
6
3 E
+

STATI ORATORJ

DEDICATI

ALL' EMINENTISSIMO E REVERENDISSIMO

SIG. CARDINALE

GIACOMO BONCOMPAGNO

ARCIVESCOVO DI BOLOGNA E PRINCIPE DEL S. R. I.



DA FRA GIOSEFFO MARIA PLATINA MINOR CONVENTUALE.







IN BOLOGNA, M. DCC. XVIII.

Per li Successori del Benacci. *Con licenza de' Superiori.*



EMINENTISSIMO PRINCIPE.





On poteva darsi motivo di maggiore mio godimento, quanto che, avendo io già per debito indelebile di gratitudine dedicato al mio Patriarca San Francesco d'Assisi il Primo Libro dell'Arte Oratoria, vedermi ora così fortunato, che giunga a poter' of-

ferire all'Eminenza Vostra il Secondo. Le grazie ricevute da un Principe della sua autorità, e grandezza sono cotanto singolari, che ho un'interna inesplicabile consolazione, non di poter soddisfare a un gagliardo eccitamento di facile ambizione, con esporre le qualità delle medesime; ma di farmi conoscere grato, col celebrare la liberalità, e magnificenza della sua mano, da cui mi sono derivate. La sorte d'uno, il quale non ha altra cosa propria, se non che la sola cognizione del benefizio, è il poter dire al suo Benefattore, io sono da Voi beneficato: ed è questo il vantaggio d'un Povero lo sperare, che sia soddisfazione di debito la memoria d'essere debitore: per lo che nelle Persone spogliate di tutt'i beni di fortuna la gratitudine si nudrisce di soli affetti; ma ne' Personaggi ragguardevoli, in cui gli affetti si unisco-no alle Opere, quella, che con nome vulgare noi chiamiamo gratitudine, acquista altri nomi più illustri di Liberalità, e di Magnificenza. In fatti si è Vostra Eminenza ricordata di Gregorio XIII. felicissimo, e gloriosissimo Pontefice di Sua Casa; e i pensieri si sono talmente congiunti all'Opera, che ora sudano i più famosi Scultori intorno a'

Mar-

Marmi finissimi, per ergere uno de' più celebri Monumenti, che sia per ammirarsi di quì innanzi nel Tempio incomparabile del Vaticano: e una risoluzione così eroica, lungo tempo combattuta dall' indole sua magnanima, che non sofferiva di promovere l'onore proprio inevitabilmente connesso con quello de' suoi Antenati, consolidata infine da un cenno benignissimo di Clemente XI. Sommo Pontefice felicemente Regnante, non ha per certo un nome solo di virtù; ma negli occhi del Mondo ha nome di gratitudine, negli occhi di Roma nome di Magnificenza, nell' animo suo generoso nome di Moderazione. Che se le Opere grandi ricevono dall' animo il nome di moderate, convien per necessità anche dire, che l'animo sia grande per la grandezza delle Opere: dalla quale unione di cose si costituisce la virtù de' Principi, da cui ha origine la beneficenza: e questa non è opinione, che possa cangiarsi dalla diversità delle circostanze; ella è cosa certa, che non è grande chi non è benefico, e non è mai benefico chi non è moderato; là onde un Torrente, nè profondo d'acque, nè regolato di corso, non è giovevole, ma dannoso: per lo contrario un Fiume,

me, che unifce all' altezza delle acque la moderazione del correre, benefica le rive, ch' egli placidamente bagna. L' Eminenza Voftra è appunto fimile a un Fiume Reale benefico, che accoppia la grandezza alla moderazione, donde poi diramano la fomma benignità, con la quale tanto umanamente accoglie tutti quelli, che implorano il fuo Padrocinio; l' amorevolezza Paftorale, che accrefce luftro alla Maeftà del fuo grado, e all'autorità del fuo Imperio; la cura, e l' attenzione paterna di promuovere la Gioventù negli Studj, e di arricchirla d' Entrate; l' elevatezza dello Spirito nel provvedere la vaftiffima fua Diocefi di zelanti Paftori d' Anime, che non fono diffipatori, ma veri Cuftodi del Gregge; il zelo infaticabile di vifitare anche a piedi le Chiefe all' autorità fua fuggette, benchè lontaniffime, e fituate fopra Monti alpeftri. Di quì derivano quelle virtù, che poffono rendere lodevoli, e gloriofi i Principi della fua condizione, le quali tutte provengono da un' animo eccelfo infieme, e moderato. Ho quindi ancor' io prefo motivo di aprirle un nuovo Campo, per efercitare quefta virtù medefima così rara ne' Grandi, e così propria del coftume di

Vo-

Vostra Eminenza, con dedicarle un Libro, che nulla contiene di grande, se non l'onore, che gli viene dalla sua Clemenza, da cui è benignamente ricevuto: del che non ho parole, che bastino, per renderle, come dovrei, umilissime grazie, in mancanza delle quali, con sentimento di profondissimo ossequio, e col bacio riverente della Sacra Porpora, mi rassegno

Dell' Eminenza Vostra

Bologna li 9. Settembre 1718.

Umilissimo, Divotissimo, e Ossequiosissimo Servidore
Fra Gioseffo Maria Platina Minor Conventuale.

Al Lettore.



A cognizione degli Stati Oratorj è talmente necessaria, per saper comporre un discorso, che S. Agostino nel picciolo suo trattato de præceptis Rhetoricæ, *non ha quasi insegnata altra cosa, che la dottrina degli Stati; M. Tullio ne' due libri* de Inventione; *L'Autore della Retorica a Cajo Erennio nel primo, e secondo libro; Quintiliano nel terzo, e settimo libro delle Istituzioni oratorie; ed Ermogene* de Partitione statuum, *si sono molto più diffusi in dare una perfetta notizia degli Stati, di quello che abbiano fatto di ogni altra parte dell'orazione. Per questo motivo noi abbiamo giudicato d'esporre una materia così utile, e così poco osservata, con la chiarezza maggiore, che ci sia stata possibile; massimamente per giovare gli Oratori sacri, i quali vedranno, con quanto vigore, con quanta forza perfezioneranno una Predica, quando avranno una perfetta intelligenza d'introdurre gli stati delle controversie oratorie nel discorso. Ma perchè spesse volte accade, che una cosa sembri difficile, per cagione de' nomi, sotto cui è invilluppata, vedrai il metodo tenuto, per dilucidare tutta questa materia.*

La prima Disputazione *non è diretta ad altro fine, che per far ben comprendere, come si costituiscano gli stati delle controversie; perchè, avuta questa notizia, saprai subito, che, potendosi dagli Oppositori introdurre nel discorso ora una, ora un' altra risposta; dalla diversità di esse si costituiscono diversi stati di controversie, ognuno de' quali ha i suoi luoghi propj, con cui tanto la parte, che propone, quanto l'altra, che risponde, può far sussistere le sue ragioni. Onde, quando vedrai gli arti-*

fizj

fizj d' introdurre gli Stati Oratorj ne' discorsi, tanto nella Disputazione dello Stato di Qualità, quanto nella Disputazione dell' Uso delle controversie, ò sia, degli stati; hai da riflettere, che non abbiamo ripetuta in ogni esempio la maniera di costituire la controversia, perchè questa notizia, dopo la prima Disputazione, si è poscia supposta in tutte le altre.

La seconda Disputazione, *in cui trattiamo del numero degli stati, serve per rendere facile il modo di ritrovare lo stato, non solamente della proposizione d' Assunto, ma di qualunque altra proposizione. Se tu sai, per esempio, che dalla cosa, che precisamente si pruova, si denomina lo stato, cioè, che, se si pruova la sustanza del fatto, lo stato si dice conghietturale: se non la sustanza, ma il nome del fatto, lo stato è difinitivo: che, se si pruova, non la sustanza, non il nome, ma, ò la quantità, ò la qualità, ò la relazione, ò qualunque altra circostanza, lo stato è di qualità, hai un metodo perfetto per ritrovare lo stato d' ogni proposizione; perchè, ò si controverte un fatto, ò si controverte una legge:* se un fatto, *ò si controverte la sustanza del fatto, ed è conghietturale: ò il nome del fatto, ed è difinitivo: ò la qualità, ò altra circostanza del fatto, e lo stato è di qualità:* se la legge, *ò si controverte l' esistenza della legge, e lo stato è conghietturale: ò il nome convenevole a qulche voce della legge, e lo stato è difinitivo: ò la qualità, la quantità, ò altra circostanza della legge, e lo stato è di qualità: così, avendo tu una cognizione metodica del numero degli stati, comprendi subito, che stato di controversia abbia qualunque proposizione del tuo discorso, e intendi la maniera propria, per istabilire, e per conchiudere quella proposizione.*

La terza Disputazione *contiene le dimostrazioni, con le quali rimane evidente la necessità d' avere la cognizione degli stati, per poter compiere perfettamente un' orazione. Tutte e tre queste Disputazioni servono, come di Preambulo alla dottrina degli tre stati, che, ò rispetto a una proposizione, ò rispetto all' altra, sogliono introdursi in ogni discorso; perchè rade volte adi-*

 viene,

viene, che in una orazione non entri lo stato conghietturale, per rendere chiaro, e verisimile qualche fatto oscuro: similmente lo stato difinitivo, per rendere chiaro, e verisimile il significato oscuro di qualche voce: e finalmente lo stato di qualità, per rendere chiara, e verisimile, ò la qualità, ò la quantità della cosa oscura.

La quarta Disputazione *adunque, in cui trattiamo dello stato conghietturale, è quella, che giudichiamo sommamente utile; perchè la maggior parte delle proposizioni, che si truovano in un discorso, è di qualche fatto oscuro: onde le conghietture, con cui si rendono chiari, e verisimili i fatti oscuri, sono quelle, che sopra tutte le cose giovano a un' Oratore: anzi, per confermare una difinizione, vedrai, che sarai sforzato a ricorrere alle conghietture: e, per esporre la qualità de' fatti (nella qual cosa, secondo che insegna Quintiliano, consiste la maggior perfezione dell' arte) dovrai servirti delle circostanze con quegli stessi artifizj, che userai per conghietturare: anzi, per inferire le qualità delle cose, cioè,* se vi sono le qualità esposte, se sieno per essere, se sieno state, tutto ciò dipende dalle conghietture. *La stessa qualità di giustizia, che si pruova con le parti del giusto, se si espone oratoriamente, dipende anche dagli artifizj di conghietturare, perchè la qualità di giustizia, esposta oratoriamente, dovrà essere amplificata: e se si amplificherà; la quantità, e la grandezza sarà la cosa controversa, che si raccoglierà per via di conghietture. Diciamo anche di più, che una proposizione, la quale abbia stato di qualità giuridiziale, non è quella, che dia lunga materia di discorrere; ma è ordinariamente un' altra proposizione, cui suole connettersi, la quale ha stato conghietturale. Per esempio: Cicerone vuole provare, che* Milone ha ucciso Clodio insidiatore*: questa proposizione per se stessa si dee provare con le parti del giusto, cioè, ò con la legge naturale, ò con la legge scritta, ò con la consuetudine &c. ma la proposizione, che dia lunga materia di discorrere, non è*, se sia giusto l' uccidere un' insidiatore*; ma è quest' altra:* se Clodio fusse insidiatore*; perchè la*

prima

prima proposizione si pruova più da Giureconsulto, che da Oratore: per lo contrario, la seconda si pruova con le conghietture, che sono propie dell' Oratore, le quali affatto dipendono dall' invenzione dell' arte: onde chi desidera di perfezionare un discorso con artifizio oratorio, conviene, che intenda tutti gli artifizj, che s' insegnano nella controversia conghietturale.

La quinta Disputazione *è dello stato difinitivo, ch' è il secondo stato di controversia, col quale tu potrai, ò esporre il vero significato d' una voce, ò dare a una cosa quel nome, e quel significato, che più ti aggrada; e vedrai, come le difinizioni violente si sostengano con i luoghi di questa controversia. Se tu vorrai difinire, che cosa sia quella tanta cura, e attenzione de' Genitori, con la quale cercano di arricchire la casa con usure, con estorsioni, con l' oppressione de' poveri, e con iniqui giudizj, potrai dire: la cura di provvedere i figliuoli d' entrate indebite, non è amore, ma odio; e avrai subito con i luoghi della controversia difinitiva la maniera di sostenere la difinizione. Certamente l' artifizio di difinire una cosa in quella maniera, che più torna all' Assunto, e anche in quella maniera, che la proposizione può rendersi mirabile, fa conoscere la sottigliezza, la mente, la dottrina dell' Oratore, il quale con la difinizione più volte fa vedere identiche quelle cose, che sono tra loro lontanissime. L' Uomo è cosa molto diversa da un sasso; e pure, secondo la natura del tuo Assunto, difinirai, che un peccatore è un sasso, e sosterrai la difinizione con gli artifizj spiegati nello stato difinitivo: e una tale difinizione, che a primo aspetto è falsa, per la somiglianza, ò degli effetti, ò de' conseguenti, ò de' ripugnanti, ò degli aggiunti, apparirà vera. Poichè adunque in ogni discorso l' ordinario principio, secondo che insegna Cicerone nella Topica a Trebazio, comincia dalla difinizione, con la notizia dello stato difinitivo, saprai come difinire: e generalmente con la cognizione delle controversie oratorie, intenderai, quale controversia introdurre nel discorso, affine di sostenere ogni qualunque difinizione.*

La sesta Disputazione *è dello stato di qualità, ch' è il ter-*

vo, e ultimo stato di controversia, al quale si riferiscono tutte le controversie di quantità, di relazione, e di tutte le circostanze delle cose, e delle leggi. Quivi trattiamo della controversia giuridiziale, la quale si agita nelle cause del genere giudiziale: della controversia pragmatica, ò sia, negoziale, che si agita nelle cause del genere deliberativo: e della controversia comparata, che serve in ogni genere di causa. Dichiariamo similmente gli stati Assuntivi, con la cognizione de' quali tu potrai ritrovare tutte le scuse immaginabili, per sostenere una causa, e gli artifizj di opporti alle scuse, e alle risposte altrui. Quintiliano vuole, che la qualità riceva i sommi artifizj dell' arte; perchè infatti la sposizione della qualità, ò d' una persona, ò d' una cosa, fa, che tanto l'una, quanto l' altra apparisca degna, apprezzevole, grande; ma tutti questi artifizj dipendono dalle circostanze, che si esaminano nello stato congbietturale. Quindi, se tu vorrai esporre le qualità, ò d' una persona, ò d' una cosa, ti converrà ricorrere alle circostanze, e della persona, e della cagione, e del fatto dichiarate nello stato conghietturale: e se vieppiù vorrai far' apparire grande, ò la persona, ò la cosa, ti converrà non solamente esporre le circostanze; ma cavare da esse le illazioni, ò sia, le conghietture; perchè, se una persona esposta. per esempio, con le qualità della dottrina, della prudenza, della fortezza, della giustizia, della nobiltà, dell' educazione buona, della Patria celebre, della nazione generosa &c. apparirà grande, meritevole di premio, degna della nostra amicizia; si giudicherà anche maggiore, se tu da simili circostanze inferirai altre conchiusioni, e conghietturerai il possibile per ordine ad altri tempi, come sarebbe, che cosa avrebbe fatto, che benefizj, che utile, che gloria avrebbe riportata, se si fusse una tale persona ritrovata in altro tempo calamitoso alla Repubblica; che consiglio avrebbe dato; ch' esempio di valore; in quale altro stato si ritroverebbe la Patria; quali altri beni avrebbono i Cittadini. Dalle stesse circostanze tu potrai renderla più grande, conghietturando il futuro: che benefizj per sua cagione segui-

eguiranno, come sarebbe, che, se mai si ecciteranno guerre, le milizie vittoriose, e superbe perdoneranno alla Patria a riguardo di lei: che si vedranno per l'avvenire imitatori delle sue virtù, per i quali la nazione fiorirà mai sempre d'Uomini illustri, ed eccelsi &c. onde la sposizione delle qualità, con cui, ò s'ingrandisce, ò si diminuisce una cosa, debbe farsi con grande arte; ma poi con gli artifizj di conghietturare tu potrai aprirti un campo sempre maggiore, per rendere verisimili le tue proposizioni, e per farle apparire, ò grandi, ò piccole, secondo che porterà la natura del tuo discorso.

L'ultima Disputazione *è dell'uso degli Stati*. *Ora, perchè l'uso è stato dichiarato in ogni Disputazione, però non abbiamo giudicato di diffonderci; ma di additare i luoghi, ne' quali già si truova dichiarata la materia. Tu vedrai a ogni modo gli artifizj d'introdurre gli stati in ogni discorso: e quale controversia sia propia del genere dimostrativo; quale del deliberativo; quale del giudiziale.*

Quella cosa poi, che ci è paruta necessaria, è stata quella del ridurre tutti i metodi, e tutte le dottrine appartenenti agli stati delle controversie orator. e al metodo, e alla dottrina di Cicerone; perchè in questa guisa tu vieni a sapere, che, con la dottrina di Cicerone, hai quanto giova per essere Oratore. Vero è, che Ermogene si è dilatato nell'assegnare molti luoghi a ogni stato; a ogni modo quelli propiamente, come dice Gasparo Lorenzo ne' suoi comenti sopra Ermogene, non sono luoghi, ma capi delle controversie; quindi, essendo capi, ha Ermogene insegnato con quelli, che in ogni controversia si possono introdurre molte costituzioni: la qual cosa è giovevole per compiere un discorso; ma non apre la mente, per far' intendere gli artifizj di conghietturare, di difinire, e di esporre tanto le qualità de' fatti, quanto delle leggi, come fa Cicerone: e questa è la ragione, per cui abbiamo ridotti i metodi di tutti gli altri Retori a quello di M. Tullio; perchè in sustanza tutti dicono la stessa cosa: e non differiscono tra loro, se non nel modo di ordinare la dottrina.

Final-

Finalmente, dopo averti dato conto del metodo tenuto in ogni Disputazione, e dell' utile, che da ognuna può ricavarsi, ti diamo similmente quello dell' aver fatti i Sommarj a' Capi, e a' Paragrafi, il che non si è da noi praticato nel primo Libro dell' Arte Oratoria: ciò è seguito appunto; perchè, avendo considerato, che questa era materia più difficile della prima, faceva mestiere, che imitassimo quelli, i quali pensano sempre come giovare, col rendere a' Leggitori più agevole lo studio del rinvenire le dottrine, che presto abbisognano; e per una tale ragione abbiamo voluto replicare espressamente più volte gli stessi esempj, e le stesse massime; perchè conosciamo, quanto ciò sia per giovare a quelli, che leggeranno i precetti, fondati principalmente nella dottrina di Cicerone. Ci siamo affissati in ogni Disputazione nello stabilire i principj, senza variare giammai; perchè, quantunque avessimo potuto variare termini; e nell' insegnare, per esempio, la maniera di rendere verisimile una conghiettura, servirci di cento precetti; siamo stati sempre costanti, e fermi nel far vedere, che ogni conghiettura si rende verisimile à causa, à persona, à facto; *perchè in questo modo il Leggitore rimane assicurato, che, qualunque proposizione, qualunque fatto, qualunque cosa, ò passata, ò presente, ò futura, ò possibile, che soggiaccia a conghiettura, non potrà giammai conghietturarsi in altra maniera, che* à causa, à persona, à facto; *quindi, intese, che tu avrai tutte le circostanze della persona, e tutti gli artifizj, con cui rendere verisimili le conghietture, che si prendono dalle circostanze della persona: intese tutte le circostanze della cagione, e tutti gli artifizj, con cui rendere verisimili le conghietture, che si traggono dalla cagione: e intese tutte le circostanze del fatto, e gli artifizj, con cui rendere verisimili tutte le conghietture, che s' inferiscono dalle circostanze del fatto; nulla più ti sarà necessario, per saper conghietturare; perchè le divisioni d' Ermogene, con le quali si conghiettura anche il possibile, e anche il futuro, delle quali parliamo in tutti gli artifizj di conghietturare, si fondano nelle circostanze, ò della persona, ò della cagio-*

cagione, ò del fatto: e in questa guisa, affissata la tua mente in un principio, sai dipoi maneggiarlo in tutte le occorenze; imperciocchè conosci, che quel principio è l' unico, a cui tutti gli altri si riferiscono. Così abbiamo fatto nello stato difinitivo: e così in tutt' i Capi dello stato di qualità: e questa nostra fatica confidiamo in Dio, che sia per giovarti molto, massimamente, se leggerai ogni Disputazione, che ti occorrerà, da capo sino al fine; perchè ti nasceranno più volte varj dubbj, che, leggendo tutta la Disputazione, troverai disciolti ora in un Paragrafo, ora in un' altro, non avendo potuto dir' ogni cosa in un fiato. Prepariamo l' altro Tomo degli Affetti, e della Elocuzione, intorno al quale proccuriamo, che la cognizione d' una tale materia sia scientifica: intanto Iddio sia quello, che diriga te al fine di comporre per servizio, e per utilità delle anime; per lo quale fine certamente confessiamo d' aver travagliato, e vivi felice.



INDICE

INDICE

DELLE DISPUTAZIONI, E DE' CAPI.

Cap.

DISPUTAZIONE III.

Della utilità, e necessità degli stati oratorj.

DISPUTAZIONE IV.

Dello Stato Conghietturale.

DISPUTAZIONE V.
Dello stato difinitivo.

DISPUTAZIONE VI.
Dello stato di qualità.

§. II.

DIS-

DISPUTAZIONE VII.

Dell'uso degli stati Oratorj in tutti e tre i generi delle cause.

IL FINE.

FR. JO-

FR. JOSEPH MARIA BALDRATI
DE RAVENNA

Artium, & Sacræ Theologiæ Doctor, Sanctæ Romanæ, & Universalis Inquisitionis Consultor, in Romana Sapientia publicus Theologiæ Professor, promovendorum ad Episcopalem dignitatem Examinator, ac totius Seraphici Ord. Min. S. Francisci Conventual. Vicarius Generalis Apostolicus.

CUm Opus, cui titulus est *Stati Oratorj* à Patre Magistro Josepho Maria Platina composito, duo ex Ordine nostro Theologi de mandato nostro examinaverint, & in lucem edi posse probaverint, facultatem facimus, ut Typis mandetur, si iis, ad quos spectaverit, ita videbitur. Romæ 25. Mensis Junij 1718.

Fr. Joseph Maria Baldrati Vicarius Gen. Apost.

L. ✠ S.

Fr. Antonius Maria Carlini Secr. & Assist. Ordinis.

Vidit

Vidit D. Sebastianus Giribaldi Cleric. Regul. Congreg. S. Pauli, & in Ecclesia Metropolit. Bononiæ Pœnitentiariæ pro Eminentissimo, & Reverendissimo Domino D. Jacobo Cardinali Boncompagno Archiepiscopo, & Principe S. R. I.



Die 22. Februarii 1718.

Videat, & referat P. D. Jo. Hieronymus Gazonus Cler. Reg. S. Pauli Revisor S. Inquisitionis Bononiæ.

F. Jordanus Vignali Inquisitor Generalis Bononiæ manu propria.

Demandata mihi infrascripto à Reverendissimo Patre Inquisitore Generali Bononiæ revisione Libri inscripti: *Stati Oratorj di Fra Gioseffo Maria Platina Minor Conventuale &c.* ipsum maximo delectu perlegi, ac reperi nedùm erroribus expertem, sed & plurimis Artis Oratoriæ documentis refertum, quibus facillimam viam sternit ad solidiora Antiquorum Rhetorum vestigia sectandā. Ideoque tamquam Opus, & litterariæ Reipublicæ valdè utile, & tanto Viro dignum, in lucem prodire posse censeo.

Ità sentio Ego Don Jo. Hieronymus Gazonus C. R. S. Pauli pro S. O. Bononiæ Revisor.

Attenta supradicta Attestatione

IMPRIMATUR

Fr. Jordanus Vignali Inquisitor Generalis Bononiæ &c.

DISPUTA-

DISPUTAZIONE I.

DELLA CONTROVERSIA ORATORIA, E DELLO STATO SUO.


Onciosiacchè dal metodo si faciliti la cognizione delle scienze, e delle arti; giudichiamo di esporre in tutte le Disputazioni il metodo, che terremo. Cominciando adunque da questa prima; in primo luogo difiniremo la *controversia oratoria*, *e lo Stato suo*: dipoi parleremo de' *nomi*, che sogliono darsi da' Retori tanto alle parti della controversia, quanto alla stessa controversia; e allo stato della controversia: finalmente tratteremo *delle persone*, da cui dipende il dare lo stato alle controversie. Tutta questa cognizione servirà per fare, che in leggendo i Retori, la mente non si confonda per la diversità de' Nomi, che sogliono darsi alle parti della controversia, alla controversia, e allo stato della controversia oratoria: e per fare, che, dalla cognizione delle persone, da cui dipende il dare lo stato alle controversie, si sappia l'artificio di costituire uno stato oratorio.

CAP. I.



Che cosa sia Controversia Oratoria: e che cosa lo stato di essa.

SOMMARIO.

I. *Si assegna la difinizione della controversia oratoria.*
II. *Si assegna la difinizione dello Stato.*
III. *Si riflette, che, sotto il nome di controversia, suole comprendersi il nome dello Stato.*
IV. *Si dimostra con una similitudine presa da' Giureconsulti, che, sotto il nome di controversia, possa comprendersi il nome dello stato: e per lo contrario &c:*
V. *Si dimostra, come Cicerone abbia difinito lo stato con quella difi-*

 nizione,

zione, che adattasi alla controversia: e che ha difinito la controversia con quella difinizione, che adattasi allo stato.

I. LA controversia Oratoria è un contrasto di due proposizioni, delle quali una è affermativa: l'altra negativa. Per esempio: *fecisti*, *non feci*.

II. Lo Stato Oratorio secondo Tullio (1) è il genere, che nasce dalla precedente controversia: Per esempio: *fecisti*, *non feci*, *an feceris*. La controversia, che precede è questa, *fecisti*, *non feci*: lo stato, che nasce dalla controversia, è questo, *an feceris*: di modo che *lo stato della controversia* è quel genere, ò sia, quel punto, in cui due litiganti concordano, che sia la contesa loro: onde, nell'addotto esempio: se l'uno de' litiganti dice *fecisti*: e l'altro risponde *non feci*; lo stato sarà questo, *an feceris*; perchè in questo punto le due parti concordano, che sia la controversia loro.

III. Suole sotto il nome di controversia Oratoria intendersi lo stato Oratorio: e sotto il nome dello stato Oratorio comprendersi quello della controversia Oratoria, come riflette Gerardo Vossio, (2) da cui viene impugnato il Robortelli, il quale ha detto, (3) che Aristotele non ha fatta una minima parola degli Stati Oratorj, così diffusamente insegnati da Cicerone, da Cornificio, da Quintiliano, e da Ermogene: Gerardo Vossio confuta l'asserito dal Robortelli, in dimostrando, che Aristotele, sotto il nome delle controversie Oratorie, ha compreso il nome degli stati Oratorj; e quindi, che, avendo Aristotele parlato, e trattato di quattro controversie, conseguentemente, che, sotto il nome delle quattro controversie, aveva compresi tutti gli stati Oratorj.

IV. Non è difficile il dimostrare, che sotto il nome di controversia, si comprenda quello dello stato; perchè i Giureconsulti medesimi sotto il nome de' segni, e degl'indizj, comprendono la conghiettura: e sotto il nome di *conghiettura*, intendono anche la *presonzione*: (4) non per altro, se non perchè l'una cosa è necessariamente dipendente dall'altra: le conghietture necessariamente dipendono

(1) *Status is est, in quo primum insistit, quasi ad repugnandum congressa defensio:* Cicero in topicis.

(2) *Fallitur Robortelius, qui cum non satis animadvertisset, ab Aristotele controversias nominari, quas alii status vocant: non dubitavit scribere, cum omnes subjecerint statibus causas, apud Aristotelem de iis ne verbum quidem legi.* Vossius lib. 1. instit. orat. cap. 6. num. 7.

(3) *Robort. lib. de artificio dicendi.*

(4) *Mantica de conjecturis lib. 1. t. 1. rubr. conjectura unde dicatur.*

dono da' segni; e le *presonzioni* necessariamente dipendono *dalle congbietture:* quindi, per questa necessaria dipendenza, che ha una cosa dall'altra, *i segni* si dicono *congbietture*; e le *congbietture*, *segni: le congbietture* si dicono *presonzioni*; e le *presonzioni*, *congbietture:* Ora, passando all'applicazione della controversia, e dello stato: dipendendo necessariamente lo stato dalla controversia; lo stato prende nome di controversia, e la controversia il nome dello stato: il che segue massimamente nel composto fisico, e nel tutto integrale: dove, col nome delle parti unite, si comprende il nome del composto fisico, e del tutto integrale: e per lo contrario, col nome del composto fisico, e del tutto integrale, si comprende il nome delle parti unite, qualunque sia l'unione, ò intrinseca, ò estrinseca.

V. Cicerone senza dubbio sotto il nome di controversia Oratoria ha compreso lo stato Oratorio; perchè appunto egli ha difinito lo stato con quella difinizione, che si adatta alla controversia in questo modo: *Status* (5) *est prima causarum conflictio ex depulsione intentionis profecta:* questa difinizione non è propiamente la difinizione dello stato; ma della controversia; perchè la controversia è un contrasto, che deriva *ex depulsione intentionis*, cioè, dalla negazione della proposizione: per esempio, in dicendo, *fecisti*, *non feci* v'è il conflitto di due proposizioni, l'una delle quali è affermativa, l'altra è negativa; e questo conflitto nasce dalla depulsione dell'intenzione: perchè l'intenzione è questa, *fecisti:* la depulsione dell' intenzione è questa, *non feci:* e pure, come riflette Tomaso Correa (6) questo conflitto non può dirsi *stato;* ma più tosto *controversia:* nel modo appunto che, *sessio propriè non est locus*, *in quo sedemus*, *sed illud ipsum sedere: sic status non est quæstio: sed in quæstione dicimus esse statum; & ipsam quæstionem habere statum.* Che se Cicerone ha difinito lo stato con quella difinizione, che conviene alla controversia; segno è, che sotto il nome di controversia Oratoria, si comprende lo stato Oratorio: e sotto il nome dello stato Oratorio, quello della controversia Oratoria.

Lo stesso Cicerone ha difinito la controversia con quella difinizione, che adattasi allo stato, in questo modo: *Quæstio* (7) *est*, *quæ ex conflictione causarum gignitur*, *controversia*, *quam quæstionem dicimus*, *hoc modo: non jure fecisti*, *jure feci*, *causarum autem hæc est conflictio in qua constitutio constat*, *ex ea igitur nascitur controversia:* Se adunque Cicerone dice, che la controversia *nascitur ex conflictione causarum*: segno è, che, sotto il nome di *controversia*, egli com-

(5) *Cicero primo de invent.* (6) *Thoma Corraa de eloquentia lib. 3. c. 13.*
(7) *Ibidem.*

comprende anche il nome dello stato; perchè lo stato propiamente è quello, che *nascitur ex conflictione causarum*: onde, se in difinendo lo stato, si serve della difinizione, che adattasi alla controversia; e, se, in difinendo la controversia, si serve della difinizione, che adattasi allo stato; segno è, che, sotto il nome dell'una, egli comprende il nome dell'altro: e, sotto il nome di questo, comprende il nome di quella.

CAP. II.

In cui si tratta della giudicazione, e delle sue parti.

SOMMARIO.

I. *Si assegna la difinizione della giudicazione, la quale da Cicerone si dice* extrema disceptatio, *e per qual ragione.*
II. *Si dichiara, che cosa intenda M. Tullio con la voce,* ratio: *e che cosa con la voce,* firmamentum, *dal contrasto delle quali due cose, cioè, della ragione, e del firmamento si costituisce la giudicazione.*
III. *Si dichiara, perchè la ragione del Difensore si dica* ratio, causa, continens; *e la ragione dell'Accusatore si dica,* firmamentum.
IV. *Esempio, con cui dichiarasi tutta la tessitura da tenersi, per costituire finalmente la giudicazione, nella quale consiste l'assunto, prossimo da provarsi nel discorso.*
V. *Che differenza vi sia tra lo stato, e la giudicazione.*
VI. *Si muove una difficoltà: se nelle cause congbietturali, oltre lo stato vi sia giudicazione: ò veramente se, nelle cause congbietturali, lo stato sia la stessa cosa, che la giudicazione.*

I. La giudicazione, *judicatio*, che da' Greci si dice, *chrinomenon*, è quell'ultimo stato di controversia, sopra cui si fonda tutto il discorso: *est*, dice Giorgio di Trapizonda, (1) *ad quam totius orationis tamquam ad finem, rationes inferuntur*: Da M. Tullio, citato da Tomaso Correa (2) si dice *extrema disceptatio*, perchè appunto il genere della controversia si riduce in tali anguste; che, dopo la

(1) *Trapezuntius lib. 1. Rhet. Quot sint status.*
(2) *Thomas Correa de eloq. lib. 3. c. 22. de Judicatione.*

la controversia, nulla più rimane, che la giudicazione. (3) La disinizione di Cicerone è questa: *judicatio (4) est quæ ex concursu rationis, & ex firmamenti conflictione, & quasi concursu exoritur quæstio.* Dice, che la giudicazione *est quæstio, (5) quæ oritur ex conflictu rationis, & firmamenti:* e noi abbiamo già dimostrato nel Capo precedente, che Cicerone ora dà alla controversia quel nome, che conviene allo stato: e ora allo stato quel nome, che conviene alla controversia; e quindi, in vece di dire, che la giudicazione sia lo stato, che nasce dalla controversia della ragione, e del firmamento; dice, che la giudicazione è la quistione, che nasce dal conflitto della ragione, e del firmamento: la quale quistione viene detta da lui *disceptatio.* (6)

II. Ora, per intendere perfettamente la giudicazione, che da' Greci si dice *crinomenon*, si dee spiegare, che cosa intenda M. Tullio sotto la voce, *ratio:* e che cosa intenda sotto la voce, *firmamentum:* sotto la voce, *ratio*, Cicerone intende la ragione del Difensore: sotto la voce, *firmamentum*, intende la ragione dell' Accusatore.

III. La ragione del Difensore si dice, *continens*; perchè, quantunque non meno dalla ragione del Difensore dipenda la controversia, che dalla ragione dell' Accusatore; non potendo, dice Tullio, la controversia sussistere senza ambedue le ragioni; e che conseguentemente l'una, e l'altra ragione debba dirsi *continens;* a ogni modo solamente la ragione del Reo, ò sia, del Difensore suole dirsi *continens;* perchè, dalla ragione del Difensore, dipende principalmente lo stabilimento della controversia, come diremo nel Capo ultimo di questa Disputazione.

IV. Avendo noi fin quì dichiarate le voci dell'ultima controversia, da cui dipende la *giudicazione*, ora spiegheremo con l'esempio tutta la tessitura, per giugnere finalmente a quella controversia estrema, sopra la quale si fonda l' Assunto prossimo da provarsi nel discorso; dopo cui altra cosa non si attende, che la giudicazione: Ponghiamo, che Milone sia chiamato in giudizio, per aver' ucciso Clodio: L' Accusatore dice:

Tu Milo Clodium occidisti.

Il Difensore risponde: *Jure occidi insidiatorem.*

L' Accu-

(3) *Rationum, & firmamentorum contentio adducit in angustum disceptationem.* Cicero de part. Oratoriis.

(4) *Cicero in partit. Orator.* (5) *ivi.*

(6) *Distinguendi gratia rationem appellamus eam, quæ affertur à Reo ad recusandum, depellendi criminis causa, quæ nisi esset, quod defenderet non haberet: firmamentum autem, quod contra ad labefactandam rationem refertur, sine quo accusatio stare non potest.* ivi.

L' Accusatore si oppone, e dice: *Jure non occidisti; quia tua non erat insidiatorem occidere.*

Quì il Difensore dà la ragione del fatto, in dicendo così, *jure occidit: quia jure insidiator occidi potest;* questa ragione si dice: *ratio, causa, continens.*

L' Accusatore si oppone alla ragione portata dal Reo, e dice: *Jure non occidisti; quia insidiator non potest occidi jure privato:* questa opposizione alla ragione del Reo si dice: *firmamentum.*

Dalla ragione adunque del Difensore, e dal firmamento dell' Accusatore nasce l'ultimo stato di controversia, che si dice *judicatio*, e *disceptatio extrema:* così da questa ragione

Jure occidi Clodium, quia insidiator erat;

e da questo firmamento,

Jure non occidisti, quia insidiator non potest occidi jure privato,

nasce questa giudicazione, *hoc chrinomenon:* che è l' ultima controversia sopra cui si fonda l'Assunto d' ambedue le parti,

An occidi possit insidiator jure privato.

V. Quando è costituita l' estrema controversia, può cercarsi: quale sia lo stato, e quale la giudicazione: Lo stato è quello, che nasce dal primo contrasto delle ragioni: *est prima conflictio causarum:* come sarebbe

Prima cagione. *Jure occidi.*

Prima opp. alla prima cagione. } *Non jure occidisti.*

Stato. *An jure occiderit.*

Ma, poichè, se il Difensore non rendesse la ragione della cagione, sarebbe immantinente condannato; per questo motivo egli ha da soggiugnere la ragione, da cui si contiene la controversia: e l' Accusatore dee opporsi alla ragione dell' Accusatore, altrimenti sarebbe terminato il contrasto: così, da questa ragione

Quia licuit occidere insidiatorem:

e da questo firmamento,

Quia non licet occidere insidiatorem jure privato,

ne sorge la giudicazione, che è l' ultimo contrasto.

An liceat insidiatorem occidere jure privato.

di modo che lo stato nasce dal primo contrasto: e la giudicazione dall' ultimo.

VI. La difficoltà ora consiste in sapere, se nella controversia congietturale, oltre lo stato vi possa essere anche la giudicazione: la difficoltà consiste in questo punto: perchè nella controversia congietturale, il Reo nega il fatto: come sarebbe:

L' Accu-

L'Accusatore dice, *fecisti*.

Il Difensore risponde, *non feci*:

e quindi, negando il fatto, non può egli addurre alcuna ragione del fatto: e l'Accusatore non può opporsi col firmamento; perchè il firmamento vuol dire la ragione dell'Accusatore contro la ragione del Difensore: dall'altra parte i Giudici danno la Sentenza sopra le cause conghietturali: come sarebbe: sopra questo genere di causa,

An Milo occiderit Clodium,

i Giudici possono, secondo le conghietture, giudicare: ò che *occiderit Clodium*: ò che *non occiderit Clodium*: quindi, nelle controversie conghietturali, v'è la *giudicazione chrinomenon*. A questa difficoltà si risponde con la dottrina di Cicerone, (7) e di Cornificio, (8) che nelle controversie conghietturali nasce lo stato, il quale in un tempo è stato, ed è giudicazione: perchè appunto nello stato si contiene la giudicazione: come sarebbe:

Occidisti Clodium:
Non occidi Clodium:
An occideris Clodium:

Lo stato di questa controversia è, *An occideris Clodium*: e la giudicazione è la stessa cosa, *An occideris Clodium*: così, nello stato conghietturale, dice Tullio (9) *quæstio eadem, quæ judicatio*.

CAP. III.

Se possa costituirsi lo stato senza qualche circostanza, e massimamente senza la circostanza della cagione.

SOMMARIO.

I. *Come non possa difinirsi la circostanza; ma dalle sue parti possa meglio conoscersi, che dalla difinizione.*

II. Si

---

(7) *In conjecturali autem constitutione, quia ratio non est (factum enim non conceditur) non potest ex deductione rationis nasci judicatio: quare necesse est eandem esse quæstionem, & judicationem.* Cicero lib. 1. de invent.

(8) *In omnibus constitutionibus, & partibus constitutionum judicationes reperientur, præterquam in conjecturali constitutione: in ea enim nec ratio quæritur; quare fecerit, fecisse enim negatur: nec firmamentum exquiritur, quoniam non subest ratio.* Cic. ad Heren. lib. 1. (9) *Cicero lib. 2. de invent.*

II. Si dichiara, come nessuna controversia possa sussistere senza la circostanza della cagione.

III. Come nelle controversie congbietturali il fatto serva di cagione; per lo quale motivo in esse lo stato sia la stessa cosa, che la giudicazione.

IV. Nelle altre controversie, tolta la congbietturale, lo stato si distingue dalla giudicazione: e per quale ragione.

I. LA circostanza, che da Ermagora si dice *peristasis*, è quella, senza cui niuna controversia può avere stato (1): che cosa però sia la circostanza, *facilius*, dice S. Agostino (2) *partitione, quam definitione deprehendi potest*: sono adunque sette le parti della circostanza; le quali, da Ermagora, si dicono *Meri peristaseos*, e da Teodoro *stichìa pragmàton*, cioè, *elementa rerum*: quindi le sette parti della circostanza sono gli elementi, dalla congiunzione de' quali, si costituiscono le quistioni; nel modo appunto che, dalla congiunzione delle lettere, si formano i nomi. Noi di tutte, e sette le circostanze abbiamo già trattato nel primo Tomo (3); e anche ne tratteremo nella Disputazione dello Stato conghietturale pienamente; perchè dalle circostanze dipendono affatto le conghietture.

II. Quantunque tutte le circostanze possano concorrere a costituire le quistioni; a ogni modo la circostanza, senza cui niuna quistione può costituirsi, è, secondo l'opinione di S. Agostino (4), quella della cagione: dimostra egli l'asserito con questo esempio. Ponghiamo, che uno dica,

Abdicatur à Patre filius,

questa proposizione non può essere suggetto di controversia; perchè non v'è la circostanza della cagione, per cui *abdicetur à Patre filius*: per fare adunque, che la proposizione sia suggetto di controversia, si debbe esprimere la circostanza della cagione; e dire:

Abdicatur à Patre filius; quia dixerat
se ducturum uxorem,

questa proposizione è suggetto di controversia; perchè contiene la cagione, per cui *abdicatur à Patre filius*.

II

(1) *Circumstantia rerum, quam peristasim Hermagoras vocat, est sine qua ulla omninò controversia non potest esse*. D. August. de præceptis Rhet. *Nunc quoniam*. (2) *ivi*.

(3) *Arte Oratoria Disput. 9. cap. 3.*

(4) *Cur significat causam faciendi, vel dicendi, vel cogitandi res (ut mea fert opinio) ad constituendam quæstionem in primis necessaria*. D. Aug. de præcept. Rhet.

Il Difensore risponde,

Non debuit abdicari à Patre filius, etiamsi dixerit se ducturum uxorem:

onde, dalla cagione espressa nella proposizione: e dalla opposizione alla cagione portata, nasce lo stato estremo, ò sia la giudicazione,

An debuerit abdicari à Patre filius, qui dixit: se ducturum uxorem.

III. Nelle controversie conghietturali il fatto serve di cagione: come sarebbe:

Occidisti militem,

qui il fatto, che in se stesso è un reato, contiene la cagione, per cui uno sia chiamato in giudicio: quindi, in rispondendo,

Non occidi,

si risponde alla cagione; perchè si nega il fatto, che è quanto dire, si nega la cagione, per la quale uno è chiamato in giudizio: Dalla proposizione adunque del fatto; e dalla negazione del fatto, nelle cause conghietturali, nasce lo stato,

An occiderit,

perchè nelle cause conghietturali, senza aggiugnere alcuna ragione; il fatto stesso è la cagione; *hic enim*, dice S. Agostino, (5) *action, idest, causa judicii est, quod occidit.*

IV. Di quì si vede, che nella sola controversia conghietturale lo stato è una stessa cosa con la giudicazione; perchè la controversia estrema consiste subito nella proposizione, e nella negazione; ma nelle altre controversie, prima di venire all'estrema, se ne propongono molte. Per esempio: è accusato Oreste di avere uccisa la Madre: egli risponde,

Occidi, sed jure.

L'Accusatore si oppone,

Occidisti, sed non jure.

Nasce lo stato,

An jure occiderit.

Lo stato adunque è questo: *An jure occiderit*; ma non è la controversia estrema; perchè, da questa controversia, se ne costituisce un'altra, ed è questa:

Occidi Matrem jure, quia illa Patrem meum interfecerat.

Non occidisti jure; quia non abs te filio, sed à Magistratu vindicanda erat interfectio Patris.

An à filio occidi potuerit Mater, quæ Patrem interfecerat:

questa ultima controversia si dice l'estrema, *extrema disceptatio*, perchè

B

(5) *D. Aug. de præceptis Rhet.*

chè nasce dalla ragione data alla cagione: e dall'opposizione data alla ragione della cagione; quindi, dalla ragione della cagione, che si dice, *ratio*, *continens*: e dall'opposizione data alla ragione della cagione, che si dice, *firmamentum*, nasce la controversia estrema, che si dice, *judicatio*, *extrema disceptatio*, e da' Greci *chrinomenon*: nella quale ultima controversia, come abbiamo detto nel Capo precedente, si fonda l'Assunto tanto dell'Accusatore, quanto del Difensore, cioè, tanto di colui, che propone; quanto di colui, che risponde.

CAP. IV.

In quale maniera si possa conoscere, quando in una causa vi concorrano più stati: e in uno Stato più giudicazioni.

SOMMARIO.

I. *Lo stato d'una causa si contiene nella conchiusione del Sillogismo, con cui si pruova la causa.*

II. *Per conoscere lo stato d'un'orazione ò di Cicerone, ò di Demostene, ò d'alcun'altro Oratore antico, si dee mettere la conchiusione del Sillogismo in controversia.*

III. *Per conoscere, se in una orazione vi sieno più stati: ò se vi sia uno stato solo, conviene attendere, se dalle pruove s'inferiscono più conchiusioni diverse: ò se da tutte le pruove s'inferisca la stessa conchiusione.*

IV. *Come si conosca, che in uno stato vi sono ò più giudicazioni, ò una giudicazione sola: che è quanto dire: come si conosca; che in una controversia cadono più quistioni; ò vi cada una quistione sola.*

V. *Differenza tra le cause, che hanno uno stato solo, e più giudicazioni; e le cause, che hanno uno stato solo, e una giudicazione sola: e come sia la stessa cosa il dire, che dalla giudicazione dipende la causa; come dalla ragione la proposizione d'Assunto.*

VI. *Per quale motivo la giudicazione si dica,* extrema disceptatio.

I. Lo stato si raccoglie, dice Tomaso Correa, (1) dalla conchiusione del raziocinamento. Per esempio: La divinazione di M. Tullio si contiene in questo raziocinamento.

Mag.

(1) *Thomas Correa de eloq. lib. 3. c. 24.*

Mag. prop. *Cum de pecuniis repetundis nomen alicujus defertur, si controversia sit inter aliquos, cui potissimùm danda sit delatio, oportet, hæc duo in primis attendere: quem maximè velint actorem ji, qui res ablatas repetunt: & quem minimè velit is, à quo res repetuntur:*

Min. prop. *Me autem Siculi actorem causæ suæ, & fortunarum defensorem volunt, mihique non vult delationem dari Verres.*

Conchius. *Me igitur huic causæ actorem, non Cæcilium præponi convenit.*

II. Lo stato della causa si contiene nella conchiusione; e, per conoscerlo, conviene mettere la conchiusione in quistione, dicendo così: la conchiusione del Sillogismo è questa:

Me igitur huic causæ actorem, non Cæcilium præponi convenit,
questa conchiusione posta in controversia fa conoscere, quale sia lo stato della divinazione di Tullio: si ponga adunque questa conchiusione in quistione, e si dica:

Cicero ne, an Cæcilius præponendus sit causæ Siculorum,
questa controversia, che si forma dalla conchiusione del Sillogismo, è appunto lo stato, che ha quella orazione.

III. Se adunque in una causa si portano molte pruove, ò per meglio dire, se in una causa si prendono molti Assunti; ma tutte le pruove, e tutti gli Assunti sono per inferire una conchiusione sola; allora nella causa non v'è, che uno stato solo; ma, se molte pruove, e molti Assunti sono per inferire più conchiusioni; allora quante sono le conchiusioni diverse, tanti sono gli stati: e, poichè Tullio nella sua divinazione dirige tutte le pruove, per inferire una conchiusione sola; perciò quella orazione ha uno stato solo: ma ponghiamo, che Cicerone avesse inferite due conchiusioni da due argomenti: e con uno avesse inferito,

Ergo non Cæcilius, sed ego præponendus causæ Siculorum:
e con l'altro avesse inferito,

Ergo non Cæcilius, sed ego mittendus, ut Quæstor in Siciliam;
perchè tutta l'orazione non sarebbe stata diretta a inferire una conchiusione sola, ma due; l'orazione non avrebbe avuto uno stato solo, ma due. Dall'unità adunque, ò dalla diversità delle conchiusioni, si conosce, se una causa abbia ò uno, ò più stati.

IV. Per conoscere, quando sia, che in uno stato concorrono più giudicazioni, ò come dice Quintiliano, (2) che in una controversia cadono più quistioni; si dee attendere alla ragione del Difensore: se il

 Di-

(2) *Una causa plures habere quæstiones, & judicationes (ut ego arbitror) potest;* Quintilianus lib. 3. instit. orat. c. 11.

Difensore vuole sostenere la conchiusione, in cui si fonda lo stato con una ragione sola; la causa avrà uno stato, e una giudicazione: se vuole sostenere la conchiusione, in cui si fonda lo stato con due, ò tre ragioni: la causa dice Quintiliano, (3) riferendo l'opinione d'altri, avrà uno stato solo; ma due, ò tre giudicazioni. Per esempio: L'Orazione di Tullio per Milone si contiene in questi due Sillogismi:

Mag. prop. *Insidiatorem occidere licet*,
Min. prop. *Clodius erat insidiator*,
Conchius. *Clodium ergo licuit interficere*.
Mag. prop. *Licet perniciosum Reipublicæ civem interficere*,
Min. prop. *Clodius erat perniciosus Reipublicæ civis*,
Conchius. *Ergo licuit Clodium interficere*.

La conchiusione di questi due raziocinamenti è una sola, cioè,
Ergo licuit Clodium interficere;
e, quindi, essendo una conchiusione sola; lo stato è uno solo; ma, per provare questa sola conchiusione, Tullio si serve di due ragioni:
La prima ragione, *quia Clodius erat insidiator*.
La seconda ragione, *quia erat perniciosus Reipublicæ*.
essendovi due ragioni, vi sono due giudicazioni:
La prima giudicazione, che si dice, *extrema disceptatio*.
An Clodius esset insidiator.
La seconda giudicazione:
An Clodius esset perniciosus Reipublicæ civis.

Se Cicerone non avesse potuto provare, che Clodio fusse Insidiatore; avrebbe perduta la prima giudicazione; ma avrebbe potuto trarre lo stato della causa, cioè, *Licuit Clodium interficere*, in suo favore; quando avesse provato, che fusse pernizioso alla Repubblica: onde, quando uno stato ha due giudicazioni, perduta una giudicazione, non è perduta la causa; ma, quando uno stato ha una sola giudicazione; perduta quella giudicazione, è perduta la causa; ch'è quanto dire, quando si sostiene una proposizione per due ragioni; se una ragione è confutata, e l'altra non può confutarsi; tanto la proposizione riman provata: ma, se una proposizione si sostiene con una sola ragione; e la ragione non sussiste, nè meno sussiste la proposizione.

Per lo motivo sin quì dichiarato la giudicazione si dice, *extrema disceptatio*: perchè, dalla sussistenza, ò dalla insussistenza della ragione, dipende il giudizio de' Giudici: se lo stato della proposizione sia ò favorevole, ò contrario. Per esempio: Cicerone vuole dimostrare questa conchiusione:
Licuit Miloni Clodium interficere.

Lo

(3) *Quot causæ faciendi, totidem judicationes*. Quint. lib. 3. instit. orat. c. 11.

Lo stato adunque sarà,

An licuerit Miloni Clodium interficere.

le ragioni con cui vuole provare, che

Licuerit Miloni Clodium interficere,

sono queste due:

La prima, *quia insidiator.*

La seconda, *quia perniciosus Reipublicæ.*

Se l'Accusatore confuterà queste due ragioni: e proverà, che nè l'una, nè l'altra ragione è bastevole, per fare, che sia lecito a un Uomo l'uccidere un'altro Uomo; senza dubbio lo stato dell'orazione, sopra cui è fondato l'Assunto di Cicerone, sarà favorevole all'Accusatore: perchè nello stato,

An licuerit Miloni Clodium interficere,

v'è la parte affermativa, *licuit*: e la parte negativa, *non licuit*: onde, se la parte affermativa non può sostenere con le ragioni, che *licuit*: lo stato della controversia resta favorevole alla parte, che dice, *non licuit*: e così il dire, dalla giudicazione dipende l'avere lo stato della causa ò favorevole, ò contrario: vuole dire, dalla ragione ò provata, ò confutata, dipende il giudizio ò favorevole, ò contrario della proposizione d'Assunto.

CAP. V.

Quale Orazione possa avere due stati principali: e quale non possa averli.

SOMMARIO.

I. *Che cosa sia la causa semplice: e che cosa la causa copulata, ò sia, congiunta.*

II. *Si dichiara, come la causa semplice non possa avere più stati principali: e per quale ragione, avendone due, uno sia finto.*

III. *Si dichiara, come gli Oratori stessi molte volte si servono di più stati nelle cause semplici; e come ciò segua utilmente con la finzione d'uno stato.*

IV. *Si dimostra, che la causa copulata può avere molti stati principali.*

V. *Come nelle Orazioni laudative, e panegiriche la causa sia ordinariamente copulata: e quando sia solamente in esse la causa semplice.*

VI. Si

VI. Si riflette, come nella causa semplice vi possano concorrere più quistioni, ò sia, più giudicazioni: e come convenga lo stato con la proposizione principale: e le giudicazioni con le proposizioni di Assunto.

VII. Si riflette, che, nelle cause copulate, ogni stato può avere più giudicazioni; nel modo stesso, che si è detto delle cause semplici.

VIII. Come possa l'Oratore sacro servirsi della causa copulata: e in ogni capo di essa esporre molte quistioni, ò sia, molte giudicazioni.

I. L'Orazione, ò sia, il Discorso oratorio può costare: ò d'un capo solo di cosa: ò di più capi di cose: se costa d'un capo solo, insegna Tomaso Correa, (1) che si dice *causa simplex*: se di più capi, *causa copulata*, ò sia, *conjuncta*. Per esempio: se si propone di volere discorrere sopra il furto di Verre, fatto a Leonida; e non d'alcun' altro furto, e non d'alcun' altro delitto, e non d'alcun' altra qualità di delitto; perchè si propone una cosa, sopra cui discorrere, la causa si dice semplice, *causa simplex*: ma se si propone di volere discorrere sopra molti furti di Verre, l'uno fatto a Leonida, l'altro ad Apollonio, un'altro a' Mamertini: perchè si propongono più cose, sopra cui discorrere, la causa si dice copulata, ò sia, congiunta, *causa copulata, seù conjuncta*.

II. *La causa semplice*, cioè, tutto quel discorso, in cui si agita un capo solo di cosa, non può avere più stati principali: e se in essa possono concorrere più stati, l'uno de' due sarà il principale, proprio della causa. Per esempio: se uno propone di volere discorrere sopra l'omicidio di Clodio, fatto da Milone; e dice così: *Io dimostrerò, che, se Milone avesse ucciso Clodio, lo avrebbe giustamente ucciso; ma farò vedere, che non lo ha ucciso: Si occidisset, jure occidisset, sed non occidit*; lo stato principale, proprio della causa è il solo conghietturale, *non occidit*: e l'altro stato di qualità, *si occidisset, jure occidisset*: non è principale; perchè non è quello, sopra cui i Giudici debbono dare la sentenza loro: anzi è tale, ch'egli non è considerato, come se non vi fusse: quì si noti, che sopra un capo solo di cosa: *se si controverte la qualità*; il fatto si suppone: *se si controverte il fatto*; *la qualità non può controvertersi, se non con finzione*, cioè, in quel modo, che si espongono gli esempj finti: come nell'esempio addotto, *si occidisset, jure occidisset*: questa controversia si finge; perchè si finge il fatto: *si occi-*

(1) *Causa aut constat multis capitibus, & dicitur copulata: aut uno; & dicitur simplex*. Thomas Corræa lib. 3. de eloq. c. 17.

occidisset; nel rimanente la controversia principale, che si agita, è sopra il fatto, cioè, *sed non occidit*.

III. In questa maniera molte volte si stabiliscono gli stati delle Prediche dagli Oratori sacri: come sarebbe: *Ancorchè il freno delle pene minacciate; anzi la stessa onestà della virtù dovesse tenerci lontani dall' empietà; a ogni modo doveria bastare questo solo, cioè, il considerare: quanto male sia il cuore di ogni empio:* Quì lo stato principale, proprio della causa, consiste in questa proposizione, cioè, *quanto male sia il cuore di ogni empio*; perchè sopra questo i Giudici, cioè, gli Uditori debbono dare il giudizio loro: l' altro stato non è principale; perchè, se l' Oratore non vuole discorrere, tanto sussiste la causa: onde, *se non vuole dimostrare, che il freno delle pene minacciate; e che la stessa onestà della virtù debba tenerci lontani dall' empietà*, basta che pruovi, come fa il Padre Segneri, (2) *quanto male sia il cuore di ogni empio*: potrebbe senza dubbio l' Oratore provare anche il primo assunto, fondato nello stato di qualità giudiziale, e dimostrare, *come il freno delle pene: e senza il freno delle pene, l' onestà stessa della virtù, dovrebbe tenerci lontani dall' empietà*; e poi entrare nello stato principale, e dimostrare: *quanto male sia il cuore di ogni empio;* anzi, provando il primo assunto finto, come se non vi fusse il secondo: e poi, provando il secondo principale, e propio della causa, come se il primo non fusse stato provato; l' orazione acquista gravità, e peso maggiore; perchè gli Uditori, conoscendo, che la causa sarebbe già favorevole all' Oratore per le pruove del primo Assunto finto provato; tanto più si muovono a dare fede alle pruove del secondo vero principale, e proprio della causa: *in fatti gli Uditori, che già fussono persuasi, che il freno delle pene, e l' onestà della virtù dovrebbe tenerli lontani dall' empietà; molto più resteranno persuasi, quando udiranno, quanto sia infelice il cuore d' ogni peccatore*. Lo stato adunque principale è quello, senza cui la causa non può terminarsi: e ogni altro stato, in cui non consiste tutta la forza dell' orazione, e che, omettendosi, tanto l' orazione ha il suo corso, non è stato principale: ora, perchè nelle cause semplici l' uno stato è sempre tale, che in esso non consiste tutta la forza dell' orazione; e che ordinariamente può tralasciarsi, senza che l' orazione perda il suo corso; per questo nelle cause semplici non v' è, che uno stato principale.

IV. *La causa copulata, ò sia, congiunta*, cioè, quella in cui si controvertono più capi di cose, ha tanti stati principali, quanti sono i capi, che si controvertono. Per esempio: se uno propone di volere dimostrare, che *Verre non ha ricevuti denari nè da Leonida, nè da Apollo-*

(2) *Segneri Pred. 24. nel Martedì dopo la 4. Domenica*.

Apollonio, nè da' Mamertini; l'Orazione avrà tre stati conghietturali principali: l'uno sopra il fatto di Leonida: l'altro sopra il fatto di Apollonio: il terzo sopra il fatto de' Mamertini; perchè può Verre avere ricevuti i denari da Leonida, e non da Apollonio: da Apollonio, e non da' Mamertini: onde, essendo tre cose diverse, sorgono tre stati conghietturali diversi: similmente, *se uno proponesse di volere dimostrare, che Verre ha giustamente fatto morire Filodamo, ma che non gli ha rapite le sue sustanze:* la causa sarebbe copulata; perchè si controverterebbono due fatti, cioè, l'uno; si controverterebbe sopra la giustizia d'avere fatto morire Filodamo: e l'altro sopra le sustanze non rapite: di quì si vede, che, controvertendosi due capi di cose, sorgono due stati; l'uno di qualità, l'altro di conghiettura; e sono tutti e due principali; perchè una cosa non ha che fare con l'altra: e l'Oratore è obbligato a provare egualmente tanto una cosa, quanto l'altra.

V. Nelle Orazioni laudative, dice Tomaso Correa, (3) vi sono tanti stati, quante sono le virtù, che si propongono: così, quell'Oratore, che vuole discorrere sopra la fortezza, sopra la clemenza, sopra il consiglio, sopra l'ingegno di qualche Eroe, costituisce tanti stati, quante sono le virtù: e quegli stati sono tutti principali; perchè, avendo proposte più cose, non può tralasciarne alcuna, senza rendere difettosa l'Orazione: e nelle Prediche, nelle quali un'Oratore prende molti capi sopra cui discorrere, come sarebbe dell'avarizia, e della lascivia: della providenza, e della giustizia, vi sono tanti stati principali, quanti sono i capi, sopra cui si discorre; perchè in ogni capo di cosa l'Orazione ha da avere la sua forza, il suo principio, il proseguimento, e il fine.

VI. Si noti ora, che nella causa semplice, in cui v'è uno stato solo, possono esservi molte giudicazioni. Per esempio: *Se uno vuole dimostrare*, come fa il Padre Segneri, (4) *che Iddio solo è nostro amico; perchè egli è leale; perchè è verace;* l'Orazione ha uno stato solo; e ha due giudicazioni; perchè gli Uditori hanno da giudicare, che Iddio sia e leale, e verace: dalle quali due giudicazioni rimane stabilito, che Iddio sia nostro amico; ma, se uno volesse provare, che Iddio è amico; non solamente perchè leale, e perchè verace; ma perchè benefico; allora la causa semplice, che ha uno stato solo principale, avrebbe tre giudicazioni, secondo che abbiamo già insegnato nel numero quarto, che quante sono le ragioni, con cui si pruova l'Assunto prin-

(3) *Facilè intelligitur in laudatione tot esse status, quot sunt res laudandæ, quæ commemorantur, & laudantur:* Thom. Corr. lib. 3. de eloq. c. 17.

(4) *Segneri seconda Predica della Quaresima.*

principale, tante sono le giudicazioni; per cagione che la giudicazione si contiene nella ragione; e da essa dipende.

VII. Che se in una causa semplice, dove si tratta d'un capo solo di cosa, possono esservi più giudicazioni; lo stesso dee dirsi nella causa copulata, dove si tratta di più capi di cose: se uno, per esempio, propone di volere discorrere della umiltà, e della sapienza d'Antonio di Padova; può prefiggersi di volere dimostrare *l'umiltà* per molte ragioni: e di poi *la sapienza* per molte altre ragioni; e così, in ogni capo della causa copulata, vi sarà uno stato con più giudicazioni: nel modo che abbiamo nel numero precedente dichiarato della causa semplice.

VIII. Lo stesso diciamo d'una Predica, in cui non si trattasse di un capo solo di cosa, ma di più capi: ella sarebbe una causa copulata; che avrebbe più stati; e in ogni stato vi potrebbono concorrere molte giudicazioni. Per esempio: se un'Oratore sacro propone di volere dimostrare,

> *Primieramente, che Iddio non darà a' Peccatori quella grazia, ch' essi desiderano in morte:*
> *Secondariamente, che, quantunque fusse loro per darla; non avranno la volontà di ubbidire a' suoi inviti:*

questa è causa copulata; perchè l'Oratore propone di volere discorrere sopra *due capi* di cose, cioè, *sopra il capo della grazia: e sopra il capo della volontà:* onde la Predica ha due stati conghietturali: l'uno spettante alla grazia; l'altro spettante alla volontà: quì può l'Oratore fare dirivare da ogni stato più giudicazioni, cioè, da ogni capo più proposizioni d'Assunto: come sarebbe: può dire di volere dimostrare, *che Iddio non darà in morte a' peccatori quella grazia, che desiderano*: *primieramente*, perchè non l'ha promessa: *secondariamente*, perchè l'hanno più volte disprezzata: in questo caso il capo della grazia, ch'è il primo, il quale si contiene nella causa copulata, ha due giudicazioni; perchè dipende da due ragioni: *di poi può dire di volere dimostrare, che, conceduta quella grazia, i peccatori non vorranno ubbidire a' suoi inviti*; *primieramente*, perchè hanno fatto l'abito, non d'ubbidire; ma un'abito di contraddire: *secondariamente*, perchè l'infermità farà, che, in vece di pensare alla salute, si contristino del male: in questo caso *il secondo capo della volontà*, che si contiene nella causa copulata, ha uno stato solo, e più giudicazioni: di modo che, se un'Oratore discorrerà sopra tre ò quattro capi di cose, ogni capo avrà il suo stato; e ogni stato potrà avere più giudicazioni, ò sia, più quistioni particolari, nelle quali si contengono le giudicazioni, come già abbiamo insegnato nel Capo secondo al numero quarto.

CAP. VI.

De' Nomi, che sogliono darsi allo Stato Oratorio: alla Controversia: e alle parti della Controversia Oratoria.

SOMMARIO.

I. *Lo stato da' Greci si dice*, stasis: *e quale sia l'inventore di questa voce*, status.

II. *Si assegna la ragione, per cui lo Stato da Cicerone alcune volte si dica*, gradus: *altre volte* constitutio: *e anche* controversia.

III. *Come si chiami da Teodoro Retore*, cephaleon genicotaton.

IV. *Come da alcuni Retori sia chiamato* quistione, quæstio: *e da altri ciò, che dalla quistione risulta*, id quod ex quæstione resultat: *e quale delle due sentenze si appruovi da Quintiliano*.

V. *Che la controversia Oratoria si chiama da' Greci*, hypothesis; *e per quale ragione*.

VI. *La* Tesi *da Cicerone si dice* causa; *l'Ipotesi* propositum.

VII. *Quintiliano distingue* la controversia dalla quistione; *e per quale ragione*.

VIII. *La controversia si chiama anche* azione, actio: *e quale stato si costituisca dalla prima azione: quale dalla seconda*.

IX. *Quale nome si dia all'ultima controversia da' Greci: quale da' Latini*.

X. *Che nome si dia alle parti della controversia*.

XI. *Come nella controversia giudiziale, l'una parte si dica* intenzione; *l'altra* depulsione.

XII. *Nella controversia congbietturale, l'una parte si dice*, intenzione: *l'altra*, inficiazione.

XIII. *Quale nome si dia alle parti della controversia di qualità*.

XIV. *Quale nome si dia alle parti dell'ultima controversia, ò sia, della giudicazione*.

XV. *Si dimostra, come tutti i nomi convengono nella sustanza del significato, tanto per ispiegare lo Stato, quanto la controversia, donde nasce; e le parti della controversia*.

XVI. *Quali sieno i nomi, che il Castelvetri dà alle parti delle controversie Oratorie*.

I. Lo

I. LO stato da' Greci si dice *stasis*, il quale nome, alcuni, dice Quintiliano (1) vogliono, che non sia stato inventato da Ermagora; ma da Naucrate discepolo d' Isocrate: altri da Zopiro Clozomenio: egli pensa, che sia stato inventato da Eschine, il quale nell' Orazione contra Ctesifonte prega i Giudici, acciocchè non permettano, che Demostene vada discorrendo fuori della causa; ma lo sforzino a parlare sopra lo stato della causa; *non permittant Demostenem evagari; sed eum dicere de ipso causæ statu cogant.* Sia com' essere si voglia, si dice *stasis* per due ragioni: ò perchè in esso v'è il primo contrasto della causa: ò perchè in esso *causa consistit.*

II. Cicerone, citato da Tomaso Correa (2) dà due nomi allo Stato: ora lo chiama grado *gradus*: ora costituzione *constitutio*: anzi molte volte chiama lo stato col nome di *controversia*: come già abbiamo dimostrato nel Capo primo al numero quarto: si dice *grado*, *gradus*, perchè quivi ogni parte *figit gradum*, cioè, si ferma per disputare sopra lo stato della controversia: si dice, *constitutio;* perchè col benefizio dello stato si costituisce la causa: si dice, *controversia*: perchè nello stato v' è la controversia, e dalla controversia sorge lo stato.

III. Teodoro Retore, citato da S. Agostino (3) chiama lo stato *cephaleon genicotaton*, cioè, capo generale: si dice adunque *capo generale* metaforicamente per la similitudine, che v' è tra il capo rispetto al corpo; e lo stato rispetto al discorso: perchè, siccome dal capo dipendono tutte le operazioni del corpo; così dallo stato dipende tutta la condotta del discorso.

IV. Alcuni Retori, dice Quintiliano (4) chiamano lo stato *quistione*, *quæstio*: altri chiamano lo stato ciò, che risulta dalla quistione, *id quod ex quæstione resultat*; e questa seconda opinione è approvata dallo stesso Quintiliano; il quale dice, che siccome il suono non è un conflitto di due corpi; ma ciò che risulta dalla conflizione de' corpi, *sonus non est duorum inter se corporum conflictio*, *sed ex conflictione*; così, che lo stato non è il conflitto delle cause; ma ciò che risulta dal conflitto: *non est causarum conflictio*, *sed est genus quæstionis*, *quod ex conflictione resultat.*

Questi sono i nomi, che sogliono darsi allo stato generale; ma perchè da una controversia generale nascono molte quistioni; e ogni qui-

(1) *Statum græci stasim vocant, quod nomen non primum ab Hermagora traditum putant, sed alii à Naucrate Isocratis discipulo; alii à Zopiro Clozomenio.* Quintil. lib. 3. inst. orat. c. 6.

(2) *Thomas Corraa lib. 3. de eloquentia c. 3.*

(3) *D. August. de principiis Rhet.* (4) *Quintil. lib. 3. instit. orat. cap. 6.*

ſtione, ſecondo Quintiliano, ha il ſuo ſtato; però lo ſtato particolare, che naſce dalle quiſtioni particolari delle controverſie, ha ſimilmente varj nomi. Da' Greci ſi dice *crinomenon*: da' Latini *judicatio* (5). Lo ſtato adunque, che naſce dalle quiſtioni delle controverſie, ſi dice *judicatio*; perchè quinci dipende il giudizio della controverſia, ò ſia, dello ſtato generale: il che s' intenderà anche meglio, dopo che avremo ſpiegati tanto i nomi, che ſogliono darſi alla controverſia; quanto quelli, che ſogliono darſi alle parti delle controverſie.

V. La controverſia oratoria da' Greci ſi dice *hypotheſis*; non perchè *la teſi* non ſia conſiderata dall' Oratore; come inſegna S. Agoſtino (6); e non perchè ogni cauſa tanto giudiziale, quanto dimoſtrativa, e diliberativa non poſſa trattarſi per via *di teſi*; ma perchè *l' ipoteſi* è controverſia particolare, diterminata alle perſone, al luogo, al tempo, e alle altre circoſtanze individuali: onde viene a eſſere, dice Gaſparo Lorenzo (7), più controverſia d' Oratore *l' ipoteſi*, che non è la *teſi*; perchè l' Oratore conſidera più le coſe in particolare, che in univerſale: la dove il filoſofo le conſidera più in univerſale, che in particolare.

VI. Se la controverſia è di coſa univerſale, ſi dice *theſis*: ſe di coſa particolare, ſi dice *hypotheſis*: la controverſia, che da' Greci ſi dice *theſis*; da Cicerone (8) ſi dice *propoſitum*: e la controverſia, che da' Greci ſi dice *hypotheſis*; da Cicerone ſi dice *cauſa*.

VII. Quintiliano diſtingue (9) la controverſia dalla quiſtione; in quanto chè vuole, che in una controverſia poſſano agitarſi più quiſtioni; ma queſta diſtinzione è ſolamente per dare a conoſcere la coſa principale, che ſi controverte: perchè la controverſia ſopra la coſa principale del diſcorſo ſi dice *controverſia*: e la controverſia ſopra le

(5) *Reliquarum verò propoſitionum ea, de qua dimicatio eſt, &, qua probata, concluſio ſit plana, vocatur* crinomenon græcis: latinis judicatio, *ſive diſceptatio*. Georgii Caſſandri Rhet. præcepta.

(6) *Duo ſunt primi, & quaſi generales civilium modi quaſtionum; quorum alter* theſis, *alter* hypotheſis *vocatur à gracis: nos priori nomen niſi gracum dare non poſſumus; nec poſteriori, quippe* controverſiam *dicimus, quod nomen tam in tin theſim, quam in tin hypotheſim cadere poteſt: in utroque enim quaſtio, hoc eſt, controverſia eſt*. D. Auguſt. de præceptis Rhet.

(7) *Problema dialecticum eſt de re univerſali, de theſi; at Oratoria ars verſatur circa hypotheſim, & enicà, ideſt ſingularia, & eorum circumſtantias*. Gaſpar Laurentius com. in lib. Herm. de part. ſtatuum, ad ſect. 1.

(8) *Quaſtionum duo ſunt genera alterum infinitum, alterum definitum: definitum eſt, quod* hypotheſim *graci, nos* cauſam: *infinitum quod* theſim *illi appellant, nos* propoſitum *poſſumus vocare*. Cicero Topica ad Trebatium.

(9) *Quint. lib. 3. inſtit. orat. c. 6.*

le cose, che sono ordinate, come mezzi al fine della controversia principale, si dice *quistione*. Vero è però, che indifferentemente da' Retori la controversia si dice quistione, e la quistione controversia.

VIII. La controversia si dice anche azione, *actio* (10): onde due sono le controversie generali, perchè due sono le azioni; *prima*, e *seconda*: *dalla prima azione* si costituisce lo stato conghietturale: *dalla seconda azione* si costituisce lo stato di qualità. Per esempio: *occidisti*, *non occidi*; questa è la prima azione: se poi il Reo non nega il fatto, ma dice *jure occidi*; e l'Accusatore si oppone, in dicendo, *non jure occidisti*, questa si dice seconda azione; ò sia, controversia sopra la qualità del fatto.

IX. L'ultima controversia, sopra cui si fonda tutto il discorso oratorio, da' Greci si dice *crinomenon*; da' Latini *judicatio*; e da Cicerone si dice anche *extrema disceptatio*; ma poichè in ogni controversia, e in ogni quistione si contiene lo stato; però, sotto il nome dell' ultima controversia, s'intende l'ultimo stato, sopra cui si costituisce il discorso. Ora passiamo a' nomi, che sogliono darsi alle parti della controversia.

X. Le parti della controversia sono due: l'una dicesi *proposizione* affermativa, l'altra *risposta* negativa: senza una di queste due parti in niun modo può costituirsi alcuna controversia.

XI. La *proposizione* nelle cause giudiziali, secondo Quintiliano, (11) si dice *intenzione*, *intentio*: e *la risposta depulsione*, *depulsio*: e dall' intenzione, e dalla depulsione sorge lo stato.

XII. Nelle controversie conghietturali, in cui si controverte il fatto; le parti della controversia sono queste due: proposizione dell' Accusatore, che si dice *intenzione*: e negazione del Reo, che si dice *inficiazione*, ò *depulsione*: dalle quali due parti, cioè, dalla intenzione, e dalla depulsione del fatto, sorge lo stato conghietturale.

XIII. Nelle altre controversie, in cui si controverte la qualità del fatto: le parti della controversia sono: *la cagione del fatto*: che da' Greci si dice *ætion*; da Cicerone *continens*: e *l'opposizione alla ragione del fatto*, che da' Greci si dice *finechon*: da Cicerone *firmamentum*. Per esempio: *occidi jure*: *non occidisti jure*: onde, dalla ragione del fatto, e dalla opposizione alla ragione del fatto, nasce lo stato di qualità, *an jure occideris*. Se l'Accusatore nega tutta la ragione, portata dal Reo; tale opposizione si dice da' Greci *enstasis*, dal Trapezunzio *abnuentia*: se nega la ragione solamente per cagione di qualche circostanza; tale negazione si dice da' Greci *antiparastasis*: dal Tra-

(10) *Castelvetri esam. sopra il secondo libro della Ritorica*.
(11) *Quintil. lib. 3. inst. orat.*



Trapezunzio si volge in questa latina, *obsistentia*, da lui inventata, come dice Gasparo Lorenzo (12); ma che spiega la natura della controversia. Per esempio: Ulisse, accusato d'avere seppellito Ajace nella Selva, risponde, *jure mortuum sepelivi*: se l'Accusatore risponde, *jure non sepelivisti*, nega tutta la ragione, portata dal Reo; e la sua negazione si dice, *infitiatio*: se l'Accusatore risponde, *jure poteras mortuum sepelire, sed non in eo loco, sed non solus, sed non clam*; non nega tutta la ragione, portata dal Reo; perchè non nega, che Ulisse potesse seppellire un morto; ma nega, che *jure posset*, per cagione della circostanza del luogo, della circostanza del modo, della circostanza del consiglio; e la sua negazione si dice, *obsistentia*.

XIV. La giudicazione, che cade negli stati di qualità, ha queste parti (13), *cagione della cagione*, che da' Greci si dice, *ætion ætiu*: da' Latini, *ratio, causa, continens*: e *opposizione alla cagione*, che da' Greci si dice, *finescon*: e da' Latini, *firmamentum*. Per esempio: L'Accusatore dice, *Interjecisti Matrem Orestes*: il Reo risponde, *interfeci, sed jure*; e rende la ragione, per cui, *jure*, abbia uccisa la Madre, in dicendo: *occidi jure; quia Patrem meum occiderat*: questa parte si dice *ætion ætiu, causa causæ*. L'Accusatore si oppone alla ragione, portata dal Reo, e dice: *non jure interfecisti Matrem, etiamsi illa Patrem tuum occiderit; quia ab alio occidenda erat, & non abs te filio*: questa parte si dice, *firmamentum*: quindi dalla ragione del Reo, che si dice *ætion ætiu* ò sia, *continens*: e dall' opposizione dell'Accusatore, che si dice *finescon*, ò sia, *firmamentum*; nasce la giudicazione, che si dice *crinomenon*, ò sia, *judicatio*.

XV. In sustanza lo stato è *un genere*, che nasce dalla precedente controversia, a cui, dice Ermagora, citato da Quintiliano (14) si riferiscono tutte le pruove; e qualunque nome diasi allo stato: ò di controversia: ò di quistione: ò di capo generale: sempremai, sotto il nome dello stato, si ha da intendere *il genere*, che nasce da un precedente contrasto. Le parti poi del contrasto sono, *proposizione affermativa; e proposizione negativa sopra la stessa cosa*: e qualunque nome si dia a queste parti: *ò d'intenzione: ò di depulsione: ò di abnuenza: ò di obsi-*

(12) *Trapezuntius vocat* enstasim *oratoriam*, abnuentiam: Antiparastasim *vero* obsistentiam, *vocibus quidem novatis, sed rem aptè declarantibus.* Gasp. Laurentius com. in lib. Herm. de par1. statuum ad sect. 5.

Questa voce abnuentia, *che Gasparo Lorenzo dice essere stata inventata dal Trapezunzio, si truova in S. Agostino* de præceptis Rhetoricæ, *appunto dove fa la version della voce greca, e dice,* quod Græci apophasim, nos abnuentiam possumus dicere.

(13) *D. August. de præceptis Rhet.* (14) *Quint. lib. 3. inst. orat. c. 6.*

obsistenza: *ò di ragione*: *ò di firmamento*, sempre la controversia si formerà d'una proposizione affermativa; e d'una proposizione negativa sopra quel punto, che si controverte: e il punto, che si controverte si dirà Stato.

XVI. Il Castelvetri (15) ha introdotti nomi nuovi, per ispiegare le controversie oratorie; quindi, per ridurre tutte le controversie alla sola conghietturale, (il che, dice Quintiliano (16) non può farsi senza confusione) ha detto, che, tutte le *depulsioni* non sono altra cosa, che: *ò negazione di materia*, *ò negazione di forma*: ma, dalla negazione di materia, senza dubbio si costituisce lo stato conghietturale: e, dalla negazione di forma, si costituisce lo stato di qualità. Per esempio: *fecisti*, *non feci*: questa si dice *negazione di materia*: *jure feci*, *non jure fecisti*: questa si dice *negazione di forma*: chi nega la materia, dic'egli, nega tutto l'argomento: chi nega la forma, nega la sola conchiusione: e noi pensiamo, che chi nega la materia, neghi il fatto: e chi nega la forma, neghi la qualità del fatto.

CAP. VII.

Quali sieno i nomi, e quali gli uffizj, che nelle cause giudiziali, sogliono darsi agli Oratori, che propongono; e agli Oratori, che rispondono.

SOMMARIO.

I. *Nelle cause giudiziali colui, che propone si dice*, Attore, *ò sia*, Accusatore: *colui, che risponde*, Difensore: *e quali persone si comprendano sotto il nome dell'Accusatore, e del Difensore.*

II. *L'uffizio dell'Accusatore* è d'intendere la prima Azione: *l'uffizio del Difensore* di depellerla: *e che cosa sia intendere, e depellere* l'Azione.

III. Do-

(15) *Castelvetri esam. sopra il primo libro della Rettorica a Cajo Herenio.*

(16) *Apud plures Authores legi placuisse quibusdam unum omninò esse statum conjecturalem, rationem hanc sequuti; quia res omnis signis colligeretur: Aliis solum statum qualitatis; quia ubique qualis sit cujusque rei natura quari potest; sed utrocumque modo sequetur summa confusio.* Quintil. lib. 7. instit. orat. c. 6.

III. *Dopo la causa conghietturale il Reo è quello, che* intende *la seconda Azione: e l'Accusatore è quello, che la* depelle.

IV. *Che cosa sia* intendere *la prima Azione, e che cosa* intendere *la seconda Azione: e quindi, che cosa sia* depellere *la prima, e* depellere *la seconda Azione.*

V. *Che cosa sia* intendere *la terza Azione: e se tocchi ò al Reo, ò all' Accusatore* l' intendere *la terza Azione.*

VI. *Come tanto l'Accusatore, quanto il Difensore si debbono ridurre finalmente al punto dell' ultima controversia.*

VII. *Come l' uffizio dell'Accusatore sia di proporre, ò sia,* d'intendere *la prima, e l' ultima Azione.*

VIII. *In quale cosa debba consistere tutto lo studio dell' Accusatore, e del Difensore nello stabilimento dell'ultima controversia, sopra cui si fonda il discorso dell' uno, e dell' altro.*

I. L'Oratore, che nelle cause giudiziali propone la causa, si dice, *Attore Actor:* e questo nome *Actor* è la stessa cosa, che *Accusator*: L' Oratore che risponde si dice *Difensore, Defensor*: e questo nome *Defensor* è la stessa cosa, che *Reus*: Sotto il nome d'Accusatore, dice il Castelvestri (1), si comprende l' Oratore, che discorre a favore dell'offeso, lo stesso offeso, e si comprendono i parenti, gli amici, e i fratelli dell offeso: Sotto il nome di *Difensore* si comprende l' Oratore, che discorre a favore del Reo: lo stesso Reo: e si comprendono tutte le persone favorevoli all'offenditore.

II. L'Accusatore, nelle cause dello stato conghietturale, propone la causa; che è quanto dire, *intendit primam actionem*; perchè la causa conghietturale è la prima di tutte: e il Reo risponde, ch' è quanto dire, *repellit primam actionem*. Per esempio: l'Accusatore dice, *occidisti*: il Reo risponde, *non occidi*: in dicendo, *occidisti*, l'Accusatore propone la prima causa, cioè, intende la prima azione: e il Reo, in rispondendo, *non occidi, depellit primam actionem:* onde, nelle cause conghietturali, *l' intenzione* è dell'Accusatore; la *depulsione* è del Reo: ch'è quanto dire, la proposizione è dell'Accusatore: e la risposta del Reo.

III. Dopo la controversia conghietturale, la prima nuova controversia, che si agita, si muove dal Reo: la qual cosa non vuole dir' altro, se non che il Reo intende, ò sia, propone la seconda Azione, *intendit secundam actionem*: e l'Accusatore risponde, cioè, *depellit secundam actionem*. Per esempio: se l'Accusatore dice *occidisti:* e il Reo non risponde *non occidi*, ma dice *occidi jure*; egli è, che propone una

1) *Castelvetri esam. sopra il primo libro della Ritorica à c. Herennio.*

una controversia nuova, che non è più conghietturale; ma è dì qualità: nella quale il Reo dice, *occidi jure*: e l'Accusatore risponde, *non occidisti jure*: di modo che dopo la controversia conghietturale la prima nuova controversia, che si muove; si muove dal Reo: e per questo il Reo, dopo la controversia conghietturale, nella prima nuova controversia è quello, che *intendit actionem*: e l'Accusatore è quello, che *depellit*.

IV. La controversia conghietturale si dice, *prima actio*: dopo la controversia conghietturale la prima nuova controversia si dice, *secunda actio*: dopo la seconda azione, la prima nuova controversia, che si muove si dice, terza azione: e nel modo stesso quarta, quinta &c. L'Accusatore intende, ò sia, propone la prima azione, *intendit primam actionem*: e il Reo, nella prima azione, *depellit*: per lo contrario il Reo intende, ò sia, propone la seconda azione, cioè, la seconda controversia, *intendit secundam actionem*; e l'Accusatore nella seconda controversia *depellit*, come si vede nell' esempio addotto: il Reo è quello, che propone, e che dice, *jure occidi*; e l' Accusatore è quello, che risponde, *non jure occidisti*: così, nella seconda azione, l' intenzione è del Reo: la depulsione è dell'Accusatore.

V. Che se il Reo rende ragione della sua ragione; e dice, *jure occidi, quia insidiator erat*: e l'Accusatore risponde, e dice, *jure non occidisti, quia insidiator non potest occidi jure privato*; in questo caso l'Accusatore propone una nuova controversia; nella quale egli dice, *insidiator non potest occidi jure privato*: e il Reo risponde, *insidiator potest occidi jure privato*: e così nella terza azione l'Accusatore *intendit actionem*, cioè propone; e il Reo *depellit*, cioè, risponde. Di mano in mano adunque, che si propongono nuove controversie, colui che propone, *intendit actionem*: e colui che risponde, *depellit*.

VI. Per questo motivo, dice Marco Tullio (2), le due parti, che litigano, si debbono finalmente ridurre all'ultima controversia, sopra cui si fonda il discorso dell' una, e dell' altra parte: e dalla quale dipenda la giudicazione, cioè, il giudizio, che debbono dare i Giudici in favore, ò dell' una, ò dell' altra parte. Nell'ultima controversia la giudicazione nascerà dalla ragione del Reo, e dal firmamento dell' Accusatore: come sarebbe, da questa ragione del Reo, *jure occidi, quia insidiator erat*: e da questo firmamento dell'Accusatore, *jure non occidisti, quia insidiator non debet occidi jure privato*; nasce la giudicazione; *an insidiator possit occidi jure privato*.

VII. Di quì si vede, che se l'Accusatore propone la prima azione; la sua proposizione si dice, *intenzione*; ma, se propone l' ultima

D azio-

(2) *Cicero lib. 1. de invent. & de part. oratoriis*.

azione, la sua proposizione si dice, *firmamento*: quando adunque si dice, che l'Accusatore espone la sua proposizione, ciò significa, che *intendit primam actionem*: ma quando si dice, che espone il firmamento contro la ragione del Reo; allora si denota, che *intendit ultimam disceptationem*, dopo la quale nulla più rimane; se non che la giudicazione, cioè, la sentenza de' Giudici in favore ò dell'una, ò dell'altra parte.

VIII. Conviene, dice il Trapezunzio, che la giudicazione si ritruovi tanto dall'Accusatore, quanto dal Difensore: *dall'Accusatore* con una ragione tale, che sembri a lui essere invincibile, nè potere confutarsi per via di nuove circostanze: *dal Difensore* con un tale firmamento, cioè, con una tale circostanza, contraria alla ragione del Reo; che sembri a lui, che non possa sussistere la ragione del Reo, stante la circostanza contraria addotta: Per esempio: L'Accusatore dice,

Occidisti Matrem Orestes:

il Reo, che non vuole disputare sopra il fatto, lo concede; ma intende una nuova proposizione, spettante alla qualità del fatto, e dice:

Jure occidi Matrem.

Quì non sussisterebbe la proposizione del Reo, se non rendesse la ragione: rende perciò la ragione, e dice:

Jure Matrem occidi, quia illa Patrem meum occiderat:

questa *ragione*, *quia illa &c.* pare al Reo tanto valida, che non possa essere indebolita da alcuna circostanza: Il Difensore porta un *firmamento* contro la ragione del Reo, cioè, porta una circostanza, per cui pare a lui, che la ragione del Reo non possa sussistere, e dice: *Etiamsi Mater tua occiderit Patrem tuum, non debebat abs te filio interfici*: in questo contrasto, pensando il Reo, che la sua ragione sussista a confronto del firmamento dell'Accusatore: e, pensando l'Accusatore, che per la nuova circostanza esposta; la ragione del Reo non possa sussistere; si costituisce la giudicazione, la quale appunto si costituisce dalla ragione del Reo, e dal firmamento dell'Accusatore in questo modo:

An quum Mater Orestis Patrem ejus occiderit, jure à filio indemnata Mater interfecta sit.

Tutto lo studio adunque, e tutto l'uffizio del Reo, dice il Trapezunzio (3), consister debbe nel ritrovare una tale ragione, che possa sussistere

(3) *Oportet igitur tam ab Accusatore, quam à Defensore judicatio inveniatur; quæ est summa judicii quæstio, ad quam omnes rationes totius orationis conferuntur.* Trapezuntius lib. 1. Rhet. Quot sint status.

sistere a fronte di qualunque firmamento dell'Accusatore: e tutto lo studio, e uffizio dell'Accusatore dee consistere, nel ritrovare un tale firmamento, per mezzo di cui non possa sussistere la ragione del Reo; perchè, costituendosi la giudicazione dalla *potissima* ragione del Reo, e dal firmamento dell'Accusatore, cioè, come dice Tullio (4), dalla fermissima ragione dell'Accusatore contro la ragione del Reo: se la ragione sussiste, la giudicazione sarà in favore del Reo: Se il firmamento susiste la giudicazione sarà in favore dell' Accusatore.

CAP. VIII.

Si cerca, se alcune volte l' Accusatore faccia l' uffizio di Reo; e il Reo d' Accusatore: e per quale cagione, facendo talvolta il Reo l' uffizio d' Accusatore; a ogni modo si dica sempre Reo.

SOMMARIO.

I. *Come l'Accusatore si dica Accusatore, dal proporre la controversia: e il Reo si dica Reo, dal rispondere alla proposizione; e quindi, come passi l' Accusatore a far l' uffizio di Reo; e il Reo d' Accusatore.*

II. *Quando la presonzione sia contraria all' Accusatore: e quando contraria al Reo.*

III. *Si rende la ragione, per cui il Reo, passando a far l' uffizio d' Accusatore, si dica mai sempre Reo.*

I. TUtte quelle volte, che l'Attore è obbligato a rispondere a qualche proposizione, introdotta dal Reo in giudizio; dall' essere Attore, dice il Castelvetri (1), diventa Reo; perchè, dall'Accusare, passa a rispondere: e tutte quelle volte, che il Reo, dal rispondere, passa a proporre, ò sia, a *intendere* la causa; allora, da Reo, diventa Attore: e perchè, siccome abbiamo detto nel capo precedente, l'Attore intende la prima azione; e in quella

D 2 pri-

(4) *Firmamentum est firmissima argumentatio defensoris, & aptissima ad judicationem*. Cicero lib. 1. de invent.

(1) *Castelvetri esam. sopra il primo libro della Ritorica a C. Heren.*

prima azione il Reo *depellit*, cioè, nega il fatto: per questo motivo, nella prima azione, l'Attore fa l'uffizio d'Attore; e il Reo di Reo: ma nella seconda azione, in cui il Reo propone la qualità del fatto, ch' è quanto dire, *intendit actionem*; e l'Attore risponde, e *depellit*; l' Attore, in rispondendo, diventa Reo; e il Reo, in proponendo, diventa Attore.

II. L'Attore ha la presunzione contraria, dice il Castelvetri (2), infinattantoche non ha giustificata la sua intenzione; ma dopo ch'è giustificata, con la confessione del Reo, la sua intenzione; allora non l' Attore, ma il Reo ha la presunzione contraria. Per esempio: l'Attore dice, *occidisti:* e il Reo risponde, *non occidi*: ora, infinattantoche l' Attore non ha giustificata, con la confessione del Reo, la sua intenzione; e che il Reo, convinto, non confessa, *occidi*; la presunzione è sempre contra l'Attore; perchè la legge suppone, che tutti gli Uomini sieno buoni; ma, se il Reo confessa, *occidi*; allora, perchè è giustificata l' intenzione dell'Attore con la confessione del Reo, la presunzione è contra il Reo: ciò supposto.

III. Quantunque il Reo intenda la seconda azione; e proponga la controversia di qualità, quale sarebbe, *jure occidi*: e benchè, nella seconda azione, non faccia l' uffizio di Reo; ma d'Attore, come abbiamo dimostrato nel numero precedente; a ogni modo perchè ha il delitto confessato contra; per questo motivo egli sempre ritiene il nome di Reo.

CAP. IX.

Se all' Accusatore convenga mai sempre il provare: e a quale de' due appartenga il determinare lo Stato della controversia: ò a colui, che pruova: ò a colui, che risponde, cioè, ò all' Accusatore, ò al Reo.

SOMMARIO.

I. *Si dimostra che all'Accusatore, cioè, a colui, che propone, ò la prima, ò la seconda, ò la terza, ò l' ultima controversia, tocca sempre il peso di provare.*

II. Con

(2) *Castelv. esam. sopra il 1. lib. della Ret. a C. Heren.*

II. Con quale risposta molti sfuggono la difficoltà del quesito.
III. Si dimostra, come lo stato della controversia si determini dalla risposta.
IV. Si dimostra, che al Reo solamente appartiene il determinare lo Stato della controversia.

I. IN ogni azione, ò prima, ò seconda, il provare è uffizio dell' Accusatore, cioè di colui, che propone; perchè dicono i Giureconsulti, che, dalla sola mancanza delle pruove, i Rei sono assoluti. Per esempio: nella prima azione l' Attore dice, *occidisti*; se non pruova, il Reo è assoluto: nella seconda azione il Reo dice, *jure occidi*; e se non pruova, egli è condannato: quindi è, che *onus probandi* tocca sempre all' Accusatore: ò che sia propiamente Accusatore, qual' è quegli, che intende la prima azione, come abbiamo detto nel Capo precedente al numero primo: ò passi da Reo a far l' uffizio di Attore; qual' è quegli, che intende la seconda azione; sempre il peso di provare è dell' Attore, cioè: ò di colui, che intende la prima azione: ò di colui, che intende la seconda azione.

II. Molti, dice Quintiliano (1), sfuggono la difficoltà del quesito, in rispondendo, che lo stato diriva dall' intenzione, e dalla depulsione: certamente la difficoltà del quesito non è, se lo stato sorga dall' intenzione, e dalla depulsione; perchè ognuno sa, che dall' intenzione, e dalla depulsione nasce lo stato: come sarebbe, *feci*, *non feci*, *an feceris*; ma la difficoltà consiste, se lo stato si determini dalla intenzione, ò veramente dalla depulsione, cioè, se si determini, ò dalla proposizione dell' Attore, ò dalla risposta del Reo.

III. Prima di rispondere al quesito, conviene stabilire contro Cornelio Celso (2), che lo stato si determina dalla risposta, ò sia, dalla depulsione; perchè, se l' Attore dice, *occidisti*; e nessuno risponde, è terminata la lite: che se il Reo risponde, *non occidi*; lo stato, dice Cornelio Celso, dipende dalla confermazione dell' azione, per mezzo di cui l' Attore pruovi il fatto, cioè, *occidisti*; ma si vede apertamente, che in tanto l' Attore entra nella confermazione a provare il fatto; perchè gli fu negato: adunque dalla risposta, ò sia, dalla depulsione dipende lo stato; altrimenti, senza la depulsione, potrebbe l' At-

(1) *Effugiunt has quaestiones, qui dixerunt statum esse id, quod appareat ex intentione, & depulsione: viderimus tamen utrum id sit status, an in eo status.* Quintil. lib. 3. inst. orat. c. 6.

(2) *An statum semper is faciat qui respondet: huic rei praecipuè repugnat Cornelius Celsus dicens, non à depulsione sumi, sed ab eo, qui propositum suum confirmet, cui non accedo equidem.* Ivi.

l' Attore provare la sua intenzione: onde, per lo stesso Cornelio Celso, non può l' Attore provare; se prima non ode la depulsione; segno è, che dalla depulsione dipende lo stato: essendo cosa chiarissima, che se l' Attore dice, *occidisti*: e il Reo non risponde, *non occidi*: è terminata la controversia: e se il Reo nella seconda azione dice, *jure occidi*: e l' Attore non risponde, *non jure occidisti*; similmente è terminata: così è manifesto questo punto, che, dalla depulsione, ò sia dalla risposta, si determina lo stato: ciò supposto.

IV. Si risponde con Quintiliano (3) al quesito, che al solo Reo appartiene il dare lo stato alla controversia; perchè, se il Reo nega il fatto, dalla negazione del fatto, nasce la controversia conghietturale, *che è la controversia della prima azione*: se concede il fatto; e intende la seconda azione; dalla depulsione, ò sia, dalla risposta dell' Attore, che nella seconda azione fa, come abbiamo già detto nel Capo precedente, l' uffizio di Reo, nasce lo stato di qualità, *che è lo stato di seconda azione*: onde sempre ò dal Reo, ò da colui, che fa l' uffizio di Reo; ch' è quanto dire, da colui, che risponde, ò sia, che *depellit*, si determina lo stato della controversia.



DISPU-

(3) *Nam est verò propiùs, quod contra dicitur, nullam esse litem, si is, cum quo agitur nihil, respondeat, ideoque fieri statum à respondente*. Quintil. lib. 3. instit orat. c. 6.

DISPUTAZIONE II.

DEL NUMERO DEGLI STATI ORATORJ, E DELLE QUISTIONI SOGGIACENTI A OGNI STATO.



Giudichiamo di far precedere alle Disputazioni degli Stati Oratorj quel numero, che debbe tenersi; affinchè la cognizione sia metodica; e ognuno, in considerando qualsivoglia proposizione ò di Demostene, ò di Cicerone, ò di qualunque altro Oratore, possa subito sapere: di quale stato ella sia, ò a quale stato ella si riduca: e, avegnacchè la cosa non sia così facile; avendo, nell' assegnare il numero degli stati, mutata opinione Aristotele, Cicerone, Quintiliano; a ogni modo noi assegneremo quel numero, che ultimamente fu giudicato da Cicerone, e da Quintiliano, propio per dare una notizia esatta, e metodica di tutta questa materia: riferiremo *primieramente* le opinioni de' Retori antichi circa il numero degli Stati: *di poi* sceglieremo quel numero preciso, che debbe tenersi: *indi* ridurremo tutte le opinioni alla sustanza del medesimo precetto; e faremo vedere: come nella sustanza della cosa, tutti concordano: *e finalmente* tratteremo delle Quistioni soggiacenti a ogni Stato.

CAP. I.

In cui si assegnano le opinioni de' Retori circa il numero degli Stati Oratorj.

SOMMARIO.

I. *Quali sieno i Retori, che diversificano nell' assegnare il numero degli Stati.*

II. *Quale sia stata, e sia l' opinione d' Aristotele circa il numero delle Controversie oratorie.*

III. *Quale sia stata: e quale sia l' opinione di M. Tullio circa il numero degli Stati.*

IV. *Quale sia stata, e quale sia l' opinione di Quintiliano circa il numero degli Stati.*

V. *Qua-*

V. Quale l'opinione d'Archidamo.
VI. Quale l'opinione di Panfilo.
VII. Quale l'opinione d'Apollodoro.
VIII. Come l'opinione d'Apollodoro sia la stessa, che l'opinione di coloro, che dividono lo stato, in aporon, *e* prolipticon.
IX. Quale sia l'opinione di Teodoro.
X. Di Possidonio.
XI. Di Celso Cornelio.
XII. Di Marc'Antonio.
XIII. D'Ermagora circa il numero degli stati Oratorj.
XIV. Come tutte le opinioni, circa il numero degli stati, possano riferirsi a quelle de' Retori, citati da Quintiliano.

I. I Retori antichi, riferiti da Quintiliano (1), i quali diversificano fra loro, nell'assegnare il numero degli stati oratorj, sono Aristotele, Archidamo, Panfilo, Teodoro, Possidonio, Celso Cornelio, Cicerone, Marc'Antonio, Ateneo, Cecilio, Teone, Ermagora, e Quintiliano stesso.

II. Aristotele, dice Quintiliano, ha detto, che dieci sono gli stati, riducendoli al numero de' predicamenti; ma in sustanza non ha assegnate, che quattro controversie, sotto il quale nome si comprendono quattro stati, cioè conghietturale, difinitivo, qualitativo, e quantitativo, secondo le quattro risposte, che può dare il Reo del fatto; perchè può rispondere, *non feci*, e nasce lo stato conghietturale: ò *quod feci, non est hoc*, e nasce lo stato difinitivo: ò *quod feci, jure factum est*, e nasce lo stato di qualità: ò finalmente *factum non est tantum*, e nasce lo stato di quantità.

III. Cicerone, dice Quintiliano, nell'assegnare il numero degli stati, ha mutata opinione: una volta ha detto, che quattro erano gli stati, cioè, il conghietturale, il difinitivo, quello di qualità, e quello d'azione; un'altra volta, che tre sono gli stati, cioè, conghietturale, difinitivo, e qualitativo, ò sia di qualità.

IV. Quintiliano, negli stati, ha parimente mutata opinione: una volta ha insegnato, che quattro erano gli stati, cioè, conghietturale, difinitivo, qualitativo, e legale: e poi si è appigliato all'ultima opinione di Marco Tullio; e ha detto, che tre soli sono gli stati, cioè, di conghiettura, di difinizione, e di qualità.

V. Archidamo ha posti due stati soli, l'uno di conghiettura, *an sit*: l'altro di difinizione, *quid sit*.

VI. Pan-

(1) *Quintil. lib. 3. instit. orat. c. 6.*

VI. Panfilo ha posti anche due stati; ma in vece della difinizione ha inchiusa la qualità, *an sit: quale sit*.

VII. Apollodoro ha riconosciuti due stati soli, cioè, conghietturale, e giuridiziale; e ha detto, che ogni stato di controversia si fonda, ò *in rebus extra positis*, ed è all'ora conghietturale: ò *in nostris opinionibus*: ed è giuridiziale.

VIII. Da' Greci lo stato fondato *in rebus extra positis*, si dice *Pragmaticon*: e lo stato fondato *in nostris opinionibus*, si dice *Ennoja*: ed è la stessa cosa, come se uno dicesse, che ogni stato è, ò *Aporon*, ò *Prolipticon*; perchè *aporon* vuol dire *dubium*; e quando si controverte il fatto, e si agita la causa per via di conghietture, la cosa è dubbia: *prolipticon* vuol dire *præsumptum*; e quando non si controverte il fatto; ma la qualità del fatto, all'ora si presume, che la cosa certa sia, ò giusta, ò ingiusta; quindi tanto è dire, che lo stato si divide nel conghietturale, e nel giuridiziale; quanto dire, che si divide *in rem, de qua non constat*: e *in rem, de qua constat*: ò veramente in *aporon*, e *prolipticon*: ò in somma, quanto che dire, che ogni stato si fonda, ò *in rebus extra positis*: ò *in nostris opinionibus*; perchè tutte queste cose non vogliono dir'altro, se non che ogni stato è, ò conghietturale, ò giuridiziale.

IX. Teodoro ha posti cinque stati, cioè, di conghiettura, di difinizione, di qualità, di quantità, e di relazione: *an sit: quid sit: quale sit: quantum sit: ad aliquid*.

X. Possidonio ha diviso lo stato *in rem, & vocem*; ma questa divisione è la stessa cosa che dire: Lo stato si divide nel conghietturale, e nel difinitivo; perchè, se la controversia è *de re*; lo stato è conghietturale: se *de voce*, è difinitivo.

XI. Celso Cornelio ha posti due stati, l'uno conghietturale, *an sit*: l'altro qualitativo, *quale sit*; e ha dimostrato, come lo stato difinitivo possa ridursi allo stato conghietturale.

XII. M. Antonio nel secondo libro de Oratore ha detto, che ogni stato di controversia si fonda in queste poche parole: *factum, non factum, jus, injuria, bonum, malum*: la qual cosa in sustanza vuol dire, che ogni stato è, ò conghietturale, ò qualitativo; perchè, se la controversia è *de facto, & non facto*, lo stato è conghietturale: se è *an jure, vel injuria*, cioè, *an benè, vel malè factum sit*, lo stato è di qualità.

XIII. Ermagora prima di tutti ha posti quattro stati, cioè, di conghiettura, di proprietà, di traslazione, e di qualità.

XIV. Lo stesso Quintiliano porta di poi le opinioni d'altri Retori, senza nominarli; e dice, che alcuni sono d'opinione essere nove gli

stati: altri otto: altri sette: altri sei: altri quattro: altri due: altri finalmente uno solo, cioè, quello di conghiettura; ma siccome tutte le opinioni si riferiscono a qualcheduna di quelle, che sono state riferite; così, quando dimostreremo, che tutte le opinioni quì espresse si debbono ridurre all'ultima opinione di Cicerone, e di Quintiliano, cioè, che tre solamente sieno gli stati nè più, nè meno; rimarranno anche tutte le altre conciliate.

CAP. II.

In cui si espongono i fondamenti de' Retori circa l'avere assegnato, quale un numero, e quale un' altro agli Stati Oratorj.

SOMMARIO.

I. *Per quale cagione si sieno inventati gli stati oratori.*
II. *Quale sia il fondamento di Ermagora circa il numero di quattro stati.*
III. *Il fondamento d'Aristotele circa il numero di quattro stati.*
IV. *Il fondamento di Teodoro circa il numero di cinque stati.*
V. *Si espone il fondamento di tutti i Retori circa, ò il moltiplicare: ò il diminuire il numero degli stati.*
VI. *Si espone il fondamento del Castelvetri nello stabilimento dello stato solo conghietturale.*

I. Gli stati oratorj si sono inventati, per togliere il dubbio; quindi alcuni Retori, avendo pensato che dieci, per esempio, fussono i dubbj; hanno detto che dieci erano gli stati: altri, avendo pensato che i dubbj non fussono che nove, che quattro, che due, e che uno solo potess' essere il dubbio; hanno detto, che nove, che quattro, che due erano gli stati; anzi che v'era uno stato solo, se ogni dubbio poteva ridursi a uno solo.

II. Ermagora adunque, citato da Quintiliano (1), ha detto che gli stati sono quattro, cioè, lo stato di conghiettura, di propietà, di qualità, e di traslazione: della quale sentenza è S. Agostino (2), e Giorgio di Trapizonda (3): il fondamento è questo; perchè tutte le cose dubbie possono ridursi a quattro, cioè, 1. se la cosa sia, *an sit*: se le conven-ga

(1) *Quintil. lib. 3. inst. orat. c. 3.* (2) *D. August. de praeceptis Rhet.*
(3) *Trapezuntius lib. 1. Rhet.* Quot sint status.

ga quel nome, ò quella propietà, *quid sit*: 3. se le si adatti quella qualità, *qualis sit*: e 4. finalmente, se debba soggiacere al giudizio, *an de ea inducendum sit judicium*.

III. Aristotele ha detto che le controversie sono quattto (4), cioè, di conghiettura, di difinizione, di qualità, e di quantità: della quale sentenza è Gerardo Vossio (5): il fondamento è questo; perchè tutte le cose dubbie possono ridursi a queste quattro, cioè, se la cosa sia, *an sit*: se le si adatti quel nome, *quid sit*: se le convenga quella qualità, *qualis sit*: se sia tanta, *an tanta sit*.

IV. Teodoro, oltre quattro stati d' Aristotele ha aggiunto lo stato relativo, *ad aliquid*: e il fondamento è questo; perchè ha pensato, che cinque fussono i dubbj: l' uno, *an sit*: l' altro, *quid sit*: il terzo, *quale sit*: il quarto, *quantum sit*: e il quinto, *an sit ad aliquid*.

V. Il fondamento adunque di moltiplicare gli stati consiste nel moltiplicamento de' dubbj: di modo che coloro, i quali hanno detto che gli stati sono sette, cioè, tre razionali, e quattro legali; hanno pensato che sette fussono i dubbj: e coloro, i quali hanno detto che gli stati non sono che due, l' uno di conghiettura; l' altro di difinizione: ò l' uno di conghiettura, l' altro di qualità; hanno pensato che tutti i dubbj possono ridursi a due: al dubbio di conghiettura, *an sit*: e al dubbio di difinizione, *quid sit*: ò al dubbio di conghiettura, *an sit*: e al dubbio di qualità, *qualis res sit*.

V' è stato, dice Quintiliano, chi non ha posto altro che uno stato solo, cioè, il conghietturale: e in questa sentenza si truova il Castelvetri (6), che fa una lunga dimostrazione, con cui riduce appunto tutti i dubbj all' unico dubbio conghietturale, *an sit*.

Cicerone finalmente, riferito da Quintiliano (7), dopo molte riflessioni sopra il numero degli stati, ha stabilito che tre solamente sieno gli stati: l' uno di conghiettura, *an sit*: l' altro di difinizione, *quid sit*: il terzo di qualità, *quale sit*: *nec his exploratis*, dice Quintiliano, *aliud est ultra*: nella quale sentenza si truova Ermogene (8): e sono in essa tutti i Comentatori delle Orazioni di Cicerone, e di Demostene: il fondamento è questo; perchè tutti i dubbj si riducono a tre soli, cioè: se la cosa sia, *an sit*: se le si adatti quel nome, e quella proprietà, *quid sit*: se le convenga quella qualità, *qualis sit*; *nec his exploratis*, appunto, *aliud est ultra*, come si dimostrerà nel Capo seguente.

(4) *Aristoteles lib. 3. Rhet. c. 28.*
(5) *Gerard. Vossius lib. 1. inst. orat. c. 6. num. 9.*
(6) *Castelvetri esam. sopra il primo libro della Ritorica a Cajo Heren.*
(7) *Quintil. lib. 3. inst. orat. c. 3.* (8) *Hermog. de part. Statuum sect. 2.*

CAP. III.

In cui si confutano le opinioni degli altri Retori circa il maggiore, ò minore novero di tre stati: e si sostiene nel tempo medesimo l'opinione di Marco Tullio, e di Quintiliano, che tre solamente sieno gli stati, cioè, di congbiettura, di difinizione, e di qualità.

SOMMARIO.

I. *Si dimostra contro Ermagora, che* dalle traslazioni *non si costituisce un quarto stato; ma che, trasferendosi la causa, nasce lo stato dalla cagione, che si espone; e non dalla traslazione.*

II. *Si dimostra, come il quarto stato di quantità, di cui parla Aristotele, possa comprendersi, ò nello stato di congbiettura: ò nello stato di difinizione: ò di qualità.*

III. *Si espongono duo gravissime ragioni, con cui si può sostenere, che oltre gli tre stati si dia anche il quarto stato di quantità.*

IV. *Si espongono due motivi, per cui si stabilisca lo stato di quantità, come distinto dagli altri tre stati.*

V. *Si dimostra, come la relazione, e tutte le altre cose spettanti alle categorie, non costituiscono stati d'orazione; ma che servono per luoghi d'argomentare.*

VI. *Si dimostra, come gli stati legali non costituiscono stati diversi dagli tre razionali, cioè, dal congbietturale, dal difinitivo, e dal qualitativo.*

VII. *Si espone una difficoltà, come lo stato si divida nel razionale, e nel legale; e che a ogni modo non vi sieno altri stati, che tre razionali.*

VIII. *Si dimostra, come gli stati legali non sono altra cosa, che quistioni soggiacenti alli tre stati razionali.*

IX. *Si dimostra, che gli stati non possono ridursi, senza confusione, a minore numero di tre.*

X. *Che vicinanza sia tra lo stato di difinizione, e lo stato di congbiettura.*

XI. *Che*

XI. *Che vicinanza vi sia tra lo stato di difinizione, e lo stato di qualità.*
XII. *Si espone una ragione d' ammettere lo stato solo conghietturale.*
XIII. *Si espone una ragione d' ammettere lo stato solo di qualità.*
XIV. *Si disciolgono i fondamenti delle due sopradette ragioni: e si dimostra, che gli stati non possono ristringersi a minore novero di tre, per due ragioni prese dal Trapezunzio.*

I. PRimieramente si dimostra contro Ermagora, che il quarto *stato* di traslazione non è *stato*; perchè la traslazione non è altra cosa, se non che un contrasto sopra l' incompetenza del giudizio, in cui si controverte, *an suscipienda sit causa*: e le quistioni, dice, Quintiliano (1), soggiacenti alla traslazione sono, *an huic*: *an cum hoc*: *an hac lege*: *an apud hunc*: *an hoc tempore liceat agere*: ora non si può rispondere in giudizio, *non suscipiendam esse causam*, senza assegnare la cagione: se Milone, per esempio, accusato d' omicidio dice di non essere obbligato a rispondere in giudizio, debbe assegnare una cagione; quale sarebbe, che non è tenuto a rispondere a questo Accusatore, *non huic*: che non dee disputare con questo Attore, *non cum hoc*: che non dee rispondere per questa legge, *non hac lege*: che non dee comparire dinanzi a questo giudice, *non apud hunc*: che non dee rispondere in questo tempo, *non hoc tempore*: ò *non hoc loco*: ò *non in hac circumstantia*: insomma senza assegnare una cagione non può rispondere, *non esse suscipiendam causam*; quindi *lo stato nascerà mai sempre dalla cagione, e non dalla traslazione*; e, nascendo dalla cagione, lo stato sarà, ò conghietturale, ò difinitivo, ò qualitativo. Per esempio: uno dice, *tu non debbi chiedere questa somma di denaro dinanzi al Pretore*; *ma dinanzi a' Consoli*: quì *si trasferisce* la causa; perchè una parte de' litiganti controverte l' incompetenza del giudizio; e dice, *Non apud hunc esse inducendum judicium*, *sed apud illum*, cioè, non dinanzi al Pretore; ma dinanzi a' Consoli; dee soggiugnere la cagione, per cui il Pretore sia Giudice incompetente, come sarebbe; perchè la somma eccede la cognizione del Pretore, in quanto che il Pretore è Giudice fino a una tale somma, e non in una somma maggiore; lo stato adunque della controversia sarà, *an hæc major summa sit*, ed è *controversia facti*; e conseguentemente lo stato della controversia è conghietturale. Se uno dice: tu non hai diritto di privare d' eredità, dee soggiugnere la cagione; quale sarebbe, perchè sei ignominioso, *& ignominioso non est actio*: da questa cagione nasce questa con-

(1) *Quintil. lib. 3. inst. orat. c. 6.*

controversia, *an abdicatio sit actio*, ed è *controversia nominis*; e conseguentemente lo stato è di difinizione. Quando adunque si trasferisce la causa, la traslazione dipende da una cagione; e quella cagione, se riguarda il fatto, fa che lo stato di controversia sia di conghiettura: se il nome, che sia lo stato di difinizione: se la qualità del fatto, che sia lo stato di qualità; quindi *la traslazione non è stato*; *ma è quella, in cui colui, che è chiamato in giudizio, risponde di non essere obbligato a soggiacere a quel giudizio per qualche cagione*, cioè, ò perchè il giudice è incompetente: ò perchè l'Accusatore non è idoneo: ò perchè la legge gli dà di potere non rispondere: ò perchè il tempo è privilegiato: ò perchè il luogo non è del tribunale: e, senza rendere una cagione, non può trasferire la causa, cioè, non può fare, che ò si tolga il giudizio, ò si prolunghi: che se così è; conviene dire che lo stato si costituisce dalla cagione, e non dalla traslazione. Inoltre, se dalla traslazione si costituisse uno *stato*, si costituirebbe uno *stato* legale; e conseguentemente si ridurrà allo stato, ò di conghiettura, ò di difinizione, ò di qualità, a cui si riducono gli stati legali, come diremo: di qui si vede, che, togliendo lo stato di traslazione dal novero degli stati: ò riducendolo agli stati legitimi; la sentenza d'Ermagora si ristrigne all'ultima opinione di Cicerone, e di Quintiliano.

II. Secondiaramente si dimostra, che il quarto stato di quantità, di cui parla Aristotele, può comprenderſi negli stati di conghiettura, di difinizione, e di qualità. Per esempio si ricerca: se sia maggiore il Sole della Terra: questo quesito è di quantità; e pure la controversia è di conghiettura: *an sit major Sol, quam Terra*. Si ricerca se sia giusto condannare a tanta pena un Reo: ò il rimunerare con tanto premio un meritevole; il quesito è di quantità; e pure la controversia è di qualità: *quanta pœna quempiam, quantove præmio sit affici justum*. Inoltre in ogni genere di causa si può cercare: *se la cosa sia onesta, ò più onesta, od onestissima: giusta, ò più giusta, ò giustissima: utile, ò più utile, ò utilissima*: nè quali casi tutti i quesiti di comparazione sono di quantità; e pure le controversie sono tutte di qualità. Nel modo stesso nelle quistioni, non di azione; ma di cognizione, se si cerca: *an eloquentia pluris sit, quam juris civilis scientia*, il quesito è di quantità, e la controversia è di qualità: onde, non potendosi controvertere la quantità, senza che la controversia non riducasi: ò alla conghiettura: ò alla difinizione: ò alla qualità; segue, che lo stato di quantità comprendasi: ò nel conghietturale: ò nel difinitivo: ò nel qualitativo.

III. Noi per altro non abbiamo difficoltà d'ammettere i quattro stati d'Aristotele; cioè, d'aggiugnere alli tre stati di Cicerone, lo stato

stato di quantità; massimamente che la quantità di comparazione hà i proprj suoi luoghi, de' quali tratta non solamente Aristotele (2); ma lo stesso Cicerone (3): e conciosiacosachè dalla diversità de' luoghi deriva, come dice il Trapezunzio (4), la diversità degli stati; per questo motivo non abbiamo difficoltà d'ammettere lo stato di quantità distinto dagli stati di conghiettura, di difinizione, e di qualità. Oltre di che lo stato nasce, come insegna lo stesso Trapezunzio, dalla cosa, che si pruova, *ab eo, quod probatur, oritur status*; ora se, dal provarsi il fatto, *nasce lo stato di conghiettura:* dal provarsi il nome del fatto, *nasce lo stato di difinizione:* e dal provarsi la qualità del fatto, *nasce lo stato di qualità*; dal provarsi la qualità del fatto, *nascerà lo stato di quantità*.

IV. *La prima ragione*, che ci ritiene dall'ammettere lo stato di quantità distinto dalli tre sopraccennati stati, è questa; che tutti i Comentatori delle orazioni di Cicerone, e di Demostene non parlano giammai dello stato di quantità: e coloro, che fanno le Analisi sopra le dette orazioni, si contengono talmente in questo numero, che, inassegnando lo stato all'orazione per la legge Manilia, in cui M. Tullio dice di volere discorrere della grandezza della guerra Asiatica, il quale punto potrebbe dirsi, che ha stato di quantità; a ogni modo dicono che lo stato è di qualità: quindi, non facendosi menzione dello stato di quantità da' Comentatori di Cicerone; noi ancora ci contenghiamo nel numero degli Stati, che essi hanno approvati: *la seconda è*, che lo stato di quantità può riferirsi, come abbiamo detto con la dottrina di Quintiliano, agli stati: ò di conghiettura: ò di difinizione: ò di qualità: e la comparazione del più, del meno, e dell'eguale si fa, come insegna Cicerone (5), nelle quistioni di qualità: infatti se si cerca: *an aliquid sit æquum*; la controversia è di qualità: se si cerca: *an sit æquius*; la comparazione è fondata nella quistione della stessa qualità: e nel modo medesimo, se si cerca: *an sit æquissimum*; la controversia è fondata nella qualità, come si vedrà meglio nel numero seguente.

V. Il quinto stato relativo, *ad aliquid*, di cui parla Teodoro, non è stato, ma quistione soggiacente allo stato di qualità comparata; perchè la relazione non può intendersi senza comparazione: e la cosa ò megliore, ò peggiore: la cosa ò più utile, ò più dannosa: la cosa ò più giusta, ò più iniqua: la cosa ò più onesta, ò più turpe, non può intendersi senza relazione: e sì fatte comparazioni non si truovano senza che una cosa si riferisca all'altra: e per questo motivo la relazione

(2) *Arist. lib. 1. Rhet. c. 7.* (3) *Cicero in Topicis.*
(4) *Trapezuntius lib. 2. Rhet.* (5) *Cicero in Topicis.*

zione non costituisce uno stato diverso dallo stato di qualità. Si aggiugne, dice Quintiliano (6), che la relazione è più tosto luogo, per argomentare, che stato: nel modo appunto che *l'ubi*, il *quando*, il *facere*, il *pati*, l'*habere*, sono più tosto luoghi per argomentare *ab ubi*, *à tempore*, *ab actione*, *à passione*, *ab habitu*; che *stati*: e se possono dirsi *stati di controversie*, soggiacciono allo stato di conghiettura, di difinizione, e di qualità: in fatti *d'un Luogo* quale quesito può farsi? senza dubbio, *an sit*, *quid sit*, *qualis sit*: e nella *qualità* comparata, *an locus sit major*: *quid sit major locus*: *qualis sit major locus*: la stessa cosa può dirsi *del tempo*: *dell'azione*: *della passione*: *dell'abito*. Si dee adunque dire, che la relazione più tosto è luogo per argomentare, che stato di controversia: ò pure, che s'è *stato di controversia*, ella non è controversia generale; ma quistione soggiacente alle tre sopradette controversie generali.

VI. Oltre i tre stati razionali, cioè, *conghietturale*, *difinitivo*, *e qualitativo*, non v'è lo *stato legale*; perchè, se si dasse lo stato legale distinto dagli tre stati razionali; lo stato legale potrebbe essere razionale, la quale cosa non è possibile; dividendosi lo stato nel razionale appunto, e nel legale, come diremo nel Capo seguente: e questa è la natura della divisione, che le parti divise non s'inchiudano l'una nell'altra, come sarebbe: se de' viventi l'uno è spirituale, e l'altro corporeo, queste due parti, nelle quali si divide il vivente, non possono inchiudersi l'una nell'altra; nè in modo alcuno, ò lo spirituale può essere corporeo; ò il corporeo spirituale: ora se lo stato nella prima sua divisione si divide *nel razionale*, *e nel legale*; senza dubbio lo stato legale non può essere razionale; e pure, dice Quintiliano (7), se lo stato legale fusse distinto dal conghietturale, dal difinitivo, e dal qualitativo; seguirebbe appunto, che lo stato legale potess' essere razionale; perchè in fatti alcuno stato legale è di conghiettura: alcun'altro è di difinizione: e alcun'altro è di qualità; anzi ogni stato legale propriamente parlando, secondo la dottrina di Cicerone, è di qualità: quindi, se lo stato legale fusse distinto dalli tre stati razionali; seguirebbe, che lo stato legale potess' essere razionale: conviene adunque dire con Quintiliano, che lo stato legale non sia stato di controversia generale; ma genere di quistione appartenente a qualcheduna delle tre controversie generali, ò sia, degli tre stati.

VII. Nasce dalla dottrina fin quì dichiarata, una difficoltà, ed è: come lo stato si divida nel razionale, e nel legale: e poi, come segua,

(6) *Quintil. lib. 3. inst. orat. c. 6.* (7) *Ivi.*

gua, che lo stato legale non costituisca uno stato diverso dalli tre stati razionali: alla quale difficoltà risponderemo *nel Capo seguente, al numero quinto*: basti per ora sapere, che lo stato legale non costituisce uno stato di controversia; ma che è quistione soggiacente alle tre controversie generali; e che perciò l'opinione di coloro, i quali hanno pensato, che, oltre gli stati razionali, vi fussono quattro stati legali; può ridursi all'opinione di Cicerone, e di Quintiliano; mentre gli stati legali sono quistioni soggiacenti a quelli tre stati; e non costituiscono da per se stessi alcuno stato delle controversie generali.

VIII. Che poi gli stati legali non sieno altra cosa, che quistioni soggiacenti alle tre controversie razionali; può dimostrarsi in questo modo. Quattro, secondo Ermagora, citato da Chirio Fortunaziano (8), sono le controversie legali: *l'una* è dello scritto, e della volontà, *scripti, & voluntatis*; e in questa controversia si cerca, *an hæc sit mens institutoris*: la seconda è delle contrarie leggi, *legum contrariarum*; e in questa controversia possono farsi due quesiti, l'uno, *an hæc lex sit alteri contraria*, l'altro, *an jure altera ex legibus sit abroganda*: la terza è di collezione, *syllogismi*; in questa si cerca, *an ex hac lege inferatur aliquid, vel non inferatur*: la quarta è della voce ambigua, *ambigui*; in questa si cerca, *an hæc vox hoc significet, vel illud*. Se si cerca, *an hæc sit mens institutoris*, lo stato è di conghiettura, *an sit*; e conseguentemente lo stato legale, *scripti, & voluntatis* non è altra cosa, che quistione soggiacente allo stato di conghiettura: se si cerca, *an hæc lex sit alteri contraria*, lo stato è di conghiettura: e se si cerca, *an una ex legibus jure sit abroganda*, lo stato è di qualità; e conseguentemenre lo stato legale, *contrariarum legum*, non è altra cosa, che quistione soggiacente allo stato, ò di conghietrura, ò di qualità: se si cerca, *quid ex lege inferatur*, lo stato è di qualità; e conseguentemente lo stato legale, *syllogismi*, è quistione soggiacente allo stato di qualità: se finalmente si cerca, *an hoc verbum legis significet hoc, vel illud*, lo stato è di conghiettura; e quindi lo staro legale, *ambigui*, è quistione soggiacente allo stato di conghiettura. Da questa dottrina segue, che tutti gli stati legali non sieno propriamente generi degli stati; ma quistioni soggiacenti a qualcheduno de' tre generi. Vero è, che Cicerone insegna non potere lo stato legitimo appartenere ad altro genere, che a quello di qualità; *perchè allora si costituisce una quistione legitima; quando si cerca, se la legge sia giusta*: se, per esempio, la mente del Legislatore sia giusta: se questa legge sia giusta, e approvata, e non quella: se sia giusto il dare questo significato

F

(8) *Chirius Fortunatianus lib. 1. Rhet.*

cato alla tale voce della legge: se sia giusto inferire dalla legge questa conclusione, e non quella: ma in qualunque modo difendasi, che lo stato legale possa essere congh̃etturale, e qualitativo: ò che solamente possa essere quistione soggiacente allo stato di qualità; sempre è vero il dire, che gli stati legali non sono generi degli stati; ma quistioni soggiacenti a qualcheduno degli tre generi già nominati.

IX. Abbiamo fin quì dimostrato, che il maggiore novero degli stati può ridursi al conghietturale, al difinitivo, e al qualitativo; ora dimostreremo, che il numero degli stati non può ristrignersi in minore novero di tre; perchè, dice Quintiliano (9), seguirebbe una tale confusione, che non si saprebbe qual cosa fusse il suggetto della controversia, ò il fatto, ò il nome, o la qualità del fatto.

X. Non neghiamo però, che non vi sia una tale vicinanza tra lo stato di conghiettura, e lo stato di difinizione; che l'uno molte volte non si risolva con l'altro. Per esempio: se si cerca d'un furto, *an sit furtum, vel sacrilegium*; può il quesito risolversi con la difinizione, *quid sit furtum, & quid sit sacrilegium*; mà realmente vi è differenza tra un quesito, e l'altro; perchè, quando si cerca, *an sit furtum, vel sacrilegium*, in niun modo si suppone il fatto; anzi si cerca per via di conghiettura: se ò il furto, ò il sacrilegio sia seguito: ma, quando si cerca, *quid sit furtum, quid sacrilegium*, si suppone, che il fatto sia seguito; e solamente si cerca: quale nome gli si adatti.

XI. V'e anche, dice Quintiliano (10), una tale vicinanza tra lo stato difinitivo, e lo stato legitimo di qualità, che molte fiate l'uno si prende per l'altro. Per esempio: se si cerca, *quid sit homicidium*, questo quesito *può intendersi* secondo la mente, e lo scritto del Legislatore; e allora lo stato difinitivo viene a essere una stessa cosa con lo stato dello scritto, e della volontà: *può intendersi* secondo le contrarie leggi, in quanto che una legge difinisca l'omicidio in un modo, e l'altra legge in un'altro; e allora lo stato difinitivo viene a essere la stessa cosa, che lo stato delle contrarie leggi: *può intendersi*, secondo le illazioni, che si traggono dalla legge; e allora lo stato difinitivo è una cosa stessa con lo stato di collezione, ò sia, di sillogismo. Vero è però, dice Quintiliano, che lo stato difinitivo può ritrovarsi in ogni cosa, di cui si controverta, ò il nome, ò la proprietà; la dove *lo scritto, e la mente del Legislatore* non si controverte se non con le parole della legge: similmente dalle sole parole della legge si costituisce *lo stato di collezione, delle contrarie leggi, e dell'ambiguo*; e conseguentemente lo stato difinitivo non è una cosa stessa con lo stato

to

(9) *Quintil. lib. 3. inst. orat. c. 6.* (10) *Idem lib. 7. c. 10.*

to legitimo; altrimenti dovunque si controverte la difinizione, si controverterebbe qualche stato legale, il che è falso.

XII. Il fondamento di coloro, i quali vogliono, che vi sia lo stato solo congghietturale, è questo; perchè ogni cosa dubbia si manifesta per mezzo de' segni, *rationem hanc*, dice Quintiliano, *sequuti dicuntur, quod res omnis signis colligeretur:* in fatti, se il dubbio è, *an res sit*; necessariamente, per venire in cognizione; se la cosa sia, ò non sia; conviene ricorrere a' segni, ò sia, alle conghietture: se il dubbio è, *quid res sit*; per venire in cognizione; se alla cosa debba convenire, ò questo nome, ò quello; si dee ricorrere a' segni, per mezzo de' quali si conosca, se le convenga, questo nome, ò quello: dal segno, per esempio, del discorso si conosce, che a uno si dee il nome di ragionevole: se il dubbio è, *qualis sit*, per venire in cognizione; se le convenga ò questa qualità, ò quella; si dee ricorrere a' segni, per mezzo de' quali si conosce, se le convenga, ò questa, ò un' altra qualità: quindi è, dicono questi, che, manifestandosi ogni dubbio per mezzo de' segni, ò sia, delle conghietture; conseguentemente ogni stato dovrà dirsi conghietturale.

XIII. Il fondamento di coloro, che vogliono non esservi altro stato che il solo di qualità, è questo; perchè ogni cosa dubbia si manifesta per via delle qualità, *rationem hanc sequuti*, dice lo stesso Quintiliano, *qui ubique, qualis sit cujusque rei natura, quaeri potest:* infatti, se il dubbio è, *an Milo Clodium occiderit;* dalle qualità di Milone, dalle qualità delle cagioni, dalla qualità del luogo, del tempo, dell' occasione, della prudenza, con cui è seguito il fatto, s'inferisce, che *Milo occiderit Clodium;* e così il dubbio dello stato conghietturale si manifesta con le qualità della persona, della cagione, e del fatto: se il dubbio è, *quid sit furtum, quid sacrilegium;* dalle qualità del furto, e dalle qualità del sacrilegio; dalle qualità della cosa presa; dalle qualità del luogo, dove fu presa; dalle qualità della persona, cui fu presa, si manifesta; se sia *furtum, vel sacrilegium*; e così il dubbio dello stato difinitivo si manifesta con le qualità della cosa, e della persona: quindi è, dicono questi, che v'è uno stato solo di qualità.

XIV. Il discorso senza dubbio, tanto di coloro, che sostengono esservi lo stato solo di conghiettura; quanto di coloro, che sostengono esservi lo stato solo di qualità, ha molta sottigliezza; ma non può negarsi, che dall'uno, e dall'altro discorso non si generi confusione; perchè certamente ogni cosa dubbia si manifesta per mezzo de' segni; ma la cosa dubbia non è sempre *il fatto*: non è sempre *il nome del fatto*: e non sempre *la qualità del fatto*: ora, in dicendo, che ogni stato è conghietturale, non si sa, qual cosa si controverta: ò il

fatto, ò il nome del fatto, ò la qualità del fatto: ma distinguendo uno stato dall'altro: se si dice, che l'Assunto ha, per esempio, stato conghietturale; si sa, che si controverte il fatto, *an factum sit*, *an fiat*, *an futurum sit*: se si dice, che l'Assunto ha stato difinitivo, si sa, che si controverte *il nome del fatto*: e in somma se si dice, che l'Assunto ha stato di qualità, si sa, che si controverte la qualita del fatto: e per questo motivo, quantunque ogni cosa dubbia si manifesti per mezzo de' segni, e che realmente *omnia conjectura colligantur;* a ogni modo, distinguendo uno stato dall'altro; si sa non solamente, come si debba conghietturare la cosa dubbia; ma quale cosa dubbia *conjectura colligatur*; perchè, se l'Assunto ha stato di conghiettura, sappiamo, che la cosa dubbia è della cosa stessa, *an sit*; e conseguentemente sappiamo, che *conjectura colligendum est ipsum esse rei, vel facti*: se l'Assunto ha stato difinitivo, sappiamo, che la cosa dubbia è del nome, *quid sit*; e conseguentemente sappiamo, che *conjectura colligendum est nomen ipsius rei, vel facti*: se l'Assunto ha stato di qualità, sappiamo, che la cosa dubbia è la qualità del fatto, *quale sit*; e conseguentemente sappiamo, che *conjectura colligenda est qualitas ipsius facti*: di modo che, attendendo alla pruova d'ogni controversia razionale, certamente ogni pruova si cava dalle conghietture, *omnia conjecturis colliguntur*: e in questo senso ogni stato può dirsi conghietturale; ma la denominazione degli stati, dice il Trapezunzio (11), non si prende dalle pruove, ma dalla cosa provata, *denominatio non desumitur ab eo, quod probat, sed ab eo, quod probatur*; onde, essendovi tre cose da provarsi, cioè, *fatto*, *nome di fatto*, e *qualità di fatto*; dee dirsi, che non vi sia lo stato solo conghietturale, per cagione che le conghietture servono di pruove in ogni stato; ma che tre sono gli stati, per cagione che *tre sono le cose*, che possono provarsi, cioè, ò fatto, ò nome di fatto, ò qualità di fatto: e con questa ragione rimane anche confutata l'opinione di coloro, i quali ammettono lo stato solo di qualità; perchè, se ogni dubbio può manifestarsi con i segni, cioè, con le conghietture; potrà similmente manifestarsi con le qualità; *non essendo altra cosa i segni, che qualità*; i segni della persona sono appunto le qualità della persona; i segni d'una cosa sono le qualità di quella cosa: e in questo modo, potendosi ogni dubbio manifestare per mezzo de' segni, si potrà manifestare per mezzo delle qualità: ma torniamo a dire con la dottrina di Quintiliano

(11) *Omnis status non ab eo quod probat, sed ab eo, quod probatur, & oritur, & denominatur*. Trapez. lib. 2. Rhet. De difinitiva constitutione.

liano (12), che, ò ammettendo lo ſtato ſolo di conghiettura, ò lo ſtato ſolo di qualità; naſce una ſomma confuſione: oltre di che gli ſtati non ſi denominano dalle pruove, come inſegna Giorgio di Trapizonda; ma naſce, e ſi denomina dalle coſe, che ſi pruovano: ſe ſi pruova il fatto, *à facto, quod probatur;* lo ſtato ſi dice conghietturale: ſe ſi pruova il nome del fatto, *à nomine facti, quod probatur*, lo ſtato ſi dice diſinitivo: ſe ſi pruova la qualità del fatto, *à qualitate facti, quæ probatur*, lo ſtato ſi dice di qualità; *nec his exploratis*, dice Quintiliano, *aliud eſt ultrà;* perchè tutte le coſe, tutte le perſone, tutte le leggi ſi conſiderano: *ò come dubbie, quanto all' eſſere loro*; e da eſſe ſi coſtituiſce lo ſtato conghietturale: *ò dubbie, quanto al nome loro*; e da eſſe ſi coſtituiſce lo ſtato diſinitivo: *ò dubbie, quanto alla qualità loro;* e ſi coſtituiſce lo ſtato di qualità; *hiſque exploratis nihil eſt ultrà;* come abbiamo dimoſtrato nel numero primo, ſecondo, quarto, e quinto, in confutando le opinioni di coloro, che ammettono più di tre ſtati.

CAP. IV.

In cui ſi eſpongono le diviſioni dello Stato Oratorio.

SOMMARIO.

I. *Prima diviſione dello ſtato* Oratorio *nel razionale, e nel legale.*
II. *Diviſione dello ſtato razionale nello ſtato conghietturale, diſinitivo, e qualitativo.*
III. *Diviſione dello ſtato legale in quattro quiſtioni legali.*
IV. *Si eſpone una difficoltà graviſſima ſopra la diviſione dello ſtato,* nel razionale; e nel legale.
V. *Si diſcioglie la precedente difficoltà.*

VI. Si

---

(12) *Apud plures Auctores legi placuiſſe quibuſdam unum omninò ſtatum eſſe conjecturalem: ſed quibus placuerit, neque illi tradiderunt, neque ego unquam reperire potui; rationem tamen hanc ſequuti dicuntur, quod res omnis ſignis colligeretur: quomodo licet qualitatis quoque ſolum ſtatum faciant; quia ubique, qualis ſit cujuſque rei natura, quæri poteſt: ſed utrocumque modo ſequetur ſumma confuſio: neque intereſt unum quis ſtatum faciat, an nullum, ſi omnes cauſæ ſunt conditionis ejuſdem.* Quintil. lib. 3. inſtit. orat. c. 6.

I. La

I. LA prima divisione dello stato è, secondo Quintiliano, *nel razionale, e nel legale*: della quale opinione è Chirio Fortunaziano (1). Lo stato razionale è quello, in cui si controverte, ò la cosa, ò il fatto, *est disceptatio rei, vel facti*. Lo stato legale è quello, in cui si controverte, ò il diritto, ò la legge, *est disceptatio juris, & legis*.

II. *Lo stato razionale* si divide in tre generi, nel conghietturale, nel difinitivo, e nel qualitativo. Lo stato conghietturale è quello, in cui si controverte la cosa per tre tempi, *an sit, an fiat, an futura sit*. Lo stato difinitivo è quello, in cui si controverte il nome del fatto, *quid sit*. Lo stato qualitativo è quello, in cui si controverte la qualità del fatto, *quale sit*.

III. Lo stato legale si divide in quattro quistioni, cioè, nella quistione dello scritto, e della mente del Legislatore, *scripti, & voluntatis*: nella quistione delle contrarie leggi, *contrariarum legum*: nella quistione del Sillogismo, ò sia, della collezione, *syllogismos, seù collectionis*: e nella quistione dell'ambiguo, *ambigui*: delle quali tratteremo nella Disputazione dello stato di qualità, al Capo degli stati legitimi, ò sia, legali.

IV. Sopra questa prima divisione si muove una difficoltà, cioè, come lo stato si divida nel razionale, e nel legale; e di poi, dividendosi lo stato razionale nello stato di conghiettura, di difinizione, e di qualità; si tenga da Quintiliano, che lo stato legale spetti a qualcheduno de' tre generi dello stato razionale; in quanto che sostiene (2), che non possa darsi stato legale, il quale non sia, ò conghietturale, ò difinitivo, ò qualitativo? Certamente se noi diciamo, *viventium: aliud animal: aliud spiritus;* e poi suddividiamo, *animalium: aliud Homo: aliud Leo;* siccome nella prima divisione si è diviso l'animale dallo spirito; così nella suddivisione dell'animale resta diviso lo spirito da tutti i generi degli animali: se adunque lo stato si divide nel razionale, e nel legale; e il razionale si suddivide nel conghietturale, nel difinitivo, e nel qualitativo; come può lo stato legale inchiudersi in questi tre generi, che sono generi dello stato razionale? perchè, fatta la prima divisione, se una parte si divide dall'altra; si divide poi ancora da tutte le suddivisioni subalterne dell'altra; per questo motivo, essendo lo stato legale nella prima divisione diviso dallo stato razionale; pare ancora, che debba essere diviso da tutti i generi, ne' quali si suddivide lo stesso stato razionale.

V. Sen-

(1) *Chirius Fortunatianus lib. 1. Rhet.*
(2) *Quintilianus lib. 3. inst. orat. c. 6.*

V. Senza dubbio questa difficoltà sarebbe invincibile, ogni qualvolta che lo stato congghietturale, difinitivo, e qualitativo fussono spezie dello stato razionale; perchè appunto, per la ragione addotta, se lo stato legale si divide dal razionale; non potrà giammai nello stato legale ritrovarsi una cosa, che sia spezie dello stato razionale; che però diciamo, che gli tre stati, conghietturale, difinitivo, e qualitativo non sono spezie dello stato razionale; ma che sono generi superiori, i quali possono competere, tanto allo stato razionale, quanto allo stato legale: il che per ben' intendere, si dee considerare, che cosa si controverte nello stato razionale: e che cosa si controverte nello stato legale. Si controverte nello stato razionale la cosa *res*, ò sia, *factum:* si controverte nello stato legale: ò lo scritto della legge: ò la parola della legge: ò la mente del Legislatore, e per dir breve, non si controverte altra cosa, che la legge *lex*. Ora siccome *il fatto* è distinto *dalla legge*; così tutte le spezie subalterne, e insieme de' fatti sono distinte dalla legge: nè mai sarà, che una controversia del fatto, ò sia, della cosa, *controversia rei*, *aut facti*, si dica controversia legale: nè per lo contrario mai sarà, che una controversia di legge, *controversia legitima*, si dica *controversia facti*. Di quì si vede, che le controversie conghietturali, difinitive, e qualitative prescindono dall' essere controversie, *ò di fatto*, *ò di legge*; e che non sono generi, nè dello stato razionale, nè dello stato legale; ma generi prescindenti dall' uno, e dall' altro stato: in quanto che, se si cerca del fatto solo, la controversia è razionale conghietturale: se del nome del fatto, la controversia è razionale difinitiva: se della qualità del fatto, la controversia è razionale qualitativa: per lo contrario, se si cerca della legge sola, *an hæc*, per esempio, *sit mens legis*, lo stato è legale conghietturale: se si cerca, quale significato convenga a una voce della legge; lo stato è legale difinitivo: se finalmente si cerca della qualità della legge, se sia utile, se giusta; lo stato è legale qualitativo: quindi, se si muovono controversie della cosa *de re*; le controversie conghietturali, difinitive, e qualitative *de re* sono razionali: se si muovono controversie della legge, *de verbis*, *& de mente legis*, le controversie conghietturali difinitive, e qualitative *de lege* sono legitime, ò sia, legali.

VI. Quando adunque Quintiliano, e gli altri Retori antichi hanno detto, che tre sono le quistioni, cioè, conghietturale, difinitiva, e di qualità; non hanno con tale divisione distinte le spezie de' fatti; ma le spezie delle controversie, che possono cadere *sopra i fatti:* e quando hanno detto, che le quistioni dello stato legale sono quattro, *scripti*, *& voluntatis*, *legum contrariarum*, *syllogismos*, *& am-*

& ambigui; hanno con tale divisione distinte le spezie degli stati legali. Se, quando hanno detto, che i generi dello stato razionale sono il conghietturale, il diffinitivo, e il qualitativo; avessono inteso, che questi generi fussono gli specifici *de' fatti*; certamente non potrebbono convenire agli stati legali; ma poichè dopo una tale divisione hanno detto, che convengono anche agli stati legali, conviene conchiudere, che hanno parlato di essi, come di que' generi di controversie, che possono cadere *sopra le cose, ò sia, sopra i fatti*; e conseguentemente che, potendo le stesse controversie muoversi *sopra la legge*; sono generi di controversie *prescindenti dall' essere, ò generi delle controversie razionali, ò generi delle controversie legali*.

VII. Dalla dottrina fin quì dichiarata sopra la difficoltà della divisione dello stato *nel razionale, e nel legale*, sarà facile l'intendere tutte le divisioni degli stati oratorj: cominciando adunque dalle controversie razionali, cioè, da quelle, che sono *de re*.

Diciamo con Marco Tullio (3), che tutte le controversie *de re* si riducono a due generi, cioè, al genere di cognizione, e al genere di azione: *quæstionum, quacumque de re sint, duo sunt genera, unum cognitionis, alterum actionis*: le quistioni di cognizione sono quelle, nelle quali non si prefiggono i litiganti altro fine, che questo unico, cioè, di venire in cognizione della cosa: *cognitionis sunt quarum finis est scientia*, per esempio, *à natura ne jus profectum sit; an ab aliqua quasi conditione hominum, & pactione*: le quistioni di azione sono quelle, nelle quali coloro, che litigano, hanno per fine non solamente il sapere la cosa; ma, ò d'intraprenderla, ò di lasciarla: per esempio, *sit ne Sapientis ad Rempublicam accedere*.

VIII. Le quistioni di cognizione, dice Tullio, sono tre, *tripartitæ sunt*; e sono la conghietturale, la diffinitiva, e la qualitativa, *an sit, quid sit, quale sit*. Le quistioni di azione sono di due generi (4): l'uno de' quali è quello, in cui si controvertono le azioni appartenenti all'uffizio: per esempio, *suscipiendi ne sint liberi*: l'altro è quello, in cui si controvertono le azioni appartenenti, ò al muovere gli affetti, ò al sedarli per motivi di gloria, e di laude: per esempio, *an miseri sint subveniendi*.

IX. Quì nascono due difficoltà: la prima è questa, che le quistioni di cognizione, cioè, la conghietturale, la diffinitiva, e la qualitativa non sono quistioni specifiche dello stato razionale, cioè, della con-

G

(3) *Cicero Topica ad C. Trebatium*.
(4) *Actionis reliqua sunt; quarum duo sunt genera, unum ad officium: alterum ad motum animi gignendum, vel sedandum, planè vel tollendum*. Ivi.

controversia *de re*; perchè sono similmente quistioni dello stato legale, cioè, della controversia *de verbis legis*, come abbiamo dimostrato nel numero precedente: alla quale difficoltà si debbe rispondere, che Cicerone parla delle quistioni, che possono farsi *de re*; e prescinde quivi, che le stesse quistioni possano anche farsi *de verbis legis*: perchè infatti, in avendo mutata opinione, come dice Quintiliano; e, in avendo stabilito, che tre solamente sieno gli stati, cioè, di conghiettura, di difinizione, e di qualità, ha insegnato, che le stesse tre controversie di cognizione, *an sit*, *quid sit*, *& qualis sit*; si possano egualmente muovere *de re*, e *de verbis legis*: vero è non voler' egli, che la controversia legittima possa essere, ò conghietturale, ò difinitiva; ma solamente qualitativa; a ogni modo, essendo la controversia qualitativa una controversia di cognizione; si vede, che egualmente ammette, che le controversie di cognizione possano formarsi, e *de re*, e *de verbis legis*; e che conseguentemente prescindano dall'essere quistioni, ò dello stato razionale, ò dello stato legale: onde qui dove dice, che le quistioni *de re* sono di due sorte, le une *cognitionis*, e le altre *actionis*; non vuole dire, che le quistioni *cognitionis* non possano formarsi se non *de re*; escludendole dalle parole della legge; ma vuole dire, che *de re* possono muoversi quelle tre quistioni, prescindendo, che le stesse quistioni possano anche muoversi *de verbis legis*.

X. La seconda difficoltà è questa: che, se le quistioni di cognizione si distinguono dalle quistioni di azione: e le quistioni di cognizione sono queste tre, *an sit*, *quid sit*, *& qualis sit*; conseguentemente le quistioni di azione non potranno comprendersi nelle tre di cognizione: e quindi contro la dottrina del numero degli stati; oltre gli stati conghietturale, difinitivo, e qualitativo, che sono stati di cognizione; converrà ammettere un quarto stato d'azione. Questa difficoltà, dopo che, in leggendo la Topica di Cicerone a C. Trebatio, fu subito da noi mossa; l'abbiamo poscia ritrovata nel terzo libro *de eloquentia* di Tomaso Correa; il quale ci ha allegerita la fatica del meditare la risposta. Risponde adunque il sopradetto Autore (5), che in ogni quistione, non solamente di cognizione; ma anche di azione, v'è sempre il fine di conoscere la cosa: ò da conoscersi precisamente, s'è quistione di cognizione: ò da conoscersi, per praticarsi, s'è quistione d'azione: di modo che le tre controversie di cognizione possono

(5) *Nulla est quæstio, nec cognitionis, neque actionis, in qua non versetur aliqua rei cognitio: Verum hoc interest, quod in quæstionibus cognitionis sola scientia perquiritur: in quæstionibus verò actionis, ipsa rei, de qua agitur, cognitio tota ad agendum refertur.* Thomas Corræa lib. 3. de Eloquentia c. 16.

no muoversi sopra le quistioni di azione. Per esempio: *an invadendum sit Turcarum Imperium*, questa è controversia d'azione, *an invadendum sit*: ma, per manifestare il dubbio di questa controversia, conviene servirsi tacitamente dello stato di cognizione, per esempio, *del conghietturale*: come sarebbe, *an fieri possit, ut illud Imperium invadatur*: e poi, *quomodo fieri possit*: e poi, *quibus militum copijs fieri possit*: e poi, *quæ obstacula sint superanda*: e poi, *quibus expensis fieri possit*. Dopo mosse queste controversie conghietturali, si debbono muovere altre controversie di qualità: *an utile sit Turcarum Imperium invadere*: e poi, *an justum, an laudabile*: e così nelle controversie di azione v'è sempre inchiusa una qualche controversia di cognizione, sotto la quale controversia si muove la controversia d'azione, cioè, si muove la controversia ordinata; non al solo sapere la cosa; ma ad operare, ch'è quanto dire, una controversia per sapere, *quid agendum*: come nell'esempio addotto, *an invadendum sit Turcarum Imperium*: questa controversia di azione, se si controverte nella prima maniera: *an fieri possit, ut illud Imperium invadatur: quomodo id fieri possit &c.*, la controversia è conghietturale: se si controverte nella seconda maniera, *an invadendum sit, quia utile, quia justum, quia honestum &c.*, la controversia è di qualità: là onde, per esservi nelle quistioni d'azione sempre mai inchiusa una qualche controversia di cognizione, ò conghietturale, ò difinitiva, ò qualitativa; segue, che la quistione d'azione non costituisca uno stato diverso dalli tre stati di cognizione.

XI. Le quistioni adunque *de re*, che si dicono razionali, si dividono in due generi, *nel genere di cognizione, e nel genere d'azione*: e le quistioni di cognizione sono tre: *l'una conghietturale*: *l'altra difinitiva*: e *la terza qualitativa*.

Le quistioni di conghiettura sono quattro: l'una, in cui si cerca, *sit ne aliquod*, per esempio, *ecquidnam honestum, aut equum re vera, vel tantum opinione sit*: l'altra, *unde ortum sit*, per esempio, *natura, an doctrina possit effici virtus*: la terza, *quæ id causa effecerit*, per esempio, *quibus rebus eloquentia efficiatur*: la quarta, *an mutari possit*, per esempio, *possit ne eloquentia mutatione aliqua converti in infantiam*.

XII. Le quistioni di difinizione sono quattro: l'una, in cui si cerca *de notione*, per esempio, *sit ne id æquum, quod ei, qui plus potest, utile est*: l'altra, in cui si cerca *de proprietate*, per esempio, *in hominem ne solum cadat, an etiam in belvas ægritudo*: la terza, in cui si cerca *de divisione, & de partitione*, per esempio, *tria ne genera bonorum sint*: la quarta, in cui si cerca *de descriptione*, che da' Greci si dice,

caracter: per esempio, *qualis sit Avarus*, *qualis assentator*, e in simili quistioni, nelle quali si cerca, della Natura, e della Vita della persona.

XIII. Le quistioni di qualità sono di due spezie, cioè, ò di qualità semplice, ò di qualità comparata. Per esempio: se si cerca, *expetendane sit gloria*, questa è una quistione di una qualità semplice, cioè, della sola gloria: se si cerca, *praeponenda ne sit divitijs gloria*, questa è una quistione di qualità comparata; perchè nel quesito si fa comparazione tra la qualità della gloria, e la qualità delle ricchezze.

XIV. Le quistioni di qualità semplice sono tre: l'una è, *de expetendo*, *& fugiendo*, per esempio, *an expetendae divitiae*, *fugienda paupertas*: l'altra, *de aequo*, *& iniquo*, per esempio, *an aequum sit ulcisci*, *à quocunque injuriam acceperis*: la terza, *de honesto*, *& turpi*, per esempio, *honestum ne sit pro Patria mori*.

XV. Le quistioni di qualità comparata sono due: l'una è, *de eodem*, *& alio*, per esempio, *quid intersit inter amicum*, *& assentatorem*, *Regem*, *& Tyrannum*: l'altra è, *de majore*, *& minore*, per esempio, *eloquentia ne pluris sit*, *an juris prudentia*.

XVI. Fin qui delle quistioni insegnate da Cicerone (6), le quali sono convenevoli alli tre generi razionali di cognizione; ora passiamo alle quistioni di azione, che possono ridursi a due generi, cioè, al genere delle azioni, che appartengono *ad motum animi gignendum*, *vel sedandum*, *planè vel tollendum*, e alle quistioni, che *referuntur ad officium*.

XVII. Alle quistioni d'azione, che sono istituite *ad movendos animos*, si riducono tutte le esortazioni, con cui vogliamo persuadere a difendere, per esempio, la Patria, a soccorrere gli amici per motivi di gloria, e di laude: onde tutte le Orazioni, nelle quali s'introducono le lamentazioni, le miserazioni flebili, e tutti i discorsi, per muovere a ira, a timore, ad allegrezza &c. si fondano nelle quistioni di azione, ordinate *ad motum animi gignendum*, *vel sedandum*, *planè vel tollendum*: e queste senza dubbio sono quistioni, che hanno stato di qualità.

XVIII. Alle quistioni, che sono ordinate *ad officium*, si riducono tutte le Orazioni, nelle quali vogliamo persuadere, ò a fare qualche azione, ò a desistere da essa: e queste similmente sono quistioni, che hanno stato di qualità; perchè ognuno, che vuole persuadere un'altro a fare una cosa, ha sempre mai *tacitamente* per motivo, ò l'onesto, ò l'utile, ò il giusto; e conseguentemente simili quistioni hanno stato di qualità, come insegna Tomaso Correa (7).

XIX. Tut-

(6) *Cicero Topica ad Trebatium*. (7) *Thomas Correa de eloq. lib. 3. c. 16.*

XIX. Tutte le quistioni razionali, in cui si controverte, ò la cosa, ò il fatto; possono considerarsi in due maniere, cioè, ò in universale, ò in particolare: ogni genere di quistione universale si dice da' Greci *thesis*, da' Latini *genus universale*, *infinitum*: e da Cicerone si dice *propositum*: ogni quistione particolare, la quale è propriamente oratoria, si dice da' Greci *hypothesis*; da' Latini *genus particulare*, *definitum*; e da Cicerone *causa*. Tutte le quistioni adunque di *tesi*, ò sia, di *proposito*, dice Marco Tullio (8), si riferiscono all'*ipotesi*, cioè, alla causa: *hæc cum in proposito genera sint*, *eadem in causas transferuntur*. I generi delle cause sono tre, *judicii*, *deliberationis*, *& laudationis*: e siccome tutte le quistioni di cognizione, e di azione si formano sopra i *propositi*, cioè, *sopra i generi delle quistioni universali*; così le stesse quistioni di cognizione, e di azione possono formarsi sopra *le cause*, cioè, *sopra i generi delle quistioni difinite*, *e particolari*; quindi, avendo noi già dati gli esempj ne' numeri precedenti, delle quistioni di cognizione, che si muovono *nel proposito*, ò sia, *nella tesi*: ora dimostreremo, come le stesse quistioni si muovono *nella causa*, ò sia, *nell'ipotesi*.

XX. Le cause, come abbiamo detto, sono tre, di giudizio, di deliberazione, e di laudazione; e tutte le quistioni, che si sono mosse *nel proposito*, cioè, *in universale*, ò, come dicono i Greci, tutte le quistioni *di tesi* si possono trasferire nelle cause particolari, ò sia, nelle controversie *d'ipotesi*. Per esempio: le quistioni dello stato conghietturale sono quattro: la prima, in cui si cerca, *sit ne aliquid*: la seconda, in cui si cerca, *unde ortum sit*: la terza, *quæ causa id effecerit*: la quarta, *an res possit mutari*: e queste, dalle quistioni universali possono trasferirsi alle particolari.

Sopra la quistione: *sit ne aliquid*, si è cercato: *quidnam honestum sit re vera*, *aut tantum opinione*: questa quistione può ridursi nella causa laudativa, e cercarsi: *an Cæsar fuerit re vera honestus*, *an tantum opinione*; perchè nella causa s' introducono cose certe, persona certa, luogo certo, tempo certo, azione certa, negozio certo: *causa*, dice Marco Tullio (9), *certis personis*, *locis*, *temporibus*, *actionibus*, *negotiis cernitur*, *aut in omnibus*, *aut in plerisque eorum*.

Sopra la seconda quistione conghietturale, *unde aliquod ortum sit*, si è cercato: *natura*, *an doctrina possit effici virtus*: questa quistione può ridursi nella causa laudativa, e cercarsi: *quomodo fieri potuerit*, *ut Augustus Imperator fuerit Imperatorum longè felicissimus*.

Sopra la terza quistione conghietturale, *quæ causa id effecerit*, si è cer-

(8) *Cicero Topica ad C. Trebatium*. (9) *Ivi*.

è cercato in univerſale, *quibus rebus eloquentia efficiatur:* queſta terza quiſtione può ridurſi alla cauſa laudativa, e cercarſi, *quibus rebus eloquentia Ciceronis effecta ſit.*

Sopra la quarta quiſtione congghietturale, *an res mutari poſſit*, ſi cerca in univerſale: *poſſit ne eloquentia commutatione aliqua converti in infantiam*: queſta quarta quiſtione conghietturale può ridurſi nella cauſa laudativa, e cercarſi: *an eloquentia Ciceronis commutatione aliqua converſa ſit in infantiam.* In queſto modo tutte le quiſtioni di Teſi ſi riferiſcono all' Ipoteſi, cioè, tutte le quiſtioni del propoſito, ò ſia, univerſali, ſi riferiſcono alle cauſe, cioè, alle quiſtioni difinite, e particolari: che ſe le quiſtioni di Teſi ſi trasferiſcono nelle cauſe, cioè, nell' Ipoteſi; allora *nelle cauſe laudative* gli ſtati ſi dicono, ò di conghiettura, ò di difinizione, ò di qualità; ma *nelle cauſe deliberative* lo ſtato di qualità ſi dice da' Greci *pragmaticos*; da' Latini *ſtatus negotialis*: nelle cauſe giudiziali lo ſtato di qualità ſi dice da' Greci *dicæologia*; da' Latini *ſtatus juridicialis*, il quale ſi divide in due ſpezie, *nello ſtato giuridiziale di qualita aſſoluta*, che ſi dice *ſtatus juridicialis abſolutus*; *e di qualità aſſunta*, che ſi dice *ſtatus juridicialis aſſumptivus.*

XXI. Ora nelle cauſe, *quæ certis perſonis, locis, temporibus, negotijs cernuntur*: ſe ſi cerca, *an aliquod factum ſit*, la quiſtione della cauſa è conghietturale: ſe ſi cerca, *quid ſit illud factum*, la quiſtione della cauſa è difinitiva: ſe ſi cerca, *quale ſit*, la quiſtione della cauſa è di qualità. V'è però chi ha detto, ſecondo che inſegna Gerardo Voſſio (10), lo ſtato non avere luogo ſe non che nel genere giudiziale, forſe perchè tanto Ariſtotele, quanto Cicerone, ed Ermogene, nella dottrina degli ſtati ſi ſervono per lo più degli eſempj adatti alla cauſa giudiziale; ma queſta ſentenza, dice lo ſteſſo Autore, *eſt abſona, & inconcinna*; perchè, ſecondo Ermogene, lo ſtato di qualità è di due ſpezie. L'uno è ſtato di qualità, ſpettante al genere deliberativo; e ſi dice da' Greci *pragmaticos*; da' Latini *ſtatus negotialis*, nel quale ſi tratta *de re futura*: come ſarebbe, appreſſo Demoſtene, *an conſultum ſit ſuppetias ferre Olyuthijs*: e appreſſo Cicerone, *an Pompejus ſit præficiendus bello Mitridatico*: le quali quiſtioni della cauſa diliberativa hanno, dice Tomaſo Correa, ſtato di qualità; perchè *tacitamente* ſi controverte la qualità, ò di giuſtizia, ò di oneſtà, ò di utilità: come in queſto eſempio, cercando: *an conſultum ſit ſuppetias ferre Olyntbijs*, s'intende *tacitamente*, *vel quia utile*, *vel quia juſtum*, *vel quia utrumque*. L'altro è ſtato di qualità ſpettante al gene-

(10) *Voſſius lib. 1. inſt. orat. c. 6. n. 7.*

genere giudiziale, che da' Greci si dice *dicæologia*, da' Latini *status juridicialis*: il quale nome, dice Cicerone, è molesto; ma a ogni modo non v'è altro nome, con cui spiegare la dottrina, *quamvis molestum hoc nomen sit, juridicialis vocetur* (11): e lo stato giuridiziale si divide poi nel giuridiziale assoluto, e nel giuridiziale assuntivo, de' quali poco dopo parleremo.

Ora diciamo, che non solamente lo stato di qualità si truova nella causa diliberativa: ma ancora lo stato di conghiettura; perchè lo stato conghietturale non è, dice il Vossio (12), quello, in cui si cerca solamente, *an factum sit*; ma è ancora quello, in cui si cerca, come insegnano Cicerone (13), e Quintiliano (14), *an fiat*, *an futurum sit*: potendosi il quesito di conghiettura fare per tutti e tre i tempi. Per esempio: si può cercare sopra il quesito *an fiat: an hostes cogitent de rumpendo fœdere*: e sopra il quesito *an futurum sit: an nobis illaturi sint bellum*; i quali due quesiti senza dubbio appartengono allo stato conghietturale.

XXII. V'è una grave controversia, se gli stati possano ritrovarsi nella causa laudativa. Il Nascimbene Nascimbeni (15), e Giorgio di Trapizonda (16), siccome anche il Majoragio (17) sostengono, che nella causa laudativa non vi sia stato alcuno. La ragione fondamentale di tutti è questa; perchè nel genere laudativo l'Assunto è di cosa certa: in vano, per esempio, un'Oratore assumerebbe il lodare le Amazoni, se dovesse controvertere, se si diano le Amazoni: in vano assumerebbe il lodare la clemenza di Cesare, se dovesse controvertere, se Cesare sia stato clemente. Il genere laudativo si compie, dice Tullio, di narrazioni, e di amplificazioni, *genus hoc narratione, & amplificatione perficitur*: quindi, controvertendosi una cosa, non v'è più luogo, nè di narrarla, nè di amplificarla, se prima non si risolve la controversia; e se prima non si riceve per certa la narrazione. Similmente se si controverte una qualità, non v'è luogo d'amplificarla: non potendo adunque sussistere la narrazione, e l'amplificazione, se l'una, e l'altra non si riceve come cosa certa; segue, che nel genere laudativo non possa darsi alcuno stato; perchè nello stato v'è sempre mai la controversia, la quale non è compatibile nelle Orazioni laudative, in cui la cosa da lodarsi debbe essere certa, cioè, conceduta senza controversia.

XXIII.

(11) *Cicero Topica ad C. Trebatium.*

(12) *Vossius lib. 2. inst. orat. c. 6. n. 7.*

(13) *Cicero de part. orat.*

(14) *Quint. lib. 7. inst. orat. c. 2.*

(15) *Nascimbenus Nascimbenius comm. in Cic. lib. 1. de invent.*

(16) *Trapezuntius lib. 4. Rhet.*

(17) *Majoragius comm. in c. 26. lib. 2. Rhet. Arist.* quem refert *Vossius lib. 1. inst. orat. c. 6. n. 8.*

XXIII. Benchè questa ragione paja quasi invincibile; a ogni modo Cicerone (18) è di contraria sentenza; e in questa v'è il Vossio (19). Cicerone nella Topica a C. Trebazio, dimostrando, come gli stati delle controversie si ritrovino nel genere giudiziale, soggiugne, *atque etiam in deliberationibus; & laudationibus iidem existunt status*: e rende la ragione; perchè, dic'egli, nelle laudazioni si può negare, che sia stato fatto ciò, che si loda; e dalla negazione del fatto nasce lo stato conghietturale: si può negare, che convenga al fatto quel nome, che gli è stato dato dal Laudatore; e dalla negazione del nome del fatto, nasce lo stato difinitivo: si può negare assolutamente, che il fatto sia lodevole, ò perchè non retto, ò perchè non giusto; e conseguentemente, potendosi introdurre nella causa laudativa la negazione, e del fatto, e del nome del fatto, e della qualità del fatto; segue, che la causa laudativa non possa ricevere gli stati delle controversie; de' quali in fatti si servì Cesare contro Catone, come dice Tullio (20): e nelle quistioni di tesi già si è veduto nel numero undecimo, dodicesimo, e terzodecimo, che gli stati si ritrovano: *an eloquentia*, per esempio, *sit præferenda juris prudentiæ*; questa quistione di *tesi*, ò sia di *proposito*, ha stato di qualità comparata: ora, siccome abbiamo detto nel numero ventesimo, che la quistione *di tesi*, ò sia, *di proposito* può trasferirsi *nelle quistioni d'ipotesi*, che è quanto dire, *nelle cause*; conseguentemente, e per l'autorità di Cicerone, e per l'esempio si dee conchiudere, che tutti e tre gli stati possono ritrovarsi nella causa laudativa.

Il Riccoboni dice (21), che la controversia di quantità, insegnata da Aristotele, principalmente conviene al genere laudativo, in cui l'Oratore propone di dimostrare l'eccesso di quella cosa, che non è secondo l'opinione degli Uditori: infatti nelle orazioni laudative, in cui si lodano gli Eroi, la controversia consiste nell'eccesso della lode: se convenga all'Eroe quel più, ò se non gli convenga: e questa ragione pare a noi, che sia evidente, per far vedere, che nel genere laudativo si truovano gli stati delle controversie.

L'argomento di quelli, che tengono l'opinione contraria, cioè, che nella causa laudativa la cosa debba essere certa; può disciorsi in questa maniera: che l'Oratore, il quale loda un fatto, dee prevedere l'opposizione, che può farsi; altrimenti ogni amplificazione sarebbe super-

---

(18) *Cicero Topica ad Trebatium*. (19) *Vossius lib. 1. inst. c. 6.*

(20) *Quibus omnibus generibus usus est nimis impudenter Cæsar contra Catonem meum*. Cicero ibidem.

(21) *Riccoboni de usu Rhet. Arist. com. 3.*

superflua; dovendo adunque prevedere l'opposizione possibile, nascerà lo stato dalla sua affermazione, e dalla contraddizione possibile. Se un'Oratore, per esempio, vuole lodare Alessandro nella continenza, con cui si astenne dal toccare le figliuole di Dario; dee prevedere, che uno può, in contraddicendo con l'autorità di Teofrasto, attribuire quell'atto; non alla virtù della continenza; ma alla ubbriachezza. Se un'Oratore vuole lodare la castità di Penelope, dee prevedere, che uno può, in contraddicendo con l'autorità di Omero, negare, ch'ella sia stata casta; ma che in lontananza del Marito siasi prostituita agli amatori suoi. Nè per questo, che si possa contraddire alla lode, che si dà a un'Eroe, l'Oratore dee tralasciare la sua orazione; ma l'uffizio suo debbe consistere nello sciorre ogni opposizione; e nel tentare, che l'Assunto nel fine del discorso sia in ogni sua parte ricevuto: e poi si può sempre dire; che, quantunque nel genere laudativo la cosa, che si propone, debba essere certa; a ogni modo l'eccesso non è secondo l'opinione degli Uditori; quindi l'eccesso è quello, che soggiace alle controversie; e conseguentemente nelle cause laudative, in cui l'Oratore ha per fine d'amplificare le qualità della cosa lodata, possono ritrovarsi tutti gli stati delle controversie; se non nella sustanza della cosa, che debb'esser certa; almeno nella quantità, che si propone, e che soggiace alla controversia.

§. I.

Si assegna l'ordine metodico di tutte le divisioni degli Stati Oratorj, che serve come d'epilogo al Capo precedente.

Giudichiamo di ridurre a metodo tutte le divisioni del Capo precedente; perchè avendo noi dovuto promuovere molte difficoltà, è adivenuto, che sieno le divisioni non continuate. Ora rimetteremo le stesse divisioni in breve, e additeremo i numeri, dove possono cercarsi; affine di facilitare, quanto più ci sia possibile, la cognizione del numero degli stati; e di fare, che la diversità de' nomi non confonda la mente de' leggitori. Questa massima si ha da stabilire, che gli stati sono solamente tre: e che ogni divisione dee riferirsi a quelli tre: e poichè con la tanta moltiplicità delle divisioni, e delle suddivisioni degli stati; pare, che si accresca il numero de' medesimi; pensiamo dal metodo delle divisioni, e confidiamo dalle difficoltà disciolte d'avere avuto dal Signore tanto lume, con cui sia esposta chiaramente la dottrina sopra le divisioni degli stati, con ritenere stabile

il numero delli tre stati a confronto di tutte le divisioni, dalle quali pare, che quel numero non possa sostenersi.

Lo stato Oratorio adunque nella prima sua divisione si divide nello stato razionale, e nello stato legale: questa divisione si truova nel numero primo del Capo precedente.

Lo stato razionale si divide in due generi, cioè, nello stato di cognizione, e nello stato d'azione: questa divisione si ritruova nel numero settimo.

Lo stato di cognizione si divide in tre generi, cioè, nello stato congliietturale, nello stato difinitivo, e nello stato di qualità: questa divisione si ritruova nel numero secondo, e nel numero ottavo dello stesso capo.

Tutte le quistioni dello stato razionale possono essere, ò *di Tesi*, cioè, ò infinite, e universali; ò *d' Ipotesi*, cioè, difinite, e particolari: le quistioni di Tesi si dicono da Cicerone *stati di proposito*: le quistioni d' Ipotesi si dicono *stati di cause*; perchè egli traduce la voce Greca *thesis* in questa latina *propositum*: e la voce Greca *hypothesis* in questa latina *causa*: quindi il dire, che la Tesi può trasferirsi nell' Ipotesi: vuol dire, che gli stati delle quistioni possono trasferirsi dal proposito alla causa, cioè, dall'universale al particolare: questa divisione si ritruova nel numero nono, nel decimo, e nel vigesimo.

Tutte le quistioni di Tesi, cioè, di proposito, e universali, che hanno stato, lo hanno sempre con questo nome, ò conghietturale, ò difinitivo, ò di qualità: ma lo stato delle tre cause, cioè, delle quistioni difinite, e d' ipotesi, non ritiene sempre lo stesso nome: perchè quantunque nelle cause laudative ritenga gli stessi nomi, e si dica sempre, ò conghietturale, ò difinitivo, ò di qualità; a ogni modo nelle cause diliberative lo stato di qualità si dice *pragmatico*, ò sia, *negoziale*; e nelle cause giudiziali si dice *giuridiziale*: il quale stato può essere, ò giuridiziale *assoluto*; s' è di qualità assoluta: ò giuridiziale *assuntivo*; s' è di qualità assunta: de' quali stati si tratterà pienamente nella Disputazione dello stato di qualità. Tutta questa divisione si truova nel numero ventesimo.

Le quistioni, che possono farsi nello stato conghietturale, sono al numero undecimo: Le quistioni, che possono farsi nello stato di difinizione, sono al numero dodicesimo: Le quistioni, che possono farsi nello stato di qualità, sono al numero terzo decimo, quarto decimo, e quinto decimo.

La prima difficoltà: Se i generi delle quistioni, che convengono allo stato razionale, convengano anche allo stato legale, si truova promossa al numero quarto; e disciolta al numero quinto.

La

La seconda difficoltà: Se gli stati di azione possano competere a' generi delle quistioni di cognizione, si truova promossa, e disciolta al numero decimo.

Quali orazioni si riducano agli stati di azione, si truova al numero decimo settimo, e decimo ottavo.

§. II.

Se lo stato legale si costituisca dalle quistioni di cognizione, ò di azione nel modo stesso, che lo stato razionale.

LO stato razionale è *de re:* lo stato legale è *de verbis legis;* di quì abbiamo inferito nel numero quinto del Capo precedente, che non mai una quistione *de re* sarà quistione *de verbis legis:* nè per lo contrario una quistione *de verbis legis* sarà *de re*; ma, siccome *de re* si può cercare, *an sit*, *quid sit*, *an jure sit*; così *de verbis legis* si può cercare, *an sit*, *quid sit*, *an jure sit*: e siccome *de re* si può cercare, *an aliquod sit faciendum*; così *de verbis legis* si può cercare, *an lex sit ferenda*: non v'è altro divario, che le quistioni *razionali* di qualità nella causa laudativa si dicono di qualità; ma nella causa diliberativa si dicono ragmatiche, ò sia, negoziali: e nella causa giudiziale si dicono giuridiziali: là dove le quistioni *legitime* di qualità si dicono sempre di qualità: così, quando si dice questa orazione ha stato giuridiziale, non si dice altro, se non che la quistione di questa orazione è razionale *de re*, ed è quistione di causa giudiziale, la quale ha stato di qualità; il quale stato di qualità nelle cause giudiziali *de re* si dice *giuridiziale:* che se si dicesse, questa orazione ha stato legitimo di qualità, s'intenderebbe, che la quistione è legale *de verbis legis*; e che fusse quistione di qualità: di modo che tutte le quistioni di cognizione, e di azione, da cui si costituiscono gli stati razionali, sono similmente quistioni, da cui si costituiscono gli stati legitimi: ora passiamo alla Disputazione della utilità, e della necessità degli Stati Oratorj.



DISPUTAZIONE III.

DELLA UTILITA', E NECESSITA' DEGLI STATI ORATORJ.

IN questa Disputazione terremo il seguente metodo: primieramente esporremo, *come la cognizione degli Stati sia necessaria*, per avere una perfetta notizia delle Orazioni di Cicerone, e degli Oratori antichi; e incidentemente insegneremo, *come per cagione degli Stati Oratorj i luoghi di un genere possano utilmente servire nell'Orazione d'un'altro genere*: di poi faremo vedere, *come sia non solamente utile; ma necessaria agli Oratori sacri per le Prediche; e come sia utile tanto a' Panegiristi, quanto agli Accademici*: poscia dimostreremo, *quale sia l'utile preciso*, che si ricava dalla cognizione d'ogni Stato; *e quale sia lo Stato più universale, e più utile all'Oratore*: finalmente, *quali sieno le quistioni propie dell'Oratore*. Cominciamo adunque con questo metodo.

CAP. I.

Come la cognizione degli Stati sia necessaria, per avere una perfetta cognizione delle Orazioni di Cicerone, e degli altri Oratori antichi.

SOMMARIO.

I. *Per quale motivo non si possa avere la cognizione delle Orazioni di Cicerone senza la cognizione degli Stati.*

II. *Dalla diversità de' generi delle controversie, sopra cui le orazioni di Cicerone sono fondate, si argomenta la necessità di sapere gli Stati Oratorj.*

III. *Si espone la maniera di sapere conoscere: quale Stato abbia ogni orazione di Cicerone.*

IV. *Si espone, e si discioglie il dubbio: come lo stato principale di qualità possa sostenersi con ragioni, le quali, poste in controversia, abbiano stato congbietturale.*

V. In

V. In quale maniera le ragioni, con cui si sostiene lo Stato principale d' una proposizione, sieno le ultime controversie dell' Orazione.

VI. Con quale facilità si possa conoscere lo Stato di ogni proposizione di Cicerone.

VII. In che cosa consista lo Stato di ogni proposizione.

VIII. Come da tutta la dottrina precedentemente dichiarata s' inferisca la necessità di sapere gli Stati Oratorj.

IX. Si espone una seconda ragione, per cui sia necessaria la cognizione degli Stati Oratorj, per intendere le Orazioni di Cicerone.

X. Si espone, come con la dottrina d' Aristotele si possa conoscere: in qual genere sieno le Orazioni degli Oratori.

XI. Come si possa conoscere, che da una quistione d' azione si costituisca uno Stato di qualità: e da un' altra quistione d' azione uno Stato di congbiettura.

XII. Si espone una terza ragione, per cui sia necessaria la cognizione degli Stati Oratorj, per intendere le Orazioni di Cicerone.

XIII. Si espone una quarta ragione, con cui si dimostra la stessa necessità di sapere gli Stati Oratorj, per avere cognizione delle Orazioni di Cicerone.

XIV. Si dimostra: come, per cagione degli Stati Oratorj, un genere di causa possa utilmente servire a un' altro genere, cioè, come un genere possa introdursi nell' altro.

I. LE Orazioni di Cicerone massimamente nel genere giudiziale, e nel genere deliberativo sono costituite sopra generi di controversia, ne' quali, facendo egli la parte d' Accusatore, stabilisce col Difensore il punto della controversia; e, facendo la parte di Difensore, propone il punto preciso di controversia, in cui consiste la difesa: essendo questa la natura delle controversie d' essere costituite dalla proposizione d' una parte, e dalla risposta dell' altra; e di ricevere la determinazione loro dalla risposta, come abbiamo insegnato nella Disp. Prima al Capo nono, numero terzo; quindi, se le sopradette Orazioni di Cicerone contengono una qualche controversia; segno è, che ognuna di esse ha lo stato suo proprio; e che l' Assunto d' ognuna riguarda quel punto preciso, che si negava dall' Avversario: il quale punto di contesa, ò sia, qual genere di controversia si dice *Stato*.

II. Per avere una esatta, e perfetta cognizione delle orazioni di Cicerone, conviene avere una perfetta cognizione degli stati oratorj; perchè diversi sono i generi di controversie, sopra cui sono fondate: tal volta il punto della controversia è del fatto, *an sit*, *an fiat*, *an futu-*

futurum sit; e lo stato si dice conghietturale: talvolta il punto della controversia può essere del nome del fatto, *quid sit*; e lo stato è di difinizione: talvolta della qualità del fatto, *an jure*, per esempio, *an honestè*, *an utiliter*, *an crudeliter*, *an æquè factum sit*, *fiat*, *futurum sit*, *faciendum sit*; e lo stato è di qualità: il quale stato di qualità si dice giuridiziale, se il punto della controversia è della cosa passata; come sarebbe, *an jure*, *an honestè*, *an utiliter aliquod factum sit*: e si dice *pragmatico*, ò sia, *negoziale*, se il punto della controversia è della cosa futura: come sarebbe, *an jure*, *an honestè*, *an utiliter aliquod faciendum sit*.

III. Ora, per conoscere, quale stato abbia un'orazione di Cicerone, si dee mettere la proposizione d'Assunto, *la quale si dice conchiusione*, sotto forma di controversia. Per esempio: nella orazione in difesa di Tito Annio Milone, egli prende a sostenere questa conchiusione:

Jure Milo occidit Clodium,

questa conchiusione, ò sia, proposizione d'Assunto messa sotto forma di controversia, fa conoscere lo stato della causa: si dica adunque;

An jure Milo occiderit Clodium,

e si conoscerà, che questa proposizione, *Jure Milo occidit Clodium*, ha stato di qualità.

Nel modo stesso per conoscere, quale stato abbiano le ragioni, con cui si sostiene la proposizione di Assunto, conviene mettere quelle ragioni sotto forma di controversia. Per esempio: nella stessa orazione M. Tullio sostiene, che *jure Milo occidit Clodium* per queste due ragioni;

Quia Clodius fuit insidiator Milonis;

Quia Clodius sceleratus vir, & perniciosus Reipublicæ fuit:

la prima ragione posta in controversia sarà,

An Clodius fuerit insidiator Milonis:

la seconda ragione sarà,

An Clodius fuerit vir sceleratus, & perniciosus Reipublicæ:

lo stato di ognuna di queste due controversie, fondate sopra le due ragioni, è conghietturale; perchè ognuna delle due controversie è del fatto, *an sit*.

IV. Quì nasce una difficoltà, ed è: come lo stato principale della causa, ch'è di qualità, si sostenga con due ragioni, che hanno stato di conghiettura. Si risponde con Tomaso Correa (1), che, ogni qual-

(1) *Thomas Correa lib. 3. de eloq. c. 16.*

qualvolta lo stato di qualità si sostiene con proposizioni, le quali hanno stato di conghiettura; *s'inchiude tacitamente nelle proposizioni conghietturali un qualche motivo di qualità*. Per esempio: questa conchiusione,

Jure Milo occidit Clodium,

ha stato giuridiziale di qualità: e queste due proposizioni, con cui si sostiene la conchiusione, sono di conghiettura;

Quia Clodius fuit insidiator:

Quia fuit perniciosus Reipublicæ:

intanto con queste due proposizioni conghietturali rimarrà provato lo stato principale della causa, cioè, che *jure Milo occidit Clodium*; in quanto che in ogni proposizione conghietturale v'è tacitamente il motivo di qualità: onde in questa proposizione,

Quia Clodius fuit insidiator,

v'è tacitamente quest'altra, *& jure insidiator interfici potest*: e in questa proposizione seconda,

Quia Clodius vir sceleratus, & perniciosus Reipublicæ fuit;

v'è tacitamente quest'altra, *jure sceleratus vir, & perniciosus Reipublicæ interfici potest*.

V. Le ragioni, con cui si sostiene uno stato principale di causa, poste in controversia, diventano gli ultimi stati di controversia, sopra quali i Giudici giudicano: e dal giudizio degli ultimi stati, che si dicono *extremæ disceptationes*, dipende il giudizio dello stato principale della causa: per questo motivo gli stati di controversia, che nascono dalle ultime ragioni; con cui si sostiene una proposizione d'Assunto, ò sia, uno stato principale di causa, si dicono *judicationes*, e da' Greci *crinomenon*; perchè dopo quelle controversie non rimane altra cosa, che la sentenza del Giudice. Per esempio:

Proposiz.	*Jure Milo occidit Clodium*.
Stato di controv.	*An Milo jure occiderit Clodium*.
Prima rag.	*Quia insidiator fuit*.
Stato di controver. che si dice *crinomenon*.	*An insidiator fuerit*.
Secon. rag.	*Quia vir sceleratus, & perniciosus fuit Reipublicæ*.
Stato di controver. che si dice *crinomenon*.	*An vir sceleratus, & perniciosus fuerit Reipublicæ*.

Di

Di modo che dal primo stato di controversia possono diramare molte quistioni; ma dalle ultime quistioni, che sono le ultime ragioni, con cui l'Oratore sostiene la sua causa, ò sia, la sua proposizione d'Assunto, nascono gli ultimi stati, che si dicono *crinomena*, ò sia, *judicationes*; perchè, dall'approvarsi, ò dal non approvarsi quelle ultime ragioni, dipende il giudizio, ò di approvare, ò di non approvare la proposizione dello stato principale: così, ò dall'approvare, ò dal non approvare, che *Clodius fuit insidiator*, e che *fuit sceleratus, & perniciosus Reipublicæ civis*, dipende il giudizio, ò di approvare, ò di non approvare, che *jure, vel injuria Clodium occiderit*.

VI. In ogni orazione di Cicerone si ritruova lo stato della proposizione stessa, in mettendo la proposizione d'Assunto sotto forma di controversia: e si ritruova la giudicazione, ò sia l'ultimo stato di controversia, in mettendo la ragione, con cui si sostiene la proposizione principale, sotto forma di controversia. Nell'orazione, per esempio, in favore di P. Quintio, Cicerone sostiene questa proposizione: *Sextus Nævius bona P. Quinct. non possedit ex edicto Prætoris*; lo stato sarà, *an possederit*: e poichè, *an possederit*, è controversia di fatto; lo stato della proposizione è conghietturale: le ragioni, con cui sostiene la proposizione, sono queste; *quia causa non fuit, cur Sextus Nævius à Prætore postularet, ut bona Quint. possideret*; *quia ex edicto possidere non potuit*; *quia non possedit*: e da queste ragioni nascono le controversie, *an causa fuerit &c. an possidere potuerit &c. an possederit*; le quali si dicono *extremæ disceptationes*, dalle quali dipende il giudizio dello stato principale della causa; perchè se i Giudici approvano, che *causa non fuerit cur Sextus Nævius à Prætore postularet bona Quinct.*: se approvano, che *ex edicto Prætoris possidere non potuit*: e finalmente, che *non possederit*; approveranno la proposizione principale, che *Sextus Nævius bona P. Quinct. non possedit ex edicto Prætoris*. Vero è, che nello stato conghietturale, come abbiamo già insegnato con la dottrina di Cicerone (2), non si distingue lo stato principale dalla giudicazione; a ogni modo da' segni precisi, con cui un'Oratore vuole sostenere la proposizione principale dello stato di conghiettura, si costituiscono le ultime controversie, dal giudizio delle quali dipende il giudizio dello stato principale della causa: come quì dal giudizio, che *causa non fuerit petendi, ut possideret*: e che *ex edicto Prætoris possidere non potuit*; dipende il giudizio dello stato principale, che *non possederit*.

VII. Lo stato adunque di ogni proposizione consiste nella stessa pro-

(2) *Disputazione prima della Controversia Oratoria, e del suo Stato c. 2. n. 6.*

proposizione messa sotto forma di controversia. Per esempio: nella prima Verrina M. Tullio sostiene questa proposizione, *Cicero non Cæcilius est eligendus Accusator Verris*: lo stato sarà questo: *Cicero ne, an Cæcilius sit eligendus Accusator Verris*: e poichè la controversia è di azione, *an sit eligendus*; lo stato sarà di qualità: il quale stato si dirà *pragmatico*, ò sia, *negoziale*; perchè è di cosa futura, *an sit eligendus*: le ragioni, con cui Cicerone sostiene la sua proposizione, sono queste due: la prima, *quia Siculi petunt pro Accusatore Ciceronem, respuunt Cæcilium*: lo stato di questa proposizione è, *an Siculi petant Ciceronem, & respuant Cæcilium*, ed è conghietturale; perchè la controversia è di fatto, *an petant, an respuant*: la seconda, *quia ipsemet Verres non vult Ciceronem Accusatorem sui, sed Cæcilium*: lo stato di questa proposizione è, *an Verres nolit Ciceronem Accusatorem sui, sed Cæcilium*, ed è conghietturale; perchè la controversia è di fatto, *an Verres nolit*: da queste due ragioni adunque sono costituiti gli ultimi stati di controversia, da cui dipende il giudizio dello stato principale di qualità; perchè, se i Giudici appruovano, che *Siculi velint Ciceronem, respuant Cæcilium*: e se appruovano, che *ipsemet Verres velit Cæcilium Accusatorem sui, & non Ciceronem*; rimarrà approvata la proposizione principale, che *Cicero sit eligendus Accusator Verris, non Cæcilius*. Come poi lo stato principale di qualità resti provato dalle proposizioni, che hanno stato di conghiettura, si vegga il numero 3., e 4., dove con la dottrina di Tomaso Correa abbiamo insegnato, che, quando una proposizione, la quale ha stato di qualità, si pruova con proposizioni, che hanno stato di conghiettura; segno è, che tacitamente nelle proposizioni di conghiettura vi sono motivi di qualità: onde, quando si sostiene, che *Cicero est eligendus Accusator, non Cæcilius*; e si vuole dimostrare con questa ragione, *quia Siculi petunt pro Accusatore Ciceronem, respuunt Cæcilium*; in questa ragione v'è tacitamente un motivo di qualità, cioè, *quia justum est dare Accusatorem juxta petitionem Siculorum, qui gravati sunt à Verre*: e similmente, dimostrandosi la stessa proposizione con questa seconda ragione, *quia ipsemet Verres vult Cæcilium Accusatorem sui, non Ciceronem*; in questa seconda ragione v'è tacitamente un motivo di qualità, cioè, *quia minimè justum est eligere Accusatorem juxta optionem Verris, à quo Siculi gravati sunt*.

VIII. Con questa regola si possono ritrovare tutti gli stati principali delle orazioni di Cicerone; e tutte le ultime controversie, da cui dipende il giudizio degli stati principali: e di quì si conchiude, che, desiderandosi una particolare notizia degli stati, per sapere; quale stato abbiano le orazioni di Cicerone, di Demostene, d'Eschi-

 ne,

ne, e degli altri Oratori antichi: ed essendo cosa conceduta da tutti, che le Orazioni di Cicerone servono di esemplare agli Oratori, per formare le Orazioni loro; se le Orazioni di Cicerone non possono intendersi senza la cognizione degli stati; conseguentemente per questo capo la cognizione degli stati dovrà dirsi necessaria.

IX. V'è anche un'altra ragione, per cui è necessaria la cognizione degli stati oratorj a colui, che vuole intendere le Orazioni di Cicerone; ed è, che due proposizioni d'Assunto di due Orazioni parranno affatto simili; e pure non solamente saranno di genere diverso; ma avranno stato diverso. Per esempio: la proposizione della prima Verrina è questa:

Cicero, & non Cæcilius est eligendus Accusator C. Verris.

La proposizione della quarta Verrina è questa:

Cajo Verri Siciliæ Prætori non est parcendum.

Queste due proposizioni pajono dello stesso genere di causa; e sembra, che abbiano il medesimo stato; perchè la causa d'ambedue pare, che sia deliberativa; e che lo stato d'ambedue sia di qualità: la qual cosa tanto più parrà tale, se si discorrerà in questa maniera: la prima proposizione posta in controversia costituisce una quistione di azione, *uter eligendus sit Accusator C. Verris, Cicero, an Cæcilius?* la seconda proposizione posta in controversia pare, che costituisca similmente una quistione di azione, *an Cajo Verri Siciliæ Prætori sit parcendum*: la prima riguarda la deliberazione dell'Accusatore: la seconda la deliberazione del perdono: la prima è *de re futura, an sit eligendus accusator*: la seconda è *de re futura, an sit parcendum Cajo Verri*; quindi pare, che tanto sia nel genere deliberativo la prima; quanto la seconda: *lo stato d'ambedue* similmente pare, che sia di qualità; perchè da ogni quistione di azione, in cui si cerca: *an aliquid sit faciendum*, lo stato è di qualità; sottintendendosi mai sempre, secondo Tomaso Correa sopracitato, un motivo, ò di giustizia, ò di onestà, ò di utilità: non essendo possibile il persuadere altrui, ò a fare, ò a non fare un'azione, senza che vi sia tacitamente un motivo, ò giusto, od onesto, ò utile: se adunque tanto è quistione di azione, *an Cicero sit eligendus accusator C. Verris*: quanto, *an sit parcendum C. Verri*; segue, che tanto dall'una, quanto dall'altra quistione si costituisca lo stato di qualità: e pure questa proposizione, *Cicero, non Cæcilius est eligendus accusator Verris*, è nel genere deliberativo; e ha stato di qualità: quest'altra proposizione, *Cajo Verri non est parcendum*, è nel genere giudiziale; e ha stato di conghiettura: quindi non è possibile d'intendere perfettamente le Orazioni di Cicerone senza la cognizione degli stati oratorj.

X. Quì

X. Qui si potrebbono cercare due cose: *la prima*, come si possa conoscere, che una proposizione sia nel genere, per esempio, giudiziale: e un' altra proposizione sia nel genere deliberativo: *la seconda*, come si possa conoscere, che da una quistione di azione si costituisca uno stato di qualità; e da un' altra quistione di azione si costituisca uno stato di conghiettura.

La maniera di saper conoscere, in quale genere sia una proposizione, consiste, dice Aristotele (3), nell' attendere alla qualità degli Uditori: se gli Uditori giudicano, *ut Senatores*; la proposizione è nel genere deliberativo: se gli Uditori giudicano, *ut Judices*; la proposizione è nel genere giudiziale: se gli Uditori giudicano, *ut Spectatores*, ò sia, *ut Auscultatores*; la proposizione è nel genere dimostrativo. Ora gli Uditori giudicano, *ut Senatores*; quando deliberano di una cosa, ò da farsi, ò da non farsi; e per questo motivo il genere deliberativo si dice *pragmatico*; perchè *pragma* vuol dire *res*; e coloro, che deliberano, deliberano *de re*; non della cosa fatta, sopra cui, non essendovi consiglio, non v'è deliberazione; ma della cosa da farsi. Gli Uditori giudicano, *ut Judices*; quando giudicano della cosa fatta. Gli Uditori giudicano, *ut Spectatores*, ò sia, *ut Auscultatores*; quando giudicano della cosa presente. L' Oratore, che parla a' Senatori, cioè, a quegli Uditori, che prendono consiglio, e deliberano *de re futura*, ha per uffizio il fare l' una di queste due parti, ò *di persuadere*, ò *di dissuadere*. L' Oratore, che parla a' Giudici, cioè, a quegli Uditori, che giudicano della cosa fatta, ha per uffizio il fare l' una di queste due cose, ò *d' accusare*, ò *di difendere*: l' Oratore, che parla *agli Spettatori*, ò sia, *agli Ascoltatori*, ha per uffizio il fare l' una di queste due cose, ò *di lodare*, ò *di biasimare*.

Supposta questa dottrina, per conoscere, se la quistione, *an Cicero sit eligendus accusator Verris*, sia del genere diliberativo, conviene attendere agli Uditori: gli Uditori di questa controversia prendono consiglio, per deliberare la elezione da farsi: se così è, *judicant, ut Senatores*; e conseguentemente la controversia è del genere deliberativo: per conoscere, se questa controversia, *an Cajo Verri sit parcendum*, sia del genere giudiziale, conviene attendere agli Uditori: gli Uditori di que-

(3) *Sunt autem Rhetorica genera numero tria: tot enim etiam Auditorum genera reperiuntur. Necesse est autem, ut is, qui audit, vel auscultator tantum sit; vel etiam disceptator: disceptator verò, qui vel de prateritis statuat; vel de futuris: & de futuris quidem statuit, ut is, qui in concione est sententia moderator: de prateritis autem, ut Judex: at verò Auscultator de Oratoris facultate judicat: quare necesse est tria causarum esse genera.* Arist. lib. 1. Rhet. c. 15.

questa controversia giudicano della cosa fatta, *ut judices*; e conseguentemente la controversia è del genere giudiziale.

Parrà a ogni modo anche difficile l'intendere: come questa controversia, *an Cicero sit eligendus Accusator Verris*, sia del genere deliberativo: e quest'altra, *an Cajo Verri sit parcendum*, sia del genere giudiziale. Per intendere adunque, quale proposizione sia d'un genere; e quale dell'altro, dice il Castelvetri (4), si debbono considerare queste tre cose: 1. la cosa, sopra cui gli Uditori fanno decreto, che si faccia; e ordinano l'esecuzione: 2. la cosa, sopra cui gli Uditori non fanno decreto, che si faccia; ma ordinano l'esecuzione: 3. la cosa, sopra cui gli Uditori, nè fanno decreto che si faccia, nè ordinano l'esecuzione.

> Gli Uditori, che *decernunt; & exequuntur decretum*, si dicono *Senatores*.
>
> Gli Uditori, che *non decernunt; ma exequuntur decretum*, si dicono *Judices*.
>
> Gli Uditori, che *nec decernunt, nec exequuntur decretum*, si dicono *Spectatores*, e *Auscultatores*:

di quì si rende chiara la ragione, per cui questa controversia, *an Cicero sit eligendus Accusator Verris*, sia del genere diliberativo: e quest'altra, *an Cajo Verri sit parcendum*, sia del genere giudiziale; perchè nella prima controversia gli Uditori debbono fare due cose, cioè, *la prima fare il decreto, la seconda ordinare l'esecuzione:* nella seconda controversia non debbono fare, che *una cosa sola*, cioè, *ordinare l'esecuzione del decreto*: in fatti nella prima controversia, se gli Uditori non fanno il decreto dell' Accusatore da eleggersi; l'elezione non si contiene in alcuna legge: quindi gli Uditori deliberano, perchè

(4) *In alcuna causa si tratta di far decreti penali, ò premiali, & esecuzione: in alcun' altra si tratta, non di far decreto; ma d'eseguire i decreti già fatti: e in alcun'altra non di far decreto, e non di far'esecuzione: dando l'esempio nelle cose presenti: si fa decreto tra Cristiani, che si debbano scacciare i Giudei dal suo paese, fatto il decreto, si manda ancora ad esecuzione, e si scacciano i Giudei; ma nella giudicativa non si fa decreto niuno; perciocchè già è fatto, come pogniamo: chi va alla donna altrui, sia decollato; ma si tratta dell' esecuzione, cioè, di decollare l' adultero. Ora nella laudativa non si tratta nè di decreto, nè di esecuzione necessaria; perciocchè, se si raccontano le lodi altrui; ò i biasimi, ed avvegnachè l' Uditore non le abbia, ò non gli abbia per tali, ò per tanti, niuna pena vi è posta, nè niuno premio; nè perciò è costretto nè a fare, nè a dire, nè a credere cosa niuna contro sua volontà: il che non avviene nelle altre due maniere: e questa crediamo, che sia la vera differenza.* Castelvetri esam. sopra il primo libro della Ritorica a C. Herennio.

chè fanno decreto dell'elezione; e ordinano, che si eseguisca il decreto, cioè, che Cicerone sia dichiarato Accusatore: nel modo appunto che, dice il Castelvetri sopra citato, proponendo: se debbano discacciarsi i Giudei; la controversia è del genere deliberativo; perchè gli Uditori debbono fare due cose, cioè, eleggere, ò di scacciare, ò di non iscacciare; e poi ordinare l'esecuzione del decreto; così diciamo noi, che questa controversia, *an Cicero eligendus sit Accusator Verris*, è del genere deliberativo; perchè gli Uditori debbono fare due cose, cioè, eleggere, ò sia, fare il decreto; e ordinare l'esecuzione del decreto, cioè, dell'elezione: per lo contrario in quest'altra controversia, *an Cajo Verri sit parcendum*, gli Uditori non debbono fare decreto alcuno; ma solamente ordinare l'esecuzione del decreto; perchè questa controversia, *an Cajo Verri sit parcendum*, si chiama *veniale*, ò sia, *di deprecazione*, da cui si costituisce lo stato, che si dice *status venialis*, *status deprecationis* (del quale parleremo nella Disputazione dello stato di qualità nel Capo dello stato assuntivo); ed essendo controversia veniale, gli Uditori non debbono fare decreto di perdonare; perchè la legge è quella, che *decernit* i casi, ne' quali ha luogo il perdono: non debbono adunque fare altra cosa, che ordinare l'esecuzione del decreto: in quanto che, se Verre è compreso in que' casi, ne' quali, ò la legge scritta, ò l'equità *decernit*, che si perdoni; i Giudici, ò sia, gli Uditori, che giudicano *ut judices*, ordinano l'esecuzione del decreto, che si perdoni a Verre: se Verre non è compreso in que' casi, ne' quali, ò la legge scritta, ò l'equità *decernit*, che si perdoni; i Giudici, cioè, gli Uditori, che giudicano *ut judices*, ordinano l'esecuzione del decreto, che non si perdoni. In questo modo resta manifesta la ragione, per cui i Commentatori delle Orazioni di Cicerone dicano, che questa proposizione della prima Verrina; *Cicero, & non Cæcilius eligendus est Accusator Verris*, sia del genere deliberativo: e quest'altra della quarta Verrina, *an Cajo Verri sit parcendum*, sia del genere giudiziale; perchè nella prima gli Uditori fanno decreto, e ordinano l'esecuzione del decreto: nella seconda non fanno decreto; ma solamente ordinano l'esecuzione del decreto, che si contiene, ò nella legge scritta espressamente, ò virtualmente nell'equità. Le proposizioni poi, sopra le quali gli Uditori, nè debbono fare decreto, nè ordinare l'esecuzione del decreto, sono del genere dimostrativo: nel quale genere di causa gli Uditori non sono, come dice Aristotele, *disceptatores*; ma *spectatores*: onde, quando l'Oratore propone di volere lodare, ò Evagora, per esempio, ò Elena; gli Uditori non debbono fare altra cosa, che giudicare sopra questo punto, cioè, se l'Oratore abbia lodato secon-

do i precetti dell'arte, ò se non abbia lodato secondo i precetti dell' arte *Theamon*, cioè, *spectator*, dice lo stesso Aristotele, (5) *judicat de facultate Oratoris*. Vero è però, tenendo l'opinione di Marco Tullio, che, ò vi sia, ò almeno possa darsi controversia (6) nelle cause dimostrative; allora si dee dire, che l'Uditore delle cause dimostrative non è solamente Spettatore; ma anche Giudice; perchè colui, che è solamente spettatore, non può decidere una controversia. Noi per altro abbiamo già dimostrato nella seconda Disputazione Cap. IV. num. 21., che nel genere laudativo v'è realmente la controversia; se non sopra la sustanza de'fatti, che si suppongono certi; almeno sopra l'eccesso, il quale, non essendo secondo l'opinione de' Dottori, debbe provarsi dall'Oratore.

XI. Fin quì abbiamo dimostrato: come si possa conoscere, di qual genere sia una proposizione; ora dimostriamo, come da una quistione di azione si costituisca uno stato di qualità; e da un'altra quistione di azione si costituisca uno stato di conghiettura: per esempio, da questa quistione, *Cicero ne, an Cæcilius sit eligendus Accusator Verris*, si costituisca uno stato di qualità: e da quest'altra, *an Cajo Verri sit parcendum*, uno stato di conghiettura. Rispondiamo con la dottrina di Tomaso Correa, che dalle quistioni di azione spettanti al genere diliberativo si costituisce mai sempre uno stato di qualità; perchè il motivo, ò espresso, ò tacito di fare un decreto, come segue nelle cause del genere diliberativo, non può non essere, ò il giusto, ò l'utile, ò l'onesto; e conseguentemente in ogni quistione di azione delle cause deliberative lo stato, che nasce, è di qualità: ma dalle quistioni di azione spettanti al genere giudiziale può costituirsi, e lo stato di qualità, e lo stato congheitturale, secondo che sono i motivi: se i motivi, non di fare il decreto, come segue nelle cause deliberative; ma precisamente di ordinare l'esecuzione del decreto, derivano dal fatto; lo stato, che nasce, è conghietturale: se derivano dalla qualità del fatto, lo stato, che nasce, è di qualità. In questa quistione adunque, *an Cicero, vel Cæcilius sit eligendus Accusator Verris*, sopra cui gli Uditori, *ut Senatores*, fanno decreto, e ordinano l'esecuzione del decreto, come si è detto nel numero precedente; lo stato è di qualità; perchè gli Uditori non possono fare decreto, che si elegga Cicerone, per esempio, e non Cecilio, Accusatore di Verre senza qualche motivo, ò espresso, ò tacito di qualità, cioè; perchè l'eleggere Accusatore di Verre Cicerone, e non Cecilio, è cosa, ò giusta, ò utile, od onesta: per lo contrario in quest'altra, *an Cajo Verri sit parcendum*

(5) *Arist. lib. 1. Rhet. c. 15.* (6) *Cicero Topica ad C. Trebatium.*

cendum, sopra cui gli Uditori, *ut judices*, non debbano fare decreto; ma solamente ordinare l'esecuzione del decreto, lo stato può essere di conghiettura; perchè il motivo di ordinare l'esecuzione del decreto può derivare dal fatto: e così appunto Cicerone dimostra, che *Cujo Verri non est parcendum*; e i motivi sono, *quia Verres sceleratus est vir; quia Verres est perniciosus Reipublicæ civis:* onde la quistione dipende dal fatto della vita di Verre, *an sit*; e conseguentemente lo stato della causa è conghietturale.

Nelle quistioni adunque di azione del genere deliberativo; nelle quali gli Uditori, *ut Senatores*, fanno due azioni: l'una di fare decreto: l'altra di ordinare l'esecuzione del decreto; lo stato è sempre di qualità. *Nelle quistioni di azione del genere giudiziale*, in cui gli Uditori, *ut Judices*, non fanno decreto; ma solamente ordinano l'esecuzione del decreto, ò espresso della legge scritta, ò virtuale dell'equità; lo stato può essere, ò di qualità, ò di conghiettura, secondo che la quistione dipende, ò dal fatto, ò dalla qualità del fatto. Per intendere a ogni modo: quale stato abbia ogni quistione del genere giudiziale, si dee attendere alla quistione di azione, da cui dipende. Per esempio: si accusa Milone, come Uccisore di Clodio: gli Uditori, *ut judices*, debbono condannarlo, se si pruova, ch'egli sia l'Uccisore: e se non si pruova, ch'egli sia l'Uccisore, debbono assolverlo; imperciocchè non debbono fare alcun decreto; ma solamente, secondo il decreto della legge, ordinare l'esecuzione: il decreto della legge è, che gli omicidiali si condannino alla pena capitale: i Giudici perciò non debbono far' altro, che ordinare l'esecuzione del decreto; ma questa ordinazione dipende da una quistione conghietturale, cioè, se Milone abbia, ò non abbia ucciso Clodio: la quistione adunque conghietturale, ch'è quistione di cognizione, è quella, da cui dipende la quistione di azione, cioè, ò di assolvere, ò di condannare l'accusato: quindi la quistione di azione avrà stato conghietturale; perchè la quistione di azione, cioè, ò di assolvere, ò di condannare, che è quanto dire, d'ordinare l'esecuzione del decreto della legge, dipende in tutto, e per tutto da una quistione del fatto, *an sit:* che se la quistione di azione, cioè, ò di assolvere, ò di condannare Milone, non dipendesse dalla quistione del fatto, *an occiderit;* ma da una quistione di cognizione della qualità del fatto, *an jure occiderit*; allora la quistione d'azione avrebbe stato di qualità; perchè dipenderebbe in tutto, e per tutto da una quistione di cognizione di qualità: onde le quistioni di azione del genere giudiziale sono, ò di conghiettura, ò di qualità.

XII. Oltre le due ragioni addotte, l'una nel numero secondo, e l'altra

l'altra nel numero nono, v'è una terza ragione, per cui non si possono perfettamente intendere le orazioni di Cicerone senza la cognizione degli stati oratorj; ed è, che, per intendere perfettamente le orazioni di Cicerone, conviene sapere i luoghi proprj Rettorici, donde sono state cavate le pruove: ora i luoghi proprj Rettorici, donde si cavano le pruove prossime singolari, e individuali di qualsivoglia causa, sono i luoghi degli stati oratorj; perchè gli altri luoghi; de' quali abbiamo trattato nel Tomo primo (7), sono comuni e a' Dialettici, e agli Oratori: e servono, come dice il Cavalcanti (8), d'inizio, per ritrovare gli argomenti confacevoli al propio assunto; ma secondo che insegna il Riccoboni (9) con la dottrina d'Aristotele, servono per gli Assunti fondati nelle quistioni infinite, ò sia, universali; là dove i luoghi degli stati servono ne' tre generi delle cause: l'orazione, per esempio, di Cicerone in favore di Tito Annio Milone ha stato giuridiziale *di recriminazione*, ò sia, *di relazione*: si veggano i luoghi adatti allo stato di ricriminazione nella Disp. dello stato di qualità, e si troveranno i luoghi precisi, da cui ha ricavate le pruove: che se nella stessa orazione vi cadono molte quistioni conghietturali, si veggano i luoghi adatti allo stato di conghiettura, e si ritroveranno i luoghi precisi, da cui ha ricavate le pruove convenevoli alle proposizioni fondate sopra quelle quistioni: e nella medesima orazione l'interpretazione, ch'egli dà al decreto del Senato, appartiene allo stato legale dello scritto, e della volontà, la quale si cava da' luoghi dello stato appunto *scripti*, *& voluntatis*. Se si leggeranno le orazioni, che hanno stato di conghiettura: quella per A. Cluenzio: quella per Flacco: quella per Silla: quella per Plancio: quella per Celio: quella per Deiotaro, le quali hanno stato conghietturale; e poi si ricorrerà a' luoghi dello stato conghietturale, si conoscerà, da' quali luoghi ha ricavate le pruove prossime, per provare l'Assunto d'ogni orazione: e così discorriamo di tutte le altre orazioni, che hanno stato di qualità, ò giuridiziale, ò negoziale, ò legale.

XIII. V'è anche una quarta ragione, per cui giudichiamo, che non possa aversi una perfetta intelligenza delle orazioni di Cicerone senza la cognizione degli stati oratorj, ed è; che, siccome non può aversi cognizione di quelle orazioni senza la cognizione delle tre cause; così nè meno può aversi la cognizione delle medesime senza la cognizione degli stati; perchè *la causa* non vuole dire altra cosa, che una

(7) *Arte Oratoria Disp. 5. c. 6.* (8) *Cavalcanti lib. 3. della Rettorica.*
(9) *Riccoboni de usu Rhet. Arist.*

una *controversia*, la quale da' Greci si dice *hypothesis*; e da Cicerone (10) si dice *causa*: dagli altri latini *quæstio definita*. La *causa* è una controversia determinata sopra le persone, luoghi, tempi, e circostanze; (11) a differenza *del proposito*, ch'è una controversia, la quale da' Greci si dice *Thesis*; da Cicerone *propositum*; e dagli altri Latini *quæstio infinita*, la quale, dice Tullio (12), è parte della causa. Ora, se la causa è una controversia; ed è impossibile, che si dia una controversia, la quale non abbia stato; segue, che non si possa avere cognizione delle orazioni di Cicerone senza una perfetta cognizione degli stati oratorj.

XIV. Si aggiugne una ragione, che serve di confermazione a questa precedente, ed è; che le cause communicano talmente i luoghi loro agli stati, che per cagione degli stati una causa può servire all'altra. Per esempio: *il genere dimostrativo*, ò sia, *la causa dimostrativa* ha i proprj luoghi, da cui si ricava, ò la lode, ò il biasimo di qualsivoglia cosa, che sia suggetto della causa dimostrativa, cioè: tutte le circostanze adatte alla persona, le quali si comprendono sotto le tre spezie de' beni, del corpo, dell'animo, e della fortuna, sono i luoghi proprj del genere dimostrativo, i quali luoghi sono massimamente di questo genere, quando i beni di corpo, e di fortuna si riferiscono a' beni d'animo. Similmente *il genere deliberativo*, ò sia, *la causa deliberativa* ha i proprj luoghi, da cui si ricavano i motivi, ò di persuadere, ò di dissuadere a fare una cosa: e i luoghi di questa causa sono tutte le cose spettanti alla felicità, le quali si comprendono sotto le spezie de' beni utili, e de' beni più utili, de' quali parla Aristotele nel primo libro della Rettorica diffusamente (13). In terzo luogo *il genere delle cause giudiziali* ha i proprj suoi luoghi, da cui si ricavano i motivi, ò di assolvere, ò di condannare: e i luoghi di questo genere sono tutte le cose spettanti, ò al giusto, ò all'ingiuria, ò a' comparativi, e superlativi loro; di cui tratta Aristotele nel sopracitato libro (14). Ora succede, che un'Assunto è, per esempio, del genere dimostrativo; e ha stato giuridiziale: come sarebbe, se uno volesse lodare Alessandro nel fatto stesso di avere ucciso l'amico; e sostenesse, che *jure occidit*: in questo caso l'Assunto sarebbe del genere dimostrativo, e avrebbe stato di qualità giuridiziale; e per cagione dello stato tutti i luoghi del genere giudiziale potrebbono servire all'Assunto

(10) *Cicero Topica ad Trebatium*.
(11) *Causa certis personis, locis, temporibus, actionibus, negotijs cernitur.* Ivi.
(12) *Propositum pars causæ est*. Ivi.
(13) *Aristoteles lib. 1. Rhet. c. 26. 27. e 28.*
(14) *Aristoteles c. 35. 36. e 37.*

del genere dimostrativo. Nel modo stesso: se uno volesse, ò accusare, ò difendere un Reo; e sostenesse, ch' egli, ò è lodevole per le sue virtù, ò biasimevole per i suoi vizj; in questo caso l' Assunto sarebbe nel genere giudiziale, e avrebbe stato di conghiettura; quindi per cagione dello stato il genere dimostrativo servirebbe al genere giudiziale: anzi di quì avviene, che non si possa fare un' Orazione, dice il Majoragio (15), ò in genere giudiziale, ò in genere deliberativo, in cui non entri sempre mai il genere dimostrativo; perchè appunto nel genere deliberativo, se si persuade gli Uditori *ad aliquid faciendum*, come sarebbe, ò a far pace, ò a far guerra; ciò non può farsi senza introdurre lo stato di conghiettura, con cui si argomenti, e si conghietturi la lode, e la gloria, che saranno per riportare, in deliberando quell' azione; e quindi si loda la cosa da farsi; si loda l' azione, con cui si fa; si lodano i mezzi, che si prendono per farla: il che tutto dipende dalle conghietture; perchè non può lodarsi una cosa futura, se non conghietturando, che sarà attribuita alla virtù, al valore, all' onestà. Che se gli Uditori nel genere deliberativo giudicano, che l' azione da farsi debba appoggiarsi a una persona, e non all' altra: che, per esempio, la guerra Asiatica debbe appoggiarsi a Pompeo, e non ad altro Capitano; allora si dee lodare la persona, prescelta all' impresa; e conghietturare dalle sue virtù, dalla sua cognizione, dalla sua felicità, che fine glorioso sarà per avere quell' azione: onde lo stato di conghiettura serve per fare, che tutto il genere dimostrativo s' introduca utilmente nelle Orazioni del genere, ò giudiziale, ò diliberativo; perchè a nulla servirebbe il lodare, per esempio, Pompeo; se la laude non servisse, per conghietturare l' esito, che sarà per avere quella guerra, a cui egli sarà eletto Imperadore. Diciamo anche più: non solamente il genere dimostrativo s' introduce negli altri generi per cagione dello stato conghietturale; ma un' Orazione del genere dimostrativo: come sarebbe l' Orazione d' Isocrate, ò in laude d' Elena, ò in laude d' Evagora, sarebbe più Storia, che Panegirico; ogni qual volta tutti i luoghi del genere dimostrativo non fussono quivi introdotti, per conghietturare.

Dee l' Oratore dalle virtù passate conghietturare gli effetti futuri: conghietturare da' tempi passati la cosa maggiore, che avrebbe fatta,

(15) *Duas partes habet exornatio, sicuti reliqua genera, laudem, & vituperationem: res enim certas, ac praeteritas laudare solemus. Hoc autem genus semper cum duobus aliis commixtum est: neq; enim unquam deliberatio, aut judicium sine laude, aut vituperatione esse potest; sed exornatio sine deliberatione, & judicio reperitur.* Majoragius Com. in 1. lib. Rhet. Arist. c. 16. l. 140.

fatta, se l'Eroe lodato si fusse ritrovato nelle tali circostanze di luogo, e di tempo; perchè, se un Capitano è lodevole per avere col suo valore, con la sua prudenza, con la sua autorità potuto superare un'Esercito più numeroso del suo: e l'azione è seguita in un tale tempo, in un tale luogo; si dee conghietturare, che cosa avrebbe fatta in luogo più vantaggioso, in un tempo più opportuno; e con maggiore numero di Soldati. Certamente, se l'Oratore non conghiettura, qual cosa uno possa compromettersi per l'avvenire d'un'Eroe: che gloria per sua cagione avrà la Nazione; che utile eziandio ricaverà: e, se non conghiettura quel più, che avrebbe fatto, se si fusse ritrovato in queste, e in quelle circostanze; la lode della cosa fatta, senza l'ajuto delle conghietture, basterà per fare, che un'Eroe sia lodevole nella Storia; non nell'Orazione. Con questa notizia si potrà vedere nelle Orazioni di Cicerone, come in ogni Orazione v'introduce il genere dimostrativo, cioè, i luoghi del genere dimostrativo, con cui si lodano, ò si biasimano le persone; non già in una maniera stolida (come appunto egli parla di certe cagioni, che non operano) *(16)* quale sarebbe, se gl'introducesse senza conghietturare; ma in una maniera viva, argomentando, e conghietturando dal passato il futuro, dal fatto il possibile, dal possibile, ò il fatto, ò il futuro: per lo che riman'evidente; che, per avere una perfetta cognizione delle Orazioni di Cicerone, si dee avere una perfetta notizia degli stati oratorj: la qual cosa intendiamo, che sia detta anche per avere la cognizione delle Orazioni di Demostene, e di tutti gli Oratori antichi: e, quantunque ci siamo affaticati a dimostrare una verità conceduta da tutti i Retori; a ogni modo non riuscirà vana la dimostrazione, perchè, intanto abbiamo dichiarate le cagioni, per cui sia necessaria la cognizione degli stati a coloro, che vogliono perfettamente intendere le Orazioni di Cicerone; in quanto faremo quindi vedere, che le stesse ragioni concorrono anche per fare una Predica; e conseguentemente ogni altro discorso oratorio, ò sacro, ò profano.

(16) *Causarum duo sunt genera, unum quod vi sua id, quod sub ea subiectum est, certè efficit, ut ignis accendit: alterum quod naturam efficiendi non habet, sed sine quo effici non potest: hujus generis, sine quo non efficitur: alia sunt quieta, nihil agentia, stolida, ut locus, tempus, materia ferramenta.* Cicero Top. ad Trebatium.

CAP. II.

In cui si dimostra, che gli Oratori sacri hanno quella necessità di servirsi degli Stati Oratorj nelle Prediche, che avevano gli Oratori antichi, per istabilire gli Assunti delle Orazioni loro.

SOMMARIO.

I. *Si espone la massima obbiezione, che può farsi contro la necessità degli Stati Oratorj: e in quale maniera dovevano costituirsi gli Assunti delle Orazioni da Cicerone: e in quale diversa maniera si costituiscano gli Assunti degli Oratori sacri.*

II. *Si discioglie la difficoltà: e si dimostra, come nel modo stesso debbano costituirsi gli Assunti degli Oratori sacri, con cui si costituivano gli Assunti di Cicerone, e degli Oratori antichi.*

III. *Si dimostra, come, quando gli Assunti degli Oratori sacri non sono costituiti sopra gli Stati delle cause, gli Uditori non mai possono essere persuasi delle pruove.*

IV. *Si dimostra, che gli Oratori sacri, i quali non costituiscono gli Assunti sopra gli Stati delle controversie, discorrono vanamente; come vanamente avrebbe discorso Cicerone, se non avesse costituiti gli Assunti delle sue Orazioni sopra gli Stati delle stesse controversie.*

V. *Si dimostra la necessità della cognizione degli Stati, per sapere provare una proposizione con le pruove immediate, che le convengono.*

VI. *Si dimostra con l'esempio d'alcuni Assunti delle Prediche del Padre Segneri, quanto sia necessaria la cognizione degli Stati Oratorj.*

VII. *Si dimostra, come la difficoltà di provare una proposizione deriva dal non intendere lo Stato della stessa proposizione.*

VIII. *Dall'essere le Orazioni di Cicerone gli esemplari, da imitarsi, s'inferisce la necessità di costituire gli Assunti sopra gli Stati delle controversie.*

IX. *Si espone, quale comodo segua agli Oratori sacri, costituendo gli Assunti sopra gli Stati delle cause.*

X. Si

X. *Si dimostra, quanto grande campo d' argomentare, di conghietturare, e di provare si apra dal costituire gli Assunti dell' orazione, in modo che abbiano* Stato perfetto.

I. LA prima ragione, per cui non si possono perfettamente intendere le Orazioni di Cicerone, e degli Oratori antichi, senza la cognizione degli stati, è, che quelle Orazioni sono fondate sopra controversie, delle quali doveva darsi il punto preciso della contesa; altrimenti una parte avrebbe potuto sempre discorrere, senza che si fusse giammai intesa con l'altra: quindi, dovendo la controversia per sua natura fare, che le due parti stabiliscano il punto preciso, sopra cui discorrono; segue, che le Orazioni di Cicerone fondate sopra controversie abbiano stato, cioè, riguardino un punto di contesa; senza la cui cognizione non si possa avere una perfetta intelligenza di esse. Non così segue, dice Tomaso Correa (1), nelle nostre Orazioni; perchè, essendo mutata la forma de' giudizj, ora non sono gli Oratori, che parlano dinanzi a' Giudici; ma i Giureconsulti, i quali trattano le cause senza, diremo così, quella maestà Oratoria, e quella pompa di eloquenza, con cui erano trattate, e in Atene a tempo di Demostene, e in Roma a tempo di Cicerone. Vero è, che i Giureconsulti, in trattando le cause giudiziali, debbono anch'essi stabilire il punto della controversia; e le cause loro avere qualche stato, da cui dipenda la sentenza de' Giudici; altrimenti i Giudici, senza udire lo stato della controversia, non saprebbono dare il giudizio loro della causa: ma poichè tutto ciò si compie *ad formam juris*, e non secondo le regole dell' Arte Rettorica; però a' nostri Oratori non rimane più l'antica forma di stabilire gli Assunti loro sopra i generi, ò sia, sopra gli stati di controversie: anzi, essendosi, come dice uno de' più eruditi Letterati d' Italia (2), l'eloquenza quasi ristretta al sacro; pare, che gli Oratori sacri non abbiano la necessità di fondare gli Assunti loro sopra generi di controversie; perchè non parlano dinanzi a' Giudici, cui convenga udire le due parti, per dare il giudizio loro; ma parlano dinanzi agli Uditori, che odono essi soli; e dipendono da tutto ciò, che essi dicono: non v'è un contraddittore, il quale conceda una cosa, e neghi l'altra: conceda l' Assunto loro in un modo, e lo neghi nell' altro; e per questo motivo non fa mestiere, che le Orazioni loro abbiano stato, come lo hanno le Orazioni di Cicerone; perchè Cicerone doveva parlare dinanzi a' Giudici, i quali, senza udire le due parti, non potevano dare giudizio: e dinanzi

(1) *Thomas Correa lib. 3. de eloq. c. 24.* (2) *Marchese Orsi nella sua lettera inserita nel nostro primo Tomo dell' Arte Oratoria.*

nanzi alla parte, che rispondeva, ò concedendo, ò negando: e conseguentemente, senza che avesse presi gli Assunti fondati sopra gli stati delle controversie; avrebbe parlato vanamente, senza conseguire giammai il fine del discorso: ora, essendo affatto mutata la forma de' giudizj; e, costituendosi le Orazioni degli Oratori sacri senza precedente controversia, non fa mestiere, che le Orazioni loro abbiano stato; e quindi che sia tanto necessaria la cognizione degli stati agli Oratori nostri, quanto era necessaria agli Oratori antichi.

II. Abbiamo fatta precedere la remora di quella obbiezione, la quale ha fermato a tanti felicissimi intelletti il corso; e ha impedito, che non giugnessero a conseguire quella gloria, che hanno conseguita gli Oratori antichi. Noi, per togliere l'ostacolo, discorriamo così: vero è, che presentemente gli Oratori sacri non parlano dinanzi a' Giudici, che, per dare il giudizio loro, debbano udire due parti: vero è similmente, che gli Oratori sacri non hanno contradditori, dalla concessione, ò dalla negazione de' quali, dipenda lo stabilimento degli Assunti loro; parlano a ogni modo dinanzi a tali Uditori, che, per convincerli, fa mestiere, non solamente provare l'Assunto; ma confutare le opposizioni, che possono farsi allo stesso Assunto; ma prevenirle; ma disciorle. Ora noi diciamo: a che fine gli Oratori sacri fanno tanto caso della confutazione? a che fine opporsi alle ragioni degli Avversarj, se non hanno alcuno, che loro contraddica? a che fine togliersi con tanto studio i pregiudizj degli argomenti contrarj? sicchè, se giudicano, che il confutamento sia una parte oltremodo necessaria nell'Orazione; come poi non confessano, che sia affatto necessaria la cognizione degli stati oratorj? Certamente non può darsi confutazione, senza che preceda una controversia: e non può darsi controversia, che non abbia stato; quindi, tanto è necessaria la cognizione dello stato, quanto della confutazione; anzi non è possibile il giugnere a ritrovare una perfetta confutazione, senza che preceda una perfetta cognizione dello stato. Se un'Oratore sacro dice, per esempio, che si debbono fuggire le occasioni di peccare; e adduce questa ragione; perchè nelle occasioni di peccare peccheranno: Un peccatore risponde, che ha virtù da resistere: qui, che cosa l'Oratore vuole confutare, se non sa lo stato della controversia? ò vuole confutare il fatto, ò vuole confutare la grandezza del fatto: adunque, prima di confutare, ha da esporre agli Uditori lo stato della controversia: ha, per esempio, da dire, che egli dimostrerà, che il *peccatore non ha virtù alcuna da resistere*: questa sarà una controversia, che avrà stato conghietturale; e dalla cognizione dello

stato

stato, saprà, come vada confutata la proposizione del Peccatore, il quale dice, *che ha virtù da resistere:* ò veramente dee dire, ch'egli dimostrerà, che *il peccatore non ha quella tanta virtù, che fa mestiere, per resistere nella occasione*: questa sarà controversia, che avrà, ò stato di quantità, secondo Aristotele, ò stato di qualità comparata, secondo Cicerone; ch'è la stessa cosa: e dalla cognizione dello stato saprà, come confutare la proposizione del peccatore, il quale dice, che *ha tanta virtù, quanta basta per resistere*. Nasce mai sempre la confutazione dallo stato d'una precedente controversia: onde, se tutti i Retori sostengono con la dottrina di Aristotele, di Cicerone, di Quintiliano, e di Ermogene, che la confutazione è una parte necessaria dell'Orazione: dall'altra parte non può darsi confutazione senza la precedente controversia, nè controversia senza lo stato; prendendosi anzi da Aristotele, come abbiamo detto (3), e da Cicerone (4), la controversia per una cosa stessa con lo stato; segue, che sia impossibile potersi fare una perfetta confutazione, senza una perfetta cognizione degli stati.

III. Di quì si vede, che ha tanta necessità un'Oratore sacro di sapere gli stati delle controversie; quanta ne aveva Cicerone; perchè, se non ha Giudici, i quali odano due parti; sono però gli Uditori tali Giudici, che vogliono udire dal Predicatore quelle cose, che si direbbono dalla parte contraria: e, ogni qualvolta essi rispondono ciò, che con qualche fondamento di ragione potrebbe rispondersi dalla parte contraria; e il Predicatore, ò ignora, ò dissimula i fondamenti degli Avversarj; gli Uditori non restano persuasi: e così giudicano, che l'Assunto non sia provato, nel modo appunto che giudicherebbono, che non fusse provato; se vi fusse stata presente la parte contraria; e avesse portate le sue ragioni, delle quali il Predicatore, ò ignorando, ò dissimulando la forza, non avesse poscia parlato.

IV. Torniamo al confronto tra la necessità, che aveva Cicerone di stabilire gli Assunti delle sue proposizioni sopra gli stati delle controversie: e la necessità, che hanno gli Oratori sacri di stabilire i loro sopra i medesimi stati; perchè, siccome Cicerone, che aveva un contradditore presente, avrebbe discorso vanamente, ogniqualvolta non avesse presa per Assunto una proposizione, nella quale il contradditore non avesse detto, che consisteva il punto della controversia; così diciamo, che gli Oratori sacri discorrono vanamente, ogniqualvolta non fondano gli Assunti de' discorsi loro sopra que' generi di controversie, che possono nascere dalle risposte degli Uditori; cui par-

(3) *Disp.* 2. *c.* 1. *n.* 2. (4) *Disp.* 1. *c.* 1. *n.* 5.

parlano. Se, per esempio, un' Oratore sacro vuole discorrere della penitenza; e propone agli Uditori, *che si dee fare penitenza*: qual'è degli Uditori, che neghi questa proposizione? qual è, che le contraddica? quindi un tale Assunto, che non è fondato sopra una controversia reale tra il Predicatore, e gli Uditori, non è considerato; perchè prima di tutte le pruove gli Uditori già sono persuasi della proposizione, e già la concedono: la cosa, ch'è contrastata da' Peccatori, è per avventura il luogo, il tempo, il modo: concedono, per esempio, che debbasi fare penitenza; ma contrastano sopra il luogo, sopra il tempo, sopra il modo: diranno forse, che non in ogni luogo, non in ogni tempo, non con tanta pubblicità, non con tanto buono esempio: conosciuta la vera, e propria risposta de' Peccatori; se l'Oratore sacro stabilisce di volere dimostrare, che debbano fare penitenza in ogni luogo, in ogni tempo, e senza temere la pubblicità, senza dubbio costituisce un'Assunto, ch'è fondato sopra generi di controversie; e fa, che non potrà in tutta la Predica non discorrere sempre a proposito. Se i Predicatori avessono contraddittori, i quali apertamente, ò concedessono, ò negassono le proposizioni loro: ò le concedessono in un modo, e le negassero nell' altro, prenderebbono per Assunti de' discorsi loro proposizioni, le quali provate ridurrebbono, come si suole dire, gli Uditori con le spalle al muro; ma il non avere contraddittori attuali; e il non prefiggerseli, ò veramente il non saperseli prefiggere, fa, che una gran parte degli Assunti loro sia di proposizioni, che non guadagnano gli animi degli Uditori.

V. Seguitiamo il confronto tra la necessità, che aveva Cicerone di servirsi degli stati oratorj, per istabilire i suoi Assunti; e la necessità, che hanno gli Oratori sacri di servirsi de' medesimi stati, per istabilire i loro: doveva egli perfettamente intendere ogni stato di controversia, affine di scegliere da' luoghi degli stati quelle pruove singolari, individuali, e precise, dalle quali restano perfettamente provati gli Assunti; perchè i luoghi comuni a' Dialettici, e agli Oratori, benchè molto ajutino per fare, che l'intelletto ritruovi le pruove proprie degli Assunti; a ogni modo sono troppo lontani: onde i luoghi proprj rettorici, da cui si cavano le pruove prossime, per provare gli Assunti, sono i luoghi degli stati, i quali sono gli stessi, che questi delle tre cause; ma disposti in altra maniera; perchè i luoghi di tutte e tre le cause possono servire a un'Assunto; che abbia stato conghietturale: la qual cosa si vedrà nella seguente Disputazione, in cui insegneremo, come conghietturare *à persona*, *à causa*, *à facto*; e quivi si vedrà, che tutti i luoghi della causa dimostrativa servono per conghietturare *à persona*: che i luoghi della causa deliberativa servono per conghiet-

ghietturare *à causa*: e che finalmente i luoghi dell'uno, e dell'altro genere servono per conghietturare *à facto;* quindi, servendo i luoghi di tutte e tre le cause allo stato conghietturale, si vede quanto diverso sia il sapere i luoghi degli stati, dal sapere precisamente i luoghi delle cause; perchè i luoghi delle cause inseriti negli stati, servono immediatamente per provare qualsivoglia Assunto: e, saputo lo stato della controversia, sopra cui è fondato, si viene a sapere immediatamente, come debba provarsi l'Assunto: che se per questo motivo Cicerone aveva necessità di sapere perfettamente gli stati oratorj: noi troviamo, che anche lo stesso motivo sussiste per gli Oratori sacri; perchè hanno similmente necessità di sapere i luoghi immediati, da cui si cavano le pruove, per provare gli Assunti loro; e se questi sono i luoghi degli stati, debbono intendere, che *Stato* ha ogni qualunque loro proposizione; imperciocchè in questa guisa sapranno provare immediatamente ogni proposizione.

VI. Prendiamo alcune proposizioni del Padre Segneri (5). Per esempio: *quanto grand' eccesso d' ingratitudine sia rendere a un Dio benefico mal per bene*: questa proposizione ha stato di qualità comparata, che potrebbe dirsi, secondo la dottrina d'Aristotele, *stato di quantità:* vegansi i luoghi della qualità comparata, e si ritroverà, ch'egli ha ricavate immediatamente le pruove da que' luoghi; che, se non avesse inteso lo stato della sua proposizione, avrebbe provata per avventura l'ingratitudine; non l'eccesso, in cui consiste il punto della contesa: ma la grande necessità degli Oratori sacri di sapere gli stati oratorj proviene dal discorrere sempre mai in materia morale, ò come Accusatori, ò come Difensori: così, quando hanno esposta questa proposizione: *quanto grand' eccesso d' ingratitudine sia rendere a un Dio benefico mal per bene*, si debbono prefiggere, ò un Peccatore presente, ò un Patrocinante, che il difenda: e se il Peccatore porta qualche scusa in sua difesa, da quella scusa senza dubbio si costituirà una quistione spettante agli stati Assuntivi; conviene pertanto sapere i luoghi degli stati Assuntivi, de' quali tratteremo nella Disput. dello Stato di Qualità: e con quella cognizione si saprà, come ribattere ogni scusa, e come convincere il Reo: se poi il Peccatore non può addurre alcuna scusa; potrà quindi l'Oratore sacro maggiormente confermare la sua proposizione, cioè: *quanto grand' eccesso d' ingratitudine sia il rendere a un Dio benefico mal per bene;* mentre nè meno i Peccatori sanno ritrovare una scusa apparente, con cui scusarsi. Insomma lo stato della controversia fa, che l'intelletto si determini a sce-

(5) *Segneri Predica 17. della Ingratitudine.*

scegliere quelle pruove precise; e ad amplificare quelle cose sole, che fanno a proposito dell' Assunto: e fa, che si confutino le risposte precise degli Avversarj. Quest'altra proposizione (6): *la tribulazione, che viene dalla mano di Dio, è amore*, ha stato difinitivo, ed egli si serve de' luoghi dello stato difinitivo, proprj del Difensore per provarla, diciamo de' luoghi proprj del Difensore; perchè diversamente difinisce l' Accusatore dal Difensore; e quindi, facendo il Segneri in questa Predica la parte di Difensore, si serve de' luoghi dello stato difinitivo, per provare la sua proposizione.

VII. Per l'ignoranza degli stati oratorj addiviene quella tanta difficoltà di provare, quella esitazione di servirsi, ò di questa, ò di quella pruova; e, per dir breve, quell' aridità, per la quale più volte succede, che una Predica non si sa, nè principiare, nè proseguire, nè terminare; perchè, non sapendo quale stato abbia la proposizione, non si può sapere, quale sia la pruova prossima, e immediata, che le convenga; imperciocchè gli entimemi specifici si formano di proposizioni specifiche: e le proposizioni specifiche si truovano col mezzo de' luoghi degli stati delle cause: quindi non veggiamo, che Cicerone, e gli Oratori antichi dovessono avere necessità di sapere gli stati oratorj; e che la stessa necessità non abbiano gli Oratori sacri.

VIII. Questa dottrina tanto più ci pare vera, quanto che le Orazioni di Cicerone, e degli Oratori antichi servono di regole, e di esemplari agli Oratori sacri: in fatti il Padre Segneri disse a un' amico nostro in Roma, ch' egli, per formare le sue Prediche, si era servito delle orazioni di Cicerone; e delle omilie di S. Giovanni Crisostomo: di quelle, per tutto ciò, che riguarda la struttura delle Prediche: di queste, per tutto ciò, che riguarda l' artifizio d' illustrare le proposizioni. Ora, se le orazioni di Cicerone, e degli Oratori antichi sono gli esemplari, che debbono imitarsi dagli Oratori sacri in ciò, che riguarda la struttura di tutta l'orazione; come mai possono servirsene non avendo una perfetta cognizione degli stati, senza de' quali non si può comprendere la radice, e l' origine di tutto l'artifizio delle orazioni loro?

IX. Quando però altro comodo non seguisse dalla cognizione degli stati delle cause; seguirà sempre mai questo; che, inteso lo stato delle controversie, si sa, che *i Propositi* sono parti *delle cause*, come insegna Cicerone, cioè, che le quistioni universali infinite sono parti delle quistioni particolari, e difinite; e, che per questo motivo nelle Prediche non si debbono prendere Assunti tanto universali, cioè, di solo *proposito*, senza che non debbano servire *alla causa*, cioè, alle proposizioni

6) *Segneri Predica 27. della Tribulazione.*

zioni particolari; perchè questa è la natura della causa, il fare, che il discorso sia come da fronte a fronte: così, sapendosi gli stati delle controversie, si fa fare, che le quistioni universali si rendano particolari: e con tale cognizione gli Oratori sacri conosceranno, che il discorso va istituito, come da fronte a fronte tra loro, e i peccatori; tanto che l' interrogare, il rispondere, il fare istanza, il conghietturare, l' argomentare si faccia, come tra due; tra loro, e gli Uditori. In questo modo si troverà, che discorre Cicerone, e Demostene; e in questo modo il Padre Segneri, il quale istituisce il discorso in maniera, che la controversia sembra costituita tra lui, e gli Uditori.

X. Oltre questo comodo, v' è quello d' avere un campo più vasto per argomentare, ò sia, per conghietturare: imperocchè, quando gli Assunti sono particolari, determinati alle persone, a' luoghi, a' tempi; le persone particolari, i luoghi particolari, i tempi particolari somministrano materia, per cercare innumerabili conghietture, e per amplificare qualsivoglia fatto: come nella proposizione del Padre Segneri: *quanto grand' eccesso d' ingratitudine sia il nostro, di rendere a Dio si benefico mal per bene*; si può conghietturare la grandezza dell' ingratitudine dalla grandezza del benefizio fatto a noi. Noi non barbari, non idolatri, non gentili; ma nati nella Chiesa, educati, non con persone rudi, e ignoranti di ogni legge; ma con quelli, che professano la vera religione: noi fortificati, e ajutati da tante grazie: noi favoriti sopra tutte le Nazioni; che adoriamo, non i falsi Dij dell' antichità; ma il vero Dio; il quale per quanto grande, e maestoso egli sia, si avvicina a noi; più che niun' altro Dio menzognero di qualunque altra gran Nazione, *nulla est natio tam grandis, quæ habeat Deos appropinquantes sibi, sicut Deus noster adest nobis*: così, rimanendo nella stessa proposizione, si possono cavare le conghietture dell' eccesso dell' ingratitudine, *dalla grandezza del Benefattore: dalla bassezza, e viltà di noi beneficati*; perchè, *quid est homo*, dice il Salmista, *quia magnificas eum?* si possono trarre *dal tempo*, in cui siamo beneficati, *dal modo, dal consiglio*; e massimamente *dalle cagioni*: e in questa guisa si conosce, che gli stati delle controversie sono di tale importanza, che, conosciuta la natura loro, gli Oratori sacri non solamente avranno l' ajuto del provare immediatamente gli Assunti; ma sapranno costituirli in modo, che abbiano stato perfetto, cioè, che sieno Assunti d' Ipotesi, affine di aprirsi mai sempre una via spaziosa per provare, ò sia, per conghietturare; perchè, se si prende la medesima proposizione in universale, e l' Assunto non è d' Ipotesi, ma di Tesi; e si propone in questo modo: *quanto grand' eccesso d' ingratitudine sia rendere mal per bene*: in questa proposizione vi mancano le persone,

 cioè,

cioè, *Dio benefattore*, *e noi beneficati*; quindi non si può conghietturare la grandezza dell' ingratitudine dalla circostanza *della persona*; non si possono portare le conghietture della grandezza dell' ingratitudine dalla circostanza *della cagione*; e mancano le conghietture, che sogliono nelle cause ricavarsi *da' fatti*: conviene fermarsi a discorrere della eccessiva ingratitudine *in genere*; e servirsi solamente de' luoghi comuni, per conghietturare, cioè, de' luoghi *à contrariis*, *à casibus similibus*, *ab iis*, *quæ sub eandem rationem cadunt*, *à comparatione majorum*, *minorum*, *parium*, *à tempore &c.* de' quali abbiamo trattato nella Disputazione quinta dell' Arte Oratoria al Capo VI., da' quali luoghi senza dubbio si ricaveranno argomenti, e conghietture, per inferire, *quanto grand' eccesso d' ingratitudine sia rendere mal per bene*: per lo contrario la stessa proposizione ridotta al particolare, e renduta ipotesi, come sarebbe: *quanto grand' eccesso d' ingratitudine sia il nostro*, *in rendendo a Dio benefico mal per bene*; può non solamente provarsi con i luoghi comuni, a' dialettici; ma con i luoghi Rettorici, cioè, con i luoghi delle tre cause, i quali, secondo che insegna Aristotele (7), sono gli specifici, per provare un' Assunto, che abbia stato perfetto, cioè, in cui la quistione sia particolare, determinata alle persone, al luogo, al tempo, al modo &c.: infatti, cercando, *quanto grand' eccesso d' ingratitudine sia il nostro*, *in rendendo a Dio benefico mal per bene*, possiamo servirci, per dimostrare *l' eccesso &c.* di tutti i luoghi della causa dimostrativa; e poi di tutti i luoghi della causa giudiziale, e della causa deliberativa; perchè *possiamo cercare da tutte le circostanze personali*: *quali siamo noi beneficati da Dio*, quanto miseri, quanto vili, quanto inferiori agli Angeli; quanto eguali a que' Peccatori, che ci hanno preceduti ne' Secoli passati; quanto amanti di compiacere le nostre passioni; quanto ingiusti, superbi, e pieni d' iniquità; quanto dati a' piaceri del corpo, e forse ancora, quanto desiderosi di compiere tutte le opere de' Demonj. *Dalle stesse circostanze personali possiamo cercare*, *chi sia Iddio*: quanto sia felice di se stesso, quanto grande di sapienza, di giustizia, d' onnipotenza &c.; e poi *dalle circostanze del fatto*, cioè, *de' benefizj*: quale sia il benefizio della Creazione, quale il benefizio della Redenzione &c. *e poi dalle circostanze delle cagioni cercare*: *qual cosa ha potuto muovere Dio a farci tanti benefizj!* non l' utile, che poteva ricavare da noi, che *Deus bonorum nostrorum non indiget*; non qualche felicità; ch' egli è beato di se stesso: non gloria, ch' egli è glorioso di sua natura: e qui l' Oratore sacro potrà finalmente inferire, che tanti benefizj non de-

(7) *Arist. lib. 1. Rhet. c. 14. t. 114.*

derivano da altra cagione, che dal suo amore: *poi dalle circostanze delle stesse cagioni cercare*: qual cosa ci muove a rendere a un Dio sì benefico mal per bene; e quì dimostrare: quanto vili sieno le cagioni, che ci muovono a essere ingrati con Dio; perchè ci scordiamo di lui, non per beni di questa terra, che abbiamo da godere molti secoli; ma per beni di pochi anni, e talvolta di pochi momenti; l'offendiamo per pochi denari; per isfogo di qualche passione, talvolta ancora per compiacere a un malvagio compagno, talvolta per timore di non essere mostrati a dito, come amici di Dio: *di poi dalle circostanze del tempo, e del luogo*: in qual tempo siamo ingrati? nel tempo stesso, che riceviamo da Dio le sue grazie; in quel tempo, che ci dà il suo lume esterno, e interno; nel tempo, ch'egli ci difende con la custodia dell' Angelo dall' ira de' Demonj: *in qual luogo siamo ingrati?* nelle Città, dove fiorisce la Religione, e trionfa la sua Fede. Si noti con la dottrina di Cicerone, che *il tempo*, *il luogo*, *e la materia* sono cagioni stolide, sciocche, non operanti per se stesse; ma servono per amplificare le qualità delle cose; perchè sono quelle, senza le quali non possono farsi le azioni, dovendo ogni azione farsi in qualche tempo, in qualche luogo, con qualche materia, e in qualche modo.

Non intendiamo noi di manifestare gli artifizj, nè di conghietturare, nè di difinire, nè di esporre le qualità (ci riserbiamo questa fatica dopo la Disputazione degli stati oratorj, in una Disputazione, che sarà, ò principio d'un'altro Tomo, ò fine di questo, secondo che sarà la mole di esso, non avendolo fin'ad ora terminato;) ma diciamo solamente, che, avendo l'Oratore sacro la cognizione dello stato, che ha il suo Assunto, si allontanerà dall'inserire nel discorso pruove, che non facciano a proposito; e conoscerà, quali sieno quelle, che sono le specifiche, e le individuali convenevoli al discorso; perchè dalla cognizione dello stato, che ha l'Assunto, saprà, quale sia la qualità da esporsi; quale la difinizione, che le convenga; e sopra tutto saprà, quali conghietture debbano ricavarsi; dipendendo dall'artifizio del conghietturare l'artifizio sommo, secondo che insegna Quintiliano, d'esporre le qualità, come dimostreremo nella sopraccennata Disputazione.

CAP.

CAP. III.

Come sia utile la cognizione degli Stati oratorj, per le orazioni del genere dimostrativo.

SOMMARIO.

I. *Per quale motivo la cognizione degli stati non sembri così necessaria nel genere esornativo, quanto è negli altri due generi.*
II. *Che il genere dimostrativo può avere stato secondo la dottrina di Cicerone.*
III. *Quando ancora il genere dimostrativo non ricevesse stato di controversia; si dimostra, che a ogni modo sarebbe necessaria per le orazioni di questo genere la cognizione dello stato congbietturale.*
IV. *Come la cognizione dello stato difinitivo possa grandemente servire nelle orazioni laudative.*
V. *Come nelle stesse orazioni serva lo stato di qualità.*
VI. *Si dichiara, che il sommo artifizio nelle orazioni del genere laudativo consiste nella sposizione della qualità; e, dopo esposta la qualità, nel trarne da essa le congbietture &c.*

I. NOn pare tanto necessaria la cognizione degli stati oratori nel genere laudativo; quanto è necessaria nel genere deliberativo, e giudiziale; perchè, dice Aristotele, l'Uditore delle cause laudative non è *disceptator*; ma *spectator*; e però, non dovendo l'Uditore fare azione alcuna, se non quella di essere spettatore, ò sia, ascoltatore; e di dare giudizio della facoltà dell'Oratore, come abbiamo detto nel Capo primo al numero decimo; non fa mestiere, che la proposizione d'Assunto abbia stato alcuno; perchè, quando gli Uditori non debbono fare azione alcuna, segno è, che non v'è controversia; e dove non v'è controversia, non v'è stato, il quale nasce mai sempre dalla precedente controversia; a ogni modo, dice Marco Tullio (1), che le Anticatoniane di Cesare del genere laudativo sono costituite sopra tutti e tre gli stati delle controversie;

1) *Cicero Topica ad Trebatium.*

sie; anzi Gerardo Vossio (2) riflette, che l'Orazione di Cicerone *pro Marcello*; e l'Orazione d'Isocrate *de laudibus Helenæ* hanno stato: similmente ha il suo stato la settima Verrina, ch'è del genere dimostrativo, ò sia, laudativo, la quale orazione Bartolomeo Cavalcanti (3) preferisce alla stessa seconda Filippica, per cui, al dire di Giovenale (4), egli ebbe e fama, e morte.

II. Non entriamo noi quì nella controversia, che passa tra la dottrina del Majoragio, e la dottrina di Gerardo Vossio: se nel genere laudativo vi sia sempre, ò non vi sia giammai lo stato: ci basta sapere con l'insegnamento di Cicerone, che il genere dimostrativo può ricevere stato; non solamente perchè in effetto si veggono molte orazioni di questo genere, le quali hanno stato; ma ancora, perchè può succedere, che un' Oratore voglia lodare, e che debba sciorre molte opposizioni: come appunto, se Cicerone, dopo le Anticatoniane di Cesare, avesse dovuto di bel nuovo fare un' orazione in lode di Catone; gli sarebbe convenuto sciorre le opposizioni fatte da Cesare: e, poichè non si possono sciorre le opposizioni, senza che vi sia controversia; nè darsi controversia, la quale non abbia stato; però, se Tullio, dopo le Anticatoniane di Cesare, avesse dovuto fare un' orazione in lode di Catone, quell' orazione avrebbe avuto stato. Insomma si ristrigniamo a questo punto: che se l'Oratore, ò in lodando, ò in biasimando ha primieramente da sciorre qualche opposizione; necessariamente dee servirsi degli stati delle controversie; perchè si ha da sapere il punto preciso della contesa; altrimenti gli Uditori non possono dare giudizio, se al suggetto convenga, ò non convenga la lode: se poi non ha da sciorre alcuna opposizione; sarà difficile, che non si serva della comparazione; e conseguentemente che il discorso non abbia stato di comparazione. Oltre di che nel genere laudativo l'Oratore ha da dire molte cose, le quali hanno da essere sopra l'opinione degli Uditori; quindi l'Assunto avrà quello stato, che da Aristotele si dice di quantità; e da Quintiliano stato di qualità *de summo genere*.

III. Ma quando ancora nel genere laudativo, contro l'opinione di Marco Tullio, non vi fusse alcuno stato per la ragione del Majoragio, cioè; perchè ogni qualvolta che si controverte, ò la lode, ò il biasimo dovuto alla persona, che, ò si loda, ò si biasima, v'è senza dubbio *stato*; ma il genere della causa non è laudativo; dovendo in que-

(2) *Est quoque status in oratione pro Marcello, in qua præcipua quæstio est: an clementia Cæsaris omnibus ejus bellicis virtutibus sit præferenda. Item apud Isocratem in Encomio Helenæ status est: an pulchritudo Helenæ tanta sit laude digna, ut omnibus laudibus sit anteponenda.* Vossius l.1.inst.orat.c.6.n.8.

(3) *Cavalcanti lib. 2. della Rettorica.* (4) *Juvenalis Satyr. 10.*

questo genere tutta l'Orazione consistere *nel narrare*, e *nell'amplificare*, come insegna Quintiliano; e quando la narrazione non è ricevuta, ò quanto al fatto, ò quanto alla qualità del fatto, il genere della causa è giudiziale; non laudativo: quando, torniamo a dire, questa ragione fusse invincibile: e, come dimostra il Vossio (5), uno, che loda Penelope per casta, non dovesse sciorre l'opposizione, che nasce dal testimonio di Pausania, il quale scrive, ch'ella ebbe, non da Ulisse, ma da altrui un figliuolo nominato Ptoliporte: e di Licofrone, che chiama Penelope *Bassàran cassoreuusan*, cioè, *porneusan*: uno, che loda Elena, non dovesse sciorre l'opposizione, che nasce dal testimonio *d' Erodoto*; il quale scrive, che molti vogliono, che Elena non mai sia capitata a Troja: e *di Dione Prusiense*, il quale dimostra, ch'ella fu sposata a Paride col consenso de' genitori, e de' fratelli; anzi che nèmeno Troja fu espugnata da' Greci; ma che tutta l'Iliade sia stata scritta da Omero all'usanza de' Poeti, che *pollà pseudonte Aoidi*, cioè, *multa mentiuntur Poetæ*, per ascondere l'ignominia della sua gente, la quale, dopo un lungo assedio, essendosi confederata co' Trojani, partì dall'impresa: uno, che loda le Amazoni, non dovesse sciorre l'opposizione di coloro, i quali, come *scrive Palefato*, negano, che giammai vi sieno state: uno, per dir breve, che, ò loda, ò biasima, non dovesse sciorre le opposizioni di coloro, che possono negare, ò il fatto, ò la qualità del fatto, ò la quantità dello stesso fatto; a ogni modo la cognizione degli stati oratorj sarà sempre mai, non solamente utile; ma necessaria, per fare un'orazione anche nel genere dimostrativo; perchè, se un'Oratore, ò in laudando, ò in biasimando non si servirà, massimamente per amplificare, dello stato conghietturale; l'orazione sarà più tosto una storia, che un'orazione: si dee, ò in lodando, ò in biasimando conghietturare il possibile; conghietturare il futuro, conghietturare il passato con l'ajuto della finzione, ò sia, della tesi: si dee conghietturare la cagione del fatto. Uno, per esempio, che vuole lodare Alessandro, non basta, che narri le sue opere, e ch'esponga la grandezza delle medesime; ma conviene ancora, *che conghietturi*, se fusse possibile da un'Uomo, in quello spazio di tempo, con quella gente, farsi cosa maggiore: *che conghietturi*, che cosa maggiore avrebbe fatto, se si fusse ritrovato in altri tempi, e in altre circostanze: che gloria avrebbono perduta gli Imperadori più celebri, se avessено dovuto

(5) *Pari ratione, si quis Penelopen laudare volet ob insignem pudicitiam meritò, cui vituperare animus, in controversiam vocabit, quæ de castitate ejus scribit Homerus &c.* Vossius lib. 2. inst. orat. c. 6. n. 8.

vuto combattere con Alessandro: che ora si parlerebbe de' Scipioni, de' Lucculli, de' Pompei, de' Cesari, non come d'Imperadori vittoriosi; ma come di Capitani vinti: *che conghietturi il futuro*, che cosa avrebbe fatto, se fusse vissuto più tempo, che altre Provincie, che altri Imperi avrebbe accresciuti all' Impero greco: *che conghietturi le cagioni*, che cosa muoveva Alessandro a combattere: cercare, se combatteva per gloria: e qui, come si vede, potrebbe nascere l'opposizione, ch'egli combattesse, ò per superbia, ò per vanità, ò per qualche altra cagione: quindi lo stato conghietturale non è solamente utile; ma è necessario nelle orazioni del genere laudativo; se non per costituire l'Assunto; almeno per dare grandezza all' orazione, essendo lo stato conghietturale quello, che fa comparire l'acume dell' ingegno, la forza, e la facondia dell' Oratore.

IV. Non solamente lo stato conghietturale, ma anche lo stato difinitivo, può grandemente servire nelle orazioni del genere dimostrativo; quando l'Oratore vuole dimostrare, che a un fatto convenga un nome, ò maggiore, ò diverso da quello, che gli conviene: come sarebbe: se, in lodando un fatto di liberalità, egli voglia dare nome di magnificenza; a un fatto, ò di umiltà, ò di viltà, egli voglia dare nome di magnanimità: se, in biasimando, a un fatto di furto egli voglia dare nome di sacrilegio: se a un fatto di vittoria, egli voglia dar nome di rovina: se a un benefizio, egli voglia dar nome di danno: de' quali artifizj noi tratteremo nella Disputazione dello Stato difinivo, per dimostrare, che, controvertendosi, se a un fatto, ò convenga quel nome, ò non convenga, ò gli sia affatto contrario; serve lo stato difinitivo; il quale fa, che, quanto è, ò maggiore, ò minore il nome, che si adatta al fatto, ò laudato, ò biasimato; tanto più comparisca il fatto degno, ò di lode, ò di biasimo.

V. Serve finalmente nel genere dimostrativo lo stato di qualità, quando l'Oratore, in lodando, vuole dimostrare, che qualche fatto indifferente sia lodevole, come sarebbe: se volesse lodare S. Tomaso; perchè pranzò con la Regina di Francia: ò volesse lodare S. Girolamo; perchè scrisse con qualche acro risentimento a S. Agostino; può dimostrare, *quanto onestamente*, *quanto utilmente*, *quanto giustamente* seguisse e quella, e questa azione: l'utilità si può conghietturare da' conseguenti: la giustizia, e l'onestà si può conghietturare dal fine, ò sia, dall' intenzione, con cui seguirono quelle azioni; e le conghietture dell' animo si prendono da tutte le circostanze personali, congionte alla circostanza del tempo, come sarebbe: se S. Girolamo è stato sempre mai Uomo dato alle orazioni, alle contemplazioni, a' digiuni, alle discipline, e a' rigori di penitenze asprissime, se-

M gli

gli scritti suoi manifestano la santità dell'anima sua; si dee conghietturare, che, avendo riscritto a S. Agostino con acrimonia di sentimento, avrà pensato, che ciò dovesse farsi per sostenere la causa di Dio, che fusse giusto correggere Agostino, ch'era molto inferiore a lui di età: e in questo modo, dice Quintiliano (6), le quistioni di qualità *conjecturis colliguntur*: per lo quale motivo, nelle quistioni di qualità conghietturandosi l'animo della persona lodata (in quanto che la stessa azione, che per una parte sarebbe indifferente, e per l'altra potrebb'essere biasimevole) dall'animo, dalla volontà, dal fine, con cui è stata fatta, diventa azione lodevole.

VI. Giacchè siamo nel discorso del genere dimostrativo, e abbiamo dimostrato, come tutti e tre gli stati possono servire alle cause di questo genere, soggiunghiamo, che il sommo artifizio, ò per lodare, ò per biasimare, consiste nell'esporre la qualità del fatto. Per esempio: in lodando la bellezza di Elena, l'artifizio consiste nell' esporre la stessa bellezza: in lodando Evagora, l'artifizio consiste nell'esporre le virtù; perchè di quì nasce tutta la maraviglia degli Uditori. Ora noi nella Disputazione dello stato di qualità insegneremo con la maggiore facilità, che sia possibile, la maniera di esporre le qualità; perchè dalla sposizione delle qualità dipende, ò tutta la lode, ò tutto il biasimo della persona, che ò si loda, ò si biasima: e nelle cause del genere deliberativo dipende anche la deliberazione: esposta, per esempio, la qualità della guerra Asiatica, sapranno gli Uditori, se debbono deliberare di muoverla, ò di non intraprenderla: esposta la qualità della Brettagna, saprà Cesare, se debba assalirla, ò non assalirla: esposta la qualità della pace, si saprà, se debba sottoscriversi, ò non sottoscriversi; quindi la sposizione della qualità richiede, dice Quintiliano, l'opera somma dell'arte: della qual cosa parleremo anche nel Capo VI. num.11., e 12. di questa medesima Disputazione, dove insegneremo, che la stessa esposizione della qualità si può rendere, e più sensibile, e più ampia con le conghietture; e in questo luogo diciamo, che la sposizione delle qualità, senza le quali non può costituirsi il discorso nel genere laudativo, può ricevere le quistioni conghietturali; non per inferire l'esistenza della qualità, che già si suppone; ma per inferire altre conchiusioni, ò del possibile, ò del futuro, le quali non si possono esporre con le parti della stessa qualità senza le conghietture. Per esempio: se un'Oratore espone l'umiltà di S. Antonio di Padova, dall'essere stato sì lungo tempo senza dare alcun segno della profonda sua sapienza, e considererà le cir-

(6) *Quintil. lib. 7. inst. orat. c. 4.*

circostanze della persona, cioè, la nobiltà de' natali, la grandezza de' suoi Antenati; da queste circostanze comincierà esporsi, quale fusse l'umiltà di Antonio, il quale, traendo i natali da sangue così nobile, vivesse così ascoso agli occhi del Mondo; poi considererà *le circostanze della sapienza*, quanto sia difficile a restare ascosa; e come sia più facile l'ascondere ogni altra virtù d'appetito, che questa dell'intelletto; quanto facilmente si scuopra con le parole, e con i segni, con cui, anche non volendo, un'Uomo sapiente molte volte fa conoscere di sapere; che è più facile ritenere l'empito d'un torrente, e arginare la piena d'un gran fiume, che di chiudere nel cuore una dottrina già concepita: e di quì si vedrà, quale umiltà fusse quella di Antonio, che teneva ascosa la sapienza così difficile ad asconderfi: indi considererà le circostanze del fatto medesimo, cioè, *luogo, tempo, modo*, che luogo abbietto egli scelse, per ascondere sì alto sapere, quanto tempo così visse, con quanta prudenza seppe non apparire sapiente: in questo modo si manifesta la qualità della sapienza; ma le conghietture del possibile, del futuro, delle cagioni possono rendere vieppiù ampia la stessa qualità dell'umiltà; conghietturando quali doni, quali prerogative, quali grazie avrà egli tenute ascose agli occhi del Mondo, se ha saputo ascondere la sapienza: che Iddio avrebbe potuto confidare ad Antonio que' misteri medesimi, che confidò agli Arcangeli, e sarebbono rimasi così ascosi, quanto rimase ascosa la sua sapienza: che cosa poteva presagirsi d'un'Uomo così umile: donde avrà avuta origine cotanta singolare umiltà: e quì conghietturare, e inferire quella cagione, che più torna alla lode portata dall'Oratore. Si vede adunque, che, quando ancora nel genere dimostrativo non vi fusse alcuno stato di controversia toccante la sustanza de' fatti, che si possono muovere quistioni conghietturali, per inferire dalla qualità de' fatti, altre cose possibili, future; e per inferire le cagioni di quelle stesse qualità di fatto, le quali tutte si raccolgono per mezzo delle conghietture: e lo stato conghietturale serve anche per inferire l'esistenza delle qualità, che si controvertono: per lo quale motivo le quistioni di qualità sogliono, come dice Quintiliano, risolversi per via di conghietture.



CAP. IV.

Come sia utile la cognizione degli Stati Oratorj nelle orazioni accademiche.

SOMMARIO.

I. Si dimostra, che nelle orazioni accademiche, le quali si fondano sopra i problemi, si dee necessariamente avere cognizione degli stati oratorj.

II. Come per accidente adivenga, che uno pruovi una proposizione fondata nella controversia, senza avere la cognizione delle controversie.

III. Si dimostra, quanto dia maggior campo di discorrere il problema particolare, ò sia di causa, che il problema universale, ò sia di proposito.

IV. Nelle orazioni accademiche, in cui si assumono suggetti da lodarsi, ò da biasimarsi, servono i precetti insegnati per le orazioni del genere dimostrativo.

V. Come la cognizione degli stati sia necessaria ne' discorsi didascalici.

I. NElle orazioni accademiche, quando si propone la controversia, ò sia, problema, della quale voce Greca l'uso è più frequente, che della Latina; e per questo motivo abbiamo dilucidata la Latina con la Greca: quando adunque si propone il Problema; senza dubbio l'Assunto tanto dell'uno, quanto dell'altro Accademico debbe avere stato; perchè il *Problema* in sustanza *debbe contenere lo stato d'una controversia*. Per esempio: si propone; *se alla Repubblica sieno più utili, ò i Capitani, ò gli Oratori*: questo è problema, che contiene lo stato d'una controversia, sopra cui l'uno degli Accademici sostiene, che *i Capitani sieno più utili*: l'altro sostiene l'opposito, *che sieno più utili gli Oratori*: e questa controversia ha stato di qualità comparata, ò sia di quantità; la quale, come dice Quintiliano, *colligitur conjecturis*; e le pruove debbono cavarsi dalle parti dell'utile maggiore, di cui tratta Aristotele (1), ma tutta l'utilità dee inferirsi con i luoghi dello stato conghietturale, dalle

(1) *Arist. lib. 1. Rhet. c. 26. 27. 28.*

dalle conghietture; quindi, se una parte sostiene, che l'utilità maggiore derivi da' Capitani, dee ciò inferire dalle conghietture *prese*, *ò dalle cagioni*, *ò dalle persone*, *ò dagli effetti*: e quante maggiori saranno le conghietture; tanto più si renderà verisimile, che sieno più utili i Capitani: e così diciamo, se si sostiene l'altra parte: di modo che tutta la materia della utilità, e della maggiore utilità si prende dal genere deliberativo, dove si tratta dell'utile, e del maggiore utile: e tutto l'artifizio d'inferire la quistione di qualità dipende dallo stato conghietturale, per mezzo del quale s'inferisce, ò che i Capitani, ò che gli Oratori sieno più utili.

II. Senza la cognizione degli stati naturalmente può succedere, che ogni parte pruovi il suo Assunto; ma lo proverà appunto, senza sapere, donde abbiano origine le sue pruove; là dove con la notizia degli stati oratorj si comprende subito, che, essendo la quistione di qualità, la materia delle pruove va presa da quel genere, in cui si parla di detta qualità; e che le conghietture della qualità, *nec ne sit*, debbono prendersi dallo stato di conghiettura, ch'è lo stato, il quale serve per conghietturare, se la qualità, di cui si tratta, vi sia, ò non vi sia: e in questo modo succederà, che, proposto il problema, ogni parte saprà, come si debbe provare l'Assunto; perchè, quantunque si debbano con l'ajuto de' luoghi comuni cercare le pruove, come abbiamo dimostrato nel primo Tomo (2); a ogni modo i luoghi comuni servono nelle quistioni di proposito, cioè, nelle quistioni universali: là dove i luoghi degli stati servono nelle cause difinite; e somministrano la maniera di cavare le pruove prossime, e immediate: e i luoghi dello stato conghietturale servono in qualche modo, per conghietturare nelle quistioni infinite. Diamo ancheun' esempio: se si propone questo problema infinito, ò sia, universale: *se conferisca più al buon governo la clemenza, ò la giustizia;* lo stato del problema è di qualità; perchè la controversia è della clemenza, e della giustizia, che sono due qualità; quindi le pruove debbono prendersi dalle parti della clemenza, e della giustizia, le quali hanno da somministrare la materia delle pruove; ma, se poi l'una conferisca più dell'altra al governo; ciò debbe inferirsi per via di conghietture con l'ajuto de' luoghi dello stato conghietturale, come sarebbe: se una parte sostiene, che conferisca più al governo la clemenza, dee, *à causis*, *à personis*, *ab effectibus* conghietturare, come la clemenza più conferisca al governo della giustizia: *à personis*, per esempio, cercando

(2) *Arte Oratoria Disp. v. c. 6.*

cando, quanto più amati, serviti, disiderati sieno i Principi clementi, de' Principi giusti: quanto sieno più facili a essere pregati: come più piaccia l'indole loro: come si renda più affettuosa la presenza loro: *à causis*, perchè i motivi, che muovono alla clemenza, si prendono dalle parti della felicità, tanto interiore, quanto esteriore: che i motivi della clemenza sono una bontà naturale, una superiorità d'animo, una grandezza di mente, un desiderio della tranquillità, della quiete, e della felicità altrui, i quali sono motivi più conferenti al governo, che non quelli della giustizia: *ab effectibus*: che dalla clemenza si moltiplicano gli amici, si guadagnano gli animi, si cattivano i cuori; e quindi si conghiettura, che più conferisca al governo la clemenza, che la giustizia: per lo contrario l'altra parte, conghietturando *à personis*, *à causis*, *ab adjunctis*, dee inferire l'opposito: onde, avendo il problema stato di qualità, le pruove si prendono dalle parti della stessa qualità: se poi quelle parti conferiscano più, ò meno al governo, *an sit*; ciò si debbe inferire con l'ajuto dello stato conghietturale per via di conghietture. Abbiamo detto, che sopra questo problema: *se più conferisca al governo, ò la clemenza, ò la giustizia*, si possono cavare le conghietture, *à personis*; non perchè le persone sieno espresse nel problema; ma, perchè ogni quistione *di proposito*, cioè, universale, infinita, e, come dicono i Greci, *di Tesi*, è sempremai secondo la dottrina di Cicerone parte della causa, *propositum est pars causæ*; e per questo motivo, sopra un problema universale di qualità, possono cavarsi molte conghietture *dalle persone*; non in individuo; ma *notate della qualità medesima*: come sarebbe, discorrendo d'una quistione di Clemenza, trarre alcune conghietture dalle circostanze personali delle persone clementi: discorrendo d'una quistione di giustizia, trarre alcune conghietture dalle circostanze personali delle persone giuste.

III. Di quì si vede, quanto maggiore campo dia all'Oratore *il problema di causa*; *che il problema di proposito*, cioè, il problema di cosa difinita, e di persone, e di luogo, e di tempo, e delle altre circostanze; che non è *un problema di cosa indefinita*, *e universale*: se si proporrà, per esempio, il problema in questo modo: *quanto più conferisse al governo la clemenza di Cesare, che non la giustizia di Pompeo*; l'Oratore avrà un campo maggiore da discorrere; perchè potrà cavare le conghietture dalle circostanze personali *di Cesare*, e dalle circostanze personali *di Pompeo*; e poi le conghietture *dal fatto stesso*, cioè, dal governo di Cesare; e dal governo di Pompeo: e sopratutto *dalle cagioni*, che muovevano Cesare a governare con clemenza; e Pompeo a governare con giustizia. Nel modo stesso proponendosi:

se

se sia tanto glorificata Gerosolima (3) *dal martirio di S. Stefano: quanto Roma dal martirio di S. Pietro*; v'è un campo vastissimo, per conghietturare; perchè si può conghietturare *à persona*, tanto di S. Piero, quanto di S. Stefano; e noi diffusamente tratteremo nella Disputazione dello stato conghietturale delle conghietture, che si traggono dalle persone, e degli artifizj di conghietturare; dando senza dubbio una persona determinata massimamente illustre gran campo di conghietturare *à persona*: si può *secondariamente* conghietturare *dal luogo*, cioè, da Gerosolima, e da Roma, che sono due luoghi determinati, espressi nel problema, da cui si possono trarre molte conghietture: si può argomentare, ò sia, conghietturare *ab ipso facto*, cioè, dalla qualità del martirio tanto di S. Stefano, quanto di S. Pietro; e, poichè il fatto del martirio non solamente si riferisce a' Martiri, che hanno patito; ma a' Giudici, che hanno condannato, a' Carnefici, che hanno eseguito, e a tutti gli accidenti succeduti, ò prima, ò dopo quel fatto; però dal fatto particolare del martirio di S. Stefano; e dal fatto particolare del martirio di S. Pietro, si possono cavare gravissime conghietture, per inferire, quale delle due Metropoli sia più glorificata, ò Gerosolima dal martirio di S. Stefano, ò Roma da quello di S. Pietro.

Molte volte succede, che nelle Accademie, in cui si fanno discorsi sopra qualche parte della felicità: come sarebbe, dell'amicizia, della ricchezza, della bellezza, dell'avvenenza, che si dicono tanto da Aristotele, quanto da Cicerone *bona media*; si prendono Assunti, i quali hanno *stato difinitivo*: come appunto, quando l'Oratore vuole sostenere, che l'amicizia sia questa cosa, e non quella: che la ricchezza consista in una cosa, e non nell'altra: che la bellezza non sia cosa reale, ma opinativa: allora da' luoghi dello stato difinitivo secondo quella parte, che si sostiene, si viene a sapere con facilità, come provare l'Assunto; perchè i luoghi dello stato insegnano, che cosa debbasi ricercare, affinchè la difinizione sia valida; e ogni altra difinizione sia riprovata; e noi insegneremo gli artifizj di difinire nella Disputazione dello stato difinitivo.

IV. Che se poi i discorsi accademici si fanno sopra suggetti, ò da lodarsi, ò da biasimarsi: e colui, che fa il discorso, assume precisamente di parlare, ò della chiarezza della virtù, ò della bruttezza del vizio, come sarebbe in genere, ò della giustizia, ò della prudenza: ò delle perturbazioni dell'animo, come *della tristezza, dell'allegrezza*: ò delle stesse perturbazioni, come *dell'ira, della misericordia*,

(3) *S. Leo Serm. 1. in nat. Apost. Petri, & Pauli.*

dia, *dell'amore*, *dell'odio*: ò delle arti, e delle ſcienze: ò di qualunque altra coſa, ò per laudarla, ò per biaſimarla; allora gli ſtati oratorj potranno eſſergli utili, nel modo che abbiamo già dimoſtrato nel Capo precedente, che ſono utili a coloro, i quali diſcorrono nel genere dimoſtrativo, ò ſia, eſornativo.

VI. Sogliono farſi diſcorſi didaſcalici, cioè, inſegnativi, come ſegue nell'Accademia de' Difettuoſi di Bologna, che ogni Meſe ſi adduna in Caſa del Conte Senatore Iſolani; ne' quali chi fa il diſcorſo ſuole prendere per Aſſunto una propoſizione, con cui inſegna qualche coſa ſpettante all'Arte Oratoria; ma ſimili diſcorſi ſenza dubbio hanno qualche ſtato; perchè difficilmente ſi può prendere una propoſizione, che ſerva ad inſegnare, ſenza che il Dicitore non abbia neceſſità di ſciorre molte obbiezioni, le quali per ordinario ſogliono farſi nello ſtabilimento delle dottrine; quindi; ſe negli Aſſunti, che ſi prendono per inſegnare, è neceſſaria la confutazione delle opinioni contrarie; ſarà anche neceſſaria la notizia della controverſia; e, ſe è neceſſaria la cognizione della controverſia; conſeguentemente anche quella dello ſtato; perchè lo ſtato non è altra coſa, che il punto, ò ſia, il genere della controverſia, come abbiamo dimoſtrato nella prima Diſputazione. In quale maniera ſi debbano eſporre le qualità delle ſcienze, ne tratteremo, a Dio piacendo, nella ſopracitata Diſputazione, dove diſcorreremo degli artifizj di eſporre le qualità, di difinire, e di conghietturare.

CAP. V.

Quale ſia l'utilità, che ſi tragge da ognuno degli tre Stati.

SOMMARIO.

I. *Come lo ſtato conghietturale ſia utile, non ſolamente perchè quindi hanno origine le pruove* de re, & de facto; *ma perchè con la notizia di eſſo ſi ſottilizza l'intelletto; e ſi acuiſce l'ingegno, per inventare.*

II. *Che la cognizione dello ſtato difinitivo ſerve per fare, che ſi tolga il concetto, che l'Avverſario aveva fatto avere della coſa: e che preſtamente ſi formi di eſſa un concetto contrario; e da queſta cognizione l'intelletto aquiſta prontezza, e facilità*

lità di dare alla cosa quell' apparenza, che più torna all' Assunto.

III. *Come il sommo artifizio dell' arte dipenda, secondo Quintiliano, dalla cognizione dello stato di qualità; in ciò massimamente, che riguarda l' esporla.*

I. L'Utile, che riceve l'Oratore dallo stato conghietturale, consiste non solamente nel fare, che sappia provare le controversie, ò della cosa, ò del fatto; ma nel sottilizzare l'ingegno; perchè, in conghietturando, conviene, che l'intelletto sappia talmente connettere i segni, e gl' indizj, che da quelli tragga una conchiusione affatto diversa da quella, che può inferirsi dall' Avversario. Per esempio: si vede in aria un' Esercito di gente armata (1): si può conghietturare, che denoti qualche sinistro accidente, e si può anche conghietturare, che lo denoti fortunato; quì consiste l' ingegno nel sapere inferire da' segni la conchiusione presa per Assunto nell' esaminare, per esempio, le circostanze personali delle milizie, come sono vestite, quali sieno le armi, quali le insegne militari; in quale positura si truovino, come si fermino; e quindi inferire, che milizie così vestite, con quelle armi non possono denotare, se non che seguirà questo effetto, e non quello: che il nuovo portento è fatale a' nemici; non agli amici. *Se uno è chiamato in giudizio, come reo d'affettata tirannide; perchè, in guardando la Rocca, ha pianto:* quì consiste l' ingegno nel sapere conghietturare, che segno sia quel pianto: e quindi, unendo quel segno alle circostanze personali, nel sapere inferire, che il pianto versato, ò sia, ò non sia segno d' affettata tirannide. Lo stato adunque conghietturale è quello, in cui si conosce l' acume dell' ingegno d' un' Oratore, il quale da' segni ha da ritrovare il verisimile, che il fatto sia, ò non sia: che dirivi da questa cagione, e non da quella: che una cosa sia, ò non sia futura: de' quali artifizj noi tratteremo diffusamente nella Disputazione dello stato conghietturale; ma non solamente, in conghietturando, si acuisce l' ingegno; v'è questo altro utile, che la mente si feconda; e quindi l' affluenza del dire, e la facondia diriva appunto dagli artifizj di conghietturare; perchè, in conghietturando, conviene dare verisimilitudine a' segni, e agl' indizj; e ciò non può farsi, senza congiugnere più circostanze; e conseguentemente senza rendere piena l' orazione, come si avvederà il Leggitore, quando avrà la notizia di tutta la Disputazione dello stato conghietturale.

(1) *Lib. 2. Machab.*

II. Dalla cognizione dello stato difinitivo si riceve questo utile, ch: l' Oratore prestamente mette sotto gli occhi dell' Uditore il sommo concetto della cosa, e toglie quello, che era stato dato dall' Avversario. Per esempio: la morte comunemente si difinisce *extremum malorum*; ma il Padre Segneri vuole imprimere un concetto sommo della morte de' peccatori, e la difinisce diversamente, in dicendo, ch' ella non è *extremum malorum*; ma *initium dolorum*; quindi, per difinire, conviene, che l' Oratore conosca, come gli torna meglio, ò difinire *ab actis*, ò *à relictis*. La vittoria, per esempio, secondo se stessa, è la ricchezza de' vittoriosi; dalle circostanze potrebb'esfere la rovina: le mura smantellate d' una Città sono, secondo se stesse, il pericolo de' Cittadini; dalle circostanze potrebbono essere la custodia loro: onde la cognizione di sapere difinire fa, che l' intelletto acquisti prontezza, e facilità di dare alla cosa quell' apparenza, che più torna al suo Assunto; perchè la cosa riceve quell' apparenza, che le si dà con la difinizione; ma, se tanto ingegno ricercasi per saper difinire, molto più ancora ne fa mestiere, dice Quintiliano (2), per sapere confermare la difinizione. Vero è però, che la difinizione oratoria non fa mestiere, che sia così esquisita, com' è quella de' Filosofi; basta, che l' Oratore, ò dalla cosa, ò dalle circostanze difinisca, come sarebbe: s' egli vuole difinire, che cosa sia l' amico, ha da considerare, se gli torna, ò dal fatto, ò dalle circostanze: se v' è, chi dia le sue sustanze ad altrui, che lo benefichi, che lo soccorra, che lo ajuti, che cerchi di dargli piacere, diletto, e consolazione; ma la compagnia sua serva d' occasione alla dannazione dell' anima; un'Oratore profano, senza considerare quest'ultima circostanza, difinirà così: *amico è colui, che spende il suo per servizio della persona amata, che la benefica, che la soccorre, e che cerca di darle ogni diletto*: per l' opposito un' Oratore sacro si opporrà alla difinizione, e difinirà l' amico diversamente, in dicendo: *amico è colui, non che benefica, non che soccorre, non che cerca di dar piacere al corpo; ma colui, che benefica, soccorre, e che cerca la felicità dell' anima*; quindi lo stato difinitivo, in cui s' insegna, come difinire, e come opporsi alle difinizioni altrui; anzi come formare le difinizioni violenti, è di grand' utile all' Oratore, il quale con questo ajuto sa prestamente, come esporre agli Uditori il concetto propio della cosa, e come togliere subito dalla mente de' medesimi il concetto contrario: della qual cosa noi tratteremo nella Disputazione dello stato difinitivo, dove s' insegneranno gli artifizj di difinire; e di opporsi alla difinizione degli Avversarj.

III. Quan-

(2) *Quintil. lib. 7. inst. orat. c. 3.*

III. Quanto poi sia utile all'Oratore la cognizione dello stato di qualità, basti l'autorità di Quintiliano, il quale dice, che *qualitas summa suscipit Oratoris opera*; dalla sposizione in fatti della qualità dipende il giudizio di tutte le cause: questa serve di fondamento, per conghietturare, e per rendere verisimili le conghietture: questa è quella, che sopra tutte le cose si considera nelle cause dimostrative, le quali si costituiscono dalla sposizione delle qualità de' fatti, ò lodevoli, ò biasimevoli: questa unicamente si considera nelle cause giudiziali: a questa, dice lo stesso Quintiliano (3), seguono tutte le deliberazioni nelle cause deliberative. Per esempio: se uno vuole conghietturare un fatto, come sarebbe, un'omicidio, conviene esporre le qualità de' segni, e degl'indizj; le qualità della persona chiamata in giudizio; e le qualità de' motivi; perchè le conghietture del fatto dubbio si prendono dalle qualità di qualche fatto certo: *non essendo altra cosa i segni, e gl' indizj d' un fatto, se non che qualità certe, le quali servono di fondamento, per conghietturare il fatto dubbio*: se uno vuole dimostrare, che un fatto sia giusto, conviene esporre le qualità, senza le quali non può sussistere la giustizia: se uno vuole dimostrare, che una cosa sia utile, debb'esporre le qualità della cosa stessa, dalla sposizione di cui dipende poi la deliberazione degli Uditori, ò sia, de' Giudici.

Non solamente la qualità esposta serve per la lode, e pel biasimo; per i giudizj, e per le deliberazioni; ma serve anche per i muovimenti degli affetti, dipendendo appunto, dice Quintiliano, l'artifizio di muovere gli affetti dalla sposizione della qualità: chi sa ben' esporre le qualità d'un martirio, farà senz' altro, che gli Uditori si adirino contro i Tiranni, e compassionino il Martire: chi sa esporre le qualità dell'ingratitudine, farà, che gli Uditori abbiano odio all'ingrato: chi sa esporre le qualità d'una Provincia, farà, che gli Uditori se ne invaghiscano: chi sa esporre le qualità della gloria beata, farà, che gli Uditori la bramino. Ora con la cognizione delle controversie si acquista la cognizione, e la facilità di esporre le qualità; perchè, dovendo l'Oratore sapere tutti gli artifizj di opporsi agli Avversarj, viene a intendere, come debbano esporsi le qualità, per vincere nel contrasto. Dallo stato conghietturale egli ha gli artifizj di esporre le qualità de' segni, e degl' indizj; perchè da questa sposizione dipendono le conghietture, e le verisimilitudini, ò del fatto, ò del futuro, ò del possibile. Dallo stato difinitivo egli ha gli artifizj di esporre le qualità del fatto secondo quelle circostanze precise, che giovano all'

(3) *Quintil. lib. 7. inst. orat. c. 6.*

all' Assunto. Dallo stato di qualità egli ha gli artifizj di esporre le qualità, che servono a' giudizj, alle deliberazioni, e alle cause esornative; perchè lo stato della controversia fa, che l' Oratore esamini attentamente tutte le cose, che giovano alla sua causa, e tutte quelle, che possono esserle contrarie; quindi avviene, che somma sia l' utilità, e la necessità degli stati oratorj.

C A P. VI.

Quale degli tre Stati sia più universale, e più Oratorio.

S O M M A R I O.

I. *Si dimostra, che lo stato congbietturale è il più universale di tutti.*
II. *Si dimostra, come le quistioni congbietturali s' introducano nello stato difinitivo: e con un' esempio morale si fa vedere l' artifizio di difinire nelle controversie di difinizione.*
III. *Nelle difinizioni di Cicerone si vede l' artifizio di congbietturare, ò l' identità, se difinisce dal fatto, ò la diversità, se difinisce dal fatto, e dalle circostanze del fatto: e con altri esempi si dimostra, che l' artifizio di confermare la difinizione dipende dalle congbietture.*
IV. *Come nelle controversie di qualità si muovano le quistioni congbietturali.*
V. *Si dimostra, che nelle controversie di qualità, spettanti al genere giudiziale, v'entrano quistioni di congbiettura.*
VI. *Si dimostra, che nelle controversie di qualità, spettanti al genere deliberativo, v' entrano quistioni congbietturali.*
VII. *Si espone la ragione, per cui nelle controversie di qualità, spettanti al genere giudiziale, e deliberativo, s' introducano quistioni congbietturali.*
VIII. *In qual maniera lo stato congbietturale possa dirsi il propio dell' Oratore secondo l' autorità di Aristotele.*
IX. *Si dimostra, che lo stato congbietturale è quello, in cui più si manifesta l' acume dell' Oratore nell' inventare.*
X. *Come s' intenda l' autorità di Quintiliano, il quale dice, che la qualità è quella, che riceve il sommo artifizio dell' arte*: qualitas summa suscipit Oratoris opera.

XI. In

XI. *In quale modo sia, che la somma operazione dell' arte consista nel-l' esporre la qualità.*

XII. *Si dimostra con l' esempio, come la sposizione della qualità, in cui, al dire di Quintiliano, consiste la somma operazione dell' arte, possa rendersi, e più ampia, e più sensibile con le conghietture.*

I. Lo stato conghietturale è il più universale; la ragione è questa; perchè nelle controversie conghietturali non v' entrano le quistioni di difinizione, e di qualità; là dove nelle controversie di difinizione, e di qualità, v' entrano mai sempre le quistioni delle conghietture: non fa mestiere il fare una dimostrazione, che nelle quistioni conghietturali non entrino le quistioni degli altri due stati; perchè nelle quistioni di conghiettura si controverte il *fatto stesso*: onde, non sapendosi, se il fatto sia, ò non sia, *sit nec ne*; conseguentemente non si può cercare, ò *quid sit*, ò *quale sit*. Per esempio: controvertendosi: se Verre abbia rubato: *an furtum fecerit*; non può entrarvi la quistione difinitiva, *quid sit illud furtum, an furtum, vel sacrilegium*: nè vi può entrare la quistione di qualità, *quale sit, an magnum, an parvum &c.* essendo cosa chiara, che, quando si disputa, se la cosa sia, ò se non sia, *sit nec ne*; allora in vano si cercherebbe, ò *quid sit*, ò *qualis sit*: perchè prima di tutte le cose debb' essere manifesto il fatto, *an sit*; e poi sopra il fatto manifesto agitarsi le altre quistioni. Vero è, che, per agitare una controversia conghietturale, debbono precedere i segni, e gl' indizj; senza cui non si potrebbe conghietturare; conghietturandosi la cosa dubbia per mezzo d' una certa; e conseguentemente che la sposizione delle qualità de' segni, e degl' indizj è necessaria nello stato conghietturale; ma noi quì parliamo del fatto dubbio, e oscuro, da cui si costituisce lo stato della controversia conghietturale: del quale fatto non può sapersi, nè la difinizione, nè la qualità, se prima non si sa, *an sit*.

II. Per lo contrario nelle quistioni di difinizione possono intervenire quistioni di conghiettura, massimamente quando le difinizioni non sono perfette, quali sogliono essere quelle degli Oratori (1); i quali difiniscono la cosa, secondo che torna all' Assunto loro: se torna loro difinire dal fatto, e non dalle circostanze del fatto; difiniscono dal fatto, e si servono delle conghietture, per mezzo delle quali dimo-

(1) *Cavalcanti lib. 3. della Rettorica.*
Majoragius in lib. 2. Rhet. c. 43. f. 596.

dimostrano, che molto diversi sono i conseguenti, che dirivano dal fatto solo, da quelli, che provengono dal fatto stesso con le sue circostanze: così, se da un'Oratore sacro si difinisce un peccatore ostinato, *ch'egli è una pietra*: questa difinizione, *peccator est lapis*, non si può sostenere, se non introducendo conghietture, per lo cui mezzo si dimostri dalla identità degli effetti, e de' conseguenti la medesimezza, che v'è *tra il peccatore, e la pietra*, come sarebbe: la pietra è insensata; e il peccatore è insensibile a tutte le ispirazioni divine: la pietra è immobile; e il peccatore non si muove, nè dalle minacce, nè dalle promesse: la pietra non vede; e il peccatore non vede l'eternità, che gli soprasta: e così, proseguendo, può ritrovarsi dagli effetti, e da' conseguenti l'identità tra 'l peccatore, e la pietra, per inferire la verità di questa difinizione, *peccator est lapis*: e poichè il Difensore potrebbe contraddire, e dimostrare la diversità tra 'l peccatore, e la pietra, in dicendo: molto è diversa la pietra dal peccatore: la pietra non ha nè occhi, nè mani, nè piedi, nè cuore, nè spirito, nè volontà; e quindi inferire, che un peccatore, qualunque egli sia, non dee dirsi pietra; allora, per sostener la difinizione, in cui si esprime l'identità tra 'l peccatore, e la pietra, conviene ricorrere alle conghietture, e dire: tanto è non aver' occhi; quanto l'averli chiusi al lume della grazia: tanto è non avere mani: quanto l'averle senza esercitare un'opera di pietà: tanto è non avere piedi, quanto l'averli senza camminare per la via della salute: tanto è non avere nè spirito, nè volontà; quanto l'averli senza intendere, e senza volere le sue eterne fortune: di quì si vede, che, per sostenere una difinizione fondata nel fatto, conviene servirsi delle conghietture, con cui si pruovi l'identità. Che se l'Oratore sacro difinisse il peccatore, e dicesse, che il peccatore è più che pietra: *peccator est longè durior lapide*: questa difinizione non potrebbe sostenersi, se non con le conghietture, per mezzo di cui facesse vedere la diversità degli effetti, e de' conseguenti, che v'è tra 'l peccatore, e la pietra: quindi, correggendo la prima difinizione, *peccator est lapis*, come mancante, potrebbe dire: v'è differenza tra la durezza della pietra: e la durezza del peccatore: la pietra non istudia d'essere dura; ma il peccatore studia d'indurarsi: la pietra non si gloria della sua inflessibilità; ma il peccatore si pregia d'essere inflessibile: la pietra non resiste a' voleri di Dio; ma il peccatore contrasta, e dice ostinatamente, *non serviam*: in questa guisa la difinizione, *peccator est longè durior lapide*, si sostiene con le conghietture prese dalla diversità degli effetti, e de' conseguenti, che dirivano dal peccatore, e dalla pietra.

III. Cicerone non ha alcuna orazione, la quale abbia principalmente

mente stato difinitivo, come ha notato anche il Majoragio (2); ma; poichè ogni qualvolta l'Oratore può difinire, dee difinire; perchè la difinizione della cosa è quella, che più s'imprime nella mente degli Uditori; però egli sovente nelle orazioni difinisce; ma, se difinisce *ab actis*, munisce, diremo così, la difinizione con tutte quelle conghietture, per mezzo delle quali s'inferisce la medesimezza tra il fatto solo, e'l fatto con molte circostanze: se difinisce *à relictis*; munisce la difinizione con quelle conghietture, per cui s'inferisce la diversità tra'l fatto solo, e il fatto con le sue circostanze: la qual cosa, ò espressamente, ò tacitamente si ritruova nelle sue difinizioni. Nell'ottava Filippica egli vuole dimostrare, che *la contesa tra la Repubblica, e M. Antonio dee dirsi guerra*, per provare la difinizione, truova la medesimezza tra le circostanze di quella contesa, e le circostanze della guerra, cioè, truova i medesimi effetti; perchè, se la Repubblica avesse guerra, quali sarebbono gli effetti? dovrebbe combattere con que' nemici, i quali cercassono d'opprimere i Magistrati, che tentassono d'assediare le sue Rocche: e che venissero con le milizie assoldate a qualche combattimento: tanto, dice Tullio, fa la contesa tra la Repubblica, e M. Antonio: qui si vede oppresso Bruto Consolo dissegnato, Modena assediata, la Gallia saccheggiata: avendo la contesa tra la Repubblica, e M. Antonio quegli stessi effetti, che suole apportare la guerra, dee dirsi guerra: onde lo stato conghietturale per questo è più universale dello stato difinitivo; perchè l'Assunto di conghiettura non si pruova con i luoghi della difinizione; ma l'Assunto, che ha stato difinitivo, si pruova con i luoghi delle conghietture: non parliamo però delle difinizioni, di cui vi può essere controversia; perchè, quantunque ogni difinizione oratoria si confermi per mezzo delle conghietture, che si traggono dagli effetti, dalle cagioni, da' conseguenti; a ogni modo, quando si controverte la difinizione, allora senza le conghietture non può provarsi nè l'una, nè l'altra parte della controversia. Per esempio: se uno difinisce, che *la Vittoria, in cui fu espugnata Cartagine, non dee dirsi Vittoria; ma rovina della Repubblica Romana*: per dimostrare questa difinizione, *victoria Cartaginis est eversio Romanæ Reipublicæ*, conviene ricorrere alle conghietture, da cui s'inferisca *dall' identità de' conseguenti, e degli effetti l'identità tra gli effetti della vittoria, e gli effetti della rovina*. Che, se si volesse dimostrare l'opposito, *victoria Cartaginis non est eversio Romanæ Reipublicæ*, converrebbe ricorrere alle conghietture, da cui s'inferisse *dalla diversità degli effetti, delle cagioni, e de' conseguenti*

(2) *Majoragius in 1. lib. Rhet. Arist. c. 34.*

to: quindi, sapu e le qualità della Brettagna, si cerca: in quanto tempo potrà espugnarsi: se si espugnerà: se, dopo espugnata, que' popoli non congiureranno: se manteranno la fedeltà promessa: il che tutto si raccoglie per via di conghietture. Nel modo stesso discorriamo della qualità, ò del merito, ò del demerito: ò della quantità dello stesso merito, e demerito. Certamente ricercasi un grande artifizio, per esporre la qualità; ma, per controvertere la quistione di essa, servono tutti i luoghi delle conghietture. Se, per esempio, si controverte, quale merito abbia colui, che ha ucciso un Tiranno; si conghiettura la qualità del merito, *à persona*: e si considera: se sia Uomo: se Donna: se vecchia, ò giovane: se ricca, ò povera: se persona straniera, ò cittadina: dopo conghietturata la qualità del merito, *à circunstantia personæ*; si conghiettura *à circunstantia facti*: in qual luogo sia seguita l'uccisione: se in una Città assuefatta ad avere Tiranni, ò in una Città libera: se nella Rocca, ò nella Casa: se di ferro, ò di veleno; perchè, in considerando il fatto, si dee considerare luogo, tempo, modo: ma soprattutto si conghiettura la qualità del merito *à circunstantia causæ*: per qual motivo siasi mossa a uccidere il Tiranno: se per amore della patria: se per odio; se per vendetta: se per utile: se per soddisfare a qualche amico: così, nella controversia di qualità, il sommo artifizio dipende dalle conghietture: e perciò lo stato conghietturale, almeno in quella parte, che riguarda l'invenzione, e l'illazione, è quello, in cui principalmente l'Oratore fa conoscere la grandezza della sua mente: e la sposizione della qualità, quantunque ricerchi i sommi artifizj dell'arte; a ogni modo li riceve, affinchè dalla sposizione di essa abbiasi il fondamento di conghietturare.

XI. Non neghiamo però, che, per esporre la qualità, non vi voglia, come dice Quintiliano (11), il sommo artifizio dell'arte; e che in qualche modo non sia cosa più difficile l'esporre la qualità, che l'inventare le conghietture; perchè, per conghietturare, non solamente può l'Oratore servirsi de' segni, e degl' indizj della cosa, che si controverte; ma può servirsi anche di pruove estrinseche, come sarebbe, de' testimonj: là dove, per esporre la qualità, non può servirsi, che di cose intrinseche appartenenti alla stessa qualità: a nulla, per esempio, serve, in esponendo la qualità del merito di colui, che ha ucciso un tiranno, l'addurre testimonj, i quali depongano di averlo veduto; ma la qualità del merito si espone precisamente

con

(11) *Nam conjectura extrinsecus quoque adductas frequenter probationes habet, & argumenta ex materia sumit: & quale quidque videatur, eloquentiæ opus est: hic regnat, hic imperat, hic sola vincit*. Quint. lib. 7. Inst. orat. c. 6.

con le cose spettanti al fatto dell' omicidio: e, poichè all' uccisione del Tiranno concorre *la persona*, tanto dell' uccisore, quanto dell' ucciso; le qualità personali ambedue servono, per esporre la qualità del merito. *Similmente le circostanze dello stesso fatto*, quali sono *luogo*, *tempo*, *modo*, servono per esporre la qualità del merito; perchè altro è il merito di colui, che uccide un Tiranno nella Rocca; altro di colui, il quale l' uccide in casa: altro è il merito d' ucciderlo apertamente; e altro d' ucciderlo di nascosto, e per insidia: ma soprattutto servono, per esporre la qualità del merito, *le cagioni*; perchè non è la stessa cosa uccidere un Tiranno per amore della Patria: e ucciderlo per vendicare una privata offesa; quindi grandissimo artifizio ricercasi, per ben' esporre la qualità; anzi dalla sposizione della qualità dipende il muovimento degli affetti, i quali non mai tanto si muovono, dice lo stesso Quintiliano (12), quanto dalla sposizione della qualità.

XII. Benchè la sposizione della qualità ricerchi per se stessa i sommi artifizj dell' arte; a ogni modo, quando si controverte, allora per quella parte, che riguarda l' invenzione, e l' illazione d'una cosa dall' altra, la conghiettura è la cosa massima dell' arte; perchè serve anche per rendere più ampia la stessa sposizione della qualità. Per esempio: da Giuditta (13) è stato ucciso un grande Capitano d' esercito: la sposizione della qualità del merito di questo fatto si fa con le circostanze *della persona*: dall' essere donna, dalla bellezza, dall' avvenenza, dalla virtù, dall' idoneo pensiero, dal coraggio: poscia con le circostanze *del fatto*, dal luogo, dal tempo, dal modo: indi con le circostanze *della cagione*, tanto d' impulso, quanto di raziocinamento: si potrebbe adunque esporre la qualità del merito di questo fatto così: Giuditta donna bellissima, e castissima, che viveva ritirata in una parte della sua Casa, lontana da tutte le compagnie del Mondo, ebbe coraggio d' uscire di Betulia assediata dall' esercito di Oloferne, e di accostarsi con la sola, e semplice scorta d' un' altra Donna al campo nemico, donde presa, e condotta dinanzi al Generale d' Armata, senza temere l' aspetto di quel guerriero, senza inorridirsi delle tante milizie, che custodivano il suo Padiglione, acconsentì liberamente, e volontariamente di restare sola dentro la tenda; quivi rimasa, nelle ore più quiete della notte, sfoderò il brando del temuto Capitano; e confidata nella virtù divina, che le desse forza di poter' effettuare, quanto aveva ella pensato per onore del suo

(12) *Quintil. lib. 7. inst. orat. cap. 6.*
(13) *Lib. Judith.*

suo nome, vibrò il colpo fatale, e l'uccise: in questa maniera sarebbe esposta la qualità del merito con le circostanze *della persona*, *della cagione*, *e del fatto*.

Ora dalla sposizione del fatto dipende l'artifizio d'inferire quelle conghietture, che più tornano al discorso: si può conghietturare da questo fatto il possibile d'altre azioni; e dire, che, se Giuditta ebbe coraggio di uscire da una Città assediata; e di cimentarsi col Capitano generale dell'Esercito, per liberare i Cittadini dalla schiavitù degli Assiri; che sarebbesi anche cimentata col Gigante Golia, se ella fusse vissuta in quel tempo: che non avrebbe temuta l'orribile presenza dell'arrogante Filisteo; se non temette quella del superbo Assirio: che non sarebbesi sbigottita, in veggendo l'altezza del corpo, e lo splendore delle armi; perchè, se potè passare illibata in mezzo a un'Esercito, e uccidere dentro il propio Padiglione un guerriero così temuto, qual'era Oloferne; avrebbe trovata l'arte d'uccidere un Gigante. Fin quì abbiamo veduto, come dalla sposizione del fatto certo si possa conghietturare il possibile d'altri fatti; ma si aprirà un campo maggiore di conghietturare, se si entrerà nella comparazione, comparando il valore, per esempio, di Davide, da cui fu ucciso il Gigante, col valore di Giuditta, da cui fu ucciso Oloferne; dicendo, che Davide, il quale si cimentò col Gigante, espose in rischio la sola vita; ma Giuditta e la vita, e l'onore: che, se Davide non avesse ucciso quell'inimico, non sarebbe incorso nella censura di temerario; perchè prima si era cimentato con Orsi, e con Lioni, e gli aveva uccisi; ma Giuditta, che precedentemente non aveva dato alcun segno di forza, e di valore; se non uccideva Oloferne, sarebbe stata infamata come Donna imprudente, e forse ancora licenziosa: che, se Davide non rimaneva vincitore del Gigante, poteva dire, che si era esposto al grave pericolo per cagione della grandezza del premio proposto a colui, che si fusse azzardato al singolare combattimento; ma Giuditta, se non rimaneva vincitrice d'Oloferne, non avrebbe potuto scusare l'audacia d'essersi esposta al pericolo con i motivi del premio; perchè non solamente non le fu promessa cosa alcuna; ma nè meno poteva promettersi a lei Donna di tanta bellezza per un cimento, in cui era verisimile, e quasi certa la caduta; e affatto inverisimile, e incerto l'esito fortunato: quindi che la gloria di Davide d'avere ucciso il Gigante è grande; ma non sopravanza le umane speranze: perchè si poteva sperare, che un'Uomo forte, uccisore d'Orsi, e di Lioni uccidesse un possentissimo inimico; ma che sembra maggiore la gloria di Giuditta d'avere ucciso Oloferne; perchè questo fatto supera ogni umano pensiero; e poteva sperarsi, che una Donna potesse prevedere

vedere tutti gli accidenti seguiti? *prevedere*, che i Soldati, i quali la facessono prigioniera, non fussero i primi a contaminare la sua onestà? *prevedere*, che la dovessero guidare incontaminata alle Tende del Capitano generale? *prevedere*, che dovesse subito piacere agli occhi di quel guerriero: che le facesse subito un salvo condotto di passare per tutte le squadre dell Esercito senza molestia: che dovesse Oloferne ubbriacarsi; e nelle ore destinate all'infamia della sua onestà, fuss'egli per dormire così profondamente, ch'ella potesse, senza destarlo, prendere il ferro stesso del Soldato, sfoderarlo, e poi vibrare il primo colpo con tanta felicità, che lo spiccasse nettamente dal Busto? quindi, quanto è minore la speranza, che Giuditta potesse *prevedere* tutti gli accidenti seguiti; tanto è più gloriosa l'azione. Esposta adunque la qualità d'un fatto, dipende dal giudizio dell'Oratore l'inferire quella cosa, che più gli torna. *Se proponesse di voler dimostrare quanto possa ognuno, che confida in Dio*: dalla sposizione della qualità del fatto di Giuditta; potrebbe conghietturare, che da niun'altra cagione avrebbe potuto dirivare quel fatto, che dalla confidenza in Dio; e dimostrare tutte le cose *inverisimili*, che si truovano in quel fatto medesimo: come fusse *inverisimile*, che Giuditta non si turbasse al primo incontro de' Soldati nemici; che non desse alcun segno dell'ideato machinamento: che non restasse sovrapresa dalla maestà, e dalla grandezza d'un Imperadore d'armata: che si assicurasse tra tanta moltitudine di milizie rendute insolenti dalle passate vittorie, e da tanti popoli sottomessi: che potesse persuadersi di far' un colpo con tanto silenzio, che niun Soldato della guardia dovesse udire lo strepito; e finalmente conchiudere, che quell'atto non poteva parere possibile, se non confidando nella virtù divina, confidando appunto, che Iddio accecasse tutti gli Assediatori, che desse al suo volto una tale grazia, che niuno avesse ardimento di farle insulto: che le mettesse in bocca parole di tale prudenza, da cui restassero guadagnati gli animi di tutti coloro, che parlassono con esso lei: che Iddio le facesse ritrovare una tale circostanza di tempo, che potesse assicurarsi di principiare, e di compiere l'impresa: che in quel punto le assistesse con particolare providenza, che le fortificasse la destra, che le raddoppiasse il coraggio, che l'animasse al colpo. *Similmente, se un'Oratore dicesse di voler dimostrare, quanto debba ognuno servire a Dio, senza temere le dicerie del Mondo*; potrebbe dalla stessa sposizione della qualità del fatto di Giuditta conghietturare i conseguenti, che sarebbono succeduti, se Giuditta avesse temute le dicerie del Mondo; imperciocchè, s'ella avesse cominciato seco stessa discorrere, e dire: che faccio? che risolvo? uscirò io dunque dalla

Città

altra diterminata circostanza; ma la proposizione è affatto universale, come sarebbe: *sit ne iuris prudentia pluris, quàm eloquentia*; si dee provare con le conghietture prese da' luoghi comuni a' Rettorici, e a' Dialettici; di cui abbiamo trattato nell' Arte Oratoria: quando poi la proposizione, ch' è in controversia, contiene qualche diterminazione di persona, di luogo, di tempo, di fatto; allora non solamente può provarsi con i luoghi comuni; ma con i luoghi Rettorici, ch' è quanto dire, con i luoghi degli stati oratori, adatti alle tre cause, tra quali i luoghi dello stato conghietturale servono per inferire le stesse qualità. Quì avvertiamo con la dottrina di Cicerone (4), che siccome, per comporre una parola non concorrono tutte le lettere dell' Alfabetto; così per conghietturare, e per argomentare, non entrano sempre tutti i luoghi delle conghietture, e degli argomenti: il fatto però è, che in ogni quistione di qualità possono introdursi le quistioni di conghiettura; perchè le qualità, come convenevoli, ò non convenevoli a' suggetti proposti, si raccolgono appunto per via di conghietture.

V. In questo modo s' introducono le quistioni conghietturali in tutte le controversie di qualità spettanti al genere giudiziale. Per esempio: *an Milo occiderit jure Clodium*, la controversia è della qualità di giustizia; ma, per ultimare questa controversia, s' introducono molte quistioni conghietturali; perchè in dicendo: *Milo jure occidit Clodium*, e volendo dimostrare, che *jure occiderit*; converrà dire, che Clodio fusse traditore; e questa è una quistione di conghiettura, *an fuerit proditor:* che Clodio fusse pernicioso alla Repubblica; e questa è quistione di conghiettura, *an fuerit perniciosus Reipublicæ:* di modo che ogni quistione di qualità s' inferisce mai sempre con l'ajuto delle quistioni conghietturali: e per questa ragione abbiamo sostenuto, che lo stato di conghiettura sia più universale degli altri due; anzi tanto universale, che non si possono proseguire le altre quistioni oratoriamente, senza che v' intervenga l' ajuto delle conghietture.

VI. La stessa cosa diciamo nelle controversie di qualità spettanti alle cause deliberative, come sarebbe: *an movendum sit bellum contra Mitridatem*, la quistione è di qualità, perchè tacitamente v' è l' utilità, la quale serve di motivo per la deliberazione: e, perchè l' utilità non è certa, però si dee inferire con le conghietture; come appunto fa Cicerone, il quale conghiettura l' utilità di quella guerra dall' esito felice, che avrà; cioè, che da quella guerra seguirà la gloria del Popolo Romano,

O

(4) *Ut enim omne nomen ex aliquibus, non ex omnibus literis scribitur; sic omnem in causam non omnis argumentorum copia, sed eorum necessaria pars aliqua conveniet.* Cicero lib. 2. de invent.

mano, la salute de' compagni, degli amici, de' Cittadini: così Tullio medesimo dimostra, che sia cosa utile far guerra a M. Antonio; e conghiettura la qualità della proposta dalla libertà, e dalla quiete, che il Popolo Romano sarà per avere. Insomma ogni qual volta si propone una quistione di qualità spettante alla causa deliberativa, si dovrà conghietturare, che la qualità proposta, la quale nelle deliberazioni suol'essere l'utilità, sia possibile: si dovrà conghietturare l'utilità dall'esito: quali segni, per esempio, vi sieno, per cui s'inferisca, che, fatta la tale deliberazione, sia per seguire onore, gloria, amicizia, ricchezza, sicurezza, ò alcun'altro bene, il quale sia parte della stessa utilità: onde si conchiude, che in tutte le controversie di qualità, spettanti al genere deliberativo, s'introducono molte quistioni di conghiettura.

VII. La ragione, per cui, tanto nelle cause giudiziali, quanto deliberative, s'introducano quistioni conghietturali, è questa; perchè la controversia è di cosa dubbia; e nelle qualità dubbie v'è sempre mai qualche fatto dubbio, il quale non può manifestarsi, se non per via di conghietture: se, per esempio, la qualità di giustizia non è dubbia, è terminata subito la controversia: se, quando si dice, *Milo jure occidit Clodium*, la qualità di giustizia fusse cosa certa, non occorrerebbe più altro, per fare, che si assolvesse; ma intanto si controverte, *an Milo jure occiderit Clodium*; perchè la qualità di giustizia non è certa; e intanto non sarà certa la qualità, perchè sarà dubbio qualche fatto, da cui ella dipende: dipenderà, per esempio, l'essere giusta l'uccisione di Clodio, da questo fatto, cioè, se Clodio era Traditore; per lo cui motivo conviene per via di conghietture inferire primieramente, che fusse traditore; e poi, che sia giusta la uccisione. Similmente quest'altra quistione, *utile est bellum movere contra Mitridatem*, è di qualità, che non è certa; perchè, se l'utilità fusse certa, non vi sarebbe più controversia, se dovesse, ò non dovesse deliberarsi la guerra; quindi intanto si controverte la quistione; perchè la qualità non è certa: e intanto non è certa la qualità; perchè non è certo qualche fatto, da cui la qualità dell'utilità dipende: l'utilità, per esempio, dipende dall'esito della guerra; e l'esito è un fatto, che dee conghietturarsi: e dall'esito conghietturare tutti gli altri beni, che seguiranno, i quali sono parti della utilità: per questo motivo, senza le quistioni dello stato conghietturale, ò non è possibile, ò è molto difficile l'ultimare una controversia; imperciocchè in ogni qualunque controversia di qualità v'è sempre qualche quistione di fatto dubbio, la quale dee controvertersi; e dalla risoluzione di questa dipende poscia la decisione sopra la controversia di qualità,

come

come abbiamo fatto vedere con gli esempj; ora dimostreremo, come lo stato conghietturale sia il propio dell'Oratore.

VIII. Lo stato di conghiettura è quello, che è più oratorio in quella parte precisamente, che riguarda l'invenzione; perchè, dice Aristotele, (5) l'Oratore non ha da fare altra cosa, che dimostrare, *se la cosa sia*, ò *non sia*; *se sia fatta*, ò *non sia fatta*: le altre cose sono più proprie degli Uditori, che dell'Oratore. Per esempio: se si muove questa controversia, *an jure Milo Clodium occiderit*, l'uffizio propio dell'Oratore è dimostrare il fatto (6), cioè, che Clodio fusse insidiatore: che fusse pernizioso alla Repubblica: e agli Uditori spetta il conoscere, dopo la dimostrazione del fatto, se fusse cosa giusta l'ucciderlo; anzi, dopo la dimostrazione del fatto, la quale dee farsi dall'Oratore, spetta, di poi, dice Aristotele (7), agli Uditori il conoscere la grandezza dello stesso fatto, come sarebbe, l'atrocità, la crudeltà, la singolarità di esso: da questa dottrina segue, che lo stato conghietturale, in cui si controverte il fatto, sia il principale dell'Oratore; perchè gli Uditori, ò sia, i Giudici non possono per se stessi conoscere il fatto; se non precede la dimostrazione per via di conghietture: si aggiugne, dice similmente Aristotele (8), che tanto la difinizione, quanto la qualità del fatto, può prevedersi in qualche modo da' Legislatori; ma, se questo fatto sia, ò non sia: se questo fatto sia per essere, ò non sia per essere, ciò non può prevedersi; e conseguentemente lo stato conghietturale, in cui si controverte il fatto, dalla dimostrazione del quale dipende la grande notizia, che debbono avere gli Uditori per giudicare, è il principale dell'Oratore.

IX. Oltre l'autorità d'Aristotele, v'è la ragione; perchè le conghietture dipendono dall'invenzione dell'Oratore, il quale da un segno,

(5) *Præterea non dubium est, ejus, qui controversiam habet, nullas alias esse partes, quàm docere rem, aut esse, aut non esse factam, aut non factam fuisse*. Arist. lib. 1. Rhet. c. 2. t. 14.

(6) *Est hoc proprium Oratoris munus de facto quærere*. Majorag. in 1. lib. Rhet. Arist. c. 2. t. 14.

(7) *Utrum autem res magna sit; an parva: justa, an injusta, si lator legis non definivit, ipsum per se judicem intelligere oportet; non autem à litigantibus discere*. Arist. lib. 1. Rhet. c. 2. t. 15.

(8) *In cæteris autem rebus (ut antea dixi) quàm paucissimis judicem ipsum dominum constituere oportet: verùm, utrum res facta sit, an non facta; futura, an non futura; sit nec ne sit, judicibus ipsis omninò statuendum, relinquere necesse est: neque enim ullo modo fieri potest, ut hæc legislator prævideat*. Ibidem c. 3. t. 20.

Città senza temere l'infamia, in cui posso incorrere? che cosa si dirà di me, se presa dagli Assirj, contaminerò per la violenza altrui la mia onestà? qual nome sarà il mio in tutto il rimanente di mia vita, se si saprà, ch' io, non ascoltando il consiglio de' prudenti Cittadini, sono gita in mezzo a' Soldati nemici, e sono divenuta l'ignominia di mia nazione? chi potrà ritrarre le lingue, che non parlino di me, come parlano delle donne più malvage? perchè mai son' io così accecata, che voglia mettermi a rischio di perdere una riputazione acquistata con una vita così ritirata, e così gelosa della gloria del mio buon nome? perchè perdere in pochi momenti quella stima, che ho custodita per tanti anni della mia vedovile condizione? che direbbe tuo marito, se vivesse? non sarebb' egli il primo a proibirti cotanto precipitosa impresa? perchè vuoi tu infamare le ceneri del marito defonto con l'evidente pericolo di tua infamia? sarà dunque meglio, che io non esca dalla Città; sia la mano di Dio onnipotente, che provegga il soccorso a' suoi adoratori con altro mezzo; io son Donna; non è impresa propia di me, e di mia condizione l'andare tra' nemici, e con tanto discredito del mio buon nome. Se Giuditta avesse discorso in questa guisa, se avesse temute le dicerie del Popolo, se non avesse secondato quell' empito interno, che le veniva dallo spirito di Dio, non moriva Oloferne, non fuggiva l'Esercito degli Assirj, non si arricchivano gli Ebrei delle ricche prede del Campo abbandonato: avrebbono gli Assediatori espugnata Betulia, sarebbono gli Assediati divenuti prigionieri, e schiavi delle superbe milizie, Giuditta sarebbe anch' ella rimasa in balia de' nemici. Ora se tanto è lodevole un' azione, che secondo le umane leggi non sarebbesi approvata, solamente perchè fu eseguita con pensiero di piacere a Dio, e con la confidenza ferma di riuscirne per mezzo d'un particolare suo ajuto; che dovrà dirsi di quelle azioni, che in se stesse sono lodevoli, e nelle quali non v'è rischio di perdere nè l'onestà, nè la fama del nome, nè lo splendore del casato; ma precisamente d'incontrare la mordacità di qualche lingua? se uno frequenta le Chiese: se uno si accosta a' Sagramenti: se uno sta lontano dalle compagnie malvage, da' luoghi di perdizione: se uno abbandona le amicizie d'iniquità: se uno ha gelosia dell' anima sua, e vive con maggiore ritiratezza, con maggiore applicazione per gl' interessi di sua salute; si parlerà di lui; si biasimerà la sua condotta; ma non mette già in rischio la robba, la vita, l'onore, la fama, la gloria, come fece Giuditta: non ha già da farsi incontro a' nemici; non ha già da assalire un Capitano generale nel suo Padiglione. Di qui si vede, che l'artifizio proprio d'Oratore consiste nel conghietturare; e che, quantunque, per esporre la qualità

si richiegga la somma impresa dell' Arte Rettorica; a ogni modo, l'acume, la mente, la sapienza, la facondia dell' Oratore consiste nell' inferire per mezzo di conghietture, dalla qualità esposta, quelle conchiusioni, che più tornano all' Assunto.

La sposizione della qualità debbe farsi con tutta l'attenzione, e con tutta la diligenza possibile; perchè da essa dipende l'illustrare ogni qualunque proposizione: ma v'è divario tra 'l solo illustrare una proposizione; e l'inferire da essa per mezzo delle conghietture quelle conchiusioni, che non si attendevano dagli Uditori; e che violentati dalle conghietture non possono non ricevere: per ordine all'illustrare una proposizione basta esporre la qualità, e fare l'applicazione, come abbiamo insegnato nel primo Tomo (14), dove rimettiamo il Leggitore: e certamente l'illustrazione è una parte d'Oratore così applaudita, che noi abbiamo uditi molti Predicatori, i quali non avevano altro ingegno, che d'illustrare una proposizione; ed erano applauditi; anzi giudicati Oratori con tutti i numeri, quando in sustanza non avevano altra parte, che quella d'illustrare una proposizione: non v'è cosa più facile, a nostro credere, quanto quella d'illustrare una proposizione, come può vedersi nella sopracitata nostra Disputazione dell' Arte Oratoria; perchè infatti, per illustrare una proposizione basta esporre la qualità del fatto; e di poi applicare la proposizione parte per parte alle parti della qualità esposta; la qual cosa è stata da noi dichiarata con tutta la chiarezza possibile; e per avventura in leggendo quella Disputazione si acquisterà facilità d'illustrare le proposizioni; ma dove consiste veramente il nervo dell'orazione, dove si conosce la mente, e la perspicacia dell'Oratore egli è appunto nel conghietturare, cioè, nell'inferire il fatto dubbio per mezzo di molte conghietture congionte, le quali rendano veemente la pruova: consiste nel sapere conghietturare il possibile, il futuro, il fatto; nel sapere formare le finzioni, e le suddivisioni: nel sapere insomma rendere verisimile un'argomento: pel quale artifizio serve tutta la Disputazione dello Stato Conghietturale, di cui tratteremo, dopo che avremo esposto, quali sieno le quistioni propie dell' Oratore nel Capo seguente.

CAP.

---

(14) *Arte Oratoria disp. 4. dell' Esempio c. 5. §. 2.*

CAP. VII.

Quali sieno le quistioni propie dell'Oratore.

SOMMARIO.

I. *Si dichiara, come le quistioni oratorie debbano essere della intelligenza popolare: e per quale motivo non sia cosa propia dell'Oratore il persuadere.*
II. *Si dimostra, che le quistioni civili sono le propie dell'Oratore.*
III. *In quali quistioni sia uffizio dell'Oratore il persuadere.*
IV. *In quale maniera, dalle quistioni propie dell'Oratore, s'inferisca la necessità degli stati oratorj.*

I. Le quistioni propie dell'Oratore sono quelle, di cui tutto il popolo può dare giudizio; e cosa vergognosa sarebbe a qualsivoglia persona il non saperlo dare: così appunto insegna S. Agostino (1), il quale dice, che Platone (2) ha inventate molte cavillazioni *in verbo persuadendi*; e ha preteso di far vedere, che l'uffizio dell'Oratore, non sia nè il persuadere, nè il dire cose atte a persuadere; perchè anche il Medico, anche il Matematico dicono cose atte a persuadere; e ciò non ostante simili facoltà non appartengono all'oratoria; con questa ragione alcuni altri, dice S. Agostino, con maggiore sfacciataggine di Platone hanno ripreso Ermagora, per avere insegnato, che l'uffizio dell'Oratore sia il persuadere, ò dire cose atte a persuadere: per lo quale motivo diremo: quali sieno le quistioni propie dell'Oratore; e da queste sarà manifesto, che l'uffizio dell'Oratore sia il persuadere.

II. Le quistioni adunque propie dell'Oratore sono le civili: e le civili quistioni, dice S. Agostino (3), sono quelle, di cui è cosa vergognosa a qualsivoglia persona il non sapere dare giudizio: queste sono le quistioni *de justo, & iniquo: de honesto, & turpi: de utili, & inutili*; perchè, se un Contadino, per esempio, sarà interrogato sopra il peso d'una cosa, può senza vergogna rispondere, *nol so*: sopra la misura; senza vergogna *nol so*: e così a qualunque interrogazione, ò sopra cose spettanti alla medicina, ò alla filosofia, ò alle arti;

P 2 può

(1) *D. August. de praeceptis Rhet.* (2) *Plato in Gorgia.*
(3) *Omnia quaecumque hujusmodi sunt, ut ea nescire pudoris sit &c. efficiunt civilem quaestionem.* D. August. de praeceptis Rhetoricae.

può senza vergogna rispondere, *non so*: ma, se sarà interrogato sopra un'azione: se sia giusta, ò ingiusta: se sia utile, ò dannosa; se sia lodevole, ò biasimevole, non potrà non vergognarsi di rispondere, *non so*: *si de pondere alicujus quæratur, si non videaris scire, quot librarum sit, non est erubescendum: si de longitudine non videris scire, quot pedum sit, non est erubescendum: si de cæteris hujusmodi rebus, quas prosequi longum est; & ideò quotiescunque in dubitationem venerint, licet faciant quæstionem; tamen civilem facere non possunt: at ubi quæritur, sitne aliquid justum, an injustum; honestum, an inhonestum; laudandum, an reprehendendum, præmio afficiendum, an supplicio, utile, an inutile, & si qua hujusmodi sunt, nemo non etiam extra omnem artem, & scientiam collocatus erubescat, si hæc nescire videatur*; quindi è, che le quistioni, le quali sono propie di pochi, non sono propie dell'Oratore: le quistioni fisiche, per esempio, sono propie di pochi: le quistioni matematiche sono propie di pochi; non sono perciò quistioni oratorie: ma le quistioni del giusto, e dell'ingiusto sono comuni a tutti: e quelle cose, che possono essere concepute da tutti, le quali da' Greci si dicono *ennoja*, sono quelle, di cui si costituiscono le quistioni civili, *quæ dubitationes*, dice lo stesso S. Agostino, *in hujusmodi rebus oriuntur, civiles vocantur quæstiones, quasi non propriæ paucorum, sed communes universorum*: e questa è anche la dottrina d'Aristotele (4).

III. Di qui si vede, che l'uffizio dell'Oratore non è il persuadere, e non è il dire cose atte a persuadere in ogni quistione; ma solamente nelle quistioni civili, *dumtaxat in civilibus quæstionibus*: s'ingannano perciò quegli Oratori tanto sacri, quanto profani, i quali fanno pompa di discrivere minutamente le cose: e, volendo comparire, per esempio, *Anatomici*, in discrivendo minutamente le parti del Corpo umano: *Medici*, in discrivendo minutamente le qualità de' morbi: *Semplicisti*, in discrivendo minutamente le qualità dell'erbe, e de' fiori: *Artisti*, in discrivendo minutamente le qualità delle cose, appartenenti a questa, e a quell'Arte; non si avveggono i meschini, che, quanto più tentano di comparire ricchi nelle altre facoltà, tanto più si dimostrano poveri nell'oratoria; perchè si diffondono in quelle quistioni, che sono propie di pochi; e conseguentemente che non sono propie degli Oratori.

IV. Per questo motivo Aristotele (5) ha insegnato, che *opus est omnem probationem, & orationem à communibus ducere*; e per questo motivo medesimo, *sibi habitum*, dice lo stesso, (6) *ac formam scientiæ civilis*

(4) *Arist. lib. 1. Rhet. c. 9. t. 64.*
(5) *Idem c. 6. t. 35.* (6) *Idem cap. 9. t. 64.*

vilis inducit. Ha l'Oratore da fermarsi nelle quistioni civili, cioè, che sono comuni, ò a tutti, ò a molti; perchè egli parla dinanzi a Uditori, i quali *per multas rationes* (7) *acutè rem intelligere non possunt*; Lo studio principale dell'Oratore, dice Bartolomeo Cavalcanti (8), debb' essere nel proccurare di conoscere tutte le azioni della natura umana; perchè sopra queste l'Oratore principalmente discorre: queste somministrano la massima parte della materia alle difinizioni: e queste finalmente sono quelle, di cui si cerca, se sieno, ò giuste, ò ingiuste: ò utili, ò dannose: ò lodevoli, ò biasimevoli: della quale opinione sono Cicerone, Quintiliano, Ermogene, e poi con esso loro tutti i Retori, i quali hanno insegnato, che la Rettorica sia parte della civile, e della morale facoltà. Noi abbiamo giudicato di far precedere questa notizia, affinchè si sappia, di quanta necessità sia l'avere la cognizione degli stati oratorj, dalla cognizione de' quali si ha tutta quella notizia, ch'è necessaria, per discorrere nelle civili quistioni; non esquisitamente, come fanno i Giureconsulti; ma in un modo comune, e popolare, come appunto debbono fare gli Oratori: e poichè l'ordine delle cose porta, che prima sia la quistione *de re*: di poi *de nomine*: indi *de qualitate*, comincieremo dallo stato conghietturale, che nasce appunto dalla prima controversia, che è, *de re*.



DISPU-

(7) *Arist. lib. 1. Rhet. c. 11. t. 83.*
(8) *Cavalcanti lib. 3. della Rettorica.*

DISPUTAZIONE IV.

DELLO STATO CONGHIETTURALE.

DEsiderando noi di renderci, quanto più è possibile, giovevoli: e, conoscendo, che la cognizione dello stato conghietturale è quella, che sopra tutte può giovare all'Oratore; abbiamo giudicato di non pretermettere cosa alcuna, la quale possa in qualche modo servire a tale notizia. *Discorreremo* pertanto *in primo luogo* di tutte quelle cose, che appartengono alle conghietture: *dipoi* tratteremo della difinizione, e della divisione dello stato: *indi* esporremo i luoghi, e gli artifizj di conghietturare secondo la dottrina di Cicerone: a cui ridurremo la dottrina di Cornificio, di Quintiliano, di Ermogene, e dello stesso Aristotele: daremo finalmente una cognizione delle pruove piene, ultimanti le controversie conghietturali; e delle semipiene, affinchè l'Oratore venga a sapere perfettamente, come discorrere sopra una proposizione, che abbia stato conghietturale; dipendendo quindi l'acume dell'ingegno, l'invenzione, e la facondia dell'Oratore.

CAP. I.

In cui si dà una notizia generale delle cose, che concorrono allo stato conghietturale.

PRima d'esporre la dottrina di Cicerone, di Cornificio, di Quintiliano, di Ermogene, e di Aristotele sopra lo stato conghietturale, giudichiamo di fare precedere una notizia generale di quelle cose, onde si traggono le conghietture, cioè: delle pruove: delle conghietture: delle presonzioni: degl' indizj: de' segni: degli amminicoli: dell' opinione: della suspizione: della finzione: e dell' argomento: poscia in fine della Disput. tratteremo delle pruove, le quali danno fine a tutte le controversie, non solamente conghietturali, e presontive; ma legitime, ò sia, legali.

§. I.

§. I.

Delle Pruove.

SOMMARIO.

I. *Si assegna l'etimologia, e la difinizione della pruova.*
II. *Come si divida la pruova nell'artifiziale, e nella inartifiziale; e per quale ragione l'una si dica artifiziale; e l'altra inartifiziale.*
III. *Si assegna la suddivisione delle pruove nelle piene, e nelle semipiene: e la difinizione loro.*
IV. *Si espongono le sette spezie di pruove, che si contengono sotto la pruova piena.*
V. *Si espongono le quattro spezie di pruove, che si contengono sotto la pruova semipiena.*
VI. *Si dà la ragione, per cui siasi riposta la fama nelle spezie delle pruove semipiene.*
VII. *Si riflette, come le pruove ricevono anche tutte quelle divisioni, che ricevono le congbietture, e le presonzioni.*
VIII. *Si dimostra, che da tre luoghi si cavano tutti gli argomenti congbietturali: cioè,* à persona, à facto, à re; *ma che il fatto* est quid medium, *il quale partecipa e della persona, e della cosa.*
IX. *Come propiamente due soli sieno i luoghi delle congbietture,* à persona, *e* à re.

I. LA pruova, quanto alla sua etimologia, alcuni vogliono, dice il Mascardi (1), che dirivi dall'avverbio *probè*, mossi da questa ragione; perchè dalla pruova si manifesta la cosa dubbia, e in tal guisa, chi pruova *probè agit*; in quanto che vince l'avversario, e fugge le pene dovute a coloro, che non pruovano: alcuni altri, che dirivi *à proba actione*; perchè non può essere pruova, se non è legitima; e se in ciò, che riguarda l'illazione, non conchiude necessariamente. Suole adunque difinirsi la pruova, *ejus, quod erat dubium, per argumenta manifestatio*: cioè, la pruova è una manifesta-

(1) *Mascard. de prob. q. 3. n. 1. 2. & 3.*

festazione della cosa dubbia per mezzo della certa. Per esempio: Davide è Padre; non vorrà dunque, che Assalone suo figliuolo sia ucciso: questa è una pruova; perchè la cosa dubbia, cioè, se Davide voglia, che Assalone rubello sia, ò non sia ucciso, si manifesta dalla certa, cioè, dall'essere Padre.

II. La pruova, secondo Aristotele (2), si divide nell'artifiziale; e nella inartifiziale. *L'artifiziale* è pruova conghietturale, che diriva dalle conghietture; e si dice *artifiziale* precisamente, perchè la conchiusione diriva affatto dall'invenzione dell'Oratore. Per esempio: v'è controversia, se un figliuolo sia stato ucciso da suo Padre; con una pruova artifiziale si potrebbe provare la parte negativa così: sogliono i figliuoli amarsi da' Genitori loro; dunque non è verisimile, che da questo Genitore sia stato ucciso il figliuolo. Si potrebbe provare la parte negativa così: questo figliuolo era tenuto lontano dagli occhi del Genitore, il quale non mai lo ammetteva alla sua mensa, non mai lo riceveva in casa; ma lo faceva vivere nella campagna; dunque è verisimile, che l'abbia ucciso: queste pruove si dicono *artifiziali*, perchè le conchiusioni dipendono affatto dall'invenzione dell'Oratore; e non nascono dal fatto medesimo. *L'inartifiziale* è pruova legitima, che diriva dal fatto; e si dice inartifiziale precisamente, perchè la conchiusione non diriva dall'invenzione dell'Oratore, ma nasce appunto dal fatto medesimo: come sarebbe, *la pruova da' testimonj, dalle scritture, dalla confessione del Reo, dall'evidenza del fatto, dalla fama* sono tutte pruove, che senza invenzione dell'Oratore si truovano nella causa: vero è, che queste pruove debbono anche trattarsi con arte, e che non si dicono inartifiziali; perchè non faccia mestiere di usare l'arte nel servirsene; ma solamente perchè non dipendono dall'invenzione dell'Oratore. Per esempio: i Testimonj senza invenzione dell'Oratore depongono il fatto: le *scritture* senza invenzione dell'Oratore contengono il fatto: *la confessione del Reo* senza invenzione dell'Oratore manifesta il fatto: *l'evidenza del fatto* senza invenzione dell'Oratore fa vedere il fatto: *la fama* senza invenzione dell'Oratore rapporta il fatto: onde queste pruove sono connesse con la causa, nascono con la causa, e sono inseparabili dalla causa: non così adiviene nelle pruove *artifiziali*, ò sia *presontive*, *conghietturali*, *verisimili*; perchè in queste dipende affatto dall'invenzione dell'Oratore il dedurre da un'antecedente il verisimile del conseguente; dall'antecedente, per esempio, di un segno, di un'indizio la verisimilitudine del fatto.

III. Le

2) *Aristoteles lib. 1. Rhet. c. 2. t. 50.*

III. Le pruove tanto artifiziali, quanto inartifiziali si dividono nelle pruove *piene*, e nelle pruove *semipiene*. *La pruova piena* è quella (3), che fa tanta fede in giudizio, che per essa può terminarsi la controversia della causa. *La pruova semipiena* è quella, per cui si fa qualche fede in giudizio; ma non tanta, che basti a terminarsi per essa la controversia.

IV. La *pruova piena* ha sette spezie di pruove sotto di se, alle quali tutte le altre si possono ridurre, e sono:

1. Più Testimonj, *testes*.
2. Istrumenti, ò sia Scritture, *instrumenta*.
3. Confessione, *confessio*.
4. Evidenza del fatto, *evidentia facti*.
5. Giuramento, *juramentum*.
6. Presonzione giusta, *præsumptio juris*, & *de jure*.
7. Fama, *fama*.

V. *La pruova semipiena* ha quattro spezie sotto di se, e sono:

1. Un Testimonio *de visu* degno di fede, *testis de visu*.
2. Comparazione di lettere, *comparatio litterarum*.
3. Scrittura privata, *scriptura privata*.
4. Presonzione non urgente, ò sia la fama, *præsumptio non urgens, vel fama*.

VI. Si noti, che abbiamo riposta la fama tra le pruove semipiene; e anche tra le pruove piene; perchè i Giureconsulti distinguono molti casi, ne' quali, avvegnachè ordinariamente non faccia, che pruova semipiena; a ogni modo può servire di pruova piena, come dimostreremo nell'ultima quistione di questa Disputazione.

VII. Si dee anche notare, che le pruove, le quali dirivano dalle presonzioni, ricevono tutte quelle divisioni, che ricevono le stesse presonzioni; quindi, siccome vi sono presonzioni *leggere*, *gravi*, *violente*, *verisimili*, *credibili*, *necessarie*: presonzioni dell' Uomo, presonzioni della legge, sopra le quali la legge non ha disposto: presonzioni della legge, sopra le quali la legge na disposto; finalmente vi sono pruove *leggere*, *gravi*, *violente*, e, per dir breve, pruove presontive, le quali ricevono quella divisione, e quella denominazione, che ricevono le presonzioni.

VIII. Da tre attributi, dice Quintiliano (4), si cavano le pruove delle controversie congbietturali, e sono: 1. da quelle cose, che si attribuiscono alla persona, *ab attributis personæ*: 2. da quelle, che

(3) *Masrard. de prob. q. 4.*
(4) *Quintilianus lib. 5. inst. orat. c. 10.* De argumentis.

che si attribuiscono al fatto, *ab iis, quæ attribuuntur factis*: 3. da quelle, che si attribuiscono alla cosa, *ab attributis rei*. Per esempio: chi vuole provare, che Clodio sia stato ucciso da Milone, dee considerare *la persona*, che è chiamata in giudizio, cioè, *Milone*: dipoi considerare *il fatto*, cioè *l'omicidio*: e finalmente *la cosa*, cioè, lo stesso omicidio di Clodio, che *est res, quæ consideratur*; quindi il fatto partecipa e della persona, e della cosa: *della persona*; perchè ha origine da qualche persona: *partecipa della cosa*; perchè lo stesso fatto è la cosa, che si considera in giudizio.

IX. Per questo motivo Quintiliano, avvegnachè abbia detto, che le pruove delle controversie conghietturali, ò sia, artifiziali si cavino da tre fonti, cioè, ò da quelle cose, che si attribuiscono alle persone, ò da quelle, che si attribuiscono a' fatti, ò da quelle, che si attribuiscono alle cose, *ab attributis personæ, ab attributis facti*, e *ab attributis rei*; ha poi insegnato (5), che tutte le pruove conghietturali, e presontive si cavano da due fonti soli, cioè, *ab iis, quæ attribuuntur personæ*: e *ab iis quæ attribuuntur rei*; perchè il fatto è appunto la cosa, che si porta in giudizio, e per cui si agitano le controversie conghietturali; ma perchè, quando si pruova il fatto, si ha riguardo principalmente alle cagioni, e poi al luogo, e al tempo; però, *provandosi il fatto dalle cagioni*, che mossero la persona a farlo, si pruova *ab attributis personæ*; perchè le cagioni sono circostanze della persona: *provandosi dal luogo, dal tempo, dagli strumenti, da' segni*, si pruova *ab attributis rei*; perchè luogo, tempo, strumenti, segni sono circostanze della cosa; e in questo modo pare, che il fatto possa considerarsi, come distinto dalla persona, e dalla cosa; non perchè sia distinto; ma perchè *est quid medium*, che partecipa e dell'una, e dell'altra; *provandosi il fatto dalle circostanze, e della persona, e della cosa*.



§. II.

(5) *Nam nec ulla quæstio est, quæ non sit, aut in re, aut in persona, nec esse argumentorum loci, nisi in iis, quæ aut rebus, aut personis accidunt*. Quintilian. lib. 5. Inst. orator. c. 10.

§. II.

Delle Congbietture.

SOMMARIO.

I. *Si dicbiara l'etimologia della voce*, conjectura.

II. *Si difinisce la congbiettura; e si dicbiarano tutte le parti della definizione.*

III. *Si espone la divisione della congbiettura nella non ripugnante, nella credibile, e nella necessaria, assegnata da Quintiliano; e si dimostra, come sia la stessa, cbe la divisione de' Giureconsulti*, in conjecturam hominis, in conjecturam juris, & in conjecturam juris, & de jure.

IV. *Come la divisione della congbiettura nella non ripugnante, nella credibile, e nella necessaria comprenda tutte le divisioni delle congbietture, assegnate da' Giureconsulti.*

I. La conghiettura, *conjectura*, secondo Quintiliano (1), diriva dalla voce *conjectus*, che vuol dire, *directio*: la quale direzione essendo dell'intelletto, anche la conghiettura è dell'intelletto, e tanto è dire, *conjectura*, come *conjectus rationis*, ò sia, *directio rationis*: ma perchè la direzione debb'essere a qualche oggetto, e l'oggetto della ragione è la verità; così la conghiettura *est conjectus*, ò sia, *directio rationis ad veritatem*. Si può anche dire, che la conghiettura dirivi dal verbo *conjecto*, cioè, *divino*: della qual voce si serve Terenzio, dove dice (2): *nescio quid dicam, aut quid conjectem*.

II. Si difinisce la conghiettura: *opinione del vero dedotta da un segno probabile: opinio veri ex signo probabili deducta* (3): si dice *opinio veri;* perchè il concetto cagionato da un segno probabile non può essere, *nè scientifico, nè sofistico: non scientifico*; perchè allora il segno sarebbe certo, ed evidente: *non sofistico*; perchè allora il segno sarebbe falso: quindi, se il segno, da cui nasce il concetto nella mente del Giudice, non è, nè certo, nè falso, ma probabile; segue, che quel concetto debba dirsi opinativo; e che la conghiettura, la quale si diduce da un segno probabile, debba dirsi, non scienza, non sofisma; ma *opinione*, *abborrens* però *ab inverisimili*.

(1) *Conjectura dicitur à conjectu, seu directione quadam rationis ad veritatem.* Quintil. lib. 3. instit. orat. cap. 7.

(2) *Terentius in Eunucho.* (3) *Q. Mascard. de prob. q. 10. n. 12.*

III. La conghiettura, secondo Quintiliano (4), si divide nella *non ripugnante*, *nella credibile*, e *nella necessaria*: queste conghietture possono difinirsi nel modo stesso, che sono difinite da' Giureconsulti. *La conghiettura non ripugnante è un' opinione del vero, cagionata nella mente del Giudice da un segno probabile, non inventato dalla legge; ma non contrario, e non ripugnante alla legge*: si dice, *opinione del vero, cagionata da un segno probabile*; perchè questo è il genere, che conviene a tutte le conghietture: si dice, *non inventato dalla legge; ma non contrario, e non ripugnante alla legge*, per distinguere la conghiettura non ripugnante dalle conghietture credibili, e necessarie, come apparisce dalle difinizioni loro. *La conghiettura credibile è un' opinione del vero, cagionata nella mente del Giudice da qualche segno probabile, inventato dalla legge; sopra cui però la legge non ha disposto, e non ha determinato cosa alcuna*: si dice, *opinione* &c., perchè in ciò conviene con tutte le altre conghietture: si dice *inventato dalla legge*, nel che si distingue la conghiettura credibile dalla conghiettura non ripugnante; perchè il segno, da cui si tragge la conghiettura non ripugnante, benchè non sia contrario alla legge; non è però inventato dalla legge; e il segno, da cui si tragge la conghiettura credibile, è segno inventato, e disposto dalla legge: si dice, *sopra cui però la legge non ha disposto, e non ha determinato cosa alcuna*: nelle quali parole si distingue la conghiettura credibile dalla conghiettura necessaria; perchè il segno, da cui si diduce la conghiettura necessaria, non solamente è inventato dalla legge; ma è un segno, sopra cui la legge ha disposto, e determinato qualche cosa; là dove il segno, da cui si diduce la conghiettura credibile, è inventato solamente dalla legge; ma sopra esso la legge non ha disposto cosa alcuna. *La conghiettura necessaria è un' opinione del vero, cagionata nella mente del Giudice da qualche segno probabile, inventato dalla legge, sopra cui la legge ha disposto, e determinato*: si dice *opinione* &c. le quali parole servono di genere alla difinizione: si dice *inventato dalla legge*, nelle quali parole si distingue la conghiettura necessaria dalla conghiettura non ripugnante; perchè il segno, da cui si diduce la conghiettura non ripugnante, non è inventato dalla legge: si dice, *sopra cui la legge ha disposto, e determinato*; per le quali parole si distingue la conghiettura necessaria dalla conghiettura credibile; perchè il segno, da cui si diduce la conghiettura credibile, è solamente inventato dalla legge; ma sopra esso la legge non ha disposto cosa alcuna; e il segno, da cui si diduce la conghiettura necessaria, non solamente è inventato dalla

(4) *Quintil. lib. 5. inst. orat. c. 8. & c. 10.*

dalla legge; ma sopra esso la legge ha disposto, e determinato. Ponghiamo, che si agiti in giudizio questo fatto: che Clodio sia stato ucciso da Milone: *se si conghiettura il fatto da qualche segno non inventato dalla legge*, come sarebbe, *dall' essersi Milone ritrovato nel luogo, dove Clodio fu ucciso*, la conghiettura si dice non ripugnante; perchè è probabile, che uno, il quale si ritruova nel luogo, dov' è stato ucciso un'altro, possa essere l'uccisore: ma la legge non ha inventato, che questo segno sia segno d'omicidio; e quindi, non essendo questo segno inventato dalla legge per segno d' omicidio; e nè meno essendo riprovato; perchè la legge non ha disapprovato, che questo segno possa servire d' indizio dell' omicidio; segue, che sia precisamente un segno probabile, e non ripugnante; e quindi che la conghiettura, la quale nasce da questo segno, debba dirsi *non ripugnante*. Se poi *si conghiettura il fatto da qualche segno, inventato dalla legge*, come sarebbe; *dall' essersi ritrovato Milone nel luogo, dove Clodio fu ucciso, con un coltello insanguinato nelle mani*; la conghiettura è credibile; perchè il segno, donde ella nasce, è inventato dalla legge, cioè, la legge ha inventato, che, se un' Uomo è ucciso in un luogo, e in quel luogo si truova un' altro Uomo con un coltello insanguinato nelle mani, quel coltello insanguinato serva per segno dell' omicidio: onde la conghiettura, che nasce da un segno, inventato dalla legge per segno del fatto, si dice conghiettura credibile. *Se finalmente si pruova il fatto da qualche segno probabile, inventato dalla legge, sopra cui la legge abbia disposto, e determinato, che si diduca la verità da esso*: come sarebbe, *dall' essersi ritrovato Milone nel luogo, dove Clodio fu ucciso, con un coltello insanguinato nelle mani; e passavano tra loro due nimicizie implacabili: e Milone avea detto pochi giorni prima, che avrebbe ucciso Clodio suo nemico*: la conghiettura si direbbe necessaria, posto che il segno, dond' ella nasce, non solamente fusse inventato dalla legge; ma la legge avesse determinato, che, posto il tale segno, con i tali amminicoli, il Reo non potesse provare in contrario, e che il Giudice dovesse venire alla sentenza: onde la conghiettura, che nasce da un segno inventato dalla legge, sopra cui la legge dispone, e determina, che si raccolga la verità del fatto, e che da esso il Giudice venga alla sentenza, si dice conghiettura necessaria. *La conghiettura non ripugnante* non trasferisce ordinariamente il peso di provare in contrario; ma, se il Reo vuole, può provare il contrario. *La conghiettura credibile* trasferisce il peso di provare il contrario nella parte contraria. *La conghiettura necessaria* non ammette pruove in contrario; perchè, avendo la legge disposto, e determinato sopra tale conghiettura, dee il Giudice, secondo la disposizione

della

della legge, venire alla sentenza. Questa divisione della conghiettura *nella non ripugnante*, *nella credibile*, e *nella necessaria*, è la stessa cosa, che la divisione de' Giureconsulti della conghiettura, *nella conghiettura dell' Uomo*, *nella conghiettura della legge;* e *nella conghiettura della legge*, *sopra cui la legge dispone*, *e determina*: le quali conghietture si dicono appunto, *conjectura hominis*, *conjectura juris*, e *conjectura juris*, *& de jure*. *Conjectura hominis est illa*, *quæ in judicio non est expressa*, *sed Judici committitur*, *ut inspiciat*, *quid sibi videatur*, *& an aliquam fidem faciat* (5): questa, come si vede, è la stessa cosa, che la conghiettura non ripugnante, insegnata da Quintiliano. (6) *Conjectura juris est*, *quæ ab ipsa lege inventa*, *& approbata est*: questa è la stessa cosa, che la conghiettura credibile. *Conjectura juris*, *& de jure est dispositio legis aliquid præsumentis*, *& super præsumpto tamquam sibi comperto statuentis* (7): questa è la stessa cosa, che la conghiettura necessaria.

IV. La divisione della conghiettura *nella non ripugnante*, *nella credibile*, e *nella necessaria*, è la stessa cosa, che l' altra divisione de' Giureconsulti nella conghiettura *leggera*, nella *veemente*, e nella *violenta*, ò sia, *veementissima*: le quali conghietture si dicono, *conjectura levis*, *conjectura gravis*, *seù vehemens*, *& conjectura vehementissima*, *seù violenta*. *Conjectura levis* è quasi la stessa cosa, che la conghiettura non ripugnante, e dell' Uomo. *Conjectura gravis* è la stessa cosa, che la conghiettura credibile, e della legge. *Conjectura violenta*, *seù vehementissima* è la stessa cosa, che la conghiettura necessaria, e della legge, sopra cui la legge dispone, e determina. Abbiamo detto, che la conghiettura leggera è quasi la stessa cosa, che la conghiettura non ripugnante, e dell' Uomo; perchè non sempre la conghiettura dell' Uomo è leggera; anzi, stando in potere del Giudice il considerare, se questa conghiettura faccia, ò gran fede, ò poca fede in giudizio, può succedere, che il Giudice giudichi, che faccia molta fede, e in un tal caso la conghiettura dell' Uomo sarebbe grave.

§. III.

(5) *Mantica in tract. de conject. ult. volunt. lib. 1.*
(6) *Quintil. lib. 5. Inst. Orat. c. 8. de prob arti.*
(7) *Mantica in tract. de conject. & ult. vol. lib. 1. tit. 2.*

§. III.

Delle Presonzioni.

SOMMARIO.

I. *Quanti significati abbia questa voce* præsumere.

II. *Quale sia l'etimologia della voce* præsumere; *e come dall'etimologia si ricavi, che in ogni argomentazione, e in ogni congbiettura si debba presumere qualche proposizione: e si dichiara, in quale senso si prenda in tutta la Disputazione.*

III. *Si difinisce la presonzione; e si dichiarano tutte le parti di essa. Similmente, come sia la stessa cosa che la congbiettura; e come riceva le stesse divisioni.*

I. QUesta voce *præsumere* ha molti significati: si prende alcune volte per *audere*, e *tentare*, nel quale modo si prende da' Sommi Pontefici (1), i quali, quando dicono, per esempio, che i Secolari non *presumano* di entrare nella giurisdizione degli Ecclesiastici, vogliono dire, che *non ardiscano*, che *non tentino*. Alcune volte *præsumere* vuol dire *ante sumere*, nel quale senso, dice Plinio (2), *farina cujusdam lapidis in certamine bibendi adversus ebrietatem a potatoribus præsumenda*, cioè, *ante sumenda*. Appresso gli Oratori questa voce *præsumere* vuol dire *præocupare*: nel quale significato parla Quintiliano, (3) dove dice, *mirè verò in causis valet præsumptio, quæ prolypsis dicitur, cum id, quod obijci potest, occupamus, quod præcipuè proœmio convenit*. Alcune volte *præsumere* vuol dire *putare*: così la legge, in dicendo, *vulgò præsumitur*, vuol dire, *vulgò putatur*. Alcune volte *præsumere* vuol dire *præsagire, conjicere, divinare*: nel quale significato Valerio Massimo (4) dice, *præsumpsit animo ea re significari vitam suam: præsumpsit*, cioè, *divinavit*. Da' Giureconsulti si prende alcune volte *præsumere* per *conjectare*, ò sia *divinare*: alcune volte per *impudentèr, ac temerariè contra voluntatem Superioris agere*: e alcune volte per *existimare* (5).

II. La

(1) *Alexand. III. in Concilio Lateranensi c. sed nec ne Cler. vel Monach seculan. neg. se immiscere præsumat.*

(2) *Plinius lib. 36. laudans Theophrastum.*

(3) *Quintil. lib. 9. instit. orat. c. 2. de fig. sent.*

(4) *Valerius Maximus lib. 1. c. 5.*

(5) *Mascard. de prob. q. 10. n. 5. 6. & 7.*

II. La voce *præsumere*, quanto alla sua etimologia, diriva da *præ*, e *sumere*, e significa *ante sumere*: nel quale significato *præsumptio* vuol dire *ante sumptio*: di qui si vede, che nessuna pruova può sussistere, se prima non si riceve qualche proposizione, ò per vera, ò per verisimile, ò per probabile; perchè, se si provasse la cosa oscura, e dubbia per mezzo di un'altra oscura, e dubbia, si proverebbe lo stesso per lo stesso *idem per idem*, e si prolungherebbe la pruova in infinito; quindi è, che, per provare, si dee *presumere qualche cosa*, cioè, presupporre qualche cosa, ò per vera, ò per verisimile, ò per probabile: *e della presonzione appunto nel significato, in cui si prende la sua etimologia, noi parliamo in tutta questa Disputazione*; perchè la presonzione necessariamente dee precedere le pruove legitime.

III. La presonzione si difinisce così: *è una conghiettura, ò sia, una divinazione*, che si deduce da più segni, da più indizj, e da più circostanze, *est* (6) *conjectura, seù divinatio in rebus dubiis, collecta ex argumentis, vel inditiis per rerum circunstantias frequenter evenientibus*: si dice *conjectura*; perchè suole prenders la presonzione per una cosa stessa con la conghiettura (7); ma in sustanza la presonzione riceve il nome di *conjectura*; perchè nasce dalla conghiettura: si dice *in rebus dubiis*; perchè nelle cose certe non v'è presonzione, ma scienza, evidenza, e certezza: si dice, *collecta ex argumentis, vel indiciis, per rerum circunstantias frequenter evenientibus*; perchè la presonzione nasce dalla conghiettura, la quale risulta appunto dagl' indizj, i quali sogliono in queste, e in quelle circostanze spesse volte accadere: di modo che, secondo la qualità degl' indizj, risultano le conghietture; e, secondo la qualità delle conghietture, risultano le presonzioni: di quì si può inferire, che tante sono le presonzioni, quante le conghietture: e che nel modo stesso, con cui sono state difinite tutte le conghietture, possono difinirsi tutte le presonzioni.

§. IV.

Degl' Indizj.

SOMMARIO.

I. *In quanti significati possa prendersi questa voce*, inditium.
II. *Quale sia l'etimologia della voce*, inditium.

III. Sì

(6) *Mantica de conject. ult. vol. lib. 1.*
(7) *Lo stesso ivi.*

III. Si difinisce l' indizio, e si dichiarano tutte le parti della difinizione: si dimostra, come la divisione delle conghietture dipenda dalla divisione degl' indizj.

IV. Si muove la difficoltà, come l' indizio verisimile possa dirsi necessario; e si scioglie.

I. LA voce *inditium* si prende alcune volte *ut argumentum*; come appunto si prende da Ulpiano (1), *ad tormenta*, dic' egli, *servorum ita demum venire oportet, quum suspectus est reus, & aliis argumentis ita probationi admovetur, ut sola confessio servorum deesse videatur*; dove la voce *argumentis* vuol dire *inditiis*: e Cicerone nell' orazione terza contro Catilina chiama gl' indizj *argumenta sceleris*. Alcune volte *ut suspicio*: e in questo modo si prende da Paolo Giureconsulto (2), *qui sine accusatoribus*, dice, *in custodiam recepti sunt, quæstio de eis habenda non est, nisi aliquibus suspicionibus urgeantur*: dove la voce, *quæstio*, vuol dire, *tormentum*; e la voce, *suspicionibus*, vuol dire, *inditiis*: e in questo modo è anche presa da Ulpiano (3). Alcune volte *ut probatio*, come apparisce nella legge prima al capo, *eodem*. Alcune volte si prende *ut præsumptio*, massimamente quando il segno è approvato dalla legge.

II. L' etimologia della voce *inditium* si prende dal verbo, *indico indicas*, in quanto che l' indizio indica l' argomento, che si dee avere della verità: e secondo la significazione di questa etimologia si prende da' Latini, i quali prendono *l' indizio* per *segno*, e per *vestigio* della verità: così Tullio nell' orazione *pro Cluentio* dice: *omnia, quæ solent esse inditia, & vestigia veneni, in illius mortuæ corpore reperta sunt*; dove *inditia*, *e vestigia* si prendono per voci sinonime, e significanti la stessa cosa.

III. L' indizio si difinisce: conghiettura, che nasce da' segni probabili, e verisimili: *Inditium est conjectura ex probabilibus, & non necessarijs orta, à quibus potest abesse veritas, sed non verisimilitudo veri* (4): si dice *conjectura*, non perchè l' indizio sia conghiettura; ma perchè dall' indizio nasce la conghiettura: nel modo appunto che la presonzione, che nasce dalla conghiettura, si dice conghiettura; e la conghiettura, da cui nasce la presonzione, si dice presonzione, come abbiamo insegnato nel paragrafo precedente; così la conghiettura, che nasce

R

(1) *Ulpianus in l. 1. in princip. ff. de quæstionibus.*
(2) *Paulus de Eleazar. in l. finali §. eodem de quæstionibus: & Ulpianus in l. absentem in princip. ff. de pœn.*
(3) *Ulpianus ubi supra.*
(4) *Bald. in l. non hoc, col. ult. Cod. unde legit.*

nasce dall'indizio, si dice indizio; e l'indizio, da cui nasce la conghiettura, si dice conghiettura. L'indizio adunque in questo senso *est conjectura*: si aggiugne *ex probabilibus, & non necessarijs orta*; perchè dall'indizio necessario nasce l'evidenza, e la certezza; non la conghiettura: se una Donna, per esempio, ha latte, non si conghiettura, che sia stata viziata; ma si ha certezza: diciamo, se sia stata viziata; non se abbia partorito, perchè Ippocrate dice (5), che non segue necessariamente, che, avendo una Donna il latte, abbia partorito: di qui si vede, che secondo la qualità degl'indizj verisimili sono le conghietture; e che la divisione delle conghietture dipende dalla divisione degl'indizj verisimili: quindi, che intanto le conghietture, e le presonzioni si dicono non ripugnanti, credibili, e necessarie; in quanto che i segni, da cui dirivano, sono non ripugnanti, credibili, e necessarj: per lo quale motivo convengono a' segni tutte le divisioni delle conghietture.

IV. La difficoltà potrebb' essere: come l'indizio verisimile, e probabile possa dirsi necessario; mentre già abbiamo detto, che dall'indizio necessario non si conghiettura; ma si ha evidenza, e certezza. Rispondiamo, che l'indizio verisimile, e probabile si dice necessario; non perchè l'indizio verisimile, e probabile, da cui diriva la conghiettura, possa essere di sua natura necessario; e che da esso possa trarsi una conchiusione certa, ed evidente, di certezza, e d'evidenza scientifica; tanto che l'abito di quella conchiusione possa dirsi abito di scienza, *habitus scientiæ*; ma precisamente l'indizio verisimile, e probabile, da cui dirivano le conghietture, e le presonzioni, si dice talvolta necessario; perchè la legge ha disposto, e determinato, che da tali indizj verisimili, e probabili debba conchiudersi la verità del fatto; e debba il Giudice, secondo tali indizj, dare la sentenza: di modo che dagl'indizj, da cui dirivano le conghietture, e le presonzioni non nasce giammai un'abito di scienza; ma sempre un'abito di opinione; e solamente volendo la legge, che sopra tali indizj il Giudice debba quietarsi, e dare la sentenza; per cagione della disposizione della legge, quegl'indizj, che di sua natura sono verisimili, e probabili, si dicono necessarj; e da tali indizj diriva la conghiettura necessaria, che si dice *conjectura*, ò sia *præsumptio juris, & de jure*. A questa difficoltà risponderemo anche nel paragrafo dell'opinione al n. 1., e nel paragrafo della sospezione al n. 6.

§. V.

(5) *Hippocrates in v. Aphor.* quem refert *Menoch. de præsumpt. q. 3. n. 3.*

§. V.

De' Segni.

SOMMARIO.

I. *Quanti significati abbia questa voce* signum; *e in quale maniera si distingua dall' argomento: in quale altra sia una cosa stessa con l' argomento.*

II. *Quale sia l' etimologia della voce* signum: *e come differisca il segno dal verisimile.*

III. *Si difinisce il segno da S. Agostino, e si dichiarano tutte le parti della difinizione.*

IV. *Si difinisce da Cicerone, e si dichiara la difinizione.*

V. *Si dimostra, come il segno riceva tutte le divisioni delle conghietture, delle presonzioni, e degl' indizj; e quale sia il segno non ripugnante: quale il credibile; quale il necessario.*

VI. *Quale sia il segno* continente: *e quale il segno grave nato dal segno leggero.*

I. QUesta voce *signum* si prende tal volta per *argomento*, in quanto che, siccome l'argomento manifesta la cosa dubbia, e oscura; così anche il segno manifesta la cosa dubbia, e oscura. Quintiliano (1) però non vuole, che *il segno* possa dirsi *argomento*; perchè il segno si prende per una cosa certa, e determinata, e non si diduce; là dove l'argomento è una conchiusione, che non è certa, e non è chiara, se non si diduce. Per esempio: se un' Uomo ha un coltello nella mano, quel coltello è segno di qualche cosa; e questo segno è certo, determinato; ma da questo segno del coltello si può didurre, che quell' Uomo voglia, ò assalire il nemico, ò che l' abbia assalito: che voglia, ò difendersi dal nemico, ò che si sia difeso: che voglia servirsene, ò per un' uso, ò per un'altro; quindi la conchiusione, che si tragge dal segno, dice Quintiliano, dee dirsi *argomento*: e la cosa sensibile, da cui si tragge la conclusione, dee dirsi *segno*: in questo senso *il segno* non può dirsi *argomento*; ma siccome la conghiettura, che nasce dall' indizio, e dal segno, si dice indizio, e segno; e tanto l' indizio, quanto il segno, da cui nasce la conghiettura, si dicono conghiettura; così anche l' argomento, che si diduce dal

(1) *Quintil. lib. 5. inst. orat. c. 9. de signis.*

dal segno, può dirsi segno: e *il segno*, da cui si diduce l'argomento, può dirsi *argomento*. Alcune volte si prende *ut coniectura*, e *ut presumptio*; e allora tanto è dire *segno*, quanto conghiettura, e presonzione. Alcune volte si prende come pruova *ut probatio:* in sustanza però il segno non è, nè argomento, nè conghiettura, nè presonzione, nè pruova; ma è quello, da cui può nascere l'argomento, la conghiettura, la presonzione, e la pruova; e in questo senso può avere il significato dell'argomento, della conghiettura, della presonzione, e della pruova. Ultimamente può prendersi *ut circunstantia*; e viene a essere la stessa cosa il dire *segno*, che il dire *circostanza*.

II. L'etimologia di questa voce *signum* si prende dal verbo *signare*, che denota lasciare qualche cosa sotto i sensi; perchè le cose insensibili, che non possono cadere sotto i sensi, non si segnano: chi è, che possa segnare un'atto, ò dell'intelletto, ò della volontà? chi è, che possa segnare, ò l'Angelo, ò l'Anima ragionevole? Queste cose non possono segnarsi, cioè, non possono cadere sotto i sensi: per questa ragione il Majoragio (2) distingue il segno sensibile dal segno insensibile, in quanto che il segno sensibile è propriamente *segno*; ma il segno insensibile propriamente dee chiamarsi *verisimile*: la pallidezza, per esempio, che cade sotto l'occhio, si dice *segno*: il timore, che non cade sotto alcun senso, si dice *verisimile*: il segno si prende per una cosa materiale, spettante al corpo: e il verisimile si prende per una cosa spirituale, spettante all'animo.

III. Il segno si difinisce da S. Agostino (3) così: è una cosa, la quale, cadendo sotto i sensi, fa, che l'intelletto ne inferisca un'altra, e che venga per mezzo dell'illazione in cognizione di essa: *signum est res, quæ, præter speciem, quam ingerit sensibus, facit venire in cognitionem alterius rei*: si dice, *res quæ præter speciem quam ingerit sensibus*, per dinotare, che il segno è mai sempre una cosa sensibile, a differenza del verisimile, il quale similmente proposto all'intelletto fa, ch'egli inferisca un'altra cosa, e che venga in cognizione di essa, come sarebbe, *il timore* proposto all'intelletto fa, ch'egli inferisca, ò la reità, ò qualche altro effetto dell'Uomo; ma il timore si dice cosa verisimile; non si dice segno, perchè non è sensibile: aggiugne S. Agostino, *& præter speciem, quam ingerit sensibus, facit venire in cognitionem alterius rei*; perchè il segno non è una cosa assoluta; ma è una cosa relativa: e, siccome *filius*, che è una voce relativa, fa, che l'intelletto inferisca un'altra cosa, e venga in cognizione del Padre; così anche *signum*,

---

(2) *Majoragius in c. 12. lib. 1. Rhet. Arist. t. 103.*
(3) *D. August. lib. 2. de Doctrina Christiana.*

gnum, che è una voce relativa, dee fare, che l'intelletto inferisca un'altra cosa, e che venga in cognizione di essa. Quì può nascere una difficoltà, ed è, che la relazione non è sensibile; quindi, se il segno è una voce relativa, non potrà essere sensibile: al che si risponde; che, quantunque la relazione non sia sensibile, è però sensibile il relativo: per lo quale motivo Gesù Cristo disse a Filippo Appostolo, *qui videt me, videt & Patrem*.

IV. Cicerone (4) dà una difinizione del segno, la quale fa anche più chiaramente conoscere, come serva il segno nelle controversie conghietturali: *signum est, quod sub sensum aliquem cadit, & quiddam significat, quod ex ipso profectum videtur, quod aut ante fuerit, aut in ipso negotio, aut post consequutum*: dice, *quod sub sensum aliquem cadit*, per dinotare, che il segno è mai sempre sensibile; e che, se non fusse sensibile, non sarebbe segno: di poi soggiugne, *& quiddam significat, quod ex ipso profectum videtur*: con le quali parole egli fa vedere, che non parla del segno necessario; ma del segno probabile, e verisimile, da cui si genera l'opinione, non la scienza; perchè, in dicendo, che *significat quiddam, quod ex ipso profectum videtur*; egli vuol dire, che la cosa significata dal segno non è significata naturalmente, e necessariamente; ma *videtur*, cioè, è significata probabilmente, e verisimilmente: finalmente soggiugne, *quod aut ante fuerit, aut in ipso negotio, aut post consequutum:* con le quali parole egli viene a insegnare, che la cosa significata dal segno debbe parere: ò d'essere stata precedentemente cagione di quel segno: ò d'essere attualmente cagione di quel segno: ò d'essere cagione di ciò, ch'è seguito dopo quel segno; *quod ante, quod in, quod post*: nel modo appunto che si discorre de' segni naturali; così a proporzione si dee discorrere de' segni probabili: il fumo, per esempio, è segno, che significa il fuoco: ora il fumo può significare, ò che poc'anzi vi sia stato fuoco, ò che attualmente vi sia fuoco, ò che poco dopo debba sfavillare il fuoco: nel modo stesso, se si ode uno strepito nel foro, quello strepito può significare qualche sedizione: e lo strepito può servire di segno, per significare, che, ò poc'anzi vi sia stata sedizione, ò che attualmente si muova sedizione, ò che poco dopo debba seguire una sedizione: talmente che, se in fatti segue una sedizione, si cerca il primo, da cui è provenuto lo strepito; e lo strepito si prende per segno della sedizione seguita: dee adunque il segno essere cosa sensibile, atta a far venire in cognizione d'un'altra cosa: ò che prima sia stata: ò che allora vi sia: ò che dopo sia seguita, *quod ante, quod in, quod post*.

V. Il

(4) *Cicero lib. 1. de Invent.*

V. Il segno riceve tutte le divisioni della conghiettura, della presonzione, e dell'indizio; perchè il segno è appunto un'indizio, che indica qualche cosa, ò sia, che fa venire in cognizione di qualche cosa; quindi, se l'indizio, da cui diriva la conghiettura, e la presonzione, si dice conghiettura, e presonzione; così anche il segno può dirsi conghiettura, e presonzione, in quanto che dal segno nasce la conghiettura, e la presonzione: e in questo modo riceve tutte le divisioni delle conghietture, e delle presonzioni.

VI. Il segno può essere, ò continente, ò grave nato dal segno leggero: il segno continente è inseparabile dalla causa conghietturale (5): si dice *continens*, perchè appunto contiene tutta la causa; e provato questo segno con altri segni, con altri amminicoli, con altri indizj, ò con le pruove piene, cioè, ò con testimonj, ò con iscritture, ò con la confessione &c., la causa è terminata. Ponghiamo, che uno sia accusato di avere rubato nella casa di Tizio; perchè egli ha sforzata la ferratura della Porta: la *ferratura sforzata* in questo caso si dice segno continente, *signum continens*; perchè, provato questo segno, l'accusato resta convinto d'avere rubato nella Casa: quindi è, che tutte le controversie conghietturali dipendono da un segno, che si dice *continente*; perchè contiene tutta la causa; e dalla pruova di quel segno dipende il dare fine alla controversia. *Il segno grave, nato dal segno dubbio* è quello, che, dall'essere segno solamente non ripugnante, può diventare segno credibile; e, dall'essere credibile, può diventare necessario (6). Per esempio: uno passa per istrada, dov'è ritrovato un'Uomo ucciso; egli è accusato d'avere parte in quell'omicidio; perchè è passato in quel luogo, dove si è ritrovato l'Uomo ucciso: questo segno del passare, dove si ritruova un corpo morto, non è segno grave, e veemente dell'omicidio; ma è un segno leggerissimo; a ogni modo, se l'Accusato nega d'essere passato in quel luogo; allora, provato, che egli sia passato in quel luogo, il segno leggero, cioè, l'essere passato in quel luogo, diventa segno grave; perchè ogni segno, portato in giudizio per segno prossimo del malefizio, se viene negato dal Reo; e l'Accusatore pruova il segno, ò con pruove piene, ò con testimonj, ò con i tormenti, ò con una moltitudine d'altri segni, e d'altri amminicoli; allora il segno del malefizio, che, conceduto, sarebbe stato un segno leggero; dall'essere stato negato, senza che il Reo abbia potuto sostenere la negazione, diventa segno grave, e veemente.

§. IV.

(5) *Cicero lib. 1. de invent.* (6) *Illud hoc loco monere inter necessaria est, nulla esse firmiora, quam quæ ex dubiis facta sunt certa.* Quint. lib. 5. inst. c. 12.

§. VI.

Degli Amminicoli.

SOMMARIO.

I. *Si difinisce l'amminicolo; e si dimostra, come non tocchi direttamente il fatto; ma indirettamente; e come da esso il segno continente aquisti credibilità, e verisimilitudine.*

II. *L'amminicolo si divide nel leggero, e nel veemente; e quale sia la difinizione loro.*

III. *Si dichiara l'artifizio di fare, che un' amminicolo leggero si concepisca per amminicolo veemente.*

I. L'Amminicolo, ***adminiculum***, è una nuova circostanza, che si aggiugne al segno continente, la quale circostanza fa, che quel segno aquisti una maggiore probabilità, e verisimilitudine. Per elempio: se Tizio è accusato d'omicidio; e l'Accusatore prende per segno continente il fatto, l'essersi veduto con un coltello insanguinato nelle mani: questo segno può acquistare probabilità, e verisimilitudine dagli amminicoli; come sarebbe: se Tizio avesse fatto cenno con la mano verso il luogo dell'ucciso: se avesse mosso con occhio torvo, e con faccia turbata più volte il capo: se in quel momento, essendo passato per quel luogo un'amico suo carissimo, non l'avesse salutato; questi sarebbono amminicoli, che renderebbono più verisimile, e più probabile il segno del coltello insanguinato, come segno dell'omicidio; perchè a qual fine con un coltello insanguinato far cenno verso il luogo, dove giace l'ucciso? a che fine muovere il capo? per qual cagione trovarsi in quel momento con occhio torbido, e con faccia adirata? perchè non salutare l'amico? il cenno della mano: il muovimento del capo: la faccia turbata: l'amico non salutato, sono tutti amminicoli, che rendono più verisimile il segno del malefizio; i quali per se stessi non pruovano; ma aggionti alle altre conghietture le rendono vieppiù verisimili: di qui si vede, *che l'amminicolo non tocca direttamente il fatto; ma indirettamente*; cioè l'amminicolo serve per dare verisimilitudine al segno del fatto; non serve direttamente, e per se stesso per provare il fatto.

II. L'amminicolo si divide nel leggero, e nel veemente (1): *l'ammini-*

(1) *Farinacius lib. 1. de ind. & tort. tit. 5. q. 36. n. 113.*

minicolo leggero è quello, che poco si connette col segno del fatto; e dà poca probabilità, e poca verisimilitudine al segno continente il fatto. Per esempio: Tizio, che aveva un coltello insanguinato nelle mani, non salutò l'amico: questo è un' amminicolo leggero, che dà poca verisimilitudine al segno: perchè il non avere salutato l'amico non si connette molto col segno dell' omicidio, e gli dà poca verisimilitudine. *L'amminicolo veemente* è quello, che molto si connette col segno del fatto, e gli dà molta probabilità, e verisimilitudine: come sarebbe l' accennare con la mano, il muovere più volte il capo, guardare con occhio torbido, e con ciglio adirato; questi sono amminicoli veementi; perchè si connettono molto col segno del coltello insanguinato; e gli aggiungono una probabilità maggiore.

III. L'artifizio di fare, che un' amminicolo leggero si concepisca per amminicolo veemente, consiste nel conghietturare dell' amminicolo nel modo stesso, che si conghiettura del segno del fatto. Per rendere probabile il segno, da cui si contiene un fatto, *si cercano le cagioni tanto d' impulso, quanto di raziocinamento*: e si cerca, da qual' empito si sia mosso il Reo, se da ira, se da odio, se da Invidia, se da disperazione: da quale speranza, se ha potuto sperare da quel fatto qualche dignità, qualche eredità, qualche, come suol dirsi, fortuna: in oltre, quali sieno le qualità personali, quali sieno i suoi genitori, i suoi maggiori: se sieno, ò sieno stati armigeri, sanguinarj: quale sia stato lo studio: quali le compagnie, quali le conversazioni, quale la maniera del vivere: e da tutte queste circostanze si rende veemente la conghiettura, la quale si tragge dal segno inseparabile dal fatto, che sia segno dell' omicidio: così ancora si dee conghietturare sopra un' amminicolo, che di sua natura non si connettesse col segno del fatto: si dee conghietturare dalle circostanze personali; e dalle cagioni tanto d' impulso, quanto di raziocinamento, di cui si tratterà nel primo luogo assegnato da Cicerone allo stato conghietturale.

§. VII.

Dell' Opinione.

SOMMARIO.

I. *Si difinisce l' Opinione; si dichiarano le parti della difinizione: e si dimostra in quale maniera da' segni necessarj possa derivare l' Opinione.*

II. Si

II. *Si dimostra, che l'opinione riceve la divisione delle conghietture, delle presunzioni, degl'indizj, e de' segni.*
III. *Si dichiara il motivo, per cui dalla conghiettura* juris, & de jure *non si generi un'abito scientifico; ma opinativo.*
IV. *Come si distinguano da' Teologi le opinioni.*
V. *Si dichiara una difficoltà, quale debba dirsi l'opinione più vera.*
VI. *Si dichiara un'altra difficoltà; quale debba dirsi l'opinione più sicura.*
VII. *Si dichiara una terza difficoltà, quale debba dirsi l'opinione migliore.*
VIII. *Per quale motivo si abbracci ordinariamente l'opinione più vera in confronto della più tuta, ò sia, della più sicura; e in qual senso si prenda il vero.*

I. L'Opinione è un'abito dell'intelletto, con cui l'intelletto stesso aderisce a una parte; ma dubita, che anche l'altra parte sia vera: *opinio est adhæsio* (1) *unius partis cum formidine alterius*: si dice *adhæsio unius partis*; perchè, se l'intelletto non aderisce a una parte, non ha opinione della cosa; ma solamente dubbio: si dice *cum formidine alterius*; perchè, se l'intelletto non dubita, che l'altra parte sia vera, ma la tiene per cosa certa, e indubitata, che la parte, cui aderisce, sia vera, e l'altra parte non sia; allora non ha opinione della cosa, ma scienza: di quì si vede, che, se la conghiettura è opinione del vero, non può dirivare da' segni di natura necessarj; perchè da' segni di natura necessarj nasce la scienza, non l'opinione: e, avvegnacchè le conghietture possano essere necessarie, le quali si dicono da' Giureconsulti *conjecturæ, seù præsumptiones juris, & de jure*, non si dicono necessarie, perchè dirivino da segni naturali necessarj; ma perchè la legge dispone, e determina, che da certi segni verisimili, renduti vieppiù verisimili da altri segni, da altri indizj, da altri amminicoli (*quando la verità non possa ricavarsi se non per via di conghiettura*) debba darsi fine alla causa, e aversi la verità del fatto da que' segni, da cui ella ha disposto, e determinato, che si raccolga la verità: che, se la verità si tragge da segni naturali, e necessarj, nasce certamente la conghiettura *juris, & de jure*; ma questo addiviene; non perchè da tali segni dirivino le conghietture; ma perchè le conghietture *juris, & de jure* sono di tale vigore, e di tale certezza, ed evidenza morale, che si agguagliano in qualche modo

S

(1) *Siquidem si sit cum dubitatione, & formidine alterius partis, erit opinio, si autem sit cum certitudine absque tali formidine, erit fides.* D. Thom. 2.2. q. 1. a. 4. *Respondeo, dicendum.*

do alle conchiusioni, che si traggono da' segni infallibili di natura; e l'opinione, che diriva dalle conghietture *juris*, *& de jure*, quasi si agguaglia all abito scientifico: il fatto però è, che da' segni di natura si trae la pruova, che si dice *evidentia facti*, *non conjectura*. Per esempio: se v'è fumo, non nasce la conghiettura, che vi sia fuoco, ma evidenza di fatto: se una Donna ha partorito, non nasce la conghiettura, che sia stata viziata; ma evidenza di fatto: se un'Uomo ha il capo tronco, non nasce la conghiettura, che sia morto; ma evidenza di fatto: così da' segni naturali diriva l'evidenza del fatto, non la conghiettura; quindi è, che le conghietture *juris*, *& de jure*, le quali sono di tale evidenza morale, di cui moralmente non può darsene una maggiore, dirivano da tali segni, a quali la legge ha disposto, che debba prestarsi tutta la fede; e da cui debba conchiudersi la verità del fatto: di modo che la conghiettura *juris*, *& de jure* è abito opinativo, non scientifico; perchè non diriva da' segni di natura loro certi, ed evidenti; ma da' segni, che sono solamente certi; perchè la legge ha giustamente disposto, e determinato, che il Giudice debba quietarsi sopra tali segni; e, senza ammettere pruove in contrario, venire alla sentenza.

II. L'opinione si distingue secondo la distinzione delle conghietture: ora, siccome vi sono conghietture leggere, che nascono da' segni leggeri; così l'opinione, che si fonda sopra simili conghietture, è leggera: siccome vi sono conghietture gravi, e veementi, che nascono da' segni gravi, e veementi; così l'opinione, che si fonda sopra queste conghietture, si dice grave, e veemente: finalmente siccome vi sono conghietture violente, e veementissime; così l'opinione, che si fonda sopra tali conghietture, è violenta, veementissima.

III. In qualunque modo però succeda, che l'intelletto abbia opinione d'una cosa, dee dubitare dell'altra; e per questo motivo la conghiettura anche veementissima non è un'abito scientifico, ma opinativo; perchè, quantunque l'intelletto con una tale conghiettura costantemente aderisca a una parte; a ogni modo dee potere dubitare dell'altra: infatti possono darsi due pruove contro la conghiettura veementissima: l'una è la confessione della parte contraria: l'altra è l'evidenza del fatto; come diremo nell'ultima quistione di questa Disputazione, dove tratteremo delle pruove piene, le quali danno fine alla controversia conghietturale: per la quale ragione dee dirsi, che dalla conghiettura veementissima non diriva un abito scientifico, ma opinativo: e che ella non è scienza; ma opinione.

IV. I Teologi, e i Giureconsulti distinguono anche l'opinione, in

in dicendo; che l' una opinione è vera, l'altra è più vera: l'una buona, l'altra migliore: l'una ficura, l'altra più ficura, e vi fono fopra ciò gravi controverfie, per la rifoluzione delle quali muoviamo le feguenti difficoltà.

Prima difficoltà, quale fia l'opinione più vera.

V. Dicono comunemente i Dottori, che l'opinione può dirfi più vera in quattro maniere;

1. facendo confronto tra le perfone di un'opinione, e le ragioni, che fi adducono dell' opinione contraria.

2. facendo confronto tra le fole perfone, che tengono, ò quefta, ò quella opinione; e non tra le ragioni, che adducono dell' opinione loro.

3. facendo confronto tra le ragioni, e le ragioni, fopra cui fi fondano le opinioni, fenza rifpetto alla cofcienza particolare del Giudice, che dee dare giudizio fecondo l'opinione.

4. facendo confronto tra le ragioni, e le ragioni delle diverfe opinioni, col rifpetto alla cofcienza del Giudice, che dee giudicare fecondo l'opinione.

1. Se fi fa confronto tra le perfone, che tengono un' opinione, e le ragioni, con cui altre perfone foftengono l'opinione contraria, conviene feguitare l'opinione comune delle perfone. Le perfone s' intendono quelle, che fono, ò d'un Senato, ò d'un Configlio, ò d' una Ruota, ò d'un Parlamento: ò quelle, che fanno autorità nelle Scuole, e che foftengono l'opinione loro *in jure;* perchè coloro, che non fanno altra cofa, che feguitare l' opinione degli altri, non fono Autori, dice l' Alciati (2); ma ò quali Augelli, che volano tutti al volare del primo; ò quali Pecorelle, che fi muovono verfo dove fi muove la prima: le perfone adunque, che fanno opinione, fi confiderano fecondo la qualità de' Confefli. Nella Ruota, per efempio, vi fono Uomini dottiffimi, fapientiffimi, eruditiffimi, l' opinione de' quali può fervire di regola alle opinioni altrui; e per confeguenza l' opinione della Ruota fi dee preferire alle ragioni, che poteffero addurfi da perfone di contraria opinione. Ne' Parlamenti fimilmente feggono Giureconfulti dottiffimi, e Uomini di fomma integrità: onde fi dee giudicare più fecondo l'opinione d' un Parlamento, che fecondo le ragioni, da cui altre perfone anche in maggior numero fi poffono muovere.

(2) *Alciat. in tract. de præfumpt. regul. 1. præfumpt. 51. n. 2.* quem refert *Menoch. lib. 2. præf. 71. n. 39.*

2. Se si fa confronto tra le sole persone, che tengono diverse opinioni, e non tra le ragioni, con cui le sostengono; allora dee prevalere l'opinione di quelle persone, il giudizio delle quali è già in possesso d'essere seguitato. Per esempio: se succedesse, che ò un Senato, ò un Parlamento fusse di opinione diversa da quella della Ruota, dovrebbe il giudizio di questa prevalere; perchè è già posto in costume, che il suo giudizio serva di regola all'altrui: e la stessa cosa diciamo degli Autori, che fanno autorità, e che sostengono l'opinione loro *in jure*.

3. Se si fa confronto tra ragioni, e ragioni, senza rispetto alla coscienza particolare del Giudice, che dee dar giudizio, quell'opinione è più vera, che si trae da conghietture più veementi, e maggiori in numero; anzi il numero delle conghietture suole fare, che, se una conghiettura per se stessa fusse leggera, aggiunta a un'altra conghiettura, diventi veemente; perchè, siccome un segno serve all'altro d'amminicolo; e un segno fa, che l'altro si renda più verisimile, e più probabile; così la conghiettura, che nasce da' segni, se si aggiugne a un'altra conghiettura, fa, che si renda più verisimile, più probabile, e conseguentemente più vera.

4. Se si fa confronto tra ragioni, e ragioni, e si ha rispetto alla coscienza particolare del Giudice; allora il Giudice nell'egualità delle ragioni, ò sia, delle conghietture può seguitare quella, che più gli piace, e che alla sua coscienza pare più preponderante.

Di quì si vede, che un'opinione può dirsi più vera: *primieramente*, ò perchè più Autori la seguitano, ò perchè in essa vi sono gli Autori più gravi: e col nome d'Autori più gravi s'intendono i più antichi, l'autorità de' quali è stata da più lungo (3) tempo, e in più luoghi (4) approvata: e in questo capo la gravità in confronto alla pluralità degli Autori dee prevalere; perchè l'opinione comune s'intende quella, ch'è tenuta, non da molti, ma da' più approvati. *Secondariamente*, *che un' opinione può dirsi più vera*; perchè fondata sopra più veementi conghietture: e in questo caso, se non si fa confronto agli Autori gravissimi, i quali tengono l'altra opinione fondata sopra veementi conghietture, s'intende più vera quella, ch'è fondata sopra più veementi conghietture; ma, se si fa confronto agli Autori gravi, che tengono l'altra opinione, fondata sopra meno veementi conghietture; allora la più vera non è quella, ch'è fondata sopra più veementi conghietture, ma quella, ch'è tenuta dagli Autori più gravi; per-

(3) *Mart. Nav. in man. confess. c. 27. n. 289.*
(4) *Idem c. 27. n. 385.*

perchè sempre si presume, che gli Autori più gravi abbiano avuti motivi veementissimi, per istabilirsi in quella opinione; l'ignoranza delle quali ragioni loro non dee fare, che le nostre più veementi conghietture facciano preponderare la nostra opinione alla loro: e, se un Giudice giudicasse contro l'opinione de' più gravi Autori, è tenuto ad assegnare la cagione precisa, perchè si sia allontanato dall' opinione, ò comune, ò de' più gravi Autori (5). *In terzo luogo un' opinione può dirsi più vera*, perchè, non essendovi alcuni gravi Autori di contraria opinione, ella è sostenuta da veementi conghietture: nel qual caso un Giudice è tenuto ad abbracciare una tale opinione. *In quarto luogo un' opinione può dirsi più vera*, precisamente perchè, stante l'egualità delle ragioni, il Giudice più si quieta in una parte, che nell'altra, e giudica secondo la propia coscienza, come succede massimamente nelle conghietture, che si prendono *ab homine*, nelle quali il Giudice ha l'arbitrio di giudicare, se facciano, ò se non facciano fede.

Seconda difficoltà, quale sia l' opinione più sicura.

VI. Benchè sembri la stessa cosa il dire *opinione più vera*, e *opinione più sicura*, a ogni modo v' è divario; perchè *l' opinione più vera* si riferisce precisamente, ò alle persone gravi, che la sostengono, ò alle conghietture veementi, con cui la sostengono; e non si riferisce alla sicurezza morale, con cui viene sostenuta: per lo contrario l' opinione più sicura si riferisce alla sicurezza morale: quindi l'opinione più sicura può non essere la più vera. Per sapere, quale sia l' opinione più sicura, si dee considerare, quale sia l'opinione continente: e quale non sia l' opinione continente; e quindi apparirà, quale sia l' opinione più sicura, e si vedrà essere la opinione continente a confronto dell' opinione non continente. Per esempio: v' è (6) chi dubita, se le parole precedenti quelle della consecrazione possano essere della necessità di essa consecrazione; comunemente però si tiene, che le parole necessarie sieno solamente queste, *Hoc est &c. Hic est &c.* ora l' opinione, che dice essere le parole, che precedono, necessarie, inchiude questa seconda opinione: quella prima opinione adunque contiene questa seconda: e questa seconda non contiene quella prima; quindi la prima, ch'è continente, è più sicura della seconda, che non è continente: ma non per questo è la più vera: anzi la più vera è la seconda opinione, sia perchè è sostenuta da più gravi Autori; e sia, perchè si appoggia a' più veementi conghietture. *Ter-*

(5) *Tiraquel. in tract. de pœnis legum &c. in præf. n. 54.*
(6) *Card. de Lauræa disp. 19. de consecrat. art. 1. nu. 10. referens sent. Scoti in 4. d. 8. q. 2. §. de 2.*

Terza difficoltà, quale sia l'opinione megliore.

VII. L'opinione megliore può riferirsi, ò alla più vera, ò alla più sicura; secondo i quali diversi rispetti si dice ora megliore una opinione, perchè più vera: ora megliore, perchè più sicura. Per esempio: l'opinione, che sostiene la necessità della Contrizione, può dirsi la più sicura: l'opinione, che sostiene giovare l'Attrizione per la salute, quando si congiugne al Sacramento della Penitenza, è la più vera; quale adunque delle due opinioni è la megliore? l'una è l'altra può dirsi megliore secondo diversi rispetti; col rispetto all'opinione più vera è megliore l'opinione dell'Attrizione: col rispetto all'opinione più sicura è megliore l'opinione della Contrizione.

VIII. Quì si potrebbe cercare, per quale motivo ordinariamente si abbracci l'opinione più vera in confronto dell'opinione più sicura? Si risponde, perchè ordinariamente l'opinione più sicura è anche più rigorosa: e l'opinione più vera è anche più equa, e più benigna: quindi v'è una regola in legge (7) che, se v'è un'opinione rigorosa, in confronto d'un'altra equa, e benigna, debba seguirsi questa, e non quella: il che può intendersi in tutti que' casi, e in tutte quelle materie, in cui non v'è una difinizione Pontifizia, che prescriva di seguitare la più sicura in confronto della più vera, ò sia, della più verisimile: nel qual senso abbiamo fin quì preso il vero; poichè, *discorrendo noi dell'opinione, parliamo del vero, che la genera; e questo non è il vero; ma il verisimile*; dirivando dal vero la scienza, e dal verisimile l'opinione.

§. VIII.

Della Sospezione.

SOMMARIO.

I. *Si difinisce la* sospezione, *e si dimostra, come differisca dalla* dubitazione.

II. *Si discioglie una difficoltà, che v'è in queste parole della difinizione, cioè*, suspicio est ex levibus inditijs procedens.

III. Si

(7) *L. quoties de reg. jur. L. Arianus ff. de act. & obligat.* quas refert *Menoch. lib. 2. præs. 71. n. 32. & præsump. 72. n. 13.*

III. *Si assegnano tre gradi alla sospezione; e si dimostra, come dal primo grado della sospezione si forma la dubitazione.*

IV. *Che divario passi tra 'l concetto della sospezione veementissima, e 'l concetto della scienza; e come il concetto della sospezione veementissima, quanto alla sustanza, possa dirsi scientifico; ma quanto al modo, sia opinativo.*

I. La sospezione, secondo S. Tommaso (1), è un'opinione del male, che diriva da indizj leggeri, *est opinio mali ex levibus inditiis procedens*: si dice opinione *opinio* a differenza della dubitazione, che non è opinione, ma precisamente titubazione; perchè, quando l'intelletto dubita, non aderisce nè a questa, nè a quella parte; ma, quando ha opinione, aderisce a una parte, e dubita dell'altra; quindi, se la sospezione è un'opinione, l'intelletto con essa dee aderire a una parte; altramente, se non aderisse, dubiterebbe solamente, ma non sospetterebbe: e così appunto insegna Bartolo (2), dove dice, che la sospezione è quella, che inclina l'animo del Giudice a una parte per via di qualche leggero argomento; ma non esclude ogni dubitazione: *suspicio est, quæ animum judicis, aliquo levi argumento, in aliquam partem inclinat, & si non omnem excludit dubitationem*, la quale difinizione pare al Menochio (3) migliore di quella di S. Tommaso, ma è la stessa; perchè tanto è dire, che la sospezione sia *un'opinione*, quanto dire, che inclina l'animo del Giudice a una parte; imperocchè con l'opinione l'intelletto aderisce a una parte, quantunque dubiti anche dell'altra: ha dunque S. Tommaso detto, che la sospezione è un'opinione *opinio*; e ha aggiunto del male, *opinio mali*: con le quali parole insegna, che l'opinione del bene non si dice *sospezione*; ma ritiene il nome di *opinione*: così, se uno pensa bene d'altrui su 'l fondamento di qualche buono indizio, *opinatur*: se pensa male sopra il fondamento di qualche cattivo indizio, *suspicatur*.

II. Ha detto finalmente *ex levibus inditiis procedens*: con le quali parole fa vedere, che non difinisce rigorosamente la sospezione in genere; perchè la cosa difinita in genere non dee contenere alcuna differenza delle parti, in cui si divide: onde, se la sospezione, secondo S. Tommaso (4), si divide nella leggera, nella grave, e nella gravissima: segno è, che la sospezione in genere non sia quella, che *ex levibus inditiis procedit*; perchè in questa difinizione v'entra una differenza conve-

(1) *D. Thomas* 2. 2. *q.* 60. *art.* 3.
(2) *Bart. in l. admonend. n.* 21. *ff. de jurejur.*
(3) *Menochius lib.* 1. *de præsumpt. q.* 7. *n.* 43.
(4) *S. Thomas ubi supra.*

venevole alla sospezione leggera, la quale fa, che la difinizione della sospezione non possa dirsi difinizione della sospezione in genere: sia però com'esser si voglia, può dirsi, che *questa difinizione di S. Tommaso, che egli ha presa da Cicerone*, è più difinizione da Giureconsulto, che da Filosofo; perchè i Giureconsulti nelle difinizioni considerano; non che cosa sieno in se stesse; ma il fine, a cui tendono (5), ch'è quanto dire, giudicano, che non si spediente cavillare (6) sopra le parole; ma che si debba attendere al fine, a cui tutte le difinizioni sono indirizzate: ora, poichè la difinizione della sospezione, assegnata da S. Tommaso, è indirizzata a questo fine, cioè, *di fare comprendere, quale sia il primo concetto della sospezione*, ha detto, ch'è un'opinione del male, la quale diriva da motivi leggeri; *perchè appunto il primo concetto, che si forma dalla sospezione*, è, ch'ella dirivi da'motivi leggeri: che poi susseguentemente la sospezione s'ingrandisca da' motivi più gravi; e che diventi veementissima da' motivi veementissimi, questo non fa, che il primo concetto, sotto cui si concepisce la sospezione, non sia, ch'ella dirivi da' motivi leggeri: per questo motivo, quando si dice *suspicio*, senza aggiugnere, ò veemente, ò veementissima, subito la mente considera, che dirivi da motivo leggero: quindi è, che, formandosi subito il concetto della sospezione, che sia quella, che diriva da' motivi leggeri, è stata difinita in genere; *opinio mali ex levibus inditiis procedens*; non perchè questa sia difinizione esatta, e filosofica; ma perchè ella è indirizzata al fine di farci subito comprendere, quale sia il primo concetto della sospezione.

III. S. Tommaso (7) assegna tre gradi alla sospezione. *Il primo* è, quando l'Uomo, da' leggeri indizj mosso, comincia dubitare, *cum homo ex levibus inditiis dubitare incipit*: da questo primo grado di sospezione si forma la dubitazione, ò sia il dubbio, *dubitatio*; perchè dubitare vuol dire (8), non inclinare più a una parte, che all'altra; essere sospeso qual parte eleggere: che se in questo mentre, in cui uno dubita, sopravviene qualche leggero indizio, per lo quale l'animo inclini più a una parte, che all'altra; allora si forma il primo grado di sospezione. *Il secondo grado di sospezione* è, quando sopragiungono più gravi motivi; e l'animo aderisce realmente a una parte;

est

(5) *Legum conditores non dialecticant in verbis, sed verum ponderant exitus l. scire leges ff. de legibus.*

(6) *Verborum apices ad unguem non debent observari; quia leges insunt sensibus, non vocabulis l. 2. in fin. C. Commu. de lega.*

(7) *D. Thom. 2. 2. q. 60. art. 3.*

(8) *Cum nulla adest ratio, nullaque causa, qua Judex magis in unam partem, quam in alteram inclinet, eum dubitare dicimus.* glos. in l. de statu ff. de Testam. & in rubr. ff. de jur. & facti ignor.

est, cum Judici fortiora argumenta apparent, & incipit opinari; dall' aderire dell'intelletto del Giudice a una parte, si forma il secondo grado di sospezione, da cui si genera l'opinione; perchè avere opinione vuol dire aderire a una parte; e avere qualche dubbio dell'altra: *il terzo grado di sospezione* è, quando sopragiungono anche motivi più veementi; e l'intelletto del Giudice costantemente aderisce a una parte; e da questo terzo grado di sospezione si forma la conghiettura veementissima, della quale abbiamo trattato nel paragrafo delle conghietture.

IV. L'aderire dell'intelletto a una parte per mezzo della sospezione veementissima è la stessa cosa, non quanto al modo, ma quanto alla sustanza, che l'aderirle (9) per mezzo della scienza; perchè chi ha sospezione veementissima, costantemente crede, quanto alla sustanza del credere, come se ne avesse scienza: onde, quanto alla sustanza della credulità, la sospezione veementissima cagiona quella credulità, e quella fede, ch'è cagionata dalla scienza. V'è solamente divario nel modo di aderire; perchè con la sospezione veementissima l'intelletto costantemente aderisce a una parte; ma è possibile, che l'altra parte sia vera: per l'opposito con la scienza l'intelletto costantemente aderisce a una parte; ma non è possibile, che la parte contraria sia vera. Per esempio: se uno pubblicamente facesse le ceremonie degli Ebrei; e asserisse pubblicamente le proposizioni degli Eretici; il Giudice Ecclesiastico avrebbe una sospezione veementissima, che costui fusse un'Eretico, cioè, tanto costantemente aderirebbe a questa parte, come se ne avesse scienza; ma con questa opinione sarebbe possibile la verità della parte contraria, cioè, che costui peccasse per ignoranza d'intelletto, e non per malizia di volontà, e che non fusse Eretico: diversa è adunque la scienza dalla sospezione veementissima; in quanto che con la scienza si crede costantemente la cosa; e la cosa stessa non può essere altramente: con la sospezione veementissima si crede costantemente la cosa; ma la cosa in se stessa può essere diversamente: l'effetto dell'aderire costantemente a una parte, quanto alla sustanza, deriva egualmente dalla scienza, e dalla sospezione, ma, quanto al modo, l'aderire a una parte per via di scienza vuol dire, che la cosa, cui si aderisce, non possa in se stessa essere diversamente: l'aderire per via di sospezione veementissima vuol dire, che sia possibile la verità della cosa contraria; quindi la scienza, e la sospezione veementissima sono la stessa cosa quanto alla sustanza, e diversificano quanto al modo.

T §. IX.

(9) *Menoch. de præsumpt. lib. 1. q. 7. n. 56*

§. IX.

Della Finzione.

SOMMARIO.

I. *Si difinisce la finzione; e si dichiarano tutte le parti della difinizione.*
II. *Che cosa intendano i Retori sotto nome di finzione: e per quale fine s' introduca ne' discorsi: con due esempj del P. Segneri si dichiara questa Dottrina.*
III. *Quanto sia necessaria agli Oratori, e a' Giureconsulti la finzione.*
IV. *Come la presonzione si possa cangiare in finzione; ma non la finzione in presonzione.*

I. LA finzione, *fictio*, si difinisce (1) così: è una proposizione certamente falsa, la quale si assume come vera nel caso possibile, e come vera, per giusta cagione, si riceve dalla legge, affinchè per essa s' induca qualche effetto giuridico, non ripugnante all' equità naturale: *fictio est indubitatæ falsitatis contra veritatem pro veritate assumptio in casu possibili, & ex justa causa ad inducendum aliquem juris effectum, æquitati naturali non repugnantem*: si dice, *est assumptio indubitatæ falsitatis contra veritatem pro veritate in casu possibili*; perchè la finzione non è vera, se non che nel caso possibile, cioè, la cosa attualmente non è; ma si finge, che sia, ò perchè poteva essere, ò perchè potrebb' essere diversamente: così la finzione è d' una cosa indubitatamente falsa; perchè la cosa non è in se stessa, quale si finge; ma perchè poteva essere vera, ò potrebb' essere vera in un' altro modo; però si assume come vera nel caso possibile contro la verità del caso attuale. Per esempio: uno, che da dieci anni è nato da' Parenti, che in quel tempo erano liberi; e che ora sono ligati nel matrimonio, si finge figliuolo legitimo; non perchè nel caso attuale, e secondo la verità egli sia legitimo; ma perchè, se in quel tempo i Genitori fussero stati ligati nel matrimonio, egli sarebbe stato legitimo, si finge, ch' egli sia legitimo; e la proposizione, che non è vera, se non nel caso possibile, si assume come indubitatamente vera contro la verità del caso attuale: si aggiugne, *ex justa causa ad inducendum aliquem juris effectum, æquitati naturali non repugnantem*:

(1) *Menoch. de præsumpt. q. 8. lib. 1. n. 5.*

gnantem: con le quali parole si dimostra, che, quantunque la finzione non sia inventata dalla legge, si riceve però giustamente dalla legge; perchè per mezzo della finzione si viene molte volte a indurre qualch' effetto giuridico, non ripugnante all' equità naturale; ch' è quanto dire, si viene a indurre un' effetto d' epicheja, ò sia d' equità, come apparisce nell' esempio addotto.

II. I Retori sotto il nome di finzione intendono le proposizioni di Tesi: onde Quintiliano chiama la finzione *Thesis*: e tutte le suddivisioni d' Ermogene, con cui si divide la cosa, investigando il possibile, si dicono finzioni; le quali s' introducono ne' discorsi dagli Oratori, ò per illustrare, e per rendere sensibili le proposizioni loro: ò anche per far' apparire un' effetto d' equità, che senza la finzione non apparirebbe. Il Padre Segneri (3) per far' apparire, quale sia l' effetto dell' ira divina contro quegli, che non perdonano a' nimici loro, si serve della finzione, e dice così: „ Figuratevi trovarsi un Principe „ potente al pari, e pietoso, il quale, per dimostrare l' affezion sua „ verso di qualche suo Suddito, gli dicesse: Amico, io voglio stabi- „ lir teco un patto, però tu ascoltami: Io voglio promulgare in tut- „ to il mio Stato un' Editto pubblico, che chiunque ardirà mai di ol- „ traggiare la tua persona, sia tosto reo di violata maestà, non altri- „ menti, che s' egli avesse oltraggiato non te, ma me: riputerò „ miei tutti gli aggravj, miei tutti gli affronti, mie tutte le villanie, „ che ti saran fatte; ma ricerco da te vicendevolmente una condi- „ zione, ed è questa, che tu ceda a me la vendetta di tali offese: per „ mie mi dichiarerò di riceverle, ma come mie le voglio ancor ven- „ dicare. Ditemi, se vi fusse un Principe, il quale parlasse in tal forma „ ad un suo vassallo vile, e negletto, non si stimerebbe questi esalta- „ to ad un grand' onore? e s' egli ripugnasse a tal condizione, qua- „ si gravosa, non sarebbe tacciato come un sciocco; anzi rimprove- „ rato come un villano? credete però voi, che un tal Principe, per „ benigno ch' egli fosse, potrebbe guardar più con buon viso quel „ servo audace? s' interesserebbe più ne' suoi commodi? si cure- „ rebbe più della sua persona? anzi cred' io, che il rigetterebbe da „ se, e in cambio di voler più proteggerlo contra ogni altro, lo pren- „ derebbe egli il primo a perseguitare. Or' immaginatevi questo per „ appunto essere il caso nostro: si è protestato Dio chiarissimamente, „ ch' egli riputerà come fatti a se quanti torti sien fatti a noi! que- „ sto è certissimo: *benignissimus, ac piissimus Dominus cum servis suis* „ *comunem sibi, & honorem simul, & contumeliam facit*, così lo disse

 „ Sal-

(3) *Padre Segneri Predica 4. nel Venerdì dopo le Ceneri.*

„ Salviano; *nè quis cùm Dei servum lædit, hominem tantùm à se lædi arbitretur*: e però niuno offende, ò disgusta voi, che non offenda, „ e non disgusti ancor' esso; mentre non vi ha peccato rispetto al „ prossimo, che non sia pure in egual forma rispetto a Dio, *qui vos spernit, me spernit*: e s'è così, qual'amore più svisceratо di questo egli ci potea dimostrare? ma che? com' egli si è protestato, che „ sue saranno le nostre offese; così dall'altra parte si è dichiarato, „ che si riserbino a lui le nostre vendette, *mihi vindicta, & ego retribuam*. Or non ha egli pertanto una cagione giustissima di adirarsi, quando noi non siamo contenti di questa legge? ci ha egli forse „ con questa legge aggravati? ci ha pregiudicati? ci ha oppressi? che „ mal ci ha fatto?

Dalla finzione, come si vede, ha egli fatto apparire, quanto giusta sia l'ira di Dio contro coloro, che non perdonano, il qual'effetto non può rendersi più chiaro, quanto con quella finzione. Lo stesso Padre Segneri (4), per rendere sensibile questa proposizione: quanto siamo noi miseri in questa terra, si serve della finzione d'un Bambino nell'utero materno, e dice così: „ Figuratevi questo caso, che vi propongo.

„ Un Bambino figliuolo di gran Monarca si trattiene tuttavia „ nell'utero della Regina sua madre: fate però, che la madre, co- „ me se ella il sentisse dentro di se, capace già di ragionare con essa, „ e di replicare, si ponesse un dì di proposito ad esortarlo, che esca „ pur volentieri da quelle angustie, in cui si ritruova, con dire a lui: „ Allegramentente, Figliuol mio, allegramente, di quì a poco, „ dal piccol seno, dove sei trattenuto nelle mie viscere, passerai in „ un Mondo così spazioso, che vincerà a millioni di volte quella „ stanza a te nota, ove ora soggiorni: al presente tu ti ritruovi in „ una stretta prigione, senza poterti muovere a modo tuo, senza libertà, senza lume, senza conoscere i tuoi Parenti, anzi nè pure il „ medesimo Re tuo Padre; ma di qui a poco tu godrai giorno splendido; vedrai un Cielo sì bello, che innamora di se chiunque lo rimira, un Sole luminosissimo, Monti, Mari; vedrai Campagne fiorite, vedrai Prati, vedrai Palazzi, vedrai Città, e ne sarai di più „ possessore augusto: ora sei solo, e non godi della compagnia della „ gente, dell'amicizie, degli accompagnamenti, della servitù più „ ossequiosa; di quì a poco avrai per compagni i Principi tuoi congiunti, avrai per Padre il Re mio Sposo, avrai per sudditi Popoli „ di copioso numero, Personaggi di chiaro nome, Capitani di valor „ già sperimentato; ed a tua guardia avrai gli Eserciti pronti a la-

„ sciarsi

(4) *Padre Segneri Cristiano Instruito Rag. 19. part. 2. num. 3.*

„ sciarsi ancora svenare per tua salvezza: che meschino piacere è
„ quello, che ora ti apprestano le mie viscere! ma in breve non sarà
„ più così: ti aspettano musiche, cacce, conviti, teatri, giostre,
„ giardini, ville magnifiche; e tieni per manifesto, che un'ora sola
„ di quella vita megliore, che tu vivrai dato in luce, supera di gran
„ lunga cent'anni di quel diletto stentato, che or da me prendi. Se
„ la Madre discorresse così, pensate voi, che quel Pargoletto capireb-
„ be nulla di questo suo favellare? apprenderebbe tutto ciò come un
„ sogno: stimerebbe, che il Mondo fosse un'utero più spazioso; che
„ il Cielo fosse un'albergo poco più ampio del sen materno; e che tut-
„ ta l'ampiezza della Terra fosse una Madre poco maggiore di quella
„ Donna, che tanto il conforta a nascere; e però, quando bene s'indu-
„ cesse a dar credito alle persuasioni di lei, tuttavia stenderebbe tre-
„ mando il piè, nell'uscire da quel carcere tenebroso: piangerebbe la
„ sciando quell'involto sì vile, di cui sta cinto: chiamerebbe morte
„ quel giorno ch'esce alla vita; ma non s'ingannerebbe tanto nelle sue
„ apprensioni quel semplice Bambinello, quanto c'inganniamo noi nel-
„ le nostre, allorachè la Santa Chiesa, qual Madre amante, svelando-
„ ci le grandezze del Paradiso, ci dice al cuore, che questo Mondo è
„ una prigione strettissima, in paragone di quel Cielo, ove abbiamo
„ la vera Patria: che ivi conosceremo il nostro Padre, che è Dio:
„ converseremo co' nostri Fratelli, che sono gli Angeli, i Patriarchi,
„ i Profeti, i Martiri, e quanti Cori ivi regnano degli eletti: che sa-
„ remo serviti da tutte le Creature: che godremo di quel Sole, che
„ mai non tramonta: che possederem quel Signore, che vale il tut-
„ to; e, per dir breve, che sarem beati in eterno.

Con questa finzione si rende sensibile la picciolezza del Mondo a paragone della grandezza del Cielo; la miseria, la viltà, l'orridezza di quello, a paragone della felicità, della preziosità, e della bellezza di questo: e qui si noti, che, supposta per vera l'Ipotesi, ò sia, la finzione, cioè, conceduto che, se si potesse fare un discorso a un Bambino, il quale si ritrovasse nell'utero materno, tutte le altre cose sarebbono verisimili; verisimile, che gli si dovesse dire, ch'egli si ritruova in una stretta prigione, senza libertà, senza lume &c.; verisimile, che gli si dovessono proporre gli oggetti del Mondo, quali appunto sono, cioè, giorno splendido, Sole luminoso, Cielo bellissimo, Monti, Mari, Campagne fiorite, Prati, Palazzi, Città; verisimile, che gli si dovesse rappresentare ciò, ch'egli è, e ciò, che sarà; ed è insomma verisimile, che, se si discorresse così a un Bambino nell'utero materno, apprenderebbe tutto ciò come in sogno; e stimerebbe, che il Mondo fusse un' utero più spazioso; e che il Cielo fusse un'albergo poco più ampio

del

del seno materno: quindi, figurandoci noi nel Mondo come Bambini nell' utero materno; quando a noi si propongono i beni dell' altro Mondo, gli apprendiamo come sogni; e giudichiamo, come giudicherebbe un Bambino, cui si proponesse d' uscire dal seno materno, per entrare in questo Mondo: onde la finzione serve per illustrare la proposizione; e per far' apparire quell' effetto d' equità, che senza la finzione non appariva, cioè, per fare, che molto più si stimi il Cielo, di quello che suole stimarsi; mentre non dobbiamo giudicare noi del Paradiso, come giudicherebbe del Mondo un Bambino rinchiuso nell' utero materno.

III. La finzione adunque è grandemente necessaria all' Oratore, e anche a' Giureconsulti; perchè con la finzione si rende sensibile quell' effetto d' equità, che senza la finzione rimarrebbe ascoso. Da Quintiliano (5) si dice anche *Hypothesis*, in quanto che, se da un discorso particolare, e pratico, si passa a discorrere in universale; tutta la verità di esso si considera appunto in universale, e nel caso possibile, che ha virtù di rendere sensibile, ed equa la proposizione. Se, discorrendo del valore, per esempio, di Achille, si discorre del valore in universale, il discorso del valore in universale è una finzione; ma serve per rendere sensibili gli effetti del valore d'Achille. La finzione si dice anche da Ermogene *suddivisione*, *subdivisio*, in quanto che, considerando la cosa in altri tempi, in altre circostanze, la considerazione nel caso attuale è falsa; ma è vera nel caso possibile: quindi, in dicendo: se Achille si fusse ritrovato a' tempi di Alessandro, avrebbe tolta la gloria a questo Eroe: *se Achille si fusse ritrovato a' tempi di Alessandro* è una finzione; ma serve per fare, che si renda sensibile il valore dello stesso Achille: e in questo modo si suol dire: se Giulio Cesare ora vivesse, non sarebbe maggiore de' nostri Imperadori. S. Agostino, per rendere sensibile l' amore sommo, ch' egli portava a Dio, si serviva della finzione, e diceva: s' io fussi Dio, e Dio Agostino, vorrei, per l'amore, che porto a Dio, fare, che Agostino tornasse a essere Agostino, e Dio Dio.

IV. Si noti con la dottrina del Menochio Giureconsulto, che la presonzione si può mutare in finzione; ma la finzione non può cangiarsi in presonzione: la ragione è questa; perchè la presonzione riguarda cose vere; quindi può uno fingere, che le cose vere non sieno vere. Per esempio: è vero, che Cesare ha conquistate molte Provincie alla Repubblica Romana, e che perciò era degno del Consolato: si può fingere

(5) *Illud adjiciendum videtur duci argumenta non à confessis tantum, sed etiam à fictione, quod Graci ebatà Hypothesim vocant* Quintil. lib. 5. inst. orat. c. 10.

gere, che questo vero non sia vero, e dire: se Cesare avesse, non conquistate, ma perdute molte Provincie, voi giudichereste, che fusse indegno di salire alla prima dignità della Repubblica: in questo caso la presonzione passerebbe in finzione; perchè sopra questo vero, che Cesare abbia aquistate molte Provincie, si presume, che sia degno di Consolato: quindi, fingendosi, che il vero non sia vero; e che Cesare non abbia conquistate, ma perdute molte Provincie, la presonzione passa in finzione; e dalla finzione, rivolgendo la conseguenza *à contrariis*, si trae la stessa conchiusione, che si traeva dalla presonzione. Ponghiamo un'altro esempio: Tizio ha due figliuoli vivi, e ne ha diseredato uno, per lo che si presume, che più non ci pensi: questa è presonzione fondata sul vero: si può fingere, e dire: se il figliuolo diseredato fusse morto, Tizio non penserebbe più al figliuolo; la stessa cosa dee adunque egli fare, avendolo diseredato; perchè un figliuolo diseredato si tiene come morto: in questo caso la presonzione passa in finzione; e dalla finzione si rende più sensibile lo stesso effetto, che si traeva dalla presonzione. Che se la presonzione può passare in finzione; non per lo contrario la finzione può passare in presonzione, perchè la finzione è di cosa certa, e la presonzione è di cosa dubbia; e però, non potendo la cosa certa passare nella dubbia, non può la finzione passare in presonzione.

§. X.

Dell' Argomento.

SOMMARIO.

I. *Si difinisce l'argomento, e si dimostra, come col nome di argomento si comprendano tutte le pruove congbietturali, e presontive.*

II. *Si dimostra, che le pruove inartifiziali non debbono dirsi argomenti.*

III. *In quale maniera differisca l'argomento da' segni, e dagl' indizj.*

I. L'Argomento è una pruova, con cui da un fatto certo s'inferisce un fatto dubbio: *argumentum est, quo factum dubium ex facto certo manifestum redditur.* Quintiliano (1) dimostra, che il segno si distingue dall'argomento; perchè il segno è di cosa certa,

(1) *Quintilianus lib. 5. inst. orat. c. 9.*

certa; e l'argomento è una diduzione della cosa dubbia: cioè, è una illazione, per mezzo della quale la cosa dubbia si rende certa; e l'oscura si rende chiara. Per esempio: è certo, che uno aveva un coltello insanguinato nelle mani; è dubbio, se abbia ucciso un' Uomo: il coltello insanguinato è un segno certo: il dubbio è, che abbia ucciso un'Uomo: l'argomento consiste nell'illazione, che si trae dal segno certo; e con cui s'inferisce la cosa dubbia, cioè, che colui, che avea quel coltello, sia l'uccisore. Di quì si vede, che col nome d'argomento s'intendono tutte le pruove conghietturali; perchè conghietturare non vuol dire altro, se non che da una cosa certa inferire la dubbia.

II. Dalla difinizione dell'argomento è manifesto, che le pruove inartifiziali non possono dirsi argomenti; perchè con quelle pruove non s'inferisce da una cosa un'altra cosa diversa; ma s'inferisce *idem ex eodem*. Se un Testimonio, per esempio, depone, che Tizio abbia scritta una lettera, non s'inferisce altra cosa, se non che Tizio ha scritta la lettera: se per via di qualche scrittura si dimostra, che uno abbia venduta la Casa; per la scrittura non s'inferisce altra cosa, se non che la Casa fu venduta: e così diciamo di tutte le pruove inartifiziali, delle quali tratteremo nell'ultima quistione della Disputazione: per questo le pruove inartifiziali non possono dirsi argomenti; perchè dalle pruove inartifiziali non s'inferisce da una cosa un'altra; ma s'inferisce lo stesso dallo stesso *idem ex eodem*: per lo contrario, con gli argomenti, da una cosa se ne inferisce un'altra: e quindi gli argomenti, cioè, le conghietture sono le pruove più propie dell'Oratore; perchè l'ingegno, la mente, l'arte consiste nell'inferire una cosa dall'altra; e non nel conchiudere lo stesso dallo stesso.

III. Benchè i segni, e gl'indizj realmente si distinguano dagli argomenti, come dimostra Quintiliano (2); a ogni modo col nome di segni, e d'indizj, anzi col nome delle conghietture vengono gli argomenti: e in tal modo il segno si dice indizio, conghiettura, e argomento: lo stesso diciamo dell'indizio, della conghiettura &c. non perchè non vi sia distinzione; ma perchè i Giureconsulti sogliono prendere sotto questo, e quel nome tutte le cose spettanti alle conghietture. Quale poi sia la differenza tra i segni, e le conghietture, veggasi nel paragrafo de' segni, e degl'indizj &c. Passiamo a dimostrare, che cosa sia pregiudizio.

§. XI.

(2) *Quintil. lib. 5. inst. orat. c. 9.*

§. XI.

De' Pregiudizj.

SOMMARIO.

I. *Che cosa sia pregiudizio: e in quante maniere possa l'Oratore essere pregiudicato.*

II. *In quante maniere una causa possa essere pregiudicata.*

III. *Che pregiudizio sia quello* circa parem, similemque causam: *e quale artifizio vi sia per toglierlo, tanto per gli Oratori sacri, quanto per i profani.*

IV. *Che pregiudizio sia quello* circa eandem causam: *e quale artifizio vi sia per toglierlo.*

V. *Che pregiudizio sia quello* de eadem causa: *e quale artifizio vi sia per toglierlo.*

VI. *Come l'Oratore sacro possa nel discorso introdurre pregiudizj* de eadem causa *contro i peccatori.*

I. IL pregiudizio, secondo che si raccoglie anche dalla sua etimologia, dice Quintiliano (1), è un'antecedente giudizio, da *prae*, cioè, *ante*, e *judicare*. L'Oratore può avere molti pregiudizj, de'quali abbiamo già trattato nell'Arte Oratoria (2), cioè, ò per parte sua, ò per parte della causa, ò per parte degli Uditori: *per parte sua* può essere pregiudicato, ò per cagione dell'età, ò della capacità, ò della condizione di sua persona; e questo pregiudizio vuol dire, che gli Uditori, prima ch'egli parli della causa, hanno opinione, che, ò per l'età, ò per la capacità, per la condizione della sua persona, non gli convenga, ò fare quel discorso, ò agitare quella causa: *per parte della causa* può essere pregiudicato, se la causa fusse difficile, se fusse già lungo tempo agitata, se fusse odiosa a' Giudici; e questo pregiudizio vuol dire, che i Giudici, prima d'udire l'Oratore, hanno già opinione, che una causa difficile, lunga, e odiosa non debba, ò trattarsi mai, ò non in quella circostanza di tempo: *per parte degli Uditori* può essere pregiudicato, se fussero nemici, se favorissero, ò apertamente, ò ascosamente la parte contraria, se fussero stanchi, per avere già uditi antecedentemente molti discorsi; e questo pregiudizio

U vuol

(1) *Quint. lib. 5. inst. orat. c. 2.*

(2) *Tomo primo della nostra Arte Oratoria Disp. 10. c. 4.*

vuol dire, che i Giudici, prima di udire l'Oratore, hanno già un'opinione contraria alla causa, ò perchè la passione di nemicizia fa, che già pensino, come dare la sentenza contraria, ò perchè la benevolenza, che hanno alla parte contraria, fa, che non sieno per ascoltare volentieri le ragioni contrarie, ò perchè, essendo stanchi, non attenderanno all'orazione. Questi pregiudizj, dice Quintiliano, debbono prevedersi; perchè in ciò consiste la forza dell'eloquenza, nel prevedere tutti i pregiudizj, affine di superarli; e superati, che sieno, nell'insinuare le ragioni, con cui faccia, che i Giudici abbiano un'opinione diversa da quella, che già avevano: la qual cosa suole farsi nell'esordio, come già abbiamo insegnato. (3)

II. Il pregiudizio senza rispetto, ò alla persona di colui, che discorre, ò degli Uditori, ò sia de' Giudici, che odono; ma col solo rispetto alla causa, può seguire, dice Quintiliano (4), in tre maniere: circa la causa pari, e simile, *circa parem similemque causam*: circa la causa stessa *circa eandem causam*: e della stessa causa, *de eadem causa*.

III. *Il pregiudizio circa parem, similemque causam*, non è altra cosa, che *l'esempio*, ò sia, come dicono i Veneziani, *caso seguìo*. L'artifizio, per togliere questo pregiudizio, consiste nel considerare, quali sieno stati i Giudici, i quali hanno giudicato in una simile materia: se sono stati Giudici inferiori, si può dire apertamente, che hanno preso errore; che l'errore loro non dee dare occasione agli altri Giudici di errare; e che *non spectandum est quid actum fuerit Romæ, sed quod agi, fierique debet*: si può dire, che, ò per inganno, ò per malizia, ò per ignoranza hanno giudicato: che simili Giudici inferiori sogliono della stessa cosa giudicare diversamente, e abbracciare quella sentenza, che più a loro piace: così, che da Publio Mucio fu condannato un Comediante, per avere nominatamente in Teatro ingiuriato Lelio Aceto Poeta: per lo contrario che Cajo Celio Giudice assolvette un' altro Comediante, il quale aveva nominatamente ingiuriato nella scena Lucilio Poeta (5). Nelle materie morali un sacro Oratore, che vuole fare la Predica, per esempio, della dilezione de' nemici, ha il pregiudizio di molti, che hanno giudicato, e giudicano, che non sia onorevole: prima adunque d'entrare a discorrere della materia, può l'Oratore togliersi questo pregiudizio, esponendo la qualità de' Giudici,

(3) *Tomo primo dell' Arte orat. disp. 10. c. 4.*
(4) *Quintilianus lib. 5. inst. orat. c. 2.*
(5) *Auctor Rhet. ad C. Herennium lib. 2.*

dici, cioè, di coloro, i quali sono stati, e sono di questa opinione: del quale artifizio si serve il Padre Giugularis (*6*).

IV. *Il pregiudizio circa eandem causam* può succedere in due maniere, ò perchè la stessa causa sia già stata sommariamente considerata, cioè, con una leggera considerazione: ò perchè con pieno, e maturo giudizio già sia stata riveduta: la quale cosa fa, che i Giudici, preoccupati dal giudizio, che hanno fatto della stessa causa, sieno più in favore d'una parte, che dell'altra: e questo pregiudizio può togliersi, ò con promettere di esporre nuove circostanze, per le quali si spera, che il giudizio, che prima fu favorevole a una parte, debba essere favorevole alla contraria: ò veramente, in esponendo gli stessi motivi, esporre la cosa precisa, che debbe considerarsi, la quale non fu nel primo giudizio considerata.

V. *Il pregiudizio de eadem causa* succede, quando non si considera la cosa giudicata, ma la cosa da giudicarsi. Per esempio: uno, ritornato da lontano paese, chiede l'eredità del Padre: prima di mettere in giudizio, s'egli pervenga, si dà l'eccezione, ch'egli non è figliuolo: questa causa ha un pregiudizio, non d'una cosa giudicata; ma della cosa da giudicarsi; perchè, se si giudica, ch'egli non sia figliuolo, rimane terminata l'altra controversia, cioè, s'egli pervenga l'eredità Paterna: quindi il giudizio, che dee darsi precedentemente d'un'altra quistione, prima di entrare nella controversia della causa, si dice *præjudicium de eadem causa*; e da questo pregiudizio si costituisce, secondo Ermogene (*7*), *lo stato congbietturale preparato*, in quanto che prima si dee giudicare una cosa, dal giudizio della quale rimane preparato lo stato della controversia per l'altro giudizio, come nell'addotto esempio, dal giudizio, che dee darsi: se colui sia, ò non sia figliuolo, si prepara lo stato a questa controversia, s'egli pervenga, ò non gli pervenga l'eredità: e succede molte volte, che, prima d'esaminare una causa, faccia mestiere controvertere molte altre cose; dalla decisione delle quali si prepara la controversia della causa principale.

VI. Nella materia morale può anche un sacro Oratore introdurre nelle cause contro i peccatori questa sorta di pregiudizj. Per esempio: il peccatore risponde, che si convertirà nel punto di morte: prima di controvertere per via di congbietture, se nel punto di morte si convertirà, ò se non si convertirà; si può introdurre una controversia preparata, cioè un pregiudizio *de eadem causa*, e cercare: se sia egli per sapere il punto di sua morte: da questo giudizio rimarrebbe

(*6*) *Giugularis Pred. nel primo Venerdì della Dilezione de' nemici.*
(*7*) *Herm. de part. statuum sect. 10.*

marrebbe terminata l'altra controversia, se si convertirà, ò non si convertirà in punto di morte: perchè, se non può sapere il punto di morte, nè meno può sapere di convertirsi in quel punto: ma, se si concedesse, ch'egli giugnerà a sapere il punto di sua morte; allora poi si dee controvertere, che ciò non ostante non sarà per sapere, se allora si convertirà.

CAP. II.

In cui si dimostra, come lo Stato Conghietturale sia il proprio dell'Oratore: e quali benefizj si ricavino dalla cognizione di questa controversia.

SOMMARIO.

I. *Per quale motivo prima di tutte le cognizioni debba aversi cognizione dello stato conghietturale.*
II. *Come la controversia conghietturale sia necessaria nelle cause civili, e criminali.*
III. *Come serva nelle orazioni della causa esornativa.*
IV. *Come dalla cognizione dello stato conghietturale dipenda quella dell'amplificare.*
V. *In qual maniera la qualità riceva i sommi artifizj dell'arte per cagione della controversia conghietturale.*

I. AVendo noi già dichiarate tutte quelle cose, che si ricercano per conghietturare; prima di entrare a discorrere dello stato conghietturale, giudichiamo di esporre, quale sia lo stato di controversia propio dell'Oratore; e, quantunque di questa stessa materia abbiamo già trattato nella Terza Disputazione nel Capo Sesto al nu. ottavo; a ogni modo, conoscendo noi l'utilità, che può apportare questa notizia, replicheremo qualche cosa delle già dette in quel Capo; e aggiugneremo alcune altre riflessioni, per le quali si conoscerà, di quanta necessità sia principalmente lo stato conghietturale. Diciamo adunque, che lo stato conghietturale è il propio dell'Oratore; perchè quindi ha origine l'acume, l'eloquenza, e la facondia dell'Oratore: non è già che nello stato di qualità non richieggasi l'eloquenza, e la facondia dell'Oratore: anzi, secondo la dottrina di Quin-

Quintiliano (1), *qualitas summa suscipit Oratoris opera*; ma perchè, considerando la sustanza delle controversie, nella controversia conghietturale non si tratta d'altra cosa, che del fatto; e quivi ha l'Oratore tutto il campo di dedurre una cosa dall'altra, da un' indizio, per esempio, da cui la parte contraria diduce una cosa, dedurne una contraria: come, se un giovane, guardando la Rocca, piagnesse; e la parte contraria conghietturasse, che quel pianto è segno di affettata tirannide; l'Oratore può dedurre una conghiettura contraria, e dire, che quel pianto è segno di compassione verso coloro, che stanno in essa racchiusi. Se un peccatore dice, che Dio ha perdonato al buon Ladrone, e conghiettura, che perdonerà anche a lui; il sacro Oratore può conghietturare il contrario, e dire: perdonò al buon Ladrone, che si convertì subito alla prima chiamata, dunque forse non perdonerà a te, che già da tanto tempo resisti alla sua grazia. Se uno ha un coltello nelle mani; e una parte conghiettura, che abbia ucciso il nemico: l'altra parte conghiettura dall'animo, dall'indole, dallo studio, e dall'altre circostanze personali, che quel coltello era per difesa, non per offesa. In somma, siccome nelle conghietture da una cosa si argomenta l'altra; così l'intelletto ha campo di trovare molte circostanze; e da una circostanza inferire una cosa, dall'altra circostanza un'altra.

II. Questa è quella controversia, ch'è necessaria nelle cause civili, e criminali; perchè, prima di controvertere le qualità delle cose, sempre mai fa mestiere, che il fatto sia spianato, chiaro, e manifesto: la qual cosa, dovendosi fare per via di conghietture, ricerca una felicità d'ingegno, una prontezza, una facondia, per cui subito uno sappia ritrovare tutte le circostanze, che fanno a proposito, per inferire questa conchiusione, e non quella.

III. Serve, come abbiamo detto, la controversia conghietturale ne' Panegirici, ne' quali, ò per lodare, ò per biasimare, si conghiettura dal fatto, che cosa più avrebbe fatto un' Eroe, se più avesse vissuto: che opere avrebbe fatte, se si fusse ritrovato in altro luogo, in altro tempo, in altra età, in altra compagnia, con altre forze, con altri beni di fortuna; perchè, se uno, per esempio, in Atene ha confusi, e Filosofi, e Oratori; che avrebbe fatto in Roma, che cosa in altre Provincie, in altri Regni, in altri Imperi? Se uno in tempo di guerra, di discordie, di tirannie ha piantata la Croce in tanti luoghi, e ha convertiti tanti peccatori; che avrebbe fatto, se non l'avessono impedito le guerre, e le tirannie: se in dieci Anni, disse un' Oratore sacro, il Saverio

(1) *Quintil. lib. 7. inst. orat. c. 6.*

verio convertì un mezzo Mondo; se vivea altri dieci Anni, ora vedreste, disse, la Croce in tutti i vostri recinti, o Sciti, o Barbari, o Infedeli. Con questo artifizio si conghiettura, che un'azione d'un' Eroe non potea seguire in altro modo, se non in quello preciso, che fu fatta dall'Eroe lodato; e di qui derivano i mirabili, che si traggono; perchè, conghietturando sopra tutti i modi, con cui poteva riuscire un'opera; e dimostrando, che in niun modo poteva seguire; finalmente, quando si espone il modo, con cui è seguita, ognuno conghiettura, che per questo è mirabile; perchè non poteva farsi, se non che in quel modo preciso, con cui fu fatta.

IV. Dalla controversia conghietturale dipendono tutti i discorsi accademici, tutti i discorsi, che si fanno a' Principi; perchè, se un' Oratore non esponesse altra cosa, che i fatti, ò lodevoli, ò biasimevoli, sarebbe l'uffizio più da Storico, che da Oratore: onde l'artifizio dell'eloquenza consiste nel conghietturare, che è quanto dire, nell'inferire da una cosa chiara, e certa, la cosa dubbia, e oscura: nè v'è intelletto così misero, che, facendo uno studio sopra due sorte di circostanze, cioè, *sopra le circostanze personali*, *e sopra le circostanze della cosa*, non possa, ò ingrandire, ò impicciolire qualunque cosa egli prenda per Assunto: quindi anche l'artifizio d'amplificare, dipende dalla controversia conghietturale: e questa è quella controversia, senza la quale presto si darebbe fine a ogni discorso: intanto, per esempio, una controversia dello stato difinitivo può prolungarsi; in quanto, fatta la difinizione, si fa il raziocinamento sopra essa, come dichiareremo nella propia Disput.: e tutto il raziocinamento dipende dal conghietturare: intanto una controversia di qualità, ò giudiziale, ò legale si prolunga, in quanto sopra qualche punto conviene raziocinare; e il raziocinamento dipende mai sempre dalle conghietture: se non si conghietturasse sopra la difinizione, data la difinizione, sarebbe terminata la controversia: se non si raziocinasse sopra la legge, esposta la legge, sarebbe terminata la controversia: e per questa ragione lo stato conghietturale è propio dell'Oratore; perchè il raziocinamento non è altra cosa, che un conghietturare il dubbio per mezzo del certo, l'oscuro per mezzo del manifesto: e quinci diriva la prontezza del dire, la felicità dell'ingegno, e la facondia dell'Oratore.

V. Lo stato di qualità quasi è più da Giureconsulto (2), che da Oratore; e in tanto Quintiliano ha detto, che *qualitas summa suscipit Oratoris opera*, in quanto che, per esporre una qualità, si ricerca tutto l'artifizio di conghietturare, come dimostreremo negli artifizj di

(2) *Boerius in top. Cic.* quem refert *Menoch. de praes. lib. 1. q. 1. n. 10.*

di esporre le qualità nella propia Disp. per la qual cosa conchiudiamo, che, quantunque tutti gli stati sieno necessarj all'Oratore, il quale dee sapere, quale stato ha la sua proposizione, per intendere le pruove precise, che si ricercano nel discorso; a ogni modo dee sopra tutte le cose intendere gli artifizj di conghietturare; perchè in ogni controversia v'entra sempre, ò in una, ò in un'altra proposizione da esaminarsi la controversia conghietturale, dalla chiarezza della quale dipende poi il dare la chiarezza alle altre controversie, ò di difinizione, ò di qualità, come già abbiamo dimostrato nell'altro Capo sopracitato con la dottrina d'Aristotele. Passiamo adunque al Capo dello Stato Conghietturale.

CAP. III.

Della difinizione, e divisione dello Stato Conghietturale.

SOMMARIO.

I. *Si assegna la difinizione dello stato conghietturale.*
II. *Il motivo, per cui lo stato conghietturale si dica Inficiale.*
III. *La divisione dello stato conghietturale nel perfetto, e nell'imperfetto.*
IV. *La suddivisione dello stato tanto perfetto, quanto imperfetto, nel semplice, e nel doppio.*
V. *La suddivisione dello stato conghietturale doppio nell'incidente, nel preparato, e nel comprovato.*
VI. *Si assegna l'esempio dello stato incidente.*
VII. *L'esempio dello stato preparato.*
VIII. *L'esempio dello stato comprovato.*
IX. *Si espone la differenza di questi tre ultimi stati.*
X. *Che tutti gli stati perfetti conghietturali si trattano con gli stessi luoghi; e gl'imperfetti non si trattano con le circostanze personali.*
XI. *Quale sia lo stato, che da' Greci si dice* gnome.
XII. *Si propone l'intenzione di trattare della sola controversia conghietturale perfetta.*

I. LO stato conghietturale da' Greci si dice *stochasmòs*, da' Latini *conjectura*, ed è quello, che nasce dal precedente contrasto sopra qualche fatto. Per esempio: l'Attore dice, *fecisti*: il Reo risponde *non feci*: nasce lo stato, *an feceris*, e si dice stato conghietturale, perchè il precedente contrasto è sopra il fatto; come sarebbe *fecisti*, questo è il fatto: *non feci*, questa è negazione del fatto: *an feceris*, questo è lo stato, che nasce dal precedente contrasto sopra 'l fatto.

II. Suole lo stato conghietturale chiamarsi da' Retori (1) *Inficiale*, perchè nasce dalla risposta del Reo, il quale nega tutto: e in una controversia, in cui colui, di cui si determina lo stato, nega tutto; lo stato, che sorge dalla negazione, si dice *Inficiale*, cioè, quello, in cui il Reo *nega tutto*; come sarebbe, non solamente *se justè fecisse*; ma *se non fecisse*: e in questa controversia, ò l'Accusatore, dice Aristotele, ò il Reo *improbus est*: l'Accusatore, se non sostiene l'Accusa, è maligno; perchè egli è convinto d'essere calunniatore: il Reo, se non sostiene la negazione, è bugiardo; perchè allora è convinto d'avere mentito.

III. *Lo stato conghietturale*, secondo Ermogene (2), si divide nel *perfetto*, e nell'*imperfetto*: *Lo stato perfetto* riguarda la persona certa, e il fatto certo: come sarebbe, *an Brutus Cæsarem occiderit*: quì lo stato è perfetto, perchè v'è la persona certa, cioè, *Bruto*: v'è il fatto certo, cioè, *l'uccisione di Cesare*. *Lo stato imperfetto* riguarda, ò la persona certa, e non il fatto certo: ò la persona dubbia, e il fatto certo: ò insomma la persona dubbia, e il fatto dubbio; ma quando la persona è dubbia, e il fatto è dubbio, dee non solamente lo stato dirsi imperfetto; ma dee dirsi, che in niun modo v'è stato. Per esempio, se si dicesse: *aliquis occidit Cæsarem*, sarebbe stato imperfetto, per cagione, che la persona, *aliquis*, non sarebbe certa: se si dicesse: *Brutus aliquid mali fecit*, sarebbe imperfetto; perchè il fatto, cioè, *aliquid*, non sarebbe certo: se finalmente si dicesse: *quidam aliquid mali fecit*, nascerebbe uno stato in tutte le sue parti imperfetto; perchè la persona sarebbe dubbia, *quidam*; e il fatto dubbio, *aliquid*.

IV. Lo stato tanto imperfetto, quanto perfetto può essere, ò *semplice*, ò *doppio*. *Lo stato semplice* riguarda una persona sola, e un fatto solo. *Lo stato doppio* riguarda, ò due persone, e un fatto solo: ò due fatti, e una persona sola: ò due persone insieme, e due fatti. Per esempio: *tu Milo Clodium occidisti*, lo stato, che nasce, è sempli-

ce;

(1) *Dicitur inficialis, quia sola negatione se Reus defendit*. Gerard. Vossius lib. 1. inst. orat. c. 7.

(2) *Hermogenes de partit. statuum sect.* 10.

ce; perchè v'è una persona sola, cioè, *Milone*, e un fatto solo, cioè, *l'uccisione di Clodio*: se poi si dice, *Eschine accusa Demostene di tradimento*: e *Demostene accusa Eschine di tradimento*; lo stato è doppio, perchè vi sono due persone, cioè, *Eschine*, e *Demostene*, e due fatti; cioè, *il tradimento di Demostene*, e *il tradimento d'Eschine*: e questa spezie dello stato conghietturale si dice da' Greci *anticatigoria* (3); perchè tutte quelle cose, che si portano da una parte, si possono ritorcere contro la stessa dall'altra. Tanto lo stato conghietturale semplice, quanto il doppio sono perfetti, e imperfetti, secondo che si propongono, ò persone certe, e fatti certi: ò persone incerte, e fatti dubbj, nel modo che abbiamo dichiarato nella divisione dello stato conghietturale nel perfetto, e nell'imperfetto.

V. *Lo stato conghietturale doppio* può essere suggetto a tre nuovi casi, ò sia, a tre nuovi accidenti, cioè, a' casi *incidenti*, a' casi *preparati*, e a' casi *comprovati*: da' quali nuovi casi lo stato conghietturale doppio può essere, ò *incidente*, ò *preparato*, ò *comprovato*. Lo stato conghietturale *incidente* è quello, che nasce da un nuovo accidente nel tempo stesso, che si agita la causa. Lo stato conghietturale *preparato* è quello, che nasce da un nuovo accidente, che insorge, prima che si agiti la causa. Lo stato conghietturale *comprovato* è quello, che nasce da un nuovo accidente, per mezzo di cui si compruova una causa dall'altra.

VI. L'esempio dello stato doppio incidente è questo: *Un Soldato traditore fu fatto prigioniero, e dato in custodia del Capitano, infinattantochè manifestasse i complici del tradimento: in questo mentre accadette, che fusse ucciso dal Capitano per cagione di adulterio commesso con la moglie*: questo nuovo accidente, che un Soldato prigioniero commetta un'adulterio, e perciò sia ucciso, fa, che si muova una controversia *incidente*, dalla quale diriva lo stato incidente, che è questo: *se sia verisimile, che un Soldato prigioniero commetta adulterio con la moglie del Capitano*: ò veramente *se sia verisimile, che una Donna si prostituisca a uno schiavo*: la causa posta in giudizio era del tradimento del Soldato; ma, dal nuovo accidente succeduto, sorge uno stato nuovo conghietturale, che si dice stato *incidente*, in quanto che l'accidente succede in tempo, che già si agitava la causa principale del tradimento del Soldato.

VII. L'esempio dello stato *preparato* è questo: *Tre figliuoli d'un Padre povero furono presi da un Capitano potente, come traditori; e due ne' tormenti morirono: il terzo, che aveva confessato il delitto,* era

X

(3) Quintilianus lib. 7. inst. orat. c. 2.

era ritenuto in Carcere, infinattantochè per sentenza del Padre medesimo secondo le leggi fusse ucciso: il Padre non volle sentenziare alla morte il figliuolo sopravvissuto; e fu accusato come complice dello stesso tradimento. Certamente, secondo le leggi, un Padre costituito Giudice dee condannare il figliuolo traditore alla morte, altrimenti si dichiara complice dello stesso tradimento; ma quì v'è un nuovo accidente, ed è la povertà del Padre, la quale fa, che il Padre possa controvertere di non essere obbligato a condannare il figliuolo traditore alla morte: prima dunque di discorrere sopra la causa principale, conviene entrare in una controversia *preparata*: *se un Padre povero sia tenuto a sentenziare alla morte un figliuolo, che non è traditore del Padre povero, ma del Capitano potente*: il quale stato si dice *preparato*; perchè nasce da un nuovo accidente, che debbe esaminarsi prima di entrare nella causa principale.

VIII. Lo stato conghietturale *comprovato* è quello, che nasce da un nuovo accidente, per mezzo del quale si compruova la causa principale, ecco l'esempio: *v'è legge, che nel giorno di Cerere si debbano liberare gli schiavi: succede, che un marito, avendo sospetto, che il servidore abbia adulterato con la moglie, lo fa mettere in prigione, e parte per altronde: frattanto sopravviene il giorno di Cerere; e la moglie fa liberare il servidore dalla prigione: indi a poco si ode, che quel marito è stato ucciso; e la moglie viene accusata in giudizio come complice dell'omicidio.* Quì si vede, che l'adulterio della moglie si può pruovare con la morte del marito, ucciso per mano del servidore liberato nel giorno di Cerere; e che l'omicidio del marito si può provare con l'adulterio del servidore: il nuovo accidente della morte del marito compruova l'adulterio; e l'adulterio compruova l'omicidio: per lo quale motivo si dice stato *comprovato*; perchè dal nuovo accidente si compruova il primo delitto; e dal primo delitto si compruova il nuovo accidente.

IX. La differenza, che v'è tra lo stato *incidente*, *preparato*, e *comprovato*, ò sia, *confermato*, è questa, che il *primo* nasce da un nuovo accidente, che insorge, dopo ch'è principiata la causa: *il secondo* nasce da un nuovo accidente, che insorge, prima che sia principiata la causa: *il terzo* nasce da un nuovo accidente, che insorge, il quale fa, che dall'accidente si compruovi il delitto; e dal delitto il nuovo accidente. Da' Greci lo stato conghietturale incidente si dice *Empiptònstocasmos*: il preparato, *Procatasceva zomenos*: il comprovato *Syncatasccevazomenos*.

X. Tutti gli stati conghietturali, abbiano che nome vogliono avere, si trattano con gli stessi luoghi di conghietture, tolti gli stati imperfet-

perfetti, ne' quali non si esaminano le conghietture prese dalla persona; perchè nello stato imperfetto la persona non è certa, ma dubbia; ed, essendo dubbia, non si possono prendere le conghietture dalla persona.

XI. Oltre i già dichiarati stati conghietturali, v'è un'altro, che da' Greci si dice *gnôme;* ed è uno stato, in cui non si cerca *del fatto*, ma *della volontà*, il quale da' Latini si dice *status ex sententia*, *ex animo*, *ex fine*, e da' Giureconsulti *status voluntatis*; ma in tutti gli stati conghietturali si può cercare, *quo animo*, *qua voluntate*, *quo fine aliquid factum sit*, che però lo stato *ex fine* s'inchiude in tutti gli stati conghietturali; e non debbe considerarsi separato da essi.

XII. Noi quì tratteremo della controversia conghietturale perfetta; perchè da questa dipendono tutti gli stati conghietturali; ed è quella, che riceve le pruove da tutti i luoghi. I generi delle controversie conghietturali imperfette si dicono da' Greci *asystata*, cioè, che non sussistono in giudizio. I generi delle perfette si dicono *synestôta*, de' quali tratteremo diffusamente nel Capo seguente.

CAP. IV.

Delle persone, e de' fatti, che possono sussistere in giudizio.

SOMMARIO.

I. *Si espongono le qualità delle sette persone, che possono essere chiamate in giudizio, ed essere suggetti di controversie.*
II. *Si espongono le qualità de' tre fatti, che possono sussistere in giudizio.*
III. *Si espongono le qualità delle persone, le quali non possono fare, che la controversia sussista in giudizio.*
IV. *Si espongono i fatti, che non possono venire in giudizio.*
V. *Si dimostra con la dottrina di S. Agostino, come tutte le controversie* asystate, *possono ridursi a quattro.*

I. LE persone, che possono essere chiamate in giudizio, ch'è quanto dire, che possono venire in controversia, secondo Ermogene, sono sette (1).

1. Le persone *finite*, cioè, *determinate*, come *Pericle*, *Demostene*: delle quali si sa il nome, la patria, si sanno gli antenati, i costumi, gli studj, le fortune, gli abiti, le inclinazioni, e, per dir breve, tutte le circostanze personali.

2. Le persone *relative*, che dicono relazione a qualche altra persona, come *Padre*, *Figlio*, *Padrone*, *Servidore*: delle quali può succedere, che non si sappia nè patria, nè antenati, nè studj, nè fortune, nè altra individuale circostanza personale, possono sussistere in giudizio, e venire in controversia; perchè si può controvertere, quale sia il costume, l' inclinazione, lo studio, l'affezione, l'amore per esempio de' Padri; e da queste circostanze personali, convenevoli alle persone d' una tale relazione, si può congnietturare, se questo Padre abbia, ò non abbia commesso un delitto. Quando adunque di una persona non si sapesse altra cosa, se non che dice relazione a un'altra, si potrebbe conghietturare dalla persona; perchè, se uno è Padrone, si può conghietturare da' costumi, dalle inclinazioni, dall' opinione, che hanno i Padroni di se stessi, e de' servidori; dall'amore, dall' autorità; se costui, ch'è Padrone, abbia, ò non abbia commesso il fatto, per cui è chiamato in giudizio.

3. Le persone infami, come coloro, che sono Falliti *decoctores*, Fornicatori *scortatores*, Adulatori *assentatores*, de' quali, quando altra cosa non si sappia d' esso loro, cioè, nè della patria, nè de' genitori loro &c. ma solamente, che sono infami, cioè, che sono, ò falliti, ò fornicatori, ò sanguinarj, ò adulatori &c., si può conghietturare dalle persone loro; perchè si può conghietturare da' costumi, degli studj, dalle compagnie, dalle inclinazioni, dalle azioni di simile gente infame: se l' infame chiamato in giudizio abbia commesso, ò non commesso il delitto, di cui è accusato.

4. Le persone notate per costume, *moribus notatæ*, come gli Agricoltori, i Vivandieri, *agricolæ*, *cupedinarii*, da cui si possono similmente prendere le conghietture; sapendosi di quali costumi, di quale inclinazione, di quali studj sieno sì fatte persone.

5. Le persone di due appellazioni, come sarebbe Giovane Ricco, *adolescens dives*: Potente Crudele, *potens crudelis*, dalle quali si possono prendere gravi conghietture, quando si considerano quelle appellazioni congiunte; perchè si può conghietturare con gravi conghietture:

(1) *Hermogenes de part. statuum sect. 2.*

re: di quale costume, di quale desiderio, di quali azioni, di quali studj, di quali compagnie sia *un giovane ricco*, *un potente crudele*: ma non con le stesse veementi conghietture si può conghietturare, se si separassono, cioè, se si considerasse il giovane, separato dall' essere ricco, e il potente, separato dall' essere crudele: senza dubbio possono anche trarsi le conghietture da' giovani, da' ricchi, da' potenti, da' crudeli; perchè sono persone *notate*, ò dall' età, ò dalla fortuna, ò dal costume: e quindi si possono prendere le conghietture, se un giovane, per esempio, abbia, ò non abbia commesso un delitto; ma diciamo solamente con Ermogene (2), che più gravi conghietture si traggono dalle persone, che hanno due appellazioni, come sarebbe dal giovane ricco, dal potente crudele, dal vecchio avaro &c. che da quelle, che hanno un nome solo.

6. Le persone, che abbracciano, e persona, e cosa, *quæ complectuntur, & personam, & rem*, come sarebbe: un giovane imbellettato è accusato di fornicazione, *adolescens fucatus accusatur de scortatione*, qui si connette la persona con la cosa, cioè il giovane col belletto; e da simili persone possono trarsi le conghietture; perchè una serve d'indizio all' altra; l'essere giovane può servire di conghiettura, per inferire la fornicazione: ma l'essere imbellettato, che potrebbe servire di conghiettura, per inferire la fornicazione anche in un' Uomo vecchio, molto più la inferisce nel giovane.

7. Le persone, che hanno un semplice cognome, *quæ habent simplicia cognomina*, come sarebbe, Imperadore, Oratore, *Imperator*, *Orator*, *Miles*, *Medicus*, delle quali similmente si può conghietturare da' costumi, dall' arte, dallo studio, dall' inclinazione; perchè altro è, per esempio, lo studio d'un' Imperadore, altro quello d'un' Oratore &c.

Ora può succedere, che una persona certa, e difinita, per esempio, Demostene abbia molte cose spettanti alle persone; come sarebbe, l'essere di Padre, l'essere di Oratore, l'essere di Ambasciatore &c. onde le persone certe, difinite, nobili, ragguardevoli danno un gran campo di conghietturare; e sono quelle, che possono più delle altre venire in controversia, e sussistere in giudizio.

II. I fatti, che possono venire in controversia, e sussistere in giudizio, secondo Ermogene (3), sono tre.

1. I fatti propj di colui, ch'è chiamato in giudizio, *ea facta, propter quæ aliquis quasi fecerit*, i quali si prendono per segni continenti il delit-

(2) *Personæ, quæ complectuntur duas appellationes, si separantur, exiguam, aut nullam vim habent; sed conjunctim si sumantur in judicium venire possunt.* Hermog. de part. statuum sect. 2. (3) *Idem sect. 3.*

delitto. Per esempio: Ulisse seppelisce un cadavero nella selva, e per cagione di avere data sepoltura a quel cadavero, è chiamato in giudizio, come reo dell'omicidio: si controverte adunque, se dal fatto di avere data sepoltura nella selva al morto, si raccolga sufficientemente, che colui, il quale gli diede sepoltura, sia l'uccisore: onde il fatto dell'omicidio, che dipende da un fatto, di cui il Reo è l'autore, è fatto, che può venire in controversia, e sussistere in giudizio.

2. I fatti altrui, che si prendono per segni continenti il delitto d'un Reo, *facta aliorum, quæ opponuntur ei, qui accusatur*. Per esempio: i nemici alzano una statua a un Capitano, ed egli è chiamato in giudizio, come traditore. Qui il fatto del tradimento dipende dal fatto altrui, cioè, dalla statua alzata da' nemici; ma, perchè la statua alzata si prende per segno continente il tradimento del Capitano; però questo fatto può venire in controversia: e il Capitano per questo fatto può essere chiamato in giudizio: come appunto Pericle fu accusato di tradimento; perchè i Lacedemoni, che davano il guasto a' Campi d'Atene, perdonarono a' suoi poderi: e Fabio Massimo poteva chiamarsi in giudizio; perchè Annibale, che rovinava i Campi de' Romani, non toccava quelli di Fabio Massimo.

3. I fatti parte propj, e parte d'altrui, che si prendono per segni continenti un delitto, *facta, quæ sunt interjecta illis*. Per esempio: Pericle, nel dare conto delle spese fatte per la Repubblica d'Atene, scrisse, che aveva spesi cinquanta talenti, senza significare la persona, a cui avess'egli consegnato quel denaro: Archidamo intanto Re de' Lacedemoni fu accusato d'essere stato corrotto per denari da Pericle: qui il fatto, che Archidamo sia stato corrotto per denari, dipende da questo fatto proprio, ch'egli abbia ricevuti i denari da Pericle; e dipende anche dal fatto altrui, cioè, dall'avere Pericle, nel dare conto delle spese fatte per la Repubblica d'Atene, esposto, ch'egli avea spesi 50. talenti per la Repubblica, senza nominare la persona. I fatti adunque, che possono venire in controversia, sono *i fatti proprj: e fatti altrui: e i fatti misti, cioè, proprj, e d'altrui*; perchè di simili fatti si può dare la sentenza, ò per una parte, ò per l'altra, secondo le circostanze, che li rendono verisimili, e probabili.

III. Le persone, che non possono venire in giudizio, secondo Ermogene (4), sono di due sorte, cioè, le *indefinite, aparemphati*, come alcuno, *aliquis*, e quelle, che sono in ogni parte eguali, *isosthena, quæ ex omni parte æquantur*. Le indefinite non possono venire in giudizio; perchè a esse non può applicarsi alcuna circostanza

(4) *Hermog. de part. statuum sect. 3.*

za personale: di qual costume, per esempio, può dirsi *quidam?* di quale inclinazione, di quale studio? così una persona vaga, e indifinita non può essere suggetto di controversia, e venire in giudizio. Quelle, che sono da ogni parte eguali, *quæ ex omni parte equantur*, come due giovani pari di età, pari di bellezza, pari di ricchezza, pari nell'aver moglie, si accusano l'un l'altro d'adulterio: la sentenza non può darsi in favore d'alcuno; perchè tutto ciò, che può dirsi in favore dell'uno, milita in favore dell'altro; e tutto ciò, che si presume contro l'uno, si presume contro l'altro: così le persone, che sono in ogni parte eguali, non possono venire in giudizio.

IV. I fatti, che non possono venire in giudizio, che da' Greci si dicono *Anexetasta*, ò *Asystata* sono, secondo Ermogene (5), otto.

1. Que' fatti, de' quali una parte produce le sue ragioni, e l'altra non le produce: il qual genere si dice da' Greci *Monoides*, da Ulpiano *Monomeres;* perchè una causa non può costituirsi in giudizio, senza che dall'*intenzione* dell'Accusatore, e dalla *depulsione* del Reo non sorga lo stato; quindi, dove non precede la controversia, non si forma stato; e per questo motivo S. Agostino, esponendo, come i Greci chiamino un tal genere di causa, dice, che la chiamano *catà eteromerian*.

2. I fatti secondo ogni parte eguali *catà isòtita*; *facta ex omni parte æqualia*: onde siccome abbiamo già detto, che le persone da ogni parte eguali, non possono venire in giudizio; così diciamo de' fatti: vero è però, che, se i fatti fussero in ogni parte eguali, e le persone fussero dissimili; allora per cagione della disuguaglianza delle persone, i fatti eguali potrebbono venire in giudizio, e diversificarsi con le circostanze delle persone: così Augusto, il quale disse già a un forestiero Ateniese simile ne' lineamenti del volto, e nella statura del Corpo alla sua persona, se la sua Madre era per avventura stata a Roma; il forestiero rispose, che v'era stato il Padre: quì il fatto è in ogni parte eguale; perchè, siccome da Augusto fu tacciato il forestiero d'illegitimo, interrogandolo, se la Madre era stata a Roma; così dal forestiero fu tacciato Augusto d'illegitimo, in rispondendo, che v'era stato il Padre: ma questo fatto può venire in giudizio, e per esso condannarsi il forestiero: perchè le persone non sono eguali, cioè, una persona privata, e un'Imperadore. In questo modo si difese colui, che appresso Terenzio fu ingiuriato, *tamquam leno:* io, disse, sono ben degno di ricevere l'ingiuria; ma tu non sei degno di farla.

3. I fatti, che facilmente possono ritorcersi l'uno con l'altro; questo genere di fatti si dice da Aristotele *catabiæon*, e *drimyslògon*: e anche

(5) *Hermog. de part. statuum sect. 3.* (6) *S. Aug. de precept. [illegible]*

che *bustrophidon* dalla metafora presa da' Bovi, che, in arando, voltano, e rivoltano il terreno. I Greci, dice S. Agostino (7), chiamano anche questo genere *Aporon*. Per esempio: uno impresta denari, e chiede, che il Debitore restituisca il credito con l'usura: il Debitore risponde, che ha ricevuto il denaro in deposito: frattanto si rinuova la legge contro i creditori usuraj, che debbano perdere anche il capitale; e il creditore chiede il denaro come dato in deposito; il debitore risponde d'averlo ricevuto a usura, che però non è tenuto a restituirlo per cagione della legge contra gli usuraj, ch'è posta in esecuzione: quì il fatto, ora si espone dal creditore in una maniera, e dal debitore in un'altra: e ora il debitore lo espone, come prima era esposto dal creditore: e il creditore lo espone, come prima si esponeva dal debitore: così, que' fatti, che possono ritorcersi l'uno contro l'altro, non sussistono in giudizio. S. Agostino (8) scrivendo contro l'Epistola di Fondamento dice: *nihil aliud elegisti nisi laudare quod credis, & irridere quod credo: quum igitur ego vicissim laudavero quod credo; & quod credis irrisero, quid putas nobis esse judicandum?*

4. I fatti, che non possono nè comprovarsi, nè confutarsi; e che dopo una lunga controversia non si sa, *non liquet*, qual giudizio darne. Per esempio: Alessandro vide in insogno, che non doveva darsi fede a' sogni; e consulta, che cosa debba stabilirsi, cioè, ò di dare, ò di non dare loro fede: se si determina, che debba darsi fede, si determina un ripugnante al fatto, in cui si dice, che Alessandro ha veduto in insogno, che non debba darsi fede a' sogni: se si determina, che debba darsi loro fede, si determina un ripugnante; perchè si darebbe fede all'insogno d'Alessandro, il quale si sognò, che non dovesse darsi fede a' sogni: così dopo una lunga controversia, il fatto *non liquet*: e questo genere di fatti, il quale dopo una lunga, e interminabile controversia *non liquet*, non può venire in giudizio.

5. I fatti incredibili *incredibilia*: come se si accusasse, ò Socrate d'incontinenza, ò Aristide d'empietà: la vita di Socrate fu mai sempre aliena da tale vizio: il costume, lo studio, la virtù sua era tale, che il fatto d'essere incontinente è incredibile; e similmente Aristide sopra tutte le sue qualità lodevoli ebbe quella della giustizia, e della religione; che però il fatto d'essere empio è incredibile; e per questo motivo non può sussistere in giudizio.

6. *I fatti impossibili*: come se i Sifniti fussono accusati d'avere fatto consiglio d'invadere l'Impero de' Greci: ò se si dicesse, che l'Ora-

(7) *S. Aug. de praeceptis Rhet.*
(8) *Idem contra Epistolam Fundamenti c. 14.*

l'oracolo d'Apolline è falso: l'esempio è d'Ermogene, che non si adatta alla nostra fede; imperciocchè non solamente non è impossibile, che quell'oracolo dicesse falso; ma non era possibile, che dicesse vero con intenzione di dirlo.

7. I fatti, che seguono contro la buona opinione *Paradoxa*, (9) come, se uno avesse prostituita per mercede la sua Donna; e chiamasse in giudizio colui, che gli ha promessa la mercede: questo fatto è contro l'opinione buona, e non sussiste in giudizio.

8. I fatti, che si portano senza conghietture, e senza circostanze, *aperistata*, cioè, *quæ destituuntur conjecturis, & circunstantiis*: come se uno privasse d'eredità il figliuolo senza cagione alcuna: questo fatto non sussisterebbe in giudizio.

Oltre questi otto, vi sono altri tre fatti, dice Ermogene, i quali nè meno sussistono per suggetti di cause precisamente oratorie, e sono:

1. *I fatti inclinati, eteroclinì*, cioè, quelli, nella controversia de' quali già i Giudici sono inclinati a una parte. Per esempio: proponendo, se Critia uno de' dieci Tiranni debba discacciarsi da Atene, questo si direbbe fatto *inclinato, eteroclines*; perchè i Giudici inclinano, e piegano a una parte, cioè, che sia discacciato; e però il fatto non sussiste; perchè ne' fatti, che sussistono, i Giudici non debbono pendere più da una parte, che dall' altra; e solamente dopo le pruove debbono risolvere: onde, quando i Giudici sono inclinati a una parte, prima che si producano le pruove della controversia, allora il fatto si dice inclinato *eteròclines*, cioè, *inclinatum, propendens*, e non sussiste.

2. I fatti, che *malamente si fingono, cacoplasta*, cioè, *malè ficta*: come, se si proponesse l'orazione d' Ortensio a Cesare Augusto, affine di ristabilire la Repubblica, sarebbe una finzione inverisimile, perchè Ortensio prima di que' tempi era morto.

3. *I fatti preoccupati, Prolimmena ti crisi*, cioè, *præoccupata judicio*: come, se, ò si proponesse in giudizio una cosa già giudicata, ò da deliberarsi una cosa gia passata.

V. S. Agostino (10) riduce tutte le quistioni *asystati*, cioè, che non possono sussistere, a quattro, e sono:

1. Quelle, che si producono senza circostanze, *alogæ*, cioè, *quæ destituuntur circunstantiis*: onde, quando le quistioni si espongono senza circostanze, cioè quando manca loro, *ò cagione*, *ò persona*, *ò luogo*, *ò tempo*, *ò modo &c.* non possono avere stato.

2. Quelle, che sono in ogni parte eguali, *catà isòtiti isostæasi*, cioè, *æqua-*

(9) *Paradoxon, quod est contra opinionem bonam*. D. Aug. de præceptis Rhet.
(10) *Ibidem*.

aequales: nel modo appunto che abbiamo dichiarato il secondo Capo de' fatti *asystati*, ò sia, insussistenti con la dottrina d'Ermogene.

3. Quelle quistioni, cui non si lascia al Reo alcuna difesa, *eteromeria*; quando adunque si cerca lungamente il colore d'una causa; per la mancanza del colore, cioè, perchè, non essendo proposto al Reo il colore del fatto, per cui egli è chiamato in giudizio; e non potendo perciò rispondere, perchè non gli è manifesto a qual colore sia appogiata l'accusa; allora la quistione non sussiste.

4. Quelle quistioni, che non lasciano al Giudice la maniera di ritrovare la verità, e di venire alla sentenza; ed è la stessa cosa col terzo genere de' fatti *asystati*, che abbiamo dichiarati con l'esempio portato da Ermogene.

CAP. V.

In cui si cerca, da quale de' Retori possa ricavarsi una dottrina piena, e metodica, per trattare le controversie Oratorie, che hanno Stato Conghietturale.

SOMMARIO.

I. *Quali sieno i Retori, i quali hanno diffusamente trattato degli artifizj di conghietturare.*

II. *Si espone il fine di volere ridurre tutta la dottrina degli altri Retori, spettante allo stato conghietturale, a' luoghi di conghietturare assegnati da Cicerone.*

III. *Quale benefizio succeda al Leggitore dalla riduzione della dottrina degli altri Retori a quella di Cicerone.*

IV. *Si espone il metodo, che si terrà nell'esporre la dottrina di Cicerone, spettante all'artifizio di conghietturare.*

I. Aristotele, Cicerone, l'Autore della Rettorica a Cajo Erennio, Quintiliano, ed Ermogene sono que' Retori, che hanno diffusamente trattato degli artifizj di conghietturare; ma, poichè gli artifizj di conghietturare, che si truovano nell'uno, possono ridursi agli artifizj, che si ritruovano nell'altro, abbiamo pensato di ridurre tutti i luoghi delle conghietture insegnati da' Retori a quel-

a quelli di Cicerone; non perchè Cicerone sia più diffuso, ò di Aristotele, ò d'Ermogene; ma perchè assegna tre luoghi soli per conghietturare, cioè, *à causa*, *à persona*, e *à facto*; a' quali possono ridursi tutti gli altri. Noi nell'esaminare le circostanze, attribuite da Cicerone alla persona, le arricchiremo con molte proprietà degli Uomini, cavate dalla dottrina d'Aristotele; insegneremo gli artifizj di conghietturare *à causa*, *à persona*, e *à facto*; e faremo vedere, come, per conghietturare il fatto, il possibile, il futuro, per conghietturare l'opinione, ed eziandio per formare le finzioni, servono questi soli tre luoghi *à causa*, *à persona*, e *à facto*.

II. Il fine, per cui esporremo il metodo, e la dottrina dell'Autore della Rettorica a Caio Erennio per conghietturare: il metodo, e la dottrina di Quintiliano: il metodo, e la dottrina d'Ermogene: il metodo finalmente, e la dottrina d'Aristotele: e in somma di ridurre i luoghi d'ognuno di questi Retori a' tre luoghi di Cicerone, non è altro, se non per dare maggiore facilità a coloro, che vogliono esercitarsi ne' discorsi oratorj, i quali affatto dipendono dalle conghietture; non già che ogni discorso abbia stato conghietturale; ma perchè non è quasi possibile, che in ogni qualunque discorso, il quale abbia anche stato di qualità, non s'introduca qualche fatto oscuro, e perciò non faccia mestiere di servirsi delle conghietture, per dilucidarlo.

III. Il vedere, che ogni artifizio di conghietturare si riduce agli artifizi insegnati da Cicerone, può diminuire la fatica di leggere gli altri Retori sopra questo punto di dottrina; e quella, che in questo Libro pare lunghezza, in effetto è abbreviamento; perchè, se il Leggitore non vorrà considerare i metodi tenuti dagli altri Retori, per sapere conghietturare; avendoli noi ridotti a' capi di M. Tullio; con la notizia di questi confidiamo nel Signore, che possa avere tutto ciò, che fa mestiere per una perfetta, ed esatta notizia.

IV. Cominceremo noi adunque esporre nel Capo seguente *la cagione*, ch'è il primo luogo, assegnato da Cicerone, per conghietturare: dipoi tratteremo *della persona*: finalmente *del fatto*: poscia esporremo *gli artifizi di rendere verisimili tutte le conghietture*; dalla quale notizia dipende la cognizione d'accusare, di difendere, e di fare qualunque composizione oratoria; ma poichè abbiamo per fine di giovare massimamente a coloro, che s'instradano nella via della santa predicazione, illustreremo la dottrina con molti esempj presi dal Padre Segneri, da cui si renderà sensibile la maniera di conghietturare; e del rendere verisimili le conghietture: finalmente insegneremo *gli artifizj dell'introdurre le quattro quistioni conghietturali di Cicerone in ogni discorso*.

CAP. VI.

Della cagione, primo luogo assegnato da Cicerone, allo Stato Conghietturale.

SOMMARIO.

I. Per qual motivo la cagione debba considerarsi in primo luogo, e per quale motivo si dica circostanza continente.
II. Che cosa sia la cagione.
III. Come si divida nella cagione d'impulso, e nella cagione di raziocinamento.
IV. Che cosa sia la cagione d'impulso, e come la cagione d'impulso si divida nell'interna, e nell'esterna.
V. Che cosa sia la cagione di raziocinamento.
VI. Che differenza vi sia tra'l conghietturare da' motivi d'impulso, e da' motivi di raziocinamento, e se le cagioni d'impulso, e di raziocinamento possano considerarsi congiunte.
VII. Che la potenza si conghiettura con più verisimile conghiettura da' motivi d'impulso: e la volontà con più verisimile conghiettura da' motivi di raziocinamento.
VIII. Si dimostra, come tutte le circostanze personali possono servire di conghiettura, per argomentare i motivi d'impulso, e di raziocinamento.
IX. Si assegna una differenza tra i motivi d'impulso, e di raziocinamento, che i motivi d'impulso si possono ritorcere dal Difensore, per iscusa del Reo; non così i motivi di raziocinamento.
X. Si dimostra, come tutte le circostanze del fatto, ò sia della cosa, facti, vel rei, possono servire per motivi d'impulso, e di raziocinamento.

I. LA circostanza della cagione è quella, da cui principalmente si conghiettura la potenza, la volontà, e il fatto: ed è tanto considerata, che i Retori (1), i Criminalisti, e i Giureconsulti (2) la sogliono considerare prima di tutte le altre circostanze: e più

(1) *Cicero lib. 1. & 2. de invent. Quintil. lib. 7. inst. orat. c. 6.*
(2) *Farinac. lib. 1. de ind. & tort. q. 52. n. 145. 146. & 147. Menoch de præsumpt. lib. 1. q. 27. n. 2.*

e più volte preferiscono la considerazione della cagione alla considerazione del fatto: la ragione è questa; perchè, quantunque il Reo sia chiamato in giudizio pel fatto; a ogni modo la conghiettura del fatto si trae dalla cagione (3): di modo tale che, non provata la cagione, massimamente nelle cause criminali, non è provato il fatto (4); e provata la cagione, comincia provarsi il fatto; dovendo necessariamente la cagione essere con la cosa, di cui è cagione; e la cosa essere necessariamente con la cagione: di cui è effetto: serve questa cognizione tanto per accusare, quanto per difendere, per accusare, se si pruova la cagione: per difendere, se si dimostra, che non vi fu cagione: dall'esservi la cagione si pruova il fatto: dal non esservi, si nega; quindi è, che Cicerone (5) insegna la circostanza della cagione; essere *continente*, cioè, *inseparabile*; perchè quindi dipende tutto il giudizio fondato nelle conghietture: infatti nell'orazione per Roscio Amerino vuole dimostrare, che Roscio non è potuto essere l'uccisore del suo Padre; e lo dimostra dal non esservi stata alcuna cagione: *nam*, dic'egli, *ut illud incredibile est mortem oblatam esse Patri à filio sine plurimis, & maximis causis; sic hoc verisimile non est odio fuisse Parenti filium sine causis multis, & magnis, & necessariis:* e nella stessa orazione dice: *sic vita hominum est, ut ad maleficium nemo conetur, sine spe, atque emolumento accedere.* Nell'orazione per Marco Celio dice: *quæ fuit causa, quamobrem isti mulieri vellet dare Cælius*; e poco appresso soggiugne: *credibile est igitur, tantum facinus nullam ob causam esse commissum*? Per lo contrario nell'orazione per Milone, volendo dimostrare, che Clodio era colui, che aveva insidiata la vita a Milone, lo dimostra dalle cagioni; perchè si opponeva alla sfrenata cupidigia, che aveva Clodio di dominare: questa senza dubbio è una cagione, con cui si può conghietturare, che Clodio insidiasse la vita di Milone. Nella stessa orazione dimostra, che Clodio aveva grande speranza con la morte di Milone di avantaggiare le sue fortune, cioè, di diventare Consolo: la speranza è una cagione, da cui si può conghietturare il fatto dell'essere stato Clodio l'insidiatore di

(3) *Qui causam delinquendi habuit, is deliquisse præsumitur; & sic quando delinquens ignoratur, Judex illum per causam quæret.* Farinac. lib. 1. de ind. & tort. q. 52. n. 14. (4) *Idem n. 151.*

(5) *Continentia cum ipso negotio sunt ea, quæ semper affixa esse videntur ad rem; neque ab ea possunt separari: ex his prima est brevis complexio totius negotii, quæ summam continet facti: deinde causa ejus summæ, per quam, & quamobrem, & cujus rei causa factum sit quæritur.* Cicero lib. 1. de invent.

di Milone, e non Milone di Clodio; perchè Clodio aveva molte cagioni di uccidere Milone: non così Milone di uccidere Clodio, il quale anzi era *seges gloriæ suæ*; perchè tanto più appariva glorioso Milone; quanto più odioso era Clodio: e i vizj di costui facevano maggiormente risaltare le virtù di quello. Dal non esservi adunque cagione si conghiettura, che il fatto non è; dall' esservi cagione si conghiettura, che il fatto è: e per questo motivo la cagione è mai sempre la prima circostanza, che si considera nelle controversie conghietturali: anzi, se un Reo confessasse il fatto, e non adducesse la cagione; la stessa confessione del Reo non servirebbe di pruova piena, che obbligasse il Giudice a proferire la sentenza (6).

II. La cagione si difinisce da Aristotele (7): quella, che non può non essere senza la cosa di cui è cagione; e senza cui niuna cosa può essere: *causa simul est cum eo, cujus est causa, & sine ea nihil est*: da questa difinizione anche meglio si comprende la ragione, per cui la circostanza della cagione sia la prima, che si considera nelle controversie conghietturali; perchè, quantunque uno sia chiamato in giudizio pel fatto; a ogni modo il fatto non può sussistere senza la cagione; quindi con la cagione *factum est*, senza la cagione *nihil est*: e di quì si vede ancora, che, quando un fatto è manifesto; e non è manifesta la cagione; non si riflette ad altra cosa, che a ricercare la cagione. Virgilio considerando un fatto certo, qual' era l' ira di Giunone contro Enea; e i tanti strani accidenti, ne' quali l' ira di questa Dea faceva, ch' Enea incorresse: e sapendo da una parte, che senza cagione non operano gli Dii: dall' altra, non potendo penetrare la cagione; non va cercando altra cosa, se non che la cagione, in dicendo:

Musa mihi causas memora, quo numine læso
Quidve dolens Regina Deum tot volvere casus,
Insignem pietate virum, tot adire labores
Impulerit, tantæ ne animis cœlestibus iræ (8):

così la cagione è quella circostanza, con cui si cercano tutte le verisimilitudini del fatto. Che poi la cagione sia giusta, ò ingiusta, questo non fa, per conghietturare il fatto: basta ritrovare la cagione; perchè, se v' è la cagione, si conghiettura l' effetto: se non v' è, si conghiettura, che l' effetto non seguì.

III. La

(6) *Farinacius lib. 1. de ind. & tort. q. 52. n. 150. & 151.*
(7) *Arist. lib. 2. Rhet.* quem refert *Menoch. de præsumpt. lib. 1. q. 17. n. 1.*
(8) *Virgilius 1. Æneid.*

III. La cagione, secondo Tullio (9), si divide nella cagione d'impulso, e nella cagione di raziocinamento.

IV. La cagione d'impulso è quella, che muove a un fatto senza piena precedente riflessione, e diliberazione; e può essere di due sorte, *ò interna*, *ò esterna*: *la cagione d'impulso interna* è quella, ch'è dentro noi, come l'ira, l'odio, il desiderio, l'amore, l'invidia, ò, per dir breve, qual'è ogni passione, e perturbazione dell'animo, che è dentro noi, e ci muove a intraprendere qualche fatto. *La cagione d'impulso esterna* è quella, ch'è fuori di noi, qual'è la potenza de' Grandi, la forza, il comando, il dominio altrui, che ci violenta a eseguire qualche fatto.

V. *La cagione di raziocinamento* è quella, che muove a un fatto in virtù d'una piena precedente cognizione, riflessione, e deliberazione: e questa consiste nella speranza, *ò di conseguire qualche bene*, *ò d'accrescerlo*, *ò di conservarlo*, *ò di fuggire qualche male*, *ò qualche maggior male*: onde l'utile, e il danno sono ordinariamente gli oggetti, da cui si costituisce la cagione di raziocinamento.

VI. La differenza, che v'è tra 'l conghietturare il fatto da' motivi d'impulso, e da' motivi di raziocinamento, è; che il conghietturarlo da' motivi d'impulso vuol dire, conghietturarlo da quelle cose, *ò interne*, *ò esterne*, che ci muovono, senza che speriamo, ò di conseguire, ò d'accrescere, ò di conservare qualche bene, ò di fuggire qualche male, ò da qualche maggior male: per lo contrario, se si conghiettura da' motivi di raziocinamento, si dee conghietturare da que' beni, che *speriamo*, *ò di conseguire*, *ò di accrescere*, *ò di conservare*: *ò da que' mali*, *che speriamo di poter fuggire*: di modo che *i motivi d'impulso* possono considerarsi *da per se soli*, come separati da' motivi di raziocinamento: e possono anche considerarsi come congiunti; perchè possiamo intraprendere un fatto, mossi, e portati da qualche passione; e nel tempo medesimo pensare, ò a qualche bene da conseguirsi, ò a qualche male, da cui liberarci.

VII. Questi due motivi, l'uno d'impulso, e l'altro di raziocinamento sono atti a far conghietturare *la potenza*, e *la volontà*, con questo divario, che *i motivi d'impulso* sono più atti a far conghietturare la *potenza*, che *la volontà*: e *i motivi di raziocinamento* sono più atti a far conghietturare la *volontà*, che la *potenza*: perchè chi, per esempio, è trasportato, ò dall'ira, ò dall'odio, ò da alcun'altra passione, è

(9) *Causa distribuitur in impulsionem; & in ratiocinationem; impulsio est, quæ sine cogitatione per quandam affectionem animi facere aliquid hortatur, ut amor, iracundia: ratiocinatio autem est diligens, & considerata faciendi aliquid, aut non faciendi excogitatio.* Cicero lib. 2. de invent.

ne, è verisimile, che abbia potuto intraprendere qualunque azione difficile; e così *i motivi d' impulso* servono per far conghietturare più la *potenza*, che la *volontà*: per lo contrario, chi si muove a intraprendere un fatto per motivo di raziocinamento, cioè, perchè sperava, ò di conseguire qualche bene, ò di accrescerlo, ò di conservarlo: ò di liberarsi da qualche male, è verisimile, che *abbia voluto* intraprendere quel fatto: così *i motivi di raziocinamento* servono per far conghietturare più *la volontà*, che *la potenza*: da' motivi d' impulso s' argomenta il *potuit*: da' motivi di raziocinamento il *voluit*:

VIII. I motivi *d' impulso*, e *di raziocinamento*, dice Quintiliano (10), possono argomentarsi da tutte, e dieci le circostanze personali; perchè *dalla circostanza*, per esempio, *della natura*, che è circostanza personale, sotto cui si comprendono *nazione*, *patria*, *genitori*, *antenati*, *e tutte le perfezioni*, *ò del corpo*, *ò dell' animo*, *che non sono acquistate con l' esercizio, ma che provvengono dalla natura*, si può conghietturare, se una persona abbia avuto motivi, ò *d' impulso*, ò *di raziocinamento*, per intraprendere un qualche fatto, diversamente muovendosi a fare un fatto uno di una nazione da un' altro d' altra nazione; uno d' una patria da un' altro d' un' altra Patria: diversamente, per esempio, gli Ateniesi dagli Spartani; un Macedone da un Corintio; perchè sono mossi da altre passioni; e sogliono operare gli uni cose diverse da gli altri: quindi è, che, per conghietturare, se uno abbia avuto motivo, ò d' impulso, ò di raziocinamento, può servire di conghiettura *la circostanza della natura*. Nel modo stesso potrà servire *la circostanza del vitto*, la circostanza *dell' abito*, la circostanza *della fortuna*, la circostanza *dello studio*, *dell' affezione*, *dell' orazione*, e, per dir breve, ogni circostanza personale; perchè diversamente si muovono, e *per impulso*, e *per raziocinamento* quelli, che sono *educati* in una maniera, da quegli, che sono *educati* in un' altra: diversamente i *Ricchi* da' *Poveri*, i *Padroni* da' *Servidori*, i *Filosofi* da' *Soldati*: onde dalle circostanze personali possono conghietturarsi le cagioni, ò *d' impulso*, ò *di raziocinamento*.

IX. V' è divario, dice Marco Tullio (11), tra i motivi d' impulso, e di raziocinamento, ed è questo: che i motivi *d' impulso*, i quali servono per far conghietturare un fatto contro il Reo, servono anche

(10) *Quintil. lib. 5. inst. orat. c. 10.*

(11) *Curandum est, ut non mirum videatur si quod ad facinus tali perturbatione commotus, animus accesserit.* Cicero lib. 2. de invent.
Postremò, quas ad defensionem rationes reo dabimus, is accusator ad alios ex culpa eximendos abutetur: verum id brevi faciendum est, & in unum multa sunt conducenda. Ivi.

che per iscusarlo, per la quale ragione, se l'Accusatore dimostrasse, per esempio, che Clodio è stato ucciso da Milone, mosso da una passione veementissima, ò d'ira, ò d'odio, ò d'empito di vendetta, ò di nemicizia; il Difensore col mezzo dello stesso motivo d'impulso, cioè, di quella veementissima passione, d'ira, d'odio &c. potrebbe scusare il Reo; non essendo mirabile, che un'Uomo, agitato da una passione veementissima, si muova a uccidere l'inimico. *Per lo contrario* i motivi di raziocinamento non possono con la stessa facilità *ritorcersi* dal Difensore contro l'Attore; perchè, se l'Attore avesse detto, che Milone si è mosso a uccidere Clodio per cagione, che sperava di conseguire con la morte di lui il Consolato; il Difensore non potrebbe scusarlo con lo stesso motivo di raziocinamento; ma dovrebbe, ò negarlo, ò almeno esporre qualche motivo maggiore, quale sarebbe, l'amore della Patria, la quiete della Repubblica, la conservazione de' Cittadini; e non certamente il motivo d'essere Consolo: e ancorchè Milone dopo la morte di Clodio avesse ottenuto il Consolato; il Difensore dovrebbe sempre mai attribuire l'omicidio a un'altro motivo di raziocinamento, e non a questo portato dall'Attore. In qual maniera poi debba l'Accusatore servirsi de' luoghi di Cicerone, per conghietturare contro il Reo: e in qual maniera il Difensore per difenderlo, si potrà ricavare facilmente dal Capo IX., in cui dimostreremo gli artifizj di rendere vieppiù verisimili tutte le conghietture.

X. V'è anche un'altra riflessione sopra i motivi d'impulso, e di raziocinamento; ed è, che tutte le circostanze attribuite a' fatti, quali sono le circostanze del luogo, del tempo, del modo, possono anche considerarsi come motivi, ò d'impulso, ò di raziocinamento; perchè una ingiuria seguita, per esempio, in *un luogo pubblico*, può essere motivo d'ira, d'odio, ò di vendetta; e la circostanza del luogo si considera come motivo d'impulso: la stessa circostanza del luogo può anche essere motivo di raziocinamento; perchè l'ingiuriato può riflettere all'onore, all'utile, che gli avverrebbe dal vendicare un'ingiuria fatta in luogo pubblico; e in questo caso la circostanza del luogo serve anche per motivo di raziocinamento. Nel modo stesso *il tempo*, in cui una cosa non dovea farsi, può muovere a ira, ò ad altra passione; ed essere *motivo d'impulso:* vale anche la stessa circostanza del tempo, per essere *motivo di raziocinamento*; perchè uno può considerare, che, se farà l'azione in questo tempo, ò gli avverrà qualche bene, ò si libererà da qualche male. Similmente *il modo* può essere motivo *d'impulso*, e *di raziocinamento*: perchè, se da un'ingiuria fatta *in presenza altrui*, si può uno muovere a ira, a odio, a vendetta; *il modo*

dell'ingiuria è il motivo d'impulso: serve anche lo stesso *modo* per motivo di raziocinamento, in quanto che uno ingiuriato *in presenza altrui* può pensare, che qualunque vendetta gli convenga, ò per liberarsi da simili insulti, ò per soddisfare al suo onore. In somma tutte le circostanze possono considerarsi come motivi d'impulso, e di raziocinamento; anzi, considerate come motivi ò d'impulso, à di raziocinamento, ricevono verisimilitudine maggiore, e rendono più verisimile la conghiettura.

Quantunque la circostanza della cagione sia la prima, e principale circostanza da considerarsi, per conghietturare, che un fatto sia di questa persona, e non d'alcun'altra; a ogni modo, dice Tullio, a nulla servirebbe il dimostrare la cagione, se non si dimostrasse nel tempo medesimo l'animo, ò sia, la volontà; e non solamente la volontà, ma la potenza: che però fa mestiere dopo la considerazione della cagione conghietturare la volontà, e la potenza: le quali conghietture si prendono dalle circostanze personali, cioè, quelle della volontà *da' detti, da' fatti, da' consigli*, &c. e quelle della potenza *dalle circostanze della natura, e della fortuna*: per lo quale motivo passiamo al secondo luogo, assegnato da Tullio allo stato conghietturale, cioè, alla dichiarazione della circostanza della persona, in cui si dichiareranno tutte le circostanze, da cui si conghietturerà tanto l'animo, ò sia, la volontà, quanto la potenza.

CAP. VII.

Della Persona, e delle cose attribuite alla Persona, secondo luogo assegnato da Cicerone allo Stato Conghietturale.

SOMMARIO.

I. Si difinisce la persona.

II. Si assegnano dieci circostanze, attribuite alla persona: e si considera, come possono ridursi alle circostanze del corpo, dell' animo, e della fortuna.

III. Si apre il fine, per cui si tiene il metodo delle dieci, e non delle tre circostanze della persona.

I. La

I. LA persona è quella, dice Quintiliano (1), di cui si cerca in giudizio: *an potuerit: an voluerit: an fecerit*. Le conghietture, per inferire, che *potuerit*, si cavano dalle circostanze personali manifestanti la potenza. Le conghietture, per inferire, che *voluerit*, dalle circostanze manifestanti l'animo. Le conghietture, per inferire, che *fecerit*, da tutte le circostanze insieme, cioè, dalle circostanze della cagione, dalle circostanze attribuite alla persona, e dalle circostanze attribuite a negozj, ò sia, a' fatti: delle quali tratteremo diffusamente; e dimostreremo, come si rendano verisimili le conghietture, per conghietturare il fatto.

II. Le circostanze della persona sono dieci, delle quali abbiamo trattato nel primo Tomo (2); dove possono vedersi le divisioni, e le suddivisioni di ognuna, e sono:

1. Nome.
2. Natura.
3. Vitto.
4. Fortuna.
5. Abito.
6. Affezione.
7. Studj.
8. Fatti.
9. Casi.
10. Orazioni; ò sia, Detti.

Ora tutte queste circostanze possono ridursi a tre; e considerarsi, ò come circostanze del corpo, ò come circostanze dell'animo, ò come circostanze della fortuna. *Le circostanze del corpo* sono età, sesso, sanità, figura, forza, nazione &c.: *le circostanze dell'animo* sono virtudi, vizj, studj, educazione, arte, inerzia &c.: *le circostanze della fortuna* sono; genere, affinità, patria, amicizie, ricchezze, onori &c. A queste circostanze si riducono tutte le dieci, assegnate alla persona. *Il nome*, per esempio, che ognuno riceve; ò è nome imposto da altrui nella nascita, ed è circostanza di fortuna: ò è meritato da' fatti, ed è circostanza dell'animo: così il nome di Grande in Alessandro, il nome di Giusto in Aristide, il nome d'Africano in Scipione si riducono alla circostanza dell'animo, in cui si considerano le virtù, per le quali hanno meritati que' nomi. *La natura* è circostanza, che si riduce alle circostanze del corpo. *Il vitto* è circostanza, che parte si riduce alle circostanze del corpo, e parte alle circostanze dell' animo; perchè, in considerando la circostanza dell'educazione, si considerano le persone, da cui uno è stato educato, con quali costumi, sotto quale dominio: si considerano i Maestri delle arti liberali, e del vivere: gli amici di cui uno si serve: i negozj, in cui uno si occupa: le maniere, con cui si amministrano le cose dimestiche: con cui uno vive con i dime-

(1) *Quintil. lib. 7. inst. orat. c. 2.*
(2) *Tom. 1. Disp. 9. c. 3.*

stici: le quali cose si considerano sotto la circostanza del vitto; e senza dubbio si riducono alla circostanza dell'animo. *L'abito*, e *l'affezione*, sono due circostanze del corpo, e parte dell'animo; perchè vi sono abiti, e affezioni del corpo: le quali parte possano dirsi abiti, e affezioni dell'animo. *Gli studj* si riducono alle circostanze dell'animo. *I fatti*, e *gli accidenti* si riducono alle circostanze del corpo. *I detti*, che sono immagini dell'animo (3), si riducono alle circostanze dell'animo stesso; quindi le circostanze personali sono tre, cioè, del corpo, dell' animo, e della fortuna; alle quali tutte le altre si riducono.

III. Noi, seguitando Cicerone, e Quintiliano, insegneremo, come si traggano le conghietture dalle dieci circostanze personali: e solamente abbiamo fatto precedere, che possono tutte ridursi a tre, cioè, a quelle *del corpo*, *dell' animo*, e *della fortuna*; perchè poi tutte le circostanze si rendono verisimili, se si riferiscono a queste tre; e massimamente alla circostanza dell'animo, come dimostreremo.

§. I.

Come si conghietturi dal Nome, prima circostanza attribuita alla persona.

SOMMARIO.

I. *Si considera, come dal nome non cagionato, ò dalle virtù, ò da' vizj, la conghiettura sia fredda.*
II. *Come per ischerzo serva la conghiettura dal nome.*
III. *Che conghiettura si cavi dal nome cagionato, ò dalle virtù, ò da' vizj.*

I. DAl nome, dice Quintiliano (1), rade volte avviene, che si conghietturi *la potenza*, *la volontà*, e *il fatto*: *an quis potuerit*, *an voluerit*, *an fecerit*: e quella conghiettura, dic'egli (2), d'Euripide, con cui *dal nome di Dolicine* argomentò i costumi del fratello, è fredda: *nam & illud apud Euripidem frigidum sanè; quod nomen Dolycinis, ut argumentum morum frater incessit*: tutto ciò addiviene, perchè il nome non cagionato, ò dalle virtù, ò da' vizj non può servire di conghiettura, per inferire i fatti; i quali hanno

(3) *Cicero in part. oratoriis.*
(1) *Ponunt in persona, & nomen, quod quidem ei accidere necesse est, sed in argumentum rarò cadit.* Quint. lib. 5. inst. orat. c. 10. (2) *Ivi.*

hanno mai sempre qualche relazione, ò alle virtù, ò a' vizj, come si dimostrerà nel Capo IX., dove esamineremo, *come ricevano verisimilitudine le conghietture de' fatti.*

II. Serve a ogni modo la circostanza del nome per le conghietture dello scherzo, come si serve più volte Cicerone *del nome di Verre*, per conghietturare l'infame, e sporca vita dello stesso Verre: non serve però questa conghiettura in giudizio, per argomentare, nè la potenza, nè la volontà, nè 'l fatto.

III. Se poi il nome dirivasse da qualche cagione, allora potrebbe servire di conghiettura verisimile, per argomentare la potenza, la volontà, e 'l fatto: così, chi ha ottenuto il nome di grande, di saggio, di mansueto, di pio, di benefico, è verisimile, che abbia potuto, e voluto fare; e che abbia fatta qualche cosa da grande, da saggio, da mansueto, da pio, da benefico.

§. II.

Come si conghietturi dalla Natura, seconda circostanza della persona.

SOMMARIO.

I. *Si assegnano cinque circostanze della natura, cioè, età, sesso, forza, figura, nazione.*
II. *Si dichiarano le proprietà, e i costumi dell'età giovanile.*
III. *Le proprietà, e i costumi dell' età senile.*
IV. *Le proprietà, e i costumi dell'età virile.*
V. *Come si conghietturi dall' età.*
VI. *Che conghiettura si tragga dal sesso.*
VII. *Che conghiettura si prenda dalla forza.*
VIII. *Che conghiettura dalla figura.*
IX. *Che conghiettura dalla nazione.*

I. E Difficile, dice M. Tullio (1), difinire la natura; si può a ogni modo conoscere dalle sue parti. *Nella natura* si considera 1. l'età, 2. il sesso, 3. la forza, 4. la figura, 5. la nazione. *L'età*, da cui si cavano le conghietture, per argomentare *la poten-*

(1) *Naturam ipsam definire difficile est: partes autem ejus enumerare eas, quarum indigemus ad hanc praeceptionem, facilius est.* Cicero lib. 1. de invent.

potenza, *la volontà*, *e il fatto*, si distingue: 1. in giovinezza, 2. in virilità, e 3. in vecchiezza.

II. L'età giovanile, dice Aristotele (2), suole avere passioni propie, e affezioni propie. I Giovani, dic'egli, sono dominati: 1. *da' desiderj veementi per i piaceri del corpo*; quindi sono massimamente incontinenti: 2. *da' desiderj* facili a mutarsi; onde l'ardore loro è quale suol'essere, ò la sete, ò la fame degl'infermi: 3. *dall'ira*, per cui sono insofferenti d'ingiurie: 4. *dalla gloria*, *e dall'ambizione*, per cui sono desiderosi d'essere vittoriosi, di superare gli altri; e si muovono più dall'onesto, che dall'utile, come dice Orazio, del Giovane (3):

Utilium tardus provisor, prodigus æris.

5. *dalla speranza*, la quale, aggiugnendosi all'ira, gli rende forti, *spes addita suscitat iras*, dice Virgilio; perchè l'ira fa, che non temano, e la speranza fa, che confidino; quindi, non temendo, e confidando, pensano di potere, e intraprendono qualsivoglia azione: 6. *dalla vergogna*; perchè non pensano, che vi sia altra cosa onesta, se non quella, che hanno imparata, ò dall'istituzione, ò dalla legge: per lo quale motivo, avendo Diogene Cinico veduto un giovane, che si vergognava, gli disse, *confide adolescens*, *talis est enim virtutis color*: 7. *dalla magnanimità*: perchè non hanno provate ancora le miserie della vita: 8. *dall'eccesso dell'amore*, *e dell'odio*; perchè, se amano, amano in eccesso; se odiano, odiano in eccesso.

III. La vecchiezza, secondo lo stesso Aristotele (4), suole avere passioni propie, e affezioni propie, contrarie a quelle de' Giovani. I Vecchi sogliono essere: 1. *sempre mai dubbiosi*, e parlano di molte cose, ma col forse *forsan*, e col per avventura *forsitan* aggionto: 2. *sospettosi*, la qual cosa fa, che credano a pochi, e che interpretino ogni cosa in senso sinistro; il che da' Greci si dice *cacoethia*: 3. *nè troppo amanti*, *nè troppo odiatori*; onde praticano il precetto di Biante d'amare, *tamquam osuri*, e di odiare, *tamquam amaturi*: 4. *poco animosi*; perchè la lunga età ha snervati gli spiriti loro; quindi non desiderano se non quelle cose, che sono necessarie alla vita: 5. *illiberali*, *e avari*; perchè, non considerando se non quelle cose, che sono necessarie per vivere, vanno sempre mai numerando i denari, come quelli, che sono necessarj alla vita, e non ardiscono, dice Orazio (5), usarne per timo-

(2) *Aristoteles lib. 2. Rhet. c. 29.*
(3) *Horatius in arte poetica.*
(4) *Arist. lib. 2. Rhet. c. 31.*
(5) *Multa senem circumveniunt incomoda, vel quod quærit, & inventis miser abstinet, ac timet uti.* Orat. in arte.

timore di maggiore bisogno: *6. timidi*, il che diriva dagli spiriti quasi gelidi, onde dice il Poeta (*6*):

Gelidus tardante senectâ
Sanguis hebet, frigentque effætæ sanguine Vires:

7. desiderosi di vivere; perchè questa è quella cosa, di cui hanno bisogno; e ognuno desidera ciò, che gli manca: non v'è però Vecchio tale, dice M. Tullio, che non isperi di vivere almeno un' Anno: *nemo est tam senex, qui se non annum putet vivere*: *8. difficili, lenti, e queruli*: il che nasce dall' angustia, in cui sono; quindi non sono faceti, come sogliono essere i Giovani: *9. amatori più dell' utile, che dell' onesto*: il che diriva dal disiderio veemente, che hanno di vivere: *10. inverecondi*: la qual cosa succede; perchè preferiscono l'utile all'onesto: *11. senza speranza*: il che nasce dall' isperienza, e dalla timidità: come del Vecchio parla Orazio (*7*).

Dilator, spe longus, iners, avidusque futuri:

12. loquaci, e amatori di narrare le cose passate:

Laudator tempori acti
Se puero: *13. poco desiderosi d' ogni cosa, tolto che del denaro*: il che fa, che pajano temperati: *14. amatori più del discorso, che del costume*; perchè il discorso riguarda l' utile, il costume l' onesto: e i vecchi amano più l' utile, che l' onesto: *15. ingiuriatori*, solamente per soddisfare alla propria malizia: *16. facili a muoversi a misericordia*; non per umanità, come i giovani; ma per debolezza, considerandosi di poter' essere suggetti agli stessi incomodi: onde Cremete appo Terenzio, avendo udito la tristezza di Menedemo, disse d' avere pianto, e d' avere avuta misericordia; ma perchè si considerava suggetto alla stessa disgrazia.

IV. L' età virile ha similmente le sue passioni, e le sue affezioni; e poichè gli Uomini nella virile età partecipano, e del vigore de' giovani, e della sperienza de' vecchi; però le passioni, e le affezioni loro partecipano un mezzo; quindi sono: *1. nè troppo confidenti, e audaci*, come i giovani; *nè troppo timidi*, come i vecchi: *2. nè credono a tutti*, come i giovani; *nè difidano di tutti*, come i vecchi: *3. nè si prefiggono per fine la sola utilità*, come i vecchi; *nè la sola onestà*, come i giovani: *4. nè sono illiberali*, come i vecchi; *nè prodighi*, come i giovani: *5. nè forti senza temperanza*, come i giovani; *nè temperanti, e timidi*, come i vecchi.

V. Si possono adunque trarre le conghietture *dall' età*; perchè altri-

(*6*) *Virgilius lib. Æneid. v. Entellum sic loquentem inducit.*
(*7*) *Horatius in arte.*

altrimenti opera un giovane da un vecchio; e diversamente uno d' età virile da' vecchi, e da' giovani: e da questa circostanza è facile conghietturare, se colui, ch' è chiamato in giudizio per un fatto, *potuerit*, *voluerit*, e *fecerit*. Dalla circostanza dell' età Cicerone (8) dimostra non essere verisimile, che Roscio, il quale aveva sopra quarant' Anni, abbia ucciso suo Padre; perchè in quella età virile, nella quale era difficile, che potess' essere nè sedotto, nè indotto, come sogliono i giovani; non è verisimile, ch' egli potess' essere indotto a uccidere il Genitore.

VI. *Dal sesso*, ch' è circostanza di natura, si considera, se la persona, di cui si tratta in giudizio, sia ò *Uomo*, ò *Donna*: quindi da questa circostanza si conghiettura, che la Donna sia più incostante dell' Uomo (9): e che facilmente muti opinione.

VII. *Dalla forza* si conghiettura, che il forte non sia stato assalito dal debole, ma per l' opposito, che il debole sia stato assalito dal robusto.

VIII. *Dalla figura* si conghiettura, che uno di pessima fisonomia abbia commesso il delitto, di cui è accusato; onde Cicerone nell' orazione per Quinto Roscio Comediante, conghiettura così dalla fisonomia: *oro, atque obsecro vos, qui nostis, vitam inter se utriusque conferre: qui non nostis, faciem utriusque considerate*; ed ecco in qual modo cava poscia le conghietture dalla figura, ò sia, dalla fisonomia: *nonne ipsum*, dice, *caput, & supercilia illa penitus abrasa olere malitiam, & clamitare calliditatem videntur? nonne ab imis unguibus usque ad verticem summum (si qua conjectura affert hominibus tacita corporis figura) ex fraude, fallaciis, mendaciisque constare totus videtur: quod idcircò capite, superciliis semper est rasis, ne ullum pilum viri boni habere dicatur*.

IX. *Dalla nazione* si conghiettura, che un Servidore sia buono, il quale non è di nazione infamata: per l' opposito, che un Servidore non sia buono; perchè è di nazione, la quale ha nome infame. Senza dubbio, dice Platone (10), non è mirabile il conghietturare dalla nazione la diversità de' costumi; perchè i luoghi possono in qualche modo servire per conghietturare le affezioni del corpo: *Quippe*, dic' egli, *alii varietate ventorum, & turbine difficiles, & protervi sunt: alii propter aquas, alii propter cibos, qui ex terra non solum corporibus commodi, aut incomodi oriuntur, verum animis quoque non minus*; perchè, avendo diverse affezioni

(8) *Cicero orat. pro Roscio Amerino.*
(9) *Menoch. de præsumpt. q. 15. n. 4.*
(10) *Plato in Dialogo 5. de legibus.*

zioni di corpo, si può conghietturare poscia la diversità delle affezioni dell'animo: ma queste conghietture, quali sieno, secondo la dottrina di Plinio, sono generali, e comuni, e non gravi, e veementi

§. III.

Come si congbietturi dal vitto, terza circostanza della persona.

SOMMARIO.

I. *Si espone, che le circostanze del vitto sono tre, educazione, uso, e costume; e come si congbietturi dall'educazione.*

II. *Come si congbietturi dall'uso.*

III. *Come si congbietturi dal costume.*

I. DAll'*educazione* si conghiettura, che quale uno è stato educato da fanciullo, tale perseveri fino al fine, come insegna Orazio. (1) *Quo semel est imbuta recens servabit odorem Testa diù*:
e di quì v'è la conghiettura, che sia sempre malvagio chi una volta è malvagio: *semel malus, semper malus*: che sia sempre buono chi è stato educato sotto buoni Genitori, e buoni Maestri, che sia malvagio chi è stato educato sotto malvagi: *nam similes*, dice Quintiliano (2), *Parentibus, ac majoribus suis, filii plerumque traduntur; & nonnunquam ad honestè, turpitèrque vivendum inde causæ fuerunt*.

II. *Dall'uso* si conghiettura, che desideri d'operare con giustizia chi si serve di buoni consiglieri, che desideri giudizj ingiusti chi si serve di consiglieri perversi: che colui, il quale è ben'esercitato nell'arte del combattere, sia stato l'aggressore; e per lo contrario chi non si è esercitato nelle armi, sia stato l'assalito: che colui, il quale non ha cura delle cose dimestiche (3), non avrà cura delle cose Ecclesiastiche.

III. *Dal costume*, dice Tullio (4), si conghiettura, ò il fatto, ò il non fatto; perchè, siccome si dà un'opinione de' costumi; così da' costumi si dà una conghiettura de' fatti: per lo quale motivo egli vuole, che i Giudici conghietturino da' costumi degli accusati, se sia verisimile il fat-

A a

(1) *Horat. de arte Poet.* (2) *Quintil. lib. 7. inst. orat. c. 10.*

(3) *Si quis domui suæ præesse nescit, quomodo Ecclesiæ Dei diligentiam habebit.* Paulus Apostolus Epist. 1. ad Timothæum c. 3. v. 5.

(4) *Cicero lib. 2. de invent.*

il fatto; ò se non sia verisimile: *ut opinio est de cujusque moribus ita quid ab eo factum, & non factum sit, existimare oportet*; e quindi da' costumi si conghiettura, che uno operi bene in vecchiezza, se in gioventù operò bene.

§. IV.

Come si conghietturi dalla fortuna, quarta circostanza della persona.

SOMMARIO.

I. *Si espone, che le circostanze della fortuna sono sette*: 1. *Genere*: 2. *Affinità*: 3. *Patria*: 4. *Amicizie*: 5. *Ricchezze*: 6. *Potenza*: 7. *Onori*; *e come si conghietturi da ognuna di esse.*

II. *Si dichiarano le proprietà, e i costumi de' nobili.*

III. *Si dichiarano le proprietà, e i costumi de' ricchi, e quale differenza vi sia tra quelli, che sono ricchi da lungo tempo: e i nuovamente divenuti ricchi.*

IV. *Si dichiarano le proprietà, e i costumi de' potenti.*

V. *Si dichiarano i costumi di coloro, che si truovano in prospera fortuna.*

VI. *Come dalla cognizione de' costumi, i quali si attribuiscono a' nobili, a' ricchi, a' potenti, e a' fortunati, si possano conghietturare i costumi de' plebei, de' poveri, degli abbietti, e de' miseri; e come si conghietturi dalle dignità, e dagli onori.*

I. D*Alla fortuna* si considera 1. il Genere; 2. l'Affinità; 3. la Patria; 4. l'Amicizia; 5. le Ricchezze; 6. la Potenza; 7. gli Onori; e da ognuna di queste si ricavano le conghietture; perchè, siccome dall'età si cangiano i costumi; così anche si cangiano dalla fortuna: che, se altri sono i costumi de' giovani, altri de' vecchi, e altri dell'età virile; così diversi sono i costumi de' nobili da' costumi de' plebei: diversi i costumi de' ricchi da quelli de' poveri: diversi i costumi di coloro, che hanno prospera fortuna, da quelli, che l'hanno contraria; ora, quantunque *il Genere* sia circostanza *di fortuna*, noi già l'abbiamo considerato nella circostanza *del Vitto*, e nella stessa circostanza abbiamo considerato *l' Affinità*, e *l'Amicizia*; perchè tale uno si presume, quali sono coloro, con cui egli convive; e di qui si conghiettura l'indole de' Figliuoli dall'indole de' Genitori; la virtù degli Scolari dalla virtù de' Maestri; che gli Amici abbiano le

le inclinazioni degli Amici, e de' Compagni. *La circostanza della Patria*, benchè sia per una parte *circostanza di Fortuna*, l'abbiamo considerata per l'altra parte, come circostanza della nazione, che è circostanza della natura: e già quivi abbiamo detto, che dalla *diversità de' luoghi* si conghiettura la diversità delle affezioni, e de' costumi: essendo di costume diverso un'Ateniese, per esempio, da uno Spartano; nel modo, che sono di costume diverso i Greci da' Romani; resta ora, che consideriamo i costumi 1. de' nobili; 2. de' ricchi; 3. de' potenti; 4. di coloro, che hanno prospera fortuna.

II. Si dichiarano i costumi de' nobili, affinchè dalla circostanza della nobiltà, che secondo Aristotele (1) è circostanza di fortuna, si sappia come conghietturare *la volontà*, *la potenza*, *e i fatti* d'una persona nobile. Sono adunque i nobili: 1. *Desiderosi d'onori*; perchè ognuno ha questo di propio, lo studiare d'accrescere quel bene, che si possiede; e, poichè la nobiltà è una dignità, che si trae da' Parenti, e da' maggiori, *nobilitas parentum*, *& majorum dignitas est*, però, possedendo dalla nascita, e avendo dal sangue la dignità, egli è desideroso d'accrescerla: e di quì si possono trarre conghietture: se un fatto infame sia verisimile, che possa attribuirsi a una persona, che discende da' parenti, e da' maggiori nobili: 2. *Facili a disprezzare*, *anzi dispregiatori*: onde disprezzano colui, che nuovamente ha conseguita qualche dignità, considerando, che da lungo tempo i maggiori loro l'avevano già occupata; e pare, che dal dispregio altrui dirivi a esso loro una spezie di gloria.

V'è però divario (2) *tra 'l nobile*, *e 'l generoso*: che il *nobile* si dice sempre nobile, infinattantochè discende da sangue nobile; ma *il generoso* si dice quegli, che, discendendo da sangue nobile, imita le azioni gloriose de' maggiori: e poichè molti discendono da sangue nobile; ma non imitano le azioni gloriose de' maggiori; *però molti sono i nobili*, *pochi i generosi*; e quindi il nome di nobile può prendersi anche in mala parte: non così il nome di generoso; per questo Cicerone (3) chiama Clodia donna prostituta, donna nobile, e nelle partizioni dice: *Qui nequaquam sunt tam genere insignes*, *quàm vitiis nobiles*.

III. Si dichiarano i costumi de' ricchi; affinchè dalla ricchezza, ch'è circostanza della fortuna, si sappia conghietturare, *an quis potuerit*, *voluerit*, *& fecerit*. I ricchi sogliono essere: 1. *Dispregiatori e superbi*; perchè con le ricchezze pensano di possedere tutte le cose,

(1) *Arist. lib. 2. Rhet. c. 24.*

(2) *Nobile dicitur id, quod in familia virtute consistit: generosum, quod à majorum suorum natura non degenerat.* Arist. lib. 2. Rhet. c. 33. t. 425.

(3) *Cicero pro Marco Cælio.*

e di potere comprare, e ottenere quanto può loro mancare: 2. *Dilicati, e falaconi*: *dilicati*, sia per cagione delle delizie, in cui sono; e sia, perchè godono di ostentare la felicità loro nella foggia di vestire, vivere, d'abitare, di mangiare, d'essere serviti: *falaconi* poi; perchè affettano d'apparire anche più ricchi di quello, che sono; e perciò sono arroganti, e sopra modo vani; e questa *falaconia*, cioè, *affettazione*, e vana ostentazione di ricchezza si accresce loro dal presumere d'essere degni di comando: e la presonzione si accresce vieppiù dal vedere Uomini dotti, che sono bisognosi d'esso loro: sopra la quale cosa, essendo interrogato Aristippo Cirenaico da Dionisio Tiranno: per quale motivo i Sapienti andassero alla Casa de' ricchi; e non i ricchi alla Casa de' Sapienti, rispose: *quia sapientes intelligunt, quibus rebus egeant, divites autem non intelligunt*: 3. *I ricchi hanno i costumi di tutti gl' ignoranti fortunati*: *Stultitiam*, dice Orazio, *patiuntur opes*: e nel modo stesso *fortuna*, *cui nimium favet*, *stultum facit*. V'è però divario, dice Aristotele, tra coloro, che già da lungo tempo sono ricchi; e coloro, che sono di fresco; che i secondi sono molto peggiori de' primi, come dimostra Cicerone nell'orazione *contra Rullum de lege agraria*: la ragione è questa; perchè *quasi ignorantia divitiarum est, nuper esse ditatum*: colui, che è ricco da poco tempo, non sa ancora, come servirsi delle ricchezze: per questo la nuova ricchezza si dice *ignorantia divitiarum*, dalla quale sogliono dirivare disprezzi, stupri, omicidj, come dice Ovidio (4):

Effodiuntur opes irritamenta malorum.

IV. Si dichiarano i costumi de' Potenti, affinchè dalla potenza, ch'è circostanza di fortuna, si sappia congghietturare, *an quis potuerit, voluerit*, e *fecerit*. I potenti sono: 1. *superbi*, *dilicati*, *falaconi*, e *intolerabili*, come i ricchi ignoranti, i quali si giudicano degni d'imperio, e di dominio: 2. *in parte megliori de' ricchi*, e *d'animo più virile*; perche sono più desiderosi d'onore, e di gloria, che non sono i ricchi; e studiano di conservare quella potenza, che hanno, la quale è invidiata da molti; per questo gli Egizj dipingevano nello Scettro un'occhio aperto, per dimostrare, che i potenti studiano di conservare la potenza loro, e sono perciò vigilanti: 3. *d'animo più eccelso*, *più placido*, e *più grave*, *che non è l'animo de' ricchi*: onde Cicerone, in lodando Pompeo, dice: *is* (5), *qui dignitate principibus excellit, facilitate par infimis esse videtur*: l'eccelsità, ò per dir meglio, *l'elevatezza dell' animo*, che da' Greci si dice, *semnotis*, consiste appunto in una

(4) *Ovidius 1. Metam.*
(5) *Cicero pro lege Manilia.*

una certa manfuetudine, e gravità, che feco porta la maeftà: *eſt autem ſemnotis excelſitas animi quædam lenis, & honeſta gravitas* (6).

V. Si dichiarano i coftumi di coloro, che fi truovano in profpera fortuna, i quali facilmente poffono faperfi, in raccogliendo, quali fieno i coftumi de' nobili, de' ricchi, e de' potenti; perchè la profpera fortuna abbraccia tutte quefte cofe infieme nobiltà, ricchezza, e potenza; e oltre quefte, anche la coppia de' figliuoli, e tutti i beni del corpo. Sogliono adunque coloro, i quali fi truovano efaltati dalla profpera fortuna, effere: 1. *arroganti*, come i nobili, *ſuperbi*, come i ricchi, e potenti: 2. *imprudenti*, e *inconſiderati*, onde Virgilio dice (7): *Neſcia mens hominum fati, ſortiſque ſecundæ,*

Et ſervare modum rebus ſublata ſecundis. e Ovidio (8)

Luxuriant animi rebus plerumque ſecundis,

Nec facile eſt æqua commoda mente pati.

VI. Da' coftumi de' nobili, de' ricchi, de' potenti, e de' fortunati, fi poffono conofcere i coftumi de' plebei, de' poveri, degli abbietti, e de' miferi: dalla quale cognizione fenza dubbio fegue quella del conghietturare; perchè, diverfamente operando un ricco, per efempio, da un povero, fi conghiettura, che un fatto, il quale può effere d'un povero, non fia d'un ricco: per la qual ragione la legge (9) prefume, che un ricco non fia ftato corrotto dal denaro, per atteftare il falfo, come in qualche modo può prefumerfi di un povero: la qual cofa è infegnata dall' Ecclefiaftico (10): *dives locutus eſt, & omnes tacuerunt, & verbum ejus uſque ad nubes perducunt: pauper loquutus eſt; & dicunt, quis eſt hic?* Per lo contrario, d'un ricco fi prefume, che viva luffuriofamente, che fia arrogante, ingiuriofo, difpregiatore: le quali conghietture, effendo ragionevoli, fono fondate appunto ne' coftumi, che fogliono avere i ricchi. Nel modo fteffo fi prefume, che uno potente coftituito in dignità, fia Uomo d' integrità, e di fede (11): la qual conghiettura, o prefonzione fi fonda nella eccelfità d'animo, che hanno quelli, i quali fi truovano efaltati a grandi onori: per lo che fi prefume in favore della integrità, e della giuftizia del Principe (12). Secondo i fatti, adunque de' quali fi controverte,

(6) *Ariſt. lib. 2. Rhet. c. 35. t. 440.*
(7) *Virgil. l. 10. Æneid.*
(8) *Ovid. lib. 1. de arte amandi.*
(9) *l. 3. de teſtim.* (10) *Eccleſiaſt. c. 13.*
(11) *Nam dicimus eum, qui publicis honoribus fungitur, præſumi virum bonum, & ſumma integritatis, ut ea, quæ agit, ſumma fide agat.* Menoch. de præſumpt. q. 15. n. 34. (12) *Ibid. n. 35.*

verte, può prenderſi la conghiettura dalla circoſtanza, ò della fortuna, ò della diſgrazia; conſiderando, quali ſieno i coſtumi de' fortunati, e de' miſeri.

§. V.

Come ſi conghietturi dall' abito, quinta circoſtanza della perſona.

SOMMARIO.

I. *Quali ſieno gli abiti del corpo, e quali quelli dell' animo.*
II. *Come ſi conghietturi dalla Giuſtizia: dalla Fortezza: dalla Temperanza: dalla Sapienza: dalla Prudenza: dalla Scienza: dalla Liberalità: come ſi conghietturi dall' abito buono, e dall' abito malvagio.*
III. *Si dimoſtra, come le conghietture, e le preſonzioni della legge ſono, come i luoghi riſoluti de' Geometri.*

I. DAll' abito ſi conſiderano tutte le virtù, e tutti i vizj acquiſtati, che difficilmente poſſono ſepararſi, ò dall' animo, ò dal corpo. *Gli abiti dell' animo* ſono le arti, le ſcienze, le virtù, quali ſono Giuſtizia, Fortezza, Temperanza, Sapienza, Prudenza, Scienza: e da queſti ſi argomenta, ò ſi congiettura (1) maſſimamente *la Volontà*. *Gli abiti del corpo* ſono quelli, che con un' aſſiduo eſſercizio ſi acquiſtano, quali ſono l'arte di correre, di cavalcare, di portare peſi, di nuotare, di battere, di lottare: e da queſti ſi conghiettura principalmente *la Potenza*.

II. 1. *Dall' abito della Giuſtizia* ſi conghiettura, che un Giudice, per eſempio, ſia giuſto, e che colui, il quale per lo paſſato ha giuſtamente amminiſtrata la giuſtizia, anche oggi giuſtamente l'amminiſtri: 2. *dalla Fortezza* ſi conghiettura, che colui, il quale ha operato valoroſamente, e fortemente in una battaglia, operi fortemente nell' altra: che un figliuolo forte ſia generato da un' altro forte, come dice Orazio: *fortes creantur fortibus, nec imbellem procreant Aquilæ columbam*: 3. *dalla Temperanza*, ſi conghiettura, che un Monaco, per eſempio, ſia continente: 4. *dalla Sapienza*, che un Giureconſulto

(1) *Perinde ut opinio eſt de uniuſque moribus,ità quid ab eo factum, & non factum ſit, exiſtimari poteſt.* Cicero pro Cluentio.

to *non excidat è causa* ignorantemente: 5. *dalla Prudenza*, che i Ministri de' Principi non parlino a caso: 6. *dalla Scienza*, che sappia il fatto, chi l'hà veduto con gli occhi suoi: 7. *dalla Liberalità*, che non rubi l'altrui, chi dona il suo. In questo modo si conghiettura da tutti gli abiti, ò di virtù, ò di vizio, che colui, il quale ha avuto un'abito lo abbia, e sia per durare fino alla morte: che il buono sia per essere buono fino alla morte: che il malvagio sia per essere malvagio: *semel bonus, semper bonus*: *semel malus, semper malus*, che il falsario, sia per essere falsario: il calunniatore, calunniatore, e così degli altri.

III. Le conghietture delle leggi sono, come i luoghi risoluti de' Geometri, i quali abbreviano la via, che lunga sarebbe, se ogni dimostrazione dovesse risolversi fino a' primi principj elementarj: di quì inferiamo, che da tutte le conghietture della legge si possono ritrovare i fondamenti di ragione, e col risolverle fino ne' primi principj; quindi, se con la legge si conghiettura, che *semel bonus sit semper bonus*, questa conghiettura ha fondamento nella ragione; perchè l'abito difficilmente può separarsi dal suggetto; quindi, conghietturandosi l'atto dall'abito, se un' Uomo è abituato, ò in una virtù, ò in un vizio, si conghiettura ragionevolmente, che quell' Uomo, ò abbia voluto, ò voglia, ò sia per continuare negli atti dell'abito; e questa conghiettura è una presonzione, che dura, infinattantochè non si pruova il contrario: gli abiti poi si conghietturano da' segni: dalle cicatrici, per esempio, ò dall' essersi uno ritrovato nel posto senza fuggire, si conghiettura la fortezza: così anche la liberalita da' segni, cioè, dagli atti precedenti del donare &c.

§. VI.

Come si conghietturi dall' affezione, sesta circostanza della persona.

SOMMARIO.

I. *In quante maniere possa considerarsi l'affezione, e come da essa presuma la legge.*
II. *Si dimostra, che tutte le affezioni dirivano dall' ira, e dal desiderio.*
III. *Come si conghietturi dall' ira, dalla mansuetudine, dall' audacia, dal timore, dalla speranza, e dalla disperazione.*

IV. Qual

IV. *Qual metodo tenga Aristotele nel trattare delle affezioni.*
V. *Come le conghietture delle affezioni sieno equivoche.*
VI. *Che la circostanza dell' affezione si chiama dall' Autore della Retorica a C. Erennio consecuzione; e da Ermogene qualità comune: come da un' affezione si possa conghietturare più una passione dell' altra.*
VII. *Quale artifizio debba usarsi per fare, che le conghietture delle affezioni non sieno nè comuni, nè equivoche.*

I. L' *Affezione* si distingue *dall' abito* per la minore durazione; in quanto che *l' abito* difficilmente si rimuove, ò dal corpo, ò dall' animo: e *l' affezione* facilmente. *L' affezione* si può considerare in due maniere: 1. per quella mutazione, la quale nasce da qualche passione: 2. per la passione stessa. Per esempio: da una cosa, che succeda impensata, nasce la pallidezza, la quale fa, che il volto si vegga cangiato: la pallidezza in questo caso è la mutazione; ma diriva dal timore; e tanto *la pallidezza* si dice affezione, quanto *il timore*; perchè dalla cosa impensata poco dura *la pallidezza*, e poco *il timore*: da un disprezzo nasce *l' iracondia*, la quale è una mutazione, con cui la persona, ò si accende, ò impallidisce, ò trema; ma l' iracondia nasce dall' ira; e tanto *l' iracondia* si dice affezione, quanto *l' ira*; perchè sono ambedue muovimenti poco durevoli. I Giudici delle cause criminali *dall' affezione* conghietturano talvolta il fatto: onde, se i testimonj si cangiano di colore, se impallidiscono, se tremano, conghietturano, che abbiano deposto il falso.

II. Tutte le affezioni, ch' è quanto dire, tutte le mutazioni, e tutte le perturbazioni sono cagionate, ò *dalla cupidità*, ò *dall' ira*, perchè non sono volontarie; e quindi, non essendo volontarie, non possono avere origine, se non che da que' due appetiti: *appetitus*, dice Aristotele, (1) *rationis expertes duo sunt, ira, & cupiditas*: *dall' ira* dirivano sei affezioni: l' una ritiene il nome del genere, e si dice *ira*: l' altra è la *mansuetudine*: la terza *audacia*: la quarta *timore*: la quinta *speranza*: la sesta *disperazione*. *Dal desiderio* dirivano sei affezioni, l' una è *l' amore*: l' altra ritiene il nome del genere, e si dice *desiderio*: la terza *il diletto*: la quarta è *l' odio*: la quinta è *la fuga*: la sesta è *la tristezza*.

III. Da queste affezioni si traggono conghietture: 1. *dall' ira* si conghiettura la vendetta: 2. *dalla mansuetudine* il perdono: 3. *dall' audacia* l' assalire: 4. *dal timore* l' essere assalito: 5. *dalla speranza* l' intraprendere: *dalla disperazione* ogni fatto precipitoso: si noti, che

(1) *Arist. lib. 1. Rhet. cap. 36. t. 425.*

che le affezioni del timore, della mansuetudine, e della speranza non sono affezioni, che si allontanino tanto dalla ragione, quanto sono l'ira, l'audacia, e la disperazione: e di quì addiviene, che non solamente possono servire per motivi d'impulso, ma anche per motivi di raziocinamento; de' quali abbiamo trattato, in dichiarando il Capo della cagione.

IV. Aristotele dà una cognizione esatta di alcune affezioni, da cui si può conghietturare, *an quis potuerit, voluerit, & fecerit*; discorre egli (2) 1. *dell'ira*: 2. *dell'odio*: 3. *del timore*: 4. *della confidenza*: 5. *della vergogna*, *e della impudenza*: 6. *della grazia*: 7. *della misericordia*: 8. *dell'indignazione*: 9. *dell'invidia*: e ne discorre con questo metodo: quali sieno quegli, che si adirano: contro quali si adirino: per qual motivo si adirino: *qui irascantur*, *quibus*, *& ob quas res*: quali sieno quegli, ch'odiano: quali gli odiati: e per qual motivo: *quæ oderint*, *quibus*, *& ob quas res*: quali coloro, che temono: quali le persone, e le cose, che si temono: per qual motivo si muovano a temere: così di ogni perturbazione egli cerca: 1. *qui*: 2. *quibus*: 3. *quas ob res moveantur*; dalla quale notizia si possono trarre le conghietture spettanti alla circostanza dell'affezione; perchè da ogni passione diriva qualche mutazione, cioè, qualche affezione: e, poichè la passione non è tanto sensibile, quanto l'affezione; però dalle affezioni si conghietturano le passioni, e dalle passioni si conghiettura il fatto, il possibile, il futuro.

V. Si noti, che le mutazioni dirivanti dalle passioni sono equivoche; perchè la mutazione di colore, il tremore, il palpitamento, l'affanno, il pianto, il riso, il battere le palme, lo strapparsi i capegli, e certi altri segni, ò sia, affezioni, che dirivano dalle passioni, non sono talmente d'una passione, che non possano essere dell'altra, massimamente quelle mutazioni, che precisamente nascono dal sangue: così, cangiandosi il volto di colore, può questa mutazione dirivare dall'amore, e anche dall'odio: dall'ira, e anche dalla misericordia, dall'invidia, dal timore &c.

VI. Ermogene (3) chiama le conghietture *ab affectione*, conghietture *à qualitate communi*: e l'Autore della Rettorica a C. Erennio (4) le chiama conghietture *à consequutione*; perchè appunto *le affezioni* sono consecuzioni, ò sia accidenti, che seguono dopo 'l fatto; e simili consecuzioni possono servire, tanto di conghietture in favore del Reo, quanto contro'l Reo: non neghiamo però, che vi

 sieno

(2) *Arist. lib. 2. Rhet. à cap. 4. usq. ad 19.*
(3) *Hermog. de par. statuum sect. 5. & de conject. statu sect. 10.*
(4) *Rhet. ad. C. Herennium lib. 2. In causa conjecturali.*

fieno affezioni, le quali non possano essere più propie d'una passione, che dell'altra; e più atte a fare conghietturare una cosa, che l'altra: il battere, per esempio, le palme: lo strapparsi i capegli sono più segni di disperazione, che di misericordia, e d'amore; ma possono essere anche segni di misericordia, e d'amore: il pianto è più segno di tristezza, che d'allegrezza; ma può anch'essere segno d'allegrezza: una mutazione di pallidezza può essere segno, e di coscienza rea, e di coscienza dilicata: una mutazione d'allegrezza può essere segno, e di temerità, e di coscienza confidente; quindi è, che *le affezioni* si dicono *qualità comuni;* perchè le conghietture, che si traggono *dalle affezioni*, possono ritorcersi dall'Accusatore contro il Difensore; e dal Difensore contro l'Accusatore.

VII. Per trarre dalla circostanza dell'affezione le conghietture, che non sieno equivoche, conviene cercare i motivi, da cui dirivano. Per esempio: chi vuol sapere, se una mutazione nasca, ò dall'ira, ò dall'amore, dee considerare i motivi: motivo dell'ira è il disprezzo: motivo d'amore il benefizio: da' motivi adunque, che precedono, si conghiettura l'affezione, che segue; e perciò la cagione diceſi circostanza *continente*, cioè, *inseparabile* dalle conghietture; perchè senza le cagioni tutti i segni sono equivoci; e possono prenderſi, per conghietturare la cosa, che più ci torna.

§. VII.

Come si conghietturi dalla circostanza dello studio, settima circostanza della persona.

S O M M A R I O.

I. *Quali cose si considerino sotto la circostanza dello studio.*
II. *Quali cose debbano considerarsi, per conghietturare dallo studio.*
III. *In qual modo la circostanza dello studio sia la stessa cosa, che la circostanza dell'abito.*
IV. *Da che cosa si possa anche conghietturare, quale sia lo studio d'ognuno.*

I. Sotto la circostanza dello studio si considerano tutte le occupazioni nelle arti, nelle scienze, ne' giuochi, ne' piaceri: e non solamente le occupazioni reali; ma quelle, che sono di sola immaginazione, e di sola opinione.

II. Per conghietturare *dalla circostanza dello studio* conviene con-

considerare, quali sieno i costumi, che si ricevono dalle arti, dalle scienze, da' giuochi, da' piaceri: quali, per esempio, sieno i costumi de' Poeti, de' Pittori, de' Filosofi, degli Oratori &c. perchè altro è lo studio degli uni, altro lo studio degli altri: ma non solamente si dee cercare l'occupazione reale; conviene ancora cercare l'occupazione d'immaginazione, e di opinione: e considerare, secondo che insegnano Quintiliano (1), e Cicerone (2): se uno, che non è, per esempio, Poeta, voglia parere, ed essere tenuto per Poeta: se uno, che non è Filosofo, abbia opinione d'essere, e voglia essere tenuto per Filosofo; e così di tutte le arti, e di tutte le scienze, che si acquistano con lo studio. Ritrovata l'occupazione della persona, di cui si tratta in giudizio, è facile dalla circostanza di essa il conghietturare: *an potuerit*, *an voluerit*, *an fecerit*; perchè un fatto, verisimile in un Contadino, non sarà verisimile in un Filosofo: e per lo contrario un fatto, verisimile in un Filosofo, non sarà verisimile in un Contadino: un fatto, verisimile in un Soldato, non sarà verisimile in un Monaco: e un fatto, verisimile in un Monaco, non sarà verisimile in un Soldato.

III. Questa circostanza viene a essere la stessa cosa, che la circostanza dell'*abito*; perchè l'abito si genera dagli atti frequentati: e l'abito fa conoscere lo studio, in cui si occupa la persona: unendo adunque la circostanza della cagione, ch'è circostanza inseparabile da ogni fatto, alla circostanza dello studio, si può conghietturare, che uno, per esempio, occupato, e applicato nell'arte militare, se riceve ingiuria, possa, e voglia assalire apertamente l'ingiuriatore: se, per lo contrario, un Filosofo riceve un'ingiuria, è verisimile, che possa, e voglia vendicarsi ascosamente, e per via d'insidie: un Soldato è verisimile, che si muova da empito: un Sapiente, che si muova da raziocinamento: così dalla circostanza dello studio si possono ricavare molte conghietture, per inferire, che un'azione sia possibile in una persona, e non nell'altra: che sia per essere dell'una, e non dell'altra.

IV. Per conoscere, quale sia lo studio d'uno, e quale lo studio d'un'altro, si può conghietturare anche dalla foggia del vestire. Per esempio: dall'insegna, *a stigmate*, si conosce il Soldato: *dall abito* il Monaco: *dalla stola* il Sacerdote; e quindi si discuopre lo studio d'ognuno anche dalla foggia del vestire, perchè la foggia di vestire è un segno dell'occupazione: dalla foggia del vestire si conosce l'effeminato, il forte, il virile, il Filosofo: e in legge si conghiettura, *eum talem esse, qualem habitus demonstrat*.

(1) *Quintil. lib. 7. inst. orat. c. 10.*
(2) *Cicero lib. 2. de invent.*

§. VIII.

Come si conghietturi da' fatti, da' detti, e dagli accidenti, che sono le tre ultime circostanze attribuite alla persona.

SOMMARIO.

I. *Che cosa debba considerarsi, per conghietturare da' fatti, e da' detti.*

II. *Che cosa s' intenda sotto il nome d' accidente.*

I. I Fatti, i detti, e gli accidenti servono per conghietturare la volontà: *da un fatto passato*, dice Quintiliano (1), *si conghiettura il fatto presente, e il fatto, che può avvenire:* chi, per esempio, ha vissuto empiamente, si conghiettura, che viva, e che sia per vivere empiamente: *da un detto passato, si conghiettura un detto presente, e un detto in avvenire*; chi, per esempio, ha altre volte calunniato, si conghiettura, che calunnj, e che sia per calunniare: chi ha detto il falso, si conghiettura, che dica il falso, e che sia per dire il falso.

II. Gli accidenti quì non si prendono per gli effetti casuali, e fortuiti, che non hanno origine dalle passioni dell' animo; perchè questi non si considerano in giudizio; e non servono che ad esaggerare. Se una Vergine, per esempio, accusasse colui, che le rapì violentemente l' onore; e in quel mentre cadesse un fulmine, potrebbe l' Oratore, che prendesse le parti della Donna violentata, esaggerare sopra l' accidente seguito, e trarne molte illazioni contro 'l Reo; ma quì gli accidenti si prendono per quelli, che soprassanno, ò 'l corpo, ò l' animo della persona, di cui si parla in giudizio: e in questo significato *gli accidenti* sono la stessa cosa, che *le affezioni*, ò sia, *mutazioni*, che si veggono nella persona, ò prima del fatto, ò nello stante del fatto, ò dopo 'l fatto. Se per esempio, uno è chiamato in giudizio per un furto; gli accidenti, che si considerano, sono tutte le mutazioni, ò del corpo, ò dell' animo: se prima del fatto fu veduto turbato, e contrafatto di volto: se, dopo seguito il furto, fu veduto mutato similmente di colore: se, quando fu chiamato in giudizio, ò tremò, ò impallidì, ò diede altri segni di timore. *Gli accidenti adunque sono le affezioni*, ò sia, *le mutazioni*, che, ò precedono, ò seguono il fatto, dalle

(1) *Nam & quæ fiant, & quæ futura sunt ex præteritis colliguntur.* Quintil. lib. 7. inst. orat. c. 2.

dalle quali mutazioni personali si prendono indizj, e conghietture del fatto, del possibile, e del futuro.

CAP. VIII.

Del fatto, e delle cose, che si attribuiscono al fatto; terzo luogo assegnato da Cicerone allo Stato Conghietturale.

SOMMARIO.

I. *Che cosa sia il fatto.*
II. *Che differenza passi tra 'l fatto, e la somma del fatto.*
III. *Che cosa sia la circostanza del fatto.*
IV. *Quante sieno le circostanze, che si attribuiscono a' fatti.*
V. *Si dichiarano le tre cose inseparabili dal fatto.*
VI. *Si dichiarano le cose inseparabili dall' azione del fare.*
VII. *Come si conghietturi dalla circostanza del luogo.*
VIII. *Che cosa si consideri nella circostanza del tempo.*
IX. *Che cosa si consideri nella circostanza dell' occasione.*
X. *Che cosa nella circostanza del modo.*
XI. *Che cosa nella circostanza della facoltà.*
XII. *Si dichiarano le otto circostanze, aggiunte al fatto.*
XIII. *Come si conghietturi dalle otto circostanze aggiunte a' fatti.*
XIV. *Si espongono le due cose, che seguono il fatto.*

I. DOpo avere esaminata *la cagione*, e le divisioni della cagione: *la persona*, e le cose attribuite alla persona; rimane, che trattiamo del fatto, e delle cose attribuite al fatto; perchè dalla considerazione di queste tre cose, dice Tullio (1), dipende tutta la cognizione dello stato conghietturale.

II. V'è divario *tra 'l fatto*, e *la somma del fatto*; il fatto comprende non solamente la cosa fatta, come sarebbe, l'uccisione del Padre, il tradimento della Patria; ma tutte le cose fatte, tutte le parole dette, tutti gli accidenti seguiti per l'uccisione del Padre, e per lo tradimento della Patria, tanto prima d'uccidere, e di tradire, quan-

(1) *Omnis igitur ex causa, ex persona, ex facto ipso conjectura capienda est.* Cicero lib. 2. de invent.

quanto nello stante dell' uccidere, e del tradire; e quanto finalmente dopo l'uccisione, e dopo 'l tradimento. *La somma del fatto* non comprende altra cosa, che il fatto stesso, come sarebbe l'uccisione del Padre, e il tradimento della Patria.

III. La circostanza del fatto non è altra cosa, se non che il segno, ò l'indizio, il quale serve di conghiettura, per argomentare il fatto; cioè, la circostanza del fatto è un colore, cioè, un' altro fatto, ò detto certo, da cui si conghiettura il fatto dubbio: come sarebbe, dalla frattura, ch' è fatto certo, il furto, ch' è fatto dubbio: onde la circostanza del fatto è quel colore, a cui si appoggia la controversia: e l'artifizio di vincere nella controversia consiste nel dare verisimilitudine al colore preso per circostanza del fatto: del quale artifizio tratteremo nel Capo seguente.

IV. Le circostanze del fatto, cioè, le cose, che si attribuiscono al fatto, sono, secondo Cicerone (2), quattro, 1. quelle cose, che si contengono con lo stesso fatto, *continentia cum ipso negotio*, ò sia, *cum ipso facto*: 2. quelle cose, che si considerano nell'esecuzione attuale del fatto, *quæ in gestione negotii, vel facti considerantur*: 3. le cose aggiunte al fatto, *adjuncta negotio*, ò sia, *facto*: 4. le cose, che seguono il fatto, *quæ factum consequuntur*, delle quali tratteremo ne' seguenti numeri 5. 6. e 7.

V. Le cose, che si contengono con lo stesso fatto, cioè, che sono sempre affisse al fatto, e in niun conto possono da esso separarsi, *continentia in ipso negotio*, ò sia, *inseparabilia à negotio*, secondo la dottrina di Tullio (3), sono tre. *La prima* è la somma del fatto medesimo, *summa facti*. *La seconda* è la cagione tanto d'impulso, quanto di raziocinamento, per cui è seguito il fatto, *causa per quam*, *quamobrem*, *& cujus rei causa factum est*. *La terza* è la *congionzione* (4), col qual nome i Giureconsulti intendono la congionzione di tre tempi, del presente, del passato, e del futuro: sotto la quale circostanza si considerano i fatti, i detti, gli accidenti seguiti prima del fatto, nel fatto, e dopo del fatto: *ante rem gestam, quæ facta sunt continenter, usque ad ipsum negotium: in ipso negotio quid actum sit: quid postea factum sit*.

VI. Quelle cose, che si considerano nell'attuale esecuzione del fatto, *quæ in gestione negotii considerantur*, le quali si dicono inseparabili dall'azione, sono cinque: 1. luogo: 2. tempo: 3. occasione: 4. modo: 5. facoltà.

VII.

---

(2) *Cicero lib. 2. de invent.* (3) *Ivi*.
(4) *Menoch. de præsumpt. q. 11. & 14.*

VII. *Del luogo* si considera l'opportunità, *loci opportunitas*, cioè, se fusse opportuno, per fare ivi il fatto: e l'opportunità del luogo si considera dalla grandezza, dall'intervallo, dalla lunghezza, dalla vicinanza alla Città, dalla solitudine, dalla celebrità, dalla natura dello stesso luogo, ò montuoso, ò piano, ò difficile, ò facile: inoltre del luogo si considera, se sacro, se profano, se pubblico, se privato, se d'altrui, ò di colui medesimo, cui è attribuito il fatto.

VIII. *Del tempo* si considera *la lunghezza*: se vi sia stato tanto tempo, per effettuare il fatto, quanto era necessario per la grandezza del fatto medesimo, dovendosi il fatto più volte misurare, ò dalla lunghezza, ò dalla brevità del tempo: perchè un fatto grande, a cui intervengono molte cose, non è verisimile, che siasi effettuato in breve tempo.

IX. *Dell'occasione* si considera l'opportunità: e l'opportunità dell'occasione non è altra cosa, se non che uno spazio di tempo, in cui si possa eseguire il fatto: quindi *l'occasione non differisce dal tempo*, se non in questo punto; che il tempo si prende per lo spazio, cioè, per l'Anno, Mese, Giorno &c., l'occasione si prende per la facoltà di poter fare nello spazio dell'Anno, del Mese del Giorno, e dell'ora: quindi la circostanza *dell'occasione* aggiugne alla circostanza del tempo la facoltà; perchè il tempo denota lo spazio; e l'occasione denota la facoltà di poter fare il negozio in quello spazio.

X. *Del modo* si considera, ò la prudenza, ò l'imprudenza, con cui è seguito il fatto: e tanto la prudenza, quanto l'imprudenza si conghiettura da' motivi, ò di raziocinamento, ò d'impulso: se un fatto è seguito con prudenza, il modo del fatto è stato preso da' motivi di raziocinamento: s'è seguito con imprudenza; il modo del fatto è stato da' motivi d'impulso: *la prudenza* discorre sopra l'esito, e prevede le cose future; considera, se il fatto debba effettuarsi, ò *ascosamente*, ò *apertamente*: se debba effettuarsi, sottomettendosi, ò *alla forza*, ò *alla persuasione* altrui: quindi, per conghietturare, se *il modo* sia stato prudenziale, si dee cercare, se sia stato spediente, che si facesse, ò di *nascosto*, ò *apertamente*, *aut clam*, *aut palam*: ne' quali due modi, cioè, *aut clam*, *aut palam*, dice Chirio Fortunaziano, (5) consiste tutta la considerazione del modo: ma Tullio vi fa-

so-

(5) *Modus omnis bipartitus, clam, aut palam; nam quacumque alia offerri possunt, ad ista reducuntur, ut violenter, impotenter, audaciter: quod enim ità factum est, id palam factum esse manifestum est: at verò quod captiosè, insidiosè, fraudulenter, dolosè, clam factum esse cognoscimus*. Chirius Fortunatianus Rhetoricor. lib. 1.

sopra nove considerazioni (6): *l'imprudenza* non discorre, e non prevede le cose future: onde, per conghietturare l'imprudenza, con cui è seguito un fatto, si debbono cavare le conghietture da' motivi principalmente d' impulso: se sia seguito, ò per empito d'ira, ò d'amore, ò d'alcun'altra perturbazione d'animo.

XI. *Della facoltà* si considera tutto ciò, che può concorrere a fare il fatto, ò assolutamente, ò più facilmente: in questa circostanza si comprende la cagione efficiente, ausiliaria, istrumentale: si comprende tutta l'attività del Reo, cioè, si comprendono gli amici, i servidori, le ricchezze; e, per dir breve, tutti i beni di fortuna, i quali servono anche di facoltà, ò di fare assolutamente, ò di fare più facilmente.

XII. *Le cose aggiunte al fatto*, *adjuncta facto*, *seu negotio*, sono otto: 1. il più, *majus*: 2. il meno, *minus*: 3. il simile, *simile*: 4. il contrario, *contrarium*: 5. il disparato, *disparatum*: 6. il genere, *genus*: 7. la parte, *pars*: 8. l'esito, *eventus*.

XIII. *Il più*, e *il meno*, *majus*, & *minus*, ch'è quanto dire, la grandezza, ò la picciolezza del fatto; la maggiore, e la minore grandezza si conghiettura, dice Tullio (7), da queste tre circostanze, *ex vi*, *ex numero*, & *ex figura negotii*: il simile si conghiettura dal simile: il contrario dal contrario, come il bianco dal nero: il disparato dall'opposizione compatibile nello stesso suggetto, come il bianco dal dolce: il genere dalle parti, che ha sotto di se, come il desiderio dall'amore, e dall'avarizia: le parti si conghietturano dal genere, sotto cui soggiacciono, come l'amore, e l'avarizia dal desiderio: l'esito si conghiettura dalla consuetudine, come sarebbe, dall'arroganza si conghiettura, che l'esito sarà l'odio: dall'insolenza, che l'esito sarà l'arroganza: dall'amore, che l'esito sarà il benefizio: dalla misericordia, che l'esito sarà il soccorso: e così da tutti i fatti preceduti, ò felicemente, ò infelicemente, si conghiettura l'esito, ò felice, ò sinistro.

XIV. *Le cose, che seguono il fatto*, *quæ factum sequuntur*, sono due, *nome*, e *qualità*; e sono appunto quelle due, che si considerano nello stato di difinizione, e nello stato di qualità; perchè la controversia sopra 'l nome del fatto è dello stato difinitivo: la controversia sopra la qualità del fatto, cioè, se il fatto sia, ò giusto, ò ingiusto: se del fatto si dia scienza: quali sieno gl'inventori, ò gli approvatori, è controversia spettante allo stato di qualità; quindi, *quæ sequuntur factum*, sono *de nomine*, e *de qualitate facti*; e appartengono allo stato

(6) *Cicero lib. 2. de invent.* (7) *Idem ibidem.*

ſtato diſinitivo, e al qualitativo: de' quali due ſtati tratteremo nelle proprie loro Diſputazioni. Ora paſſiamo a eſporre gli artifizj, con cui rendere veriſimili le conghietture.

CAP. IX.

Come ſi rendano veriſimili le congbietture, ſecondo la dottrina di Cicerone.

SOMMARIO.

I. *Che coſa ſi conſideri nello ſtato congbietturale perfetto.*
II. *Quale ſia la circoſtanza principale nelle congbietture del fatto.*
III. *Come il fatto debba eſporſi con qualche ſegno, da cui ſia contenuto.*
IV. *Si dimoſtra, che la congbiettura del fatto debbe renderſi principalmente veriſimile colla circoſtanza della cagione.*
V. *Si dimoſtra l' artifizio di rendere veriſimile la circoſtanza della cagione.*
VI. *Da quali circoſtanze ſi congbietturi* la circoſtanza dell' animo, *o ſia*, della volontà.
VII. *Come le circoſtanze della cagione, e dell' animo ſi debbano unire alla circoſtanza della potenza, acciocchè la congbiettura ſia credibile.*
VIII. *Da quali circoſtanze ſi congbietturi* la potenza.
IX. *Si dimoſtra, che, per rendere veriſimili tutte le circoſtanze, non debbe diſgiugnerſi da tutte la circoſtanza* del modo.
X. *Si dimoſtra, come rendere veriſimili le congbietture, che il fatto ſia di una perſona, e non dell' altra.*
XI. *Si dichiara l' artifizio, in mancanza delle congbietture reali, di congbietturare con le congbietture preſe dall' opinione; anzi, che la congbiettura dalla opinione debba eſſere la più ricercata dall' Oratore.*
XII. *Donde ſi cavino le congbietture, per argomentare l' opinione.*
XIII. *Come ſi rendano veriſimili le congbietture anche con la finzione: ſi dichiara queſta dottrina con un' eſempio preſo dal Padre Segneri.*
XIV. *Si eſpongono nove luoghi di Cicerone, con i quali maggiormente ſi dichiara l' artifizio di rendere veriſimili le congbiet-*

ture, massimamente quelle, che si traggono dalla cagione.

XV. *Come, per rendere verisimili le conghietture, si debba soprattutte le cose rendere verisimile la narrazione.*

XVI. *Si espone con un'esempio preso dal Padre Segneri l'artifizio di conghietturare, e di rendere verisimili le conghietture del futuro possibile.*

XVII. *Si dichiara l'artifizio di conghietturare, e di rendere verisimili le conghietture per mezzo della comparazione, ch'è circostanza aggiunta al fatto.*

XVIII. *Si espone con un'esempio preso dal Padre Segneri l'artifizio di conghietturare sopra un fatto certo, quando il fatto certo, per rendersi sensibile, si mette in controversia.*

XIX. *Si dichiara con lo stesso esempio del Padre Segneri, come, oltre la verisimilitudine, che può ricavarsi da tutte le conghietture, si possa rendere verisimile un fatto con l'artifizio della finzione.*

XX. *Si dimostra, come tutti gli artifizj di conghietturare, che si usano nelle cause criminali, possono servire a' Predicatori, ò per accusare, ò per difendere nelle cause morali.*

XXI. *Si dichiara la dottrina insegnata per conghietturare con un'altro esempio preso dalla Predica della Predestinazione del Padre Segneri.*

XXII. *Si dimostra, come la stessa proposizione del Padre Segneri potrebbe dilatarsi per via d'altre conghietture.*

XXIII. *Si sciolgono due difficoltà, cioè, che, dagli stessi luoghi di conghietturare considerati in ogni discorso, non segua la medesimezza delle pruove: e, che dalla considerazione di tutti i luoghi per conghietturare, non nasca il pregiudizio, che il discorso troppo si prolunghi.*

I. Abbiamo già insegnato, che nello stato conghietturale perfetto, del quale discorriamo, si considerano due cose certe, cioè, *persona certa*, e *fatto certo*; e che tutta la difficoltà del conghietturare consiste nell'argomentare, che quel fatto certo sia di quella determinata, e certa persona chiamata in giudizio. E'certo, per esempio, l'omicidio d'Ajace; e Ulisse, che è persona determinata, viene chiamato in giudizio: quì si controverte, se sia verisimile, che questo fatto sia di questa persona, cioè, se Ulisse sia l'uccisore d'Ajace.

II. Per conghietturare, ò che sia, ò che non sia un fatto, abbiamo

mo già detto con la dottrina di Cicerone (1), che le conghietture si debbono prendere dalle circostanze *della persona*, *della cagione*, e *dello stesso fatto*: e che la circostanza della cagione è quella, che sopra tutte le altre dà verisimilitudine al fatto.

III. Aggiunghiamo presentemente con la dottrina d'Ermogene (2), che il fatto debbe esporsi con qualche segno, il quale dia motivo di fare, che una persona sia chiamata in giudizio. Per esempio: si accusa Ulisse, che abbia ucciso Ajace; perchè lo ha seppelito nella selva, di notte: *il fatto di avere data sepoltura all'ucciso*; *e di avergliela data in una selva*; *e in tempo di notte*, si dicono segni, colori, ò sia, indizj, per mezzo de' quali Ulisse può essere chiamato in giudizio: quì adunque cerchiamo, come debba darsi verisimilitudine a tutte le conghietture, ch'è quanto dire, a tutti i segni, da cui le conghietture dipendono.

IV. Diciamo in primo luogo, che ogni qualunque conghiettura *si rende verisimile dalla circostanza della cagione*: e che, per cominciare a conghietturare, che una persona sia rea d'un fatto, conviene subito cercare, se aveva cagione di farlo. E'seguito, per esempio, l'omicidio d'Ajace: si cerca, se Ulisse sia l'uccisore, perchè lo ha seppelito nella selva di notte tempo: si dee subito cercare, se Ulisse aveva, *ò motivi d'impulso*, per uccidere, cioè, se ira, se odio, &c. contro Ajace: *ò motivi di raziocinamento*, cioè, se sperava di conseguire qualche onore, qualche eredità, ò di favorire qualche amico, ò di servire qualche grande con la morte dell'ucciso: quindi la circostanza della cagione è quella, senza cui non può rendersi verisimile alcuna conghiettura, non solamente del fatto, ma del possibile, e del futuro; dovendosi cercare di qualunque cosa, ò fatta, ò possibile, ò futura: se vi sia stata, se vi sia, se vi sia per essere la cagione, senza la quale non si può argomentare alcun'effetto, *sine causa nihil est*.

V. Per dare verisimilitudine alla cagione, dice Tullio (3), conviene considerare *l'animo* della persona; perchè può succedere, ch'alcuno riceva una ingiuria, la quale sarebbe un motivo di vendetta; ma che l'ingiuriato non abbia l'animo di vendicarsi.

VI. *L'animo*, ò sia, la volontà, *si argomenta dalle circostanze personali*; e massimamente *da' fatti passati*, e *da' detti*; se l'ingiuriato

 altre

(1) *Cicero lib. 1. & 2. de invent.*
(2) *Hermog. de part. statuum sect. 5. In statu conjecturali.*
(3) *Causa facti parum firmitudinis habet, nisi animus ejus, qui insimulatur, in eam suspicionem adducatur, ut à tali culpa non videatur abhorruisse.* Cicero lib. 2. de invent.

altre volte si è vendicato degl'ingiuriatori, è verisimile, che anche adesso abbia avuto animo di vendicarsi: e quì si dee cercare, com'egli si sia portato, ò in un fatto maggiore, ò in un fatto minore, ò in un fatto eguale, ò in un fatto contrario, ò in un fatto disparato &c. *similmente da' detti*: se ha detto di volersi vendicare; dal detto si argomenta l'animo: per dir breve, *l' animo può didursi dalle altre circostanze*, come sarebbe, *dalle circostanze della natura*: s' egli sia figliuolo di Genitori, i quali sieno stati soliti di vendicarsi delle ingiurie: *dalle circostanze del vitto*, se egli abbia avuti, ò Maestri, ò Compagni, i quali dicessero, che non si debbono sofferire le ingiurie: se gli amici, se i fratelli sono di pensiero, che le ingiurie non debbano sofferirsi, da questa circostanza si argomenta, che l' ingiuriato abbia avuto animo di vendicarsi: *dalla circostanza dell' abito*, s'egli sia vizioso, empio, crudele, è verisimile, che abbia avuto animo di vendetta: *dalla circostanza dello studio*, s' egli sia Soldato, ò si occupi nell' esercizio delle armi, è verisimile, che abbia avuto animo di vendicarsi: in questa guisa, *unendosi la circostanza della cagione con la circostanza dell' animo*, si rende verisimile il fatto della vendetta: ma soprattutto insegnano Cicerone (4), e Quintiliano (5), che si dee proccurare di manifestare le circostanze personali, in modo che abbiano affinità col fatto; perchè non è verisimile, che un liberale, il quale dona il suo, rubi l' altrui: così nel fatto d' un furto, per argomentare l' animo del Reo, si dee esporre qualche circostanza personale *affine al furto*, quale sarebbe, *l' avarizia: in un fatto atroce la circostanza della crudeltà*: in un fatto d' *adulterio la circostanza dell' età giovanile*: in somma, supposta la cagione del fatto, per argomentare l' animo, servono le circostanze de' fatti, de' detti, e degli accidenti seguiti prima del fatto, nel fatto, e dopo 'l fatto: servono anche le circostanze personali *della natura*, *del vitto*, *dell' abito*, *dello studio*, in quel senso che sono affini, e proporzionate al fatto: e ciò, che diciamo del fatto, diciamo ancora del possibile, e del futuro.

VII. Non solamente si dee considerare *l' animo*, ò sia, la volontà, per conghietturare un fatto; ma conviene considerare anche *la potenza*; perchè può succedere, che uno abbia avuta *cagione*, e *animo* di

(4) *Ex dispari quoque genere culparum, si ex pari sumendi facultas non erit, improbare animum adversarii oportebit: si avaritia inductum arguas fecisse, & avarum eum, quem accuses demonstrare non possis, aliis esse affinem vitiis doceas.* Cicero lib. 2. de invent.

(5) *Intuendum ante omnia, qualis sit de quo agitur: Accusatoris autem est efficere, ut si quid objecerit, non solum turpe sit, sed etiam crimini, de quo est judicium, quam maximè conveniat.* Quint. lib. 9. inst. orat. c. 2.

di vendicarsi; e che a ogni modo non siasi vendicato, perchè non abbia avuta *potenza*.

VIII. Per conghietturare *la potenza* serve *la circostanza della fortuna*, e *dell'età*, delle quali abbiamo diffusamente trattato nel Capo VII. della Persona, e delle circostanze attribuite alla persona §. 2. e 4.: e non solamente dalle circostanze personali *della fortuna*, e *dell'età* si può rendere verisimile la circostanza della potenza; ma dalle circostanze del fatto medesimo, cioè, *dal luogo*, *dal tempo*, e *dall'occasione*, che sono cose attribuite a' fatti; perchè può succedere, che uno *sia robusto di forze*, e che *abbia denari*, *amici*, e tutto ciò, che fa mestiere, per eseguire un fatto, cioè, tutte le circostanze della natura, e della fortuna; e a ogni modo il fatto non possa eseguirsi nel tale luogo, nel tale tempo, e nel tale spazio; che però, *per rendere verisimile la circostanza della potenza*, si dee considerare anche *il luogo*; e vedere, se il luogo era proporzionato alla grandezza del fatto: anche *il tempo*, se era di giorno, se di notte, se di giorno solenne, se di feriale; perchè in certi tempi meglio riescono i fatti, che in certi altri: anche *l'occasione*, se in quello spazio di tempo potesse effettuarsi il fatto; quindi *dal luogo*, *dal tempo*, *e dall'occasione* si rende anche verisimile la conghiettura *della potenza*.

IX. In tutte le conghietture, da cui si argomenta la cagione, la volontà, e la potenza: *an quis voluerit*: *an potuerit*: *an fecerit*, si dee considerare il *modo*; ed esaminare, se il modo, con cui è seguito un fatto, corrisponde alle altre circostanze della persona: se il fatto, per esempio, è seguito con prudenza, con precauzione, con raziocinamento; e la persona accusata è rozza, ignorante, rustica; non è verisimile, che da una tale persona siasi effettuata un'azione con tanta prudenza: e, quantunque vi concorressono le circostanze della cagione, della volontà, e anche della potenza; a ogni modo, se la vendetta è seguita *con somma prudenza*, *di nascosto*, *in occasione opportuna*, *in luogo*, *e in tempo a proposito*; e che tutto il fatto sia seguito *con somma saviezza*, la circostanza *del modo* toglierebbe molta verisimilitudine alle altre circostanze della cagione, dell'animo, e della potenza; perchè non è verisimile, che una persona rozza, e ignorante siasi vendicata con un modo così prudenziale; quindi, per dare sempre maggiore verisimilitudine alla conghiettura, conviene proccurare di congiugnere la circostanza della cagione alla circostanza dell'animo, la circostanza dell'animo alla circostanza della potenza, e tutte le circostanze alla circostanza *del modo*, il quale sia proporzionato a tutte.

X. Similmente, se due persone avessono avuta cagione di vendica-

re

re un'ingiuria: e uno volesse conghietturare, che la vendetta è di questa persona, e non di quella; allora, per rendere verisimili le conghietture, si può dimostrare; *che, quantunque tutte e due le persone abbiano avuto lo stesso motivo*, non però *hanno avuto lo stesso animo*: ò perchè uno *ha un'abito di virtù*; *l'altro un' abito di vizio*: l'uno *è occupato in uno studio*, l'altro *in un' altro*, la quale cosa fa, ch' uno abbia potuto avere l'animo di vendicarsi, e non l'altro: così, per esempio, che colui, il quale è occupato nello studio delle armi, si sia vendicato, e abbia commesso il fatto; non l'altro, ch'è occupato nello studio della filosofia: ò veramente *che, quantunque tutte e due le persone abbiano avuta la stessa cagione, e lo stesso animo; non hanno però avuta la stessa potenza*; perchè l'uno è ricco, l'altro povero, l'uno è potente, l'altro è abietto; e il fatto, che è stato commesso in quel luogo, in quel tempo, e in quell'occasione, poteva solamente provvenire da una persona potente, e non da una persona plebea: ò veramente *che, quantunque tutte e due le persone abbiano avuta la stessa cagione, lo stesso animo, e la stessa potenza, per vendicare l'ingiuria*; contuttociò che la vendetta è stata di questa, e non di quella; perchè *il modo*, con cui è seguita, fa conoscere, che il fatto sia dell'una persona, e non dell'altra: l'una persona, per esempio, è prudente, e opera con discorso, con precauzione: l'altra è imprudente, e opera a caso, e per empito di passione; quindi è verisimile, che un fatto seguito con somma precauzione, per cagione del modo, con cui è seguito, sia più tosto di questa persona, che di quella.

XI. Se per sostenere i segni, e gl' indizj di un fatto, non si potessono ritrovare le circostanze reali nella cagione, e del modo; allora si dovranno considerare, dice M. Tullio (6), le cagioni, e i modi secondo l'*immaginazione, e l'opinione dell'Accusato*; *anzi l'opinione dell'Accusato debb' essere la più ricercata*, affinchè la circostanza della cagione, e del modo sieno verisimili: onde *la cagione dee considerarsi col rispetto all'opinione*: le circostanze della persona *col rispetto all'opinione*: le circostanze del luogo, del modo, degli ajuti, del tempo *col rispetto all'opinione*; perchè, se uno dirà, che Milone si è mosso a uccidere Clodio per invidia; gli si potrà rispondere, che non v'era in Clodio alcuna qualità lodevole da invidiarsi; in un tal caso si debbe ricorrere *all'opinione*; e dire, che pareva a Milone, che Clodio avesse

(6) *Hoc accusatorem magnoperè considerare oportebit, non quid in veritate modo, verum etiam vehementius, quid in opinione ejus, quem arguet, fuerit: nihil enim refert non fuisse, aut non esse aliquid commodi, aut incommodi, si ostendi possit ei visum esse, qui arguitur.* Cicero lib. 2. de invent.

se maggiore potenza, maggiori amicizie, maggiori aderenze, maggiori ricchezze: e pareva a lui, che fusse quell'unico, che gli soprastasse: se uno dirà, che Milone si è mosso a uccidere Clodio per motivo di gloria, gli si potrà rispondere, che nessuna gloria gli è seguita dall'averlo ucciso; in un tal caso si dee ricorrere *all'opinione*; e dire, che così ha paruto a lui; perchè gli pareva, che Clodio fusse traditore della Patria, insidiatore de' buoni, oppressore di molti; e che però pensava, che dall'ucciderlo fusse per seguire gloria all'uccisore. Se poi si dicesse, che; quando Milone avesse voluto tentare d'uccidere Clodio, avrebbe dovuto scegliere luogo più adatto, tempo più opportuno, ajuti più validi, e fare tentativo con maggiori precauzioni, senza guidare la moglie in compagnia, e le donne di sua casa; si può rispondere, che a Milone *è paruto* quel luogo adatto, quel tempo opportuno, quegli ajuti essere bastevoli; e che, se ha condotta insieme la moglie, e le donne di casa, *ha paruto* a lui, che in tal *modo* avrebbe potuta ascondere l'insidia, e la violenza.

XII. L'opinione poi dee conghietturarsi dalle circostanze della persona: così, nell'esempio addotto di Milone; che tale fusse la sua *opinione*, si dee conghietturare *dalle circostanze della persona*, cioè, dagli altri fatti, ne' quali abbia avuta la stessa opinione: *da' fatti contrarj*, ne' quali abbia avuta opinione contraria: *da' suoi detti*, se abbia detto con i suoi amici, con i suoi dimestici, ò con altre persone, che Clodio fusse l'unico ostacolo, ch'egli avesse, per salire alla prima dignità della Repubblica; perchè, se ha detto così, avvegnachè Clodio non fusse ostacolo a Milone; a ogni modo si raccoglie, che così a Milone *pareva*. Non v'è cosa più facile, quanto il ritrovare *l'opinione*, se si considerano le circostanze della persona: *se la persona è avara*, si può dire, che *ha pensato* di poter conseguire utile dal fatto; e che, se dal fatto non ha conseguito utile, non è perchè così non sia *paruto* a un' Uomo avaro di poterlo conseguire: se è ambizioso, si può dire, che, quantunque dal fatto non abbia conseguita alcuna gloria; gli pareva però di poterla conseguire. Nel modo stesso è facile il dimostrare, che un' Uomo, il quale non ha scelto nè luogo, nè tempo opportuno, che non ha avuta maniera per commettere un delitto; e che dal delitto non ha ricevuto alcun bene; a ogni modo abbia avuta *opinione*, che il luogo, e il tempo fussono opportuni, che il modo fusse prudenziale; in considerando i suoi fatti, e i suoi detti prima, e dopo del fatto. La stessa cosa si dee dire, se fusse iracondo, odiatore, invidioso; perchè *tutte le circostanze personali rendono verisimile, che un' Uomo abbia operato, mosso, non dalla cosa secondo se stessa; ma dalla cosa, secondo quella opinione, ch' egli ne aveva*: non già, che coloro, i

qua-

quali si muovono da'motivi d'impulso, abbiano opinione; perchè a simili muovimenti non precede la ragione; contuttociò, se uno irato, se uno infuriato, se uno portato dall'amore può avere opinione, avrà questa, e non quella; quindi anche da simili muovimenti si può in qualche modo conghietturare l'opinione.

XIII. Si possono rendere verisimili le conghietture *con la finzione*, considerando il possibile; dividendo, e suddividendo il fatto; e passando dall'ipotesi alla tesi: e questo è uno de' più singolari artifizj dell'arte; perchè, se una cosa fatta non era possibile, che potesse farsi in altro luogo, in altro tempo, con minore precauzione, con minori ajuti, con minore denaro, con minore potenza, con minore autorità; sarà verisimile, che così appunto sia stata fatta; e se così non sarà stata fatta, si dirà cosa affatto mirabile. Il Padre Segneri, (7) il quale vuole dimostrare la somma ingratitudine di Basilio Imperadore d'Oriente, dice, *ch'essendo un giorno questo Imperadore andato per gli orrori de' boschi a caccia di Fiere, avvenutosi in un Cervo di smisurata grandezza, l'assaltò, l'arrestò, e già con l'asta si adoperava di ucciderlo; quando il Cervo, schermendosi bravamente, avanzossi tanto, che saltandogli addosso gli ficcò un ramo delle corna nel cingolo delle reni, e così, levandolo in alto, era già per torgli la vita: un Gentiluomo, che sol trovavasi per avventura vicino, accorrendo con somma celerità, con sommo coraggio, sfoderò la spada, tagliò il cingolo, e salvò l'Imperadore di morte*. Questo è il fatto certo, da cui l'Oratore dee conghietturare ragionevolmente il futuro: conghietturando i conseguenti, che diriveranno da questo fatto, s'inferisce, che tutti i Sudditi, congratulandosi della sorte del Cavaliero, cui toccò di poter liberare l'Imperadore dal pericolo estremo, in cui era incorso, *penseranno, che debba egli essere sublimato la stessa sera al carico supremo di favorito; ò almeno ascritto al ruolo principale de' grandi; chi gli augurerà donativi superbi, chi parentele splendide, chi titoli speciosi*: sono queste quelle conghietture, che verisimilmente s'inferiscono da tale fatto; e pare, che non sia possibile conghietturare in altro modo: ora, se non seguono questi effetti; ma l'effetto contrario, cioè, che Basilio ingratamente corrisponda, e faccia uccidere il Cortigiano, per avere messa mano alla spada alla presenza Imperiale; questo effetto, che non succede secondo quelle conghietture, le quali giustamente si traggono dal fatto, è mirabile; ed è un paradosso, che succede contro l'opinione di tutti: *e questo appunto è l'artifizio di esporre i mirabili*, rendere verisimili tutte le conghietture, da cui s'inferisce un' effetto;

(7) *Padre Segneri Pred. 27. nel Lunedì dopo la terza Domenica.*

effetto; e poi esporre l'effetto contrario seguito. Se, mentre Giuseppe Ebreo portava il pranzo a' fratelli, si può conghietturare un' effetto, sarà quello, che lo accoglieranno con amore, che si rallegreranno della sua venuta, che lo faranno sedere a mensa con esso loro; perchè verisimilmente, dal fatto del portare loro il pranzo, si conghietturano questi effetti: che, se in vece d'accarezzarlo, il vendono, questo effetto è mirabile, paradossico; perchè succede contro la verisimilitudine delle conghietture, che giustamente si traggono da tale fatto: e in questa guisa si possono esporre le azioni mirabili de' Santi, conghietturandogli effetti naturali, e verisimili, che possono dirivare da qualche fatto; e poi esporre l'effetto mirabile seguito contro l'aspettazione di tutti. L'investigare il possibile delle cose è mai sempre un' artifizio applaudito; perchè quindi si conosce l'acume, la sottigliezza, e l'eloquenza dell' Oratore: quel riflettere alla cosa com' è; e di poi riflettere, che cosa sarebbe stata, se non vi fusse concorso, ò quel luogo, ò quel tempo, ò quello spazio, ò quegli amici, ò quegli ajuti, ò quell' animo, ò quella virtù &c., rende sempre più verisimile, che sia com' è; e che non potess' essere altramente; poichè le cose, che non seguono secondo la ragionevole verisimilitudine delle conghietture, sono mirabili, e singolari: insegna per tanto Cicerone nove luoghi, da cui si possono vieppiù rendere verisimili le conghietture; e sono i seguenti:

XIV. I Luoghi, da cui si possono vieppiù rendere verisimili tutte le conghietture, sono nove, cioè:

1. Con qual consiglio, e con quale speranza di compiere il fatto, si sia intrapresa l'azione.

2. Per quale motivo sia seguito il fatto: ò senza l'ajuto d'alcuno: ò perchè con l'ajuto altrui: ò perchè con questo ajuto, e non con quello.

3. Per quale motivo, ò nessuno sia stato consapevole: ò perchè altri sia stato consapevole: ò perchè questi sia stato consapevole, e non quegli.

4. Per qual motivo sia seguito in questo tempo, e in questo luogo; e non in altro tempo, e non in altro luogo.

5. Che cosa sia stata fatta con industria, acciocchè il fatto seguisse: ò qual cosa sia stata pretermessa: ò che cosa avrebbesi dovuta fare, acciocchè il fatto seguisse.

6. Che cosa sia seguita dopo 'l fatto, la quale dovesse seguire, ò non dovesse seguire: e qual cosa soglia seguire a simili fatti.

7. Se tutta la narrazione dell' Avversario concordi col fatto, ò se non concordi: se concordi, ò non concordi con se stessa.

8. Se questa cosa sia segno di quella, ò d'un'altra, ò d'ambedue.

9. Che cosa sia stata fatta, che non dovesse farsi, ò qual cosa è stata pretermessa, che non dovesse pretermetterfi.

XV. Questi e nove luoghi assegnati da Cicerone, da cui si possono rendere verisimili tutte le conghietture, servono massimamente per rendere verisimile la narrazione; perchè dalla narrazione si traggono poscia le conghietture; e, secondo ch'è verisimile la narrazione, riescono verisimili tutte le conghietture, le quali s'inferiscono nel corpo del discorso; essendo la narrazione base, e fondamento di tutte le conghietture; quindi sopratutte le cose dee l'Oratore riflettere alla narrazione, e proccurare di renderla in tutte le sue parti verisimile: il che gli riuscirà facile, se rifletterà a tutti gli artifizj dichiarati, con cui si rendono verisimili le conghietture, cioè, nell'unire più circostanze insieme, più cagioni, più amminicoli, più segni: nel considerare attentamente tutte le circostanze, che si attribuiscono alle persone, e a' fatti: nel sapere ritrovare anche l'opinione del Reo: nel sapere fingere qualche fatto, dalla finzione del quale si renda verisimile il fatto vero, e reale; perchè la finzione serve per illustrare l'orazione, per renderla verisimile; e per indurre quell'effetto d'equità, che senza la finzione difficilmente s'indurrebbe. Da questi artifizj dipende quello dell'amplificare; perchè l'amplificare non è altra cosa, che considerare molte circostanze, *à causa*, *à persona*, *à facto*: e quante maggiori saranno le circostanze, che servono di segni, d'indizj d'un fatto; tanto più s'aggrandirà la reità del fatto: e per lo contrario quanto più si diminuiranno le circostanze, tanto più si diminuirà la reità dello stesso fatto: e questi artifizj non solamente servono nelle cause criminali; ma in tutte le cause anche morali; di che esporremo qualche esempio preso dal Padre Segneri.

XVI. Nella Predica della impenitenza finale il Padre Segneri vuole dimostrare, che i peccatori, i quali rispondono di volersi convertire nell'ora della morte, non possono *primieramente* avere conghietture, da cui s'inferisca, che si convertiranno in quel momento; anzi fa vedere, che le conghietture verisimili sono, che in un tale momento non avranno per avventura la possibilità di convertirsi: *secondariamente*, che, quantunque avessono conghietture verisimili di potersi convertire in quell'ora, non si convertiranno: qui *la cosa dubbia* è, se *i peccatori possano sapere di convertirsi nell'ora di morte*: per conghietturare, che possono sapere, vi vogliono segni certi, da cui s'inferisca la proposizione conghietturabile dubbia; perchè il conghietturare non è altra cosa, che inferire, e manifestare la cosa dubbia per mezzo della certa: ora quanto maggiori saranno le circostanze certe, i segni,

gni, gl'indizj, gli amminicoli, le cagioni, le circostanze personali, le circostanze della cosa futura manifestanti, che i peccatori potranno sapere di convertirsi nell'ora estrema, tanto più si manifesterà, che allora si convertiranno: e quanto maggiori saranno le circostanze certe, i segni, gl'indizj, gli amminicoli, le circostanze personali, le cagioni, le circostanze della cosa futura manifestanti, che i peccatori non potranno sapere di convertirsi nell'ora estrema, tanto più si manifesterà, che non si convertiranno: conghiettura adunque il Padre Segneri (8), che i peccatori non possono sapere di convertirsi nell'ora di morte; e dice così:

„ Già che alla morte disegnate voi di operare così gran cose, ave-
„ te prima proccurato altresì d'informarvi bene, di qual morbo abbia-
„ te a morire? voi senza dubbio convien, che vi figuriate, che la vo-
„ stra ultima infermità debba essere come quella de' Cigni, cioè,
„ tutta mite, tutta giuliva, tutta gioconda, sì che non abbiate mai
„ nè gli spiriti più vivaci, nè i sentimenti più vegeti, che a quell'ora!
„ O voi delusi! dice quì l'Ecclesiaste, e qual Medico avete così valen-
„ te, il qual di tanto vi affidi? *nescit homo finem suum*: non potrebbe
„ anzi il vostro morbo consistere in una febbre, la qual vi tragga impe-
„ tuosa di senno, e faccia darvi in vacillamenti, in vertigini, e in
„ frenesie? non potrebbe consistere in un letargo, che profondamen-
„ te vi opprima? non potrebbe consistere in uno spasimo? non po-
„ trebbe consistere in una sincope? non potrebbe consistere in un' ac-
„ cidente furioso di apoplesia? ò se non altro non potrebbe consistere
„ in un dolore sì violento di capo, che non vi lasci nè pur disporre di
„ un pensiero brevissimo a piacere vostro? certo è, che voi, per quan-
„ to siate di costituzione anche atletica, non avete veruna probabi-
„ lità di non incappare in alcuno di tali morbi; anzi, se credete ad
„ Ippocrate, a strane malattie più soggiacciono i più robusti, che i
„ più maturi; avvenendo negli umori del corpo, come nelle corde di
„ un Musicale strumento, in cui le più stirate, e le più sonanti cor-
„ rono rischio di frattura più grave. Torno a dimandarvi io però:
„ con qual prudenza voi rigettate alla vostra ultima infermità le
„ speranze di convertirvi, mentre nè pur sapete, qual sia per esser la
„ vostra ultima infermità? che se pur'ella sarà tale, che vi lasci un suf-
„ ficiente dominio di voi medesimi; eccovi caduti in pericolo ancor
„ maggiore, ed è, che voi, presupposto ciò, non crediate, ch'una
„ tal sorta d'infermità debba essere per voi l'ultima; che vi adulia-
„ te, che vi aggiriate, e che facciate ancora voi, come fa quel pigro

(8) *Padre Segneri Predica undecima nel Lunedì dopo la seconda Domenica.*

„ viandante, il qual, veduto il torrente ne' suoi principj, va sempre
„ irresoluto tra se dicendo, lo passerò più giù, lo passerò più giù, fin-
„ chè va poi tanto giù, che quando al fine ei desidera di passarlo, non
„ v'è più varco. E quando finalmente riescavi con rara felicità di
„ operare in quell'ora; quali ordini, quali mezzi, quali maniere di-
„ visate mai di tenere a riporvi in salvo? quello d'una confessione legi-
„ tima, non è vero? ma vi dà l'animo in un tempo sì lubrico, e quel ch'è
„ peggio, sì turbolento, e sì tetro, qual'è l'ultimo della vita, ap-
„ parecchiarvi con esame distinto a tal confessione, e dipoi farla con
„ piena soddisfazione; e rinvenir tutto il numero delle colpe, ripar-
„ tirne le spezie, e ridirne le circostanze?

Dalla ultima infermità incerta egli inferisce, che non possono i peccatori essere certi di potersi convertire nell'ora estrema: che poi l'ultima infermità sia incerta, questa è cosa certissima; e da questo segno certissimo si può conghietturare con verisimilitudine, che nè meno possono i peccatori sapere di potersi convertire in morte; perchè l'ultima infermità può consistere in una febbre, che tolga il senno, e faccia dare in vacillamenti, in vertigini, e in frenesie; e questo possibile, ch'è un segno di conghiettura, è una cosa certissima, da cui s'inferisce con verisimilitudine, che sia anche possibile a' peccatori di non potersi convertire in quell'ora: nel modo stesso l'ultima infermità potrebbe consistere in un letargo, che profondamente opprima: in uno spasimo: in una sincope: in un'accidente furioso di apoplesia, ò in un dolore sì violento di capo, che non lasci disporre d'un pensiero brevissimo a proprio talento. Tutti questi sono possibili certissimi, i quali servono di segni, per conghietturare il possibile oscuro, cioè, che i peccatori possono nell'ora estrema non avere possibilità di convertirsi: con queste medesime conghietture, con cui il Padre Segneri ha conghietturato il futuro, si potrebbe conghietturare il fatto: se un peccatore abituato nel peccato, e ostinato fusse stato assalito da una febbre, che subito gli avesse tolto il senso, e che dalle subite frenesie fusse passato a spirare l'anima; si potrebbe conghietturare con verisimilitudine, che quell'anima fusse dannata: se dal peccato, in cui si ritrovava, fusse subito stato assalito da una febbre tale, per cui avesse dato in un letargo profondissimo, dal quale fusse passato a morire: se da qualche spasimo, se da qualche sincope, se da qualche accidente furioso di apoplesia, si potrebbe conghietturare con verisimilitudine, che quell'anima si fusse dannata: così gli artifizj, con cui si conghiettura il possibile, servono anche per conghietturare il fatto; e gli artifizj, con cui si conghiettura il fatto, servono anche per conghietturare il possibile, e il futuro. L'artifizio di conghietturare consiste nel ricercare le cagioni

gioni del fatto, se la controversia è del fatto; le cagioni possibili, se si conghiettura il possibile; e le cagioni, che saranno per essere, se si conghiettura il futuro: e tutte le circostanze della persona, e del fatto, che servono, per conghietturare un fatto dubbio, servono per conghietturare il possibile, e 'l futuro dubbio: infatti, dopo che il Padre Segneri ha conghietturato, che i peccatori non possono sapere di potersi convertire in morte, dalle cagioni possibili, le quali possono fare, che loro non sia possibile una tale conversione; si apre un'altro campo di conghietturare, che, quantunque venissono a cadere in una tale infermità, che loro lasciasse libero l'uso della ragione, e l'esercizio libero della volontà; *a ogni modo è verisimile, che non si convertiranno*: questa conchiusione, che, *se i peccatori avranno libero l'uso di ragione, e della volontà, forse non si convertiranno in morte*, è quella, ch'è dubbia, la quale dee conghietturarsi con altre proposizioni certe, che servano di segni, e d' indizj per inferirla; e il Padre Segneri appunto dice: *che se pure l'estrema infermità sarà tale, che lasci a' peccatori un sufficiente dominio di loro medesimi, cadranno in un pericolo maggiore, cioè, crederanno, che una tale sorta d' infermità non debba essere l'estrema*: se i peccatori crederanno, che quella infermità non sia l'ultima, è verisimile, che non si convertiranno: ora il Padre Segneri proccura di rendere verisimile, che i peccatori non crederanno, che quella infermità sia l'ultima, con le conghietture cavate *à circunstantia personæ*, cioè, da quelle *à factis*, e *ab habitu*; perchè sempre, in vivendo, si sono adulati di poter vivere lungamente, si sono mai sempre aggirati intorno alle speranze di lungamente vivere: hanno fatto, come que' pigri viandanti, i quali sono sempre irresoluti di passare ne' suoi principj un torrente, e vanno dicendo sempre, lo passeremo più giù, lo passeremo più giù: *à factis* adunque, e *ab habitu* si conghiettura, che, se i peccatori cadranno in una tale infermità, che li lasci liberi di loro medesimi, si aduleranno, che non sia l'ultima, si aggireranno intorno agli antichi pensieri, e alle antiche speranze, e non si convertiranno. Nel numero quarto della stessa Predica vuole dimostrare questa conchiusione, che *i peccatori difficilmente faranno una valida confessione in morte*: questa è una conchiusione dubbia, che dee manifestarsi per mezzo d'altre proposizioni più chiare, e più certe: il Padre Segneri comincia manifestarla *con la comparazione delle persone*, e dice così: *una confessione fatta in morte per cenni è bastante a ricevere l'Assoluzione*?

„ S'è così, troppo nel vero or compatisco un'Ottone Imperado-
„ re il Terzo di questo nome, il quale, affine di rimanere assoluto di
„ una privata ingiustizia da lui commessa, nel levare un'Uomo di vita,

acct-

„ accettò da S. Romualdo l'asprissima penitenza di pellegrinare a
„ piè nudi al Monte Gargano, ed ivi una quaresima intera vestir di
„ sacco, digiunar con rigore, dormire in terra: semplicetto, ch'ei
„ fu, non poteva egli, come voi, contentarsi di aspettare fino agli
„ ultimi aliti di sua vita, ed allora ottenere con un sol cenno quello,
„ che prima gli costò tanto di viaggi, e di strazj, di mendicità, e di
„ squallore? che dirò di Potamio gran Vescovo Bracarense, il quale,
„ caduto in un grave eccesso carnale, volle con sommo suo rossore
„ palesarlo in uno de' Concilj più nobili di Toledo? non fu egli stol-
„ to a pigliarsi tanta ansietà? che dirò di Fabiola, gran Princi-
„ pessa Romana, la quale, violata una famosa ordinazione eccle-
„ siastica, volle con somma sua confusione accusarsene su le porte più
„ frequentate del Laterano? non fu ella stolta a prendersi tanto af-
„ fanno?

Questa è conghiettura cavata dalla comparazione delle persone; perchè è più verisimile, che Uomini di quella santità, e di quella dottrina non si sieno ingannati; e che abbiano pensato al proprio mezzo della salute, che non gli stessi peccatori: e se persone di quell'alta dottrina non hanno confidato in una confessione, che può farsi in morte per cenni, segno è, che hanno giudicato essere difficile una valida confessione in quel punto: di modo che i peccatori, i quali sperano di fare una valida confessione nell'ora estrema, anche per via di cenni, sono pregiudicati dall'opinione, e dalla sentenza contraria di tanti Uomini illustri, dotti, e santi, i quali hanno pensato diversamente. Quando una conchiusione dee inferirsi per via di conghietture, se si può dimostrare, che la conchiusione contraria abbia pregiudizio, si dee dimostrare; come quì il Padre Segneri, che può dimostrare il pregiudizio, che ha la proposizione de' peccatori, lo espone, in adducendo l'esempio altrui; e l'esempio appunto, secondo la dottrina di Quintiliano, è un pregiudizio. Oltre l'avere portato l'esempio, e pregiudicata la conchiusione de' peccatori, porta le conghietture intrinseche, cavate *à circumstantia personæ*, cioè, quelle *ab habitu*: e dice così:

„ Non siete voi per lunga età abituati a bere l'iniquità con
„ quel gran diletto, col quale un'arso Lisimaco trangugiò quel-
„ la coppa d'acqua costatagli un regno intero? non siete avvez-
„ zi a chiamare le vostre colpe opere di onorata cavalleria? a com-
„ piacervene? a esaggerarle? a esaltarle co' vostri pari? e come
„ dunque sperare poi di cambiare ad un tratto affetti, e detta-
„ mi; e di avere in orrore sopra ogni male ciò, che or sopra ogni be-
„ ne tenete in pregio? a chi presumete di persuadere voi miseri

„ que-

„ queste cose? a fanciulli credo inesperti, i quali non sappiano ciò,
„ che sia vero senso di compunzione; ma conviene anzi persuaderlo a
„ un Girolamo, il quale si ride di qualsivoglia penitenza serbata in
„ morte, e dice così: *Quæ est ista pœnitentia, quam solum quis acci-*
„ *pit, quia se vivere non posse amplius cernit?* convien persuaderlo
„ ad un'Agostino, il quale la chiama inferma; convien persuaderlo
„ ad un Bernardo, il quale la chiama presuntuosa; convien per-
„ suaderlo ad un' Isidoro, il quale la chiama sospetta; ad un Cesareo
„ convien persuaderlo, ad un' Ugone, ad un'Ambrogio, a un Grego-
„ rio, a un Grisostomo, ad un Tommaso, & ad altri tali, i quali tut-
„ ti con dispregio apertissimo se ne beffano.

Queste sono tutte circostanze certe, e manifeste, da cui si rende manifesta la conchiusione dubbia, cioè, che i *peccatori difficilmente faranno in morte una valida confessione, e anche per via di cenni*; perchè, *ab habitu*, è verisimile, che Uomini, per lunga età abituati a bere l'iniquità con sommo diletto, non sieno per avere nel momento estremo un' orrore alla colpa, e un dolore sincero d'averla commessa: *à dictis*, Uomini avezzi a chiamare le colpe, opere di onorata cavalleria, non è verisimile, che in quel punto giudichino diversamente, e che condannino per cose infami, disonorate, orrende, schiffosissime quelle colpe, che, in vivendo, hanno giudicate così onorevoli; e conseguentemente non è verisimile, che una confessione in morte fatta per cenni sia valida: *ab affectione*, Uomini, che hanno sempre avuta un'affezione alla colpa, che non si sono rallegrati, se non quando hanno avuta occasione di peccare: *à studio*, Uomini, che non si sono occupati, se non in pensare, come peccare, come soddisfare alle proprie voglie: *à dictis*, Uomini, che hanno sempre mai esaggerate le colpe, ed esaltate, in parlando con i pari loro, non è verisimile, che in morte con una stretta di mano facciano una valida confessione, e che in un momento cangino affezione, perdano la memoria de' piaceri, degli studi, de' detti, e di quanti diletti hanno avuto peccando, che ne abbiano orrore, che si attristino, che si dolgano dal profondo del cuore. Si vede di quì, che, per conghietturare, si debbono congiugnere più circostanze, più segni, più indizj; perchè una circostanza, aggiunta all'altra, fa, che una riceva verisimilitudine maggiore dall'altra.

XVII. Nella stessa Predica al numero v. il Padre Segneri dimostra questa conchiusione: *quanto sarà facile, che nell'ora estrema i peccatori assaliti dagli spiriti infernali soccombano alla tentazione*; e prende le conghietture *dagli aggiunti a' fatti*, cioè, *à comparatione majorum, minorum, parium*, la quale non è intrinseca al fatto;

ma

ma è un aggiunto, da cui il fatto aquista verisimilitudine, dice dunque così:

„ Ad un Monaco santo chiamato Stefano, il quale avea tutta sua
„ vita menata in umile romitaggio, orando, salmeggiando, sudando, e facendo un governo austerissimo del suo corpo, rappresentarono i Demonj su l'ultimo tanto al vivo ogni minuto difetto da lui
„ commesso, che lo condussero fino all'orlo di un'alta disperazione,
„ lo stesso fecero ad una Vergine santa nominata Aldegonda: lo stesso fecero ad un Vescovo santo chiamato Uberto, e lo stesso ad altri moltissimi, ch'è soverchio di riferire: or che faranno dunque
„ eglino contro voi? se a voi potranno con verità rinfacciare tante
„ confessioni bugiarde, tante comunioni sacrileghe, tante lascivie
„ sfacciate, tante detrazioni temerarie, e, quasi fui per dire, ogni
„ genere d'empietà: stenteranno fors'essi molto, per darvi a credere, che voi già siate spediti? già impotenti a più sperare? già inabili a più salvarvi?

Dalla comparazione degli altri tentati in quell'ora estrema si rende verisimile, che i peccatori saranno in quell'ora assaliti; e dal pericolo, in cui si sono ritrovati altri di soccombere agli assalti de' Demonj, si rende verisimile, che i peccatori soccomberanno; massimamente che la comparazione si fa *a minori ad majus*, cioè, se coloro, de' quali v'era minore apparenza, che potessono soccombere, si sono veduti in tanto pericolo di dannarsi, molto più sarà verisimile, che ciò segua a' peccatori, de' quali *à circumstantia personæ*, cioè, dagli abiti malvagi loro, e dalla vita passata, v'è una molto maggiore apparenza. Dopo che ha egli conghietturato *con gli aggiunti a' fatti*, cioè, con la comparazione, *quanto sia facile, che i peccatori nell'ora estrema assaliti dagli spiriti infernali sieno per soccombere*, conghiettura la stessa conchiusione dalle circostanze intrinseche, massimamente dalla *circostanza dell'abito*, ch'è una circostanza personale, e dice:

„ Siete pur voi stati usati a parlare spesso con grande audacia in
„ materia di religione: qual cosa dunque più facile, che allor vi
„ assalga lo spirito d'infedeltà, e che vi faccia esitare nella credenza
„ di qualche impercettibile arcano? più: siete pur voi stati avvezzi
„ ad abusare con grande irriverenza il nome di Dio; qual cosa dunque più agevole, che vi assalga allora lo spirito di bestemmia, e che
„ vi faccia acconsentire con l'animo ad alcuna sacrilega maldicenza? più ancora, più &c.

Dall'abito, che hanno fatto i peccatori di parlare con audacia in materia di Religione, si rende verisimile, che assaliti dallo spirito dell'in-

infedeltà, fieno in quel punto per essere infedeli: e che avvezzi ad abusare con grande irreverenza il nome di Dio; non fieno per invocarlo in quell' ora col rispetto dovuto, e con l' umiltà ricercata.

XVIII. Nella Predica della Predestinazione egli vuole dimostrare questa conchiusione: che *Iddio, quanto a se è dispostissimo di salvar tutti*: questa conchiusione, ch' è di fede, se, a solo fine di renderla più sensibile, si mette in controversia, diventa conchiusione dello stato conghietturale, e può manifestarsi per via di conghietture, cioè, si possono esporre segni certi, indizj manifesti, presonzioni certe, e circostanze evidentissime, da cui la conchiusione oscura si renda chiara. Il Padre Segneri adunque si serve in primo luogo delle conghietture, che si traggono *à persona*, e dice, che *Dio è verace*: Dio verace può essere segno, da cui si renda verisimile, ch' egli sia dispostissimo di salvar tutti, ogni qual volta ch' egli si sia dichiarato di volere salvare tutti: e appunto egli si è dichiarato di volere salvar tutti in molti luoghi della Scrittura: resta ora di rendere verisimile, che Dio sia verace; perchè si potrebbe dire, che tanto è oscura questa conchiusione: *Dio è dispostissimo di salvar tutti*; quanto quest' altra: *Dio è varace*; e il Padre Segneri rende verisimile questa conchiusione, *Dio è verace*, con le circostanze della cagione; dimostrando, che, se avesse cagione di dir bugia, una tale cagione potrebb' essere precisamente il timore; ma Dio non ha timore d' alcuno; perchè egli è onnipotente; e però, non avendo, e non potendo avere alcuna cagione di dir bugia, non cagione d' impulso, non cagione di raziocinamento; segue, che questa conchiusione, *Dio è verace*, sia certa; ora da questa conchiusione certa, come da un segno, e da un' indizio evidente, si rende evidente l' altra conchiusione, che *Iddio sia dispostissimo di salvar tutti*; perchè egli si è espresso in molti luoghi della Scrittura, che la sua volontà non è, che il peccatore muoja, e perisca; ma che viva, e si salvi. Tutta la difficoltà di questa conghiettura consisteva nel rendere verisimile, chiaro, e manifesto, che Dio sia veracissimo: la qual cosa non può rendersi per via di conghietture più verisimile, quanto in esponendo, ch' egli non ha cagione alcuna d' essere menzognero, e *ubi non est causa, non est effectus*; nel rimanente, essendo renduta sensibile la seconda proposizione, si rende affatto verisimile dalla seconda anche la prima, cioè, dall' essere Dio verace, l' essere dispostissimo a salvar tutti.

Non solamente dall' essere *Dio verace*, si può inferire, che sia *dispostissimo di salvar tutti*; ma dalle altre circostanze personali. Dall' essere *Padre*, come da indizio, e da segno certo si può inferire la stessa conchiusione; perchè i Padri sogliono essere disposti a non desi-

derare, se non che la felicità, e la prosperità de' figliuoli loro: e tanto più cresce la verisimilitudine; quanto che Iddio, che solo concorre alla creazione dell'anima, è più Padre a noi di quello, che sieno i nostri Genitori.

Nè solamente è Padre; ma è *Padre giusto*: questa è una nuova circostanza aggiunta alla circostanza della natura, la quale fa, che, se ancora fusse possibile, che in qualità di Padre potesse non essere disposto di salvare tutti; in qualità di *Padre giusto* non potrebbe non avere una tale disposizione, e una tale volontà.

Inoltre *a factis*, ò sia, *ab effectibus*, Iddio mette tutti i mezzi, per salvarci: qui per rendere inverisimile, che Iddio, mettendo tutti i mezzi della nostra salute, non sia a ogni modo disposto di salvarci; conviene, che l'Avversario dica, che Iddio si serve per salvarci di mezzi, i quali secondo il suo giudizio sono mezzi di perdizione: e in questo caso, per rendere inverisimile la conghiettura, non ha altro argomento, se non che l'asserire, che Iddio abbia opinione di poter conseguire il fine della perdizione con i mezzi di salute: la qual cosa, avvegnacchè sciocchissima, si ribatte dal Padre Segneri, in unendo la conghiettura presa *dagli effetti*, alla conghiettura presa *dal modo*; perchè, dic'egli, Iddio è prudentissimo, e non può voler' adoperare tanti mezzi per salvar tutti, e insieme volere, che qualch'un non si salvi con tali mezzi: essendo Iddio *prudentissimo* da una parte, e dall' altra essendo *verace*, essendo *Padre*, essendo *giusto*; e mettendo tanti mezzi per salvarci, si dee conghietturare, che non abbia nè altro pensiero, nè altra speranza, se non che l'esito felice di nostra salvezza: per lo quale motivo i mezzi di nostra salute, alcuni sono aperti per via di Prediche, di correzioni fatte da' Confessori, da' Dimestici, da' Superiori: alcuni altri sono ascosi, fatti per via d'ispirazioni interne; e, se non volesse Dio la nostra salute, conseguentemente potrebbe servirsi di quelli, e non di questi; darli in un tempo, e non nell'altro; conferirci ajuti meno atti, e meno giovevoli; potrebbe non impiegare tanti ministri, non custodirci con i suoi Angeli, non aspettarci a penitenza dopo il primo peccato: *se non avesse una volontà prontissima di salvar tutti*, con qual prudenza si esporrebb' egli al giudizio nostro medesimo, in dicendo, *quid potui facere, & non feci?* la qual cosa fa conoscere, che non solamente egli ci dà i mezzi per salvarci; ma che non ne lascia alcuno, che possa conferire alla stessa nostra salute, non promesse, non minacce, non allettamenti, non terrori, non esempj, da cui abbiamo veduto il fine prospero de' giusti, e l'infelice de' peccatori: *questi sono tutti segni, indizi, conghietture, presonzioni, argomenti, da cui si rende verisimile sino all' evidenza, che la volontà di Dio è prontissima di salvar tutti.* Il

Il P. Segneri (9), per rendere anche più verisimile la conghiettura, si serve poscia *della finzione*, la quale fa due grandi effetti: il primo è, che con la finzione si rende sensibile la proposizione, che dee inferirsi per via di conghietture: il secondo, che da essa ne viene quell'effetto d'equità, che si desidera: dice adunque così:

„ Rappresentatevi un Cacciatore, il quale corra anelante dietro „ una Fiera, ch'or la tracci per balze, ora la segua per piani, or la „ cerchi per le caverne: che le abbia da una parte tese le reti, che dall' „ altra le abbia lasciati i cani; ch'ora gridi per atterrirla, ora taccia „ per assicurarla, ora mirila per colpirla; e che però si disciolga tut- „ to in sudori, e nol curi; s'insanguini tra' pruni, e non si rimanga: „ potrà mai cadervi in sospetto, ch'egli non sia vago di prendere una „ tal Fiera? nessuno dirà, ch'egli usi tante fatiche, non a fine di aver- „ la nelle sue mani, ma a fine di non averla; perchè, se non volev' al- „ tro che questo, non accadeva, ch'egli si movesse di casa: potea rima- „ nersi tra le sue piume, potea dormire i suoi sonni, senza uscir su l'al- „ ba più cruda a gelar tra' ghiacci, ed a perdersi tra i dirupi: or bene. „ Iddio, per averci nel Paradiso, fa come que' Cacciatori, i quali, quan- „ do non possono raggiungere la Fiera per una strada, la tracciano „ per cent'altre: *Id facit Deus, quod Venatores solent facere*, sono „ parole di San Giovanni Grisostomo, *qui, quando fugacissima captu-* „ *que difficillima insectantur animalia, non una via, sed diversis, &* „ *per contraria plerumque aggrediuntur, ut si alterum effugerint, in* „ *alterum incidant*: anzi egli si è consumato, si è insanguinato, si è „ impiagato, si è lacerato, per averci: che segno è dunque? non è „ manifestissimo segno, ch'egli ci vuole? se non ci avesse curati, potea „ restarsene in Cielo, non accadeva scendere in terra: a che fine tol- „ lerare tanti disagi, di fame, di sete, di freddo, di arsure, di nu- „ dità, di viaggi, di spine, di flagelli, di chiodi? non potea rispar- „ miarsi tanti dolori?

Questa finzione, la quale da Quintiliano ora si chiama col nome di *tesi*, e ora d'*ipotesi*; e da Ermogene *divisione*, e *suddivisione*, in quanto che con la finzione l'intelletto non considera la cosa solamente com'è, ma come potrebb'essere; ha virtù di rendere sensibile il possibile di essa, e di ottenere quell'effetto d'equità, che si rappresenta per mezzo della finzione. Se un Principe comanda a un Capitano di non muoversi dal posto, dove si truova di guardia; e il Capitano, in veggendo il Principe assalito da' nemici, abbandona il posto, e accorre per difenderlo, si dee inferire, che non ha disubbidito: ma questa

(9) P. Segneri Predica trentesimaprima nel Mercordì dopo la Domenica di Passione.

illazione, che è l'effetto d'equità da indursi, si renderà sensibile con la finzione, fingendo, che il Principe avesse preveduto quell'accidente; ed esponendo, che il Principe, se avesse preveduto d'essere assalito, non avrebbe comandato al Capitano di non muoversi in modo alcuno dal posto; anzi gli avrebbe ordinato, che stesse pronto, per accorrere alla difesa, quando lo vedesse assalito: così con la finzione si rende sensibile l'effetto d'equità. Ora il Padre Segneri, che ha finto un Cacciatore, il quale corre anelante dietro una fiera &c. con tale finzione mette sotto gli occhi quanto sia inverisimile, che Iddio non voglia salvi quelli, per cui adopera tanti mezzi, ordinati alla salvezza loro: e quì, per rendere vieppiù verisimile la conghiettura, vi aggiugne *i conseguenti*: nel modo appunto che nelle cause criminali, oltre la considerazione di tutte le circostanze, si considerano i conseguenti del fatto, da cui si rende ogni volta più verisimile il fatto medesimo; così in questa causa, oltre la considerazione delle altre circostanze, da cui si è renduta più che verisimile la conghiettura, che Iddio abbia la volontà prontissima di salvarci, il Segneri ha considerati *i conseguenti del fatto*, da' quali si rende sempre più verisimile la sua conghiettura: siccome adunque i conseguenti del fatto d'andare a caccia sono le fatiche, e i sudori del Cacciatore; così i conseguenti dell'andare Gesù Cristo in traccia d'anime sono i suoi sudori, le sue pene, il sangue sparso &c.: e siccome da' conseguenti si suole nelle cause criminali conghietturare la volontà di colui, ch'è chiamato in giudizio; così, essendo Gesù Cristo quegli, di cui si cerca la volontà nel giudizio, che dee farsi da noi; da' conseguenti del fatto si conghiettura la sua volontà, cioè, da' sudori, da' patimenti, da' laceramenti, dallo spargimento intero del suo sangue, che sono i conseguenti dell'esser' egli andato a caccia d'anime, si conghiettura la sua volontà di salvarle.

XIX. Tutti quegli artifizj, che si usano nelle cause criminali, ò per accusare, ò per difendere un Reo, possono introdursi da' Predicatori nelle Prediche, quando, ò accusano, ò difendono i peccatori; e in questo modo tutti gli artifizj di conghietturare in qualunque causa possono servire in ogni Predica: e di quì si può vedere, quanto irragionevolmente pensino coloro, i quali non vogliono, che gli stati oratorj sieno così necessarj a' nostri Oratori, com' erano necessarj a' tempi di Cicerone, di Demostene, e degli altri Oratori antichi: essendo cosa manifesta, che debbono anche i nostri Oratori più volte conghietturare un fatto. Certamente S. Agostino (10) dice, che

(10) *Judicentur in conspectu tuo, hoc enim factum est, cum impii ad eam, quæ videtur hominibus, felicitatem pervenerunt.* S. Agostino riferito dal Padre Nicolas Capuccino Franzese nelle Prediche dell'Avvento.

che i peccatori fortunati sono condannati da Dio a essere felici: potrebbe adunque un'Oratore sacro conghietturare, in qual modo sia già seguito il giudizio invisibile di Dio; e dimostrare, che la felicità d'un peccatore è un segno evidente, ch'egli si allontana dalla Patria beata; nel modo appunto che, se un figliuolo fuggitivo salisse sopra una Nave, che, facendo vela, avesse il vento in favore, il favore del vento non servirebbe, che ad allontanarlo da' Genitori; e sarebbe un segno non d'un corso fortunato, ma d'un bene ereditario perduto. Passiamo a un'altro esempio: ponghiamo, che un'Oratore sacro volesse conghietturare, che i peccatori ostinati già sono dannati: come farebbe a conghietturare questo fatto? senza dubbio nel modo, che farebbe Cicerone per conghietturare un fatto criminale; prendendo le conghietture *à causa*, *à persona*, *à facto*. Conghietturando *à causa*, egli cercherebbe, qual'è la cagione, per cui i dannati sono dannati, e troverebbe, che non è altra, se non che l'essere morti ostinati nel peccato: non sono dannati per essere stati ricchi; ma per avere mal'usato delle ricchezze, cioè, per averle fatte servire, ò a qualche prepotenza, ò a qualche oppressione di pupillo, ò a qualche violamento d'onestà: nè meno sono dannati, per avere avuto grado onorevole in questo Mondo; non per essere stati nè Consoli, nè Senatori, nè Principi, nè Re, nè Imperatori, nè Pontefici; ma per aver fatto servire il grado loro, ò alla vanità, ò alla superbia, ò all'ingiustizia, ò all'incontinenza, ò alla rapacità, ò ad altro vizio anche più enorme: anzi nè meno perciò si sono finalmente dannati; ma bensì per l'ostinazione di non avere fatta penitenza delle colpe loro: l'ostinazione è la cagione della finale dannazione; quindi, se Iddio restituisse Giuda in questo Mondo, egli tornerebbe a tradire, e a disperarsi: se richiamasse Antioco in vita, egli di bel nuovo contaminerebbe i sacri Altari, e farebbe crudelmente morire i sette Fratelli Macabei; non perchè, se fussero come noi viatori, non potessono pentirsi; ma perchè, essendo ostinati nella colpa loro, non darebbono campo alla divina misericordia di scancellarli dal libro della dannazione: ora, se i peccatori vivono ostinati, che cagione manca, per cui non sieno già dannati? non la volontà, ch'è risoluta di non volersi pentire; non il peccato, che già sono immersi nel profondo dell'iniquità; non l'ostinazione, che già non si rendono, nè alle attrattive della grazia, nè alle persuasioni d'alcun fedele ministro di Dio. Potrebbe inoltre conghietturare lo stesso fatto *à persona*, e cercare, quali sieno coloro, che già sono dannati: dannati potrebbe dire sono tanti Grandi, tanti Re, tanti Monarchi, ne' quali Iddio non ha considerato nè la Grandezza, nè la Corona, nè la Potenza; ma 'l solo peccato: non sono nell'Inferno, ò per infamia degli Antenati

nati

nati loro, ò per colpa della Patria, ò per istigazione di persone nemiche; ma vi sono perchè rubelli a Dio; perchè accecati negli errori, e indurati nel peccato. Potrebbe conghietturare *à facto*, e cercare, in qual luogo, in qual tempo, in qual modo, con qual'ajuto hanno peccato i peccatori dannati, e dire, che in quella ostinazione stessa, si truovano i peccatori, de' quali discorre; frequentano anch' essi i luoghi medesimi d'iniquità; impiegano tutte le ore, e tutti i momenti ne' pensieri di soddisfare alle voglie loro; non si servono, che di persone, le quali adulano, e lusingano i loro desiderj, e secondano le loro voglie. Potrebbe conghietturare *dagli aggiunti a' fatti*, cioè, dalla comparazione de' maggiori, de' minori, de' contrarj, e degli eguali, e cercare: se i peccatori già dannati sieno nell' Inferno per colpe diverse da quelle, in cui si truovano i peccatori presenti; se questi si truovino per maggiore numero di colpe; se quivi si truovino persone della stessa protessione, della stess'arte, dello stesso grado. Potrebbe conghietturare *da' conseguenti*, e cercare, quali segni seguissero, dopo che i dannati peccarono, mentre vivevano; e dire, che peccavano, poscia ridevano, poscia si compiacevano della colpa, se ne invaghivano, la riponevano tra le azioni d' onore &c. Potrebbe conghietturare *dalla finzione*, fingendo, che que' dannati non fussero anche dannati, e udissero le voci de' Predicatori, e de' Direttori d' anime; e dire, che si befferebbono della parola di Dio, e delle ammonizioni in quel modo, che ora si beffano i peccatori ostinati. Potrebbe conghietturare *da tutti e nove i luoghi* insegnati da Cicerone, dichiarati al numero 14., ne' quali si cercano le cagioni, per cui un fatto sia seguito in questo modo, e non in quello, con questi ajuti, e non con quelli &c. Insomma si potrebbe conghietturare questo fatto, *che i peccatori ostinati sieno dannati*, nel modo che da Cicerone si conghiettura, che un fatto sia, e non sia: dopo le quali conghietture il sacro Oratore potrebbe dire, che, se differiscono i peccatori dannati da quelli, che ora vivono, la differenza non si dee prendere dalla parte de' peccatori; perchè ostinati sono quegli, ostinati sono questi; ma dalla parte di Dio, che agli uni non dà più campo di far penitenza; e agli altri dà anche e tempo, e luogo, e grazie per convertirsi: e se i peccatori della terra, i quali potrebbono convertirsi, vogliono vivere ostinati, non differiscono da coloro, che già sono dannati, per propia elezione; ma per l'elezione divina, che non gli ha finalmente ancora condannati.

XX. Il Padre Segneri nella stessa Predica della Predestinazione vuol' appunto conghietturare questo fatto, cioè, *che i peccatori hanno da Dio grazie copiosissime, con cui salvarsi*: questa proposizione posta

sta in controversia ha stato conghietturale; perchè, quando si controverte una cosa certa, la cosa certa, come controversa, diventa dubbia: se, per esempio, si controverte, che *Iddio sia buono*; questa proposizione di fatto, *Iddio è buono*, è certissima, ed è di fede; ma, se per renderla in qualche modo chiara anche con le conghietture, l'Oratore sacro vuole metterla in controversia, soggiace alla controversia conghietturale: e così ogni conchiusione di fatto certo, certissima, e di fede; se, per fare, che si renda in qualche modo evidente per via di conghiettura, si mette in controversia, ella soggiace alla controversia conghietturale, e si rende in qualche modo evidente d'evidenza morale per via di conghietture. Il Padre Segneri (11) adunque, controvertendo questa conchiusione manifesta, e certa, *che i peccatori hanno da Dio grazie copiosissime, con cui salvarsi*, dee supporla dubbia, e renderla manifesta per via di conghietture; e appunto la inferisce per via di conghietture in dicendo:

„ Vi dolete dunque di avere penuria grande di ajuti, voi, che siete nati nel cuore del Cristianesimo, in una Città sì eletta, in un secolo sì erudito, e molti ancor di famiglia così cospicua? e quanta notizia vi ha Iddio donata di se con tanti oracoli di Scritture? quanta con tante dichiarazioni di Concilj? non passaste la maggior parte di voi l'età più pericolosa sotto la tutela di parenti singolarmente gelosi del vostro bene; di maestri tutti applicati al vostro profitto? cresciuti poi ad età più matura, quanta comodità vi si è offerta di ben'operare in tanta abbondanza di Padri spirituali atta ad indirizzar la coscienza? in tanta coppia di Predicatori divoti, acconcia ad infervorar la vostra freddezza? in tanta dovizia di libri pii, opportuna ad allattar la vostra pietà? in tanta moltitudine di Uomini religiosi, avida d'impiegarsi in vostro servizio? Vi mancano forse, ò tribunali d'assoluzione, se volete scaricar la vostr' anima dal peso delle colpe; ò Chiostri di solitudine, se volete rimuovere il vostro cuore da' tumulti del Mondo? e che fan del continuo quegli Angeli tutelari, che avete a lato, se non incitarvi, or'a schivare quel vizio, or'ad esercitare quella virtù, or'a superar quella tentazione, or'ad imitar quell'esempio? Iddio medesimo con le sue illustrazioni interiori quanto si adopera, affine di agevolarvi la salvazione? lascia egli, per così dire, mezzo intentato? ora vi alletta con gl'inviti, ora vi sgomenta con le minacce, ora vi sollecita co' rimproveri, or vi lusinga con le pro-„ spe-

(11) *Padre Segneri Predica 31. nel Mercordì dopo la Domenica di Passione.*

„ sperità, or vi stimola co' flagelli. *Vocat undique ad correptionem*, „ così disse S. Agostino, *vocat undique ad pœnitentiam*, *vocat beneficiis Creaturæ*, *vocat per lectorem*, *vocat per tractatorem*, *vocat* „ *per intimam cogitationem*, *vocat per flagellum correptionis*, *vocat* „ *per misericordiam consolationis*. E voi vi lamenterete di Dio?

Queste sono conghietture cavate *à circunstantia personæ*, cioè, dalla sola circostanza personale de' fatti, *à factis*: e già si sa, che il fatto dubbio si manifesta per mezzo del fatto certo; il fatto oscuro per mezzo del fatto chiaro: e che il fatto certo, e chiaro serve d'indizio, di segno, di conghiettura, ed eziandio di presonzione, per inferire il fatto dubbio, e oscuro: s'è dubbio, per esempio, che Clodio sia stato ucciso da Milone, questo fatto dubbio si conghiettura col mezzo d'altri fatti certi, i quali servono d'indizio, e di segno, per inferire il fatto dubbio: se *disse* di volerlo uccidere, *la circostanza del detto* serve d'indizio, per inferire, che l'abbia ucciso: se fu veduto con armi, con gente armata, con amici nel luogo, dov'è seguito l'omicidio; questi fatti certi servono di segni, e d'indizj, per inferire il fatto oscuro. Non solamente *ab iis*, *quæ gesta sunt*, si può conghietturare il fatto oscuro; ma la conghiettura si rende anche più veemente, se si unisce alle circostanze della cagione; perchè sarà più verisimile, che i segni d'essersi veduto Milone con gente armata, e con un ferro insanguinato nel luogo, dove fu ucciso Clodio, sieno segni, ch'egli sia l'uccisore; quando i fatti si uniscano alla cagione, e si dimostri, che tra Clodio, e Milone passavano nimicizie implacabili: nè sempre, dice Cicerone, si debbe usare ogni luogo delle conghietture, per conghietturare un fatto; ma ò questo, ò quello, che l'Oratore giudica più spediente; così il Padre Segneri, il quale vuole inferire per via di conghietture, che *i peccatori hanno da Dio grazie copiosissime per salvarsi*, si serve in questo luogo della sola circostanza personale, presa *à factis*: e siccome i fatti si considerano ne' tre tempi, cioè, si considerano i fatti passati, i fatti presenti, e i futuri; così il Padre Segneri conghiettura, che *i peccatori hanno da Dio grazie copiosissime per salvarsi*, considerando le grazie date da Dio in tutti i tempi appunto per salvare peccatori. Certamente dalle grazie già date, *à factis*, si dee conghietturare, che i peccatori hanno grazie copiosissime da Dio: ora, dice il Segneri, ecco le grazie certe, chiare, innegabili, che Iddio vi ha date, o peccatori: *vi ha fatto nascere nel cuore del Cristianesimo*, questa è una grazia certa, che riguarda il luogo in generale: *in una Città eletta*, questa è grazia certa, che riguarda il luogo particolare: *in un Secolo erudito*, questa è grazia, che riguarda il tempo: *e molti di famiglia cospicua*, questa è grazia,

zia, che riguarda, ò i beni estrinseci di fortuna secondo alcuni, ò i beni intrinseci di natura secondo altri: *vi ha donata notizia di so con tanti oracoli di Scritture, e tante dichiarazioni di Concilj*, questa è grazia, che riguarda gli abiti: *vi ha dati parenti gelosi del vostro bene, che vi hanno custoditi nell'età più pericolosa*, questa è grazia, che riguarda i beni di natura: *vi ha dati Maestri tutti applicati al vostro profitto*, questa è grazia, che riguarda la circostanza del vitto: *vi ha dati nell'età più matura Padri spirituali atti a indirizzare la vostra coscienza*, questa è grazia, che riguarda i beni mezzani, che sogliono dirsi beni di fortuna, tra' quali si ripongono gli amici, come appunto delle anime sono i Padri spirituali: *vi ha dati Predicatori acconci a infervorare la vostra freddezza*, questa è grazia, che riguarda gli stessi beni di fortuna: *vi ha dati libri opportuni ad allattare la vostra pietà*, questa è grazia, che riguarda la circostanza dello studio, e dell'applicazione: *vi ha dati tribunali per assolvervi dalle colpe*, questa è grazia, che riguarda la circostanza del consiglio: *vi ha dati Chiostri per rimuovere i vostri cuori dal tumulto del Mondo*, questa è grazia, che riguarda la stessa circostanza del consiglio: *vi ha dati Angeli tutelari*, questa è grazia, che riguarda la circostanza di fortuna, sotto la quale sono compresi gli amici, e tutti coloro, che servono, ò a cagionare la nostra felicità, ò a conservarla: *Iddio medesimo vi ha date illustrazioni interiori: Iddio medesimo ora vi alletta con gl'inviti, ora vi sgomenta con le minacce &c.* queste sono tutte grazie, che riguardano la circostanza del fatto: così da quella circostanza di persona, che si dice, *a factis*, dimostrando le cose fatte da Dio col mezzo di tutte le altre circostanze, s'inferisce, che *i peccatori abbiano da Dio grazie copiosissime per salvarsi;* perchè tutte le sopranominate grazie sono certe, manifeste, innegabili, palpabili, le quali possono servire di segno, d'indizio, di conghiettura, di presonzione, e d'argomento, per inferire la conchiusione dubbia: le quali quanto sono in maggior numero, altrettanto rendono la conghiettura più verisimile, e più veemente. *Si vede adunque, che gli Oratori sacri più volte conghietturano i fatti*, nel modo che nelle cause criminali si conghietturano anche i fatti; e che, se Cicerone, il quale doveva conghietturare un fatto, aveva necessità di servirsi de' luoghi dello stato conghietturale; anche gli Oratori sacri hanno questa necessità.

XXI. Che se i luoghi dello stato conghietturale servono per conghietturare i fatti; servono anche per conghietturare il possibile, e per conghietturare il futuro; perchè, se il fatto si conghiettura dalle circostanze della cagione, della persona, e del fatto stesso; anche il possibile si conghiettura dalla cagione possibile, dalla persona possibi-

le, e dal fatto possibile: anche il futuro si conghiettura dalla cagione, che sarà per essere, dalla persona, che sarà per essere, e dal fatto, che sarà per essere.

XXII. Ma fermianci nella stessa proposizione del Padre Segneri, che *i peccatori hanno da Dio grazie copiosissime, per salvarsi*. Questa conchiusione non solamente può provarsi *ab effectibus*, ch'è una circostanza della persona, che riguarda le cose fatte dalla persona; ma può provarsi *à causa*, in cercando la cagione precisa, che muove Dio a dare le grazie a' peccatori. Iddio certamente si muove dalla stessa sua bontà: questa è la cagione, per cui egli si muove a darci le sue grazie: ora si può dimostrare, che la divina bontà è un fonte perenne, da cui incessantemente dirivano le grazie; e che, se nell'ordine della natura fa nascere il suo Sole con tutta la sua luce tanto sopra i giusti, quanto sopra i peccatori, *Solem suum oriri facit super justos, & malos*; similmente nell' ordine della grazia dee inferirsi, che faccia nascere il Sole dalla sua grande misericordia tanto sopra gli uni, quanto sopra gli altri; perchè l'amore suo è infinito, incomprensibile, ed egli dà le grazie, mosso dal suo amore, e non da alcuno merito nostro: così, aggiugnendosi la circostanza della cagione alla circostanza degli effetti, ch'è l'ottava circostanza personale; l'unione dell' una circostanza all'altra rende più verisimile la conghiettura. Può anche provarsi *à facto*, cioè, dalle circostanze sempre affisse al fatto, e inseparabili da esso, quali sono primieramente *le cagioni*; e poi quelle, che servono per segno manifestativo del fatto: onde tutte le cose fatte da Dio (delle quali abbiamo parlato, e già le abbiamo considerate come circostanze della persona, in quanto che l'effetto, il quale diriva da una persona, si considera come circostanza di essa) debbono dirsi circostanze del fatto medesimo; perchè tutti i fatti, che si prendono per segni, e per indizj d'un'altro fatto, si dicono anche circostanze del fatto, come abbiamo già insegnato (12). Tutte le grazie adunque date da Dio a' peccatori servono per circostanze di questo fatto, cioè, che abbiano eglino grazie abbondantissime per salvarsi. Tutte le cose, che si considerano nell'attuale donazione delle sue grazie, sono circostanze del fatto (13), cioè, *luogo, tempo, occasione, modo, facoltà;* quindi, per conghietturare, se i peccatori abbiano grazie abbondantissime da Dio, *si debbe considerare il luogo, in cui le ricevono;* cioè, che non le ricevono solamente, quando entrano nelle Chiese a piè de' suoi Altari; ma in ogni luogo, ò si truovino nella Casa loro, ò nella Piazza, ò nel Foro,

(12) Al Capo Settimo §. 8. (13) Si vegga il Capo Ottavo n. 6.

Foro, ò in Villa, ò in Campagna, ò ne' Boschi, in ogni *luogo* ricevono le sue grazie. *Si dee considerare il tempo, in cui le ricevono:* non le ricevono solamente, ò ne' giorni delle solennità, ò ne' tempi, in cui concorrono tutti a implorare la sua misericordia; ma in ogni giorno, in ogni ora, in ogni momento; e non le ricevono solamente, quando si uniscono a pregare con molti; ma quando pregano soli; ma quando eziandio non pregano; ma quando non pensano; ma quando anche l'offendono. *Si debbe considerare l'occasione, in cui le ricevono;* perchè non solamente Iddio dà le sue grazie in questo giorno, e in quello, in questa, e quell' ora, in questo, e quel momento; ma in ogni giorno, in ogni ora, e in ogni momento ha la stessa facoltà, e la stessa volontà di conferirle. *Si debbe considerare l'occasione, in cui le ricevono;* perchè le ricevono, quando Iddio prevede, che ne useranno bene; e quando anche prevede, che se ne abuseranno, e che saranno rubelli. *Si debbe considerare la facoltà;* perchè Iddio dà le grazie, senza che alcuno possa attraversargli il disegno, e impedirne l'esecuzione: muove Profeti, che rappresentino i secoli futuri, Appostoli, che predichino, Direttori, che correggano, Angeli, che custodiscano, e ha in suo potere tutti i mezzi, per effettuare le opere del suo amore. Oltre queste considerazioni si dee riflettere alle circostanze *aggiunte a' fatti*, cioè, al più, al meno, al simile, al contrario, al disparato, al genere, alla parte, all' esito: *al più;* perchè Iddio, che ha fatto il più, cioè, che ha mandato il suo Figliuolo in questo Mondo, per fare, che la nostra Redenzione fusse abbondante, non può non darci grazie abbondanti: *al meno*, se Iddio provvede tutte le creature irragionevoli; anzi l'erbe, e fiori, che sono creature solamente vegetabili; e non lascia, che manchi loro cos'alcuna; molto più dee dirsi, ch'egli somministra abbondanti grazie alle creature ragionevoli; tanto più che le altre creature non sono create, per goderlo, e noi siamo creati per la beatitudine eterna: *al simile*; perchè tutte le anime, che si sono salvate dal principio del Mondo fino a quest' ora, hanno avute le stesse grazie, che noi abbiamo; diciamo le stesse, non dalla specifica identità delle grazie; ma dalla medesimezza dello spirito, *divisiones gratiarum*, dice l'Appostolo, *idem autem spiritus*; e se tutte le altre anime hanno confessato, che le grazie di Dio non solamente sono loro abbondate, ma soprabbondate; conviene dire, che a noi le grazie di Dio non solamente abbondano, ma soprabbondano: e in questo modo si può proseguire con la considerazione degli altri aggiunti al fatto, cioè, de' contrarj, de' disparati &c.

XXIII. Alcuni diranno, che, facendo tutte queste considerazioni sopra un suggetto, ò il discorso non finirebbe giammai, ò avrebbe

sempre le stesse pruove. A questa difficoltà risponde Cicerone *primieramente*, che, quantunque l'Oratore debba considerare tutti i luoghi, non però dee servirsi di tutti; perchè i luoghi delle conghietture sono tali, per comporre un discorso oratorio, quali le lettere dell'Alfabetto, per comporre una dizione: onde, siccome si debbono sapere tutte le lettere dell'Alfabetto, quantunque non tutte concorrano in ogni dizione; così ancora si debbono sapere i luoghi dello stato conghietturale, quantunque non tutti concorrano in ogni discorso. Dal giudizio dell'Oratore dipende il sapersi servire di questo luogo, e non di quello; di questa, e non di quella conghiettura: e il sapere, quali sieno le conghietture gravi, e veementi, per inferire la conclusione proposta, e quali le deboli, e leggere. Risponde *secondariamente*, che, servendosi l'Oratore degli stessi luoghi per conghietturare, non in ogni discorso le pruove riusciranno simili; perchè non segue, che, per esservi le stesse lettere dell'Alfabetto, tutte le dizioni si formino in un modo; quindi, se con le stesse lettere dell'Alfabetto si formano tanti volumi in materie diverse; perchè, dovendosi le lettere combinare secondo la natura del concetto, da cui si esprime la materia, sono sempre le stesse, e per cagione della diversa combinazione sono sempre diverse; diversamente rappresentando i concetti degli Astrologi da' concetti de' Teologi; i concetti de' Fisici da' concetti de' Matematici &c.; nella stessa maniera discorriamo de' luoghi per conghietturare, i quali sono sempre gli stessi; ma secondo la diversità de' fatti, e delle materie sono le conghietture sempre diverse, perchè gli stessi luoghi, che, usati in un modo, servono all' Accusatore per accusare; disposti dal Difensore in altro modo, servono per difendere: e in tal guisa secondo la diversità delle cose, che debbono inferirsi, dagli stessi luoghi di conghietturare, ora si argomenta una cosa, ora un'altra: se il fatto, che dee rappresentarsi, è d'ingratitudine, da' luoghi delle conghietture s'inferisce l'ingratitudine: se il fatto è di provvidenza, da' luoghi delle conghietture s'inferisce la provvidenza; e così da' medesimi luoghi, secondo i diversi complessi de' fatti, derivano sempre diverse conghietture.



CAP.

CAP. X.

In cui si dimostra, come si possano ne' discorsi introdurre le quattro quistioni congbietturali, insegnate da Cicerone.

SOMMARIO.

I. *Si espongono le quattro controversie congbietturali, e gli artifizj, che debbono tenersi, per congbietturare in ognuna di esse.*

II. *Si dimostra, come nella prima quistione congbietturale*, an sit, *possa l'Oratore sacro servirsi di quegli stessi artifizj, per congbietturare nelle cause morali, di cui si servono i criminalisti nelle cause criminali.*

III. *Con quale artifizio propiamente debbano ritrovarsi le congbietture.*

IV. *Con quale artifizio si possa introdurre nel discorso la seconda quistione congbietturale*, unde factum, unde res oriatur: *e si dimostra, quanto possa giovare nelle orazioni esornative tanto sacre, quanto profane, il congbietturare da questa seconda controversia.*

V. *Si dimostra più particolarmente, quale campo di congbietturare si aprano gli Oratori sacri, con introdurre ne' discorsi loro la seconda controversia congbietturale*, unde res oriatur: *e si dichiara vieppiù l'artifizio di rendere verisimili le congbietture.*

VI. *Con quale artifizio possa introdursi nel discorso la quarta quistione congbietturale, cioè*, an res mutari possit: *e in quale maniera si rendano verisimili le congbietture in questa controversia.*

VII. *Come dall' artifizio della quarta controversia congbietturale dipenda quello della deprecazione, in cui si difendono i Rei.*

VIII. *Si dimostra, che, dall' artifizio di congbietturare nella quistione congbietturale*, an res in alteram mutari possit, *dipende la deprecazione, che suole farsi dagli Oratori sacri.*

IX. *Si espone con un' esempio preso dal Padre Segneri l' artifizio d' introdurre la quistione congbietturale*, an res in alteram possit: *e si dimostra in qual maniera sempre mai si rendano verisimili le congbietture.*

I. Quat-

I. QUattro, secondo la dottrina di M. Tullio (1), sono le quistioni conghietturali *di Tesi*, e *di proposito*, che possono riferirsi all' *Ipotesi*, e *alla causa*, cioè, la prima, *an sit*: la seconda, *unde oriatur*: la terza, *quæ causa id effecerit*: la quarta, *an res ab eo, quod est, mutari possit in aliud*. Tutte queste controversie si trattano con i luoghi delle conghietture: e le conghietture si rendono verisimili con gli artifizj già dichiarati nel Capo precedente; perchè ogni qualunque controversia conghietturale si fonda mai sempre sopra un fatto oscuro; e il fatto oscuro non può rendersi manifesto, se non con gli artifizj del conghietturare, i quali dirivano dalla cognizione de' luoghi delle conghietture già diffusamente spiegati: ora quì altra cosa non intendiamo d'aggiugnere, se non che l'artifizio d'introdurre ne' discorsi le quistioni conghietturali.

II. La prima quistione conghietturale, *an sit*, non riguarda solamente il passato, ma 'l presente, il futuro, e 'l possibile: di modo che quegli artifizj, che si usano da' Criminalisti per conghietturare il passato, si possono dall' Oratore sacro usare, non solamente per conghietturare il passato; ma 'l presente, il futuro, e anche il possibile. Ne' giudizj criminali, per conghietturare un fatto, le conghietture si cavano *à persona*, *à causa*, *ab actis*: come sarebbe, per conghietturare un furto, si cerca *à persona*, se sia povera, se sia solita a rubare, se i parenti, i fratelli, i Genitori sieno di questa condizione, se abbia questo nome, se frequenti la compagnia di simile sorta di persone, come viva, come si regoli, che arte faccia, che cosa dovrebbe fare per vivere &c. *à causa*, se abbia potuto muoversi per necessità, per miseria, ò per altra cagione: *ab actis*, se sia stata veduta uscire dal luogo, dov'è seguito il furto, in qual tempo, in qual'occasione; che mutazione fece, quando fu interrogata; se niun'altro abbia potuto rubare in quel luogo, in quel tempo, tolta la persona Accusata: se niun' altro poteva sapere, dov'erano ascose le monete, se niun' altro avere quella comodità; e, per dir breve, da tutti i luoghi dello stato conghietturale si cavano le conghietture, per argomentare un fatto: e, siccome quivi abbiamo detto, che, per conghietturare, si dee anche riflettere all' opinione del Reo, e non tanto considerare la cagione, per cui si è mosso; ma l' opinione, ch' egli poteva avere per muoversi; e introdurre la finzione, per rendere sensibili le conghietture; così parimente diciamo, che il sacro Oratore dee servirsi degli stessi luoghi, quando introduce le quistioni conghietturali nel discorso; ma

(1) *Cicero Topica ad Trebatium.*

ma l'artifizio consiste appunto nel sapere introdurre le quistioni conghietturali. Ponghiamo adunque, ch'egli voglia conghietturare, che *un peccatore, in peccando, ha pensato di fuggire i gastighi della divina giustizia, an sit*: ogni qualunque proposizione, subito che soggiace a controversia, si prende come dubbia: onde questa, che si controverte, si concepisce come dubbia; e rimane cosa dubbia, e oscura, *se un peccatore, in peccando, pensi di fuggire i gastighi della divina giustizia:* dee pertanto manifestarsi per mezzo di qualche altra proposizione certa, evidente, chiara, e conceduta. Ora qual'è quella cosa, che può essere chiara, ed evidente nel pensiero d'un peccatore? potrebb'essere, ò *la speranza d'aver tempo di pentirsi*: ò *la speranza nella divina misericordia &c.* Conosciuta la cosa certa; dalla cosa certa si possono trarre le conghietture *à persona*, *à causa*, *à facto*, per inferire la dubbia: così da questa cosa certa, che *i peccatori sperano d'aver tempo di pentirsi*, si può inferire, che, *in peccando, pensino di fuggire i gastighi della divina giustizia.* Che si dee adunque fare, per ritrovare le conghietture? si dee conghietturare *à persona*, cioè, dalle circostanze personali di coloro, che sperano, quali sieno i costumi loro: *à causa*, per qual cagione si muovano: *à facto*, quali sieno i detti, quali sogliono essere i fatti, gli accidenti di coloro, che sperano. Coloro, che sperano, entrano nel pericolo, e non hanno altro pensiero, se non quello di poterlo superare: tal'è, per esempio, il costume de' Soldati, i quali sperano la vittoria; vanno incontro al fuoco, e nel fuoco nemico: tal'è il costume de' Mercadanti, i quali sperano uno straordinario guadagno, s'ingolfano ne' Mari, e intraprendono lunghe, e pericolose navigazioni: che può adunque sperare il peccatore, quando va incontro al ferro, e al fuoco dell'ira di Dio? che può sperare, quando s'immerge in un'Oceano d'iniquità, dove tanti sono gli scogli, e di morte, e d'infamia, e d'inferno, in cui può infelicemente urtare? non altra vittoria certamente, non altro guadagno può egli sperare, se non che d'aver tempo di pentirsi, e di fuggire, ò dall'incendio, ò dal naufragio; perchè coloro, che intraprendono azioni d'evidente pericolo, e non possono sperare alcun bene, sperano di fuggire dal male. In questo modo, avendosi una proposizione certa, ed evidente, cioè, che *i peccatori sperano d'avere tempo di pentirsi*, s'inferisce l'altra, che, *in peccando, pensano di fuggire i gastigi della divina giustizia:* ma, se tante conghietture si possono cavare, argomentando *à persona*, si potranno similmente cavare, argomentando *à causa:* si cerchino adunque le cagioni tanto d'impulso, quanto di raziocinamento, per cui si muovono coloro, *che sperano d'aver tempo di pentirsi.* Certamente coloro, che sperano

d'avere

d'avere tempo di poterfi pentire, fi muovono, ò da cagioni interne, ò da cagioni esterne: *da cagioni interne* fi muovono a fperare, ò per cagione dell'età, ch'è anche florida, ò per cagione della robustezza del corpo, che loro afficura molti anni di vita, ò perchè confidano nella divina mifericordia: *da cagioni esterne*, ò perchè hanno l'efempio, che altri abbiano avuto tempo di far penitenza, ò perchè vivono lontani da' pericoli di una morte mai fempre imminente, ò perchè fi preffiggono, che le orazioni de' Santi debbano loro giovare, affinchè non manchi loro il tempo di pentirfi; quindi, muovendofi i peccatori da molte cagioni a fperare d'aver tempo di correggere la vita paffata, di emendarfi, e di poter'odiare quelle cofe, che ora fono motivi di quel diletto, che li trafporta a peccare, penfano di fuggire i gaftighi della divina giuftizia.

III. Questo è l'artifizio di ritrovare le conghietture, ricercare prima la propofizione certa, da cui s'inferifce la dubbia; e poi, ritrovata la propofizione certa, la quale ferve di fegno, d'indizio, di conghiettura, d'argomento, di prefonzione, per inferire la dubbia; allora cercare di dare alla propofizione certa tutta la verifimilitudine con le conghietture, che fi traggono *à perfona*, *à caufa*, *à facto*: come nell'efempio addotto, per inferire, che *i peccatori*, *in peccando*, *penfano di fuggire i gaftighi della divina giuftizia*, ch'è la propofizione dubbia, e controverfa; fi è ritrovata la propofizione certa, e manifefta, cioè, che *i peccatori fperano di aver tempo di pentirfi*, la quale ferve per fegno d'inferire la dubbia; e fi è cercato di fare, che la propofizione certa fi rendeffe fempre più verifimile, conghietturando *primieramente à perfona*, cioè, inveftigando i coftumi, le qualità, le condizioni, gli abiti, le inclinazioni di coloro, che fperano; perchè con la confiderazione di quefte circoftanze fi è renduto più verifimile, che i peccatori fperino di avere tempo di pentirfi; e confeguentemente di fuggire i gaftighi della divina giuftizia: *fecondariamente à caufa*, cioè, inveftigando i motivi, per cui fi muovono coloro, che fperano d'aver tempo di far penitenza: e con la confiderazione della cagione fi è renduto viepiù verifimile, che i peccatori fperino d'aver tempo di far penitenza; e dalla verifimilitudine di quefta propofizione certa, la verifimilitudine dell'altra, ch'era dubbia, cioè, che *penfino di fuggire &c.* Rimanendo nello ftello efempio, fi può dare ancora maggiore verifimilitudine alla propofizione certa prefa per fegno d'inferire la propofizione dubbia, e controverfa; ed è, conghietturare *ab ipfo facto*, cioè, dal luogo, dal tempo, dal modo, dagli aggiunti, come farebbe, dal più, dal meno, da' contrarj &c.: fi può adunque conghietturare, che *i peccatori fperino d'avere tempo di far penitenza*; per-

perchè questa è la proposizione, la quale debbe rendersi verisimile, per essere quella, da cui s'inferisce la proposizione d'Assunto, ò sia, la proposizione controversa: si può adunque cercare *à facto*, in quale luogo, in quale tempo, in quale modo sperino d'avere tempo di far penitenza: e quì si dee notare, che luogo, tempo, modo, materia, aggiunti &c. sono circostanze attribuite a' fatti, le quali rendono verisimile la proposizione presa per segno d'inferire la dubbia, quando vestono la natura delle cagioni: onde i peccatori, per essere in via, cioè, in luogo, dove possono prevalersi de' meriti della passione di Gesu Cristo; per essere nel tempo della grazia; per avere anche libera la volontà; per non essere anche confermati nella colpa; per vedere, che, ò altri, ò più, ò egualmente peccatori hanno avuto tempo di pentirsi, sperano anch'essi d'aver tempo di far penitenza; e quindi, in peccando, pensano di poter fuggire i gastighi della divina giustizia. Da questa dottrina si vede, che l'artifizio d'introdurre la prima quistione conghietturale, *an sit*, consiste nel controvertere, ò che qualche cosa sia fatta, ò che sia per essere, ò che attualmente sia; perchè nella quistione *an sit*: v'entra il quesito, *an factum sit*, *an fiat*, *an futurum sit*; e subito che l'Oratore si prefigge una cosa controvertibile, *an sit*; se vuole conghietturare, che *sit*, dee ritrovare qualche proposizione chiara, conceduta, e manifesta, la quale serva di segno, per provare la dubbia; e quella proposizione, che si prende per segno, da cui debbe inferirsi la proposizione dubbia, debbe rendersi verisimile con le conghietture prese *à persona*, *à causa*, *à facto*, come fin quì abbiamo dimostrato. Passiamo all'artifizio d'introdurre la seconda quistione conghietturale.

IV. Ponghiamo, che un fatto sia certo, e non soggiaccia alla quistione prima conghietturale, *an sit*; si può introdurre l'altra quistione conghietturale, *unde oriatur*; perchè il fatto può essere certo; ma incerta la sua origine: certo per esempio, è il Nilo; si può cercare l'origine incerta: certo il tradimento di Giuda; si può cercare, da qual cosa abbia avuta l'origine: certa la fuga degli Appostoli nel tempo della Passione di Gesu Cristo, perchè *omnes relicto eo fugerunt*; incerta, dond'ella originasse: così, quando un fatto è certo, e l'Oratore vuole conghietturare sopra 'l fatto certo; dee proccurare d'introdurre l'altra quistione conghietturale, *unde oriatur*; e da questa introduzione di controversia avrà il comodo d'inferire quella cagione, che più gli piace: la qual cosa serve, tanto per introdurre la lode precisa d'una virtù, quanto per introdurre il biasimo preciso d'un vizio. Se, per esempio, un'Oratore sacro propone di voler lodare S. Filippo Neri nella grandezza dello spirito di Dio; e propone

il fatto del bere nelle strade pubbliche di Roma; potrà conghietturare, *unde factum oriatur*; e quì gli si aprirà un campo vastissimo di conghietturare; perchè potrà cercare le origini, onde questo fatto diriva; e andar' esponendo l'origine, che può avere: potrebbe, per esempio, dire, che dalla sua profondissima umiltà proveniva una sì strana abbiezione; poichè, volendo essere umile, senza che il Mondo il potesse lodare nella virtù dell' umiltà, egli ritrovò la maniera, che l' umiltà sua prendesse nome di pazzia: potrebbe dire, che proveniva da un zelo ardentissimo di salvar' anime; e che, per comunicarsi più facilmente alle persone del secolo, egli proccurava di comparire giocondo, e allegro; affinchè, unendosi a lui, fussono poscia indirizzate nella via della salute: e così, dopo avere introdotte varie cagioni, potrebb' esporre quella, in cui egli si era prefisso di voler lodare S. Filippo; e conchiudere, che un' atto così nuovo, e così mirabile proveniva dalla grandezza dello spirito divino, la quale faceva, che l' umiltà sua fusse straordinaria, che il zelo suo fusse singolare, che la carità sua fusse incomprensibile; e che ottenesse con un mezzo così disusato il fine desiderato di umiliare se stesso, e di guadagnar' anime a Dio: che poi questa fusse la cagione, dee l' Oratore rendere verisimile l' asserito con le circostanze *à persona*; *à causa*, *à facto*; perchè dall' unione, e dal numero di queste circostanze si rende verisimile ogni conghiettura.

Se un' Oratore profano propone di voler lodare un Principe in una virtù; e propone un fatto certo, può conghietturare, donde abbia avuto origine quel fatto; e dalle conghietture inferire, che abbia avuto origine da quella virtù, in cui egli si è prefisso di lodarlo. Per esempio: se il Principe ha ottenuta una prodigiosa vittoria contro i nemici; e l' Oratore vuole conghietturare sopra questo fatto certo, e non potrà introdurre la prima quistione conghietturale, *an sit*, introdurrà la seconda, *unde oriatur*; e cercherà, da quale cagione abbia avuta origine una cotanto insigne vittoria: e quì potrà esporre quelle cagioni, che sono più aperte, e più manifeste; e riserbare in fine quella cagione precisa, da cui egli vuole prendere argomento di lodare il Principe: potrà dunque dire, che una così grande vittoria è dirivata dal valore della nazione, la quale è avvezza a riportare simili vittorie: che è proceduta dal coraggio invincibile de' Soldati, i quali solamente per questo non sono stati sbaragliati, e trucidati da' nemici, perchè non hanno temuta la morte: che soprattutto è stata cagionata dalla prudenza, dalla condotta, e dall' arte del Capitano generale, il quale ha presa quella unica circostanza di tempo, in cui poteva vincere; ha conosciuto il vantaggio del luogo, &c.: dopo che avrà esposte le cagio-

cagioni più verisimili, da cui potrà avere avuta origine la vittoria; dovrà esporre quella, in cui egli si è prefisso di lodare il Principe; e dire, che in vano si cercano le altre cagioni di quel Fatto; perchè è provenuto dal solo amore, che ha il Principe a' suoi Sudditi: questo amore conosciuto da tutta la nazione, provato dalle Milizie, e da' Capitani, ha raddoppiato loro il coraggio, e ha fatto, che non temessero di sagrificare la vita per gloria del Sovrano loro &c.: che questa poi sia la cagione precisa, si potrà rendere verisimile con le circostanze prese *à persona*, *à causa*, *à facto*; perchè da queste circostanze si rende verisimile quella cosa, che si prende per segno, per indizio, per argomento d'inferire la dubbia. Nello stesso modo, se un'Oratore si prefigge un vizio da biasimare, può esporre un fatto, sopra del quale, non potendo muovere la prima quistione conghietturale, *an sit*, muoverà la seconda, *unde oriatur*. Per esempio: se uno volesse biasimare Giuda, come intensissimo odiatore di Gesù Cristo, potrebb' esporre il fatto d'averlo tradito; e cercare, *unde originem duxerit* il tradimento: quì potrà esporre molte cagioni verisimili, da cui Giuda siasi potuto muovere a tradire: e riserbare in fine quella, che fa a proposito dell' Assunto, cioè, che si è mosso dall' odio intensissimo, che portava a Gesù Cristo: non si è, dirà per esempio, mosso Giuda a tradire pel solo guadagno di trenta denari; perchè molto più egli traeva dall' elemosine de' benefattori, che soccorrevano la compagnia Appostolica: non per incontrare l'amore, e la benivolenza de' Farisei; perch' egli sapeva, che, se desideravano il tradimento, avrebbono odiato il traditore: non per vendicare qualche ingiuria, che avess' egli ricevuto dal Messia; perchè anzi fu distinto con singolari favori: e finalmente conchiudere, che l'origine del tradimento deriva dall' odio intensissimo, ch' egli portava al Redentore: e se volesse l'Oratore conghietturare, donde traesse l'origine quell'odio, potrebbe conghietturare, e argomentare dalle circostanze personali di Giuda, dall' indole, dalla natura, dal costume, dall' abito, &c. e questo è l'artifizio, con cui un' Oratore troverà sempre mai come dilatarsi; consistendo ogni artifizio dell'Oratore nel sapere farsi campo per proseguire, e per terminare felicemente il discorso: e poichè, quando il fatto è certo, e manifesto, non è più suggetto alla prima quistione di conghiettura, *an sit*; però, se l' Oratore vuole conghietturare sopra 'l fatto certo, dee introdurre le altre quistioni conghietturali, e cercare, *unde oriatur, quæ causa id effecerit, an mutari possit*. Quintiliano dice (2), che la seconda quistione conghietturale pa-

(2) *Unde quid ortum: & quæ causa facti, hæc duo genera non multum inter se distant*. Quint. lib. 7. inst. orat. c. 2.

re la cosa stessa, che la prima; perchè tanto è cercare, donde un fatto abbia l' origine, *unde oriatur;* quanto cercare, quale sia stata la sua cagione, *quæ causa id effecerit*; e infatti non sapremmo ritrovare alcun divario: sia però com' essere si voglia, certamente, se l' Oratore di un fatto certo, e manifesto, sopra cui non possa conghietturare, *an sit*, introdurrà un' altra quistione conghietturale, *unde oriatur*, ò *quæ causa id effecerit*, si aprirà un nuovo campo per conghietturare, in cui potrà far comparire l' ingegno, lo spirito, la facondia, e l' eloquenza.

V. Con questo artifizio gli Oratori sacri possono conghietturare, donde abbiano avuto principio, ò le conversioni de' Santi, ò gl' induramenti de' peccatori: congnietturare, donde abbiano avuta origine, ò i benefizj, ò i gastighi; prefiggendosi per fine quella cagione verisimile, la quale egli voglia esporre, che sia stata cagione, ò di que' benefizj, ò di que' gastighi, ò di quelle conversioni, ò di quegl' induramenti. Si sa, per esempio, che Paolo si convertì alle voci di Gesu Cristo, il quale gli disse: *Paule, cur me persequeris?* quindi, non potendosi introdurre la prima quistione conghietturale, *an sit*, s' introdurrà la seconda, *quæ causa id effecerit*; e si cercherà, quale fusse la cagione di così subita conversione. Quì supponghiamo, che l' Oratore voglia dimostrare, che Paolo Appostolo si convertì subito per cagione dell' abito, ch' egli aveva di ubbidire alla voce di Dio, il qual' abito tosto lo piegò a ubbidire alla voce di Gesu Cristo: potrà dunque esporre molte cagioni, da cui Paolo siasi immantinente convertito; e riserbare questa in ultimo luogo, come quella, da cui dee il discorso ricevere la confermazione: potrà dire, che forse Paolo si convertì per cagione della voce sensibile della persona non veduta, da cui, avendo udito, *cur me persequeris?* si atterrì, e rispose, *Domine quid me vis facere?* e poi confutare questa cagione, e dire, che la stessa voce si ode per bocca de' Predicatori, e contuttociò molti sono, che non le ubbidiscono; anzi che positivamente le resistono; quindi che la subita conversione di Paolo non può attribuirsi a quella sola voce, quasi che non potesse, ò non ubbidire, ò non resistere; perchè poteva ostinarsi nella ideata impresa, poteva non volere ubbidire a quella voce, poteva indurarsi ne' suoi pensieri: onde l' essersi subito convertito diriva, non da quella sola voce, che lo chiamò; ma da altra cagione: qual fu questa cagione? si convertì forse dalla novità del portento, cioè, dall' udire una voce per aria, ò dalla caduta improvvisa, ch' egli fece, ò dalla cecità, che gli sopragiunse? ma quante sono le voci di Dio irato, che si odono da' peccatori? a quante cadute, cioè, a quante disgrazie, a quante perdite, a quanti mali non soggiacciono? quale cecità non incon-

incontrano? e a ogni modo non si convertono; quindi la conversione di Paolo non può attribuirsi alla sola novità de' portenti seguiti. In questa maniera può l'Oratore andar cercando, da quale cagione abbia avuta origine la conversione di Paolo Appostolo; e, dopo 'l non essersi quietato in alcuna, può finalmente esporre quella, ch' egli si era prefisso, e dire, che Paolo Appostolo *ubbidì subito per cagione di quell' abito, ch' egli aveva di ubbidire alle voci di Dio*. Che poi un tal' abito lo piegasse a rispondere subito con umiliazione, ad offerire subito se stesso in servigio di Dio, e a non ostinarsi nella malvagità di perseguitare i seguaci di Gesù Cristo, malvagità, ch'egli non aveva appresa per tale; ma per zelo della sua legge: e che questa fusse la cagione, si potrà conghietturare da qualche segno manifesto, come sarebbe, da qualche detto, da qualche fatto, da qualche affezione. Insomma, per rendere verisimile il segno, l' indizio, da cui s' inferisce la cosa dubbia, servono gli stessi artifizj dichiarati, cioè, conviene ricorrere a' luoghi assegnati da Cicerone, per conghietturare *à causa, à persona, à facto*; perchè da questi luoghi si prendono le conghietture, per rendere verisimile il segno conceduto, da cui poscia s' inferisce la proposizione controversa; come abbiamo già dimostrato al numero terzo. Nel modo stesso, se un' Oratore vuole conghietturare sopra l' induramento di Faraone, e non può introdurre la prima quistione conghietturale, *an sit*, perchè il fatto è certo, e manifesto; può introdurre le altre quistioni conghietturali: *unde orta fuerit obduratio: quæ fuerit causa obdurationis*: e, posto ch' egli voglia sostenere una cagione, per esempio, che *l' indurazione di Faraone* (3) *sia dirivata dalla clemenza di Dio*; potrà esporre altre cagioni in primo luogo; e riserbarsi quest' ultima in ultimo luogo; affinchè serva di confermazione a quella proposizione, ch' egli avrà presa per Assunto: potrà dunque dire, che forse l' indurazione di Faraone sarà dirivata da quella indomabile superbia di non temere alcuna mano superiore, che potesse opporsi alla Tirannia delle sue leggi: e poi confutare questa cagione, e dire, che Faraone, benchè superbo, si umiliò, e pregò Mosè a offerire vittime alla Divinità d' Israello, acciocchè sospendesse l' ira de' suoi flagelli; quindi, che la superbia di questo Re non potè essere quella sola, che concorresse a indurarlo: dipoi potrà soggiugnere un' altra cagione, cioè, che forse l' induramento di Faraone sarà provvenuto da un' appetito insaziabile di accrescere l' entrate all' Erario regio; per lo quale motivo aggravava gli Ebrei d' un peso di fatica ingiusta, e intollerabile; e poi confutare questa cagione,

(3) *D. August. tom. 4. lib. 2. q. supra exodum n. 18. & tom. 10. de obdur. Phar.*

gione, e dire, che Faraone, benchè avido dell'utile, che ritraeva dalle opere degli Ebrei; a ogni modo gli sgravò dal peso del lavoro addossato, e permise, che ognuno de' sudditi desse loro in imprestito le cose più preziose; e ch' eziandio partissero verso dove li chiamava, per sagrificare, la voce di Dio vivo; quindi, che l'avidità d'accrescere l'entrate Regie non fu quella sola cagione, da cui Faraone s' indurasse. Finalmente, dopo avere esposta questa, e quella cagione, da cui potesse avere origine quello si strano induramento, dovrà esporre quella, che servirà per confermazione del suo Assunto; e conchiudere, che l'induramento di Faraone ha avuto origine *dalla clemenza di Dio*; non perchè la clemenza di Dio dovesse indurarlo; anzi per se stessa doveva convertirlo; ma perchè Faraone dal motivo della divina clemenza, in veggendosi libero da' flagelli, pensò di poter' ostinarsi nella sua crudeltà; perchè appunto il Dio d'Israello era facile al perdono.

Con questo artifizio si possono conghietturare le cagioni di ogni benefizio, e di ogni gastigo. E' certo l'incendio, per esempio, di Sodoma, e non può introdursi la prima controversia conghietturale *an sit*; si potrà introdurre la seconda, *unde ortum fuerit*: è certo il Diluvio universale, nè può controvertersi, *an sit*; si può introdurre l'altra quistione, *unde ortum fuerit*: è certa la conversione del buon Ladrone, non si può controvertere, *an sit*; si controverta, *quæ causa fuerit illius conversionis*; in questo modo non potrà giammai mancare all' Oratore materia da discorrere; perchè, potendo egli introdurre sopra i fatti certi, e manifesti, ò la prima, ò la seconda, ò la terza, ò la quarta quistione conghietturale; egli si apre un campo vastissimo, per dire, per confermare, per amplificare qualunque Assunto: la ragione è questa; perchè, quantunque ancora si sapesse, che un' effetto fusse dirivato da una cagione; a ogni modo, concorrendo a un' effetto ordinariamente più cose, più circostanze, le quali possono avere nome di cagione, ò di cagione istrumentale, ò di cagione ausiliaria, ò di cagione materiale, ò di cagione finale, ò di condizione inseparabile, la quale si dice da M. Tullio cagione sciocca, e stolida per se stessa, qual'è il luogo, qual'è il tempo, quali sono i ferramenti; perchè le vere cagioni senza queste circostanze non operano: concorrendo, come abbiamo detto, ordinariamente a un' effetto più circostanze, le quali ricevono anch'esse, almeno rettoricamente parlando, nome di cagione; è sempre in libertà dell' Oratore d'attribuire l'effetto a questa cagione, e non a quella; e così egli ha ordinariamente la libertà d' introdurre nel discorso, ò la prima, ò la seconda, ò la terza, ò la

quar-

quarta quistione conghietturale, cioè, *an sit*, *unde res oriatur*, ò *quæ causa fuerit illius rei*, *quæ mutatio fieri possit*. Per esempio: Maddalena si convertì, il fatto è certo, nè può controvertersi, *an sit*; ma ella, prima di convertirsi, vide il cadavero d'un suo amante: prima udì Gesù Cristo predicare: prima fù corretta da Marta sua Sorella, e stimolata a ricorrere a piè del Messia per la remissione de' suoi peccati. Qui l'Oratore può attribuire la conversione di Maddalena, ò alla veduta dell'amante defonto: ò alla predicazione di Gesù: ò alle direzioni, e alle correzioni di Marta; perchè la grazia interna ha potuto operare, ò per l'uno, ò per l'altro mezzo, ò per tutti insieme: e i mezzi, che concorrono a un fine, sogliono ricevere il nome di cagione: per questo motivo, potendo concorrere a un'effetto molti mezzi, molti ajuti, molti strumenti, molte circostanze di luogo, di tempo, di spazio, d'occasione, di facoltà, di modo; non può l'Oratore non avere sempre un campo aperto, per introdurre sopra i fatti certi qualcheduna delle quistioni conghietturali: 1. *An sit*: 2. *Unde oriatur*: 3. *Quæ causa fuerit*: 4. *An mutari possit*.

VI. Che se d'una cosa non si potesse controvertere, *an sit*; perchè fusse manifesta, quanto al suo essere: nè si potesse controvertere, *unde oriatur*; perchè fusse manifesta la sua origine: nè *quæ causa ejusdem fuerit*; perchè fusse certa, e determinata la sua cagione; si potrà introdurre la quarta quistione conghietturale, *an mutari possit*. Per esempio: è certo, che Maddalena è peccatrice, certa l'origine de' suoi peccati, certa la cagione; non si può dunque introdurre, nè la prima quistione conghietturale, *an sit*; nè la seconda, *unde oriatur*; nè la terza, *quæ causa fuerit peccatorum*; s'introduca la quarta, *an mutari possit*: e qui dalle circostanze della persona si potrà conghietturare, se sia possibile, ch'ella si cangi di peccatrice in penitente: *dalla circostanza del vitto* si può conghietturare, che si cangerà; perch'ella vive, e abita con Marta sua Sorella, ch'è di eminente santità; ella ha per fratello Lazaro, ch'è di santissimi costumi; *dalle circostanze della fortuna*, *e del consiglio*; perchè ella è nobile, illustre, e non potrà non pensare un giorno alla sua riputazione, al suo onore, alla sua fama; e allora ella cercherà di fare, che il fine d'una vita penitente onori i giorni della età sua giovanile: *dalle circostanze de' fatti*, *de' detti*, *degli accidenti*; considerando, se Maddalena abbia fatta qualche azione pia: se dette parole, con cui abbia fatto conoscere, che si ricorda di Dio: se nell'udire a discorrere de' buoni, goda: se ami tal volta di ritrovarsi nella compagnia loro: quale mutazione si vegga in esso lei, ogni qual volta si parla, ò di Paradiso, ò d'Inferno; perchè da queste circostanze personali si può inferire, che

sia

sia possibile la sua mutazione di peccatrice in penitente. Oltre il conghietturare la possibilità della mutazione dalle circostanze personali, si può conghietturare *dalle circostanze della cagione*, e cercare: quale impulso potrà ella avere, per convertirsi? che cosa le si rappresenterà, per convertirla? che timore nascerà in lei dalle minacce dell'eterne pene? che speranza dalle promesse del perdono? che grazie interne la muoveranno? quali 'spirazioni, quali pensieri, quali riflessioni? come conoscerà l'importanza di salvare l'anima? qual grazia sarà quella della sua cognizione? che cosa le si manifesterà, a cui prima non riflettesse? e da tutte le cagioni, che potranno concorrere alla sua conversione, inferire, che sia possibile la sua conversione; e pronosticare, che Maddalena non sempre sarà qual'è. Finalmente *dal fatto stesso* si può conghietturare la possibilità della conversione, e mutazione di Maddalena; perch'ella, ch'è assuefatta ad amare, potrà, continuando nell'esercizio dell'amore, cangiare oggetto; e, dall'amare le creature, amare il suo Creatore; dalla tenerezza, che ha per i suoi amanti, passare a un'amore tenero verso Gesù Cristo: e quì si possono introdurre le circostanze, che si attribuiscono, come aggiunti al fatto; considerando il più, il meno, il contrario, il disparato &c.; e dimostrando, che altre creature più immerse negli amori del Mondo, più date a' piaceri del Senso, meno amanti d'udire la voce divina, le quali non avevano la sorte di vivere con fratelli, e con sorelle di vita morigerata, onesta, e santa, ò spaventate dagli orrori dell'eternità penale, ò invaghite dalle speranze dell'eternità beata, mosse dalle interne ispirazioni, al primo udire della voce di Dio, si sono convertite; e quindi che sarà possibile la conversione di Maddalena. Con l'artifizio adunque d'introdurre le quistioni conghietturali ne' discorsi, non potrà giammai mancare la materia agli Oratori: e con l'esempio dato per gli Oratori sacri si vede, che l'artifizio serve in ogni orazione, cioè, nelle orazioni di congratulazione, di ringraziamento, epitalamiche, funebri; e, per dir breve, in ogni qualunque orazione, in cui l'Oratore voglia introdurre un fatto, da cui si compruovi l'Assunto, potrà servirsi, ora dell'una, ora dell'altra quistione conghietturale; non essendo possibile il discorrere, senza che non vi si possa introdurre nel discorso una qualche controversia della cosa: ò *an sit*: ò veramente *unde oriatur*: ò *quæ causa ejus fuerit*: ò finalmente *an mutari possit*; e che, per trovare le conghietture, non servano i luoghi *à persona*, *à causa*, e *à factis*.

VII. L'artifizio d'introdurre nel discorso la controversia della mutazione può servire al Difensore d'un Reo, quando, non potendo difendere la causa, si appiglia alla deprecazione: in un tale caso

può

può egli fare, che i Giudici riflettano a' segni, che il Reo ha dati, di mutarsi: al pentimento, al pianto, alle proteſtazioni: e, se il Reo fuſſe eccellente in qualche profeſſione, eſporre le coſe, ch' egli farà per fare, utili al pubblico: le speranze, ch' egli dà di sua persona: qual' Uomo sarà per eſſere in avvenire, in cui unirà le ottime qualità dello spirito a quelle de' costumi: e quì l' Oratore potrà dimoſtrare: quale fia l' aſpettazione del popolo: quale onore fieno per avere i Giudici, se perdoneranno a un Reo, che dà sì buoni indizj d' una mutazione, la quale ridonderà in benefizio della Repubblica. Si noti ora, che, per introdurre queſta controverſia *de mutatione*, conviene ricorrere agli ſteſſi fonti delle conghietture; e conghietturare, *à causa*, *à persona*, *à facto*; perchè ſi debbono portare ſegni, e indizj manifeſti, da cui ſi poſſa inferire la mutazione poſſibile: e i ſegni, e gl' indizj, per eſſere veriſimili, debbono veſtire la natura della cagione, come già abbiamo inſegnato nel Capo IX. precedente, num. quarto. Tutte le *circoſtanze perſonali* poſſono ſervire di ſegni: la vita paſſata del Reo: le compagnie frequenti: gli ſtudj: le inclinazioni: gli antenati: i genitori: i parenti: gli amici: le parole, ch' egli ha dette: le afflizioni, cioè, i pianti, i lamenti, il dolore, il pentimento &c. ſono tutte coſe, che poſſono ſervire di ſegni, e d' indizj, per manifeſtare la poſſibile mutazione. Le circoſtanze anche *del fatto* poſſono ſervire d' indizj della ſteſſa mutazione, conſiderando in qual luogo, in qual tempo, in quale circoſtanza ſia ſeguito il fatto; dimoſtrando, che al delitto è concorſa più la neceſſità, che l' elezione; e quindi, che, avendo il Reo da una parte provati sì gravi danni; e dall' altra non eſſendo egli inclinato per ſua natura a ſimili mancamenti, la mutazione vien' a eſſere quaſi evidente. *Gli aggiunti al fatto*, cioè, le comparazioni poſſono anche ſervire d' indizj della poſſibile mutazione, dimoſtrando, che altri caduti nello ſteſſo errore, avendo ottenuto il perdono, hanno mutata vita, e ſono ſtati giovevoli alla Patria, e al pubblico: e in queſto caſo potrà l' Oratore dimoſtrare dalle circoſtanze perſonali, che divario paſſi tra 'l Reo, per cui egli dimanda il perdono: e i Rei, che l' hanno ottenuto; perchè, se queſti dalle circoſtanze ſue perſonali deſſe maggiore ſperanza di mutazione, che non davano coloro, cui fu rimeſſa la colpa; ò ſe la colpa di queſto, non fuſſe così grave: ò ſe i motivi, per commettere il delitto, fuſſono ſtati più veementi; ſi dee conghietturare, che, ſe quelli, avendo ottenuto il perdono, fecero così laudevole mutazione; molto più queſta mutazione dee ſperarſi d' un Reo, che dà ſegni maggiori di pentimento; e che a commettere il delitto fu moſſo da così veementi motivi.

VIII. Questo artifizio serve agli Oratori sacri, quando chieggono a Dio, che perdoni a' peccatori, ed entrano nella deprecazione; perchè allora necessariamente debbono introdurre la controversia *de mutatione*; e conghietturare da' segni, che danno i peccatori: quale debba essere la mutazione, che sarà per succedere; e potranno introdurre la finzione, con cui si renderà sensibile la mutazione. Per esempio: Davide peccò, adulterando: ripeccò, ordinando l'uccisione d'Uria: poteva Iddio punire le due colpe col fuoco eterno. Ponghiamo adunque, che lo avesse così punito; ora mancherebbe al Mondo il raro, e singolare esempio, ch' egli diede d'una perpetua penitenza; ora non si saprebbe, a quale digiuno, a quali vigilie, a quali lagrime, a quali meditazioni, a quali flagelli possa abbandonarsi un Re penitente, ora non si saprebbe, come sopportasse gl' invidiatori della sua dignità, come ricevesse i calunniatori de' suoi costumi, come perdonasse agl' ingiuriatori di sua persona: quindi, se potè Davide pentirsi, anche potranno i peccatori mutar vita: perchè, se prima che il nominato Re si fusse pètito degli enormi, e notorj suoi delitti, si fusse detto: questo Re immerso nelle iniquità si pentirà, e sarà Uomo diverso affatto da quello, ch' egli è; forse non si sarebbe creduto: e chi mai avrebbe pensato, che un Re dovesse fare una tale penitenza, con cui giugnesse a mangiare come pane la cenere, ad assorbire per bevanda le lagrime, a infermarsi, a consumarsi per l' astinenze? e pure così egli fece, mangiò cenere, bevè lagrime, si consumò da' digiuni: chi avrebbe pensato, che un' Uomo oggetto dell' ira, e dell' odio divino per le colpe commesse, diventasse poi l' Uomo del suo cuore, e l' oggetto delle sue compiacenze per cagione del dolore dimostrato, e dell' amarezza perpetua, ch' egli nudriva d' averlo offeso? e pure certamente così seguì: onde la stessa mutazione può presagirsi ne' peccatori: anzi con la sola verisimilitudine cavata dalle tre circostanze si può dire a Dio, che si pentiranno: *à circumstantia personæ*; perchè sono della stirpe degli eletti, della nazione da lui favorita, di Patria a lui cara: hanno per genitori quelli, che gli hanno educati nel suo timore; e se ora sono traviati dalla salute, si rimetteranno nella retta via, e si convertiranno a lui: *à circumstantia causæ*; perchè non sono come coloro, che vivono lontani dalla sua legge, i quali non isperano nelle sue promesse, e non temono le sue minacce: conosceranno la piccola felicità, che si prendono, in peccando, e il gran bene, che perdono, perdendo lui; e sarà il confronto della Terra col Cielo, sarà il pensiero della eterna beatitudine, sarà l' incomprensibile aspettata felicità, sarà la quietudine sperata eterna, che li solleciterà a emendare la vita passata, e a convertirsi a lui:

lui: e se non rifletteranno a questi beni; si atterriranno da' mali, che loro soprastano, e si convertiranno: *à circumstantia facti*; perchè conosceranno, che questo Mondo non è Patria, ma ò pellegrinaggio, ò esiglio: che questa vita non è durevole: che tutte le delizie non sono altra cosa, che vanità: che in niun modo sarà loro possibile di fuggire dalle mani sue; che diverranno per tutti i Secoli vittime del suo furore; quindi non saranno per l'avvenire que' peccatori, che ora sono; si cangeranno in oggetti del suo amore quelli, che ora sono gli oggetti dell'odio suo. In questa guisa si possono introdurre le controversie *de mutatione*, cioè, *an res in alteram mutari possit*, le quali eziandio aprono alla mente il campo di esporre molte fantasie; e d'introdurre nel discorso molte finzioni, che sempre piacciono; e sempre rendono le proposizioni più sensibili, oltre l'altro benefizio di far apparire l'equità loro.

IX. Il Padre Segneri (4) introduce la controversia *de mutatione* sopra 'l fatto certo della conversione di S. Maria Egiziaca; e, figurandosi, ch'ella non anche si sia convertita, le predice tutta la mutazione, che le sarà possibile con l'ajuto della divina grazia, e dice così:

„ Chi con profetico spirito fusse andato a trovar Maria l'Egizia-
„ ca, allora ch'ella più vezzosa, e più vana era in Alessandria il
„ grand'Idolo degli Amanti, e le avesse detto: o donna, ascoltami.
„ Verrà tempo, in cui tu, non solamente darai spontaneo rifiuto ad
„ ogni agio, e ad ogni trastullo; ma, ritirata entro gli orrori di un bo-
„ sco, menerai questa vita, ch'io ti dirò. Per quaranta sette anni
„ tu non vedrai mai volto di Uomo vivente, ma cinta d'ogni intor-
„ no da Lupi, e da Orsi, da Leoni, e da Tigri, non però punto invi-
„ dierai tra di essi alla compagnia di que' Giovani, ch'or ti godi.
„ Tre soli pani porterai teco al deserto; e questi duri, e ammuffati
„ ti serviranno di provvisione bastevole sedici anni: mancati que-
„ sti, ti sosterrai qual fiera all'erba del campo, ed all'acqua delle pa-
„ ludi, finchè tu giunga a viver senza cibo di alcuna sorta: indi, sen-
„ za aver nè men tetto, che ti difenda, ò veste, che ti ricuopra, tre-
„ merai nuda nell'inverno a' rigori della notte gelata; brucierai
„ nuda nella state alle vampe del dì cocente: sfortunati occhi tuoi!
„ sarai tu verso di essi così spietata, che, per concedere loro un'ora
„ di sonno, gli obbligherai a piangere la mattina, a piangere la sera
„ ogni tua presente follia: e poi qual sonno lor' userai di concedere?
„ quello, che può sperarsi, ò su balze alpestri, ò su virgulti spinosi.
„ Pestarti il petto, or con pugni, ed ora con sassi, lacerarti il dosso or

(4) *Padre Segneri Predica 32. nel Giovedì dopo la Domenica di Passione.*

„ con triboli, ed or con pruni l'avrai per vezzo. Tanto io ti annun-
„ zio, e credi a me: lo farai.

Con questo artifizio egli si è aperto il campo di dire tutta la vita di S. Maria Egiziaca; e per cagione della controversia conghietturale, in cui egli conghiettura la mutazione possibile, tutto il fatto certo diventa un vaticinio: e questa è un'arte non mediocre, con cui si possono lodare, non solamente i Santi, ma i Principi, e i Grandi della terra; considerando ciò, che hanno fatto; e, prefiggendosi, che non anche sia fatto, vaticinare tutte le mutazioni, che seguiranno: onde, col prefiggersi, che un gran Monarca, il quale abbia ottenute molte insigni vittorie; coltivato lo studio delle armi, e delle lettere; mantenuta nel suo dominio una giustizia inviolabile; proccurata l'utilità, la quiete, e la felicità de' sudditi; introdotte nello stato le arti liberali; col prefiggersi adunque un tale Monarca ancora in fasce, ancora nell'utero materno, si possono introdurre tutte le mutazioni, che seguiranno; e vaticinare, che seguirà ciò appunto, ch'è già seguito: con questo artifizio s'introducono le virtù de' genitori, quando si lodano i figliuoli loro. *Ma ritorniamo all'artifizio usato dal Padre Segneri*: egli, dopo che ha vaticinata tutta la vita, che farà per fare S. Maria Egiziaca, si prefigge la risposta verisimile, che gli sarebbe stata data, ogni qual volta avessero profettizzate simili cose; e dice, che così appunto l'Egiziaca gli avrebbe risposto; perchè „ se uno fusse
„ ito a ragionare a Maria di simil tenore, qual credito pare a voi, che
„ trovato avrebbe presso una giovane sì dissoluta, sì discola? non si
„ sarebb'ella riso di chiunque le avesse voluto ciò persuadere quasi
„ probabile? come? io chiudermi tra' deserti, che se gli amanti non
„ veggo, svengo d'affanno? io darmi tanti tormenti, che se un'ago
„ mi pugne, muojo di spasimo? io non mangiare? io non bere? io
„ non dormire? io non parlare? io non ridere per tanti anni? non
„ può essere, non può essere: *nec fortitudo lapidum, fortitudo mea*,
„ *nec caro mea ænea est*; prima morire che eleggermi una tal vita: e
„ pur'è certo, Uditori, che se la elesse, e mercè la grazia Divina,
„ non solamente poi non le parve impossibile, ò faticosa, ma facile,
„ ma gioconda, com'ella confessò di sua bocca all'Abate Zosimo,
„ cui, discoprendo vicina a morte il suo cuore, potè con Giobbe an-
„ cor'ella mutar linguaggio, e tornare a dire: *hæc mihi sit consola-*
„ *tio, ut affligens me dolore non parcat*. Che mi state dunque a dir
„ voi, che non vi par d'essere abili a tanta impresa, qual'è una eccel-
„ sissima santità? v'ingannate assai, v'ingannate.

Quando adunque s'introduce la controversia conghietturale della mutazione possibile sopra una mutazione certa, e già seguita, l'Ora-

l'Oratore si apre la via di narrare tutte le cose fatte dalla persona, cui predice la mutazione; e poi si apre la via d'introdurre le risposte verisimili, che gli si sarebbono potute dare, se avesse predette simili cose: e tutto questo grande artifizio dipende dall'introdurre una delle circostanze attribuite a' fatti, cioè, l'esempio, che si comprende, ò nel *più*, ò nel *meno*, ò nel *contrario*, ò nell'*eguale* &c. di cui abbiamo trattato nel Capo VIII. num. 12. e 13.; perchè, senza introdurre la controversia sopra la mutazione possibile d'una cosa già seguita, si poteva dire, che, se l'Egiziaca si convertì, benchè sommamente dissoluta, anche ogni peccatore potrà convertirsi; e rendere verisimile la conghiettura *à persona*, *à causa*, *à facto*. *A' persona*, dimostrando, che non d'altra carne, non d'altra robustezza di corpo, non d'altra libertà, non d'altro intelletto, non d'altre dottrine fu S. Maria Egiziaca di quello, che ora sieno i peccatori: ch'ella era Donna tenera, e dilicata, d'una volontà incostante, d'una mente piena delle vanità terrene: ch'era istruita nell'arte di piacere agli Amatori del Mondo; e pure si è convertita a segno di fare quella vita, ch'ella fece. *A' causa*, dimostrando, che concorrono le stesse cagioni per la conversione de' peccatori, le quali già concorsero per la conversione dell'Egiziaca: che Iddio stesso è quegli, che batte al cuore di questi, come battè al cuore di quella: che Dio stesso dà la grazia, Iddio ispira, Iddio illustra lo spirito, Iddio sollecita la volontà: la stessa è la gloria promessa, lo stesso è l'inferno minacciato, la stessa è l'eternità, la stessa è la vanità, e mutabilità de' piaceri terreni: e, se da simili motivi si convertì l'Egiziaca, potranno anche convertirsi i peccatori. *A facto*, dimostrando, che in questo luogo, in questa terra, in questo pellegrinaggio, in questo tempo dato per far penitenza, senza temere le dicerie del Mondo, senza pensare a' conseguenti della umana prudenza, ma confidata nella provvidenza divina, fece l'Egiziaca quell'alta risoluzione d'abbandonarsi tutta al dolore delle colpe passate; e che tutte queste circostanze concorrono per la fortunata mutazione de' peccatori. Insomma qualunque Oratore vorrà fare un' orazione propia di quest'arte, necessariamente ha da intendere l'artifizio di conghietturare, il quale dipende dalla considerazione delle circostanze *à persona*, *à causa*, e *à facto*, quando la proposizione è particolare: e dipende dalla considerazione de' luoghi comuni, quando la proposizione è universale; perchè nelle proposizioni universali, non ritrovandosi espressa alcuna persona, non si può conghietturare *à persona*: e, non ritrovandosi espresso alcun fatto, non si può conghietturare *à facto*: a ogni modo non possono giammai all'Oratore mancare le conghietture; perchè le proposizioni universali, che si controver-

rono

no, si rendono verisimili con i luoghi comuni, da cui anche possono rendersi verisimili le proposizioni particolari: e di quì sempre più apparisce, quanto maggiore campo abbia l' Oratore nelle proposizioni particolari, e di causa; che non nelle proposizioni universali, e di proposito; massimamente che, al dire di M. Tullio, il proposito è sempre mai parte della causa. Sia però com' esser si voglia, basti sapere, che *nelle cause* servono tutte le conghietture, cioè, tanto quelle, che sono propie delle cause, quali sono *d causa d persona*, e *d fatto*, quanto quelle, che si cavano da' luoghi comuni già dichiarati nel primo nostro Tomo dell'Arte Oratoria; ma *ne' propositi* servono le sole conghietture prese da' luoghi comuni. Ora passiamo a esporre il metodo, e la dottrina degli altri Retori, appartenente allo stato conghietturale; e a dimostrare, come ogni metodo, e ogni dottrina possa ridursi al metodo, e alla dottrina di Cicerone.

CAP. XI.

Si dichiara la dottrina, e il metodo dell' Autore della Retorica a C. Erennio, per conghietturare: e si dimostra, come si riduca alla dottrina, e al metodo di Cicerone.

SOMMARIO.

I. Si assegnano i sei luoghi dell' Autore della Retorica a C. Erennio, per conghietturare.
II. Si difinisce il probabile.
III. Si difinisce la comparazione.
IV. Si difinisce il segno.
V. Si difinisce l' argomento.
VI. Si difinisce la consecuzione.
VII. Si difinisce l' approvazione.
VIII. Si dimostra, come tutti i luoghi, assegnati dall' Autore della Retorica a C. Erennio, per conghietturare, si riducono alli tre di Cicerone.

I. Cor-

I. CОrnifizio, ò qualunque sia l'Autore della Retorica a Cajo Erennio, insegna (1), che ogni conghiettura dee ricavarsi da questi sei luoghi:

1. Dal probabile.
2. Dalla comparazione.
3. Dal segno.
4. Dall'argomento.
5. Dalla consecuzione.
6. Dall'approvazione.

II. Il probabile, *probabile*, è quello, con cui si dimostra, ch'è stato spediente al reo di commettere il delitto, da cui non mai si è astenuto: *probabile est, per quod probatur expedisse reo peccare: & à simili turpitudine hominem nunquam abstinuisse*. Per conghietturare da questo luogo, basta sapere quelli assegnati da Cicerone alle circostanze della cagione, e della persona; perchè in altra maniera pare, che tanto sarebbe il dire, che le conghietture si prendano dal *probabile*, quanto, *ò dir niente, ò dir tutto in una parola*: si direbbe *primieramente niente*; perchè dopo converrebbe cercare i luoghi, onde una conghiettura si renda probabile: e *secondariamente si direbbe tutto*; perchè niente più si desidererebbe, per conghietturare.

III. La comparazione, *collatio*, è quella, per cui si dimostra, che niun'altra persona ha avuta la cagione, e la potenza di commettere il fatto, se non colui, ch'è chiamato in giudizio: *collatio est, cum accusator, id quod adversarium fecisse criminatur, alii nemini nisi reo, bono fecisse demonstrat; aut alium neminem potuisse perficere, nisi adversarium, aut non æquè commodè*; questo luogo non serve a conghietturare, se non precisamente quando, ò qualche altra persona è chiamata in giudizio per lo stesso fatto, ò almeno quando v'è sospezione, che qualche altra persona possa averlo commesso.

IV. Il segno, *signum*, è quello, per cui si dimostra, che il reo ha conosciuto il modo adatto, per compiere il fatto: *signum est, per quod ostenditur idonea perficiendi facultas esse quæsita*; e dice questo Autore, che il segno ha sei parti, cioè: 1. *luogo*: 2. *tempo*: 3. *spazio*: 4. *occasione*: 5. *speranza di fare*: 6. *speranza d'ascondere*, cioè, per rendere verisimile un fatto: si dee cercare; *in qual luogo* sia seguito: *in qual tempo*: *in quanto spazio di tempo*: *in qual modo*, ch'è quanto dire, se la prudenza potesse dettare, che in quel luogo, in quel tempo, in quello spazio, in quell'occasione seguirebbe il fatto: ò veramente se la prudenza no'l potesse dettare: se la stessa prudenza potesse dettare, che vi fusse speranza d'asconderlo: ò che non vi fusse speranza.

V. L'argomento, *argumentum*, è quello, che si trae da più conghietture: *argumentum est, per quod res coarguitur certioribus argumentis*,

(1) *Rhet. ad C. Herennium lib. 2. Rhet. 5. in Causa*.

mentis, & magis firma suspicione. Per fare un' argomento di conghiettura, dice questo Autore, si debbono considerare *tutti i fatti, tutti i detti, e tutti gli accidenti seguiti prima del delitto, nello stante del delitto, e dopo seguito il delitto*: queste senza dubbio sono le circostanze, che rendono veemente una conghiettura, ch' è quanto dire, da cui si rende verisimile l'argomento.

VI. La consecuzione, *consequutio*, è quel segno, che addiviene, ò prima del fatto, ò dopo 'l fatto; il quale dall'Accusatore si prende per segno di reità, e dal Difensore per segno d' innocenza: *consequutio est, cum quæritur, quæ signa nocentis, & innocentis consequi soleant*: da questo luogo si trae la stessa conghiettura, che dall' affezione; perchè, conghietturando dall' affezione, si considerano tutte le mutazioni, come già abbiamo dimostrato nel primo Capo assegnato da Cicerone allo stato conghietturale al paragrafo 11. dove si cerca: come si conghietturi dall' affezione.

VII. L'approvazione, *approbatio*, è quella, di cui usa l' Oratore in fine del discorso, dopo che ha già portate le conghietture, ò contra 'l reo, ò in favore del reo, secondo la parte, ò d'Accusatore, ò di Difensore, che assume: *approbatio est, qua utimur ad extremum, confirmata suspicione*. Confermate le conghietture, rimane, che i Giudici si muovano, ò in favore, ò contro del reo: che però questo luogo si suddivide *nel luogo propio*, e nel *luogo comune*: il propio dell' Accusatore, *confirmata suspicione*, è dimostrare, che il reo non è degno di misericordia: il propio del Difensore è dimostrare, che il reo, ò è degno di perdono, ò non è degno di tanto gastigo: *il comune* tanto all' Accusatore, quanto al Difensore, è d' argomentare *à testibus contra testes: à quæstionibus contra quæstiones: ab argumentis contra argumenta: à rumoribus contra rumores*. Questo luogo non serve, dice il Castelvetro (2), per conghietturare il fatto; ma per muovere gli affetti.

VIII. Tutti questi sei luoghi si riducono alli tre assegnati da Cicerone, e s' inchiudono in essi; perchè, se uno vuole conghietturare *dal primo luogo* di questo Autore, cioè, *dal probabile*, conviene, che conghietturi *à causa*, e *à vita*, come insegna questo medesimo Autore: onde il probabile si argomenta con le circostanze della cagione, e della persona: se *dalla comparazione* si servirà delle circostanze assegnate a' fatti, cioè, degli aggiunti a' fatti, i quali consistono nella comparazione, e dimostrerà, ò che altri ha potuto commettere il de-

(2) *I luoghi proprj dello stato conghietturale non sono nè sdegno contro i malfattori, nè mossa di misericordia*. Castelvet. esam. sopra la Rit. à C. Erennio §. *Approbatio*.

delitto, ò che non ha potuto commetterlo, se non che il Reo; e le conghietture della potenza si ricavano dalle circostanze della persona Cap. VIII. §. 4., e Cap. IX. num. 8. Se *dal segno*, si servirà delle circostanze attribuite a' fatti, le quali appunto servono di segno a' fatti medesimi; e delle cagioni, che sono anch'esse segni del fatto. Se *dalla consecuzione*, si servirà delle conghietture, che si prendono dalla circostanza dell'affezione, cioè, da' detti, da' fatti, dagli accidenti, e da tutte le circostanze attribuite a' fatti. Se *dall'argomento*, si servirà degli artifizj di congiugnere più circostanze, dalla unione delle quali si forma appunto l'argomento. Se *dall' approvazione*, cercherà di muovere, ò a misericordia, ò a ira i Giudici, secondo che sarà la parte, ò d'Accusatore, ò di Difensore: la qual cosa dipende anche dall' artifizio dell' esporre nell'epilogo le conghietture portate nel discorso: onde i luoghi dell'Autore della Retorica a C. Erennio possono ridursi alli tre assegnati da Cicerone per conghietturare; e da noi già diffusamente spiegati.

§. I.

Si dichiara la dottrina, e il metodo di Quintiliano per conghietturare: e si dimostra, come convenga col metodo, e con la dottrina di Cicerone.

SOMMARIO.

I. *Si espongono i due luoghi, onde, secondo Quintiliano, si cavano tutte le conghietture.*
II. *Si assegnano i tre luoghi per conghietturare l' animo.*
III. *Si assegnano i luoghi per conghietturare la cosa.*
IV. *Si dimostra, che i luoghi di Quintiliano, per conghietturare tanto l' animo, quanto la cosa, sono i medesimi, che i luoghi di Cicerone.*

I. Quintiliano insegna (1), che non può darsi quistione, la quale non sia, *aut de re*, *aut de persona*: e che non possono ritrovarsi altri luoghi per argomentare, se non quelli, che si traggono, ò dalle cose, ò dalle persone, *nec esse*, dic' egli, *argumentorum loci possunt, nisi in iis, quæ rebus, aut personis accidunt*. Per conghietturare adunque conviene sapere, secondo Quintiliano,

 tiliano,

(1) *Quintil. lib. 5. inst. orat. cap. 8.*

tiliano, due cose: *la prima* tutte le circostanze, che si attribuiscono alle cose, *quæ rebus accidunt*: *la seconda* tutte le circostanze, che si attribuiscono alle persone, *quæ personis accidunt*: tra le circostanze, che si attribuiscono alla cosa *rei*: *primieramente* assegna la cagione; (2) e divide la cagione nella cagione di raziocinamento, e nella cagione d'impulso, non sotto queste medesime voci, come fa Cicerone, ma sotto una significazione univoca; perchè dice, che *ferè versatur ratio faciendi circa bonorum adeptionem, incrementum, conservationem, usum: aut malorum evitationem, imminutionem &c.* ora gli argomenti, ò sia, le conghietture, che si traggono da quelle cagioni, per cui uno pensa, ò d'acquistare un bene, ò d'accrescerlo, ò di conservarlo, ò di fuggire un male, ò di diminuirlo, si dicono conghietture inferite da' motivi *di raziocinamento*: *secondariamente* insegna, che vi sono altre cagioni, da cui dirivano le false opinioni, e gli errori; e queste sono gli affetti, come sarebbe; *ira, odium, invidia, cupiditas, spes, ambitus, audacia, metus, cæteraque generis ejusdem*: e le conghietture, che si traggono dagli affetti, si dicono conghietture inferite da' motivi d'impulso: quindi è, che, secondo Quintiliano, le conghietture sono *à re*, *à causa*, e *à persona*; perchè nella circostanza della cosa egli v' inchiude anche la circostanza della cagione.

II. Per conghietturare dalle circostanze della persona, assegna tre luoghi, cioè:

1. *An potuerit*.
2. *An voluerit*.
3. *An fecerit*.

III. Per conghietturare *à re*, assegna sei luoghi, e sono:

1. Cagione, *causa*.
2. Tempo, *tempus*.
3. Luogo, *locus*.
4. Occasione, *occasio*.
5. Strumento, *instrumentum*.
6. Modo, *modus*.

IV. Tutta la dottrina di Quintiliano, per conghietturare l'animo, si riduce a quella di Cicerone; perchè, insegnando Tullio, come conghietturare *à persona*, insegna, in qual maniera, e da quali circostanze personali si argomenti *la volontà*: da quali circostanze personali si argomenti *la potenza*; e da quali circostanze si conghietturi *il fatto*: quindi i tre luoghi assegnati da Quintiliano, per conghietturare *l'animo*, che sono, *an potuerit*, *an voluerit*, *an fecerit*, si riducono alli tre di Cicerone, cioè, a' luoghi di conghietturare *à persona*, *à causa*, e *à facto*. Similmente i luoghi di Quintiliano, per conghietturare *à re*, si riducono a' luoghi di Cicerone; perchè conghietturando

(2) Quintil. lib. 5. inst. orat. De argumentis cap. 10.

turando, dice Quintiliano, si dee considerare la cagione, il tempo, il luogo, l'occasione, lo strumento, e il modo: ora la cagione è il primo luogo insegnato da Cicerone per conghietturare: e le circostanze del tempo, del luogo, dell'occasione, dello strumento, e del modo sono le circostanze attribuite a' fatti; quindi tutta la dottrina di Quintiliano per conghietturare si riduce alla dottrina di Cicerone.

§. II.

Della dottrina, e del metodo tenuto da Ermogene nello stato conghietturale.

SOMMARIO.

I. *Si dimostra, a quale cosa servano i capi d'Ermogene, assegnati allo stato conghietturale.*

II. *Si assegnano i dieci capi assegnati da Ermogene allo stato conghietturale: e che stato propiamente dirivi dall'eccezione, ch'è il primo capo.*

III. *Quale prova si tragga da' testimonj, secondo capo d'Ermogene, assegnato allo stato conghietturale.*

IV. *Si dimostra, che il capo della volontà, terzo assegnato da Ermogene allo stato conghietturale, si riduce al capo delle circostanze* della persona, *assegnato da Cicerone, e anche al capo* della cagione.

V. *Si dimostra, che il Capo della facoltà, quarto assegnato allo stato conghietturale, si riduce a' luoghi di Cicerone: e si dichiara l'artifizio, che dee avere l'Accusatore, quando si serve di questo capo, per conghietturare.*

VI. *Si assegna la differenza, che v'è tra la potenza, e la facoltà* inter dinamin, & exutian.

VII. *Si dimostra, come il capo degli aggiunti, quinto d'Ermogene, contenga tutti i capi delle conghietture: e come si riduca a' luoghi di Cicerone.*

VIII. *Si dimostra, che la qualità assoluta, sesto luogo d'Ermogene assegnato allo stato conghietturale, appartiene allo stato di qualità.*

IX. *Si discioglie la difficoltà, come la qualità assoluta s'introduca da Ermogene nello stato conghietturale.*

X. *Si dichiara, che cosa sia la qualità assonta, settimo capo dello stato conghietturale.*

Ii 2 XI. Si

XI. *Si discioglie la difficoltà, come tanto la qualità assoluta, quanto l'assunta s'introducano da Ermogene nello stato conghietturale.*

XII. *Si espone, e si discioglie la difficoltà, se giovi al Reo: ò prima negare il segno, portato dall' Accusatore, per segno del fatto: ò se gli giovi ricorrere per la difesa di esso, ò alla qualità assoluta, ò alla qualità assuntiva.*

XIII. *Si dichiara, che cosa sia la traslazione, ottavo capo d' Ermogene assegnato allo stato conghietturale: e quale stato propiamente si costituisca dalla traslazione.*

XIV. *Si dichiara, che cosa sia l' inversione, nono capo assegnato da Ermogene allo stato conghietturale: e come si riduca al luogo della cagione, insegnato da Cicerone.*

XV. *Che cosa sia la qualità comune, decimo capo assegnato da Ermogene allo stato conghietturale: e si dimostrano gli artifizj di servirsi di questo capo, per conghietturare.*

XVI. *Si dimostra, che i luoghi, assegnati da Ermogene per conghietturare, servono massimamente per istabilire la controversia, ò in questo, ò in quel modo: e che perciò sono necessarj da sapersi; ma che, per conghietturare, servono i tre di Marco Tullio.*

I. ERmogene insegna a distribuire lo stato conghietturale per dieci luoghi, ò sia, come vuole Gasparo Lorenzo (1), per dieci capi: ma certamente non servono tutti per conghietturare; anzi *alcuni servono precisamente, ò per togliere la causa, ò per prolungarla: alcuni altri sono inartifiziali, e non appartenenti alle pruove conghietturali, e presontive: alcuni altri sono luoghi dello stato di qualità, e non dello stato conghietturale*; quindi la dottrina, e il metodo tenuto da Ermogene nello stato conghietturale serve, non solamente per provare un' assunto conghietturale con le pruove conghietturali, e artifiziali; ma per provarlo con tutte le pruove, con cui, *ò può toglierssi la causa, ò può prolungarsi, ò può disputarsi per via de' diritti di giustizia*: insomma Ermogene insegna a distribuire i capi dello stato conghietturale, non solamente per i capi delle conghietture; ma per tutti i capi, per i quali la controversia può distendersi. Noi esporremo i dieci capi d' Ermogene, e andremo riflettendo, quali sieno propj dello stato conghietturale, e quali non sieno; e come.

(1) *Magnum discrimen est inter capita statuum, & locos: nam capita sunt receptacula locorum: loci autem sunt probationes capitum.* Gaspar Laurentius com. in lib. Erm. de part. statuum ad sectionem 5. de statu conjecturali §. 5. cap. conjecturalis status.

come i capi propj dello stato conghietturale si riducano a quelli di Cicerone.

II. Dieci, secondo Ermogene (2), sono i Capi dello stato conghietturale, cioè: 1. *l'eccezione*, *paragraphi*, ò sia, *exceptio*, *præscriptio*: l'eccezione è quella, con cui il Reo risponde, ò di non essere obbligato a rispondere in giudizio del fatto, di cui è accusato; ò di non essere obbligato a rispondere in quelle circostanze, cioè, ò dinanzi a quel Giudice, ò in quel luogo, ò in quel tempo, ò con quella legge: nel qual modo, dice similmente Quintiliano (3), suole farsi ogni qualunque eccezione, *in omnibus ferè causis hæ sunt quæstiones*, *an huic*, *an cum hoc*, *an hac lege*, *an apud hunc*, *an hoc tempore liceat agere*: quando il Reo risponde di non essere obbligato a rispondere in giudizio, e si fonda in qualche legge; l'eccezione si dice *perfetta*, e toglie il giudizio: quando il Reo risponde di non essere obbligato a rispondere in quelle circostanze, ò di luogo, ò di tempo, ò dinanzi a quel Giudice, ò da quel tribunale, &c.; l'eccezione si dice *imperfetta*, e prolunga il giudizio: questo primo Capo adunque d'Ermogene è comune a ogni controversia; perchè in ogni controversia è sempre cosa giovevole al Reo il dare qualche eccezione, ò perfetta, ò imperfetta, per cui, *ò tolga il giudizio*, *ò lo prolunghi*: di quì si vede, che il Capo dell'eccezione serve per costituire, non una controversia conghietturale sopra 'l fatto; ma una controversia legitima, cioè, se il Reo sia, ò non sia obbligato a rispondere in vigore di qualche legge.

III. Il secondo capo dello stato conghietturale, secondo Ermogene, è *la dimanda* de' testimonj, *Apetesis elenchon*, ò sia *postulatio probationum*, *& testimoniorum*: e questo non è capo, che serva per conghietturare il fatto; perchè appartiene a' luoghi inartifiziali, che non dipendono dall' invenzione dell' Oratore, come diremo nel capo ultimo. Vero è, ch'un testimonio aggiunto alle conghietture dà loro verisimilitudine maggiore: e da due testimonj degni di fede si pruova pienamente il fatto; ma quì noi parliamo de' fatti oscuri, che non possono provarsi per altra via, che per quella delle conghietture, nelle quali controversie non si adducono testimonj. Inoltre, se il Reo dà eccezione a' testimonj, egli è obbligato a provare l'eccezione; e le pruove dovranno ricavarsi dalle conghietture, cioè *dalle cagioni*, *dalle circostanze personali de' testimonj*, e *da altri fatti*; e conseguentemente restando nella dottrina, e nel metodo

(2) *Hermog. de partit. statuum sect.* 5.
(3) *Quintil. lib.* 3. *inst. orat. c.* 6.

todo preciso di conghietturare, il capo de' testimonj non è conghietturale; perchè le conghietture sono illazioni d'un fatto, che s'inferiscono da altri fatti, come sarebbe: dall'essere uno crudele, e nemico, s'inferisce, che abbia attrocemente ucciso l'inimico: questa illazione si dice conghietturale; perchè da un fatto chiaro, e certo s'inferisce il fatto oscuro, e dubbio: per lo contrario i testimonj depongono il fatto, qual'è: ò d'averlo veduto, e si dicono testimonj *de visu*, ò d'averlo udito, e sono testimonj *de auditu*; e non inferiscono una cosa dall'altra: per la mancanza della quale illazione, in cui consiste la natura del conghietturare, la pruova *à testibus* non è conghietturale.

IV. Il terzo capo è la volontà, *Bulesis*, cioè, *voluntas*, questo comincia essere il primo capo propio dello stato conghietturale; perchè, cercando, se il Reo *voluerit*, si conghiettura l'animo. Quì Ermogene non insegna i luoghi, da cui si possa conghietturare la volontà, ò sia l'animo; e noi già gli abbiamo insegnati con la dottrina di Cicerone. (4)

V. Il quarto capo d'Ermogene è la *facoltà*, *Dynamis*, cioè, *facultas*: questo è anche propio dello stato conghietturale; perchè, cercandosi, se il Reo *potuerit*, si cerca una circostanza, senza la quale il fatto non può essere; quindi, se il Difensore pruova, che il Reo *non potuit*, è terminata la controversia. V'è però divario tra l'Accusatore, e 'l Difensore nel conghietturare, se un Reo *voluerit*, e *potuerit*; inquantochè l'Accusatore, se non congiugne *la volontà alla potenza*, e *la potenza alla volontà*; e se non fa vedere, che il Reo *potuit*, e *voluit*, col solo *potuit*, fa una conghiettura leggera, e col solo *voluit* anche una conghiettura leggera: per l'opposito il Difensore, quando ha dimostrato, che il Reo *non potuit*, ha portata quella pruova, da cui i Giudici sono astretti ad assolvere il Reo. Ermogene (5) aditta, che, per provare questi due capi della volontà, e della potenza, conviene ricorrere a' luoghi del genere dimostrativo, ne' quali si dichiarano tutte le circostanze della persona: se così è, per conghietturare la volontà, e la potenza, conviene ricorrere a' luoghi di Cicerone, assegnati alle circostanze della persona, ne' quali si dichiarano le circostanze per conghietturare la volontà, e le circostanze per conghietturare la potenza.

VI. V'è una riflessione da farsi nella voce Greca *Dynamis*, la quale è questa: che la voce *Dynamis* significa potenza; e la facoltà si dice *Exu-*

(4) *Capo* 8. §. 2. *e* 4., *e capo* 9. *num.* 6. 7., *e* 8.

(5) *Voluntas, & facultas sumuntur à consequentibus personarum, ut ex locis generis demonstrativi.* Hermog. de conject. statu sect. 5.

Exusìa, onde v'è differenza (6) tra la *potenza*, e la *facoltà*: che la potenza riguarda il potere intrinseco, cioè, la forza del corpo, e dell'animo: per lo contrario la facoltà riguarda il solo potere estrinseco, cioè, luogo, tempo, spazio, occasione, dignità, amici, ricchezze &c. contuttociò sotto la voce di facoltà suole comprendersi la potenza; e sotto la voce di potenza, quella della facoltà: ò pure si dee dire, che dovunque v'è il potere, ma l'azione è difficile; quel potere si dice *potenza*, *dynamis*: dovunque v'è il potere, e l'azione è facile; quel potere si dice facoltà, cioè, quasi *facilitas*, *Eucheria*. Della volontà, e della potenza ne discorre anche difusamente Platone *in Phædro*.

VII. Il quinto capo d'Ermogene consiste negli aggiunti, ò fine' frequentati, e da' Greci si dice, *a parches mechri telus*: cioè, *in iis, quæ considerantur à principio usque ad finem*. Questo solo capo contiene tutti i luoghi dello stato conghietturale; perchè contiene tutte le circostanze, *quis*, *quid*, *ubi*, *quibus auxiliis*, *cur*, *quomodo*, *quando*; e conseguentemente comprende tutte le *cagioni*, *tutte le cose attribuite alla persona*, *e tutte le cose attribuite a' fatti*. La circostanza *cur* comprende *le cagioni*: la circostanza *quis* comprende tutte le cose, che si attribuiscono alle persone: le circostanze *ubi*, *quibus auxiliis*, *quomodo*, *quando* sono circostanze, che si attribuiscono a' fatti: quindi, con questo capo, si comprende tutta la dottrina di Cicerone, d'Aristotele, e di tutti i Retori: ma Ermogene quì non insegna le cose, che si attribuiscono a ogni circostanza; e non insegna, in qual modo si debbano trarre le conghietture dalle circostanze: onde, per sapere conghietturare appunto dalle circostanze, cioè, da quelle cose, che si considerano *à parchis mechri telus*, *à principio usque ad finem*, conviene ricorrere a quanto è stato insegnato da Cicerone, per conghietturare *à causa*, *à persona*, e *à facto*: e a quanto ha insegnato lo stesso Ermogene in altri libri. (7)

VIII. Il sesto capo dello stato conghietturale, secondo Ermogene, è la qualità assoluta, *Antilepsis*, cioè, *absoluta qualitas*: della quale parleremo difusamente nella Disputazione della qualità. Ora basti sapere, che *difendere un fatto con la qualità assoluta*, *vuol dire*, *difendere, che il fatto secondo se stesso sia giusto*: se, per esempio, uno è accusato d'avere ucciso un'Uomo; e il Reo risponde, *occidi jure*; perchè il Reo vuole controvertere, che il fatto sia giusto, *jure factum*;

(6) *Gaspar. Laur. com. in lib. Herm. de part. statuum ad cap. 4. status conject.*
(7) *Hermog. lib. 3. de invent. cap. 9. & cap. 11.*

stum; però la difesa si dice difesa *di qualità assoluta;* in quanto che, provato il fatto giusto, egli sarà assoluto: quì si vede, che il capo della qualità assoluta non appartiene allo stato congghietturale; perchè nello stato conghietturale la controversia è del fatto, *an sit*; non è della qualità del fatto, *an jure sit*: e appunto, se il Reo vorrà provare *se jure fecisse*, dovrà ricorrere a' luoghi dello stato giuridiziale assoluto, di cui tratteremo nella sopracitata Disputazione; e non a' luoghi dello stato conghietturale.

IX. La difficoltà ora consiste in sapere, come Ermogene introduca un capo *de qualitate facti*, *an jure sit* nello stato conghietturale, dove si controverte il fatto, *an sit*: alla quale difficoltà risponderemo nel numero decimo seguente della qualità assunta, la quale vien' a essere un'altro Capo introdotto nello stato conghietturale, che patisce la stessa difficoltà.

X. Il settimo capo dello stato conghietturale è la qualità assunta, *metalepsis*, cioè, *qualitas assumpta*. Questo è un'altro capo, per cui non si controverte il fatto, *an sit;* ma la qualità del fatto, *quale sit*; conseguentemente questo capo non appartiene allo stato conghietturale, ma allo stato di qualità: e noi dello stato assuntivo, ò sia, della qualità assunta parleremo diffusamente nella Disputazione dello stato di qualità. Basti per ora sapere, che cosa sia qualità assunta: *la qualità assunta* è un'ajuto estrinseco, per mezzo del quale un fatto, secondo se stesso ingiusto, si difende, e si scusa. Per esempio: se uno accusato d'avere ucciso un' Uomo non può rispondere, *jure occidi*, si serve d'un' ajuto estrinseco, e dice, *occidi, sed proditorem*: in questo caso l'ajuto estrinseco, con cui il Reo vuole scusare l'omicidio, consiste nella circostanza personale dell'ucciso, cioè, nell'aver ucciso un traditore.

XI. Quì torna la difficoltà mossa nel numero ottavo: come Ermogene introduca nello stato conghietturale due capi di qualità; mentre ha egli stesso insegnato (8), che, controvertendosi il fatto, *an sit*, lo stato è conghietturale; e, controvertendosi la qualità del fatto, *quale sit*, lo stato non è conghietturale, ma di qualità.

A questa difficoltà rispondiamo con Gasparo Lorenzo (9), che Ermogene

(8) *Est enim conjectura rei obscura, & incomperta probatio ab ipsa re desumpta ex aliquo signo manifesto, vel ex suspicione aliqua de persona.* Hermog. de part. statuum.

( ) *Aliquando enim est status, qui vocatur absolutus in qualitate statuum generali: hic verò est caput, quo simpliciter admittimus, ac recipimus signa, quæ dicuntur, & refelluntur à Reo, seù Defensore.* Gaspar. Laur. de stat. conject. ad sect. 5. §. 6.

mogene ha introdotte le due qualità, *assoluta*, e *assunta* nello stato conghietturale, precisamente per sostenere no'l fatto; ma che il segno portato dall'Accusatore per segno del maleficio, ò sia giuridico, ò almeno sia tale, che da esso resti scusato lo stesso maleficio. Per esempio: Ulisse è accusato d'avere ucciso Ajace; perchè lo ha seppelito di notte tempo nella selva: *il fatto è l' omicidio*: *il segno del fatto è la sepoltura data di notte*: se nell'accusa Ulisse nega il fatto, cioè, di avere ucciso; e confessa il segno portato dall'Accusatore, cioè, d'avere seppelito il morto nella selva, di notte; ma controverte, che il segno d'avere data sepoltura a un' Uomo ucciso non è conghiettura bastevole, per fare inferire, ch'egli sia l'uccisore; perchè *jure* ha potuto seppelire un morto: in questo caso la controversia, per ordine al fatto, sarebbe conghietturale; perchè Ulisse nega il fatto, *negat se occidisse Ulissem*; ma, per ordine al segno preso dall'Accusatore per indizio del fatto, sarebbe controversia di qualità; perchè Ulisse non nega questo fatto, *se non sepelivisse occisum*; ma risponde, *se jure sepelivisse*; e conseguentemente la controversia, per ordine al segno, è *de qualitate facti*. S'introduce adunque da Ermogene *la qualità assoluta* nello stato conghietturale, non per controvertere il fatto; ma per controvertere il segno del fatto; ed è Capo propio del Difensore. Introduce poi *oltre la qualita assoluta*, *anche la qualità assunta*, precisamente per insegnare al Difensore, come possa opporsi alla risposta, che desse l'Accusatore nella controversia della qualità assoluta. Per esempio: Ulisse ha risposto in giudizio, ch'egli non è l'uccisore d'Ajace, avvegnachè abbialo seppelito; perchè *jure potuit sepelire*; essendo atto di religione il dare sepoltura a un morto. L'Accusatore risponde, che, quantunque sia atto di religione il dare sepoltura a un morto; non è però giusto il dargliela, s'egli sia ferito, senza darne parte a' Giudici; non però di notte tempo, e ascosamente: e in questo modo la controversia, per ordine al fatto, è conghietturale, *an sit*; perchè il Reo nega il fatto: e per ordine al segno del fatto, è di qualità; perchè il Reo controverte la qualità del segno, e dice: ò *jure sepelivi*, e ricorre alla qualità assoluta del fatto: ò *id feci ignoranter*, e ricorre alla qualità assunta. Per questo motivo Ermogene ha introdotti i due capi di qualità assoluta, e di qualita assunta nello stato conghietturale; affinchè il Reo, che nega il fatto, sappia, se debba controvertere il segno portato dall'Accusatore per segno del maleficio, e rispondere: ò che quel segno non è segno di maleficio, anzi, per essere giusto, è segno di beneficio: ò che quel segno, che è di maleficio, non è stato conosciuto dal Reo, come segno di maleficio, rifondendo la malizia in

qualche altra cosa; di che tratteremo nella Disputazione dello stato di qualità, nel capo della qualità assunta.

XII. Sorge dalla dottrina fin quì dichiarata questa difficoltà, cioè: *se torni al Reo negare prima il segno, da cui dipende il fatto*: e poi, *se non può sostenere la negazione, ricorrere alla qualità assoluta, indi alla qualità assunta*: ò veramente, *se torni alcune volte al Reo concedere il segno del fatto; e ricorrere subito per difesa alla qualità assoluta, e poi alla qualità assunta*.

Quintiliano (10) dice, che, quando il Reo nega una cosa, avvegnachè leggera, e poi è astretto dalle pruove dell'Accusatore a concederla, diventa subito grave: e, dall'essere, per esempio, segno non ripugnante, diventa segno credibile: e in un tal caso *l'assoluta difesa*, che segue, non ha quel vigore, che avrebbe avuto, se si fusse conceduto il segno del fatto. Per esempio: se l'Accusatore dice: *tu hai rubato; perchè sei stato veduto nel luogo del furto*: quì, se il Reo nega d'essersi ritrovato nel luogo del furto; e questa circostanza si pruova dall'Accusatore; quantunque per se stessa sia leggera circostanza, ò sia, segno, e indizio leggero; a ogni modo la negazione di esso, la quale non si è potuta sostenere dal Reo, fa, che diventi circostanza, ò pure segno, e indizio grave; onde, se dopo ricorre all'assoluta difesa, e dice: l'essermi ritrovato nel luogo del furto non è *contra ius*; perchè non v'era, nè alcuna legge, nè alcuno statuto, che mi vietasse dal potermi ritrovare in quel luogo: ò veramente; *era mio costume il ritrovarmi in quel luogo*: questa difesa non ha più quel vigore dopo la negazione, che avrebbe avuto, se il Reo avesse conceduto d'essersi ritrovato in quel luogo. *Si dee adunque considerare, se si può sostenere la negazione del segno, ò se non si può sostenere*: potendosi sostenere, meglio è negare il segno del maleficio, e non potendosi sostenere la negazione, meglio è concedere il segno; perchè quella cosa leggera, la quale si concede, non fa grave conghiettura in giudizio: ma, se si nega una cosa leggera, e dall'Accusatore si pruova la cosa negata, avvegnachè leggera, diventa, dice Quintiliano (11), conghiettura grave.

XIII. L'ottavo luogo dello stato conghietturale, assegnato da Ermogene, è la traslazione, *metathesis*, cioè, *translatio*, la quale, dice

(10) *Quintilianus lib. 5. inst. orat. de usu argumentorum.*

(11) *Non est tam grave argumentum si fatetur, quam si convincitur; nam si fatetur multis ex causis potuit esse: si negat hic causa cardinem actor ponit, in quo si victus fuit, etiam in sequentibus ruit.* Ibid.

ce Quintiliano (12), ch' è stata prima di tutti ritrovata da Ermagora: e si difinisce così: la traslazione è quella, per mezzo di cui una parte de' litiganti pretende di costituire diversamente lo stato della controversia, da quello, che si costituisca dalla parte contraria: *est qua, aliter remnos constituimus, quam faciat adversarius*. In questo capo, dice Ermogene, si debbono considerare tre cose, *facta*, *dicta*, *& affectiones*. Per esempio: se l'Accusatore accusa il Reo per cagione d'un fatto; il Reo può trasferire la causa, e dire, che non si dee controvertere sopra 'l fatto; ma sopra la mente, ò sia sopra 'l fine dello stesso fatto: se l'Accusatore accusa per cagione d'un detto; il Reo può trasferire la causa, e dire, che non si dee controvertere sopra 'l detto; ma sopra la mente, con cui è stato proferito il detto: se l'Accusatore accusa per cagione qualche mutazione vedutasi nel Reo, ò prima, ò dopo 'l fatto: il Reo può trasferire la causa, e dire, che non si dee controvertere il fatto dalle conghietture comuni; ma dalle conghietture individuali. Insomma la traslazione è un capo, che non serve per conghietturare il fatto; ma per far costituire lo stato della controversia in questo modo, e non in quello: onde dalla traslazione si costituisce più tosto uno stato legale, che uno stato conghietturale; perchè quella parte, la quale vuole fare, che lo stato di controversia si costituisca in questo modo, e non in quello, dee fondarsi, ò sopra qualche legge scritta, ò sopra la mente del Legislatore; e quindi, controvertendosi nella traslazione: se lo stato della controversia debba costituirsi, ò in questo, ò in quell' altro modo; necessariamente si dee controvertere: ò per cagione dello scritto di qualche legge: ò per cagione dell' equità; e conseguentemente la traslazione costituisce più tosto uno stato legittimo, che congietturale; quindi è, che questo capo apre la mente, come debba costituirsi uno stato di controversia; ma non è fonte, da cui si cavino le conghietture; e per questo motivo abbiamo detto, che, per conghietturare, si dee ricorrere a' tre luoghi di Cicerone, da' quali si possono ricavare tutte le conghietture desiderabili; ò per inferire il fatto, ò per inferire la negazione del fatto. Nel capo della traslazione, dice Ermogene, debbesi massimamente considerare *œcion*, cioè, *id*, *quod conveniat*; conciossiachè, se dallo stabilimento dello stato della controversia dipende la vittoria; segue, che la causa costituita in un modo sarà favorevole al Reo; e costituita in un'altro modo sarà favorevole all' Accusatore; e così nella traslazione si dee considerare *id*, *quod expediat*.

 XIV.

(12) *Translationem Hermagoras primus omnium tradidit, quamquam semina ejus quadam citra nomen ipsum apud Aristotelem reperiantur*. Quint. lib. 3. instit. orat. cap. 6.

XIV. Il nono capo dello stato conghietturale assegnato da Ermogene è la difesa probabile, *Pithane Apologia*, cioè, *verisimilis causa*, *inversio*, e si difinisce così: la difesa probabile è quella, per cui si ritorce la ragione dell'Avversario contro lo stesso Avversario: *est, per quam retorquentur in caput adversarii ipsius ratiocinationes:* questo è capo propio del Difensore; perchè non si può *invertere*, cioè, *ritorcere* l'argomento contro il fine dell'Accusatore, senza che preceda l'argomento dello stesso Accusatore; quindi è, che il ritorcere l'argomento è luogo più propio del Difensore, che dell'Attore; e dee trattarsi, ricorrendo alla circostanza *della cagione*; perchè ordinariamente non si ritorce, se non la cagione, facendo, che, se l'Attore pruova, che il Reo con un tale fatto ha avuta un'intenzione, si vegga, che anzi da quel fatto medesimo s'inferisce un'altra cagione, ò sia un'altro fine, un'altra intenzione. Per esempio: un giovane, in veggendo una Rocca forte, vi ha fissati gli occhi, e ha pianto: l'Attore dice, che quel giovane, in avendo fissati gli occhi in quella Rocca, e pianto, *non ha avuto altro fine, nè altra intenzione, se non che di occuparne il dominio, e di diventare Tiranno*: il Difensore per lo contrario dice, che, dall'avere quel giovane fissati gli occhi nella Rocca, e pianto; s'inferisce più tosto, che *abbia avuta compassione a coloro, che sono quivi ritenuti*. Di quì si vede, che *l'inversione* si tratta col primo luogo di Tullio, cioè, con *la circostanza della cagione;* ritorcendo il motivo portato dall'Accusatore per motivo d'un fatto, in un motivo contrario.

XV. La qualità comune *Cœne Pœotes*, cioè, *qualitas comunis*, decimo luogo dello stato conghietturale: questo *è un segno personale, da cui possono trarsi conghietture, ò contro, ò in favore del Reo*. Alla qualità comune spettano tutte le mutazioni, quali sarebbono l'arrossire, l'impallidire, il turbarsi del Reo, e tutte le cose proprie della persona; la Spada, s'è Soldato; l'Aratro, s'è Agricoltore; gli Armenti, s'è Pastore; anzi le presentazioni de' Rei dinanzi agli occhi de' Giudici appartengono al capo della qualità comune; quindi tal volta è così opportuna, che per essa si assolvono i Rei: in fatti un certo Cresino, (13) il quale fu accusato, che avvelenasse i frutti più belli degli altrui poderi con affatturamenti: egli si giustificò con portare in giudizio tutti gli Strumenti Rusticali, cioè, Zappe, Vomeri, Vanghe, Aratri, Bovi &c., *e questi*, disse, *sono i miei affatturamenti*; così fu assoluto. In sustanza alla qualità comune si riducono tutte quelle conghietture, che possono dall'Attore portarsi, per aggravare il delitto; e dal Di-

(13) *Hermogenes c. 10. status conjecturalis sect. 5.*

Difensore per diminuirlo: onde i segni seguiti dopo'l fatto, la pallidezza, il rossore, il tremore della voce, i gesti, le promesse servono massimamente nel fine del discorso, ò per aggravare il delitto, ò per diminuirlo; e perciò si dicono *conghietture di qualità comune*; perchè, unite insieme dall'Attore in un modo, servono per aggravarlo; e, unite dal Difensore in un'altro modo, servono per diminuirlo: e quì è, dove serve il capo precedente della *difesa probabile*, *inversionis*, imperciocchè le conghietture di qualità comune, siccome possono servire per l'una, e per l'altra parte; così possono da una parte *ritorcersi* contro l'altra; e da quella conghiettura, da cui una parte tragge un'illazione; l'altra parte, *ritorcendola*, trarne l'illazione contraria: come sarebbe, dall'avere un Reo parlato incostante, l'Attore trae l'illazione di reità, il Difensore d'innocenza.

XVI. Ermogene adunque insegna i capi, con cui distendere una controversia conghietturale, i quali possono servire, quale all'Accusatore solamente, quale solamente al Difensore: e da' capi d'Ermogene si conosce, come si debba stabilire la controversia: come si debba concedere un fatto: come si debba negare: come ricorrere agli altri stati, ò di qualità assoluta, ò di qualità assunta; e per questa ragione sono necessarj, per sapere, come agitare una controversia; ma, fermandosi uno negli artifizj di conghietturare, servono i tre luoghi di Cicerone; perchè da essi traggonsi tutte le conghietture, ò per confermare, ò per negare un fatto; quindi, per sapere gli artifizj di conghietturare, conviene ricorrere a quanto insegna Tullio ne' tre dichiarati luoghi della cagione, della persona, e del fatto.

CAP. XII.

Si dichiara, quale sia la dottrina, e il metodo d'Aristotele, per conghietturare: e come possa ridursi alla dottrina, e al metodo di Cicerone.

SOMMARIO.

I. *Quale sia il metodo tenuto da Aristotele per conghietturare.*
II. *Si dichiara, che cosa sia il fare ingiuria.*
III. *Si assegnano le sette cagioni, per cui gli Uomini si muovano a fare ingiuria.*

IV. Si

IV. Si dimostra, quali sieno quelle cose, che si attribuiscono alla fortuna: 2. quali alla natura: 3. quali alla forza: 4. quali alla consuetudine: 5. quali alla ragione: 6. quali all'ira, e quali alla cupidità.

V. Si dimostra, come la divisione delle cagioni fatte da Aristotele possa ridursi alla divisione delle cagioni fatte da Cicerone.

VI. Si espongono i costumi di coloro, che sogliono fare ingiuria: 1. i costumi di coloro, che fanno ingiuria, mossi da qualche speranza: 2. i costumi di coloro, che fanno ingiuria, mossi dall'utile: 3. i costumi de' superbi: 4. i costumi degl' infelici: 5. i costumi di coloro, che hanno buona fama: 6. i costumi degli sfacciati: 7. i costumi de' ricchi: 8. i costumi de' poveri: da' quali costumi si conosce, come si muovano gli uni, e gli altri a fare ingiuria.

VII. Si dimostra, come tutta la dottrina per conghietturare da i costumi di coloro, che sogliono fare ingiuria, si riduca alla dottrina di Cicerone di conghietturare à causa, à persona, à facto.

VIII. Si dimostra, quali sieno le persone suggette a ricevere ingiuria.

IX. Quali sieno le cose suggette a ricevere ingiurie.

X. Quali le ingiurie più solite a farsi.

XI. Si dimostra, come la notizia delle cose suggette a ricevere ingiuria si ricavi dalla dottrina di Cicerone, insegnata per conghietturare.

XII. Si dimostra con una Ipotesi, come con la dottrina di Cicerone si abbia la notizia di conghietturare, insegnata da Aristotele.

XIII. Quali sieno i luoghi, secondo Aristotele, per conghietturare il possibile.

XIV. Quali i luoghi per conghietturare il fatto.

XV. Quali i luoghi per conghietturare il futuro.

XVI. Come tutti i luoghi Aristotelici per conghietturare si riducano alli tre di Cicerone.

I. Aristotele tiene questo metodo, per conghietturare.

Primieramente cerca: che cosa sia fare ingiuria; *quid sit injuriam facere*. (1)

Secondariamente: per quali cagioni gli Uomini si muovano a fare ingiuria: *quibus causis impellantur homines ad faciendam injuriam*. (2)

In terzo luogo: quali sieno i costumi di coloro, che fanno ingiuria: *quibus moribus sint, qui injuriam faciunt*. (3)

In

(1) *Arist. lib. 1. Rhet. c. 35.* (2) *Idem c. 36. 37. 38.*

(3) *Idem c. 39.*

In quarto luogo: quali sieno gli Uomini suggetti a ricevere ingiuria: *qui homines sint injuriis obnoxii*. (4)

Da questa disposizione si vede, che Aristotele insegna i precetti di conghietturare nelle cause criminali: il che similmente viene praticato da Cicerone, da Cornifizio, da Quintiliano, e da Ermogene: non perchè non vi sieno cause civili puramente conghietturali; anzi le cause civili, in cui si cerca *de animo*, sono tutte conghietturali, come sarebbe: quale sia la mente del Legislatore: quale la mente del Testatore: quale la mente di colui, che ha fatta la donazione: quale la mente del venditore: quale la mente del compratore: e, per dir breve, ogni causa civile, in cui si controverte, ò l'animo, ò il fatto, è senza dubbio conghietturale: intanto adunque Aristotele, Cicerone, Cornifizio, Quintiliano, ed Ermogene hanno principalmente insegnato, come conghietturare nelle cause criminali; perchè dalla notizia di conghietturare in queste cause dipende la notizia di conghietturare in ogni altra causa; non potendosi, qualunque sia la causa, conghietturare in altro modo, che traendo le conghietture dalla qualità, ò della persona, ò delle cagioni, che hanno potuto muovere, ò del fatto stesso.

II. Il fare ingiuria è nuocere altrui spontaneamente contro le leggi: *injuriam facere est spontè contra leges alicui nocere* (5). Nella difinizione dell'ingiuria si debbono considerare tre cose: *la prima*, che il fare ingiuria è nuocere altrui, *est nocere*: *la seconda*, che il nuocere sia spontaneo, *spontè*; perchè, dice Tullio, (6) quelle cose, che si fanno senza elezione, *in purgationem transeunt*, cioè, sono degne della scusa, e non sono ingiuriose: e Aristotele (7) insegna, che, siccome il nuocere altrui per diletto di colui, che nuoce, è cagione, la quale muove a indegnare: così il nuocere altrui, non solamente senza diletto; ma senza elezione, è motivo di piacevoleggiare: *la terza*, che sia contro la legge, *contra leges*; la quale cosa si raccoglie dalla stessa etimologia dell'ingiuria, che è *factum in jus*, ò sia, *contra jus*: onde i Magistrati, da cui si gastigano i colpevoli, non si dicono ingiuriatori; perchè il gastigo non è ingiurioso, cioè, *non est contra jus*.

III. Sette, dice Aristotele, (8) sono le cagioni, da cui si muovono gli Uomini a fare ingiuria, e sono: 1. Fortuna: 2. Forza: 3. Natu-

(4) *Arist. lib. 1. Rhet. c. 40.*
(5) *Idem c. 35. t. 414.*
(6) *Cicero lib. 2. de invent.*
(7) *Arist. lib. 2. Rhet. c. 8. t. 61.*
(8) *Arist. lib. 1. Rhet. c. 36. t. 415.*

3. Natura: 4. Consuetudine, abito: 5. Ragione: 6. Ira: 7. Cupidità.

La ragione di tale divisione è questa; perchè gli Uomini in due maniere si muovono a fare una cosa, ò non per se stessi, ò per se stessi: 1. *se non si muovono per se stessi*, ò si muovono a caso, ò per necessità; e se si muovono per necessità, ò dalla forza altrui, ò dall'empito della propria natura; quindi, se gli Uomini si muovono a fare un fatto, e non si muovono *per se stessi*, segue, che la cagione di fare sia da una di queste tre cose, *ò dalla fortuna*, *ò dalla natura*, *ò dalla forza esteriore*: 2. *se si muovono per se stessi*, ò si muovono per consuetudine, ò per appetito: e se per appetito, ò per un'appetito ragionevole, ò per un'appetito irragionevole: se per appetito irragionevole, ò per ira, ò per desiderio: *quamobrem*, conchiude Aristotele, *omnia, quæ faciunt homines, necesse est, ut septem causarum oriantur ab aliqua*; *hoc est, vel à fortuna, vel à vi, vel à natura, vel à consuetudine, vel à ratione, vel ab ira, vel à cupiditate*: ora spiegheremo tutte queste cagioni.

IV. *Alla fortuna* si attribuiscono que' fatti, de' quali, ò non può sapersi alcun'altra cagione, ò non può penetrarsi alcun fine, per cui sieno stati fatti: e, ò non sempre, ò rade volte, ò non ordinatamente sogliono accadere, come sarebbe: di due fratelli l'uno è bello; l'altro è diforme; qual' è la cagione? non sapendosi, si attribuisce alla fortuna.

Alla natura si attribuiscono que' fatti, che seguono, ò sempre, ò spesse volte: od ordinatamente; quali sono tutte quelle cose, che dirivano, ò dalla generazione, ò dalla nazione, ò dall'età, ò dalla materia, dalla forma, e dall'essenza della cosa. (9)

Alla forza si attribuiscono tutti que' fatti, che seguono contro la volontà, e contro il disiderio, e per necessità.

Alla consuetudine si attribuiscono que' fatti, che già più volte sono stati fatti.

Alla ragione, ò sia, *al consiglio* si attribuiscono que' fatti, che seguono da' motivi dell'utilità: vero è, che gl'intemperanti, e viziosi spesse volte fanno cose utili; non però si muovono da' motivi utili; ma bensì da' motivi dilettevoli; perchè i viziosi operano per empito della passione, e non per motivo di ragione.

All'ira si attribuiscono tutti que' fatti, che seguono non per gastigo, ma per vendetta; e in ciò differisce il gastigo dalla vendetta; che *il gastigo* segue per beneficio del gastigato: *la vendetta* segue per sod-

9) *Majorag. in lib. 1. Rhet. Arist. c. 433.*

soddisfazione di colui, che si vendica: *differunt enim*, dice Aristotele (10), *inter se ultio, & castigatio: castigatio enim ejus gratia est, cui dolor incutitur: ultio verò ejus, qui suam injuriam ulciscitur, ut animum expleat*.

Alla cupidità si attribuiscono tutti que' fatti, che seguono da' motivi utili, e giocondi; de' quali motivi egli tratta diffusamente, dimostrando con ogni diligenza, quali sieno i beni utili, e quali i beni giocondi.

V. Tutte queste cagioni si riducono alla divisione fatta da Tullio, cioè, che altre sono *cagioni d' impulso*, e altre *cagioni di raziocinamento*: e che le *cagioni d' impulso* sono, ò *esterne*, ò *interne*; perchè alle *cagioni d' impulso esterne* si riducono la fortuna, e la forza altrui: *alle cagioni d' impulso interne* si riducono la natura, la consuetudine, l'ira, e la cupidigia: alle cagioni di raziocinamento si riduce il consiglio; quindi sotto la divisione di Cicerone, che altre sieno cagioni d'impulso, e altre di raziocinamento; e che le cagioni d'impulso sieno interne, ed esterne, si comprendono tutte le cagioni assegnate da Aristotele, con questo divario, che Aristotele assegna tutte le cagioni, da cui gli Uomini si muovono a fare un fatto; e non insegna di poi, come servirsene, per conghietturare; là dove Cicerone insegna, come debba l'Accusatore servirsi delle cagioni, come il Difensore: come le cagioni d'impulso servano tanto per provare il delitto, quanto per iscusarlo: come le cagioni di raziocinamento sieno più difficili a ritorcersi dall'Avversario: insegna, come la circostanza della cagione debba congiugnersi alla circostanza dell'animo: che vigore abbia la circostanza della cagione senza l'unione dell'altre circostanze. Aristotele ha individuate più le cagioni; e Cicerone le ha comprese nella sua divisione generica; ma poi Cicerone ha individuato più l'uso di congnietturare dalle cagioni; onde, per saper congnietturare, sembra a noi, che dia maggior'ajuto la dottrina di Cicerone; non per questo però preferiamo Cicerone ad Aristotele; perchè Cicerone ha fondata tutta la sua dottrina sopra la dottrina d'Aristotele; e ha presi da lui tutti i precetti, con esserseglì appropriati, riducendo le cose individuali d' Aristotele sotto certi generi.

VI. Molti sono coloro, che sogliono fare ingiuria.

1. Alcuni sogliono fare ingiuria, perchè hanno molte speranze; onde sperano: 1. di potere ridurre a fine il fatto: 2. di asconderlo, ò per se stessi, ò per mezzo d'amici, di compagni, ò de' ministri loro, ò

 per-

(10) *Arist. lib. 1. Rhet. cap. 57. t. 438.*

perchè altre volte l'hanno occultato: 3. che, manifestandosi, non saranno puniti, ò perchè sono facondi, ò perchè sono pratici di ridurre a fine i negozj, ò perchè hanno perizia delle liti, e pensano, che con la facondia, con la pratica, e con la perizia loro si esimeranno dal gastigo: 4. che, se saranno puniti, ò che la pena sarà minore di quel premio, che conseguiranno dal fatto, ò che sarà lontana, ò che sarà dubbia: 5. che il fatto sarà attribuito, ò alla fortuna, ò alla necessità, ò alla forza, ò all' empito della passione, e non alla piena deliberazione.

2. Altri sogliono fare ingiuria; perchè *sono vili*, e pensano, che il frutto dell'ingiuria sarà l'utile, e la pena sarà l'infamia; ond'è, che, non apprezzando la pena dell'infamia, sono ingiuriosi per cagione dell'utile, che ricavano dall'ingiuria.

3. Altri, perchè *sono superbi*, e pensano di conseguire, ò una gran laude, ò un gran premio dall'ingiuria: così Zenone, dice Aristotele, fu ingiurioso a Falaride, per acquistare laude dal Popolo: e Cesare fu ingiurioso alla Repubblica, per cagione di regnare; onde spesse volte replicava que' versi d' Euripide tradotti da Cicerone (11).

Si violandum est jus, causa regnandi violandum est.

4. Altri, perchè *infelici*, che già più volte sono stati defraudati dal fine loro, e che le intraprese loro hanno mai sempre avuto esito infelice: questa specie di persone suole fare ingiuria; perchè cerca di fare nuovi tentativi, per riuscire una volta nella intrapresa.

5. Altri, perchè *di buona fama*, i quali pensano di poter fare ingiuria, e che nessuno giudicherà, ch'essi sieno gli Autori.

6. Altri, perchè *sfacciati*, i quali, avendo già perduta la vergogna, e la riputazione, non temono il gastigo, che può loro venire dall'ingiuria.

7. Altri, perchè *troppo ricchi*, i quali sogliono essere ingiuriosi per la cupidigia di volere soprabbondare di tutte le cose.

8. Altri, perchè *troppo poveri*, i quali sogliono essere ingiuriosi per cagione della povertà, la quale *cogitat turpia*.

VII. I costumi di coloro, che sogliono fare ingiuria, si ricavano, parte dalle cagioni di raziocinamento, e parte da alcune circostanze personali. *Primieramente* tutti coloro, che sogliono fare ingiuria, perchè sperano, ò d'ascondere il delitto, ò che non sarà punito, ò non con tutto rigore, ò che faranno cosa grata agli amici, ò che conseguiranno laude, e premio &c., diventano ingiuriosi dalle cagioni di raziocinamento; perchè, se non raziocinassero, ch'è quanto dire, se non

(11) Cicero 3. de officiis.

non pensassero a quel bene, che possono conseguire dall' ingiuria: se non lo sperassono, non sarebbono ingiuriosi; quindi sono ingiuriosi per cagione del raziocinamento. *Secondariamente* quelli, che sono ingiuriosi, perchè *vili*, perchè *superbi*, sono tali dalle circostanze dell' abito della viltà, della superbia. Quelli, che sono ingiuriosi, perchè *sfacciati*, sono tali dalla circostanza dell' affezione. Quelli, che sono ingiuriosi, perchè *infelici*, perchè *di buona fama*, perchè *ricchi*, perchè *poveri*, sono tali dalla circostanza della fortuna; quindi, comprese le circostanze della cagione, e le circostanze attribuite alle persone, si comprendono i costumi di coloro, che sogliono fare ingiuria: onde Cicerone genericamente; e Aristotele individualmente insegnano, quali sieno i costumi di coloro, che fanno ingiuria; ma Aristotele non passa più oltre a insegnare, come conghietturare da' costumi di coloro, che fanno ingiuria; e Cicerone insegna: quando sia, che dal costume si tragga conghiettura verisimile del fatto; e come debba l'Oratore servirsi delle circostanze, per renderle verisimili. Certamente, se uno è accusato in giudizio d'avere fatta ingiuria; con i precetti di Tullio sa, che, per conghietturare il fatto, si dee in primo luogo considerare *la cagione*: onde subito l'Oratore con que' precetti cercherà, quali *cagioni d' impulso*, e quali *cagioni di raziocinamento* hanno potuto muovere colui a fare ingiuria: e da questo ricercamento ricaverà, se il Reo sperava di ascondere il fatto: se sperava di fare cosa grata agli amici: se sperava di conseguire qualche bene, d'accrescerlo, di conservarlo, ò di liberarsi da qualche male. Dopo considererà con i precetti di Cicerone: *quali sieno le circostanze personali di colui*, ch'è chiamato in giudizio: quali sieno i suoi Antenati: quale sia la sua Nazione, quale la Patria: quali i Compagni: quali i Maestri: in quale studio si occupi: quale abito vizioso egli abbia: se sia ricco: se povero: se potente: se fortunato; e quindi, considerando tutte le circostanze personali, conoscerà, s'egli sia di quegli Uomini, che sogliono fare ingiuria: per questo motivo, quantunque i luoghi Aristotelici servano, per sapere in individuo i costumi degl' ingiuriatori; a ogni modo l'uso di servirsene, per conghietturare, si ritruova più esattamente spiegato in Cicerone, come abbiamo già dimostrato.

VIII. Molte sorte di persone sono suggette alle ingiurie.

1. *Le ricche*, se possèggono quelle cose, che sono desiderate da' malvaggi, ò perchè ne abbiano necessità, ò perchè le vogliano per esuberanza, ò perchè le bramino per diletto. Sallustio oppresso da' debiti, per pagare i creditori, spogliò la Provincia dell'Africa. Verre, per soprabbondare, spogliò la Sicilia: e per diletto rapì la bella figliuola di Filodamo.

2. *Quelle di lontano paese*; perchè loro non è, nè così facile, nè così presta la vendetta. Se un Greco si truova in Cartagine, e fa ingiuria a un Cartaginese; fuggendo egli in Grecia, fa, che al Cartaginese non farà, nè così facile, nè così presta la vendetta.

3. *Le vicine*; perchè facilmente possono essere spogliate.

4. *Le credule*, e *le incaute*: onde (12) Cicerone dice, *hac in fabulis stultissima persona est*, *improvidorum*, *& credulorum*.

5. *Le inette*, e *neghittose*; perchè rincresce loro di chiamare in giudizio gl' ingiuriatori.

6. *Le verecunde*, e *le infami*: queste due sorte di persone sono suggette alle ingiurie; perchè non ardiscono di chiamare gl' ingiuriatori in giudizio.

7. *Le amiche*; perchè incaute, onde Teogni dice:

Difficile est hostem, atque inimicum fallere Cyrne,
At facile est, qui sit junctus amicitia.

8. *Le inimiche*; perchè, dice Aristotele (13), quanto è facile fare ingiuria all'amico, altrettanto è soave farla all' inimico: *amicos lædere facile est*, *inimicos autem suave*.

9. *Quelle persone sono anche suggete all' ingiurie*, *l' ingiuria delle quali serve per vendicare le offese*, *ò de' parenti*, *ò degli amici*, *ò de' compagni*: così Ettore fu esposto all' ingiurie d'Achille; perchè collo strascinarlo tre volte intorno alle mura di Troja, si vendicava della morte di Patroclo.

10. *Le prive d'amici*; perchè non facilmente possono dire le ragioni loro in giudizio. I Pellegrini, gli Artefici, gli Agricoltori, sono persone suggette alle ingiurie; perchè non possono consummare molto tempo in muovendo querele ne' Tribunali.

11. *Quelle*, *che hanno fatta ingiuria ad altrui*; *e che sono solite essere le prime a fare ingiuria*: onde Enea, che avea destinato di perdonare a Turno, già disteso a terra; in veggendolo con l' Elmo di Pallante: (14)

Furiis accensus, *& ira*
Terribilis (disse) *tu ne hisce spoliis indute meorum*
Eripiare mihi? Pallas te hoc vulnere, *Pallas*
Immolat, *& pœnam scelerato ex sanguine sumit*.

IX. Le cose suggette all' ingiurie sono.

1. Le pubbliche, delle quali non v' è chi le custodisca.

2. Quelle, che possono, ò consumarsi, ò variarsi.

3. Quel-

(12) *Cicero de Amicitia*.
(13) *Arist. lib. 1. Rhet. c. 40. t. 526.*
(14) *Virg. Æneid. lib. 12.*

3. Quelle, che possono asconderſi in molti luoghi, ed eſſere facilmente traſportate.

4. Quelle, che, ſe ſono rapite, non ſi conoſcono per eſſere ſimili, che già ſono poſſedute da colui, che vuole rubarle.

X. Le ingiurie più ſolite a farſi ſono quelle, che, manifeſtandoſi, ſono vergognoſe agl'ingiuriati; quali ſono le ingiurie, che ſi fanno alla moglie, a' figliuoli, e alla propia perſona.

Quelle, che, controvertendoſi in giudizio, fanno parere, che l'ingiuriato ſia Uomo inquieto; e che faccia, come ſuole dirſi, di ogni paglia un Trave.

XI. Le perſone, e le coſe ſuggette a ricevere ingiuria, ſi comprendono ſotto le circoſtanze attribuite a' fatti, ò ſia, a' negozj; perchè ſono la coſa conſiderata nel fatto ingiurioſo. E' ſtato, per eſempio, ucciſo Sicheo da Pigmalione: ſi cerca ſubito *delle cagioni*, che moſſero all' omicidio; *e delle qualità perſonali dell'ucciſore*: poi ſi cerca del fatto ſteſſo, cioè, di Sicheo ucciſo: qual' Uomo fuſſe, dove fuſſe, in qual tempo ſia ſtato ucciſo, in quanto ſpazio di tempo, con che arma &c.: e qui ſi ricava dalle circoſtanze dell' ucciſo, ch' egli era *incauto*; perchè ſi trovava in un luogo ſacro, e ch' era *Uomo ricco*: così, in qualunque fatto d' ingiuria a qualche perſona, ſi cerca ſubito della qualità della perſona ingiuriata, e ſi conſidera: ſe ſia ricca; ſe di lontano Paeſe, ſe amica, ſe inimica di colui, ch' è accuſato d'aver fatta ingiuria: ſe l' ingiuria ha potuto eſſere grata agli amici, a' parenti, a' compagni dell' ingiuriatore; quindi con i luoghi di Cicerone, *con cui ſi ſono dichiarate le circoſtanze delle cagioni, delle perſone, e de' fatti*, ſi può avere la medeſima notizia, che da' luoghi Ariſtotelici. Verò è, che quì Ariſtotele individua molti caſi; ma queſta, dice Quintiliano (15), è una fatica poco meno che infinita; anzi lo ſteſſo Ariſtotele dice, che appunto per queſta ragione ſerve l' equità; perchè i Legislatori non poſſono prevedere tutti i caſi particolari. Certamente in un caſo particolare vi ſono molte coſe particolari: onde ſarebbe coſa immenſa il volere ritrovare tutte le coſe particolari; ma, con eſaminare le circoſtanze delle cagioni, le circoſtanze attribuite alle perſone, e a' fatti, ſi ricaveranno tutte le conghietture veriſimili, per inferire il fatto. Giova nondimeno la fatica fatta da Ariſtotele, il quale ha dichiarato minutamente: quali ſieno le cagioni, che muovono a fare ingiuria: quali i coſtumi di coloro, che fanno ingiuria: e quali le perſone, e le coſe ſuggette a ricevere ingiuria; per-

(15) *Quid cuique rei, & quid cuique homini ſoleat accidere non longum tantum, ſed etiam impoſſibile, ac potius infinitum eſt.* Quint. lib. 5. inſtit. orat. cap. 10.

perchè nella controversia particolare si può subito vedere: quale cagione sia concorsa per quel fatto: quale sia il costume di colui, che è accusato: quale sia la qualità, ò della persona, ò della cosa, che ha ricevuta l'ingiuria: e da simili riflessioni si ricaveranno conghietture verisimili, per inferire il fatto.

XII. Supponghiamo, che Aristotele non avesse individuate le persone, che sono suggette a ricevere ingiuria; e che venisse una causa in giudizio, in cui si accusasse Roscio Amerino come Parricida: supponghiamo, che non vi fusse l'orazione di Cicerone per Roscio Amerino, e che non vi fussero, se non che i suoi precetti, per conghietturare un fatto *dalle cagioni*, *dalle circostanze della persona*, *e dalle circostanze del fatto*. *Qual'è quell'Oratore, che non considerasse, primieramente dalle cagioni d'impulso interne*, se Roscio era irato contro suo Padre? se l'odiava? e *dalle cagioni d'impulso esterne*, se Roscio fu sforzato da alcuno a uccidere il Padre? di poi *dalle cagioni di raziocinamento*: se Roscio sperava con la morte del Padre, ò d'acquistare qualche eredità, che già a lui non appartenesse; ò d'accrescere le sue sustanze, ò di vivere vita più tranquilla? *Secondariamente dalle circostanze della persona*, che non considerasse. quali erano i costumi di Roscio? in quale cosa s'applicava egli per suo diletto? qual'era lo studio suo? se amava, ò la compagnia, ò la solitudine, la Città, ò la Campagna? qual'era il suo costume di vivere? qual'era la sua mensa? Tutte queste considerazioni nascono dalla considerazione delle circostanze personali insegnate da Cicerone: e senza dubbio, in esaminando le circostanze personali di Roscio, verranno molte conghietture, le quali non verrebbono, in considerando i soli luoghi Aristotelici, con cui Aristotele dichiara, quali sieno le persone solite a fare ingiuria. *In terzo luogo, qual'è quell'Oratore, che dalle circostanze del fatto non considerasse*: quali erano i costumi dell'ucciso? se odiava il figliuolo? se l'amava meno degli altri? in quale luogo è succeduta l'uccisione? in qual tempo? in quanto spazio di tempo è seguito il fatto? con quale precauzione? con quali armi? con quali ajuti? che mutazione si vide in Roscio, udita la morte del Padre? Considerate *le cagioni*, *le circostanze personali di Roscio*, *e le circostanze del fatto*, cioè, dell'*uccisione del Padre di Roscio*, si caveranno tutte le conghietture desiderabili, ò in favore, ò contro del Reo; perchè, se Roscio non era adirato contro del Padre: se non l'odiava: se non isperava con la morte del Padre di fare vita più tranquilla: se non era di tale natura, che potess'essere mosso da altri a commettere l'eccesso: se i suoi costumi morigerati; se la sua vita parca: se l'occupazione sua nelle cose della campagna: se l'essere amante della solitudine

ne, possono essere conghietture verisimili, per cui s'inferisca, che un figliuolo non è l'uccisore del Padre; da queste circostanze s'inferirà, che Roscio non è Parricida. *Finalmente dalle circostanze del fatto*: se l'uccisione seguì in un luogo, e Roscio era in un'altro? se seguì in un tempo, in cui non era possibile, che Roscio commettesse quel fatto? se le precauzioni prese per ucciderlo non sono quelle precauzioni, che avrebbe prese un figliuolo di quella indole, di quella inclinazione, di quella occupazione, di quella vita solitaria, di quella morigeratezza? conseguentemente non sarà verisimile, che quel fatto sia stato commesso da Roscio.

Si vede adunque, che con i luoghi di Cicerone, prescindendo da quegli d'Aristotele, si cavano tutte le conghietture desiderabili per inferire, ò un fatto, ò la negazione di esso. Non neghiamo con ciò, che la dottrina d'Aristotele non sia utile; e che non siasi disteso più individualmente, nell'assegnare il numero delle cagioni; e nell'assegnare i costumi di coloro, che fanno ingiuria, e delle persone suggette alle ingiurie; ma diciamo, che Cicerone ha insegnato più speditamente, e anche più metodicamente, non in individuo, come Aristotele, ma in genere, i luoghi per conghietturare: e che ha insegnato con metodo, e con chiarezza tutto ciò, ch'è necessario, per trarre le conghietture d'un fatto; dovendo necessariamente ognuno, per conghietturare un fatto, considerare le cagioni: di poi la persona, e le circostanze attribuite alla persona: ultimamente il fatto, e le cose attribuite a' fatti: il che si vede chiaramente insegnato ne' precetti Ciceroniani. Ora passeremo ad assegnare i luoghi d'Aristotele, da cui si può conghietturare il fatto in genere, il possibile, e il futuro.

XIII. I luoghi, da cui, secondo Aristotele, si può conghietturare il possibile, sono quattordici (16), i quali massimamente si adattano alle cause diliberative *ceteris similibus*.

1. *Da' contrarii*: s'è possibile, dice il Segneri nella prima Predica, a' peccatori il vivere; è anche possibile il morire: e Cicerone nella Topica a C. Trebazio dice, *servare potui, perdere an possim rogas?*

2. *Da' simili*: se altri dell'età vostra, della vostra robustezza è morto improvvisamente; è anche possibile, che voi moriate di morte improvvisa: se Cajo Mario Uomo di bassi natali ha potuto conseguire il Consolato; sarà anche possibile, che Cicerone di bassi natali il conseguisca.

3. *Dal più difficile al più facile*: se a' grandi peccatori, se a Maddalena, se al buon Ladrone, se a Paolo fu possibile il convertirsi a Dio; anche

(16) *Arist. lib. 2. Rhet. c. 37.*

anche a noi sarà possibile: s'è possibile, che i secolari in mezzo al Mondo si conservino innocenti; sarà anche possibile a coloro, che vivono ne' Chiostri: se fu possibile, dice Virgilio (17), che sofferiste, o Trojani cose più gravi; sarà anche possibile, che sofferiate cose più leggere: e se fu possibile, che le prime più avessono fine; sarà anche possibile, che abbiano fine le seconde: s'è possibile, dice Aristotele, l'edifizio d'una casa bella; sarà anche assolutamente possibile l'edifizio della casa.

4. *Di quelle cose, il cui principio è possibile; si congbiettura anche possibile il fine:* s'è possibile il principio dell' accecamento, e dell' induramento del peccatore; sarà anche possibile il fine: s'è possibile, che Annibale cominci a essere vinto da Marcello: sarà anche possibile, che possa essere rotto, e disfatto. S'è possibile, che Mitridate cominci a essere superato da L. Lucullo; sarà possibile, che sia disfatto da Pompeo.

Incipe dimidium facti est cœpisse, superfit
Dimidium; rursus hoc incipe, & efficies.

5. *Da quelle cose, il cui fine è possibile, si congbiettura anche possibile il principio:* se à molti è stato possibile il diventare santi; sarà anche possibile il dare principio a una vita Santa: se à molti è stato possibile l'indovinare il futuro; sarà anche possibile di cominciarne avere a qualche presentimento.

6. *Dalle cose, che sono dopo, si congbietturano le antecedenti:* s'è possibile la dannazione; sarà anche possibile il peccare: s'è possibile il diventare Uomo d'età matura; sarà anche possibile l'essere fanciullo.

7. *Dall' amore, e dal desiderio si congbiettura possibile la cosa amata, e desiderata:* s'è possibile l'amare, e il desiderare la gloria beata; sarà anche possibile la stessa gloria beata: se si dà amore, e disiderio di scienza; sarà possibile avere la scienza: *trabimur enim*, dice M. Tullio, *omnes cognitionis, & scientiæ cupiditate, in qua excellere pulchrum putamus.*

8. *Da quelle cose, di cui può darsi scienza, si congbiettura possibile l'operazione:* se si dà scienza d'amare; sarà anche possibile l'amare: se v'è scienza di navigare; sarà anche possibile la navigazione: se v'è scienza di salvare l'anima; sarà anche possibile la salute dell'anima.

9. *Dall avere in balìa una cosa, da cui dipende un' altra, si congbiettura possibile l'altra: à mediis, quæ sunt in nostra potestate, id quod à mediis dependet:* se i peccatori possono essere tormentati dal fuo-

(17) O passi graviora, dabit Deus his quoque finem. Virg. 1. Æneid.

fuoco infernale; e da' Dimonj: e il fuoco d'inferno, e i Dimonj ubbidiscono al comando di Dio; sarà possibile, che Iddio tormenti i peccatori. Se tutta l'Italia ha forza d'opprimere M. Antonio, dice Tullio; e tutta l'Italia ubbidisce al Senato Romano; sarà possibile al Senato Romano di opprimere M. Antonio.

10. *Dalle parti possibili si congbiettura possibile il tutto: e per lo contrario: dal tutto possibile si congbietturano le parti possibili.* S'è possibile il peccare, l'accecarsi, l'indurarsi, che sono parti della dannazione; sarà anche possibile la dannazione: e se la dannazione è possibile; è anche possibile il peccare, l'accecarsi, e l'indurarsi. Se sono possibili i soldati, i capitani, le armi, e tutti i preparamenti della guerra; sarà anche possibile la guerra: e se questa è possibile; anche saranno possibili tutte le parti, da cui si costituisce.

11. *Dal genere si congbiettura la spezie: e dalla spezie il genere.* Se è possibile l'essere atto alla virtù, che è il genere; sarà anche possibile l'acquistare la giustizia, la fortezza, la prudenza, e la temperanza, che sono le spezie. Se la nave è possibile, dice Aristotele, questa, è quella nave saranno possibili: e per lo contrario, se questa, e quella nave sono possibili, sarà anche possibile il genere delle navi.

12. *Da quelle cose, le quali talmente si connettono, che l'una non può intendersi senza l'altra: se una è possibile, anche l'altra è possibile.* Se due peccati sono possibili; anche uno. Se cento grazie sono possibili; anche dieci. Se i genitori sono forti, anche sia possibile, che forti sieno i figliuoli: *est in juvencis*, dice Orazio (18), *est in equis patrum virtus, nec imbellem feroces progenerant Aquilæ columbam*: onde si dice: qual'è il corvo; tal'è l'ovo, *mali corvi, malum ovum*.

13. *Da quelle cose, le quali avvengono senza studio, e senz'arte, si congbiettura, che sieno possibili le stesse cose, usando studio, e arte.* Se a caso, e a fortuna si può medicare una piaga; sarà possibile il medicarla, e il chiuderla con arte: *namque*, dice Agatone Poeta riferito da Aristotele, *ars fortunam, fortunaque dirigit artem*.

14. *Da quelle cose, che possono farsi da' più deboli, si congbiettura, che possano farsi da' più forti.* Se vergini, se vedove, se innumerabili Donne hanno superate le proprie passioni: se hanno combattuti i Dimonj: se hanno vinta la crudeltà de' Tiranni; sarà anche possibile a tutto il genere degli Uomini: e così Virgilio (19) fa, che parli Tarcone.

M m *Fœmi-*

(18) *Horatius lib. 4. Odarum.*
(19) *Virg. lib. Æneid. 11.*

Fœmina palantes agit? atque hæc agmina vertit:
Quo ferrum! quid ve hæc geritis tela irrita dextris?

I luoghi, per conghietturare l'impossibile, possono cavarsi da' contrarj: *quæ verò*, dice Aristotele, *fieri non possunt*, *facilè percipiuntur ex contrariis eorum*, *quæ dicta sunt*.

XIV. I luoghi, da cui, secondo Aristotele, si può conghietturare, ò sia, argomentare, che un fatto sia, ò non sia, sono nove.

1. *Da una cosa, che naturalmente era meno atta a farsi, e fu fatta, si conghiettura fatta anche quella, che naturalmente era meno atta a farsi.* Se un peccatore ha disprezzata la Chiesa, e ha offeso Dio nel luogo stesso, dove converrebbe, che avesse dimandato perdono de' suoi peccati: molto più avrà offeso Dio ne' ridotti, dove si giuoca; nel foro, dove si litiga; e in ogni altro luogo, in cui non è così lontana l'occasione di peccare. Se Clodio ha insidiato agli amici; tanto più sarà verisimile, che abbia insidiato a' nemici. Se Catone fu costantissimo nella sua fanciullezza; molto più sarà stato nell'età sua virile.

2. *Da una cosa, la quale suole farsi dopo, ed è stata fatta; si conghiettura fatta quella, che suole farsi innanzi.* Se un peccatore è abbandonato da Dio, dice S. Agostino; segno è, che Iddio prima fu abbandonato dal peccatore: s' egli è gastigato con gli ultimi orrendi gastighi della cecità della mente, e della durezza del cuore; segno è, ch' egli stesso si accecò innanzi, e s' indurò: se il Sole della misericordia non è presente agli occhi della mente; segno è, che gli occhi della mente prima si sono chiusi a' lumi di quel Sole. Se un' Uomo è ritrovato con un coltello insanguinato nelle mani; segno è, che ha, ò ferito, ò ucciso qualcheduno.

3. *Dalla potenza, e dalla volontà di fare una cosa, si conghiettura, che quella cosa sia stata fatta.* Se un peccatore ha avuta volontà di rubare, e ha potuto; segno è, che ha rubato. Se Roscio Capitone aveva la volontà d' uccidere Roscio Amerino, perchè era inimico; e ha potuto, perch' egli era armato, e l' altro senz' armi: segno è, che lo ha ucciso.

4. *Dalla volontà di fare una cosa, e non vi sia impedimento, per poterla effettuare; si conghiettura, che sia stata fatta*: questo è lo stesso luogo dell'antecedente.

5. *Dalla cosa, che potè farsi; e a colui, che potè farla, sopravvenne l' ira; si conghiettura, che l' abbia fatta*; perchè può succedere, che uno possa fare un delitto; ma non abbia volontà di farlo: e che, se gli sopravviene l' ira, il muovimento dell' ira lo trasporti a farlo. Per esempio: Alessandro poteva uccidere Clito, ma non voleva, perchè era amico; essendogli poscia sopravenuta l' ira, l' uccise.

6. *Dalla*

6. *Dalla facoltà, e dal disiderio di fare una cosa, si conghiettura, che sia stata fatta.* Se un' Uomo ha potuto commettere un' incesto, e lo ha desiderato; segno è, che l'ha commesso. Se uno ha desiderato di convertirsi a Dio, e ha avuto tempo, e facoltà; segno è, che si è convertito. Gli empj, dice Aristotele, se desiderano una cosa, e possono farla; la fanno per incontinenza: i giusti, se desiderano una cosa, e possono farla; la fanno per motivi di virtù.

7. *Da una cosa, che doveva farsi; e colui, che doveva farla, era già pronto di farla, si conghiettura, che l' abbia fatta.* Se uno doveva ritrovarsi al Teatro; ed egli era già pronto d'andarvi; segno è, che vi sia andato. Se uno doveva commettere un' omicidio; ed era già spedito, e pronto di commetterlo; segno è, che l' ha commesso.

8. *Da tutte le cose, che sogliono farsi, ò prima, ò dopo per cagione d' un fatto, se tutte già sono seguite; si conghiettura seguito il fatto.* Se uno ha più volte sollicitata una donna, se più volte ha parlato seco, e se sono precedute tutte quelle cose, che sogliono precedere il fatto peccaminoso; segno è, che il peccato è stato commesso. *Si fulguravit*, dice Aristotele, *etiam tonuit: et si sollicitavit, etiam confecit.*

9. *Da quelle cose, le quali di natura loro sogliono essere precedute dalle altre: se queste sono seguite; si conghiettura, che anche sieno seguite le altre.* Questo luogo si reciproca coll'antecedente; perchè, siccome dalle cose, che sogliono precedere un fatto, si conghietturano fatte quelle, per cagione di cui sono le altre precedute; così ancora dalle cose, che sogliono seguire un fatto, si conghietturano fatte quelle, per cagione di cui queste altre sogliono seguire: onde, rivolgendo l'esempio, serve la stessa illazione, *si fulguravit, tonuit: si tonuit, fulguravit: si sollicitavit, confecit: si confecit, sollicitavit.*

I luoghi, per conghietturare, che una cosa non sia stata fatta, sono gli stessi dichiarati per conghietturare il fatto: con la regola de' contrarj: *quod verò non factum esse dicitur, facilè probatur*, dice Aristotele, *ex contrariis eorum, quæ dicta sunt.*

XV. I luoghi, da cui, secondo la dottrina d' Aristotele (20), si può conghietturare il futuro, sono i medesimi di quelli, i quali servono a conghietturare il fatto, de' quali abbiamo parlato nel numero antecedente, cioè, si conghiettura il futuro da' seguenti luoghi.

1. *Da quelle cose, che sono in nostro potere, e che abbiamo volontà di fare; si conghiettura, che le stesse cose saranno.* Se possiamo combattere le nostre passioni, e vogliamo combatterle, seguirà, che le combatte-

Mm 2

(20) *Arist. lib. 2. Rhet. c. 39.*

batteremo. Se possiamo allontanarci dalle occasioni di peccare, e vogliamo allontanarci, seguirà, che ci allonteneremo. Se Iddio può gastigare gli empj, e vuole gastigarli, seguirà il gastigo. Se Iddio può fare, che una fornace non abbruci, e vuole, che non abbruci, non abbrucerà. Due cose, dice Tullio (21), possono fare, che una cosa non segua: ò la mancanza della facoltà: ò la mancanza della volontà; quindi, se queste due cose si unifcono, si dee conghietturare, che la cosa, che uno può, e vuole fare, la faccia.

2. *Dal desiderio, dall'ira, dal pensiero; quando si congiungono al potere, si conghiettura il futuro.* Se uno desidera di vendicarsi del suo inimico; non pensa, che alla vendetta, e in udire il nome del suo nemico si adira: se può vendicarsi, si vendicherà. Se i Romani, dice Tullio, possono distruggere Corinto, e desiderano, ch'ella sia distrutta, e non pensano, che a distruggerla, e sono adirati contro i Corinti, per cagione dell'ingiuria fatta agli Ambasciatori loro; si vendicheranno.

3. *Dalle cose, che già sono attualmente per farsi, e che dovranno essere; si conghietturano le cose, che saranno.* Se già Iddio sta con l'arco teso, e già è in atto di colpire nel corpo, e nell'anima il peccatore ostinato; il colpirà. Se già i Soldati sono in procinto di combattere, e il combattimento dee succedere; succederà.

4. *Da quelle cose, che sogliono precedere, si conghietturano le future.* Se già sono precedute le correzioni; e il peccatore le ha disprezzate: se già si sono fulminate le divine minacce da' Predicatori; e i colpevoli non hanno voluto udirle: se si sono abituati nelle colpe, e non pensano più, nè a Dio, nè all'eternità: se queste cose, che sogliono precedere la dannazione, già sono tutte precedute; si può conghietturare la dannazione: nel modo appunto che, se le nuvole si sono già addensate; si conghiettura la pioggia futura.

5. *Da quelle cose, che sogliono farsi in grazia d'altre cose: se le prime già sono fatte; si conghiettura, che saranno le seconde.* Se sogliono commettersi molti peccati per cagione delle malvage compagnie: se già uno pratica con persone inique; si conghiettura, che commetterà molti peccati: nel modo appunto che, se i fondamenti si fanno in grazia della casa; quando sono fatti i fondamenti, si conghiettura, che la casa si farà. Con gli stessi luoghi, tenendo la regola de' contrarj, si può conghietturare, che una cosa non farà.

XVI. Tutti i luoghi, da cui, secondo la dottrina di Aristotele, si conghiettura il possibile, possono ridursi alli tre di Cicerone, cioè, a' luo-

(21) *Cicero lib. 2. de invent.*

a' luoghi di conghietturare *à causa*, *à persona*, & *à facto*; perchè, quantunque i luoghi Aristotelici, per conghietturare il possibile, possano servire nelle quistioni di proposito, cioè, nelle quistioni universali; a ogni modo, essendo i propositi, come dice M. Tullio, parti delle cause, ch'è quanto dire, essendo le tesi parti delle ipotesi, e le proposizioni universali parti delle proposizioni particolari; que' luoghi, che servono, per provare una proposizione universale, servono ancora per provare una proposizione particolare; quindi, ricorrendo a' tre luoghi di conghietturare, insegnati da Cicerone, si potrà da essi conghietturare il possibile, il fatto, e 'l futuro.

Riflettendo al luogo solo di conghietturare *à facto*, insegnato da Cicerone, v'è poco meno, che tutta la dottrina d'Aristotele, per conghietturare il possibile; perchè, ò che si conghietturi il possibile, ò 'l fatto, ò 'l futuro, si dee mai sempre prendere un segno certo, e manifesto, da cui si argomenti la cosa dubbia, e oscura: cosicchè, se la cosa dubbia, e oscura è il possibile; si dee rendere certo, e chiaro il possibile in virtù di qualche segno certo, e manifesto. Considerando adunque il luogo solo di conghietturare *à facto*, insegnato da Cicerone, si troveranno, quali debbano essere i segni certi, e manifesti, da cui conghietturarsi il possibile. Un segno certo, per conghietturare il possibile, dice Aristotele, *è il contrario;* perchè, s'è certo, che si dia amicizia tra molti; sarà possibile il contrario, cioè, che sia possibile la nemicizia tra molti: un'altro segno certo, da cui conghietturare il probabile, dee prendersi dal simile; perchè, se è certo, che si dà un simile, sarà possibile l'altro simile; ma il simile si truova anche ne' contrarj: onde, s'è certo, che si dia lo splendido, sarà possibile, che si dia il tenebroso: e in questo modo, proseguendo da tutte le circostanze attribuite da Cicerone al fatto; e massimamente da quelle, che sono aggiunte al fatto, di cui abbiamo trattato nel Capo ottavo al numero dodicesimo, e terzo decimo, si troveranno tutti que' luoghi, da cui, secondo la dottrina d'Aristotele, si conghiettura il possibile. Che, se Aristotele insegna, che i segni certi, e manifesti, da cui possa argomentarsi il possibile, sieno l'amore, il disiderio, la scienza, la potenza sopra i mezzi; la stessa dottrina si ricava dal luogo insegnato da Cicerone, di conghietturare *à causa;* perchè dalle cagioni, ò d'impulso, ò di raziocinamento si conghiettura, che la cosa, ò sia possibile, ò almeno appaja possibile a colui, ch'è mosso dalle sopradette cagioni: onde, esaminando i luoghi di Cicerone per conghietturare, si vedrà, che, conghietturando *à persona*, *à causa*, *à facto*, cioè, esaminando le circostanze attribuite alla persona, alla cagione, e al fatto, si troveranno segni certi, e manifesti, da cui argomen-

meniare il possibile: le quali, avvegnacchè proprie, per conghietturare le proposizioni particolari; a ogni modo possono anche servire, per conghietturare le proposizioni universali: massimamente le circostanze aggiunte a' fatti, e le circostanze delle cagioni.

I luoghi, da cui, secondo la dottrina d'Aristotele, si conghiettura il fatto, possono ridursi alli tre di Cicerone; perchè un fatto oscuro, e dubbio non può conghietturarsi in altra maniera, se non che, ritrovando segni certi, e manifesti, da cui s' inferisca l'oscuro, e'l dubbio: ora i segni certi, e manifesti necessariamente si ricavano dalle circostanze, ò della cagione, ò della persona, ò del fatto stesso: e i due primi luoghi d'Aristotele, per conghietturare il fatto, non sono altra cosa, che circostanze attribuite a' fatti. Considerando adunque le circostanze aggiunte a' fatti, si possono ritrovare conghietture verisimili, per inferire il fatto dubbio: anzi, considerando le circostanze sempre affisse al fatto, e le circostanze affisse all'esecuzione del fatto, si ritroveranno que' segni, da cui si potrà rendere verisimile il fatto dubbio; perchè, considerando il più, il meno, il contrario, il genere, la spezie, l'evento, i conseguenti, si ricaverà da questa considerazione un qualche segno certo, e manifesto, da cui si argomenterà l'oscuro, e il dubbio. Le altre circostanze insegnate da Aristotele, per conghietturare il fatto, le quali si prendono dalla potenza non impedita, dalla volonrà, dal desiderio, senza dubbio non sono altra cosa, che circostanze, ò della persona, ò della cagione; quindi è, che, avendo l'Oratore nella mente le circostanze attribuite alla cagione, alla persona, e al fatto, troverà facilmente qualche segno certo, e manifesto, da cui rendere verisimile, e veemente la conghiettura del fatto.

Finalmente i luoghi insegnati da Aristotele, per conghietturare il futuro, i quali principalmente servono nelle cause deliberative, si riducono senza dubbio alli tre di Cicerone; perchè, se per conghietturare il futuro dubbio, si debbono considerare come segni certi, e manifesti le cose, che sono in nostro potere, e che abbiamo volontà di fare; queste sono circostanze della persona: se adunque v'è questo segno certo, cioè, che una persona, un Re, una Repubblica possa, e voglia fare una cosa, si potrà conghietturare, che quella cosa sarà, e dalle circostanze personali della potenza, e della volontà si conghietturerà la cosa futura. Nel modo stesso dalle circostanze della cagione, se la cagione d'una cosa è nell'ultimo procinto, e nell'ultima sua disposizione, si conghiettura, che la cosa sarà. Inoltre, se si congiungono alle circostanze della potenza, e della volontà le circostanze delle cagioni, ò d'impulso, ò di raziocinamento, si conghiettura

tura con maggiore verisimilitudine, che la cosa sarà; consistendo mai sempre l'artifizio nel cercare di dare tutta la verisimilitudine possibile al segno, che si prende per segno certo, e manifesto, da cui s'inferisce la cosa dubbia, e oscura; e nel congiugnere molte circostanze personali a molte cagioni, e a molte circostanze attribuite a' fatti; perchè l'unione di molte circostanze fa, che una dia verisimilitudine all'altra; e che tutte insieme servano di segno veementissimo, per inferire con verisimilitudine veemente la proposizione dubbia, e controversa: della qual cosa abbiamo già diffusamente trattato nel Capo nono. Ora passiamo a' luoghi inartifiziali, da cui sogliono avere fine le controversie.

CAP. XIII.

Delle pruove dirette, da cui dipende il dare fine alle Controversie congbietturali.

SOMMARIO.

I. *Si difiniscono le pruove propie dell'Oratore: e si rende la ragione; per cui si dicano le une artifiziali, e le altre inartifiziali.*
II. *Si assegna la prima divisione delle pruove nelle piene, e nelle semipiene.*
III. *Si assegnano le sette spezie delle pruove piene.*
IV. *Si dimostra, come tutte le altre spezie delle pruove piene possano ridursi alle sette nominate.*

I. Le pruove, che si traggono dalle congbietture, e dalle presonzioni, dice Aristotele (1), sono *artifiziali*; perchè s'inventano dall'Oratore, il quale da' segni manifesti, e verisimili inferisce la cosa dubbia; e, in virtù della illazione, la rende verisimile. Queste pruove abbiamo già detto (2), che sono le propie dell'Oratore; rimane ora, che discorriamo delle pruove, con cui si dà fine alle controversie, le quali si dicono inartifiziali; precisamente perchè l'Oratore non ha da inventarle, e non perchè non debbano trattarsi con arte: la qual cosa è già dimostrata nel Capo primo di questa Disputazione.

II. Le

(1) *Arist. lib. 1. Rhet. c. 8.*
(2) *Disp. 4. dello Stato Congbietturale cap. 1. num. 2.*

II. Le pruove inartifiziali sogliono dividersi in due generi, cioè, nelle piene; e nelle semipiene: le prime sono quelle, che danno fine alle controversie conghietturali: le seconde sono quelle, per cui la causa, che si agita, acquista qualche fede; ma non tanta, che per essa la controversia resti ultimata.

III. Le pruove piene, da cui dipende il dare fine alle controversie conghietturali, sono sette (3): 1. testimonj: 2. instrumenti: 3. confessione: 4. evidenza del fatto, ò sia notorio: 5. giuramento: 6. presonzione: 7. fama.

IV. V'è chi ha detto (4), che le pruove piene sono dodici, cioè: 1. testimonj: 2. confessione: 3. instrumenti: 4. evidenza del fatto: 5. presonzione: 6. fama: 7. giuramento: 8. libri antichi, e scritture antiche scritte, e scolpite nelle pietre: 9. lettere sigillate col sigillo del Vescovo: 10. Dinunziazione di persone pubbliche: 11. comune opinione: 12. indizj indubitati; ma *l'ottava, e la nona pruova* si contengono sotto 'l genere degl'istrumenti: *la decima, e l'undecima* si comprendono sotto 'l genere della fama: *la dodicesima* si comprende sotto 'l genere delle presonzioni: cosicchè alle sette sopranominate spezie di pruove si riducono tutte le altre: e noi, tenendo questo numero, insegneremo con Aristotele (5) gli artifizj di controvertere le pruove dirette, e piene; le quali sogliono anche dirsi pruove *provate*.

§. I.

De' Testimonj, prima spezie delle pruove piene: e dell'artifizio d'opporsi a questa pruova.

SOMMARIO.

I. *Quanti testimonj vi vogliano, per rendere la pruova piena.*

II. *Si assegna la prima divisione de' testimonj in quelli, che sono fuori del pericolo, e in quelli, che si truovano nel pericolo: quale autorità facciano i primi, quale i secondi.*

III. *Quale sia l'artifizio di togliere i pregiudizj, che dirivano da' testimonj illustri.*

IV. *Sopra quale spezie de' testimonj si costituiscano le controversie, che si dicono* controversiæ testium.

V. Con

(3) *Mascard. de prob. q. 5. n. 16.*

(4) *Specul. in titulo de probat. c. videndum*, quem refert *Mascard. ibid.*

(5) *Arist. lib. 3. Rhet. c. 45. usque ad 49.*

V. *Con quale artifizio debba opporsi a' testimonj chi ha le presonzioni in favore.*
VI. *Con qual' artifizio debba opporsi alle presonzioni chi ha i testimonj in favore.*
VII. *Con quale artifizio debba opporsi a' testimonj nuovi chi ha in favore le scritture, che si dicono testimonj antichi.*
VIII. *Con quale artifizio debba opporsi alle scritture chi ha in favore i testimonj.*
IX. *Con quale artifizio debba opporsi alla pruova de' testimonj chi non può fare la comparazione tra i testimonj, e le presonzioni.*
X. *Quanto sia difficile, che possa mancare a qualunque parte la pruova de' testimonj, e per qual ragione.*

I. LA pruova, che si trae da'due testimonj, viene detta pruova piena; perchè *in ore duorum:* dice Paolo Appostolo (1), *vel trium testium stabit omne verbum*; e questa pruova, secondo i Giureconsulti, ha quasi quello stesso vigore, che ha la pruova, che si trae dall'evidenza del fatto.

II. I testimonj sono, secondo Aristotele (2), di due generi: l'uno è *fuori di pericolo*: l'altro è *partecipe del pericolo*: il primo genere può essere, ò divino, ò umano: *il divino*, rispetto a' Gentili, comprende gli Oracoli degli Dei, le risposte degli Aruspici &c.: rispetto a noi, comprende le cose dette dagli Appostoli, da' Profeti, da Gesu Cristo &c.; e questi sono tutti fuori del pericolo, *testes extra periculum constituti*, i quali fanno autorità; perchè non possono muoversi da passione alcuna: *l'umano* comprende due spezie di testimonj, cioè, *gli antichi*, quali sono Poeti, Oratori, e Autori illustri; e *i testimonj nuovi*.

I testimonj antichi sono fuori del pericolo, e rendono, dice Aristole (3), la pruova piena; perchè infatti la controversia tra gli Ateniesi, e Megaresi: a quale d'esso loro appartenesse Salamina, si terminò col testimonio d'Omero, il quale in uno de' suoi versi disse, che Ajace da Salamina aveva unite le sue Navi a quelle degli Ateniesi: e la controversia de' Tenedi contro i Sigiensi si terminò col testimonio di Periandro: e quella di Cleofone contro Critia si terminò col testimonio di Solone, il quale cantò:

Dic flavo Critiæ, ut studeat parere parenti.

Questi, dice Aristotele, sono testimonj *antichi* di cose passate; ma vi

 sono

(1) D. Paul. epist. 2. ad Cor. c. 13. n. 1.
(2) Arist. lib. 1. Rhet. c. 46.
(3) Ibid. t. 602. 603. & 604.

sono anche testimonj delle cose future; nel qual numero si comprendono parimente i Proverbj: onde, se uno volesse, dic' egli, persuadere altrui a non fare amicizia con i vecchi, potrebbe servirsi del Proverbio: *Insenem ne quod beneficium contuleris*: e se volesse consigliare l'uccisore a non lasciare vivi i figliuoli, dopo che ha ucciso il Padre loro; potrebbe servirsi del Proverbio: *Stultus*, *qui natos*, *occiso Patre*, *relinquit*.

Nel modo medesimo i testimonj nuovi, secondo Aristotele, possono considerarsi: ò *come già fuori del pericolo*: ò *come partecipi del pericolo*. I testimonj nuovi *fuori del pericolo* sono i Giudici conosciuti, e illustri, *noti*, *& illustres*, i quali hanno già giudicato di qualche cosa, e il giudizio de' quali fa autorità nelle cause simili; quindi Cicerone nell' orazione per Archia dimostra, che debba essere ritenuto nella Città; perchè appunto i Tarentini, i Regiani, i Napolitani l'avevano fatto Cittadino loro; e tutti quelli, i quali potevano giudicare dell' ingegno umano, avevano giudicato, che fusse degno d'essere ricevuto per ospite nelle case loro. Questa sorta di testimonj suol dirsi *pregiudizio*; perch'è un'antigiudizio, il quale fa, che la causa penda più per una parte, che per l'altra: per lo quale motivo, quando gli Avversarj di Milone dissero, che il Senato aveva giudicato, che l'uccisione di Clodio fusse fatta contro la Repubblica; Cicerone, per toglierfi il pregiudizio, si oppose, e disse, che il Senato aveva bensì giudicato, *vim fuisse factam*; ma non aveva giudicato, che quella violenza fusse contro la Repubblica: della qual cosa abbiamo trattato nel Capo 1. di questa Disputazione §. 11.

III. L'artifizio di togliere i pregiudizj, che nascono da testimonj illustri, consiste nel considerare qualche circostanza diversa, ò di luogo, ò di tempo, ò di persone, ò di motivi, per la quale si vegga, che gli stessi Giudici, se fussono nella circostanza, ò di quel luogo, ò di quel tempo, ò di quelle persone; ò se considerassono que' motivi, giudicherebbono altrimenti. In questo modo Cicerone, nell' orazione per la legge Manilia, si toglie *i pregiudizj*, con cui gli Avversarj dimostravano, che non si doveva determinare cos'alcuna contro gli statuti, e contro gli esempj de' maggiori; anzi, dice Tullio, i nostri maggiori non hanno sempre giudicato, che in pace debba avere vigore la consuetudine; e che in guerra si debba avere considerazione all'utile; ma hanno per fato, che si debba avere riguardo alle circostanze de' tempi, e de' nuovi accidenti: *non dico majores nostros semper in pace consuetudini, in bello utilitati paruisse*; *sed semper ad novos casus temporum*, *novorum consiliorum rationes accomodasse*. Fin qui de' testimonj antichi, e nuovi, che sono fuori del pericolo; ora de' testimonj, nuovi, che sono nel pericolo.

IV. I

IV. I testimonj nuovi costituiti nel pericolo, *intra periculum constituti*, sono quelli, che, se dicono falso, possono essere condannati, non già alla stessa pena dovuta al Reo, ma a qualche pena; e questi sono quelli, che testificano in giudizio dinanzi al Giudice, de' quali si formano le controversie, che dirivano dall' eccezioni de' Rei; perchè sopra i testimonj, ò antichi, ò nuovi, che sono fuori del pericolo, cioè, che non testificano in giudizio dinanzi al Giudice della causa, che si agita, non v'è controversia; essendo questi di tale natura, cui non può darsi eccezione: e l'autorità loro, ò dà fine alle controversie, ò pregiudica grandemente la parte, contro cui è portato il giudizio loro. Le controversie adunque non sono sopra i testimonj, che si truovano fuori del pericolo; ma sopra i testimonj, che sono nel pericolo, cioè, sopra quelli, che, se dicono falso, possono soggiacere alle pene stabilite contro i falsarj: questi similmente possono essere, ò persone illustri, di approvati costumi; e senza dubbio la fede loro (se nella causa non vi sono presonzioni in contrario) può fare, che si dia fine alla controversia; e che il Giudice venga alla sentenza: ma, se vi sono, ò segni, ò verisimili, ò presonzioni, ò conghietture in contrario; allora si può controvertere, a quale delle due cose si debba prestare fede, ò a' testimonj, ò agli argomenti.

V. Aristotele insegna (4), che, se uno non ha i testimonj; ma le presonzioni in favore, dee mettere in piedi una controversia di qualità assoluta, cioè, che il giudicare secondo le presonzioni sia l'unico giudizio giusto, il quale può farsi; e che la sola sentenza fondata nelle presonzioni sia giustissima, *judicium ex argumentis fieri debere, & hoc esse æquissima sententia judicare*. Come poi si possa provare, che una sentenza fondata nelle presonzioni sia giustissima, basta ricorrere alle leggi; perchè, se le presonzioni inventate, e approvate dalla legge sono bastevoli a fare, che il Reo sia tormentato; dovranno per lo contrario le stesse presonzioni in favore del Reo fare, che non possa essere condannato: e se le presonzioni, che sono inventate, e approvate dalla legge, sopra le quali la legge ha disposto, che si venga alla sentenza, debbono fare, che il Reo si condanni; le stesse presonzioni in favore del Reo debbono fare, che si assolva: quindi, se uno ha le presonzioni; ma non ha i testimonj in favore; dee considerare la qualità delle presonzioni, se sono gravi, se sono gravissime, se violente; e dimostrare, che simili presonzioni non possono: 1. ò essere depravate per via di denari: *neque*, dice Aristotele, *ea argumenta pecuniis depravantur*: 2. ò accusate, che dicano il falso,

(4) *Arist. lib. 1. Rhet. c. 6.*

che ingannino: *neque coargui solent, quòd mentiantur, aut fallant.* Per lo contrario i testimonj possono aver' eccezione, ed essere: 1. depravati per via di denaro: 2. censurati, che dicano il falso.

VI. Chi ha i testimonj in favore, e le presonzioni contrarie, dee dire: 1. che le presonzioni non soggiacciono alle pene, come soggiacciono i testimonj: e che perciò si debbe dare maggiore fede a' testimonj, che alle presonzioni: 2. che, se i testimonj non servissono a far fede in giudizio, dovrebbono sempre mai essere esclusi da' giudizj: 3. che si dee dare fede a' giuramenti, a' quali non soggiacciono le presonzioni; ma i soli testimonj.

VII. Se uno ha in favore le scritture, che sono testimonj antichi: e non ha in favore i testimonj nuovi, dee dire: 1. che gl' istrumenti, ò sia, le scritture sono invariabili, e immutabili; là dove i testimonj hanno la volontà ambulatoria: 2. che il primo luogo suole darsi alle pruove per via delle scritture; e poi alle pruove per via de' testimonj: 3. che, per invalidare la sicurezza de' testimonj, basta produrne uno contrario; ma, per invalidare una scrittura, vi vogliono cinque testimonj giurati.

Se poi uno ha in favore i testimonj, e non le scritture, dee dire: 1. che dalla voce viva uno resta molto più assicurato, che dalle lettere, che sono voci morte: 2. che non è mirabile il credere alla voce viva d' un' Uomo; ma bensì, ch' è mirabile il credere alla pelle d' un' Animale già morto: 3. che molte cose possono provarsi con i testimonj, le quali non possono provarsi con le scritture.

IX. Che se uno non ha, nè presonzioni, nè scritture in favore, con cui fare comparazione tra le presonzioni, e i testimonj, tra gl' istrumenti, e i testimonj; allora può mettere in piedi una controversia sopra la qualità de' testimonj, e dimostrare: 1. che i testimonj sono arenarj, infami. Cicerone (5) dà eccezione a tutti i testimonj Greci: e v'è chi ha preferito Catone a trecento Isocrati: 2. che sono irati: 3. che sono mossi da odj, e da passioni antiche: 4. che sperano dalla parte contraria qualche mercede: 5. che temono la potenza della parte contraria: 6. finalmente si può discorrere de' costumi loro, e trarre le conghietture dalla nascita, da' maggiori loro, dalla Patria, dalla nazione, dalle compagnie, dal vitto, dallo studio, dall' affezione, e da tutte le circostanze personali loro, da cui inferire, che non son degni di fede. Colui, che ha i testimonj in favore, può dimostrare, che non sono persone da muoversi, ò per isperanza, ò per timore:

(5) *Nonnunquam toti nationi Cicero fidem adimit, ut pro Flacco gratis omnibus, pro Fontajo Gallis.* Majorag. in t. 610. lib. 1. Rhet. Arist.

re: e può lodarli, ricavando la lode da tutti i luoghi attribuiti alle persone, cioè, da tutte le circostanze personali.

X. E' difficile, dice Aristotele (6), che possano mancare i testimonj; perchè si possono dare, ò di se, *de se*, ò dell' avversario, *de adversario*, ò del fatto, *de facto*, ò della vita, e de' costumi, *de vita, & moribus*: di modo che, se mancano i testimonj *de se*, si producano i testimonj *de adversario*: se questi mancano, si producano i testimonj *de facto*, e i testimonj *de vita, & moribus*: per questo motivo Aristotele dice essere cosa difficile, che manchino i testimonj, con cui dare vigore alla nostra causa.

§. II.

Delle Scritture, ò sia, delle Tavole, seconda pruova diretta; e piena: e dell' artifizio di opporsi a questa pruova.

SOMMARIO.

I. *Che cosa s' intenda sotto 'l nome delle scritture.*
II. *Quando sia, che le scritture possano servire di pruove piene.*
III. *Quale sia l' artifizio di servirsi della pruova delle scritture, quando sono in favore.*
IV. *Con quale artifizio opporsi alle scritture, quando sono contrarie.*

I. SOtto la pruova delle scritture si contengono tutti i patti; perchè questa voce *sintece*, la quale propiamente significa patto, *pactum*, si estende alle Tavole, ò sia, agl' istrumenti, e alle scritture, nelle quali si contengono essi patti.

II. La pruova delle scritture, secondo alcuni (1), è anche più valida di quella, che si trae da' testimonj: il fatto però è, che, quale delle due sia più robusta, è anche in controversia, *sub Judice*, dice il Mascardi (2), *lis est*: basta ora sapere, che, se l' avversario non risponde alla scrittura; in un tale caso ha ella quel vigore, che ha una veementissima presonzione; e da essa può trarsi una pruova piena, e perfetta, da cui dipende il fine della controversia.

Se

(6) *Arist. lib. 1. Rhet. t. 605.*
(1) *Arist. lib. 1. Rhet. part. 321. juxta Com. Benii.*
(2) *Mascard. de prob. q. 6. n. 6. referens Accurtium.*

III. Se uno, dice Aristotele (3), ha le scritture in favore, dee fare quattro cose. 1. Amplificare l'onestà, la giustizia, l'utilità delle scritture, e dimostrare in genere: come di quì dipenda il bene delle Città, delle Provincie, degl'Imperj: e che, tolta la fede alle scritture, nulla più rimane, ò per lo stabilimento del consorzio umano, ò per l'esercizio della pietà, della religione, e di tutte le altre virtù. 2. Dimostrare, come i *patti* danno peso alle leggi: che le scritture rendono legittima la stessa legge: e quanto sieno conformevoli all' equità, e alla legge naturale. 3. Far vedere, che la legge stessa è un *patto* (4), ch'è contenuta ne' patti; quindi, che il togliere la fede a' *patti*, ò sia, alle scritture, è la stessa cosa, che togliere la fede alle leggi: poichè la legge divina medesima si nomina anch'ella un patto *fœdus*, scritto nelle tavole. 4. Amplificare principalmente l'utilità, che diriva da' *patti*, e dalle scritture: e quest' ultima cosa può farsi nelle seguenti maniere, cioè, *esponendo, con quanta libertà, e con quanto consenso sieno stati celebrati i patti:* dimostrando, quanto sia meglio dare fede alle scritture fatte con tante solennità, che alle cavillazioni, e alle interpretazioni di un' Uomo industrioso, ingegnoso, e sofistico.

IV. Che, se le Tavole, ò sia, le scritture &c. ci sono contrarie, dobbiamo, dice Aristotele (5), considerare sei cose. 1. Servirsi dello stesso artifizio, con cui s'impugnano le contrarie leggi; e considerare, se v'è un'altra scrittura, un' altro patto contrario: qual scrittura sia prima: quale dopo: quale più solenne dell'altra: quale sia più ragionevole, cioè, quale delle due contenga meglio l'equità: quale delle due, in questa circostanza, debba annullarsi; perchè, se le leggi medesime inchiudono l'equità; e, per cagione dell'equità, in qualche circostanza non si eseguiscono; anzi in qualche circostanza si fa la cosa contraria allo scritto della legge; molto più si potranno annullare i patti, le convenzioni, e le obbligazioni per cagione di qualche circostanza, la quale può fare, che il contratto, che il patto, che l'obbligazione non sia giusta; e che si debba stare a questo patto, e non a quello; a questa, e non a quella scrittura. 2. Dimostrare, come sia in potere del Giudice l'interpretare quella scrittura, quel patto, quell'obbligazione: e il giudicare, se sia giusta, ò ingiusta, se sia

(3) *Arist. c. 47. t. 619.*
(4) *Leges humanæ ortum habuerunt ex mutuo imperantium, & parentium consensu, quo populi spontè pacti sunt se Regi, aut Magistratui obtemperaturos, quemadmodum illi è contrario se justè, ac secundum legem judicaturos.* Benius in 1. lib. Rhet. Arist. part. 321. n. 3.
(5) *Arist. ibid. t. 623.*

sia valida &c. 3. Insistere, che non si debbe stare allo scritto; ma precisamente alla giustizia del patto; e che le scritture possono farsi per molti motivi, ò per isperanza di qualche bene, ò per timore di qualche male: per lo contrario, che la giustizia è invariabile; quindi che si dee considerare la giustizia, e non lo scritto del patto. 4. Si dee considerare: *se quella scrittura in qualche modo possa essere contraria al comodo, all' utilità, e alla volontà del Giudice;* perchè ciò potrebbe fare, che giudicasse, in riguardando più al comodo proprio, che al giusto della causa; ma questo è artifizio insegnato da Aristotele agli Oratori della cieca gentilità, il quale non è da praticarsi dagli Oratori nostri: il precetto a ogni modo può sostenersi in questo senso, che, siccome, giusta la dottrina d' Aristotele (6), il Loico considera le dimostrazioni verisimili, e il Sofista le dimostrazioni fallaci; così l' Oratore considera le dimostrazioni, e verisimili, e fallaci: e per questo motivo ha egli detto, che, per muovere il Giudice a decidere, che una scrittura debba intendersi in un modo, e non nell' altro, si dee considerare: *se quella scrittura sia in qualche maniera contraria al comodo, all' utilità, e alla volontà del Giudice*; perchè intende Aristotele, che l' Oratore possa persuadere con ogni dimostrazione tanto verisimile, quanto fallace; nè cangi nome, come fa il Loico, il quale, se fa la dimostrazione fallace, non si dice Loico, ma Sofista; perchè l'Oratore ha sempre mai nome d' Oratore: ò che persuada col verisimile: ò che persuada col sofisma. 5. Si debbono massimamente considerare *le circostanze personali di coloro, che hanno fatta la scrittura;* perchè da simili circostanze può rendersi manifesta l' ingiustizia, contenuta nella scrittura, e nel patto. 6. Si dee considerare, *quali sieno i testimonj sottoscritti*; e dar loro eccezione. 7. Considerare, se le parole sono oscure, e servirsi degli artifizj, de' quali tratteremo nella Disputazione dello Stato di qualità, al Capo dello Stato legale, dove tratteremo dell' ambiguo. 8. Considerare, se la scrittura sia senza esempio; e non si truovino scritture simili; perchè questa circostanza può fare, che si presupponga l' inganno; e che vi sieno concorsi motivi ingiusti, quando fu fatta. 9. Cercare appunto, quali motivi d' impulso, e quali di raziocinamento abbiano potuto indurre a fare quella scrittura, e quella obbligazione, de quali motivi abbiamo diffusamente trattato nel Capo della cagione.

§. III.

(6) *Arist. lib. 1. Rhet. c. 7. t. 45.*

§. III.

Della quistione, ò sia, della confessione, terza pruova diretta, e piena: e dell' artifizio di opporsi a questa pruova.

SOMMARIO.

I. *Quale pruova sia quella, che dirivi dalla confessione.*
II. *Se la confessione sia propiamente pruova; e di quale confessione Aristotele parli.*
III. *Si assegnano le nove condizioni, che dee avere la confessione, affinchè da esse dirivi una pruova, che sia valida.*
IV. *Con qual' artifizio si possa sostenere la pruova della confessione: e con quale opporsi a essa.*
V. *Si espone un' accidente succeduto per cagione d' una confessione estorta al Reo in giudizio.*

I. LA confessione è una pruova provata (1), *probatio probata*, la quale è più vera, più valida, e più potente delle pruove, che si traggono, ò da' testimonj, ò dagl' istrumenti: questa è quella sola pruova, che si ammette contro le presonzioni veementissime; perchè, supposto, che già sia provata la causa in favore d' una parte con le presonzioni veementissime, non v' è cosa, che possa ritrarre il Giudice dal venire alla sentenza, se non che la stessa confessione dell' Avversario. Per esempio: se Tizio avesse ricevuti da Sempronio cento scudi, e gliene avesse fatta una ricevuta legittima in iscritto; nella quale avesse detto di avere ricevuti cento scudi numerati; e dopo qualche tempo ritrovasse, che gli scudi ricevuti non sono se non che cinquanta, egli avrebbe contro se una presonzione veementissima; per la quale sarebbe condannato a restituire i cento scudi: ora contro questa presonzione non si ammette alcuna pruova, se non che la confessione dell' avversario, cioè, di Sempronio, il quale confessi, che vi fu errore, ò nella numerata, ò nella qualità delle monete: e che egli veramente ha sborsati soli cinquanta scudi.

II. Propiamente parlando, la confessione non è pruova; ma è quella, per cui la parte contraria è alleggerita dal peso di dover provare,

(1) *Alciatus in tract. de praesumpt. in principio, in verbo videndum, in secunda parte*, quem refert *Mascard. de probat. q. 7. n. 4.*

vare, *confessio potius est ab onere probandi relevatio, quàm propriè probatio*; a ogni modo da Aristotele (2), e da' Giureconsulti (3) viene riposta nel novero delle pruove inartifiziali, che sono pruove dirette, e piene: vero è, che Aristotele parla della sola confessione de' Rei, la quale si dice *testimonio*, *confessione*, *quistione*, e metaforicamente, prendendo la cagione per l'effetto, si dice *tormento*; ma può estendersi anche *a tutte le controversie*; in cui possa avere luogo la confessione.

III. La confessione adunque, affinchè sia pruova piena, e perfetta, debbe avere queste nove condizioni (4) comprese in questi due versi:

Major, spontè, sciens, contra se, ubi jus sit, & hostis.
Nec natura, favor, nec lis; nec jusque repugnet.

1. *Major*, la prima condizione della confessione è, che sia fatta da uno di maggiore età; perchè le confessioni de' pupilli non pregiudicano.

2. *Spontè*, la seconda condizione è, che sia spontanea, cioè, che non segua, ò per via di tormenti, ò per motivi di timore, ò per forza. Di questa condizione parla Aristotele, e dimostra gli artifizj di opporsi agli Accusatori, i quali provano i delitti con la confessione de' Rei, fatta ne' tormenti, la quale ora senza dubbio non pregiuca, se il Reo fuori de' tormenti, dopo lo spazio d'un giorno, e d'una notte (acciocchè, se seguisse subito, non s'intenda fatta per timore) non conferma la confessione fatta ne' tormenti.

3. *Sciens*, la terza condizione è, che colui, il quale fa la confessione, sappia, che la cosa confessata è appunto quella, e non altrimenti; perchè, se la confessione è dubbia, ò segue per errore, non pregiudica al Reo, massimamente nelle cause criminali. L'errore segue, quando la cosa in se stessa è diversa dall'opinione, che ne ha il Reo: per questo motivo non solamente debbe il Reo confessare il fatto; ma dee aggiugnere *la cagione* del fatto; perchè, senza aggiugner la cagione, nelle cause criminali si suppone, che il Reo non sappia ciò, che confessa: e per questo motivo medesimo non basta, che colui, il quale fa la confessione, esprima *la cagione*; ma debb' esprimere una cagione vera, verisimile, specifica; altrimenti non gli pregiudica; e la confessione non fa pruova piena in giudizio.

(2) *Arist. lib. 1. Rhet. c. 48.*
(3) *Mascard. de prob. q. 7. n. 1.*
(4) *Tancred. in tractatu de ordin. judic. tit. de confess.*

DIFFICOLTA' INCIDENTE.

Come, senza che il Reo esprima nella confessione la cagione del fatto, possa sottintendersi la cagione.

VI sono molte confessioni fatte, senza che vi sia aggiunta la cagione, le quali vagliono, e fanno pruova in giudizio; ma ne' tali casi si sottintende in virtù di qualche nuova circostanza la cagione, che non si esprime; e la nuova circostanza ha quel vigore, che avrebbe la cagione espressa. Per esempio: se un ladro pubblico confessa un furto; avvegnachè non esprima la cagione del furto, a ogni modo si sottintende la cagione, equivalente all'espressa, in virtù delle circostanze personali, cioè; perchè egli è ladro pubblico. Nel modo stesso, se da un'Assassino viene confessato un'omicidio, senza aggiugnere la cagione, si sottintende; perchè la circostanza personale in questo caso serve di cagione alla confessione. Se un Reo confessa due volte, e persiste nella confessione d'un fatto; avvegnachè non aggiunga la cagione, la circostanza della confessione iterata serve di cagione alla confessione, e fa, che sia pruova perfetta. Se uno nell'estremo di sua vita confessa d'avere costituito Tizio erede, e non aggiugne la cagione; la circostanza del tempo estremo serve di cagione: e così, ogni qual volta una confessione fatta, senza aggiugnere la cagione, serve di pruova, e pregiudica a colui, che confessa; si sottintende mai sempre una cagione virtuale inchiusa in virtù di qualche nuova circostanza, la quale fa, che la confessione senza la cagione espressa sia equivalente alla confessione con la cagione.

4. *Contra se*, la quarta condizione, che la confessione sia contro se stesso; perchè la confessione è una spezie di testimonio; e il testimonio di se stesso è nullo. *Si testimonium*, dice il Vangelo in persona di Gesù Cristo, *perhibeo de me, testimonium meum nullum est*.

5. *Ubi jus sit, & hostis*, la quinta condizione è, che la confessione si faccia in luogo atto, dinanzi a un Giudice competente, cioè, che abbia giurisdizione, ò di assolvere, ò di condannare, *ubi jus sit*: e che vi sia presente la parte contraria, *& hostis*. Per mancanza della prima parte: se la confessione è fatta fuori del giudizio, non pregiudica a colui, che ha confessato; perchè fuori di giudizio *jus non est*. Per mancanza della seconda, se la confessione non è fatta, ò alla presenza della parte contraria, ò di colui, che porta le ragioni della parte contraria, non pregiudica; perchè *non est hostis*. Che, se tal volta succede, che la confessione fatta in assenza della parte faccia pruova in giudizio; questo addiviene per cagione di qualche circostanza, la quale

fa,

fa, che s'intenda virtualmente la parte presente. Per esempio: la confessione favorevole alle cause pie, in assenza della parte, fa pruova in giudizio; perchè s'intende, che Iddio sia presente a queste cause, e che accetti. La confessione fatta con giuramento in assenza della parte fa pruova; perchè il giuramento dà quel vigore alla confessione, che le darebbe la presenza della parte contraria. Se la confessione in assenza della parte si fa alla presenza del Popolo, e della Città, fa pruova piena in giudizio; ed è bastante per la condannazione; perchè s'intende fatta dinanzi alla parte; essendo ognuno parte del Popolo, e della Città. Inoltre, siccome la confessione, quando è provata da' testimonj degni di fede, pregiudica al Reo in assenza della parte, e fa pruova in giudizio; così, quando è fatta dinanzi al Popolo, s'intende comprovata da' testimonj. Nel modo stesso, se la confessione è fatta dinanzi al Principe in assenza della parte, fa pruova in giudizio; perchè la presenza del Principe equivale alla presenza della parte, e nel Principe sono contenuti virtualmente i Sudditi. Similmente, se la confessione, in assenza della parte, è iterata, fa pruova in giudizio; perchè la circostanza della iterazione dà quella fede alla confessione, che le darebbe la presenza della parte; quindi la confessione fatta in assenza della parte, se fa pruova in giudizio; segno è, che si sottintende la parte contraria presente, per cagione di qualche circostanza, la quale dà quella fede alla confessione, che le darebbe la presenza della parte contraria.

6. *Nec natura repugnet*, la sesta condizione è, che la confessione, per fare pruova in giudizio, sia di cosa, la quale naturalmente possa seguire: per mancanza della quale condizione, se una Vergine confessasse, tolta Maria, d' avere partorito, la confessione non le pregiudicherebbe; perchè naturalmente questo caso non può succedere.

7. *Nec favor repugnet*, la settima condizione è, che la confessione sia fatta in favore della cosa: onde, se due Conjugati giurassono di non aver dato il consenso loro nel Matrimonio seguito con tutte le solennità desiderate, la confessione non sarebbe pruova in giudizio; perchè non sarebbe in favore del Matrimonio: quindi la confessione, per fare pruova in giudizio, non debb' essere *contra rem favorabilem*. Se uno ingenuo, in una causa, che non sia della libertà, confessa d'essere servidore; la confessione non pregiudica all' ingenuità, ò sia, alla libertà; perchè la confessione è *contra rem favorabilem*.

8. *Nec lis repugnet*, l'ottava condizione è, che la confessione sia di una cosa, che possa controvertersi in giudizio: per mancanza di che, la confessione del Padre contro 'l figliuolo, del figliuolo contro 'l

Oo 2 Pa-

Padre: del Padrone contro 'l servidore, del servidore contro il Padrone, non fa pruova in giudizio; perchè tra questi non vi può essere alcuna controversia.

9. *Nec jus repugnet*, la nona condizione è, che la confessione sia sopra ciò, che si riceve dalla legge, *juxta jus* (5). Se un Cristiano confessasse d'avere contratto Matrimonio con un'Ebrea, la confessione non proverebbe il Matrimonio; perchè sarebbe ripugnante alla Legge.

IV. L'artifizio di opporsi alla pruova della confessione consiste in dimostrarla manchevole di qualche condizione. Aristotele non tratta, se non di quella confessione, che si ricava dal Reo ne' giudizj criminali per forza de' tormenti: per lo quale motivo la pruova, che si tragge dalla confessione del Reo, ha nome *di quistione*, e *di tormento*; perchè quella confessione si cava quasi per forza, *extorquetur* dall'esame del Giudice, e dal tormento. La confessione, per cagione dell'esame, si dice quistione, *quæstio*: e per cagione de' tormenti, si dice *tormenta*; e così *confessiones*, *quæstiones*, *tormenta*, non sono altra cosa, che le confessioni, le quali *extorquentur* dalla bocca del Reo ne' giudizj criminali. Se queste pruove adunque sono in nostro favore, dice Aristotele (6), dobbiamo dimostrare, che la confessione del Reo è la massima di tutte le pruove; e amplificare, che non v'è cosa, cui maggiormente si debba credere, quanto alla bocca stessa del Reo: ma, se non sono in nostro favore, dobbiamo dire, che in esse non si truova la verità; perchè gli Uomini deboli (7), se sono innocenti, per liberarsi da' tormenti, confessano i delitti, che non hanno commessi: gli Uomini forti, se sono Rei, sopportano il tormento, e non confessano i delitti commessi: la qual cosa può comprovarsi con gli esempj.

V. Paolo Beni (8) narra, ch'è succeduto questo caso in Modena. Uscirono, dic'egli, due insieme dalla Città; ed essendosi separati, l'uno per andare alla Villa, e l'altro per fare più lungo viaggio; dopo quattro giorni il primo si restituì alla Città; il secondo non comparve: e, avendo i Parenti di questo secondo fatte tutte le diligenze immaginabili, per averne nuova, non fu possibile d'averla;

quindi

(5) *L. 4. de Episcopis, & Clericis, & cap. 1. & finali extra de Judais, q. 1. cap. cave Christiane.* (6) *Paulus Benius in lib. 1. Arist. part. 324. n. 1269.*

(7) *Quæstiones nobis servorum, ac tormenta accusator minitatur: in quibus quanquam nil periculi suspicamur, tamen illa tormenta gubernat dolor, moderatur natura cujusque animi, tùm corporis, regit quæsitor, flectit libido, corrumpit spes, infirmat metus, ut in tot rerum angustiis nihil veritati loci relinquatur.* Cicero pro P. Sylla.

(8) *Paulus Benius in 1. lib. Rhet. Arist. part. 324. num. 1269.*

quindi fu accusato colui,con cui era uscito fuori della Porta; e a forza di tormenti confessò d'averlo ucciso,con addurre le circostanze del luogo, del tempo, e della cagione; le quali circostanze il Giudice nell'esame avea intruse; e fu condannato a morte come reo d'omicidio: dopo due giorni l'altro si restituì in Modena. L'artifizio adunque di servirsi della confessione del Reo, per pruova del fatto, consiste nell'amplificare la necessità, che v'è d'una tale pruova, per ricavare la verità dalla bocca de' malfattori: che, se questa pruova ci sarà contraria,conviene dire,che dov'entra la necessità,non può avere luogo la verità. Il fatto è, che la confessione del Reo, aggiunta alle altre presonzioni gravi, e veementi, si ammette per pruova piena, atta a far condannare il Reo.

§. IV.

Della evidenza del fatto, quarta pruova piena, e perfetta: e dell' artifizio di opporsi a questa pruova.

SOMMARIO.

I. *Che cosa sia evidenza del fatto.*
II. *Con quale artifizio uno possa opporsi alla pruova dirivata dall' evidenza del fatto.*
III. *Sotto qual nome trattino i Retori dell' evidenza del fatto.*

I. L'Evidenza del fatto, *evidentia facti*, è quella pruova, che in qualunque tempo si ammette dalla legge; ed è la pruova maggiore, che possa disiderarsi; anzi tutte le pruove non sono dirette ad altra cosa, che a rendere evidente il fatto: onde, quando v'è l'evidenza del fatto, cioè, l'oculare ispezione; e il Giudice vede con gli occhi suoi, che la cosa sta così; allora non v'è pruova, che possa indebolire il vigore di questa: ella è tale, che mai sempre si ammette anche contro il giuramento; ancorchè lo Statuto comandasse lo stare al giuramento: anche contro la confessione; ancorchè fusse munita di molte precedenti presonzioni: anche contro i testimonj giurati.

L'artifizio di opporsi alla pruova fondata nell'evidenza del fatto consiste nel considerare, da qual cosa il fatto abbia la sua evidenza: se ha l'evidenza da qualche cosa, che non sia individuale del fatto, ma possa essere comune; allora si debbe, ò con le circostanze personali del Reo dimostrare l'inverisimilitudine, che quello sia segno

gno individuale del fatto: ò con le circostanze medesime del fatto dimostrare: quanto quel segno sia ambiguo, quanto comune, e quanto sarebbe facile l' ingannarsi in virtù di quel segno. Per esempio: uno è accusato d' avere rubate le uve nella Vigna; e si pruova il fatto, con far vedere al Giudice i vestigi dell' orme de' piedi lasciate, le quali appunto confrontano con la misura, e con la forma del piede del ladro: quì v' è l' evidenza del fatto; perchè il Giudice vede con gli occhi suoi i vestigi delle piante de' piedi, che sono della misura, e della forma de' piedi dell' Accusato: ma uno si può opporre, che questo segno non è individuale, e non è singolare; perchè molti hanno i piedi eguali, e d' una misura: nel quale caso, concedendo, che i vestigi ritrovati nella Vigna corrispondono alla pianta del piede del Reo; anche v' è luogo di sostenere in favore del medesimo la causa; dicendo, che il segno, da cui il fatto ha la sua evidenza, non è singolare; ma comune.

Se poi il segno, da cui dipende l' evidenza del fatto, fusse più singolare, che comune; allora sarebbe più difficile di opporsi all' evidenza del fatto. Per esempio: se uno, cui mancassono due denti, rubasse i Melloni nel Campo (9); e non si potesse sapere il ladro: succedesse di poi, che il ladro ne mangiasse alcuni, e lasciasse nel luogo le scorze: se un Contadino fusse quivi ritrovato, cui mancassono appunto due denti, e nelle scorze de' Melloni si vedesse la distanza de' due denti; potrebbe questo segno servire d' evidenza del fatto; perchè non è così comune, che agli Uomini manchino due denti; e quindi, essendo quel segno quasi singolare, e quasi individuale, può rendere evidente il fatto, e servire di pruova contro 'l Reo.

III. Aristotele, Cicerone, Quintiliano, ed Ermogene discorrono di questa pruova, dove trattano de' segni necessarj; ma non si diffondono; perchè ella è per avventura così chiara, che sopra essa non fa mestiere dare molti precetti: ella è però la pruova più desiderata, e la più forte, che possa addursi in giudizio: ed è quella, che si ammette prima, e dopo del giudizio, tanto in Civile, quanto in Criminale: non essendovi legge, che in qualunque circostanza escluda la pruova fondata nell' evidenza del fatto.

§. V.

(9) *Mascard. de probat. q. 8. n. 24. & 25.*

§. V.

Del giuramento, quinta pruova piena, e perfetta: e dell' artifizio di opporsi a questa pruova.

S O M M A R I O.

I. Che pruova dirivi dal giuramento.
II. Si assegnano quattro spezie di giuramenti.
III. Con quale artifizio possa uno opporsi alla pruova del giuramento.

I. IL giuramento propiamente non è pruova (1); ma è quella, per cui, ò l'Attore, ò il Reo si sottragge dal peso di provare: vero è però, che, in mancanza di tutte le altre pruove, serve di pruova piena, e perfetta; e fa quella fede in giudizio, che sarebbe la pruova: per questa ragione si dice, che, in mancanza di tutte le pruove, il giuramento è simile alla pruova; perchè fa quell'uffizio, che sarebbe la pruova; anzi, in mancanza d'una pruova piena, e perfetta, il giuramento, che le si aggiugne, la rende piena, e perfetta.

II. Quattro sono le spezie de' giuramenti, che si ammettono in giudizio, ò per istabilire, ò per isciorre le controversie tra l'Attore, e il Reo: l'uno si dice giuramento di verità, *juramentum veritatis:* l'altro giuramento nella lite, *juramentum in litem:* il terzo necessario, *juramentum necessarium:* il quarto giuramento giudiziale, *judiciale.*

1. Il giuramento di verità, *juramentum veritatis*, è quello, che si dà, ò a' testimonj di dire la verità, ò a colui, che dee rispondere alle posizioni, ò a' testimonj, e alla parte, quando sono interrogati dal Giudice, che vuole istruirsi della causa: e questo giuramento non è pruova, ma è un preambulo alle pruove.

2. Il giuramento nella lite, *juramentum in litem*, è quello, che si dà in vigore, ò della disposizione della legge, ò della disposizione dello statuto: e questo può servire di pruova piena. Per esempio: se vi fusse uno statuto, il quale disponesse, che, nella causa del danno dato, si debba stare al giuramento di colui, che ha patito il danno; senza dubbio il giuramento di colui, che ha patito il danno, servirebbe di pruova piena contro colui, che ha dato il danno: la qual cosa s'intende

(1) *Mascard. de probat. q. 9. n. 1.*

tende mai sempre nel caso, che mancassono le altre pruove; perchè, se colui, ch'è accusato d'aver danneggiato, avesse, ò l'evidenza del fatto in contrario, ò molte presonzioni gravi, e veementi contrarie in suo favore; il giuramento di colui, che ha patito il danno, non farebbe pruova in giudizio contro l'evidenza del fatto; e contro le presonzioni contrarie.

3. Il giuramento giudiziale, *juramentum judiciale*, è quello, che si dà in giudizio dalla parte alla parte con l'approvazione del Giudice: e questo giuramento può servire di piena pruova; ed è quello, di cui s'insegnano da Aristotele gli artifizj, ò di darlo alla parte, ò di negarglielo; ò di riceverlo, ò di fuggirlo.

4. Il giuramento necessario, *juramentum necessarium*, è quello, che si dà dal Giudice, ò all'Attore, ò al Reo, come a lui piace, in mancanza della pruova piena: quindi il giuramento necessario si dà, affinchè una cosa semipienamente provata resti pienamente, e perfettamente provata: e, nell'eguale semipienezza di pruove, si dee dal Giudice dare più tosto il giuramento al Reo, che all'Attore; perchè il Giudice dee pendere più alla clemenza (2), che al rigore: nel che viene lodato lo stesso Nerone, che prima delle sue crudeltà, dovendo sottoscrivere una sentenza capitale, disse, *Utinam litteras non didicissem* (3).

III. Aristotele (4) insegna quattro maniere di opporsi al giuramento: *primieramente*, se neghiamo il giuramento agli Avversarj, dobbiamo dire, che gli Uomini empj giurano facilmente, il che viene a essere cagione, che molti Uomini sieno spergiuri: *secondariamente*, se neghiamo di ricevere il giuramento dagli Avversarj, dobbiamo dire, che confidiamo nelle proprie ragioni; e che le nostre conghietture giungono a tal'evidenza, che non fa mestiere di avvalorarle col giuramento: essere costume degli Uomini buoni il confidare più nelle ragioni, che ne' giuramenti: ed essere costume degli Uomini malvagi l'avere la stessa facilità di giurare (5), che di dire il falso: che gli Uomini buoni rade volte giurano, come insegna Platone (6); e quando giurano, per due sole cose (7) sogliono giurare, ò per liberarsi dall'infamia, ò per liberare gli amici da' pericoli. In terzo luogo, se offeriamo il giuramento all'Avversario, dobbiamo dire, che

(2) *C. ex litteris extra de prob. l. Arianus ff. de action. & obliv. c. inter dilectos in fin. extr. de fide instrumentali.*

(3) *Marcus Antonius Muretus in orat. xj. circa finem.*

(4) *Arist. lib. 1. Rhet. partic. 324. juxta Com. Pauli Benii.*

(5) *Juvenalis Satira 3.*

(6) *Plato lib. 12. de leg.*

(7) *Muretus ex Dionysio Halicarn. var. lect. lib. 1. c. 1.*

che gli offeriamo il giuramento per sola cagione, che questo è un' atto pio, con cui si mette tutta la causa nelle mani divine: che offeriamo il giuramento, non per vincere la causa; ma per raccomandarla a Dio; e per lasciare la lite nelle mani dello stesso Avversario. *In quarto luogo*, se noi abbiamo giurato: ò il giuramento è stato vero, e non v'è altro discorso: ò è stato falso, e conosciuto per falso; nel qual caso dobbiamo rifondere la malizia dell'atto, ò nell'inganno altrui, ò nel timore, ò nella forza; e dire, che per questo motivo non siamo spergiuri; perchè lo spergiurare è atto volontario, e libero: e colui, che giura violentato, non fa l'atto spontaneamente. Se poi l'Avversario ha giurato il falso, dobbiamo dire, ch'egli suole sconvolgere tutte le leggi: che questo è il suo costume: e che, *dalla nascita, dall'indole, da' costumi, e dalle altre circostanze personali*, non si poteva sperare altra cosa, se non che facesse un giuramento falso. Questi sono gli artifizj insegnati da Aristotele (8): ò di offerire: ò di accettare: ò di non offerire, e di non accettare il giuramento. Ora passiamo alla sesta pruova piena, e perfetta.

§. VI.

Della presonzione, sesta pruova piena, e perfetta: e dell' artifizio di opporsi a questa pruova.

SOMMARIO.

I. Che cosa sia la pruova della presonzione.
II. Si dimostra, come la presonzione propiamente non debba dirsi pruova.
III. Quale sia l'artifizio d'opporsi alla pruova, che diriva dalla presonzione veementissima.

I. La presonzione è una conghiettura, che nelle cose dubbie si trae da' segni, dagl'indizi, dagli argomenti, i quali provvengono *dalle circostanze delle cose*. Per esempio: due Madri contrastano dinanzi a Salomone sopra un figliuolo, del quale l'una dice d'essere madre: e l'altra similmente dice d'essere madre. Salomone (1) giudica, che si divida, *dividatur*. L'una madre risponde: *lo abbia intero la mia Avversaria*. L'altra dice: *si eseguisca*

(8) *Arist. lib. 1. Rhet. c. 39.*
(1) 3. *Reg. c. 3.*

guisa la sentenza del Re, e si divida, *dividatur*. Quì nasce la presonzione in favore di quella, che rispose di volere più tosto, che il figliuolo controverso fusse tutto intero dell'Avversaria, che si dividesse; perchè la presonzione favorevole nasce dalla risposta tenera propria delle madri: e dall'amore dimostrato, con cui disse, di cedere più tosto alla pretensione, che di vedere diviso il figliuolo: la tenerezza dimostrata fu un segno manifestativo d'essere madre; perchè si presume, che ogni madre abbia tenerezza, e amore per i suoi figliuoli; e da questo segno appunto si trasse da Salomone una presonzione in favore di questa: per l'opposito la crudeltà di quella, che lo voleva diviso, fu un segno manifestativo, che non era madre; e da tale segno Salomone trasse una presonzione in disfavore di essa.

II. Propiamente però la presonzione non è pruova, ma rispetto a colui, cui è in favore, è un'alleggerimento dal peso di pruovare, *est levatio ab onere probandi*; perchè, quando una parte ha la presonzione in suo favore, trasferisce il peso di provare nella parte contraria; quindi, trasferendo il peso di provare in altrui, ella non è propriamente pruova; ma alleggerimento dall'obbligazione di pruovare; a ogni modo nelle cause, in cui non si possono addurre altre pruove, allora la presonzione è una pruova vera; perch'è simile alla pruova vera, da cui, siccome si manifesta la verità della cosa dubbia, e controversa; così, in mancanza di tutte le altre pruove, dalla presonzione si manifesta anche la verità della cosa dubbia, e controversa. Ora, per sapere, quale sia quella presonzione, che può servire di pruova piena, e perfetta in giudizio, conviene attendere alle spezie delle presonzioni, ò sia, delle conghietture, delle quali abbiamo trattato nella Disput. IV. cap. I. §. 2. num. 3.

III. L'artifizio di opporsi alla presonzione veementissima consiste nel considerare le conghietture congionte, da cui risulta, che la legge abbia disposto sopra simili presonzioni; e vedere, ò d'invalidare qualche conghiettura, ò di controvertere, che quelle conghietture *congionte* si debbano considerare *separate*. Per esempio: una confessione estragiudiziale non pregiudica a colui, che ha confessato: ma, se si aggiungono testimonj alla confessione: e, se alla confessione si aggiugne il giuramento; allora la confessione estragiudiziale, che da per se sola non fa presonzione contro 'l Reo, aggiunta a' testimonj, e al giuramento, fa pruova piena, e perfetta; poichè la legge dispone, che la confessione estragiudiziale aggiunta, ò a' testimonj, ò al giuramento faccia pruova in giudizio. L'artifizio adunque d'invalidare questa pruova consiste nel cominciare a controvertere *sopra la qualità de' testimonj*, e, invalidati i testimonj, la confessione estragiudiziale

non

non più pregiudicherebbe a colui, che ha confessato. Si può controvertere *sopra la qualità della persona*, che ha confessato: *da qual empito di passione* siasi trasportata a fare quella confessione: *da qual fine* si sia mossa. Si può controvertere *sopra la qualità del giuramento*: se sia di quelli, che la persona suole fare in ogni circostanza: se abbia costume di giurare in quel modo: se abbia pensato, che il giuramento fusse per testimonio della verità. Insomma conviene, *ò separare*, ò invalidare quelle conghietture, le quali, essendo *congionte*, e rimanendo nel vigore loro, fanno, che la presonzione sia pruova piena, e perfetta: *separare*, per esempio, *la confessione dal giuramento*, e disputare sopra l'una, e l'altra circostanza: *separare il testimonio dalla fama*, e disputare sopra l'una, e l'altra circostanza: *separare un testimonio dall' altro*, e disputare sopra le qualità de' testimonj: il che debbe intendersi, quando la cosa è difficile da provarsi, difficile da sapersi, e che la parte non può addurre altre presonzioni in contrario; perchè, quando la verità può raccogliersi da altre pruove, le presonzioni non fanno pruova piena in giudizio: per lo quale motivo, se uno dicesse: io lascio, che tutti i miei Creditori sieno soddisfatti, se proveranno il credito loro: perchè il credito può provarsi con le scritture, con i testimonj &c.; la presonzione non serve di pruova: e in questo caso la qualità del creditore: se fusse Sacerdote: se ricco, il quale si suppone, che non voglia mentire: se di ottima fama, quantunque sieno presonzioni per inferire la verità del credito; a ogni modo non servirebbono di pruova; perchè il credito può provarsi con altre pruove diverse dalla presonzione. Ma, se uno dicesse: io lascio l'eredità a mio figliuolo, purchè pruovi d'essere mio figliuolo; perchè la filiazione è di pruova difficile, e non può provarsi, se non che per via di presonzioni, in questo caso la presonzione servirebbe di pruova. In qualunque modo però segua il caso, se può addursi una presonzione, che sia veementissima; ella è mai sempre pruova piena, e perfetta; perchè in qualunque caso si presuppone, che la volontà dell'Uomo sia conformevole alla legge comune (3); e che conseguentemente ogni condizione di pruova s'intenda inchiusa in quella, che si riceve dalla legge per vera, e per piena pruova.

Noi abbiamo discorso di questa pruova, che non è spettante alle pruove inartifiziali, precisamente per dimostrare, quali sieno le pruove piene; e quando sia, che la presonzione possa servire di pruova piena, per cui si termini la controversia.

Pp 2 §. VII.

(3) *L. haeredes mei §. cum ità.*

§. VII.

Delle quattro pruove semipiene: e dell' artifizio di opporsi a ognuna di esse.

SOMMARIO.

I. *Che cosa sia pruova semipiena: e quali le sue spezie.*
II. *Che cosa sia la fama, prima spezie delle pruove semipiene: e come si distingua dal rumore.*
III. *Si espongono alcuni casi, ne' quali la fama potrebbe servire di pruova piena.*
IV. *Si dichiara l'artifizio di opporsi alla pruova della fama.*
V. *Che cosa sia il testimonio d' un solo, seconda pruova semipiena: e quando sia, che il testimonio d' un solo possa servire di pruova piena.*
VI. *Con qual' artifizio possa uno opporsi alla pruova dirivata dal testimonio d' un solo.*
VII. *Che cosa sia la comparazione delle lettere, terza pruova semipiena.*
VIII. *Con qual' artifizio possa uno opporsi alla pruova dirivata dalla comparazione delle lettere.*
IX. *Quale pruova dirivi dalle scritture private, quarta spezie delle pruove semipiene; e quale sia l'artifizio d' opporsi a questa pruova.*

I. La pruova semipiena è un concetto, cagionato nella mente del Giudice in virtù di qualche, ò indizio, ò segno, ò argomento; ma nè tanto grave, nè tanto violento, che per esso il Giudice debba venire alla sentenza: quindi da' Giureconsulti si sogliono assegnare quattro pruove semipiene, cioè:

1. La fama pubblica, *fama publica*.
2. Un testimonio solo, *testimonium unius*.
3. La comparazione delle lettere, *comparatio litterarum*.
4. La privata scrittura, *scriptura privata*.

II. La fama, secondo Quintiliano (1), non si distingue dal rumore; ma Cicerone (2), scrivendo a Cassio, distingue l'una dall'altra:

(1) *Est sermo sine ullo Auctore dispersus, cui malitia initium dedit, credulitas incrementum*. Fabius lib. 5. inst. orat. cap.3.
(2) *Tullius lib. 12. Epist. fam. ad Cassium*.

tra: *Nos*, dice, *de Dolabella, quæ volumus, audivimus; sed adhuc sine capite, sine authore, rumore nuncio*; quindi la fama è un discorso sparso tra molti, di cui si sa l'origine, e l'autore primo. Il rumore è un discorso sparso tra molti, di cui non si sa, da quale persona abbia avuto principio.

III. La fama ordinariamente non è, che pruova semipiena: e la presonzione, che diriva dalla fama, ordinariamente non è urgente, non è violenta, e da essa non si termina la controversia; a ogni modo in molti casi può essere *da per se sola*, ò pruova piena, ò almeno tale, che trasferisca il peso di provare nell' Avversario: e in molti altri casi può essere pruova piena, quando sia aggiunta ad altre circostanze: e ciò massimamente nelle cause civili; perchè nelle criminali le pruove vogliono essere *luce meridiana clariores*. La fama adunque può servire di pruova in questi, e simili casi. 1. ne' fatti antichissimi, eccedenti la memoria degli Uomini. 2. ne' fatti di gravissimo pregiudicio. 3. nella interpretazione del comune uso di parlare. 4. nelle cose di pruova difficile. 5. nelle pruove della morte d'alcuno.

IV. L'artifizio di opporsi alla pruova della fama pubblica consiste, ò nel controvertere, che la causa, la quale si agita in giudizio, contiene un caso eccettuato, in cui la fama pubblica non può servire di pruova: ò, se la causa contiene un caso ricevuto dalle leggi, in cui la fama pubblica possa servire di pruova; nel ritrovare circostanze, per le quali il caso non s'intenda compreso. Per esempio, se si tratta di cosa picciola, e leggera, che per provarsi, basti la fama pubblica, si dee considerare qualche circostanza, per la quale la cosa picciola in se stessa, non sia picciola nell'opinione degli Uomini: il che basta, per fare, che la sola fama non possa servire di pruova. Se si tratta di qualche cosa di provazione difficile, cercare quelle circostanze, per cui si dimostri, che, quantunque sia difficile a provarsi; a ogni modo non è impossibile il ritrovarne presonzioni: le quali mancando, non debbe precipitarsi la causa, col rimetterla alla pruova della fama pubblica. In somma controvertere, che, siccome nelle cause criminali, la fama non fa nè piena, nè semipiena pruova; così non dee far pruova, in quella civile, che si controverte; perchè si agguaglia alle criminali.

Se non può rigettarsi la pruova della fama con la qualità della causa, tentare di rigettarla con la qualità delle persone, da cui ha avuta l'origine; e dire, che, quantunque sieno persone degne di fede, si sono ingannate: che ogni Uomo è capace d'ingannarsi: e, se si potrà dimostrare, che tra le persone, dalle quali ha avuta origine la fama, v'era: ò amicizia: ò nemicizia: ò amore: od odio: ò altra passione, allora facilmente si rigetterà la pruova della fama;

anzi

anzi con simili circostanze si potrà inferire la malvagità della parte.

Non discorriamo dell'artifizio di confutare la pruova fondata nel rumore; perchè, essendo il *rumore* un discorso, che si sparge senza sapersi, quale sia il Capo, e quale l'Autore di quel discorso, ogni qual volta non si sa, nè l'autore, nè il capo del discorso; si dee dire, che quel rumore ha avuto principio dall'iniquità, e progresso dalla debolezza altrui nel credere: e che non si dee dare fede, se non che a quella fama, la quale ha origine da persone certe, e degne di fede.

V. Il testimonio d'un solo suol dirsi testimonio di nessuno, *testimonium unius, testimonium nullius*; a ogni modo un testimonio solo degno di fede fa una pruova semipiena in giudizio: e, in mancanza di tutte le altre pruove, se gli si aggiugne il giuramento della parte per comando del Giudice in supplemento della pruova piena, e perfetta, può di si pruova piena, e perfetta.

VI. L'artifizio di opporsi alla pruova d'un testimonio solo consiste *primieramente nel considerare le circostanze personali; e i motivi*, per i quali può uno muoversi a deporre in giudizio; *e secondariamente la qualità della causa*; se sia di quelle, che vogliono pruove chiarissime: e se la causa di sua natura non fusse tale, si dee considerare *qualche circostanza*, per la quale ella sia agguagliata alle cause, ò civili gravissime, ò alle criminali: e soprattutto controvertere, che non si debba congiugnere il testimonio di un solo al giuramento della parte, ò alla fama; perchè la fama ha avuta la sua origine da qualche persona, ò appassionata, od offesa, ò interessata: e il giuramento della parte ha la stessa eccezione, quale ha il testimonio solo: che perciò si debbono attendere pruove più chiare; e cercare presonzioni più sicure. Insomma tentare di separare le circostanze, che congionte avvalorano la pruova: e dire, che le cose, ognuna delle quali *separatamente* ha la sua eccezione, non debbono prendere vigore, quando si considerano *congionte*: e questo è l'artifizio da praticarsi in tutte le pruove, che ricevono vigore dall'unione d'altre pruove: si dee fare ogni sforzo, che simili pruove sieno esaminate *separatamente*; affinchè, ritrovandosi *separatamente* manchevoli, e viziose, non ricevano l'integrità, e perfezione *dall'unione*.

VII. La terza spezie delle pruove semipiene è la comparazione delle lettere, *comparatio litterarum*: questa pruova può dirsi l'ultimo sussidio, che rimane, per ritrovare la verità d'una scrittura; quando non possono darsi nè testimonj, nè Notai, che la compruovino. Per esempio: se uno de' litiganti produce uno scritto contro l'altro: e l'altro risponde di non averlo scritto, la cosa diventa così oscura, e così dubbia, che difficilmente si può ritrovare la verità; quindi è, che,

che, se colui, il quale ha prodotto lo scritto, non ha testimonj, e non ha il Notajo, che attestino la verità dello scritto; vi resta questa pruova sola, cioè, che: ò da qualche istrumento pubblico: ò da qualche lettera: ò da qualche libro de' conti si faccia la comparazione delle lettere.

VIII. L'artifizio di opporsi a questa pruova consiste nel dimostrare, quanto facilmente possano imitarsi i caratteri; anzi quanto facilmente possano variarsi i caratteri da colui, che scrive; poiche diversamente si scrive nella gioventù, da quello, che si scriva nell'età più avanzata, e nella vecchiaja; e quindi converrà far confrontare lo scritto prodotto dall'Attore con altri scritti dell'Accusato, per esempio, con altre lettere scritte nella gioventù, le quali si troveranno di carattere diverso. Che se la comparazione delle lettere fusse amminicolata da' testimonj; allora si può controvertere *sopra la qualità de' testimonj*: e se fusse fatta con istrumenti pubblici; allora non vi sarebbe altro artifizio, se non quello, che si usa nelle leggi contrarie, cioè, cercare, se vi sono altri pubblici istrumenti, da' quali apparisca la diversità del carattere: e quando non vi sia altro riparo, controvertere, che l'Attore potrebbe far venire in chiaro la verità con altre pruove: e che questa è pruova in mancanza di tutte le altre. Inoltre *notare* la data, e il giorno dello scritto; e provare con pruove più evidenti, che in quel tempo non era in quel luogo: ò che in quel giorno si trovava nella tale compagnia, con le tali persone, dalle quali non si è separato giammai, se non dopo la mezza notte, le quali testificheranno, che in quel giorno non ha passata alcuna scrittura.

IX. La quarta spezie delle pruove semipiene si prende dalle scritture private, le quali, ò si negano, ò si concedono dalla parte: se si negano, l'artifizio ultimo di provarle dipende dalla comparazione delle lettere: se si concedono, e la parte contraria non si oppone loro; fanno pruova piena: se la parte si oppone; allora dee addurre i motivi, per cui non vuole restare alla pruova della scrittura privata: e i motivi potrebbono essere, ò perche fu fatta con inganno, ò perchè fu fatta con pregiudizio altrui. Onde si vede, che l'artifizio di opporsi a qualunque pruova dipende mai sempre dalle conghietture; perchè, quando in una causa la legge è chiara, è terminata la lite: e la legge, avvegnachè da Aristotele, e da Cicerone si riponga nel novero delle pruove; a ogni modo ella non è pruova; ma decisione, e ultimazione delle pruove.

Avendo adunque terminata la controversia conghietturale; passeremo alla Disputazione delle controversie difinitive, ò sia, dello stato difinitivo.

DISPU-

DISPUTAZIONE V.

DELLO STATO DIFINITIVO.



Llo ſtato conghietturale, dice Quintiliano (1), ſegue il difinitivo; perchè, quando la coſa è manifeſta, i primi dubbj, che poſſono naſcere, ſono queſti due (2), cioè: 1. *Se le convenga quel nome, che già certamente le conviene: ò anche un' altro nome*: 2. *Se quel nome, che le conviene, convenga a più coſe*: e queſti due dubbj non poſſono riſolverſi, ſe non per via di difinizione. Avendo noi adunque data la notizia dello ſtato conghietturale ſecondo le difinizioni, le diviſioni, i luoghi, e gli artifizj ritrovati ne' primi Retori, quali ſono Ermagora, Ariſtotele, Ermogene, Cicerone, Cornifizio, Quintiliano; e anche negli altri Retori antichi, quali ſono S. Agoſtino, Chirio Fortunaziano antico Giureconſulto, e Trapezuntio; ora tratteremo dello ſtato difinitivo con lo ſteſſo metodo, e con la dottrina de' medeſimi primi Maeſtri di queſt' arte.

CAP. I.

Della difinizione dello Stato Difinitivo.

SOMMARIO.

I. *Si dichiara la difinizione dello ſtato difinitivo.*
II. *Si cerca, ſe lo ſtato difinitivo ſoggiaccia alle ſteſſe leggi dello ſtato conghietturale.*
III. *Si dimoſtra, come differiſca lo ſtato difinitivo dallo ſtato conghietturale.*

I. Lo

(1) *Sequitur conjecturam finitio; nam qui non poteſt dicere nihil feciſſe, proximum habebit, ut dicat, non id feciſſe, quod obiicitur*. Quint. lib. 7. inſt. orat. cap. 3.

(2) *Nam tum eſt certum de nomine, ſed quaritur, qua res ſit ei ſubiicienda: tum res eſt manifeſta, ſed de nomine non conſtat*. Ibidem.

I. LO stato difinitivo è quello, che nasce dal precedente contrasto (1): *ò sopra l'altro nome convenevole alla cosa*: *ò sopra l' estensione d'un nome solo a più cose*. Per intelligenza di che riflettiamo con la dottrina di Quintiliano (2): come nella difinizione non si contrasta sempre *dell' altro nome* convenevole alla cosa; ma il contrasto può anch' essere sopra *d'un nome solo*, se possa estendersi, e convenire a più cose. Per esempio: si può cercare, se rubare in Chiesa cose profane si dica non solamente furto, ma sacrilegio: ò veramente, se il nome di furto possa estendersi al rubare cose profane, tanto in Chiesa, quanto altrove. Tutto il contrasto adunque nello stato difinitivo si fonda: ò *nell' altro nome*, di cui si cerca, se anche convenga alla cosa, ch' è suggetto del discorso: ò *nell' estensione dello stesso nome*, se possa convenire a più cose. Nell' esempio addotto: *uno ruba in Chiesa cose profane*: questo fatto senza dubbio ha un nome, e si dice *furto*: ora sopra questo nome, *furto*, non v'è contrasto; perchè ognuna delle due parti concede, che rubare, in qualunque modo ciò segua, dee dirsi *furto*: il contrasto è: ò sopra un' altro nome, cioè, se il rubare in Chiesa cose profane debba anche dirsi *sacrilegio*: ò sopra *lo stesso nome*, cioè, se il furto sia nome, che possa convenire a più cose. Ponghiamo un' altro esempio: l' uccidere un Uomo ha il suo nome, cioè, *omicidio*: l' uccidere un Tiranno ha il suo nome, cioè *tirannicidio*: i versi degl' incantatori hanno il nome loro, cioè, *incantesimi*. Se addiviene, che uno uccida, non un' altr' Uomo; ma se stesso; si cerca, se debba anche dirsi *omicidio*: se non uccida il Tiranno, ma l' induca a deporre la tirannide; si cerca, se un tale fatto debba anche dirsi *tirannicidio*: se i versi degli Amanti debbano anche dirsi *incantesimi*. Di quì si vede, che lo stato difinitivo nasce da un contrasto: ò *sopra l' altro nome* convenevole alla cosa: ò *sopra lo stesso nome*, se possa estendersi a più cose: e in questo modo rimane chiara la difinizione di Cicerone, il quale dice: *definitio est de eodem, & altero*; perchè vuol dire, che il contrasto sopra la difinizione può essere, *de eodem*, cioè, se un nome possa estendersi a più cose: *& de altero*, cioè, se a una cosa convenga, ò il nome, che già le conviene, ò anche un' altro nome.

II. Quintiliano (3) dice, che lo stato difinitivo più volte soggiace alle stesse leggi dello stato conghietturale; perchè, quando si cerca dell' altro nome, *de altero*, come sarebbe, se un rubamento di

 cose

(1) *Definitio est de eodem, & altero*. Cicero in Topicis.
(2) *Quintil. lib. 7. inst. orat. c. 3.*
(3) *Itaque plerunque definitio legibus iisdem, quibus conjectura, versatur, defensionis tantum genere mutato*. Ibidem.

cose profane in Chiesa, che si dice *furto*, possa anche dirsi *sacrilegio*: in difinendo, *quid sit sacrilegium*, si procede nel modo stesso, come, se il quesito fusse, *an sit sacrilegium*; perchè, se una parte difinisce, *il sacrilegio essere quello, per cui si fa oltraggio al luogo sacro*; e quindi conchiude, che rubare in Chiesa, essendo oltraggio al luogo sacro, dee dirsi sacrilegio: l'altra parte difinirà il sacrilegio, e dirà, *essere quello, per cui si fa oltraggio alle cose sacre*; e quindi conchiuderà, che rubare in Chiesa cose profane non dee dirsi sacrilegio: in questo caso il contrasto si fonda sopra le conghietture della volontà del ladro, dal fine di cui può il furto dirsi per avventura, ò precisamente furto, ò anche sacrilegio: e le conghietture della volontà si prendono da' luoghi dello stato conghietturale.

III. Per lo dichiarato motivo, che lo stato difinitivo più volte soggiace alle stesse leggi dello stato conghietturale, v'è (4) chi ha detto, doversi confondere uno stato con l'altro; e che lo stato difinitivo sia la stessa cosa, che lo stato conghietturale: il che è falso; perchè nello stato conghietturale il fatto è sempre mai oscuro: là dove nello stato difinitivo il fatto è manifesto: che però tutta la controversia nello stato difinitivo non è sopra il fatto; ma solamente sopra il nome, cioè, se convenga a un fatto un'altro nome, ò se lo stesso nome possa estendersi a comprendere più cose: di modo che, non essendo il contrasto del fatto, ma del nome del fatto; lo stato difinitivo, avvegnachè soggiaccia alle stesse leggi dello stato conghietturale; e il quesito dello stato difinitivo possa farsi, tanto *per quid sit*, quanto per *an sit*; a ogni modo non debbe dirsi una stessa cosa con lo stato conghietturale.

CAP. II.

Della divisione dello Stato Difinitivo.

SOMMARIO.

I. *La prima divisione dello stato difinitivo è nel perfetto, e nell'imperfetto: si dichiarano le difinizioni d'ambedue gli stati.*
II. *La seconda divisione dello stato difinitivo è nel semplice, e nel doppio: si dichiarano le difinizioni d'ambedue.*
III. *La divisione dello stato difinitivo doppio è in cinque spezie, cioè:*
1. nello

(4) *Theodorus*, quem refert *Quintil. lib. 3. insti. orat. c. 6.*

1. nello stato di pronominazione: 2. nello stato di comprensione: 3. nello stato di duplicazione di persone: 4. nello stato d' incidenza: 5. nello stato di difinizione: si dichiarano le difinizioni d' ognuno delli cinque stati.

IV. Si espone, come gli artifizj, che si adoperano per difinire, e per confermare la difinizione dello stato difinitivo semplice, servano in ogni stato difinitivo doppio.

I. LO stato difinitivo, secondo Ermogene (1), si divide nel *perfetto*, e nell' *imperfetto*. Lo *stato difinitivo perfetto* nasce da un precedente contrasto *sopra l' altro nome* convenevole a un fatto certo, e a una persona certa. Per esempio: Leonida Imperadore assalisce un' esercito di gran lunga superiore al suo, e ottiene vittoria: quì v'è un fatto certo, cioè, l' assalire *un' esercito superiore*: e v'è una persona certa, cioè, *Leonida*: la controversia difinitiva è questa: qual nome debba darsi a un tal fatto: ò il nome di fortezza, che già gli conviene: ò anche un' altro nome, cioè, di temerità, ch' è l' eccesso della fortezza. Il contrasto sopra *l' altro nome* è questo: se al fatto d' assalire un' esercito di gran lunga superiore convenga non solamente il nome di fortezza; ma *l' altro nome*, cioè, di temerità; quindi una parte difinisce la temerità dal fatto, *à facto*, e dice: *è temerità l' assalire un nemico di gran lunga superiore*: l' altra parte difinisce dalle circostanze lasciate nella prima difinizione, *à rebus relictis*, e dice: *è fortezza l' assicurarsi la vittoria con forza inferiore*. Lo stato difinitivo imperfetto nasce da un precedente contrasto sopra *l' altro nome* convenevole a un fatto certo, ma non a una persona certa. Per esempio: *colui, che hà assalito un nemico di gran lunga superiore, è temerario*: nella quale difinizione il fatto è certo, cioè, l' assalire un nemico superiore; ma la persona, che non è espressa, non è certa; onde lo stato è perfetto quanto al fatto: è imperfetto quanto alla persona.

II. Lo stato difinitivo tanto perfetto, quanto imperfetto, può essere, ò *semplice*, ò *doppio*. *Lo stato difinitivo semplice* riguarda un fatto solo, e una persona sola. *Lo stato difinitivo doppio* riguarda due fatti, e due persone.

III. Lo stato doppio, secondo Ermogene (2), si divide in cinque spezie: *1. di Pronominazione: 2. di Comprensione: 3. di Duplicazione di persone: 4. d' Incidenza: 5. di doppia difinizione.* 1. Lo stato di Pro-

Q q 2

(1) *Hermog. de partitionibus statuum sect. 6.*

(2) *Ivi §. Quemadmodum.*

Pronominazione è quello, che nasce dalla contesa sopra lo stesso, e l'altro nome, *de eodem, & altero*, e si dice *di pronominazione;* perchè la controversia è sopra due nomi, cioè, sopra il nome propio del fatto; e sopra un'altro nome, che può convenirgli per cagione di qualche circostanza. Per esempio: rubare in Chiesa cose profane è furto; e, per cagione della circostanza del luogo sacro, può dirsi sacrilegio: la controversia *pronominata* consiste nel contrasto sopra il nome preciso: se sia convenevole a tale fatto, ò solamente il nome di furto, ò anche di sacrilegio; quindi lo stato di pronominazione nasce dalla contesa sopra due nomi. 2. Lo stato di *Comprensione*, che da' Greci si dice *syllepsis*, da Rufiniano *correptio*, è quello, che nasce dalla contesa sopra l'illazione, cioè, se da un fatto si debba inferire, ò non inferire un'altro fatto. Per esempio: un Capitano, cui è stata consegnata in custodia una Fanciulla, viene convinto d'averla stuprata, si cerca: se dallo stupro s'inferisca ancora, che debba dirsi violatore del diritto pubblico: ò se non s'inferisca dallo stupro, che debba anche dirsi violatore del diritto pubblico; quindi la contesa è, se dal fatto s'inferisca, che debba dirsi solamente *stupratore*, ò anche *violatore delle pubbliche leggi*. 3. Lo stato di *Duplicazione di persone* è quello, che nasce dalla contesa: a quale di due persone convenga il diritto sopra un fatto, che può, secondo diverse circostanze, riferirsi alle stesse due persone. Per esempio: un Capitano, per avere ottenuta una vittoria, dimanda in premio, che sia rimosso un Sacerdote dal Sacerdozio, e d'esser' egli surrogato a quel posto: il Capitano surrogato al Sacerdozio poco dopo muore, e i figliuoli contrastano: quali debbano dirsi figliuoli del Sacerdote, e successori del Sacerdozio: gli uni dicono d'essere figliuoli del Sacerdote; perchè il Padre morì Sacerdote: gli altri dicono d'essere figliuoli del Sacerdote; perchè il Padre era Sacerdote, quando essi nacquero. 4. Lo stato *d'Incidenza*, che da' Greci si dice *empipton boros*, è quello, che nasce da un qualche accidente, per cagione del quale si dee difinire qualche cosa della difinizione, dalla quale dipende il giudizio della controversia. Per esempio: v'è legge, che chiunque rivelerà le cose udite nel Concilio, sia condannato alla morte: succede, che uno in sogno s'immagina le cose dette nel Concilio; e, in narrando il sogno a un Senatore, chiede, se il sogno sia vero: il Senatore tace, e parte. Da questo accidente si cerca, se il tacere del Senatore sia rivelare le cose udite nel Concilio: e questa controversia dipende da quest'altro accidente, cioè: se il Senatore, per avere taciuto, e acconsentito alla visione, abbia perciò renduto il Sognatore consapevole delle cose udite nel Concilio: onde si dee difinire

quid

quid sit nescius; dal quale stato incidente dipende tutto il giudizio; perchè, se si difinisce, che il Sognatore dopo ciò è anche *nescius*: segue, che il Senatore, avendo col tacere acconsentito alla visione, non abbia rivelate le cose udite: se il Sognatore *est sciens*, segue, che il Senatore, avendo col tacere acconsentito alla visione, abbia rivelate le cose udite: 5. Lo stato *di doppia difinizione* è quello, che nasce da un contrasto sopra due nomi, se possano convenire a una persona sola. Per esempio: v' è legge, che nissuno dimandi il Sacerdozio, se non è illibato, *tanto per azione propria*, *quanto per nascita*: succede, che un figliuolo uccide il Genitore adultero; e chiede il Sacerdozio: quì si cerca parimente, se colui, che uccide il Genitore adultero, possa dirsi *illibato per propria azione*: secondariamente, se, essendo il Padre adultero, possa il figliuolo dirsi illibato *per nascita*. In questa controversia, come si vede, non basta essere vincitore d' una parte; ma conviene vincere in tutte e due; altrimenti la vittoria rimane ambigua.

IV. Tutti gli artifizj, che s' ingegneranno per difinire, e per confermare le difinizioni (la qual cosa, secondo Quintiliano (3), è molto difficile) servono egualmente a tutti gli stati difinitivi: e per questa cagione non daremo gli artifizj particolari d' ogni stato, che ciò riuscirebbe lungo, e tanto sarebbe superfluo.

CAP. III.

De' luoghi della difinizione: e dell' artifizio di difinire oratoriamente.

SOMMARIO.

I. Quanti sieno i luoghi per difinire, e per confermare la difinizione.
II. Quale debba essere la difinizione dell' Oratore.
III. Quale sia l' artifizio di difinire oratoriamente.

I. I Luoghi per difinire, e per confermare la difinizione, secondo la dottrina di Cicerone (1), sono sei, cioè:

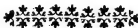
1. *Ab effectibus.*
2. *A' consequentibus.*
3. *Ab adjunctis:*
4. *A' repugnantibus.*
5. *A' caussis.*
6. *A' simuli.*

II. La

(3) *Quint. lib. 7. instit. orat. c. 7.*
(1) *Cicero in topicis.*

II. La difinizione oratoria, dice Quintiliano (2) con la dottrina di Cicerone, non fa mestiere, che sia così esatta, e così ristretta, com' è la difinizione de' Filosofi; perchè gli Oratori non debbono talmente ristrignersi nelle angustie delle parole; onde, non avverata di poi per accidente una parola, l' orazione perda il suo vigore; ma basta, che sia tale, che faccia a proposito, per istabilire l' Assunto; quindi è, che gli Oratori non attendono, se tutte le particelle, con cui difiniscono una cosa, sieno tra loro così ordinate, che una rispetto all'altra abbia, ò ragione di genere, ò di differenza; ma precisamente attendono al vigore, che ha il concetto, per istabilire l' assunto: così difiniscono da tutti i luoghi comuni, *da' contrarj, da' simili, dagli aggiunti, dalla cagione materiale, formale, efficiente, finale: dagli accidenti, da' conseguenti, dagli effetti*: e, per dir breve, *da qualunque luogo;* purchè in qualche modo ciò serva per lo stabilimento dell'Assunto. Vero è però, dice Quintiliano (3), che, se succedesse, che una difinizione ristretta, e filosofica giovasse, e spedisse la materia; allora dovrebbe l' Oratore servirsene; perchè renderebbe la persuasione più veemente, e la vittoria più sicura.

III. L' artifizio di difinire oratoriamente consiste, *ò nel difinire dal fatto solo*, se il fatto solo serve all'Assunto; *ò nel difinire dal fatto, e dalle circostanze*, se il fatto, come suol dirsi, circonstanzionato, serve all'Assunto medesimo: può adunque l' Oratore, in difinendo: ò tacere qualche circostanza, la quale pregiudicasse all'Assunto: ò rendere ampia la difinizione con molte circostanze, se queste potessono giovare al suo fine: la qual cosa si renderà chiara nel Capo seguente.



CAP.

(2) *Rarissima enim apud Rhetores reperietur illa ex consuetudine Philosophorum ducta servitus (est enim certè servitus) ad certa se verba adstringendi.* Quint. inst. orat. lib. 7. cap. 3. (3) *Ibidem.*

CAP. IV.

Dell' artifizio di difinire, e di confermare la difinizione, proprio dell' Accusatore.

SOMMARIO.

I. *Si espone, che l' artifizio di difinire proprio dell' Accusatore è difinire dal fatto.*

II. *Si assegna l' artifizio di confermare la difinizione diminuta, proprio dell' Accusatore.*

III. *In qual modo la difinizione diminuta dell' Accusatore possa rendersi ampia: si dichiara questa dottrina con un' esempio preso da S. Paolo, e con un' altro preso da S. Agostino.*

IV. *Si dimostra, come con l' artifizio di confermare una difinizione diminuta si rendano manifesti i Paradossi: e si dichiara la dottrina con un' esempio preso da Cicerone; e con esempj morali.*

V. *Si dichiara l' artifizio, di cui l' Accusatore dee servirsi per difinire, quando il Reo adduce qualche scusa del fatto.*

VI. *Quale debba essere l' artifizio dell' Accusatore, quando difinisce dal fatto, e dalle circostanze del fatto, e fa, che al Reo non rimanga alcun luogo di fare una difinizione contraria.*

VII. *Si fa un breve epilogo della dottrina addotta dell' artifizio, di cui l' Accusatore dee servirsi per difinire, e per confermare la difinizione.*

I. L'Artifizio di difinire proprio dell' Accusatore è difinire *dal fatto* precisamente, e *non dalle circostanze*; perchè l' Accusatore intende di fare, che il Reo sia sentenziato per cagione del fatto. Per esempio: un Capitano con minori forze assalisce il nemico, e ottiene vittoria: l' Accusatore non considera il fatto con la circostanza della vittoria; ma il fatto precisamente dell' aver' assalito un nemico più forte: e dice, che il Capitano è stato temerario; perchè *temerario è colui, ch' assalisce un nemico più forte*: questa difinizione è diminuta; perchè si fonda solamente sopra 'l fatto, e non sopra la circostanza del fatto: questo è artifizio di difinire proprio dell' Attore; ma la difficoltà consiste, dice Quintiliano (1), nel confermare la difinizione.

II.

(1) *In hoc ferè labor major est, ut definitionem confirmes, quàm ut in rem finitionem applices.* Quintil. lib. 7. inst. orat. c. 3.

II. L'artifizio di confermare una difinizione diminuta fondata nel fatto solo, e non nelle circostanze, consiste nel ritrovare la medesimezza, ò sia, come dicono i Filosofi, l'identità tra la cosa fatta, considerata secondo se stessa; e la stessa cosa fatta, considerata con le circostanze. Per esempio: il Capitano, che ha assalito il nemico con minori forze, e ha ottenuta vittoria, è stato accusato come temerario; perchè *temerario è colui, che assalisce l'inimico più forte*. Ora, perchè la difinizione pare diminuta dal mancarvi la circostanza della vittoria ottenuta, dee appunto l'Accusatore dire, che a nulla giova la vittoria ottenuta; perchè la vittoria non fa, che l'azione non sia precipitosa: che per essa non abbia posta in rischio la Repubblica: e che perciò non meriti gastigo, affinchè non serva d'esempio ad altri Capitani d'arrischiare tutto lo stato per la speranza d'una vittoria dubbia. Insomma, dice Tullio (1):

1. Dagli effetti.
2. Da' conseguenti.
3. Dagli aggiunti.
4. Da' ripugnanti.
5. Dalle cagioni.
6. Da' simili.

si può e difinire, e confermare la difinizione; perchè nell'esempio addotto, ò che fusse, ò non fusse seguita la vittoria: l'avere assaliti nemici più forti è temerità; per essere secondo se stesso *l'atto precipitoso*. *Dagli effetti, e da' conseguenti*; perchè l'effetto dell'azione precipitosa è lo stesso, ò che si consideri il fatto solo, ò con le circostanze: *il rischio della Repubblica è lo stesso*, ò che si consideri il fatto solo, ò con le circostanze della vittoria ottenuta; così *da' conseguenti* si conferma la difinizione, dimostrando la medesimezza tra'l fatto solo, e'l fatto con le circostanze. *Il non potere servire d'esempio è lo stesso*, ò che si consideri il fatto solo, ò con le circostanze: così *da' ripugnanti* si conferma la difinizione; perchè, ò si consideri solamente l'assalire il nemico più forte, ò l'assalirlo, e ottenerne insieme vittoria; ripugna sempre mai, che una tale azione possa servire d'esempio.

III. Dee perciò l'Accusatore proccurare, che la sua difinizione diminuta, cioè, fondata nel fatto solo, e non nelle circostanze del fatto, appaja la medesima cosa, com'è la difinizione del Difensore, fondata nelle circostanze: e, per argomentare l'identità tra l'una, e l'altra difinizione, può servirsi *degli effetti*, dimostrando, che tanto dal fatto, come dalle circostanze del fatto provvengono *gli stessi effetti*: può servirsi *de' conseguenti*, *de' simili*, *delle cagioni*, *de ripugnanti*, dimostrando, che tanto da una difinizione, quanto dall'altra

(1) *Cicero in topicis*.

tra dirivano *gli stessi conseguenti*, *gli stessi effetti*: e che tutte quelle cose, le quali *ripugnano* al fatto solo, *ripugnano* anche *al fatto con le sue circostanze*: e in tal modo la difinizione dell'Attore diventa ampia, quanto la difinizione del Difensore; perchè dimostra, che segue la stessa cosa dall'una, che dall'altra.

Con questo artifizio S. Paolo (3) dimostra, che l'Avarizia è un' Idolatria; perchè gli *stessi effetti*, *gli stessi conseguenti*, che derivano dall'Idolatria, derivano anche dall'Avarizia: quelle cose, che *ripugnano* all'Idolatria, *ripugnano* all'Avarizia: *le cagioni* dell'Idolatria sono le stesse, che *le cagioni* dell'Avarizia; e però egli difinisce, che l'Avarizia *est idolorum servitus*.

S. Agostino (4) con questo artifizio dimostra, che gli Ebrei sono gli Uccisori di Cristo; perchè quel tanto, che hanno fatto i Soldati Romani col ferro, l'hanno fatto gli Ebrei con la lingua; e quindi *dagli stessi effetti*, *dagli stessi conseguenti*, *da' simili* si conchiude, che tanto i Soldati Romani, che hanno ucciso Cristo, affigendolo sulla Croce; quanto i Giudei, che hanno detto, *crucifigatur*, sono gli Uccisori.

IV. Con l'artifizio sopra dichiarato si risolvono tutti i paradossi; perchè, dimostrando, che da una difinizione seguono *gli stessi effetti*, *gli stessi conseguenti*, che seguono dall'altra; s'inferisce subito, che una cosa lontana diventi prossima, e che l'azione incredibile acquisti verisimilitudine. Cicerone (5) dimostra, che tutti i Cittadini, anzi tutti i Popolani possono dirsi *Ottimati* della Città; e difinisce gli Ottimati dal fatto, cioè, che gli Ottimati sono quelli, i quali desiderano la Pace, e la quiete de' Cittadini. L'oppositore poteva dire, che *Ottimati* sono quegli, i quali presiedono in qualità di Giudici, di Consoli, di Magistrati per governo della Città: e Cicerone dimostra, che, in qualunque modo si considerino gli Ottimati, non hanno altro fine, che di desiderare la Pace, e la quiete de' Cittadini; quindi, che, se i plebei, e se qualunque persona ha questo medesimo fine, può annoverarsi tra gli Ottimati: dove si vede, che l'artifizio di unire le cose lontanissime, e contrarie, consiste nel dimostrare, che convengono nelle difinizioni: ò perchè seguono gli stessi effetti, gli stessi conseguenti, gli stessi ripugnanti dall'una, che dall'altra: ò perchè derivano dalle stesse cagioni: col quale artifizio, da' sacri Oratori si concordano i paradossi. Non v'è cosa più falsa, quanto questa: *i peccatori del Mondo sono la stessa cosa, che i peccatori dan-*

(3) *D. Paulus epist. ad Galatas cap. 5. v. 20.*
(4) *D. August. in Psalm. 63.*
(5) *Cicero Philip. 1.*

dannati: e pure, se un'Accusatore difinisse la dannazione dal fatto solo, e non dalla circostanza del fatto; e dicesse: *dannato è colui, ch' è ostinato*: e il Difensore difinisse la dannazione dalla circostanza del fatto, e dicesse: *dannato è colui, ch' è giudicato da Dio, ed è confermato nel peccato*, potrebbe l'Accusatore confermare la sua difinizione *da' conseguenti, dagli effetti, da' ripugnanti, da' simili, dalle cagioni*, e dire: non v' è divario tra'l peccatore, che vive ostinato, e'l peccatore, ch' è morto ostinato, ed è stato condannato; perchè ambedue non si convertono a Dio: ambedue non apprezzano le sue leggi, il dannato è immobile nel suo peccato: il peccatore vive immobile nell' iniquità; quegli è immerso ne' desiderj malvagi: questi è immerso ne' desiderj di peccare; quindi il peccatore, che vive ostinato, è una cosa stessa, che il peccatore dannato: e, se v' è differenza, ella è dalla parte di Dio, che usa misericordia al primo, e già ha usata giustizia al secondo; perchè dalla sua misericordia ha il primo anche tempo, e luogo di pentirsi: là dove dalla sua giustizia ha il secondo perduto e luogo, e tempo di pentimento.

Resta dagli esempj addotti manifesto, che l'artifizio di confermare una difinizione *fondata nel fatto solo, e non nelle circostanze del fatto*, consiste nel dimostrare la medesimezza, che v'è tra una difinizione, e l'altra: e la medesimezza, ò sia, l'identità, s'inferisce *dagli effetti, da' simili, da' conseguenti, da' ripugnanti, dalle cagioni*: e questo è artifizio proprio dell'Accusatore, il quale ordinariamente difinisce la cosa *dal fatto solo*: là dove il Difensore la difinisce *dal fatto, e dalle circostanze del fatto*.

V. Si noti ora, che, se l'Accusatore difinisce una cosa; e il Difensore non si oppone alla difinizione, in difinendo la stessa cosa dal fatto, e dalle circostanze; ma adduce precisamente qualche scusa; allora l'Accusatore dee servirsi dell'artifizio di dividere, e dimostrare la differenza tra una cosa, e l'altra. Per esempio: un Capitano in atto di dar battaglia si ritira: l'Accusatore dice: *ritirarsi in atto di dar battaglia è la stessa cosa, che fuggire vilmente*. Quì il Difensore potrebbe difinire la ritirata, non dal fatto solo; ma dal fatto, e dalle circostanze; e in tal guisa opporsi alla difinizione dell' Attore: ma supponghiamo, che si scusi, e che dica d' essersi ritirato per cagione della pioggia improvvisa: in questo caso l'Accusatore dee dire, che altro è il sottrarre l'esercito da' nembi del Cielo: altro dalla faccia del nemico: altro è temere, affinchè si conservino le milizie, altro è fare, che dal timore del Capitano diventino codarde. In questo modo Cicerone (6) dimostra, che Q. Roscio Comico non è debitore a Fau-

(6) *Cicero pro Roscio Com.*

Faunio del denaro, per cui è chiamato in giudizio; perchè dice, avèr Faunio dimandata molto maggiore somma di quella, che gli era dovuta; dunque Roscio non gli è debitore; perchè il giudizio è di denaro certo, *judicium est pecuniæ certæ*. Faunio si scusa dell'aver dimandata una maggiore somma di quella, che gli era dovuta; e dice di rimettere quel più, che ha dimandato all'arbitrio; e Cicerone confuta la scusa, in assegnando la differenza, che v'è tra 'l giudizio, e l'arbitrio: *aliud*, dic' egli, *est judicium, aliud est arbitrium: judicium est pecuniæ certæ, arbitrium incertæ: ad judicium hoc modo venimus, ut totam litem obtineamus, aut amittamus: ad arbitrium hoc animo adimus, ut neque nihil, neque tantum, quantum postulavimus, consequamur*.

VI. Che se la difinizione dell'Accusatore fusse fondata nel fatto, e nelle circostanze: per esempio: s'egli accusasse alcuno per sacrilego, tanto dal fatto dell'aver rubato in Chiesa: quanto dalla circostanza dell'aver rubate, non cose profane; ma cose sacre: e se difinisse il sacrilego, in dicendo: *sacrilego è colui, che ruba non solamente nel sacro, ma cose sacre*: in questo caso, perchè al Difensore non rimarrebbe luogo, per fare una contraria difinizione, e la cosa sarebbe manifesta; l'artifizio di proseguire la difinizione consisterebbe nell'amplificarla *dagli effetti, da' conseguenti, da' ripugnanti, da' simili, dalle cagioni, dalle comparazioni*, da cui provengono le difinizioni conglobate, le quali danno ampiezza, e ornamento all'orazione. Quando adunque l'Accusatore può difinire dal fatto, e dalle circostanze; e altro non gli rimane, che amplificare la difinizione; allora può in primo luogo difinire dal fatto solo, e dimostrare la grandezza di esso; e poi far crescere l'argomento, e difinire dal fatto, e dalle circostanze del fatto; perchè, se il fatto solo è grave, gravissimo apparirà con le sue circostanze. Che se il Difensore adducesse qualche scusa, come sarebbe, che il Reo ha rubate in Chiesa cose sacre per necessità, e non per elezione: per soccorrere alle sue miserie, e non per acquistare comodo maggiore; la qual cosa fa, che il fatto non possa dirsi sacrilegio: l'Accusatore dovrà confermare la sua difinizione per via della differenza: e dovrà dire, che altro è rubare per necessità, altro per elezione; perchè chi ruba per necessità, e per soccorrere alle sue miserie, prende quel poco, che gli abbisogna, e si contenta dell'onesto: là dove chi ruba per elezione, non si sazia, insinattantochè non ha spogliato il luogo. Dopo dimostrata la differenza, dee far vedere, come il Reo appunto non siasi contentato dell'onesto, non sia stato moderato nel furto, &c.

VII. Insomma l'artifizio dell'Accusatore consiste nel difinire dal

fatto, e non dalle circostanze; ma, in confermando la difinizione, l'artifizio consiste nel dimostrare l'identità, che v'è tra la difinizione dal fatto solo, e la difinizione dal fatto, e dalle circostanze: la qual cosa effettuasi *da' luoghi de' conseguenti*, *de' ripugnanti*, *de' simili*, *delle cagioni*; perchè, quando da due cose diverse tra loro dirivano gli stessi effetti, gli stessi ripugnanti; e possono applicarsi loro le stesse similitudini; allora, benchè sieno tra loro diverse, pajono le medesime: col quale artifizio si concordano tutti i paradossi.

CAP. V.

Dell' artifizio di difinire, e di confermare la difinizione, propio del Difensore.

SOMMARIO.

I. *Quale debba essere l' artifizio del Difensore, per difinire.*
II. *Con quale artifizio il Difensore debba confermare la difinizione.*
III. *Si dimostra, quale sia l'artifizio di difinire, e di confermare la difinizione, proprio dell' Accusatore: e quale proprio del Difensore nelle controversie delle dimande de' premj.*

I. L'Artifizio di difinire propio del Difensore è, dice il Trapezunzio (1), difinire dalle cose lasciate, *a rebus relictis*, ch'è quanto dire, difinire dal fatto, e dalle circostanze: così, se uno ruba in Chiesa cose profane; l'Accusatore difinisce, ch'è sacrilego, dal fatto, e dice: *sacrilego è colui, che ruba in Chiesa*, e lascia la circostanza della cosa rubata. Il Difensore per l'opposito difinisce dal fatto, e dalla circostanza della cosa lasciata, *a relictis*, e dice: *sacrilego è colui, che ruba in Chiesa cose sacre*; e fa una difinizione ampia, da cui più facilmente si difende un Reo; perchè, in mettendo nella difinizione tutte le circostanze del fatto, più facilmente si ritruova la differenza tra un fatto, e un'altro; e più facilmente si ritruova quella circostanza, da cui il Reo può essere difeso. Vero è, che, come abbiamo già detto nel Capo antecedente con l'insegnamento di Quintiliano, la difficoltà non consiste nel difinire; ma bensì nel confermare la difinizione.

II. L'ar-

(1) *Trapezuntius lib. 2. Rhet. de definitiva constitutione.*

II. L'artifizio adunque del Difensore, per confermare la difinizione, consiste nel dimostrare la differenza, che v'è tra la sua difinizione, e la difinizione dell'Accusatore, ch'è quanto dire, la differenza, che v'è tra la sposizione del fatto solo, da cui l'Accusatore ha difinito; e la sposizione del fatto con le sue circostanze, da cui egli difinisce. Per esempio: il Reo, che ha rubate in Chiesa cose profane, è stato accusato come sacrilego; perchè *sacrilego è colui, che ruba in Chiesa*: il Difensore debbe difinire *à relictis*, e dire: *sacrilego è colui, che ruba cose sacre*: e quì, per confermare la sua difinizione, dee dimostrare la differenza, che v'è tra 'l rubare in Chiesa cose profane, e'l rubare cose sacre: e può servirsi degli stessi luoghi, de' quali si serve l'Accusatore, per dimostrare l'identità tra una difinizione, e l'altra, cioè:

1. Degli effetti.
2. De' conseguenti.
3. Degli aggiunti.
4. De' ripugnanti.
5. Delle cagioni.
6. Delle comparazioni.

dimostrando, che non seguono *gli stessi effetti*, *gli stessi conseguenti*, *gli stessi ripugnanti*, rubando cose sacre, e rubando cose profane; perchè non segue la *stessa ira* del Cielo; non sono prescritte le *stesse pene*; non v'è la *stessa malizia*, in rubando cose profane, quale v'è, in rubando cose sacre: e, per dir breve, conviene, che l'artifizio del Difensore consista nel rendere manifesto, come diferisca la difinizione dell'Accusatore fondata sul fatto, dalla sua difinizione fondata, non solamente sul fatto; ma sulle circostanze del fatto.

III. Non neghiamo però, che nelle dimande, massimamente de' premj, non succeda il contrario di quanto abbiamo insegnato, cioè, che il Reo difinisca dal fatto, e l'Attore dalle circostanze. Per esempio: un Filosofo ha indotto un Tiranno a deporre la tirannide, e dimanda quel premio, che suole darsi a coloro, ch' uccidono i Tiranni; e difinisce, che cosa sia l' uccidere un Tiranno, dicendo: *l'uccidere un Tiranno non è altra cosa, che indurlo a lasciare la tirannide*. Quì, come si vede, il Reo difinisce dal fatto, cioè, dall'avere indotto il Tiranno a deporre la tirannide; e lascia la circostanza del privarlo di vita. L'Attore difinirà dalle circostanze del fatto, ch'è quanto dire, *à relictis*, e dirà: *uccidere un Tiranno è privarlo di vita*: e, per confermare le definizioni, serviranno gli artifizj già insegnati; perchè chi difinisce dal fatto solo, e non dalle circostanze, dee confermare la difinizione, dimostrando la medesimezza, ò sia, l'identità, che v'è tra la difinizione dal fatto solo, e la difinizione dal fatto, e dalle circostanze del fatto; come sarebbe, che tanto è *indurre un Tiranno a deporre la tirannide, quanto privarlo di vita*; perchè seguono

guono *gli stessi effetti, gli stessi conseguenti, gli stessi ripugnanti &c.* Chi poi difinisce dal fatto, e dalle circostanze del fatto, dee dimostrare la differenza, che v'è tra l'una, e l'altra difinizione; come sarebbe: *che non è la stessa cosa indurre un Tiranno a deporre la tirannide, e privarlo di vita*; perchè non seguono *gli stessi effetti, gli stessi conseguenti, gli stessi ripugnanti*: quindi, comunque succeda, che l'una parte difinisca dal fatto; e l'altra dal fatto, e dalle circostanze, cioè, l'una parte dal fatto, *à facto*: e l'altra *à relictis*, sempre mai l'artifizio di colui, che difinisce dal fatto, consiste nel dimostrare *la medesimezza*: e l'artifizio di colui, che difinisce dal fatto, e dalle circostanze, consiste nel dimostrare *la differenza*.

CAP. VI.

Si dimostra, come l'artifizio di trattare lo stato difinitivo, insegnato da Ermogene, sia la stessa cosa, che l'artifizio insegnato da Quintiliano con la dottrina di Cicerone.

SOMMARIO.

I. *Si espongono i dieci luoghi, con cui si distribuisce la difinizione, secondo la dottrina d'Ermogene.*

II. *Si dimostra, che, quando il Reo, il quale ha introdotta la qualità, ò assoluta, ò assunta, ha perduta la causa; per prolungare il giudizio, non ha altro mezzo, che ricorrere alla difinizione.*

III. *Si espone l'artifizio di difiuire con i capi assegnati da Ermogene allo stato difinitivo.*

IV. *Si dimostra, come l'artifizio di difinire, e di confermare la difinizione con i luoghi d'Ermogene, sia la stessa cosa, che difinire, e confermare la difinizione con i luoghi insegnati da Quintiliano con la dottrina di Cicerone.*

I. Ermogene (1) insegna, che lo stato difinitivo si distribuisce, e si tratta con i seguenti capi.

1. Con l'*intenzione*, ò sia, con la sposizione del fatto, *probole*.

2. Con

(1) *Hermogenes lib. de part. statuum sect. 6.*

2. Con la difinizione, *horo*.
3. Col raziocinamento, *syllogismo*.
4. Con la volontà del Legislatore, *gnome nomothetu*.
5. Con l'amplificazione, *pelicoteti*.
6. Con la relazione, *prosti*, la quale contiene *syncrisin*, & *auxesin*.
7. Con qualche capo della qualità assuntiva, *tini pœoteti antitheticæ*.
8. Col capo della qualità assoluta, *antilepsei*.
9. Con la qualità comune *pœotesi cœne*.
10. Con qual consiglio, *gnome*.

II. Ora dice Quintiliano, che il capo della *qualità*, *ò assoluta*, *ò assuntiva* debbe trattarsi dal Reo dopo l'intenzione, ò sia, dopo la sposizione del fatto: e che dopo la qualità, *ò assoluta*, *ò assuntiva*, allora si debbe difinire. Per esempio: uno ruba in Chiesa, l'Accusatore espone il fatto, e dice: *tu hai rubato in Chiesa*: se il Reo vuole difendere, ò che gli fu lecito rubare nella Chiesa, *licuit*: ò scusarsi, rifondendo la colpa in qualche cosa; dee farlo, prima di difinire, cioè, prima di rispondere, *non est hoc nomen facti*: e dopo che si farà veduto: ò *an licuerit*: ò *an necessitate coactus fecerit*; allora è tempo di difinire; perchè, dice Quintiliano, chi non ha potuto difendere, che gli sia stato lecito un fatto, non ha dipoi altro rifugio, se non di difinirlo diversamente, e dire: *non est hoc*, *sed aliud*. Preceduta adunque la sposizione del fatto: se il Reo pretende di difenderlo, ò per via di qualità assoluta, dicendo, *licuit*: *ò per via di qualità assunta*, cioè, per via di qualche scusa, rifondendo la colpa in qualche altra cosa, *ò nella necessità*, *ò nell' ignoranza*; prima di difinire il fatto, *an hoc sit*, *vel illud*; dee controvertere, *an licuerit &c.*, e, dalla controversia di qualità, discendere alla controversia difinitiva, e dire: *non est hoc*, *sed illud*. Di quì si vede, che quando, prima di difinire, si ricorre, ò alla qualità assoluta, ò alla qualità assunta, non si fa per altro fine, che per prolungare la causa; perchè, se la causa si perde per via di qualità assoluta, e riman' evidente, che *non licuit*; resta il rifugio allo stato difinitivo, che il fatto non debba avere questo nome, ma un'altro.

III. Ponghiamo pertanto, che finalmente lo stato sia difinitivo, e che si controverta: se gli convenga questo nome, ò anche un'altro; *in questo caso l'una delle parti difinisce dal fatto solo, e l'altra dal fatto, e dalle circostanze del fatto*; dopo di che segue il *raziocinamento*, ch'è quanto dire: colui, che difinisce dal fatto solo, inferisce l'identità tra 'l fatto solo, e 'l fatto con le circostanze; e dimostra, per esempio, che non v'è divario tra 'l rubare cose sacre, e rubare cose pro-

profane, purchè il furto segua in Chiesa: colui per lo contrario, che difinisce *à relictis*, cioè, dal fatto, e dalle circostanze, inferisce la diversità, che v'è tra 'l fatto solo, e 'l fatto con le tali circostanze; e dimostra, che v'è divario tra 'l rubare cose profane, e 'l rubare cose sacre; e ciò con gli artifizj già dichiarati. *Dopo il raziocinamento segue l'amplificazione, e la diminuzione*, ò sia, *il capo della quantità*; nel qual capo colui, che ha difinito *dal fatto solo*, dimostra la grandezza, cioè, quanto grande sia la cosa in se stessa; quanto grande eccesso, per esempio, sia rubare in Chiesa: colui per lo contrario, che ha difinito *à relictis*, cioè, dalle circostanze lasciate dall'Accusatore, diminuisce, e dimostra, quanto leggera cosa sia rubare in Chiesa, non cose sacre, ma profane. *Dopo segue la comparazione*: nel qual capo colui, che amplifica, cerca comparazioni, che ingrandiscano il fatto: e colui, che diminuisce, cerca comparazioni, che lo diminuiscano. *Dopo segue la qualità comune*, cioè, la considerazione delle circostanze personali: nel qual capo colui, che amplifica il fatto, lo rende verisimile, ed eziandio lo ingrandisce per mezzo delle circostanze personali: colui per lo contrario, che lo diminuisce, lo diminuisce per mezzo delle stesse circostanze personali. *Dopo segue la cagione finale*: nel qual capo colui, che dimostra l'identità tra 'l fatto solo, e 'l fatto con le tali circostanze, fa vedere, che per lo stesso motivo, per cui il ladro si è mosso a rubare in Chiesa, avrebbe rubate cose sacre nel modo medesimo, che le profane, se fussero state egualmente comode, e facili a rubarsi: per lo contrario colui, che dimostra la differenza tra 'l fatto solo, e 'l fatto con le tali circostanze, fa vedere, che quel motivo, il quale indusse il Reo a rubare cose profane, non l'avrebbe indotto a rubare cose sacre.

IV. Insomma tutto l'artifizio tanto dell'Accusatore, quanto del Difensore, per confermare la difinizione, consiste *nel ritrovare i luoghi, da cui si confermi il raziocinamento*, ò che s'inferisca l'identità tra una difinizione, e l'altra: ò che s'inferisca la differenza: e il raziocinamento si conferma secondo la dottrina d'Ermogene:

1. Con la volontà del Legislatore.
2. Con la quantità.
3. Con la comparazione.
4. Con la qualità comune.
5. Con la cagione finale.

e questa è la stessa cosa che l'insegnamento di Quintiliano con la dottrina di M. Tullio, cioè, trarsi il raziocinamento sopra la difinizione

1. Dagli effetti.
2. Da' conseguenti.
3. Da' simili.
4. Da' ripugnanti.
5. Dalle cagioni.
6. Dalle comparazioni.

perchè chi difinisce dal fatto solo, e non dalle tali circostanze, accioc-

chè

chè la sua difinizione non resti diminuta, la dee confermare, in dimostrando, che seguono *gli stessi effetti*, *gli stessi conseguenti*, *gli stessi ripugnanti*, tanto dall'una difinizione, quanto dall'altra: e chi per l'opposito difinisce dal fatto, e dalle tali circostanze del fatto, acciocchè la sua difinizione non si prenda per troppo ampia, la dee confermare, in dimostrando, che non seguono *gli stessi effetti*, *gli stessi conseguenti*, *gli stessi ripugnanti* dall'una difinizione, che dall'altra; perchè il fatto solo è molto diverso dal fatto con le tali circostanze. In questo modo si vede, che i precetti d'Ermogene, per confermare la difinizione, sono gli stessi, che i precetti di Quintiliano, ricavati dalla dottrina di Cicerone. Infatti che cosa è confermare la difinizione *con la volontà del Legislatore?* è dimostrare, ò che il Legislatore ha inteso, che sia degno della stessa pena chi ruba in Chiesa cose sacre, come chi ruba profane, ò veramente, che il Legislatore ha inteso, che non sia degno della stessa pena: e tutto ciò si proverà, se l'una parte dimostrerà, che seguono *gli stessi effetti*, *gli stessi conseguenti &c.* e, se l'altra dimostrerà, che *non seguono gli stessi effetti*, *e gli stessi conseguenti:* se una parte dimostrerà la medesimezza del male tra 'l rubare in Chiesa cose profane, e cose sacre: e se l'altra parte dimostrerà, che non v'è la medesimezza del male. Che cos'è confermare la difinizione *con la quantità*, *con la comparazione?* non è altro, che, ò dalla medesimezza tra 'l fatto, e le circostanze del fatto inferire la grandezza del fatto medesimo: ò veramente dalla differenza tra 'l fatto, e le circostanze del fatto inferire la picciolezza del fatto medesimo: il che si compie, in argomentando *dagli effetti*, *da' conseguenti*, *da' simili*, *dalle cagioni*, *dalle comparazioni*. Per questa ragione, da qualunque capo uno voglia confermare la difinizione, non v'è altro artifizio di confermarla, che: col dimostrare l'identità tra una difinizione, e l'altra, se uno fa la parte d'Accusatore: ò col dimostrare la diversità, se fa la parte di Difensore: la qual cosa si effettua, facendo vedere, che: ò seguono, ò non seguono gli stessi convenienti, ò inconvenienti.



§. I.

Si assegnano alcuni luoghi propj del Difensore, per confutare la difinizione dell' Accusatore.

SOMMARIO.

I. *Come il Difensore ha tre luoghi proprj per confutare la difinizione dell' Accusatore.*
II. *Con qual' artifizio l' Accusatore possa dimostrare, che la difinizione dell' Accusatore sia falsa.*
III. *Con quale artifizio dimostrare, che la difinizione dell' Accusatore sia turpe.*
IV. *Con quale artifizio dimostrare, che sia inutile.*

I. TRe luoghi sono propj del Difensore, per dimostrare la differenza, che v' è tra la difinizione sua, fondata in tutte le circostanze del fatto; e la difinizione dell' Accusatore, fondata nel solo fatto senza tutte le sue circostanze.

II. Il primo è: *che la difinizione dell' Accusatore sia falsa.* Questo luogo non può convenire all' Accusatore; perchè l' Accusatore, dovendo dimostrare l' identità, che v' è tra la sua difinizione, e quella del Difensore, per cagione che seguono gli stessi effetti, gli stessi conseguenti, gli stessi ripugnanti, che concorrono le stesse cagioni, non può dire, che la difinizione del Difensore sia falsa. Per lo contrario il Difensore, che dee dimostrare la differenza tra la sua difinizione, e quella dell' Accusatore; e far vedere, che non seguono gli stessi effetti, che non concorrono le stesse cagioni; può dimostrare, che la difinizione dell' Accusatore, come diminuta, è falsa; ma l' Accusatore non può dimostrare, che la difinizione del Difensore, la quale contiene tutto il fatto, e tutte le circostanze, sia falsa. Per esempio: il Difensore, da cui si difinisce il ladro sacrilego da tutte le circostanze del fatto, in dicendo*: colui è ladro sacrilego, che ruba in Chiesa cose sacre*, non dice cosa falsa; anzi dice cosa conceduta dallo stesso Accusatore: ma l' Accusatore, da cui si difinisce il ladro sacrilego dal fatto solo; e non da tutte le circostanze del fatto, dicendo: *colui è sacrilego, che ruba in Chiesa*, e tace la circostanza della cosa rubata, dice cosa *falsa*, non conceduta dal Difensore. Nel dimostrare adunque la differenza tra una difinizione, e l' altra (il che si effettua con gli artifizj già insegnati) il Difensore ha que-

questo vantaggio sopra l'Accusatore, ch'egli può dire, che la difinizione dell'Accusatore è falsa; e l'Accusatore non può dire, che sia falsa la difinizione del Difensore.

III. Il secondo è, *che la difinizione dell' Accusatore sia turpe*. Questo luogo non può convenire all'Accusatore; perchè l'Accusatore, dovendo dimostrare l'identità, che v'è tra la sua difinizione, e quella del Difensore, non può dire, che la difinizione del Difensore sia turpe; altrimenti condannerebbe anche per turpe la sua: quindi non ha altro luogo, dopo la sua difinizione, e dopo la dimostrazione dell'identità, che v'è tra l'una, e l'altra difinizione, se non d'amplificare, e di far vedere la grandezza del fatto: ma il Difensore può dimostrare, che la difinizione dell'Accusatore *è turpe*, per cagione, che non distingue il fatto con le tali circostanze, e dal fatto con tutte le sue circostanze, per le quali un fatto leggero può apparire incomparabilmente più grave: così è cosa *turpe* il volere, che sia una cosa stessa rubare in Chiesa cose profane, e rubare le cose sacre: che sia una cosa stessa far' insulto alla Divinità; e peccare solamente alla sua presenza. In tal guisa il Difensore, che difinisce la cosa con tutte le sue circostanze; e che dimostra la diversità, che v'è tra 'l fatto con le tali circostanze, e 'l fatto con tutte le sue circostanze, ha campo di far vedere, che sia *turpe* la difinizione dell'Accusatore, il quale difinisce dal fatto, e non da tutte le circostanze del fatto; e presume di far vedere, che vi sia identità tra una difinizione, e l'altra.

IV. Il terzo è: *che la difinizione dell'Accusatore sia inutile*; perchè l'Accusatore, difinendo dal fatto con le tali circostanze; e non dal fatto con tutte le sue circostanze: e volendo egli, che vi sia identità tra una difinizione, e l'altra, come abbiamo insegnato negli artifizj, viene a rendere inutili molte leggi, con le quali si stabiliscono pene più gravi contro un fatto con tutte le sue circostanze, che contro il fatto con le tali circostanze. Per esempio: s'è la stessa cosa rubare in Chiesa cose profane, e rubare cose sacre, vengono a essere inutili le leggi, le quali prescrivono pene diverse contro coloro, che rubano cose profane, da quelle, che prescrivono contro coloro, che rubano cose sacre: quindi il Difensore può amplificare, quanto *falsa*, quanto *turpe*, e quanto *inutile* sia la difinizione dell'Accusatore: le quali cose non possono, nè dimostrarsi, nè amplificarsi dall'Accusatore. Ora passiamo a dimostrare, come tanto all'Accusatore, quanto al Difensore riescano più facili, e più adatte le difinizioni *dal fatto*, *e dalle circostanze del fatto*; che non quelle *dal genere*, *e dalla differenza*, le quali, avvegnachè sieno più essenziali; a ogni modo pajono più proprie de' Filosofi, che degli Oratori, come ora vedremo.

CAP. VII.

Per qual motivo gli Oratori difiniscano ordinariamente dal fatto, e dalle circostanze del fatto, e non dal genere, e dalla differenza.

SOMMARIO.

I. *Quale differenza passi tra la difinizione del Filosofo, e la difinizione dell' Oratore.*
II. *Quale artifizio tenga l' Oratore per difinire: si espone la dottrina con alcuni esempj presi da Cicerone.*
III. *Si espone l'artifizio, con cui possono difinire gli Oratori sacri.*
IV. *Si dimostra, come dall'artifizio di difinire dipenda anche l'artifizio di lodare, e di biasimare: e quanto più facile sia lodare, e biasimare, con introdurre le difinizioni oratorie, che coll' introdurre le difinizioni filosofiche.*
V. *Si espone un' altro benefizio, che si trae dalla difinizione oratoria: ed è quello di fare, che il discorso diventi sentenzioso.*
VI. *Si espone un' artifizio di difinire la cosa, secondo la mente dell' Avversario, affine d' introdurre con maggiore approvazione degli Uditori la propia difinizione: e si espone la dottrina con esempj adatti agli Oratori sacri, e profani.*
VII. *Si conchiude, che molto maggiore comodo si riceve per discorrere, in difinendo con le difinizioni oratorie, che con le difinizioni filosofiche.*

I. SEnza dubbio la difinizione è quella, che spiega tutta la natura della voce: e tanto il Filosofo, quanto l' Oratore, in difinendo, debbono proccurare, che la difinizione adegui la cosa difinita; ma l' Oratore suole difinire, ò dal fatto solo, ò dal fatto, e dalle circostanze del fatto: per lo contrario il Filosofo difinisce strettamente dal genere, e dalla differenza: cosicchè, dice Quintiliano (1), l' Oratore non si mette nelle angustie delle parole; ma, qualunque sia

(1) *Quintil. lib. 7. inst. orat.*

sia la verità delle parole, cerca la sola sustanza del fatto, e delle circostanze del fatto: là dove il Filosofo si prefigge certi cancelli, oltre i quali la sua difinizione non si stende; e, se cade la difinizione per cagione di qualche parola, perde la sua causa; perchè talmente si liga a certe voci, le quali hanno ragione, ò di genere, ò di differenza; che, se una di quelle voci non si avvera, cade tutta la sua contesa.

II. L' Oratore, difinendo, ò dal fatto solo, ò dal fatto con tutte le sue circostanze, può accomodare ogni qualunque difinizione, secondo che gli fa bisogno nel discorso. Per esempio: Cicerone (2) vuole dinire, che cosa sia Consolo; e lo difinisce dal fatto, e dalle circostanze del fatto. Difinisce primieramente il Consolo dal fatto solo, secondo l'opinione dell'Avversario; e poi lo difinisce dal fatto con tutte le sue circostanze, secondo l'opinione propia: e dice così: *Consulem esse, non est tantum in Lictoribus, in Toga, & Prætexta consulatum putare; sed oportet etiam Consulem esse animo, consilio, gravitate, vigilantia, toto denique munere consulatus*. Questa difinizione si accomoda al discorso, ch' egli faceva contro Pisone molto meglio, che non avrebbe fatto, se avesse difinito il Consolo dal genere, e dalla differenza, in dicendo: *Consolo è colui, che per elezione della Repubblica viene scelto per capo, e per direttore di essa*; perchè, se avesse difinito in questo modo il Consolo dal genere, e dalla differenza; la difinizione del Consolo non avrebbe servito a Cicerone per argomento contro Pisone: imperciocchè era stato Pisone eletto dalla Repubblica per capo, e per direttore di essa; conveniva però nell' essere eletto con tutti quegli, che con voti si eleggono; e nell'essere eletto capo differiva dagli altri; ma questa difinizione dal genere, e dalla differenza del Consolo non faceva a proposito del discorso: quindi Cicerone, per trovare dal Consolato di Pisone un' argomento contro lui; e, per dimostrare, che Pisone in sustanza non fu Consolo, difinisce il Consolo dal fatto, e da tutte le circostanze del fatto, e dice: *Consulem esse, non est tantum in Lictoribus, in Toga, & Prætexta consulatum putare; sed oportet consulem etiam esse animo, consilio, fide, gravitate, vigilantia, toto denique munere consulatus*. Di qui Cicerone da tutte le azioni di Pisone fa vedere, che Pisone non fu Consolo; perchè non è la stessa cosa la difinizione del fatto solo; e del fatto con tutte le sue circostanze: non è la stessa cosa l' aver la Toga, la Pretesta, e le Guardie, senz'altra dote dell'animo: e avere la Toga, la Pretesta, e le Guardie con l'animo, col consiglio, con la fede, con la gravità, con la vigilanza, e con tutte le altre perfezioni di colui, che esercita il Consola-

(2) *Cicero Orat. in Pisonem.*

solato. Dimostra dunque Cicerone, che la difinizione del Consolo *dal fatto solo*, la quale sarebbe la difinizione di Pisone, *è falsa, ed è turpe*; perchè, in difinendo il Consolo dalla Toga, dalla Pretesta, e da' Littori, è la stessa cosa, come volere, che nella Toga, nella Pretesta, e ne' Littori consista l'animo, il consiglio, la fede, la gravità, e la vigilanza del Consolo: la qual cosa è falsa; e non solamente falsa, ma anche turpe; perchè, se in simili cose consistesse l'essere Consolo, seguirebbe, che i ladri, e i nemici potessono dirsi Consoli; potendo le altre cose ritrovarsi appunto ne' ladri, e negl' inimici, e in questa maniera la difinizione dal fatto, e da tutte le circostanze del fatto, apre a Cicerone un campo di confutare l'Avversario, e di stabilire il suo assunto. Ora veggiamo con quanta eleganza sia difinito il Consolo dal fatto, e da tutte le circostanze del fatto: *tu etiam*, dice, *mentionem facis Consulatus tui: aut te fuisse Romæ Consulem dicere audebis?* qui inveisce contro Pisone, il quale si gloriava d'essere stato Consolo; e in persona dello stesso Pisone difinisce il Consolo dal fatto solo, in dicendo: *quid! tu in lictoribus, in toga, & prætexta esse consulatum putas?* questa difinizione di Consolo *dal fatto solo*, cioè, dall'avere Littori, Toga, e Pretesta, *è turpe*; perchè, se in queste cose consistesse l'essere Consolo, anche Clodio nimico della Repubblica potrebbe gloriarsi d'essere stato Consolo; avendo egli avuto nel Consolato di Pisone, Toga, Pretesta, e Guardie: *quæ ornamenta*, dic' egli, *etiam in P. Clodio, te Consule esse voluisti*. Dopo che Cicerone ha fatto vedere, che la difinizione del Consolo, dal fatto solo, è turpe, soggiugne la difinizione sua dal fatto, e da tutte le circostanze del fatto, e dice: *animo Consulem esse oportet consilio, fide, gravitate, vigilantia, toto denique munere consulatus*. Si noti l'artifizio di confermare questa difinizione: abbiamo noi già insegnato, che colui, il quale difinisce dal fatto solo, e non da tutte le circostanze del fatto, proccura di confermare la sua difinizione, dimostrando l'identità, che v'è tra la difinizione dal fatto solo, e la difinizione dal fatto con tutte le sue circostanze; e che per lo contrario, chi difinisce dal fatto, e da tutte le circostanze del fatto, proccura di far vedere la differenza, che v'è tra una difinizione, e l'altra: dimostrando, che l'identità è *falsa, turpe, e inutile*. Così appunto fa Cicerone: dopo che ha difinito il Consolo dal fatto, e da tutte le circostanze del fatto, in dicendo: *Animo Consulem esse oportet, consilio, fide, gravitate, vigilantia, toto denique munere Consulatus*, dimostra, quanto cosa turpe sarebbe, se la difinizione del Consolo consistesse solamente nella Toga, nella Pretesta, e nelle Guardie, ch' è quanto dire, nel fatto solo: *Ego*, dic' egli,

dic'egli, *Consulem eum putem, qui Senatum in Repubblica esse non putavit, & sine eo consilio Consulem nominem, sine quo Romæ ne Reges quidem esse potuerunt?* Come mai, dice Tullio, può il Consolato consistere nella Toga, nella Pretesta, e ne' Littori; se un' Uomo con simili ornamenti potrebbe pensare, che non vi fusse Senato nella Repubblica, e non istimare l'autorità del Senato? La qual cosa non è solamente *falsa*, ma *turpe*; imperocchè, se per essere Consolo, oltre la Toga, la Pretesta, e le Guardie, non vi abbisognasse anche l'animo, il consiglio, la fede, la gravità, la vigilanza, seguirebbe questa cosa *turpe*, cioè, che Roma, in cui non hanno potuto esservi Re senza animo, e senza consiglio; ora si sottometterebbe a' Consoli senza animo, e senza consiglio. Quì Cicerone seguita a dimostrare, quanto sia cosa *falsa*, e *turpe* il volere, che il Consolato consista nella Toga, nella Pretesta, e nelle Guardie; e non similmente nell'animo, nel consiglio, nella fede &c.; perchè, dato una volta, che sia la stessa cosa l'avere Toga, Pretesta, e Guardie, che l'avere animo, consiglio, e fede; allora, che differenza vi sarà tra i Consoli, e i ladri; tra i Consoli, e i nemici, *qui latrones igitur, si quidem vos Consules? qui prædones, qui hostes, qui proditores nominabuntur?* Dopo ciò M. Tullio, che già ha dimostrato, quanto sia cosa *falsa*, e *turpe* il volere, che il Consolato consista ne' soli ornamenti, e non nelle virtù dell'animo, conchiude, che il Consolato dee consistere appunto nelle virtù: *magnum nomen est*, dic'egli, *magna dignitas, magna majestas Consulis*; e quindi dalle circostanze personali di Pisone conchiude, ch'egli non ha potuto essere Consolo; perchè non ha giammai avuto, nè animo, nè consiglio, nè gravità, nè vigilanza; anzi dice, che queste perfezioni propie del Consolo, non solamente non le ha giammai avute; ma non ha potuto averle, stante la naturale sua leggerezza, e povertà d'animo, stante l'infermità dell'ingegno, e l'insolenza delle sue fortune: *non capiunt*, questa è la conchiusione, *angustiæ pectoris tui, non recipit levitas ista, non egestas animi, non infirmitas ingenii sustinet, non insolentia rerum secundarum tantam personam, tam gravem, tam severam*.

III. Di quì un'Oratore sacro può conoscere l'artifizio, con cui difinire, ò dal fatto, e non da tutte le circostanze, ò dal fatto con tutte le sue circostanze. Ponghiamo, che difinisca il Cristiano: se gli torna a proposito del discorso il difinirlo dal fatto, cioè, dal Battesimo, dalle ceremonie della Chiesa, dalla Croce, che adora, dalla Chiesa, in cui entra, da' Sagramenti, che prende, difinirà appunto, che il Cristiano è quegli, ch'è lavato con le acque del Battesimo, che vive nella Chiesa, che riceve Sagramenti, e con questa difinizione lo distinguerà da' Gentili, dagli Apostati, e da tutte le nazioni infedeli;

ma

ma, se gli torna disinirlo dal fatto, e da tutte le sue circostanze, dirà, che Cristiano è colui, il quale fa azioni degne di Cristiano, che ha la fede viva; che esercita le virtù; e quindi, ciò che disse Tullio del Consolo, potrebbe in un senso migliore applicarlo al Cristiano, e dire: *Animo Christianum esse oportet, consilio, fide, gravitate, vigilantia, toto denique munere Christianitatis:* e con questa disinizione farà vedere, quanto sia *falso*, che Cristiano sia colui, ch' è solamente battezzato; ma che non vive secondo le promesse del suo Battesimo, secondo la fede giurata, con l' avversione al Mondo già rinunziato &c. anzi quanto *turpe* sia la disinizione dal fatto solo; perchè, se Cristiano dovesse dirsi colui, ch' è battezzato, potrebbe anche Giuda gloriarsi di questo nome; potrebbono anche i reprobi, anche i dannati: che, se coloro, che vivono senza esercizio delle virtù Cristiane, si vantano d' essere Cristiani; quali dovranno dirsi i Barbari, quali i Gentili, quali gli Apostati? e conchiudere, con disinire il Cristiano dal fatto con tutte le sue circostanze, e dimostrare, che *magnum nomen est, magna dignitas, magna majestas Christiani est*; e che un' Uomo vizioso, abbandonato alla speranza de' suoi desiderj, non è capace di sostenere sì grande, e così maestoso nome; *non capiunt angustiæ pectoris, non recipit levitas ista, non egestas animi, non infirmitas mentis, non insolentia effrenis concupiscentiæ tantam personam, tam gravem, tam severam.* Con l' artifizio adunque di disinire, ò dal fatto con le tali circostanze, ò dal fatto con tutte le sue circostanze, può l' Oratore sacro accusare, e difendere un peccatore, secondo quella parte, che assume.

Non segue lo stesso comodo in disinendo sempre dal genere, e dalla differenza; perchè non fa sempre mestiere, che l' Oratore cerchi qual' è la cosa comune, che ha ragione di genere; e qual' è la differenza, per cui differisce dalle altre: molte volte questa considerazione non sarebbe a proposito del suo Assunto; ma, se disinisce: ò dal fatto con le tali circostanze: ò dal fatto con tutte le sue circostanze; la disinizione sarà sempre a proposito dell' Assunto; perchè, disinendo in tal modo, la disinizione è quella appunto, che si accomoda al discorso. Ponghiamo, che un' Oratore sacro, il quale si ritrovasse nel racconto di Giuseppe Ebreo, lodasse la sua castità: se volesse disinire la castità dal genere, e dalla differenza, non avrebbe una disinizione tanto a proposito, quanto sarebbe quella, ch' egli si fabbricasse dal fatto, e dicesse: *Casto è colui; non che si ferma nelle occasioni, e si contiene; ma che fugge dall' occasione, per non arrischiare la sua continenza:* in questo caso la disinizione verrebbe a essere accomodata al discorso; e, amplificando la disinizione, si amplificherebbe sempremai

mai cosa, che sarebbe a proposito del suggetto, di cui si discorre.

IV. Da questo artifizio di difinire, ò dal fatto con alcune circostanze, ò dal fatto con tutte le sue circostanze, dipendono tutti gli artifizj delle difinizioni, con cui, ò si lodano gli Eroi, ò si biasimano gli empj; perchè in questa guisa ha l'Oratore campo di considerare la volontà, il fine, il modo, e tutte le circostanze, ò lodevoli, ò biasimevoli, con cui è seguito il fatto. Con questo artifizio sono le difinizioni di Cicerone: hanno sempre mai la radice loro fondata ne' fatti, e nelle circostanze de' fatti; la quale fa, che sieno talmente proprie del discorso, che sembri in quel luogo, e a quel proposito non potersi la cosa altramente difinire. Non neghiamo però, che molte volte non difinisca egli dal genere, e dalla differenza; anzi diciamo, che, quando può servire la difinizione dal genere, e dalla differenza, è mai sempre la più persuasiva, la più adeguata, e la più desiderabile: che, però, in preferendo la difinizione dal fatto, e dalle circostanze, venghiamo precisamente a insegnare il comodo dell'Oratore, e l'utile, ch'egli ricava nell'orazione, riuscendo sempre simili spezie di difinizioni accomodate al discorso, il qual comodo non sempre segue nelle difinizioni dal genere, e dalla differenza.

V. V'è anche un'altro comodo, in difinendo: ò dal fatto considerato con alcune circostanze: ò dal fatto considerato con tutte le sue circostanze, ed è, che la difinizione diventa, ò sentenza, ò detto sentenzioso; perchè le sentenze non sono altra cosa, che difinizioni fondate ne' fatti umani, e nelle circostanze de' fatti umani. Per esempio: Cicerone (3) difinisce, in che consista la vera lode: e la difinisce dal fatto umano, in dicendo: *ea est laus rectè factorum, magnorumque in Rempubblicam meritorum, quae cum optimi cujusque, tum etiam multitudinis testimonio comprobatur*: questa difinizione è una sentenza, che diventa entimematica, se le si soggiugne la ragione; così, quando difinisce il Consolo: primieramente negando, che il Consolo consista nella Toga, nella Pretesta, e nelle Guardie; e poi esponendo, che oltre ciò consiste nell'animo, nella fede, e nella vigilanza &c., tanto la difinizione, che confuta, quanto la difinizione, che afferma, sono ambedue sentenze: *Non in lictoribus, toga, & praetexta est consulatus*: questa è sentenza: *Animo consulem esse oportet, consilio, fide, gravitate, vigilantia, toto denique munere consulatus*: quella è un'altra sentenza. Onde le difinizioni, che dirivano, ò da' fatti considerati con alcune circostanze, ò da' fatti considerati con tutte le circostanze, sono ordinariamente sentenze; e l'Oratore, in difinendo da' fatti, e dalle circostanze de' fatti, ha quest'altro be-

 nefizio,

(3) Cicero Philipp. 1.

nefizio, che rende l'orazione sua sentenziosa. Ecco, in qual maniera Tullio (4) difinisce, che cosa sia il sommo gastigo, che si riceve dagli Dij immortali: *A Diis*, dice, *immortalibus nulla potest major esse pœna furore, atque dementia*: e dopo che ha renduta sensibile con gli esempj la proposizione, conchiude: *Deorum tela in impiorum mentibus figuntur.* Difinisce, che cosa sia la Gloria (5), e dice: *Gloria est illustris, ac pervagata multorum, & magnorum, vel in suos Cives, vel in l'atriam, vel in omne genus hominum fama meritorum.* Tutte queste sono difinizioni, e sentenze insieme, le quali in tanto sono sentenze, in quanto le difinizioni si fondano ne' fatti, e nelle circostanze de' fatti: e da ciò inferiamo, che l'Oratore, il quale difinisce da' fatti, e dalle circostanze de' fatti, oltre il benefizio di dire cose propie dell' Assunto, ha quest' altro di fare, che il discorso si renda sentenzioso.

VI. Finalmente, in difinendo dal fatto, e dalle circostanze del fatto, l'Oratore può servirsi di difinizioni ripugnanti a' suggetti; e poi nel fine stabilire la vera difinizione de' suggetti medesimi, come fa Tullio (6), il quale, volendo difinire, che cosa sia il Popolo Romano, lo difinisce primieramente da' ripugnanti, cioè, che cosa sia il Popolo Romano secondo l'opinione di Clodio suo Avversario, il quale, attendendo a ogni sorta d'iniquità, veniva, non con la lingua, ma con le azioni malvage a concedere, che il Popolo fusse quello, che attendeva alle stesse iniquità: la qual cosa è ripugnante alla natura del Popolo Romano. Dice dunque così: *An tu Populum Romanum esse illum putas, qui constat ex iis, qui mercede conducuntur, qui impelluntur, ut vim afferant Magistratibus, ut obsideant Senatum?* Si noti, come Cicerone difinisce da' ripugnanti, che cosa sia il Popolo Romano, e lo difinisce secondo la mente dell'Avversario. Segue: *optent quotidiè cædem, incendia, rapinas: quem tu tamen populum, nisi tabernis clausis, frequentare non poteras?* Certamente ripugna, che il Popolo Romano sia quello, il quale costituiscasi di gente mercenaria, violenta, sanguinaria, incendiaria, rapace; e pure, essendo Clodio Tribuno della plebe, e fomentandola egli a simili iniquità, pareva, che secondo l'opinione sua dovesse il Popolo Romano essere quello, *qui constaret ex iis, qui mercede conducerentur, qui impellerentur, ut vim afferrent Magistratibus, ut obsiderent Senatum; qui optarent quotidiè cædes, incendia, rapinas.* Dopo che Tullio ha difinito da' fatti di Clodio, che cosa sia Popolo Romano; e che ha ricavata una difinizione di

(4) *Cicero de Harusp. respons.*
(5) *Idem orat. pro Marcello.*
(6) *Idem pro domo sua.*

di esso, ripugnante al medesimo; soggiugne la vera difinizione del Popolo Romano, e dice: *ille, ille populus est, Dominus Regum, victor, atque Imperator omnium gentium &c.*, di modo che, in difinendo: ò dal fatto con alcune circostanze: ò dal fatto con tutte le sue circostanze, si trovano difinizioni ripugnanti a' suggetti: e l'artifizio consiste nel far precedere le difinizioni de' suggetti secondo la mente degli Avversarj; e poi nel soggiugnere le vere difinizioni de' suggetti medesimi: la qual cosa rende ampia, robusta, ed elegante l'orazione. Con questo artifizio gli Oratori sacri possono in primo luogo difinire *dal fatto*, secondo l'opinione de' peccatori; e poi suggiugnere le vere difinizioni. Per esempio: se volessono difinire: *che cosa è amare Dio?* Dal fatto de' peccatori pare, che nell'opinione loro *l'amare Dio* sia l'attendere a' diletti di questa terra; il non pensare, che ad accumulare beni della presente ingannevole fortuna: sia desiderare onori, e dignità in questa vita: soddisfare i proprj appetiti nella compiacenza delle creature; quindi potrebbe un' Oratore sacro servirsi della stessa maniera, di cui si serve Cicerone, in difinendo il Popolo Romano, e dire: *Voi peccatori pensate per avventura, che l'amore di Dio sia darsi in braccio alle lascivie, e alla libertà sfrenata de' vostri sensi: che sia ridersi di coloro, che santamente vivono secondo la legge; che sia non pensare ad altro, che a' giuochi, a danze, a' trastulli; che sia l'opprimere poveri, spogliare pupilli, e giugnere a' vostri fini con doppiezze, con inganni, con ingiustizie, con rapine, con violenze, e con tutte le iniquità?* Fin quì avrebbe difinito dal fatto de' peccatori, *che cos' è amare Dio:* e certamente la difinizione dell'amore sarebbe ripugnante allo stesso amore; e pure *dal fatto de' peccatori* pare appunto, che secondo l'opinione loro l'amare Dio sia l'attendere a ogni sorta d'iniquità: dopo dee soggiugnere la vera difinizione dell'amor di Dio, e difinirlo dal fatto de' buoni, e dire: *L'amore di Dio è un timore santo di prevaricare, e un fissarsi nell'esatta osservanza della sua legge: è un beneficare l'inimico, è un'assistere agli oppressi, soccorrere a' mendici, moderarsi nella felicità, confidare in lui nelle disavventure: l'amare Dio è imitare gli esempj del suo figliuolo: è addossarsi la sua Croce: è insomma vivere per piacergli.* In questo modo il discorso si rende robusto; perchè la difinizione vera della cosa si rende più sensibile, allorchè precede la difinizione ripugnante fondata ne' fatti contrarj.

VII. Tutti questi comodi, che ha l'Oratore, in difinendo, ò dal fatto con alcune circostanze, ò dal fatto con tutte le sue circostanze, senza dubbio non sempre si ritrovano, in difinendo dal genere, e dalla differenza: anzi molte volte con la difinizione dal genere, e

dalla differenza l'Oratore formerebbe, ò pruove contrarie al suo assunto, ò almeno languide, e inutili: la qual cosa non segue con la difinizione dal fatto, e dalle circostanze del fatto; perchè in un tal caso la difinizione diventa tanto propria del discorso, quanto è propio il fatto, di cui si discorre. In oltre, difinendo dal fatto, e dalle circostanze del fatto, l'Oratore forma da per se stesso la difinizione, e mostra acutezza di spirito, vivezza d'intelletto; e l'orazione si rende ampia.

CAP. VIII.

Quale sia l'Accusatore, e quale il Difensore nelle controversie difinitive, che riguardano le Dimande.

SOMMARIO.

I. *Si dimostra con la dottrina del Trapezunzio, che ogni difinizione contiene, ò un'accusa, ò una dimanda.*

II. *Si espone, in che cosa consista la difficoltà d'intendere, quale sia l'Accusatore, e quale il Difensore nelle controversie delle dimande: e si dichiara la difficoltà proposta.*

I. SUpponghiamo col Trapezunzio (1), che ogni difinizione contenga, ò un'Accusa, ò una Dimanda: *omnis definitio, aut petitionem, aut accusationem continet*. L'esempio della difinizione, che contiene un'accusa, è questo: un'Eunuco è ritrovato giacente con una donna maritata; ed è accusato d'adulterio: si difinisce l'adultero: *Adultero è chi giace con donna altrui*. L'esempio della difinizione, che contiene la dimanda, è questo: un Soldato, da cui si persuade un Tiranno a deporre la tirannide, dimanda il premio dovuto agli uccisori de' Tiranni: difinisce pertanto, che cosa sia l'uccidere un Tiranno, e dice: *uccidere un Tiranno è fare, che più non sia Tiranno*: questa difinizione contiene la dimanda del premio dovuto agli uccisori de' Tiranni; perchè, se agli uccisori de' Tiranni è dovuto un premio; *e l'uccidere un Tiranno è fare, che più non sia Tiranno*; segue, che a colui, il quale ha persuaso un Tiranno a deporre la tirannide, sia dovuto il premio. II.

(1) *Trapezunt. lib. Rhet. 2.*

II. Tutta la difficoltà consiste in sapere: se colui, che dimanda il premio, faccia le parti d'Accusatore: ò veramente colui, che si oppone alla dimanda. Rispondiamo con lo stesso Trapezunzio (2), che il *Dimandante*, ò sia per servirsi della parola latina, il *Petitore*, *Petitor*, è quello, che fa le parti d'Accusatore: colui, che si oppone alla dimanda, fa le parti di Difensore: la ragione è questa; perchè la difinizione dell'Accusatore, che difinisce dal fatto solo, è diminuta: e la difinizione del Difensore, che difinisce dal fatto, e dalle circostanze del fatto, è ampia; quindi, se il Petitore, *Petitor*, difinisce, ò dal fatto solamente, ò dal fatto con alcune circostanze, e non con tutte, egli fa la parte d'Accusatore: e se colui, che si oppone alla dimanda, difinisce dal fatto con tutte le circostanze, egli fa la parte di Difensore. Spieghiamo la dottrina con lo stesso esempio di sopra: *un Soldato, il quale ha persuaso un Tiranno a deporre la tirannide, dimanda il premio dovuto agli uccisori de' Tiranni*; difinisce pertanto, che cosa sia uccidere un Tiranno, e dice: *uccidere un Tiranno è fare, che più non sia Tiranno*: questa difinizione è del Petitore; perche si tragge dal fatto solamente. L'oppositore difinisce cosa sia uccidere un Tiranno; non dal fatto solamente, ma dal fatto con tutte le sue circostanze, e dice: *uccidere un Tiranno non è solamente fare, che più non sia Tiranno; ma è privarlo di vita, acciocchè nè sia, nè possa più essere Tiranno*. Supposta questa dottrina, che il Petitore faccia la parte d'Accusatore; e che l' Oppositore alla dimanda faccia la parte di Difensore: *l'artifizio del Petitore*, per confermare la sua difinizione, debbe consistere nel dimostrare *l'identità tra una difinizione, e l'altra*: così nell'esempio addotto dovrà dire, che la mente del Legislatore, allorchè stabilì il premio agli uccisori de' Tiranni, fu per togliere le tirannidi: che segue lo stesso benefizio alla Repubblica dal fare deporre la tirannide, come dal dare la morte al Tiranno: che se non fusse la stessa cosa persuadere un Tiranno a deporre la tirannide, e privarlo di vita; seguirebbe, che coloro, i quali non potessono privarlo di vita, nè meno proccurerebbono di persuaderlo a deporre la tirannide; perchè mancherebbe loro il premio dovuto agli uccisori de' Tiranni: così il *Petitore*, *Petitor*, che difinisce dal fatto, e non da tutte le circostanze del fatto, nel confermare la sua difinizione, usa l'artifizio dell'Accusatore, di cui abbiamo già trattato nel Cap. IV. n. 1. 2. & 3. cioè, dimostra l'identità tra la sua difinizione, e quella dell'oppositore. Per lo contrario l'artifizio di colui, che si oppone alla dimanda, per confermare la sua difinizione,

(2) *Trapez. lib. Rhet.* 2.

ne, consiste nel dimostrare la differenza, che v'è tra una difinizione, e l'altra: così, rimanendo nello stesso esempio, dovrà dire: che il Legislatore, allorchè stabilì premio agli uccisori de' Tiranni, ebbe in mente di fare, che più non fussero nel Mondo; e che non è la stessa cosa privare di vita un Tiranno, e il fargli deporre la tirannide; perchè il Tiranno privato di vita, non è, e non può essere più Tiranno: ma, se vive, avvegnachè abbia depo sta la tirannide; avendo l'Uomo la volontà ambulatoria, può di bel nuovo diventare Tiranno: e quindi far vedere, che l'identità è *falsa*, *turpe*, *inutile*; nel modo appunto che farebbe un Difensore in una causa criminale; imperocchè l'artifizio di difinire, e di confermare le difinizioni è lo stesso tanto nelle accuse, quanto nelle dimande: e colui, che fa la parte d'Accusatore nelle accuse, usa lo stesso artifizio di difinire, che dee praticarsi dal Petitore nelle dimande. Per l'opposito colui, che fa la parte di Difensore nelle accuse, usa lo stesso artifizio, che dee praticarsi da quello, che fa l'uffizio di Difensore, e che si oppone alle dimande. Dagli artifizj già dichiarati nel Cap. IV. n. 2. 3. 4. 5., e 6. questi dipendono: anzi tutti gli artifizj di difinire in ogni controversia di difinizione.

CAP. IX.

In cui si cerca per ogni capo assegnato da Ermogene allo Stato difinitivo, quale sia l'Accusatore, quale il Difensore.

SOMMARIO.

I. *Si dimostra, come colui sia l'Accusatore, che difinisce* à facto; *e colui Difensore, che difinisce* à relictis.

II. *Quale divario passi tra la sposizione dell'Accusatore, e la sposizione del Difensore nelle controversie difinitive.*

III. *Come dalla diversa maniera d'esporre il fatto dipenda la diversa maniera di difinire dell'Accusatore, e del Difensore.*

IV. *Con quale raziocinamento si confermi la difinizione dell'Accusatore; e con quale la difinizione del Difensore.*

V. *Si dimostra, come dalla diversità del raziocinamento dell'Accusatore, e del Difensore dipenda l'inferire la diversa mente del Legislatore.*

VI. Co-

VI. Come dall' artifizio del raziocinamento dipenda quello dell'esporre, ò la grandezza, ò la picciolezza del fatto.

VII. Come dall' artifizio del raziocinamento dipenda, non solamente quello dell' esporre la grandezza, e la picciolezza del fatto, secondo se stesso; ma similmente quello della comparazione, cioè, della grandezza, e della picciolezza argomentata per via di relazione ad altre cose.

VIII. Si dimostra, quale uffizio faccia il Reo, quando introduce nella difinizione il capo della qualità assuntiva; e quale l' Accusatore.

IX. Si dimostra, che la qualità assoluta non s' introduce nelle cause, che hanno stato difinitivo, se non per cagione della qualità assunta: e qual' uffizio sia quello del Reo, quale dell' Accusatore, quando s' introduce nella difinizione questo capo.

X. Si dimostra, che cosa sia la qualità commune: come serva questo luogo tanto alla difinizione dell' Accusatore, quanto a quella del Difensore.

XI. Si espone l' artifizio di esporre la cagione finale, per cui sia seguito il fatto: e come questo capo propriamente convenga allo stato conghietturale.

I. Abbiamo già insegnato (1), che l' Accusatore è colui, che propone: Difensore colui, che risponde: e che l'Accusatore difinisce dal fatto, *à facto*: il Difensore dal fatto con tutte le circostanze taciute, e lasciate dall' Accusatore, *à relictis*; ora in ogni capo assegnato da Ermogene allo stato difinitivo, vedremo, quale debba dirsi *Accusatore*, quale *Difensore*: ma prima si dee presupporre la dottrina del capo precedente, cioè, che ogni difinizione contiene, ò un' *accusa*, ò una *dimanda*; perchè noi quì dimostreremo generalmente, quale debba dirsi *Accusatore*, e quale *Difensore* in qualunque controversia dello stato difinitivo, ò che contenga l' accusa, ò che contenga la dimanda.

I capi assegnati da Ermogene allo stato difinitivo sono dieci, cioè:

1. Sposizione, *expositio*.
2. Difinizione, *definitio*.
3. Raziocinamento, *ratiocinatio*.
4. Mente del Legislatore, *intentio Legislatoris*.
5. Grandezza, *ampliatio*.
6. Comparazione, *comparatio*.
7. Assunzione, *assumptio*.
8. Qualità assoluta, *qualitas absoluta*.
9. Qualità comune, *qualitas communis*.
10. Fine, *animi propositum*.

In

(1) *Capo ottavo precedente, num. 1.*

In ognuno di questi capi colui è Accusatore, che disinisce *à facto*: colui è Difensore, che disinisce *à relictis*.

II. La sposizione del fatto si fa dall'Accusatore, esponendo il fatto, e non tutte le circostanze: per esempio: *tu sei sacrilego, che hai rubato in Chiesa*. Dal Difensore si fa, esponendo il fatto con le circostanze lasciate dall'Accusatore, *à relictis*: come sarebbe nell'addotto esempio: *costui non è sacrilego, che, sebbene ha rubato in Chiesa, non ha però rubate cose sacre*: cosicchè la sposizione dell'Accusatore è diminuta: quella del Difensore è piena.

III. *Dalla sposizione del fatto dipende la disinizione*; quindi l'Accusatore, ch'espone il fatto senza tutte le sue circostanze, disinisce dal fatto senza tutte le sue circostanze: il Difensore, ch'espone il fatto con tutte le circostanze, disinisce dal fatto con tutte le circostanze. Per esempio, *sacrilego è colui, che ruba in Chiesa*; questa disinizione, ch'è diminuta, è dell'Accusatore. *Sacrilego è colui, che ruba in Chiesa cose sacre*: questa disinizione, ch'è ampia, è del Difensore. Di quì si vede, che la disinizione segue la natura della sposizione. Se si espone il fatto senza tutte le circostanze, la disinizione, che segue la sposizione, è diminuta, ed è dell'Accusatore. Se si espone il fatto con tutte le sue circostanze; la disinizione, che segue la sposizione, è ampia, piena; ed è del Difensore.

IV. *Dalla disinizione dipende il raziocinamento*; perchè, se la disinizione è fondata sopra la sola sposizione del fatto, il *raziocinamento* dee consistere nel dimostrare l'*identità*, che v'è tra'l fatto solo, e'l fatto con tutte le circostanze: la quale *identità*, ò sia, medesimezza si dimostra, facendo vedere, che seguono *gli stessi effetti*, *gli stessi conseguenti*, *gli stessi ripugnanti*, *e che concorrono le stesse cagioni*. Per esempio: l'Accusatore, che ha disinito il sacrilego dal fatto del rubare in Chiesa, dee *raziocinare*, e dimostrare, ch'è lo stesso rubare in Chiesa qualunque cosa, e rubare cose sacre: 1. *perchè concorrono le stesse cagioni*, cioè, *la stessa volontà malvagia*, *lo stesso fine perverso*; mentre chi non ha avuto orrore di far'ingiuria al luogo sacro, non si è astenuto per orrore dal rubare le cose sacre: 2. *perchè seguono gli stessi effetti*, cioè, *segue lo stesso disprezzo alla Divinità*; mentre chi ha potuto rubare alla sua presenza, sugli occhi suoi, senza temere dalla sua mano il gastigo, ha disprezzata nel modo stesso la Divinità, come se avesse rubate cose sacre: 3. *perchè concorrono gli stessi ripugnanti, gli stessi simili* &c. Onde il raziocinamento dell'Accusatore dee consistere nel dimostrare l'*identità* tra la sua disinizione fondata sul fatto, e la disinizione del Difensore, fondata sul fatto con tutte le sue circostanze. Se per lo contrario la disinizione è fondata sul fatto con

tutte le sue circostanze, *il raziocinamento* dee consistere nel dimostrare la *diversità;* e nel far vedere, che l'identità dell'Accusatore *è falsa*, *turpe*, *e inutile*. Per esempio: che altra cosa è rubare in Chiesa cose profane; e altra rubare cose sacre; *perchè non seguono gli stessi effetti*, *gli stessi conseguenti*, *non concorrono le stesse cagioni &c.*, e che, se fusse la stessa cosa rubare cose profane, e cose sacre, *seguirebbono molte cose turpi*, cioè, che tanta venerazione fusse dovuta alle cose profane collocate nelle Chiese, quanta è dovuta alle sacre: *seguirebbono molte leggi inutili*; perchè, se fusse la stessa cosa rubare cose profane, e cose sacre nella Chiesa; non si sarebbono dovute promulgare pene diverse contro questo, e quel fatto, contro questi, e que' peccati: di modo che il raziocinamento del Difensore debb'essere, nel dimostrare la differenza tra la sua difinizione fondata sul fatto con tutte le sue circostanze, e la difinizione dell'Accusatore fondata solamente sul fatto; e nel far vedere, che l'*identità* pretesa dall'Accusatore è *falsa*, *turpe*, *e inutile*. Si vede adunque, che il *raziocinamento* dell'Accusatore ha per fine l'*identità*; e che il *raziocinamento* del Difensore ha per fine la *differenza*.

V. *Dal raziocinamento dipende la dimostrazione della mente del Legislatore;* perchè, se dal raziocinamento dell'Accusatore si dimostra l'identità tra 'l fatto con alcune circostanze, e 'l fatto con tutte le sue circostanze, in quantochè derivano gli stessi effetti, gli stessi conseguenti, gli stessi ripugnanti; segue ancora, che la mente del Legislatore sia, che il fatto debba avere quel nome, e non un'altro. Se poi dal raziocinamento del Difensore si dimostra la diversità tra 'l fatto solo, e 'l fatto con le sue circostanze; segue similmente, che la mente del Legislatore sia, che il fatto solo debba avere un nome; e il fatto con le circostanze lasciate dall'Accusatore debba averne un'altro. *Dal raziocinamento adunque dipende* l'inferire la mente del Legislatore, ò da una parte, ò dall'altra: l'Accusatore alla parte dell'identità tra una difinizione, e l'altra: il Difensore alla parte della differenza.

VI. *Dal raziocinamento, da cui dipende la dimostrazione della mente del Legislatore*, *dipende anche la dimostrazione*, *ò della grandezza*, *ò della picciolezza*; perchè l'Accusatore, che difinisce dal fatto senza tutte le circostanze, fa vedere *la grandezza del fatto*: quanto grande cosa sia, per esempio, rubare in Chiesa: che grave scandalo segua, che ingiuria alla Divinità, che disprezzo &c. Il Difensore, che difinisce dal fatto con tutte le circostanze lasciate dall'Accusatore, fa vedere *la picciolezza del fatto*: e quanto leggera cosa sia rubare in Chiesa; ma con astenersi dal rubare le cose sacre: il che fa vede-

re, che il Reo abbia rubato più per necessità, che per elezione; e che nel Reo vi sia uno spirito di pietà, e di Religione. Di quì si vede, che *l'amplificazione è dell'Accusatore*, il quale fonda il suo raziocinamento sul fatto, e non sopra tutte le circostanze del fatto: e che *la diminuzione è del Difensore*, il quale fonda il suo raziocinamento sopra 'l fatto con tutte le circostanze. *L'ampiezza* riguarda il precedente raziocinamento, con cui si dimostra *l'identità* tra l'una, e l'altra difinizione. *La diminuzione* riguarda il precedente raziocinamento, con cui si dimostra *la differenza* tra l'una, e l'altra difinizione.

VII. *Dalla grandezza dipende la comparazione*; perchè, se la comparazione può farsi in quattro maniere: *ò al più*: *ò al meno*: *ò all'eguale*: *ò al contrario*; l'Accusatore, avendo difinito dal fatto, e raziocinata la medesimezza tra 'l fatto da per se stesso, e 'l fatto con tutte le sue circostanze; e, avendo dimostrata la grandezza del fatto considerato secondo se stesso; dee comparare il fatto con altri fatti, ò maggiori, ò minori, ò eguali, ò contrarj; e confermare la grandezza del fatto per via della comparazione. Il Difensore per lo contrario, avendo difinito dal fatto con tutte le sue circostanze, e raziocinato, che non è la stessa cosa il fatto da per se stesso, che il fatto con tutte le sue circostanze: e, avendo dimostrata la picciolezza del fatto; dee comparare, diremo così, il fatto circostanzionato con altri fatti, e con altre circostanze, ò maggiori, ò minori, ò eguali, ò contrarie; e confermare la picciolezza del fatto per via di comparazione. Di sorte che la comparazione non serve ad altro, che per confermare, ò la grandezza, ò la picciolezza del fatto: la comparazione fatta dall'Accusatore serve per confermare la grandezza: la comparazione del Difensore per confermare la picciolezza.

VIII. *L'Assunzione, ch'è il settimo capo dello stato difinitivo, è propia del Reo: la depulsione dell'assunzione è propia dell'Accusatore*: e quì conviene riflettere a ciò, che già abbiamo insegnato (2), cioè, che quando il Reo propone, di Reo diventa Attore; e l'Attore, quando risponde, di Attore diventa Reo; quindi nell'Assunzione il Reo fa l'uffizio d'Accusatore: e l'Accusatore fa la parte di Difensore. Per far intendere, quando l'Assunzione debba usarsi nello stato difinitivo, giudichiamo di fare un Capitolo a questo effetto, affinchè la dottrina resti più chiara, e più metodica; per ora diciamo, che l'Assunzione non vuole dire altra cosa, se non che un motivo estrinseco, con cui il Reo non nega il fatto, ma lo scusa, e per tale cagione pretende,

(2) *Disp.* 1. *cap.* 8. *num.* 1.

tende, che il fatto non debba avere quel nome, che gli dà l' Accusatore; ma un'altro. Per esempio: uno, gittando da un Balcone un sasso nella strada, ha ucciso un passaggiero: l'Accusatore dice: *tu sei omicida*. Il Reo si scusa, e dice: *il fatto è seguito per accidente, e non debbe dirsi omicidio*: sicchè il Reo, il quale dice, che il fatto è seguito casualmente; di Reo diventa Accusatore; perchè all' Accusatore spetta la parte di proporre, e di provare; al Difensore la parte di negare, e di contraddire; e perchè nel capo dell' Assunzione, il Reo è quello, che propone la scusa, e prende l'assunto di provarla; perciò in un tal capo, di Reo diventa Accusatore: e il Difensore, che nega la scusa, e le contraddice, di Accusatore diventa Difensore.

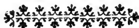
IX. *La qualità assoluta, ch' è l'ottavo capo dello stato difinitivo*, non s'introduce giammai nello stato difinitivo, se non precede *la qualità assunta*, ò sia, la scusa; perchè la qualità assoluta vuol dire una difesa per via di legge, come sarebbe: *jure feci: licuit*. Quel *jure*, quel *licuit* vuol dire qualità assoluta, in quantochè, provato il diritto, *jure*, *licuit*, è terminata la controversia: ora nello stato difinitivo s'introduce la qualità assoluta, non per sostenere il fatto; ma la scusa del fatto, come legittima. Per esempio: colui, che ha ucciso un' Uomo, gittando casualmente un sasso dalla finestra, dice; non che il fatto gli sia stato lecito; ma che gli fu lecito gittare dalla finestra il sasso: così la qualità assoluta, cioè, *licuit*, s'introduce, per sostenere, che la qualità assunta sia legittima; perchè nello stato difinitivo si pretende solamente, che la scusa sia appunto legittima: onde la qualità assoluta, *licuit*, cade sopra la qualità assunta, ò sia sopra la scusa, la quale si pretende, che sia legittima, come nell' esempio addotto di colui, che, in gittando un sasso dalla finestra, ha ucciso un' Uomo, non si controverte la qualità assoluta del fatto, cioè, *an licuerit hominem occidere*; ma si controverte precisamente la qualità assoluta sopra la scusa, cioè, *an licuerit lapidem proiicere*. Pongliamo un' altro esempio: *un Capitano in atto di dar battaglia si ritira, e fugge per cagione d' una pioggia improvvisa*: qui non si controverte la qualità assoluta del fatto, cioè, *an licuerit fugere*; ma si controverte, se la qualità assunta, cioè, se la scusa della pioggia improvvisa sia legittima; e se *licuerit propter intempestivum imbrem fugere*. Quindi la qualità assoluta nello stato difinitivo s'introduce, dopo ch'è preceduta la qualità assunta: ò per dir meglio, *nello stato difinitivo la qualità assoluta s' introduce per cagione della qualità assunta*; perchè non si controverte il fatto; ma solamente, se la scusa del fatto sia legittima: nel qual caso il Reo fa la parte d' Accusatore, perchè il Reo è quello, che propone la qualità assoluta, *licuit*: e l'Accusatore fa la

parte di Difensore; perchè egli nega, che *licuerit*, e dice: *non licuit*. L' Accusatore, cioè, il Reo, che fa l'uffizio d' Accusatore; e propone la qualità assoluta, *licuit*, difinisce dal fatto, *à facto*, ò sia, *à re gesta*, come farebbe: *è lecito gittar' un sasso dalla finestra*: *è lecito fuggire con l' esercito per cagione di pioggia*. Il Difensore, che nega la qualità assoluta, e dice: *non licuit*, difinisce dal fatto, con tutte le circostanze lasciate dall'Accusatore, *à relictis*, e dice: *non è lecito gittar' un sasso dalla finestra, senza vedere, se alcuno passi per la strada: non è lecito al Capitano fuggire per cagione di pioggia, ch' è cosa comune anche all' inimico*; perchè l' uffizio dell'Accusatore è mai sempre difinire dal fatto, *à facto*: e l' uffizio del Difensore difinire dal fatto con le circostanze lasciate dall'Accusatore, *a relictis*.

X. *La qualità comune, ch' è il nono capo assegnato da Ermogene allo stato difinitivo*, s' introduce nell' epilogo, ò per aggravare, ò per diminuire il fatto; perchè la qualità comune non consiste in altra cosa, se non che in quelle circostanze, tanto della persona, quanto del fatto, le quali possono prendersi, ò in favore della persona, ò contra la persona, che si truova in giudizio: onde tutti i segni, che, ò precedono, ò accompagnano, ò seguono un fatto, i quali possono servire, ò per aggravarlo, ò per diminuirlo, appartengono alla qualità comune: anzi tutti gli strumenti propj della persona, come sarebbe la Spada del Soldato, la Toga del Consolo, l'Aratro del Contadino, gli Armenti del Pastore &c. sono cose spettanti alla qualità comune, le quali dall'Accusatore possono prendersi in un modo, e fare, che da esse si aggravi, e s' ingrandisca il fatto: e dal Difensore possono prendersi in un' altro, e fare, che si diminuisca. *La qualità adunque comune è luogo propio dell' Accusatore*, se, avendo difinito dal fatto; e, avendo dimostrata per mezzo del raziocinamento l'identità tra 'l fatto con alcune circostanze, e 'l fatto con tutte le circostanze portate dal Difensore, finalmente nell' epilogo aggrava, e ingrandisce il fatto anche dalle circostanze personali spettanti alla qualità comune. La stessa qualità comune è luogo propio del Difensore, se, avendo difinito dal fatto con tutte le circostanze lasciate dall'Accusatore, *à relictis*; e, se avendo dimostrata per mezzo del raziocinamento *la diversità* tra 'l fatto solo, e 'l fatto con le sue circostanze, finalmente nell' epilogo diminuisce il fatto anche dalle circostanze personali spettanti alla qualità comune: di modo che il Capo della qualità comune, nel discorso dello stato difinitivo, è quello stesso, che s' introduce nel discorso dello stato conghietturale, essendo questo un luogo, il quale serve massimamente nell' epilogo: ò per aggravare 'l fatto, se uno è Accusatore: ò per diminuirlo, se uno è Difensore.

XI. Il

XI. Il fine, ò sia, *la cagione finale, animi propositum, ch' è il decimo capo* assegnato da Ermogene allo stato difinitivo, s'introduce nell'epilogo dopo il Capo della qualità comune; perchè da' segni personali, che si osservano nella persona, ò prima del fatto, ò dopo 'l fatto, si argomenta il fine, che la stessa persona ha avuto. L'Attore in questo Capo dee dimostrare, che il Reo ha avuto fine di fare il fatto, in qualunque modo ciò potesse seguire: che se, per esempio, ha rubate in Chiesa cose profane, avrebbe anche rubate le sacre; ch' egli ha avuto in mente di togliere tutto ciò, che poteva: ch'egli non ha distinta una cosa dall'altra; che per accidente è seguito, che rubasse le profane, e non le sacre. Il Difensore, per lo contrario, che difinisce dal fatto con tutte le sue circostanze, dee dimostrare, che il Reo ha avuto fine di fare il fatto in quel modo, e non in quell'altro: che, per esempio, ha rubato in Chiesa, ma che ha avuto fine di non togliere in essa, se non le cose profane da lui tolte: che ha distinte le sacre dalle profane: e ch' è giunto a far' un fatto per necessità; ma che prima sarebbe morto, che commettere il sacrilegio. Si noti, che questo capo s'introduce egualmente ne' discorsi dello stato difinitivo, come ne' discorsi dello stato conghietturale; anzi che propiamente appartiene allo stato conghietturale; non potendosi argomentare il fine, se non che dalle conghietture; a ogni modo, perchè dal fine diverso la cosa può anch'essere diversa in se stessa, specificandosi le azioni morali dal fine; però da un fine, che abbia avuto il Reo nel commettere il fatto, il fatto stesso può difinirsi in un modo: e da un' altro fine diverso può il fatto difinirsi diversamente: così, potendo diversificarsi le difinizioni dalla diversità delle cagioni finali, per questo motivo il capo del fine, ò sia, della cagione finale s'introduce anche ne' discorsi dello stato difinitivo. Ora passeremo a considere la condotta, che dee tenersi ne' capi assegnati da Ermogene allo stato difinitivo.



CAP.

CAP. X.

Quali capi d' Ermogene sieno essenziali per difinire; quali per confermare la difinizione: quali essenziali per amplificarla, e quali sieno accidentali.

SOMMARIO.

I. *Si espongono i capi essenziali per difinire, secondo la dottrina d' Ermogene.*

II. *Si espongono i capi assegnati per confermare la definizione, secondo la stessa dottrina.*

III. *Si espongono i capi essenziali per amplificare la difinizione.*

IV. *Si espongono i capi accidentali allo stato difinitivo: e si dimostra, come la qualità assunta sia accidentale alla difinizione.*

V. *Si dimostra, che nè meno per accidente può la qualità Assunta ritrovarsi in ogni stato difinitivo; massimamente in quello, che riguarda la dimanda.*

VI. *Si dimostra, che per accidente entra nello stato difinitivo la qualità assoluta.*

VII. *Si dimostra, come la qualità comune non sia essenziale nelle cause, che hanno stato difinitivo.*

VIII. *Se la difinizione contiene un' accusa; quando sia artifizio oratorio l' introdurre nel discorso, che ha stato difinitivo, la qualità comune.*

IX. *Da quali circostanze si ricavi la qualità comune convenevole alle persone, ò finite, ò infinite: ò parte finite, e parte infinite.*

X. *Si dimostra, quando sia, che possa introdursi nello stato difinitivo il capo della cagione finale: e quando non possa introdursi.*

I. Ermogene, come abbiamo insegnato nel capo precedente, allegna dieci luoghi allo stato difinitivo; di cui conviene sapere: quali sieno gli essenziali per difinire: quali essenziali per confermare la difinizione: quali essenziali per amplificarla: quali accidentali, cioè, che possano introdursi nello stato difinitivo, non

non perchè sieno essenziali; non perchè servano all'amplificazione; ma perchè tal volta accade in essi la difinizione.

I capi essenziali per difinire, sono i due primi, cioè, sposizione, *expositio*: e difinizione, *& definitio*. La sposizione del fatto è essenziale; perchè dalla sposizione del fatto, ò senza tutte le circostanze, ò con tutte le circostanze, dipende la difinizione propria, ò dell'Accusatore, ò del Difensore: se si espone precisamente il fatto, la difinizione fondata sopra simile sposizione è propia dell'Accusatore: se si espone il fatto con tutte le sue circostanze, la difinizione fondata sopra simile sposizione è del Difensore, come abbiamo insegnato nel Capo precedente. La difinizione poi, *definitio*, è essenziale; perchè ella è il suggetto, che dee provarsi nello stato difinitivo. I capi adunque essenziali per difinire sono i due primi, sposizione del fatto, e difinizione, *expositio, & definitio*.

II. I capi essenziali per confermare la difinizione, sono due, cioè, il raziocinamento, *ratiocinatio*: e la mente del Legislatore, *& intentio Legislatoris*; perchè l'Accusatore, per esempio, che difinisce dal fatto, e non da tutte le circostanze del fatto, ha il pregiudizio, che la sua difinizione non sia ricevuta, come adeguata; ma che sia giudicata *mancante*, atteso che la difinizione compiuta dee abbracciare il fatto con tutte le sue circostanze: debbe perciò raziocinare, per confermare la sua difinizione, cioè, dimostrare, che la sua difinizione *non è mancante*; perchè è la stessa cosa il fatto solo da lui esposto, come il fatto esposto con tutte le circostanze dal Difensore: ch'è la stessa cosa, per esempio, rubare in Chiesa cose profane, come rubare cose sacre; perchè seguono gli stessi effetti, gli stessi conseguenti, gli stessi ripugnanti, tanto dal rubare in Chiesa cose profane, come dal rubare quivi cose sacre. Il Difensore similmente, che difinisce dal fatto con tutte le sue circostanze, ha il pregiudizio, che la sua difinizione non sia ricevuta; ma che sia giudicata *superflua*, atteso che si giudica, che convenga lo stesso nome al fatto solo, come al fatto esposto con tutte le circostanze; adunque il Difensore, per confermare la sua difinizione, dee raziocinare, cioè, dimostrare, che la sua difinizione *non è superflua*; perchè è cosa molto diversa il fatto solo esposto dall'Accusatore; e il fatto con tutte le sue circostanze: che, per esempio, è cosa molto diversa il rubare in Chiesa cose profane, e rubare cose sacre: cosicchè il raziocinamento, *ratiocinatio*, con cui l'Accusatore conferma la sua difinizione, dimostrando *l'identità* tra 'l fatto solo, e 'l fatto con tutte le sue circostanze: e il *raziocinamento*, con cui il Difensore conferma la sua difinizione, dimostrando la diversità tra 'l fatto solo, e 'l fatto con tutte le sue circostanze, è luogo necessario per confermare la difinizione.

La

La mente del Legislatore, *intentio Legislatoris*, è necessaria, per confermare il *raziocinamento* tanto dell' Accusatore, quanto del Difensore; perchè l' Accusatore dee dimostrare, che la mente del Legislatore è, che debba nominarsi con lo stesso nome, ò 'l fatto solo, ò 'l fatto con tutte le circostanze esposte dal Difensore: e il Difensore dee dimostrare, che la mente del Legislatore è, che debba darsi diverso nome al fatto solo, che al fatto esposto con tutte le circostanze: la qual cosa si effettua dall' Accusatore, dimostrando, che dal fatto solo seguono gli stessi effetti, gli stessi conseguenti, gli stessi ripugnanti, gli stessi simili, che si argomentano le stesse cagioni, come dal fatto con tutte le circostanze esposte dal Difensore: e dal Difensore, dimostrando, che dal fatto solo non seguono gli stessi effetti &c., come dal fatto esposto con tutte le sue circostanze; quindi i due luoghi necessarj, per confermare la difinizione, sono raziocinamento, e mente del Legislatore, *ratiocinatio, & intentio Legislatoris*.

III. I capi essenziali, per amplificare la difinizione, sono due grandezza, *ampliatio*: e comparazione, *& comparatio*. La *grandezza* serve all' Accusatore, il quale dee amplificare il fatto; e dimostrare: quanto grave sia il fatto in se stesso, quanto dannoso alla Repubblica. La diminuzione serve al Difensore, il quale, avendo dimostrato: quanto sia diverso il fatto solo dal fatto con tutte le sue circostanze, ha poscia campo di far vedere: quanto leggero sia il fatto per cagione delle circostanze: quanto leggera cosa, per esempio, sia l' avere il Reo rubate cose profane in Chiesa; e l' essersi astenuto dal rubare cose sacre. La comparazione, *comparatio*, serve per confermare, ò l' amplificazione, ò la diminuzione; perchè l' Accusatore, comparando il fatto a cose, ò maggiori, ò minori, ò eguali, ò contrarie, inferisce la grandezza del fatto: e il Difensore, comparando le circostanze del fatto ad altri fatti con circostanze, ò maggiori, ò minori, ò eguali, ò contrarie, inferisce la picciolezza del fatto: di modo tale che l' ampiezza, e la comparazione, *ampliatio, & comparatio* servono per amplificare la difinizione. Si noti, che sotto il nome d'ampiezza comprendiamo anche la diminuzione per la regola de' contrarj.

IV. I capi accidentali allo stato difinitivo sono quattro, cioè, la *qualità assunta, la qualità assoluta, la qualità comune, e la cagione finale: assumptio, qualitas absoluta, qualitas communis, & animi propositum*; perchè l' Assunzione, ò sia, la scusa, che si assume, è sempre mai estranea al fatto, che si difinisce. Per esempio: in quattro maniere si può scusare un fatto: 1. per concessione: 2. per rimozione: 3. per recriminazione: e 4. per compensazione: se si concede il fatto; come sarebbe: concedo d' essere fuggito coll' esercito, ma nego d' avere

tra-

tradita la Repubblica; per accidente sorge la difinizione, *quid sit fugere*. Se il Reo rimuove il reato da se, e lo trasferisce in qualche cosa insensata, come sarebbe: concedo d'essere fuggito, ma è stata cagione la pioggia; per accidente sorge la difinizione, *quid sit imber*. Se il Reo recrimina, cioè, se rimuove la cosa da se stesso; e la trasferisce nell'Accusatore, come sarebbe: concedo d'essere fuggito, ma tu pure fuggisti, ò veramente tu mi comandasti di fuggire; per accidente sorge la difinizione, *quid sit fugere alterius exemplo*: ò veramente *quid sit fugere alterius imperio*. Se si compensa, come sarebbe: concedo d'essere fuggito, ma la fuga è stata utile alla Repubblica; per accidente insorge la difinizione, *quid sit utile Reipublicæ*: di modo che per accidente la qualità assunta s'introduce nello stato difinitivo. In oltre nella difinizione si dee comprendere tutta la facoltà del vocabolo; quindi, se il vocabolo è spiegato, per accidente avviene, che possa introdursi una scusa, per cui torni a mettersi in controversia la facoltà del vocabolo. Per esempio: posto che sia difinito, che dar morte a uno sia toglierlo da questo Mondo: *se si concede* d'avere tolto uno dal Mondo; per accidente può succedere, che si torni a controvertere: *che cosa sia dar morte*. Similmente, *se si rimuove 'l fatto*, in dicendo d'aver tolto uno dal Mondo; ma perchè il vento trasportò la saetta, dove il sagittario non l'avea diretta; per accidente si torna a controvertere: che *cosa sia dar morte*, cioè, se dar morte sia togliere uno dal Mondo, non per propia elezione, ma per cagione del vento, che trasportò nell'ucciso la saetta. *Se si recrimina*, in dicendo d'aver tolto uno dal Mondo, ma per comando altrui; per accidente si torna a controvertere, che cosa sia dar morte, cioè, se dar morte sia togliere uno dal Mondo, non per propia elezione; ma per impulso altrui. *Se si compensa*, in dicendo d'avere tolto uno dal Mondo, ma essere stato ciò utile alla Repubblica; per accidente si torna a controvertere: *che cosa sia dar morte*, cioè, se sia togliere uno dal Mondo, non per propio utile, non per vendicare una privata ingiuria; ma per fare utile alla Repubblica. Quindi conchiudiamo, che, dovunque s'introduce la scusa: per accidente si può introdurre lo stato difinitivo; perchè, quando si porta la scusa: ò concedendo, che si dice scusa per *concessione*: ò rimuovendo il fatto, e trasferendolo in cose insensate, che si dice scusa per *rimozione*: ò rimuovendolo, e trasferendolo nell'Accusatore, che si dice scusa per *recriminazione*: ò compensando, che si dice scusa per *compensazione*; sempre si suppone spiegata la facoltà del vocabolo; e per accidente addiviene, che si torni a controvertere la difinizione, per cagione della qualità assunta, ò sia, della scusa introdotta.

V. Si noti, che nè meno per accidente la qualità assunta può ritrovarsi in ogni stato difinitivo; perchè, come abbiamo già insegnato con Giorgio di Trapizonda (1), *ogni difinizione contiene, ò una dimanda, ò una accusa*: e la difinizione, che contiene *la dimanda*, è tale, che in essa non può ritrovarsi qualità assunta, come sarebbe: *a ogni fatica è dovuto il premio*: questa difinizione è tale, che, qualunque scusa s' Introduca, non dee più difinirsi, *nè che cosa sia fatica*, *nè che cosa sia premio*; similmente la difinizione, che contiene l' accusa, non sempre ammette la qualità assunta. Per intelligenza di che si debbe supporre col Trapezunzio citato, che l'accusa: *ò può consistere nella sola azione*: *ò può riferirsi alla persona*: *ò può congiugnere il fatto all' azione*. Per esempio: *è sacrilegio rubare in Chiesa*: questa difinizione contiene un' accusa, che consiste *nella sola azione*; perchè in questa difinizione non si nomina alcuna persona; ed ella non aggiugne alcun fatto all'azione del rubare. Se poi si dice: *è sacrilegio, che un Ricco rubi in Chiesa*: questa difinizione si riferisce alla persona del Ricco. Se poi si dice: *è sacrilegio rubare in Chiesa, per soccorrere al propio bisogno*: questa difinizione congiugne il fatto del rubare all' azione. Nella difinizione, che contiene *l' accusa consistente nella pura azione*, non può entrare qualità assunta, cioè, scusa alcuna; perchè, quando è difinito, *ch' è sacrilegio rubare in Chiesa*, non v' è più luogo di cercare: *che cosa sia sacrilegio*, e che cosa sia *rubare in Chiesa*. Nella difinizione, in cui si contiene l'accusa, che, *ò si riferisce alla persona*, *ò congiugne il fatto all' azione*, v' entra sempre la qualità assunta, ò sia, la scusa; perchè, quando si dice: *è sacrilegio, che un Ricco rubi in Chiesa*, si può cercare: *chi debba dirsi Ricco*, cioè, rimane luogo di difinire la persona. Similmente, quando si dice: *è sacrilegio rubare in Chiesa, per soccorrere al proprio bisogno*, si può cercare: che cosa sia *soccorrere al proprio bisogno*: e per questo motivo l' accusa, che, ò si riferisce alla persona, ò congiugne il fatto all' azione, contiene sempre una scusa fondata: ò nella persona, a cui si riferisce: ò nel fatto, cui si congiugne: come quì, dopo che si è definito, *ch' è sacrilegio, che un Ricco rubi in Chiesa*, si ricorre alla qualità assunta, e si cerca: *chi debba dirsi Ricco*: nel quale quesito v' entrano molte assunzioni, che possono scusare la persona; e con cui si può dimostrare, *che non è Ricco*. Nel modo stesso, dopo che si è difinito, *ch' è sacrilegio rubare in Chiesa, per soccorrere al proprio bisogno*, si ricorre alla qualità assunta, e si cerca: *che cosa sia soccorrere al proprio bisogno*: nel quale quesito si assumono molte scuse, da cui si può difendere l' azione del rubare in

(1) *Trapezun. libro 2. Rhet.*

in Chiesa, come congionta al fatto del soccorrere al proprio bisogno. Conchiudiamo adunque, che il capo della qualità assunta non è essenziale in tutte le controversie difinitive; perchè questo capo non entra nella difinizione, che contiene *la dimanda*: e nè meno entra nella difinizione, che contiene *l' accusa* consistente nella sola azione; ma entra solamente, quando la difinizione contiene un' accusa, che, ò si riferisce alla persona, ò congiugne qualche fatto all' azione.

VI. Per questa ragione dee dirsi, che anche la qualità assoluta (della quale abbiamo parlato nel Capo precedente al num. 9.; e parleremo nella Disputazione dello Stato Qualitativo) per accidente entra nello stato difinitivo; perchè, come abbiamo già dimostrato nel Capo precedente citato, la qualità assoluta non entra nello stato difinitivo, se non precede la qualità assunta; quindi, se per accidente v' entra la qualità assunta, anche per accidente v' entrerà la qualità assoluta; non controvertendosi nello stato difinitivo, *an factum licuerit*, ma consistendo la controversia precisamente, *an excusatio sit legitima* Per esempio: quando si controverte, che uno debba dirsi omicida, per aver' ucciso un' Uomo, gittando casualmente un sasso dalla finestra, non si controverte: *an licuerit occidere*; ma solamente: se la scusa sia legittima, cioè, *an licuerit lapidem casù deiicere*: e per questo motivo, introducendosi il capo della qualità assoluta, in cui si cerca: *an liceat*, precisamente quando precede il Capo della qualità assunta, ò sia della scusa; segue, che, se per accidente si ritruova il Capo della qualità assunta nello stato difinitivo, anche per accidente si ritroverà il Capo della qualità assoluta.

VII. *La qualità comune*, senza dubbio è capo, che suole introdursi nell' epilogo, ò per ingrandire il fatto, ò per diminuirlo; non già perchè non possa introdursi anche per pruova del discorso; ma perchè, introducendosi, non è pruova verisimile, se non aggiunta alle circostanze della cagione, e del fatto, come abbiamo insegnato nella Disputazione dello stato Conghietturale Cap. VII. §. 6. num. 7.

Suole adunque la qualità comune introdursi nell' epilogo, ò per esaggerare, ò per ingrandire il fatto, ò per alleggerirlo, ò per diminuirlo. Che se, giusta la dottrina d' Aristotele (2), l' epilogo non è parte essenziale del discorso, nè meno sarà essenziale la qualità comune, che s' introduce nell' epilogo; anzi la qualità comune per accidente s' introduce nello stato difinitivo; perchè per accidente addiviene, che l' Oratore voglia difinire il fatto nel fine del discorso dalle qualità comuni. Vero è, che in ogni qualunque stato di controversia

 l' Ora-

(2) *Arist. lib. 3. Rhet. c. 34.*

l'Oratore consideri la qualità comune, fa sempre mai cosa propria, e desiderata dall'arte; perchè dalla considerazione delle qualità comuni si possono anche muovere gli affetti degli Uditori. Ma quì noi solamente diciamo, che non è Capo essenziale, nè dello stato difinitivo, nè d'alcun'altro stato, quantunque ognuno possa entrarvi; perchè appunto suole introdursi nell'epilogo, che non è parte essenziale; ma che serve solamente, ò per ingrandire, ò per diminuire il fatto. Oltre di che la qualità comune non s'introduce nello stato difinitivo, se non quando la difinizione contiene un' *accusa*, che si riferisce alla persona; quindi, se la difinizione non contiene un' accusa, che si riferisca alla persona, non può introdursi nello stato difinitivo.

VIII. Si noti primieramente, che, quando la difinizione contiene un' accusa, la quale si riferisce alla persona; allora è da Oratore l'introdurre nell'epilogo la qualità comune, per cui: ò s'ingrandisce il fatto, facendosi la parte d'Accusatore: ò si diminuisce, facendosi la parte di Difensore; anzi può anche introdursi per pruova dell'Assunto; perchè, quantunque la qualità comune da per se stessa non faccià pruova, che induca il Giudice a dare la sentenza, è però pruova, che aggiunta alle altre, può muovere a dar giudizio del fatto.

IX. Si noti secondariamente, che le persone sono di tre spezie: altre finite, come *Tizio*, *Francesco*: altre infinite, come *un'Uomo*: altre parte infinite, e parte finite, come *un'Oratore*, *un Padre*. La qualità comune, che riguarda le persone *finite*, si prende da tutte le circostanze personali. La qualità comune, che riguarda le persone *infinite*, si prende da' conseguenti, cioè, che cosa diverrà di quell'Uomo, se non sarà condannato: ch' esempio prenderanno gli empj, se i Giudici l'assolveranno: che cosa s'attende dal Popolo &c. La qualità comune, che riguarda le persone parte finite, e parte infinite, si prende dagli attribuiti convenevoli a quella spezie di condizione. Per esempio: se si discorre d'un Padre, dall' educazione de' figliuoli, dall'esempio, &c.: se d'un Capitano, dalla fortezza, dal valore &c.: se d'un Filosofo, dalla prudenza, dalla sottigliezza &c.

X. Finalmente *il capo della cagione finale non s' introduce nello stato difinitivo*, se non quando la difinizione contiene un' *Accusa*, che si riferisce alla persona; perchè, non riferendosi a questa non si può introdurre la cagione finale, per cui è stata fatta l'azione. Per esempio, se si dice: *a ogni colpa è dovuto il gastigo*, non si può introdurre la cagione finale; perchè la difinizione non si riferisce ad alcuna persona; ma, se si dice: *al furto di Verre è dovuto il gastigo*; si può introdurre la cagione finale, per cui abbia egli rubato: e per questo motivo il capo della cagione finale non può intro-

trodursi, se non in quegli stati, in cui può entrare, ò la qualità assunta, ò la qualità assoluta, ò la qualità comune; e siccome abbiamo già detto nel numero quinto, che simili capi non possono introdursi nello stato difinitivo, se non quando la difinizione contiene un' accusa, che si riferisce alla persona; così anche il capo della cagione finale non può introdursi, se non quando la difinizione contiene un' accusa, che si riferisce alla persona. La ragione di tutto ciò è manifesta; perchè la qualità assunta, la qualità assoluta, la qualità comune, e la cagione finale sono cose, che hanno l' origine *loro dalle persone*. La scusa, per esempio, si adduce *dalla persona*: la giustizia del fatto si riferisce *alla persona*: gli antecedenti, e i conseguenti del fatto si riferiscono *alla persona*: i motivi, ò di fare, ò d' avere fatto si riferiscono *alla persona*. La scusa vuol dire qualità assunta. La giustizia del fatto, *licuit*, vuol dire qualità assoluta. Gli antecedenti, e i conseguenti del fatto; anzi tutte le cose propie, ò della persona, ò dell' uffizio, ch' esercita, si comprendono sotto il nome di qualità comune. Tutti i motivi, ò di fare, ò di avere fatto, non sono altra cosa, che *cagioni finali*; quindi è, che, non introducendosi la qualità assunta, la qualità assoluta, la qualità comune, e la cagione finale nello stato difinitivo, se non precisamente quando la difinizione contiene un' accusa, che si riferisce *alla persona*; segue, che per accidente s' introducano; perchè si considerano in quel caso preciso, che la difinizione contenga un' accusa, la quale si riferisca *a qualche persona*, e non altrimenti: il che meglio ancora si comprenderà nel Capo seguente, in cui esamineremo l' artifizio di servirsi de' capi d' Ermogene, e di Cicerone, assegnati allo stato difinitivo.

CAP. XI.

Dell' artifizio di servirsi de' Capi d' Ergmone, e di Cicerone, assegnati allo Stato Difinitivo.

SOMMARIO.

I. *Si espongono alcuni esempj, con cui si dimostra l' artifizio di difinire oratoriamente.*

II. *Come si confermi la difinizione, e da' quali luoghi.*

III. *Si espone, come tutta la difficoltà consiste nel confermare la difinizione: e quale sia l' artifizio di confermarla.*

IV. *Si dimostra, come tutti gli altri capi assegnati alla difinizione seguano*

guano la natura del raziocinamento, da cui dipende la confermazione della difinizione.

I. I Primi sei capi d'Ermogene sono quelli, da cui dipende tutto l'artifizio di condurre un'orazione dello stato difinitivo; anzi di condurre a fine ogni qualunque difinizione introdotta nel discorso. I primi sei capi adunque d'Ermogene sono:

1. Sposizione del fatto.
2. Difinizione.
3. Raziocinamento.
4. Mente del Legislatore.
5. Grandezza.
6. Comparazione.

Da questi sei capi dipende l'artifizio di principiare, e di condurre a fine qualunque difinizione; perchè *dalla sposizione del fatto* dipende la difinizione. Per esempio: se uno vuole difinire, che cosa sia l'essere continente, in esponendo il fatto di Giuseppe, che, assalito dalle lusinghe d'una Donna Egizia, fuggì: dalla sposizione di questo fatto potrà difinire, che cosa sia l'essere continente, in dicendo: *continente è colui, che fugge dall'occasione*. Per lo contrario, se uno vuole difinire, che *continente* sia colui, il quale, trovandosi nell'occasione di peccare, non pecca: in esponendo il fatto, per esempio, di Alessandro, ch'ebbe in suo potere la moglie, e le figliuole di Dario, e si contenne; difinirà: *continente è colui, che, trovandosi nell'occasione di peccare, non pecca*. Dipende mai sempre l'artifizio di difinire dall'artifizio di esporre il fatto. L'accusatore, per esempio, ch'espone il fatto senza tutte le circostanze, suole difinire dal fatto, *ab actis*. Il Difensore, ch'espone il fatto con tutte le circostanze lasciate dall'Accusatore, suole difinire dalle circostanze lasciate, *à relictis*. Se l'Accusatore vuole difinire, che gli Ebrei, i quali tolsero le cose più preziose degli Egizj, debbono dirsi ladri, difinirà il furto dal fatto, *à re acta*, e dirà: *ladro è colui, che toglie le sustanze altrui*. Se il Difensore per lo contrario vorrà difinire, che gli Ebrei, i quali tolsero le cose più preziose degli Egizj, non debbono dirsi ladri; difinirà non solamente dal fatto, ma dalle circostanze lasciate dall'Accusatore, *à relictis*, e dirà: *ladro non è colui, che toglie le sustanze altrui per comando del Padrone loro*; questa circostanza, *per comando del Padrone loro*, fu lasciata dall'Accusatore, e da questa il Difensore difinisce. M. Tullio espone, che Pisone ha licenziato l'esercito senza cagione, senza autorità, senza legge, senza partecipazione del Senato, senza dominio, senza esempio: e dal fatto così esposto difinisce, che Pisone è un furioso: *Mitto*, dic'egli, *de ammissa parte exercitus: sit hoc infelicitatis tuæ: dimittendi verò exercitus, quam potes afferre causam? quam potestatem? quam legem?* *quem*

quem Senatus consultum? quod jus? quod exemplum? quid est aliud furere (ecco la difinizione *à facto*) *nisi non cognoscere homines? non cognoscere leges? non Senatum? non civitatem? &c.* Per isciorre tutta l'energia di questa difinizione, basta, che il Difensore truovi le circostanze del fatto lasciate da Tullio: ch' esponga, come da Pisone sia stato licenziato l'esercito in vigore appunto di qualche circostanza, per cui abbia egli avuta cagione, autorità, legge, diritto, ed esempio di licenziarlo, come sarebbe: se l'avesse licenziato, ò per mancanza de' viveri: ò per necessità: ò per utile maggiore della Repubblica: e allora, esposto il fatto diversamente, la difinizione dell'infuriare sarà diversa. *Furere*, potrà dire il Difensore, *est homines nulla urgente causa non cognoscere: est nec ad legum scriptum, nec ad Legislatorum mentem animadvertere: nec Senatus, & Civitatis Imperio: nec Imperantium utilitati, & dignitati consulere.* In questa guisa dipende mai sempre dalla sposizione del fatto quella difinizione, che dee appropriarsi al nostro intento.

II. Dopo la difinizione è necessario, che segua *il raziocinamento*: e qui, per raziocinare, conviene ricorrere a' luoghi di Cicerone, cioè, *agli effetti, a' conseguenti, a' ripugnanti, a' simili*, e *alle cagioni*; perchè, per raziocinare sopra una difinizione, e per dimostrare la verità di essa, non v'è altro modo, che considerare: *se gli effetti, se i conseguenti*, &c. della cosa difinita sieno quelli, che le convengono. Per esempio: se uno difinisce: *continente è colui, che fugge dall'occasione*, per raziocinare sopra questa difinizione, dee considerare *gli effetti, i conseguenti, i ripugnanti, le cagioni* della continenza, che convengono a colui, il quale fugge dall'occasione. Se uno per lo contrario difinisce: *continente è colui, che, ritrovandosi nell'occasione, non pecca*, per raziocinare sopra questa difinizione, dee considerare *gli effetti, i conseguenti, i ripugnanti, le cagioni della continenza*, che convengono a colui, il quale, fermandosi nell'occasione, non pecca. L'artifizio poi di raziocinare sopra gli effetti, i conseguenti, i ripugnanti, e le cagioni della cosa difinita, consiste nel prefiggersi la difinizione dell'Avversario. Se uno, per esempio, difinisce dal fatto solo, *à rebus actis*, dee prefiggersi la difinizione dell'Avversario dal fatto, e dalle circostanze lasciate, *à relictis*. Se uno difinisce dal fatto, e dalle circostanze lasciate dall'Accusatore, *à relictis*, dee prefiggersi la difinizione dell'Avversario dal fatto solo; perchè chi difinisce dal fatto solo, *ab actis*, per raziocinare, dee dimostrare *l'identità*, cioè, che seguono gli stessi effetti, gli stessi conseguenti, che nascono gli stessi ripugnanti, che intervengono le stesse cagioni dal fatto solo, come dal fatto con tutte le circostan-

ze.

ze. Per esempio: se ha difinito: *sacrilego è colui, che ruba in Chiesa*, dee, in raziocinando, dimostrare l'identità, che v'è tra 'l fatto del rubare in Chiesa, e del rubare quivi cose sacre; considerando le circostanze della persona, della cagione, e del fatto, per cui s'argomenti l'identità: come sarebbe: che il fatto ha aperta la via a' sacrilegi di non temere i gastighi celesti: che colui, il quale è gionto a rubare in Chiesa, e a non rispettare il luogo sacro, casualmente non ha tolte le cose sacre, per maggior comodità, e facilità di rubare le profane. Se poi ha difinito, che *sia sacrilegio rubare in Chiesa cose sacre*, dee, in raziocinando, dimostrare *la diversità*, che v'è tra 'l fatto del rubare in Chiesa; e del rubare quivi cose sacre: dicendo, che non segue lo stesso disprezzo alla divinità; e che non può argomentarsi una volontà così empia nel Reo, in rubando nel sacro, come in rubando cose sacre; e che l'identita pretesa dall'Accusatore è *falsa*, *turpe*, *inutile*; come già abbiamo dimostrato nel Cap. VII. §. I. num. I. 2. 3., e 4.

III. Il grande artifizio, in cui consiste tutta la difficoltà, dice Quintiliano (1), si riduce al confermare la difinizione: e, per confermarla, non v'è altra via, che quella d'argomentare: ò l'identità tra 'l fatto solo, e 'l fatto con le circostanze: ò la diversità, secondo la parte, che l'Oratore fa, ò d'Accusatore, ò di Difensore. Non è difficile, per esempio, il difinire, che *dimittere exercitum sit furere;* ma nel confermare, come *a dimisso exercitu* seguano quegli stessi effetti, che dirivano *à furendo*. Non è difficile difinire, che *Peccator obduratus est lapis;* ma nel confermare, che dall' abito del peccato seguano gli stessi effetti, che dirivano dalla pietra. Per lo contrario: non è difficile il difinire, che *dimittere exercitum non sit furere*: e che *peccator obduratus non sit lapis*: ma nel confermare la diversità, che passa tra 'l *furere*, e il *dimittere exercitum*; tra 'l cuore d'un peccatore abituato, e la durezza della pietra.

IV. Dopo 'l raziocinamento seguono tre altri capi, cioè, *la mente del Legislatore*, *l'ampiezza*, *e la comparazione;* ma questi tre capi seguono la natura *del raziocinamento;* perchè l'Accusatore dee proccurare di far vedere, che la mente del Legislatore sia, che lo stesso nome di sacrilegio, per esempio, debba darsi al furto in Chiesa, come al furto di cose sacre: e il Difensore dee proccurare di far vedere, che la mente del Legislatore sia, che non debba darsi lo stesso nome di sacrilegio al furto fatto in Chiesa, come al furto di cose sacre. L'Accusatore dal raziocinamento, con cui ha dimostrata *l'identita*, dee far vedere: *quanto grande* sia il fatto, quanto grave, quanto dannoso alla

(1) *Quintil. lib. 7. instit. orat. c. 3.*

la Repubblica. Il Difensore dal raziocinamento, con cui ha dimostrata *la diversità*, dee far vedere, *quanto leggero*, quanto piccolo, e quanto poco dannoso alla Repubblica medesima sia il fatto con quelle circostanze, che ha lasciate l'Accusatore. Finalmente l'Accusatore dee trovare *comparazioni*, per cui sempre più si esaggeri *la grandezza* del fatto: e il Difensore dee trovare comparazioni, per cui sempre più *si diminuisca* il fatto: di modo che il capo *della comparazione* è mai sempre l'ultimo, che segue dopo le pruove della controversia: e per questo motivo i Retori insegnano, che, in qualunque materia si faccia il discorso, e qualunque stato possa avere, sia in libertà dell'Oratore di proseguire l'orazione *fino al capo della comparazione*: il che, se giova in ogni controversia, serve anche in quella dello stato difinitivo.

CAP. XII.

Dell'artifizio di condurre il discorso dello Stato Difinitivo per i capi della qualità assunta, della qualità assoluta, della qualità comune, e della cagione finale.

SOMMARIO.

I. *Quando possa introdursi nello stato difinitivo la qualità assunta: e quando la qualità assoluta.*

II. *Che cosa sia la qualità assunta.*

III. *In quante maniere possa introdursi la qualità assunta.*

IV. *Che cosa sia la qualità assoluta: e quando possa introdursi nello stato difinitivo.*

V. *Che cosa sia la qualità comune: e come possa introdursi per accusare, e per difendere un Reo.*

VI. *Che cosa sia la cagione finale; e come possa congbietturarsi il fine d'un Reo.*

VII. *Si espone l'artifizio di condurre un argomento dello stato difinitivo per i capi della qualità assunta, e della qualità assoluta.*

VIII. *Si dimostra, come ogni qual volta s' introducono nel discorso, che ha stato difinitivo, i capi, ò della qualità assunta, ò della qualità assoluta, si possano similmente introdurre i capi della qualità comune, e della cagione finale.*

IX. *Si espone, come possa introdursi la qualità comune, quando nella controversia la persona è finita: come, quando è infinita: e come, quando è parte finita, e parte infinita.*

I. Ogni qualvolta la difinizione contiene un'accusa, che si riferisce alla persona, allora può introdursi nello stato difinitivo la qualità assunta: e ogni qualvolta può introdursi la qualità assunta, possono anche introdursi la qualità assoluta, la qualità comune, e la cagione finale. Ora, per ben intendere l'artifizio di condurre il discorso dello stato difinitivo per questi quattro capi, conviene sapere, che cosa sia qualità assunta; che cosa sia qualità assoluta, qualità comune, e cagione finale: delle quali cose, avvegnachè tratteremo esattamente nella Disputazione seguente dello Stato Qualitativo; a ogni modo giudichiamo di farne precedere una notizia; affinchè si comprenda, quando possano entrare nel discorso; e come, dopo che sono introdotte, debbano condursi.

II. La qualità assunta adunque non è altra cosa, se non che una scusa, che si assume fuori della sustanza del fatto, per la quale si giustifica, non direttamente, ma indirettamente il fatto. Per esempio: un Capitano generale in atto di dar la battaglia volta le spalle al nemico, e fugge: viene perciò accusato, come traditore della Repubblica. Qui il Capitano, che non può difendere direttamente il fatto, cioè, che non può dire, che gli sia stato lecito, *licuisse*, voltar le spalle al nemico, e fuggire; ricorre a una scusa, per cui il fatto dell'avere voltate le spalle al nemico, e l'essere fuggito, resti giustificato: dice adunque, che per cagione di pioggia improvvisa, egli è stato obbligato a non combattere, e a ritirarsi; quindi rimuove la colpa da se, e la rifonde in una cosa inanimata, cioè, nella pioggia: e questa scusa si dice qualità assunta, in quanto che si assume da una cosa fuori del fatto, per la quale il fatto stesso, cioè, l'essere fuggito, si giustifica, non direttamente, perchè il fuggire secondo la natura sua, direttamente non è lecito; ma indirettamente, perchè il fuggire, supposta la pioggia improvvisa, può essere lecito: onde, non essendo lecito, se non in virtù d'una supposizione, che precede, si dice lecito indirettamente.

III. La qualità assunta, cioè, la scusa può introdursi in quattro maniere: 1. per via di concessione, ò sia di compensazione: 2. per via di rimozione: 3. per via di recriminazione, ò sia, di relazione: 4. per via di comparazione. Per esempio: il Capitano, ch'è accusato come traditore della Repubblica, per essere fuggito dall'inimico, si difende *primieramente* con un motivo estrinseco assunto fuori del fatto;

to; e dice: concedo d'essere fuggito; ma la fuga è stata utile alla Repubblica: e questa è difesa di qualità, assunta dalla compensazione. *Può secondariamente* difendersi con un'altro motivo estrinseco, e indiretto, e dire: concedo d'essere fuggito; ma n'è stata cagione la pioggia improvvisa: e questa si chiama difesa per via di rimozione, cioè, rimuovendo la colpa da se, e rifondendola in qualche cosa, ò inanimata, ò irragionevole, ò in qualche altra persona diversa dall'Accusatore. *Può in terzo luogo* difenderfi con un altro ajuto estrinseco, e dire: concedo d'essere fuggito; ma tu stesso, che mi accusi, in una circostanza simile sei anche fuggito: e questa si chiama difesa per via di recriminazione, rimuovendo la colpa da se, e rifondendola nello stesso Accusatore; perchè, se si rimuove la colpa da se, e si rifonde in qualunque altra cosa, che non sia l'Accusatore, si dice rimozione; ma, se si rimuove la colpa da se, e si rifonde nello stesso Accusatore, si dice recriminazione, ò sia, relazione. *Può in quarto luogo* difenderfi, e dire: concedo d'essere fuggito; ma è stato più spediente fuggire, che fermarsi: e questa si chiama difesa per via di comparazione.

IV. La qualità assoluta non è altra cosa, che la giustizia del fatto, *licuit*, *jure feci*. Ora nello stato difinitivo non può introdursi la qualità assoluta, se non precede la qualità assunta. Per esempio: il Capitano, che non può difendere il fatto per la giustizia del fatto, cioè, che non può difendere, che gli sia stato lecito il fuggire: difende, che per cagione dell'utile apportato alla Repubblica gli è stato lecito, *licuit:* che per cagione della pioggia improvvisa gli è stato lecito, *licuit:* che per cagione, che l'Accusatore medesimo in una simile circostanza è fuggito, gli è anche stato lecito fuggire, *licuit:* che per cagione d'essersi giudicato più spediente fuggire, che fermarsi, gli è stato lecito, *licuit*. Così la qualità assoluta, *licuit, jure feci*, s'introduce nello stato difinitivo, quando può in esso introdursi la qualità assunta.

V. La qualità comune non è altra cosa, che circostanza, quale, ò precede, ò segue nella persona, ch'è accusata di qualche fatto: per esempio, il rossore, la pallidezza, il parlare incostante, e tutti i segni, che, ò precedono, ò seguono nella persona, sono cose spettanti alla qualità comune; perchè possono servire egualmente, e all'Accusatore per inferire il delitto; e al Difensore per difenderlo. Anzi le cose propie della persona, come l'Aratro, i Bovi, se è Contadino: il bastone di comando, se è Capitano: la Toga, se è Consolo, si dicono cose spettanti alla qualità comune; perchè, se un Consolo, per esempio, è accusato d'omicidio, può difendersi con la divisa del Consolato, in dicendo,

cendo, che la Toga è la sua Spada. Se un Contadino è accusato d'avere avvelenati i frutti più belli della campagna; può difendersi con gli strumenti rurali, in dicendo, che i Bovi, e l'Aratro sono i suoi veleni: onde, in ricorrendo alle cose propie della professione, si ricorre alla qualità comune.

VI. La cagione finale comprende i motivi, per i quali una persona, ò si muove, ò si è mossa a fare qualche fatto: donde si vede, che non può introdursi la qualità comune, che anche non s'introduca la cagione finale; perchè da' segni personali si traggono le conghietture del fine, per cui la persona si sia mossa a fare il fatto: così, introducendosi la qualità comune, debbe anche introdursi la cagione finale.

VII. L'artifizio di condurre un'argomento dello stato difinitivo per i capi della qualità assunta, della qualità assoluta, della qualità comune, e della cagione finale, consiste nel servirsi de' sei primi capi d'Ermogene, cioè: 1. della sposizione del fatto: 2. della difinizione: 3. del raziocinamento: 4. della mente del Legislatore: 5. dell'amplificazione: e 6. della comparazione; non già, perchè sia necessario, che ogni difinizione si distenda con tutti i sei capi; ma perchè tutti e sei concorrono, quale come necessario per difinire, quale come necessario per confermare la difinizione, e quale come necessario per amplificarla, nel modo che abbiamo già insegnato (1). Per esempio: un' Eunuco è ritrovato dal Marito a giacere con la moglie, e viene ucciso, come adultero. Quì può entrare la difinizione, e si può cercare: che cosa sia l'Eunuco: e che cosa sia l'adultero. L'Accusatore difinisce *à re acta*, e dice: *adultero è, chi è ritrovato giacere con donna altrui*. Il Difensore difinisce *à relictis*, cioè, dalle circostanze lasciate dall'Accusatore, e dice: *adultero è, chi è ritrovato giacere con donna altrui, e può con esso lei commettere il delitto*. L'Accusatore di poi entra nel raziocinamento, dimostrando, che è la stessa ignominia per un marito il ritrovarsi uno giacere con la moglie, ò che possa, ò che non possa commettere il delitto; perchè seguono gli stessi conseguenti &c. il Difensore entra nel raziocinamento, dimostrando la diversità, che v'è tra 'l giacere con donna altrui, potendo commettere il delitto; e 'l giacere, senza poter commettere il delitto. Indi l'Accusatore dimostra, che *la mente del Legislatore*, il quale ha difinito, che adultero dovesse dirsi, chi è ritrovato giacere con donna altrui, ha compresi tanto quelli, che possono commet-

(1) Cap. 10. n. 3. 2., e 5.

mettere il delitto, quanto quelli, che non possono commetterlo. Il Difensore per lo contrario dimostra, che la mente del Legislatore non ha compresi come adulteri, se non quelli, che, ritrovati con donna altrui, possono commettere il delitto. L'Accusatore *amplifica il fatto*, ed esaggera: quanto grave colpa sia il giacere con donna altrui. Il Difensore diminuisce il fatto, e dimostra: quanto leggera cosa sia l'essere ritrovato a giacere con donna altrui uno, il quale non può commettere il delitto. L'Accusatore finalmente *porta comparazioni*, per cui vieppiù si conferma la grandezza del fatto. Il Difensore *porta comparazioni*, per cui vieppiù si diminuisce il fatto medesimo: di modo chè in qualunque discorso, dove può entrare la difinizione, l'artifizio di difinire, di confermare, e d'amplificare la difinizione dipende mai sempre dalli primi sei capi d'Ermogene, cioè, dalla sposizione, dalla difinizione, dal raziocinamento, dalla mente del Legislatore, dall'amplificazione, e dalla comparazione.

La stessa cosa diciamo, se s'introduce nello stato difinitivo la qualità assoluta, come sarebbe: *l'Eunuco ritrovato con Donna altrui è stato ucciso*: (questa è la sposizione) perchè *gli adulteri jure si possono uccidere* (questa è la ragione.) Dopo si dee *raziocinare*, come gli adulteri *jure* si possano uccidere; indi interpretare *la mente del Legislatore*, da cui s'inferisca, che gli adulteri *jure* si possano uccidere: di poi dimostrare *la grandezza del fatto*, che grave delitto sia l'adulterio: finalmente portare *comparazioni*, per cui si confermi la gravità, e la grandezza del fatto. Onde l'argomento dello stato difinitivo, in cui può introdursi la qualità assoluta, cioè, *licuit, jure est factum*, si distende con i sei primi capi d'Ermogene, cioè, con *la sposizione del fatto*, con *la difinizione*, la quale nasce dalla sposizione: *col raziocinamento*, con *la mente del Legislatore*, con *l'ampiezza*, e con *la comparazione*; essendo *la comparazione* il capo, fino a cui si stendono tutti gli argomenti, non solamente dello stato difinitivo, ma di qualunque altro stato.

VIII. Ogni qualvolta entra nel discorso, ò la qualità assunta, ò la qualità assoluta; allora, dice Ermogene (2), può similmente introdursi la qualità comune, e la cagione finale; perchè la qualità comune, cioè, le circostanze personali; e la cagione finale, cioè, i motivi d'avere operato, giovano a rendere verisimile: ò la qualità assunta, cioè, la scusa, che si porta: ò la qualità assoluta, cioè, la giustizia del fatto; anzi la qualità comune non può introdursi, dice Ermogene (3), senza introdurre parimente la cagione finale; perchè la

(2) *Hermogenes in part. stat. de statu difin. sect. 6.* (3) *Communis verò qualitas coninpctim exquirit, & tractat conditionem personæ, & animi propositum.* Ibid.

la cagione finale è quella, che dà verisimilitudine alla qualità comune: onde, quando la difinizione contiene un'accusa, che si riferisce alla persona, e che per tale motivo può introdursi nello stato difinitivo, ò la qualità assunta, ò la qualità assoluta; allora si debbe anche introdurre la qualità comune, e la cagione finale; perchè una cosa fatta da una persona per un motivo può avere un nome; e la stessa cosa fatta da un'altra per altro motivo può avere un'altro nome. Per esempio, un Povero, che per necessità tolga qualche cosa ad altrui; e un Ricco, che tolga le sustanze altrui, per accrescere a se grandezza, non sono colpevoli egualmente di furto; perchè la qualità comune, cioè, la povertà nel Povero; e la cagione finale, cioè, il motivo di necessità, fanno, che l'azione del togliere qualche cosa ad altrui non dicasi furto: là dove la qualità comune, cioè la ricchezza nel Ricco; e la cagione finale, cioè, il motivo d'accrescere a se grandezza, fanno, che l'azione del togliere le sustanze altrui dicasi furto: cosicchè, quando s'introduce la qualità comune, e la cagione finale nello stato difinitivo, si può dimostrare, che alla cosa convenga un'altro nome diverso da quello, che pretende l'Avversario.

IX. Supposta la divisione delle persone, di cui abbiamo già trattato (4): *se la persona è finita*, dà campo d'esaminare tutte le circostanze della persona: e da queste circostanze, delle quali abbiamo trattato nella Disputazione dello Stato Conghietturale (5); e nel Tomo Primo (6), si possono addurre molte conghietture in favore dell'Assunto. Se *la persona è infinita*; allora l'Oratore non ha altro campo, se non di conghietturare: che cosa sia per essere quell'Uomo, perdonandosegli il delitto, che è quanto dire, non può considerare, che i conseguenti, i quali succederanno, ò dopo il perdono, ò dopo la condanna. *Se la persona è parte finita, parte infinita*, allora si debbono considerare le cose, che convengono a quel genere di professione. Per esempio: sapendosi, che il Reo è Padre, si debbono considerare le cose, che convengono a' Genitori: ch'è Contadino, le cose, che convengono a' Contadini: ch'è Ateniese, le cose che convengono agli Ateniesi; e in tal modo dare verisimilitudine all'argomento. Ma sopra tutte le cose si debbe mai sempre attendere alla cagione finale, cioè, a' motivi, per cui un Reo si è indotto a commettere il delitto; perchè la qualità comune, ò che riguardi la persona finita, ò infinita, ò parte finita, e parte infinita, non ha vigore di pruova,

(4) *Disp. 4. cap. 4. n. 1.*
(5) *Ivi cap. 7. §. 1. fino al 10.*
(6) *Arte Oratoria disp. 9. cap. 3. §. 2.*

va, se non si aggiugne alla cagione finale. In qual maniera poi si possa conghietturare la cagione finale, si vegga il Capo IX. num. II., e il Cap. XII. num. 7.

§. I.

Per qual motivo, avendo lo stato difinitivo dieci capi, secondo Ermogene, si denomini difinitivo dal Capo della difinizione.

Benchè il quesito sia già stato dichiarato nella seconda Disputazione al Capo terzo, numero quartodecimo; a ogni modo, per espliarlo anche maggiormente; replichiamo, che, intanto si denomina difinitivo dal Capo della difinizione, e non prende la denominazione dagli altri Capi; perchè nello stato difinitivo il solo Capo della difinizione è quello, che si pruova: e, imperciocchè la denominazione si prende, come insegna il Trapezunzio, *non ab eo, quod probat, sed ab eo, quod probatur*; però la denominazione dello stato difinitivo si prende dalla sola difinizione, come da quella, *quæ probatur*. Che se la denominazione potesse prendersi *ab eo, quod probat*, e *non ab eo, quod probatur*; seguirebbe, che, siccome possono concorrere molte pruove, per inferire un'assunto; così l'orazione non dovrebbe dirsi *una* per cagione dell'unità dell'Assunto; ma dovrebbono dirsi *più orazioni*, per cagione che a una sola vi concorrerebbono più pruove. Per questo motivo gli stati oratorj sono tre solamente, secondo Cicerone, e Quintiliano, e non più, nè meno; perchè tre cose solamente sono quelle, che si pruovano, cioè, la sustanza del fatto, da cui si denomina lo stato conghietturale: la difinizione, da cui si denomina lo stato difinitivo: la qualità, da cui si denomina lo stato qualitativo, al quale ora passiamo.



DISPU-

DISPUTAZIONE VI.

DELLO STATO DI QUALITA'.

Fin quì abbiamo dichiarati gli stati di conghiettura, e di difinizione; rimane, che ora entriamo nello stato di qualità, il quale, al dire di Quintiliano (1), richiede l' essere trattato con sommo artifizio, *qualitas summa suscipit Oratoris opera*. Noi adunque seguiteremo il metodo stesso tenuto nelle altre due Disputazioni. Cercheremo *primieramente* la difinizione: *dipoi* la divisione: *indi* ci fermeremo nell' insegnare i luoghi, e gli artifizj, con cui si debbono provare, confermare, e amplificare gli Assunti fondati negli stati di qualità, ò negoziale, ò giuridiziale assoluta, ò giuridiziale assuntiva: facendo vedere, che i luoghi dagli altri Retori assegnati agli stati assoluti, e assuntivi, si riducono a quelli di Cicerone: *e finalmente* tratteremo degli stati legali.



CAP. I.

Della difinizione dello Stato di Qualità.

SOMMARIO.

I. *Che cosa sia stato di qualità.*
II. *Per quale ragione lo stato si dica di qualità.*
III. *Come la qualità si raccolga per via di conghietture, e a ogni modo lo stato si dica di qualità.*

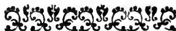
I. Lo stato di qualità è quello, che nasce dalla precedente controversia sopra la qualità, ò della cosa, ò del fatto, ò della legge. Per esempio: l' una parte dice: *Anima est immortalis*: l' altra nega, *non est immortalis*: nasce lo stato di qualità, *an anima sit immortalis*.

II. Lo stato intanto si dice di qualità, in quanto la quistione, che si agita, è di qualità, cioè, dell' immortalità; perchè, se si agitasse la qui-

(1) *Quintil. lib. 7. inst. orat. cap. 4.*

quistione della cosa, cioè, dell'anima, *an sit*; lo stato si direbbe conghietturale: se si agitasse la quistione dell'anima, *quid sit*; lo stato si direbbe difinitivo; ma perchè la quistione è della qualità dell'anima, agitandosi, se ella sia immortale; però dalla quistione della qualità della cosa nasce lo stato di qualità.

III. Vero è, che la stessa qualità si raccoglie con le conghietture; perchè dalle circostanze, ò dell'affezione, ò dello studio, ò dell'abito, ò da altre circostanze conviene inferire, che ella sia immortale; a ogni modo, non essendo la quistione della cosa; e non del nome della cosa; ma della qualità di essa; avvegnachè la qualità si raccolga per via di conghietture, lo stato è di qualità. Tutto ciò, dice Quintiliano (2), si fa per togliere la confusione, che potrebbe nascere da' quesiti. Se il quesito è, ò della cosa, ò del fatto; la quistione, ò della cosa, ò del fatto ditermina la controversia allo stato conghietturale. Se il quesito è del nome, ò della cosa, ò del fatto; la quistione del nome, ò della cosa, ò del fatto ditermina la controversia allo stato di difinizione. Se il quesito è della qualità, ò della cosa, ò del fatto; la quistione della qualità ditermina la controversia allo stato di qualità. Non è già, che tanto il fatto non si raccolga per via di conghietture, quanto la difinizione, e la qualità: e che per questa ragione non possa ogni stato dirsi conghietturale; ma, per togliere la confusione: se l'Assunto ha stato conghietturale, si sa, che si controverte il fatto: *an sit*, *an factum sit*, *an futurum sit*: se l'Assunto ha stato difinitivo, si sa, che si controverte il nome del fatto: finalmente, se l'Assunto ha stato di qualità, si sa, che si controverte la qualità del fatto: quindi, avvegnachè il fatto, la difinizione del fatto, e la qualità del fatto, si manifestino per via di conghietture; *a ogni modo dalla diversità delle cose, che si pruovano*, si prende la diversità degli stati: se si pruova il fatto, *an sit*, *an factum sit*, *an futurum sit*, lo stato è conghietturale: se il nome del fatto, lo stato è difinitivo: se la qualità del fatto, lo stato è di qualità. Ora passiamo alla divisione dello stato di qualità.



(2) *Utrocunque modo sequetur summa confusio: neque enim interest unum quis statum faciat, an nullum, si omnes causa sint conditionis ejusdem.* Quint. lib. 3. inst. orat. cap. 6.

CAP. II.

Della divisione, e suddivisione dello stato di Qualità.

SOMMARIO.

I. Come la divisione dello stato di qualità debba prendersi dalla divisione delle medesime qualità.

II. Si assegnano in ristretto le divisioni, e le suddivisioni di tutte le qualità, da cui derivano le divisioni, e le suddivisioni degli stati qualitativi.

III. Si difinisce la qualità razionale, e la qualità legale; onde derivano gli stati razionali, e legali.

IV. Si difinisce la qualità negoziale, e la qualità giuridiziale; onde derivano gli stati negoziali, e giuridiziali.

V. Si difinisce la qualità assoluta, e la qualità assunta; onde derivano gli stati assoluti, e assuntivi.

VI. Si difiniscono le quattro spezie delle qualità assunte; onde derivano le quattro spezie degli stati assuntivi.

VII. Si assegnano le quattro spezie delle qualità legali; dalla controversia delle quali derivano i quattro stati legali.

VIII. Si espone: che cosa propiamente sia la traslazione.

IX. Si dimostra, che ogni stato di qualità può essere, ò semplice, ò comparato, secondo che la controversia sopra la qualità è, ò semplice, ò comparata.

I. POichè la cosa, che si pruova, è quella, da cui si determina lo stato, come abbiamo insegnato nell'ultimo Paragrafo dello stato difinitivo, nel Capo terzo della seconda Disputazione al numero ottavo, e nel Capo precedente numero terzo; segue, che la divisione dello stato qualitativo debba prendersi dalla divisione della stessa qualità: la quale appunto è quella, che si pruova nelle controversie, che hanno stato qualitativo.

II. La qualità, secondo Ermogene, si divide nella *razionale*, e nella *legale*. La razionale nella *negoziale*, e nella *giuridiziale*. La giuridiziale nell'*assoluta*, e nell'*assuntiva*; quindi lo stato di qualità, dividendosi, secondo la divisione delle qualità: l'uno è *razionale*: l'al-

tro è *legale*. Il razionale, l'uno è *negoziale*, l'altro *giuridiziale*: De' giuridiziali, l'uno è *assoluto*, l'altro *assuntivo*. La qualità assunta si suddivide in quattro spezie: e la qualità legale in quattro altre; quindi, suddividendosi lo stato secondo le suddivisioni delle qualità, vengono a essere quattro stati assuntivi, e quattro legali. In oltre ogni qualità può essere, ò *semplice*, ò *comparata*: e secondo queste suddivisioni ogni stato di qualità può essere, ò *semplice*, ò *comparato*. Ora difiniremo tutti gli stati di qualità secondo le difinizioni delle qualità medesime, che sono i suggetti delle controversie, da cui dirivano gli stati.

III. *La qualità razionale*, *pœotes logice*, è qualità di cosa, *est qualitas rei*. Per esempio: l'omicidio è una cosa. Cercandosi dell' omicidio: se sia giusto, se sia utile, se sia onesto; la giustizia, l'utilità, l'onestà si dicono qualità razionali; perchè si considerano come qualità d'una cosa, cioè, dell'omicidio, ch'è la cosa, *de qua controvertitur*. La guerra è una cosa. Cercandosi della guerra, se sia giusta, se utile, se onesta; la giustizia, l'utilità, l'onestà si dicono qualità razionali; perchè si considerano come qualità della guerra, che *est res*. La *qualità legale*, *pœotes nomice*, è ogni qualità di legge. Per esempio: *Peregrinus*, *si mœnia conscenderit*, *morte mulctetur*. questa è legge. Cercandosi adunque di questa legge: se sia giusta, se utile, se onesta; la giustizia, l'utilità, l'onestà si dicono qualità legali; perchè si considerano come qualità d'una legge, qual'è questa, *Peregrinus*, *si &c.* V'è una legge, che dice: *abdicatus ne bonorum paternorum sit particeps*. Cercandosi di questa legge: se sia giusta, se utile, se onesta; la qualità della giustizia, dell'utilità, e dell'onestà si dicono qualità legali; perchè si considerano come qualità d'una legge, che si controverte. Di qui si vede, che, se si controverte *la qualità d'una cosa*; la qualità si dice *razionale*: se si controverte *la qualità d'una legge*, la qualità si dice *legale*: e secondo queste difinizioni: *lo stato razionale* è quello, per Ermogene (1), che nasce dalla controversia sopra la qualità del fatto: *lo stato legale* è quello, che nasce dalla precedente controversia sopra la qualità della legge.

IV. La qualità razionale abbiamo detto, che si divide *nella negoziale*, *e nella giuridiziale*. *La qualità negoziale*, *pœotes pragmatice*, è ogni qualità, che si attribuisce alla cosa, che sarà. Per esempio: si cerca: se debbano seppelirsi i Barbari, che nella battaglia seguita a Maratone furono trucidati: questa è una cosa futura. Cercandosi adunque di questa cosa, che ha da essere; se sia utile, se giusta, se onesta;

Z z 2

(1) *Hermogenes de part. statuum*, *sect.* 4.

sta, l'utilità, la giustizia, l'onestà si dicono qualità negoziali; perchè si considerano come qualità d'una cosa futura, cioè, come qualità della sepoltura, che dee darsi a' Barbari. Cercandosi: se Cesare debba intraprendere d'assalire la Brettagna: questa è una cosa futura, la quale non si persuaderà giammai, se non in virtù di qualche qualità, la quale serva di motivo, per fare, che da Cesare s'intraprenda quell'azione; quindi, se il motivo, per indurre Cesare a intraprendere d'assalire la Brettagna, è, ò l'onestà, ò l'utilità, ò la giustizia della intrapresa; in un tal caso l'onestà, l'utilità, e la giustizia si dicono qualità negoziali; perchè sono qualità della cosa futura, che servono di motivo per fare, che segua la cosa, che sarà per essere. La qualità giuridiziale è ogni qualità, che si attribuisce alla cosa fatta. Per esempio: sono stati seppeliti i Barbari uccisi a Maratone. Cercandosi: se il fatto d'averli seppeliti sia stato giusto, utile, e onesto; la giustizia, l'utilità, e l'onestà si dicono qualità giuridiziali; perchè si considerano come qualità d'una cosa già fatta. Cesare ha intrapresa la conquista della Brettagna. Cercandosi: se il fatto sia giusto, utile, e onesto; queste qualità si dicono giuridiziali; perchè si considerano come qualità non della cosa da farsi, ma della cosa fatta. Secondo la difinizione della qualità negoziale, e giuridiziale: *lo stato negoziale, stasis pragmaticè*, si difinisce quello, che nasce dalla precedente controversia sopra la qualità della cosa futura, ò sia della cosa da farsi: *lo stato giuridiziale, stasis dicæologicè*, è quello, che nasce dalla precedente controversia sopra la qualità della cosa fatta.

V. La qualità giuridiziale si divide nell'assoluta, e nell'assuntiva. *La qualità assoluta* è una qualità di giustizia, da cui si giustifica un fatto, che la persona chiamata in giudizio confessa d'avere avuta intenzione di fare. Per esempio: Milone è chiamato in giudizio pel fatto dell'omicidio di Clodio: egli risponde, *jure occidi;* adunque confessa d'avere avuta intenzione d'ucciderlo; ma dice, che a un tal fatto conviene la qualità di giustizia, *jure occidi*: quindi la qualità di giustizia, che si applica a un fatto, si dice qualità assoluta. Se uno è chiamato in giudizio, per avere tolti centi scudi dalla casa paterna; e il figliuolo confessa d'averli tolti, e d'avere avuto animo, e volontà di toglierli; ma che giustamente gli ha tolti; la qualità di giustizia, che si applica al fatto confessato, e volontario, si dice qualità assoluta. *La qualità assunta* è una spezie di scusa, da cui non si giustifica il fatto, ma la volontà di colui, ch'è chiamato in giudizio per quel fatto. Per esempio: un Capitano valoroso ha ucciso il figliuolo adultero, ed è chiamato in giudizio: egli risponde, che

che l'ha ucciso per utile della Repubblica: quì il Capitano non giustifica il fatto, cioè, l'uccisione; ma solamente la volontà, per cui è seguito il fatto; perchè, quantunque non fusse cosa giusta l'uccidere un figliuolo; a ogni modo ha pensato, che fusse cosa utile; e per l'utilità, che si è immaginata, lo ha ucciso. Supposta la difinizione della qualità assoluta, e della qualità assunta: *lo stato assoluto, antilepsis*, si difinisce quello, che nasce dalla precedente controversia sopra la qualità assoluta, per la quale si confessa il fatto volontario; ma si controverte, che il fatto sia giusto: *lo stato assuntivo, antithesis*, è quello, che nasce dalla precedente controversia sopra la qualità assunta, per la quale si giustifica no'l fatto; ma la volontà, e l'animo, con cui è stato fatto.

VI. La qualità assuntiva si divide in quattro spezie, cioè: 1. nella *comparazione*, ò sia, nella *compensazione*: 2. nella *relazione*, ò sia, nella *recriminazione*: 3. nella *rimozione*: 4. nella *concessione*: e questa ultima qualità si divide nella *purgazione*, e nella *deprecazione*. *La comparazione, Antistasis*, che suole anche dirsi, *anticatallaxis*, cioè, *compensatio*, è quella, da cui non si giustifica il fatto; ma la volontà di colui, che lo ha commesso, in vigore appunto della comparazione tra una qualità, e l'altra. Per esempio: gli Ateniesi per timore di Miltiade, lo condannano, benchè innocente, a una perpetua prigionia; e difendono no'l fatto, ma la volontà, e l'animo loro con la comparazione, e con la compensazione, in dicendo, che di due cose: ò che la Repubblica stia mai sempre col timore d'essere dominata, e tiranneggiata da Miltiade: ò che si liberi dal timore, confinandolo, benchè innocente, in una prigione, l'una debbe eleggersi: e si è giudicata cosa più spediente la seconda, che la prima. Quì gli Ateniesi non giustificano il fatto d'aver posto in un perpetuo carcere il Capitano innocente; ma giustificano la volontà loro con la comparazione: inquantochè hanno in animo d'eleggere la cosa megliore. Questa difesa si dice *di compensazione*; perchè pare, che si compensi l'ingiustizia del fatto con l'utilità maggiore, che addiviene alla Repubblica dal fatto stesso: e si dice *di comparazione*; perchè appunto si fa comparazione tra due cose, delle quali l'una pare più utile dell'altra; e necessariamente l'una delle due debbe eleggersi. *La relazione*, *antenclema*, che suole anche dirsi, *recriminazione*, è quella, da cui si giustifica, no'l fatto; ma la volontà di colui, ch'è chiamato in giudizio, in vigore di qualche qualità personale attribuita alla persona, che ha ricevuta ingiuria dal fatto. Per esempio: da Oreste vien' uccisa la Madre: egli, chiamato in giudizio, giustifica, no'l fatto d'avere uccisa la Madre; ma la volontà,

lontà, e l'animo con la recriminazione, in dicendo: che l'ha uccisa non in qualità di Madre, ma in qualità di colei, da cui era stato ucciso suo Padre; quindi giustifica l'animo suo con una qualità colpevole ritrovata nella Madre, per l'uccisione di cui egli è chiamato in giudizio: e una tale qualità si dice *recriminazione*, inquantochè si rifonde nella rea qualità dell'offeso la reità dell'offesa. *La qualità rimotiva*, ò sia, la *rimossione*, che da' Greci si dice, *metastasis*, è quella, da cui non si giustifica il fatto; ma la volontà d'averlo commesso, in virtù di qualche rea qualità attribuita a qualunque cosa, ò animata, ò inanimata, ò ragionevole, ò irragionevole. Per esempio: Turno, appo Virgilio, è accusato da Drance, che per sua cagione sieno stati uccisi molti mila Uomini: Turno non giustifica il fatto; ma la volontà, e l'animo con la qualità rimotiva, rimuovendo la colpa da se, e attribuendola alla natura della guerra. *La qualità concessiva*, ò sia, *la concessione*, che da' Greci si dice, *syngnome*, è quella, da cui non si giustifica il fatto; ma la volontà, e l'animo, con cui è stato commesso, in virtù d'una scusa, per mezzo di cui si attribuisce la colpa, ò alla necessità, ò alla fortuna, ò all'imprudenza. Dalla difinizione delle quattro qualità assunte si raccoglie la difinizione delli quattro stati assuntivi. 1. *Lo stato di comparazione*, ò sia, *di compensazione* è quello, che nasce da una precedente controversia sopra la qualità di comparazione, e di compensazione introdotta dal Reo, come sarebbe: *feci, sed satius, sed utilius fuit factum perpetrare, quàm non*. 2. *Lo stato di relazione*, ò sia, *di recriminazione* è quello, che nasce da una precedente controversia introdotta dal Reo sopra le qualità malvage di colui, per cagione del quale egli è chiamato in giudizio, come sarebbe: *occidi Clodium, sed proditorem Patriæ*. 3. *Lo stato di rimossione* è quello, che nasce da una precedente controversia introdotta dal Reo sopra la qualità di cosa, ò animata, ò inanimata, per motivo della quale sia stata commessa la colpa: come seguì, quando Eva volle rimuovere la colpa dell'avere mangiato il pomo, e rifonderla nel Serpente, e Adamo nella moglie: quando Michol rimosse da se la colpa di non avere abbandonato il marito, e la rifuse nello stesso, che le minacciava la morte. 4. *Lo stato di concessione* è quello, che nasce da una precedente controversia introdotta dal Reo sopra una qualità, per motivo della quale il delitto può meritare il perdono: come, quando si concede la colpa, ma si rifonde, ò nella necessità, ò nella fortuna, ò nell'imprudenza: ò quando si ricorre a dimandare perdono. Nel primo modo si dice stato di *purgazione*: nel secondo si dice stato di *deprecazione*; perchè nel primo il Reo purga il delitto, con attribuirlo alla necessità, &c. nel secondo non purga il delitto: ma precisamente dimanda perdono.

VII.

VII. Fin qui abbiamo vedute le divisioni, e le suddivisioni della *qualità razionale;* ora parleremo delle divisioni della qualità legale. La qualità adunque legale, *praotes nomice*, secondo Ermogene, hà quattro spezie. *L'una* è qualità dello scritto della legge: *l'altra* è qualità della mente del Legislatore: *la terza* è qualità della conchiusione, che si trae dalle parole scritte nella legge: *la quarta* è qualità delle parole ambigue della legge. Dalle due prime qualità si forma una controversia, che si dice da' Greci *zetesis catà rèton, ce dianoean*, cioè, *quæstio dicti, & sententiæ*, dalla quale controversia si forma lo stato legale *dicti, & sententiæ:* ma, poichè *rèton*, cioè, *dictum*, si mette in vece di *engraphon*, cioè, di *scriptum;* però da' Latini il primo stato legale si dice: *status scripti, & sententiæ.* Dalla controversia sopra la qualità della conchiusione, che si tragge dalle parole scritte nella legge, nasce il secondo stato legale, che da' Greci si dice *syllogismos*, da' Latini *ratiocinatio*. Dalla controversia sopra lo scritto contrario, ò d'una stessa, ò di più leggi nasce lo stato, che da' Greci si dice *antinomia*, da' Latini *contradictio*, da Quintiliano *status contrariarum legum*. Dalla controversia sopra le parole ambigue della legge nasce lo stato dell'ambiguo, che può sorgere in tre modi: *nell'uno* per cagione dell'accento, da cui diriva *synthesis prosodias*, cioè, *quæstio accentus*: nell'altro per cagione della divisione, da cui diriva *synthesis diastaseos*, ò sia, *diæreseos*, cioè, *quæstio intervalli, seù divisionis:* nel terzo per cagione del vocabolo, che ha, ò più significati, ò costruzione ambigua, da cui diriva *synthesis omonymias, vel, amphibolias*, cioè, *quæstio vocabuli plura habentis significata, vel ancipitis constructionis.*

VIII. Oltre i quattro stati legali, l'Autore della Retorica a Cajo Erennio aggiugne lo stato di traslazione, che da' Greci si dice *metastasis*, ò sia, *metalepsis*, da' Latini *translatio, exceptio*. Secondo la dottrina di Quintiliano, la traslazione non costituisce propiamente uno stato; ma serve precisamente al Reo, per fare, che la causa, ò in niun modo si agiti, ò si prolunghi, ò si costituisca in questo modo, e non in quello: della qual cosa abbiamo già trattato nella Disput. dello stato Congietturale: e ne parleremo anche nell'ultima quistione di questa. Ora basti sapere, che lo stato di traslazione (sia, ò non sia distinta dagli altri stati) non è altra cosa, se non che uno stato, che nasce da una precedente controversia sopra la qualità della legge, in vigore della quale il Reo controverte, ò di non essere assolutamente obbligato a rispondere in giudizio, ò di non essere obbligato nelle tali circostanze: per lo che segue, che la traslazione serva precisamente, ò per togliere il giudizio, ò per prolungarlo.

IX. Fi-

IX. Finalmente ogni qualità, ò razionale, ò legale: e ogni qualunque qualità suddivisa può essere, secondo la dottrina di Cicerone, (2), e di Quintiliano (3), ò *semplice*, ò *comparata*; perchè in ogni controversia si può cercare, ò della qualità semplice, ò del più, ò del meno della stessa qualità. Per esempio: d'un fatto si può cercare: se sia utile, se più utile, se utilissimo: se giusto, se più giusto, se giustissimo: se onesto, se più onesto, se onestissimo; quindi ogni stato *razionale*, che nasce dalla controversia sopra la qualità del fatto, può essere, ò *semplice*, ò *comparato*. Similmente *d'una legge*, si può cercare: se sia utile, se più utile, se utilissima: se giusta, se più giusta, se giustissima; quindi ogni qualunque controversia di qualità, ò razionale, ò legale può essere, ò semplice, ò comparata. Cominciamo adunque a trattare delle razionali; e primieramente dello stato negoziale.

CAP. III.

Dello Stato Negoziale.

SOMMARIO.

I. *Che cosa sia lo stato negoziale: e come si adatti a' discorsi morali, e a tutte le orazioni del genere deliberativo.*

II. *In quale maniera si debbano esporre i motivi, che inducono gli Uditori a deliberare.*

III. *Come nelle orazioni, che hanno stato negoziale, non basti la sposizione del motivo, da cui si muovono gli Uditori; ma di più si debba congbietturare l'evento, affinchè il motivo proposto veramente muova alla deliberazione.*

I. LO stato negoziale, *stasis pragmatice*, è quello, che nasce dalla controversia sopra la cosa da farsi; e questo massimamente si adatta a' discorsi de' Predicatori, i quali vogliono persuadere gli Uditori, ò a seguire la virtù, ò a fuggire il vizio, come sarebbe, ò a temere Dio, ò a considerare i benefizj della divina provvidenza, ò a considerare il gastigo del divino abbandonamento, ò insomma a provvedere alle anime loro, affinchè conseguiscano l'eterna salute.

II. Si

(2) *Cicero in Topicis.*
(3) *Lis est omnis aut de præmio, aut de pœna, aut de quantitate; igitur primum genus causæ, aut simplex, aut comparativum.* Quint. lib. 7. inst. orat. c. 4.

II. Si debbe adunque nello stato negoziale considerare la qualità principale, che si controverte, la quale dee servire di motivo, per far'intraprendere un'azione; perchè, se l'Oratore vuole persuadere gli Uditori a determinare qualche cosa, senza dubbio conviene, ch'esponga un qualche motivo, che si ridurrà certamente a qualche proposizione, ò utile, ò giusta, ò onesta: ma non basta, che proponga simili motivi; debbe similmente considerare, se la cosa sia facile, ò difficile: *se facile*, la facilità congionta al motivo, ò dell'utilità, ò della giustizia, ò dell'onestà servirà di condizione, per indurre gl'Uditori a determinare la cosa da farsi: se *difficile*, allora dee proccurare di farlo vedere possibile; e di esporre una grande utilità, una grande giustizia, una grande onestà, affinchè la grandezza del motivo preponderi alla difficoltà: e che, se la difficoltà sarebbe motivo, per cui gli Uditori non determinassono la cosa da farsi; la grandezza del motivo induca a superare la difficoltà, e a determinarla. Quindi, se la cosa da diliberarsi è giusta, ma non utile; allora si dee amplificare il bene, che deriva dalla giustizia, la gloria, la riputazione, l'onore, che segue dal determinare una cosa giusta, quantunque non sia utile. Se poi la cosa da deliberarsi è utile, allora principalmente si dee amplificare l'utilità. Insomma dee l'Oratore attendere ad amplificare il motivo principale, da cui gli Uditori possono muoversi a determinare la cosa, che si persuade: e se vi concorressono egualmente più motivi; allora proccurare, che l'unione de' motivi serva d'impulso maggiore, per fare, che si determini la cosa.

III. Soprattutto nelle orazioni deliberative, che hanno stato negoziale, non basta esporre *i motivi*, per cui debba determinarsi l'azione da farsi; ma si dee conghietturare *l'evento*, cioè, portare tali conghietture, tali segni, tali indizi, tali argomenti, per cui gli Uditori restino persuasi, che que' motivi succederanno. Per esempio: se l'Oratore persuade i peccatori a far penitenza, perchè è utile loro, che facciano pace con Dio; perchè è gloria loro, ch'entrino nella divina amicizia; dee proccurare d'esporre *l'evento*, cioè, che quell'utile seguirà: che Dio si placherà: che Dio si scorderà dell'offesa: che li riceverà nella sua amicizia. Abbiamo voluto far precedere questa picciola notizia, affinchè si antivegga l'utilità, che v'è di sapere i luoghi dello stato negoziale, da cui si ricavano tutte le proposizioni, per cui gli Oratori, ò sacri, ò profani vogliono persuadere una cosa da farsi, e senza le quali non sarebbe loro possibile il persuaderla.

§. I.

Se lo stato negoziale sia più difficile del giuridiziale.

SOMMARIO.

I. *Si espone la prima ragione d'Aristotele, per cui lo stato negoziale sia più difficile del giuridiziale: ed è; perchè nel primo, oltre il motivo, si dee conghietturare l'evento; là dove nel secondo basta la sposizione del motivo.*

II. *Si espone la seconda ragione della maggiore difficoltà, ed è; che nello stato giuridiziale i principj sono determinati, e sempre egualmente servono; ma nello stato negoziale i motivi non sempre egualmente servono; perchè dipendono dalle circostanze individuali, le quali fanno, che un motivo giudicato spediente in un tempo, non sia in un'altra circostanza di tempo.*

III. *Si espone la terza ragione della maggiore difficoltà; ed è, che nello stato negoziale l'Oratore non può introdurre altre cose non appartenenti alla causa; come può nello stato giuridiziale.*

I. ARistotele insegna, ch'è più difficile lo stato negoziale del giuridiziale per tre ragioni. *Primieramente* perchè nello stato negoziale si considera il futuro; là dove nello stato giuridiziale si considera il passato: quindi nello stato negoziale non si discorre solamente *della qualità*, da cui si muovono gli Uditori a deliberare la cosa da farsi; ma si conghiettura anche *l'evento*, cioè, che quella qualità seguirà: per lo contrario nel giuridiziale si discorre solamente della qualità, che si suppone, e non si conghiettura. Per esempio: se un Oratore vuole persuadere Pietro a piagnere sopra 'l rinegamento per motivo, che quel pianto lo restituirà nella grazia di Gesù Cristo; non solamente dee discorrere della grazia di Gesù, per cui Pietro ha da muoversi a piagnere; ma dee conghietturare *l'evento*, cioè, che così seguirà: che Gesù Cristo gli perdonerà: che tornerà a essergli grato, e amico. Se per lo contrario un'Oratore propone, che Pietro giustamente ha pianto, la qualità della giustizia, che si applica al fatto del pianto, non si conghiettura; ma, supposto il fatto in un modo, si conchiude, che quel pianto sia stato giusto: supposto il fatto in un'altro modo, si conchiude, che quel fatto non sia giusto. Tutta la difficoltà nello stato giuridiziale consiste nel saper' esporre il fatto; perchè dalla sposizione di esso segue la qualità di giustizia: come sarebbe, se il fatto

fatto è feguito, fecondo le parti del giufto, cioè, ò fecondo la confuetudine, ò fecondo'l prefcritto della legge, ò fecondo i dettami dell'equità, è giufto: fe non è feguito fecondo la confuetudine, fecondo'l prefcritto della legge, e fecondo i dettami dell'equità, non è giufto: così nello ftato giuridiziale la difficoltà confifte precifamente nell'efporre il fatto. Quando poi fi controverte *l'animo*, con cui il fatto è feguito; tutta la difficoltà confifte nel fapere conghietturare l'animo; perchè, fuppofta la dimoftrazione dell'animo, con cui è feguito, fi conchiude, che fia, ò giufto, ò ingiufto; raccogliendofi la giuftizia, e l'ingiuftizia dalle parti del giufto, le quali fi applicano al fatto feguito con queft'animo; e non fi applicano al fatto feguito con animo diverfo. Infomma nello ftato giuridiziale la cofa difficile confifte nel faper'efporre il fatto: e nel faper conghietturare l'animo, con cui è feguito. Per l'oppofito nello ftato negoziale non folamente fi dee dimoftrare, che la cofa da farfi fia utile; e conghietturare, in qual modo fia utile; ma, dopo che fi è dimoftrata l'utilità, conviene conghietturare *l'evento*, cioè, che così appunto la cofa feguirà: come nell'efempio addotto del pianto di S. Pietro. Per inferire, che quel pianto fia giufto, bafta efporre il fatto, cioè, che quel pianto è feguito, fecondo il coftume de' penitenti, fecondo'l prefcritto della legge di Gefu Crifto: ch'è dirivato dall'intimo del cuore: ch'è ftato fincero: perchè, fuppofta la fpofizione del fatto, fegue dipoi, ò non fegue la qualità della giuftizia, che gli fi applica. Ma, per inferire, che Pietro dee piagnere la fua colpa, non bafta efporre l'utile, che diriverà da quel pianto; ed efporre le grazie, e l'amicizia divina, in cui fi rimetterà: non bafta amplificare l'eredità, che acquifterà, la gloria, e la fama, che feguirà; ma conviene di più conghietturare *l'evento*, cioè, che così appunto farà: che riceverà quella grazia: che rientrerà nella divina amicizia: che fenza dubbio farà l'erede della gloria beata: che farà certamente lodato, per aver pianto fopra la enorme fua colpa: e per quefto motivo, dovendo l'Oratore nello ftato negoziale far due cofe: *l'una efporre la qualità*, che dee muovere gli Uditori a deliberare la cofa da farfi: *e l'altra conghietturare l'evento*, cioè, che quella cofa così feguirà, viene lo ftato negoziale a effere più difficile del giuridiziale.

II. *Secondariamente* nello ftato negoziale non v'è un principio determinato, per indurre gli Uditori a deliberare una cofa; perchè, proponendo l'Oratore, per efempio, che dee Cefare efpugnare la Brettagna, non può fervirfi d'un principio determinato, come farebbe, ò della legge, ò dell'utile, ò dell'onefto; ma conviene, che vada confiderando, quale fia la cofa più fpediente: talvolta una cofa

dovrebbe farsi per motivo della legge; ma non sarà utile il farla in quella circostanza: tal volta sarà utile, ma non sarà gloriosa: di modo che nello stato negoziale non v' è un principio determinato, per muovere a diliberare: là dove nello stato giuridiziale l'Oratore tragge le sue conclusioni dalle parti del giusto, cioè, ò dalla legge, ò dall'equità, ò dalla consuetudine, ò dal costume, ò dall'arte, ò dalla Setta, ò dal patto; e conseguentemente ha un principio certo, e determinato, con cui persuadere gli Uditori.

III. *In terzo luogo* nello stato negoziale non dee l'Oratore trattare d'altra cosa, che del negozio, che si propone; nè può distrarsi, introducendo nel discorso cose appartenenti, ò alla sua persona, ò alla persona de'Giudici, ò alla persona degli Avversari, che si oppongono: e se tal volta si distrae, ciò egli non fa con i luoghi dello stato negoziale; ma con quelli del genere giudiziale. Per esempio: se, proponendo, *an Cæsar Britanniam impugnet*, egli discorresse, *ò della sua persona*, cioè, della sua sincerità, dell'amore, ch'egli ha per la Patria &c., ò de' Giudici, della sapienza, e della prudenza loro: *ò degli Avversarj*, cioè, della poca sperienza, della gioventù, della malvagia intenzione loro; tutto ciò non si prenderebbe da' luoghi dello stato negoziale; ma da' luoghi del genere giudiziale: nel qual genere l'Oratore si diverte, e introduce nel discorso cose, che non appartengono alla causa; ma che precisamente servono a togliere i pregiudizj, che può avere l'Oratore, ò per parte sua, ó per parte de' Giudici, ò per cagione degli Avversarj. Per lo contrario nello stato giuridiziale l'Oratore si diverte dalla causa, e introduce nel discorso cose appartenenti, *ò alla sua persona*, *ò alla persona de' Giudici*, *ò degli Avversarj*: e per questo motivo lo stato giuridiziale è molto più facile a trattarsi di quello, che sia lo stato negoziale.

§. II.

Quanti, e quali sieno i luoghi dello stato negoziale e Pragmatico.

SOMMARIO.

I. *Si espongono i sei luoghi, da cui si cavano tutti i motivi spettanti alle deliberazioni.*
II. *Si espone il motivo derivante dalla legge.*
III. *Il motivo, che deriva dall' equità.*
IV. *Il motivo, che deriva dall' utilità: e come questo sia il principale per le deliberazioni.*

V. Si

V. *Si dimostra, se la possibilità sia motivo, ò solamente condizione, senza cui i motivi proposti non indurrebbono gli Uditori a deliberare.*

VI. *Si espone il motivo, che deriva dall' onestà: e quali sieno gli Uditori, che più si muovano dall' onesto, che dall'utile: quali, che più dall' utile, che dall' onesto.*

VII. *Si espone, come la congbiettura dell' evento possa servire di motivo nelle deliberazioni: e come quattro sono ordinariamente gli eventi, che si congbietturano.*

I. Le qualità, per le quali si propongono le deliberazioni, secondo Ermogene (1), sono sei, cioè:

1. Legge.	4. Possibilità.
2. Equità.	5. Onestà.
3. Utilità.	6. Evento.

II. *La legge* può essere, ò naturale, ò scritta, ò non iscritta: e tutte si comprendono sotto le cinque parti del giusto, delle quali tratteremo nel Capo dello Stato Giuridiziale Assoluto; quindi l'Oratore, che propone una cosa da farsi, e dimostra, che, ò per cagione della legge naturale, cioè, ò della religione, ò della pietà, ò della gratitudine &c.: ò per cagione della legge scritta: ò della consuetudine: ò del costume: ò della Setta: ò dell' Arte, debba farsi; egli propone una qualità, ch'è motivo, per far deliberare: e per l'opposito, se propone, che la cosa da deliberarsi è contro la legge, contro la consuetudine, contro l'arte &c., rimuove dalla deliberazione a farla.

III. *L'equità*, di cui similmente tratteremo nel Capo sopracitato, è motivo, per cui si propone una cosa da deliberarsi, la quale, se per motivo d'una legge scritta, non dovesse farsi; per motivo dell'equità dovrà eseguirsi: e l'Oratore, il quale dimostra, che una cosa dee farsi per motivo d'equità, porta un motivo più ricevuto, che non è la legge scritta medesima.

IV. *L'utilità* è il motivo, che, al dire di Aristotele, (2), muove vieppiù a deliberare, che non fa lo stesso motivo del giusto; quindi, se per motivo *del giusto* si dovesse fare una cosa; e per motivo dell' utile non dovesse farsi; i Senatori per avventura considererebbono più il motivo utile, che il motivo giusto. Per questa ragione nel genere giudiziale si considera principalmente il giusto; nel genere diliberativo si considera principalmente l'utile. Vero è però,

(1) *Hermogenes in partitionibus stat uum sect. de statu negotiali.*
(2) *Arist. lib. 1. Rhet. & lib. 2. c. 45.*

però, che, se il motivo non fusse giusto, nè meno dovrebbe parere utile; a ogni modo questi sono due motivi distinti da Aristotele (3), e da' Filosofi. Quali poi sieno le proposizioni utili: quali le più utili, ne discorreremo, dove dell'uso degli stati oratorj.

V. *La possibilità* non è propriamente motivo, per far deliberare una cosa; ma è condizione, senza cui, nè il giusto, nè l'utile sarebbono motivi, per farla diliberare. Infatti, se si propone una cosa possibile, non per questo i Senatori deliberano di farla, perchè sia possibile; ma considerano principalmente, s'è utile, s'è giusta, s'è onesta; e l'utile come possibile, il giusto come possibile, l'onesto come possibile, sono i motivi delle deliberazioni: non perchè il possibile sia motivo; ma perchè è condizione, senza cui non si delibererebbe cos'alcuna: e in questo modo *il giusto*, e *l'onesto* possono anche dirsi condizioni, per fare, che *l'utile* muova i Senatori a deliberare; i quali non delibererebbono una cosa *utile*, quando essa non avesse la condizione d'essere *giusta*, e *onesta*: come seguì nella Repubblica d'Atene, in cui Eschine propose, che si dovesse con inganno dar fuoco all'Armata Navale Spartana; e i Senatori Ateniesi, avvegnachè la cosa fusse utile, deliberarono di non abbruciarla; perchè il motivo di darle fuoco non era onesto; e fu perciò biasimata, e riprovata la proposizione.

VI. *L'onestà*, ò sia, *la gloria*, è il motivo apparentemente più atto, per far deliberare una cosa, che non è l'utile; ma dice Aristotele (4), che esternamente ognuno si muove più per la gloria, che per l'utile: là dove internamente ognuno si muove più per l'utile, che per la gloria. *Le persone nobili* sogliono muoversi più per l'onestà, e per la gloria, che per l'utile. *Le persone plebee* più per l'utile, che per la gloria; quindi, se si propone una cosa al Popolo, si dee rappresentare più l'utile, che la gloria: se si propone a' nobili, si dee rappresentare più la gloria, che l'utile. Conviene, dice Aristotele, considerare la qualità degli Uditori: e dalla qualità di essi l'Oratore saprà, quale motivo sia più efficace; ò l'utile, ò la gloria.

VII. *L'evento* fa, che la quistione di qualità si raccolga per via di conghiettura; perchè *nell'evento* si considera, *quid futurum sit*: e ciò in due maniere. *Primieramente* che, qualunque sia per essere l'evento, ò fortunato, ò infelice, seguirà utile, e gloria alla Repubblica. Per esempio: i Romani debbono muovere guerra a Mitridate: e, ò sia, che perdano, ò che vincano, sarà sempre utile, e glorioso alla

(3) *Sunt qui dicant justitiam tenuem, pusillamque rem esse, quoniam praestat justum videri, quàm esse.* Arist. lib. 1. Rhet. c. 27. tex. 317.

(4) *Homines non eadem palàm, & occultè probant; sed palàm justa, & honesta, occultè verò magis utilia.* Idem lib. 2. Rhet. c. 45. tex. 625.

alla Repubblica l'avere intrapresa quella guerra: quì non si controverte altra cosa, se non che: *an ex eventu futurum sit, ut Respubblica consequatur utilitatem, & gloriam.* *Secondariamente* che dal tale evento seguirà un tale utile, e una tale gloria: dall'evento contrario un tale danno, e una tale ignominia.

Gli eventi sono quattro:

1. *Se conserveremo i beni, che abbiamo.*
2. *Se acquisteremo i beni, che non abbiamo.*
3. *Se ci libereremo da' mali, in cui ci ritroviamo.*
4. *Se sfuggiremo i mali, da cui non siamo anche oppressi.*

questi eventi non possono provarsi, se non per via di conghietture.

§. III.

Quando sia, che nello stato negoziale, le pruove debbano cavarsi dalle conghietture.

SOMMARIO.

I. *Si dimostra, come dalla sposizione delle qualità* de summo genere, *secondo la dottrina di Quintiliano, seguono le deliberazioni.*

II. *Si dimostra, come nello stato negoziale allora si cavino le pruove delle conghietture, quando si controverte, ò la qualità, ò l'evento.*

I. QUintiliano dice, che le qualità *de summo genere*, cioè, quelle, che si estendono alla natura, alla forma, alla quantità, e a tutte le cose, che si attribuiscono a' fatti certi, e determinati, alcune volte sogliono trattarsi nelle diliberazioni. Per esempio: cercando, *an Cæsar Britaniam impugnet*, si può considerare: *quæ sit Oceani natura: an Britania sit insula, (nam tunc ignorabatur:) quanta in ea terra: quo numero militum aggredienda:* queste qualità, cioè, *quæ natura Oceani: an Britania insula: quantitas terræ: quantitas militum*: si trattano in questa proposizione da deliberarsi: *an Cæsar Britaniam impugnet*; perchè, dovendosi diliberare d'espugnare la Brettagna, conviene senza dubbio considerare la natura di quel Mare: la natura di quell'Isola: con quanti Soldati possa espugnarsi; e a queste qualità, dice Quintiliano, succedono le diliberazioni, cioè, *hoc esse faciendum, illud non esse faciendum: hoc appetendum, illud vitandum*: quindi, se si propone, *an Cæsar*

sar Brittanniam expugnet, esposte la natura di quel Mare, l'ampiezza, la ricchezza, la comodità, la felicità, la salubrità dell'Isola; succederà: ò questa proposizione, che *Cesare debba espugnarla*: ò quest' altra, *che non debba espugnarla*.

II. Diciamo pertanto, che nello stato negoziale, ò sia, pragmatico, allora le pruove si cavano dalle conghietture, quando *si controverte*, *ò la qualità*, *ò l'evento*. Se si controverte la qualità, come sarebbe, proponendosi: *an Cæsar Brittanniam expuguet*: in tal caso tutte queste qualità: *quænam sit natura maris Brittannici*: *quo numero militum expugnari possit*: *an abundet rebus Reipublicæ Romanæ*, *vel utilibus*, *vel necessariis*, si raccolgono dalle conghietture. Se si controverte *l'evento*, *quid futurum sit*; in questo caso, quantunque si concedano le qualità; a ogni modo si controverte: se sieno per seguire: come nell' esempio: *an Cæsar Brittanniam impugnet*, supposto, che quel Mare sia facile a passarsi: supposto, che con un tanto numero di Soldati possa espugnarsi l'Isola: supposto, che sia abbondante di quelle cose, che sono utili alla Repubblica Romana, si può controvertere l'evento, cioè: *se*, *impugnandosi*, potrà la Repubblica prevalersi di quelle ricchezze: se non ci vorrà tanta spesa per conservarla, quanta per espugnarla: si può controvertere: quale ignominia seguirà, se non si espugnerà: quale danno riceverà la Repubblica dall' avere tentata un'impresa, senza conseguire il suo fine &c.: e così tutto l'evento, *quid futurum sit*, si raccoglie per via di conghietture. Se adunque si propone una cosa da farsi; e si *controvertono le qualità*, che sono i motivi, per cui si persuade; allora quelle qualità si raccolgono per via di conghietture: *se non si controvertono le qualità*; *ma si controverte l'evento*; allora l'evento si raccoglie per via di conghietture: e in questo modo si vede, che nello stato negoziale le pruove si cavano dalle conghietture; perchè, ò si controvertano le qualità, per cui si persuade la cosa da farsi: ò si controverta l'evento; sempre mai si debbe conghietturare, ò che vi sieno quelle qualità: ò che sia per seguire l'effetto dell' intrapresa.



§. IV.

§. IV.

Quale cosa debba l'Oratore principalmente considerare nelle orazioni, che hanno stato negoziale.

SOMMARIO.

I. *Si dimostra, come il motivo inducente gli Uditori a deliberare, debba principalmente essere quello, non ch'è tale in se stesso; ma ch'è tale nell'opinione degli Uditori.*

II. *Si dimostra, che il primo artifizio d'esporre le proposizioni dello stato negoziale consiste nel considerare la qualità degli Uditori.*

III. *Si espone, che l'altro artifizio, per muovere gli Uditori a deliberare, dee consistere nel congbietturare l'evento.*

IV. *Quale artifizio debba usare l'Oratore, quando la cosa da deliberarsi è facile.*

V. *Quale artifizio debba usarsi, quando la cosa da deliberarsi è difficile.*

I. La cosa principale da considerarsi nelle orazioni suasorie non è, quale sia la cosa, che in se stessa dovrebbe essere più adatta a muovere; ma quella, ch'è tale nell'opinione degli Uditori: così, poichè abbiamo detto (1), che sei sono i luoghi da considerarsi, per muovere a fare una cosa, cioè:

1. La legge.
2. L'equità.
3. L'utilità.
4. La possibilità.
5. L'onestà.
6. L'evento.

conviene considerare, quale di questi prevaglia nell'opinione degli Uditori. Apertamente, dice Aristotele (2), prevale mai sempre *la legge*, *l'equità*, e *l'onestà*; ma internamente prevale *l'utilità*; quindi è, che, proponendosi di fare una cosa, ò per la gloria, ò per l'equità, ò per la giustizia, si debbe proccurare, che nell'onesto, e nel giusto appaja mai sempre qualche motivo derivante dall'utile; perchè internamente questo è quel motivo, che ha maggior possanza nell'opinione degli Uomini. Vero è, che alcune nazioni sono più amanti della gloria, che del guadagno; come i Macedoni, e i Romani,

(1) Capo 3. §. 1.
(2) Aristot. lib. 2. Rhet. c. 45.

ni, e tutto il genere degli Uomini illustri, ò per virtù, ò per nobiltà: per lo contrario alcune altre nazioni sono più amanti del guadagno, che della gloria.

II. Il primo artifizio adunque di esporre le proposizioni dello stato negoziale consiste nel considerare la qualità delle persone, che si debbono persuadere a fare una cosa; perchè dalla qualità di esse saprà l'Oratore, se debba amplificare i motivi, ò di gloria, ò di giustizia, ò dell'onesto, ò dell'utile.

III. L'altro artifizio dee consistere nel conghietturare *l'evento*; ma quanto sia possibile in questo modo. Primieramente dimostrare, che, qualunque evento sia per seguire, ò felice, ò avverso, il motivo, per cui si persuade a deliberare la cosa, è di tanta importanza, di tanta giustizia, di tanta gloria, che in ogni modo dee abbracciarsi. In secondo luogo far vedere, che l'*esito* sarà felice; affinchè gli Uditori, i quali già sono persuasi, che, qualunque sia per essere l'evento; la deliberazione sarà sempre mai gloriosa, e utile al pubblico; anche maggiormente si muovano a deliberare per le conghietture, che l'evento sia per essere fortunato. Quel dimostrare in primo luogo, che, qualunque sia per essere l'evento, l'azione sarà sempre utile al pubblico; e poi dimostrare, che l'evento sarà felice, fa, che gli Uditori si muovano alla diliberazione desiderata.

IV. Che se la cosa da farsi è facile (nel facile, dice Tullio (3), si prende il possibile, e nel difficile l'impossibile) allora si debbono congiugnere i motivi dell'utile, e dell'onesto a questa condizione, e fermarsi nell'amplificazione della facilità; dimostrando, per esempio, in questa proposizione, *an Cæsar Britaniam impugnet*, con quanta poca gente, con quanto poco denaro si possa effettuare l'impresa; come abbondi la Repubblica di tutte quelle cose, che servono per effettuarla: quale sia il valore de' Soldati: quale sia il desiderio di combattere: in quali altri cimenti si sieno ritrovati; e quindi, congiugnendo la facilità a' motivi dell'utile, e della gloria, anche i Consiglieri facilmente si risolveranno a deliberare l'impresa.

V. Se la cosa da farsi è difficile; allora conviene toccare di passaggio la difficoltà, affinchè i Senatori, non udendola, e conoscendo, che l'impresa è difficile, non pensino a qualche inganno, e si rimuovano dalla deliberazione. Conviene adunque toccare la difficoltà; ma poi fermarsi nell'amplificazione dell'utile, e dell'onorevole, che seguirà: e far vedere soprattutto, che la difficoltà è superabile; e che il tanto utile, e la tanta gloria, che sarà per seguire, debbe far' incon-

(3) *Nam quæ perdiff. cilia sunt, perinde habenda sæpè sunt, ac si effici non possint.* Cic. in partit.

incontrare ogni pericolo, e tentare ogni impresa, ancorchè fusse più difficile. Quì potrà l'Oratore servirsi di tutti gli artifizj, con cui si conghiettura il futuro (4), e di tutti gli altri artifizj di conghietturare, ò dalle persone, ò dal fatto, ò dal luogo, ò dal tempo, ò da qualunque altra circostanza, introducendo le suddivisioni d'Ermogene, cioè: che cosa seguirà, non diliberando l'impresa: che cosa sarebbe succeduto, se altri in un caso simile non avesse diliberata la cosa stessa: da quali altre persone potrebbe disperarsi l'impresa: in quale altro tempo: in quale altro luogo non dovrebbe intraprendersi; ma che in questo luogo, in questo tempo, da queste persone vada intrapresa; perchè, introducendo simili suddivisioni, i motivi, per i quali uno vuole persuadere a fare una cosa, divengono più sensibili, e più adatti a muovere gli Uditori: i quali si dicono *Giudici* nelle cause del genere giudiziale: *Senatori* nelle cause dello stato negoziale propio del genere diliberativo: e *Spettatori* nelle orazioni del genere dimostrativo; come altrove (5) abbiamo insegnato.

§. V.

Quali sieno gli artifizj di esporre le proposizioni dello stato negoziale.

SOMMARIO.

I. *Come gli artifizj d'esporre le qualità delle proposizioni del genere dimostrativo servano per le qualità delle proposizioni, che hanno stato negoziale: e per lo contrario &c.*

II. *Si dimostra, come il primo artifizio d'esporre le qualità delle proposizioni, che hanno stato negoziale, consiste nel proporre i motivi, considerando i luoghi dello stato conghietturale, cioè, riflettendo alle persone, e alle cagioni, a cui l'azione da farsi dice relazione: e alle circostanze della cosa stessa da diliberarsi.*

III. *S'insegna l'artifizio di conghietturare l'evento, per fare, che il motivo proposto induca gli Uditori a deliberare.*

IV. *Si dichiara un'artifizio di muovere gli Uditori a deliberare; qualunque sia per essere l'evento, ò fortunato, ò avverso.*

V. *Si espone lo stesso artifizio con un'esempio preso dalla risposta data da' quattro fanciulli Ebrei al Re di Babilonia.*

 VI. Si

(4) Disp. IV. cap. 12. num. 15.
(5) Disp. III. cap. 1. num. 11.

VI. Si fa un breve epilogo di tutti gli artifizj da usarsi, per esporre i motivi, da cui gli Uditori si muovono a deliberare.

I. Le proposizioni dello stato negoziale, cioè, quelle cose, che si propongono agli Uditori; affinchè deliberino, ò di farle, ò di non farle, dipendono molto dal genere dimostrativo, in cui le cose proposte, ò si lodano, ò si biasimano. Ora, siccome per lodare una cosa, debbono esporsi le sue qualità; e le qualità amplificarsi con l'unione di molte circostanze: così, per indurre i Giudici a deliberare una cosa, conviene similmente esporre le sue qualità, e massimamente le utili, dimostrando la lode, la gloria, e la felicità, ch'è seguita a coloro, che in altri luoghi, in altri tempi, in altre circostanze hanno deliberata una cosa simile: ò veramente l'ignominia, l'infamia, il danno seguito a coloro, che in altri luoghi, in altri tempi, e in altre circostanze hanno deliberata la cosa contraria. Quelle cose, dice Aristotele, che dopo fatte, si lodano, possono proporsi come cose da farsi: e siccome, *dall'essere fatte*, sono suggetti del genere dimostrativo; così, *dall'essere da farsi*, sono suggetti del genere negoziale: e per questo motivo, dice lo stesso Aristotele, tutti gli artifizj, che servono al genere dimostrativo, possono applicarsi al genere negoziale: e tutti gli artifizj, che servono al genere negoziale, possono applicarsi al genere dimostrativo.

II. L'artifizio adunque d'esporre le proposizioni, che hanno stato negoziale, consiste nel considerare tutte le cose, alle quali l'azione può essere relativa, ch'è quanto dire, le circostanze delle persone, delle cagioni, e del fatto stesso: e amplificare quelle circostanze precise, le quali sono più adatte al motivo, da cui gli Uditori debbono indursi all'azione, cioè, a deliberare. Per esempio: se un'Oratore volesse persuadere Davide a intraprendere la battaglia contro i Filistei; la battaglia sarebbe la cosa da persuadersi: converrebbe pertanto, ch'egli considerasse *le persone*, *le cagioni*, alle quali dice relazione una tale battaglia: e poi le circostanze della *stessa battaglia*, in qual luogo, in qual tempo, in qual modo, con quali ajuti sia, ò facile, ò difficile. Per ordine *alle persone*, dice relazione a' Filistei, e i Filistei sono nemici implacabili degli Ebrei: sono oltraggiatori del nome del Dio d'Israello: confidano nella virtù menzognera degl'Idoli insensati: dispregiano la Religione di Mosè: insomma non ad altro pensano, che a rendere suggetta la nazione Israelitica; quindi succederà mai sempre gloria, e riputazione a tutti coloro, i quali combatteranno contro simili empj, e superbi nemici. Per ordine *alle cagioni*, dice relazione al premio proposto dal Re Saule di dare la

sua

sua figliuola per moglie al Combattitore: e questa è una cagione di raziocinamento: onde si può amplificare la grandezza, la dignità, e la singolarità del premio: *primieramente* comparandolo a qualunque altro: *secondariamente* considerando i conseguenti, che verranno dalla qualità del premio, cioè, che distinzione sarà di colui, che diverrà Genero d'un Re: che diritto acquisterà sopra 'l Regno. Per ordine *al fatto stesso*, cioè alla battaglia: *s'è difficile*, dovrà l'Oratore amplificare la grandezza dell'onore, e della stima, che seguirà; perchè l'azione difficile non può persuadersi senza un'eccedente motivo d'utile, e di gloria: *s'è facile*, amplificare la facilità dalle circostanze del luogo, del tempo, del modo, e degli ajuti &c.; perchè un motivo grande di fare una cosa, se si aggiugne alla facilità, vieppiù muove alla deliberazione. La *stessa battaglia può dire relazione al comando del Re, al desiderio del Popolo*: e in questo caso si dee amplificare, qual'utilità, qual gloria, qual'onore, quale stima, quale felicità possa dirivare dall'ubbidire al propio Re: amplificare l'utilità, il bene, il godimento, che segue, dal secondare il desiderio del popolo; perchè ogni qualunque persona si muove a deliberare una cosa, se quella cosa apparisce utile, gloriosa, onesta, giusta: e se quella cosa può generare la quiete, la ricchezza, e tutta la felicità, ò parte di essa.

III. L'altro artifizio consiste nel conghietturare *l'evento*, cioè, nel conghietturare, che così appunto la cosa seguirà: e le conghietture si cavano dalle circostanze *della persona*, *della cagione*, *e del fatto*: come abbiamo insegnato nella Disputazione dello stato conghietturale. Se adunque si propone a Davide il combattere contra i Filistei; e gli si dimostra, che quest'azione è gloriosa, ed è utile, perchè vincerà i nemici del Regno; dee l'Oratore conghietturare, che la vittoria seguirà. L'*evento* è una cosa dubbiosa; e la cosa dubbiosa si dee conghietturare con qualche segno chiaro, manifesto, e conceduto; quindi l'artifizio di conghietturare, che Davide vincerà (ch'è la proposizione dubbiosa, e oscura) consiste nel considerare: s'egli abbia altre volte combattuto con vantaggio: se persone, ò inferiori, ò eguali a lui abbiano vinto; e da questi segni certi inferire la proposizione dubbiosa, e oscura. Primieramente *à circumstantia personæ*, Davide di sua mano ha uccisi Orsi, e Lioni: da questo fatto *certo* si può conghietturare, che vincerà anche i Filistei, ch'è il fatto *dubbioso*. Ritrovato il fatto certo, da cui conghietturare il dubbioso, dee l'Oratore proccurare d'amplificare il fatto certo; perchè tutta la dimostrazione, e tutt' l'evidenza, che può inferirsi della cosa dubbiosa, dipende dalla dimostrazione, e dall'evidenza della certa. Dee adunque cercare, quanto

tut-

fusse difficile l'uccidere un'Orso: come difficile a riagiugnerlo, se fuggiva: come difficile ad assalirlo, se minacciava con le branche, e con l'unghie l'Assalitore: come difficile ad investirlo in tempo, che avesse la preda tra' denti: che difesa possa fare un' Orso: che forza sia quella del Lione: che agilità, che voracità: e poi comparare la difficoltà di superare Orsi, e Lioni con la difficoltà di superare i Filistei; e dimostrare, ò che la cosa dubbia è inferiore, ò ch'è eguale alla certa: perchè, se apparisce più difficile la prima battaglia, che non la seconda; s' inferirà con verisimile conghiettura, che la vittoria seguirà. *A' circunstantia causæ*, si può conghietturare, che seguirà la vittoria; perchè il motivo principale di combattere i Filistei è l'onore, e la gloria del Dio d' Israello. Qui, per inferire la proposizione dubbiosa, cioè, che la vittoria seguirà, si dee cercare un segno certo; perchè dal segno certo dipende la conghiettura del dubbio. Il segno certo è, che Iddio altre volte ha fatta ottenere la vittoria a coloro, che hanno combattuto per la gloria sua: ha avvalorato il braccio a Giuditta, a Jaele: ha fatto, che dalla faccia d'un solo fuggissero cento mila combattenti: questi fatti servono di segno certo: si può quindi conghietturare, che avvalorerà il braccio di Davide: che l'animerà al combattimento; e farà, che i nemici spaventati, ò cadano nel conflitto, ò fuggano dal conflitto. *A' circunstantia facti*: *dal luogo*, *dal tempo*, *dal modo*, *dagli ajuti*, e da tutte le altre circostanze aggiunte a' fatti si potrà rendere verisimile l'evento della vittoria, che seguirà: onde, avendo già l'Oratore esposta l'utilità, la gloria, la stima, la ricchezza, la felicità per motivi di combattere i Filistei; e dalle circostanze della persona, della cagione, e del fatto conghietturato l'evento, cioè, che Davide vincerà; ha esposta allora la qualità dello stato negoziale con quell'artifizio, con cui può un motivo essere atto a persuadere.

IV. L'artifizio nondimeno dell' Oratore, prima di conghietturare *l'evento*, dee consistere nel dimostrare, che l'azione è così onesta, così giusta, e di tale utilità; che si dee in ogni modo determinare, ò che l'evento succeda, ò non succeda con prospera, ò con avversa fortuna: come sarebbe: Per la Patria si dee combattere, ò che si vinca, ò che si muoja. Per l'anima si dee intraprendere qualunque cosa, ò che segua la felicità di questo Mondo, ò che non segua. Per amore di Dio si dee perdonare al nemico, ò che ciò ridondi nella riputazione umana, ò che non ridondi. Se l'Oratore espone una spezie di necessità, e fa vedere tanta giustizia, tanta onestà, e tanta utilità nella cosa da farsi, che, ò segua, ò non segua l'effetto, sempre sarà cosa giusta, onesta, e utile l'averla intrapresa; certamente muoverà gli Uditori

a intraprenderla. Per esempio: se uno vuole persuadere il perdono de' nemici; e dimostra una tale giustizia in quest'atto, una tale onestà, e una tale utilità, che, ò segua onore in questo Mondo, ò non segua, sarà mai sempre cosa giusta, onesta, e utile l'avere perdonato; eleggerà l'Uditore di perdonare. L'artifizio consiste nel ritrovare una condizione austera, e tremenda inseparabile dall'azione; perchè, ritrovata la condizione austera, tremenda, orribile, che in niun modo si può eleggere, e tuttavia una delle due dee eleggersi, ò la cosa proposta, ò la condizione; seguirà, che l'Uditore elegga la cosa proposta, e non la condizione. *O penitenza*, dice il Padre Segneri, *ò inferno*: senza dubbio il fare penitenza è cosa *giusta*; perchè è *giusto* il soddisfare all'ingiuria fatta a Dio: è *onesto*; perchè con la penitenza si tornano a regolare gli appetiti disordinati: ed è *utile*; perchè la penitenza fa, che il peccatore torni ad acquistare i diritti, ch'egli aveva perduti della gloria beata. Ma diamo, che il peccatore non si muova; nè dalla giustizia di soddisfare a Dio; nè dall'onestà di ordinare le sue passioni; nè dall'utilità di rientrare ne' diritti della gloria beata; nondimeno ha da eleggere la penitenza per cagione della condizione austera, e tremenda, la quale è inseparabile, cioè, dell'inferno; dovendo egli necessariamente eleggere, ò la penitenza, ò l'inferno. Similmente nell'esempio del perdonare al nemico, diamo, che un peccatore non voglia perdonare, nè perchè sia *giusto* l'ubbidire al comando di Dio, ch'è Padre, e Padrone; nè perchè sia cosa *onesta*, che una creatura si dimostri suddita del suo Creatore; nè perchè *utile*, che un miserabile, povero, e mendico secondi la volontà d'un Dio beato, e ricco, da cui spera unicamente ogni bene; nondimeno ha da eleggere di perdonare per cagione della condizione austera, tremenda, e orribile, ch'è d'avere per nemico un Dio onnipotente, e di doverlo avere per nemico in tutto il corso incomprensibile dell'eternità.

V. I quattro fanciulli Ebrei, per comando di Nabucodonosor Re di Babilonia, furono astretti a deliberare, ò di adorare la Statua, ò d'essere abbruciati vivi nella fornace; prestamente elessero d'essere gittati vivi nella fornace; perchè questa condizione parve loro più utile, più soave, più desiderabile, che non la cosa proposta di adorare la Statua: trovarono, che la giustizia, l'onestà, e l'utilità era nella condizione, e non nella cosa proposta: quindi risposero al Re con sentimenti pieni d'amore, di tenerezza, e di rassegnazione verso Dio in tal guisa: *sappi, o Re, che il nostro Dio ci può liberare dalle tue mani; ma, se a lui non piacesse di liberarci; nè men per questo adoriamo la tua Statua;* perchè nell'adorazione della Statua

tua vi era una condizione austera, orrenda, e inseparabile, cioè, del diventare oggetti dell'ira, dell'odio, e della nemicizia d'Iddio vivo onnipotente; e fu meglio eleggere la morte, che una sì dura condizione. Quando per lo contrario l'Oratore unirà alla cosa proposta una condizione tale, che non potrà giammai essere giustamente voluta dagli Uditori; e che contuttociò una delle due cose necessariamente dovrà eleggersi, ò la cosa proposta, ò la condizione; allora è facile, che si muovano ad eleggere la cosa proposta, e non la condizione.

VI. Conviene adunque, che l'Oratore, il quale propone una cosa da farsi, esponga la qualità della giustizia, dell'onestà, e dell'utilità; ma principalmente le qualità utili con tutte le relazioni, cioè, con tutte le circostanze di luogo, di tempo, di cagione, di modo, di persona, per cui la cosa appaja così qualificata, che gli Uditori sieno come necessitati ad eleggerla: e se *l'evento fusse incerto, e dubbioso*, proccurare di renderlo manifesto, e verisimile con le conghietture, le quali si cavano *à causa, à persona, à facto*, usando quegli artifizj, per renderle verisimili, e veementi, che già abbiamo insegnati nella Disputazione dello stato conghietturale al Capo IX.; perchè, se una cosa ha molte qualità desiderabili; ed è verisimile, che seguirà nel modo appunto, ch'è proposta; allora dalla verisimilitudine dell'esito felice i motivi proposti riescono più efficaci, per muovere all'elezione. Questo artifizio di conghietturare l'esito felice dee usarsi, dopo che già gli Uditori sono persuasi, che la cosa dee eleggersi per cagione d'una condizione austera, e tremenda inseparabile; perchè allora, conghietturando l'esito felice, la conghiettura oltre il credere diletta, e piace. Se uno è persuaso, che si debba perdonare al nemico, ò che ciò ridondi a onore, ò che non ridondi; perchè altrimenti avrà Dio onnipotente per sempre nemico; si consolerà dipoi nell'udire le conghietture, con cui l'Oratore farà vedere la verisimilitudine, che v'è, che un tale atto debba finalmente essergli di riputazione; e acquistargli onore, e gloria anche nel Mondo. Dopo che un'Uditore è già persuaso, che, ò vivere, ò morire, si dee combattere; gode poi nell'udire le conghietture, con cui si dimostra la verisimilitudine dell'esito fortunato, cioè, dell'essere per vincere, per vivere, e per godere. Dopo che un'Uditore è già persuaso, che ò tristo, ò allegro dee temer Dio, gode poi nell'udire le conghietture, con cui si dimostra la verisimilitudine, che v'è, che, in temendo Dio, debba vivere con tranquillità, con pace, e con allegrezza. Dopo che un'Uditore è già persuaso della necessità, che ha d'eleggere una cosa; se poi ode, che alla cosa da eleggersi dovrà seguire un'effetto felice; allora quella necessità d'eleg-

d'eleggere, da cui era oppresso, viene a essergli soave, e desiderabile: e per questo motivo diciamo, che, quando l'Oratore *può*, *e ha il comodo di farlo*, prima di conghietturare l'esito felice, che sarà per avere la cosa esposta, dee proporre la necessità condizionata d'eleggerla, cioè, dee proporre una condizione inseparabile, austera, e orrenda, la quale non potendosi eleggere dall' Uditore, rimarrà, ch' egli sia necessitato a eleggere la cosa proposta; e poi dopo conghietturare l'esito felice; perchè allora egli sa certamente, che le conghietture dell' esito saranno per piacere grandemente all' Uditore.

§. VI.

Si dimostra congli esempj: come dalle sposizioni delle qualità dipendano le deliberazioni: e come serva quest' artifizio agli Oratori tanto sacri, quanto profani.

SOMMARIO.

I. *Si dimostra, come dalla sposizione della qualità segua ordinariamente la deliberazione: e il motivo, per cui molte Prediche, le quali pajono del genere dimostrativo, appartengano realmente al genere deliberativo.*

II. *Si dimostra con un' esempio morale l' artifizio d' esporre le qualità, che servono per muovere gli Uditori a deliberare.*

III. *Si espongono le qualità dell' Inferno prese dalla Predica del Padre Segneri. E in primo luogo, che qualità sia l' essere effetto della divina giustizia.*

IV. *In qual modo, per essere l' Inferno un' effetto della divina giustizia, possa dirsi puro tormento de' reprobi.*

V. *Si espone la seconda qualità dell' Inferno, cioè l' essere inventato da Dio; e l' artifizio di conghietturare la grandezza di questa qualità.*

VI. *Si espone la terza qualità dell' Inferno relativa a Dio, ch' è l' essere effetto d' un' offesa fatta alla Maestà Divina: e si conghiettura la grandezza del tormento dalla grandezza dell' offesa.*

VII. *Si espone una quarta qualità dell' Inferno relativa al modo, con cui sono tormentati i reprobi; e l' artifizio, con cui si conghiettura la grandezza di questa qualità.*

VIII. *Si espone un' altra qualità dell' Inferno relativa al tempo, e l' artifizio, con cui si conghiettura la grandezza di questa qualità.*

IX. *Si replica in breve tutta la dottrina insegnata intorno all' artifizio d' espor-*

d' esporre le qualità dell' Inferno; e del congbietturare la grandezza d' ognuna delle stesse qualità.

X. *Si espongono le altre qualità dell' Inferno, e gli artifizj di congbietturare la grandezza d' ognuna di esse.*

XI. *Si espone nuovamente in breve l' artifizio, con cui sono state esposte le qualità dell' Inferno: e quale debba essere l' artifizio di congbietturare la grandezza d' ognuna di esse qualità.*

XII. *Si dimostra l' artifizio di esporre la facilità de' mezzi, che servono alle deliberazioni, con l' artifizio d' esporre la grandezza de' motivi, che concorrono alle stesse deliberazioni.*

XIII. *Si riflette, che, per esporre la qualità, e la sua grandezza, servono i luoghi dello stato congbietturale; e anche i luoghi comuni.*

XIV. *Si dimostra, che con l' artifizio d' introdurre le quistioni congbietturali si può vieppiù esporre la grandezza della qualità certa, e manifesta, che si prende, per inferire la proposizione dubbiosa, e oscura.*

XV. *Quale sia la qualità precisa, che serve di segno certo, e manifesto, dalla sposizione di cui dipendono poscia le diliberazioni.*

XVI. *Quanto serva la suddivisione, per far' apparire la grandezza della qualità.*

I. DAlla sposizione delle qualità *de summo genere*, dice Quintiliano (1), seguono ordinariamente le deliberazioni; perchè proponendosi, per esempio, se Cesare debba assalire la Brettagna, *an Cæsar Brittanniam impugnet*; dalla sposizione delle qualità della Brettagna, dalla ricchezza, dalla vicinanza, dall' abbondanza de' viveri, dal traffico, e da tutte le altre sue qualità esposte, seguirà la deliberazione d' espugnarla. Ora gli artifizj di esporre le qualità dipendono dalla dottrina del paragrafo antecedente: e qui solamente ci ristrigniamo a esporre alcuni esempj, affinchè si apprenda anche meglio l' artifizio d' esporre le qualità; perchè dalla sposizione di esse dipende ordinariamente l' elezione della cosa, che si persuade a farsi. Se un' Oratore, per esempio, vuole persuadere lo studio della Filosofia; espone le qualità della Filosofia, relative alle persone, alle cagioni, e alle azioni stesse dello studiarla; seguirà l' elezione, ò di volere quello studio, ò di non volerlo. Se uno vuole persuadere a temere Dio onnipotente; esposte le qualità di Dio onnipotente relative alle persone, alle cagioni, e all' azione stessa

(1) *Eidem qualitati succedunt facienda, ac non facienda, appetenda, vitanda, quæ in suasorias maximè cadunt.* Quint. lib. 7. inst. c. 4.

stessa del timore; seguirà l'elezione, ò di volerlo temere, ò di non volerlo temere. Se uno persuade a fuggire l'ingratitudine; esposte le qualità dell'ingratitudine relative alle persone, alle cagioni, e all'azione stessa del fuggirla; seguirà l'elezione, ò di volerla fuggire, ò di non volerla fuggire. Esposte le qualità della divina providenza, ognuno eleggerà, ò di metterfi nelle sue mani, ò di non metterfi. Esposte le qualità dell'abbandonamento di Dio, ognuno eleggerà, ò di non volervi incorrere, ò d'incorrervi: e così in tutte le cose, esposte le qualità della guerra, della pace, delle nozze, del celibato, delle scienze, delle arti relative alle persone, alle cagioni, e alle azioni stesse; seguirà ordinariamente l'elezione d'abbracciare, ò la guerra, ò la pace; di attendere, ò a quella scienza, ò a quell'arte. Non diciamo già, che sempre segua l'elezione dalla sola sposizione della qualità della cosa proposta; anzi nel paragrafo antecedente abbiamo già dimostrato, che molte volte, oltre la sposizione delle qualità del suggetto proposto, conviene anche conghietturare l'esito; ma diciamo, che la sposizione delle qualità della cosa, che si propone come suggetto da diliberarsi, è mai sempre quella, che serve di motivo principale, anzi unico, per fare, che gli Uditori, ò la eleggano, ò non la eleggano: e le altre cose servono di condizioni: come sarebbe, la sposizione delle qualità della gloria beata, ch'è il suggetto proposto da eleggersi, è quella, che muove all'elezione: la facilità poi di poterla conseguire: la possibilità dell'intrapresa sono condizioni, senza le quali non si eleggerebbe, ma non sono motivi. Quindi i motivi, per fare, che gli Uditori eleggano una cosa, consistono nella sposizione delle qualità della cosa proposta. Per questa ragione molte Prediche d'Oratori sacri, le quali pajono del genere dimostrativo, e precisamente Panegirici, sono realmente orazioni suasorie; perchè la persuasione d'una cosa da farsi dipende principalmente dalla sposizione delle qualità della stessa cosa proposta. Quando sieno ben'esposte le qualità orribili dell'Inferno; chi è, che non risolva di fuggirlo? Quando sieno ben'esposte le qualità desiderabili del Paradiso; chi è, che non risolva di possederlo? Quando sieno ben'esposte le qualità dell'amicizia di Dio; chi è, che non la voglia? Tutto dipende dalla sposizione delle qualità della cosa, che si propone come suggetto d'elezione; e perciò, conoscendo noi l'utilità, che v'è nel saper' esporre le qualità, procccureremo di rendere, quanto sia possibile, chiaro, e manifesto questo artifizio.

II. Diciamo adunque, che l'artifizio d'esporre una cosa da deliberarsi, principalmente consiste nell'esporre le qualità, ò utili, ò dannose della stessa cosa, relative alle persone, alle cagioni, e alle

 cose

cose stesse. Per esempio: un Predicatore vuole persuadere a' peccatori il fuggire l'Inferno con la penitenza, dee considerare: a quante cose l'Inferno dica relazione: dice relazione a Dio, che condanna: relazione a' miseri condannati: relazione a' ministri della divina giustizia: relazione al luogo, dove patiscono: relazione al tempo, in cui patiscono: relazione al modo, con cui patiscono: relazione alle cagioni, per cui patiscono. Esposte le qualità dell' Inferno, cioè tutte le circostanze, ò sia, tutte le sue relazioni; seguirà la deliberazione di fuggirlo. Dopo si possono *esporre i mezzi*, con cui fuggirsi; perchè la facilità de' mezzi può anche giovare per motivo secondario della diliberazione: e i mezzi si espongono con l'artifizio medesimo, cioè considerando, che i mezzi per fuggirlo dicono relazione a Dio, che li somministra, relazione alla libertà nostra, relazione agli ajuti di Sacerdoti, di Predicatori, i quali desiderano, che il Peccatore si salvi, relazione a' Sagramenti, relazione alla morte di Gesu Cristo. Non è però necessario, dice M. Tullio, che un' Oratore metta tutte le cose in un discorso; ma basta, che sappia l'artifizio per ritrovarle, affine di scegliere le migliori. Entriamo adunque negli artifizj d' esporre le qualità, dalla spotizione delle quali dipendono poscia le deliberazioni.

III. Il Padre Segneri espone le qualità dell' Inferno, e dice, che la qualità dell' Inferno, da cui dipendono tutte le altre, è questa: *l'essere puro tormento*, cioè, luogo, in cui v'è un puro penare, un puro patire. Per esporre, che l' Inferno sia un male puro, riflette alla relazione, che dice a Dio, come giusto. Un tormento, ch' è effetto *della giustizia di Dio*, è puro male; perchè, se non dicesse relazione alla giustizia, ammetterebbe qualche sollievo: onde il male di Giobbe, che diceva relazione alla sola permissione di Dio, non era un puro male: e tutto quel male, che viene per provare le anime giuste in questo Mondo, non è puro male; perchè non dice relazione alla giustizia di Dio; ma alla sola sua volontà di beneplacito, e alla sola sua Santissima intenzione di provare gli stessi giusti; quindi non v'è male, ò voluto da Dio precisamente senza colpa nostra, ò permesso, come fu la cecità del ceco nato, il quale possa dirsi un puro male; congiugnendosi mai sempre con simili sorte di mali una incredibile consolazione, qual' è quella di piacere a Dio, il quale si degna di provare le creature, che ama, con permettere, che sieno afflitte da molti mali. Quello, che veramente può dirsi puro male, dice relazione alla sola giustizia di Dio, che vendica l'offesa fatta alla sua divinità; perchè una tal sorta di male si congiugne col male del peccato, che n'è la cagione, e non lascia la consolazione

di

di patire per amore; ma la sola amarezza di penare per vendetta.

IV. Benchè nè meno il male, che dice relazione alla giustizia di Dio, può dirsi puro male, ogni qual volta che la divina misericordia s'interessi a fare, che quel male serva alla conversione del peccatore. Così, se Iddio fa morire uno de' nostri più cari amici, la qual cosa sopra 'l credere ci addolora, ma una tal morte ci fa ravvedere, e rientrare in noi stessi, e ci converte a lui; la perdita del più caro de' nostri amici non è puro male; perchè la misericordia si è interessata a fare, che l'effetto della giustizia serva al bene della nostra emendazione. Se Iddio, per vendicare, ò l'avarizia, ò l'ingordigia, ò la superbia, ò l'ambizione, ò qualche altra colpa d'un Padre, lo priva dell'unico suo figliuolo, e dell'unica speranza, ch'egli aveva di vedere una spezie di perpetuità nella sua casa; ma la morte dell'unico erede di sua casa fa, che sia liberale con i poveri, che moderi l'avidità d'accumulare, che si umilii, e che si corregga; una tal morte, benchè amarissima, non è puro male; perchè la misericordia si è interessata a fare, che non sia effetto solo di giustizia, ma effetto d'amore: quindi è, che dovrà dirsi puro male quello solamente, che dice relazione alla divina giustizia, senza che la sua misericordia s'interessi a fare, che la pena della giustizia vendicatrice diventi effetto d'amore. Ora, dice il Padre Segneri, *l'Inferno è un puro patire, un puro penare;* perchè viene dalla divina giustizia, senza che la misericordia s'interessi a fare, che serva per motivo d'amore: è un'effetto, dic'egli, di giustizia, come se in Dio non vi fusse misericordia; perchè, siccome molte volte Iddio usa della sua misericordia, in modo che quasi pare, che in lui non vi sia giustizia; così nell'Inferno userà della giustizia, in modo che quasi parrà, che non abbia misedia, *effundens iram secundùm misericordiam* (3).

V. *L'altra qualità*, dice il Padre Segneri, è questa: *l'essere tormento inventato dalla divina sapienza*: questa è qualità, che dice anche relazione a Dio vendicatore. Quì si noti, che l'artifizio dell'Oratore, quando ha esposta una qualità, consiste nel conghietturarne la grandezza: di modo che non la qualità, ma la grandezza della circostanza è quella, che dee conghietturarsi: e per conghietturare la cosa dubbiosa, si dee ricorrere a un segno certo. Il Padre Segneri, appunto per conghietturare la grandezza di questa seconda qualità, ricorre a' segni certi, e manifesti, cioè, a' tormenti inventati dagli Uomini, e da' Tiranni della terra, e dice: ,, che caverne oscure, schifezze stomacose, visaggi orribili, spa-

,, de,

(3) *Lib. Ecclesiastici c. 16. v. 15.*

„ de, pugnali, ruote, saette, rasoi, torrenti di zolfo ardente, be-
„ vande di piombo liquido, stagni d'acque gelate, caldaje, e grati-
„ cole, seghe, e mazze, lesine a cavar gli occhi, tanaglie a strap-
„ par' i denti, pettini a squarciar' i fianchi, catene a pestar l'ossa,
„ fiaccole a bruciare le viscere; bestie, che rodano; eculei, che sti-
„ rino; lacci, che affoghino; tossici, che avvelenino; cataste, ca-
„ valletti, croci, uncini, mannaje. Sono tormenti spietati sì, ma tut-
ti d'invenzione umana. „ I Tori di bronzo furono invenzion di Pe-
„ rillo: i sedili di ferro furono disegno di Agatocle: bastò l'ingegno
„ degli Egiziani a trovare quell'attroce supplicio di trafiggere l'ugne
„ con canne aguzze. Nerone inventò di ammantar gli Uomini sot-
„ to pelli di fiere, ed esporli a' cani. Mezenzio inventò di ligare i
„ vivi a' cadaveri de' Defonti, e dileguarli in putredine. Gli avoltoi
„ di Tizio: la sete di Tantalo: le ruote d'Issione: i sassi di Sisifo, fur
„ tutte pene, che vennero in mente a' Greci.

Tutti questi sono segni certi, manifesti, e conceduti, da cui si conghiettura la grandezza del tormento, ch'è d'invenzione divina: poichè tutti i tormenti inventati dall'Uomo, benchè crudeli, benchè atroci, benchè barbari; a ogni modo non superano la capacità umana; ma i tormenti, che sono di sola invenzione divina, superano ogni umana capacità.

VI. Il Padre Segneri espone un'altra qualità dell'Inferno, *à circumstantia causæ*; e dice, essere un'effetto della offesa, che si fa alla divina Maestà. L'artifizio, dopo esposta una nuova qualità, consiste nel conghietturare la grandezza della medesima: e questa grandezza come si conghiettura? con qualche segno manifesto. Per conghietturare adunque: quanto grande supplizio debba essere quello, che ha da proporzionarsi a un' offesa fatta alla Maestà divina, conviene ritrovare qualche grande supplizio manifesto, che serva di segno, per conghietturare la grandezza dell'oscuro. Grande fu il supplizio dato all'uccisore d'Enrico Quarto Rè di Francia; perchè i Giudici nella sentenza, i Carnefici nell'esecuzione non temevano d'eccedere: giudicavano tutti, che ogni strazio, ogni laceramento, e ogni più strana crudeltà fusse mai sempre inferiore al delitto d'un Rè ucciso; quindi il supplizio dato al colpevole era senza compassione d'alcuno, e con l'applauso dell'ira insaziabile del popolo, cui dispiaceva, che il corpo dell'Assassino non fusse capace, che d'una sola morte; e gli pareva, che tutti i dolori, e tutte le agonie del paziente non fussono, che una languida sodisfazione pel delitto d'un così grande, e generoso Re ucciso. Grande perciò è quel supplizio, di cui non v'è timore d'eccedere nella pena. Se così è, quanto

to grande debb' essere il supplizio dell' Inferno, ch' è per sodisfare all' ingiuria fatta, non a un Re della terra; ma al Re della gloria beata, al Creatore del Mondo, al Redentore del genere umano: debb' essere supplizio tale, che tutta l'ira de' Dimonj, e delle furie infernali non potrà mai fare, che agguagli all' offesa: supplizio, che potrà estendersi infinitamente, senza che mai, nè l' eterno Giudice, che lo prescrive, nè i Ministri, che l'eseguiscono, possano dirsi crudeli.

VII. Il Padre Segneri espone un' altra qualità dell' Inferno, come relativa agli stessi dannati; e dice, essere *tormento senza refrigerio, senza ristoro, e senza conforto*. Per congnietturare la grandezza di questo male, ch' è la proposizione oscura, conviene ricorrere a qualche segno certo, e manifesto. Il segno certo, e manifesto si prende da' mali di questo Mondo, a cui sempre si unisce un qualche refrigerio, e ristoro. Se uno, per esempio, si abbrucia, vi sono unguenti, che impiacevoliscono la scottatura: se uno ha sete, v' è acqua, che la smorza: se uno ha fame, v' è cibo, che la ristora: se uno ha malinconia, v' è il sonno, che la sopisce, vi sono amici, che la dileguano, compagnie, che la divertono: se uno ha vergogna, vi sono veli, che la ricuoprono. Questi sono *conseguenti certi de' mali del Mondo*, da' quali si congniettura la grandezza del tormento dell' Inferno, cui non addivengono simili conseguenti; perchè alla scottatura del fuoco non v' è balsamo: alla sete non v' è acqua: alla fame non v' è cibo: &c.

VIII. Il Padre Segneri espone un' altra qualità dell' Inferno *relativa al tempo*; e dice, che in questo Mondo ogni gran male finisce con la morte. Finirà, dice lo schiavo, la dura mia catena. Finirà, dice l'amareggiato, e tristo, la mia tristezza, e la mia amarezza: morrò, e avranno fine i miei tormenti, le mie agonie. Per conghietturare la grandezza di questa qualità, conviene ricorrere a' segni certi, e manifesti, da cui si conghiettura la proposizione oscura. E' cosa certa, che in questo Mondo non v' è male così disperato, che non termini finalmente con la morte: e se Mitridate assuefatto a nudrirsi di veleno, non potè, quando volle, morire di veleno; poteva, se avesse voluto, morire d' un' altra morte: potea, dice il Segneri „ ricorrere alle zagaglie, e squarciarsi il seno, a' lacci, e soffocarsi le fauci; a' „ precipizj, e fracassarsi la vita. Quante morti in dono offerivagli il „ solo Mare entro a ciascun de' suoi gorghi? Quante le selve in ogni „ tronco? quante le caverne, dove abitano le fiere? quante le fornaci? „ quante i trabocchetti? e allora egli solamente poteva aver ragione di dolersi di non poter morire; quando in ogni cosa avess' egli „ ritrovato il dolore della morte; ma non la morte: quando dalle

„ za-

„ zagaglie avesse ricevute ferite, ma non la morte: quando da' lacci avesse ricevuti soffogamenti, ma non la morte: quando da' precipizj avesse ricevute confusioni, ma non la morte: quando insomma dal mare, da' boschi, dalle fiere, dal fuoco, da' trabochetti avesse ricevuti i dolori della morte, ma non la morte. Questi non sono conseguenti funesti d'alcun male di questo Mondo; ma solamente dell'Inferno; dove i condannati cercheranno dalla morte il fine del patire; e ritroveranno sempre il dolore della morte; ma non mai la morte. „ Morte, morte, ove sei? (andranno essi continuamente gridando con alti gemiti tra quelle tenebrose caverne) „ qual sarà quel Demonio così pietoso, che ce la dia? Ahimè meschino! e dove or' è quel pugnale, dirà Abimelecco, con cui potei „ già medicare i miei scorni? Dove, dirà il Re Zambri, dov'è il „ mio rogo? E dove, Achitofello soggiugnerà, dov'è il mio capestro? „ come esser può, che in un luogo di tante pene, nessuna ancora „ sia bastevole ad ammazzarci? Che fate vermi, che ancor voi non „ finite di divorarci? Che fate fiamme, che non finite di struggerci? Ah conseguenti di tormento incomprensibile, cercare per ristoro la morte, e, in trovando sempre il suo più attroce dolore, non mai ritrovare la stessa morte: *quærent* (o miseri) *mortem, & non invenient*. „ Troppo gran bene sarebbe questa in un luogo, dove ogni male dovrà essere eterno. Quì il Padre Segneri espone con varie comparazioni: che cosa voglia dire la grandezza dell'eternità, la quale viene a essere la circostanza più tormentosa dell'Inferno. Per congietturare questa cosa oscura, si serve di segni certi, e manifesti: segno certo, e manifesto d'una durazione incomprensibile è quello del fingere molti possibili: *possibile*, che un Cardelino, bevendo ogni cento anni una goccia d'acqua, possa finalmente nel corso dell'eternità, giugnere a disseccare tutti i fonti, tutti i fiumi, e tutti i mari: *possibile*, che una leggera formica, muovendo un solo passo ogni anno, giunga finalmente nel corso dell'eternità a girare tutta la terra: *possibile*, che, se il Mondo fusse formato d'un durissimo bronzo, e ogni cento anni, gli si desse sopra un colpo solo, finalmente nel corso dell'eternità tutto potesse infrangersi: *possibile*, che due occhi, spargendo ogni mille anni una lagrima sola, giugnessono nel corso dell'eternità a formare un diluvio maggiore d'acqua di quello, in cui anticamente andò naufrago tutto il Mondo; e pure, dopo che un Cardelino avesse disseccato, bevendo una sola goccia ogni anno, tutti i mari; dopo che tutto il Mondo formato di bronzo si fusse infranto con un colpo solo dato ogni secolo; dopo che una formica, muovendo un solo passo ogni anno, avesse girata tutta la terra; dopo che due occhi, spargendo una

sola lagrima ogni mille anni, avessono formato il diluvio universale; allora tornerà dare principio l'eternità: e quando queste pruove dovessono replicarsi mille volte una dopo l'altra; allora solamente darà principio il tormento eterno.

Poichè la circostanza dell'eternità è quella, per cui maggiormente si rendono manifeste le orrende qualità dell'Inferno; il Padre Segneri conghiettura l'atrocità d'un male eterno dalla giocondità d'un bene terreno, da cui, venendo volontà di variare, uno sia astretto a fissarsi in esso. Questo è artifizio di conghietturare dalle circostanze attribuite alla cosa, una delle quali è il contrario, come già abbiamo insegnato (4). „ Ho io, dic'egli, talvolta pellegrinando ne' giorni estivi, provato ad incontrarmi in un florido praticello, e quivi a pormi stanco, e lasso a giacere all'ombra degli alberi, alla frescura dell'aure, al susurro dell'acque, al canto degli usignoli. Ed, ò che gran diletto da prima mi parea quello! ma che? in termine di brev'ora mi venia subito volontà di rizzarmi. Che se talun per ventura mi avesse stretto a giacer'ivi immobile un giorno intero sopra il medesimo lato; ahimè quelle delizie mi si farebbono tutte volte in tormento, e, solamente in pensar ciò, cominciavano a già parermi malinconici i canti, ingrati i susurri, spiacevoli le frescure, funeste l'ombre, spinosissimi i fiori. Miseri Condannati! qual supplizio dev'essere dunque il loro, mentre non un dì solo, ma tutti i secoli, dovranno sempre giacer su l'istesso fuoco: *in stagno ardente*, come disse l'Apocalisse: *stagno* per la fissezza, per la fermezza, *ardente*, per la terribile attività: sempre attorniati da gli stessi Scorpioni, sempre avviticchiati dagli stessi Serpenti, sempre insultati dagli stessi Demonj, senza poter'esalar dal cuore in tanti anni un breve respiro, *nec erit*, come parlò San Cipriano: *nec erit, unde habere possint aliquando tormenta, vel requiem, vel finem*. O che disperazione sarà la loro! o che rancore! o che rabbia! o come in pensar ciò, malediranno quella notte, in cui furono generati, quel seno, che gli portò, quelle poppe, che gli allattarono! *pereat dies, in qua nati sumus, pereat nox, in qua concepti sumus*. Questi sono tutti *conseguenti* della cosa; perchè altro conseguente non può conghietturarsi nella disperazione d'un mal'eterno, se non che la lingua si sciolga in maledizioni, in lamenti, in grida: i denti in mordere le carni: le unghie in lacerarle: gli occhi in piagnere: il cuore in sospirare &c.

IX. L'Inferno adunque, come puro tormento, dice relazione a
 Dio,

(4) *Disp. 4. c. 8. in tutti i numeri.*

Dio; ed è un'effetto della infinita sua sapienza. Dice relazione alla cagione, ed è tormento d'un' offesa fatta alla Maestà divina. Dice relazione al modo del penare de' dannati; ed è tormento senza ristoro, e senza refrigerio. Dice relazione al tempo; ed è tormento eterno. Come poi si conghietturi la grandezza d'un tormento, *ch'è effetto della giustizia di Dio*, si è dimostrato da' segni certi, e manifesti ai que' mali, che sono solamente effetti, ò della permissione, ò della volontà divina, i quali, se appajono così atroci; molto, e incomparabilmente maggiore sarà il male, ch'è effetto della divina giustizia. Inoltre si è conghietturata la grandezza d'un male, ch'è effetto della divina giustizia, da un segno chiaro, e manifesto contrario, cioè dalla grandezza della misericordia; perchè, se vi sono effetti d'una tale misericordia, che pare separata dalla giustizia; l'Inferno dee dirsi un' effetto della giustizia, che quasi pare separata, e disgionta dalla misericordia. *La grandezza d'un tormento, ch'è effetto dell' invenzione dell' infinita sapienza di Dio*, si è conghietturata con un segno certo, e manifesto, cioè, con i mali, che sono effetti dell' invenzione umana: e se questi appajono così orrendi; quanto più orrendo, e terribile dovrà essere quello, ch'è effetto inventato da una sapienza infinita. *La grandezza d'un tormento*, ch'è *effetto d'un' offesa fatta alla Maestà divina*, si è conghietturata da un segno chiaro, e manifesto di que' tormenti, che derivano da' delitti, i quali, secondo l'opinione umana, non possono bastevolmente compensarsi, quale sarebbe l'omicidio d'un Re; perchè, se sono così gravi i tormenti, i quali non possono giammai compensare l'ingiuria fatta a un Re terreno; molto maggiore sarà quel tormento, che non potrà giammai compensare l'ingiuria fatta a Dio. *La grandezza del modo, con cui sono tormentati i dannati*, si è conghietturata dal segno certo, e manifesto de' conseguenti, che seguono a ogni male del Mondo, ch'è l'aver qualche ristoro, il qual ristoro non si truova nelle pene infernali. *La grandezza dell' eternità, in cui penano*, si è conghietturata con la finzione di molti casi strani, ma possibili: dimodochè il Padre Segneri ha esposte le qualità dell' Inferno; e ha conghietturata con segni certi, e manifesti la grandezza d'ogni qualità, ò sia, d'ogni circostanza.

X. Lo stesso Segneri espone un'altra qualità dell' Inferno *à circumstantia personæ*, relativa all'affezione de' dannati; e dice, che i dannati si odiano l'uno l'altro; e l'odiarsi fa, che la compagnia, la quale alleggerisce le pene in questo Mondo, le aggravi nell' Inferno; perchè quivi si truovano come fasci di spine, le quali insieme ammassate, e abbracciate non fanno altro, che pungersi insieme: dipoi conghiet-

ghiettura la grandezza di questa qualità *dal modo*, *con cui i dannati si odiano*; e dice, che si odiano, senza potere giammai saziare la rabbia loro, la quale a vista d'ogni male viepiù si accresce. Espone un'altra qualità dell'Inferno *à circunstantia personæ*, relativa all'odio, che hanno sempre contro i Demonj: e conghiettura la grandezza di questa qualità; dall'essere costretti a veder sempre così orrendi nemici; dall'essere sempre da essi insultati, senza poterne far vendetta, *vadent, & venient super eum horribiles*. Espone un'altra qualità dell'Inferno *à circunstantia personæ*, relativa all'odio, che hanno a' Beati: e conghiettura *la grandezza di questo tormento* da segni certi, e manifesti; perchè, se tanto sono cruciati, per vedere i Demonj loro nemici, e per non potersi vendicare degl'insulti, che da esso loro ricevono; molto più saranno cruciati, in vedendo i Beati loro nemici: la ragione è questa, perchè i Demonj penano nello stesso carcere; ma contro i Beati la rabbia de' reprobi non avrà questo sfogo; perchè vedranno, che godono, senza che in modo alcuno possa essere interrotto il godimento loro. *La grandezza di questa qualità* di tormento si conghiettura con un segno certo, e manifesto preso dalla storia di Giuseppe Ebreo; perchè, se tanto cruccio, e tanto rammarico avevano i Fratelli di Giuseppe, in vedendolo un poco più accarezzato, e un poco più accetto presso il loro Padre; e le carezze maggiori consistevano in cose picciole d'una vesticciuola più splendida, d'un riso più amabile, d'un bacio più saporoso; quanto cruccio, e rammarico avranno i dannati, nel vedere i Beati, non loro Fratelli, ma forse quelli, che in vita furono tal volta, ò emoli, ò nemici, ò che tanto forse spregiarono come poveri, sbeffarono come sciocchi, e straziarono come schiavi. La grandezza di questo tormento, il quale deriverà dall'invidia, e dall'odio, che portano i reprobi agli Eletti, si conghiettura da' segni certi, e manifesti presi dalla storia, cioè: se il tormento d'Eli era il vedere l'emolo suo prosperato: se i tormenti d'Esau, e di Saule erano il non poter impedire la felicità destinata agli emoli loro: e, per dir breve, se il sommo tormento dell'Epulone consisteva nel non poter nè meno per un momento interrompere la beatitudine di Lazaro; conviene di quì conghietturare, che grandissimo sia il tormento de' dannati, in veggendo: per quanto poco hanno perduto il Paradiso; e quanto in esso godano coloro, che furono, ò dispregiati, ò sbeffati da loro, ò che, in vivendo, loro furono, ò emoli, ò nemici. Conghiettura dipoi la grandezza della stessa qualità *dalla circostanza del modo* del godere de' Beati; perchè i dannati non solamente saranno crucciati, in veggendo la felicità, in cui si truovano i Beati, ma molto più, perchè ve-

ve[illegible]no, che i Santi festeggiano sopra la miseria, e sopra la calamità loro, e che Dio stesso ride, e gli beffeggia, e gli burla, *dominus irridebit illos*. La grandezza di questo supplizio si conghiettura da' segni certi, e manifesti presi da' simili. Un Giuocatore non ha maggiore dispetto, se non che altri rida, mentr' egli perde: quanto più i dannati nel vedere, che il Cielo tutto ride, mentr'essi abbruciano; e che di questo appunto egli ride, e festeggia; perchè essi ardono nel fuoco. Roma non potè avere maggiore rammarico, e tristezza, se non che allora quando vide, che Nerone cantava, e suonava, mentre ella abbruciava: ora quanto infinitamente maggiore sarà il cruccio de' dannati, essendo eglino sforzati a vedere, che tutto il Cielo, i Beati, i Santi, Iddio stesso ride, e festeggia de' tormenti, e delle smanie loro.

XI. L'Inferno adunque è stato esposto con le qualità, cui dice relazione. Dice relazione alla giustizia di Dio: l'artifizio oratorio consiste nel conghietturare la grandezza della qualità, che si espone: e la cosa oscura si conghiettura con la chiara, e manifesta in quattro maniere, ò *col simile*, ò *col contrario*, ò *col minore*, ò *col maggiore*. *Dice relazione alla sapienza di Dio*, da cui è inventata: la grandezza di questa qualità si conghiettura sempre mai in quattro maniere, ò dal simile, ò dal contrario, ò dal meno, ò dal più: basta, che il segno, ò simile, ò contrario, ò minore, ò maggiore, da cui si conghiettura la propozizione oscura, sia chiaro, e manifesto; perchè l'oscuro, e dubbioso non può rendersi chiaro, e certo con l'oscuro, e dubbioso. *Dice relazione alla cagione, cioè, alla colpa, che non può compensarsi egualmente con qualunque pena*: e la grandezza di questa pena si conghiettura, ò dal simile, ò dal contrario, ò dal più, ò dal meno. *Dice relazione al modo*, con cui penano i dannati senza ristoro, e senza refrigerio: e la grandezza di questa qualità si conghiettura da un segno manifesto, ò simile, ò contrario, ò minore, ò maggiore. *Dice relazione all' affezione de' dannati*, che si odiano tra loro: la grandezza di questa pena dee conghietturarsi da un segno manifesto, ò simile, ò contrario, ò minore, ò maggiore. *Dice relazione al modo dell' affezione dell' odio, ch' è dell' odiarsi con rabbia insaziabile*: e poi si conghiettura la grandezza di questa qualità con un segno chiaro, e manifesto, ò simile, ò contrario, ò minore, ò maggiore. *Dice relazione a' Beati, tanto da' reprobi odiati. Relazione al modo del godere de' Beati, che ridono del penare de' dannati*: e la grandezza di ogni pena si conghiettura, ò per via d' un segno, ò di più segni manifesti, ò simili, ò contrarj, ò minori, ò maggiori.

XII. Si vede dalla dottrina fin quì dichiarata, che, esposte le qualità

lità d'una cosa, seguirà l'elezione. Esposte, per esempio, le qualità dell'Inferno in quel modo, che abbiamo veduto nel Segneri, il quale ha sempre mai esposta la qualità, e poi subito conghietturata la grandezza della medesima; chi è, che non risolva di fuggire da un sì grande supplizio? Che se, dopo esposte le qualità della cosa, per cui gli Uditori sono già persuasi, ò di abbracciarla, ò di fuggirla, ò d'eleggerla, ò di non eleggerla; l'Oratore propone la facilità de' mezzi, e la possibilità; allora la facilità de' mezzi, e la possibilità di conseguire il fine, servono anche di motivi secondarj, per fare, che gli Uditori deliberino la cosa. Per questa ragione il Padre Segneri nella seconda parte propone i mezzi facili, con cui fuggire un' Inferno descritto con qualità così orrende: e i mezzi pajono appunto facili a confronto del male, che si fugge. Facilmente lascierà una Donna, per esempio, di accarezzare le sue carni; quando confronti questo mezzo col fuoco eterno: facilmente lascierà un' Uomo di procacciarsi con tanto studio i commodi, e i piaceri; quando confronti questo mezzo col fuoco eterno: facilmente un Sacerdote adempierà i suoi debiti; quando confronti questo mezzo col fuoco eterno: onde dalla sposizione de la qualità della cosa vengono sempre mai i mezzi, avvegnachè difficili, a parere facili: facile sembrerà il piagnere, facile il sospirare, facile il vegliare, facile il meditare, facile il digiunare, facile l'astenersi da' furti, e da' ridotti, facile di allontanarsi dalle compagnie perverse, facile il darsi alla penitenza; purchè si consideri: quanto grave sia l'Inferno, ch'è un'effetto dell'ira giustissima di Dio: effetto dell'invenzione dell'infinita sua sapienza: effetto d'un colpo, che non può giammai compensarsi: quanto grave sia l'Inferno, da cui si odiano tanto i dannati; dove sono inesplebili, e insaziabili nella rabbia del danneggiarsi l'un l'altro: dove sono sforzati a vedere i Demonj orribili loro nemici, da cui sono sempre insultati, senza poter loro nuocere: dove sono sforzati a vedere i Beati talvolta loro emoli, e nemici nel Mondo, e vederli ridere, e festeggiare sopra la calamità loro. La sposizione delle qualità d'una cosa è sempre quella, che fa parere facili i mezzi, che dipoi si propongono per conseguirla: così, se uno proponesse di esporre le qualità del Paradiso: dopo esposte le sue qualità felici, parranno facili tutti i mezzi, con cui può conseguirsi. La stessa cosa diciamo in qualunque deliberazione. L'artifizio adunque consiste nell'esporre le qualità: *qualitas summa*, dice Quintiliano, *suscipit Oratoris opera*.

XIII. Si noti ancora, che, dovendo l'Oratore ordinariamente amplificare la qualità, ch'espone; e conghietturare la sua grandezza:

ze, ò diminuire la stessa qualità, e argomentare la sua leggerezza, dee necessariamente conghietturare; e perciò potrà servirsi degli artifizj insegnati (5) nella Disp. dello Stato Conghietturale: i quali artifizj eziandio servono per esporre la qualità della cosa da deliberarsi; perchè chiunque vuole esporre le qualità d'una cosa, dee considerare le relazioni, che dice alle persone, alle cagioni, e le circostanze affisse alla cosa stessa; quindi l'artifizio d'esporre le qualità dipende anche da' luoghi delle conghietture, cioè, dalle circostanze della persona, della cagione, e del fatto, ò sia, della cosa: e le finzioni, e le suddivisioni, che servono alle conghietture, servono anche per esporre le qualità; anzi tutti i luoghi comuni, de' quali abbiamo trattato nella Disput. v. del primo Tomo della Oratoria, servono anche per esporre le qualità della cosa, massimamente quando la proposizione è universale. Ma poichè le proposizioni universali sono mai sempre in grazia delle singolari, però l'Oratore avrà sempre campo d'esporre la cosa con le qualità, che si riferiscono alle persone, alle cagioni, e alla cosa stessa; e conseguentemente avrà sempre un campo vastissimo di discorrere sopra qualunque suggetto, che gli sia proposto, con riflettere alle relazioni, che quel suggetto dice alle persone, alle cagioni, e alle circostanze propie del suggetto stesso: soprattutto considerando, che le sposizioni delle qualità, e gli artifizj di conghietturare dipendono molto dall'artifizio delle finzioni, e delle suddivisioni d'Ermogene, di cui abbiamo trattato (6).

XIV. Finalmente riflettiamo ancora, che, dovendo l'Oratore, esposta la qualità della cosa, ordinariamente conghietturare la grandezza della medesima, potrà servirsi degli artifizj d'introdurre le quistioni conghietturali, delle quali abbiamo già trattato (7); come fa il Padre Segneri nella sopracitata Predica, dove vuole dimostrare, quanto grande fusse la minaccia, che Dio fece a Eli Sacerdote pel delitto de' suoi scorretti figliuoli: va egli conghietturando sopra 'l fatto certo la cagione possibile; e va cercando, qual fusse la minaccia fattagli da Dio. Già senza dubbio si sa, qual minaccia facesse Dio a Eli; ma il Segneri va cercando qual fusse; e va immaginandosi molte minacce possibili, verisimili, le quali non essendo quelle, che Iddio fece a Eli, fa dipoi impressione maggiore quella, che in ultimo luogo propone. Dice dunque così: forse Dio gli minacciò, che gli sarebbono tolte le rendite? che gli avrebbe spenta la prole? che gli avrebbe desolata la stirpe? quale fu la tremenda minaccia? fu questa, che gli avrebbe fatto vedere

(5) *Disp. IV. dello Stato Conghietturale c. 9. n. 4. 5. 6. 7. 9. 15.*
(6) *Ivi n. 13. 19.*
(7) *Ivi capo X. in tutti i numeri.*

dere nel Tempio il suo emolo: *videbis æmulum tuum in Templo in cunctis prosperis Israel*. Quell'avere introdotte molte minacce possibili, e cercato: quale verisimilmente potess'essere la minaccia di Dio: e, dopo esposte molte minacce grandi, le quali non furono fatte da Dio a Eli, rende maggiore, e più sensibile la minaccia fatta, cioè, ch' egli vedrebbe l'emolo suo prospero, e felice. Questo artifizio serve per esporre la grandezza del segno chiaro, e manifesto, da cui si conghiettura la grandezza della proposizione controversa, oscura: quindi il Padre Segneri, avendo renduto sensibile: quanto grande minaccia, e quanto gran male sia il vedere l'emolo esaltato, inferisce la grandezza della pena de' dannati, i quali vedranno per tutta l'eternità gli emoli loro felici nel Cielo. L'artifizio di conghietturare consiste mai sempre nel saper' esporre il segno certo, e chiaro: e nel sapere rappresentare la sua grandezza; perchè dal segno *chiaro dipende* la conghiettura della proposizione oscura. Se tanta, per esempio, apparirà la grandezza della rabbia del ricco Epulone contro Lazaro, ch'è il segno certo, e manifesto; si renderà verisimile la grandezza della rabbia, che hanno tutti i dannati contro i Beati, ch' è la proposizione oscura, e dubbiosa: onde, introducendo le quistioni conghietturali, per argomentare la grandezza del segno certo, e manifesto, il quale si assume per inferire il dubbioso; dalla grandezza del primo s'inferirà la grandezza della cosa dubbiosa inferita, la quale per mezzo della illazione diverrà manifesta, e chiara.

XV. La cosa da notarsi è questa, che da tutta la dottrina fin qui dichiarata si raccoglie, non avere l'Oratore altra maniera di conghietturare nelle orazioni, che hanno stato negoziale, se non ricorrendo all'esempio, alle similitudini, alle parabole, e alle finzioni; perchè le deliberazioni dipendono dalla sposizione delle qualità della cosa, che si propone da deliberarsi; ma, dovendo l'Oratore ordinariamente conghietturare la grandezza d'ogni qualità, che propone; non può conghietturarla, se non con un segno certo, e manifesto: e il segno certo, e manifesto, per inferire la grandezza dubbiosa, non è altro che, ò l'esempio, ò la similitudine, che ha'l vigore dell'esempio, ò la favola, e la finzione, che sono tutte cose, le quali hanno la virtù dell'esempio, con cui conghietturasi, *ò à simili*, *ò à contrario*, *ò à minori ad maius*, *ò à maiori ad minus*; quindi, per conghietturare: quanto grande sia il tormento dell'Inferno, come effetto della divina giustizia, si ricerca, ò una similitudine, ò un'esempio, ò una finzione, per mezzo di cui si renda manifesta, e sensibile la grandezza dell'Inferno, come effetto della divina giustizia: e quell'esempio, ò simile, ò contrario, ò minore, ò maggio-

re

re, dee servire per questa illazione. Il Segneri truova il segno certo dal contrario della misericordia; e conghiettura dalla grandezza della misericordia in sollevare i colpevoli (ch' è tale) come se in lui non fusse giustizia, la grandezza della giustizia in crucciare i reprobi; che quasi apparirà tale, come se in lui non fosse misericordia. Nel modo stesso, per conghietturare la grandezza della pena dell' Inferno, come tormento inventato dalla divina sapienza, ricorre a un segno certo: il segno certo è l'esempio de' tormenti inventati da' Tiranni; e da questo esempio *à simili*; anzi *à minori ad majus* argomenta, e conghiettura la grandezza dell' Inferno come inventata dalla infinita sapienza divina. Di modo che l'artifizio nelle orazioni suasorie, per inferire la grandezza della qualità delle cose proposte, consiste nel ritrovare gli esempi, i quali servano di segni certi, e manifesti, per inferire la grandezza dubbiosa; e un' esempio molte volte darà campo di conghietturare *à simili*, *à contrario*, *à minori ad majus*, *e à majori ad minus*; perchè le circostanze, ò simili, ò contrarie, ò minori, ò maggiori, che si truovano nell'esempio, danno appunto campo di fare le illazioni, e di argomentare ne' quattro sopradetti modi.

XVI. Ma, per conghietturare la grandezza della cosa, serve molto la finzione, e la suddivisione. Per esempio: nella Predica sopracitata dell' Inferno, in dicendo: se quel gran fuoco fusse acceso, non da Dio, ma da un' Angelo: se derivasse, non dalla giustizia, ma dalla permissione: se non adivenisse per una colpa così grave, qual' è quella fatta alla Maestà divina: se quella pena fusse stata inventata da' Barbari, e da' Tiranni, e non da un Dio di tanta bontà, e di tanta clemenza: se in quel tormento potesse ritrovarsi un refrigerio picciolo: se gli abitanti non fussono così arrabbiati, e così disperati: se potessono quivi gl' infelici penare senza vedere la felicità de' Beati, senza vedere Dio, che ride, e festeggia; sarebbe una pena grave, ma non gravissima, un' Inferno tormentoso; ma non puro tormento. Così con queste, e simili suddivisioni, con introdurre molti possibili, e con fingere molte cose, vengono le qualità prese per segni manifesti ad apparire grandi; e dalla grandezza delle qualità, che servono di segni, per inferire le proposizioni oscure, s' inferisce la grandezza delle proposizione oscure, e controverse.



CAP.

CAP. IV.

Dello Stato Giuridiziale assoluto.

SOMMARIO.

I. *Che cosa sia lo stato giuridiziale assoluto: e come dal Reo si proponga questa sorta di controversia.*

II. *Qual cosa precisamente debba considerarsi dagli Oratori sacri nelle orazioni, ò sia, nelle Prediche, le quali hanno stato giuridiziale assoluto.*

III. *Si dimostra, che l'unico motivo da considerarsi nelle controversie giuridiziali consiste nelle parti del giusto,* in partibus juris, *e quindi, come dalle parti del giusto dipendano tutte le pruove, e tutte le confermazioni, che possono farsi in simili controversie.*

I. ABbiamo già dimostrato nel Capo Secondo, che lo stato giuridiziale è quello, che nasce dalla precedente controversia sopra la qualità della cosa fatta, ò sia, del fatto: e che si divide nell' assoluto, e nell' assuntivo. Quivi già si è detto, che lo stato giuridiziale assoluto è quello, che nasce da una precedente controversia sopra la qualità di giustizia, come sarebbe: il Reo dice, *jure occidi*: L'Accusatore risponde, *non jure occidisti*: nasce lo stato, *an jure occideris*: di modo che il Reo è mai sempre quello, che propone la controversia della qualità giuridiziale assoluta; anzi ogni prima controversia di qualità.

II. I Predicatori in que' discorsi del genere giudiziale, che hanno stato di qualità assoluta, debbono considerare principalmente *il motivo di giustizia*, per cui una cosa sia stata fatta. Per esempio: se discorrono dell' Inferno, e vogliono, che il discorso abbia stato giuridiziale assoluto, debbono dimostrare, che Iddio *giustamente* ha stabilito l'Inferno per tormento de' suoi nemici: che l'eternità è *pena giustissima* d'un peccato solo mortale: ch' è *giusto* il fare, che un'anima, la quale può immortalmente essere ostinata, sia immortalmente addolorata. Se discorrono del Paradiso, e vogliono, che il discorso abbia stato giuridiziale assoluto, debbono dimostrare, che la corona della gloria è corona *di giustizia*: che, dopo la promissione, è *giusto*, che si dia un premio eterno a' meriti temporali: ò vera-

mente possono dimostrare il contrario: che tutte le pene temporali, e tutte le nostre afflizioni non sono giammai condegne, cioè, che non possono giammai agguagliarsi di giustizia stretta, e rigorosa alla gloria celeste, che faremo per conseguire. Se discorrono dell'abbandonamento di Dio; e vogliono, che la proposizione abbia stato giuridiziale assoluto, possono dimostrare, essere *giusto*, che Iddio abbandoni coloro, che prima abbandonano lui: *giusto*, che abbia voltate le spalle a'peccatori ostinati: *giusto*, che molte volte Iddio abbia lasciati i peccatori in mano a' desiderj loro: *giusto*, che coloro, i quali si accecano, chiudendo gli occhi al lume della misericordia di Dio, sieno, quando aprono gli occhi per vedere, puniti colla fuga, e coll'abbandonamento di quella luce: onde che, se prima erano ciechi per colpa, dipoi sieno ciechi per gastigo. Se discorrono del giudizio universale, della morte, ò di qualunque altra materia morale; e vogliono, che il discorso abbia stato giuridiziale assoluto, possono dimostrare: ò la giustizia della cosa, ò la grandezza della giustizia. Quanto, per esempio, sia giusto, che Iddio abbia ordinato un giudizio universale per confusione de' peccatori. Quanto giusto il decreto della morte, sì per raffrenare i peccatori dalle colpe, come per consolare i giusti nelle tolleranze loro. Insomma in ogni materia un Oratore sacro può fare, che la sua proposizione abbia stato giuridiziale assoluto; perchè, se dall'esporre le qualità della cosa, che sarà per essere: per esempio, se dall'esporre le qualità dell'Inferno, in cui cadranno i peccatori, che non si convertono a Dio, passerà a dimostrare: quanto sia giusto il decreto di Dio d'avere costituito l'Inferno contro i peccatori; l'orazione, dall'avere stato negoziale, passerà ad averlo giuridiziale: e dall'essere nel genere deliberativo, a essere nel genere giudiziale.

III. L'unico motivo adunque, con cui si dimostra una proposizione, che ha stato giuridiziale assoluto, è *il giusto*; quindi tutto l'artifizio dell'Oratore, per provare, e per confermare le orazioni di questo genere, *consiste nell'esaminare le parti del giusto*: e nel riflettere, quale sia principalmente quella parte di giusto, che conviene alla cosa proposta. Per esempio, se si dimostra: *Quanto sia giusta la vendetta, che fa Dio di punire un peccato momentaneo con la pena eterna*, si debbono considerare *le sei parti del giusto*, cioè, la natura, la legge, la consuetudine, il giudicato, l'equità, e'l patto: e dopo riflettere, se tutte e sei convengono alla vendetta, che fa Dio di punire un peccato momentaneo con la pena eterna: ò se le convenga l'una, e non l'altra: se quella vendetta sia *naturale*: se segua secondo la *legge*: se segua secondo il *giudicato*: se sia *equa*: se in essa

v'entri

v' entri il *patto*. Questa riflessione dee farsi in ogni proposizione, che abbia stato giuridiziale assoluto; perchè non v' è altra maniera, con cui poterla provare, se non con la sopradetta riflessione. Noi pertanto esporremo le sei parti del giusto, le quali sono i luoghi, donde si cavano gli argomenti, per provare gli assunti, che hanno stato giuridiziale assoluto.

§. I.

Si espongono le sei parti del giusto, che secondo la dottrina di Cicerone, servono di luoghi, onde si cavano le pruove delle proposizioni, che hanno stato giuridiziale assoluto: e si assegna la divisione, e la difinizione d' ognuna d' esse.

SOMMARIO.

I. *Si assegnano le parti del giusto, secondo la dottrina di Cicerone.*
II. *Si difinisce il diritto di natura, ch' è una parte del giusto*, pars juris.
III. *Si difinisce il diritto primario, e il diritto secondario di natura.*
IV. *Si espongono le sei parti del diritto secondario di natura, cioè, la religione, la pietà, la grazia, la vendicazione, l' osservanza, e la verità con le difinizioni loro.*
V. *Si assegna la difinizione, e la divisione della legge, ch' è una parte del giusto*, pars juris.
VI. *Si difinisce la consuetudine, ch' è un' altra parte del giusto*, pars juris: *e si assegnano le quattro condizioni, acciocchè abbia vigore di legge, e come differisca dal costume, e dalla istituzione.*
VII. *Si difinisce il giudicato, ch' è una parte del giusto*, pars juris: *e la differenza, che v' è tra 'l giudicato, e l' esempio.*
VIII. *Si difinisce l' equo, e il buono, ch' è una parte del giusto*, pars juris.
IX. *Si assegna la difinizione del patto, ch' è una parte del giusto*, pars juris: *e la divisione.*

I. I Luoghi dello stato giuridiziale assoluto si riducono a un solo, cioè al *giusto*; ma il giusto, secondo la dottrina di Cicerone, e dell' Autore della Rettorica a C. Erennio, ha sei parti, le quali servono di luoghi, onde si cavano le pruove degli Assunti dello stato di qualità assoluta; e sono:

1. Natura.	4. Giudicato.
2. Legge.	5. Equità.
3. Consuetudine.	6. Patto.

II. Il diritto di natura, *jus naturæ*, è un comando della ragione, la quale ci prescrive di seguire il bene, e di fuggire il male: si dice: *jus*, *à jussione*: si dice *naturæ*, perchè è fondato nella ragionevolezza della natura.

III. I Giureconsulti dividono il diritto di natura, *jus naturæ*, nel primario, e nel secondario: *il primario* è quello, ch'è fondato nell' istinto comune di tutti gli animali: come sarebbe *il generare*. *Il secondario* è quello, ch'è fondato nella ragione, cioè, è un comando, ò insegnamento della ragione, che c' insegna: qual cosa seguire: e quale fuggire.

IV. Il diritto naturale secondario, *jus naturale secundarium*, cioè, quello, ch'è un comando della ragione, la quale ci prescrive di seguire il bene, e di fuggire il male, ha sei parti (1), e sono: 1. *religione*: 2. *pietà*: 3. *grazia*: 4. *vendicazione*: 5. *osservanza*: 6. *verità*.

La religione è un comando della ragione, la quale ci prescrive di temere Dio, di onorarlo *internamente* con l' umiliazione del cuore, ed *esternamente* con le cerimonie convenevoli.

La pietà è un comando della ragione, la quale ci prescrive gli uffizj convenevoli dovuti alla Patria, a' Parenti, e a' Congiunti.

La grazia è un comando della ragione, la quale c' insegna ad avere memoria de' benefizj, degli onori, e delle amicizie; e di rimunerare gli atti de' Benefattori, e di coloro, che ci onorano, e ci amano.

La vendicazione è un comando della ragione, la quale c' insegna, in qual maniera si debbano vendicare le ingiurie, e punire i peccati.

L' osservanza è un comando della ragione, la quale c' insegna a venerare quelli, che sono maggiori di noi, ò in età, ò in sapienza, ò in dignità.

La verità è un comando della ragione, la quale c' insegna a dire, che le cose fatte sono fatte; e che le cose non fatte non sono fatte.

V. La legge è un comando, *jus*, ò sia *jussum*, il quale provviene, ò da Dio, ò dagli Uomini: se il comando provviene da Dio, quel comando si dice *legge divina*, *jus divinum*: se provviene dall' Uomo si dice *legge umana*, *jus humanum*: e questa legge umana, se provviene da persona Ecclesiastica, che abbia l' autorità di costituire leggi, si di-

(1) *Natura quidem jus est, quod nobis non opinio, sed quædam innata vis afferat, ut religionem, pietatem, gratiam, vindicationem, observantiam, veritatem*. Cic. lib. 2. de Invent.

si dice *legge Canonica*, *jus Canonicum*, o sia *Ecclesiasticum*: se provviene da persona secolare: ò si estende alle persone di tutte le nazioni, in quanto che tutte le nazioni si servano della stessa legge, e si dice *legge delle genti*, *jus gentium*: ò provviene da quella costituzione, che ogni popolo, e ogni Città ha stabilito, che le sia propria, e si dice *legge Civile*, *jus Civile*: la quale legge Civile, se provviene dal popolo, si dice *Plebiscitum*: se da pochi Ricchi, e potenti, si dice *jus Prætorium*: se dagli ottimati, si dice *Senatus consulta*: se da' Principi, che abbiano autorità unica, e suprema, si dice *constitutiones Principis*.

VI. La consuetudine, *consuetudo, est pars juris*, la quale provviene, non da alcuna legge scritta, ma dall' approvazione del popolo, che da lungo tempo ha avuto in costume di fare qualche cosa: ma la consuetudine, affinche abbia vigore di legge, debbe avere quattro condizioni (2). *La prima*, che sia comunemente ricevuta, e praticata dal popolo. *La seconda*, che le persone sensate, prudenti, e timorate facciano sinistro giudizio di coloro, che non praticano ciò, che si pratica dal popolo. *La terza*, che i Superiori puniscano i trasgressori. *La quarta*, che sia di materia grave, e utile al Pubblico. Si noti, che v'è divario tra la *consuetudine*, e il *costume*, e l' *istituzione*: che la *consuetudine* è introdotta nel popolo, senza sapersi, da quale persona abbia avuta l'origine: *il costume* è introdotto nelle case private, senza sapersi, da quale de' maggiori abbia avuta l'origine: *l' istituzione* è una consuetudine, ò sia anche, costume introdotto da qualche persona determinata; quindi delle istituzioni si sa l'origine; non così delle consuetudini, e de' costumi.

VII. Il giudicato, *judicatum, est pars juris*, che provviene, ò dalla sentenza del Giudice, ò dall'esempio altrui: imperciocchè non v'è differenza tra l'esempio, e'l giudicato, se non che *il giudicato* (3) può essere senza esempio: ma l'esempio non è senza giudicato; come sarebbe, può essere *giudicato*, che i Cittadini combattano fino alla morte per la Patria; e che non vi sia esempio, che alcuno Cittadino sia morto per la Patria: ma se Orazio, se Mario, se Catone, se Fabio sono morti per la Patria, oltre *l'esempio* v'è *il giudicato*; perchè coloro, che sono morti per la Patria, hanno senza dubbio giudicato, che si debba morire per essa.

VIII. L'equo, e il buono, *equum, & bonum*, è un comando della ragione, *jus rationis*, ò sia, *jus naturale*, che deriva appunto dal razio-
cina-

(2) *Suarez de legibus lib. 7. c. 15. n. 13.*
(3) *Trapezuntius lib. 3. Rhet. de Locis dialecticis.*

cinamento, e dal discorso, per cui si conchiude, che in quella circostanza il Legislatore avrebbe fatta una legge diversa da quella, che ha fatto; che però si dee fare la cosa contraria alla legge scritta: come sarebbe: il Legislatore ha fatta legge, che sotto pena di morte nessuno ardisca di salire le Mura della Città: succede, che una Città è assediata, ed è scalata da un Pellegrino, affine di soccorerla: in una tale circostanza si fa un raziocinamento, da cui si conchiude, che il Legislatore non ha preveduto questo caso particolare; e conseguentemente, che non lo ha compreso nella legge. Ora questo raziocinamento si dice, *epiicia*, ò sia, *equum*, & *bonum*, ed è parte del diritto naturale, *pars juris naturalis*: per lo che debbe preferirsi alla legge scritta.

IX. Il patto, *pactum*, è un consenso di due, ò di più sopra una cosa: e questa è parte del giusto, *pars juris*; perchè la legge comanda, che debbano due parti restare al patto, ò sia, alla convenzione; onde in virtù del consenso ognuna delle parti acquista un particolare dominio: l'una di ripetere la cosa, se non si effettua la condizione del patto: l'altra di ritenerla, se si effettua la condizione. Il patto si divide *nel patto nudo*, e *nel patto vestito* (4): *il patto nudo* è quello, in cui non intraviene altra cosa, che il consenso, e la condizione del patto: *il patto vestito* è quello, in cui oltre il consenso, e le condizioni del patto, intraviene anche la stipulazione, la consegna della cosa patteggiata, e l'espressione della cagione del patto. Contro 'l patto nudo non si dà azione: ma bensì contro il patto vestito.

§. II.

Quale sia la cosa principale da considerarsi, per provare gli Assunti morali, che hanno stato giuridiziale assoluto: e si dimostra, che, senza ricorrere alle sei parti del giusto, gli Assunti morali, che hanno stato giuridiziale, in niun modo possono provarsi.

SOMMARIO.

I. *Quale parte di giusto debba considerarsi nelle controversie giuridiziali; quando il fatto non può difendersi con tutte.*

II. Si

(4) *Lessius de just. & jure lib. 2. c. 17.*

II. Si dimostra, come Pietro Appostolo, accusato, che insegnasse la fede di Gesu Cristo, potesse difendersi con tutte e sei le parti del giusto.

III. Si espone, come la difesa di Pietro Appostolo potesse avere maggior vigore da una parte del diritto, che dall' altra: e come una tal parte del diritto debba dall' Oratore sopra le altre considerarsi, e amplificarsi.

IV. Si dichiara, che, senza ricorrere a qualcheduna delle sei parti del diritto, non mai un' Oratore sacro potrà provare un' Assunto, che abbia stato giuridiziale assoluto.

V. Si dimostra, quando sia, che una Predica abbia stato giuridiziale assoluto: e da' quali luoghi precisamente possa provarsi: e si espone l' artifizio di ritrovare da' luoghi dichiarati le pruove.

VI. Si dimostra, come un' Assunto provato con una parte del giusto possa provarsi con tutte le suddivisioni della stessa parte: e poi con tutti i luoghi comuni.

I. LA cosa principale da considerarsi nelle orazioni, che hanno stato giuridiziale assoluto, è quella parte di giusto, per cui il Reo può difendere, che il fatto sia giusto; perchè non ogni parte del giusto sempre serve per la difesa giuridica assoluta; anzi talvolta con una parte del giusto il Reo dovrebbe essere condannato, e con l' altra assoluto; perchè potrebbe un fatto secondo lo scritto della legge meritare gastigo, e secondo la mente del Legislatore, in cui si fonda l'equità, meritare guiderdone. Per esempio: Uno, che, senza l' autorità pubblica, scala le Mura d' una Città assediata, secondo lo scritto della legge, dee essere condannato alla morte; ma, se l'avere scalate le Mura seguì per difesa de' Cittadini, e con la perdita de' nemici, secondo l' equità, questo fatto può meritar premio; quindi è, che si dee riflettere principalmente a quella parte di giusto, la quale è cagione, per cui il fatto sia giusto.

II. Succede ancora, che un fatto possa difendersi con tutte le parti del giusto, cioè: 1. *con la legge di natura*: 2. *con la legge scritta*: 3. *con la consuetudine*: 4. *con l' equità*: 5. *col giudicato*: 6. *col patto*; a ogni modo v' è ordinariamente qualche parte del giusto, con cui il fatto rimane meglio difeso, che con l'altra. Per esempio: Pietro Appostolo, accusato, che insegnasse la fede di Gesu Cristo, senza la facoltà di Cesare, e de' Sacerdoti, si difende con la qualita assoluta di giustizia, e risponde, *jure docui*. Può egli senza dubbio difendere questo fatto con tutte le parti del giusto. *Primieramente con la legge di natura*; perchè con la Fede di Gesu imparano gli Uomini

mini a seguire la virtù, e a fuggire il vizio: la qual cosa è fondata ne' principj di ragione; anzi con la fede di Gesu Cristo l'Uomo si esercita negli atti di religione, di pietà, di grazia, di vendicazione, di osservanza, e di verità, che sono atti proprj della natura ragionevole, e parti del diritto naturale. *Secondariamente con la legge scritta*; perchè nella legge scritta col dito di Dio v'è, che ognuno ubbidisca al divino comando: e che appunto egli in virtù del divino comando insegna la fede di Gesu Cristo. *Terzo con la consuetudine*; perchè ogni Uomo ha per costume di esercitare la propia professione: quindi che, essendo egli dichiarato il primo degli Appostoli, dee esercitare ciò, che ha in costume la professione dell'Appostolato, ch'è di predicare, ed'insegnare la fede di Gesu Cristo. *Quarto col giudicato*; perchè così ha determinato Gesu Cristo medesimo, ch'è il Giudice de' vivi, e de' morti; e perchè ha avuto l'esempio da' Profeti, che hanno profetizzata la fede di Gesu Cristo: essendo lo stesso profetizzare una cosa futura, e predicarla presente: ha avuto l'esempio dal Battista, che vaticinò l'imminente venuta del Messia, l'aditò venuto, e morì col merito della stessa fede: ha avuto l'esempio dal Protomartire S. Stefano, che morì predicando gli stessi dogmi; e quindi, che l'esempio d'Uomini così eccelsi gli serve di sentenza, e di giudizio, che gli sia stato, e gli sia lecito l'insegnare la medesima Fede. *Quinto con l'equità*; perchè questa è la mente di tutti i Legislatori del Mondo, che le loro leggi servano all'utile pubblico de' popoli: onde, se i Legislatori terreni, se i Re, se gl' Imperadori avessono preveduta la circostanza de' tempi: se avessono veduti i miracoli, e conosciuto, che quindi ha origine tutto il bene dell'universo, non avrebbono fatte leggi, per cui si escludesse da' governi l'introduzione di nuove dottrine; e conseguentemente l'insegnamento, e la predicazione della fede di Gesu Cristo. *Sesto col patto*; perchè egli ha promesso a Dio d'insegnarla, e di predicarla, ancorchè cio debba costargli la vita; quindi, che per debito di fedeltà egli dee stare alla promessa.

III. Può adunque Pietro Appostolo difendere il fatto d'avere insegnata la dottrina di Gesu Cristo con tutte le parti del giusto; e da tutte inferire, *jure docui*; ma tra queste ve ne sarà alcuna, con cui egli potrà con maggior vigore sostenere la qualità assoluta del fatto: forse, per esempio, la legge scritta, e pubblicata, *ite in Mundum universum, & prædicate omni creaturæ*, avrà maggior vigore in questa controversia, che la difesa fondata, ò nella consuetudine, ò nel giudicato, ò nel patto. Conosciuta pertanto quella parte del giusto, che più serve alla difesa, dee l'Oratore più in quella, che in

tutte

tutte le altre fermarsi; non già che tutte, e parti del giusto non debbano considerarsi, e che non si debba vedere, se da ognuna si possano trarre illazioni in favore dell' Assunto; ma diciamo, che quella parte del giusto va sopra le altre considerata, in cui può consistere la maggiore forza della difesa: e, dopo ritrovata una tale parte del giusto, l'artifizio consiste nel saperla esporre, nel saperla amplificare, nel saperla talmente stabilire, che si renda affatto sensibile, e per essa vengano ad apparire ingiuste le proposizioni degli Avversarj.

IV. Questo artifizio farà, che dagli Oratori sacri si pruovino con forza gli Assunti, quando si fondano sopra debiti di giustizia, e hanno stato di qualità assoluta giuridiziale. Se, per esempio, propongono, che i peccatori debbono far penitenza: ò che ciò vogliano provare per un motivo, ò per due, ò per tre, ò per molti altri; ogni motivo ha da vestire la qualità di qualche parte del giusto, cioè, *ò della legge di natura, ò della legge scritta, ò della consuetudine, ò dell' equità, ò del giudicato, ò del patto:* e senza che ogni motivo, per cui un sacro Oratore vuole dimostrare il debito di far penitenza, vesta la natura di qualche parte del giusto, non mai farà provato, come conviene, l'Assunto. Se propongono il debito di far'orazione, il debito di perdonare, il debito di pensare alla Morte, al Paradiso, all' Inferno, il debito di mettersi nelle mani della divina provvidenza, il debito di fare secondo la volontà di Dio, il debito di fuggire dall' occasione di peccare, il debito di credere in Dio, il debito di amare Dio, il debito di avere speranza nella misericordia; insomma, ogni qual volta l'Assunto farà fondato in qualche debito, avranno la necessità, per provarlo, di ricorrere alle parti del giusto: e senza che i motivi, per cui vorranno provare l'Assunto, vestano la natura di qualche parte del giusto, ò della legge di natura, ò della legge scritta, ò della consuetudine, ò dell' equità, ò del giudicato, ò del patto, non mai giugneranno a provarlo; e l'orazione farà debole, anzi indubitatamente fuori di proposito.

V. Dalla dottrina fin qui dichiarata inferiamo, che, se una Predica avrà stato giuridiziale assoluto, dovrà provarsi con le parti del giusto, *partibus juris*; e massimamente con quella, da cui dipende il vigore dell' orazione: e dopo converrà usare gli stessi artifizj, insegnati nel capo precedente, di esporre le qualità nelle orazioni, che hanno stato negoziale; perchè dalla sposizione delle qualità spettanti, *vel ad motum animi gignendum, vel minuendum, vel planè tollendum*, come insegna Cicerone (1), seguono le deliberazioni, secondo che ha

Fff

(1) *Cicero in Topicis*.

ha similmente insegnato Quintiliano (2). Per esempio: se un sacro Oratore propone di voler dimostrare, *che Iddio ha giustamente costituita una pena eterna contro i peccati mortali, che in un momento si commettono*: poichè l'Assunto ha stato giuridiziale assoluto; consistendo lo stato dell'Assunto in questo genere: *an Deus jure decreverit punire culpam temporaneam suppliciis æternis*, non può provarsi in altra maniera, che in ricorrendo alle parti del giusto, *ad partes juris*. Conviene però vedere: se un tale decreto di punire col fuoco eterno un peccato momentaneo spetti *alla legge naturale*: se appartenga *alla legge scritta*: se *alla consuetudine*: se *al giudicato*: se *al patto*: se *all' equità*; perchè, se il decreto è giusto, senza dubbio dee riferirsi a qualcheduna delle sei parti del giusto. Veggiamo pertanto, se sia giusto, perchè fondato nella *legge naturale*. Certamente, secondo la dottrina di Tullio, *la vendicazione* è parte della legge naturale, di cui abbiamo trattato nel Cap. IV. §. I. n.4.; e, se un peccato momentaneo, cioè, commesso in un momento può durare eternamente nella volontà inflessibile d'un peccatore, potrà essere vendicato eternamente: ora noi conosciamo, che la volontà d'un peccatore può esser' eternamente ostinata: sappiamo, che Giuda è talmente confermato nella disperazione, che eternamente egli dispererà la salute: che l'Epulone è talmente confermato nella vita sua lussuriosa, che in eterno vorrà vivere lussuriosamente: e che ogni dannato è talmente confermato nella sua colpa: tutt' i Demonj nella superbia loro: tutti gli avari nell'avarizia: tutti gli ambiziosi nell'ambizione, che per tutti i secoli de' secoli la volontà loro sarà immutabile nel volere il peccato; e che, quantunque rodano le catene, e si rattristino delle pene, non però mai di cuore saranno per abbominare le colpe, e per convertirsi a Dio; quindi, s'è legge naturale il vendicare un'ingiuria; un'ingiuria, che può durare eternamente, era giusto, che si condannasse a un' eterno supplizio. Qui si vede, che l'Assunto comincia essere provato con una parte del giusto presa dalla legge naturale. *Seguitiamo a vedere, se il decreto di Dio di condannare un peccato momentaneo al fuoco eterno sia giusto, perchè fondato nella legge scritta*. V' è legge scritta per comando di Dio, che un peccatore ostinato nella sua colpa sia condannato al fuoco eterno: e Iddio, ch'è supremo, assoluto, e indipendente Padrone, e che ha una sapienza infinita, sapeva di potere costituire questa legge. Ora, se ogni creatura ragionevole è suggetta inviolabilmente alla divina legge: se non può scuotere il giogo senza un'aperta ribellione; sapendo d'essere condannata al fuoco

(2) *Quintil. lib. 7. instit. orat. cap. 4.*

fuoco eterno, s'ella s'indura nel suo peccato; perchè s'indura? Se il Signore Iddio la condannasse al fuoco eterno, senza aver fatto precedere una legge scritta, sarebbe giustissima la condannagione; perchè il giudizio fonderebbesi nel diritto naturale: e coloro, che con i lumi soli della natura sono morti nel peccato, ardono eternamente; quanto più giusto sarà il decreto di Dio di punire eternamente i peccati di coloro, i quali, oltre i lumi della natura, hanno ricevuti quelli della sua legge scritta? non è forse giusto, che si condanni a un'eterno supplizio colui, che può eternamente non voler' ubbidire a una legge, ch'è voluta da Dio? ch'è impressa nella natura? ch'è scritta col suo dito? e pubblicata per suo comando? *Seguitiamo a esaminare, se il decreto di Dio di condannare un peccato mortale al fuoco eterno sia giusto, perchè fondato nella consuetudine, ch'è un' altra parte del giusto, pars juris.* E' posto in costume, che ogni Re, ogni Principe, ogni Repubblica comandi l'osservanza delle leggi sotto quelle pene, che sono giudicate propie, ò per impedire, che sieno trasgredite, ò per raffrenare i trasgressori; quindi giustamente è stato costituito un supplicio eterno contro i trasgressori della divina legge; perchè Iddio ha conosciuto, che, per raffrenare un peccatore, il quale può immortalmente vivere, non v'è altra pena, che quella, con cui s'interessa l'immortalità della sua vita. La stessa proposizione potrà provarsi *con l'equità, ch'è un' altra parte del giusto, pars juris*; perchè, se non vi fusse alcuna legge scritta, sarebbe mai sempre cosa equa, e giusta, che un' ingiuriatore soddisfacesse all' ingiura; cui, se non potesse soddisfare nell' intensione del gastigo, soddisfacesse con l'estensione. Per questo motivo, se Iddio non volesse, che si aprisse l'Inferno contro i peccatori, s'interpreterebbe la sua mente, che fusse nel preciso, in cui soddisfacessono all' ingiuria con la penitenza, col dolore, e con la conversione a lui; perchè non può mai essere mente, e volontà di Dio, che l'offesa fatta a lui sia affatto impunita; onde, in mancanza di tutte le leggi, anche l'equità vuole, che un peccatore indurato nell' offesa, e nell' ingiuria abbia un gastigo corrispondente a un' eterno, e inflessibile induramento. *Dal patto, ch'è una parte del giusto, pars juris, può provarsi la stessa proposizione*; perchè Iddio, il quale ha promesso di dare un premio eterno a coloro, che ubbidirebbono alle sue leggi, ha determinato un supplizio eterno contro coloro, che si allontanerebbono da esse; quindi v'è una spezie di contratto tra Dio, e noi, tanto per ordine al premiarci, se siamo fedeli, quanto per ordine al gastigarci, se siamo colpevoli: onde viene a essere cosa giusta l'aver determinata una pena eterna contro i trasgressori, mentre a titolo di fedeltà egli si è obbligato di

 dare

dare un premio eterno agli osservatori de' suoi precetti. *Insomma dal giudicato, ch' è un' altra parte del giusto, pars juris, si può provare l a stessa proposizione*; perchè la giustizia umana si arroga di condannare un malfattore alla morte, ch' è una spezie di pena eterna, non avendo i Giudici alcuna riflessione, se i malfattori saranno per risorgere: onde, se i malfattori potessono immortalmente vivere, tanto la giustizia umana si arrogherebbe di togliere a' malfattori una vita, che potrebb' essere immortale; e forse ancora l' immortalità della vita loro aggiugnerebbe al motivo di condannarli alla morte la sollecitudine della condannagione; perchè i Giudici vorrebbono prestamente purgare lo stato da simili persone, le quali, potendo essere immortali, potrebbono sempre inquietare il governo pubblico: se adunque la giustia umana giudica spediente una spezie di pena eterna, per mantenere uno Stato, e un' Impero; si può quasi dire, che Iddio, con i decreti d' un tormento eterno stabilito contro i malfattori, non ha fatto altro, che prevenire i pensieri de' giudizj umani.

VI. Abbiamo fin quì provato un' Assunto morale, che ha stato giuridiziale assoluto, con tutte le parti del giusto; ma, siccome ogni parte del giusto può dividersi in molte parti, così da tutte le parti suddivise può provarsi lo stesso Assunto. Per esempio: si è dimostrato, che Iddio ha giustamente stabilito il fuoco eterno contro un peccato mortale con una pruova cavata dalla *vendicazione*: può adunque dimostrarsi la stessa proposizione da tutte le parti, e da tutte le spezie delle vendicazioni insegnate, ò da' Filosofi, ò da' Teologi, ò da' Santi Padri. La stessa proposizione si è dimostrata con una pruova cavata *dalla legge naturale*: quindi si può dimostrare da tutte le parti della stessa legge naturale: e così diciamo di ogni parte del giusto, e di ogni parte suddivisa; anzi, ritrovata una parte del giusto, quella medesima può provarsi da tutti i luoghi comuni, cioè, da' contrarj, da' simili, dagli aggiunti, dagli effetti, dalle cagioni, dalle comparazioni, dal più, dal meno, dall' eguale, e, per dir breve, da tutti i luoghi. Ritrovato, per esempio, che il decreto di Dio è giusto, perchè fondato nella legge naturale, in quanto che è giusto vendicare con eterno supplizio un' offesa, che non può eternamente scancellarsi; si può cercare *da' contrarj*, se sia giusto compensare un merito, che può essere immortale con un premio eterno; e se il premio è giusto, anche il tormento: *da' simili*, se un' offesa fatta a una creatura si vendica con pena proporzionata alla dignità della creatura offesa; anche sarà giusto vendicare un' offesa infinita con una vendetta infinita, la quale, se non può essere infinita nella intensione, sia almeno infinita nell' estensione: e così da tutti i luoghi comuni, ò almeno da molti di essi

potrà

potrà provarsi questa proposizione, cioè: *Quanto sia giusto il vendicare un' offesa con eterno supplizio, s' ella eternamente non possa scancellarsi:* il quale artifizio può vedersi nella Disputazione v. del primo Tomo della nostra Arte Oratoria, al Capo sesto, e principalmente al Capo settimo nel primo, e secondo paragrafo, dove si dimostra: come possa una proposizione provarsi da tutti i luoghi. Ma il punto sta nel sapere trovare quella parte megliore, e più efficace, affine d'amplificare quella sopra le altre. E' giusto, per esempio, condannare un peccatore ostinato al fuoco eterno; ma la giustizia della condannagione si proverà per avventura meglio con la legge naturale, che colla consuetudine; meglio forse con la legge scritta, che col patto; meglio con l'equità, che col giudicato. Potrebbe anch' essere, che da tutte le parti del giusto si provasse egualmente; ma ciò dipende dalla cognizione, e dall' intelligenza dell' Oratore. Il fatto è questo, che, secondo l' opinione di Quintiliano, il sommo artifizio dell' arte consiste nell' esporre le qualità delle cose; però noi dimostreremo brevemente, con qual' artifizio possano *ab intrinseco*, e *ab extrinseco*, provarsi gli Assunti, che hanno stato giuridiziale; in dichiarando appunto gli artifizj di esporre, e di amplificare le qualità di giustizia, cioè, le parti del diritto, *partes juris*.

§. III.

Quale sia l' artifizio di provare, e di amplificare ab intrinseco *una proposizione, che abbia stato assoluto giuridiziale.*

SOMMARIO.

I. *In qual modo debba considerarsi il mezzo termine, per provare* ab intrinseco *una proposizione, che abbia stato giuridiziale.*

II. *Come tutta la difficoltà del provare si riduca all' invenzione della qualità chiara, e manifesta, per cui si renda chiaro, e manifesto vieppiù il mezzo termine: e s' insegna particolarmente l' artifizio d' inventare simile qualità.*

III. *Quale sia l' artifizio di rendere chiara, manifesta, e vieppiù verisimile la qualità presa per rendere chiaro, e verisimile l' Assunto del discorso.*

IV. *Si dichiara, esemplificando sopra tutte le sei parti del giusto, l' artifizio d' inventare la qualità, che serve di mezzo termine per provare l' Assunto: e l' artifizio di renderla manifesta, e di accrescere verisimilitudine alla stessa qualità.*

I. L' ar-

I. L'Artifizio di provare, e di amplificare la qualità dubbiosa, oscura, e controversa dipende mai sempre dall'artifizio d'esporre, e d'amplificare la qualità chiara, certa, e manifesta; perchè tutta la chiarezza, e tutta l'evidenza della cosa dubbiosa inferita dipende dalla chiarezza, e dall'evidenza della cosa chiara, e manifesta, da cui s'inferisce; quindi, per manifestare, e per rendere verisimile *ab intrinseco* una proposizione d'Assunto, che abbia stato giuridiziale, si debbe considerare il mezzo termine col rispetto a' termini intrinseci dell'Assunto. Per esempio: se un'Oratore sacro vuole dimostrare, *che l'Uomo dee sempre fare orazione*; l'Assunto ha stato giuridiziale assoluto, che in niun modo può provarsi, se non con un mezzo termine preso da qualcheduna delle sei parti del giusto, cioè, ò con la legge naturale, ò con la legge scritta, ò con la consuetudine, ò con l'equità, ò col patto &c. e, per provarlo *ab intrinseco*, dee considerare la natura del fatto col rispetto alle persone. In quel modo appunto, che ne' fatti Criminali, se il Difensore d'un Reo propone di voler dimostrare, che il fatto del Reo è giusto: che da Milone, per esempio, è stato Clodio giustamente ucciso, dee, per provare *ab intrinseco* l'Assunto di qualità giuridiziale assoluta, *Milo jure occidit Clodium*, considerare il fatto dell'omicidio col rispetto alle persone, cioè, a Milone uccisore, e a Clodio ucciso; e cavare le pruove della giustizia tanto dal fatto stesso, quanto dalle circostanze personali; così ancora, se un'Oratore sacro vuole provare *ab intrinseco* una proposizione morale, che abbia stato giuridiziale assoluto, dee considerare la natura del fatto, che si contiene nella proposizione, col rispetto alle persone; e cavare le pruove della giustizia dalle circostanze del fatto, e dalle circostanze personali, con gli artifizj già insegnati nella Disputazione dello Stato Conghietturale (1). Supponghiamo adunque, che un sacro Oratore voglia dimostrare, *che ogni Uomo è obbligato di far sempre orazione*; il fatto contenuto nell'Assunto *è il far sempre orazione*: questo fatto si riferisce *all'Uomo*, *al Peccatore*, *a Dio*, che sono le persone, alle quali il fatto dice relazione. Per provare, che questo fatto sia *giusto*, conviene ricorrere a qualcheduna delle sei parti del giusto; perchè in niun modo un fatto può essere giusto, e indurre obbligazione, se non in vigore, ò della legge naturale, ò della legge scritta, ò della consuetudine, ò dell'equità, ò del patto &c. Supponghiamo, che voglia provarlo con *la giustizia della religione*, ch'è una parte del diritto natu-

(1) *Disp. 4. c. 9. in tutti i numeri.*

naturale; dee cercare *ab ipso facto*, cioè, *se nel fatto del far sempre orazione* vi sieno circostanze tali, che inducano sempre l'Uomo a quest' atto: e poi *à causa*, se nell'Uomo vi sieno motivi, e cagioni, per le quali s'inferisca l'obbligazione di sempre orare: *indi à circunstantia personæ*, se nell'Uomo vi sieno tali qualità, per cui s'inferisca l'obbligo, che ha ognuno, e come Uomo, e come peccatore di far sempre orazione. In niun'altro modo si può provare *ab intrinseco* un'Assunto, che abbia stato giuridiziale assoluto, se non, proponendo la qualità di giustizia, cioè, ò la legge naturale, ò la legge scritta, ò la consuetudine &c., e inferendola per via di circostanze cavate *ab ipso facto*, cioè, dal fatto, che si contiene nell'Assunto: *à causis: e à circunstantia personæ*.

II. Tutta la difficoltà si riduce all'invenzione del mezzo termine, cioè, al ritrovare: ò *à facto*: ò *à causa*, ò *à persona* quelle circostanze, ò sia, qualità chiare, manifeste, concedute, dalle quali si renda chiara, manifesta, e conceduta la proposizione d'Assunto. Per esempio: dopo che l'Oratore ha proposto di voler dimostrare, che *ogni Uomo ha obbligazione di sempre orare*: e che si è determinato di voler provare l'Assunto con la giustizia *della religione*; tutta la difficoltà consiste nel cercare, e nel ritrovare le circostanze, *à facto*, *à causa*, e *à persona*, le quali sieno nell'Uomo fondamenti d'una perpetua obbligazione d'orare: e in Dio qualità, e circostanze tali, che esiggano di ricevere gli atti perpetui delle orazioni dell'Uomo. Nel modo appunto che un Criminalista, il quale debba difendere un Reo di pena capitale, considera il fatto, s'è di furto, s'è di sacrilegio, s'è di omicidio: e poi *à facto*, cerca: se il *fatto* seguito sia di tale natura, che meriti la morte; e considera le circostanze del luogo, del tempo, del modo, degli ajuti; e truova comparazioni d'altri fatti, ò eguali, ò maggiori, ò minori, per inferire *à facto*, che quel furto non è di quelli, che meritino di giustizia la morte: *indi à persona*, cerca le circostanze personali del ladro, se povero, se carico di figliuoli, se oppresso da' creditori, se Contadino, se Artigiano, se Nobile, se Plebeo, se ha fatta qualche azione utile al pubblico, &c.: *finalmente à circunstantia causæ*, cerca, da quali motivi si è potuto muovere, se per salvare l'onore alle sue figliuole: se per assistere a qualcheduno di sua casa infermo, e impotente &c., e da simili circostanze inferisce, che il furto non è di quelli, che meritino la pena ordinaria; così un' Oratore sacro, il quale vuole provare *ab intrinseco*, che qualche fatto morale convenga di giustizia agli Uditori, tenuti da lui sempremai come peccatori; dee considerare, per quale parte di giusto il fatto morale induca obbligazione: se per la legge naturale: se per la

leg-

legge scritta: se per la consuetudine: se per l'equità: se pe'l patto; e poi cercare *à facto*, *à causa*, *à persona* le circostanze, per cui si argomenti l'obbligazione dell'atto, il quale si pretende compreso, ò nella legge naturale, ò nella scritta, ò nell'equità, ò nella consuetudine &c.: e in questo modo rimarrà l'Assunto provato *ab intrinseco*, cioè, dalla natura intrinseca de' termini della proposizione.

III. L'artifizio poi sommo dell'Oratore, dopo che ha ritrovato il mezzo termine, cioè, quella circostanza, ò sia, qualità precisa, con cui vuole provare l'Assunto, consiste nel sapere ben' esporre, ben manifestare, ben' amplificare, e rendere in ogni modo verisimile di verisimilitudine veementissima quella circostanza; perchè tutta la chiarezza dell'Assunto dipende affatto dalla chiarezza della qualità, da cui s'inferisce: e questo è l'artifizio, che presentemente noi diciamo d'insegnare. Prendiamo adunque la stessa proposizione: *che l'Uomo è obbligato a fare sempre orazione*: e, poichè una proposizione, che ha stato assoluto giuridiziale, non può provarsi, se non che con le parti del giusto, fissiamoci di volerla provare col debito di religione, ch'è una parte del diritto naturale. Quì necessariamente conviene sapere, che cosa sia *religione*; perchè questa è la qualità, per cui si pruova, che l'atto dell'orazione debba esser perpetuo. La religione è un'azione consistente nelle umiliazioni, nelle adorazioni, e negli atti esterni, per i quali un popolo si distingue dall'altro. Si dee adunque cercare *à circumstantia personæ*: se nell' Uomo, e massimamente nel peccatore si truovino qualità chiare, manifeste, le quali sieno fondamenti di orare sempre, cioè, d'umiliarsi sempre dinanzi a Dio, di adorarlo, e di chiedere i suoi ajuti: e poi, se in Dio vi sieno circostanze, ò sia, qualità chiare, manifeste, concedute da tutti, ch'esiggano simili perpetue umiliazioni; perchè, volendo l'Oratore provare, che l'orazione è un debito di religione, egli prende l'orazione per una umiliazione, per un'adorazione, e per un distintivo del popolo fedele da' popoli infedeli; nelle quali cose consiste la Religione. Veggiamo pertanto, se nell'Uomo peccatore si truovino qualità chiare, manifeste, e concedute da tutti, le quali sieno fondmenti d'una perpetua umiliazione. L'Uomo, *à circumstantia personæ*, è sempre suggetto, sempre dipendente, sempre creatura; *à fortuna*, è sempre mendico, sempre povero, sempre bisognoso; *ab habitu*, è sempre inclinato a peccare, a trasgredire la legge; *ab affectione*, è sempre facile a mutarsi, e a variare proposito: e in questo modo si può proseguire da tutte le circostanze personali. Ora si dee considerare: quale delle circostanze personali, possa servire di segno chiaro, e manifesto, fondamentale d'una

per-

perpetua umiliazione per inferire, che il pregare sempre sia debito di Religione: forse ogni circostanza personale potrebbe servire di segno certo, e manifesto per una tale illazione: ma fissiamoci in una, e sia questa. L'Uomo è inclinato a peccare: questo è un peso, che ha dalla nascita: questa propensione deriva in lui dalla infermità del corpo: non v'è chi per propria esperienza non conosca, e non conceda esservi in se stesso questa inclinazione al peccato. Ritrovata la proposizione certa, e chiara, l'artifizio consiste nel ben'esporla, e nel bene amplificarla. Si dee pertanto esporre: quanto gran male sia il peccato, *à contrariis*, *ab effectibus*, *à consequentibus*, e, per dir breve, da tutti i luoghi comuni; e poi inferire: quanto umile debba essere un peccatore inclinato a peccare; e quindi quale debito abbia egli d'umiliarsi sempre dinanzi a Dio, e di chiedergli sempre ajuti, per vincere sì rea inclinazione.

Si è adunque ritrovata una circostanza personale dalla parte dell' Uomo, ch'è fondamento d'un perpetuo debito di fare sempre orazione, cioè, d'umiliarsi sempre dinanzi a Dio. Ma, se l'Oratore sacro volesse provare la stessa proposizione con un'altra circostanza ritrovata nell'Uomo; potrebbe *à circumstantia fortunæ* considerare, ch'egli è mendico, povero, e bisognoso: questa è qualità certa, chiara, e manifesta; perchè ognuno conosce per propia sperienza dalle infermità del corpo, e dalle afflizioni dell'animo, che sempre è privo di qualche bene a lui convenevole. Si dee adunque amplificare questa qualità chiara, e manifesta, e dimostrare, quanto grande sia la povertà, e la mendicità di questa nostra natura, la quale per se stessa non è atta a vivere un momento, senza che Iddio le influisca, e le conservi la vita: a quante calamità sia suggetto il corpo: a quante amarezze, e tristezze l'anima: *ab effectibus*, *à consequentibus*, *à causis*, e dagli altri luoghi comuni; e poi inferire il debito, ch'ella ha d'umiliarsi mai sempre dinanzi a Dio per chiedergli soccorso. Se l'Oratore vuole provare la medesima proposizione con un'altra circostanza ritrovata nell'Uomo: per esempio, *à circumstantia affectionis*, dall'*essere facile a mutarsi, e a variare proposito*, ch'è qualità chiara, e manifesta; perchè ognuno conosce per propia sperienza, quanto sia facile la sua volontà alle mutazioni: e la legge civile chiama appunto la volontà dell'Uomo, *ambulatoria*, dalla facilità del variare pensiero; dee amplificare appunto la qualità manifesta, e conceduta, da cui poscia s'inferisce la proposizione d'Assunto oscura, e controversa, col dimostrare: quanto grande sia la facilità, che ha la nostra natura al mutarsi: *à comparatione majorum*, *minorum*, *æqualium*,

lium, contrariorum: quanto sarebbe facile a mutarsi la stessa natura Angelica, se non fusse confermata in grazia: quante colonne del firmamento vacillerebbono, se non fussono sostenute da Dio: e qual divario passi tra la natura Angelica, e la nostra: tra le colonne del firmamento, e la polvere della terra; quindi inferire il debito di far sempre orazione, affinchè Iddio dia peso, e immobilità a' pensieri così facili a dileguarsi; dia fermezza a' dolori, e a' propositi di non più offenderlo; dia stabilità alle risoluzioni d'amarlo; dia costanza alla volontà di servirlo. Insomma, quando l'Oratore ha presa questa proposizione da provare, cioè, *ch' è debito di giustizia il far sempre orazione*, e si è determinato di provarla con la legge naturale, e con una parte determinata della legge naturale, cioè, *con la Religione*: e ha ritrovato, che la Religione dice un rispetto d'umiliazione; tutto lo studio ha da consistere nel cercare, se per parte dell'Uomo vi sieno qualità chiare, e manifeste, che servano di fondamento d'una perpetua obbligazione d'umiliarsi; e, ritrovate simili qualità, debbono amplificarsi; perchè dalla chiarezza, ed evidenza di queste dipende la chiarezza, e l'evidenza delle proposizioni d'Assunto, che sono le oscure, e le controverse. Ma dimostriamo, come investigare le qualità chiare, e manifeste anche per parte di Dio.

Iddio *à circunstantia naturæ* è sempre indipendente, sempre assoluto Padrone &c. *à circunstantia affectionis*, egli è sempre immutabile: *à circunstantia habitus*. (In Dio non v'è abito, non v'è fortuna, ma tutte quelle perfezioni, che si ritrovano con qualche imperfezione nelle creature, si attribuiscono a Dio senza imperfezione, e da' Teologi si dicono *attributa*) adunque *à circunstantia habitus*, consideriamo in Dio la santità, la misericordia, la provvidenza, la giustizia, e diciamo, ch' è sempre santo, sempre misericordioso, sempre giusto: *à circunstantia fortunæ*, ch' egli è sempre ricco, sempre felice, sempre Re. Tutte queste cose, che in niun modo possono separarsi dalla natura di Dio, e che realmente sono la sua stessa natura, si considerano da noi secondo un modo imperfetto d'intendere sotto l'immagine delle qualità; e diciamo, che sono qualità chiare, e manifeste, non controverse. Se adunque l'orazione è un'atto di Religione, con cui una misera, abietta, vile, mendica, e bisognosa creatura si umilia dinanzi a Dio, e chiede a lui soccorso, lodando la sua santità, la sua fortezza, la sua onnipotenza, la sua provvidenza, la sua giustizia, la sua misericordia; segue, che, se Iddio, *à circunstantiæ personæ*, è sempre Dio: e la creatura, *à circunstantia personæ*, è sempre *creatura*: se Dio è sempre *Padrone*, la creatura sempre *serva*: Dio sempre *indipendente*, la creatura sempre *suggetta*: Dio sempre

pre *immutabile*, la creatura sempre esposta alle *mutazioni*: Dio sempre *santo*, la creatura senza la divina grazia sempre *inclinata alla colpa*: Dio sempre *felice*, la creatura sempre *misera*: Dio sempre *Re*, la creatura sempre *suddita* &c. avrà la creatura per atto di Religione un' obbligo di fare sempre orazione, cioè, d' umiliarsi sempre a Dio, di lodarlo, di benedirlo, e di chiedere dalla sua eterna misericordia un perpetuo, e invariabile soccorso.

Si noti ora, come la proposizione, la quale ha stato giuridiziale assoluto, cioè, che la creatura ragionevole sia obbligata di far sempre orazione, *siasi provata con una parte sola del giusto, ch' è la Religione*; ma che l' artifizio di manifestare la Religione è stato, con cercare proposizioni chiare, e manifeste, da cui si rendesse chiara, e manifesta la proposizione oscura, e controversa: e questo artifizio non è stato altro, se non che il considerare le circostanze, *à facto*, *à persona*, *à causa*, che sono fondamenti nell' Uomo d' una perpetua umiliazione; e in Dio qualità chiare, e manifeste, che servono di termini, a cui si riferiscono le perpetue umiliazioni: e di qui si è esposta la qualità della Religione, e la necessità, che ha l' orazione, come atto di Religione, d' essere perpetua.

IV. Ma supponghiamo, che l' Oratore sacro non avesse voluto provare l' Assunto dello stato giuridiziale, cioè, che *ognuno di noi sia obbligato a far sempre orazione*, con la prima parte del diritto naturale, ch' è *la Religione*: ma con un' altra parte del giusto, come sarebbe, con *la gratitudine*; allora conveniva, ch' egli avesse cercato: a qual cosa dica relazione la gratitudine. *La grazia*, ò sia, *la gratitudine*, dice relazione al benefizio: si debbe adunque cercare, se *nell' Uomo* si truovino qualità chiare, e manifeste, che sieno fondamenti d' un perpetuo benefizio passivo: e se in Dio vi sieno qualità chiare, e manifeste d' una perpetua beneficenza; perchè allora, se l' orazione è un' atto di gratitudine, con cui l' Uomo beneficato rende grazie a Dio benefattore; dalle qualità chiare, e manifeste nell' Uomo d' un benefizio perpetuo; e dalle qualità chiare, e manifeste in Dio d' una perpetua beneficenza, s' inferirà la proposizione oscura, e controversa, cioè, *come per debito di gratitudine*, debba fare una perpetua orazione.

Per parte adunque dell' Uomo, *à circumstantia naturæ*, egli ha un' anima immortale: *à circumstantia affectionis*, non truova quiete, e pace in alcun bene della terra: *à circumstantia facti*, ama, e desidera i secoli eterni: *à circumstantia fortunæ*, ha la capacita d' essere eternamente felice: *à circumstantia accidentis*, sempre è bisognoso di quest' aria, di questa luce, di prosperità, di salute, e di tutti i beni passaggieri della presente vita: e queste sono tutte qualità chiare

 con-

concedute da tutti, le quali manifestano la perpetua necessità, che v'è nell' Uomo d' essere beneficato da Dio. Iddio *à circunstantia facti*, conserva l'anima immortale: fa, che truovi quiete, e pace solamente in lui; accende in lei gli amori, e i disiderj: e le somministra tutto ciò, di cui vive, e con cui può essere eternamente felice; quindi, se nell' Uomo vi sono qualità chiare, e manifeste della necessità, ch' egli ha di essere sempre beneficato da Dio: e se vi sono in Dio qualità chiare, e manifeste d'una perpetua beneficenza; si renderà anche chiara, e manifesta la proposizione d' Assunto, ch' è sempre la proposizione oscura, e controversa, cioè, *che ognuno di noi per atto di gratitudine sia obbligato a fare una perpetua orazione*; perchè, se noi siamo sempre beneficati, è cosa giusta, che rendiamo perpetue grazie all'eterno nostro Benefattore. L' artifizio adunque di avere manifestata la qualità della gratitudine, per applicarla alla proposizione d' Assunto, non è consistito in altra cosa, che in considerare le circostanze *à facto*, *à persona*, *à causa*, tanto nell' Uomo, quanto in Dio: e poichè la gratitudine si riferisce al benefizio, e si sono ritrovate qualità perpetue del benefizio nella creatura: e qualità perpetue di beneficenza nel Creatore; abbiamo inferita la necessità di far' una perpetua orazione consistente nel rendere perpetue grazie a Dio per atto appunto di gratitudine, ch' è una parte del diritto naturale.

Se poi l' Oratore sacro non volesse provare l' Assunto della sopradetta proposizione, che ha stato giuridiziale assoluto, con la prima parte del diritto, ma con la seconda, cioè, con *la legge scritta*; allora potrebbe esporre la legge, la quale prescrive di far sempre orazione. La legge scritta da Paolo Appostolo (2) è questa: *semper gaudete, sine intermissione orate*. La legge dice *primieramente* relazione al Legislatore, che abbia autorità, e alla mente dello stesso Legislatore: *secondariamente* a' sudditi, che abbiano la possibilità, e anche la facilità d' osservare la legge. Ora questa legge, *semper gaudete*, *sine intermissione orate*, col rispetto al Legislatore, non fa mestiere, che sia amplificata; perchè l' autorità di esso è chiara, e manifesta. Col rispetto a noi, come sudditi, nè meno fa mestiere, che sia amplificata, perchè la nostra suggezione è similmente chiara, e manifesta. Questa legge adunque va principalmente manifestata col rispetto alla mente del Legislatore; e col rispetto alla possibilità, e alla facilità nostra d' osservarla. Conviene pertanto investigare: quale sia la mente di S. Paolo. Se sia, che preghiamo sempre con la lingua: ma questo non ci sarebbe per avventura possibile, nè certamente facile. Se la sua mente

te

(2) *D. Paulus Epist. 1. ad Thess. c. 5. v. 17.*

te sia, che diamo sempre in qualche atto esterno d'adorazione, e in qualche atto esterno di preghiera; ma queste cose non sono, nè facili, nè forse possibili a noi mortali: quindi, se la mente di Paolo Appostolo non è d'obbligarci a una perpetua orazione della lingua, e a un perpetuo esercizio d'esterne adorazioni; la sua mente sarà, che preghiamo sempre, ora con la lingua, ora con gli atti esterni d'adorazione, ora con le meditazioni; e poi con umiliare sempre i nostri cuori a Dio, facendo tutte le nostre opere per piacere a lui, e per ubbidire a' suoi comandi: questa è la mente di Paolo Appostolo, quando comanda, *semper gaudete, sine intermissione orate*. Il comando rispetto a noi non è solamente possibile, ma è anche facile: *à circunstantia causæ*; perchè, considerando noi stessi, abbiamo perpetui motivi d'umiliarci dinanzi a lui, e di operare mai sempre per piacergli: *à circunstantia habitus*; perchè abbiamo la grazia divina, la quale ci assiste sempre, acciocchè siamo umili dinanzi a Dio; e proccuriamo di piacere solamente a lui: *à circunstantia affectionis*; perchè niun muovimento debb'esserci più naturale, e più facile, quanto quello, che ci fa rivolgere a Dio, che è il centro di tutti i pensieri, di tutti gli amori, e di tutti i desideri: *à circunstantia facti*; perchè in niun luogo, in niun tempo, in niuno spazio, con nessuno impedimento possiamo giammai essere distolti dall'orazione, che riguarda l'umiliazione del nostro cuore, e la volontà di piacere a Dio. Possiamo in qualche luogo, in qualche tempo, e da qualche forza essere impediti dal pregare con la lingua, dal far'orazione con atti esterni d'adorazione; ma non già con l'umiliazione del cuore: non già con la volontà rassegnata a' divini voleri; quindi, premendo sempre il comando di pregare, *semper gaudete, sine intermissione orate*, ed essendo sempre in noi la possibilità, e la facilità di pregare secondo la mente di Paolo Appostolo, siamo perciò astretti a far sempre orazione. Con questo artifizio medesimo può provarsi la stessa proposizione con *l'equita*, ch'è un'altra parte del giusto; perchè l'equità riguarda appunto la mente del Legislatore.

Si pruovi la stessa proposizione con un'altra parte del giusto, cioè, *col patto*. Per esporre, e amplificare il patto, conviene riflettere alla promessa, alla condizione della promessa, e alla persona, che promette. Iddio promette di star sempre con noi con la presenza particolare della sua grazia; ma con la condizione, che noi stiamo sempre con lui con la presenza di volerla, di desiderarla, e di chiederla. Quì conviene amplificare: quanto gran bene sia quello dello stare Iddio sempre con noi con la grazia: che grande bontà: che grande liberalità sia stata, l'essersi egli obbligato d'abitare sempre con crea-

creature così misere: *à circustantia causæ*, non vi voleva altra natura, che quella d'un Dio santissimo, per muoversi da per se solo, senza aver'altro motivo, che l'amore suo, a stabilire un patto di stare sempre con noi; perchè questa sarà la proposizione chiara, e manifesta, da cui s'inferirà la oscura, e controversa: che bene sia l'inesione della grazia: *à comparatione majorum, minorum, æqualium, contrariorum*, questo è tutto il bene goduto da'Serafini, e da'Beati, tutto il gran bene di Maria, l'unica sorte del Paradiso, per la mancanza del quale l'Inferno è luogo così terribile, e orrendo. Queste sono tutte proposizioni chiare, e manifeste, da cui si rende chiara la proposizione oscura; perchè, se Dio si è obbligato di star con noi con la presenza, e con l'inesione reale della sua grazia, ma con questa condizione, che noi la chiediamo; rimane, che in noi vi sia un'obbligo perpetuo d'adempiere la condizione, se vogliamo, che Iddio sia realmente obbligato a restare alla promessa.

Fin quì si è dimostrato l'artifizio di ritrovare le pruove intrinseche delle proposizioni, che hanno stato giuridiziale assoluto: e insegnato l'artifizio d'esporre, d'amplificare, e di rendere sempre più verisimili le proposizioni chiare, e concedute da tutti, da cui s'inferiscono le proposizioni d'Assunto, che sono le dubbiose, e oscure; ora, per dare anche una maggiore notizia degli artifizj di provare un'Assunto, che abbia stato giuridiziale assoluto, insegneremo, come possa provarsi *ab extrinseco;* ed esporremo gli artifizj d'amplificare, e di rendere verisimili le parti del giusto.

§. IV.

Degli artifizj di esporre le sei parti del giusto tanto in genere, *quanto con la relazione a' fatti particolari in quel modo, che possono servire per provare* ab extrinseco *un' Assunto, che abbia stato giuridiziale.*

SOMMARIO.

I. *Si replica in breve: quale sia l'artifizio di provare* ab intrinseco *l'Assunto.*

II. *Quale sia l'artifizio di ritrovare le proposizioni chiare, e manifeste, per inferire* ab intrinseco *le oscure: e come in niun modo possa*

possa provarsi un' Assunto dello stato giuridiziale, senza ricorrere alle parti del giusto.

III. *Che cosa sia il provare un' Assunto giuridiziale* ab extrinseco.

IV. *Quali sieno gli artifizj per esporre, e per amplificare il diritto di Religione* in genere; *e per applicarlo all' Assunto giuridiziale.*

V. *Si dimostra l' artifizio d' esporre, di amplificare un fatto di Religione, e di applicarlo all' Assunto.*

VI. *Con quale artifizio si manifesti il diritto della pietà* in genere.

VII. *Con quale artifizio si possa esporre, amplificare un fatto di pietà; e applicarsi all' Assunto: e quale differenza vi sia tra 'l diritto di religione, e 'l diritto di pietà.*

VIII. *Si dichiara l' artifizio d' esporre, e di amplificare* in genere *il diritto della grazia, ò sia, della gratitudine.*

IX. *Si dimostra l' artifizio d' esporre, e di amplificare un fatto di gratitudine.*

X. *Quale sia l' artifizio di amplificare* in genere *il diritto della vendicazione.*

XI. *Quale sia l' artifizio d' esporre, e di amplificare un fatto del diritto di vendicazione.*

XII. *Con quale artifizio possa esporsi, e manifestarsi l' atto di vendicazione, con cui un peccatore vendica contro se stesso i proprj peccati: e come applicare un simile fatto di vendicazione all' Assunto.*

XIII. *Si dichiara l' artifizio di manifestare un fatto relativo alla legge scritta.*

XIV. *Con quale artifizio possa esporsi un fatto relativo al costume.*

XV. *Con quale artifizio esporsi il giudicato, e il patto.*

I. Fin qui abbiamo insegnati gli artifizj di provare *ab intrinseco*, e di amplificare le proposizioni, che hanno stato giuridiziale assoluto; ora insegneremo gli artifizj, per provare *ab extrinseco*, e per amplificare i fatti di giustizia, da cui s' inferisce poscia il fatto contenuto nell' Assunto. Si è dimostrato nel Paragrafo antecedente, come provare *ab intrinseco* questa proposizione: *quanto sia giusto il punire un peccato mortale col fuoco eterno*. *Ab intrinseco*, cioè, dalla natura del peccatore, che commette la colpa: e *dalla natura di Dio*, *che riceve l' ingiuria*, si sono ritrovate qualità nell' Uomo, che possono essere fondamenti d' una eterna soddisfazione: e qualità in Dio, che sono termini d' una perpetua esiggenza d' essere soddisfatto. Quindi per tutte le sei parti del giusto, per legge naturale, per legge scritta, per consuetudine, per equità, e per patto si è inferito, che, duran-

durando in eterno nel peccatore una qualità, per cui egli eternamente è ingiuriatore: e, durando eternamente in Dio una qualità, per cui sempre è ingiuriato; si doveva costituire un fuoco eterno, per soddisfazione del peccato mortale. Ma queste pruove, come si vede, sono intrinseche, prese dalla natura intrinseca della proposizione d' Assunto.

II. Con quale artifizio poi si possano ritrovare proposizioni chiare, e manifeste dalla natura intrinseca della proposizione d' Assunto, l' abbiamo insegnato nel Paragrafo precedente; dove si è dimostrato, che l' unico artifizio di ritrovare le proposizioni chiare, e manifeste, per inferire le oscure, consiste nel ritrovare le circostanze relative a' termini della proposizione d' Assunto, *a facto*, *à causa*, e *à persona*. Per esempio: noi vogliamo provare, che *Iddio ha giustamente stabilito il fuoco eterno in pena de' peccati mortali*: ricorriamo *alla Religione*, ch' è una parte del diritto naturale; e ci fissiamo di volere dimostrare, che per debito *di Religione* sia giusto il punire i peccati mortali con pena eterna. La *Religione* adunque è il mezzo termine ritrovato, per inferire la proposizione dubbiosa; ora l' artifizio di ritrovare proposizioni chiare, manifeste, e concedute della Religione debb' essere nel considerarla con le relazioni alle circostanze del fatto, della cagione, e delle persone. La Religione consiste ne' sacrifizj, nelle adorazioni, e negli atti esterni, pe' quali il Popolo fedele si distingue dall' infedele. La proposizione d' Assunto è questa: che *Iddio ha giustamente costituito il fuoco eterno in pena de' peccati mortali*: adunque *la Religione*, ch' è il mezzo termine ritrovato, per inferire la proposizione d' Assunto, dice un rispetto di sacrifizio, che può fondarsi nel *peccatore*, il quale ha ingiuriato Dio: e può terminarsi a *Dio*, che ha ricevuta l' offesa. Conviene pertanto cercare: se nel *peccatore* vi possano essere qualità perpetue, fondamenti d' un sacrifizio eterno: e se in *Dio* vi sieno qualità perpetue, che servano di termine allo stesso sagrifizio. *A' circumstantia naturæ*, l' anima è immortale, *à circumstantia habitus*, Dio è giusto; onde questa proposizione sarà chiara, e manifesta, cioè, *l' anima immortale, ma colpevole, può servire di eterno sacrifizio alla giustizia interminabile di Dio*; e questa è quella proposizione, che debbe con tutta la forza esporsi dall' Oratore; quella, che dee amplificarsi, e rendersi, quanto più si può, sempre più verisimile con le conghietture; perchè da questa dipende l' illazione, e la pruova dell' Assunto. Le qualità chiare, manifeste, e concedute, che si truovano in *Dio*, ed esiggono un' eterno sacrifizio dal peccatore nel fuoco, sono la giustizia, la provvidenza, l' onnipotenza, la sapienza, la maestà, la stessa misericordia: da ognu-

ognuna delle quali si può inferire, che un peccatore debba essere vittima eterna del fuoco in ricompensa di Dio offeso. Le qualità chiare, manifeste, e concedute, che sono nel peccatore, per le quali può egli essere costituito per vittima del fuoco eterno, sono l'eterna, e immortale inflessibilità, l'eterna ostinazione, l'eterna confermazione in peccato; da ognuna delle quali si può inferire la proposizione d'Assunto. Queste qualità adunque chiare, e concedute da tutti, sono quelle, che vanno esposte con sommo studio, con arte somma, con forza: che vanno amplificate: che debbono rendersi sempre più verisimili con l'unione di molte conghietture, nel modo che abbiamo insegnato nella Disputazione dello Stato Conghietturale (1); perchè un'Assunto provato con questo artifizio si pruova *ab intrinseco*, con pruova invincibile: ed è l'artifizio, che dee usarsi per provare, per amplificare, e per rendere sensibile ogni Assunto, che abbia stato giuridiziale. Quindi, se la stessa proposizione si pruova *ab intrinseco*, non con la *Religione*, ma con la *vendicazione*, ch'è un'altra *parte del giusto*, si dee cercare negli stessi termini della proposizione d'Assunto, cioè, se in Dio vi sieno qualità eterne, che eternamente esiggano vendetta d'un peccato: e se nel peccatore vi sieno qualità eterne, ch'esiggano, ch'egli sia eterno oggetto della divina vendetta. Se si pruova con l'*equità*, ch'è un'altra *parte del giusto*, si dee cercare ne' termini della proposizione d'Assunto: se in Dio si truovino qualità eterne, per le quali sia cosa giusta, ed equa il fuoco eterno contro i peccati: e se nel peccatore vi possano essere qualità eterne, per le quali sia cosa giusta, ch'egli abbruci eternamente nel fuoco. Questa maniera di provare è sempre *ab intrinseco*; perchè il mezzo termine, che si assume, per inferire la proposizione, si congiugne a' termini intrinseci dell'Assunto. Servono adunque tutti gli artifizj insegnati nel precedente Paragrafo per provare, per amplificare, e per manifestare *ab intrinseco* un'Assunto, che abbia stato giuridiziale. Ora dichiareremo gli artifizj per provare, per amplificare, e per manifestare *ab extrinseco* l'Assunto medesimo. Giudichiamo quì di replicare, che un'Assunto, il quale abbia stato giuridiziale, non può provarsi, nè *ab intrinseco*, nè *ab extrinseco*, se non che con le sei parti del giusto, ò con qualcheduna di esse: di modo che, posto una volta che un'Oratore sacro voglia provare, ch'è cosa giusta, per esempio, *sacrificare a Dio la propria volontà*: che *ha obbligazione d'amarlo &c.* e, per dir breve, ogni qual volta che la proposizione d'Assunto sarà esposta con termini di debito, e che

(1) *Disp.* 4. *c.* 8.

avrà perciò stato giuridiziale, non potrà giammai provarla, se non in prendendo il mezzo termine da qualcheduna delle parti del giusto.

III. Il provare *ab extrinseco* un fatto giuridico presentemente intendiamo, che sia l'inferirlo con un'altro fatto, e con la comparazione. Per esempio: che un'altro fatto di Religione serva per provare la giustizia, e la Religione del fatto esposto nell'Assunto: un'altro fatto di pietà, per provare il fatto pio proposto: un'altro fatto di consuetudine, per provare la giustizia della consuetudine nel nostro: un'altro fatto d'equità, per provare l'equità del nostro Assunto: di modo che, per provare *ab extrinseco*, che un fatto sia giusto, si assume per mezzo termine un'altro fatto di giustizia, e si fa la comparazione tra un fatto, e l'altro. Quì pertanto noi dichiariamo gli artifizj di esporre un fatto di giustizia, cioè, fondato in qualche parte del giusto: egli artifizj di amplificarlo, e di renderlo verisimile; perchè il mezzo termine è quello, che riceve tutta l'opera somma dell'arte, dipendendo dall'evidenza, e dalla verisimilitudine di questo l'evidenza, e la verisimilitudine dell'Assunto: onde, se un'altro *fatto* di giustizia si prende, per inferire il *fatto* contenuto nel nostro Assunto, dee quel *fatto* rendersi chiaro, e manifesto, e sensibile: quindi noi insegneremo gli artifizj d'esporre, e d'amplificare *un fatto di Religione*, *un fatto di pietà*, *un fatto di gratitudine*, *un fatto di vendetta*: e questi potranno usarsi nell'esporre, e nell'amplificare gli altri fatti fondati nelle altre parti del giusto: dipendendo poi dall'Oratore l'applicare un fatto all'altro con la comparazione, ò *à majori*, ò *à minori*, ò *à simili*, ò *à contrariis*: il quale artifizio è stato da noi con tutta la diligenza, e chiarezza possibile insegnato nel primo Tomo della nostra Arte Oratoria (2).

IV. Supponghiamo adunque primieramente, che l'Assunto del discorso contenga un fatto di Religione: e che quel fatto sia giusto per debito di essa; potrà l'Oratore amplificare l'Assunto in due maniere: *nell'una* esponendo, e amplificando la qualità della Religione *in genere*, per discendere poi alla sua proposizione particolare: *nell'altra* esponendo, e amplificando qualche altro *fatto di Religione*, dal quale s'inferisca la giustizia, e la grandezza del fatto, che si contiene nell'Assunto. L'artifizio di esporre, e di amplificare la qualità della Religione in genere consiste nel considerare l'oggetto suo, e nell'amplificarlo; perchè dalla sposizione dell'oggetto la qualità si manifesta. L'oggetto della Religione è Dio; ed è tutto ciò, che si riferisce a Dio. Se un'Oratore vuole dimostrare: quanto più

(2) *Arte Oratoria Disp. xv. dell' Esempio.*

più eccelsa sia la nostra Religione delle Religioni de' Gentili, potrà esporre l'oggetto della nostra Religione, ch'è Dio vivo; e gli oggetti delle altre Religioni, che sono Dei di pietra, ò Dimonj: e quanto incomparabilmente, e infinitamente apparirà maggiore Dio vivo di tutti gli Dei, che sono opere delle mani degli Uomini, tanto più rimarrà manifesta la qualità della nostra Religione sopra tutte le Religioni de' Gentili: onde dalla sapienza, dall'onnipotenza, dalla provvidenza, dalla bontà, dall'amore, e da tutti gli attributi convenevoli a Dio vivo, i quali non competono agli altri Dei, si rende più eminente la nostra Religione di tutte le altre; quindi l'artifizio di manifestare la qualità della Religione debb'essere in rendere manifeste le perfezioni della divinità, ch'è il suo oggetto: con la quale maniera si potrebbe dimostrare, quanto la Religione sia superiore a tutte le virtù, e a tutte le altre azioni umane. Oltre l'esporre l'oggetto, ch'è Dio, si può considerare la sua *origine*, dond'ella nasce; *da quali popoli sia stata coltivata*: di quali virtù, di qual'indole, di quale rettitudine, di quale giustizia, di quale amicizia, di quale fedeltà sieno stati coloro, i quali hanno operato secondo i principj della Religione loro: come la Religione regoli gli Uomini per ordine a Dio: come li regoli per ordine alla società umana: come li regoli per ordine a se stessi: con quale natura superiore li faccia convenire: da quale facciali differire: e amplificare l'onore, e la gloria, che v'è del convenire, per esempio, in virtù della Religione, con la natura Angelica, ed eletta: l'onore, e la gloria, che v'è del differire dalla diabolica, e riprovata. *Cercare i conseguenti*, che derivano dalla Religione; la felicità, la gloria, e tutte le spezie de' beni utili, e giocondi. *Soprattutto suddividere, e cercare* il possibile: che cosa sarebbono gli Uomini senza Religione, e immaginarsi: quale vita, quale esercizio, e qual cosa farebbono: che divario allora passerebbe tra gli Uomini, e le Fiere; tra le Città, e i Boschi: e, poichè le cose dette in genere sono ordinariamente per discendere a qualche particolare, potrà l'Oratore, che ha esposta la qualità della Religione esaggerare sopra la giustizia di quell'atto, ch'egli sostiene per atto di Religione, ò sopra l'iniquità di quell'atto, ch'egli sostiene contro la Religione.

L'artifizio di esporre, e di amplificare *un fatto di Religione* consiste nel considerare le circostanze del fatto: e quanto più difficile, e più grande sarà il fatto; tanto più si dichiarerà la qualità della Religione, che dice relazione a quel fatto. Per esempio: Jefte (3) promette a Dio, che, se dalla battaglia ritornerà vittorioso alla

(3) *Lib. Jud. c. 9. v. 34.*

Patria, sagrificherà in onore della Divinità la prima cosa, che gli verrà incontro. La prima dopo la vittoria a offerirsegli dinanzi fu l'unica sua figliuola, ed egli la sagrificò a Dio. Quì il sagrifizio è un' atto di Religione, che dice relazione, e al Padre, che sagrifica, e alla Figliuola sagrificata. Per manifestare quest' atto di Religione, conviene ricorrere a' luoghi dello stato conghietturale, *à persona*, *à causa*, *à facto*: e primieramente *à persona*, manifestare *le qualità* della Figliuola da sagrificarsi: dipoi le qualità del Genitore, che la dee sagrificare: e dalle qualità manifestate della Figliuola, e del Genitore vieppiù sarà manifesto l'atto di Religione, con cui Jefte sagrificò la Figliuola. Si debbono pertanto considerare le circostanze personali: la bellezza, per esempio, della figliuola: il fiore dell'età: la stima, che aveva, e in qual concetto del popolo ella fusse: da chi era chiamata per isposa: quanti ricchi, quanti valorosi, quanti potenti la desideravano: quale l'occupazione di essa: di quali compagnie godeva: qual'era l'esercizio della sua pietà, e della sua divozione: quale la sua virtù: che cosa aveva ella imparato, che la rendesse vieppiù amabile: qual cosa faceva ella sopra tutte le altre della sua età, e della sua condizione: che amore aveva ella al suo Genitore: quale ubbidienza: qual'era la sua eredità: di qual' indole, di qual' inclinazione: insomma quanto maggiore sarà il numero delle circostanze, per le quali si manifesterà la perfezione della figliuola; tanto più sarà evidente la grandezza dell'atto di Religione, per cui fu sagrificata. *In oltre dalle qualità del Padre*, da cui fu sagrificata, si renderà anche più chiaro l'atto di Religione; e queste si ricavano anche *dalle circostanze personali*. Di qual' indole, per esempio, era il Padre: qual'era la sua tenerezza verso la figliuola: quale speranza aveva fondata in essa: che consolazione, che diletto aveva. Dopo considerate le circostanze personali del Padre, per cui si rende anche più manifesto l'atto di Religione d'aver sagrificata una figliuola, *si possono considerare le cagioni precise*, da cui si mosse, come sarebbe: che si mosse dalla fedeltà dovuta a Dio, dalla promessa, dal voto; e quì comparare i motivi di fedeltà verso Dio, con i motivi d'amore, e di tenerezza verso la figliuola; perchè, quanto più sarà manifesta *la cagione*; tanto più sarà vivamente esposto l'atto di Religione. *Inoltre i conseguenti*, come sarebbe: a qual Principe l'aveva già destinata: che bene sarebbe avvenuto al Regno per sua cagione: che pace avrebb' egli goduta: da quali guerre si sarebbe liberato; perchè, quanto maggiori sono i conseguenti, che sarebbono derivati per cagione della figliuola; tanto più si rende manifesto l'atto di Religione, con cui la sagrificò. *Finalmente si può proseguire fino al capo*

della

della comparazione, come farebbe: qual cosa grande, e preziosa pareva a Jefte picciola, e vile a paragone della figliuola; perchè, quanto più egli stimava la figliuola di tutte le altre cose di questo Mondo; tanto più si manifesta l'atto di Religione dell'averla sagrificata. Insomma dalla difficoltà dell'atto, dal luogo, in cui sagrificolla: dal tempo, in cui fu sagrificata, si può rendere sempre più manifesto questo fatto di Religione.

V. Oltre questi artifizj si può usare quello della suddivisione; col quale si cerca no'l fatto, ma il possibile. Per esempio: qual'atto di Religione farebbe paruto: se Jefte avesse sagrificato in onore della Divinità un'amico; ma quale sia quello dell'avere sagrificata una figliuola: che atto farebbe stato il sagrifizio d'una suddita così bella, così nobile, così ricca, dotata di tante virtù, qual'era l'unica sua figlinola; ma quanto più è il sagrifizio della stessa figliuola. In questo modo *dal fatto*, *dalle circostanze del fatto*, *da' conseguenti del fatto*; *dalla comparazione*, *e dalla suddivisione*, si rende manifesta la qualità della Religione, secondo che dice relazione a un fatto. Dalla sposizione, e dall'amplificazione del fatto di Jefte può l'Oratore sacro inferire la giustizia, che v'è nel fatto, che si sostiene nel suo Assunto. Se ha proposto: quanto sia giusto, che un Cristiano sia conformato alla volontà di Dio: dal fatto di Jefte può inferire, che, se fu cosa giusta, che un Padre sagrificasse l'unica sua figliuola in onore della divinità; sarà cosa egualmente, ò anche più giusta, il sagrificarle la propria volontà; perchè questo è il voto fatto nel Battesimo; voto molto più solenne, più giusto, più considerato, che non fu il voto di Jefte: che gloria maggiore ridonda in Dio dal sagrifizio della propria volontà, che dal sagrifizio, che fece quel Genitore dell'unica sua Figliuola. Tutti gli artifizj dichiarati nel primo nostro Tomo (4) servono per argomentare da un fatto un'altro fatto, considerando le circostanze dell'uno, e le circostanze dell'altro, come quivi abbiamo diffusamente insegnato, dove rimettiamo il Leggitore.

VI. Similmente l'artifizio di manifestare *la pietà secondo se stessa*, consiste nell'esporre l'oggetto suo, cioè, la Patria, i Parenti, i Congiunti, che sono gli oggetti di essa, nel modo insegnato d'esporre, e di amplificare l'oggetto della Religione: quanto, per esempio, è cosa più desiderabile, più amabile, più cara la Patria, e quanto più sono considerabili i congiunti delle altre cose; altrettanto la pietà sarà più eminente di tutte le altre virtù, che non hanno oggetti così

(4) *Arte Oratoria Disp. 4. dell'Esempio.*

così amabili, e così desiderati: poi i conseguenti, le suddivisioni, e, per dir breve, tutti i luoghi comuni, da cui dipendono le pruove delle proposizioni universali.

VII. L'artifizio di manifestare la pietà, secondo *che dice relazione a qualche fatto*, ch'è quanto dire, l'artifizio di manifestare un fatto di pietà consiste nel considerare le circostanze del fatto, nel modo che si considera un fatto di Religione: perchè, siccome dalla grandezza, dalla singolarità, dalla difficoltà d'un fatto si manifesta l'atto di Religione: così dalla grandezza, dalla singolarità, e dalla difficoltà de' fatti si manifestano gli atti di pietà: con questo solo divario, che l'atto di Religione riguarda Dio, come cagione finale dell'azione di Religione; ma egli non è l'effetto dell'azione. Per esempio: sagrificare una figliuola in onore di Dio è atto di Religione: Iddio è cagione finale di sagrificarla; ma non è la cosa sagrificata, cioè, non è l'effetto dell'azione: onde nell'atto di Religione l'azione ha un'effetto distinto dall'oggetto motivo, ò sia, dalla cagione finale. L'atto di pietà, per lo contrario, riguarda la Patria, i Parenti, i Congiunti, e come cagioni finali moventi all'azione, e come effetti della stessa azione pia. Per esempio: allattare un Padre è atto di pietà; ma il Padre, ch'è la cagione finale movente la Figliuola ad allattarlo, egli è anche effetto dell'azione, cioè, egli è anche l'allattato; quindi l'atto di pietà riguarda l'oggetto, che muove, e come cagione finale dell'azione, e come effetto della stessa azione. Questo è il divario, che passa tra l'atto di Religione, e l'atto di pietà: ma l'artifizio di manifestare simili atti è il medesimo, dovendosi rendere chiara l'azione dalla chiarezza, e dalla evidenza degli oggetti esposti, e manifestati. L'artifizio adunque d'esporre un fatto di pietà consiste primieramente nel considerare la difficoltà dell'azione. Una Figliuola, per esempio, che allatta il Padre in prigione, supera l'erubescenza, il timore del pericolo: quindi, quanto è più difficile l'azione; tanto apparisce maggiore l'atto di pietà. Allattare è un'azione, che non è tanto grande, quanto se avesse dovuto succhiare una piaga inverminita: nel qual caso si dovrebbe rappresentare l'orrore, che fa una piaga, la schifezza &c.: dipoi l'animo della Figliuola, che la succhiò: e qui considerare *l'età* della stessa Figliuola; sembrando l'azione maggiore in una età, che in un'altra; e tutte le altre circostanze personali, *la tenerezza*, *la dilicatezza*, *l'indole*, *il costume*, *l'educazione*; perchè, se avesse dovuto superare la propria dilicatezza, il proprio genio, la propria inclinazione, il proprio costume; allora l'azione del succhiare una piaga si manifesterebbe sempre maggiore: *di poi considerare*, *come dicevamo*, *l'animo*, *con cui la*

suc-

succhiò, l'intrepidezza, il coraggio, la prontezza, la presenza dello spirito: indi considerare *l'oggetto*, cioè, il Padre allattato, e riflettere a tutte le circostanze personali: se vecchio, se schifoso, se misero, se fastidioso, se gravato da altri mali: se prigioniero: e quanto più l'oggetto sarà meno considerabile secondo se stesso: e quanto maggiori saranno le difficoltà da superarsi; tanto apparirà maggiore l'atto di pietà, con cui gli fu succhiata una piaga fetente dalla Figliuola: esaminare *i conseguenti*: che esempio abbia ella dato a'figliuoli di onorare i Parenti, e di assister loro: in quale stima sarà ella divenuta per simile atto: che cosa dirà la posterità di lei: entrare nella *comparazione*, e cercare: se altri sarebbe giunto a succhiare a un Genitore una piaga così schiffosa: se la sola sua Figliuola di quell' animo, di quella virtù avrebbe potuto superare l'orrore: e quì si possono confrontare altri atti di pietà con questo: come sarebbe l'atto d'allattare un Padre, con l'atto di succhiargli una piaga: *finalmente* servirsi anche *della suddivisione*, dividendo, per esempio, il modo, con cui fu medicata la piaga, e dire, che sarebbe stato un grand'atto di pietà il medicare una piaga *con la mano*; ma che è molto maggiore succhiarla *colla lingua*: che sarebbe stata cosa grande per una tenera Figliuola il vedere una piaga; ma ch'è cosa molto maggiore l'averla toccata, cosa grandissima l'averla succhiata. Un fatto adunque di pietà si espone, e si amplifica: considerando *la difficoltà* dell'azione, *il luogo*, *il tempo*, in cui fu fatta: considerando *le circostanze personali della persona*, che ha fatta l'azione, le circostanze *delle cagioni*. Se oggetti di pietà fussero un padre, un fratello, un' amico, la Patria, considerare sempre le circostanze moventi: e quanto più vili, per esempio, quanto più poveri, quanto più miseri appariranno i Parenti, i Congiunti; tanto apparirà maggiore l'atto di pietà: e quanto più abbietta, vile, misera apparirà la Patria; tanto più si renderà manifesto l'atto di pietà verso la medesima: dipendendo sempre mai l'artifizio di manifestare una qualità d'azione, dal considerare la difficoltà della stessa azione; e le circostanze *delle cagioni*, *delle persone*, *e del fatto stesso*.

Dopo che un'Oratore sacro avrà esposto un fatto di pietà, potrà applicarlo all'Assunto suo, se in esso contengasi un fatto di pietà; perchè da un'altro fatto, ò sia, da un'altr'azione con pruova *ab extrinseco* si argomenta quella, ch'è contenuta nell'Assunto: e se un fatto nelle tali circostanze è pio; un'altro fatto nelle stesse circostanze sarà egualmente pio, in maggiori circostanze sarà maggiormente pio. Così, se un'Oratore volesse dimostrare: *quanto fusse giusto per motivo di pietà l'atto di Tobia*, che ascondeva i cadaveri degli Ebrei schia-

vi in Babilonia nella sua casa, e poi di notte tempo che dava loro onorata sepoltura; potrà dimostrare, che, se fu cosa giusta l'avere una figliuola sostenuto il genitore nella prigione: se lodevole, se onorata, se generosa azione, l'avere superata l'erubescenza, l'aver vinto il timore, ed essere entrata nella prigione, per sostentare in vita il proprio genitore; quanto più debb' essere l'azione di Tobia dell'ascondere i cadaveri nella sua casa, e del seppelirli di notte: perchè, quanto più schiffoso, quanto più orrido è un cadavero, di quello che sia un'Uomo vivo; tanto un'atto apparirà più pio dell'altro: e poi, qual contento, e piacere possa ritrovarsi nel sostenere in vita un Genitore, e quale nell'ascondere un cadavero: e dalle circostanze dell'azione, ò egualmente difficile, ò più difficile dell'ascondere nella propria casa i cadaveri, di quello che sia l'azione dell'allattare un Genitore ritenuto in carcere: dalle circostanze d'un fatto pio s'inferirà la pietà eguale, ò maggiore di quello, che si contiene nell'Assunto.

VIII. Con questo artifizio medesimo può esporsi, e amplificarsi la qualità della grazia, ch'è un'altra parte del giusto: primieramente in genere: e poi come dice relazione a qualche fatto. L'artifizio di manifestare la qualità *della grazia secondo se stessa* consiste nel riflettere sopra l'oggetto suo. L'oggetto della grazia è *un' immagine viva del benefizio, che, ò si conserva nella memoria, ò si eccita dalla memoria*; quindi conviene esporre, quale singolare virtù dell'anima sia il conservare un' immagine così facile a dileguarsi: ch' è una virtù quasi divina il fare, ch'una volontà mutabile, ambulatoria, e incostante, divertita da tanta moltitudine d'oggetti conservi sempre la memoria de' benefizj; perchè da un'oggetto così facile a svanire, qual'è l'immagine d'un benefizio, si manifesta la qualità della grazia, ò sia della gratitudine, che ritiene quell'immagine fissa nella memoria. *Si può eziandio discorrere della diversità, che passa tra 'l beneficante, e 'l beneficato*: quale sia la differenza tra la liberalità del primo, e la gratitudine del secondo: quale de' due atti possa dirsi più liberale: quale sia maggiore, ò di colui, che dona, ò di colui, che rende grazie: quale più difficile &c. Per dir breve, da tutti i luoghi comuni: e massimamente da' conseguenti, e dalle suddivisioni d'Ermogene, si renderà manifesta in genere la qualità della grazia, ò sia, della gratitudine, nel modo stesso che già abbiamo insegnato ne' due numeri precedenti della Religione, e della pietà. *Dopo considerato l'oggetto della grazia, si possono esaminare i conseguenti, che sogliono quindi avvenire*: per esempio: come dalla gratitudine sogliano derivare nuovi onori, nuovi atti d'amicizia: come ella inviti la ma-

mano degli Spiriti celesti a compartire maggiori doni: come nulla giammai sia per mancare a coloro, che rendono grazie, e mostrano gratitudine de' benefizj passati, e degli onori ricevuti &c. *Indi si possono conghietturare le perfezioni personali di coloro, che sono grati*; ma solamente in genere, cioè, che le persone, nelle quali regna la grazia, sogliono essere di buona indole, ben'educate, allevate in buone compagnie, d'ottimi Genitori: onde che la grazia rende nobili i suoi possessori. *Si possono introdurre le suddivisioni*, cioè, che cosa sarebbono gli Uomini, se mancasse loro la memoria de' benefizj ricevuti: se non corrispondessono alle dimostrazioni dell'amicizia altrui &c. e dire, che sarebbono peggiori delle Fere, le quali, secondo la dottrina di Seneca, *beneficia sentiunt*. Non possono, egli è vero, gli Animali avere, nè reminiscenza, nè memoria de' benefizj; hanno però un tale muovimento sensitivo, che non si agguaglia in modo alcuno alla reminiscenza; ma per metafora solamente suole prendere nome di memoria; non perchè sia; ma perchè, dice Averroe (5), non può ritrovarsi altro nome, che ciò spieghi. Questo è l'artifizio di manifestare la grazia considerata secondo se stessa, e in genere.

IX. *L'artifizio di manifestare la grazia, secondo che dice relazione a qualche fatto, ch'è quanto dire, di manifestare un fatto di gratitudine*, consiste nel considerare le circostanze del fatto secondo se stesso, col rispetto all'opinione, che ha del benefizio il beneficato; perchè, se un beneficato avesse memoria del benefizio, e lo rimunerasse, secondo la natura precisa del benefizio, e non secondo la sua opinione, dimostrerebbe gratitudine, ma non tanta, quanta sarebbe egli in obbligo di dimostrare: onde l'artifizio di manifestare un fatto di gratitudine debb' essere nell'esporre le circostanze del fatto col rispetto all'opinione, che ha del benefizio il beneficato. Per esempio: Davide, in morendo, raccomanda a Salomone, che mostri gratitudine a' figliuoli di Berzellai, e a' Galaditi; e gli prescrive, che debbali far vivere mai sempre alla sua Mensa, per cagione che gli vennero incontro, e si offerirono di servirlo, allora quando egli fuggiva dalle armi di Assalone. Per manifestare quest'atto di gratitudine, si debbe primieramente considerare il fatto, ò sia, il benefizio *secondo se stesso*, cioè, che cosa sia il farsi incontro, e l offerirsi de' sudditi di servire al proprio Sovrano loro: e quì si dee cercare di diminuire il fatto *secondo se stesso*, e dire, che questo atto era dovuto da' sudditi: che fecero l'obbligazione loro: che sarebbon stati segnati d'infamia, se non si fussero offeriti al servizio del Re loro

(5) *Averroes de mem. cap. 2.*

fuggitivo; perchè quanto più il benefizio è dovuto, ed è picciolo in se stesso, e a ogni modo pare grandissimo, secondo l'opinione del beneficato; tanto più si manifesta l'atto di gratitudine, con cui fu rimunerato. Per diminuire adunque il fatto, cioè, il benefizio de' figliuoli di Berzellai, e de' Galaditi, non solamente si può dire, che questa era cosa dovuta da' sudditi al Re loro; ma considerare la qualità delle persone, che gli vennero incontro: se nobili, se potenti, se ricche, se povere, se plebee; perchè, secondo le qualità di esse, anche la gratitudine potrà apparire maggiore. Conviene esporre l'opinione, ch' ebbe Davide di quel fatto, e dire, che quel fatto nell'opinione di Davide è paruto massimo: ch' egli non ha considerata solamente la cosa in se stessa, ma con tutte le sue circostanze: che ha considerata la circostanza della sua fuga, della sua afflizione, della ribellione del figliuolo: e ha voluto, che un benefizio picciolo in se stesso, fusse massimo secondo la sua opinione: ch' egli ha considerato: quanto grande fedeltà fusse de' sudditi quella d' offerirsi a un Re fuggitivo: che sollevamento apportasse alla sua afflizione: che diversità passasse tra que' sudditi, e 'l suo figliuolo. *Dopo esposto il fatto, secondo l' opinione di Davide*, si dee considerare l'atto del ricordarsi del benefizio: e quì riflettere alle circostanze personali di Davide, per le quali l'atto del ricordarsi del benefizio *non era facile*: cioè, ch' essendo Davide rimaso vittorioso, e, avendo già pace, e felicità; contuttociò che, nè la vittoria, nè la pace, nè la felicità hanno potuto dileguare dalla sua memoria l' immagine d' un benefizio ricevuto nella sua afflizione: che il governo d' un Regno così numeroso: che la moltitudine degli affari dello stato: che le frequenti udienze: che le perpetue applicazioni non hanno fatto mai, che l' immagine del benefizio ricevuto svanisse: ch' è passato da una Città all'altra: che ha mutate abitazioni; ma che nessuna cosa mai ha fatto, ch' egli perdesse la memoria dell' incontro fattogli da' Berzellaiti, e da Galaditi. *Dalle circostanze personali*, per le quali si rendeva difficile l' atto del ricordarsi del benefizio ricevuto, si rende vieppiù manifesta la qualità della gratitudine, con cui non lo perdette giammai di memoria. *La memoria del benefizio ricevuto è una parte della gratitudine: l' altra parte debb' essere, ò la rimunerazione, ò il desiderio di rimunerare*: con questo divario, che la rimunerazione può essere impedita, ò dall' accidente, ò dall' impotenza; ma il desiderio di rimunerare non può essere impedito: onde, per manifestare la qualità della gratitudine, non si debbe disgiugnere la rimunerazione dal desiderio di rimunerare. Dopo adunque che sarà esposta la memoria avuta del benefizio, convien' esporre, e ingrandire la rimunerazione: quanto gran

pre-

premio sia, che un Re si ricordi del benefizio ricevuto: che questa memoria prevale a tutti i doni. Quì si possono introdurre *le suddivisioni*, cioè, che, se Davide avesse date molte sustanze consistenti in ori, e in poderi a' suoi Benefattori; e poi perduta la memoria del benefizio ricevuto, non avrebbe dato tanto, quanto l'essersene ricordato fino alla morte. *Indi esporre la rimunerazione di Davide dopo morte*: che non solamente ha rimunerati i suoi Benefattori in vita, ma ha voluto, che si conservasse l'immagine del benefizio nella memoria del figliuolo: e quì dimostrare: che grande rimunerazione sia stata quella dell'avere ordinato a Salomone successore della Corona, che facesse vivere alla sua Mensa i figliuoli di Berzellai, e i Galaditi: che onore sia sedere alla Mensa d'un Re: qual segno di benevolenza, di confidenza, di familiarità: *che conseguenti derivino da questa rimunerazione*, cioè, in quale stima saranno stati i figliuoli di Berzellai, e i Galaditi: quante grazie saranno passate per le mani loro: che pace, che tranquillità, che felicità avranno goduta: come si saranno giudicati felici quei, che potevano godere, ò della compagnia, ò della familiarità loro: come avranno desiderato i più ricchi, i più potenti, e i più nobili di entrare nella parentela loro; *perchè quanto maggiori sono i conseguenti, che derivano dalla rimunerazione; tanto apparisce maggiore la rimunerazione: e quanto apparisce maggiore la rimunerazione, tanto più si manifesta la qualità della gratitudine*. Fin quì degli artifizj di manifestare la gratitudine; ora passiamo agli artifizj di manifestare la vendicazione in quel senso, che appartiene a una parte del diritto naturale.

X. L'artifizio di amplificare la qualità della vendetta in genere consiste nell'esporre l'oggetto di essa, ch'è *l'ingiuria*; quindi si dee riflettere a' conseguenti, cioè, a' danni, che provengono dalle *ingiurie*, alle dissensioni, alle discordie, alle guerre; e, secondo la qualità di esse, alla privazione delle sustanze, dell'onore, della vita. Per esporre, e per ingrandire ogni qualità *in genere*, serve la considerazione *de' conseguenti, delle comparazioni, delle suddivisioni, e di tutti i luoghi comuni*: nel modo stesso che si è dichiarato, per esporre, e per amplificare la qualità della Religione in genere.

XI. L'artifizio di esporre, e di amplificare la stessa qualità di vendetta, come dice relazione a qualche fatto, cioè, l'artifizio di manifestare un fatto di vendetta, consiste nel ponderare le circostanze *della persona*, che ha fatta l'ingiuria: le circostanze *della persona*, che ha vendicata l'ingiuria: le circostanze *del fatto*, cioè, del tempo, del luogo in cui, del modo con cui, e le circostanze delle cagioni per cui è seguita l'ingiuria: nel considerare *i conseguenti* deri-

vati dalla vendicazione: nell entrare nelle *comparazioni*, e nelle *suddivisioni*; perchè dalla considerazione di tutte le sopradette circostanze sempre più si manifesta la giustizia, e la necessità della vendetta. Per esempio: si presenta dinanzi a Davide un'Amalecita, il quale gli dice d'aver' ucciso Saule suo nemico, ed'aver portata a lui suo Re la Corona. Davide, udito il fatto, si straccia le vesti, per dar segno della sua tristezza, e comanda, che l'Amalecita sia subito ucciso: questo è fatto di vendicazione, ò sia di vendetta. L'artifizio di manifestare la qualità di questo fatto consiste nel ponderare *le circostanze personali dell' Uccisore*, che non era Re, non Generale d'Armata, ma una persona privata, cui non conveniva l'insanguinarsi le mani nel sangue Regio: *di poi la circostanza del tempo, in cui seguì l'azione*, cioè, che l'uccise, non in tempo di guerra, non nell'azione di combattere; ma dopo terminato il conflitto, e'l combattimento: *dipoi aggravare il delitto per via di comparazioni, e di suddivisioni*, e dire: che niuna mano sarebbe stata così empia, niun' Uomo così sacrilego, che fusse giunto a uccidere un Re abbandonato, angustiato, e afflitto fuori di battaglia, fuori del campo, senza cagione: che ogni altro, se si fusse abbattuto in Saule, in vece di passargli una lancia nel cuore, e di strappargli dal capo la Corona, l'avrebbe rincorato con parole di conforto, condotto in luogo di sicurezza, e usati quegli atti di riverenza, ch'erano dovuti a un Capo coronato. *Dopo esposta la qualità dell' omicidio, con le circostanze personali del Reo; e con le circostanze del delitto, aggravate col mezzo della comparazione, e della suddivisione*, si può esporre la vendicazione di Davide, *à circumstantia personæ*: quanto fusse naturalmente mansueto, piacevole, clemente, misericordioso, inclinato a perdonare; e ciò non ostante, che vendicò la morte di Saule: il che fa vedere, quanto giusta, e quanto necessaria fusse la vendicazione. *A' consequentibus*, quanta sicurezza a' Regnanti ha data questa vendicazione; poichè, se Davide non guardò, che l'ucciso fusse suo nemico: quegli, che tante volte gli aveva insidiata la vita; ma guardò nel nemico la sola persona Reale, e non la nemicizia; quindi adiverrebbe, che tutti si atterrebbono dall' insanguinarsi nel sangue de' Regnanti: *poscia entrare nella comparazione, e nella suddivisione*: che cosa avrebbe fatto altri, che non avesse avuta la rettitudine di Davide: che avrebbe per avventura premiato l'uccisore per la morte data a un nemico, e per la Corona, che gli aveva strappata dal capo, e portata a lui; ma che Davide diversamente giudicò, e pensò, che un delitto così grave, qual'era quello d'uccidere un Re, non doveva rimanere impunito. Così dalle circostanze personali di

Da-

Davide, e dalle comparazioni, e suddivisioni sempre più si manifesta la giustizia, e la necessità della vendicazione.

XII. Quì si dee notare, che, se un Giudice vendicasse contro se medesimo un delitto; allora l'artifizio d'esporre, e d'amplificare la vendetta dovrebb'essere diverso; perchè, vendicando il delitto d'un'altra persona, si dee amplificare il delitto, per far'apparire più grande la ragionevolezza della vendicazione; ma, vendicando una colpa propria, si dee diminuire, quanto più sia possibile, la colpa medesima *a persona*, *à causa*, *à facto*. Per esempio: se si espone la vendicazione, che fece Maddalena contro se stessa peccatrice, conviene, quanto più si può, diminuire la colpa, ò *à facto ipso*, ò *à causa*, cioè, da' motivi, ò *a persona*, cioè dalle circostanze personali di Maddalena; perchè in questo caso tanto apparisce più grande la vendicazione; quanto è minore la colpa. Esponghiamo adunque l'artifizio d'amplificare la vendicazione di Davide, per aver peccato d'adulterio. Peccò egli, come sogliono i Re, ma vendicò il peccato, come non sogliono i Re: e quì, per manifestare con maggior'energia la vendicazione di Davide, si dee cercare di diminuire la reità, quanto più sia possibile: onde dalle circostanze personali di Bersabea, dalla bellezza, dalla nudità, dal tempo, in cui fu veduta, dal luogo, in cui ella si lavava; e chi sa anche dagli allettamenti, che sogliono usarsi dalle persone innamorate, quale si presuppone, che fusse la Bersabea, si diminuisce in qualche modo la colpa di Davide; perchè, quanto più gagliardi sono i motivi di peccare, altrettanto si diminuisce la gravezza del peccato. Dopo esposta la *reità* con l'artifizio del diminuirla per mezzo delle circostanze, che aggravano i motivi del peccare, si debbe esporre *l'azione della vendetta*, cercando tutte le circostanze, che possono *ingrandirla*: onde dalle circostanze personali di Davide si può ingrandire la vendicazione, dicendo: che Davide vendicò questo peccato con lagrime tali, che gli servivano, e di alimento, e di bevanda; con digiuni perpetui, con vigilie non interrotte, con discipline severe: che nulla pensava alla Maestà del Trono, alla dignità di sua Corona, e a tanti piaceri, che poteva innocentemente prendersi; perchè dalle circostanze personali d'un Re, che può vivere con tanti agi, con tante comodità, con tante delizie, si rende più sensibile la vendicazione della colpa commessa. *Si può anche dalla circostanza dell'essergli stata perdonata la colpa rendere vieppiù manifesta la vendicazione*; perchè egli vendicò il peccato, dopo aver' udito dal Profeta: *Dominus transtulit peccatum tuum*: dopo la sicurezza d'essere ritornato in grazia di Dio, tanto non cessò dal piagnere, dal flagellarsi, dal digiunare, e dal consumarsi

marsi con le astinenze; il che fa sempre più comparire la giustizia della vendicazione. *In oltre si possono considerare i conseguenti*: che esempio ha egli lasciato a' Re, a' Monarchi, a' Giudici, a' Sudditi, e a tutta la posterità. *Si può entrare nella comparazione, e nella suddivisione*, considerando: qual' altro non Re, non grande, ma minimo plebeo, il quale dopo commessa una colpa avesse saputo certamente, che gli fusse stata perdonata, avrebbe continuato in tanti rigori, e in tanti gastighi; perchè da tutte queste considerazioni rimane ogni volta più manifesta la qualità della vendicazione.

Quando un' Oratore sacro ha ritrovato un fatto di giustizia, che può applicarsi alla sua proposizione d' Assunto; allora l' artifizio consiste nell' esporre con chiarezza quel fatto, nell' amplificarlo, e nel renderlo sempre più verisimile con l' unione di molte circostanze; ma però disposte in tal modo, che niuna cosa egli dica nel racconto del fatto estrinseco ritrovato, la quale non debba poscia servire per qualche argomentazione, ò *à minori*, ò *à majori*, ò *à simili*, ò *à contrariis*, illativa della giustizia del fatto contenuto nell' Assunto; perchè, se nel racconto del fatto estrinseco, che si prende per mezzo termine, da cui inferire la giustizia del fatto, ò sia, dell' azione contenuta nell' Assunto, vi fussero circostanze, le quali non servissono per inferire qualche cosa a proposito di esso; e che non fussero atte a fare la comparazione tra un fatto, e l' altro, cioè, tra le circostanze d' un fatto, e le circostanze dell' altro; sarebbe il racconto inutile, vano, fanciullesco, e in niun modo da Oratore; perchè l' Oratore non ha da dire una parola, che resti in isola, e che non sia ordinata alla conchiusione dell' Assunto. Quindi, esposta la vendicazione di Davide per l' adulterio, e per l' omicidio, l' Oratore sacro debbe entrare nella giustizia della vendicazione contenuta nella proposizione d' Assunto. Se adunque avesse proposto: quanto giusto sia, che un Peccatore, il quale ha disprezzata la Chiesa, prenda contro se stesso una rigorosa vendetta; potrebbe comparare i fatti dell' omicidio, e dell' adulterio, col fatto del disprezzare la Chiesa; comparando le circostanze, che aggravano que' peccati con le circostanze, che aggravano questo: comparare le circostanze personali di Davide con le circostanze personali de' peccatori: comparare i motivi, per cui Davide peccò, l' incentivo, la passione, l' allettamento, con i motivi del disprezzare la Chiesa: e se i peccati, a' quali Davide fu portato da sì veementi passioni, furono gastigati con tanti digiuni, con tanti pianti, con tante orazioni, con tanti dolori; quanto più giusto sarà il vendicare un peccato, a cui il peccatore non è portato, che dalla propia malizia, e dalla malvagità di peccare;

per-

perchè nella Chiesa la presenza di Gesu Cristo: i Sacerdoti, che celebrano: gli Altari, le Croci, e le immagini de' Santi, che si veggono: i Confessori, che ivi si truovano in qualità di Giudici, sono più tosto motivi da condurre gli Uomini a temere Dio, ad adorarlo, a chiedergli perdono delle colpe passate; che motivi inducenti al disprezzo: onde conchiudasi, che, se così giusta cosa parve a Davide il punire le sue colpe; e punirle in tempo, in cui già sapeva, che gli erano state perdonate: quanto più giusto sarà il punire una colpa commessa per solo motivo d'empietà, e in tempo, in cui Iddio ingiuriato non ha fatta rivelazione alcuna d'averla scancellata. Con questo artifizio si può applicare il racconto del fatto estrinseco a qualunque Assunto; purchè questo si possa inferire dalle circostanze del fatto estrinseco per via d'argomentazione, ò *à maiori*, ò *à minori*, ò *à simili*, ò *à contrariis*: e l'artifizio consiste mai sempre nel ben' esporre il fatto estrinseco, che serve per mezzo termine, nel ben' amplificarlo: come abbiamo già insegnato, che si fa in ogni qualità, che serve di mezzo termine, per inferire l'Assunto; consistendo la massima opera dell'arte oratoria nella sposizione, e nell'amplificazione del mezzo termine; dalla sposizione, e dalla chiarezza del quale dipende la chiarezza, e la grandezza della proposizione d'Assunto, la quale è mai sempre l'oscura, la dubbiosa, e la controversa.

XIII. L'artifizio poi di manifestare la qualità della legge, secondo che dice relazione a qualche fatto, consiste nel ponderare tutte le circostanze del fatto, cioè, le persone, che concorrono al fatto, le cagioni, per cui si mossero a farlo: il modo, con cui si effettuò: i conseguenti, che sono dirivati; e poi entrare nelle comparazioni, e nelle suddivisioni. Per esempio: *v'è legge, che gli Ebrei si astengano dal passare a' riti de' Gentili*. Mattatia con i suoi figliuoli nega di ubbidire al Re Antioco, e di sagrificare secondo que' riti. Si debbono adunque considerare tutte le circostanze, che si applicano a' fatti; e primieramente quelle delle persone. A questo fatto concorre Antioco Tiranno, il quale comanda il sagrificare agl'Idoli. Quì si debbono considerare *le circostanze personali d'Antioco*, la potenza, la superbia, la crudeltà, l'impero, i popoli, che ha suggettati, che ha oppressi; perchè, quanto maggiori sono le circostanze personali d'Antioco, tanto più apparisce la grandezza d'animo di Mattatia, ch' ebbe petto di contraddire a un Re così potente, così superbo, così crudele, e così risoluto: e quanto più apparirà la grandezza d'animo nell'avere disubbidito; *tanto più si manifesterà la santità di quella legge*, per la quale un' Uomo ha avuto coraggio di non temere le minacce, la disgrazia, l'ira, il furore d'un Re cotanto superbo. In

oltre

oltre si possono considerare le circostanze personali di *Mattatia*, e de' suoi figliuoli: quali fussero i suoi Maggiori, come si mostrassero zelanti delle patrie leggi: quale l'educazione: quali i beni di fortuna; perchè dalle circostanze personali di Mattatia si manifesta anche la santità di quella legge, per la quale un'Uomo di tanta virtù, e di tanto merito non ha temuta la morte. *Dopo si possono considerare le circostanze del sagrificare secondo i riti de' Gentili, cioè, del sagrificare agli Dei, opere delle mani degli Uomini*: e qui esporre le circostanze de' falsi Dei, che hanno occhi, e non veggono; mani, e non palpano, piedi, e non caminano: e dalle circostanze degli Dei de' Gentili apparirà l'empietà del sagrifizio fatto a essi loro: e dall'empietà di quest'atto apparirà vieppiù la virtù di Mattatia, e la santità di quella legge, che proibisce simili abominevoli sagrifizj. *Dopo si può considerare il modo*, con cui Mattatia non volle allontanarsi dalle patrie leggi, e sagrificare agli Dei: che coraggio mostrasse: che dicesse: che facesse &c. *Dopo i conseguenti fino al capo delle comparazioni, e delle suddivisioni*, considerando: se altri mostrasse questa fortezza d'animo: e che cosa sarebbe succeduto, se Mattatia avesse anch'egli sagrificato secondo 'l rito de' Gentili: che discredito avrebbe avuto la nazione Ebrea, se nè meno un' Uomo avesse osservata una legge così santa &c.: che onore, che gloria, che laude ha conseguito Mattatia per l'osservanza di quella legge; perchè, quanto maggiori saranno le circostanze; tanto più si manifesterà la qualità del fatto, a cui dice relazione la legge.

XIV. Con questo artifizio può manifestarsi un fatto, che dica relazione al costume; perchè il costume ha vigore di legge: ma, nell' esporre un fatto fondato nel costume, si possono esporre le *circostanze personali* de' Maggiori, e degli Antenati, che hanno inviolabilmente osservato il costume; le circostanze personali di coloro, che non vogliono lasciare i costumi de' loro Maggiori; *le cagioni*, per cui fu introdotto: e, se il costume è, ò glorioso, ò utile, ò santo, si può esporre la gloria, l'utilità, la santità di quel costume; di poi i conseguenti, proseguendo fino al Capo della comparazione, e della suddivisione.

XV. Se poi si dovesse esporre la qualità, ò *del giudicato*, ò *del patto*, converrebbe esaminare le circostanze personali del Giudice, che ha dato il giudizio: i conseguenti avvenuti da quel giudizio: la giustizia dello stesso giudizio: di poi la comparazione: comparando quella sentenza ad altre sentenze date da altri Giudici, i quali, ò in cause contrarie hanno proferite sentenze contrarie, ò in cause eguali hanno proferite le stesse sentenze. Dopo *la suddivisione*, considerando

tando il possibile, cioè: che avrebbe fatto un'altro Giudice, se avesse dovuto dare il suo giudizio in questa causa: che giudizio si darebbe in una causa contraria: che cosa seguirebbe, se non vi fusse questo giudicato, con tutti gli artifizj esposti per manifestare la qualità della legge. Nel modo stesso, se si dovesse esporre *la qualità del patto*, converrebbe esaminare le circostanze personali di coloro, che fecero il patto: *di poi* la giustizia, e l'equità del patto: in oltre i conseguenti, che vengono dall'osservanza de' patti: *le cagioni*, per cui sono seguiti: proseguendo fino al Capo della comparazione, e della suddivisione: e con questi artifizj s'intende quello dell'esporre l'equità, e ogni altra qualità consistente in azione.

§. V.

Dello stato di qualità assoluta semplice: e di qualità assoluta doppia.

SOMMARIO.

I. *In quante maniere possa stabilirsi la controversia della qualità assoluta semplice: e come si costituisca la controversia della qualità assoluta doppia.*

II. *Si dichiara con l'esempio l'artifizio di costituire le due spezie di controversia della qualità assoluta semplice.*

III. *Si dichiara con l'esempio l'artifizio di stabilire la controversia assoluta doppia.*

IV. *Si dimostra, che, tanto nella controversia semplice, quanto doppia di qualità assoluta non v'è altra maniera di provare gli Assunti, che in ricorrendo alle parti del giusto.*

V. *Si dimostra, come nelle materie morali si formino gli stati delle controversie assolute doppie.*

VI. *Si dimostra, quale sia l'artifizio della difesa de' peccatori nelle controversie assolute doppie: e quale debba essere l'artifizio del sacro Oratore nello stabilimento della controversia doppia.*

I. L*A qualità assoluta semplice* può essere *semplice* in due maniere; ò perchè si controverte la sola, e semplice qualità del fatto; ò perchè si controverte la qualità de' conseguenti del fatto. *La qualità assoluta doppia* è quella, che riguarda due fatti, de' quali si controverte: se debba considerarsi l'uno come congiunto all'altro: ò se debba considerarsi l'uno come separato dall'altro.

 II. Pon-

II. Ponghiamo un'esempio della qualità assoluta semplice: *un Pittore ha dipinto il naufragio; e il naufragio dipinto ha intimoriti i Mercadanti, che hanno abbandonata la navigazione*. Quì si può controvertere: *primieramente* la qualità del fatto: *an Pictori licuerit pingere naufragium*: *secondariamente* le qualità de' conseguenti del fatto: *an eventus, quo Mercatores à navigando cessarunt, imputari debeat Pictori, qui pixit naufragium*. La difesa della qualità del fatto può essere in due maniere: ò in dimostrando, che sia secondo la legge, *juxta jus*: ò che non sia contro la legge, *contra jus*: così, volendo difendere, che *Pictori licuit pingere naufragium*, si può dire, che *licuit*, ò perchè egli ha fatto secondo la legge, secondo 'l costume, secondo l'arte, *juxta jus*: ò perchè non ha fatto contro la legge, contro 'l costume, contro l'arte, *contra jus*. Nel modo stesso la difesa de' conseguenti del fatto può farsi nelle due dette maniere; perchè, se *licuit Pictori pingere naufragium*: ò perchè egli ha fatto *juxta partes juris*: ò perchè non ha fatto *contra partes juris*; segue, che i conseguenti non possano imputarsi, cioè, che l'avere i Mercadanti cessato dalla navigazione, non gli si possa imputare: se *non licuit Pictori pingere naufragium*, perchè il fatto è *contra jus*; allora gli s'imputano anche i conseguenti, cioè, che la navigazione frastornata gli si debba imputare a delitto: onde l'artifizio di trattare la qualità assoluta semplice consiste nell'esporre quella parte di giusto, per cui si vuole difendere, ò che *jure factum fuerit*, ò che non *fuerit contra jus*: il che può osservarsi ne' numeri antecedenti, ne' quali tutte le controversie esposte sono state sopra qualità assolute semplici, cioè, sopra controversie, che riguardavano proposizioni, in cui si controverteva un fatto solo.

III. Diamo ora un'esempio della qualità assoluta doppia: *v'è uno, ch'è accusato di due colpe, cioè, primieramente d'avere contraddetto alla opinione di tutti nel Senato: secondariamente di non avere detta la sua*. Quì v'è doppia qualità assoluta; perchè vi sono due fatti, e si può esaminare primieramente: *an licuerit omnium sententiis in concione contradicere*: e secondariamente: *an licuerit in concione propriam sententiam non afferre*: onde, essendovi due fatti da esaminarsi, nasce doppio stato assoluto, cioè: 1. *an licuerit omnium sententiis contradicere*: e 2. *an licuerit propriam sententiam non afferre*. L'artifizio di trattare una causa di doppia qualità assoluta consiste nel ponderare: se torni *il congiugnere un fatto all'altro*, e sostenere, che uno non possa controvertersi senza l'altro: ò se torni il *dividere un fatto dall'altro*, e sostenere, che l'uno dee controvertersi separatamente dall'altro: come sarebbe nell'addotto esempio: se torni il sostenere, che,

che, *in tantum licuit propriam ſententiam non afferre; quia omnium ſententiis contradixit*: e la controverſia è congiunta, in cui un fatto ſi congiugne con l'altro; e ſi ſoſtiene l'uno con l'altro: ò veramente, ſe torni il ſoſtenere, che debbaſi controvertere un fatto ſeparato dall'altro, cioè, in primo luogo: *an licuerit propriam ſententiam non afferre*; e poi: *an licuerit omnium ſententiis contradicere*: e che, dato, e non conceduto, lecito un fatto; non s'inferiſca lecito l'altro. Se adunque l'Accuſatore vuole *congiugnere* una qualità all'altra, e provare, che l'una ſia *contra jus* per cagione dell'altra; allora il Difenſore dee *dividere* una qualità dall'altra, e dire, che ſi debbono controvertere *ſeparatamente*; e quindi, che prima, per eſempio, ſi dee contròvertere: *an licuerit in concione omnium ſententiis contradicere;* e dipoi ſeparatamente: *an licuerit propriam ſententiam non afferre*; e che non ſi debbe congiugnere una coſa con l'altra. Quì conſiſte la perſpicacia dell'Oratore nell'intendere: quale delle due coſe più torni, ò all'accuſa, ò alla difeſa: ſe torni congiugnere un fatto con l'altro: ò ſe torni dividere l'uno dall'altro.

IV. Poſto di poi, che ſia ſtabilito doverſi una cauſa doppia trattare, ò congiugnendo un fatto con l'altro, ò ſeparando un fatto dall'altro; allora l'artifizio di dimoſtrare, che *licuit*, conſiſte nel ricorrere *alle parti del giuſto*, cioè, *alla legge*, *al coſtume*, *alla conſuetudine*, *alla ſetta*, *all'arte &c.*; perchè, ſecondo un coſtume, un fatto potrà eſſere lecito, ſe ſia congiunto con l'altro: e, ſecondo un'altro coſtume, un fatto potrà eſſere lecito, ſe ſia ſeparato dall'altro: tal volta ſarà d'equità di fare un fatto, ſuppoſto un'altro fatto: e tal volta non ſarà d'equità fare un fatto, ſuppoſto l'altro: così l'artifizio nelle cauſe doppie conſiſte nel ben'intendere, ſe un fatto debba controverterſi congiuntamente con l'altro, ò ſeparatamente dall'altro.

V. Nelle materie morali ſi truovano ſimili ſorte di controverſie doppie. Per eſempio: il Padrone della Vigna fece convenzione con gli operaj, i quali dalla prima ora fino all'ultima lavorarono in eſſa, del denaro loro dovuto: e poi alla ſera diede la ſteſſa mercede agli operaj, che lavorarono un'ora ſola, che agli altri, i quali portarono tutto il peſo del giorno, e del caldo. Cominciarono queſti a rattriſtarſi, e a dolerſi per l'eguaglianza uſata: pretendendo, che, ò fuſſe agli altri operaj dovuta minore mercede, ò ad eſſi maggiore. Queſta è controverſia doppia, che riguarda due fatti: l'uno *della mercede data agli ultimi operaj*: l'altro *della mercede data a' primi*: e ſi può controvertere, ò *congiugnendo* un fatto con l'altro: ò *ſeparando* un fatto dall'altro. *Primieramente* congiugnendo un fatto all'

altro, cioè, che dalla fatica d'un'ora, a cui si sottomisero gli ultimi operaj, si debba inferire, che fusse dovuta una mercede maggiore a coloro, che portarono il peso di tutta la fatica giornale: ò che dal fatto della fatica di tutto il giorno, a cui si sottomisero i primi operaj, s'inferisca, che fusse dovuta una minore mercede agli ultimi. *Secondariamente* separando un fatto dall'altro: se fusse lecito al Padrone della Vigna il dare qualsivoglia mercede agli operaj ultimi: e poi, se fusse lecito al Padrone della Vigna il dare a' primi operaj il denaro preciso della convenzione. Controvertendo un fatto separatamente dall'altro, l'artifizio degli operaj, per giustificare la tristezza loro, e la mormorazione contro 'l Padrone della Vigna, fu nel congiugnere un fatto all'altro: e l'artifizio del Padrone, per dimostrare l'ingiuria della mormorazione, fu nel separare una cosa dall'altra, e nel dimostrare, che da un fatto all'altro l'illazione era impertinente; perchè i due fatti non avevano tra loro necessaria dipendenza, e connessione.

VI. Queste controversie doppie sogliono muoversi in tutte le materie tanto civili, quanto criminali: e l'artifizio di vincere consiste appunto nell'intendere: se la controversia doppia debba agitarsi, *congiugnendo* un fatto all'altro: ò *separando* un fatto dall'altro: ma fermianci nelle materie morali. I peccatori sogliono ordinariamente congiugnere due fatti. Ordinò Dio a Saule (1), che battesse gli Amaleciti, ch'esterminasse ogni loro sustanza, in modo che non desse la vita ad alcuno, non a uomo, non a donna, non a bambino in fasce, e non ad alcun'animale. Saule con un'Esercito di dugento dieci mila Uomini battè gli Amaleciti; ma demolì la sola metà più vile delle sustanze loro: uccise tutti; ma no'l Re. Per la disubbidienza Iddio ordinò al Profeta Samuele, che dinonziasse al Trasgressore la caduta dal Trono, e gli dicesse: *pro eo, quod non audisti sermonem Domini, projecit te Dominus*. Udita l'accusa, e la minaccia del Profeta, Saule rispose, che salvò le migliori sustanze degli Amaleciti, per offerirle al Signore: *pepercit populus, ut immolarentur Domino Deo*. Quì vi sono due fatti: l'uno dell'avere Saule disubbidito al comandamento di Dio: l'altro dell'avere sagrificata una parte sola della preda. Saule voleva giustificare il fatto della disubbidienza con unirlo al fatto del sagrifizio: e Dio volle, che il Profeta separasse un fatto dall'altro: pareva, che, congiugnendo il fatto dell'avere salvata una parte delle sustanze degli Amaleciti col fatto del sagrificarle a gloria del Signore, potesse il primo giustificarsi coll'unione del secon-

(1) *Lib. p. Reg. c. xv. v. 5.*

secondo; ma un fatto, disse per divino comandamento il Profeta, non ha unione con l'altro; *perchè tu, o Re, dovevi ubbidire: questo è il fatto, di cui tu sei colpevole*: l'altro del sagrificare non ti fu comandato: potevi differirlo ad altro tempo: potevi commetterlo a' Sacerdoti: potevi offerire altre vittime in sagrifizio: questo non è il fatto, in cui si fonda l' Accusa. Che se un' Oratore sacro volesse dal giudizio seguito in questa controversia di doppia qualità inferire qualche conchiusione propria del suo Assunto, ha da considerare: se i peccatori gli possano dare una tale risposta, per la quale s'introduca nel discorso una doppia controversia; e allora con l' esempio del giudizio seguito in persona di Saulo disciorre la risposta. Supponghiamo, per esempio, che l' Assunto della Predica sia, che ognuno di qualsivoglia condizione dee allontanarsi dalle occasioni di peccare: e che la risposta del peccatore sia, che frequenta la casa, in cui v' è un tale pericolo; ma con intenzione di non macchiare la propia coscienza: che ivi entra per soccorrere alla povertà delle persone. Questi sarebbono due fatti: *l'uno* del dover' ubbidire a Dio, il quale prescrive l'allontanamento dalle occasioni di peccare: *l'altro* il soccorso di persone povere. I peccatori vogliono congiugnere il fatto del soccorrere a una povera famiglia con l'altro dell'entrare ne'luoghi pericolosi: e l'Oratore sacro dee separare un fatto dall' altro: e quella controversia, che i peccatori vogliono congiunta, ha egli da agitarla separata. Per esempio, egli dice: *Tu, peccatore, hai da ubbidire a Dio, e da allontanarti dalle occasioni di peccare*: questo è il fatto, che a te conviene, e che a te si prescrive sotto pena dell'eterna morte: l' altro fatto del soccorrere a quella persona determinata non ti è comandato: saprà Iddio provvederci in altro modo. Se Iddio non considerò il sagrifizio di Saule, con cui giustificava la disubbidienza del non avere demolite tutte le sustanze degli Amaleciti; nè meno considererà la carità fatta a una persona povera, se con questa tu ti costituisci disubbidiente al divino comandamento. *Si dee ubbidire a Dio*: e se da questa ubbidienza segue la distruzione d' un Regno, la morte d' un Popolo, la perdita d' ogni ricchezza; segua, e si ubbidisca. *Si dee ubbidire a Dio*: e se questa ubbidienza non è compatibile con qualche atto di particolare, e aperto sovvenimento d' una povera, e determinata famiglia: se nella circostanza del tempo non si può ubbidire, e sagrificare: se l' ubbidire a Dio in un fatto non è compatibile in quell' ora col sagrifizio, non coll' andar' alla Chiesa, non con la meditazione, non con qualunque atto di pietà, e di Religione; si ubbidisca a Dio, e si tralasci ogni altro fatto. Non comanda Dio al Giudice di meditare notte, e giorno; ma di rendere giustizia. Non comanda

manda agli Anacoreti d'annunziare a' Popoli la sua parola; ma d'impiegarsi nelle meditazioni. Non comanda a' Padri di famiglia l'assistere tutto il giorno a' divini uffizj; ma d'attendere alla cura delle case loro: quindi non il Giudice dal meditare: non l'Anacoreta dal Predicare: non un Padre di famiglia dall'attendere a' divini uffizj possono giustificarsi, se l'uno ommette l'esercizio della meditazione, l'altro della giustizia, e il terzo la cura de' dimestici, e della casa. Similmente a te, peccatore, Dio comanda il fuggire dalle occasioni di peccare, e non d'assistere alla povertà d'una creatura, se ciò ti dà motivo di peccare. Questi sono fatti, che da' peccatori si congiungono, ma da Dio si separano: i peccatori pensano di giustificare un fatto con l'altro; ma Iddio separa un fatto dall'altro: e l'artifizio d'un' Oratore sacro, quando si truova in simili controversie doppie, dee consistere nel separare, e nel far vedere, che non v'è connessione tra una cosa, e l'altra; perchè certamente vi sono molte colpe, le quali prendono tutta l'apparenza loro del non essere colpe dalla connessione: e questa connessione appunto è quella, che dee negarsi; perchè la maggior parte delle volte la vittoria dipende dallo stabilimento della controversia: talvolta, stabilendo la controversia sopra due fatti congiunti, si vincerà la causa; e talvolta si vincerà, stabilendola sopra due fatti separati.

§. VI.

Si difiniscono i quindici luoghi assegnati da Ermogene alla qualità assoluta: e si dimostra, che si riferiscono alle parti del giusto, ad partes juris.

SOMMARIO.

I. *Si espongono i quindici luoghi assegnati da Ermogene allo stato giuridiziale assoluto: e si dimostra, che non servono, se non che a stabilire lo stato della controversia.*
II. *Si difinisce, che cosa sia l'intenzione.*
III. *Che cosa sieno le parti del giusto.*
IV. *Che cosa sia la persona.*
V. *La difinizione.*
VI. *Il raziocinamento.*
VII. *La sentenza del Legislatore.*
VIII. *La qualità, e la grandezza della cosa.*
IX. *La comparazione.*

X. La

X. *La trasunzione.*
XI. *La traslazione.*
XII. *La qualità assunta.*
XIII. *L'altra trasunzione.*
XIV. *La Tesi, ò sia, posizione.*
XV. *La qualità della persona, e della cosa: e da quali luoghi si prendano gli argomenti per congbietturare da ognuna delle tre spezie delle persone.*
XVI. *Che cosa sia la gnome, cioè, la sentenza.*
XVII. *Si dimostra, che tutti i luoghi assegnati da Ermogene allo stato giuridiziale assoluto si riferiscono alle parti del giusto.*
XVIII. *Si fa una dimostrazione particolare, con cui si esemplifica: come i luoghi assegnati da Ermogene allo stato assoluto non servano per far provare gli Assunti, se non quando vestono la natura delle parti del giusto.*

I. ERmogene (1) insegna, che i luoghi della qualità assoluta sono quindici: 1. intenzione, *probolè*: 2. le parti del giusto, *mere dicæu*: 3. persona, *prosòpon*: 4. difinizione, *horos*: 5. raziocinamento, *syllogismos*: 6. sentenza del Legislatore, *gnome nomothetu*: 7. quantità, ò sia grandezza, *pelicotes*: 8. comparazione, *pros ti*: 9. trasunzione, *antilepsis*: 10. traslazione, *metalepsis*: 11. opposizione, *antithesis*: 12. altra trasunzione, *etera metalepsis*: 13. posizione, ò infinizione, *thesis*: 14. qualità, *pœotes*: 15. animo, fine, sentenza, *gnome*. Con l'esempio d'un Pittore, il quale, avendo dipinto un naufragio, e dedicato il quadro agli Dei Marini; ed essendo perciò stato cagione, che i Mercadanti spaventati non approdassono a quel Porto, viene chiamato in giudizio, come complice di delitto pubblico, saranno esposte le proposizioni, e le risposte, che si fondano ne' sopradetti luoghi. Vero è però, che tutti questi luoghi non servono, che per ben' istabilire, e per ben costituire lo stato della controversia assoluta; nel rimanente l'unico luogo, da cui sostenere una proposizione, che abbia stato giuridiziale assoluto, dipende dalle parti del giusto. Noi adunque prima difiniremo ognuno de' quindici luoghi; e poi entreremo in una particolare dimostrazione, con cui faremo vedere, che niun luogo d'Ermogene serve per sostenere una proposizione, che abbia stato assoluto, se non si considera, ò come parte del giusto, ò come riferibile a qualche parte del giusto.

II. *L'intenzione, probolè, è la proposizione, che si agita in giudizio.*

(1) *Hermogenes de partitionibus statuum sect. 7.*

zio, come sarebbe: tu hai dipinto il naufragio, dalla veduta di cui intimoriti i Mercadanti hanno abbandonata la navigazione, e perciò si sono diminuite le provisioni al pubblico, e resta impedita la negoziazione; quindi sei Reo di pubblica offesa: questa si dice *intenzione*, *probolè*, e non è altra cosa, che la proposizione, la quale si agita in giudizio.

III. Le parti del giusto, *mere dicæu*, sono quelle, che si comprendono sotto la difinizione del giusto: ora siccome il giusto, *jus*, *justum*, *seu jussum*, è un comandamento, ò di seguire, ò di fuggire qualche cosa: il quale comandamento può derivare: ò dall' istinto generale di tutti gli animali, e si dice *jus naturale primarium*: ò dalla ragione dell' Uomo, e si dice *jus naturale secundarium*: ò da Dio, e si dice *jus divinum*: ò dall' Uomo, e si dice *jus humanum*; però tutte quelle cose, che soggiacciono al comandamento, ò della ragione, ò di Dio, ò dell' Uomo, si dicono parti del giusto, *partes juris*: di qui segue, che la giustizia, la quale prescrive il rendere a ognuno il suo: l'onestà, che prescrive di fuggire le cose turpi: le leggi, le consuetudini, le cose giudicate, gli esempj de' Maggiori, i patti, i contratti &c. si dicono parti del giusto, *mere dicæu*; perchè si comprendono, ò sotto il comandamento della ragione, ò di Dio, ò dell' Uomo.

IV. *La persona*, *prosopon*, è quella, di cui possono cercarsi dieci cose, cioè: 1. quale sia il nome: 2. quale la natura, cioè, l'origine, la nazione, la patria, gli antenati: 3. il vitto: 4. la fortuna: 5. l'abito: 6. lo studio: 7. l'affezione: 8. i fatti: 9. gli accidenti: 10. i discorsi.

V. *La difinizione*, *horos*, è quella, che in breve comprende, ò tutta la natura del fatto, s'è difinizione del fatto, ò comprende tutta la natura del fatto con le sue circostanze, s'è difinizione del fatto con le sue circostanze.

VI. *Il raziocinamento*, *syllogismos*, è quel discorso, che si tragge dalla precedente difinizione: come sarebbe: l'Accusatore difinisce, che il dipingere un naufragio è un danneggiare la Repubblica, *pingere naufragium est lædere Rempublicam*; e inferisce, che seguono gli stessi effetti, quali sono, l'impedire la negoziazione; il fare, che i Mercadanti s'allontanino da quel Porto. Il Difensore difinisce, che *aliud est pingere naufragium*, *aliud Rempublicam lædere*; e inferisce, che non seguono gli stessi effetti, non essendo la Pittura un' Arma, che allontani i Negozianti da' Porti, un' Esercito marittimo, che impedisca i Legni d'accostarsi a' Lidi.

VII. *La sentenza del Legislatore*, *gnome nomothetu*, è quel fine, che ognuna delle due parti inferisce, che abbia avuto il Legislatore

tore nello stabilire una legge: così l'Accusatore dice, che il Legislatore, il quale ha fatta la legge contro i danneggiatori del Pubblico, ha compresi coloro ancora, che il danneggiassero in pingendo. Il Difensore dice, che il Legislatore, il quale ha fatta la legge contro i danneggiatori del Pubblico, ha compresi coloro, che il danneggiano con quelle cose, che sono acconce di natura loro a danneggiare: il che non segue nel dipingere una Tavola. Che se non vi fusse alcuna legge di quel fatto, che si agita in giudizio; questo luogo non servirebbe per la confermazione del raziocinamento: per lo quale motivo Ermogene dice, che l'Oratore si dee servire di questo luogo, *si incidat;* perchè appunto *non semper incidit.*

VIII. *La quantità, ò sia, la grandezza, pelicotes*, è quell'amplificazione, ò quella diminuzione, che segue dalla difinizione, e dal raziocinamento. L'Accusatore, per esempio, dice: *Pingere naufragium est Rempublicam lædere;* perchè segue lo stesso danno dalla pittura del naufragio, che segue da' Pirati, e da coloro, che impediscono la navigazione, e amplifica il grave danno seguito dalla pittura del naufragio. Il Difensore, che ha dimostrata la diversità, che v'è tra 'l dipingere un naufragio, e 'l danneggiare la Repubblica, diminuisce la gravezza del fatto. Si noti, che la quantità, ò sia, la grandezza, e la diminuzione possono riferirsi alla persona: onde l'Accusatore può amplificare il danno dalla persona del Pittore, e dimostrare, che grand'eccesso sia quello d'un' Uomo privato, che giugne a impedire la navigazione. Il Difensore può diminuire il danno dalla stessa persona, dicendo, che simili danni non possono derivare dalle persone private: e quì può entrare tuttociò, che si porta nel genere dimostrativo, ò per lodare, ò per biasimare. Anzi nel capo dell'amplificazione servono tutti i luoghi delle congnietture, per cui si fa vedere, che la cosa è, ò grave, ò leggera dalle circostanze della persona, e della cosa.

IX. *La comparazione, pros ti*, è un confronto, ò del più, ò del meno, ò dell'eguale, ò del contrario, per mezzo del quale l'Accusatore rende verisimile l'amplificazione del fatto; e il Difensore verisimile la diminuzione, come abbiamo dimostrato diffusamente nella Disputazione della Difinizione, dove rimettiamo il Leggitore.

X. *La trasunzione, antilepsis*, è una repetizione della qualità assoluta: con questo solo divario, che le parti del giusto, *partes juris*, si dicono qualità assoluta, se con quelle il Reo positivamente risponde, *licuisse facere*, perchè *factum est juxta jus:* ma la qualità assoluta è quella, con cui il Reo risponde, *licuisse facere*, perchè *factum non est contra jus*. Onde, se il Reo risponde: *licuit facere*; perchè *factum est*

juxta jus, difende il fatto con le parti del giusto: se risponde, *licuit facere*, perchè *factum non est contra jus*, lo difende con la qualità assoluta. Ora, quantunque le parti del giusto sieno la stessa cosa, che la qualità assoluta; perchè, tanto con le parti del giusto, quanto con la qualità assoluta il Reo risponde, *licuit facere*: a ogni modo, per distinguere, quando *licuit facere*, perchè il fatto *est juxta jus*, e quando non *licuit facere*, perchè il fatto *non est contra jus*; la prima difesa si dice difesa con le parti del giusto, *partibus juris*: e la seconda si dice difesa con la qualità assoluta, *trasumptione*, ò sia, *qualitate absoluta*.

XI. *La traslazione*, *metalepsis*, è una negazione della qualità assoluta, la quale è propria dell'Accusatore; quindi, nell'esempio del Pittore, che ha dipinto il naufragio, s'egli risponde, *licuit pingere*; e l'Accusatore replica, *non licuit pingere, quod obest Reipublicæ;* l'introduzione della nuova circostanza, per cui *non licuit*, si dice traslazione.

XII. *La qualità assunta*, *antithesis*, è quell'ajuto estrinseco, per cui il Reo si oppone alla traslazione dell'Accusatore. Per esempio: l'Accusatore, *per inficiationem*, dice: *non licet Pictori pingere quodcunque vult*, ò, *per subsidiariam inficiationem*, *etiamsi liceret pingere quodcunque vult Pictor*, *non tamen in his*, *vel illis circunstantiis*. Il Reo si oppone all'Accusatore per mezzo della qualità assunta, cioè, d'un' ajuto estrinseco, e dice: *finem habui juvandæ Reipublicæ*; *nam pro navigantibus id feci*, *ut cognoscenter in quantas calamitates incidant*, *si intempestivè navigent*, *sibi caveant*: di modo che la qualità assuntiva è un' opposizione, che fa il Reo alla traslazione dell'Accusatore.

XIII. *L'altra trasunzione*, *etera metalepsis*, è quella, per cui l'Accusatore torna ad opporsi alla ragione portata dal Reo: di modo che, se il Reo dice d'avere dipinto, *ut navigantes sibi caveant*; l'Accusatore replica per via d'un'altra trasunzione: *aliter poteras navigantibus consulere;* ò veramente, *non debebas id facere inscio Magistratu*: e per questo si dice trasunzione; perchè si torna ripigliare il Capo della qualità assoluta, ò sia, delle parti del giusto.

XIV. *La posizione*, *thesis*, è quella proposizione universale, che si porta dal Reo, per opporsi all'altra trasunzione dell'Accusatore: così, avendo detto l'Accusatore: *aliter poteras prodesse navigantibus*: il Reo risponde con una proposizione universale, che ha ragione di sentenza, *quisque pro viribus prodesse debet Reipublicæ*.

XV. *La qualità*, *ò della persona*, *ò della cosa*, *poeotes*, *vel prosopu*, *vel pragmatos*, cioè, *qualitas aut personæ*, *aut rei*, è un' argomento, che si tragge da' conseguenti delle persone, e dall'eccellenza della cosa; ma, poichè le persone sono di tre spezie, cioè: 1. *persone certe*:

certe: 2. *persone parte certe, e parte oscure*: 3. *persone affatto oscure*: come sarebbe nell'esempio del Pittore, che ha dipinto il naufragio: si può chiamare in giudizio *Apelle*, ch'è persona certa: si può chiamare *un Pittore*, ch'è persona, parte certa, e parte oscura: certa per cagione dell'Arte: oscura per cagione della persona, che non si sa chi sia. Ma se uno fusse chiamato in giudizio, per avere commesso un'omicidio: e il Reo non fusse nè Tizio, nè Ortensio, nè Milone, cioè, non fusse una determinata conosciuta persona; e non si sapesse, che fusse, ò Padre, od Oratore, ò Giudice, ò Artefice; ma fusse chiamato in giudizio sotto nome vago, *hic homo occidit*; la persona sarebbe affatto oscura. Se l'argomento adunque si tragge *dalla qualità della persona certa*, si prende da tutti i luoghi del genere dimostrativo, che servono, ò a laude, ò a biasimo della persona. Se *dalla qualità d'una persona parte certa, e parte oscura*; si prende da' conseguenti: come se si sapesse, che il Reo è Padre; si prenderebbe l'argomento da quelle cose, che seguono dalle qualità de' Genitori: se fusse Oratore; da quelle cose, che seguono dalle qualità degli Oratori: se Giudice; da quelle cose, che seguono dalle qualità de' Giudici. Se finalmente *la persona è affatto oscura*; l'argomento si dee trarre dalle qualità del fatto, considerando la grandezza del fatto, e conghietturando, chi sia stato colui nel tempo passato; e quale sarebbe per essere nell'avvenire, se gli si perdonasse il delitto.

XVI. *L'animo, gnome*, è un'argomento, che si tragge dal fine, che ha avuto il Reo. Per esempio: l'Accusatore dice, che il Pittore ha dipinto il naufragio, e che ha avuto per fine di rovinare la Repubblica: il Difensore risponde, che ha avuto per fine d'avvisare i naviganti, acciocchè fussono cauti.

XVII. Supposte le difinizioni de' quindici luoghi assegnati da Ermogene alla qualità assoluta: dimostriamo, che tutti e quindici si riferiscono alle parti del giusto, *ad partes juris*: ed ecco la dimostrazione. Per difendere un fatto con la qualità assoluta, conviene rispondere, ò *feci juxta jus*, ò *non feci contra jus*; perchè la difesa di qualità assoluta vuol dire, che il fatto sia lecito: e il fatto non può essere lecito, se non che in una delle due maniere, cioè, ò perchè è confermevole alla legge, ò perchè non è contrario alla legge: quindi è, che ogni luogo preso per dimostrare, che il fatto è, ò *juxta jus*, ò non *contra jus*, si dee riferire alle parti del giusto, cioè, ò alla legge, ò alla consuetudine, ò all'arte, ò alla setta, ò all'epicheja, cioè, al buono, ed equo, ò al patto, e al contratto, e, per dir breve, si dee riferire a quelle cose, che, ò sono leggi, ò sono intese dalle leggi: nè in altra maniera può dimostrarsi, che un fatto, ò sia,

 con-

conformevole alla legge, *juxta jus*, ò non sia contrario alla legge, *contra jus*. Di quì inferiamo, che tutti i quindici luoghi d' Ermogene, ò si comprendono nelle parti del giusto, ò si riferiscono a esse: ma entriamo in una dimostrazione particolare.

XVIII. 1. *L'intenzione* è luogo comune a tutti gli stati; nè propiamente, dice il Vossio (2), dee dirsi luogo dello stato assoluto; perchè in ogni causa si dee proporre il fatto, senza del quale non sussiste in giudizio alcuna causa. 2. *Le parti del giusto*, secondo luogo assegnato da Ermogene allo stato di qualità assoluta, sono quelle appunto, a cui si riferiscono tutte le pruove convenienti alle controversie di qualità assoluta. 3. *La persona*, ch' è il terzo luogo assegnato da Ermogene, si riferisce alle parti del giusto; perchè la circostanza della persona, da cui si argomenta, che un fatto sia lecito, ha da essere circostanza compresa nelle parti del giusto. Per esempio: un' Imperadore è chiamato in giudizio, per avere fatto uccidere un Soldato valoroso; risponde, *licuit*, *quia sum imperator*: quì intanto la circostanza della persona rende lecito il fatto; perchè la persona dell' Imperadore ha l'autorità di dar pena di morte a' delinquenti: che se una persona privata avesse fatto uccidere un' Uomo, non potrebbe difendere, che il fatto fusse lecito con la circostanza della persona; perchè la persona privata non ha facoltà dalla legge di far uccidere. Similmente nell' esempio portato da Ermogene del Pittore, che ha dipinto il naufragio, intanto si può ricorrere alla circostanza della persona, per difendere il fatto; perche la persona, che può danneggiare la Repubblica, con esporre la pittura d'un naufragio, debb' essere qualificata con qualche dignità, ò di Magistrato, ò di governo, ò di potenza; perchè v' è la presonzione della legge, che simili persone con tale fatto, abbiano per fine il danneggiare la Repubblica, la quale presonzione non è delle persone private: onde il Pittore, che si difende con la circostanza della persona, e dice: io son Pittore, persona privata, che non posso aver' avuto in animo di danneggiare la Repubblica; dalla circostanza della persona egli dimostra, che il fatto non è *contra jus*. La persona adunque allora serve di circostanza, per dimostrare, che un fatto sia lecito, ò perchè *juxta jus*, ò perchè *non contra jus*, quando la circostanza della persona è compresa nelle parti del giusto, cioè, che, ò per legge, ò per consuetudine, ò per arte, ò per epicheja non debbe imputarsele quel fatto, per cui è chiamata in giudizio: 4. *La difinizione*, ch' è il quarto luogo assegnato da Ermogene, serve per dimostrare, che un fatto, ò sia,

(2) *Vossius lib. 1. instit. orat. c. 9. n. 6.*

ò sia, ò non sia lecito, in quanto che la difinizione si fonda nelle parti del giusto. Così nell'esempio del Pittore, che ha dipinto il naufragio, l'Accusatore dice: *pingere naufragium est Rempublicam lædere, & lædere Rempublicam est contra jus*: il Difensore risponde: *aliud est pingere naufragium, aliud Rempublicam lædere: Rempublicam lædere est contra jus, pingere naufragium non est contra jus*. Se adunque la difinizione tanto dell'Accusatore, quanto del Difensore si riferisce alle parti del giusto; anche *il raziocinamento*; anche *la mente del Legislatore*; anche *la grandezza*; anche *la comparazione*, che sono, i luogni 5. 6. 7. e 8. i quali seguitano la natura della difinizione, come abbiamo già insegnato (3), si riferiscono alle parti del giusto. 9. *La qualità assoluta*, ch'è il nono luogo assegnato da Ermogene, non è altra cosa, che le parti del giusto; perchè difendere un fatto col luogo della qualità assoluta vuol dire difendere, che quel fatto sia *lecito*: e non può difendersi, che un fatto sia *lecito*, se non con le parti del giusto. Qual divario poi vi sia tra la qualità assoluta, e le parti del giusto, l'abbiamo insegnato nel numero antecedente. Questo è quel luogo, che si pruova, e che dà la denominazione allo stato assoluto: 10. *la traslazione*: 11. *la qualità assuntiva*, ò sia, *l'opposizione*; e 12. *l'altra trasunzione* non sono altra cosa, che nuove circostanze portate, ora dall'Accusatore, ora dal Difensore, per dimostrare, che il fatto sia, ò non sia lecito; perchè l'Accusatore, per esempio, con una nuova circostanza dice: *non licuit pingere hoc loco, & cum damno populi*: questa è *traslazione*: il Difensore risponde: *licuit, quia intendi cautos reddere navigantes*: questa si dice *opposizione*. L'Accusatore replica, *non licuit, propterea quod intenderes cautos reddere navigantes; quia aliter tibi consulendum erat navigantibus*: questa si dice *altra trasunzione*. Di modo che *la traslazione*: *la qualità assuntiva*, ò sia, *l'opposizione*, che si fa all'intenzione proposta dall'Avversario: e *l'altra trasunzione*, non sono altra cosa, che nuove circostanze, per mezzo delle quali l'Accusatore dimostra, che *non licuit facere*; e il Difensore dimostra, che il fatto, ò *est juxta jus*, ò *non est contra jus*. 13. *La tesi*, ch'è il terzodecimo luogo assegnato da Ermogene alla qualità assoluta, si riferisce alle parti del giusto; perchè quella proposizione universale, che si porta, ò dall'Accusatore, ò dal Difensore per modo di sentenza, ha da essere una proposizione, ò conformevole alla legge, ò non contraria, come sarebbe: Il Pittore, che ha risposto d'avere dipinto il naufragio, per rendere cauti i Naviganti, dice in universale: *Quisque pro viribus pro-*

(3) *Disp. dello stato difinitivo c. 3. 4. 5., e nel 6. al n. 4.*

prodesse debet Reipublicæ: questa è proposizione *juxta jus:* onde la proposizione universale, ò sia, la Tesi, che si porta per confermare la qualità assoluta d'un fatto, debbe riferirsi alle parti del giusto. 14. *La qualità della persona*, ch'è il quartodecimo luogo assegnato da Ermogene, si riferisce alle parti del giusto; perchè, se per esempio, il Pittore si difende, ò con la professione, ò col costume, ò con altra circostanza personale; intanto quella circostanza personale renderà lecito il fatto, in quanto si comprenderà, ò nella legge scritta, ò nell'equità, ò nella consuetudine, ò nell'arte, ch'è come dire, in quanto che si riferirà alle parti del giusto, altrimenti non potrebbe rendere lecito il fatto. 15. Nello stesso modo diciamo *dell'animo*, ò sia, *del fine*, che ha avuto il Reo nel fatto: se il fine si riferirà alle parti del giusto, renderà lecito il fatto: se non si riferirà alle parti del giusto, non potrà rendere lecito il fatto; quindi è, che tutti i luoghi della qualità assoluta non sono altra cosa, che: o le parti stesse del giusto: ò quelle, che si riferiscono alle stesse parti; perchè in niun'altra maniera si può dimostrare, ò che il fatto sia *juxta jus*, ò che non sia *contra jus*, se non in ricorrendo alle parti del giusto, *ad partes juris*.

§. VII.

Si dimostra, che cosa sieno i quattro luoghi assegnati da Chirio Fortunaziano allo stato giuridiziale assoluto: e come si riferiscano alle parti del giusto.

SOMMARIO.

I. *Si espongono i quattro luoghi assegnati da Chirio Fortunaziano allo stato giuridiziale assoluto: e si dimostra con l'esempio: come un Reo possa difendersi con la qualità assoluta in quattro maniere.*

II. *Si dimostra, che intanto un Reo può difendersi con i quattro luoghi di Chirio Fortunaziano, in quanto vestono la natura delle parti del giusto: onde che sotto la legge si comprende il costume.*

III. *Come sotto la legge si comprenda la setta.*

IV. *Come sotto la legge si comprenda anche l'arte: e come il costume, la setta, e l'arte allora precisamente servano per la difesa assoluta d'un Reo, quando vestono la natura delle parti del giusto.*

1. Quat-

I. QUattro sono i luoghi della qualità assoluta, secondo Chirio Fortunaziano, cioè: 1. legge, *lex*: 2. costume, *mos*: 3. setta, *secta*: 4. arte, *ars*. Per esempio: v'è una legge, che dice: *damnatos filios liceat occidere*: succede, che un Padre uccide tre figliuoli condannati dalla legge, ed è chiamato in giudizio per tal fatto: egli si difende con la qualità assoluta, e risponde: *jure occidi*. Per dimostrare, che il fatto sia giusto, ricorre al primo luogo della qualità assoluta, ch'è la legge, e dice: *lege occidi*; quindi intanto egli risponde, *jure occidi*; perchè fonda la risposta nella legge. Che se non vi fusse la legge, ma solamente il costume, che i figliuoli condannati si potessono uccidere; allora il Padre si difenderebbe, ricorrendo al secondo luogo della qualità assoluta, e direbbe: *jure occidi*; perchè *juxta morem occidi*: e il diritto del fatto, *jus occidendi*, si fonderebbe nel costume. Nel modo che, se uno Scita uccidesse il Genitore sessagenario, e fusse chiamato in giudizio; egli, per difendersi con la qualità assoluta, risponderebbe, *jure occidi*: e, non potendo difendersi col primo luogo, cioè, con la legge, si difenderebbe col secondo, cioè, col costume, e direbbe, che questa è l'usanza degli Sciti, l'uccidere i sessagenarj: onde il diritto del fatto, *jus occidendi*, si fonderebbe nel costume. Ora rimanendo nel primo esempio: se non vi fusse, nè legge, nè costume, che un Padre potesse uccidere i figliuoli condannati: e dall'altra parte, non potendo egli ricorrere, *nè alla setta*, *nè all'arte*; perchè, nè dal nome di Padre si denota *setta* alcuna: nè alcun'*arte* si comprende sotto 'l nome di Padre; seguirebbe, che non potesse difendersi per via di qualità assoluta; perchè non potrebbe dimostrare, che il fatto fusse giusto, non per legge, non per costume, non per setta, non per arte. Diamo un'esempio d'uno, il quale non possa difendere un fatto, nè per legge, nè per costume; e a ogni modo lo difenda per via di qualità assoluta, ricorrendo alla setta, ch'è il terzo luogo. Un Filosofo disputa alla presenza di molti del bene della morte, *de bono mortis*; e coloro, che l'odono, s'uccidono; viene però chiamato in giudizio del danno apportato: egli si difende con la qualità assoluta, e risponde: *jure disputavi*; perchè *juxta sectam meam disputavi*: quì il Filosofo non si difende, nè con la legge, nè col costume; ma col terzo luogo della qualità assoluta, cioè, con la setta, *secta*; e il diritto del fatto, *jus disputandi*, si fonda nella setta. Che se la persona chiamata in giudizio per un fatto non fusse d'alcuna setta; ma avesse qualche arte, e non potesse difendere il fatto, nè con la legge, nè col costume, nè con la setta; se il fatto fusse dipendente dall'arte, potrebbe difenderla con l'arte. Per esempio: un Pittore ha dipinti i naufragi;

e ha

e ha esposte in pubblico le pitture, per lo quale motivo tutti si astengono dalla navigazione: viene però chiamato in giudizio, come danneggiatore della Repubblica; egli si difende con la qualità assoluta, e risponde, *jure pinxi*; perchè *juxta artem meam pinxi*: e il diritto del fatto, *jus picti naufragij*, si fonda non nella legge del dipingere i naufragi: non nel costume: non nella setta; perchè l'arte della pittura non costituisce setta alcuna; ma nell'arte, ch'è il quarto luogo della qualità assoluta.

II. In sustanza con nessun luogo può difendersi un fatto come giuridico, se non con la legge, e con le parti della legge, *partibus juris*: sotto la legge si comprende *il costume*; perchè il costume si prende per quelle azioni, e per quegli esercizj, che sono introdotti da lungo tempo: e quelle cose, che sono introdotte da lungo tempo, dice Aristotele, vestono la natura della legge; anzi il costume contrario a qualche legge la distrugge: onde i costumi d'un Regno sono compresi tra le leggi del Regno: e i costumi delle Case sono leggi delle Case; ma, affinchè *i costumi* abbiano vigore, si desiderano quattro condizioni, le quali abbiamo gia assegnate nel §. 1. n. 6.

III. Sotto la legge si comprende anche *la setta*; perchè *la setta* si prende per coloro, i quali sono seguaci, ò di qualche dottrina, ò di qualche religione: così i seguaci della dottrina d'Aristotele si dicono della setta degli Accademici: i seguaci della dottrina di Platone sono della setta Platonica: i seguaci della dottrina di Seneca sono della setta degli Stoici. Ora conciossiachè una dottrina, e una Religione portano a fare una cosa: un'altra dottrina, e un'altra Religione portano a farne un'altra; però *la setta*, cioè, i seguaci di qualche dottrina, ò di qualche Religione, se possono difendere un fatto per cagione, ch'è convenevole alla dottrina, e alla Religione loro, lo difendono con l'argomento preso dalla setta; e questa difesa ha quel vigore, che avrebbe, se fusse fondata sulla legge.

IV. Sotto la legge si comprende anche *l'arte*; perchè l'arte, ch'è permessa, segno è, ch'è onesta; e quindi, che sieno permesse tutte le opere proprie dell'arte, e convenevoli all'arte: per lo quale motivo, se un'Artefice è accusato de' danni cagionati al pubblico per cagione di qualche opera sua; s'egli può dimostrare, che quella è opera propia dell'arte, convenevole all'arte, debb'essere assoluto, nel modo stesso come se dimostrasse, che quella è opera secondo i prescritti della legge: e di quì avviene, che i quattro luoghi di Chirio Fortunaziano si riducono a quel solo delle parti del giusto: onde, se il costume, la setta, e l'arte fussono in qualche circostanza cose contrarie a qualche legge, non si potrebbe con questi luoghi difendere, che un fatto

fatto fuſſe giuſto. Se uno, per eſempio, faceſſe qualche azione uſata da' ſuoi Maggiori, ma che in queſta circoſtanza fuſſe contraria alla legge nuovamente pubblicata, non potrebbe ſoſtenere il fatto con le parti del giuſto; perchè il coſtume non è parte del giuſto, ſe non allora quando veſte la natura della legge: quindi, ſe in una circoſtanza egli è contrario alla legge, non è in quella circoſtanza parte del giuſto; e in una tale circoſtanza non può difenderſi il fatto giuridicamente col coſtume. Conchiudiamo adunque, che in niun modo giammai può ſoſtenerſi, e provarſi una propoſizione con la qualità aſſoluta, ſe non con quelle pruove, che ſi fondano nelle parti del giuſto, le quali prendono queſto nome in quella circoſtanza preciſa, che hanno il vigore della legge: come ſarebbe, non può provarſi una propoſizione con la conſuetudine, ſe non nella circoſtanza, ch' ella *habeat vim legis*: non col coſtume, ſe non nella circoſtanza, che *habeat vim legis*: non col patto, ſe non nella circoſtanza, che *habeat vim legis*: non con la ſetta: non con l'arte: non con la qualità della perſona, ſe non nella circoſtanza, che la ſetta, l'arte, la qualità della perſona, ò qualunque altra coſa introdotta per provare, che il fatto ſia ſtato lecito, *licuiſſe*, abbiano vigore di legge; perchè queſto appunto denotano *le parti del giuſto*, cioè, denotano il comando, e'l preſeritto ſteſſo della legge.

CAP. V.

Dello Stato Giuridiziale Aſſuntivo.

SOMMARIO.

I. *Si dichiara, che coſa ſia lo ſtato giuridiziale aſſuntivo.*
II. *Si aſſegna la diviſione dello ſtato aſſuntivo in quattro ſpezie.*

I. Lo ſtato giuridiziale aſſuntivo, ò ſia, come parla Cicerone, la coſtituzione giuridiziale aſſuntiva, che da' Greci ſi dice *antitheſis*, ò ſia, *enantia theſis*, è quella, che naſce da una precedente controverſia ſopra la qualità eſtrinſeca, la quale ſi aſſume per dar colore a una cauſa, che per ſe ſteſſa non potrebbe ſoſtenerſi. *Conſtitutio aſſumptiva tunc dicitur* (1), *cum ipſum ex ſe factum probari*

(1) *Cicero lib. 2. de invent.*

bari non potest, aliquo autem foris adjuncto argumento defenditur: la quale difinizione s'intenderà chiaramente, quando daremo gli esempi in ogni spezie di costituzione assuntiva. Quì solamente si dee notare con Ermogene (2), che la costituzione assuntiva consiste in una tesi, contraria alla tesi della costituzione assoluta. Per esempio: questa proposizione, *Milo jure occidit Clodium*, ch'è di qualità assoluta, non può sostenersi; ma con un colore preso dalla qualità dell'ucciso, notato come traditore, può difendersi in dicendo: *Milo jure occidit Clodium proditorem*; quindi la tesi di qualità assoluta è negativa: *Non licuit Miloni occidere Clodium:* e la stessa tesi di qualità assunta è affermativa: *licuit Miloni occidere Clodium proditorem*. Per questo le costituzioni di qualità assoluta, e di qualità assunta sono sempremai contrarie; perchè quella causa, che senza un'ajuto estrinseco non può difendersi, con l'ajuto estrinseco aggiunto si difende.

II. Quattro, secondo la dottrina di Cicerone (3), d'Ermogene (4), di Chirio Fortunaziano (5), e degli altri Retori, sono le specie delle costituzioni assuntive, ò sia, degli stati assuntivi: *la prima* è di comparazione, ò sia, di compensazione: *la seconda* di relazione, ò sia, di recriminazione: *la terza* di rimossione, ò sia, di traslazione: *la quarta* di concessione: e questa ha due parti, cioè, 1. la purgazione: 2. la venia, ò sia, la deprecazione.

§. I.

Si dichiara lo stato assuntivo di comparazione.

SOMMARIO.

I. *Che cosa sia lo stato assuntivo di comparazione: e in qual maniera si formi la giudicazione, ò sia, l'ultima controversia di comparazione.*

II. *Come s'introducano le costituzioni congbietturali nelle controversie dello stato assuntivo di comparazione.*

III. *Quale sia l'artifizio d'introdurre la costituzione difinitiva nello stato assuntivo di comparazione.*

IV. Come

(2) *Antithesis est thesis enantia antilepsi*. Herm. in part.
(3) *Assumptivæ partes quattuor, comparatio, relatio criminis, remotio, concessio*. Cic. lib. 2. de invent.
(4) *Hermog. ibid. sect.* 8.
(5) *Chirius Fortunatianus lib.* 1. *Rhet.*

IV. *Come lo stato assuntivo di comparazione separato dalle altre costituzioni si tratti con i luoghi dello stato negoziale.*

V. *Si assegna il metodo dell' artifizio da tenersi, per introdurre le altre costituzioni nelle controversie assuntive di comparazione: e si dimostra, che questo artifizio serve agli Oratori sacri.*

VI. *Quali sieno i luoghi propj dell' Accusatore nelle controversie dello stato assuntivo di comparazione.*

VII. *Quali sieno i luoghi propj del Difensore nelle stesse controversie.*

I. Lo *stato di comparazione*, che da' Greci si dice, *antistasis*, è quello, che nasce da una precedente controversia sopra la qualità della comparazione, la quale serve di colore, per iscusare un fatto, che per se stesso sarebbe ingiusto. Per esempio: un Generale d' Armata assediato da' nemici, non avendo potuto in alcun modo fuggire, patteggiò di lasciare in potere de' nemici le armi, e 'l bagaglio, e in tal guisa inaspettatamente salvò l' Esercito: viene accusato come Reo di lesa maestà. Quì, dice M. Tullio, potrebbe cadere una controversia difinitiva: *quid sit lædere majestatem*: nella quale l' Accusatore difinirebbe *à facto*; e dimostrare dovrebbe l' identità, che v' è tra 'l perdere le armi, e 'l bagaglio; e 'l tradire la Repubblica. Il Difensore per lo contrario difinirebbe *à relictis*; e dimostrare dovrebbe la diversità, che v' è tra 'l perdere armi, e bagaglio; e 'l tradire la Repubblica, proseguendo la controversia con i luoghi dello stato difinitivo: ma qui, dic' egli, noi dobbiamo considerare lo stato di comparazione. L' intenzione adunque dell' Accusatore è questa: *non oportuit arma, & impedimenta relinquere*: la depulsione del Difensore è questa: *oportuit*: lo stato, che nasce dalla controversia, è questo: *oportuerit ne?* Nelle controversie di qualità tocca al Difensore d' esporre la ragione; perchè tutta la controversia si fonda mai sempre nella ragione del Difensore; quindi il Difensore, che ha risposto *oportuit*, adduce questa ragione: *aliter milites omnes periissent*: e l' Accusatore può opporsi in tre maniere. *Primieramente* introducendo una controversia conghietturale sopra 'l fatto, che serve di ragione al Difensore, e dire: *milites non periissent*; perchè, se costerà, che *milites non periissent*, la ragione del Reo non sussisterà. *Secondariamente* introducendo una controversia conghietturale sopra la cagione del fatto, e dire: *non ideò arma, & impedimenta reliquisti, ut milites servares*; perchè, se apparirà, che questa non sia stata la cagione, per cui il Generale d' Armata abbia lasciate le armi, e 'l bagaglio in mano a' nemici, non sussisterà la sua ragione. *In terzo luogo*, introducendo la controversia compara-

tiva, della quale presentemente trattiamo, e dire: *satius fuisset amittere milites, quam arma, & impedimenta hostibus relinquere.*

II. Nello stato di comparazione, dice Marco Tullio, vi concorrono tutte le altre costituzioni, cioè, la conghietturale, la difinitiva, e la negoziale. Per esempio: l'Accusatore ha detto: *non oportuit arma, & impedimenta relinquere*: il Difensore ha risposto, *oportuit*: dalla controversia è nato lo stato: *oportuerit ne?* Dipoi il Difensore ha renduta la ragione dell'*oportuit*, e ha detto: *aliter milites omnes periissent*: e l'Accusatore, il quale poteva opporsi alla risposta in tre maniere: primieramente dicendo: *non periissent*: secondariamente, *non ob id depactus es*; si appiglia finalmente alla terza risposta, e dice: dato, e non conceduto, che *milites periissent*: dato, e non conceduto, che questa sia stata la cagione; io controverto, che *satius fuisset amittere milites, quàm arma, & impedimenta hostibus relinquere.* Questa propiamente è la controversia, da cui si costituisce lo stato di comparazione: e, per trattare questa controversia separatamente dalle due prime controversie conghietturali, *servono tutti i luoghi dello stato negoziale, e del genere diliberativo*, dove si considerano le proposizioni dell'utile, e del maggior' utile, le proposizioni del necessario, e del più necessario; perchè in questa controversia appunto si cerca: se fusse più utile, e più necessaria una cosa dell'altra: più utile, per esempio, perdere i soldati, che lasciare vilmente in mano de' nemici le armi, e 'l bagaglio: se delle due cose una fusse necessaria: se il Capitano potesse provvedere alla conservazione dell' Esercito in altro modo: ò se necessariamente fusse costretto a perderlo, non patteggiando con i nemici, nel modo che ha patteggiato.

III. Se poi nell'Accusa si contiene un delitto, cui venga dato un nome particolare: come nell'esempio addotto, che il patteggiare con i nemici, e lasciare in mano loro armi, e bagaglio sia delitto di maestà; allora può introdursi la controversia difinitiva, *quid sit majestatem lædere:* la qual cosa succede ne' discorsi morali, quando il Predicatore dà a una colpa qualche nome particolare: come sarebbe alla colpa dell' avarizia, nome d'idolatria: alla colpa della lussuria, nome di sacrilegio: all' omissione della carità, nome di furto &c.: onde gli stessi precetti, che servono nelle cause criminali, e nelle orazioni di Cicerone, giovano ne' discorsi morali; e hanno quella medesima forza, e quel medesimo vigore, che nelle orazioni di Cicerone: ma quì, parlando noi dello stato di comparazione, diciamo, che dee l' Oratore proccurare d' introdurre le due prime controversie conghietturali, delle quali abbiamo discorso nel numero precedente, e discorreremo nel numero seguente; e poi entrare nella contro-

troversia comparativa come separata dalle altre; perchè dalle controversie congetturali, che precedono, la controversia comparativa prende una forza sempre maggiore.

IV. Si noti, che la controversia comparativa si tratta nel modo stesso che le proposizioni dello stato negoziale; perchè, se si consultasse la proposizione dell'esempio addotto, per deliberarsi, non si esporrebbe in altro modo, se non che: *an satius sit servare exercitum, & hostibus arma, & impedimenta relinquere: an verò satius arma non relinquere, etiamsi exercitus indè non esset servandus*; quindi lo stato di comparazione separato dalle altre constituzioni, ò sia, dagli altri stati, ha gli stessi luoghi dello stato negoziale; e, per trattarlo, servono gli stessi artifizj quivi insegnati.

V. L'artifizio di trattare una proposizione, che abbia stato assuntivo di comparazione, secondo la dottrina di Cicerone, consiste nell'introdurre sempre in primo luogo la costituzione congetturale sopra 'l fatto, che serve di colore per iscusare il delitto: e poi un'altra costituzione congetturale sopra la cagione finale dello stesso fatto (1): indi passare alla costituzione comparativa. Questo è uno de' maggiori artifizj, che si truovi nelle Prediche del Padre Segneri, dove confuta qualche risposta de' peccatori, la quale sia fondata nelle qualità assunte: *primieramente* egli suole introdurre una controversia congetturale, e dimostrare, che la cosa non sarebbe stata, ò non sarà, quale i Peccatori la coloriscono: *dipoi*, che non hanno operato per quella cagione: *e in terzo luogo*, ch'è più spediente la cosa contraria, che quella, a cui, ò si sono appigliati, ò si appigliano i peccatori, come vedremo in altro Paragrafo. Nell'esempio dato da Cicerone è manifesto, che, controvertendo prima con le congetture, che i soldati non sarebbono periti; e poi, controvertendo con le congetture, che *la cagione, per cui il Capitano ha patteggiato di lasciare a' nemici le armi, e'l bagaglio, non è stata la conservazione dell'esercito, ma un' altra cagione;* si rende più forte la controversia comparativa, in cui l'Accusatore, dando, e non concedendo, che i soldati *fussono periti:* dando, e non concedendo, che il Capitano avesse lasciato in mano a' nemici, armi, e bagaglio *per ragione di conservare l'esercito*; entra a controvertere, che ciò non ostante non doveva patteggiare con i nemici; perchè sarebbe stata cosa più utile il non patteggiare, e perdere l'esercito, che conservare l'esercito con una condizione così vile.

VI. I luo-

(1) *Oportebit adhibere caeterarum quoque constitutionum rationem, atque praecepta, ac maximè conjecturis faciendis infirmare illud, quod cum eo, quod crimini dabitur, ii, qui accusabuntur, comparabunt.* Cic. lib. 2. de invent.

VI. I luoghi propj dell'Accusatore sono trè: *l'uno* è: sdegnarsi contro la persona di colui, che, avendo commesso un fatto enorme, e turpe, cerchi a ogni modo comparazioni, con cui aprirsi l'adito alla difesa: *l'altro* amplificare la grandezza del malefizio: come sarebbe nell'esempio addotto: quanto grave, quanto ingiurioso, quanto dannoso sia al Pubblico l'avere lasciate in mano a' nemici armi, e bagaglio: *il terzo* dipingere talmente il fatto, cioè, esporlo così sensibilmente sotto gli occhi de' Giudici, che i Giudici medesimi si truovino in necessità di dire, che, se si fussono ritrovati in quelle circostanze, non avrebbono conservato l'esercito con una condizione così vile, e così pregiudiziale alla maestà pubblica.

VII. I luoghi propj del Difensore sono tre: *l'uno*, che nessun fatto, per quanto enorme, e per quanto turpe apparisca in se stesso, dee considerarsi da per se solo; ma col rispetto all'animo, al fine, e alla cagione, per cui è stato commesso: *l'altro* diminuire la grandezza del malefizio con la comparazione dell'utile seguito: quanto cosa leggera sia, per esempio, lasciar' in mano a' nemici gl'impedimenti, e le armi; ma conservare l'Esercito: che perdere l'Esercito stesso con tutto il rimanente: *il terzo* dipingere talmente, e rendere così sensibile la cagione del fatto, e l'utile maggiore seguito, che i Giudici si truovino come obbligati a confessare, che, se si fussono ritrovati in quella circostanza, avrebbono così operato.

§. II.

Si dichiara lo stato assuntivo di relazione.

SOMMARIO.

I. *Che cosa sia lo stato di relazione: e come si formi la giudicazione, ò sia l'ultima controversia appartenente a questa costituzione.*

II. *In quale maniera nello stato di relazione possano introdursi le altre costituzioni, ò sia, gli altri stati.*

III. *Quali sieno i luoghi dello stato di relazione, considerato come distinto, e separato dalle altre costituzioni.*

IV. *Si dichiara, che il primo artifizio dell'Accusatore, per invalidare, e per confutare la risposta del Reo fondata nella relazione, ò sia, nella recriminazione, consiste nell'introdurre le due prime costituzioni conghietturali.*

V. *Si dimostra: come, per invalidare la risposta del Reo fondata nella*

recri-

recriminazione, si possa introdurre la costituzione di qualità assoluta.

VI. Si dimostra: come, per invalidare la risposta del Reo fondata nella recriminazione, possa introdursi la comparazione.

VII. Si dimostra: come, per invalidare la risposta del Reo fondata nella recriminazione, possa introdursi la traslazione.

VIII. Si espone una sottigliezza, con cui l'Accusatore può dimostrare, che la recriminazione portata dal Reo non sussiste in giudizio.

IX. Si dimostra: come, per invalidare la risposta del Reo fondata nella recriminazione, possa introdursi la costituzione negoziale.

X. Si dichiara l'artifizio del Difensore, per opporsi a tutte le costituzioni introdotte dall'Accusatore.

I. LO stato di relazione, che si dice da' Greci *antenclema*, e *anticatigoria*, da Quintiliano *recriminatio*, da Cicerone *relatio*, è quello, che nasce da una precedente controversia sopra la qualità dell'offeso, la quale serve di motivo, e di colore, per iscusare, ò per giustificare l'offesa. Per esempio: Orazio, avendo uccisi tre Curiazj, e perduti due fratelli, si restituì vincitore a casa: dove fece riflessione, che la sorella, chiamando per nome con pianti, e con lamenti lo sposo Curiazio, della morte de' due fratelli punto non dolevasi; sdegnato, e insofferente l'uccise: egli è accusato. L'intenzione è questa: *injuria sororem occidisti*: la depulsione, *jure occidi*: lo stato, *jure ne occideris?* La ragione del Reo (sopra cui si fonda la giudicazione, ch'è l'ultima controversia, nella quale si stabiliscono gli Assunti de' discorsi) è questa: *Illa enim hostium mortem lugebat, fratrum negligebat, me, & populum R. vicisse molestè ferebat*. L'infermazione, *infirmatio*, ò sia, la depulsione della ragione è questa: *tamen à fratre indemnatam necari non oportuit*. La giudicazione, cioè, lo stato dell'ultima controversia è: *cum Horatia fratrum mortem negligeret, hostium lugeret, de fratris, & populi R. victoria non gauderet, oportuerit ne eam à fratre indemnatam necari?*

II. Nello stato di relazione vi possono concorrere, dice M. Tullio (1), le altre costituzioni: e però, quando è costituito l'ultimo stato di controversia, dee l'Oratore considerare: se v'è alcuna cosa, che possa controverter si, ò per via di conghiettura, ò di difinizione, ò di comparazione, nel modo che si agitano le controversie dello

(1) *Cicero lib. 2. de invent.*

dimostrare, che vi sono fatti di tale natura, che l'uno non può considerarsi senza l'altro: e che appunto il fatto del Questore, e il fatto degli Ambasciatori sono di questa natura, che uno non può esaminarsi senza l'altro; perchè tanto il debito, quanto la potenza d'ubbidire rispetto agli Ambasciatori dipendono dalla provvisione, la quale mancando, non rimane più negli Ambasciatori, nè l'obbligazione, nè la facoltà di poter'ubbidire. Così il Difensore ha da tenere salda la cagione portata dal Reo, la quale serve di colore, per trasferire la colpa dal Reo in qualche altra persona.

VI. Che se il Reo trasferisce la cagione della colpa, non in qualche persona suggetta al giudizio; ma in qualche cosa non più suggetta al giudizio: come sarebbe nell'esempio addotto: se il Questore fusse morto: e gli Ambasciatori chiamati in giudizio, per non avere intrapresa la legazione, rispondessono, che intanto non hanno eseguito il comandamento del Pubblico, perchè il Questore non ha provveduta loro la spesa; allora l'Accusatore potrà similmente introdurre la seconda costituzione conghietturale; e cercare, se questa sia stata la cagione, per cui gli Ambasciatori non hanno ubbidito, ò se sia stata un'altra cagione; perchè, s'egli portasse conghietture verisimili, e veementi, con cui dimostrasse, che gli Ambasciatori non hanno ubbidito per altra cagione, svanirebbe tutto il colore della scusa loro; e rimarrebbe confutata la risposta.

VII. Se poi non potesse introdurre la costituzione conghietturale: ò se l'avesse introdotta, e volesse anche più invalidare la risposta degli Ambasciatori accusati; potrà introdurre la costituzione traslativa(5), e dimostrare, che senza la provvisione del Questore potevano in altro modo provvedere alla spesa del viaggio, e ubbidire: potrà introdurre la costituzione assoluta, e dire, che la grandezza del negozio, il benefizio del Pubblico erano di tale autorità, che conveniva loro ubbidire in qualunque modo: potrà introdurre la costituzione comparativa, e far vedere, che di due cose, ò di morire, ò di ubbidire, dovevano eleggere più tosto la prima, che la seconda: e quì introdurre di bel nuovo la controversia giuridiziale assoluta, e dimostrare, che *jure* dovevano prima eleggere la morte, che mancare al proprio uffizio, e cercare le pruove dalle parti del giusto, cioè, ò dalla legge naturale, ò dalla scritta, ò dalla consuetudine, ò dall'equità, ò dal patto &c. Oltre ciò dovrà l'Accusatore servirsi, se gli sia possibile, di esempj, da cui sia manifesto, che in casi, ò simili, ò

(5) *Cicero lib. 2. de invent.*

maggiori, ò minori, ò contrarj hanno sempre mai i buoni Cittadini eletto prima di morire, che di non ubbidire al pubblico: e può eziandio entrare in una costituzione spettante allo stato negoziale, e cercare: se sia cosa giusta, utile, e onesta, che i Cittadini ubbidiscano al comandamento del Pubblico senza riflessione all'incomodo; anzi alla vita propria. Di qui si vede, che l'Accusatore con gli stati conghietturali, di diffinizione (se accade) di traslazione, di qualità assoluta, e, per dir breve, con tutte le costituzioni può tentar d'invalidare, e di confutare la risposta d'un Reo, con cui abbia egli dato colore, ò di scusa, ò di giustificazione alla sua colpa: e l'artifizio del Difensore esser dee nel sostenere la cagione portata dal Reo, ò per iscusa, ò per giustificazione del delitto in tal modo, che nè per conghietture, nè per debito di giustizia, nè per altra via possa essere, ò invalidata, ò indebolita.

VIII. Il luogo comune dell'Accusatore certissimo è mai sempre questo di considerare il fatto solo, l'iniquità, l'empietà, il danno seguito, il disordine, la confusione, e, per dir breve, tutti i mali dirivati dal fatto solo. Il luogo del Difensore è sempre questo di trasferire la malizia, il danno, e tutti i mali nella cagione, che serve di colore, ò per iscusare, ò per giustificare il delitto.

IX. Finalmente, se un Reo accusato di qualche delitto non trasferisse la colpa in qualche persona, ò in qualche cosa, che ne fusse stata la cagione; ma rimuovesse da se la colpa, in dicendo, che quel fatto non era spettante, nè a se, nè al suo uffizio: come quando Caino interrogato da Dio: dove fusse Abelle suo fratello, rispose, che non era suo uffizio simile custodia, *numquid custos fratris mei sum ego?* allora l'Accusatore dee cercare le cose, che convengono all'uffizio, alla persona, al grado; e dimostrare, che appunto il fatto conveniva a quell'uffizio, e a quel grado: e se per lo contrario il Reo avesse commesso qualche delitto, e rispondesse, che il fatto gli conveniva, ò per uffizio, ò per autorità: come, se un Pretore radunasse l'esercito, e vi fussono i Consoli; l'Accusatore dovrebbe dimostrare, che l'adunare, e lo spedire gli eserciti non è cosa appartenente a' Pretori; ma a' Consoli: e qui conviene sapere, quali sieno le cose proprie degli uffizj, de' gradi, delle facoltà &c.; perchè con questa cognizione si dimostra, che una cosa debba imputarsi a delitto: ò perchè non è stata fatta da quello, cui apparteneva per uffizio il farla: ò perchè è stata fatta da quello, cui non apparteneva il farla per uffizio, e per facoltà.

X. In questo v'è divario tra 'l rimuovere la colpa, rifondendola, ò in qualche persona, ò in qualche cosa, che ne sia stata la cagione:

e il

e il rimuovere la colpa, senza rifonderla in cosa alcuna; ma rispondendo, non essere cosa spettante, ò a se, ò al suo uffizio: che, rimuovendo la colpa nel primo modo, il Reo confessa il fatto; ma nega d'aver'avuta intenzione di farlo, e rifonde la colpa, ò in un'altra persona, ò in un'altra cosa: ma nel secondo modo egli non rifonde la colpa in cosa alcuna; ma dice precisamente, che sopra quel fatto non è obbligato a rispondere; perchè non è cosa spettante al suo uffizio.

XI. Se l'Accusatore pretende, che la cosa ommessa debba imputarsi a delitto, dee dimostrare, ch'era uffizio convenevole a colui, ch'è chiamato in giudizio il farla: se pretende, che la cosa fatta debba imputarsi a delitto, dee dimostrare, che non era cosa spettante all'uffizio, e all'autorità di colui, che l'ha fatta: e qui si può trattare la controversia con tutti i luoghi dello stato negoziale, e cercare: se fusse cosa giusta, che quella persona facesse, ò non facesse quel fatto: se fusse utile: che conseguenti sieno succeduti dall'essersi, ò dal non essersi fatta; perchè molte cose, le quali primo aspetto non pajono proprie d'un'uffizio, attesa la circostanza, diventano proprie, e possono imputarsi a colpa: non è proprio d'un Sacerdote il chiamare i soldati alle armi: e pure, se, ritrovandosi egli sopra le mura, vedesse i nemici ad avvicinarsi, dovrebbe destare le sentinelle, e dare avviso, altrimente potrebbe imputarsi come traditore: e in questo caso l'Accusatore ha da parlare del fatto con isdegno: e dimostrare, quanto enorme cosa sia il vedere i nemici, e non darne avviso.

§. IV.

Si dichiara la prima parte dello stato Assuntivo di concessione, ch'è la purgazione.

SOMMARIO.

I. *Che cosa sia lo stato di concessione: e come abbia due parti, cioè, la purgazione, e la deprecazione.*

II. *Che cosa sia la purgazione.*

III. *Quale debba essere l'artifizio dell'Accusatore, per invalidare la purgazione del Reo.*

IV. *Si dimostra, come l'artifizio di opporsi alla purgazione del Reo, possa consistere nell'introdurre primieramente le due costituzioni congbietturali, e poi la costituzione difinitiva.*

V. *Come serva, per invalidare la purgazione del Reo, l'introdurre la costituzione traslativa.*

VI. *Come serva, per invalidare la purgazione del Reo, l'introdurre la costituzione comparativa.*

VII. *Quale debba essere l'artifizio del Difensore, per opporsi a tutte le costituzioni dell'Accusatore, e per sostenere le parti, con cui il Reo ha purgata la colpa.*

VIII. *Quali sieno i luoghi comuni dell'Accusatore nelle controversie di concessione.*

IX. *Quali sieno i luoghi comuni del Difensore nelle stesse controversie.*

I. LO stato assuntivo di concessione è quello, che nasce da una precedente controversia sopra la qualità dell'animo, con cui il Reo confessa d'avere commesso un fatto: e ha due parti: l'una è *la Purgazione*, che da' Greci si dice *omologesis*, l'altra la deprecazione, che da' Greci si dice *stasis acromos*.

II. *La Purgazione*, è quella, per cui il Reo difende, no'l fatto stesso; ma l'animo: e questa ha tre parti, cioè, 1. l'imprudenza: 2. il caso: 3. la necessità. *L'imprudenza* è quella scusa, con cui il Reo dice d'aver peccato per ignoranza della legge. *Il caso* è quel colore di scusa, con cui il Reo rifonde la colpa nell'accidente impensato seguito. *La necessità* è quella scusa, con cui il Reo confessa la colpa; ma dice d'essere stato portato dalla forza, e dalla violenza altrui a commetterla.

III. L'artifizio dell'Accusatore, ò per invalidare, ò per confutare la purgazione, dee consistere nell' introdurre in primo luogo le controversie congnietturali sopra, ò l'imprudenza, ò'l caso, ò la necessità portata dal Reo. Se il Reo ha detto d'aver peccato per imprudenza; egli con le conghietture ha da proccurare di far vedere, che un'Uomo di quella qualità, di quello studio, di quella professione, di quel costume di vivere, il quale in altre occasioni, ò simili, ò contrarie, ò maggiori non ha operato con imprudenza, non è verisimile, che abbia commessa questa colpa imprudentemente: quindi ch'egli ha avuto animo, e volontà di fare ciò, che ha fatto.

IV. Per invalidare la risposta del Reo fondata, come abbiamo detto, nell'imprudenza, si può introdurre la costituzione difinitiva: e cercare, che cosa sia operare con imprudenza: e poi con tutti i luoghi della difinizione dimostrare, che quell'azione non può dirsi imprudentemente fatta; ma più tosto fatta di malizia, d'astuzia, di malvagità; e converrà, ch'egli si serva d'esempli; perchè, se ad altri fatti, ò simili, ò contrari, ò maggiori, ò minori si è dato nome di fatti, ò malvagi, ò dolosi, ò empj; conseguentemente che a

que-

questo non dee darsi nome d' imprudente, ma di malizioso: e se un'altro fatto simile fusse stato giudicato imprudente, dee l' Accusatore dalle circostanze personali, dalle circostanze delle cagioni, e del fatto stesso ritrovare la diversità, che v'è tra un fatto, e l'altro; e dimostrare, che poteva all'uno darsi nome di fatto imprudente, ma non a questo, di cui il Reo è accusato.

V. Serve, per vieppiù invalidare la purgazione del Reo fondata nell' imprudenza (e così diciamo del caso, e della necessità, alle quali costituzioni servono, dice M. Tullio (1), gli stessi precetti) la costituzione traslativa; dimostrando, che poteva il Reo fare la cosa in altro modo: che poteva prevedere i conseguenti dannosi: che poteva, con fare un'altra cosa, evitare questa: e quì introdurre nuovamente lo stato difinitivo; e dire, che un fatto, il quale poteva, ò non farsi, ò farsi in altro modo, ò, facendo altra cosa diversa, e facile a farsi, essere preveduto, non dee dirsi fatto d' ignoranza, e d' imprudenza; ma di malizia, e di malvagità.

VI. Si può invalidare la purgazione del Reo, introducendo la costituzione comparativa, comparando la cosa fatta dal Reo con altre simili; e dimostrando, che queste sono state punite, e che i Giudici non hanno ammessa la scusa dell' imprudenza, del caso, e della necessità; perchè hanno conosciuto, che in un fatto sì grave si dovevano prevedere i conseguenti, che succederebbono: e quì si può introdurre la costituzione giuridiziale assoluta, dimostrando, che il fatto è di sua natura iniquo, contro le leggi, contro 'l costume, contro l' equità; e può l' Accusatore servirsi di tutti i luoghi dello stato negoziale, e del genere deliberativo, facendo vedere il danno già seguito, la confusione, la perturbazione de' giudizj, che seguirebbe, se un delitto simile fusse assoluto per la scusa, ò dell' imprudenza, ò del caso, ò della necessità: che insomma, quando vi fusse anche stata la necessità di eleggere l' una delle due cose, ò la morte, ò 'l delitto, era giusto, che si eleggesse prima la morte, che un delitto così pregiudiziale alla Repubblica.

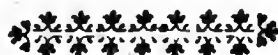
VII. L' artifizio del Difensore consiste mai sempre nel sostenere quella risposta, che serve di scusa, ò sia, di colore, per iscusare, e per giustificare il fatto. *Defensor*, dice Marco Tullio, *conversis omnibus his partibus poterit uti*: di modo tale che, se l'Accusatore, per invalidare la risposta del Reo, ha introdotta qualche costituzione congghietturale; egli dee opporsi alle congghietture dell' Accusatore, con altre congghietture contrarie. Se l' Accusatore ha introdotta la costi-

(1) *Cicero lib. 2. de invent.*

costituzione traslativa, e nò dimostrato, che il fatto poteva, ò non seguire, ò prevenirsi, ò farsi in altro modo, ò, con fare qualche altra cosa facile a farsi, essere evitato; egli dee opporsi, e dimostrare, che così appunto può succedere, quando non intraviene, ò l'ignoranza, ò il caso, ò la necessità: e che non tutte le cose sono prevedute da' più prudenti: non tutte le leggi sono manifeste a' più saggi; quindi non essere maraviglia, se un' Uomo di quella professione, di quell' impiego, di quello studio, di quell' arte &c. non abbia preveduti i mali, che potevano succedere da un fatto: e se non ha saputa la legge penale, che lo proibiva: e quì dee il Difensore esporre così sensibilmente sotto gli occhi de' Giudici il fatto, e manifestare le circostanze individuali; che quasi sembri a' Giudici, che in quelle circostanze avrebbono essi così operato; e che, nè avrebbono potuto prevedere i conseguenti; nè esaminare, se vi fusse qualche legge, che il proibisse.

VIII. I luoghi comuni dell' Accusatore nelle controversie di concessione sono questi due: l'uno di amplificare il fatto, che dal Reo si concede; e di far vedere: quanto grave, quanto iniquo, e quanto dannoso sia: l'altro di dimostrare a' Giudici, che confusione, che perturbazione de' giudizj seguirebbe, se s'introducesse il costume di controvertere no 'l fatto, ma la cagione: quindi che debbono aver riguardo al fatto solo; e secondo l'iniquità, e 'l danno di esso venire al giudizio; perchè ogni colpevole avrebbe la maniera, ò di giustificare la colpa, ò di diminuirla, e d'evitare la pena, se si aprisse la via d'ammettere in giudizio le cagioni dell' imprudenza, del caso, e della necessità, con le quali tutti gli empj sogliono farsi scudo.

IX. I luoghi comuni del Difensore nelle stesse controversie sono due: l'uno è di lamentarsi della calamità del Reo, che non per propria colpa, ma per imprudenza, e per la fatalità dell' accidente sia sforzato a rispondere in giudizio: e amplificare: quanto grande sia la potestà della sorte, e l'infermità umana: l'altro è di pregare i Giudici a voler considerare, non i conseguenti del fatto; ma l'animo di colui, che lo ha commesso; ed esaggerare con indignazione sopra la crudeltà degli Avversarj, che sieno così feroci, e superbi, che attendano al fatto solo, e non alla cagione, per cui è seguito.



§. V.

§. V.

Si dichiara l' altra parte dello stato di concessione, cioè, la deprecazione.

SOMMARIO.

I. *Si muove la difficoltà: come possa dalla deprecazione costituirsi uno stato giuridiziale assuntivo.*
II. *Si dimostra con la dottrina di Quintiliano: come possa costituirsi uno stato giuridiziale di deprecazione.*
III. *Si assegna la condizione, affinchè possa costituirsi lo stato giuridiziale di venia, ò sia, di deprecazione.*
IV. *Si dichiara l' artifizio d' introdurre le controversie congbietturali, per chiedere venia.*
V. *Si dichiara l' artifizio di entrare nella deprecazione, con introdurre la costituzione comparativa.*
VI. *Si dichiara un' altro artifizio d' entrare nella deprecazione, con introdurre le circostanze personali del Reo.*
VII. *Si dimostra: quali altre circostanze personali possano muovere i Giudici al perdono.*
VIII. *Si assegnano le maniere, secondo la dottrina di Quintiliano, con cui può trattarsi la deprecazione.*
IX. *Si dichiara l' artifizio d' opporsi alla dimanda del perdono.*
X. *Si dichiara, in quante maniere possa introdursi, e in qual parte dell' orazione serva massimamente la deprecazione.*

I. ABbiamo detto (1), che la *concessione* ha due parti: 1. *purgazione*: 2. *deprecazione*: ora non v' è dubbio, che la concessione, secondo la parte della purgazione, non costituisca uno stato giuridiziale, che si dice *status purgationis*, ò sia, *concessionis*; perchè ogni qual volta il Reo pretende di purgarsi dal delitto, in dimostrando, che non ha avuto animo di farlo; ma, ch' è seguito, ò per necessità, ò per imprudenza, ò per ignoranza: nasce mai sempre uno stato giuridiziale. Per esempio: *an jure puniendus sit Reus propter delictum, quod imprudenter, inscienter, vel necessitate coactus perpetravit*? ma quando confessa il delitto, e chiede perdono; pare, che la dimanda del perdono non costituisca uno stato giuridiziale;

(1) Cap. 5. §. 4. n. 1.

ziale; perchè, al dire di Ulpiano, *nullæ sunt partes judicandi in confitentes*: e pare contraddizione, che si dimandi perdono d'una colpa confessata, da cui il Reo non si è purgato, e che a ogni modo si costituisca uno stato giuridiziale, *an jure*; perchè il ricorrere al perdono non è fermarsi al tribunale della giustizia; anzi è un passare dalla giustizia alla clemenza, e per questo motivo pare, che la deprecazione non possa costituire uno stato giuridiziale: nella quale sentenza è Cicerone (2), che dice, essere cosa difficile, che, confessata la colpa, senza poterla in alcun modo scusare, si possa dal Giudice costituito Vendicatore de' peccati ottenere il perdono; a ogni modo lo stesso Cicerone insegna, quando sia, che possa agitarsi in giudizio una simile controversia; e dice, che di Siface, e di Quinto Numitorio Publio per lungo tempo fu agitata la controversia, se dovesse loro perdonarsi: *& magis*, conchiude, *in hoc quidem ignoscendi, quàm cognoscendi, postulatio valuit*.

II. Quintiliano (3) risolve il dubbio, e dice, che la deprecazione può costituire uno stato giuridiziale; perchè, quantunque per lo più chi dimanda perdono, passi dalla giustizia alla clemenza; a ogni modo può darsi il caso, che un Reo dimandi perdono, e gli sia dovuta la clemenza per giustizia: nel qual caso la deprecazione costituirà uno stato giuridiziale. Ponghiamo, dic' egli, che un Padre faccia testamento, e diseredi il Figliuolo precisamente perchè una volta fù adultero, e di poi che in tutto il testamento laudi lo stesso Figliuolo per Uomo riguardevole in ogni sorta di virtù: in questo caso si può cercare: se un tal Padre sia obbligato d'usare clemenza al figliuolo: e se un figliuolo di tante singolari virtù confessate dal Padre, possa essere diseredato per un semplice errore. Può dunque darsi il caso, in cui la deprecazione costituisca uno stato giuridiziale assuntivo: in quanto che dalle qualità personali d'un Reo possa cercarsi, se gli sia dovuta la clemenza.

III. La condizione, acciocchè lo stato di deprecazione possa essere giuridiziale, è questa: *che la causa si agiti* dinanzi, ò al Principe, ò al Popolo, ò al Senato, ò all'Imperadore, cioè, al Capitano Generale d'esercito; perchè, se si agitasse la causa dinanzi a' Giudici delegati, i quali non avessono altro diritto, che quello di rendere giustizia, allora non avrebbe luogo lo stato di deprecazione. Dee adunque agitarsi la causa; *ubi possit esse juris clementia*, e questa è condizione, che si ricerca, affinchè possa costituirsi lo stato giuridiziale di deprecazione.

IV. L'ar-

(2) *Cicero lib. 2. de invent.*
(3) *Quint. lib. 7. inst. orat. c. 4. de qualitate.*

comparazione; perchè gli ſtati Aſſuntivi ſi connettono inſieme: e ordinariamente qualunque ſcuſa fondata, ò nella relazione, ò nella rimoſſione, ò nella purgazione, ſi ſoſtiene per via della comparazione, comparando la coſa fatta, ò con la coſa, che poteva farſi, ò con la coſa non fatta; e conſiderando, ò la neceſſità di far queſta, e non quella: ò la maggiore giuſtizia, la maggiore utilità, la maggiore oneſtà di fare queſta, e non l'altra: e così gli ſtati ſi abbracciano l'un l'altro: e tutti ſi trattano in quel modo, che ſi agitano le propoſizioni dello ſtato negoziale, e dello ſtato di comparazione, del quale abbiamo diſcorſo nel Paragrafo precedente.

IV. L'artifizio dell'Accuſatore ne' diſcorſi, che hanno ſtato di relazione, debb'eſſere, dice M. Tullio (2), nel conſiderare, *primieramente*: ſe le altre coſtituzioni ſervano per indebolire la ragione del Reo, e introdurle: queſta riſleſſione non va giammai ommeſſa. Per eſempio: Orazio accuſato d'aver'uccisa la ſorella, ſi difende, col dire, ch'ella piagneva la morte de' Curiazj, e non de' due fratelli, e non godeva della vittoria della Repubblica. Quì poſſono entrare le due controverſie conghietturali, ch'entrano nello ſtato di comparazione: la prima, *an lugeret mortem hoſtium, & non fratrum?* la ſeconda, *an ob hanc cauſam Horatius ſororem occiderit?* Conviene pertanto, che l'Accuſatore proccuri di far vedere, che *Horatia non lugeret mortem hoſtium*; e ſervirſi de' luoghi dello ſtato conghietturale *à perſona*, *à cauſa*, *à facto*. Per eſempio: ſe da neſſun'altro fatto ſi poſſa argomentare, ch'ella piagneſſe per la morte loro: ſe mai abbia ella parlato con lode de' nemici: che quel pianto era ſegno d'amore per lo ſpoſo ucciſo, e non per i nemici caduti nel campo: che il motivo di piagnere era naturale per la mancanza dello ſpoſo: che ella non aveva lo ſteſſo motivo per i nemici: che in quell'ora, e in quella circoſtanza di tempo ella non aveva da diſtinguere le qualità dell'eſſere uno de' Curiazj ſuo ſpoſo, e dell'eſſere nemico della Repubblica: che in que' momenti tutti i ſuoi penſieri non riflettevano, che alla perdita dello ſpoſo: che non mai per l'innanzi ella aveva dato ſegno d'amare i nemici della Repubblica: e che quindi dall'aver'udita la morte de' Curiazj ha pianto, riflettendo, che tra quelli v'era lo ſpoſo ſuo; e non perchè non godeſſe della vittoria della Repubblica; e non perchè amaſſe più i nemici, che i fratelli: inſomma, conſiderando i luoghi dello ſtato conghietturale, ſarà facile all'Accuſatore il dimoſtrare, che *Horatia non lugebat mortem hoſtium*: e quando queſto fatto non ſuſſiſteſſe; tutta la ragione d'Orazio, per cui riſpoſe in

(2) *Hoc in genere cauſe, primum ſi quid ex cæteris dabitur conſtitutionibus ſumi oportebit*. Cic. lib. 2. de Invent.

giudizio d'aver'uccisa la sorella, sarebbe confutato. Oltre questa prima controversia conghietturale fondata nella negazione del fatto, si può introdurre la seconda fondata nella negazione della cagione, e dire, che Orazio *non uccise la sorella per la cagione da lui addotta, cioè, perchè piagnesse la morte de' Curiazj, nemici della Repubblica; ma per altra cagione*. Quì conviene cercare le conghietture da' luoghi dello stato conghietturale, e investigare *à circumstantia personæ, à circumstantia causæ, à circumstantia facti*, se Orazio siasi mosso a uccidere la sorella per quel motivo, ò per un'altro: cercare: se prima avesse mai detto ad alcuno, che la sorella gli era molesta: che non poteva sofferirne la presenza: che voleva disfarsene: se da niun'altro motivo siasi potuto indurre a commettere il sororicidio: se poteva sperare sotto l'apparenza di questo fatto d'acquistare maggiore nome nella Repubblica, d'ottenere grado, e dignità maggiore: se ha potuto credere, che dovess'esser per un tale fatto laudato dal popolo, e ottenere tutta l'aura popolare; perchè, se v'è qualche circostanza, la quale renda verisimile, che Orazio siasi potuto muovere a uccidere la sorella per altra cagione; tutto il fondamento della sua risposta, e della sua ragione sarebbe confutato.

V. Dopo introdotte le due controversie conghietturali: nell'una delle quali l'Accusatore nega il fatto, sopra cui si fonda la risposta del Reo: e nell'altra nega la cagione del fatto, sopra cui si fonda la stessa risposta; dee l'Accusatore (3) proccurare d'introdurre la controversia di qualità assoluta sopra 'l fatto, che serve di colore al Reo di scusare il delitto; quindi, dato, e non conceduto, che Orazia piagnesse la morte de' Curiazj: dato, e non conceduto, che il fratello per questo motivo, e non per altro uccidesse la sorella; l'Accusatore dee controvertere, che *Horatia jure flevit*: e in questa controversia le pruove si prendono dalle parti del giusto, cioè, ò dalla legge naturale, ò dalla legge scritta, ò dalla consuetudine, ò dall'equità &c. delle quali abbiamo trattato nel Capo precedente. Dee adunque dimostrare, *che poteva piagnere; perchè un tale pianto era secondo le leggi della natura*: che era per amore dello sposo: e che non poteva ella vendicare la Morte di lui, se non col pianto &c. *jure poterat; perchè così portava il costume onorato, pio, e religioso* di contribuire per la morte de' congionti, de' più amati, alcuni segni di tristezza, tra' quali v'è quello del piagnere: *jure poterat; perchè que' medesimi*, i qua-

(3) *Postea si qua facultas erit, per aliquam constitutionem illum, in quem crimen transfertur, defendere*. Cic. lib. 2. de Invent.

i quali hanno voluto, che non si dovesse piagnere per la morte de' nemici della Repubblica, loderebbono una sposa, la quale non potesse contenersi dal piagnere per la morte dell'amato sposo, ancorchè fusse nemico della Repubblica.

VI. Indi può l'Accusatore entrare nella comparazione (4), e discorrere così: dato, e non conceduto, che *Horatia fleret mortem hostium*: dato, e non conceduto, che *ob hanc causam frater eam occiderit*: dato, e non conceduto, che *Horatia injuria fleret*: non per questo ancora meritava, che il fratello le desse la morte; perchè la pena è senza paragone maggiore della colpa: e qui possono introdursi gli esempj di fatti simili, ò di fatti contrarj, ò di fatti maggiori; e dimostrare, che i Giudici d' ogni nazione, e di somma autorità hanno giudicato, che simili colpe non meritassono la morte: e hanno condannati gli omicidiarj. Dee dimostrare, che danno avverrebbe al Pubblico, se per queste cagioni si potessono dalle persone private uccidere gli Uomini: che conseguenti: che danni: che disordini &c.: che divario passi tra la colpa del piagnere; e la colpa dell'uccidere: e, se la colpa del piagnere per giudizio del Reo ha meritata la morte; qual morte più atroce meriti la colpa dell' uccidere.

VII. Può sempre più aggravare l' accusa con introdurre una costituzione traslativa (5), cioè, nuove circostanze, per cui resti invalidata la ragione del Reo, e dire: dato, e non conceduto, che *Horatia fleret mortem hostium*: dato, che *ob hanc causam fuerit interfecta*: dato, che *injuria fleret*: e dato, che *posset occidi*: non però dal fratello: non però fuori di giudizio: non però in quel modo, e con quella crudeltà: non però in quel tempo; e qui dimostrare: a quali persone apparteneva il dare la sentenza: a quali l' eseguirla; e quindi interrogare il Reo: in virtù di qual legge, di quale statuto, di quali Giudici: con quale autorità abbia uccisa la sorella? mentre, ancorchè ella fusse stata degna di morte; non mai sarebbe stato giusto, che morisse per mano del fratello.

VIII. Finalmente l'Accusatore ha da far vedere, che la ragione portata dal Reo non può sussistere in giudizio (6); perchè egli vuole,

(4) *Deindè levius esse illud, quod in alterum peccatum Reus transferat, quàm quod ipse susceperit.* Cic. lib. 2. de Invent.

(5) *Posteà translationis partibus uti, & ostendere, à quo, & per quos, & quo modo, & quo tempore, aut agi, aut judicari, aut statui de ea re convenerit.* Ibidem.

(6) *Deindè negare debebit, audiri oportere id, quod in eum criminis conferatur, de quo is ipse, qui conferat, judicium fieri noluerit: & id quod judicatum non sit, pro infecto haberi oportere.* Ibid.

le, che i Giudici diano la sentenza sopra un fatto seguito, prima d'essere posto in giudizio: che sfacciataggine sia, che arroganza, che temerità il volere, che i Giudici esaminino, se Orazia, per aver pianta la morte de' Curiazj, abbia commesso un delitto degno di morte; mentre, ancorchè giudicassono, ch' ella non fusse degna di morte, già è stata uccisa senza precedente giudizio.

IX. L' ultima controversia da muoversi, per invalidare la recriminazione portata dal Reo, debb'essere negoziale; cercando, se sia cosa giusta, se utile, se onesta, che un fratello uccida la sorella, che piagne per la morte de' nemici della Repubblica: e questa controversia può agitarsi in due maniere: *in una* con le conghietture, argomentando i conseguenti, che avverranno dal deliberare in un modo; e i conseguenti, che succederanno, deliberando nell'altro: e i conseguenti, come già abbiamo insegnato (7), si argomentano per via di conghietture: *nell' altra maniera*, argomentando, che, qualunque esito sia per avere la deliberazione, la cosa debbesi deliberare in questo modo, e non in quello; perchè nell' uno è giusta, e utile, e non nell' altro.

X. L'artifizio del Difensore debb'essere nell' opporsi alle controversie, che saranno mosse dall'Accusatore; onde, se l'Accusatore muove le controversie conghietturali sopra 'l fatto, e sopra la cagione del fatto, e dice, che *Horatia non lugebat mortem hostium*: e poi, *etiamsi lugeret mortem hostium, non ob hanc causam fuit interfecta à fratre*: il Difensore dee opporsi, e portare conghietture verisimili, per cui resti evidente, che *Horatia fleret mortem hostium*; e conghietture veementi, per cui inferisca, che *ob hanc causam fuerit interfecta*. Se l'Accusatore passa alla controversia di qualità assoluta, e dice, che *Horatia jure poterat flere mortem Curiatium*: il Difensore ha da opporsi con le parti del giusto, e dimostrare, che non per legge, non per costume, non per equità, le poteva essere lecito il piagnere la morte de' nemici della Repubblica. Se l' Accusatore entra nella comparazione, e fa vedere, ch' è minore colpa quella d' Orazia del piagnere la morte dello sposo, avvegnachè nemico della Repubblica; che quella d' Orazio d'averla uccisa: il Difensore dee amplificare il delitto del piagnere i nemici morti; e diminuire il delitto dell' uccidere coloro, che mostrano questi segni crudeli di pietà apparente, e femminile. Se l' Accusatore entra nella traslazione, e dice, che, quantunque Orazia fusse degna di morte, non però degna d' essere uccisa dal fratello; non però in quel modo; non però in quel

(7) *Capo dello Stato Negoziale S. 4. num. 3.*

quel tempo &c.; il Difensore dee esporre talmente sotto gli occhi de' Giudici la qualità del fatto, che veggasi, non essere giusto in simili fatti il prender tempo: che questi delitti non possono non vendicarsi subito: ch'è naturale preferire la Repubblica al propio sangue, alla propia vita. Insomma il Difensore dee opporsi a tutte le controversie, che si muovono dall'Accusatore, per invalidare la ragione della colpa, per cui il Reo è chiamato in giudizio: diminuire ciò, che dall' Accusatore si amplifica: amplificare, ciò che dall'Accusatore si diminuisce; perchè, siccome tocca al Difensore proporre la ragione, per cui ha commesso il delitto; così egli dee opporsi a tutte quelle controversie, dalle quali quella ragione può essere, ò indebolita, ò confutata. Se l'Accusatore tenta, ò d'indebolire, ò di confutare la ragione, che serve di colore per iscusare, e per giustificare il delitto, con introdurre le costituzioni conghietturali; dee opporsi alle costituzioni conghietturali: se, con introdurre controversie di qualità assoluta; opporsi alle controversie di qualità assoluta: se, con introdurre controversie translative; opporsi alle controversie di traslazione: se, con introdurre controversie, ò di comparazione, ò negoziali; opporsi alle controversie comparative, e negoziali; tanto che sussista la ragione portata in giudizio per colore, ò di scusare, ò di giustificare il delitto.

§. III.

Si dichiara lo stato Assuntivo di remozione.

SOMMARIO.

I. *Che cosa sia lo stato di rimozione.*

II. *Si dichiara il primo artifizio d'introdurre le controversie conghietturali, per invalidare, e per confutare il colore della cagione, con cui il Reo ha rimossa da se la colpa del fatto.*

III. *Si dimostra, come si possa introdurre la costituzione comparativa, per invalidare, e per confutare la rimozione del Reo.*

IV. *Si dichiara un'altro artifizio di confutare la cagione, che serve di colore, per rimuovere la colpa dal Reo, con separare i fatti, che dal Reo si congiungono.*

V. *Si dichiara l'artifizio del Difensore, per opporsi alle costituzioni introdotte dall'Accusatore, per invalidare la cagione portata dal Reo, con cui rimuove da se la colpa del fatto, e la trasferisce in qualche altra persona suggetta al giudizio.*

VI. Si

VI. Si dichiara l'artifizio, che dee tenere il Difensore, per opporsi alla cagione addotta dal Reo, con cui ha trasferita la colpa in qualche cosa non suggetta a giudizio.

VII. Si dichiara l'artifizio, che dee tenere il Difensore, per sostenere la cagione portata dal Reo, con cui ha rimossa da se la colpa; quando dall' Accusatore sono state introdotte le costituzioni traslative, e comparative, per invalidarla, e per confutarla.

VIII. Si dichiara il luogo comune dell' Accusatore nella controversia assuntiva di rimozione: e il comune del Difensore.

IX. Si dichiara l'artifizio, che dee tenere l'Accusatore, per confutare la risposta del Reo, quando non trasferisce la colpa del fatto, nè in alcuna persona, nè in alcuna cosa; ma risponde, che non è fatto appartenente al suo uffizio.

X. Si assegna la differenza, che v' è tra 'l rimuovere la colpa, con rifondere la cagione di essa in qualche altra cosa: e 'l rimuoverla, perchè il fatto non ispetti al proprio uffizio.

XI. Si espone l'artifizio di opporsi alla risposta del Reo: quando rimuove da se la colpa, in rispondendo, che il fatto non è cosa spettante a se, e al suo uffizio.

I. Lo stato di rimozione, che da' Greci si dice *metastasis*: da Cicerone *remotio*, da altri Retori *traslatio*, è quello, che nasce da una precedente controversia, ò sopra qualche persona, ò sopra qualche cosa, in cui il Reo trasferisce la colpa (1), e ciò in due maniere: *nell' una*, attribuendo la cagione del delitto, ò ad altra persona, ò ad altra cosa: *nell' altra*, dimostrando, che la cosa imputatagli a delitto non è spettante, nè a se, nè alla sua autorità, nè al suo uffizio. Per esempio: I Rodiani destinarono alcuni Ambasciatori alla Repubblica d'Atene. I Questori non diedero loro la provvisione dovuta: ed essi non eseguirono la commissione: sono accusati. L'intenzione è questa. *Proficisci oportuit*. La depulsione, *non oportuit*. Lo stato: *an oportuerit?* La ragione de' Rei, la quale serve di colore per iscusare, e anche per giustificare la colpa imputata loro, consiste nell' attribuire la cagione del non essere andati alla Legazione a' Questori. La ragione adunque è questa: *sumptus, qui de publico dari solet, non est datus*. La infermazione, *infirmatio*, di questa ragione è: *vos tamen id, quod publicè vobis datum erat negotii, conficere oportebat*. La giudicazione, ch' è lo stato dell' ultima controversia, in cui si fondano gli Assunti d' ambedue le parti, come abbiamo

(1) *Remotio criminis est, cum ejus intentio facti, quod ab adversario infertur, in alium, aut in aliud dimovetur*. Cic. lib. 2. de Invent.

mo già insegnato (2), è questa: *cum iis, qui legati erant, sumptus, qui de publico debebatur, non daretur, oportuerit ne eos conficere nihilominus legationem?*

II. L'artifizio dell'Accusatore in questa controversia consiste nel saper' introdurre le altre costituzioni, cioè, la costituzione conghietturale, la negoziale, ò altra, se sia, che possa introdursi; e con quelle d'invalidare la ragione del Reo. Per esempio: la ragione degli Ambasciatori accusati, contenuta nello stato di controversia, è: che intanto gli Ambasciatori non sono andati alla legazione destinata; perchè il Questore non ha dato loro la provvisione dovuta: se non si può introdurre la prima controversia conghietturale: *an sumptus datus fuerit?* in quanto che sia cosa manifesta, che non sia stata data loro la provvisione; dee vedere d'introdurre l'altra quistione conghietturale, cioè: se questa sia stata la cagione del non essere andati; ò se non sieno andati per altra cagione? e quì conviene conghietturare, che non sono andati per altra cagione, cioè, ò per timore di non riuscire nell'Ambasciería, ò per non allontanarsi da' comodi delle case loro, ò per godere le propie delizie, ò per non allontanarsi da qualche compagnia, ò per affetto de' Figliuoli, ò che hanno considerati gl' interessi propj: insomma dee l'Oratore conghietturare qualche altra cagione, per cui realmente non sieno andati alla legazione, diversa da quella, ch'essi hanno portata. Ma, se potesse introdurre anche la prima costituzione conghietturale, e dire, che *sumptus recepissent*: e dimostrare, che la colpa non è stata del Questore, ma d'esso loro, che non hanno dimandata la provvisione: che il Questore attendeva, che glie la chiedessono: che già tutto il denaro era in pronto: che così appunto aveva detto a' molti: se l'Accusatore può introdurre questa prima costituzione conghietturale, rimarrà confutata la ragione degli Ambasciatori, accusati del non essere andati al luogo dell'Ambasciata; perchè non hanno ricevuta la provvisione. Questo ha sempre mai da essere il primo artifizio dell'Accusatore, di considerare, se, per invalidare il colore, ò sia, la scusa del Reo, possano servire le due prime costituzioni conghietturali.

III. Può anche l'Accusatore servirsi degli artifizj insegnati negli stati di relazione, e di comparazione; perchè gli stati Assuntivi si connettono insieme (3); quindi dovrà considerare: qual colpa sia più grave, ò quella del Questore, ò quella degli Ambasciatori: quale delle due sia più ingiusta, più turpe, e più dannosa al pubblico; e proc-

(2) *Cic. lib. 2. de Invent.*
(3) *Cic. ibid. & Hermogenes lib. de positione statuum sect. 8.*

IV. L'artifizio, secondo la dottrina di Cicerone, di chiedere perdono, consiste nell'introdurre *primieramente* le ottime qualità del Reo, per cui anche secondo la legge, *excellens non debet mori*: *secondariamente* la costituzione comparativa, comparando le opere utili, i benefizj fatti al Pubblico col delitto commesso; e dimostrando, che, se per opere, e per benefizj tali avesse allora il Reo stesso chiesto il perdono per un fatto altrui simile a quello, che ora egli ha commesso; si sarebbe giudicato, che un' Uomo di quel merito avesse dovuto allora ottenere il perdono per altrui; quanto più al presente per se stesso: e quì conviene amplificare i benefizj, ch' egli ha fatti, e l'animo, ch' egli ha sempre avuto di beneficare la Patria, e di rendersi utile al Pubblico.

V. Dopo introdurre le costituzioni conghietturali sopra il Giudizio, che darebbono i Giudici più sensati, e più prudenti d'ogni nazione: che cosa considererebbono: e quì esaminare, se vi sieno esempj della clemenza usata ad altro colpevole; e comparare le circostanze personali di colui, che ha ottenuto il perdono da altri Giudici, con le circostanze personali di questo, per cui si chiede lo stesso perdono: comparare i delitti: comparare i conseguenti: quale segno desse colui, cui fu perdonata la colpa, di dover compensare al delitto; e quali sieno i segni, che questi dà, e di dover' essere utile, e di essere per giovare al pubblico: e quì introdurre le conghietture della speranza, ch' egli fa concepire di se stesso.

VI. Si dee similmente considerare: se il Reo rispetto agli altri sia stato clemente: se l'indole sua lo porti a essere umano, e piacevole: se abbia egli sempre mai perdonato: e di quì vedere di trarre i Giudici alla clemenza, dimostrando: quanto convenevole sia, che uno misericordioso, e clemente ottenga da' Giudici misericordia, e perdono.

VII. Grandemente anche serve, per indurre i Giudici al perdono, il dimostrare le qualità de' Maggiori, degli Antenati: i benefizj prestati al Pubblico: la qual cosa dee amplificarsi: e dopo l'amplificazione sdegnarsi, ma con moderazione, e con modestia contro coloro, i quali si oppongono al perdono: e quì conviene diminuire, quanto più sia possibile, l'atrocità del fatto: diminuire l'animo, l'elezione, l'antivedimento, e tutte le altre circostanze, per le quali un fatto apparisce grave: e poi comparare un fatto, quanto più sia possibile, dimininuito con i benefizj avuti da' suoi Maggiori; e qualificare questi, in modo che a' Giudici sembri azione crudele il non perdonare a un delitto, ch' è compensato da tante buone qualità del Reo, da tante speranze, ch' egli dà di emendazione, da tanto

 utile,

utile, che può seguire, da tanti benefizj de' suoi Maggiori, da tanti meriti, e proprj, e de' suoi Antenati.

VIII. Quintiliano insegna gli stessi artifizj col seguente metodo. Dice, che, per trattare lo stato di deprecazione, si debbono considerare tre cose: *l'una* nel Reo: *l'altra* fuori del Reo: *la terza* nel Giudice. *Primieramente nel Reo* si dee considerare, se sia precedentemente vissuto innocente, quali sieno sempre mai stati i suoi costumi, gli suoi studj, i suoi impieghi: se sia benemerito del Pubblico: se vi sia speranza d'emendazione: se sia per giovare con la sua virtù alla Repubblica: se abbia compensato al delitto con altre pene, con altri pericoli, col pentimento. *Secondariamente fuori del Reo*, si dee considerare, quale sia la dignità, quale la nobiltà, quale la parentela, quali gli amici, quali le ricchezze. *In terzo luogo nel Giudice*, si dee considerare: se dall'usare clemenza sia egli per riportare laude, gloria, riputazione: ò veramente biasimo, e riprensione. Concorrendo *nel Reo*, *fuori del Reo*, *e nel Giudice* queste circostanze, e non quelle, potrà dimostrarsi, che la clemenza sia non solamente dono, ma dovere: concorrendo quelle circostanze, e non queste, che la clemenza non sia dovuta: onde, secondo la parte, che l'Oratore sostiene, potrà esaminare le circostanze *nel Reo*, *fuori del Reo*, *e nel Giudice*, le quali servono per far' inferire, che la clemenza, ò sia, ò non sia dovuta.

IX. L'artifizio d'opporsi al perdono consiste nel rispondere alle controversie introdotte, per ottenerlo. Quindi, se, per ottenere il perdono, si sono introdotte quistioni conghietturali in favore del Reo, si debbono esporre altre conghietture contrarie: se fu amplificato il merito, il benefizio, l'utile portato dal Reo, e da' suoi Maggiori; conviene cercare di far vedere, ò che ciò non seguì giammai, ò che seguì per altra cagione, e non per benevolenza del Pubblico, ò ch'è maggiore il danno presente di qualunque benefizio portato: ma soprattutto dimostrare la perturbazione de' giudizj, se fusse lecito a' Giudici di perdonare a un Reo sopra la riflessione, ò della vita passata, ò delle azioni degli Antenati: che in questo modo pochi sarebbono quelli, cui non dovessono perdonarsi i delitti. Insomma, dice Tullio, *Adversarius malefacta augebit, nihil imprudenter, sed omnia ex crudelitate, & malitia facta dicet: ipsum immisericordem, & superbum fuisse: &, si poterit, ostendet semper inimicum fuisse; & amicum fieri nullo modo posse. Si beneficia proferet: aut aliqua de causa facta, non propter benevolentiam demonstrabit: aut posteà odium acre esse susceptum: aut illa omnia maleficiis esse deleta: aut leviora beneficia, quàm maleficia: aut, cum beneficiis honos habitus sit, pro maleficio pœnam*

nam sumi oportere. Oltre ciò: quanto cosa turpe sia il perdonare a un fatto di quella enormità, di quella atrocità, e di quel danno: quanto cosa sciocca sia l'aver desiderato d'avere nelle mani il Reo, e poi non usare della propia autorità: che insomma debbono i Giudici considerare l'animo, ch'ebbero, quando desiderarono d'averlo nelle mani; e ora pensare all'animo, e all'odio, che una volta concepirono contro un tale delitto.

X. Non solamente può costituirsi uno stato di deprecazione, in cui controvertere: se al Reo sia dovuto il perdono; ma la deprecazione può anche introdursi in due altre maniere. *Primieramente*, dopo avere perduta la causa fondata nelle altre costituzioni: per esempio, dopo ch'è perduta la causa fondata nello stato giuridiziale assoluto: anzi, dopo ch'è perduta la causa fondata negli stati Assuntivi, ò di comparazione, ò di relazione, ò di rimossione, ò di purgazione; resta sempre all'Oratore il poter ricorrere alla deprecazione, e cercare il perdono per le circostanze, che concorrono *nel Reo*, *fuori del Reo*, *e nel Giudice*, delle quali abbiamo trattato nel numero ottavo. *Secondariamente*, dopo aver provata la parte della controversia fondata, ò nello stato giuridiziale assoluto, ò negli altri stati assuntivi; anche l'Oratore, per muovere maggiormente i Giudici, può ricorrere alla deprecazione, col servirsi della suddivisione d'Ermogene, considerando il possibile, come sarebbe: s'egli non avesse dimostrato, che la colpa è stata commessa per necessità: s'egli non avesse fatto vedere, che il delitto è seguito per colpa di colui medesimo, che ha ricevuta l'ingiuria: e, se non concorressono tutte le circostanze, le quali hanno potuto persuadere i Giudici ad assolvere il Reo; anche vi sarebbe luogo al perdono per le circostanze, che concorrono *nel Reo*, *fuori del Reo*, *e ne' Giudici*: e in questa guisa l'Oratore si apre un campo d'esporre tutte le circostanze personali del Reo, e tutte le circostanze personali de' Giudici: il che rende ampia l'orazione, e ha virtù di muovere gli affetti, i quali sogliono muoversi con l'esatta, e distinta ponderazione delle circostanze.



Ppp 2 §. VI.

§. VI.

Si cerca, quale delle quattro qualità assuntive renda la difesa più valida: e come tra loro si connettano.

SOMMARIO.

I. *Come la recriminazione sia la difesa più valida, che possa farsi per via di qualità assunta.*
II. *Si dimostra, che la comparazione in confronto alla recriminazione non rende la difesa così valida.*
III. *Si dimostra, che la recriminazione rende la difesa più valida, che non fa la rimozione.*
IV. *Come la recriminazione renda la difesa più valida, che non è renduta dalla concessione.*
V. *Si dimostra, che le qualità assunte tra loro si connettono; e che da una facilmente nello stesso discorso si può passare all'altra.*

I. Poichè un fatto, il quale non può sostenersi per via di qualità assoluta, si difende, e si scusa per via di qualità assunta; cerchiamo, quale delle quattro qualità assunte renda la difesa più valida; e rispondiamo con Quintiliano (1), che *la relazione*, ò sia, *la recriminazione*, che anche si dice *Anticatigoria*, è quella, che rende la difesa più valida; perchè, quando si può sostenere, che il fatto è seguito per colpa di colui medesimo, il quale ha ricevuta l'ingiuria; allora sembra, che il fatto non possa maggiormente giustificarsi: onde l'orazione, che Tullio fece in favore di Milone, è appunto fondata nella qualità assunta dalla recriminazione; perchè recrimina Clodio come traditore, e dice, che *jure proditor occidi poterat*. Volevano gli amici di Milone, che Tullio fondasse la difesa nella qualità assunta dalla *compensazione*, e dimostrasse, che la morte di Clodio era stata giovevole alla Repubblica; ma Tullio giudicò, che la *compensazione* non rendesse la difesa così robusta, quanto la recriminazione; e però egli propose di volere provare, che *Milo jure occiderit Clodium proditorem*.

II. La *comparazione* adunque, ò sia, la *compensazione*, in confronto alla *recriminazione*, non è difesa così valida; perchè, *primieramente* la compensazione riguarda i conseguenti, che non possono essere pre-

(1) *Fortissimum genus defensionis est, si crimen causa facti tuemur, quod antenclema dicitur*. Quint. lib. 7. inst. orat. c. iv. de qualitate.

preveduti con antivedimento infallibile, e non sono atti a giustificare il Reo. Ponghiamo, che Clodio fusse innocente: come poteva Milone ucciderlo, per cagione, che la sua morte sarebbe utile alla Repubblica? come poteva egli prevedere, che fusse utile? senza dubbio l'Accusatore avrebbe potuto dire, che anzi sarebbe stato utile alla Repubblica il vivere di Clodio; perchè egli l'avrebbe retta col consiglio, con l'autorità, con la potenza; quindi la compensazione, che riguarda un futuro incerto, e un'esito dubbioso, non è sufficiente motivo, per giustificare un'azione. *Secondariamente*, dato, che l'esito fusse riuscito utile, come nel caso nostro, dato che la morte di Clodio fusse veramente vantaggiosa alla Repubblica; in quanto che, mancando lui, non vi fussero quelle turbolenze, quelle dissensioni, e quelle guerre Civili, che vi solevano essere; a ogni modo non poteva Milone prevedere, che infallibilmente fusse per succedere questo vantaggio: anzi potevano crescere le turbolenze, le dissensioni, e le guerre Civili: e poteva esacerbarsi maggiormente il partito Clodiano: onde la compensazione non può essere motivo sufficiente d'indurre a fare un fatto; perchè la compensazione, almeno rispetto a' conseguenti, è sempre dubbiosa: ma dato ancora, che fusse certa; a ogni modo non è cosa giusta far'un male, acciocchè segua un bene; anzi non è lecito fare un male picciolo, acciocchè segua un bene grande; quindi è, che la compensazione diminuisce la reità, ma non la toglie. Per lo contrario *la recriminazione toglie la reità*; perchè, se Clodio è *traditore*, questa qualità di traditore, assunta fuori del fatto, ma che nasce da esso, giustifica il fatto medesimo; perchè è lecito l'uccidere un traditore.

III. *La rimozione*, in confronto *della recriminazione*, non rende la difesa così valida; perchè, quando uno rimuove la colpa da se, e la risfonde, ò in altra cosa, ò in altra persona, si può facilmente ribattere la scusa fondata nella rimozione, ò perchè il Reo fusse obbligato a prevedere l'accidente, ò perchè la cosa, ò la persona, in cui si risfonde la colpa, non possa togliere la reità. Per esempio: *alcuni giovani sono accusati* (2) *per avere maledetto Pirro*: si difendono con la qualità, assunta dalla rimozione, e rimuovono la colpa da se, risfondendola nel vino; ma erano obbligati a prevedere gli eccessi, in cui suole portare il vino: e poi il vino, in cui risfondono la colpa, non toglie la reità, perchè non fa, che il Reo non possa essere punito con pena straordinaria. *Adamo è accusato d'avere mangiato il pomo vietato*, si difende con la qualità assunta dalla rimozione; perchè rimuove

(2) *Plutarcus in vita Pyrrhi*.

muove la colpa da se, e la rifonde nella moglie; ma la moglie, in cui egli rifonde la colpa, non toglie la reità del fatto. Per l'opposito, quando la difesa si prende dalla *recriminazione*, e si dimostra, che il fatto ha origine dalla colpa di colui, che ha ricevuta l'ingiuria; allora per cagione della recriminazione il fatto rimane giustificato.

IV. La *concessione*, in confronto *alla recriminazione*, non rende la difesa così valida: perchè un delitto confessato, e conceduto, avvegnachè si dimostri, che non sia seguito con fine malvagio, ò per propia elezione; ma per imprudenza, per ignoranza, e per necessità, non sempre si assolve (3), dice il Vossio, seguendo l'autorità di molti altri. Vero è, che Menelao, in cacciando, uccise una Giovane, pensando di colpire una Fera, e l'errore purgollo dalla colpa: che Lucilla moglie di Lucrezio lo rendette furioso, e fu libera dalla pena, per cagione ch' ella ciò fece, non per privare di vita il Marito, ma per fare, ch'egli maggiormente l'amasse: e che una Donna, di cui parla Aristotele (4), uccise un Giovane con una bevanda, con cui ella pensava di non ucciderlo, ma di accenderlo al suo amore, e fu assoluta; contuttociò non sempre segue, che un fatto non sia punito per cagione del buon fine; ò che sia giustificato per cagione, ò dell'imprudenza, ò dell'ignoranza, con cui è seguito; perchè ne' fatti talvolta si considera più la volontà, che il fatto stesso: e talvolta si considera più il fatto, che la volontà; quindi è, che, quando il fatto è conceduto, la scusa della volontà più volte non giova: e se giova, non già per dimostrare, che il fatto sia *juxta jus*; ma che non sia *contra jus*. Per l'opposito un fatto, che si difende per via di recriminazione, in cui si dimostra, che il fatto deriva dalla colpa di colui, che ha ricevuta l'ingiuria, allora, siccome la difesa si prende dal fatto medesimo; così ella resta più valida, per fare, che il Reo ne sia assoluto: e con una tale difesa non solamente si dimostra, che il fatto non è *contra jus*; ma similmente si dimostra, ch'è *juxta jus*.

Rimane adunque conchiuso, che la difesa più valida fondata nelle qualità assunte, sia quella, che si prende dalla relazione, ò sia, dalla recriminazione.

V. Le

(3) *Sanè voluntatem sæpe absque facto, & factum citra voluntatem puniri ostendunt*. Guil. Fornerius lib. 1. selectionem cap. x. Rodulphus Fornerius lib. 3. rerum quotidianarum cap. XVII. lib. 6. c. XXIV. Scipio gentilis lib. 1. parerg. c. XXXI. Vossius lib. 1. inst. orat.

(4) *Ferunt mulierem cuidam dedisse amatorium, quo ille mortem oppetierit: ac mulier quidem apud Areopagitas super hoc facto accusata judicio omnium sententia absoluta est, & de causa, quod id minimè prævidisset, siquidem amore obcæcata id egerat, non ut hominem perderet, sed quò uni sibi servaret*. Arist. lib. 1. magnorum moralium cap. XVII.

V. Le quattro costituzioni assuntive, dalle quali si ricavano tutte le scuse de' delitti, possono ordinariamente connettersi l'una con l'altra (5): *e massimamente la scusa per via di comparazione si estende a tutte le costituzioni assuntive*; perchè, *in recriminando*, per esempio, si passa *a comparare* la colpa del Reo con la colpa di colui, ch'è recriminato, come sarebbe, la colpa di Milone, da cui Clodio è stato ucciso, con la colpa di Clodio, che avea insidiata la vita a Milone. *In rimuovendo* da se la colpa, e in rifondendola nella persona suggetta al giudizio, si passa *alla comparazione* tra la persona, ch'è stata cagione di commettere la colpa, e 'l Reo, che l'hà commessa, tra la colpa, per esempio, del Questore, che non diede la provisione, e fu cagione, che gli Ambasciatori non andassono alla Legazione; e la colpa degli stessi Ambasciatori, che non eseguirono l'obbligazione, che avevano di andarvi. Se il Reo rimuove da se la colpa, e la rifonde in qualche cosa, che non sia suggetta al giudizio, si può passare alla *concessione*, nella quale similmente v'entra *la comparazione*: di modo che con una qualità Assunta più volte succede, che s'introducano tutte le altre. Noi nel Paragrafo seguente dimostreremo gli artifizj, con cui gli Oratori sacri possono invalidare, e confutare le scuse de' peccatori. Vero è, che degli artifizj di confutare abbiamo già trattato nel primo Tomo dell'Arte Oratoria (6); ma ivi, con la dottrina d'Aristotele, abbiamo dichiarati i luoghi comuni di confutare: e quì insegneremo, con la dottrina di Cicerone, gli artifizj d'introdurre tutte le costituzioni, con cui s'indeboliscono, si snervano, e si rigettano tutte le scuse.

§. VII.

Degli artifizj di servirsi degli stati Assuntivi ne' discorsi morali.

SOMMARIO.

I. *Si dimostra: come tutte le scuse immaginabili in qualsivoglia materia non sono che quattro, le quali si riferiscono a qualcheduna delle quattro qualità assunte.*

II. Si

(5) *Omnia capita qualitatis assumptivæ, ut plurimum compinguntur, non tantum inter se, verum etiam cum aliis statibus.* Hermog. de part. statuum sect. 8 Idem habet Cicero lib. 2. de invent.

(6) *Arte Oratoria Disp. VII.*

II. *Si espongono alcuni esempi di scuse prese dalla storia tanto sacra, quanto profana, le quali si riferiscono a qualcheduna delle quattro qualità assunte.*

I. POssono i peccatori addurre molte scuse, con cui dar colore, e giustificare le azioni loro: e tutte le scuse immaginabili si riducono alle qualità Assuntive dichiarate, cioè, ò alla comparazione, ò alla recriminazione, ò alla rimozione, ò alla concessione: di modo che non è possibile, che da' peccatori si adduca una scusa, la quale non possa dal sacro Oratore confutarsi facilmente, in riflettendo agli artifizj insegnati con la dottrina di Cicerone. Infatti ponghiamo, che un peccatore sia accusato di avere disprezzata la Chiesa per cagione de' cicalecci, de' complimenti, e delle maniere impropie, ò d'assistere a' sagrifizj, ò di voltare le spalle al Sagramento, ò d'altra irreverenza. S'egli vuole scusare la colpa, non può scusarla in altro modo, che in ricorrendo a qualcheduna delle quattro qualità Assuntive, rispondendo, ò per via di *comparazione*, che, facendo altrimenti, sarebbe paruto incivile, e villano; ò per via di *recriminazione*; che la stessa cosa fanno i Sacerdoti, e coloro, che assistono a' Sacri Altari: ò per via di *rimozione*: che la colpa è di coloro, i quali hanno introdotti simili abusi: ò per via di *purgazione*, che tutto ciò egli ha fatto, ò per ignoranza, ò per necessità: ò finalmente per via di *deprecazione*, confessando l'errore, e adducendo que' motivi, per i quali può egli meritare il perdono. In niun'altra maniera un peccatore può scusare una colpa, se non in ricorrendo alle quattro dette qualità: e tutte le scuse immaginabili si riferiscono a queste; e si fondano mai sempre sopra alcuna di queste qualità; quindi è, che l'Oratore sacro debbe conoscere perfettamente la natura degli stati Assuntivi. Nè solamente le risposte, con cui i peccatori possono, ò scusare, ò giustificare qualche azione, si cavano da qualcheduna delle quattro qualità Assunte; ma tutte le risposte, con cui qualsivoglia persona pretende, ò di scusare una sua azione, in qualunque materia ella sia, non possono avere colore di scusa, e di giustificazione, se non dalle stesse quattro qualità. Se, per esempio, in materia di civiltà: Uno è accusato di non avere renduto il saluto, non può scusarsi, se non che, ò per via di *comparazione*, dicendo, che in quella circostanza è stata cosa più utile, e più giusta il non risalutare, ò per via di *recriminazione*, dicendo, che non ha renduto il saluto, per rifarsi d'un mal tratto altre volte ricevuto: ò per via di *rimozione*, che l'errore è seguito, per ubbidire al comando, e all' autorità altrui: ò per via di *concessione*, dicendo, che, ò per ignoranza,

za, ò per accidente, ò per necessità è adivenuto, ch'egli non risalutasse: e se niuna qualità assunta servisse, per iscusare la colpa; allora si ricorre *alla seconda parte della concessione*, cioè, *alla deprecazione*; e si dimostra, in qual maniera uno sia degno di perdono.

II. Gli esempj delle scuse sono frequenti nella Storia tanto sacra, quanto profana. Nella Storia sacra: Saule accusato di non aver'esterminate tutte le sustanze degli Amaleciti, si scusa, in dicendo, che intanto non ha demolita ogni cosa, acciocchè restasse una parte della preda pel sagrifizio: questa è scusa *per via di comparazione*, per mezzo di cui egli dimostra d'avere giudicato, che fusse cosa più giusta, e più utile riserbare la metà della preda, per farne sagrifizio a Dio, che di ubbidire, e demolirla affatto. Gioab accusato d'avere conficate tre lancie nel cuore d'Assalone, può scusarsi col dire, che ha ucciso un figliuolo rubello: questa è scusa *per via di recriminazione*; per mezzo di cui egli dimostra, che la qualità di rubello è stata cagione d'uccidere il figliuolo del Re. Eva accusata d'aver mangiato il pomo, si scusa, col dire, che il Serpente ne fu la cagione. Adamo accusato d'aver mangiato dello stesso pomo, si scusa, col dire, che Eva ne fu la cagione: queste sono scuse *per via di rimozione*, per mezzo di cui tanto Eva, quanto Adamo rimuovono da se la colpa, e la rifondono in altrui. Davide accusato d'aver numerato il popolo, si scusa con la *purgazione*, e dice d'aver peccato per ignoranza. Lo stesso Davide accusato d'avere fatto uccidere Uria, non potendo scusare la colpa col mezzo d'alcuna qualità assunta, ricorre alla *deprecazione*, e dimanda perdono: la qual parte è sempre quell'ultima, che può competere a un Reo. Nella Storia profana, Epaminonda è accusato, ch'essendo stato eletto il Pretore, il quale secondo la legge succede al dominio dell'Esercito, non subito glielo rinunziasse, risponde, che ha tenuto anche due giorni contro lo scritto della legge l'Esercito, per non perdere la vittoria, che già egli era in atto di dover'ottenere: questa è scusa *per via di comparazione*, con la quale Epaminonda dimostra: quanto fusse più utile, e più giusto assicurare la vittoria, e interpetrare la mente del Legislatore; che l'ubbidire allo scritto della legge, e perdere sì bella occasione di vittoria. Oreste accusato d'aver'uccisa la Madre, scusa il delitto col dire; che da lei fu ucciso suo Padre: questa è scusa *per via di recriminazione*, con la quale Oreste dimostra, che la cagione del suo delitto è provenuta dalla reità stessa della Madre. Da alcuni Giovani, secondo che scrive Plutarco, fu maledetto Pirro: furono accusati, risposero, che avrebbono seguitato a maledire, se non finiva il vino: questa è scusa *per via di rimozione*, con cui i maldicenti dimostravano, che cagione della maldicenza fu il vino.

I Trojani cercavano il bisognevole loro per i campi degli Aborigeni, furono accusati: Enea gli scusò, in dicendo, ch'erano stati sforzati dalla necessità: questa è scusa *per via di concessione*, ò sia, *di purgazione*, con cui Enea dimostra, che la colpa non è effetto dell'animo, e della volontà; ma d'altra cagione. Qui, per proseguire colla maggiore chiarezza possibile, distribuiremo ogni stato assuntivo in diversi Paragrafi, in ognuno de' quali si vedranno gli artifizj, che possono usarsi ne' Discorsi Morali.

§. VIII.

Degli artifizj di confutare una scusa fondata nello stato assuntivo di comparazione.

SOMMARIO.

I. *Si dà l'esempio dell'artifizio, con cui un Oratore sacro possa confutare la scusa d'un peccatore, il quale rispondesse di non udire la divina parola, perchè debbe attendere agl'interessi della casa: con introdurre la prima controversia congbietturale sopra 'l fatto.*

II. *S'insegna l'artifizio di confutare la stessa risposta, con introdurre la controversia congbietturale sopra la cagione addotta dal peccatore.*

III. *S'insegna l'artifizio di confutare la stessa scusa, con introdurre la costituzione comparativa.*

IV. *S'insegna l'artifizio di confutare la stessa scusa, con introdurre la costituzione giuridiziale assoluta.*

V. *S'insegna l'artifizio di confutare la suddetta scusa, con introdurre la costituzione traslativa.*

VI. *Si dimostra, che, per invalidare la stessa risposta, potrebbe introdursi la costituzione difinitiva.*

I. Ponghiamo, che un Predicatore discorra della obbligazione, che hanno i peccatori d'udire la divina parola: e che i peccatori si scusino del non udirla; perchè debbono attendere agl' interessi delle case loro: si possono, per indebolire, e per confutare questa scusa, introdurre le due prime controversie conghietturali, cioè, la prima sopra'l fatto portato per iscusa, e dire, che non seguirà l'utile preteso, dall'attendere nell'ora della parola di Dio agl' interessi di casa: e qui conviene cercare le conghietture, da cui si argomenta il futu-

futuro; e poi tutte le altre conghietture, da cui si argomentano i fatti, e dimostrare: *à circunstantia personæ*, che Iddio suole prosperare coloro, che odono la sua parola; e quindi *à contrariis*, che questa prosperità non seguirà a coloro, che da essa ne fuggono: che la felicità, che il buon' esito degl' interessi dipende dall' essere amici di Dio; e che gli amici di Dio sono appunto coloro, che ascoltano le sue voci; che quelli, i quali hanno stabilite eternamente le case loro: che hanno goduta la pace, la quiete, la tranquillità con i domestici; e che hanno veduti i figliuoli loro ubbidienti, docili, i quali hanno servito di sollievo, e di consolazione all' età loro cadente, sono stati quelli, che hanno cercato di udire la voce di Dio, per ubbidire a' suoi comandamenti, per temere le sue minacce, per attendere le sue promesse: e che perciò non seguirà l'utile desiderato, attendendo agl' interessi della casa, e trascurando di udire la divina parola.

II. Si può indebolire, e confutare *la stessa risposta, ò sia, lo stesso colore di scusa*, con introdurre la seconda controversia conghietturale fondata sopra la cagione del non udire la divina parola; e dire, che la cagione, per cui non vengono a udire la voce di Dio, non è per attendere agl' interessi della casa: e quì conghietturare, per qual' altra cagione tralascino d' ascoltare la divina parola: che, per esempio, non l' ascoltano, ò per attendere al giuoco, ò per compiacersi nella compagnia di poco oneste persone, ò per secondare qualche altro diletto.

III. Dopo le due controversie conghietturali, per confutare la scusa de' peccatori, si può introdurre *la comparazione*: e dimostrare: quanto sia più utile l' udire la divina parola di qualunque altro interesse anche pel benefizio della stessa casa: e quì servono tutte le proposizioni propie del genere deliberativo, in cui si tratta dell' utile, e del maggiore utile; e anche le proposizioni propie del genere dimostrativo, in cui si tratta dell' onesto, e del più onesto: e le proposizioni propie del genere giudiziale, in cui si tratta del giusto, e dell' iniquo: e della ingiuria, e della maggiore ingiuria; perchè, dato, e non conceduto, che i peccatori non ascoltino la divina parola, e attendano agl' interessi delle case loro: dato, e non conceduto, che questa sia la cagione, per cui non l' ascoltino; si controverte, ch' è più utile lasciare qualunque altro interesse, e ascoltare la voce di Dio; che lasciare d' udire la voce di Dio, per attendere ad altro interesse: e questa controversia è appartenente allo stato negoziale: potendosi cercare, come di cosa da deliberarsi: se sia più utile, l' attendere agl' interessi della casa in tempo, in cui si dee ascoltare la

voce di Dio: ò veramente più utile ascoltare la voce di Dio, e tralasciare qualunque altro interesse: e in questa controversia servono tutti gli artifizj insegnati per trattare le proposizioni dello stato negoziale. Si può adunque amplificare l'utile, che deriva dalla divina parola: come sarebbe: che da questa ha origine la pace, la concordia, e la quietitudine nelle case: da questa il moderare le spese superflue, il pagare i creditori, il restituire la robba altrui: da questa il non volere comparire nel Mondo più di quello, che porti la condizione, e l'entrata: e poi si può amplificare ognuno de' beni, e degli utili derivanti dalla parola di Dio: che gran bene, per esempio, sia la pace, e la quietitudine interna, ed esterna: che gran bene sia il vivere con l'amore, e con la benevolenza di tutti; perchè, se questi beni derivano dall' udire la divina parola, la quale insegna le cose da fuggirsi, e le cose da abbracciarsi: e che muove gli animi, ò per via di timori, ò per via di speranze: che fa conoscere: quali sieno le cose amabili, e desiderabili: che propone i mezzi facili per conseguirle; sarà evidente il sommo utile, che proviene dalla parola di Dio: e quì conviene diminuire l'utile, che deriva dall' applicazione degli altri interessi: quanto poco vantaggio si possa ricevere per la casa nell' ora della Predicazione: e conghietturare, che lo stesso avverrà, e più facilmente, e più prosperamente con impiegare quell' ora nell' ascoltare la voce di Dio: che anzi seguirà un bene maggiore &c. Quando l'Oratore entra nella comparazione, può servirsi di tutti gli artifizj, che si usano nello stato negoziale; perchè nella comparazione si agita la causa, ò sia, la proposizione d' Assunto, nel modo che si agitano le cause, che si propongono da deliberarsi, e che soggiacciono al consiglio, e alla elezione: e se in un consiglio si delibererebbe, ch'è cosa più utile l' udire la voce di Dio, che l'attendere in quell'ora ad altro interesse; ne segue, che il peccatore non debba per questa cagione tralasciare la divina parola.

IV. Servono anche, per indebolire, e per invalidare la scusa, gli artifizj di separare un fatto dall' altro; con i quali si controverte, per via di costituzione giuridiziale assoluta, che v'è obbligo d'udire la voce di Dio: e che questa obbligazione dee considerarsi da per se sola, senza rispetto ad altre cose: e quì le pruove debbono prendersi dalle parti del giusto, e dimostrare, che, ò per legge naturale, ò per legge scritta, ò per atto di religione, ò d'osservanza, ò d'equità &c. conviene ascoltare la voce di Dio; quindi, che il fatto dell' attendere agl' interessi dimestici è una cosa: e il fatto d'udire la Predica è un'altra: che al tribunale di Dio il giudizio non sarà, se il peccatore abbia avvantaggiata qualche fortuna alla sua casa: ma se abbia imparati i suoi precetti

cetti: se abbia temute le sue minacce: se abbia apprezzate le sue promesse: onde che i peccatori non debbono unire una cosa con l'altra; mentre da Dio si giudica una cosa separata dall'altra: che, siccome coloro, i quali furono invitati alla sua cena, e si scusarono, quale in dicendo, che avea presa moglie, *Uxorem duxi*: quale, che aveva comprati i Bovi, *juga Boum emi &c.* furono esclusi per sempre dalla divina mensa; e Iddio volle giudicare separatamente un fatto dall'altro, cioè, il fatto dell'avere presa moglie dal fatto del dover' intervenire al suo convito; così, che distinguerà il fatto dell'attendere a' propj interessi dall'obbligazione d'udire le sue voci.

V. Può similmente introdursi la costituzione traslativa: dimostrando, che i peccatori possono attendere agl'interessi loro in altro tempo, in altre circostanze: e quì far vedere: come possono anticipare: come posporre gl' interessi loro: come prevedere gl' impedimenti: e mettere talmente sotto gli occhi le altre circostanze de' tempi, in cui uno può attendere a' proprj interessi, che svanisca tutto il colore della scusa portata, cioè, che intanto non odono la parola di Dio; perchè attendono agl' interessi loro.

VI. Per invalidare la stessa risposta, potrebbe anche servire la costituzione difinitiva: e far vedere: che il tralasciare d'udire la divina parola non è attendere a' propj interessi: e quì difinire: *che cosa sia l'attendere all'interesse propio*: e dimostrare, che consiste appunto nell'udire la divina parola, con tutti i luoghi, e con tutti gli artifizj insegnati nella Disputazione dello stato difinitivo: raziocinando, ò *à facto*, ò *à relictis*; e amplificando, nel modo che ivi abbiamo con la dottrina di Cicerone insegnato.

§. IX.

Degli artifizj di confutare una scusa fondata nello stato assuntivo di rimozione.

SOMMARIO.

I. *Si espone dalla difinizione della scusa, che ogni qualità assunta, per iscusare, e per giustificare un delitto, può confutarsi con introdurre, ò tutte le costituzioni, ò parte di esse.*

II. *Si confuta la scusa d'Adamo, il quale risponde d'avere mangiato il pomo, per non contristare la moglie, con introdurre la prima costituzione conghietturale sopra il conseguente del fatto.*

III. *Si espone l'artifizio di confutare la stessa risposta con la seconda costi-*

costituzione congbietturale sopra la cagione addotta per iscusare il peccato.

IV. Si dimostra: quanto gran forza facciano le due costituzioni conghietturali, per confutare una scusa: e poi s' insegna l' artifizio d' introdurre la costituzione comparativa, per confutare la stessa scusa d' Adamo.

V. S' insegna l' artifizio di confutare la stessa scusa d' Adamo, con introdurre la costituzione giuridiziale assoluta.

VI. S' insegna l' artifizio di confutare la stessa scusa, con introdurre la costituzione traslativa: e si conchiude, che, per invalidare una scusa, servono ordinariamente tutte le costituzioni.

I. TUtti gli artifizj, che servono per invalidare, e per confutare una scusa assunta dalla comparazione, possono applicarsi in ogni qualunque scusa fondata, ò nella recriminazione, ò nella rimossione, ò nella purgazione; perchè nella scusa si contiene mai sempre un fatto, che serve di colore per iscusare l' altro fatto; e conseguentemente quel fatto, ò sia, quel colore di scusa può togliersi con tutte le costituzioni. Per esempio: Adamo è accusato, per aver mangiato il pomo; egli per via di rimossione, rifonde la cagione della colpa nella moglie, che glie lo presentò; ed egli, per non rattristarla, mangiollo: con questo fatto, cioè, dall' essergli stato offerito dalla moglie il pomo, e dal timore di rattristarla, se nol mangiava, egli scusa il fatto stesso, di cui è accusato, cioè, dell' averlo mangiato: onde la scusa non vuol dire altra cosa, che assumere un' altro fatto, il quale serva di colore, per iscusare il fatto della colpa: quindi ordinariamente si può confutare la scusa, con introdurre quasi tutte le costituzioni, cioè, la conghietturale, la difinitiva, la comparativa, la negoziale, la giuridiziale assoluta, e la traslativa: e, introducendo tali costituzioni, necessariamente si viene in chiaro, e resta manifesto: se la scusa sia legittima, ò se non sia altra cosa, che un' apparenza, e un colore del vero.

II. Nell' esempio di Adamo si può adunque in primo luogo introdurre la costituzione conghietturale sopra 'l fatto, che serve di colore, e dire; che, *se Adamo non avesse mangiato il pomo*, *Eva non sarebbesi contristata*, perchè, se si renderà verisimile con le conghietture, che Eva non sarebbesi rattristata, non sussisterà la scusa d' Adamo di aver mangiato il pomo, per non rattristarla: ora si possono ritrovare conghietture *à persona*, *à causa*, *à facto* (secondo che abbiamo insegnato di conghietturare nella Disputazione dello stato conghietturale) per le quali apparisca, che Eva non sarebbesi rattristata.

A' cir-

A' circumstantia personæ, non sarebbesi rattristata; perchè ella era saggia, prudente, ornata di tutte quelle belle, e rare qualità, ch'erano le state compartite da Dio: *ab affectione*, ch'ella amava Adamo suo marito, e sarebbesi compiacciuta in ogni sua determinazione. *A circumstantia causæ*, non sarebbesi rattristata; perchè avrebbe conosciuta la cagione, per cui Adamo non l'avrebbe mangiato; e si sarebbe rallegrata più della sua fermezza, che della sua caduta: avrebbe conosciuto, che il non mangiarsi dal marito il pomo offerito proveniva, non da disprezzo, non da poco amore, non dal pensiero di non secondare i desiderj di lei; ma che precisamente ciò derivava dall' obbligazione d'ubbidire a Dio, che gli aveva creati, e da cui avevano ricevuti sì eccelsi doni: quindi, non avendo motivi di rattristarsi, non sarebbesi rattristata. *A' circumstantia facti*: Eva non avrebbe concepita alcuna tristezza; perchè nel Paradiso altri non v'era che avesse potuto dare a lei segno d'amore, col mangiare il pomo vietato; onde avrebbe potuto pensare, che ogni Uomo creato sarebbe stato del medesimo pensiero: che ogni altro, che le fusse stato dato per marito, non avrebbe voluto trasgredire il comandamento del Creatore. E poi Adamo poteva con modo cortese, umano, affabile, rendere alla moglie la ragione, per cui non s'induceva a mangiare il pomo; ed Eva avrebbe goduto più del modo, con cui Adamo non avesse aderito all'offerta, che della trasgressione: quindi che, concorrendo tante circostanze, le quali rendono verisimile la pruova, che Eva non sarebbesi rattristata; rimane invalidata la scusa di Adamo d'aver mangiato il pomo, per non contristare la moglie, da cui gli fu offerito. Questo è l'artifizio primo di confutare una scusa, cioè, saper conoscere, se possa controvertersi: ò dimostrando, che non è: ò dimostrando, che non sarebbono seguiti quegli effetti. Quì non si può controvertere, che Eva non presentasse il pomo allo Sposo; ma si può controvertere, che non sarebbe seguito l'effetto del contristarsi in Eva: e ciò basta per invalidare la scusa. Molte volte si può conghietturare, che il fatto portato, per iscusare l'altro, non è: come, se Milone accusato d'aver' ucciso Clodio, risponde: *occidi insidiatorem*: si può dimostrare, che Clodio non fu insidiatore: e, provato ciò, la scusa è invalidata. Ma dove non si può negare il fatto portato per iscusare quello, per cui uno è accusato; allora si dee procurare di negare i conseguenti: come nell'esempio di Adamo: non si può negare, ch' Eva gli offerisse il pomo; si dee adunque negare il conseguente, cioè, che, se non l'avesse mangiato, Eva sarebbesi rattristata; perchè, se Adamo si scusa, col dire di aver mangiato il pomo, per non contristare la moglie: in dimostrando, che questo conseguente

guente non sarebbe succeduto; è cosa manifesta, che la scusa resta invalidata.

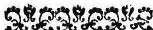
III. Passiamo all'altra costituzione conghietturale, per far ben' intendere, quanto giovi la cognizione degli stati, acciocchè un discorso sia forte, robusto, e da Oratore. Ha dunque Adamo risposto d'aver mangiato il pomo, *per non contristare la moglie*, *che glie lo aveva offerito*, e già con la costituzione conghietturale sopra 'l conseguente del fatto, abbiamo dimostrato, ch' Eva non sarebbesi contristata, perchè questo era il conseguente del fatto, cioè, dell'aver mangiato il pomo: ora si dee dimostrare, che Adamo non mangiò il pomo per la cagione da lui addotta, ma per altra cagione: e le conghietture si prendono sempre dagli stessi tre luoghi, *à circumstantia personæ, à circumstantia causæ, e à circumstantia facti. A circumstantia personæ*: Adamo non era Uomo debole, che potesse avere un simile timore: egli aveva tutta la scienza infusa da Dio, e sapeva, quanto facilmente avrebbe potuto riconsolare la moglie, ancorchè si fusse rattristata; e quindi non può egli essersi mosso a trasgredire il divino comandamento per un motivo così debole, così vano, così dubbioso, e a cui così facilmente poteva trovare il rimedio. *A circumstantia causæ*: la tristezza della moglie non poteva giammai essere cagione di trasgredire tutta la legge di Dio consistente in un solo precetto, rispetto a un'Uomo, il quale sapeva, che la tristezza irragionevole, la quale si fusse sollevata nell'animo di Eva, prestamente con la ragione si sarebbe acquietata. Sapeva Adamo: quanto più era da temersi l'ira del suo Creatore, che la tristezza della sua donna: sapeva, che dalla tristezza della moglie non avrebb' egli perduta la sua quiete, e la sua felicità; perchè conosceva, che simili beni avevano origine da Dio: poteva eziandio prevedere, che, rifiutando l'offerta del pomo, sarebbe vissuto con somma pace, e con somma tranquillità con la moglie, la quale non avrebbe giammai voluto dal marito, se non ciò, che poteva ragionevolmente volersi senza l'inosservanza del divino comandamento: onde che Adamo, avendo simili cognizioni, e conoscendo, quanto fusse maggiore il bene, ch'egli avrebbe perduto a paragone di quello, ch'egli temeva di perdere; non si mosse dalla cagione del timore di contristare la moglie a mangiare il pomo; ma da altra cagione. Quì si può conghietturare, da quale altra cagione siasi Adamo potuto muovere a mangiare il pomo; e si può dire, che *si mosse dallo smoderato amore a se stesso: dall'avidità di regnare con imperio maggiore: dalla superbia di voler' essere più di quello, ch' egli era per volontà divina*. Se si renderà verisimile questa cagione, e inverisimile la cagione portata pa Adamo, rimarrà invalidata la cagione d'aver mangiato il pomo, per non contristare la moglie. Nello stesso modo si può proseguire, conghietturando *à circumstantia facti*. IV.

IV. Con l'introduzione delle due costituzioni conghietturali: primieramente sopra 'l fatto; e poi sopra la cagione del fatto si vede, quanto sia facile a un'Oratore il confutare le scuse de' peccatori; perchè in primo luogo conghietturando, che la cosa non è, come dice il peccatore, la scusa si debilita: e poi, dando, e non concedendo, che la cosa sia, come dice il peccatore: conghietturando, ch'egli non ha commessa la colpa per la cagione addotta, viene a snervarsi, a debilitarsi, e quasi ad annullarsi affatto la scusa: ora può ognuno di quì immaginarsi: con quanta forza possa confutarsi una scusa, se con le due costituzioni sole conghietturali resta così vigorosamente confutata. Dopo adunque che l' Oratore ha dimostrato nell' esempio addotto, che Eva non sarebbesi contristata; e poi, dato, e non conceduto, ch'ella si fusse rattristata, non essere questa la cagione, per cui Adamo abbia mangiato il pomo; si possono introdurre le altre costituzioni, come sarebbe *la costituzione comparativa*, comparando la tristezza d'Eva, e l'ira di Dio: e quando è introdotta la comparazione; l'Oratore può trattare la controversia comparativa, nel modo stesso che si agitano le controversie negoziali; e dimostrare: quanto fusse più utile, che Adamo sofferisse la tristezza della moglie, che trarre sopra se l'ira di Dio: e quì si dee diminuire il male della tristezza d'Eva: e amplificare il male dell'ira di Dio: e per amplificare servono tutti i luoghi comuni insegnati nel primo Tomo, e tutti i luoghi delle conghietture insegnati nella Disputazione dello stato conghietturale, e tutti gli artifizj esposti nell'esempio dello stato negoziale; perchè quella cosa, che sarebbesi determinata in un consiglio, quando si fusse proposto: *se fusse spediente rattristare la moglie, per non incorrere nell'ira di Dio vivo*, doveva appunto farsi da Adamo: e se in un consiglio, atteso il maggior'utile, atteso il motivo, e dell'onesto, e del giusto, si sarebbe determinato, che un marito debba prima contristare la moglie, che incorrere nell'ira divina; così per l'appunto doveva farsi da Adamo. Introducendo adunque la costituzione comparativa, e negoziale, resta manifesto, che la scusa di Adamo d'avere mangiato il pomo, per non contristare la moglie, non è valida.

V. Ma dato, e non conceduto, che, se Adamo non avesse mangiato il pomo, Eva si fusse contristata: dato, e non conceduto, che questa sia stata la cagione, per cui Adamo lo abbia mangiato: dato eziandio, e non conceduto, che fusse stata cosa più utile ad Adamo il trasgredire il divino comandamento, che contristare la moglie; l'Oratore dee introdurre la controversia giuridiziale assoluta, e dire, che *jure non poteva Adamo in conto alcuno mangiare quel pomo*: e portare le parti

del giusto, la legge naturale, la legge scritta, l'equità: e quì conviene servirsi dell'artifizio di separare un fatto dall'altro; e dire: che il fatto del dover' ubbidire a Dio debbesi esaminare indipendentemente da ogni altro fatto; perchè ogni scusa fa mai sempre, che la controversia sia doppia: e nelle controversie doppie abbiamo già insegnato (1), che l'artifizio dell'Oratore debbe consistere, ò nel separare i fatti, se dal Reo si congiungono: ò nell' unirli, se dal Reo si separano.

VI. Finalmente per confutare la scusa addotta da Adamo, oltre le dichiarate costituzioni, con cui certamente resta affatto confutata, si può introdurre la costituzione traslativa, e dimostrare: che poteva Adamo fare qualche altra cosa, con la quale si fusse liberato dall'offerta fattagli dalla moglie di mangiare il pomo: che poteva prendere da tanti Alberi qualche altro frutto: e dire alla moglie: mangiamo questo, che ci è conceduto, e non quest' altro, che ci è vietato: poteva sgridare il Serpente, che fusse stato così ardito d' ingannare una donna semplice, e innocente: poteva dire a Eva: non conoscete voi l' inganno, ch', essendo gli animali muti per natura loro, questo, che ora ha parlato, è senza dubbio uno spirito nemico di Dio, che parla sotto la figura del Serpente? poteva darle altri segni dell'amor suo, senza compiacerla nella trasgressione del comandamento di Dio. Con tutte le costituzioni si può confutare una scusa, cioè, con le costituzioni conghietturali; argomentando, ò che il fatto, per cui è stato commesso il delitto, non è: ò che i conseguenti non sarebbono seguiti: ò, che dato, e non conceduto il fatto, non è stata dessa la cagione del delitto, come nell'esempio d'Adamo: argomentando primieramente, che Eva non sarebbesi contristata; e secondariamente, che per tale cagione Adamo non mangiò il pomo. Si può confutare la stessa scusa, con introdurre le costituzioni comparative, negoziali, giuridiziali assolute, e traslative: di modo che, dice M. Tullio, chi sa la natura delle costituzioni, intende subito tutti gli artifizj, ò di confutare, ò di sostenere ogni qualità assunta, ò sia, ogni colore, ogni scusa addotta, per giustificare un delitto.



§. X.

(1) *Capo 4. dello stato Giuridiziale assoluto §. 5. n. 3.*

§. X.

Degli artifizj di confutare una scusa fondata nello stato assuntivo di purgazione in quella parte, che riguarda la necessità.

SOMMARIO.

I. *Si dimostra l'artifizio: come confutare la scusa del Re di Babilonia, il quale rispose d'avere permesso, che Daniello fusse chiuso nel Lago de' Leoni per necessità, con introdurre la prima controversia congbietturale sopra'l fatto, che dà colore alla necessità addotta per iscusa.*

II. *Per quale motivo non si possa introdurre la seconda controversia congbietturale sopra la cagione, per confutare la scusa del Re di Babilonia: e come dipenda dal giudizio dell'Oratore l'intendere, quale costituzione debba introdursi, per confutare le scuse.*

III. *Si dimostra l'artifizio di vieppiù invalidare la stessa risposta del Re di Babilonia, con introdurre la costituzione comparativa.*

IV. *Si dimostra: come invalidare la stessa risposta con la costituzione giuridiziale assoluta.*

V. *Si dimostra, come invalidare, e confutare vieppiù la stessa risposta, con introdurre la costituzione traslativa.*

I. I Peccatori sogliono addurre la scusa fondata nella prima parte della concessione; e rispondere, che, ò per ignoranza, ò per accidente, ò per necessità hanno peccato: e l'Oratore sacro con gli stessi artifizj può confutare ogni scusa. Per esempio: Il Re di Babilonia conosce, che il Profeta Daniello è Uomo giusto; e a ogni modo lo lascia nelle mani del Popolo, acciocchè sia posto nel Lago de' Leoni: è accusato. L'intenzione è questa: non dovevi, o Re, condannare un' Uomo innocente a essere gittato nel Lago de' Leoni. La depulsione fondata nella concessione è questa: concedo, che io non doveva; ma sono stato costretto dalla necessità; altrimenti il popolo mi uccideva. Lo stato della controversia è: se il Re di Babilonia, per timore d'essere ucciso dal popolo, poteva permettere, che Daniello fusse gittato nel Lago de' Leoni. L'artifizio dell'Accusatore, per confutare la scusa del Re fondata nella necessità, debb'essere nell'introdurre primieramente la costituzione conghietturale sopra'l fatto, che serve di colore, per iscusare la colpa, e dire: *che non sarebbe sta-*

to ucciso dal popolo; perchè, se si renderà verisimile con le conghietture, ch'egli non sarebbe stato ucciso dal popolo, rimarrà invalidata la scusa fondata sopra la necessità, ò di dover consegnare Daniello alla disposizione del popolo, ò di soggiacere al furore di tutti, e di essere ucciso. Si può adunque congnietturare *à circunstantia personæ*, *a circunstantia causæ*, e *à circunstantia facti*, che non sarebbe stato ucciso. *A' circunstantia personæ*; perchè il popolo è volubile, e da un momento all'altro muta pensiero, e teme naturalmente la presenza del suo Principe: e nel popolo molti sono i beneficati dalla Corona; molti, che vivono al soldo regio; molti, che attendono qualche favore dal Principe; molti, a cui dispiace precipitare la propia sorte, e azzardarsi a un cimento, da cui possono perdere, e la vita, e tutte le sustanze: quindi non è verisimile, che il popolo avesse messe le mani nella vita del Re, e l'avesse ucciso. *A' circunstantia causæ*; non è verisimile, che fusse stato ucciso; perchè la benevolenza, ch' egli mostrava a Daniello, non era cosa, per cui, ò tradisse il Regno, od opprimesse i sudditi, ò rovinasse le case: non era questa una cagione violenta, ò di rapire le donne loro, ò di fare schiavi i figliuoli, ò di aggravare la plebe sotto 'l peso di fatiche intollerabili; ma era un' amore, che non pregiudicava ad alcuno, e con cui si lasciava tutto il corso alla retta giustizia, e al buon governo: e per questo motivo non sarebbesi trasportato il popolo a uccidere il propio Re. *A' circunstantia facti*, ne meno è verisimile; perchè i Soldati, le Guardie, i Servidori l'avrebbono difeso; aveva egli luogo di sicurezza, dove ritirarsi: e il tempo avrebbe placata l'ira del popolo: onde non sarebbe egli stato ucciso. Di quì si vede, che la sola costituzione conghietturale ha una tal forza, che, potendosi introdurre, basta da per se sola a rendere inverisimile, e a invalidare la scusa del Reo.

II. In questo caso non si potrebbe introdurre la seconda controversia conghietturale sopra la cagione del fatto; perchè certamente si sa, che il Re di Babilonia si mosse a permettere, che Daniello fusse gittato nel Lago de' Leoni, per la cagione da lui addotta; ma, dice Marco Tullio, se non sempre v'entrano tutte le costituzioni, per confutare una scusa, basta introdurre quelle, che possono introdursi; e saranno sempre tali, che la scusa rimarrà invalidata, e confutata. Senza dubbio talvolta la scusa è tale, che può confutarsi con tutte le costituzioni; e talvolta può confutarsi con una costituzione, e non con l'altra: tutto ciò dipende dal giudizio dell'Oratore: basta sapere l'artifizio, che può usarsi per confutare le scuse, introducendo le costituzioni. Fin quì adunque è stata confutata la scusa del Re, fondata nella necessità, con la prima costituzione conghiettu-

tale;

rale; con cui si è dimostrato, che il popolo non l'avrebbe ucciso; ch'era quella cagione, per cui egli avea detto d'essere stato necessitato a permettere, che Dianiello fusse gittato nel Lago de' Leoni; ed, essendosi renduto verisimile, che non sarebbe succeduto il fatto dell'uccisione, in cui si fondava la necessità del Re, d'avere così permesso; è stata conseguentemente invalidata la scusa.

III. Ora si può vieppiù invalidare, e annullare, introducendo la costituzione comparativa, e negoziale, in dicendo: che è cosa più utile, più giusta, e più onesta il morire per mano del popolo, che permettere ingiustizia così crudele: più utile, per esempio, la conservazione dell'onore, della gloria, del buon nome, che il bene della vita: più onesto l'esercizio delle virtù, della giustizia, della fortezza d'animo; e più desiderabili i conseguenti, che derivano da simili virtù, quali sono l'amore, e la benevolenza de' buoni, la gloria per tutti i Secoli; che la vita, e i conseguenti di essa, i quali sono caduchi, e hanno fine. Certamente, se apparirà cosa più giusta, più utile, e più onesta quella d'eleggere la morte, che di opprimere un'innocente; rimarrà invalidata, e confutata la scusa fondata nella necessità.

IV. Per invalidare, e confutare la stessa risposta, si può introdurre la costituzione giuridiziale assoluta, e dire: dato, e non conceduto, che il Re fusse stato ucciso dal popolo: dato, e non conceduto, che fusse più utile al Re di condescendere alla dimanda del popolo, che di operare secondo le leggi della giustizia, e dell'onore; a ogni modo egli non doveva riguardare, se non che al giusto, e non considerare un fatto col rispetto all'altro. Questo è sempre mai l'artifizio, che dee tenersi dall'Accusatore nelle controversie giuridiziali doppie, cioè, di separare i fatti, che dal Reo si congiungono, e dire, che prima dee esaminarsi un fatto, e poi l'altro.

V. Oltre la costituzione congnietturale, comparativa, e negoziale, e la costituzione giuridiziale assoluta, si può introdurre la costituzione traslativa: e dimostrare, in qual'altro modo poteva il Re di Babilonia placare il popolo, e non consegnare al suo furore Daniello: che poteva prender tempo: poteva fare, che non si ritrovasse la chiave del Lago: poteva dire, che si costituisse un giudizio sopra quel fatto: e quì si dee conghietturare, se facendo il Re una cosa, non sarebbe seguita l'altra: se parlando placidamente a' Capi della sollevazione, sarebbe cessato il tumulto: se, minacciando, gli averebbe intimoriti: insomma qual'altra cosa facendo, non sarebbe seguita, nè la sua morte, nè l'oppressione di Daniello. Ma soprattutto, per confutare le scuse fondate nella necessità, serve grandemente la comparazione, cioè, l'artifizio di diminuire un fatto, e di amplificare

care

care l'altro. Come nell'esempio addotto del Re di Babilonia, si dee diminuire il male della morte; dimostrando, che una volta finalmente egli sarebbe giunto a quell'ora: che il male è irremediabile: che il bene di questa vita misera, e passaggiera non è tale, che debba far parere un sì gran danno la privazione di essa: che dopo la morte v'è un'altra vita più gioconda, e più tranquilla: che gli Uomini forti non l'hanno temuta; e quindi che un male necessario, non temuto, non particolare, ma comune, non è grave. Per lo contrario, che un'ingiustizia così orrenda, e crudele, qual'è d'opprimere un'innocente, non è comune a' viventi; ma è propia de' soli malvagi; anzi de' malvagi, che non hanno più muovimenti alla virtù; perchè, quanto più si diminuirà il male della morte: e quanto più si amplificherà il male della ingiustizia crudele; tanto più rimarrà confutata la scusa fondata nella necessità; e vieppiù apparirà, che il Re doveva anzi eleggere la morte, che una simile ingiustizia.

§. XI.

Degli artifizj di confutare una risposta fondata nello stato assuntivo di purgazione in quella parte, che riguarda l'ignoranza.

SOMMARIO.

I. Si espone, che, se il Difensore non intende la natura delle costituzioni, ò sia, degli stati, non potrà sostenere la scusa contro un' Accusatore, il quale sappia, per invalidarla, introdurre le costituzioni.

II. Si espone la scusa de' Crocifissori di Gesù Cristo, li quali rispondono d'averlo Crocifisso per ignoranza: e l'artifizio d'introdurre la prima costituzione congbietturale sopra'l fatto, per confutare la detta scusa.

III. S' insegna l' artifizio d' introdurre la costituzione traslativa, per confutare la stessa scusa fondata nell' ignoranza.

IV. Si espone l' artifizio d' invalidare la stessa scusa fondata nell' ignoranza, con introdurre la costituzione giuridiziale assoluta.

Con lo stesso artifizio d'introdurre le constituzioni conghietturali, la costituzione comparativa, la negoziale, la giuridiziale assoluta, e la traslativa, è impossibile, che ogni scusa non resti indebolita, snervata, e annullata: e se il Difensore non

non avrà l'arte d'opporsi a ogni costituzione, e di sostenere in ogni costituzione il colore della scusa del Reo; converrà, che perda la causa. Fermianci ancora nelle scuse fondate nella concessione; perchè queste ordinariamente sogliono essere i ricoveri de' peccator. Consideriamo una scusa fondata nell'ignoranza.

II. Gli Ebrei crocifiggono Gesu Cristo: sono accusati, *interfecistis justum, & sanctum*: si scusano, *per ignorantiam fecimus*. Per confutare la scusa fondata nella ignoranza, si dee introdurre la controversia conghietturale sopra 'l fatto, e conghietturare, che il fatto della crocifissione non è verisimile, che sia seguito per ignoranza. Le conghietture de' fatti si prendono da' tre fonti, cioè, *à circumstantia personæ, a circumstantia causæ, à circumstantia facti*. Si dee adunque conghietturare: come non sia verisimile, che gli Ebrei crocifiggessono Cristo per ignoranza. *A circumstantia personæ*; perchè gli Ebrei sapevano le promesse fatte nella Scrittura: conoscevano, quali segni dovevano precedere la venuta del Messia: avevano dalla Profezia di Daniello il computo de' giorni, in cui dovea venire: intendevano tutte le scritture, che di lui parlavano; e per bocca loro avevano già confessato, che nessun' Uomo, il quale, in un tempo non fusse stato anche Dio, avrebbe mai potuto operare le cose operate da Cristo: con gli occhi loro aveano veduti illuminati ciechi, radrizzati stroppj, e ravvivati cadaveri: avevano più volte ammirata la dottrina, e detto, *nunquam sic homo loquutus est*; quindi non è verisimile, che Gesu Cristo conosciuto sotto tanti segni per figliuolo di Dio, e che per tale con minori notizie era tenuto da' Gentili, fusse poi con tanta piena di cognizioni ignorato dagli Ebrei, e per ignoranza crocifisso. *A circumstantia causæ*, nè meno è verisimile, che per ignoranza sia seguita la crocifissione; perchè precedettero molte accuse, e molti giudizj: vi furono molti falsi testimonj: v'intervennero i Principi della Sinagoga, i Sacerdoti, e i più vecchi del popolo, i quali avevano considerata la causa ingiusta della morte, e indussero il Giudice a sentenziare con un motivo politico, ch' egli, facendo altrimenti, sarebbe stato dichiarato nemico di Cesare: non fu l'empito solo d'una passione inconsiderata, che muovesse gli Ebrei a volere la crocifissione di Gesu Cristo; perchè allora potrebbesi attribuire una tal morte alla ragione offuscata: nè meno fu una soperchia gloria di conservare inviolabile la legge di Mosè; ma fu il timore, che i Romani togliessono le sustanze loro, e che gli discacciassono dalla Giudea: quindi, non per ignoranza del Messia; ma per cagione di possedere con sicurezza i beni loro, e di regnare senza contrasto, crocifissero Gesu, che conoscevano essere il vero Messia. *A circumstantia facti*, non è verisimile, che per ignoranza sia seguita la crocifissio-

cifissione; perchè poco prima gli erano andati incontro con rami d'olive, con palme, e con proteſtazioni di laudi, e di adorazioni convenevoli al ſolo Meſſia: poco prima avevano detto: *Hoſanna filio David, benedictus qui venit in nomine Domini*. V'erano anche in Geruſalemme i ciechi *à nativitate* da lui illuminati: viveva anche Lazaro da lui riſuſcitato, anche eravi penitente Maddalena da lui convertita; ed eſſi confeſſavano, che ſimili opere non potevano farſi, ſe non che dal Meſſia: onde non è veriſimile per tutti i capi delle conghietture, che gli Ebrei peccaſſono per ignoranza.

III. Dato, e non conceduto, che lo abbiano crocifiſſo per ignoranza; l'Oratore ſacro dee introdurre la coſtituzione traslativa; e dimoſtrare, come quella ignoranza poteſſe ſuperarſi. Potevano, per eſempio, eſaminare con ponderazione, e con maturezza le opere di Geſu Criſto: potevano confrontare quelle opere con le predizioni, e con i vaticinj de' Profeti: potevano rifletter alla legge, ch'egli introduceva: ſe mutava la ſuſtanza della legge di Mosè, ò veramente la ſola figura: ſe laſciava immobili tutti i principj della morale loro: ſe la nuova legge introdotta non era altra coſa, che una perfezione dell'antica: potevano in mille altre maniere aſſicurarſi, s'egli era il vero Meſſia: e per queſta ragione, dato, e non conceduto, che gli Ebrei abbiano peccato per ignoranza; non però di quella ignoranza, che ſcuſi il peccato loro.

IV. Oltre di che, dato ancora, e non conceduto, che gli Ebrei peccaſſono d'ignoranza, e d'una ignoranza, che non poteſſe loro eſſere imputata; queſto ſolamente fa, che non ſieno rei della morte di Geſu Criſto, come vero Meſſia; ma non fa, che non ſieno rei di quella morte ſecondo ſe ſteſſa: e qui ſi dee introdurre la coſtituzione giuridiziale aſſoluta; e dimoſtrare, che *jure* niun'Uomo poteva condannarſi a quelle pene, e a quella morte, a cui Geſu fu condannato per iſtigazione de' Giudei; perchè non per legge naturale, non per legge divina, non per legge umana, non per legge delle genti, non per conſuetudine, non per coſtume, non per equità, non per alcun diritto di giuſtizia poteva condannarſi un'Uomo a tanto eccesſivo numero di battiture, a un traffigimento così crudele di ſpine, e a tanti ſcherni, da cui naturalmente pare, che un'addolorato in eccelſo debba eſſere libero, e inſomma a una crocifiſſione così barbara, in cui ognuno aveſſe cuore di vedere giorno, e notte agonizzante, e moribondo un' Uomo. Queſto fatto così crudele, e così diſpietato, ancorchè i Giudici non aveſſono conoſciuto, che Geſu Criſto era il Meſſia, non era legittimo, non giuſto, non approvato da alcuna legge, e per ſe ſteſſo rende colpevoli gli Ebrei, che lo commiſero.

V. Si

V. Si è adunque veduto, che la scusa fondata nella ignoranza può confutarsi, con introdurre una costituzione conghietturale, una costituzione traslativa, e una costituzione giuridiziale assoluta; ma può confutarsi ancora, introducendo la costituzione comparativa, comparando altri delitti infinitamente minori di quello, che sia la crocifissione, i quali da' Rei si attribuirono a ignoranza; e da' Giudici furono condannati: conchiudendo finalmente, che per un sì enorme delitto non v'è altro, se non che i colpevoli si pentano, e dimandino perdono: e quì introdurre lo stato di deprecazione; e cercare: se i Rei possano meritare perdono: se diano speranza d'una sincera emendazione: se piangeranno sempre la colpa loro: se la detesteranno di cuore: quali sieno stati i Maggiori loro: se abbiano servito a Dio con fedeltà: se sieno stati osservanti delle patrie leggi; e conghietturare da questi fatti, che così saranno per essere i Crocifissori di Gesu Cristo; e che perciò implorano dalla divina misericordia il perdono: e quì dimostrare, come la misericordia sarà sempre lodata, e magnificata, per aver perdonato a un sì grave peccato: che tutte le nazioni, che tutti i popoli, che tutti i viventi spereranno sempre dalla somma bontà di Dio il perdono de' peccati, quando veggano perdonata la colpa del Deicidio: che una sì alta clemenza usata a' Crocifissori sarà, che ognuno confidi in essa: e Iddio riporterà gloria, e onore da tutte le lingue: che questa è l'aspettazione del Cielo, e della Terra: che questo è il desiderio de' buoni: che questo manifesterà la sua natura inclinata alla piacevolezza, e al perdono.

§. XII.

Si dimostra, come l'artifizio di confutare qualunque scusa dipenda dall' intendere la natura delle costituzioni.

SOMMARIO.

I. *Si dichiara l'artifizio di confutare la scusa degli Ebrei, i quali dissero, ch'era spediente di condannare Gesu, affinchè non venissono i Romani a togliere i luoghi, e la gente loro: con introdurre le constituzioni conghietturali, la comparativa, e la traslativa.*

II. *Si dichiara, come l'Oratore sacro debba attenersi agli artifizi dichiarati d'introdurre le costituzioni, per confutare le scuse de' peccatori.*

III. *S'insegua, come confutare la scusa d'un' Usurajo, con introdurre le costi-*

costituzioni congbietturali, comparative, e anche difinitive.

IV: *S'insegna, come confutare la scusa d'unGiuocatore con lo stesso artifizio d'introdurre le costituzioni.*

V. *Si dimostra, come non è possibile, che un peccatore dia una scusa, la quale non possa essere in tutto, e per tutto confutata, e invalidata dall'Oratore sacro, in virtù dell'introdurre le costituzioni, ò sia, gli stati.*

I. NOn v'è certamente artifizio maggiore, per confutare qualunque scusa, quanto quello d'intendere le costituzioni, che debbono introdursi, per confutarlo. I Giudei, per esempio, fanno consiglio contro Gesù Cristo; e, conosciuta la sua innocenza, risolvono a ogni modo di opprimerlo. Sono accusati. L'intenzione è questa: *justum occiditis*. La depulsione consiste nella concessione. Lo stato: *an occidi oporteat?* La scusa degli Ebrei; *si dimittimus eum sic, venient Romani, & tollent nostrum locum, & gentem*. Questa è quella scusa, che va mai sempre invalidata, introducendo tutte le costituzioni possibili: *primieramente* la conghietturale; e dire: *non venient Romani, & non tollent locum vestrum, & gentem*: e quì conghietturare *à circunstantia personæ*, *à circunstantia causæ*, e *à circunstantia facti*, che non verranno i Romani &c. *A' circunstantia personæ*; perchè i Romani lasciano tutti nella Religione loro: coltivano le virtù morali: sono generosi, e amatori della giustizia; quindi non mai saranno per venire a togliere i vostri luoghi, e la vostra gente, se voi non condannate alla morte un'innocente; anzi è verisimile, che i Romani allettati dalla gloriosa azione di riconoscere il vero Messia, di chinare il capo a'suoi precetti, e di sottomettervi alla sua legge, saranno per imitarvi, e per adorare lo stesso Messia; perchè studiano essi d'immortalare il nome loro; sono emulatori d'azioni eroiche, e sublimi; e godono, che la Repubblica loro si fondi nelle vere, eterne, e immutabili leggi: onde, tanto è lontano, che sieno, per venire a toglier vi, e luogo, e gente; che anzi, in riconoscendo voi il Messia, otterrete da esso loro le prime dignità; si umilieranno a voi; chiederanno d'essere vostri compagni; stabiliranno una perpetua, e indissolubile amicizia con voi &c. *A' circunstantia causæ*, nè meno è verisimile, che i Romani sieno per venire a toglier vi, e luogo, e gente; perchè non si muvono i Romani a combattere, se non i nemici; non discacciano dalle Terre loro, se non i rubelli, i sediziosi, e i disturbatori della pace; non si trasportano, come voi pensate, ò per empito di passione, ò per sospetto vano, e bugiardo di perdere il dominio, ma operano per motivo di onore, e di gloria: onde non saranno

per

per venire a toglierví i vostri beni, se voi non opprimete Gesu Cristo; perchè Gesu non vi fa essere nemici dell' Imperio Romano, anzi vi comanda di dare il tributo a Cesare: vuole, che rendiate il vassalaggio a' Principi, a cui è dovuto: vi stabilisce nella fedeltà, e nelle buone leggi della giustizia: e per questa ragione, se i Romani sapranno, che voi adorate un Legislatore così giusto, vi riceveranno nella grazia loro, e saranno per favorirvi, e non per toglierví quanto possedete. *A' circumstantia facti*, nè meno è verisimile, che i Romani sieno per toglierví, e luogo, e gente; perchè già fino da' tempi de' Macabei si confederarono con voi, e vi professarono amicizia: lodarono più volte i riti della nazione Ebrea: hanno cognizione di quanto scrissero le Sibille: non ordinarono giammai a' Presidenti, e a' Ministri loro di molestarvi: onde non solamente non vi toglieranno i vostri luoghi, e la vostra gente; ma, in udendo la virtù vostra, la vostra fede, la vostra religione, la vostra gratitudine verso un Legislatore così giusto, e così santo; stringeranno con voi amicizia maggiore; e sarete più sicuri dalle altre nazioni, e dagli altri nemici. Senza dubbio, quando si conghiettura, che la cosa sarà, ò sarebbe stata, ò potrà essere diversa da quella, per cui un Reo pretende, ò di purgarsi dal delitto, ò di giustificarsi; allora la scusa comincia perdere il suo vigore; perchè, s'è verisimile, per esempio, che i Romani non fussero venuti a molestare gli Ebrei; anzi, s'è verisimile il contrario; la scusa di condannare Gesu Cristo, per timore, che i Romani *venirent, & tollerent locum, & gentem*, resta indebolita. Dopo entrare nella comparazione, e dimostrare: che dato, e non conceduto, che i Romani fussero stati per venire a togliere i luoghi, e la gente loro; a ogni modo era cosa più giusta, più utile, e più onesta l'eleggere di perdere tutto, prima che condannare un' innocente, giusto, e santo alla morte. Poscia controvertere, separando un fatto dall'altro; e dire, che doveva esaminarsi l'uno distinto dall'altro: prima vedere: se era giusto condannare un' innocente: e poi cercare, in qual modo opporsi a' Romani: poscia entrare nella costituzione traslativa, e far vedere, che gli Ebrei potevano rimediare alla venuta de' Romani in altro modo.

II. Debbe pertanto l'Oratore sacro, nel confutare le scuse de' peccatori, cercare d'introdurre le controversie conghietturali; e dimostrare il verisimile, che la cosa non sia, come dicono i peccatori; anzi quanto sia verisimile la cosa contraria: *E poi*, dando, e non concedendo, che la cosa sia, come dicono i peccatori, entrare nella comparazione, e confrontare il male, che hanno pensato di fuggire, e 'l male, in cui incorrono; e diminuire il primo; e amplificare il secon-

do. *Indi* passare alla costituzione negoziale: e fare la proposizione in quel modo stesso, che si proporrebbe in un consiglio, e dimostrare, che quella cosa, che sarebbesi determinata in un consiglio, dovevasi operare dal peccatore. *Poscia* entrare nella constituzione giuridiziale assoluta, separando i fatti, che dal peccatore si congiongono l'uno per iscusa dell'altro; e dimostrare, quanto ingiustamente abbia operato. *Finalmente* introdurre la costituzione traslativa, in dimostrando, come la cosa potesse avvenire in altro modo: come, facendo un'altra cosa: come mutando circostanza, il fatto sarebbe seguito diversamente.

III. *Dice*, per esempio, *un' Usurajo: ho fatto usura; ma per lasciare con qualche splendore, e con qualche comodo i figliuoli:* si dee confutare questa risposta con la costituzione conghietturale; argomentando: quanto sia verisimile, che i figliuoli non debbano vivere con isplendore nel Mondo, e col comodo ideato; anzi quanto sia verisimile, che seguirà la cosa contraria; perchè ha detto Iddio, che coloro, i quali disprezzeranno la sua legge, *erunt ignobiles*, e che coloro, i quali accumuleranno con usura, rimarranno in breve senza gli Eredi: è adunque verisimile; anzi è certo, che seguirà ciò, che Iddio ha detto; e in niun modo è verisimile, che succederanno le speranze degli avari. Ma dato, e non conceduto, che i figliuoli sieno per essere onorati, e comodi nel Mondo; a ogni modo è cosa più utile a' Genitori il non accumulare con usura, e lasciare i figliuoli poveri; che morire usuraj, e lasciare i figliuoli ricchi: e quì conviene diminuire il male della povertà de' figliuoli; e amplificare il male dell'inferno; e poi introdurre le altre costituzioni negoziali, giuridiziali assolute, traslative, per le quali sempre più rimarrà confutata la scusa dell' Usurajo di cumulare con usura per cagione dell'amore dovuto a' figliuoli. Che se la scusa contiene un qualche nome particolare: come nella scusa degli Usuraj, che si contiene l'amore de' figliuoli: in quanto che peccano per l'amore, che loro portano; allora si può introdurre la costituzione difinitiva, e far vedere: che simili eredità lasciate non debbono dirsi segni d'amore: ma più tosto d'odio: e provare la difinizione con i luoghi dello stato difinitivo, dimostrando, che da simili eredità provengono gli stessi effetti, gli stessi conseguenti, quali derivano dall'odio: nel modo che abbiamo insegnato nella Disputazione dello stato difinitivo.

IV. Dice *un Giuocatore*: conosco, che nel giuoco m' impaziento, e bestemmio; ma ciò segue, perchè ho speranza di risarcire le passate perdite. Questa scusa va confutata *primieramente con la costituzione conghietturale*, dimostrando, quanto sia verisimile, che non le risarcirà; anzi quanto versimile, che diminuerà la sua eredità: *e poi*

con

con la costituzione comparativa, cioè, che dato, e non conceduto, che fusse per risarcire le perdite, che a ogni modo è cosa più giusta, e più utile il non giuocare con tanta sicurezza di offender Dio, e non riacquistare il perduto; che riacquistarlo con l'evidente probabilità della divina offesa: e quì diminuire un bene, e amplificare l'altro: diminuire un male, e amplificare l'altro. *Poi con la costituzione giuridiziale assoluta*, dimostrando, che assolutamente non è cosa giusta l'inoltrarsi nel giuoco con una morale sicurezza d'offendere Dio: *indi con la costituzione negoziale*, facendo vedere, che, se una tale proposizione si facesse in un consiglio, risolverebbesi essere più utile il non risarcire le perdite terrene col discapito della perdita della grazia di Dio; che perdere la grazia divina, e risarcire le perdite terrene: e quindi, che quanto si determinerebbe da Uomini prudenti, e saggi in un consiglio; tanto debbe eseguirsi dal giuocatore. *Finalmente con la costituzione traslativa*, dimostrando, in qual'altro modo lecito; e qual'altra cosa facendo, possa egli risarcire le sue perdite, senza ingolfarsi nuovamente nel giuoco. Quì si noti, che, contenendosi nella scusa un nome particolare, cioè, che il giuocatore risolve di giuocare con evidente pericolo d'offender Dio, per risarcire le sue perdite; può l'Oratore introdurre una costituzione difinitiva, e far vedere: che quest'azione non dee chiamarsi risarcimento delle perdite; ma più tosto nuova perdita, e confermare la difinizione con i luoghi dichiarati nello stato difinitivo.

V. Diasi da' peccatori qualunque scusa fondata, ò nella fragilità, ò nell'ignoranza, ò nella necessità, ò si scusino per via di comparazione, ò per via di recriminazione, ò di concessione, ò di purgazione; sempre mai l'artifizio di opporsi, e di confutarla consiste nel sapere introdurre le costituzioni dichiarate; perchè non è possibile, che una scusa: ò con tutte, ò con qualcheduna delle costituzioni non resti invalidata, e annullata; e grande arte si richiederà nel Difensore, per sostenere sino al fine del discorso il colore della scusa portata dal Reo. Ma poichè l'Oratore sacro ora fa la parte d'Accusatore, e ora di Difensore; dagli artifizj dichiarati con la dottrina di Cicerone egli saprà, come accusare un peccatore, e come difenderlo: saprà, come opporsi a una scusa, e come sostenerla. Questa è l'arte, che si truova nelle Prediche del Padre Segneri, quando confuta le scuse de' peccatori. Egli *primieramente* cerca d'introdurre la costituzione conghietturale, e dimostrare, che la cosa non sarà, come dicono i peccatori; ò non sarebbe stata, quando avessono diversamente operato: e poi invigorisce la pruova, e dà per conceduto, che la cosa portata per iscusa da' peccatori fusse appunto seguita in quel modo,

modo, ch'essi dicono; ed entra nella costituzione comparativa, e fa vedere, ch'era meglio ancora lasciare, che succedesse quell' infortunio, per cui hanno peccato; che peccare, per non incorrere in esso: e si serve dell' artifizio di diminuire il male portato da' peccatori, per iscusare quello della colpa: e amplifica il male della colpa: e poi entra nelle altre costituzioni, secondo che fa mestiere per confutare, ò diffusamente, ò meno diffusamente una scusa. Vero è però, che molte volte, per confutare una risposta, basta introdurre una sola costituzione, ora conghietturale, se questa può servire, ora giuridiziale assoluta, ora negoziale, ora comparativa, ora traslativa, e ora difinitiva; ma talvolta una scusa, ch'è quanto dire, una risposta, fondata in qualcheduna delle qualità Assunte, potrà facilmente confutarsi con tutte le costituzioni. Veggiamo alcuni esempj presi dalle Prediche del Padre Segneri.

§. XIII.

Degli artifizj tenuti dal Padre Segneri nel confutare le scuse de' Vendicativi nella Predica della dilezione de' nemici.

SOMMARIO.

I. Si dimostra: come un peccatore, il quale non ha la maniera di sostenere il fatto con la qualità giuridiziale assoluta; dee necessariamente, per fare, che la causa sua abbia qualche colore, ricorrere a una delle quattro qualità assunte.

II. Si espone l'artifizio del Padre Segneri del confutare il pensiero, che hanno i Vendicatori di far male a' nemici loro, ch'è d'introdurre in primo luogo la costituzione conghietturale contraria: e poi la costituzione comparativa.

III. Si espone l'artifizio tenuto dal Padre Segneri, per confutare la risposta, che danno i Vendicatori, i quali dicono di vendicarsi, per non restare sotto di riputazione.

IV. Si espone l'artifizio del Padre Segneri di confutare la sopraccennata scusa, con introdurre una costituzione conghietturale sopra la cagione; che serve di colore alla scusa.

V. Si espone l'artifizio del Padre Segneri di confutare la stessa scusa, con introdurre la costituzione giuridiziale assoluta.

VI. Si espone l'artifizio del Padre Segneri di confutare la stessa scusa, con introdurre la prima costituzione conghietturale sopra i conseguenti del fatto.

VII. Si

VII. Si espone l'artifizio di confutare la stessa risposta, con introdurre la costituzione negoziale.

VIII. Si epiloga l'artifizio tenuto dal Padre Segneri, per confutare la sopradetta risposta de' Vendicativi.

IX. Si espone l'artifizio del Padre Segneri di confutare la stessa risposta, con introdurre nuovamente la costituzione giuridiziale assoluta.

X. Si dimostra, che generalmente in tutti i discorsi, ò per provare gli Assunti, ò per confutare le risposte degli Avversarj, possono introdursi, ò tutte le costituzioni, ò parte di esse.

I. NElla Predica della dilezione de' nemici, in cui l'Assunto di qualsivoglia Oratore sacro debbe avere di sua natura stato giuridiziale assoluto; perchè si dee sostenere, che *jure il Cristiano è obbligato a perdonare*; e le pruove possono ricavarsi dalle parti del giusto, e massimamente dalla legge divina, dalla mente espressa del Legislatore; i peccatori, non avendo maniera di difendersi, ricorrono all'ajuto estrinseco, che dia colore alla vendetta: e questo ajuto estrinseco, cioè, il colore della difesa loro ora è fondato nella comparazione, ò sia compensazione, rispondendo, che vogliono vendicarsi, per risarcire l'onore, e la riputazione, e per non apparire vili, e codardi: ora è fondata nella recriminazione, rispondendo, che il nemico loro è temerario, audace, superbo, il quale non si è umiliato, ed è anche baldanzoso come prima: ora nella rimozione, rispondendo, che, ò i parenti, ò i fratelli, ò gli amici gli persuadono a volere la compensazione per la ingiuria: ora nella purgazione, rispondendo, che si vendicano per necessità; perchè in altra maniera non hanno più luogo di frequentare le compagnie senza essere esposti alle punture de' motti mordaci, e ad altre ingiurie. Certamente, quando una conchiusione giuridiziale non può sostenersi con la qualità assoluta, in dicendo, *jure id potest fieri*; necessariamente, per sostenerla, conviene ricorrere all'ajuto estrinseco; e in conseguenza non può sostenersi, se non col mezzo d'un colore preso da alcuno de' quattro stati Assuntivi.

II. La prima cosa adunque, che un Vendicatore pensa di fare al suo nemico, senza dubbio è qualche male. Il Padre Segneri confuta questo pensiero con due costituzioni conghietturali: con una dimostra, che potrà non seguire il male pensato; perchè, se il nemico è più potente, ò più accorto, ò ha maggiori amicizie, maggiore parentela, maggiori ricchezze, è verisimile, che non possa egli effettuare il pensiero di fare al nemico il male, che ha pensato. Dipoi con-

confuta lo stesso pensiero con un'altra costituzione congghietturale, con cui fa vedere, che dato, e non conceduto, che potesse fare al nemico il male ideato, fino a scacciarlo dal Mondo; sarà verisimile, che si penta della stessa vendetta effettuata; perchè, spento l'avversario, rimane irritata la famiglia, irritati i fautori, e quindi crescono i pericoli, bisogna perdere gli amici, con mostrarsi sdegnato contro tutte quelle persone, che gli appartengono: bisogna perdere le ricreazioni, con tenersi lontano da tutte quelle addunanze, dov'egli pratica: bisogna perdere la libertà, mentre non si può nemen'ire con sicurezza, dove vorrebbesi: ogni volto reca sospetto, e ogni arma vicina reca timore: se si mangia, bisogna sospettare d'aquetta frodolenta ne' cibi: se si cammina, bisogna temer d'insidie nelle strade: se si dorme, bisogna dubitar di tradimento nel letto: onde è verisimile, che, effettuato il male ideato, debba il vendicatore pentirsi dello stesso male effettuato. Dopo egli entra in una costituzione comparativa, e dice: dato, e non conceduto, che sia per seguire nel nemico il male ideato: e dato ancora, e non conceduto, che il vendicatore non debba pentirsi; perchè il nemico sia già estinto, e i parenti, gli amici, i fautori sieno così deboli, che non possano recargli timore; gli resta Dio: ed è cosa più utile l'aver Dio amico, e non essersi vendicato del nemico: che l'averne presa vendetta, e incorrere nella nemicizia di Dio: e quì amplifica: che gran male sia l'avere Dio per nemico.

III. Il vendicatore dà un'altra risposta fondata nella qualità assunta di comparazione, ò sia, di compensazione, e dice: che, se non si fa giustizia di sua mano, va di sotto la sua riputazione. Il Padre Segneri confuta questa scusa, con introdurre quattro costituzioni, *primieramente* la congghietturale sopra la cagione della vendetta: *dipoi* la giuridiziale assoluta: *poscia* la congghietturale sopra i conseguenti della vendetta: *indi* la costituzione comparativa: e *finalmente* entra di nuovo nella costituzione giuridiziale assoluta: e l'artifizio è il seguente.

IV. Primieramente confuta la scusa data dal Vendicatore, il quale dice, che, se non si fa giustizia di sua mano, va di sotto la sua riputazione, con muovere una controversia congghietturale sopra la cagione della riputazione addotta dal Vendicatore, e sostiene non essere verisimile, che si vendichino per cagione di riputazione; e cava le congghietture da' detti, e da' fatti, che sono circostanze della persona: voi, dice, che, quantunque ammogliati frequentate oscenissimi lupanari: voi, che sostenete sopra i palchi infamissimi personaggi: voi, che ritenete a un povero mercenario per anni, e anni le dovute mercedi: voi,

voi, che usate nel vostro tratto tante doppiezze d'opere, e di parole: voi, che adulate per interesse persone a voi inferiori: voi, che calunniate per invidia tanti innocenti: voi, che impedite per malignità tanto bene; com'è verisimile mai, che vi moviate a vendicarvi per riputazione? conviene adunque dire, che vi muoviate per altra cagione, ò per disperazione, ò per furore: e quì si potrebbe introdurre la costituzione difinitiva, e dimostrare, che a una tale azione non dee darsi nome d'onore, ma di frenesia: la quale costituzione si potrebbe provare con i luoghi dello stato difinitivo, dimostrando, che seguono gli stessi effetti &c. dalla vendetta, che dalla frenesia: ma fermianci negli artifizj di confutare la scusa de' Vendicatori, i quali hanno detto di vendicarsi, per non andare sotto di riputazione.

V. Il Padre Segneri già ha confutata la scusa con la costituzione conghietturale sopra la cagione addotta: e ha dimostrato non essere verisimile, che i Vendicatori si muovano a far male a' nemici per cagione di riputazione; dopo entra in una costituzione giuridiziale assoluta, e confuta la stessa risposta, dimostrando *col giudicato*, ch'è una parte del diritto, *pars juris*, che anzi il non vendicare l'ingiuria è d'onore. Giudici di questa proposizione egli costituisce un Salomone, un Basilio, un Nazianzeno, un'Atanagio, un Crisostomo, un Gherardo Arcivescovo di Canodia, un'Ambrogio, un'Acacio Vescovo di Amida, un Carlo Magno Imperadore, un Leone, un Zacheria, un'Alessandro, Sommi Pontefici, i quali hanno certamente giudicato, che non solamente il non vendicare l'ingiuria sia cosa onorevole; ma che onorevole cosa sia il far benefizio a' nemici; perchè coloro, che hanno dato l'esempio di quest'azione, senza dubbio hanno giudicato, che sia onorata: inchiudendosi nell'esempio anche la sentenza, come abbiamo già insegnato col Trapezunzio nello stato giuridiziale assoluto: e quì il Padre Segneri, per rendere sensibile la pruova, la illustra con la finzione; e finge, che, se tutti i sopranominati Personaggi non avessono perdonato a' nemici loro; e non gli avessono beneficati, in qual concetto sarebbono appo i medesimi Uditori? onde gli Uditori, i quali senza dubbio giudicano, che simili grandi Uomini, e per dignità, e per sapere, e per santità abbiano operato con riputazione, con gloria, con generosità; non come offesi, ma come Giudici, sono di sentimento, che il perdonare a' nemici, e che il beneficarli sia cosa onorata, e gloriosa; quindi con una costituzione giuridiziale assoluta, provata *col giudicato*, ch'è una parte del diritto, *pars juris*, rimane confutata la risposta de' Vendicatori, la quale con tutte le altre parti del diritto potrebbe anche confu-

tarsi, cioè, con la legge, con la consuetudine de' più sensati, con l'equità, col voto fatto a Dio nel battesimo &c.

VI. Già la risposta, ò sia, la scusa è confutata con due costituzioni, cioè, con la costituzione seconda conghietturale sopra la cagione: e con la costituzione giuridiziale assoluta; e il Padre Segneri seguita a confutarla, con introdurre la prima costituzione conghietturale sopra 'l conseguente del fatto. Conseguente della vendetta, dicono i Vendicatori, sarà la riputazione; e alla vendetta, dice il Padre Segneri, è verisimile, che non segua la riputazione: perchè i più saggi potranno sempre dire, che voi nell' ira fuste rabbiosi, bestiali, e sanguinolenti, che aveste più del donnesco, che del virile, che faceste ciò, che fa fare ogni vipera, e ogni vespa, ch'è di mordere chi le stuzzica; quindi è verisimile, che l'onore, e la gloria, almeno nell' opinione de' più saggi, de' più prudenti, e di coloro, l'esempio de' quali serve di legge al popolo, non sia per essere conseguente della vendetta; anzi che il conseguente di essa debba essere il discredito, e un bassissimo concetto del vostro animo, e del vostro cuore; e quindi la scusa del vendicarsi, per cagione d'una riputazione, la quale verisimilmente non seguirà, è invalida, e non sussiste.

VII. Ma diamo, dice il Segneri, che dalla vendetta segua la riputazione; e che dal non vendicarsi segua l'infamia; a ogni modo conviene sofferire questo discapito d'onore nel Mondo: perchè non v'è altro mezzo per giugnere al Paradiso. Quì, come si vede, egli confuta la stessa risposta, con introdurre la costituzione negoziale. Ponghiamo, che in un consiglio si proponesse questa causa: *Se a ogni costo, e con qualunque mezzo si debba intraprendere d'entrare in Paradiso;* certamente si risolverebbe, che dee intraprendersi una simile azione a ogni costo; perchè i Senatori riguarderebbono alla somma utilità dell' acquisto, alla felicità interminabile, al riposo perpetuo, alla tranquillità, che non mai sarà più combattuta; e direbbono, che un bene straordinario, incomprensibile, ma certo, e possibile da ottenersi, debbe proccurarsi con ogni mezzo possibile: e che conviene superare qualsivoglia difficoltà, e sormontare ogni contrasto. Se adunque questa causa fusse proposta in consiglio, si risolverebbe nella maniera già detta: e questa appunto debb'essere la elezione di coloro, che sono ingiuriati: hanno da intraprendere d'entrare in Paradiso; e, poichè non v'è altro mezzo per entrarvi, che perdonare a' nemici loro, conviene dar loro grazioso perdono: questo è mezzo difficile, aspro, io lo concedo; ma per questa via necessariamente si va al Cielo. Quì possono servire tutti gli artifizj insegnati, per trattare una proposizione, che abbia stato negoziale: onde può l'Oratore sacro, dopo aver' amplifi-

ficato l'utile, il bene, e la gloria, ch' egli espone per corona, e per mercede d'un'azione; e dopo aver dimostrata la necessità del mezzo, per ottenere quel fine, e avere conceduta la difficoltà, l'asprezza, la durezza di essa; potrà di poi far vedere, che il mezzo è facile, utile, e soave. Così, dopo aver conceduto, che il perdonare sia cosa sommamente difficile, aspra, e disastrosa, ma necessaria per ottenere la felicità eterna; potrà dimostrare: quanto a ogni modo sia stata renduta facile, e piana dall'esempio di Gesu Cristo: quanto riesca soave: quanto dolce, quando prende muovimento dall'amore di Dio, e dall'ajuto della divina grazia.

VIII. Fin quì abbiamo veduto, come la risposta de' Vendicatori, i quali rispondono di non voler perdonare, per non andare sotto di riputazione, è stata confutata, con introdurre due controversie conghietturali: l'una sopra la cagione addotta da' Vendicatori; e si è dimostrato, non essere verisimile, che si muovano a vendicarsi per cagione di riputazione: l'altra sopra il conseguente della vendetta, ch'è la stessa riputazione; e si è dimostrato essere verisimile, che non segua. *Poi si è confutata, con introdurre una costituzione giuridiziale assoluta*: e si è dimostrato *col giudicato*, ch'è una parte del diritto, *pars juris*, che il giudizio dato dagli oracoli della Scrittura, dagli Uomini più saggi per dottrina, più eminenti per dignità, e più santi per opere è stato, che il perdonare sia cosa onorata, e gloriosa; quindi che *jure* si dee stare a un tale giudizio; conseguentemente che *jure* non può non essere infame l'azione del vendicarsi; mentre è giudicata così gloriosa l'azione del dare a' nemici il perdono; anzi di fare loro benefizio. *Indi si è confutata la stessa risposta, con introdurre una costituzione negoziale*: e si è dimostrato, che necessariamente colui, che delibera di voler' entrare in Paradiso, ha da appigliarsi al mezzo di perdonare al suo nemico; e che perciò in niun modo sussiste la scusa de' Vendicatori, i quali rispondono di vendicarsi, per non restare sotto di riputazione.

IX. Ma dato, dice il P. Segneri, e non conceduto, che dalla vendetta segua la riputazione ideata: dato, e non conceduto, che sia più utile il vendicarsi, che il perdonare; non è cosa nè giusta, nè convenevole la vendetta; perchè, non volendo voi per una parte restare sotto di riputazione; necessariamente per l'altra debbe Gesu Cristo restare sotto del suo onore. Ora non è cosa nè giusta, nè equa, che nel confronto tra voi, e Gesu Cristo, egli debba essere a voi posposto. In questa guisa il Segneri passa dalla costituzione negoziale a una costituzione giuridiziale comparativa assoluta, nella quale, fingendo egli, che i Vendicatori giudichino a favore della propia riputazione, e non di

quella di Gesù Cristo, viene a muovere gli affetti della compassione, e dell'ira; perchè non v'è cosa, che più muova alla compassione verso un misero, quanto il vederlo oppresso, disprezzato, e maltrattato ingiustamente: e non v'è cosa, che più muova all'ira contro gli oppressori, e dispreggiatori, quanto un'ingiusto disprezzo fatto a persona di credito, e d'autorità: onde il Padre Segneri, che ha introdotta la costituzione giuridiziale comparativa assoluta, in cui ognuno dee giudicare, che, se necessariamente l'uno de' due ha da andare sotto di riputazione, ò Gesù Cristo, ò il Vendicatore; ragion vuole, che sia il secondo, e non il primo: in udendo, che si è presa una risoluzione contraria; e che i Vendicatori hanno giudicato, che più tosto vada sotto l'onore di Dio, che la riputazione loro; muove un'affetto di compassione verso Gesù posposto, e un'ira contro i Vendicatori preferiti: il qual giudizio di preferenza, essendo sopra ogni credere ingiusto; rimane anche ingiusta la scusa de' peccatori, i quali hanno detto, che si vendicano, per non restare sotto di riputazione: così, con introdurre molte costituzioni, è stata confutata la risposta fondata nella qualità assuntiva di compensazione.

X. In ogni stato di qualità assunta adunque possono introdursi, ò tutte le costituzioni, ò molte di esse. Non diamo l'esempio dello stato di recriminazione; perchè l'artifizio d'introdurre le costituzioni è sempre il medesimo: e tutta l'orazione di M. Tullio per Milone, è appunto in questo genere di costituzione. Similmente non diamo l'esempio dello stato di qualità assunta dalla scusa, con cui un Reo si giustifica, ò per l'omissione, ò per la commissione d'un fatto, in ricorrendo alle ragioni del propio uffizio; perchè la confutazione dipende anche dall'introdurre molte costituzioni; ma principalmente dal dimostrare, quale sia il propio uffizio convenevole a ogni qualità di persona: e la Predica diciottesima del Padre Segneri della correzione fraterna è di questo genere. Introduce egli in primo luogo (1) *lo stato negoziale*, e dimostra il grande utile, che v'è di guadagnare un'anima; quindi, ancorchè non appartenesse al proprio uffizio di correggere un peccatore; a ogni modo, per giugnere a tanto di guadagnare un'anima, si dovrebbe intraprendere l'azione. Di poi entra in una costituzione *giuridiziale* (2) *comparativa assoluta*, in cui fa comparazione tra l'obbligazione di Gesù Cristo, e la nostra; e dimostra, che nè meno Gesù Cristo aveva obbligazione di salvare le anime; e pure ha fatto tanto per salvarle; quindi, dato, e non conceduto, che non vi fusse questa obbli-

(1) *Padre Segneri Predica 18. nu. 2.* (2) *Lo stesso nu. 3.*

obbligazione; a ogni modo, almeno per seguire l'esempio suo; ognuno dovrebbe proccurare di guadagnar'anime. Poi entra di bel nuovo *in una costituzione negoziale* (3), in cui fa vedere, quanto utile cosa sia il correggere un peccatore; e quanto bene succeda al pubblico, e al privato dall'emendazione d'un'empio. Dopo entra in una *costituzione giuridiziale comparativa assoluta*: e dimostra, che coloro almeno, i quali hanno dannate altre anime col cattivo esempio, hanno l'obbligazione col buon'esempio, e con la correzione fraterna di guadagnarle. Finalmente entra *nello stato di purgazione* (4), e confuta la scusa di coloro, i quali dicono, che il correggere i peccatori non è cosa appartenente all' uffizio loro; e assegna l' uffizio proprio d'ognuno; dimostrando, come ognuno possa avere un' uffizio particolare, per correggere il prossimo, e per guadagnare la sua anima. Insomma non è possibile, che un'Oratore pruovi un'Assunto, e che confuti qualsivoglia risposta, e invalidi qualunque scusa, se non con l'artifizio d'introdurre le costituzioni, cioè, gli stati; e con intendere bene la natura d'ogni stato, come insegna Cicerone nel secondo libro *de inventione* più volte citato.

§. XIV.

Si dichiarano gli stati Assuntivi secondo la dottrina d'Ermogene; e si dimostra, come si riduca a quella di Cicerone.

SOMMARIO.

I. *Si diffiniscono i tredici luoghi assegnati da Ermogene allo stato Assuntivo.*

II. *Si dimostra: come i luoghi d'Ermogene assegnati agli stati Assuntivi, non sieno altra cosa, che capi, da cui si costituiscono diverse costituzioni; le quali possono ordinariamente introdursi in ogni discorso.*

I. Tredici, secondo Ermogene (1), sono i luoghi, con cui si distribuiscono gli stati assuntivi, e sono.

1. *Probolè*, cioè, *intentio*; ed è la proposizione, per cui il Reo è chiamato in giudizio.

2. *Ha-*

(3) *Padre Segneri Predica* 18. *num.* 4. *e num.* 5.

(4) *Lo stesso num.* 6.

(1) *Hermogenes de partitione statuum sect.* 8.

2. *Horos*, cioè, *definitio*; ed è la controversia sopra 'l nome, che dee darsi al delitto, per cui il Reo è chiamato in giudizio.

3. *Bulesis*, *Proeresis*, *Dianœa*, cioè, *voluntas*, *consilium*; ed è il fine, per cui il Reo dice d'avere commesso il fatto, di cui è accusato, dal quale si costituisce la controversia, che si dice *gnome*.

4. *Antithesis*, cioè, *oppositio*, *qualitas assumpta*; ed è quella cosa estrinseca, che si assume dal Reo, in virtù della quale la causa, che non poteva per se stessa difendersi, si rende probabile, e si difende. Questo è il capo, che si pruova, e da cui prendono la denominazione gli stati Assuntivi.

5. *Etèra dianœa*, cioè, *altera sententia*; ed è quella dimostrazione, con cui l'Accusatore fa vedere, che il fine, per cui il Reo ha commesso il fatto, non è quello, ch'è stato esposto dal Reo, ma un'altro affatto diverso.

6. *Metalepsis*, cioè, *trassumptio*; ed è quella dimostrazione, con cui l'Accusatore: ò nega, che sia stato lecito al Reo di fare il fatto, di cui è accusato, ancorchè concorrano le circostanze, e le scuse addotte da lui: ò controverte, che il Reo dovea prevedere le circostanze, che potevano indurlo a fare il fatto, e, col prevederle, dovea operare altramente: ò che, se gli era lecito in qualche circostanza di fare quel fatto, non però nella circostanza, in cui è stato commesso.

7. *Pros ti*, cioè, *relatio*: ed è un confronto tra due fatti; nel quale confronto il Reo sostiene, che sia stata cosa più utile, e più vantaggiosa il fare quel fatto, che, ò non farlo, ò farne un'altro: e l'Accusatore sostiene, ch'era più utile, ò non far quello, ò farne un'altro.

8. *Bigos horos*, cioè, *violenta definitio*; ed è una difinizione, che si fonda ne' conseguenti contrarj, per mezzo de' quali a una cosa, cui conviene un nome, si addatta un nome contrario. Questa sorta di difinizione contiene sempre qualche cosa di paradossico, e d'iperbolico, cioè, contra l'opinione degli Uomini, e sopra la verità, come abbiamo altrove (2) insegnato.

9. *Thesis*, cioè, *infinitio*, *positio*, *propositum*, ed è quella dimostrazione, per cui si passa dal discorrere della causa in particolare, e *in concreto*; al discorrerne in universale, e *in abstracto*.

10. *Etèra metalepsis*, cioè, *repetita translatio*, ò sia, *altera repulsio*; ed è una dimostrazione, con cui l'Accusatore dimostra, che il Reo

(2) *Disput. 5. dello stato difinitivo Cap. 4. num. 4.*

Reo doveva provvedere a quel fatto, di cui è accusato, in un'altro modo diverso da quello, con cui ha operato.

11. *Antilepsis*, cioè, *contrassumptio*, *absolutio repulsioni contraria*, ò sia, *absoluta qualitas*: ed è una dimostrazione, con cui il Reo risponde, che il fatto in quel modo, ch'egli lo ha fatto, gli è stato lecito, *licuit*.

12. *Cenè pœotes*, cioè, *communis qualitas*; ed è una dimostrazione, che si trae da' conseguenti delle persone: e siccome le persone, come abbiamo già insegnato (3), possono essere, *ò certe*, *ò dubbiose*, *ò parte certe*, *e parte dubbiose*; così, se le persone *sono certe*, la dimostrazione *à comuni qualitate* si fa da tutte le circostanze delle persone, che si considerano nel genere dimostrativo: se *sono dubbiose*, la dimostrazione si prende dalle conghietture del fatto: se *sono parte certe*, *e parte dubbiose*, la dimostrazione si prende da' conseguenti delle persone. Ora questo luogo serve nelle Deuterologie, ò sia, nelle seconde risposte, nelle refutazioni, e principalmente nella perorazione.

13. *Pœotes gnomes*, cioè, *qualitas animi*: ed è quella dimostrazione, che si prende dal fine, dal consiglio, dalla volontà, che ha avuto il Reo nel commettere il fatto: e questi due luoghi, dice Ermogene (4), cioè, *qualità comune*, e *qualità dell' animo*, sogliono connettersi; perchè, quando si considera la qualità comune, cioè, quando si considerano gli attributi della persona, si suole anche considerare la qualità dell'animo: anzi questa circostanza è la principale, che si considera; e da Cicerone si dice *circostanza continente*, ch'è quanto dire, circostanza, che non può separarsi dal fatto; perchè, se uno fusse accusato d'un delitto, e l'Accusatore non potesse addurre alcun motivo, per cui il Reo si fusse indotto a commetterlo; le pruove non sarebbono convincenti in giudizio: onde, quando si considera *la qualità comune*, cioè, quando si considerano gli attributi della persona, principalmente si ha riguardo *alla qualità dell' animo*, ch'è quanto dire, con qual motivo, con qual' impulso, con quale speranza, con quale intenzione, con qual fine, con quale consiglio ha commesso il fatto: il che tutto spetta alla considerazione della qualità dell' animo.

II. Tutti questi luoghi, dice Gasparo Lorenzo nel suo commento sopra la partizione degli stati, propiamente debbono dirsi più tosto capi,

(3) *Disput. 4. dello stato conghietturale Cap. 4. nu. 1. e num. . e Disput. 5. dello stato difinitivo Cap. 12. num. 9.*

(4) *Hermogenes de partitione statuum sect. 2.*

capi, che luoghi; perchè da ognuno de' sopra difiniti luoghi si costituisce qualche stato di controversia spettante, ò all'una, ò all'altra costituzione. Per esempio: *dalla difinizione* si costituisce lo stato difinitivo: *dalla volontà* si costituisce lo stato di concessione, che può trattarsi con gli stessi artifizj, con cui si agita la controversia legale dello scritto, e della sentenza, della quale discorreremo nel Capo seguente: *dalla qualità Assunta* si costituiscono gli stati Assuntivi: *dall'altra sentenza* si costituisce lo stato di concessione nel modo stesso, che dalla volontà si costituisce anche lo stato di concessione: *dalla trassunzione* si costituisce uno stato giuridiziale assoluto: *dalla relazione* si costituisce lo stato negoziale di comparazione, e di compensazione: *dalla difinizione violenta* si costituisce uno stato difinitivo: *dal luogo comune* si costituisce uno stato non di causa; ma di proposito, come abbiamo altrove insegnato (5): *dall'altra trassunzione* si costituisce uno stato traslativo: *dalla contrassunzione* si costituisce uno stato giuridiziale assoluto: *dalla qualità comune* si costituisce uno stato conghietturale: *dalla qualità dell'animo* si costituisce uno stato di concessione simile a quello, che si costituisce dalla volontà, e dall'altra sentenza. Di modo che Ermogene, in assegnando i luoghi convenevoli a gli stati Assuntivi, ha detta la stessa cosa insegnata da M. Tullio, cioè, che in ogni costituzione Assuntiva vi possono concorrere, ò tutte le altre costituzioni, ò parte di esse: la qual cosa è stata da noi lungamente dichiarata ne' Paragrafi precedenti.

§. XV.

In cui si cerca: se le qualità assunte servano principalmente, ò per muovere gli affetti, ò per costituire gli stati Assuntivi.

SOMMARIO.

I. *Si espone, che ogni qualità assunta ha virtù di muovere gli affetti.*

II. *Si dichiara, come dalla compensazione possa costituirsi l'oggetto della piacevolezza.*

III. *Come dalla recriminazione possa costituirsi l'oggetto dell'ira.*

IV. *Come dalla rimozione possa costituirsi l'oggetto della clemenza.*

V. *Si dimostra, come il muovimento degli affetti sia inseparabile dalle qua-*

(5) *Disp. 2. del numero degli stati oratorj Cap. 4. num. 19. e 20.*

qualità Assunte: e donde abbia avuta origine l'opinione di coloro, i quali hanno tenuto, che non servano ad altra cosa, che a muovere gli affetti.

VI. *Si dimostra, che le qualità Assunte servono principalmente per costituire gli stati Assuntivi; e accidentalmente per muovere gli affetti.*

I. CErtamente un Reo, che si difende con la qualità assuntiva, muove gli affetti de' Giudici; perchè ogni qualità assunta serve a costituire l'oggetto formale, come dicono i Filosofi, di qualche passione.

II. *La compensazione* serve per costituire l'oggetto della mansuetudine; perchè, siccome il disprezzo serve per costituire l'oggetto dell'ira; così *la compensazione* della colpa, cioè, la necessità d'averla commessa, l'utilità, che da essa è seguita al pubblico, tolgono tutto il disprezzo dell'autorità pubblica, che può ritrovarsi nel fatto; e quindi *la compensazione*, cioè, quando di due cose il Reo non poteva non farne una, e ha eletta quella, ch'è più utile al Principe, e al Popolo, fa, che la reità sia spogliata d'ogni disprezzo, e conseguentemente che in vece di muovere a ira, la mitighi, e muova alla mansuetudine.

III. *La recriminazione* serve per costituire l'oggetto dell'ira contro colui, che ha ricevuta l'ingiuria; perchè *nella recriminazione* tutta la colpa del fatto si rifonde in quello medesimo, che ha ricevuta l'ingiuria: e quindi l'ingiuriato, che ha data cagione al Reo di contravvenire alla legge, e di far commettere un delitto, diventa l'oggetto dell'ira de' Giudici, i quali considerano nel Reo la colpa, come effetto di necessità; e nell'ingiuriato la cagione motiva, per cui sia stata commessa: così, in recriminando, si muovono i Giudici bene verso 'l Reo, e male contro l'ingiuriato.

IV. *La rimozione* serve per costituire l'oggetto della clemenza; perchè, quando la colpa si rifonde, ò in una cosa, ò in una persona; la colpa resta spogliata d'ogni disprezzo alle leggi, e all'autorità pubblica; e per questo motivo, quando la colpa si rifonde, ò in qualche cosa, ò in qualche persona, il Reo si considera d'ottima volontà, riverente alle leggi, il che muove a clemenza. *La purgazione* serve per costituire l'oggetto della misericordia; perchè, quando il fatto si confessa derivato, ò da ignoranza, ò da inavvertenza, ò da necessità, il Reo si confessa come persona misera suggetta a que' difetti, a' quali ogni Uomo può essere suggetto, potendo ogni Uomo peccare, ò per ignoranza, ò per necessità; e quando i Giudici si con-

fiderano suggetti allo stesso errore, in cui è caduto il Reo, si muovono a misericordia.

V. Dall'essere adunque inseparabile il muovimento degli affetti dalle qualità assunte, alcuni, dice il Vossio (1), sono stati di sentimento, che le qualità assunte non servano ad altra cosa, che a muovere gli affetti; e per avventura si saranno fondati nell'Autore della Rettorica a Cajo Erennio, il quale, ò sia Cicerone, ò sia Cornificio, insegna (2), che le qualità assunte debbono considerarsi in tre cose, *in rebus*, *in verbis*, *& in affectibus*: la qual cosa ha potuto fare, che alcuni abbiano giudicato, che queste qualità servano, ò principalmente, ò precisamente per muovere gli affetti.

VI. Il fatto però è questo, che le qualità assunte servono principalmente per costituire gli stati assuntivi; perchè, quando il Reo difende il fatto con qualche qualità assunta, l'Attore, ò controverte, ch'ella sia giuridica; e stabilisce una controversia giuridiziale, in cui egli pretende far conoscere, che il Reo, ò ha fatto contro le leggi, ò contro la consuetudine, ò contro il costume: ò controverte, che il Reo poteva prevedere il caso, e operare diversamente; e costituisce una constituzione traslativa: ò controverte, che non vi sia stata l'Assunta qualità; e costituisce una controversia conghietturale, come abbiamo insegnato nel Paragrafo precedente: onde dalle qualità assunte derivano gli stati delle controversie assuntive, e conghietturali; e per questo motivo principalmente servono a costituire gli stati. Che se non possono non muovere gli affetti, si dee dire, che questa è condizione inseparabile da simili controversie; ma che le condizioni non costituiscono la natura della cosa. Per conoscere, se il muovimento degli affetti sia, ò condizione inseparabile dalle qualità assunte, ò se la costituzione delle controversie sia la principale cosa, che deriva dalle stesse qualità; si dee considerare, qual'è quella cosa, che dall'Attore, e dal Difensore s'intende, cioè, qual'è il fine dell'Attore, e del Difensore: il fine è appunto di controvertere, ò che per la qualità assunta il Reo debb'essere assoluto, se sussiste: ò che debb'essere condannato, se non sussiste; e per accidente si considera, che in virtù della qualità assunta si muovano i Giudici, ò a questo, ò a quell'affetto; quindi, se il fine, per cui si producono le qualità assunte, è per istabilire gli stati delle controversie, segue, che dalle qualità assunte derivino principalmente gli stati, e occasionalmente i muovimenti degli affetti.

CAP.

(1) *Vossius lib. 1. inst. orat. cap. 9. num. 11.*
(2) *Rhet. ad C. Herennium lib. 2.*

CAP. VI.

Degli Stati legali, ò sia, legittimi.

SOMMARIO.

I. Si difinisce lo stato legale: e si dimostra, come si distingua dallo stato giuridiziale.
II. Si assegna la divisione degli stati legali, secondo Cicerone.
III. Quale sia la divisione degli stati legali, secondo Ermogene.
IV. Quale, secondo Cornificio.

I. Lo stato legale è quello, che nasce dalla controversia sopra la legge: e in questo precisamente si distingue dallo stato giuridiziale, come già abbiamo insegnato (1): che lo stato giuridiziale nasce dalla controversia sopra'l fatto; e il legale dalla controversia sopra la legge: onde, siccome d'un fatto si può cercare, se sia giusto, se più giusto, se giustissimo: se utile, se più utile, se utilissimo; così della legge si può cercare, se sia giusta, se più giusta, se giustissima: se utile, più utile, e utilissima; e conseguentemente tutti i luoghi, che servono per provare, che un fatto sia giusto, similmente possono servire per dimostrare, che una legge sia giusta: non distinguendosi, come insegna il Trapezunzio, gli stati dalle pruove; ma dalle cose, che si pruovano; e quindi, se non si distingue lo stato giuridiziale dallo stato legale per le pruove, le quali servono egualmente all'uno, e all'altro stato; ma per le cose, che si pruovano; segue, che, se con le parti del giusto, per esempio, si pruova un fatto, lo stato si dica giuridiziale: e se con le stesse parti del giusto si pruova una legge; lo stato si dica legale.

II. Cicerone nelle partizioni numera tre stati legali, cioè: 1. *lo stato dell' ambiguo*: 2. *dello scritto, e della sentenza*: 3. *lo stato delle contrarie leggi*; ma nel Libro secondo *de inventione* novera cinque stati legali, e aggiugne alli tre assegnati nelle partizioni due altri, cioè lo stato di raziocinamento, e lo stato di difinizione.

III. Quattro, secondo Quintiliano, ed Ermogene, sono gli stati legali, cioè:

(1) *Disp. 6. dello stato di qualità cap. 2. n. 3.*

1. Dello scritto, e della sentenza, *status scripti, & sententiæ.*
2. Delle contrarie leggi, *status contrariarum legum.*
3. Della raziocinazione, *status ratiocinationis*, che da Chirio Fortunaziano (2) si dice, *status collectionis*, e da Pietro Vittorio, *status æqualitatis.*
4. Dell'ambiguo, *status ambigui.*

IV. Cornificio (3), oltre i cinque stati legali dello scritto, e della sentenza, delle contrarie leggi, della raziocinazione, dell'ambiguo, e della difinizione, aggiugne lo stato di traslazione, che da Ermogene similmente (4) viene annoverato tra gli stati legali. Ora difiniremo tutte queste controversie legittime; affinchè si conosca la natura di esse: e dichiareremo i luoghi, con cui si espone ogni controversia, ò sia, ogni stato legale.

§. I.

Si difinisce, e si dichiara lo stato dello scritto, e della sentenza.

SOMMARIO.

I. *Che cosa sia lo stato dello scritto, e della sentenza.*
II. *Si assegnano i luoghi, secondo la dottrina di Cicerone, per sostenere lo scritto della legge.*
III. *Si assegnano i luoghi, secondo la stessa dottrina di Cicerone, per sostenere la mente del Legislatore.*
IV. *Si espone con un' esempio morale l'artifizio, con cui il Predicatore può sostenere lo scritto della legge.*
V. *Si espone con lo stesso esempio l'artifizio, con cui il Predicatore può sostenere la mente del Legislatore.*
VI. *Si espongono i luoghi assegnati da Ermogene allo stato dello scritto, e della sentenza.*
VII. *Si dichiara l'uso della dottrina d'Ermogene circa i luoghi dello stato, dello scritto, e della sentenza: e si dimostra, che servono per introdurre le costituzioni nel discorso, come appunto servono quegli assegnati da Cicerone.*

I. Lo

(2) *Chirius Fortunatianus lib. 1. Rhet.*
(3) *Rhet. ad C. Herennium lib. 2.*
(4) *Hermogenes de partit. statuum sect. 4.*

I. Lo stato dello scritto, e della sentenza è quello, secondo M. Tullio (1), in cui una parte de' litiganti controverte, che il fatto si dee giudicare, secondo le parole della legge: e l'altra parte insiste, che il fatto debba giudicarsi secondo la mente del Legislatore: e questo è lo stato, che si ritruova in tutte le controversie legali. Per esempio: v'è legge in Tebe (2) sotto pena di morte, che nessuno Imperadore, ò sia, Capitano generale d'Armata possa ritenere l'Imperio, oltre 'l tempo prescritto dalla Repubblica: succede, ch'Epaminonda, conoscendo il danno, ch'avverrebbe alla stessa Repubblica, s'egli non ritenesse l'Imperio anche per qualche giorno, contravviene alla legge: egli pertanto è chiamato in giudizio: e l'Attore, ò sia, l'Accusatore dice, ch'Epaminonda, secondo lo scritto della legge debbe condannarsi alla morte: il Difensore risponde, che il giudizio non dee farsi, secondo lo scritto della legge; ma secondo la mente del Legislatore; e quindi si controverte, a quali delle due cose i Giudici debbano attenersi: ò allo scritto della legge: ò alla mente del Legislatore.

II. I luoghi assegnati da Cicerone a colui, il quale sostiene, che i Giudici debbano giudicare, secondo lo scritto della legge, sono i seguenti.

1. Lodare lo scritto della legge: e dimostrare, quanto prudentemente, saggiamente, e santamente abbia il Legislatore scritta quella legge: e quì conviene, che l'Oratore si fermi nella considerazione di queste tre cose, cioè: 1. che cosa sia lo scritto: 2. che cosa sia il fatto: 3. che cosa sia il Giudice giurato, *quid scriptum, qaid factum, quid juratus Judex*; perchè, *primieramente lo scritto* può essere talmente chiaro, e manifesto, che non faccia mestiere, che sia interpetrato diversamente da ciò, ch'esprimono le stesse parole: *secondariamente il fatto* può essere così atroce, così crudele, così grande, così chiaro, che evidentemente soggiaccia allo scritto della legge senza bisogno d'altra interpetrazione: *in terzo luogo il Giudice giurato* ha dato il giuramento di giudicare secondo la legge: la qual cosa resta fedelmente osservata, quando, essendo lo scritto della legge chiaro, e manifesto, egli si appiglia allo stesso scritto.

2. Maravigliarsi, come mai si truovino Avversarj così arditi, che possano dire contro una legge così chiara, e così manifesta: *dipoi ritornare a esporre l'uffizio del Giudice*; e chiedergli, che cosa possa

egli

(1) *Ex scripto & sententia controversia consistit, cum alter verbis ipsis, quæ scripta sunt utitur alter ad id, quod scriptorem sensisse dicet, omnem adjungit dictionem.* Cic. lib. 2. de Invent.

(2) *Cornelius Nepos in Epaminonda, cujus rei meminit etiam Tullius in 1. de invent. & Plut. in praecept. polit. & Apophi. Regum, ac Ducum, Ælianus l. 13. var. hist. c. 42.*

egli attendere più propio al suo uffizio, quanto il giudicare, secondo lo scritto della legge: e dirgli, che per due sole cagioni debb'egli dubitare, prima di proferire la sentenza: ò perchè la legge sia oscura: ò perchè l'Avversario neghi qualche cosa: ma quando la legge è chiara, e l'Avversario non nega la legge, non nega il fatto; qual luogo può rimanere al Giudice, ò di dubitare, e di prolungare il giudizio? E quì conviene fermarsi, replicando più volte lo scritto della legge, affinchè faccia impressione nella mente del Giudice: replicando più volte il fatto, e dimostrando, come il fatto sia compreso chiaramente nella legge; e poi rivolgersi qualche volta con acrimonia al Giudice, e dirgli: che cosa possa tenerlo dubbioso; mentre la legge è chiara; e l'Avversario non nega, che il fatto si comprenda nella legge?

3. Rispondere a que' casi, in cui il Giudice debbe appigliarsi alla mente del Legislatore: e dimostrare, che il fatto presente è molto diverso; e che questo non può giudicarsi, se non con lo scritto della stessa legge: e quì conviene far vedere, che a un'altro fatto vi sia intervenuta qualche qualità Assunta, la quale ha dato colore alla causa, e ha fatto, che i Giudici giudicassono, interpetrando la mente del Legislatore; ma che nel fatto presente non v'è colore di scusa; e conseguentemente che non può giudicarsi, se non con lo scritto della stessa legge.

4. Dimostrare, come il Legislatore non abbia lasciato alcun segno, ò indizio d'interpetrare una legge scritta con tanta distinzione, con tanta chiarezza, in cui non v'è parola, che possa diversamente interpetrarsi da ciò, ch'è scritto.

5. Esporre gl'incommodi, che seguirebbono, se le leggi chiare, e manifeste potessono interpetrarsi, cioè, seguirebbe, che i Legislatori dubiterebbono sempre, se le leggi loro dovessono avere vigore: e seguirebbe ancora, che i Giudici non avrebbono alcuna cosa certa da seguitare; perchè la cosa certa da seguitare è la sola legge scritta.

6. Far vedere, che non v'è, chi più si avvicini alla volontà del Legislatore, quanto colui, che interpetra la volontà dello scritto con le stesse sue parole scritte.

7. Se poi quegli, contro cui milita la legge scritta, non negasse d'avere contro se la legge; ma adducesse la cagione, per cui ha fatto contro la legge; allora conviene dimostrare: quanto cosa assorda sia il voler' addurre le ragioni d'avere fatto contro la legge.

8. Servirsi di questa partizione: *primieramente* non essere convenevole giammai in alcuna causa il giudicare contro lo scritto della legge; perchè a' Legislatori non è mancato, nè l'ingegno, nè la facoltà d'esprimere il propio pensiero, e non era loro difficile eccettuare

un

un fatto nelle tali circostanze, e comprenderlo nelle altre, avendo eglino in costume di mettere l'eccezioni delle leggi; e che il voler' eccettuare un fatto dalla legge è la stessa cosa, che togliere la legge: dimostrare la perturbazione de' giudizj, che seguirebbe, se si ammettessono l'eccezioni delle leggi: che nessuno più saprebbe la cosa da seguitare, se fusse lecito a ognuno l'addurre eccezione alla legge: e poi cercare dagli stessi Giudici, per qual cagione attendano a' negozj pubblici? per qual cagione giurino *in certa verba?* per qual cagione s'addunino in que' tempi determinati? per qual cagione si dia fine a' giudizj in questi tempi, e non in quelli? Senza dubbio non possono i Giudici interpetrare la legge, e mutare i tempi delle adunanze; mutare i luoghi de' giudizj; ma conviene loro operare secondo lo scritto della legge; adunque in questa causa non debbono arrogarsi di non giudicare secondo lo scritto della legge. *Secondariamente* se v'è qualche caso, in cui il giudizio debba darsi, non secondo lo scritto della legge; ma interpetrarsi la mente del Legislatore; non essere la legge presente simile a quelle, che patiscono l'eccezioni; perchè questa è legge, che riguarda cose massime, cioè, di somma utilità, di somma onestà, e di somma religione; e conseguentemente essere cosa turpe, e dannosa il non ubbidire a questa legge; la quale, essendo gravissima, se avesse dovuto eccettuare un fatto, l'avrebbe eccettuato. *In terzo luogo* dire, che dato ancora, e non conceduto, che questa legge potesse interpetrarsi; non però per la ragione addotta dall' Avversario: e qui conviene servirsi degli stati Assuntivi; e far vedere, che la ragione addotta dall'Avversario non da alcun colore al fatto, per cui non debba essere compreso nella legge; e dimostrare: quanto fusse più utile, più giusto, più onesto l'ubbidire allo scritto della legge, che l'aver' egli trasgredito con la fiducia d'interpetrare la mente dello Scrittore. Finalmente, per opporsi a coloro, i quali, in virtù di qualche scusa presa dalle qualità assunte, pretendono, che debba interpetrarsi la mente del Legislatore; si dee ricorrere a tutti gli artifizj insegnati negli stati Assuntivi, ne' quali abbiamo dimostrato: in qual maniera l'Accusatore debba opporsi alle scuse de' Rei.

III. I Luoghi assegnati da Cicerone, per argomentare la mente del Legislatore, sono i seguenti.

1. Lodare l'equità, e dire, ch'ella è sopra tutte le leggi scritte: e qui dimostrare: quanto sia utile, quanto giusto, quanto onesto il giudicare secondo l'equità.

2. Far vedere: quante cose crudeli, e ingiuste seguirebbono, se mai sempre si dovesse giudicare, secondo lo scritto della legge, e non atten-

attendersi all'equità, la quale considera le circostanze particolari de' tempi, de' luoghi, de' modi, delle azioni, con la regola della quale non può il Giudice giammai sentenziare, ò crudelmente, ò ingiustamente, come più volte seguirebbe, condannando con lo scritto solo della legge.

3. Esporre: come ogni fanciullo potrebbe istituirsi Giudice delle cause; se nulla più dovesse attendersi, che lo scritto della legge: e che il Legislatore avrebbe per avventura considerate tutte le circostanze particolari, nelle quali la sua legge avrebbe dovuto eccettuarsi; quando avesse lasciata la legge a' Giudici barbari, ignoranti, e sciocchi; ma che, avendo considerati i Giudici, da cui sono giurate le leggi, non ha pensato, che alle sole cose universali: e ha lasciato, che i Giudici nelle circostanze particolari potessono essere gl'interpetri de' suoi pensieri.

4. Interrogare gli Avversarj, e cercare, che cosa avrebbono eglino fatto in una tale circostanza: che cosa avrebbono operato, se fusse seguito il tale accidente? Per esempio: v'è legge, che nessuno scali le mura della Città sotto pena di morte: interrogare adunque gli Avversarj, e cercare loro: se voi vi fuste ritrovati in tale circostanza, che, scalando le mura, aveste potuto far ritirare i nemici, liberare la Città dall'assedio, e dalla fame, e dare con ciò la vita, e la libertà a' Cittadini, non avreste posta in rischio la vita per beneficar' la Patria? e, se doveste essere giudicati, vorreste voi, che i Giudici si appigliassono allo scritto della legge; ò pure fareste di parere, che un simile giudizio fusse ingiusto, e crudele? ora, se voi medesimi conoscete, quanto sia giusto nelle particolari circostanze, e ne' casi impensati, che si operi secondo l'equità, e non secondo lo scritto della legge; perchè ora non dovranno i Giudici in questo fatto particolare seguito con queste circostanze giudicare, non secondo lo scritto della legge; ma interpetrando la legge?

5. Servirsi massimamente de' luoghi, e degli artifizj degli stati Assuntivi; dimostrando l'utile, il giusto, e la necessità, che v'era di fare in quella circostanza l'azione contro lo scritto della legge: e quanto giusta cosa sia, e utile l'interpetrare quel fatto secondo l'equità, e non secondo lo scritto. Questo è quel luogo, che sopra tutti debbe considerarsi; perchè si ricerca mai sempre un qualche colore di scusa, per indurre l'equità; quindi è, che si dee ricorrere agli stati Assuntivi, da' quali si ricavano tutte le scuse, e tutt'i colori, con cui può farsi, che una causa debba giudicarsi secondo l'equità, e non secondo lo scritto: non pretendendo il Reo negli stati Assuntivi altra cosa appunto, se non che il Giudice abbia riguardo all'equità;

tà; e interpetri la legge ſecondo le circoſtanze, e i colori ſcuſabili del fatto.

IV. Ponghiamo un' eſempio morale, con cui ſi veggano primieramente gli artifizj di ſoſtenere lo ſcritto d'una legge: e poi di opporſi allo ſcritto, e di ſoſtenere l'equità, ò ſia, la mente del Legislatore. V' è una legge nell'Eſodo, la quale preſcrive contro i malfattori, che facciano una compenſazione perfetta dell'ingiuria, quindi che debbano reſtituire occhio per occhio, dente per dente, piede per piede, mano per mano, e anima per anima, *qui percuſſerit animal, reddet animam pro anima: qui irrogaverit maculam cuilibet civium ſuorum, ſicut fecit, ſic fiet ei, fracturam pro fractura, oculum pro oculo, dentem pro dente reſtituet*. Quindi, ſe un' Oratore ſacro vuole ſoſtenere lo ſcritto della legge contro coloro, che inducono, ò col conſiglio, ò col cattivo eſempio, ò in altro modo i compagni nella perdizione; potrà in primo luogo ſoſtenere, che ſimili malvagi peccatori debbono eſſere condannati ſecondo lo ſcritto della legge, e compenſare l'anima per l'anima, *animam pro anima*: e che perciò un'anima per cagione altrui dannata debba compenſarſi con la dannazione dell'anima di colui, per cagione del quale l' infelice precipitò nell' Inferno. Può adunque *lodare lo ſcritto di queſta legge*, e dire: che queſta legge di compenſare alla dannazione d'un'anima con la perdita dell' anima propia, *animam pro anima*, è ſantiſſima, giuſtiſſima, dettata dalla ſomma ſapienza di Dio, il quale ha conoſciuto, che, non la ſua bontà, non la ſua miſericordia, non la ſua beneficenza avrebbe raffrenati i peccatori dall' indurre altrui nella dannazione; ma la giuſtizia di queſta legge, chiara, manifeſta, non limitata, in cui non ſi laſcia luogo ad alcun dubbio ſpettante all' animo ſuo, e alla ſua volontà; perchè Iddio ſi ferma con ſomma diſtinzione a numerare i danni, e a ſtabilire le pene: ha detto (3) chiaramente, che il danno d'un' occhio ſi compenſi con la perdita dell' occhio, *oculum pro oculo*: che il danno d' un piede ſi compenſi con la perdita d'un piede, *ſicut fecit, ſic fiet ei*: che il danno d' un dente ſi compenſi con la perdita d' un dente, *ſicut fecit, ſic fiet*: e che il danno d' un' anima ſi compenſi con la perdita d' un' anima, *animam pro anima*: che coſa più chiara può deſiderarſi nelle parole d' una legge? che luogo v' è quì da interpetrare diverſamente la volontà di Dio? Iddio ha giurato di voler giudicare ſecondo la ſua legge (4). Che puoi adunque riſpondere, o peccatore? non hai tu dati peſſimi conſigli, e i mal conſigliati non ſono già mor-

(3) *Artifizio di ſervirſi del primo luogo di Cicerone, cioè, di fermarſi preciſamente nella ſpoſizione dello ſcritto della legge.*

(4) *Artifizio di ſervirſi del primo luogo di Cicerone, in eſponendo l' uffizio propio del Giudice giurato.*

ti? (5) non hai tu schierniti i Predicatori; e non sei tu stato cagione, che molti, non si approffittassono della divina parola, e indurati non si convertissero? non hai tu mantenute, con iscandalo della Città, donne malvage? non hai tu comprata l'onestà di povere verginelle con l'abuso delle tue ricchezze? non hai scandalizzati i figliuoli con le bestemmie, e con l'avversione a' santi sagramenti? non sono queste malvagità chiare, e patenti? non vedi, quante anime già per tua cagione sono ad ardere nel fuoco eterno? sei adunque così (6) ardito in lusingandoti di non dover compensare alla perdita di tante anime con la perdita della tua, *animam pro anima* (7)? In qual'altro senso questa legge giustissima, scritta per divino comandamento, *animam pro anima*, dovrà avere il suo vigore, se non l'ha in questo caso? quali altri peccati si condanneranno con la dannazione de' peccatori, se coloro, che hanno dannate altre anime, non saranno giudicati secondo lo scritto di questa legge, *animam pro anima*? Ha forse Iddio (8) altre volte usata della sua clemenza? ha forse perdonato ad altri colpevoli? si truovano per avventura casi, ne' quali Iddio abbia perdonato a' dispregiatori de' Sacerdoti, a' profanatori de' tempj, a coloro, che hanno sfogati gli empiti dell'odio, e compiaciute le voglie de' propj appetiti? ma sono tutti casi diversi: non v'è contro simili peccatori una legge chiara, ch'escluda ogni perdono: non v'è una legge scritta, che parli d'una riparazione da farsi con una morte inevitabile eterna: non v'è il giuramento del tremendo Giudice di non ricevere altra soddisfazione; ma quì la legge è senza condizione, le parole sono evidenti (9): ecco lo scritto, *si quis læserit quempiam*: ecco la pena: *reddat oculum pro oculo, dentem pro dente, animam pro anima*. *Animam pro anima* (10), che interpetrazione può darsi? che dubbio lasciano queste parole? che oscurità si truova in esse? se Iddio volesse dichiarare la sua volontà assoluta; con quali altre parole più chiare, con qual'altra legge più esatta potrebbe manifestarla? Non v'è adunque, o peccatori, altro scampo,

(5) *Artifizio di servirsi del primo luogo di Cicerone, in esponendo vivamente il fatto, dopo esposto lo scritto della legge.*

(6) *Artifizio di servirsi del secondo luogo di Cicerone, in esponendo la propia maraviglia sopra l'arditezza de' peccatori, i quali possono pensare, che non debbano essere giudicati secondo lo scritto della legge pubblicata,* animam pro anima.

(7) *Artifizio di servirsi dello stesso luogo di Cicerone, replicando lo scritto della legge.*

(8) *Artifizio di servirsi del terzo luogo di Cicerone, in rispondendo a' casi contrarj succeduti.*

(9) *Artifizio di servirsi del quarto luogo di Cicerone.*

(10) *Artifizio di servirsi del quinto luogo di Cicerone.*

po, per isfuggire il tremendo gastigo, di questa legge, se non addurre alcuna cagione, la quale dia qualche colore al peccato, e scusi l'errore: ma che scusa, che cagione (11), che colore potete addurre, con cui purgare l'atroce colpa, e giustificare il vostro delitto? che necessità addurrete? che ignoranza? che accidente? chi vi ha obbligati, o Padri di famiglia, ad avere una perpetua avversione a' Sagramenti? chi vi ha costretti a dire alla presenza de' vostri figliuoli parole così oscene, e a prorompere in bestemmie così esecrande? chi vi ha sforzati ad attendere con iscandalo di vostra famiglia a' giuochi, e a' piaceri disonesti? Avete come scusare simili eccessi? che colore d'onestà potrete dare a colpe così palpabili, e così sfrenate? Se i figliuoli (12) sono discoli, e disubbidienti, non potete correggerli con amore? non sapete chiedere ajuto da' Padri spirituali? non avete altra maniera di raffrenare la baldanza loro, che con l'offesa di Dio? Se vi succedono avversità, non avete modo di tollerarle, che bestemmiando, e maledicendo la divina provvidenza? Ah che quantunque aveste qualche colore, con cui scusare la vostra colpa, non per questo non dovreste soddisfare con l'anima alla perdita delle anime per vostra cagione dannate; perchè è chiarissima la legge di controbilanciare una perdita con un' altra eguale, *animam pro anima*: quanto più, non avendo voi un minimo colore ragionevole, con cui giustificarvi? è forse giusto, che, mentre per vostra cagione altri piagne, voi ridiate? è forse giusto, che, se Dio ha usata della sua giustizia, e ha condannate al fuoco eterno le altre anime, non condanni anche le vostre? la legge è troppo chiara, troppo evidente, e posta con troppe circostanze individuali, che non ammettono alcuna interpetrazione: ecco la legge, *animam pro anima*, rispondete.

V. Dopo che un' Oratore sacro avrà esposto lo scritto della legge con tutti gli artifizj insegnati ne' luoghi di Cicerone, da' quali avrà sempre mai il discorso un gran vigore; potrà sostenere, che la stessa legge dee interpetrarsi; e che in essa non debbe attendersi allo scritto; ma alla mente del Legislatore: e quì, cominciando dal primo luogo, dovrà lodare il giudizio, che si fa, secondo l'equità, e poi proseguire con gli altri luoghi. Fermianci nella stessa legge, e sostenghiamo, che in essa debba interpetrarsi la mente di Dio; ma con questo artifizio, che la mente divina s' interpetri in quella circo-

 stanza

(11) *Artifizio di servirsi del settimo luogo di Cicerone, per sostenere lo scritto della legge, quando da' colpevoli si adducono le cagioni d'averla trasgredita.*

(12) *Artifizio di servirsi dell' ottavo luogo di Cicerone; massimamente del precetto insegnato nel terzo luogo della partizione di confutare le scuse con gli artifizj insegnati negli stati Assuntivi.*

stanza precisa, con la quale il sacro Oratore inferisca vigorosamente il suo Assunto: e diciamo così. Benchè sia giusto, che una legge scritta per comandamento di Dio s'eseguisca in que' termini, ch'ella minaccia; a ogni modo Iddio ama d'essere conosciuto sotto il nome, non della sua giustizia; ma della sua bontà: *quærite*, dic'egli, *de domino in bonitate*: e sopra tutte le cose vuole, che sia lodata, e glorificata la sua misericordia, *elevata est misericordia tua super cœlos*; quindi ha in altri luoghi espressa la sua mente di volere, non la morte del peccatore, ma la sua conversione; non che perisca, ma che si salvi; non che s'acciechi, e s'induri; ma che venga in cognizione della verità, e si pieghi a' suoi voleri: quindi (13) la volontà di Dio è, che un peccatore compensi per lo peccato, non con la dannazione; ma con la conversione: e che, se un peccatore con lo scandalo, e col pessimo esempio è stato cagione della dannazione di molti; si converta, e proccuri con l'esemplarità della vita di guadagnare altrettante anime al Cielo, quante ne ha date colla malvagità all'Inferno. Questa è la soddisfazione, che cerca Iddio con la legge di restituire *animam pro anima*: non ha egli mai avuto pensiero di mettere nella disperazione i peccatori; ma d'insinuare loro le maniere di soddisfarlo: ha egli assoluto Davide, il quale scandalizzò tutto il Regno d'Israelle con due peccati enormi, e atroci; perchè disse: *docebo iniquos vias tuas, & impii ad te convertentur*: io ho scandalizzato il mio Regno; e io per l'avvenire gli servirò d'esempio: ha assoluta Maddalena peccatrice; perchè ha mutati gli strumenti del peccato in istrumenti di penitenza: assolverà dunque anche un peccatore con la stessa legge d'equità; purchè risolva d'insegnare agli empj la via della salute, e di guadagnare, con l'esercizio delle Cristiane virtù, anime al Cielo. Vi assolverà; perchè ciò ridonda in gloria della sua piacevole natura. Chi parlerebbe della bontà di Dio (14): se non si fusse placato, in veggendo l'adultera confusa, e pentita? Che si direbbe della sua misericordia, se non avesse rimesse le colpe a Maddalena, in veggendo tante lagrime sparse in luogo pubblico; e alla presenza di tante persone, da cui era conosciuta? Chi ora magnificherebbe la Clemenza di Gesù Cristo, se non avesse assoluto Pietro dal rinegamento, dopo tanti amari pianti, e dopo l'avere predicata la fede sua in due Imperj, e convertita tutta la gentilità? Si esalta adunque Iddio, non per avere eseguito lo scritto della legge; ma per

avere

(13) *Artifizio di servirsi del quinto luogo di Cicerone, introducendo lo stato Assuntivo di comparazione, per dimostrare, quale sia la mente del Legislatore.*

(14) *Artifizio di servirsi del terzo luogo di Cicerone, per dimostrare, che la legge debbe interpetrarsi secondo la mente di Dio, e non secondo lo scritto di essa.*

avere giudicato secondo l'equità contenuta in tutte le sue leggi: e di qui avverrà, che, se i peccatori cercheranno d'acquistare anime, e di soddisfare con ciò alle perdite di quelle, che già per cagione loro sono dannate, saranno assoluti. Questa è l'equità della legge: in questa sola circostanza la legge riceve moderazione: ecco tutta l'interpetrazione, che può darsi a questa legge di rendere *animam pro anima*, cioè, di mutar vita, e di servire d'esempio a' peccatori, acciocchè si convertano a Dio, se già con la pessima vita passata furono d'impedimento a' buoni di caminare per la via della virtù; e spinsero eziandio molti nella perdizione: ecco dove si estende l'interpetrazione di questa legge santa, e giustissima di rendere *animam pro anima*. Si noti, che, quando si è sostenuto con vigore doversi dare il giudizio secondo lo scritto della legge; e poi, per moderare la proposizione, l'Oratore sacro sostiene la parte dell'equità, conviene, che riduca gli Uditori a quel punto preciso, che serve, per inferire l'Assunto: come nell'addotta legge, il sacro Oratore nulla più vuole dagli Uditori, se non che si convertano, e diano buon'esempio. Ora, avendo sostenuto in primo luogo, che Iddio dee giudicare secondo lo scritto della legge, aveva egli ridotti i peccatori alla disperazione: onde, in sostenendo poscia l'equità, i peccatori si confortano; ma dee dire, in che consista l'equità della legge; e ristrignerla a quella circostanza precisa, che serve al fine del discorso; come nell'esempio addotto, noi abbiamo ristretta l'equità della legge, alla compensazione di guadagnare anime al Cielo, se già altre per cagione loro furono precipitate nell'Inferno.

VI. Ermogene (15) assegna quattordici luoghi allo stato dello scritto, e della sentenza, cioè:

1. *Probolè*, cioè, *intentio*. 2. *Dianœa*, cioè, *sententia, seù propositum*. 3. *Etèra dianœa*, cioè, *altera sententia*. 4. *Syllogismos*, cioè, *ratiocinatio*. 5. *Horos*, cioè, *definitio*. 6. *Antithesis*, cioè, *qualitas assumpta*. 7. *Metalepsis*, cioè, *trassumptio*. 8. *Prosti*, cioè, *relatio*, *comparatio*. 9. *Horos biæos*, cioè, *definitio violenta*. 10. *Thesis*, cioè, *positio*, *locus generalis*. 11. *Etèra metalepsis*, cioè, *altera trassumptio*. 12. *Antilepsis*, cioè, *qualitas absoluta*. 13. *Pœotes cenè*, cioè *qualitas communis*. 14. *Gnome*, cioè, *animus*: i quali già sono stati diffiniti nel paragrafo sesto del Capo quarto, dove rimettiamo il Leggitore.

VII. Servono questi luoghi per ben costituire la controversia dello scritto, e della sentenza: e per sapere con essi introdurre nel discorso le altre costituzioni. L'Accusatore, per esempio, intende l'azio-

(15) *Hermogenes de partitione statuum sect. 11.*

l'azione, questo vuol dire *probole*, intendere *actionem*, cioè, proporre la controversia in giudizio. Il Reo risponde, che la controversia non dee agitarsi secondo lo scritto; ma secondo la mente del Legislatore: e questo vuol dire *gnome*, rispondere, che la causa debba controvertersi secondo la *gnome*, cioè, secondo la mente del Legislatore. Di quì si costituisce lo stato, cioè, se la causa debba giudicarsi secondo lo scritto della legge proposta dall'Accusatore, ò secondo la mente del Legislatore esposta dal Reo, ò sia, dal Difensore. Dipoi ognuna delle due parti col raziocinamento dimostra la ragione, per cui i Giudici debbono giudicare, ò secondo lo scritto, ò secondo la mente dello Scrittore. Per sostenere il raziocinamento, s'introducono molte costituzioni. Si può introdurre la costituzione difinitiva, e difinire, che cosa sia il fatto controverso; perchè, difinito in un modo, potrà giudicarsi secondo lo scritto: e, difinito nell'altro, giudicarsi secondo la mente dello Scrittore. Si possono introdurre tutte le costituzioni assuntive, cioè, la recriminazione, la rimozione, la comparazione, la purgazione, la deprecazione. Si può introdurre la controversia traslativa, la controversia giuridiziale assoluta, la controversia negoziale; e conseguentemente i luoghi d'Ermogene dichiarano le costituzioni, che possono entrare in ogni stato di controversia: la qual cosa debbe affatto considerarsi, dipendendo dal saper' introdurre le costituzioni l'artifizio di condurre a fine il discorso, e di vincere le cause: ma tutto ciò si renderà facile, in usando i luoghi assegnati da Cicerone; perchè con l'artifizio di questi s'introducono appunto nel discorso le costituzioni, come abbiamo veduto ne' numeri precedenti.

§. II.

Si dichiara lo stato delle contrarie leggi.

SOMMARIO.

I. Si difinisce lo stato delle contrarie leggi.

II. Si dichiarano le due maniere, in cui possono essere contrarie le leggi.

III. Si espongono i luoghi assegnati da Cicerone allo stato delle contrarie leggi: e gli artifizj di servirsene.

IV. Si dichiara con un' esempio morale l'artifizio di servirsi de' luoghi assegnati da Cicerone alla controversia delle contrarie leggi.

V. Si espongono i luoghi assegnati da Ermogene allo stato delle contrarie leggi.

VI. Si dimostra, a qual cosa serva la dottrina d' Ermogene, circa lo stato delle contrarie leggi; e come si riduca a quella di Marco Tullio.

VII. Si dimostra, secondo la dottrina di Quintiliano, che le leggi non possono essere tra loro contrarie ipso jure; *ma che solamente* casu colliduntur.



I. LO stato delle contrarie leggi, che da' Greci si dice *Antinomia*, è quello, in cui una parte de' litiganti controverte, che il fatto debba giudicarsi secondo una legge: e l'altra, secondo la legge contraria. La controversia, come si vede, è doppia, in cui si considerano due scritti, e due volontà.

II. Una legge può essere contraria all'altra in due maniere: ò quando vi sono due leggi, l'una delle quali è contraria all'altra: ò quando v'è una legge sola, che ha più parti, delle quali una parte contraddice all'altra. Per esempio: v'è legge, che, se alcuno vizierà una Vergine, sia in potere della medesima d'eleggere, ò la morte del viziatore, ò lo sposalizio: succede, che uno è viziatore di due Vergini: l'una delle quali elegge, che muoja: l'altra, che la sposi. Quì v'è una legge sola; ma in essa vi sono due parti contrarie. Nel modo stesso, se la controversia cade sopra due leggi contrarie, è similmente eguale. Per esempio: v'è una legge, che dice: *Il maschio non entri nel Tempio di Cerere*: e un'altra legge dice: *Colui, che non soccorrerà i Parenti, sia punito*: succede, che un figliuolo, il quale vede, che la sua madre è battuta nel Tempio di Cerere, v'entra per soccorrerla. Quì vi sono due leggi contrarie, per l'una delle quali il figliuolo non doveva entrare nel Tempio di Cerere: e per l'altra doveva entrarvi. E' difficile, dice Quintiliano, il vincere nella controversia delle contrarie leggi per l'eguaglianza delle pruove; a ogni modo esporremo i luoghi assegnati da Cicerone, e gli artifizj di servirsene anche ne' discorsi morali.

III. I luoghi assegnati da Cicerone allo stato delle contrarie leggi sono i seguenti.

1. Considerare, quale delle due leggi appartenga a cose massime, e di grave importanza; affinchè questa legge sia conservata, e abbia vigore; e non l'altra.

2. Quale delle due sia l'ultima; perchè l'ultima legge è sempremai la più grave, e la più autorevole.

3. Quale delle due comandi, e quale solamente permetta: poichè la

la prima sembra necessaria: dove che la seconda è volontaria; quindi è più grave la prima della seconda.

4. Per quale delle due leggi i trasgressori sieno stati gastigati; perchè sembra più santa, e più giusta quella legge, ch'è stata custodita con maggiore diligenza, e con maggiori pene.

5. Quale delle due comandi, e quale proibisca; perchè la legge, che proibisce quasi per via d'eccezione, corregge l'altra, che comanda.

6. Quale delle due sia più universale, e quale più determinata a una certa cosa; perchè la legge particolare, e determinata è più confacevole al giudizio, che non la legge universale.

7. Quale delle due debba subito eseguirsi: e quale dia tempo all' esecuzione; perchè quella legge, che prescrive una subita esecuzione, debb' essere in primo luogo osservata.

8. Far vedere, che una legge è chiara, manifesta, interpetrabile con le stesse sue parole; e che l'altra è dubbiosa, ambigua, che s' inferisce per via di raziocinamento; perchè quella legge sembra più santa, e più stabile, ch' è più chiara, e più manifesta.

9. Dimostrare, che una legge non può adattarsi, che a questo caso: e che l'altra legge può servire a molti altri accidenti; perchè la legge, che serve a questo caso solo, ha maggiore autorità, che non l'altra, la quale può applicarsi a molti casi.

10. Dimostrare, che, giudicando secondo questa legge, l'altra può anche essere osservata; ma che, giudicando secondo la legge contraria, non possono ambedue le leggi avere il vigore loro.

11. Sopra tutte le cose fermarsi ne' luoghi dell' utile, e dell' onesto, e dimostrare, quale delle due leggi sia più utile, e quale più onesta.

IV. V'è per esempio la legge di Gesu Cristo, la quale prescrive di perdonare a' nemici: e la legge Cavalleresca (1), che prescrive di vendicare l'ingiuria, quale delle due leggi debbe annullarsi: e quale aver' il suo vigore? Quì l'Oratore sacro può sostenere con i luoghi di Cicerone, che la legge di Gesu Cristo dee in tutti i modi preferirsi alla legge Cavalleresca; perchè delle due leggi, qual'è quella, che riguarda cose massime (2), e di somma importanza? senza dubbio è la legge di Gesu Cristo: con l'osservanza della quale siamo figliuoli di Dio, chiamati all'eredità della sua gloria: che pre-

(1) *Scienza Cavalleresca del Marchese Scipione Maffei nel libro 3. cap. 1.*
(2) *Primo luogo di Cicerone introdotto per sostenere, che la legge di Gesu Cristo dee preferirsi alla legge Cavalleresca.*

premio si propone dalla legge Cavallaresca a coloro, che vendicano le ingiurie? la conservazione dell' onore, la riputazione nel Mondo: la stima appresso i Cittadini: la sicurezza di non esser più suggetti a nuove ingiurie: ma queste cose, le quali sono dubbiose, e incerte, e che le più volte non succedono, e più volte ancora accadono le contrarie; dato, e non conceduto, che seguano; dato, e non conceduto, che adivenga a' vendicatori delle ingiurie la stima, l'onore, la riputazione nel Mondo: che cosa poi sono a confronto della figliuolanza di Dio, e della gloria eterna? non finirà una volta l'onore del Mondo? non si morirà una volta? non terminerà tutta la gloria mondana? per lo contrario, che onore è giugnere all'eminenza d'essere figliuoli di Dio? che fortuna godere per tutta l'eternità? per qual cagione si custodiscono con tanta gelosia le leggi di somma importanza dal pubblico? perchè nell'annullare le leggi si ha riguardo di conservare quelle, che servono al mantenimento della Città? e poi, per essere figliuoli di Dio, ed eredi della sua corona, non dovrà custodirsi la legge del perdonare, per mezzo della quale sì gran bene ci vien compartito dalla mano di Dio? Questa legge, da cui dipende tutta la felicità dell'animo, non è l'ultima legge pubblicata dalla bocca di Gesu Cristo, il quale aveva l'autorità d'annullare tutte l'altre leggi? La legge Cavallerescha ebbe per avventura i suoi principj ne' secoli della legge di natura, e ne' secoli della legge Mosaica, *dictum est antiquis* (3)? Ma la legge del perdonare non è l'ultima, non è quella, che ha sempre il suo vigore, non è la pubblicata in questa età di grazia? Se Iddio con un'altra legge più nuova ci comandasse d'odiare i nemici, gli dovremmo odiare: ma questa del perdonare è l'ultima di tutte le leggi, spettante a questa materia d'onore; e però questa debb'essere osservata. E poi qual'è delle due leggi (4), che comandi l'esecuzione sotto gravissime pene? e quale solamente permette di fare, non minacciando pena alcuna? senza dubbio la legge Cavalleresca permette, che si pretenda la soddisfazione dell' ingiuria, e forse fino a quel segno solamente, che la pretensione non è atto di perfezione cristiana; ma non fino a quello, ch'ella è atto di ribellione alla legge del Cristianesimo: la legge adunque del Mondo permette, che un'Uomo ingiuriato prenda soddisfazione dell' ingiuria; ma la legge di Gesu Cristo comanda, che non si cerchi; comanda, che si perdoni; comanda, che si ami; comanda, che si be-

 neficbi;

(3) *Secondo luogo di Cicerone introdotto per sostenere, che la legge di Gesu Cristo debba preferirsi alla legge Cavalleresca.*

(4) *Quarto luogo di Cicerone introdotto per sostenere, che la legge di Gesu Cristo ha da preferirsi alla legge Cavalleresca per cagione delle gravissime pene minacciate a' Trasgressori.*

nefichi; e comanda sotto pene di morte eterna; sotto pene di fuoco eterno; quindi la legge, che comanda, ha da osservarsi, e non l'altra, che solamente permette; la legge, che minaccia pene infinite, ha da custodirsi, e non l'altra, che non ha fulminate pene contro coloro, che non si servono di quanto ella permette. Ma diamo ancora, che la legge Cavalleresca comandasse di cercare soddisfazione dell'ingiuria (5), non proibisce però, che un Cavaliero perdoni, non proibisce, che dimostri la generosità di sua clemenza: non proibisce, che s'accosti a' Sagramenti; non proibisce, che non dica a Dio di cuore, *dimitte nobis debita nostra, sicut & nos dimittimus debitoribus nostris*, non proibisce, ch'eserciti tutte le cose promesse nel suo Battemo: comanda una cosa; ma non proibisce l'altra. Per l'opposito la legge di Gesu Cristo comanda, che si perdoni; e proibisce d'aver'ira, di nudrire amarezza, e di far' un' atto minimo di risentimento. Ora, come mai in tutte le umane leggi dee aver vigore la legge, che proibisce, e che vieta; e non dovrà ognuno ubbidire alla legge di Gesu Cristo, che vieta sotto tante pene i risentimenti di vendicare le ingiurie? Oltre di che la legge Cavalleresca a quante interpetrazioni soggiace (6)? Diamo, che uno voglia ubbidire a questa legge: in qual tempo, in qual luogo, con qual precauzione dee ubbidire? di quali persone è lecito vendicarsi? di quali altre non è lecito? queste cose oscure debbono prima chiarificarsi; quante controversie, quante circostanze per venire all' atto d'adempire la legge Cavalleresca, di vendicare l'ingiuria: ma la legge di Gesu Cristo è chiara, *ego dico vobis: diligite inimicos vestros*, non nasce dubbio alcuno nelle parole, non v'è ambiguità: non esclude alcun caso: non si riferisce all'esame d'alcuna circostanza: per questa legge chiaramente senza dubbio conviene perdonare in ogni tempo, in ogni luogo, in ogni modo, in ogni circostanza: per qual cagione adunque non dovrà annullarsi una legge dubbiosa, oscura, ambigua, controversa, in confronto d'una legge chiara, certa, conceduta, e manifesta, che non lascia campo a una minima interpetrazione? E poi v'è questo ancora di più, che quell'onore, quella riputazione, e quella stima, per cui milita la legge Cavalleresca del soddisfarsi delle ingiurie, più volte si ottiene anche

(5) *Quinto luogo di Cicerone introdotto, per sostenere, che la Legge di Gesu Cristo, la quale proibisce la vendetta, dee preferirsi alla legge Cavalleresca, la quale non proibisce il perdonare.*

(6) *Ottavo luogo di Cicerone introdotto per sostenere, che la legge di Gesu Cristo di perdonare è chiara, che s'interpetra con le stesse sue parole scritte; e la legge Cavalleresca è oscura, e non ha l' identità nello scritto suo medesimo.*

anche maggiore con la legge di Gesu Cristo in perdonandole (7): onde non per questo, ch' uno perdoni, vien' escluso dalle compagnie nobili, non per questo non è lodato, non per questo non è distinto per virtù: non è impossibile il conseguire quell' onore, per cui tanto strepita la legge Cavalleresca contro la legge di Gesu Cristo: questa è verità, che da ogni nobile si concede: per lo contrario con la legge Cavalleresca, cioè, volendo soddisfazione dell' ingiuria, in niun conto si ottiene il premio della figliuolanza divina; e in niun modo l' eredità eterna doveta a' figliuoli di Dio: e per qual motivo adunque, potendosi avere tutto il bene, che si promette dalla legge Cavalleresca con l' osservanza della legge di Gesu Cristo: e, non potendosi conseguire il bene, che si promette dalla legge di Gesu Cristo con l'osservanza della legge Cavalleresca, non dovrà aver sua cagione questa legge santa, giusta, utile, gloriosa, che promette tanti beni, e che minaccia tante pene; e annullarsi l' altra, la quale a nulla finalmente serve, che a fissar l' anima in qualche massima di sua dannazione? Quì, per muovere gli affetti della compassione per una parte, e dell' ira per l' altra, si potrebbe cercare: quale delle due leggi giudicheranno i Vendicatori, che debba essere annullata: e fare, che preferiscano la sentenza a favore della legge umana Cavalleresca. Questa, dicono i Vendicatori, si osservi; a questa si ponga ogni mente; si guardi all'onore; si pensi alla sola riputazione del Mondo: e la legge di Gesu Cristo? si abbollisca, e si annulli. Ah sentenza perfida! e qual giudizio più empio fu fatto da' ciechi Giudei, quando preferirono Barabba a Gesu Cristo. Si salvi, dissero l' Assassino, e Gesu Nazareno si crocifigga, questo è il vostro giudizio, quando preferite la legge mondana del vendicarvi alla legge Evangelica del perdonare: del quale artifizio si serve il Padre Segneri nel fine appunto della dilezione de' nemici.

V. I luoghi delle contrarie leggi, secondo Ermogene, sono tredici. 1. *Probole*, cioè, *intentio*. 2. *Dianœa*, cioè, *sententia*. 3. *Etèra probole*, cioè, *altera propositio*. 4. *Etèra dianœa*, cioè, *altera sententia*. 5. *Antithesis*, cioè, *qualitas assumptiva*. 6. *Metalepsis*, cioè, *translatio*. 7. *Pros ti*, cioè, *comparatio*. 8. *Bigos boros*, cioè, *violenta definitio*. 9. *Thesis*, cioè, *locus comunis*. 10. *Metalepsis etèra*, cioè, *altera translatio*. 11. *antilepsis*, cioè, *qualitas absoluta*. 12. *Pœotes prosopu*, cioè, *qualitàs personæ*. 13. *Gnome*, cioè, *consilium*, *voluntas*.

VI. Questi luoghi sono già stati spiegati nel paragrafo sesto del capo

(7) *Decimo luogo di Cicerone introdotto per sostenere, che, osservandosi la legge di Gesu Cristo, si ottiene tutto ciò, che si spera dall' osservanza della legge Cavalleresca.*

Capo iv. dello stato giuridiziale assoluto: e i quattro primi luoghi servono per istabilire la controversia; gli altri per introdurre nel discorso, ora la costituzione conghietturale, ora l'assuntiva, ora la traslativa, ora la comparativa, ora la difinitiva, e ora una, ora un'altra costituzione: la qual cosa si vede in ogni altra controversia, e con i luoghi, e con gli artifizj insegnati da Cicerone l'Oratore ottiene tutto ciò, che può desiderarsi in simili controversie; ed eseguisce con quella dottrina i precetti d'Ermogene, e degli altri Retori.

VII. Non possono, dice Quintiliano (8), le leggi essere tra loro contrarie *jure ipso*, ma solamente *casu*; perchè, se fussero contrarie nel diritto, cioè, *jure ipso*; l'una rimarrebbe senza dubbio distrutta, e annullata dall'altra; non potendo due diritti contrarj sopra la stessa cosa sussistere. Se per esempio: v'è una legge, che dice: *Tirannicidæ imago in Gymnasio ponatur*: e v'è un'altra legge, che dice: *Mulieris imago in Gymnasio ne ponatur*: succede, che una Donna uccide un Tiranno, e diventa *Tirannicida*: per la prima legge la sua immagine debbe porsi nella Scuola: ma per la seconda legge non può riporsi: se dunque queste due leggi fussero contrarie *ipso jure*, subito una legge rimarrebbe annullata dall'altra; quindi, se ambedue le leggi sussistono, dee dirsi, che non sono contrarie *ipso jure*; ma che *casu colliduntur*: e in cinque maniere, dic'egli, *colliduntur*, *aut pares inter se*; *aut secum ipsæ*; *aut diversæ*; *aut similes*; *aut impares*. Le pari non sono *ipso jure* contrarie; ma *casu colliduntur*; perchè può accadere, che nella parità di due leggi succedano elezioni contrarie. Per esempio: una legge dice: *Viro forti, quæcumque volet, dato*: un'altra, *Tyrannicidæ, quæcunque volet, dato*: queste due leggi sono pari, perchè prescrivono premio eguale al Forte, e al Tirannicida, cioè, all'uno, e all'altro, *quæcumque volet, dato*; non sono contrarie *ipso jure*; perchè una non è annullata dall'altra; ma *casu colliduntur*; perchè un'Uomo forte può chiedere, che si liberi un disertore dalla morte; e il Tirannicida, che gli si doni la vita: e così l'accidente delle due dimande contrarie fa, che le due leggi *collidantur*. Nel modo stesso si dee discorrere di tutte le leggi; le quali, quando sono *ipso jure* contrarie, l'una resta annullata dall'altra: come sarebbe, la legge di Gesù Cristo di amare il nemico, e la legge degli Antichi di odiarlo, sono *ipso jure* contrarie; perchè la seconda *abrogatur* dalla prima: ma, quando due leggi possono avere l'effetto loro, e succede un caso, che non possono ottenerlo; allora non *opponuntur jure ipso*; ma *casu colliduntur*; perchè le leggi allora precisamente sono *ipso jure* contrarie; quando l'una resta distrutta, e annullata dall'altra. §. III.

(8) *Quintilianus lib. 7. Inst. orat. de contrariis legibus c. 7.*

§. III.

Si dichiara lo stato di raziocinamento.

SOMMARIO.

I. *Si difinisce lo stato di raziocinamento, e si dichiara la difinizione.*
II. *Si espongono i luoghi, e gli artifizj di raziocinare sopra la legge, argomentando il non iscritto dallo scritto.*
III. *Si espongono i luoghi di raziocinare, che dalla legge scritta non debba inferirsi un'altra non iscritta, la quale si comprenda nella stessa legge.*
IV. *Si dichiara il luogo comune dell' Accusatore di raziocinare sopra la legge.*
V. *Si espone il luogo comune del Difensore, per trattare la stessa controversia.*
VI. *Si dimostra con molti esempj: quanto utile sia a' Predicatori la cognizione della controversia legale di raziocinamento.*
VII. *Si espongono le quattro maniere di raziocinare sopra la legge, secondo la dottrina d' Ermogene.*
VIII. *Si espongono le quistioni, che sogliono agitarsi nello stato legale di raziocinamento, secondo la dottrina di Quintiliano.*
IX. *Si espongono molte spezie di quistioni legali spettanti allo stato di raziocinamento: e si dimostra, come si riducano a quelle d' Ermogene.*
X. *Si dimostra: come la controversia legale di raziocinamento si connetta con la controversia legale dello scritto, e della sentenza: e quali costituzioni sogliano introdursi in questa controversia.*

I. Lo stato di raziocinamento è quello, che nasce da una precedente controversia sopra la illazione dallo scritto d' una legge: *ex ratiocinatione* (1) *nascitur controversia, cum ex eo quod usquam est, ad id quod nusquam scriptum est, pervenitur.* Nel Levitico v' è questa legge: *separate jumentum mundum ab immundo, & avem mundam ab immunda, ne polluatis animas vestras*: da questa legge si può inferire, che gli Adoratori di Dio debbono separarsi dalle malvage compagnie; e che questa conchiusione s' inferisce dalle paro-

(1) *Cicero lib. 2. de Invent.*

parole scritte nella legge: *separate jumentum mundum ab immundo*. Nella quale controversia uno pretende, che dallo scritto della legge non s'inferisca altra cosa, che la separazione de' giumenti, e de' volatili: e l'altro pretende, che dallo scritto della legge s'inferisca anche la separazione degli Uomini: e in questa controversia si possono usare tutti i luoghi, e tutti gli artifizj dello stato difinitivo; perchè, se una parte vuole sostenere, che dalla legge scritta, *separate jumentum mundum ab immundo* &c. s'inferisca, che dobbiamo separare gli Uomini malvagi da' buoni, conviene, che dimostri l'identità degli stessi effetti, degli stessi conseguenti, degli stessi contrarj, tanto nell'obbligazione di dover separare un giumento mondo dall'immondo, quanto nell' obbligazione di dover separare un' Uomo giusto da un' Uomo empio: e se l' altra parte vuole sostenere, che da questa legge scritta, *separate jumentum mundum ab immundo*, s'inferisca la sola separazione de' giumenti, e non degli Uomini, ha da far vedere la diversità degli effetti, de' conseguenti, de contrarj &c. che v'è, in separando giumenti mondi dagl' immondi, e in separando Uomini giusti dagli empj, e scandalosi. Ponghiamo un'altro esempio: v'è legge, che i Comedianti non parlino nominatamente d'alcuna persona nelle Comedie: succede, che un Comediante non nomina la persona, ma la circoscrive talmente, che gli spettatori sono certi di qual persona egli parli: viene però chiamato in giudizio, come trasgressore della legge. Egli risponde, che non ha nominata alcuna persona, e che la legge è contro que' Comedianti, che nominano le persone: l'Attore, ò sia l'Accusatore sostiene, ch'è la stessa cosa l'averla circoscritta con le circostanze individuali, che averla nominata; e quindi che dee soggiacere alle pene di quella legge, che proibisce a' Comedianti di nominare alcuna persona. Quì nasce la controversia di raziocinamento, cioè, si cerca, se sia la stessa cosa nominare la persona, e circoscriverla: l'Attore dice, ch'è la stessa cosa; perchè dall'essere la persona circoscritta, ognuno sa, di quale persona si discorre; e le ne segue lo stesso pregiudizio, la stessa confusione, e lo stesso disonore: il Difensore risponde, che non è la stessa cosa; perchè, non nominandosi la persona, tutto il Teatro non s' avvede, di quale persona si parli: potendo le stesse circostanze concorrere in un' altra; e quindi che il circoscrivere la persona, non essendo la stessa cosa, che nominarla, non dee il Reo soggiacere alle pene prescritte dalla legge, che proibisce di non nominare alcuna persona nelle Comedie. Così tutta la controversia, che consiste nel raziocinamento, ò sia nella illazione, che si tragge, dipende da' luoghi dello stato difinitivo: anzi, prima di raziocinare, conviene difinire; e poi, dice Quintiliano, la difinizione *de-*

labi-

labitur in sillogismum: onde nella controversia del Comediante l'Attore dee difinire, che il circoscrivere le persone è un nominarle; e da questa difinizione passare al raziocinamento: per lo contrario il Difensore dee difinire, che nominare le persone è proferire il nome loro; quindi che non è la stessa cosa circoscrivere, e nominare: e da questa difinizione passare al raziocinamento: per lo quale motivo si vede, che lo stato di raziocinamento si connette con lo stato di difinizione: e i luoghi, che si assegneranno nel numero seguente, con la dottrina di Cicerone, non sono altra cosa, che i luoghi dello stato difinitivo, de' quali abbiano dimostrato, che l'Accusatore dee sostenere l'identità, e il Difensore la diversità.

II. I luoghi per raziocinare sopra le leggi; dimostrando, che da una legge scritta debba inferirsi un'altra cosa non iscritta nella stessa legge, secondo la dottrina di Cicerone, sono i seguenti.

1. Lodare lo scritto della legge: quanto santa, per esempio, sia la legge, che dice, *separate jumentum mundum ab immundo, avem mundam ab immunda*: con quanta sapienza sia stata pubblicata: e come per tutti i secoli debba avere il suo vigore.

2. Dimostrare la identità, che v'è tra la cosa inferita dalla legge, e la cosa, che s'inferisce con la stessa legge. Per esempio: quanto sia simile l'obbligazione di separare i giumenti mondi dagl'immondi, e l'obbligazione de' buoni di separarsi da' malvagi.

3. Maravigliarsi: interrogando gli Avversarj, come possano negare la similitudine tra una cosa, e l'altra. Per esempio: come possano giudicare, che la legge di separare un giumento immondo dal mondo sia equa, e giusta; e non sia egualmente cosa equa, e giusta il separare i buoni da' malvagi? per qual motivo ha da essere giusta quella separazione, e non questa? per qual ragione ha da essere voluta da Dio quella, e non questa?

4. Dimostrare, che intanto questa non è stata scritta; perchè chiaramente si comprendeva nell'altra scritta. Per esempio: che intanto non si è fatta una legge, che dovesse il buono separarsi dall'empio; il giusto dallo scandaloso; perchè nella legge, la quale comandava di separare il giumento mondo dall'immondo, si comprendeva la separazione da farsi de' buoni da' malvagi; mentre non v'è cosa più santa, quanto un'Uomo giusto: e non v'è la più turpe, quanto un malvagio.

5. Dire, che in molte leggi si sono tralasciate molte cose, non per altro motivo, se non perchè da una cosa scritta poteva intendersi l'altra, che non era scritta.

6. Fermarsi nella costituzione giuridiziale assoluta; e far vedere: quan-

quanto sia giusto, che questa cosa non iscritta s'intenda compresa nella legge scritta. Per esempio: quanto sia giusto, che nella legge di separare un'animale mondo dall'immondo s'intenda anche compresa l'obbligazione, che ha un'Uomo buono di fuggire, e di separarsi dal malvagio.

III. I luoghi, per sostenere, che da una legge scritta non debba inferirsi compresa nella stessa legge una conchiusione non iscritta, sono i seguenti.

1. Dimostrare la diversità, che v'è tra la cosa scritta nella legge; e quella, che s'inferisce: la quale diversità può argomentarsi *à genere*, *à natura*, *à vi*, *à consuetudine*, *à tempore*, *à loco*, *à persona*, *ab opinione*; e, per dir breve, da tutte le circostanze si può cercare la diversità tra una cosa, e l'altra; perchè ogni circostanza basta per togliere la similitudine.

2. Se non si potesse dimostrare la diversità, allora far vedere, che si dee stare precisamente allo scritto della legge; e che i Giudici non debbono considerare le similitudini, percioechè non mancheranno giammai i casi simili; e in questi perirebbono tutte le leggi; quindi che la legge riguarda solamente la cosa, di cui tratta, e non le altre, che possono essere, ò simili, ò dissimili fra loro.

IV. Il luogo comune dell'Attore, per trattare la controversia di raziocinamento, consiste nel far vedere: quanto sia cosa giusta il conghietturare; e quanto sieno fallaci, e limitate le menti degli Uomini, per non poter comprendere tutte le cose: e in quanti volumi non mai numerabili avrebbe dovuto Iddio stesso far' insinuare le sue leggi, se non avesse compreso sotto un fatto tutti i fatti simili; e quanto sia cosa ragionevole, equa, utile, e giusta l'argomentare una cosa dall'altra.

V. Il luogo comune del Difensore, per trattare la stessa controversia, consiste nel far vedere, che nelle altre cose, ma non mai nelle leggi, è giusto il conghietturare; perchè conghietturare vuol dire indovinare: e le leggi debbono essere cose certe, chiare, stabili, e non indovinamenti.

VI. Questa costituzione legale serve grandemente a' Predicatori, quando espongono le leggi, ò dell'antica, ò della nuova legge: ò le promesse, ò le minacce divine; perchè hanno da riflettere al caso simile, ò al caso diverso; e secondo quella parte, che fanno, ò d'accusare, ò di difendere i peccatori, hanno da dimostrare, ò l'identità, ò la diversità tra una cosa, e l'altra. Per esempio: v'è una legge nel Levitico, che dice: *Nè contaminetur Sacerdos in montibus civium suo-*

suorum: questa legge, secondo lo scritto, non dice altra cosa, se non che il Sacerdote non si contamini nel dare sepoltura a' cadaveri de' Cittadini: ma per illazione questa legge vuol dire, che i Sacerdoti non seppelliscano, cioè, che non mettano in un perpetuo silenzio con profonda dimenticanza le morti de' peccatori; ma, se non vogliono contaminarsi nella morte loro, che gli sgridino, che li correggano, che li minaccino, *nè contaminentur in mortibus civium suorum:* e qui con i luoghi dello stato difinitivo si può dimostrare, che tanto è seppellire un cadavero; quanto che non correggere un peccatore: tanto è mettere la pietra sepolcrale sopra i morti; quanto non isgridare le iniquità de' colpevoli. V'è nella Genesi, che i Fratelli di Gioseffo Ebreo gli dimandarono perdono d'averlo venduto, ed egli, consolandoli, disse loro: *nolite timere: ego pascam vos, & parvulos vestros: consolatusque est eos, & blandè, ac leniter est loquutus:* queste parole, secondo lo scritto, non significano altra cosa, se non che Gioseffo consolò i fratelli: ma per illazione si può dire, che con queste medesime parole ci parla Iddio, quando noi dolenti d'averlo offeso, ci pentiamo; perchè Gioseffo è figura di Gesu Cristo, il quale è stato similmente venduto; quindi, se dal pianto, se dal pentimento, se dal dolore de' fratelli commosso Gioseffo loro perdonò, e li consolò con parole piacevoli, e miti; dal pianto, dal pentimento, dal dolore nostro anche Gesu Cristo si muoverà a consolarci, e a rimetterci nella sua grazia. Comandò Iddio a Ezechiello, che mangiasse il libro della sua legge; e, avendo ubbidito, si cangiò il volume mangiato in dolce mele, *comede volumen istud, & comedi, & factum est in ore meo sicut mel dulce.* Questo comandamento, secondo lo scritto, non significa altra cosa, se non che Ezechiello mangiò il volume, che si cangiò in dolcezza di mele; ma per illazione si può dire, che colle medesime parole scritte in Ezechiello riceviamo noi tutti da Dio lo stesso comandamento. A ognuno di noi egli prescrive, *comede volumen istud*, cioè, non leggere solamente la mia legge, non filosofare, non sottilizzare, non comparire Dottore in essa: ma *comede*, ch'è quanto dire, pasciti della legge, fa, che l'anima tua si nudrisca delle mie promesse, e de' miei piaceri: fa, che passi nella sustanza dello spirito, e della mente tua ogni mio pensiero, ogni mia volontà, e ogni mio statuto, *comede volumen istud:* e anche a te lo stesso libro di mia legge diverrà dolce, e soave: non ha detto al Profeta *aspice volumen istud, tange volumen istud*, ma *comede*: ora dal mangiare, cioè, dal cibarsi della legge di Dio, dall'internarla nell'anima, dal fare, che la volontà umana, e la legge divina non sieno due co-

se, ma passino in una sola; verrà la dolcezza descritta: e perchè non dovrà seguire lo stesso effetto, quando precederà la stessa cagione? E qui seguitare con i luoghi dello stato difinitivo a dimostrare l'identità, che passa tra Ezechiello, e noi; tra 'l nudrirsi della stessa legge, delle stesse massime, degli stessi precetti; e l'effetto del piacere, del diletto, della felicità: e conchiudere, che seguirà in noi, come seguì in Ezechiello. Insomma non v'è parola in tutta la Scrittura, da cui un'Oratore sacro non possa ritrovare il caso, ò simile, ò contrario: e per mezzo della quale non possa farsi campo, per argomentare, ò la identità, ò la diversità tra la cosa ritrovata nelle parole scritte; e quella, ch'egli vorrà inferire.

VII. In quattro maniere, dice Ermogene, si può raziocinare sopra la legge. *A' pari*, dimostrando, che, quando da due cose seguono gli stessi effetti, e gli stessi conseguenti; se una è compresa in qualche legge; l'altra similmente debb'essere compresa nella stessa legge: come nella legge contro coloro, che nominano le persone nelle Comedie, sono anche compresi quelli, che le circoscrivono. *A' majori*, dimostrando, che, seguendo da una cosa un'effetto maggiore, e dall'altra un'effetto minore nello stesso genere; se quella, da cui deriva l'effetto maggiore, è compresa sotto qualche legge; anche l'altra, da cui segue un'effetto minore: come, se v'è legge, che si possano uccidere i Disertori, e alcuno non uccide un Disertore, ma lo maltratta, potrà controvertere di non esser Reo, per averlo maltrattato, mentre poteva egli fare una cosa maggiore, qual'era quella d'ucciderlo. *A' contrariis*, dimostrando, che, se un contrario è compreso sotto una legge; l'altro contrario dovrà intendersi compreso sotto la stessa legge: come, se una legge stabilisce premio a coloro, che combattono virilmente; s'intenderà ancora, che prescriva gastighi a coloro, che vilmente fuggono. *A' minori*, dimostrando, che, quando la legge concede di poter fare una cosa, da cui può derivare un conseguente; se la cosa conceduta è leggera, e per lo contrario il conseguente è grave; si debbe dire, che anche il conseguente grave è compreso sotto la stessa legge. Per esempio: se v'è legge di poter battere un'Adultero ritrovato in adulterio: e uno, in battendo l'Adultero, l'uccide; poichè la legge concede di poterlo battere; si dee dire, che anche ha conceduto di poterlo uccidere; perchè questo è un conseguente, che può derivare da quell'antecedente. Se la legge stabilisce un premio a colui, che difende un Soldato; si dovrà dire, che nella stessa legge si comprenda colui, che difende la vita d'uno Imperadore.

In tutte queste controversie l'artifizio d'argomentare è lo stesso, che quello insegnato nello stato difinitivo, dove rimettiamo il Leggitore;

gitore; perchè in tutte queste controversie l'Accusatore si fonda nello scritto, e argomenta l'identità tra la legge scritta, e la legge stessa inferita: e il Difensore argomenta la diversità tra la legge scritta; e la legge, che da quella s'inferisce.

VIII. Nello stato legittimo di raziocinamento sogliono, dice Quintiliano, agitarsi queste due quistioni.

1. *An quoties propria lex non est, simili sit utendum.*

2. *An id, de quo agitur, ei, de quo scriptum est, simile sit.*

Di modo che nel raziocinamento si dee dall'Accusatore argomentare il simile, e dal Difensore il diverso; perchè l'Accusatore si fonda nel fatto con quelle sole circostanze, che servono, per far chiamare il Reo in giudizio: e il Difensore si fonda nel fatto con tutte le circostanze, per le quali truova egli sempre mai qualche circostanza, per mezzo di cui il Reo può essere difeso, come abbiamo già insegnato nello stato difinitivo.

IX. Dalle sopradette due quistioni, dice lo stesso Quintiliano, possono derivare molte spezie di controversie di raziocinamento, come sarebbe:

1. *An quod semel jus est, idem, & sæpius.*
2. *An quod in uno, & in pluribus.*
3. *An quod ante, & postea.*
4. *An quod in toto, & in parte.*
5. *An quod in parte, & in toto.*

Tutte queste spezie di raziocinamento si riducono alle quattro d'Ermogene, cioè, *à pari*, *à contrariis*, *à majori*, *à minori*; perchè, se si cerca: *an quod semel jus est, idem, & sæpius*, in questa controversia l'Accusatore argomenta *à pari*; il Difensore *à contrariis*: come sarebbe: *lex est, incesta præcipitetur*: succede, che l'incesta è precipitata, e non muore: l'Accusatore chiede, che sia di nuovo precipitata; perchè dura la legge, *incesta præcipitetur*: il Difensore risponde, che nella legge non è scritto, *incesta bis præcipitetur*: e quì l'artifizio di raziocinare è quello appunto insegnato nello stato difinitivo, cioè, l'Accusatore dimostra *l'identità* tra la legge, che comanda di precipitare l'incesta, e la legge di tornarla precipitare, se non è morta: *ab eo, quod scriptum est, à pari id, quod scriptum non est, infert*: il Difensore dimostra la differenza tra la legge, che comanda di precipitare l'incesta, e la legge di precipitarla due volte; perchè, se il Legislatore avesse voluto, che la precipitata una volta, vivendo, fusse di nuovo precipitata, avrebbe espressa la circostanza nella legge. Se si cerca, *an quod in uno, & in pluribus*, in questa controversia l'Accusatore argomenta *à pari*: il Difensore *à contrariis*. Per esem-

pio: *lex est, qui occiderit Tirannum, coronam accipiet*: succede, che uno uccide due Tiranni, e chiede due corone: l'Accusatore, (cioè, colui, che dimanda il premio, il quale fa l'ufficio stesso nella dimanda del premio, come fa l'Accusatore nell'accusa) argomenta *à pari*: perchè, se la legge prescrive una Corona per colui, che uccide un Tiranno, segno è, che prescrive anche due Corone per colui, che ne uccide due. Il Difensore risponde, che nella legge non è scritto, che si diano due Corone; e che sotto il nome di Tiranno la legge ha compresi tutti coloro, ch' epprimono la Repubblica. L' Accusatore argomenta l'identità della legge dagli stessi effetti: il Difensore argomenta la differenza dalla diversità degli effetti; perchè chi uccide un Tiranno, quando non v' è che un Tiranno, toglie la Tirannide: ma chi uccide un Tiranno solo, quando vi sono più Tiranni, non toglie la Tirannide: e di quì tanto l' Accusatore, quanto il Difensore passano a conghietturare la mente del Legislatore, e poi all'amplificazione, ò alla diminuzione, come abbiamo insegnato nello stato difinitivo. Si cerca: *an quod ante, & postea*, l'Accusatore argomenta *à pari*, il Difensore *à contrariis*. Per esempio: *lex est: Rapta potestatem habeto eligendi raptoris, vel mortem, vel conjugium*: succede, che una è rapita, e sposa il Rapitore, che fugge; indi il Rapitore ritorna; e la Rapita chiede di poter' eleggere, ò la morte, ò lo sposalizio; perchè, argomentando *à pari*: *si ante optionem habebat, etiam postea*: il Difensore *à contrariis* argomenta la differenza; perchè non dura più lo stesso dominio di prima. L' Accusatore argomenta *à pari* l'identità, perchè un' elezione fatta per necessità non toglie il dominio di eleggere, quando la persona torna ad essere costituita nella sua libertà: e quì tanto l' Accusatore, quanto il Difensore passano a conghietturare la mente del Legislatore. Se si cerca: *an quod in toto, & in parte*, l' Accusatore argomenta *à majori* l'identità; il Difensore argomenta *à contrariis* la differenza. Per esempio: *lex est: Aratrum suscipere pignori non liceat*: succede, che uno non prende in gaggio l' Aratro, ma il Vomere, *Vomerem accipit*, l' Accusatore dice: a te non era lecito di prendere in pegno il Vomere; perchè la legge, che proibisce di prendere in gaggio l' Aratro, ch' è cosa maggiore, proibisce anche di prendere il Vomere, ch' è cosa minore: e se la legge proibisce il tutto, proibisce anche la parte: il Difensore risponde, che non è la stessa cosa *Aratro*, e *Vomere*; e non è scritto nella legge, che non sia lecito il prendere in gaggio il Vomere. Di quì tanto l' Accusatore, quanto il Difensore controvertono, quale sia la mente del Legislatore. Se si cerca: *an quod in parte, & in toto*: l'Accusatore argomenta

ta *à minori* l'identità; il Difensore *à contrariis* la differenza. Per esempio: *lex est: Lanas vehere Tarento non liceat*: succede, che uno *Lanas Tarento non vexit, sed Oves*: l'Accusatore dice, ch'è una stessa cosa delle Pecore, come della lana: il Difensore risponde, che non è la stessa cosa; e che nella legge si esprime la lana, non si esprimono le Pecore: e quì ancora tanto l'Accusatore, quanto il Difensore cercano: quale sia la mente del Legislatore.

X. Da quanto abbiamo detto fin qui, si vede, che in tutte le controversie legittime si cerca sempre mai principalmente, quale sia la volontà del Legislatore: e che l'Accusatore ordinariamente vorrebbe, che la controversia si decidesse secondo lo scritto della legge: per l'opposito il Difensore, secondo la mente del Legislatore: e conseguentemente toccando al Reo, ò sia, al Difensore il dare lo stato alle controversie, sempre nelle quistioni legittime il contrasto è sopra la mente del Legislatore: nella quale controversia servono tutti gli artifizj insegnati, per manifestare l'equità: e parimente quelli dichiarati nello stato difinitivo, siccome ancora tutti gli artifizj dello stato conghietturale; perchè dalle circostanze del fatto, del tempo, del luogo, delle persone si argomenta, quale sia la mente del Legislatore: e anche dalle suddivisioni di Ermogene, nelle quali si cerca il possibile; cioè, che cosa sarebbe, se tale non fusse la mente del Legislatore: che cosa farebbono i Popoli, se si decidesse la controversia diversamente: che male, che danno seguirebbe: che bene sarà per succedere, se si giudicherà, che questa sia appunto la mente del Legislatore, e non quella: onde tutti gli eventi, che si conghietturano nello stato negoziale, servono anche per conghietturare la mente del Legislatore, dalla quale dipende tutto il giudizio dell'equità, ch'è la cosa potentissima della legge. Si può adunque conoscere, che in una controversia ordinariamente s'introducono molte costituzioni, tanto per confermare le ragioni proprie, quanto per invalidare le ragioni degli Avversarj: e che in questa di raziocinamento s'introduce la costituzione dello scritto, e della sentenza, la costituzione negoziale, la costituzione difinitiva, la costituzione conghietturale, e che s'introducono le costituzioni assuntive, secondo le risposte degli Avversarj, e, per dir breve, ogni costituzione può ordinariamente introdursi nelle controversie.

§. IV.

§. IV.

Si dichiara lo stato dell' Ambiguo.

SOMMARIO.

I. *Si difinisce lo stato dell' ambiguo: e si dimostrano le tre maniere, in cui può cadere l' ambiguità della voce, secondo la dottrina d' Ermogene.*

II. *Si espongono altre maniere, in cui può succedere l' ambiguità, secondo la dottrina di Quintiliano.*

III. *Si espongono i luoghi, e gli artifizj assegnati da Cicerone, per dimostrare, che una legge ambigua debba interpetrarsi in un significato, e non nell' altro.*

IV. *Si dichiarano i luoghi, e gli artifizj di Cicerone, con un' esempio adatto a' Predicatori, quando vogliono dimostrare, che un precetto della divina legge debba avere un significato, e non l' altro.*

V. *Si assegnano i capi, con cui, secondo la dottrina d' Ermogene, può trattarsi lo stato dell' ambiguo.*

VI. *Si dimostra: come i capi d' Ermogene servano per introdurre le altre costituzioni.*

I. Lo stato dell' ambiguo, *status ambigui*, è quello, in cui si controverte qualche parola ambigua della legge, la quale può interpetrarsi in molte maniere; e l' una parte de' litiganti insiste, che debba interpetrarsi in un significato: l' altra nell' altro: *ex ambiguo autem* (1) *nascitur controversia, cum quod senserit scriptor, obscurum est, quod scriptum duas, pluresve res significat.* L' ambiguità nella legge può nascere, ò per cagione dell' accento, che la parola con l' accento in un luogo significhi una cosa, e coll' accento in un' altro luogo ne significhi un' altra: ò per cagione della divisione, in quanto che la parola possa dividersi, e congiugnersi; e divisa significhi una cosa; congiunta ne significhi un' altra: ò per cagione de' diversi significati, in quanto che la stessa parola col medesimo accento, e presa con la medesima congiunzione possa significare molte cose. Per esempio: questa voce *Dimosia*, che vuol dire *publica*: se l' accento si fa nell' antipenultima, e si proferisce

(1) *Cicero libro 2. de invent.*

sce *Dimòsia*, la parola è neutra, e si riferisce a un sustantivo neutro: se l'accento si fa nella penultima, e si proferisce *Dimosìa*, la parola è femminina, e si riferisce a un sustantivo femminino: v'è dunque una legge, che dice: *meretrix aurea gestans ornamenta, Dimosia esto*: quì non si sa, qual cosa debba essere pubblicata, ò gli ornamenti, ò la meretrice; perchè, se una meretrice è ritrovata, che porti ornamenti d'oro, e l'Accusatore dice, che debba essere dichiarata Donna *Dimosìa*, ò sia, *publica*: perchè la legge dice *Dimosia esto*, ella può difendersi, e dire, che debbono dichiararsi pubblici gli ornamenti; e non la persona; perchè la legge debbe *intendersi, Dimòsia esto*: e quindi per l'ambiguità, che deriva *dall'accento*, nasce una controversia dell'ambiguo. Quest' altra voce *Pantaleon*, tutta insieme significa una persona, che si chiama Pantaleonte: se si divide, la voce *Panta* vuol dire *omnia*; e la voce *Leon*, vuol dire *Leonte*: ora succede, che una persona si chiama *Pantaleonte*, e l'altra *Leonte*: e uno nel testamento lega tutta la sua eredità, in dicendo: *Habeat bona mea Pantaleon*. Quì, se la voce *Pantaleon* si prende senza divisione, l'eredità sarà dovuta a *Pantaleonte*: e se la voce *Panta* si divide dalla voce *Leon*; l'eredità sarà dovuta a *Leonte*: e il senso sarà *Leon habeat mea panta*, cioè, *mea omnia*. Finalmente questa voce *Gallo* può significare un' Uomo, e un' Augello: così chi dicesse, *lego Gallum amico*; si potrebbe controvertere, se abbia legato qualche Servidore, che si chiami Gallo; ò veramente un' Augello.

II. Le ambiguità possono succedere nelle leggi, dice Quintiliano, 1. *ne' casi, per cagione della costruzione*, per esempio: *Tullius hæres meus, Terentiæ Uxori meæ 30. pondera vasorum aureorum, quæ volet dato*: quì, se le due parole, *quæ volet*, si costruiscono con *Terentiæ Uxori meæ*; ha voluto dire il Testatore, che l'Erede dia a Terenzia trenta pesi di Vasi d'oro ad elezione di Terenzia: se queste parole, *quæ volet*, si construiscono con *Tullius hæres meus*, ha voluto dire il Testatore, che l'Erede a sua elezione dia a Terenzia trenta pesi di Vasi d'oro. 2. *nella collocazione*, per esempio: *Quidam Testamento jussit poni Statuam auream hastam tenentem*: quì non si sa, se voglia dire, che la Statua sia d'oro: ò l'Asta; perchè, se vi si pone la virgola dopo *auream*, significa, ch'egli abbia ordinata *la Statua d'oro*: se si pone la virgola dinanzi *ad auream*, significa, ch'egli abbia ordinata l'Asta d'oro. Sarebbe, dice lo stesso Quintiliano, inutile l'esaminare in quante maniere una voce possa essere ambigua; ma quindi basta investigare i luoghi, e gli artifizj, con cui dimostrare, che una voce ambigua della legge debba intendersi in questo senso, e non in quello: il che dipende dalla cognizio-

ne

ne dello stato dello scritto, e della sentenza; e massimamente da' luoghi, per sostenere la sentenza contro lo scritto; perchè l'ambiguità si toglie, conghietturando la mente dello Scrittore; come appunto succede, quando una parte de' litiganti, non volendo restare allo scritto della legge, controverte, che debba giudicarsi secondo la mente del Legislatore: del quale artifizio abbiamo trattato con la dottrina di Cicerone nello stato legittimo citato dello scritto, e della sentenza.

III. I luoghi, con cui, secondo la dottrina di Cicerone, si può dimostrare, che una voce della legge debba interpetrarsi in un significato, e non nell'altro, sono i seguenti.

1. Dimostrare, se sia possibile, che quella voce non è ambigua, per cagione della consuetudine, con cui si suole prendere, usando tutti di quella voce in quel significato appunto, e non in alcun'altro.

2. Confrontare le prime parole della legge con le seguenti, e far vedere, che da tutto il complesso della scrittura si toglie l'ambiguità del significato; e che, per comprendere la volontà del Legislatore, si debbono considerare tutte insieme le parole della legge dalle prime fino all'ultime; perchè altrimenti non può comprendersi la volontà di colui, che scrive.

3. Argomentare la volontà dello Scrittore con altri, ò scritti, ò fatti, ò detti suoi, da cui s'inferisca, quale sia la mente sua nello scritto ambiguo della legge: e anche prendere le conghietture, per togliere l'ambiguità, dalle circostanze personali dello stesso Scrittore.

4. Far vedere, che, interpetrando la legge in un senso, segue una buona amministrazione della cosa, e un buon'esito: per lo contrario, interpetrandola in un' altro senso, non segue, nè buona amministrazione, nè buon'esito della cosa. Per esempio: *Meretrix coronam auream ne habeto, si habuerit, publica esto:* qui v'è l ambiguo nella voce, *publica*, la quale non si sa, se debba riferirsi, ò alla meretrice, ò alla corona: conviene adunque vedere, qual buona amministrazione, e qual buon'esito segua, ò dal pubblicare la Meretrice, ò dal pubblicare la corona d'oro; perchè dall'amministrazione, e dall'esito dipende il togliere l'ambiguità alla voce.

5. Considerare attentamente, se interpetrando la voce in un significato, venga lo Scrittore ad avere lasciata la cosa più utile, e più necessaria; e se, interpetrandola in un'altro significato, non venga ad averla lasciata; perchè in questa maniera è certo, che debba interpetrarsi la voce nel primo senso, e non nel secondo.

6. Far vedere, se sia possibile, che in un'altra legge lo Scrittore

si è

si è chiaramente espresso; e da ciò, che altrove è scritto con chiarezza, togliere l'ambiguità dello scritto, che si controverte.

7. Sopra 'l tutto considerare, in qual'altro modo avrebbe scritto, ed espresso il suo sentimento il Legislatore, se avesse voluto, che la parola della legge s' intendesse in questo significato, e non in quello.

8. Riflettere anche al tempo, in cui è stata scritta la legge; perchè la circostanza del tempo può anche fare, che si tolga l'ambiguità dello scritto; perchè è verisimile, che in un tempo lo Scrittore abbia voluta una cosa, e non l'altra.

9. Finalmente servirsi di tutti i luoghi dello stato negoziale, e del genere Deliberativo; e far vedere: quanto sia più giusto, più utile, e più onesto, che la legge s' interpetri in un senso, che nell'altro.

IV. Iddio comanda a Esaia: *excæca cor populi hujus, & aures ejus aggrava, & oculos ejus claude, ne fortè videat oculis suis, & auribus suis audiat, & corde suo intelligat, & convertatur, & sanem eum.* In qual significato debbono intendersi le voci, *excæca*, e *oculos claude?* non certamente, che Iddio accechi, con infondere la malizia: non che Iddio chiuda gli occhi de' peccatori, con introdurre in essi una rea qualità; ma debbe intendersi la voce *excæca*, che Iddio fa, che la colpa del peccatore gli sia data per pena. Egli prima era cieco per sua colpa; e adesso per volontà di Dio la stessa cecità, in cui persiste, gli è pena: prima egli chiudeva gli occhi a' lumi della grazia; e ora per volontà di Dio il persistere con gli occhi chiusi gli è gastigo: onde, *excæca*, vuol dire, punisci la colpa degli accecati, con lasciarli nella cecità loro: *oculos claude*, punisci la colpa di coloro, che hanno chiusi gli occhi a' miei lumi, con lasciarli nelle tenebre, in cui si truovano. Questo è il costume del parlare di Dio, dovunque tratta della cecità, e dell'induramento de' peccatori. Questo è il significato, in cui i Santi Padri, e i santi Concilj hanno interpetrate quelle parole; perchè, confrontando tutte le parole scritte, si vede, che non ha inteso Iddio di accecare i peccatori, con infondere in esso loro la malizia; altrimenti non direbbe, ch' è possibile la conversione loro: e come mai sarebbe possibile la conversione, se Iddio fusse quello, che accecasse i peccatori, *immittendo malitiam?* quindi, se con la cecità minacciata, e fulminata è possibile la conversione, segno è, che Iddio parla della pena dell'accecamento, e non della colpa. Infatti si esamini la divina volontà in tante altre Scritture, e si vedrà, ch' egli non vuole la morte de' peccatori: ch' egli non ha creato il peccato: che desidera la salute di tutti: a questo effetto ha mandati i suoi Angeli, ha ispirati i Profeti: e porge

 sem-

sempre i suoi ajuti: onde non può giammai aver'inteso d' accecare i peccatori, con infondere in esso loro la malizia; anzi questa è cosa ripugnante alla sua natura, che non vuol' essere concepita, se non sotto l'idea della bontà, *quærite de Domino in bonitate:* è cosa ripugnante alla sua misericordia infinita, e a' suoi pensieri eterni, con cui ci vuole per suoi figliuoli, e per eredi della sua gloria. Non può Iddio aver' altra volontà, in dicendo: *excæca cor populi hujus*, se non di permettere, che la cecità duri per gastigo della colpa; e non mai, che s' infonda una malizia nell' Uomo, per cui diventi cieco: e qual buon' effetto di provvidenza seguirebbe (2), s' egli accecasse, infondendo la malizia? non quello di ridurci a essergli servidori ubbidienti: non il fare, che fusse riconosciuta la sua sovranità; non il portarci al fine d' amarlo: non al fine di glorificare la sua giustizia: non di rispettare la sua misericordia: non di riconoscere la sua bontà: nulla seguirebbe di desiderabile per l' economia dell' Universo, se Iddio accecasse gli Uomini, infondendo in esso loro la colpa: ma, accecandoli per gastigo, egli fa, che temano le sue minacce, che si spaventino della pena, che per timore s' umilino al suo comandamento, che chinino il capo alla sua legge, che risolvano d' essergli servidori fedeli: e quindi, se niun buon' esito segue dalle minacce d' una cecità penale; e se niun bene deriva dall' infusione della colpa; chi può non interpetrare, che, in comandando Iddio, *excæca cor populi hujus*, non parli della cecità per gastigo, e non della cecità per colpa? Quanta gloria perderebbe il suo nome (3), quanto derogherebbe alla sua giustizia, quanto si biasimerebbe la sua natura, se la cecità, che da lui talvolta provviene, non fusse precisamente gastigo? e per questa ragione si è voluto dichiarare in tutti i luoghi, della Scrittura d'avere viscere di Madre tenera, d'essere Padre di misericordia, e di consolazione, d' amare noi più che Madre i suoi figliuoli, di tenerci cari, e custoditi, come la pupilla dell' occhio suo; perchè, se in qualche luogo della sua legge fusse per avventura succeduto un senso oscuro, che potesse diversamente interpetrarsi; ognuno allora dovesse intenderlo in quel significato, che non può derogare alla sua bontà, e alla manifestazione della sua gloria, e della sua natura. Tanta è la sua gelosia di non essere tenuto per Autore della colpa, e per induttore al peccato. Ma entriamo a considerare, in qual tempo (4) abbia egli comandato al Profeta, *excæca cor populi hujus*, fu in tempo della legge Mosaica, in cui i popoli si muovevano a ubbidire alla legge più per timore del gastigo, che per amore della virtù; e si umi-

(2) *Artifizio, con cui s' introduce il quarto luogo di Cicerone.*
(3) *Il quinto.* (4) *E l' ottavo.*

umiliavano più per le minacce temporali, che per le promesse eterne. Se così è, conviene, che lo scritto s' intenda secondo il tempo, in cui fu pubblicato, secondo le persone, a cui fu diretto, secondo il fine, per cui fu proferito. Che se per impossibile avesse Dio parlato nel primo senso, sarebbesi altrimenti spiegato (5), nel modo appunto ch' egli suol fare, quando vuole, che si sappia, che un' opera è tutta sua, e in niun conto nostra: onde, perchè la creazione è tutta sua, egli ci fa sapere, che *ipse fecit nos, & non ipsi nos:* e così avrebbe anche detto, se l' accecamento fusse tutto per suo comando. Io, avrebbe detto, acceco il cuore del popolo, e non è il popolo, che prima si accechi; quindi, avendo solamente detto, *excæca cor populi hujus*, segno è, che ha voluto dire: fa, che il popolo accecato per propia colpa resti nella sua cecità per mio gastigo: dalla cecità, come colpa, Iddio non riceve alcuna gloria, il peccatore niun vantaggio, la provvidenza nessun' utile; ma dalla cecità, come gastigo, è glorificata la divina giustizia, i peccatori atterriti si pentono d'essersi accecati per colpa, e la provvidenza ottiene il fine della buona direzione. Non è dunque cosa ambigua (6) il significato di queste parole, *excæca cor populi hujus*; perchè sono parole, con cui si esprime il tremendo gastigo di Dio, che cade sopra i peccatori: e una dimostrazione del più terribile fulmine, che possa uscire dalla giustizia provocata &c. Con questo artifizio si vede, quanto un' Oratore sacro possa dilatarsi, in esponendo qualunque legge; e come abbia campo di chiarificare una legge ambigua, una promessa, una minaccia, una scrittura oscura con i luoghi di Cicerone assegnati allo stato legale dell' ambiguo.

V. I Capi, con cui, secondo la dottrina d' Ermogene, può trattarsi lo stato dell' ambiguo, sono otto.

1. *Probolè*, cioè, *intentio*. 2. *Etèra probolè*, cioè, *altera intentio*. 3. *Gnome nomothetu*, cioè, *sententia legislatoris*. 4. *Periechon*, *e periechomenon*, cioè, *continens*. 5. *Antithesis*, cioè, *qualitas assumptiva*. 6. *Pœotes*, cioè, *qualitas*. 7. *Gnome*, cioè, *sententia*. 8. *Metalepsis*, cioè, *trassuntio*.

VI. Tutti questi capi sono già stati dichiarati nel §. 6. del Capo quarto dello stato giuridiziale assoluto, dove rimettiamo il Leggitore: e quì solamente replichiamo, che i due primi servono per costituire la controversia; e gli altri per introdurre nella controversia costituita molte costituzioni; perchè col capo *della sentenza del Legislatore* s' introduce lo stato legale, *scripti, & sententiæ*, e massi-

(5) *Artifizio, con cui s' introduce il settimo luogo di Cicerone.*
(6) *Artifizio, con cui s' introduce il primo luogo di Cicerone.*

mamente si cerca nell'ambiguo, quale sia la mente dello Scrittore. Col capo del continente s'introduce di bel nuovo lo stato legale, *scripti*, *& sententiæ*, e si controverte: che la mente dello Scrittore debbe interpetrarsi in quel significato, che contiene in se stesso tutti gli altri significati; e non in quel significato, che si ristrigne a una cosa sola: come sarebbe: se la voce, *publica*, s'interpetra della meretrice, questo significato si estende anche alla corona; perchè, pubblicata la donna, è anche pubblicato l'ornamento; ma, se s'interpetra della corona, il significato riman ristretto; perchè, pubblicato l'ornamento della donna, non per questo resta pubblicata la donna: onde col capo *Periechon*, cioè, *continentium*, s'introduce lo stato legale della sentenza. Col capo della qualità Assunta s'introducono gli stati Assuntivi. Col capo della qualità del fatto s'introduce una pura costituzione di qualità. Col capo della sentenza s'introduce uno stato conghietturale, in cui si controverte l'animo, e la volontà del Reo: e noi già nella Disputazione dello stato conghietturale al Capo nono abbiamo dimostrati i luoghi, e gli artifizj, per rendere verisimili le conghietture, che inferiscono l'animo, e la volontà. Col capo della trassunzione s'introduce lo stato di traslazione. Di modo che i capi d'Ermogene, assegnati agli stati, servono per introdurre nelle controversie molte costituzioni, in quella maniera, che insegna Cicerone; con questo divario, che Cicerone spiega, e chiarifica più d'Ermogene l'artifizio, e mette meglio nella buona strada di provare un'Assunto con molte costituzioni, e di confutare le risposte degli Avversarj con introdurle nel discorso. Non giudichiamo di maggiormente diffonderci nell'assegnare gli artifizj di disciorre gli ambigui; perchè ciò, dice il Vossio, (7) s'insegna da' Giureconsulti. Se alcuno cerca più diffusa dottrina sopra questa materia, legga Udalrico Zasio nella Retorica di Cicerone.

§. V.

In cui si dichiarano gli stati legali di difinizione, e di traslazione.

SOMMARIO.

I. *Che cosa sia lo stato legale difinitivo.*
II. *Che cosa sia lo stato di traslazione: e quale sia la traslazione perfetta; quale l'imperfetta.*
III. *Si dimostra, che i luoghi dello stato traslativo si prendono dallo stato di qualità assoluta.* IV. Si

(7) *Gerardus Joannes Vossius lib. 1. instit. orat. cap. x. num. 4.*

IV. Si espongono i luoghi dello stato di traslazione secondo la dottrina d' Ermogene: e si dimostra, da quali si costituisca la controversia; e da quali luoghi s' introducano le altre costituzioni nella stessa controversia traslativa.

I. Lo stato legale, che si dice di difinizione, *horos*, è quello (1), in cui si controverte, quale sia il vigore d'una parola espressa nella legge. Per esempio: se alcuno legasse il Vino all' amico, si potrebbe controvertere, che significato abbia questa voce *Vino*, e se comprenda anche quello fatto d' Uva passa; perchè una legge, che proibiva l'uso del Vino alle Donne, concedeva loro l'uso del Passo. Di qui si può conoscere la differenza, che v'è tra lo stato difinitivo, del quale abbiamo trattato nella propia Disputazione; e lo stato difinitivo legale: che nel primo si controverte: *qual nome debba darsi al fatto*: e in questo secondo si controverte: *quale sia il valore d' una parola espressa nella legge*; nel rimanente i luoghi per controvertere: *quale nome debba darsi a un fatto*; e i luoghi per controvertere: *quale vigore abbia un nome espresso nella legge*, sono i medesimi, che abbiamo già dichiarati nello stato difinitivo, dove rimettiamo il Leggitore.

II. Lo stato di traslazione, *metalepsis*, è quello, in cui si controverte: se l'azione sia giudiziale (2), e si dice *di traslazione*; perchè la controversia consiste, se debba trasferirsi, ò tutto il giudizio, per cagione che tutta la sustanza della causa non sia suggetta al giudizio: ò se debba trasferirsi il giudizio per cagione di qualche circostanza: come sarebbe, se debba trasferirsi la causa da un Giudice all' altro; da un Accusatore all' altro; da un luogo all' altro; da un tempo all' altro. Quando si controverte, che dee trasferirsi tutto il giudizio; e che il Reo non è obbligato a rispondere in quella causa; la traslazione è perfetta, che da' Greci si dice *telia*, da' Latini *translatio perfecta*, da Fortunaziano *praescriptio*, da' Giureconsulti *exceptio rei judicatae*: quando si controverte, che la causa debba trasferirsi, ò da un Giudice all' altro, ò da un' Accusatore all' altro, ò da un tempo all' altro, ò che debb' accettarsi in quel modo e non in quello: in quella circostanza, e non in questa, la traslazione si dice imperfetta. Per esempio: se uno accusato d' omicidio è stato assoluto: e di poi, ritrovati più certi indizj, viene chiamato in giudizio; egli può difendersi in

(1) *Definitio est, cum in scripto verbum aliquod est positum, cujus de vi quaeritur.* Cic. lib. 2. de invent. (2) *Cum non aut is agit, quem oportet, aut cum eo, quocum oportet, aut apud quos qua lege, qua poena, quo crimine, quo tempore oportet, constitutio translativa vocatur.* Idem ibid.

In dicendo di non essere obbligato a rispondere in giudizio di un fatto, di cui è stato assoluto; perchè la legge proibisce, che si costituisca due volte il giudizio sopra la stessa cosa: con questa difesa il Reo pretende, che la traslazione debba essere perfetta, cioè, di non dovere in modo alcuno rispondere in quella causa. Se poi uno accusato d'omicidio dice, ò di non essere obbligato a rispondere dinanzi a quel Giudice, ò a quegli Accusatori, ò in quel luogo, ò in quel tempo, ò in quel modo, con simile difesa pretende, che segua una traslazione imperfetta, cioè, che si costituisca il giudizio con qualche altra circostanza diversa da quella, con cui è costituito: come sarebbe, che segua il giudizio, ma dinanzi a un'altro Giudice; ma in un'altro tempo; ma in altro luogo; ma in altra forma; ma con altri Accusatori. Quì il Reo non dice di non essere obbligato in niun modo a rispondere; ma precisamente in quelle, e con quelle circostanze.

III. I luoghi dello stato di traslazione possono prendersi dallo stato della qualità assoluta; perchè la traslazione è fondata nello scritto della legge; e si cerca: se uno, il quale per lo scritto d'una legge dice, ò di non essere obbligato a rispondere in giudizio, ò almeno in quelle circostanze, debba a ogni modo rispondere: nella quale controversia l'Accusatore non può opporre, se non che, ò una contraria legge, ò dire, ch'è cosa utile, giusta, equa, onesta, che debba interpetrarsi la legge portata dal Reo, e ammettersi l'azione contro lui: onde i luoghi della controversia di traslazione sono i medesimi, che quegli dello stato *scripti*, & *sententiæ*, e in essa possono introdursi le altre costituzioni.

IV. I luoghi dello stato di traslazione, secondo Ermogene (3), sono i seguenti. 1. *Probolè*, cioè, *intentio*, 2. *Paragraphe*, cioè, *præscriptio*. 3. *Dianœa nomothetu*, cioè, *sententia legislatoris*. 4. *Syllogismos*, cioè, *ratiocinatio*, 5. *Horos*, cioè, *definitio*: i quali già abbiamo dichiarati nel Capo quarto dello stato giuridiziale assoluto al Paragrafo sesto; e gli altri luoghi assegnati da Ermogene allo stato di traslazione, possono prendersi dallo stato dello scritto, e della sentenza, dove rimettiamo il Leggitore. Quì solamente diciamo, che dalli due primi luoghi si costituisce la controversia di traslazione, cioè, dalla intenzione, ò sia, dalla proposizione dell'Accusatore, e dalla trassunzione, ò sia, dall' eccezione del Difensore si costituisce lo stato di questa controversia. Quando si entra nella sentenza del Legislatore, allora s'introduce lo stato

(3) *Hermogenes de partit. statuum sect. 10.*

to dello scritto, e della sentenza: e si cerca: se per lo scritto d'una legge debba il Reo rispondere in giudizio, ò se sia cosa equa, e secondo la mente del Legislatore, ch'egli risponda. Dopo si entra nello stato di raziocinamento, con cui il Reo proccura, ò d'inferire con le parole di qualche legge, ch'egli non è obbligato a rispondere in modo alcuno in giudizio, ò almeno in quelle circostanze, in cui egli è chiamato. Poscia ognuna delle parti difinisce: l'Accusatore *à facto*: il Difensore *à relictis*: e il primo sostiene, che il fatto del Reo è tale, ch'è in tutto, e per tutto simile a quelli, che soggiacciono al giudizio: e il secondo sostiene, che v'è differenza tra questo fatto, e gli altri; e che questo non è compreso tra quelli, che soggiacciono al giudizio; ma ch'è degli eccettuati: e quì, se il Difensore porta l'eccettuazione per via di qualche legge; l'Accusatore si appiglia, ò a una legge contraria, ò all'equità, e alla mente del Legislatore, e dice, che non ha giammai potuto avere intenzione, che un simile fatto non soggiacesse a giudizio: onde s'introduce lo stato dello scritto, e della sentenza. In questa guisa si vede, che in una controversia ordinariamente s'introducono molte costituzioni, tanto per provare gli Assunti, quanto per confutare le opposizioni degli Avversarj.

§. VI.

Quale connessione si truovi tra tutti gli altri stati legali, e quello dello scritto, e della sentenza.

SOMMARIO.

I. *Quale connessione vi sia tra lo stato legittimo di difinizione, e lo stato dello scritto, e della sentenza.*
II. *Come si connetta lo stato di raziocinamento con lo stato dello scritto, e della sentenza.*
III. *Come lo stato delle contrarie leggi si connetta con lo stato dello scritto, e della sentenza.*
IV. *Come lo stato dell' ambiguo si connetta con quello dello scritto, e della sentenza.*



I. Gli

I. Gli stati legali, dice Quintiliano (1), hanno qualche connessione tra loro. *Lo stato legittimo, che si dice di difinizione, ha qualche connessione con lo stato dello scritto, e della sentenza*; perchè, siccome nella difinizione si cerca: quale sia il nome adatto alla cosa, di cui si disputa; così nello stato dello scritto, e della sentenza si controverte; se la cosa, la quale non è nominata nello scritto della legge, sia compresa dalla mente del Legislatore, ch'è quanto dire, se il nome d'una cosa, che non è scritta nella legge, debba comprendersi sotto'l nome di quella, ch'è compresa: onde dalla mente del Legislatore si raccoglie il significato, che conviene a' nomi delle cose.

II. *Lo stato di raziocinamento ha similmente connessione con lo stato dello scritto, e della sentenza;* perchè, siccome nello stato dello scritto, e della sentenza si cerca, se una cosa scritta nella legge sia nella tale circostanza secondo la mente del Legislatore; così nello stato di raziocinamento si cerca, se una cosa non iscritta nella legge debba secondo la mente del Legislatore essere compresa, ò in una legge simile, ò in quella stessa.

III. *Lo stato delle contrarie leggi ha connessione con lo stato dello scritto, e della sentenza;* perchè lo stato delle contrarie è doppio, in cui si controvertono due scritti, cioè, due leggi, e due volontà. L'Accusatore porta una legge, per cui il Reo debbe essere condannato: il Reo interpetra questa legge, e ne porta una contraria. Il Difensore interpetra la legge contraria, e sostiene il valore della sua: così lo stato delle contrarie leggi contiene due stati, dello scritto, e della sentenza.

IV. *Lo stato dell'ambiguo ha connessione con lo stato dello scritto, e della sentenza*; perchè la controversia dell'ambiguo consiste nel significato d'una voce: e questa appunto è la controversia dello scritto, e della sentenza, in cui si cerca, se una voce espressa nella legge sia da intendersi secondo la mente del Legislatore in una circostanza, ò non debba intendersi nella stessa circostanza: di modo che tutti gli stati legali hanno connessione con lo stato dello scritto, e della sentenza; perchè in tutte le quistioni legali principalmente si cerca, se debba avere vigore lo scritto della legge, ò se debba in esso interpetrarsi la mente del Legislatore.

CAP. VII.

(1) *Quintil. lib. 7. inst. orat. cap. x.*

CAP. VII.

Dello Stato della qualità comparata.

SOMMARIO.

I. *Si dimostra, che ogni controversia può essere, ò semplice, ò comparata; e che la comparazione si fa, ò delle persone, ò de' fatti: alla quale divisione possono ridursi le comparazioni di tutte le altre cose.*

II. *Si assegnano i quattro generi, in cui possono farsi tutte le comparazioni.*

III. *Si dimostra, come si faccia la comparazione* in numero.

IV. *Come si faccia la comparazione* in specie.

V. *Come si faccia la comparazione* in vi.

VI. *Come si facciano le comparazioni* in affectione ad alias res.

VII. *Si dimostra, che ogni comparazione de' beni, e anche delle ingiurie può farsi ne' quattro assegnati generi.*

VIII. *Come si faccia la comparazione delle ingiurie* in numero.

IX. *Come si faccia* in specie, *e che cosa s' intenda sotto 'l nome di spezie.*

X. *Come si faccia* in vi.

XI. *Come si faccia* in affectione ad alias res.

XII. *Si dimostra, come col metodo de' quattro generi, ne' quali si fanno tutte le comparazioni, si possa esporre la grandezza di tutte le cose.*

I. OGni controversia, secondo l'insegnamento di Cicerone (1), e di Quintiliano (2), può essere, ò semplice, ò comparata, e la comparazione può farsi, ò nelle persone, ò ne' fatti: alla quale divisione possono riferirsi tutte le altre comparazioni; perchè si può cercare, se una persona sia, ò per merito, ò per altra qualità maggiore dell'altra: e di un' azione si può similmente cercare: se sia giusta, se più giusta, se giustissima: se utile, se più utile,

(1) *Cicero lib. 2. de inventione.*

(2) *Quintil. lib. 7. inst. orat. cap. 4.*

le, ſe utiliſſima: ſe oneſta, ſe più oneſta, od oneſtiſſima. Fin quì abbiamo dichiarate le controverſie ſemplici; e ora aſſegneremo i luoghi di Cicerone, con cui trattare le comparate. Lo ſtato di qualità comparata è quello, che naſce da una precedente controverſia ſopra le qualità, ò di due perſone, ò di due fatti, ò di due leggi: quindi ogni qualunque propoſizione, in cui ſi eſamini: ſe, ò una coſa, ò una perſona, ò un'azione, ò una legge ſia, ò più oneſta, ò più utile, ò più equa, ò più giuſta, ò più bella, ò più nobile, ò più ricca, ò più amabile dell'altra, ſpetterà allo ſtato di qualità comparata, cioè, ò allo ſtato negoziale di comparazione: ò al giuridiziale di comparazione: ò all' Aſſuntivo di comparazione: ò al legale di comparazione; perchè la comparazione può farſi in ogni ſtato di controverſia.

II. I luoghi, con cui trattare la comparazione, ſecondo Marco Tullio, ſono quattro, cioè: 1. *Numerus*: 2. *Species*: 3. *Vis*: 4. *Quædam ad res aliquas affectio*; i quali ſi riferiſcono, ò al più, ò al meno, ò all'eguale; e ſono quelli, in cui ſi contengono tutte le propoſizioni d'Ariſtotele (3), *de comparatione utilium*: *de majori bono* (4): *de majori injuria* (5).

III. 1. *Numerus*. Il numero può compararſi, ò a' beni, ò a' mali: nella comparazione de' beni il numero maggiore ſi preferiſce al minore: nella comparazione de' mali il numero minore ſi preferiſce al maggiore. 1. Molti beni, dice Marco Tullio, ſi preferiſcono a pochi; e pochi mali ſi preferiſcono a molti. 2. I beni più durevoli ſi preferiſcono a' beni meno durevoli: e i mali meno durevoli ſi preferiſcono a' mali di lunga durazione. 3. I beni più dilatati, da cui ſi propagano molti beni, ſi preferiſcono a' beni anguſti, ò ſia, meno dilatati, da cui altri beni non derivano: e i mali anguſti, e meno dilatati, da cui molti mali non derivano, ſi preferiſcono a' mali, che ſi dilatano, e da cui ſi generano molti mali. 4. I beni, che da molti ſi cercano, ò di fare, ò d' imitare, ſi preferiſcono a' beni, che ſi fanno da pochi; e che da pochi s'imitano. 5. I mali, che pochi fanno, e pochi imitano, ſono minori de' mali, che molti fanno, e de' quali molti ſono gl'imitatori.

IV. 2. *Species*. La ſpezie quì non ſi prende per quella, che ſoggiace al genere; ma per quella, che dà al ſoggetto una virtù attrattiva, e deſiderabile. La comparazione adunque *in ſpecie* ſi fa tra le coſe deſiderabili, delle quali l'una è per ſe ſteſſa deſiderabile; e l'altra non è deſiderabile per ſe ſteſſa; ma ſolamente è tale, ſe giugne a eſſere ſimile a quella, ch'è deſiderabile per ſe ſteſſa. Cicerone aſſe-

(3) *Ariſt. lib. 1. Rhet. cap. 28.* (4) *Ibidem.* (5) *Ibidem cap. 44.*

assegna le seguenti massime, nelle quali si comprendono le cose, che si preferiscono, *specie*, alle altre. 1. Tutte le cose, dic'egli, innate, e insite sono preferibili alle cose assunte, e avventizie; perchè minore incommodo, e minor danno ci reca la perdita delle seconde, che la privazione delle prime: onde le prime sono per se stesse desiderabili; non così le seconde. 2. Tutte le cose perfette sono preferibili alle imperfette; perchè le perfette si desiderano appunto come sono; ma le imperfette si desiderano in quel modo, che possono diventare perfette. 3. Tutte le cose per se stesse gioconde si preferiscono alle meno gioconde: come Dio è cosa per se stessa infinitamente gioconda: le creature non sono gioconde, se non tanto quanto dicono rispetto a Dio; quindi Iddio è infinitamente preferibile a tutte le creature. Con questa regola si possono conoscere tutte le cose preferibili alle altre. 4. Le oneste sono preferibili alle utili: come le virtù alle ricchezze. 5. Le facili alle faticose, come sarebbe: s'è facile con un mezzo conseguire una dignità; ed è difficile con un'altro mezzo il conseguirla; il primo mezzo sarà preferibile al secondo. 6. Le necessarie alle non necessarie, come sarebbe: il cibo è preferibile alle delizie. 7. Le propie a quelle di dominio altrui. 8. Le singolari alle comuni, e volgari. Questa massima però di Cicerone non è sempre vera; perchè, dice Aristotele (6), che le comuni, e volgari sono molte volte preferibili alle singolari. 9. Quelle, di cui non è così facile la privazione, a quelle, di cui uno può essere facilmente privato; come sarebbe: le cose celesti sono preferibili alle terrene; perchè di quelle difficilmente uno può essere spogliato; anzi in nessun modo, se uno così vuole; ma di queste può uno essere spogliato, e facilmente, e contro la propia volontà. 10. Quelle, che sono terminate, a quelle, che s'incominciano, come una casa compita, a una, di cui si gettano i soli fondamenti. 11. Quelle, che hanno ragione d'un tutto, sono preferibili alle parti loro. 12. Le ragionevoli alle irragionevoli. 13. Le volontarie alle necessarie. 14. Le animate alle inanimate. 15. Le naturali alle non naturali, come l'avere due mani all'averne tre. 16. Le artifiziose alle non artifiziose, come una orazione fatta con arte a un'altra fatta senz'arte.

V. 3. *Vis*. La comparazione dell'attività, e dell'attitudine, è una comparazione, che si fa tra quelle cose, le quali possono essere cagioni d'un'effetto, e quelle, che, ò non possono essere cagioni d'un'effetto, ò che sono cagioni deboli. La ragione adunque efficiente, dice

Bbbb 2 M. Tul-

(6) *Interdum illud majus habetur, cujus omnes participes sunt; labes enim, atque ignominia est non illud participare*. Arist. lib. 1. Rhet. c. 18. t. 311.

M. Tullio, è preferibile, *vi sua*, alla cagione non efficiente: come sarebbe, Iddio, ch'è cagione efficiente di tutte le cose, *vi sua*, è preferibile a tutte le altre cagioni; il braccio, *vi sua*, è preferibile a ogni cagione istrumentale; la volontà, *vi sua*, è preferibile all'attività del braccio. Si noti, che sotto questa voce, *vis*, s'intende anche la natura delle cose; quindi un'Angelo, *vi sua*, è preferibile all'Uomo: l'Uomo, *vi sua*, è preferibile all'animale: l'animale, *vi sua*, è preferibile alle cose insensate: tutte le cose, le quali hanno attività di essere per se stesse contente, si preferiscono, *vi sua*, a quelle, che hanno bisogno delle altre, come sarebbe l'Uomo forte, *vi sua*, è preferibile al Ricco; perchè il primo può essere *se ipso contentus*, il secondo *eget aliis*. 2. Le cose, che sono in nostro potere, *vi propria*, si preferiscono a quelle, che non sono in poter nostro: come sarebbe, il vivere onestamente è in nostra balìa, il giugnere alle dignità non è in balìa nostra; è dunque, *vi sua*, preferibile il vivere onestamente a tutte le dignità. 3. Le cose stabili, *vi propria*, sono preferibili alle incerte: come sarebbe, l'eredità paterna, *vi sua*, è preferibile all'acquisto d'un' eredità straniera. 4. Le cose, che non ci possono essere tolte, *vi propria*, sono preferibili a quelle, di cui possiamo essere spogliati: come sarebbe, la fede, che da niun Tiranno, da niuna mano, da niuna violenza ci può essere rapita, *vi sua*, è preferibile alla vita, di cui possiamo essere dalla potenza altrui privati.

VI. 4. *Affectio ad res aliquas*: la comparazione dell'affezione col rispetto, non alla cosa in se stessa; ma alla cosa col rispetto alle altre, è una comparazione, che si fa tra un bene, ò tra un male col solo riguardo al bene, e al male altrui. 1. Se adunque si dee mettere affetto a qualche cosa, è meglio desiderare i comodi de' Principi, che de' Privati. 2. E' meglio bramare le cose desiderabili, secondo l'opinione di tutti, che non quelle, che sono desiderate da uno, ma non da tutti.

VII. La comparazione adunque dee attendersi in queste quattro cose, *in numero*, *in specie*, *in vi*, *& in affectione ad alias res*: e nella comparazione si considerano le cose maggiori, le minori, e l'eguali. Noi con gli esempj abbiamo dimostrato, quali sieno le maggiori, e quali le minori; ma con gli stessi esempj si possono conoscere l'eguali, in riflettendo, che tutte queste non debbono, nè eccedere, nè essere eccedute, *nec in numero*, *nec in specie*, *nec in vi*, *nec in affectione ad alias res*; perchè *parium comparatio*, come insegna M. Tullio, *nec elationem habet*, *nec submissionem*, *est enim aequalis*. Sotto questa medesima divisione, ch'è veramente metodica, si può fare la comparazione delle maggiori, delle minori, e del-

delle eguali ingiurie, in quanto che, ò la maggiore, ò la minore, ò l'eguale ingiuria debba considerarsi, ò *in numero*, ò *in specie*, ò *in vi*, ò *in affectione ad res alias*.

VIII. *Numerus*. 1. Molte replicate ingiurie sono maggiori d'una ingiuria sola. 2. Le ingiurie, delle quali il danno suole durare lungo tempo, sono maggiori di quelle, il danno delle quali presto svanisce. 3. Le ingiurie, che si dilatano, e dalle quali derivano molte altre, sono maggiori di quelle, la notizia delle quali non si sparge, e da esse altre non derivano: onde lo scandalo è ingiuria gravissima, che si fa a Dio: perchè è ingiuria, che si dilata, e da cui si propagano molte altre.

IX. *Species*. La spezie si prende nel modo già detto al numero quarto. La comparazione, *in specie*, delle ingiurie si fa tra le ingiurie, che in niun modo possono ripararsi, e quelle, a cui può ritrovarsi alcun riparo. 1. Quelle ingiurie adunque, alle quali non può ritrovarsi pena eguale, sono, *specie*, maggiori di quelle, a cui si truovano pene, con cui fare la compensazione: come sarebbe il Parricidio, la ribellione, il tradimento sono ingiurie maggiori delle altre; perchè a queste non v'è pena bastevole per la soddisfazione. 2. Le ingiurie, per le quali i Rei non possono chiamarsi in giudizio, sono maggiori di quelle, per cui i Rei soggiacciono alle pene costituite da' Giudici: come l'ingiuria, che fece Achille, strascinando il cadavero d'Etore intorno alle mura di Troja, fu *specie* maggiore delle altre; perchè Achille ingiuriatore non poteva soggiacere alla pena di alcun Giudizio. Questa sorta d'ingiuria si dice irreparabile: *siquidem pœna*, come parla Aristotele, *est compensatio, & medicina quædam*. 3. Le ingiurie, per le quali sono state inventate pene straordinarie, si dicono *specie* maggiori di quelle, per cui i Giudici si appigliano alla pena ordinaria: come sarebbe, il peccato mortale è una gravissima ingiuria; perchè contro 'l peccato mortale sono state inventate da Dio pene infernali straordinarie.

X. *Vis*. 1. Quelle ingiurie sono maggiori, *vi sua*, per la tolleranza delle quali non hanno gl'ingiuriati attività alcuna: onde quella si giudica gravissima ingiuria, che muove l'ingiuriato, per non poterla sofferire, ad uccidersi: quale fu l'ingiuria della stuprata Lucrezia. 2. Quelle ingiurie, che sono irreparabili: per la qual cagione Tullio dice, che l'ingiuria di Verre, il quale spogliò la Sicilia degli Aratori, è gravissima; perchè mai più sarà, che quella terra sia restituita nella primiera sua fertilità. 3. Quelle ingiurie, *vi sua*, sono gravissime, ò che derivano da una gravissima ingiustizia, ò che offendono molte leggi insieme, ò che principalmente sono contro le leggi scritte: quali sono le ingiu-

rie

rie degl' ingrati; allorchè maltrattano i benefattori loro.

XI. *Affectio ad alias res*. 1. Quelle ingiurie sono maggiori, *affectione ad alias res*, per le quali coloro, che dovrebbono avere misericordia, intimoriti provveggono alla propia salvezza: così Cicerone dice, che le ferite date a Pompeo furono atrocissime, e d' ingiuria gravissima; perchè tutti i servidori, e amici suoi in quel tempo si diedero alla fuga, e non compassionarono il caso funesto co' pianti, e co' lamenti, se non dopo che giunsero a Tiro. 2. Quelle sono maggiori, *affectione ad alias res*, che si commettono nel luogo stesso, dove si puniscono i delitti; quali sono le colpe de' giuramenti falsi, e de' falsi testimonj; e quale fu la colpa di Pigmaleone, da cui, come riferisce Virgilio nel primo dell' Eneide, fu dinanzi all' Altare ucciso Sicheo. 3. Quelle ingiurie insomma, *affectione ad alias res*, sono maggiori, che uno, *ò solo*, *ò primo*, *ò con pochi eguali* ha sofferite; e quelle, a cui sono seguiti *segni* d' infamia maggiore.

XII. Di quì sarà facile la comparazione delle ingiurie eguali, *in* considerando, se non eccedono, e se non sono eccedute tra loro, *nec numero*, *nec specie*, *nec vi*, *nec affectione ad alias res*. Non solamente con questo metodo riuscirà facile il ritrovare tutte le comparazioni; ma la grandezza di tutte le cose, e massimamente di tutte le azioni; perchè una cosa grande, un' azione grande, una grazia grande si giudicano tali dall' uso, cioè, ò perchè sono più utili, ò più gioconde, ò più oneste; e conseguentemente la grandezza si può considerare *in numero*, *in specie*, *in vi*, *& in affectione*; perchè un benefizio, per esempio, si dirà grande, *numero*, se sarà più volte replicato: *specie*, se sarà in se stesso desiderabile: *vi*, se sarà tale, che serva sopra gli altri al propio bisogno: *affectione ad alias res*, se sarà stato grandemente desiderato; anzi desiderato sopra tutte le altre cose; perchè con quest' affezione anche una cosa picciola diventa grande. Ogni proposizione adunque spettante, ò all' utilità, ò alla onestà, ò alla giustizia, ò al merito, ò al demerito, ò all' ingiuria, ò a qualsivoglia cosa può dimostrarsi, ò grande, ò picciola, ò maggiore, ò minore, ò eguale, considerando, qual' ella sia *in numero*, *in specie*, *in vi*, *& in affectione ad res alias*: e tutto ciò, che serve, per far fede (7), come sarebbe la moltitudine delle conghietture, le difinizioni, i luoghi comuni, similmente serve per dimostrare la grandezza della cosa, e per fare le comparazioni.

§. I.

(7) *Cicero in partitionibus orat.*

§. I.

In qual genere di causa soglia più frequentemente agitarsi la controversia di comparazione.

S O M M A R I O.

I. *Si dimostra, che la controversia della grandezza della cosa, e della comparazione spezialmente è propria del genere laudativo.*

II. *Si dimostra, come in tutti gli altri generi, senza la controversia della grandezza della cosa, e della comparazione, il discorso non sia oratorio.*

I. BEnchè già siasi detto nel num. dodicesimo di questo Capo, che in ogni causa suole introdursi la comparazione; perchè in una causa negoziale, in cui si controverta: se una cosa sia utile a farsi, ò dannosa, si può similmente controvertere: se sia, ò più utile, ò più dannosa d'un'altra: in una causa giuridiziale, in cui si controverta: se un fatto sia, ò giusto, ò ingiusto, può similmente controvertersi: se sia, ò più giusto, ò più ingiusto: e così discorriamo in ogni causa; a ogni modo quì cerchiamo, in quale de' tre generi delle cause soglia più frequentemente introdursi; e rispondiamo con la dottrina d'Aristotele, e del Riccoboni, che più frequentemente succede nella causa laudativa; perchè, in questa, tutta la controversia ordinariamente consiste nella comparazione; non controvertendosi nel genere laudativo, *an res sit*, ma *quanta sit;* e per isperienza noi proviamo, che, ò per lodare, ò per biasimare un fatto, quel fatto si dee supporre: quindi la controversia, che può intravenire nella causa laudativa, è, ò di difinizione, ò di qualità; e sempre in modo, che tutta la contesa si agiti intorno alla grandezza, e alla comparazione; perchè, se un'Oratore sacro propone un miracolo, per esempio, di S. Antonio di Padova, non ha altro fine, che d'ingrandirlo tanto, che tragga alla maraviglia gli Uditori; e di compararlo ad altre azioni, affine che quel miracolo sia più singolare d'un'altro. Infatti gli Uditori non negano la narrazione del fatto; ma negano per avventura, ò che gli convenga quella grandezza, ò che la comparazione sussista: e per questo motivo la controversia di qualità, ò sopra la grandezza, ò sopra la comparazione della cosa in niun'altra causa più frequentemente si muo-

muove, quanto che nella laudativa; perchè la causa laudativa in niun modo sussiste senza simile controversia: là dove per lo contrario, senza riflettere alla grandezza, e alla comparazione dell'utilità, si può agitare una causa deliberativa, e negoziale: e senza riflettere alla grandezza, ò alla comparazione della giustizia, e dell'ingiuria, si può agitare la controversia giuridiziale, e legale. Diciamo, ch'è possibile; ma ordinariamente la grandezza della cosa comincia a trattarsi leggermente nell'esordio; e poi in tutto il discorso sempre, dopo confermata la pruova, l'Oratore entra nella grandezza, ò sia nell'amplificazione; e nell'epilogo maggiormente proccura di far apparire la grandezza.

II. In tutte le altre cause poi, e massimamente nelle negoziali, può introdursi mai sempre la controversia della grandezza della cosa proposta, e della comparazione; perchè, se un'Avversario è costretto a concedere, che una cosa sia utile, ha un campo aperto di poter controvertere, che non è un grande utile; e, con introdurre un'altra cosa, controvertere, quale delle due sia più utile; anzi può concedere l'utilità dell'azione; e poi controvertere: se sia più utile il farla, che il non farla. Questa è quella controversia, che riceve tutte le opere dell'arte, e in cui consiste l'eloquenza, senza la quale il discorso non può essere oratorio.

§. II.

Si dichiara l'artifizio di comparare le persone, e le azioni, con i quattro generi di Cicerone.

S O M M A R I O.

I. *Si dichiara l'artifizio di preferire una persona all'altra, come sarebbe, un Filosofo a un' Oratore, da' quattro generi di comparazione insegnati da Cicerone.*

II. *Si dimostra, come in ognuna delle circostanze personali possono ritrovarsi i quattro generi di comparazione: e quali circostanze convengano alla narrazione; quali servano alla grandezza della cosa.*

III. *Si dichiara l'artifizio di comparare i fatti dagli stessi quattro generi di comparazione, secondo la dottrina di Cicerone.*

IV. *Si dichiara, come l'artifizio di comparare le persone dipenda ordinariamente dalla comparazione delle azioni; e l'artifizio di comparare le azioni da quello di comparare le persone.*

V. Si

V. Si dimostra, come i Predicatori debbano introdurre la comparazione nelle Prediche loro: e come l'artifizio d'esporre la grandezza della cosa dipenda affatto dall'artifizio della comparazione: il che, secondo la dottrina de' Retori, è proprio dell'Oratore.

VI. Si espone con un'esempio morale l'artifizio di comparare le cose con i quattro generi di comparazione insegnati da Cicerone.

VII. Si dichiara l'artifizio di preferire una persona all'altra, per esempio, Giuditta a Davide.

VIII. Si espone la difficoltà, che v'è, del poter comparare le persone senza rispetto alle azioni; e queste senza riflettere alle persone.

IX. Si dichiara l'artifizio di comparare due azioni, con lo stesso esempio della Scrittura: preferendo, per solo modo d'esempio, l'azione di Giuditta a quella di Davide.

X. Si dichiara: come possa un'Oratore, con una circostanza di cosa comparata per tutti e quattro i generi, preferire un'azione all'altra: e, con un'altra circostanza, fare per gli stessi quattro generi una comparazione contraria.

XI. Si dimostra l'artifizio d'esporre la grandezza delle ingiurie, e delle offese.

XII. Si dimostra l'artifizio, che può usarsi dagli Oratori sacri, per esporre in ogni parte della Predica, dopo la pruova, la grandezza della medesima.

I. NOn v'è cosa, con cui più si dichiari la dottrina, quanto l'esempio. Noi pertanto n'esporremo alcuni, per dimostrare l'artifizio di comparare le persone, le azioni, e le cose. V'è legge, che colui, il quale farà maggiore benefizio alla Città, dimandi il premio: succede, che nell'assedio della Città un' Oratore persuade a' Senatori l'unione: e un Filosofo persuade la concordia al Popolo. Quì si possono comparare primieramente le persone, cioè, *l'Oratore, e il Filosofo*; e dipoi i fatti, cioè, *l'avere uno persuaso il Senato: e l'altro il Popolo*. Fissianci, per modo d'esempio, a sostenere, che il premio sia dovuto all'Oratore, dimostrando, che la qualità della persona sia più degna: e la qualità dell'azione più stimabile: e cominciamo dalla comparazione delle persone così. Un' Oratore (1) è un nome solo; ma non è un solo bene: egli nell'

 arte

(1) *Primo luogo di Cicerone*, numerus, *introdotto per dimostrare, quanto numero di beni, cioè, di virtù, si ritruovi in un' Oratore; il qual numero non è necessario in un Filosofo.*

arte del dire ha da imitare tanto numero di persone, e da tenere così ascosa la perfezione di ciascuna; che ora le matematiche discipline gli convengano, ora le naturali, ora le divine: e ha da prevalersi dell' oggetto d'ognuna; ma in tale modo, che quell' oggetto divenga più sublime col maneggio dell'eloquenza, che non è coll'esercizio del propio suo Professore. L' Aratore parla squisitamente de' Buoi, e dell' Aratro: il Soldato della guerra, e dell'armi: l' Astrologo della congionzion de' Pianeti: &c. Similmente delle scienze, e delle arti, quale serve al solo diletto, quale alla sola argomentazione, quale al solo muovimento degli affetti: alcuna riguarda l'azione: alcuna la memoria: alcuna il prononziare: e se la Poesia ha qualche affinità con quest'arte, le manca però la gravità: ò almeno la verisimilitudine d'imitare con perfetta moderazione il vero (2), e poi ella è ordinata solamente al diletto, e non ad altra utilità umana. L' Oratore, per lo contrario (3), accomoda le perfezioni di ogni facoltà al suo discorso: e non tra le angustie d'alcuna scienza, ed arte, ma in un campo aperto si serve, or dell'una per allettare, or dell' altra per far fede, or di particolari artifizj per muovere gli affetti: e con un nome, che in una maniera più eccellente, e più sublime, non comprende una persona sola, ma tutte, si chiama Oratore. Non così adiviene del Filosofo, che, per quanto abbia eccelso l'oggetto; l'uso però della sua facoltà è tanto ristretto, e angusto, ch'egli, esercitandosi intorno a esso, fa una cosa sola, e nulla più: ma qual cosa è quella, in cui tutto l' uso della filosofia si aggira? non altra senza dubbio, che nel fare, che si dia fede a una proposizione, e che si conosca dagli Uditori per vera: più oltre quest' ampia facoltà non si estende. Ora come non sarà al Filosofo preferibile l' Oratore, il quale da tutti i fonti della Filosofia ricava gli artifizj di dare verisimilitudine alle sue proposizioni, acciocchè facciano fede in giudizio? e oltre ciò con la venustà delle parole, e con la varietà delle figure diletta, e con l'energia delle amplificazioni muove gli affetti? E che può fare un Filosofo di grande, che non possa farsi con maniera più adatta, e con esito più felice da un' Oratore? Faccia fede un Filosofo, e giunga con la dimostrazione a rendere chiara, e palpabile la verità: non però conseguirà sempre il fine di persuadere l'esecuzione della verità conosciuta: possono gli Uditori avere passioni violente per la parte contraria: possono essere interessati;

(2) *Cicero lib. 1. de Oratore. Longinus de sublimi dicendi genere sect. 13.*
(3) *Arist. lib. 1. Rhet. cap. 8. t. 48. & 49.*

ressati; perchè la cosa non succeda: possono non aggradire la qualità della persona, che propone la verità: possono non attendere al discorso, ò per istanchezza, ò per non curanza: possono fissarsi nella persuasione dell'Avversario: e con tanti ostacoli, con tanti pregiudizj, che giova tutta la filosofia, per conseguire il suo fine? ma un'Oratore appiana tutte le difficoltà, si toglie tutti gli ostacoli, si rende benevoli, e affetti gli Uditori; truova le maniere di dar loro diletto, di guadagnare l'affetto loro, d'insinuare la verità, a cui ripugnano, e di conseguire, che non solamente ne sieno persuasi; ma desiderosi di eleggere secondo la concepita persuasione. Quindi l'opinione (4) di tutti gli Uomini è, che non vi sia persona più stimabile d'un'Oratore; e giudicano, che con quest'arte lo spirito sia più celeste, che terreno; e che non le ricchezze, non le dignità, non tutti i beni di fortuna, sieno tanto desiderabili, quanto la sorte di colui, ch'è veramente Oratore; ritrovarsi in ogni professione Uomini perfettissimi, e Filosofi sottilissimi; rarissimi per lo contrario essere gli Oratori: onde doversi avere sempre un maggiore riguardo alla persona d'un' Oratore, che a quella d'un Filosofo.

II. Fin quì la comparazione è tra persona, e persona; la quale comparazione può farsi in tutte le circostanze personali dichiarate nella Disputazione dello stato conghietturale; perchè in ogni circostanza si può cercare *de numero*, *de specie*, *de vi*, *& de affectione ad alias res*. Nella circostanza dell'abito, dello studio, dell'affezione, del consiglio, de' detti, de' fatti, degli accidenti, e, per dir breve, in ogni circostanza si può far la comparazione *in numero*, *in specie*, *in vi*, *& in affectione ad alias res*. Ma l'Oratore, dice M. Tullio, dee comparare solamente le cose più grandi, più di comune opinione, e non tutte le minuzie: e questa regola debbe tenersi sempre, ogni qualvolta, provata una proposizione, si entra nell'amplificazione: non mai appigliarsi, in amplificando, a esporre tutte le minuzie della cosa: più tosto, in narrando, si possono esporre le circostanze anche minute, le quali aggiunte alle altre, rendono sempre verisimile la narrazione; ma nell'amplificare, non estendersi nelle bagatelle; perchè la grandezza della cosa non hà da servir'ad altro, che a fare una maggiore impressione nella mente del Giudice; e, non rimuovendo le minuzie, si dà nausea agli Uditori, e più tosto si perde, che acquistare. Seguitiamo a dimostrare, come fare la comparazione de' fatti.

Cccc 2 III. Com-

(4) *Quarto luogo di comparazione*, affectione ad res alias, *introdotto per dimostrare, quale sia l'opinione di tutti circa la stima dovuta a un'Oratore.*

III. Compariamo presentemente il fatto dell'Oratore, che ha persuasa l'unione al Senato, col fatto del Filosofo, che ha persuasa l'unione al Popolo; e fissianci a sostenere per via di comparazione, *in numero*, *in specie*, *in vi*, *& in affectione ad alias res*, che sia cosa più grande l'aver'uno persuaso il Senato; che l'altro, l'avere persuaso il Popolo: e diciamo in questo modo. Ogni Senatore è preferibile a una turba intera di popolo (5): come appunto negli Eserciti il Capitano generale è preferito a un gran numero di Soldati: considerandosi inchiusa in una persona sola eminente tutta la moltitudine delle persone inferiori, in quella guisa che nel Sole viene compresa tutta la moltitudine delle Stelle. Infatti si suole in un solo gigante superato giudicare la vittoria di dieci mila Soldati estinti; e questa è la misura del numero maggiore delle persone, che una mente capace di regolar molti, e che presieda al governo popolare, sia preferibile a tutto il numero della Plebe; quindi, se l'Oratore non avesse persuasa l'unione, che a un solo Senatore, avrebbe fatta cosa maggiore del Filosofo, che l'ha persuasa al Popolo; perchè maggiore opposizione poteva farsi da un solo Senatore alle ragioni dell'Oratore, che non da tutto il Popolo alle ragioni del Filosofo. Persuadere (6) un Popolo poteva ciò farsi col solo esempio de' Senatori persuasi: e l'arte d'impedire il tumulto popolare consiste nel rappresentare la mancanza d'ogni suo Capo: onde l'avere persuasi i Senatori a essere concordi ha dato l'argomento d'unione alla concordia della Plebe; e si è dilatato il benefizio della pace comune del Senato, e del Popolo dalla concordia del Senato. Per questo motivo (7) la prima cosa desiderabile, cioè, quella, da cui le altre dipendono, è mai sempre la concordia de' capi. Il Popolo è volubile, e cangia opinione da un momento all'altro; ma i Senatori si fissano in certe massime, e persistono nel proprio parere; onde il trarre un Senatore nella propria sentenza (8) deriva propriamente dalla persuasione, dall'eloquenza, dall'arte dell'Oratore; ma trarre il Popolo è più effetto dell'accidente fortuito, che del

(5) *Primo luogo di comparazione,*numerus, *introdotto per dimostrare, quanto maggiore numero di beni si contenga nella persona d'un solo Senatore, che nella moltitudine del Popolo.*

(6) *Primo luogo,*numerus, *introdotto per dimostrare, quanto più si propaghi l'esempio d'un Senatore solo, di ciò, che faccia l'esempio della moltitudine.*

(7) *Secondo luogo di comparazione,*species, *introdotto per dimostrare, quanto sia sopra tutte le cose desiderabili per se stessa la concordia de' Senatori nella Città.*

(8) *Terzo luogo di comparazione,* vis, *introdotto per dimostrare l'attività dell'Oratore sopra quella del Filosofo.*

del consiglio: e siccome virtù maggiore ci vorrebbe a guidare un Lione solo, che mille pecorelle; così molta maggiore attività ci vuole, per vincere un Senatore, che si governa con la forza del suo spirito, e della sua prudenza, che non tutto un Popolo, il quale va più dove altri s'avvia, che dov' egli dovrebbe andare. Questa è verità così evidente, che, per vederla, bastano i primi lumi della natura (9). Sono i Senatori Padri della Patria, e attendono a provvedere al bene pubblico; a sollevare gli oppressi; a sostentare i poveri; a premiare i buoni; a raffrenare i malvagi: e perciò (10), secondo l' opinione di tutti, confuso il Senato, è confuso il Popolo; glorioso il Senato, è glorioso il Popolo; fortunato il Senato, è fortunato il Popolo; avendo la confusione, la gloria, la felicità del popolo tutta la sua origine dal Senato: non è adunque solamente maggiore l'azione dell' Oratore, che nell' assedio della Città ha ridotti alla concordia i Senatori disuniti, dell'azione del Filosofo, che unì il Popolo tumultuante; quasi tanto eccede, che non ammette comparazione: per lo che, siccome, se vi fussono due premj, dovrebbe il primo toccare all' Oratore, e il secondo al Filosofo: così, essendovi un premio solo per colui, che beneficherà la Patria con azione più ragguardevole, dovrà questo essere destinato, non al Filosofo, ma all' Oratore.

IV. La comparazione adunque dee farsi *in numero*, *in specie*, *in vi*, *& in affectione ad alias res*: onde, se si fa la comparazione delle persone, si possono comparare le circostanze personali d'una persona con le circostanze personali dell' altra *in numero*, *specie*, *vi*, *& affectione ad alias res*: se si fa comparazione delle azioni, si possono comparare le circostanze personali d' una persona agente con le circostanze personali dell' altra persona agente; e poi le circostanze d' un fatto succeduto da un' azione, con le circostanze dell' altro fatto succeduto dall' altra azione: le circostanze del modo, con cui è seguita un'azione, con le circostanze del modo, con cui è seguita l' altra azione; e soprattutto i conseguenti onesti, utili, e giocondi, che, ò sono seguiti, ò saranno per seguire da un' azione: e i conseguenti onesti, utili, e giocondi, che, ò sono seguiti, ò saranno per seguire dall' altra; perchè le azioni non possono considerarsi da per se sole; ma necessariamente dicono un rispetto alla persona, da cui provvengono

(9) *Terzo luogo di comparazione*, vis, *introdotto per dimostrare, quanto sia maggiore l' efficacia, e l' attività de' Senatori sopra l' efficacia, e l' attività del Popolo.*

(10) *Quarto luogo di comparazione*, affectio ad res alias, *introdotto per dimostrare, quale sia la comune opinione circa l' azione del persuadere i Senatori, e quella del persuadere il Popolo.*

gono, e al fatto, che deriva dalla stessa azione; quindi, per comparare un'azione all'altra, si debbono considerare le circostanze delle persone, delle cagioni, e de' fatti; e si dee comparare una circostanza all'altra *in numero*, *in specie*, *in vi*, *& in affectione ad alias res*; che allora nella comparazione si vedrà, se un'azione è maggiore dell'altra, s'è minore, ò s'è eguale.

V. I Predicatori senza qualche illustre paragone non doverebbono giammai terminare un discorso: e, dopo confermata qualunque proposizione, se vogliono esporre la grandezza della medesima (la qual cosa è sempre da Oratore) potranno servirsi della comparazione. Certamente la grandezza della cosa, *quam magna res sit*, è sempre quella, che l'Oratore intende di far comparire: onde, provata, per esempio, l'ingratitudine dell'Uomo verso Dio, la parte dell'Oratore consiste nel dimostrare, quanto grave peccato, quanto biasimevole, quanto abominabile sia la ingratitudine stessa. Provato che ha il Predicatore, che la cosa è così, che *res est*; rimane, ch'egli subito spieghi, ed esponga, *quanta sit*: e questa parte si fa ordinariamente con la comparazione; anzi, senza la comparazione, noi giudichiamo con la dottrina di Cicerone, che non sia possibile la sposizione della grandezza della cosa; perchè noi concediamo con lo stesso M. Tullio (11), che vi sieno cose grandi di natura loro, come, Dio, Angelo, Cielo &c., ma questa grandezza non apparirà giammai, se non per via di comparazione. Sappiamo, che la bestemmia è un gran peccato; ma come apparirà la grandezza di questo peccato, se non si confronta con un'altro peccato gravissimo, il quale a ogni modo non porti seco la nerezza della bestemmia? Supponghiamo di dire, che la bestemmia sia peccato grande; perchè? perchè offende Dio in uno de' suoi gelosissimi attributi: eccoci entrati nella comparazione. E' grave peccato; perchè? perchè è un'ingiuria immediata alla divinità: eccoci entrati nella comparazione degli altri peccati, che portano, per nostro modo d'intendere, il primo colpo nell'Uomo, e poi in Dio. E' grande peccato, perchè? perchè contro questo sono state costituite da Dio maggiori pene: eccoci entrati nella comparazione. Così difficile cosa sarà il poter'esporre la grandezza della proposizione, senza che apparisca tale per via di comparazione. Aristotele ha assegnati otto luoghi, con cui esporre la grandezza d'un'azione, e sono, *si primus*, *si solus*, *si cum paucis*, *si præcipuè*, *si tempore maximè necessario*, *si sæpè*, *si crebrò*, *si novos honores sit consequutus*, *si cum aliis collatus iis præponatur*; ma da ognuno di questi

(11) *Cicero de partit. oratoriis.*

sti luoghi si costituisce una comparazione. *Si solus*: ecco la comparazione alle azioni, che dipendono da molti. *Si cum paucis*, *si primus*: ecco la comparazione delle azioni, che, ò dipendono da molti, ò dall' esempio d'altri. *Si præcipuè*: ecco la comparazione delle azioni, che dipendono da uno principalmente, e dall'altro meno principalmente. *Si tempore maximè necessario*: ecco la comparazione, ò d'altre azioni, ò della stessa azione, che diversamente sarebbe succeduta in altra circostanza di tempo. *Si sæpe*: ecco la comparazione dell' azione con le altre, che non frequentemente, e a consiglio; ma di rado, e casualmente si fanno; *Si maximam laudem, & novos honores aquisiverit*: ecco la comparazione dell' azione con le altre, per cui non conseguiscono i Cittadini una lode massima, e per le quali non sono stati destinati od onori, ò premj &c. Insomma non ci sembra possibile, che possa esporsi la grandezza della cosa senza qualche comparazione: e se l'Oratore non vuole entrare in essa, comparando una cosa con l'altra; a ogni modo, quando esporrà, per esempio, la grandezza d'un peccato, con dire precisamente, che l'Uomo è stato *il primo* a commetterlo, senza estendersi a farci vedere, quanto sia grande una colpa, di cui non è preceduto esempio; subito conosciamo, ch' ella è grande comparativamente a quelle, che la consuetudine del commettersi fa, che in qualche modo sieno degne di compatimento, e di perdono. Oltre di che Aristotele, il quale discorre della grandezza delle cose, ne tratta sempre mai con la comparazione: e per questo motivo l'Oratore ha da intendere perfettamente l'artifizio di comparare.

VI. Se un' Oratore sacro volesse comparare le promesse, che fa Dio a ogni suo seguace, di costituirlo sopra tutti i suoi beni, *super omnia bona sua constituet eum*; e le promesse, che fa il mondo a' seguaci suoi, de' beni della presente vita: quanto facile sarebbe a preferire que' beni a questi, *numero*, *specie*, *vi*, *& affectione ad alias res*. Iddio promette (12) una vita interminabile felice, da cui seguirà, che; nè l'amaro pianto degli occhi; nè la timida pallidezza del volto; nè l'angustia delle afflizioni del cuore; nè la tristezza dell'animo avrà eternamente mai luogo in noi. Promette ricchezze immutabili, dignità, e corone più sublimi di quelle de' Re terreni: e il Mondo che ci promette? piaceri, che presto finiscono, e dopo de' quali ci resta un rimorso pungentissimo nel cuore, che ci rimprovera d'averli goduti, e discacciano violentemente dall' animo il diletto i timori delle pe-

ne,

(12) *Primo, e secondo luogo di comparazione introdotti per dimostrare, che i beni promessi da Dio sono,* numero, & specie, *preferibili a' beni promessi dal Mondo.*

ne, che soprastano a coloro, che godono contro la volontà divina. Promette il Mondo ricchezze, che tutte ci sono strappate dalla morte, la quale nudi ci porta al sepolcro. Promette onori vani, e passaggieri insidiati da molti, nell'eminenze de' quali pochi vivono sicuri. E che cosa sono i beni terreni a confronto di quelli, che ci sono preparati dalla magnificenza d'un Dio onnipotente? che mai sono i posseditori (13), quando giungono a ottenere i beni promessi dal Mondo? nulla più di ciò, ch'erano: se un Soldato sale alla grandezza di Generale d'Armata: se un Plebeo diventa Consolo: se un suddito giugne a esser Principe, non si fa un minimo cangiamento nel fondo dell'anima, non vengono qualità più prospere, e più felici nel temperamento del corpo: non si cangia la naturalezza dello spirito: per lo contrario un'Uomo, dopo che ottiene le promesse da Dio, riceve nell'anima una grazia interna, per la quale egli diventa suo figliuolo, e può con verità chiamarlo col nome di Padre: e questa virtù interna lo innalza sopra tutta la sua condizione, lo agguaglia agli Angeli, e lo cangia in una cosa diversa da quella ch'egli era: prima senza la grazia era solamente Uomo: e ora con la grazia egli è simile a Dio. Che se la natura di questo gran bene, per essere affatto insensibile, non fa quella impressione in noi, che siamo guadagnati delle immagini degli oggetti sensibili: consideriamo, quanti Re (14) hanno cangiati gli scettri, e le corone in abiti monastici; quanti Imperadori; quanti, che potevano vivere con gli agi delle case paterne, hanno cangiata la felicità delle case loro nelle miserie delle grotte, e delle caverne: quanti Consoli, quanti generali d'Armata, quanti nobili, quanti ricchi, quanti giovani, quanti d'ogni età, e di ogni condizione hanno voluto vivere miseramente in questa vita, per assicurarsi vieppiù le promesse, che fa Iddio de' beni dell'altra: e perchè non dovrà il giudizio de' più saggi, e de' più santi fare, che si preferiscano i beni promessi da Dio a' beni promessi da questo Mondo? Disse già Davide, piagnendo, la sciocca elezione, che una volta egli fece, in preferendo i beni terreni a' celesti; *quid mihi est in cœlo, & à te quid volui super terram?* come è possibile, ch'io, in credendo la felicità, che mi è preparata nel Cielo, abbia potuto chiedere i piaceri della terra? Qui un Oratore sacro

(13) *Terzo luogo di Cicerone,* vis, *introdotto per dimostrare, che i beni promessi da Dio sono tali, che costituiscono i posseditori in uno stato, in cui ricevono un'attività interna diversa da quella, che avevano: la qual cosa non adiviene. in ricevendo i beni promessi dal Mondo.*

(14) *Quarto luogo di comparazione, cioè,* affectio ad res alias, *introdotto per dimostrare. quale sia l'opinione de' più saggi, e de' più prudenti circa i beni promessi da Dio a confronto de' beni promessi dal Mondo.*

cro ha un campo aperto di far la comparazione, e dimostrare, come i beni celesti sieno preferibili a' terreni, *numero, specie, vi, & affectione ad res alias*.

VII. Nel modo stesso, volendo comparare le persone, e i fatti, che si truovano nella Scrittura, conviene, che in primo luogo l'Oratore sacro consideri le circostanze delle persone, e le circostanze delle azioni. Qui è anche difficile considerare le circostanze delle persone, senza entrare nelle azioni; perchè i detti, i fatti, gli accidenti, gli studj, l'educazione, l'elezione delle compagnie, delle scienze, delle arti, l'amministrazione delle cose dimestiche, la conversazione con quelli di casa, sono tutte circostanze personali, e dipendono tutte dalla considerazione delle azioni; perchè nessuna qualità serve, ò per lodare, ò per biasimare una persona, se non dipendentemente, ò dal buono, ò dal malvagio uso; quindi le circostanze delle persone hanno relazione alle circostanze delle azioni, e de'fatti: e le circostanze delle azioni, e de'fatti hanno relazione alle circostanze delle persone; perchè ogni azione è di qualche persona. Conviene adunque in primo luogo considerare le circostanze delle persone, e delle azioni; e dipoi fare la comparazione tra queste, e quelle circostanze, *in numero, in specie, vi, & affectione ad alias res*. Per esempio: se un'Oratore sacro vuole comparare l'azione di Giuditta, che uccise Oloferne, Capitano generale degli Assirj, con l'azione di Davide, che uccise il Gigante, Capo delle Squadre de' Filistei; ha da riflettere, se vuole dimostrare l'eguaglianza, ò se vuole preferire una persona all'altra, e un'azione all'altra. Ponghiamo, per modo d'esempio, che vogl a preferire Giuditta a Davide; e l'azione d'aver'ucciso Oloferne, all'azione d'aver'ucciso il Gigante; potrà comparare le circostanze personali dell'una, alle circostanze personali dell'altro; e le circostanze dell'una, e dell'altra azione, *in numero, in specie, vi, & affectione ad res alias*, e discorrere in questo modo. Viveva Giuditta, prima d'accingersi all'impresa di entrare nel campo degli Assiri, Vedovella ritirata entro una stanza rimotissima, e lontanissima dalla conversazione, e non aveva certamente mai uccisi nè Orsi, nè Lioni. Davide per lo contrario, prima d'intraprendere l'azione contro 'l Filisteo, già di sua mano aveva preso per le mascelle un'Orso, e un Lione, e aveva gia tolto dalle zanne loro le pecorelle rapite al suo gregge: quindi Giuditta non pensò, che l'azione della vittoria fusse possibile, se non per mano di Dio: e Davide per sè, che, avendo egli uccisi Orsi, e Lioni, sarebbe atto a uccidere ancora un Gigante: confidò, egli è vero, d'uscire vittorioso dal conflitto col solo ajuto divino; ma vi entrò con un'argomento apparente di fiducia umana: e però, se il valore di Davide fu agguagliato alla forza di dieci mila Filistei;

quello di Giuditta fu pareggiato al vigore di dugento mila Assirj: anzi nella vittoria di Davide v'entrò anche il nome di Saule: *Saul occidit mille, & David decem millia*: ma la vittoria di Giuditta fu attribuita in ogni sua parte a lei sola: onde ella sola, e non altri fu lodata nel riportato trionfo: *tu*, disse il popolo, *tu gloria Jerusalem, tu lætitia Israel, tu magnificentia populi nostri*. A Davide (15) vennero incontro le sole Vergini d'Israelle cantando, suonando, e magnificando il suo nome: per lo contrario a Giuditta non venne una sola condizione di persone, ma tutta la Città di Bettulia, e tutto il popolo, il gran Sacerdote, ogni Principe, ogni Grande, ogni Uomo, ogni Donna, ogni Vergine, e fu applaudita con le voci, e col giubbilo di tutta la nazione Ebrea: *tu gloria Jerusalem, tu lætitia Israel, tu magnificentia populi nostri*. Per Davide non fu istituito un giorno festivo, in cui ogni Anno si dovesse rinovare la memoria del suo nome, e del trofeo riportato; ma per Giuditta si stabilì un giorno sacro, e solenne, in cui ogni lingua benedicesse Dio, e celebrasse le glorie della Vincitrice. Davide insomma, dopo la segnalata vittoria, denigrò il suo nome con due colpe, l'una atroce, e l'altra enorme, per le quali provocò Dio a gastigarlo, e Semei a maledirlo: *Semei maledixit David*. Giuditta per lo contrario visse santamente tutto il restante di sua vita, e niuno giammai fu, che, in parlando di lei, non benedicesse, non lodasse, e non celebrasse l'onor del suo nome, *non fuit, qui non diceret benè de ea*.

VIII. Fin quì si è fatta la comparazione delle persone; ma, come si vede, non è possibile comparare, e preferire l'una persona all' altra, senza ricorrere anche alle azioni; perchè i detti, i fatti, e gli accidenti sono circostanze attribuite alla persona, come abbiamo insegnato nella Disputazione dello stato conghietturale: e, comparando le persone, più volte conviene fare il confronto tra i detti dell'una, e i detti dell'altra; tra le azioni dell'una, e le azioni dell'altra; tra le cose seguite all'una, e le cose succedute all'altra. Che se, comparando le persone tra loro, la comparazione più volte si fa col rispetto alle azioni loro; così, comparando le azioni, il confronto suole farsi anche col rispetto alle persone. Vero è, che le persone potrebbono compararsi, ò per genere, ò per patria, ò per antenati, ò per età, ò per indole; e un tale confronto potrebb'essere senza rispetto all'azione: e similmente le azioni potrebbono compararsi da'

(15) *Quarto luogo di comparazione introdotto per dimostrare, quanto fusse più universale la stima della vittoria di Giuditta, di quello che fusse la stima della vittoria di Davide*.

da' fatti, considerati solamente secondo se stessi, e da' soli conseguenti, senza aver rispetto alle persone: ma ordinariamente la comparazione più celebre, massimamente, quando, ò si loda, ò si biasima qualche cosa; e che fa maggiore impressione, si prende dalle persone col rispetto alle azioni, e dalle azioni col rispetto alle persone. Avendo noi adunque comparato Davide a Giuditta; e preferita, per modo solamente d'esempio, questa a quello ne' quattro generi, in cui, secondo Marco Tullio, si fa la comparazione; ora faremo il confronto tra l'azione dell'uno, e l'azione dell'altra: e preferiremo similmente l'azione di Giuditta, con cui uccise Oloferne, all'azione di Davide, con cui uccise il Gigante: e diremo in questo modo.

IX. Tanto è maggiore (16) l'azione di Giuditta, per aver' ucciso Oloferne, dell'azione di Davide, per aver'ucciso il Gigante, quanto maggiori sono i beni, che adivennero agli Ebrei, più per un'azione, che per l'altra. Troncato che fu il capo ad Oloferne, gli Assirj si diedero a una cieca, e precipitosa fuga, abbandonarono affatto il campo, e lasciarono tutti gli Arnesi militari, tende, padiglioni, freccie, dardi, saette, e tutte le grandi provisioni fatte pel mantenimento di dugento mila Soldati; e tutto il più prezioso, che seco porta un' Esercito per lo pagamento delle milizie, cioè, tesori in argento, in oro, in armi, in vesti, in bestiami: di modo tale che dopo sì fatta vittoria si arricchì la Città assediata delle spoglie nemiche, e bastarono queste anche ad arricchire tutta la nazione Ebrea: ma Davide nulla più riportò al suo Re, e alla sua nazione, che il capo del Gigante; e tutta la ricchezza della sua preda non altra fu, che la Spada dell'atterrato Competitore. Rimasero i Filistei, egli è vero, svergognati, per la caduta di colui, che insultava temerariamente le milizie Ebree; ma non perdettero il campo di battaglia; non lasciarono in poter de' nemici il bagaglio; anzi unitamente si accinsero a nuovi cimenti, infestarono altre volte il Regno di Saule. Così dall'uccisione del Gigante non si arricchirono gli Ebrei, non acquistarono la sicurezza, e la pace: là dove dalla morte di Oloferne si sparse, col nome dell'estinto, anche il bene delle ricchezze acquistate, e della quiete assicurata. Quindi con la morte del Gigante principiarono le vittorie contro i Filistei (17): e con la morte d' Oloferne furono compite quelle contro gli

(16) *Primo luogo di comparazione introdotto per sostenere, che con la vittoria di Giuditta si propagò un bene maggiore, che con quella di Davide; e che non parve una vittoria sola, ma cento vittorie insieme.*

(17) *Secondo luogo di comparazione introdotto per dimostrare, quanto sia più desiderabile il vincere con la vittoria di Giuditta, che il vincere con la vittoria di Davide.*

Assirj. Che se il fine del combattere non è per la sola gloria di vincere, ma anche per l'utile della pace, che dal vincere si tragge; conviene dire (18), che dall'estinto Gigante si avessono i soli principj del trionfo; ma che dall'estinto Oloferne similmente se ne conseguisse il fine; e che nella (19) morte del primo rimanesse anche molto a desiderarsi, per ottenere l'intero frutto della vittoria; là dove nella morte del secondo si conseguissero tutte le felicità desiderabili dal canto de' vincitori.

X. Si è adunque fatta la comparazione tra l'azione di Davide, e l'azione di Giuditta; e si è preferita l'azione di questa, considerandola sola circostanza de' conseguenti ne' quattro generi della comparazione: in quanto che i conseguenti derivati dall'azione di Giuditta appajono maggiori *in numero*, *in specie*, *in vi*, *& in affectione ad res alias*: e questa è quella circostanza, che massimamente dee considerarsi, quando si fa qualche comparazione; perchè i conseguenti, cioè, i segni delle azioni, sono più sensibili; e da' conseguenti la cosa apparisce, ò maggiore, ò minore, ò eguale all'altra con più sensibile evidenza. Ora, se una circostanza sola comparata, *in numero*, *in specie*, *vi*, *& affectione*, dà un sì gran motivo di stendere l'orazione; si può quindi conghietturare, che campo di discorrere abbia un'Oratore, il quale ritruovi molte circostanze, e cerchi di far comparazione tra una circostanza da una parte, e la circostanza dall'altra parte ne' quattro generi dichiarati. Per esempio: se fin quì si sono comparati i conseguenti d'aver' ucciso Oloferne a' conseguenti d'aver' ucciso il Gigante, e con questa sola circostanza si è preferita un'azione all'altra; ora potrebbe farsi il paragone tra un'altra circostanza, come sarebbe, *del modo*, con cui seguì l'uccisione dell'uno, e dell'altro nemico. *Nel modo* considerando *il numero*, primo luogo di comparazione, v'è eguaglianza tra l'azione di Davide, e l'azione di Giuditta; perchè l'uno da per se solo uccise il Gigante, e l'altra da per se sola uccise Oloferne. *Nella spezie*, ch'è il secondo genere di comparazione, *il modo*, con cui seguì

(18) *Terzo luogo di comparazione introdotto per dimostrare, quanta virtù maggiore si ricerchi per dare a un popolo il compimento della pace desiderata, di quello che si richiegga, per darne il solo principio.*

(19) *Quarto luogo di comparazione introdotto per dimostrare, quanto sia preferibile l'azione di Giuditta a quella di Davide, secondo l'opinione comune.*

guì l'uccisione d'Oloferne, fu d'ascoso, e per insidia; *e il modo*, con cui seguì l'uccisione del Gigante, fu in campo aperto, e con precedente invito, e segno di battaglia: e in questo genere le due azioni, *se habent*, direbbono i Filosofi, *ut excedens, & excessum;* perchè non era lecito a una Donna un'altro modo, che sarebbe stato pericoloso alla sua onestà: e non pareva lecito a un'Uomo altro modo, che sarebbe stato biasimevole alla nazione: come Donna, *il modo* scelto da Giuditta fu propio: e come Uomo, fu propio *il modo* scelto da Davide: e così ne' due generi di comparazione, cioè, *in numero, & in specie*, la circostanza del modo non fa, che l'azione di Giuditta debba preferirsi all'azione di Davide. *In vi*, ch'è il terzo genere di comparazione, *il modo*, con cui seguì l'uccisione del Gigante, è più vigoroso, più forte, che quello, con cui seguì l'uccisione d'Oloferne: e *in affectione ad res alias*, sembra molto più plausibile l'azione d'uccidere un nemico a fronte a fronte in campo aperto, coll'esporre allo stesso rischio la propia vita; che d'ucciderlo di nascosto, di notte, mentre dorme. Quindi con la circostanza de' conseguenti del fatto sembra maggiore, e più lodevole l'azione di Giuditta: e, con la circostanza del modo dell'azione, più lodevole quella di Davide: onde, secondo la considerazione delle circostanze, un'Oratore può sostenere nella comparazione quella parte, che più gli aggrada, e dimostrare, ò l'eguaglianza, ò la maggioranza, ò la minorità; perchè, in considerando tutte le circostanze, da una circostanza troverà, come dimostrare, che due persone sieno eguali, che due azioni sieno eguali: da un'altra circostanza, che sieno maggiori, da un'altra minori. La circostanza *del modo* è di tale natura, che in tutte le circostanze debb'essere considerata: se si loda lo studio d'una persona, si dee considerare *il modo*, cioè, il consiglio, l'elezione, l'applicazione, l'intenzione, la difficoltà, ò la facilità, che ha di studiare. La circostanza *del modo*, riguarda principalmente l'animo, il consiglio, la passione, la facilità, la veemenza, la difficoltà, il piacere, la tristezza, la crudeltà, e, per dir breve, tutto ciò, che deriva, ò dalla prudenza, ò dall'imprudenza, ò dalla passione: l'avere fatta l'azione, ò solo, ò primo, ò con più compagni, ò più volte, tutto ciò riguarda la circostanza del modo, con cui suole farsi una cosa: onde qualunque azione si consideri, dee farsi anche riflessione al modo, con cui fu fatta; perchè dal modo apparirà, ò più lodevole, ò più biasimevole. Se adunque si loda: ò l'ubbidienza, per esempio, di Giacobbe, per aver ubbidito alla Madre: ò la fede d'Abramo, per aver creduto alle divine promesse: ò la castità di Giuseppe, per essere fuggito dall'Egitia: ò la penitenza di Davide, per aver pianti i suoi peccati: ò qualun-

lunque altra azione; sempre mai si dee considerare il modo, con cui uno ha ubbidito, il modo, con cui ha creduto, con cui si è contenuto, con cui si è pentito &c. Quella circostanza poi, ch'è sempre più sensibile, e che fa maggiore impressione nel popolo, è quella *de' conseguenti*; e la comparazione de' conseguenti, de' segni, degli effetti *in numero, in specie, vi, & affectione*, fa sopra tutte le altre circostanze comparire un'azione, ò eguale, ò maggiore, ò minore dell'altra. Quando l'Oratore considera i *conseguenti* dell'azione, se vede, che il modo dell'azione abbia cooperato alla bontà, alla utilità, e alla gloria degli effetti seguiti, debb'esporre anche il modo dell'azione; perchè da questa circostanza si rendono vieppiù lodevoli i buoni effetti succeduti; ma, se i conseguenti dell'azione fussono buoni; e la circostanza del modo, con cui seguì l'azione, non fusse lodevole; allora l'Oratore dee fermarsi nella sola considerazione de' conseguenti; e amplificare, e comparare solamente questi ad altri effetti, *in numero, in specie, in vi, & in affectione*: nella quale comparazione egli conseguirà il fine di persuadere la grandezza desiderata dell'azione.

XI. Quanto abbiamo detto della comparazione delle azioni lodevoli, e delle persone medesime; altrettanto diciamo delle ingiurie, e delle offese: la grandezza delle quali dipende similmente, ò da una esplicita, ò da una implicita comparazione delle circostanze, *in numero, specie, vi, & affectione*. Per esempio: se un sacro Oratore discorre della ingratitudine de' peccatori; provato ch'egli abbia, che *ita res est*; ha da entrare nella grandezza; e da esporre, *quanta res sit*, cioè, quanto grande sia l'ingratitudine. Questa è sempre quella parte, senza la quale l'orazione in niun modo può essere oratoria, secondo la dottrina di Cicerone, e di Quintiliano. Figuriamoci, ch'egli voglia esporre, e dimostrare la grandezza della nostra ingratitudine: che cosa dirà? dirà per avventura, che la nostra ingratitudine è grande, perchè facciamo ingiuria a Dio, sommo nostro Benefattore. Qui senza dubbio la grandezza della ingratitudine apparirà dalla comparazione del numero de' benefizj, in quanto che ognuno di noi è beneficato sopra tutto il numero degli Angeli, e de' Serafini caduti nel peccato; perchè quelli furono confermati nella colpa, e noi siamo redenti: per noi v'è un numero di grazie tutte abbondanti; per noi ajuti particolari; per noi prevenzioni, acciocchè pensiamo alla salute; per noi eccitamenti alla virtù; per noi ispirazioni, e illustrazioni interne; per noi ajuti esterni della sua parola; per noi mezzi efficaci per istabilirci nella divina figliuolanza; mezzi efficaci per mantenerci nella sua benevolenza; per aumentarci la grazia; per darci for-

forza nelle tentazioni; per ogni stato, e condizione di persone. Saremmo ingratissimi, se ingiuriassimo un Benefattore, che ci compartisse beni in numero molto minore; ingratissimi, se offendessimo uno, che ci avesse restituita la vista sola degli occhi; ingratissimi, se offendessimo uno, che ci avesse restituito, ò un braccio, ò una mano perduta; ingratissimi, se offendessimo uno, che ci avesse restituita la vita a una parte del corpo toccata da paralisia: e Iddio, che ci ha dato il lume degli occhi, il vigore del braccio, l'attività della mano, lo spirito a tutto il corpo: e che ci ha fatto passare tanti benefizj nell'anima; se l'offendiamo, che nome potrà darsi all'eccesso di una tale ingratitudine? Questa maniera d'esporre la grandezza dell'ingratitudine dipende dalla comparazione de' benefizj nel primo genere, cioè, *in numero*. Dica dunque un' Oratore sacro, come vuole esporre la grandezza della ingratitudine, senza che le circostanze, con cui viene dimostrata la grandezza dell'offesa, non abbiano la grandezza loro dalla comparazione? dirà per avventura, che la nostra è grande ingratitudine; perchè noi *soli*, noi *primi* fra i viventi siamo ingrati a Dio: queste circostanze di essere *soli*, e *primi* non possono intendersi senza la comparazione agli altri. Converrà perciò dire, che non le bestie più selvagge, e più indomite: non gli animali più feroci, e più crudeli: non i Leoni, non gli Orsi, non le Pantere, non i Serpenti, non i Dragoni, non tutti i mostri della terra sono ingrati a Dio; ma noi solamente, noi preferiti da Dio a tutte le creature: noi costituiti padroni di tutta la terra: noi, a cui ha suggettate le cose sensibili, e insensibili, animate, e inanimate dell'Universo, abbiamo dato l'esempio di questo reato; noi *soli* abbiamo fatto, che si credesse possibile l'ingratitudine, coll'essere attualmente ingrati. Questa maniera d'esporre la grandezza della ingratitudine dipende dalla comparazione de' benefizj nel secondo genere, cioè, *in specie*. Come mai un sacro Oratore esporrà la grandezza della ingratitudine, senza una, ò implicita, ò esplicita comparazione? dirà forse, che la nostra ingratitudine è grande, perchè ci abusiamo del massimo dono, che abbiamo da Dio, cioè, della nostra libertà? questa circostanza del dono massimo non può esporsi senza comparazione. Converrà perciò esporre, che cosa sarebbono tutte le perfezioni dell'Uomo, senza quella dell'essere libero: sarebb'egli inferiore nell'occhio all'Aquila, che non fisserebbesi com'ella nel Sole: inferiore nel corso al Cervo: nella robustezza al Bue: nella forza al Leone; e quale in una, quale in altra delle sue perfezioni sarebbono a lui preferite le fere de' boschi, e gli augelli dell'aria; ma la perfezione, per cui le azioni del suo corpo sono preferibili a quelle degli animali, è appunto la libertà, con la quale, per acqui-

acquistare, ò lode, ò biasimo dal vedere, dal correre, dal fermarsi, e da tutte le altre operazioni, che soggiacciono al comandamento del suo volere: per questa egli è simile agli Angeli: per questa emula l'attributo della divina onnipotenza: e poi, che, avendo egli tutto il bene, tutta la lode, tutta la gloria, tutta la preferenza sopra gli altri viventi con la libertà; egli sia ingrato, per cagione della stessa libertà; questa è una somma, e incomparabile ingratitudine. Era dunque meglio, che vivesse quale fera nelle caverne, e nelle tane, e che non avesse libertà di fabbricarsi abitazioni onorevoli, comode, e felici, ove riposare: meglio, che sostenesse tutti i rigori delle stagioni all'aperto de' campi; meglio, che lo lasciasse berzaglio d'ogni altra sua creatura, mentre voleva egli servirsi del maggiore dono di Dio, per far' ingiuria al Donatore. Questa maniera d'esporre la grandezza dell'ingratitudine dipende dalla comparazione de' benefizi nel terzo genere, cioè, *in vi*. Dimostri un' Oratore la grandezza della stessa ingratitudine, in dicendo, che, se fusse possibile agli animali il peccare; d'ogni altro peccato cercherebbono d'essere colpevoli; ma non d'ingratitudine. Io, direbbe il Cane, sopporterò d'essere accusato, ò per sedizioso nel latrare, ò per crudele nell'addentare, ò nel mordere, e nello sbranare; ma non sofferirò, che si dica, ch' io morda, addenti, e laceri il Padrone, che mi tiene in sua casa, e che mi nudrisce. Io, direbbe il Lione, sopporterò d'essere accusato per superbo, che non mi umilio ad alcuno, che mi cimento con ogni Fera, e che in Teatro esposto mi avvento contro ogni Uomo; ma non sofferirò, che si dica, ch' io non conosco il benefattore, da cui mi fu una volta cavata una spina dal piede; e che a lui non abbia io salvata in altre occasioni la vita. Così direbbono tutti gli animali, se, potendo essere accusati di colpa, alcuno si azzardasse a dichiararli ingrati. Questa sarà maniera d'esporre la grandezza della ingratitudine col quarto genere di comparazione, cioè, *in affectione ad res alias*.

XII. Poichè adunque nelle Prediche sempre succede, che un sacro Oratore si fermi in ogni parte del discorso a esporre la grandezza di qualche cosa: come sarebbe, ò la grandezza delle pene d'Inferno, ò de' piaceri del Paradiso, ò della confusione del Giudizio universale: ò de' pericoli, che si truovano nelle occasioni di peccare: ò della grazia, ò della provvidenza, ò della presenza di Dio, segue, che la grandezza sia sempre la cosa principale ne' discorsi; perchè dopo ogni pruova l'Oratore entra a dimostrare appunto la grandezza della cosa. Ora il principale artifizio, per esporre la grandezza delle persone, delle azioni, delle pene, delle ingiurie, del merito,

to, e di qualunque altra cosa, dipende principalmente dalla comparazione; perchè le otto circostanze insegnate da Aristotele, per esporre la grandezza delle azioni, cioè, *si solus*, *si primus*, *si præcipuè*, *si cum paucis*, *si maximos honores est consequutus &c.* delle quali abbiamo trattato nel primo Tomo, sono tutte circostanze, che non possono spiegarsi senza la comparazione, che implicitamente racchiudono. Basta adunque ben' intendere, che la grandezza d'una cosa dipende sempre dalla sposizione delle sue circostanze; perchè tutte le circostanze appariranno grandi con la comparazione: grande sarà un' omicidio dalla circostanza, per esempio, del danno: e la comparazione del danno *in numero*, *specie*, *vi*, *& affectione*, sarà comparire la grandezza dell' omicidio: sarà grande lo stesso omicidio dalla grandezza del modo; e la comparazione del modo *in numero*, *specie*, *vi*, *& affectione ad res alias*, sarà comparire la grandezza dell' omicidio: sarà grande lo stesso omicidio dalle circostanze della persona, ò nobile, ò plebea, ò pubblica, ò privata; e la comparazione della circostanza personale *in numero*, *specie*, *vi*, *& affectione*, farà comparire la grandezza dell' omicidio. Per far' adunque comparire grande un' azione, un fatto, una persona, e qualunque altra cosa, conviene riflettere alle circostanze; e, se quelle circostanze fussono oscure, si debbono rendere verisimili con le conghietture; e dopo che la cosa sarà chiara, certa, si sarà provato, *che res ita est;* allora si debbe entrare a esporre la grandezza della cosa, con riflettere alle principali circostanze di essa, senza fare una minuta riflessione sopra tutte; perchè la minuta osservazione disdice alla grandezza della cosa, come insegna Cicerone (20): e, quando si sarà l'Oratore fissato a voler dimostrare, che la cosa è grande per questa, e per quella circostanza, e principalmente, ò per la circostanza degli effetti, e de' conseguenti succeduti, ò con le conghietture de' conseguenti, che saranno per succedere, potrà far' apparire la grandezza d' ogni circostanza con una, ò implicita, ò esplicita comparazione ne' quattro dichiarati generi (21). Come si possa stendere l' amplificazione; e come ordinare la comparazione, veggasi nel primo Tomo dell' Arte Oratoria nelle Disputazioni dell' Amplificazione, e dell' Esempio, dove abbiamo trattato diffusamente di questa materia.

(20) *Cicero lib. 2. de invent.*
(21) *Cap.* VII. *num.* 2.

DISPUTAZIONE VII.

DELL' USO DEGLI STATI ORATORJ IN TUTTI E TRE I GENERI DELLE CAUSE.


Oichè Aristotele, Cicerone, Quintiliano, l'Autore della Rettorica a C. Erennio, Ermogene, e tutti i Retori antichi hanno consumate tante fatiche, per insegnare gli artifizj di stabilire gli stati delle orazioni, e d'introdurre ora una, ora l'altra costituzione nel discorso; noi pensiamo, che tutti gli artifizj insegnati da' Retori, per istabilire gli stati delle orazioni; e per introdurli ne' discorsi, servano infallibilmente agli Oratori sacri, per costituire gli Assunti delle Prediche loro, per provarli, per confermarli, per amplificarli, per confutare le opposizioni de' peccatori; e insomma per fare, che i discorsi loro abbiano forza di persuadere, e di vincere l' Uditore; perchè, senza che l'orazione abbia stato, e senza saper' introdurre ora l'uno, ora l'altro nel discorso, l'orazione loro non potrà giammai stare a fronte delle orazioni di Demostene, di Cicerone, e degli altri Oratori antichi. Per questo motivo insegneremo *primieramente* l'artifizio di costituire gli Assunti, in modo che abbiano stato: *secondariamente* esporremo le costituzioni propie di ciascun genere, e gli artifizj d'introdurre tutte le altre nel discorso; e renderemo, quanto più sia possibile, chiara la dottrina con gli esempj.

CAP. I.

Dell' artifizio di costituire gli Assunti sacri, in modo che abbiano stato.

SOMMARIO.

I. *Quale stato abbiano ordinariamente le Prediche degli Oratori sacri.*

II. *Si dimostra, che il fine d'un' Oratore sacro, quando forma un' Assun-*

Assunto, che ha stato congbietturale sopra la sustanza della proposizione morale, debb' essere precisamente, per muovere a maraviglia, e per fare, che la proposizione conceduta faccia maggiore impressione.

III. Si espone, come ordinariamente gli Assunti delle Prediche abbiano stato di qualità.

IV. Si dichiara il primo artifizio di costituire gli Assunti morali, col fare, che abbiano uno stato vero, e serio di controversia fondata nella risposta degli Avversarj.

V. Si espone un' altro artifizio di costituire gli Assunti delle Prediche, con fondarli sopra le controversie della grandezza, e della quantità della cosa.

VI. Si espongono molti Assunti delle Prediche del Padre Segneri, che hanno stato di qualità de summo genere, *cioè stato, la controversia del quale consiste nella grandezza della cosa.*

VII. Si dimostra, come non sia necessaria la divisione dell' Assunto in due, tre, e quattro punti: e come le Prediche del Padre Segneri potrebbono facilmente ridursi alla divisione de' punti: e in quali discorsi spezialmente serva la divisione: e l' artifizio di dividere le proposizioni in due, tre, e quattro punti, come più piace all' Oratore.

VIII. Si dimostra la ragione precisa, per cui gli Oratori principalmente sacri, abbiano tanta difficoltà d' inventare Assunti propj, utili, con la pruova de' quali restino vinti gli Uditori, e portati alla deliberazione, ò di seguire la virtù, ò di fuggire il vizio: e si rinuova la dottrina dell' artifizio, con cui stabilire Assunti utili, e forti per le Prediche.

I. GLi Assunti delle Prediche ordinariamente non possono avere stato di sustanza, che da' Greci si dice *stasis perì Usìas*; ma hanno stato d'accidente, che dagli stessi Greci dicesi *stasis perì Symbebecotos*. Per esempio: se si discorre della Morte, non si può controvertere: se si morrà, *an moriendum*: se del Giudizio universale, *an futurum sit*: se dell' Inferno, *an detur*: se del Paradiso, *an sit*: se della provvidenza, *an sit*, *an detur*: e così di qualunque materia morale non può cercarsi della sustanza, cioè, *an sit*, *an detur*, *an futura sit*, *an facta sit*; perchè il fatto, cioè, la sustanza della cosa nelle materie morali non si controverte. La controversia ordinariamente nelle Prediche cade sopra la qualità delle circostanze, sopra la grandezza, sopra la quantità della cosa; perchè gli Uditori, che non negano, per esempio, di dover' una volta morire, negheranno

per avventura, che la morte sia vicina: e che stimolata dallo sperone del peccato debba giugnere più prestamente del tempo già prefinito: non negano l'Inferno; ma controverteranno forse la grandezza di quelle pene: non negano la Provvidenza; ma controverteranno forse la circostanza dell'essere presta al soccorso di tutti coloro, che confidano in essa: non negano la grazia; ma controverteranno forse il modo, con cui ella ci muove, ci eccita, ci previene &c. Non negano insomma, che una cosa, ò non sia tale, come si propone; ma negheranno, ò qualche circostanza, ò almeno la grandezza: onde gli Assunti delle Prediche ordinariamente sogliono avere stato di qualità, e massimamente *de summo genere*, che si estende alla grandezza delle cose.

II. Vero è però, che, se un'Oratore sacro volesse, che l'Assunto suo si fondasse sopra la sustanza della cosa, e avesse stato precisamente conghietturale, come sarebbe: se volesse dimostrare, che *si dà l'Inferno*: che *verrà il giorno del Giudizio finale*: che *v'è il Paradiso*: che *v'è una provvidenza eterna*: che *v'è giustizia in Dio*, *&c.* che sono tutte proposizioni spettanti allo stato conghietturale, in cui si cerca della sustanza della cosa, *an res sit*; dovrebbe far conoscere, che il fine di prendere un simile Assunto è precisamente, per inferire qualche conchiusione impensata. Per esempio: dall'avere dimostrato, che *si dà l'Inferno*, maravigliarsi d'avere provata, e conghietturata una verità di fede; e dire, ch'è stato obbligato a provarla precisamente; perchè una tale verità creduta non muove i peccatori a fuggire la pena eterna. Dall'aver dimostrato, che si dà una Provvidenza eterna, maravigliarsi d'aver provata una verità così grande; e dire, ch'è mirabile, come si vergognino gli Uditori d'udire le pruove, che si dia la Provvidenza; e poi, che non si vergognino di non confidare nella sua condotta. Dall'aver dimostrato, che *si dà una giustizia esatta in Dio*, maravigliarsi prima d'aver provata una simile verità; e poi ancora più, che una verità così grande creduta non muova i colpevoli a sodisfare alla giustizia di Dio con la penitenza; e che dalla maniera di vivere contro le leggi divine, con ribellione a' suoi lumi, con ostinazione ne' peccati, faccia mestiere il provare a coloro, che fermamente credono quelle verità, che già sono articoli della fede loro. Nel caso adunque, in cui l'Oratore sacro prende per Assunto una proposizione morale, e controverte la sustanza, *an res sit*, dopo averla provata, dee dimostrare d'aver fatta una cosa vana, e superflua; e fermarsi alquanto nella considerazione della fede, che hanno gli Uditori; e trarre una conchiusione mirabile, impensata, cioè, essere mirabile, che si diano persone, le quali credano la morte, e dopo morte le due eternità; che vi sia Dio, che vi sia premio per i buoni,

e ga-

e gastigo per gli empj; che la legge sia invariabile: e che a ogni modo vivano, come se non credessono: e faccia mestiere di provare gli articoli della fede, come se non avessono fede. Ma, poichè gli Assunti delle Prediche sogliono avere stato di qualità, veggiamo gli artifizj di stabilire simili Assunti.

III. Ordinariamente discorrendo, lo stato degli Assunti delle Prediche debb'essere di qualità, fondato nelle controversie degli accidenti (1) soliti a succedere, e non della sustanza della cosa. Per esempio: se si ragiona della morte; lo stato della controversia non sarà, *an moriendum sit*; ma, *an brevi moriendum;* dove tutta la controversia è dell' accidente, cioè, della circostanza della durazione, *an intempestivè quis mori possit*: dove la controversia non è della sustanza del poter morire; ma dell'accidente, *intempestivè*, ch' è circostanza del tempo. Se si tratta del Giudizio universale, lo stato della controversia non sarà, *an futurum sit judicium;* ma *an sit futurum terribile*, dove la controversia non è della sustanza del giudizio, ma dell'accidente, ò sia, della circostanza, *an terribile*. Se il discorso è dell' Inferno, la controversia non sarà, *an sit*; ma, *an sit purum tormentum*, dove la controversia non è della sustanza dell' Inferno, *an sit*; ma dell'accidente, ò sia, della circostanza, *an purum tormentum*. Insomma l' Assunto di qualunque Predica ordinariamente non sarà della sustanza della materia, *an sit*; ma dell'accidente, ò sia, della circostanza: *an sit*, ò *an futura hoc loco*, *hoc vel illo tempore*, *hoc vel illo modo*, *hac vel illa qualitate*: di modo che lo stato delle Prediche per ordinario non è di conghiettura; ma di qualità.

IV. Per costituire adunque un' Assunto di Predica, il quale ordinariamente non si controverte nella sustanza, ma nelle sole circostanze; l' artifizio debb' essere quello stesso, che userebbesi da un' Oratore profano, il quale si accingesse, ò a difendere un Reo, ò ad accusarlo. Che cosa farebbe un' Oratore profano, il quale, ò accusasse, ò difendesse un Reo? L' unica cosa, ch' egli farebbe, sarebbe questa, di riflettere alla risposta dell' Avversario; perchè dalla risposta dell' Avversario ha da costituirsi lo stato. Se l' Avversario risponde, *non feci*: lo stato sarà, *an fecerit*: e una parte dee sostenere, *fecisti*: l'altra parte sostenere, *non feci*: e il Giudice, che ha lo stato della controversia, *an fecerit*: dopo udite le pruove dell'una, e dell'altra parte, ha da giudicare, ò che *fecerit*: ò che *non fecerit*; ma infinattantochè non sono udite tutte e due le parti, rimane sempre pendente lo stato

(1) *Succedentium de re denominata qualitatum subiacent omnes de honestis, justis, utilibus, quaestiones*. Quint. lib. 3. inst. c. 6.

ſtato della controverſia, *an fecerit*, e il Giudice non dee piegare, nè da una parte, nè dall'altra. Se poi l'Avverſario non riſponde, *non feci*: ma *feci juſtè*, *feci utiliter*, *feci boneſtè*: lo ſtato ſarà, *an fecerit juſtè*, *an utiliter*, *an boneſtè*; e l'una parte dee ſoſtenere, *feci utiliter*, *juſtè*, *boneſtè*; l'altra ſoſtenere, *non feciſti utiliter*, *juſtè*, *boneſtè*: e il Giudice, che ha lo ſtato della controverſia, *an quis fecerit juſtè*, *utiliter*, *& boneſtè*, dopo udite le pruove dell'una, e dell'altra parte, ha da giudicare, ò che *fecerit juſtè &c.* ò che *non fecerit juſtè &c.* Tutto l'artifizio adunque d'un'Oratore profano tanto nelle accuſe, quanto nelle dimande, cioè, che, ò accuſa, ò difende un Reo: ò veramente che, ò dimanda premio, ò ſi oppone alle dimande de' premj, debbe conſiſtere nel coſtituire il diſcorſo, ſecondo che precede la riſpoſta dell'Avverſario. Così appunto dee fare un'Oratore ſacro nelle Prediche, prefiggerſi la riſpoſta preciſa de' peccatori; e, ſecondo la riſpoſta veriſimile de' medeſimi, ha da coſtituire il ſuo Aſſunto. Ora un peccatore non ſarà mai tra noi così empio, che neghi la ſuſtanza delle verità morali: un peccatore non negherà, per eſempio, che ognuno non ſia obbligato di metterſi nelle mani della divina provvidenza; ma negherà per avventura *il modo:* così non controvertera la ſuſtanza della coſa; ma l'accidente, cioè, la circoſtanza. Non negherà, che Iddio non dia la grazia a tutti, ma controvertera, che non la dia a tutti efficace; onde non controvertera la ſuſtanza; ma la qualità. Non negherà di non eſſere obbligato a fare penitenza; ma controvertera la circoſtanza, ò del tempo, ò del luogo, ò del modo, ò degli ajuti; quindi tutto l'artifizio di coſtituire gli Aſſunti morali debbe conſiſtere nel prefiggerſi quella riſpoſta veriſimile, che darebbono gli Avverſarj: e poi ſtabilire l'Aſſunto contrario a quella riſpoſta. Per eſempio. Conoſco, che non avete, o peccatori, altro riparo, con cui non ridurvi a penitenza, ſe non che il penſare, che avrete tempo, e potere di farla; ma queſto appunto è quell'errore, per cui ſi ſono dannate tante anime, con l'eſſerſi fiſſate in ſimili confidenze di tempo, e di potere; onde io vi dimoſtrerò, che forſe non avrete tempo: e forſe per cagione di qualche ſtrano accidente vi ſarà tolto il potere: e queſta maniera di coſtituire gli Aſſunti è vigoroſiſſima; e non può non eſſere tale, che dopo le pruove gli Uditori non ſi truovino con le ſpalle al muro, ſforzati a confeſſare d'eſſere convinti.

V. V'è anche un'altra maniera di coſtituire gli Aſſunti morali, ed è il ridurre la propoſizione alla quantità della coſa. Per eſempio: ſe ſi diſcorre della ingratitudine, prendere a dimoſtrare: quanto grande ſia l'ingratitudine: ſe della provvidenza, quanto mirabile

ſia:

sia: se dell' Inferno, quanto incomprensibile sia quella pena: se dell' accecamento della mente, quanto grave sia questo gastigo: se dell'induramento del cuore, quanto tremendo sia questo colpo della divina giustizia; perchè nelle proposizioni morali, in cui gli Uditori non negano, che *res sit*; possono controvertere, *quanta sit*; e così l' Assunto è fondato in una controversia di quantità, ò sia, per dire veramente coll' insegnamento di Cicerone, e di Quintiliano, in una controversia di qualità; perchè infatti la quantità, cioè, la grandezza delle cose dipende dalla qualità delle medesime: la quantità del premio dipende dalla grandezza del merito: la quantità del gastigo dalla qualità della colpa, la quantità dell' azione dalla qualità della persona, e delle circostanze del fatto: e per questo motivo la controversia di quantità si dice da Quintiliano (2) *controversia de summo genere qualitatis*; perchè il sommo genere di qualità abbraccia tutta la grandezza, e tutta la quantità delle cose. Torniamo al nostro proposito: gli Uditori negano per ordinario la sola grandezza della cosa; e però gli Assunti fondati nella grandezza delle proposizioni morali sono anche propj delle Prediche.

VI. Il Padre Segneri in molte Prediche fonda l' Assunto sopra la grandezza della cosa: come nella Predica prima della Morte: *quanto grande sia la presonzione di coloro, che vivono un momento in peccato mortale*: questo Assunto non è della sustanza, *an res sit*; perchè ognuno confessa, che sia temerità il vivere in peccato mortale; quindi tutta la controversia è fondata sopra le circostanze della grandezza della temerità; massimamente comparata a un momento solo del vivere in peccato. Nella Predica seconda dell' amicizia, egli prende per suo Assunto il dimostrare, che *Iddio solo è il vero amico*: questo Assunto non è della sustanza della cosa, *an sit*; perchè ognuno concede, che Dio è amico: ma è della circostanza dell' essere il *solo* amico: nella quale circostanza apparisce la grandezza dell' amicizia Divina. Nella Predica terza prende per Assunto il dimostrare: *che i Vendicativi, per isfogare un' impeto di passione inconsiderato, si vengono a tirare addosso un cumulo di sciagure inimmaginabili*: questo è Assunto fondato sopra la qualità della grandezza del male futuro: e ha stato congietturale precisamente, quanto all' evento della stessa qualità, come futura. Qui si debbe riflettere, che tutti gli Assunti, i quali hanno stato negoziale, in cui l' Oratore vuole persuadere un' azione, il motivo è sempre di qualità, cioè, ò l' utile, ò il giusto, ò l' onorevole; ma lo stesso motivo, quanto all' evento futuro spettante all' utili-

(2) *Quintil. lib. 7. instit. orat. cap. de Qualitate.*

utilità, e alla gloria futura, soggiace alle conghietture; onde lo stato, in cui si pruova la qualità, si dice *status qualitatis*; perchè *denominatio est ab eo, quod probatur*; e la qualità *conjecturis colligitur*, dice Quintiliano. Così, chi vuole persuadere per motivo di gloria la dilezione de' nemici, ch'è un'azione, ha necessità di far vedere, che quella gloria seguirà; quindi la gloria, che *est qualitas, probatur*; ma *colligitur conjecturis:* e perciò gli Assunti, che hanno stato negoziale, cioè, in cui l'Oratore propone di voler persuadere un'azione, ò sia, una deliberazione, sono di qualità; ma la qualità come futura si raccoglie con le conghietture. Il Padre Segneri adunque nella Predica della dilezione de' nemici sostiene, che i Vendicativi con la vendetta si tirano adosso loro un cumulo di mali inimmaginabili; onde in questa Predica il motivo di far deliberare di non vendicarsi, è il male inimmaginabile, come futuro; ch'è quanto dire, è una qualità di mali da conghietturarsi, che seguirà. Per questo motivo Quintiliano ha detto, che nel genere deliberativo la controversia è di qualità; ma che la qualità si raccoglie sempre per via di conghietture: se si propone la pace da deliberarsi; il motivo può essere, ò l'utile, ò la gloria; ma, se queste qualità saranno per essere, tutto ciò soggiace alle conghietture: e quindi avviene, che gli Oratori, in proponendo i motivi delle deliberazioni, intendono ordinariamente di voler provare l'evento futuro, cioè, che l'utile, e la gloria, per cui si muovono gli Uditori a deliberare, seguirà: il che fa, che gli Assunti, i quali hanno stato negoziale, quanto all'evento futuro, l'abbiano sempre conghietturale. Nella quarta Predica della parola di Dio, lo stesso Padre Segneri prende per Assunto il dimostrare, *che non può darsi maggiore gastigo, e supplizio a un popolo nemico di Dio, quanto quello di togliergli la fame della divina parola*: questo Assunto non è della sustanza della cosa, *an sit*; perchè ognuno concede, che l'inappetenza della parola di Dio sia pena: ma la controversia è della grandezza, *quanta sit*; e lo stato è negoziale di qualità comparata: diciamo, ch'è negoziale; perchè dalla sposizione del grande supplizio di non aver fame della divina parola, segue la deliberazione di ascoltarla con piacere, con volontà d'approffittarsene, affinchè Iddio non venga al gastigo di toglier loro una tal fame: la qual cosa abbiamo già dichiarata nello stato negoziale. Nella Predica quinta del giudizio universale prende per Assunto il dimostrare *l'orrendo spettacolo del vedersi il peccatore svergognato al cospetto dell'Universo*: questo Assunto non è della sustanza, *an sit*: ma della grandezza, *quanta res sit*, e ha stato negoziale della qualità, che da Quintiliano si dice *qualitas de summo genere*, nella quale si comprende la grandezza, e la quantità delle

delle cose; perchè la qualità *de summo genere* si estende alla qualità di tutte le circostanze, dalle quali seguono le deliberazioni; e, poichè dalla grandezza, ò del bene, ò del male segue la deliberazione, ò di eleggere la cosa, ò di fuggirla; però, quando l' Assunto è negoziale, ha sempre mai stato di qualità *de summo genere*. Nella Predica sesta del rispetto delle Chiese prende per Assunto il dimostrare, quanto sia da dovero insensato ogni peccatore, mentre non teme di arrivare insino a prendersela contro Dio. Questo Assunto non è della sustanza, *an res sit*; ma della grandezza, *quanta res sit*; onde, dimostrata la grandezza del male proposto, seguirà la deliberazione di non prendersela contro Dio. Proseguendo a considerare tutti gli Assunti delle Prediche del Padre Segneri, si vedrà, che pochi sono quelli, che sieno fondati nella controversia della sustanza della cosa; ma che tutti ordinariamente si fondano sopra la grandezza; e perciò hanno stato di qualità.

VII. Non ha il Padre Segneri gli Assunti con quelle divisioni, che sogliono usarsi dagli Spagnuoli, da' Franzesi, e che si veggono in molte orazioni di Demostene, e di Cicerone, e ne' Santi Padri; ma la divisione non è necessaria, e con facilità dalle stesse Prediche del Padre Segneri si potrebbono esporre gli Assunti con le usate divisioni. Per esempio: dalla prima Predica si potrebb' esporre l' Assunto con la divisione in questa maniera. Quanto grande temerità sia il vivere un solo momento in peccato mortale: *primieramente* per l' incertezza del momento estremo, in cui tutti gli Uomini vivono, e massimamente il peccatore: *secondariamente* per la somma importanza dell'anima, ch'è l'oggetto arrischiato: *e terzo* per la misera condizione del motivo, per cui si mette in rischio il massimo, eterno, e immortale nostro bene. In fatti il Padre Segneri pruova dal numero secondo fino al numero settimo il primo punto: dal numero settimo fino al numero nono il secondo punto: e dal nono fino alla seconda parte il terzo. Nella seconda parte fa crescere l'argomento di tutti e tre i punti, con l'accrescimento della circostanza del tempo: perchè, s'è temerità il vivere un solo momento in peccato mortale; che temerità sarà il vivere le Settimane, i Mesi, e gli Anni?

Dalla seconda Predica si potrebb' esporre l' Assunto con la seguente divisione. Non può ritrovarsi altro amico, di cui possiamo veramente fidarci, se non Dio; *primieramente*, perchè Iddio solo è amico, non di sole parole, ma di fatti: *secondariamente*, perchè Iddio solo è amico, che benefica senza interesse, e senza ostentazione del benefizio: *e terzo*, perchè Iddio solo ama senza volubilità di cangiar per nessun' umano motivo il suo amore. Il primo punto si pruo-

va dal secondo numero fino al quarto: il secondo punto si pruova dal quarto numero fino al sesto. Il terzo punto si pruova dal sesto fino al decimo: dal decimo fino alla seconda parte fa una spezie di perorazione. La seconda parte della Predica consiste nell' illazione sopra i tre punti provati, cioè, se Dio è il solo amico di sustanza, il solo amico disentereffato, il solo amico immutabile; com' esser può, che si preferisca l' amicizia umana infedele, insensata, e incostante alla sua? Così proseguendo ognuno troverà anche meglio di noi la maniera di ridurre le Prediche a una bellissima, e metodica divisione; ma questa, come insegnano i Retori, non è necessaria nella sposizione dell' Assunto; anzi talvolta un' Assunto, che potrebbe provarsi con molte circostanze, le quali verrebbono a muovere gli affetti; per cagione della divisione non ammette, che si considerino quelle circostanze, e ciò molte volte pregiudica al muovimento degli affetti. Non neghiamo però, che un' Oratore perfetto non possa dimostrare i punti dell' Assunto in modo, che sotto la divisione non si possano compendiare tutte le circostanze spettanti alla materia proposta; ma diciamo ciò precisamente, per inferire, che la divisione non è necessaria, e che quasi serve più, quando un' Oratore discorre per insegnare, che quando discorre per muovere. Sia com' esser si voglia, se l' Assunto si costituisce con la divisione, l' artifizio dovrà essere secondo la dottrina insegnata nell' Arte Oratoria (3); dove rimettiamo il Leggittore: se si costituisce senza la divisione, basterà esporre, ò la sustanza, ò la qualità della cosa, sopra cui si fonda la controversia: come in questa seconda Predica del Padre Segneri, che Dio è amico, noi sappiamo, che la circostanza, sopra cui si fonda lo stato della controversia, è, se sia *solo*: quindi, fondandosi la controversia sopra la circostanza d' esser *solo*, questa dovrà essere la circostanza, che, in dividendo l' Assunto, sostenti ogni divisione, e suddivisione. Nella prima Predica, in cui ha esposto l' Assunto senza divisione, cioè, quanto grande temerità sia il vivere un momento in peccato mortale: noi sappiamo, che la circostanza consiste nella grandezza della temerità determinata a un solo momento: onde la temerità determinata al vivere un momento solo in peccato mortale dee esser quella, che, dividendosi l' Assunto, sostenti i punti della divisione. In ogni Assunto adunque la divisione debbe cadere sopra quella circostanza, da cui si costituisce la controversia. Se si propone, quanto grande sia la temerità di offendere Dio nella sua Chiesa; la grandezza della temerità è determinata alla circostanza del luogo, nella quale è fondata la contro-
versia:

(3) *Arte Oratoria Disp.* 1. *cap.* 3. §. 3. *pag.* 39.

versia: onde la divisione ha da essere per ordine al luogo: come sarebbe, quanto grande sia la temerità di offendere Dio nella sua Chiesa: *in primo luogo*, perchè quivi resta offesa principalmente la sua maestà: *in secondo luogo*, perchè ivi resta pregiudicata spezialmente la sua autorità, e indipendenza. Conviene intendere perfettamente la circostanza, sopra cui si fonda la controversia. Se la qualità proposta nell' Assunto riguarda la circostanza del modo, la divisione della qualità dee riferirsi alla divisione del modo: se riguarda le circostanze, ò del luogo, ò del tempo, ò delle persone; la divisione dee farsi col rispetto alle divisioni delle circostanze del luogo, del tempo, e delle persone: come già tutto rimane dichiarato con gli esempj.

VIII. Dall' ignoranza della spiegata dottrina deriva quella tanta difficoltà d' inventare gli Assunti delle Prediche; anzi la inutile, vana, e infruttuosa invenzione di essi. Granche, se qualsivoglia Predicatore fusse assunto da un Magistrato a difendere la causa d' un Reo, in cui si trattasse della vita corporale, studierebbe attentamente tutta la causa, esaminerebbe minutamente i fondamenti degli Accusatori, rifletterebbe profondamente a ogni circostanza, penserebbe come confutare le pruove degli Avversarj, si toglierebbe tutti i pregiudizj, che possono ritrovarsi nella causa, entrerebbe a discorrere sopra le circostanze precise della controversia, sarebbe tutto intento a persuadere i Giudici, a confondere gli Avversarj, e a stabilire le verisimilitudini favorevoli sopra le circostanze del fatto controverso; e poi lo stesso Predicatore assunto da Dio, per difendere la sua causa, e per liberare i peccatori dalla morte eterna; più volte non è perfettamente informato della materia, di cui discorre; più volte non sa le circostanze più ragguardevoli della sua causa, e più volte compie un discorso, senza aver' in modo alcuno sostenuta la causa di Dio, e senza aver persuaso un peccatore a fuggire dall' eterna morte. Ma pruovi qualunque sacro Oratore, se, riflettendo alle circostanze precise, che possono essere controverse; e se, fissandosi nel voler' istabilire l' Assunto, che abbia stato fondato nella risposta più verisimile de' peccatori; non farà mai sempre una Predica seria, forte, efficace, giovevole, con cui otterrà il fine del persuadere i suoi Uditori. Vegga, che cosa neghino i colpevoli, che circostanza della cosa controvertano. Per esempio: egli vuole discorrere della divina misericordia, ha da intendere perfettamente tutta la materia; e ha da considerare, che cosa possano i peccatori negare, e contendere della misericordia: se disperano il perdono, controvertono la grandezza della misericordia; affine adunque di persuadere il confidare nella

misericordia divina, ha da stabilire l'Assunto sopra la grandezza della medesima; perchè la grandezza è quella, ch'è controversa da coloro, che disperano: se troppo confidano, di modocche la confidenza passi in arroganza, e in presonzione; segno è, che pensano, che diasi un'infinita miserazione. Affine adunque di togliere da' peccatori l'arroganza, e la presonzione di pensare, che nella misericordia si contenga un numero infinito di miserazioni, ha da stabilire l'Assunto sopra il numero limitato delle miserazioni divine; perchè questa è la cosa, che si controverte da coloro, che troppo confidano, cioè, che presumono. Con questo artifizio gli Assunti delle Prediche riusciranno tali, che sarà cosa facile sopra uno stabile fondamento continuare un discorso saldo, e forte sino al fine; ma per questo effetto giovano gli artifizj di saper' introdurre nell'orazione, ò tutte, ò molte costituzioni, cioè, ò tutti, ò molti stati.

CAP. II.

Dell' artifizio d'introdurre, ò tutte le costituzioni, ò parte di esse nelle Orazioni.

SOMMARIO.

I. *In quale maniera si conosca lo stato dell' orazione, secondo la dottrina di Quintiliano: e quale veramente sia, secondo l' insegnamento del Trapezunzio, e secondo la ragione, affinchè l'orazione non perda la sua unità dalla moltiplicità degli stati, che s' introducono nel discorso.*

II. *Come s' introducano, ò tutte, ò molte costituzioni in ogni discorso: e con quale rispetto.*

III. *Si pruova questa proposizione:* quanto grande acquisto sia il salvare un'anima, *con i luoghi dello stato negoziale.*

IV. *Come si adattino i luoghi dello stato di comparazione a quelli dello stato negoziale, per provare lo stesso Assunto: e come debba introdursi lo stato congbietturale, per argomentare l' esito.*

V. *Si espone una risposta, che può darsi dagli Uditori, fondata nella legge; e si confuta, con introdurre una costituzione legittima di raziocinamento, nella quale si procede con gli stessi artifizj dello stato difinitivo.*

VI. *Si espone la risposta, che può darsi dagli Uditori alla ragione fondata*

data nello stato legittimo di raziocinamento; e si confuta con gli stessi artifizj, che si usano nello stato difinitivo.

VII. *Si espone, in che consista tutto l' artifizio dell' Oratore, per confermare la sua difinizione.*

VIII. *Si dichiara un' altro artifizio insegnato da Cicerone, per confutare la risposta, con cui uno dice di non essere obbligato a far' un' azione; perchè non gli appartiene per propio uffizio.*

IX. *Si dimostra, come la sopradetta proposizione, cioè,* quanto grande acquisto sia il guadagnare un' anima, *si asi provata con introdurre nel discorso molte costituzioni, ò sia, molti stati.*

X. *Si dimostra l' artifizio d' introdurre la costituzione congbietturale, per provare la stessa proposizione.*

XI. *Si espone la difficoltà, come una proposizione, la quale ha uno stato, possa provarsi, con introdurre molti altri stati: e si risponde, che, senza la introduzione di molti stati, non possono gli Uditori essere adeguatamente persuasi della verità dell' Assunto; perchè i diversi stati s' introducono nel discorso, anche per cagione delle diverse risposte, che si danno dagli Avversarj alle pruove.*

XII. *Si espongono molte risposte, che possono darsi dagli Avversarj alla proposizione:* quanto grande acquisto sia il salvare un' anima; *e secondo le risposte si fa vedere la necessità d' introdurre ora l' una, ora l' altra costituzione, per confutarle.*

XIII. *Si dichiara la ragione precisa, per cui, senza l' introduzione di molti stati, non possa un discorso essere perfetto, e avere l' intero compimento di persuadere gli Uditori.*

XIV. *Si dimostra, come in un' argomento solo più volte si truovino molti stati; quindi che, volendo un' Oratore provare tutte le proposizioni di quell' argomento, ha necessità d' introdurre nel discorso molte costituzioni, ò sia, molte controversie; e si conchiude con la dottrina di Cicerone, che senza la cognizione perfetta delle controversie oratorie non può alcun diventare perfetto Oratore.*

I. IN ogni discorso, ò sacro, ò profano, senza dubbio possono introdursi, ò tutti gli altri stati, ò molti di essi: la qual cosa fa, dice Quintiliano (1), che sia difficile il sapere perfettamente, quale stato abbia un' orazione; perchè, provandosi ordinariamente un' Assunto con i luoghi di tutti gli altri stati, rimane cosa dubbiosa, quale

(1) *Quintil. lib. 3. inst. orat. c. 6.*

quale ſtato le ſia propio; mentre, ſe la pruova principale ſi è preſa dallo ſtato conghietturale, ſembra, che l'orazione debba avere ſtato conghietturale: ſe dallo ſtato giuridiziale aſſoluto, avere ſtato giuridiziale aſſoluto: ſe dallo ſtato legittimo, avere ſtato legittimo: ſe dallo ſtato di traslazione, ſtato di traslazione: ſe dagli ſtati Aſſuntivi, ſtato Aſſuntivo: e inſomma, che debba avere l'orazione quello ſtato, da cui dipende la principale ſua pruova: e con queſta regola inſegna lo ſteſſo Quintiliano ſopracitato (2) l'artifizio di ritrovare gli ſtati nelle orazioni degli Oratori. Noi abbiamo già fatto vedere (3) con una lunga dimoſtrazione, che gli ſtati degli Aſſunti non ſi denominano dagli argomenti, con cui ſi pruovano; ma dalle coſe ſteſſe, che ſi pruovano: ſe ſi pruova la ſuſtanza della coſa, che ſia; lo ſtato è conghietturale; e, quantunque ci entraſſono altre pruove per conchiuderla; a ogni modo *ab eo, quod probatur*, lo ſtato ſi direbbe conghietturale: ſe ſi pruova il nome della coſa, lo ſtato è difinitivo: ſe la qualità della coſa, lo ſtato è qualitativo; e, quantunque per provare, ò il fatto, ò il nome, ò la qualità del fatto medeſimo poſſano introdurſi molte pruove; a ogni modo l'Aſſunto non moltiplica lo ſtato ſuo dalla moltiplicità delle pruove; ma ſi dice uno dall'unità della coſa, che ſi pruova: e queſta regola è più ſpedita, per far ſubito conoſcere, che ſtato abbia un' Aſſunto. Si pruovi adunque un' Aſſunto, che abbia ſtato, per eſempio, di qualità giuridiziale aſſoluta, con introdurre tutti gli altri ſtati, cioè, il conghietturale, il difinitivo, il legittimo, il traslativo, l'Aſſuntivo; ſempre l'Aſſunto dalla unità della coſa provata ſi dirà, che ha ſtato giuridiziale aſſoluto; quindi noi non ponghiamo alcuna difficoltà, per ſaper conoſcere lo ſtato, che hanno le propoſizioni; perchè *ab eo, quod probatur*, ſi denomina lo ſtato dell'orazione, e non dalle coſtituzioni, che poſſono introdurſi, per provarlo. La coſa, che con la dottrina di Quintiliano ricaviamo, è queſta, che in ogni diſcorſo poſſono introdurſi i luoghi di molte coſtituzioni, i quali ſervono per provare l'Aſſunto di eſſo: la quale dottrina è di Cicerone, d'Ermogene, e degli altri Retori antichi: ed è la grande cognizione, che debbe averſi dall'Oratore.

II. Figuriamoci pertanto, che un'Oratore prenda per ſuo Aſſunto il dimoſtrare queſta propoſizione: *quanto grande acquiſto ſia il ſalvare un' anima*, ch'è appunto quella del Padre Segneri nella Predica

(2) *Noſtra opinio ſemper hac fuit, quum eſſent frequenter in cauſa diverſi quaſtionum ſtatus, in eo credere ſtatum cauſa, quod eſſet in ea potiſſimùm, & in quo maximè res verteretur.* Quint. lib. 3. inſt. c. 6.

(3) *Diſp. v. dello ſtato difinitivo c. 12. §. 1. e Diſp. 2. c. 3. n. 14.*

dica diciottesima della correzione fraterna. Lo stato è di quantità, ò sia, di qualità *de summo genere*, in cui si controverte, non la sustanza della cosa, cioè, che sia acquisto; ma la quantità, cioè, la grandezza dell'acquisto: e questa grandezza, che *probatur*, fa, che lo stato dell' Assunto si dica *status quantitatis*, ò sia, *qualitatis de summo genere*. Per provare questo Assunto, si possono introdurre tutte le costituzioni, ò sia, tutti gli Stati. *Può introdursi lo stato negoziale*, e di questa proposizione: *quanto grande acquisto sia il salvare un'anima*, cercarsi, se sia più utile salvare un'anima, che guadagnare tutto il Mondo. *Introdursi lo stato giuridiziale assoluto*, e cercarsi, se sia cosa più giusta, e più santa il far' acquisto d'un' anima, che di tutti gli onori, e di tutti i vantaggi della terra. *Introdursi lo stato conghietturale*, e cercarsi, se sia possibile un sì grande acquisto: se sarà per essere: e soprattutto quali saranno i fortunati conseguenti. *Introdursi lo stato difinitivo*, e cercarsi, che cosa veramente sia il salvare un'anima. *Introdursi lo stato traslativo*, e cercarsi, quanto grande acquisto sia il guadagnare un'anima in questo tempo, in questo luogo, con i tali mezzi, più che in altro tempo, in altro luogo, e con altri mezzi. *Introdursi lo stato legittimo dello scritto, e della sentenza*, e cercarsi, quanto grande sia l'acquisto d'un'anima, secondo lo scritto nella legge antica, e nella legge nuova: quanto grande acquisto sia, secondo la mente del Legislatore. *Introdursi lo stato legittimo di raziocinamento*, e inferire da qualche altra legge, quanto grande acquisto sia il guadagnar' un'anima. *Dipoi, secondo le scuse, che si addacono, possono introdursi gli stati Assuntivi di recriminazione, di compensazione, di rimozione, di concessione*: e con simili costituzioni introdotte rimarrà l'orazione provata, e resteranno confutate le risposte degli Avversarj. Si noti, che, discorrendo della grandezza dell'acquisto, ogni stato, che s'introduce, debbe trattarsi col rispetto alla grandezza: come sarebbe, introducendosi lo stato negoziale, trattarsi della grandezza dell' utile, introducendosi lo stato giuridiziale, trattarsi della grandezza del giusto: e così discorriamo d'ogni altro stato introdotto. Questa dottrina d'introdurre le costituzioni nel discorso, per provare gli Assunti, e per confutare le scuse, farà, che le orazioni saranno utili, vigorose, e conseguiranno il fine di persuadere, e di muovere gli Uditori.

III. Proviamo adunque questa proposizione: *quanto grande acquisto sia il salvare un'anima, con introdurre primieramente lo stato negoziale comparativo*: e provianla col motivo dell'utile, ch' è il luogo principale di questa costituzione, non con le parole stesse del Padre Segneri; ma col metodo della sua Predica, in questa guisa.

Non

Non v'è cosa, che rechi maggior danno, quanto quella di secondare la volontà de' nemici. Il fortissimo Gionata Macabeo, che approvò il consiglio del perfido, conosciuto Trifone, e rimandò il suo Esercito, restò misera, e infelice vittima dell' Insidiatore. Il nemico pensa alla sola rovina, e stima d'aver fatto un grande acquisto, quando altri giugne a fare una gran perdita. Se così è: te ora cito dinanzi al Trono di Dio, spirito infernale, e rubello, a dirci i pensieri barbari, che ti si aggirano in mente contro le anime. Tu pensi alla nostra rovina, tu alla dannazione, tu a renderci funestissimi oggetti dell'ira di Dio; quindi, se nulla più fussimo per guadagnare, in salvando un' anima, che l'aver fatta resistenza a te, spirito implacabile, e feroce; sarebbe questo un grande, e singolare guadagno; perchè, col vincere te solo, non vinceremmo un solo nemico, ma tutti; in quel modo appunto che Davide, col vincere l'empio, e temerario Golia, immagine di te, vinse non uno solo, ma dieci mila: *David occidit decem millia*.

IV. La grandezza dell' utile, che v'è, nel salvare un'anima, si può argomentare da tutti e quattro i generi di comparazione; e massimamente dal secondo luogo, cioè, *à specie*; perchè ella è prezzo del sangue di Gesù Cristo: e poi dal quarto luogo, cioè, *ab affectione ad res alias*; perchè, secondo l'opinione comune, ella è preferibile a tutte le cose, *cuncta dabit homo pro anima sua*: e da questi due soli luoghi si potrebbe fare una lunga orazione sopra la grandezza dell'acquisto, che si fa, nel salvare un'anima. Ma, siccome nello stato negoziale si discorre non solamente dell'utile, ch'è motivo per indurre alla deliberazione, ma dell'utile come futuro; per questa ragione può l'Oratore passare allo stato congnietturale, e argomentare l'esito, che seguirà dal salvare un'anima, cioè, che l'acquistatore d'un' anima riceverà da Dio il massimo de' suoi doni. L'artifizio di conghietturare il futuro può ricavarsi da' luoghi dello stato conghietturale; e massimamente dalle tre circostanze della persona, cioè, da altri, ò fatti, ò detti, ò accidenti, ò esempj seguiti: onde, per inferire con verisimili conghietture, che colui, il quale salverà un'anima, riceverà da Dio il massimo de' suoi doni, si può cercare, qual premio siasi altre volte costituito da qualche Principe a coloro, che salvassero la vita a uno de' suoi Sudditi. Certo è, che per legge invariabile del Senato Romano si dava la prima corona, non a vincitori de' giuochi olimpici; ma a colui, che salvava la vita di un Cittadino; quindi conghietturare, quale sarà per essere la corona, che si darà da Dio a coloro, che guadagneranno un'anima immortale.

V. Po-

V. Poscia, per introdurre gli altri stati, conviene addurre le risposte, che sogliono darsi dagli Uditori. Figurianci pertanto, che gli Uditori sieno per rispondere di non essere obbligati. Per confutare questa risposta, può introdursi una costituzione legittima di raziocinamento, e portarsi una legge chiara, in virtù della quale sia anche manifesta l'obbligazione di salvar le anime, in dicendo, per esempio, che v'è una legge scritta, per comandamento di Dio, d'amar lui in primo luogo, e poi il prossimo come lui: *In lege quid scriptum est? diliges Dominum Deum tuum: hoc maximum mandatum est, secundum simile huic: diliges proximum, sicut te ipsum.* Ora lo stato legittimo di raziocinamento tiene le stesse regole dello stato difinitivo, e perciò l'Oratore, che ha introdotto lo stato legittimo di raziocinamento, potrà, in difinendo *à facto*, sostenere l'*identità* trà l'amare il prossimo, e 'l cercar di guadagnare l'anima sua. Potrà dunque difinire, che cosa sia l'amare: *l'amare*, dirà, *è soccorrere l'amico*; ma dove più ha egli bisogno di soccorso, che per l'anima sua? *l'amare è un liberare l'amato dalle insidie de' nemici*; ma qual cosa più esposta al pericolo di dannarsi eternamente, che l'anima? *l'amare è un volere, che all'amico adivenga ogni bene*; ma qual bene maggiore potrà addivenire a una creatura ragionevole, che la salute dell'anima sua immortale? quindi la legge divina, che comanda d'amare, comanda similmente di guadagnare anime.

VI. Quì gli Uditori non possono dare altra risposta, se non che v'è differenza tra l'amare il prossimo, e 'l cercare di guadagnar' anime; perchè nella controversia difinitiva, se una parte sostiene l'identità, l'altra parte necessariamente ha da sostenere la differenza: onde, se l'Oratore sostiene, che nella stessa legge d'amar' il prossimo si comprende quella di guadagnare l'anima sua; l'Uditore non ha altra maniera di sostenere il contrario, se non col rispondere, che v'è differenza tra una cosa, e l'altra: e quì si debbe appunto esporre la differenza, e dire, che l'amare dipende affatto dal cuore; e che non v'è Potenza, non Principe, non Re, non Soldato, non Gigante, non Tiranno, il quale possa interrompere al cuore il segreto muovimento del suo amore; ma che il guadagnare un'anima dipende dall'averne l'uffizio, non dipendendo ciò dal solo cuore; ma anche da una esteriore autorità: quindi che per la salute delle anime ha Iddio scelti Predicatori della sua parola, Sacerdoti ministri della sua giustizia, Teologi interpetri della sua legge, e quelli, che sopra altrui possono esercitare qualche dominio, come i Capi di Casa sopra la famiglia loro, i Vescovi sopra le pecorelle a loro commendate, i più saggi, i più prudenti, i più vecchi sopra 'l popolo inferiore.

Udita la differenza, che gli Uditori hanno ritrovata tra la legge d'amare il prossimo, e la legge di guadagnar'anime; dee l'Oratore sostenere l'identità, e far vedere, che l'addotta differenza non sussiste; perchè, siccome Iddio, il quale comanda d'amare, non prescrive i segni determinati dell'amore; ma lascia, che si diano quelli, che convengono, e alla qualità delle persone, e alla virtù particolare d'ognuno; così lo stesso Dio, che comanda di guadagnar'anime, non prescrive i mezzi determinati per acquistarle; ma lascia, che ognuno le acquisti, secondo che conviene alla qualità di sua persona, e alla virtù sua particolare. Nel modo che, se non si potesse amare, se non che, ò beneficando con abbondanza d'oro, e di argento, l'amore sarebbe propio de' ricchi, e non comune a' poveri: ò consigliando con la dottrina, e con la scienza, l'amore sarebbe propio de' sapienti, e non comune agl'idioti: similmente, se non si potesse guadagnar' anime, se non che, ò predicando, ò confessando, ò correggendo, ò gastigando; l'uffizio di guadagnar'anime sarebbe propio, ò de' Predicatori, ò de' Confessori, ò de' Padri Spirituali, ò de' Superiori; e non comune a tutti: ma il fatto è questo, che si può amare, secondo che porta la condizione propia, e personale di ognuno; e si possono salvare le anime, secondo la stessa virtù. Se uno bestemmia, e tu ti rattristi, ti rammarichi, e non applaudisci il Bestemmiatore, hai proccurato di salvar l'anima sua, secondo la tua virtù, secondo la tua condizione. Se colui giuoca, e consuma l'eredità de' figliuoli; e tu vivi moderato, e attendi a sostenere la rua famiglia nel timore di Dio, hai proccurato di salvar l'anima sua, secondo la tua virtù, e condizione. Se uno ha fanciulle nubili, e pensa di vendere per cagione della povertà la pudicizia loro; e tu soccorri a quella famiglia, hai proccurato di salvar l'anima sua, secondo la tua virtù, e condizione. Se uno ha qualche nemicizia, e tu cerchi di metter pace: se, richiesto del tuo giudizio, dai un buon consiglio, hai proccurato di guadagnare l'anima del tuo prossimo, secondo la tua virtù, e condizione. Non può ognuno di noi farsi vedere in Chiesa divoto? non può frequentare i Sagramenti? non può spesse volte confessarsi, e comunicarsi? non può dare buon'esempio? Tutto ciò non vuole dire altra cosa, se non che proccurare di guadagnare l'anima del nostro prossimo, secondo la propia nostra virtù, e condizione: quindi tanto è universale il precetto d'amare il prossimo, quanto quello di proccurare la salute dell'anima sua; anzi, propriamente parlando, questo solamente è il vero segno d'amore.

VII. Tutto l'artifizio dell'Oratore, quando introduce lo stato difinitivo nel discorso, dee consistere nel sostenere, ò l'identità degli

effetti,

effetti, ò la diversità tra una cosa, e l'altra, secondo la parte, ch'egli pruova; perchè la difinizione s'introduce per dimostrare, che due cose, ò sono tali, come se fussono una sola: ò tali, che una sia distinta dall'altra. Quì l'Oratore sacro voleva provare contro la risposta data dagli Uditori, che l'uffizio d'ognuno è di proccurare la salute del prossimo, in quel modo appunto che ognuno ha per uffizio d'amare; onde aveva da tenere salda l'identità tra un precetto, e l'altro; e dimostrare, che tanto è universale l'uno, quanto l'altro; e che derivano gli stessi effetti, e gli stessi ripugnanti dall'uno, come dall'altro.

VIII. Si noti, che, per confutare le scuse del non essere uno obbligato a far'un'azione, perchè non è suo uffizio; oltre l'assegnare, quale sia il propio uffizio d'ognuno, come abbiamo fatto nel numero precedente, si dee considerare, secondo che insegna Cicerone, attentamente il fatto: e talvolta si troverà, che il fatto è così grande, così utile al pubblico, e di tale, e tanta importanza, che ognuno resta debitore di quel fatto. Per esempio: il dar'avviso al corpo di Guardia, che i nemici si avvicinano, è propio uffizio de' Soldati, e delle Sentinelle; a ogni modo, se un Sacerdote vedesse il nemico avvicinarsi alla Patria, egli sarebbe obbligato a darne avviso, a gridar'all'armi; perchè il fatto di liberare la Patria dalla sorpresa de' nemici è tanto grande, tanto utile, e di tanta importanza, che di un sì grave fatto ognuno resta costituito debitore. Nel modo stesso, dato che fusse uffizio propio de' Sacerdoti, de' Predicatori, e de' Superiori l'attendere a guadagnar'anime; a ogni modo il fatto di proccurar la salute del prossimo è tanto grande, e tanto importante, che nelle circostanze particolari ognuno può essere costituito debitore dell'anima del suo fratello. Questa notizia di confutare le risposte spettanti al dire, che un'azione, ò sia, ò non sia del propio uffizio (le quali risposte sogliono essere frequenti in bocca de' peccatori) è particolare; e con questa notizia un'Oratore saprà rappresentare così vivamente un fatto; che qualsivoglia degli Uditori conoscerà, che quel fatto, il quale in una circostanza non appartiene all'uffizio d'una persona, in un'altra particolare circostanza sarà uffizio di tutti, e ognuno sarà debitore di quel fatto.

IX. Si è adunque veduto, come possano introdursi molte costituzioni nel discorso. Per esempio, se questa proposizione: *quanto grande acquisto sia il salvare un'anima*, che ha stato di qualità *de summo genere*, si pruova col motivo dell'utile, s'introduce nel discorso la controversia, ò sia, lo stato negoziale; perchè l'utile è il principale luogo dello stato negoziale. Se si pruova col motivo del giusto, s'introduce

la controversia, ò sia, lo stato giuridiziale; perchè i luoghi di questa costituzione si riducono alle parti del giusto. Se si pruova con qualche legge, e si controverte la legge introdotta, s'introduce nel discorso la controversia, ò sia, la costituzione legittima. Se si confutano le scuse, e le risposte degli Uditori, s'introducono nel discorso gli stati Assuntivi; perchè le costituzioni Assuntive servono, ò per istabilire, ò per confutare tutte le risposte fondate sopra gli ajuti estrinseci, ch'è quanto dire, tutte le scuse. Se si concede, che l'Assunto della proposizione non sia vero in una circostanza, ma che abbia la sua verità in un'altra circostanza, s'introduce nel discorso lo stato traslativo, la costituzione del quale si riduce agli stati legittimi, come già abbiamo insegnato (4): di modo tale che senza gli artifizj di saper' introdurre nel discorso ora una, ora un'altra costituzione, il discorso non avrà giammai quella forza, che si vede nelle orazioni di Cicerone, e di Demostene.

X. Ma sopratttutto i Predicatori hanno da considerare i conseguenti futuri; perchè essi ordinariamente, ò promettono, ò minacciano. Se le promesse, ò le minacce sono fondate nella divina legge, hanno da amplificare la legge, da lodarla, e da far vedere, come sia immutabile, come abbia sempre avuto il suo effetto, quale sia il modo, e la forza, con cui è scritta, quali sieno le parole, come si truovi replicata in altre leggi. Se poi le promesse, ò le minacce riguardano solamente i beni, e i mali verisimili; allora conghietturare, che seguiranno: come nella proposizione: *quanto grande acquisto sia il salvare un'anima*, si può conghietturare, qual cosa non farà un'anima salvata in benefizio di colui, per mezzo del quale ella consegui un bene eterno: conghietturare, per esempio, che quell'anima in ogni momento si volgerà a Gesù Cristo, e gli dirà: usate misericordia al mio Benefattore: compartitegli le grazie vostre più abbondanti, e più singolari: dategli tempo oportuno di far penitenza: prendetelo nell'ora più favorevole della sua morte: fate, ch' io possa vederloa sedere sopra una di queste beate sedie: e che in eterno egli conosca la mia gratitudine d'aver' implorati da voi gli ajuti fortissimi di sua salute. Queste conghietture possono rendersi verisimili dalle tre circostanze spiegate nello stato conghietturale, cioè, *à causa*, *à persona*, e *à facto*; perchè è verisimile, che un'anima, la quale si truova in un luogo di sicurezza, e di felicità, che non si muove, se non da impulsi di carità, e di gratitudine; e che non si pregia d'altro

tro

(4) *Disp. 6. dello stato di Qualità c. 6. n. 3., e 4.*

tro bene, che d'accrescere adoratori a Dio, cerchi di avere per compagno colui, per mezzo del quale ella si salvò: ed è verisimile, che uno, il quale è giunto a guadagnare a Dio un'anima, non possa perdere eternamente la sua: questi sono tutti conseguenti futuri verisimili, da' quali maggiormente si compruova la grandezza dell'acquisto, che v'è, in salvando un'anima.

XI. Potrebbe alcuno fare la difficoltà: come, avendo l'Oratore proposto: *quanto grande acquisto sia il salvare un'anima*, possa la proposizione provarsi con i luoghi di tutti gli stati, ò sia, di tutte le costituzioni? perchè sembra, che questa proposizione non possa provarsi in altra maniera, che con i luoghi della comparazione; e che, quando sia provato il grande acquisto, non si desideri altra pruova. Ora la grandezza dell'acquisto può provarsi con le sole proposizioni de' beni utili: tra' beni utili vi sono gli amici, vi sono le ricchezze, e tutte quelle cose, che hanno forza, ò di generare, ò di conservare la felicità, ò parte di essa; onde tra le proposizioni dell'utile, v'è anche la liberazione da' mali. La grandezza adunque dell'acquisto, che v'è, in salvando un'anima, si potrebbe dimostrare dall'amicizia, dalla protezione, dalla gratitudine, che vuole Iddio avere a coloro, che gli guadagneranno altre anime; e comparare i benefizj, che provengono dall'amicizia, dalla protezione, e dalla gratitudine d'un Dio onnipotente a tutti gli altri beni della terra: nella quale comparazione si vedrà, *quanto grande sia l'acquisto di salvare un' anima*; mentre uno giugne con tal mezzo a rendersi Dio amico, l'amicizia del quale *in numero, specie, vi, & affectione ad res alias*, è preferibile a tutte le cose terrene. Si potrebbe provare dal tesoro dell'anima stessa acquistata, la quale non è un bene morto, ma è un bene vivo, dal quale possono propagarsi infiniti altri beni, il che può raccogliersi con le conghietture verisimili: e questo bene può compararsi agli altri beni terreni *in numero, specie, vi, & affectione ad res alias*, nella quale comparazione si vedrebbe sempre più, quanto grande sia l'acquisto di salvare un'anima. Si potrebbe provare da' mali, da cui sono liberate le Città per cagione delle anime, che si guadagnano a Dio; mentre per cagione de' peccatori incorrono in tante disgrazie. Oltre questi beni si possono conghietturare i conseguenti futuri, che verisimilmente succederanno, ò dall'amicizia, per esempio, di Dio, ò dalla salute dell'anima guadagnata: onde, se questo Assunto, diranno alcuni, cioè, *quanto grande acquisto sia il salvare un' anima*, rimane sufficientemente provato con le proposizioni utili spettanti allo stato negoziale, non è necessario introdurre nel discorso altre costituzioni, ò sia, altri stati per provarlo.

Rispon-

Rispondiamo a questa difficoltà, che un'Oratore, il quale si servisse de' luoghi d'una sola costituzione, per provare il suo Assunto, non potrebbe giammai soddisfare adeguatamente gli Uditori; perchè, se l'Assunto ha stato, conseguentemente inchiude la controversia, nascendo quello da questa: e se nell' Assunto si racchiude una controversia, conviene esporre le risposte degli Avversarj: in qual senso concedano la proposizione: in quale la neghino. Per esempio, nell' Assunto: *quanto grande acquisto sia il salvare un' anima*, gli Uditori non negano, che non sia un grande acquisto; ma dicono, che non hanno quest' uffizio; e che l' uffizio loro debb' essere di proccurare la salute propia: che ha fatto molto colui, il quale ha pensato seriamente a se stesso: nella quale risposta, come si vede, sostengono, che sia cosa molto diversa il proccurare la salute dell'anima propria; e'l proccurare la salute dell'anima altrui; quindi, per confutare questa risposta, conviene introdurre lo stato difinitivo; e difinire, ch'è la stessa cosa cercare la salute sua propia, come il cercare la salvezza altrui; e questa identità si ha da argomentare dall'identità degli effetti, de' conseguenti, de' simili, e de' ripugnanti, che dirivano tanto da una cosa, quanto dall'altra: conviene sostenere l'identità con l' identità delle leggi, in dimostrando, che le stesse leggi, le quali comandano di proccurar la salute propia, prescrivono, che si proccuri l'altrui: che la legge d'amare se, è compresa nella legge d'amare il prossimo: sostenere, ch'è ripugnante il cercare la salute propia con un muovimento di carità; e non essere portati dallo stesso muovimento di carità a cercare la salute del prossimo.

XII. *Se poi gli Uditori rispondessono*, che il grand'acquisto consiste nell' amare Dio; perchè *hoc maximum mandatum est*; similmente si ha da introdurre la costituzione difinitiva; e dimostrare, ch'è una stessa cosa amare Dio, e cercare la salute de' prossimi.

Se gli Uditori dicessono, che la legge di guadagnar'anime non è universale per tutti; perchè Iddio comandò a Samuele, che non proccurasse la salute di Saule già da lui riprovato, *quousque luges Saul, cum ego despexerim eum?* comandò a Isaia, che non predicasse al popolo Ebreo, *ne fortè convertatur, & sanem eum.* Per confutare questa risposta, converrebbe introdurre lo stato legittimo dello scritto, e della sentenza; e dimostrare, come lo scritto delle autorità addotte s'intenda de' gastighi temporali, cioè, che Iddio proibì al Profeta di proccurare a Saule, e alla sua discendenza lo stabilimento nel Trono: proibì a Isaia d'illuminare il popolo con la predicazione, per lasciarlo nella cecità, in cui si trovava per colpa sua; affinchè da' conseguenti de' mali, i quali succederebbono dalla cecità,

tà, si umiliasse, e implorasse dalla sua misericordia i lumi: dopo conviene esporre gli scritti evidenti, in cui si vegga, che Iddio non ha giammai proibito di cercare la salute delle anime; anzi che in tutte le sue leggi questo sia l'unico suo fine. Non vuol'altro, che la salute di tutti, *vult omnes salvos fieri, & ad veritatis agnitionem venire*; questo è scritto nella sua legge. Non ha piacere nella morte d'alcuno, *non delectatur in perditione viventium*: questo è scritto nella sua legge. Non è suo intento, che l'empio muoja, *numquid voluntatis nostræ est mors impii, & non potius, ut convertatur, & vivat*: questo è scritto nella sua legge. Che l'allegrezza sua è maggiore nella conversione d'un peccatore, che non è sopra novanta nove giusti, *gaudium est in Cœlo super uno peccatore pœnitentiam agente, quàm super nonaginta novem justis*: questo è scritto nella sua legge. Gli scritti si possono lodare, amplificare, e poi si debbono portare i fatti, e gli esempj conformevoli agli scritti, come sarebbe, quanto abbia goduto Gesù Cristo nel vedersi a piè Maddalena: quanto nell'aver convertita la Samaritana: quanto nell'aver guadagnati i Pubblicani; perchè lodando, amplificando lo scritto, e adducendo i fatti conformevoli allo scritto, resta poi evidente il grande acquisto, che si fa, in salvando un'anima a Dio così cara, così da lui voluta, e per la conversione della quale si muove tanta allegrezza in Cielo.

Se gli Uditori dicessono, che non è acquisto guadagnar'un'anima; perchè l'anima guadagnata non è nostra; si dee, per confutare questa risposta, introdurre lo stato legittimo di raziocinamento, il quale si usa con le stesse regole, e con gli stessi artifizj dello stato difinitivo; e portare uno scritto, in cui si vegga, che tutto ciò, che acquistiamo a Dio, è nostro: *omnia*, dice Paolo Appostolo, *vestra sunt, vos autem Christi, Christus autem Dei*: così che le anime guadagnate a Dio per mezzo nostro saranno eternamente nostre; e per questo appunto nostre; perchè le avremo guadagnate a Dio: e provare questa identità dall'identità degli effetti &c. Che cosa, per esempio, vorremmo noi da un'anima, che fusse nostra, cioè, che soggiacesse affatto al nostro comandamento? vorremmo, che pensasse a noi; che ci amasse; che tentasse ogni via, per liberarci da' pericoli; che parlasse a Dio, affinchè ci soccorresse; che impiegasse tutti i mezzi possibili, per assicurarci la tranquillità, la felicità, e la pace: e così certamente fanno le anime guadagnate a Dio: pensano a' benefattori loro, gli amano, e pregano per esso loro; perchè, se non facessono così, non sarebbono anime guadagnate a Gesù Cristo; le quali non avrebbono il muovimento loro dalla virtù, dalla gratitudine, e dalla carità: onde, se sono di Gesù Cristo, convien dire, che così appunto ope-

operano; e che, se così operano, sono nostre: *omnia vestra sunt, vos autem Christi, Christus autem Dei.*

XIII. Questo è certo, che un'Assunto debbe avere *stato*: se ha *stato*, ha da fondarsi sopra una parte della controversia: se si fonda sopra una parte di controversia, conviene intendere, con qual ragione l'Avversario sostiene la parte contraria: che scusa può addurre alle nostre ragioni; che risposta può dare alle nostre pruove: e secondo la risposta dell'Avversario introdurre diverse costituzioni. Se la risposta è fondata nella giustizia, s'introduce lo stato giuridiziale: s'è fondata in qualche legge, s'introducono gli stati legittimi: s'è fondata in qualche scusa, s'introducono gli stati Assuntivi; e, per dir breve, dalle risposte verisimili degli Avversarj ricevono i discorsi ora l'una, ora l'altra costituzione: e quell'Oratore, il quale non ha la cognizione degli stati, è impossibile, che giri un'argomento, come va portato, che evacui tutte le difficoltà, che non lasci cos'alcuna intentata per la persuasione degli Uditori; perchè, se un'Oratore proverà *il grand' acquisto, che v'è di salvare un'anima*; e lascierà indietro la principale risposta, che può darsi dagli Uditori, cioè, che non hanno l'obbligazione per propio uffizio di cercare la salute altrui; l'orazione, per quanto bella possa essere in tutte le sue parti, sarà sempre mai snervata, e non adeguerà l'animo di tutto l'intero Uditorio. Vero è, che possono darsi molte risposte dagli Avversarj; ma conviene riflettere alle più comuni, alle più usuali, alle più frequentate, alle più popolari: per lo quale motivo non è necessario, che un' Oratore sacro, il quale prende per Assunto: *quanto grande acquisto sia il salvar' un' anima*, s'inventi la risposta data da noi, cioè, che il grand'acquisto consista in una cosa, che sia nostra; perchè questa risposta non è usuale, non è popolare, non è secondo il senso comune. Dee pertanto l'Oratore cercare le risposte, e le scuse comuni, popolari, frequentate, e confutarle con i luoghi di quegli stati, in cui sono fondate dette risposte, e scuse.

XIV. Da quanto abbiamo fin quì dichiarato per l'introduzione degli stati nel discorso, si raccoglie, che un'Oratore, il quale ha un'Assunto da provare, dee riflettere agli stati, che possono introdursi nell'orazione. Per esempio: Cicerone, il quale vuole provare, che Clodio è stato giustamente ucciso da Milone, rende la ragione, e dice, che ciò giustamente seguì, perchè Clodio era insidiatore. Ora in questo argomento: *Jure insidiator occidi potest: sed Clodius est insidiator*, la maggiore proposizione, sopra cui si fonda l'Assunto, appartiene allo stato giuridiziale assoluto, e la minore allo stato conghietturale: dal che si vede, che, se un'Oratore vuole pro-

provare tutte le proposizioni d' un'argomento, gli conviene più volte introdurre, per una proposizione i luoghi d'uno stato, e per l'altra i luoghi d' un'altro: e, poichè più volte gli occorre difinire, massimamente quando vuole dimostrare, ò l'identità, ò la diversità, che hanno due cose comparate fra loro; perciò in ogni discorso si suole anche introdurre lo stato difinitivo; anzi la difinizione ordinariamente è quella, che si fa precedere, per istabilire il fondamento del discorso. Così in ogni orazione v'entrano molti stati, quale per sostenere una proposizione, quale per sostenerne un' altra. Per esempio: se questo fusse l' Assunto: *quanto grande acquisto sia il salvare un' anima*, si possono cavare le pruove dall'utile, e lo stato è negoziale: dal giusto, e lo stato è giuridiziale. Si può difinire, in che cosa consista il grand' acquisto, e lo stato è difinitivo: si può conghietturare il bene, che seguirà dall' avere guadagnata a Dio un' anima, e lo stato è conghietturale: si possono confutare le risposte degli Uditori, i quali, se dicessono, che il guadagnare un' anima è atto di carità; ma che il non proccurare la salute della medesima non è contro giustizia; si dovrebbe, per confutare una tale risposta, introdurre lo stato giuridiziale assoluto: se adducessono qualche scusa (stante che tutte le scuse si riducono a quattro) per confutare ogni qualunque scusa, si possono introdurre i luoghi degli stati Assuntivi: e senza questa grande notizia di saper' intendere, a quale stato appartenga ogni proposizione del discorso, le orazioni, tanto sacre, quanto profane riusciranno deboli, snervate, vane, inadeguate, che non conterranno tutto ciò, ch'è atto a persuadere. Sappiamo, che alcuni potranno rispondere, che troppo ci vorrebbe, per essere Oratore; e che di tanti Predicatori Evangelici; di tanti, che fanno le orazioni a' Principi, e che discorrono ne' Senati; di tanti, che recitano Panegirici; di tanti, che compongono orazioni accademiche, pochissimi sarebbono gli Oratori. Noi concediamo tutto; e diciamo col sentimento di M. Tullio, che in ogni secolo (5) si ammirano appena due Oratori; e que' due infallibilmente avranno la gloria d'essere tali, se comporranno con la perfetta cognizione di sapere le costituzioni oratorie; senza la quale nessuno assolutamente può essere Oratore.

(5) *Cicero lib. primo de Oratore.*

C A P. III.

Si dichiara il genere dimoſtrativo; e l' artifizio di ſervirſi degli ſtati in queſto genere.

S O M M A R I O.

I. Di quali coſe ſi coſtituiſca l' orazione nel genere dimoſtrativo.

II. Quale artifizio debba uſarſi per narrare, e per amplificare ne' diſcorſi del genere eſornativo.

III. In quante maniere poſſa coſtituirſi l' Aſſunto d' un' orazione laudativa.

IV. Come l' azione umana ſia l' unica coſa lodevole, a cui tutte le altre ſi riferiſcono.

V. Si eſpongono le tre difinizioni della virtù, ſecondo la dottrina d' Ariſtotele.

VI. Si eſpone, in che conſiſta tutta la forza della virtù, ſecondo la dottrina di Cicerone: e ſi dimoſtra, come tutte le virtù ſi comprendano ſotto la ſcienza, e ſotto la temperanza.

VII. Qual nome convenga all' azione non preceduta dalla cognizione: e ſotto quale riſpetto debbano lodarſi le coſe inanimate, e animate.

VIII. Si eſpongono quelle coſe, che non ſono propiamente virtù; ma che le ſervono, che la cuſtodiſcono, e che ſono conſecuzioni, e affezioni ſue.

IX. Si dimoſtra, come per lodare, e biaſimare, ſi debba anche riflettere a quelle virtù, che ſono affini a' vizj; e a' vizj affini alle virtù.

I. LA cauſa dimoſtrativa ſi coſtituiſce di narrazione, e di amplificazione: e poichè non ſi lauda, e non ſi biaſima propiamente altra coſa, che l' azione derivante dalla virtù, come diremo quì appreſſo; conſeguentemente ogni qualunque Oratore, ò ſacro, ò profano, tanto nella lode, quanto nel biaſimo, ha da narrare prima le azioni; e poi ha da entrare nell' amplificazione loro. La Narrazione ha da eſſere chiara, perſpicua, non diminuta, non ſuperflua, e ſoprattutto veriſimile: da cui l' Uditore ſia informato perfettamente, che *res ſit*. Onde avanti di amplificare, e di far vedere

dere

dere la grandezza dell' azione; l' Oratore ha necessariamente da far precedere la perspicua narrazione di essa.

II. L' artifizio di fare un' orazione nel genere dimostrativo debb' essere nel compartire le narrazioni, e le amplificazioni de' fatti; perchè, se un' Oratore incominciasse narrare la vita, per esempio, d'un Santo, e proseguisse la narrazione fino al fine della vita; la tessitura del discorso sarebbe non oratoria, ma storica. Conviene però, che distribuisca le narrazioni de' fatti, in modo che, dopo la narrazione d'un fatto, passi all' amplificazione; e poi dopo la narrazione d'un' altro fatto, passi di bel nuovo all' amplificazione: onde tutto il discorso sia distribuito, e compartito di narrazioni, e di amplificazioni.

III. In due maniere si può costituire l' Assunto d' un discorso laudativo: ò proponendo generalmente di voler trattare del merito della persona: ò dividendo l' Assunto in due, ò tre, ò quattro proposizioni ad arbitrio. Se l' Oratore propone di voler trattare generalmente della persona, come sarebbe, della Passione di Gesu Cristo, della Maestà di Dio, della vita, e de' miracoli d' un Santo, conviene, che distribuisca le narrazioni, in modo che i fatti minori si espongano in primo luogo, e poi dopo i maggiori, come appunto noi abbiamo insegnato diffusamente nella Disputazione della Disposizione Oratoria, dove rimettiamo il Leggittore: la quale Disputazione è stata fatta da noi con singolare applicazione, affine di giovare, quanto più fusse possibile, i Compositori, dipendendo dalla retta disposizione la perfezione del discorso. Se poi l' Oratore propone di voler trattare della lode della persona con una certa divisione di punti, come sogliono presentemente i Panegiristi, conviene, che sappia ridurre tutta la vita alla divisione di que' punti: ma, ò nell' una, ò nell' altra maniera che si proponga la causa laudativa, debbono sempre le narrazioni restare distribuite in tal guisa nel discorso, che dopo la narrazione d' un fatto segua l' amplificazione; e poi dopo la narrazione d' un' altro fatto, segua un' altra amplificazione: consistendo il giudizio dell' Oratore nel narrare, e l' eloquenza nell' amplificare. Che se prima d' entrare nell' amplificazione volesse narrare più fatti, ha egli da considerarli, come se fussero un fatto solo, per dare grandezza a un genere d' illazione. Per esempio: se nelle laudi d' un Santo narrasse molti miracoli, prima d' amplificarne alcuno; dovrebbe considerare tutti que' miracoli, come un fatto solo compreso sotto 'l genere della virtù di far miracoli, affine di farne maggiormente apparire la grandezza; quindi, in qualunque modo si dispongano le narrazioni, si debbe tenere salda questa dottrina di Cicerone, e di Quintiliano; che nella causa laudativa le azioni sieno distribuite, e

compartite, cioè, che si narri un'azione, e poi si amplifichi; si narri l'altra, e poi si entri nell'amplificazione, dovendosi compiere perfettamente il discorso laudativo non d'altra cosa, che di narrazioni, e di amplificazioni, *genus hoc*, dice M. Tullio (1), *narrandis, amplificandisque rebus perficitur*: ma questo compartimento di narrare, e di amplificare un fatto col metodo della disposizione insegnata con tutta la chiarezza immaginabile nella sopracitata Disputazione VIII. della nostra Arte Oratoria, farà, che l'Uditore sia sempre rettamente informato dell'azione, che *sit*; e poi dall'eloquenza dell'Oratore, *quanta sit*.

IV. L'unica, e precisa cosa laudabile, secondo la dottrina di Aristotele (2), è l'*Azione*: per lo quale motivo Cicerone (3) ha insegnato, che l'Oratore ha da sapere indispensabilmente quella parte di Filosofia, che tratta *de vita, & moribus*, senza la quale non solamente non può l'Uomo essere lodato; ma niun'altra cosa, ò animata, ò inanimata, ò sensata, ò insensata; perchè, siccome l'Uomo non può essere lodato in altra cosa, che nell'azione; non nell'intelletto, non nella memoria, non nell'ingegno, non in alcun'altro bene, ò di natura, ò di fortuna, se non col rispetto all'azione; così tutte le cose del Mondo, per essere lodate, hanno da riferirsi all'azione umana, senza la quale non sussisterà alcuna lode. Ma l'azione umana, ch'è l'unica cosa lodevole, ò biasimevole nell'universo, non può lodarsi, ò biasimarsi in altra maniera, se non come derivante dall'abito, ò della virtù, ò del vizio; e tutte le cose, che servono, ò per motivi delle azioni umane, ò che sono effetti, e consecuzioni delle virtù, e de' vizj; per essere lodate, ò biasimate, debbono concepirsi, ò come cagioni appunto occasionali delle azioni, ò virtuose, ò viziose: ò come consecuzioni, e segni delle medesime: quindi, avendo la lode necessaria dipendenza dalla virtù, vedremo, in che cosa ella consista, e in quale sia compresa tutta la sua forza: e da questa dottrina potrà ricavarsi la cognizione del vizio opposito; e l'artifizio di biasimarlo.

V. La virtù si difinisce da Aristotele (4) in tre maniere: primieramente, *est facultas bonorum acquirendorum, eorumdemque conservandorum*: secondariamente, *est facultas multa, & magna in alios merita conferendi*: terzo, *est facultas, quæ potest omnes in omnibus juvare*.

(1) *Cicero in partit.* (2) *Quoniam laus in actionibus consistit, danda est opera, ut ostendamus eum, quem laudamus delectu adhibito res suas gessisse.* Arist. lib. 1. Rhet. c. 32. t. 391.

(3) *Cicero lib. 1. de Oratore.*

(4) *Arist. lib. 1. Rhet. c. 30. t. 348.*

re. Da queste difinizioni si vede, che la virtù, in qualunque maniera si consideri, è quella, che porta qualche bene, ò a colui, che la possiede, ò a colui, in favore del quale si esercita: quindi in ogni spezie di virtù debbe contenersi questo concetto generico. La liberalità, per esempio, *secondo la prima difinizione della virtù*, è facoltà d'acquistare beni di benevolenza privata, d'amicizia privata, e di conservare simili beni: *secondo l'altra difinizione*, è facoltà di beneficare gli amici, e le persone private: *secondo la terza difinizione*, è facoltà di giovare a tutte le persone private in tutte le cose private. La magnificenza, *secondo la prima difinizione della virtù*, è facoltà d'acquistare beni di benevolenza, e di amicizia pubblica: *secondo l'altra difinizione*, è facoltà di beneficare il Popolo, i Magistrati, i Principi &c.: *secondo la terza difinizione*, è facoltà di giovare a tutte le persone in tutte le cose, che riguardano il bene del pubblico, e della Città. In questo modo si vede, che tanto alla liberalità, quanto alla magnificenza si adattano quelle tre cose, che convengono alla virtù in comune; e che di poi si distinguono tra loro per via di specifiche differenze, come sarebbe, per essere una ordinata a' beni privati; l'altra a' beni pubblici: e in questa maniera si può discorrere della giustizia, della temperanza, della fortezza &c.; perchè in tutte le virtù specifiche si contiene il concetto generico della virtù, per cui tra loro convengono; e un concetto propio, per cui l'una si distingue dall'altra.

VI. Tutta la forza della virtù, dice M. Tullio (5), consiste in due cose: 1. nella scienza: 2. nell'azione, *vis virtutis est duplex: aut enim scientia cernitur virtus: aut actione*. Da queste due cose fa poscia Cicerone tutto l'albero della virtù. *Sotto 'l nome di scienza*, dic'egli, si comprende la prudenza, l'accortezza, la sapienza. *Sotto 'l nome d'azione* si considera la temperanza, l'uffizio della quale consiste appunto nell'azione, cioè, nel moderare gli appetiti, e nel reggere i muovimenti dell'animo. La scienza, *scientia*: nelle cose dimestiche si dice prudenza dimestica, *prudentia domestica*: nelle cose pubbliche si dice giureprudenza, ò scienza civile, *jurisprudentia*, ò *scientia civilis*: nelle circostanze particolari, in cui si distingue, che una cosa buona in una circostanza può essere cattiva nell'altra, si dice accortezza, *calliditas*. La temperanza può considerarsi in tre maniere: 1. *in rebus comodis*: 2. *in rebus incomodis*: 3. *in comunione*. Quella parte di temperanza, che est *in rebus comodis*, fa, che l'Uomo non desideri le cose, che non sono in suo potere; e che si astenga da quelle, che sono in poter suo. Quella parte di temperanza, che *est in*

(5) *Cicero in part.*

in rebus incomodis, fa, che l' Uomo, ò resista al male, da cui sta per essere assalito; e prende nome di fortezza: ò che soffra il male, da cui già è assalito; e prende nome di pazienza: ò che in un tempo resista, e tolleri con ambedue le azioni di fortezza, e di pazienza; e prende nome di grandezza d'animo: la quale grandezza d'animo nell'uso del denaro prende nome di liberalità: nel ricevere i gravi incomodi delle ingiurie, e delle cose di grandi conseguenti, prende nome d'elevatezza d'animo. Quella parte finalmente di temperanza, che *est in communione*, prende nome di giustizia: la quale giustizia, *erga Deos*, dice Tullio, si dice religione: *erga parentes*, si dice pietà, e dal volgo bontà: *in rebus creditis*, si dice fede: *in moderatione animadvertendi*, si dice lenità: *in benevolentia*, si dice amicizia. Tutta la forza adunque della virtù consiste nella scienza, e nella temperanza: e tanto l'una, quanto l'altra si nominano diversamente, secondo la diversità degli oggetti, a' quali sono ordinate; ma in sustanza tutti quegli abiti, che servono per regole dell'intelletto, e della ragione, qualunque nome specifico abbiano, sono realmente *scienza*: e tutti quegli abiti, che servono al regolamento dell'animo, e dell'azione, qualunque nome specifico ricevano, sono realmente *temperanza*.

VII. La lode propiamente non conviene, se non all'azione retta dalla temperanza: ma, siccome la forza della virtù consiste in due cose, cioè, nella scienza, e nell'azione; così l'azione, per essere lodevole, ha da essere moderata dalla temperanza preceduta, e diretta dalla scienza; perchè, senza precedente cognizione, l'azione, che segue, per quanto sia buona in se stessa, prende nome d'empito, di trasporto, di passione, di diletto, di furore; e non quello di virtù: e, per lodare un' Uomo, una Fera, un Fonte, e qualsivoglia cosa, ò ragionevole, ò irragionevole, ò sensata, ò insensata, ò animata, ò inanimata, conviene saper far vedere, ch'ella, ò abbia origine dalla virtù, ò sia cagione occasionale della virtù, ò sia segno, e conseguente della virtù: la qual cosa si vedrà meglio negli artifizj di lodare tanto l'Uomo, quanto le altre cose.

VIII. Poichè la forza della virtù consiste nella scienza, e nella temperanza; anche la Dialetica, e l'Oratoria, che sono facoltà, quasi ministre, e compagne della scienza, si dicono in qualche modo virtù; anche la verecondia, che, al dire di M. Tullio, *est virtutum omnium custos*, può dirsi segno, e indizio di virtù; anche gli studj de' suoni, delle misure, degli astri, de' cavalli, della caccia, delle armi; e molto più gli studj di servire i Parenti, gli amici, i Pellegrini, debbono dirsi abiti d'animo perfetto alla virtù; non perchè simili

mili abiti sieno propiamente, ò scienza, o temperanza, ma perchè, ò servono alla scienza, ò custodiscono la temperanza, ò sono indizj della virtù, che adeguatamente consiste nella scienza, e nella temperanza; alle quali due parti tutti gli abiti d'intelletto, e d'appetito, ch'è quanto dire, tutte le virtù si riferiscono.

IX. Per saper', ò lodare, ò biasimare un'azione, conviene anche diligentemente riflettere a quelle virtù, che sono affini a' vizj: e a' vizj, che sono affini alle virtù. Per intendere adunque, in qual maniera il vizio possa essere affine alla virtù, si dee riflettere, che la virtù ha due estremi viziosi: l'uno per eccesso, l'altro per difetto. L'estremo per eccesso inchiude tutta la virtù, come la prodigalità inchiude tutta la liberalità: l'estremo per difetto è quello, in cui non apparisce alcun segno della virtù, come l'avarizia non ha segno alcuno di liberalità. Ora può succedere, che un vizio, per eccesso della virtù, si prenda per la stessa virtù, in cui eccede: che l'immanità, per esempio, nel disprezzare i piaceri, si nomini temperanza: che la superbia nel disprezzare i poveri, si nomini grandezza d'animo: che la prodigalità nel dissipare l'eredità, si nomini liberalità: che l'audacia nell' incontrare i pericoli, si chiami fortezza: che l'inumane durezza nell' essere uno insensibile alla fatica, si chiami pazienza: che l'acerbità, e l'asprezza nel giudicare si dica giustizia: che la superstizione si dica religione: che la mollezza d'animo si dica lenità: che il timore prenda nome di verecondia: e che per l'opposito un vizio per difetto, si prenda per prudenza: che l'avarizia si nomini prudenza di custodire il propio: la viltà prudenza di non esporsi temerariamente a' pericoli: e che ogni qualunque vizio per difetto, in cui altro non v'è, che malizia, la malizia prenda nome di scienza, ò di prudenza. Così non solamente si dee riflettere, ò in lodando, ò in biasimando alle virtù, e a' vizj; ma ancora a quelle azioni, che sono loro affini, l'immagine delle quali può fare, che una cosa si prenda per l'altra: il vizio talvolta per virtù, e la virtù per vizio.

§. I.

Quale sia la controversia propia delle orazioni del genere dimostrativo: e come la costituzione principale, che s'introduce in questo genere, sia la congbietturale.

SOMMARIO.

I. *Si dimostra, che la controversia nel genere dimostrativo è di quantità, ò sia, di qualità* de sommo genere. *II.*

II. *Si dimostra, che lo stato congbietturale serve sopra tutti a dichiarare la grandezza della cosa lodata.*

III. *Si dichiara in ispezie, che virtù abbia la circostanza del modo, per congbietturare la grandezza della cosa lodata.*

IV. *Si dichiara, che virtù abbia la circostanza de' conseguenti, per congbietturare la grandezza della cosa lodata.*

V. *Si dichiara, che virtù abbiano le divisioni, e suddivisioni d'Ermogene, per congbietturare la grandezza della cosa lodata.*

VI. *Si dichiara l'artifizio di congbietturare, per esporre la grandezza delle azioni lodate ne' Panegirici.*

VII. *Si dimostra, a qual cosa servano le circostanze de' beni di natura, e di fortuna, per lodare le azioni.*

I. LA controversia nel genere dimostrativo non è della sustanza del fatto, *an sit:* ma della qualità *de summo genere*, cioè, della grandezza del fatto, *quanta res sit:* quindi tutta la causa dimostrativa, che si costituisce di narrazioni di fatti, e d'amplificazioni de' medesimi, non soggiace ad alcuna controversia nella sustanza de' fatti narrati; ma nella sola grandezza, che s'inferisce dalla narrazione. Per esempio: se un'Oratore fa un Panegirico d'un Santo, non si controvertono le azioni, che del Santo si narrano; non le opere, non i miracoli, non le virtù; ma la controversia è: se quell'azione debba concepirsi con quella grandezza, con quella singolarità, con quell'ammirazione, che s'inferisce dalla narrazione de' fatti: ch'è quanto dire, non si controverte, *an actio sit:* ma *quanta sit.*

II. Poichè nel genere dimostrativo si controverte la grandezza dell'azione, il principale artifizio dell'Oratore in questo genere dovrà consistere nell' introdurre la costituzione conghietturale, per cui *à persona*, *à causa*, *à facto*, si argomenti, e si manifesti la grandezza dell'azione, *quanta res sit;* perchè la grandezza dell'azione, cioè, l'essere singolare, ammirabile, preferibile alle azioni d'altri Eroi è quella cosa unica, che nel genere dimostrativo si pruova; e per la quale lo stato si dice di qualità *de summo genere*, ò sia, di quantità; e questa in niun'altra maniera può inferirsi, se non per via di conghietture, *qualitas probatur, & conjecturis colligitur*, dice Quintiliano. Per esempio: se un'Oratore vuole lodare l'azione, con cui fu ucciso un Tiranno; egli ha per unico suo fine di far apparire la singolarità, la dignità, e la grandezza di quest'azione; ma ciò dipende appunto dall'artifizio di conghietturare *à persona*, *à facto*, *à causa*; perchè l'azione d'uccidere un Tiranno potrà, *à circumstantia personæ*, giudicarsi maggiore da una Donna, che da un' Uomo; maggiore

giore da un giovane, che da un vecchio; da un ricco, che da un povero; da un Filosofo, che da un Soldato: *à circunstantia causæ*, maggiore per amore della Patria, che per amore di vendicare qualche ingiuria fatta a' Parenti; maggiore per solo fine di gloria, che per fine interessato; maggiore per vendicare la morte d'un'amico, che per soddisfare a una propia ingiuria &c.: *à circunstantia facti*, maggiore nella Rocca, che in Casa; maggiore apertamente, che ascosamente; maggiore in giorno celebre, che in altro giorno; maggiore da se solo, che con molti compagni; maggiore, se primo, e senza esempio altrui; maggiore, quanto più il fatto era difficile per rispetto, ò al luogo, ò al tempo, ò al modo, ò agli ajuti &c. Ora la narrazione del fatto consisteva in questo: che *fu ucciso un Tiranno;* e simile narrazione poteva farsi egualmente da uno Storico, che da un' Oratore; ma il far' apparire grande l'azione (essendo la grandezza quella cosa unica, che si controverte nel genere dimostrativo, secondo la dottrina del Trapezunzio, e del Riccoboni) è uffizio propio dell' Oratore: e in questa parte consiste principalmente l'eloquenza; perchè di quì dipende l'introdurre le circostanze, per le quali una cosa, che in se stessa non apparisce grande, si consideri, e si giudichi per singolare, per ammirabile, e preferibile a tutte le altre. Sembra, per esempio, che un Giovane pensi naturalmente al propio piacere, e non al bene pubblico della Patria: che un Ricco attenda al propio comodo: che una Donna sia timida. Onde l'azione dell' uccidere un Tiranno dalla circostanza della persona acquista una grandezza maggiore; perchè dal non essere l'uccisione d'un Tiranno mirabile in se stessa, apparisce mirabile dalla qualità, ò sia, dalla circostanza dell' uccisore. Similmente la cagione, che mosse a uccidere il Tiranno, accresce grandezza all'azione; perchè l'onore, la gloria, l'amore della Patria, che sono motivi onesti, e per i quali operando, l'azione è onestissima, fanno ancora, che l'azione, seguita per simili motivi, appaja maggiore. Finalmente la circostanza del fatto, nella quale si comprende la considerazione del luogo, del tempo, del modo, degli ajuti, con cui seguì l'uccisione del Tiranno, può fare, che l'azione apparisca sempre maggiore; perchè uccidere un Tiranno, per esempio, in Casa non sarà mirabile; ma bensì nella Rocca: l'ucciderlo per insidia, non tanto azione gloriosa, quanto apertamente: l'ucciderlo con le propie mani, è solo, più onorevole, che l'ucciderlo in compagnia di molti. Così, con introdurre lo stato congh ietturale; la grandezza dell' azione, che unicamente, od ordinariamente sola si controverte nelle orazioni del genere dimostrativo, viene inferita, e manifestata.

III. La circostanza *del modo* nelle conghietture ha molta virtù di far' apparire la grandezza dell' azione: onde, in riflettendo alle circostanze del fatto, come sarebbe, al luogo, al tempo, agli ajuti, farà l' Oratore apparire la grandezza dell' azione, con la riflessione del modo, cercando, perchè l' uccisore, per esempio, del Tiranno abbia scelto quel luogo, e non un' altro; quel tempo, e non un'altro; quell' occasione, e non un' altra; perchè andasse solo, e non accompagnato; e dalla ragione, ch' egli renderà, per cui l' uccisore si servisse di quel modo, e non d' un' altro, l' azione apparirà sempre maggiore. Anzi con la circostanza *del modo*, l' Oratore potrà cercare il possibile, che ha virtù di far' apparire vieppiù grande l' azione: come non fusse, per esempio, possibile l' uccisione del Tiranno in altro modo: come altri fatti simili non sieno riusciti, per non aver'uno saputo scegliere le circostanze a proposito: come sarebbono succedute con la stessa felicità altre uccisioni di Tiranni, se vi fussono stati Uomini di questa prudenza, di questa perspicacità, di questa risoluzione. La circostanza *del modo*, con cui è seguita l' azione, è quella, che massimamente si considera dagli Uomini prudenti, e saggi: e nell' esaminare questa circostanza si conosce la sottigliezza, l' acume, la perspicacità, e la sveltezza dell' Oratore.

IV. Quella circostanza poi, che nelle conghietture ha virtù anche maggiore di far' apparire la grandezza dell' azione, è quella *de' conseguenti*: e, in riflettendo a questa circostanza, dee l' Oratore considerare il tempo passato, il presente, e 'l futuro. *Che conseguenti funesti erano*, in tempo, che viveva il Tiranno: come nessuno vivesse sicuro nella propia casa: come non si rendesse giustizia: come nessuno potesse dirsi Padrone delle propie sustanze: come fusse rapito l' onore alle famiglie: come non vi fusse più Religione: come non differisse la Città dal Bosco. *Che conseguenti fortunati* si veggono adesso, ch' è morto il Tiranno: che pace, che tranquillità, che sicurezza si goda da' Cittadini. *Che conseguenti saranno per succedere in avvenire*: qual traffico si comincierà con le altre nazioni: con quale ricchezza si vedrà la Città: che Templi si edificheranno: che feste s' istituiranno: che Ville, che Giardini, che Teatri si vedranno: quale sarà per essere il diletto de' Popoli &c. *Insomma i conseguenti dell' azione* sono le circostanze più sensibili, e più popolari, dalle quali s' inferisce con maggior' energia, e vieppiù si manifesta la grandezza dell' azione.

V. Servono molto, per far' apparire la grandezza dell' azione, *le suddivisioni* d' Ermogene, con le quali si considera in ogni circostanza il possibile, e si conghiettura il fatto maggiore dal fatto possibile mino-

minore. Per esempio: è stato ucciso da un Giovane un Tiranno: si può dividere la circostanza dell' età, e dire: grand' azione sarebbe stata, se un' Uomo, se un Soldato lo avesse ucciso; ma è cosa più gloriosa l' essere seguita l' uccisione per mano d' un Giovane. Si può dividere la circostanza dell' uccidere, e dire: grande azione sarebbe stata quella di battere un Tiranno; molto maggiore è quella d' ucciderlo. Si può dividere la circostanza del Tiranno ucciso, e dire: grande azione sarebbe stata l' uccidere un Traditore della Patria; ma è molto maggiore quella dell' aver' ucciso un Tiranno. Si può dividere la circostanza del luogo, e dire: molto è uccidere un Tiranno in propia Casa; ma è cosa maggiore l' ucciderlo nella Rocca. Si può dividere la circostanza del modo, e dire: molto è uccidere un Tiranno in compagnia di molti; ma è cosa maggiore l' ucciderlo con le propie mani, e solo: molto è ucciderlo per insidia; ma è cosa maggiore l' ucciderlo in mezzo alle sue forze, e alla presenza di tutti. Questo artifizio di dividere le circostanze dell' azione; e dal fatto in altra maniera possibile conghietturare la maggiore grandezza del fatto attuale, non è necessario, che sempre sia chiaro, ed esplicito; ma basta, che dalle circostanze della persona, della cagione, e del fatto apparisca la verisimilitudine della grandezza maggiore: non è necessario, per esempio, il dire: grande azione sarebbe stata quella d' un' Uomo, se avesse ucciso il Tiranno; ma è molto maggiore per essere derivata da una Donna; perchè tutta questa esplicita argomentazione s' intende, e si vede con la sposizione sola della circostanza personale, in cui l' Oratore espone, che il Tiranno è stato ucciso da una Donna; ma, se alcune volte le circostanze, ò del luogo, ò del tempo, ò del modo, ò della persona, ò della cagione fussono così ascose, che gli Uditori da quelle facilmente non potessono argomentare la grandezza dell' azione; allora, per ajutare la mente degli Uditori, affinchè concepiscano la grandezza dell' azione, si possono esporre le circostanze con la esplicita divisione, e suddivisione di esse.

VI. Con questo artifizio si lodano tutte le azioni de' Santi ne' Panegirici: e anche si biasimano i vizj de' peccatori; perchè la quantità, ò sia, la grandezza dell' azione è sempre mai quella, che nel genere dimostrativo si controverte; e conseguentemente, non essendovi altro mezzo per inferire, e per manifestare la grandezza controversa delle cose, che l' introdurre i luoghi dello stato conghietturale; l' artifizio di conghietturare la grandezza servirà in tutte l' orazioni, in cui, ò si lodano, ò si biasimano le azioni. L' azione, per esempio, d' aver' un Santo convertiti, ò molti Eretici, ò molti Infedeli, dalle circostanze personali del Santo, dalle ragioni, da cui si

mosse, e dal fatto stesso degli Eretici, e degl' Infedeli convertiti, dall'ostinazione, e dalla cecità loro, dal luogo, dal tempo, dal modo, dagli ajuti, e dalle divisioni, e suddivisioni delle circostanze apparirà grande l'azione della conversione; perchè la grandezza d'un fatto apparisce con le circostanze, per le quali pareva più tosto possibile il fatto contrario, che il fatto seguito: pareva, per esempio, più possibile, che un' ostinato non dovesse rendersi, che cedere alla persuasione; che un cieco dovesse persistere nella sua cecità, che aprire gli occhi alla luce; che in Ninive dovessono più tosto i Popoli non far penitenza, che farla &c. quindi con le circostanze, ò personali, ò delle cagioni, ò del fatto stesso, ò con tutte, ò con parte di esse, l'azione apparisce grande; e l'Oratore conchiude la grandezza dell'azione, ch'egli intende d'inferire, e di manifestare. Da tutte le circostanze adunque, e principalmente *dal modo*, *e da' conseguenti* apparirà grande l'azione dell'aver convertiti Eretici, e Infedeli; come appunto dalle circostanze personali, dalle cagioni, dalle circostanze del fatto, e principalmente dalle circostanze del modo, e de' conseguenti si è veduto, che apparisce grande l'azione d'uccidere un Tiranno. Così, quando l' Oratore narra un miracolo, non ha egli altro fine, che di far' apparire la grandezza di esso; perchè la sustanza non si nega dagli Uditori; ma per avventura la singolarità, e la preferenza ad altri miracoli: onde l' artifizio ha da consistere nel conghietturare la grandezza con la verisimilitudine, che le viene dalle circostanze della persona, della cagione, e del fatto stesso.

VII. Dalla dottrina fin quì dichiarata d'introdurre lo stato conghietturale, per manifestare la grandezza dell' azione, si vede, che, ò per lodare, ò per biasimare una persona, i beni di natura, e di fortuna non servono propiamente per suggetti di lode, ma solamente per circostanze, con cui rendere verisimile la grandezza d'un' azione, ò lodevole, ò biasimevole. La bellezza, per esempio, la nobiltà, l'età, il sesso, la robustezza, l' ingegno, la memoria &c. sono beni di natura; ma questi beni servono, come circostanze personali, per far' apparire grande l'azione, ò lodevole, ò biasimevole. Per esempio: Giosesso Ebreo non è lodevole; perchè bello, perchè giovane; ma perchè non volle contaminare la sua pudicizia con la Donna sollecitatrice; e le circostanze dell'esser bello, e dell' esser giovane, servono per far' apparire grande, singolare, e mirabile l' azione dell'essersi contenuto. Similmente le ricchezze, gli onori, gli amici, la numerosa prole, la felicità sono beni di fortuna; ma questi beni servono, come circostanze di cagione, per far' apparire grande l'azio-

l'azione, ò lodevole, ò biasimevole. Per esempio: Io stesso Gioseffo Ebreo non è lodevole, perchè Vice-Re d'Egitto, perchè Dominatore del Regno; ma perchè nella sublimità del grado si portò con moderazione; perchè nella potenza dell'uffizio non vendicò l'ingiuria ricevuta da' fratelli; e le circostanze della potenza, e dell'onore servono per far concepire grandi le azioni. Onde, se la sola, e unica azione secondo se stessa è, ò lodevole, ò biasimevole: e se nel genere dimostrativo tutta l'eloquenza dell'Oratore consiste nel far'apparire la grandezza dell'azione; segue, che debba egli riflettere a' beni di natura, e di fortuna, non come a cose lodevoli, ò biasimevoli; ma come a circostanze, per le quali un'azione, ò lodevole, ò biasimevole apparisce maggiore.

§. II.

Dell' artifizio d' introdurre lo stato diffinitivo nell' orazioni del genere dimostrativo.

SOMMARIO.

I. *In qual maniera possa introdursi lo stato diffinitivo, per lodare le azioni.*

II. *Si dimostra, come le diffinizioni violente abbiano virtù di far' apparire grande, e mirabile l' azione lodata.*

I. Certamente lo stato conghietturale è quello, che sopra tutti serve, per far' inferire la grandezza dell'azione, la quale è quella cosa unica, che si controverte nelle orazioni del genere dimostrativo; ma può introdursi anche lo stato diffinitivo, massimamente quando l'Oratore, dopo narrata un' azione, vuole darle un nome più eminente di quello, che le conviene. Per esempio: un' Oratore narra, che Sant' Antonio di Padova, predicando, convertì trenta mila peccatori: potrebb' egli conghietturare la grandezza dell' azione da' luoghi dello stato conghietturale; ma supponghiamo, che voglia diffinirla, senza dubbio la diffinizione conterrà un nome più eccelso di quello, che le conviene, e sarà controversa dagli Uditori: forse dirà, che il convertire tanto numero di peccatori è la stessa cosa, che creare il Cielo con gli ornamenti del Sole, della Luna, e delle Stelle: la stessa cosa, che creare la Terra con gli ornamenti dell'Erbe, de' Fiori, e de' Frutti: anzi potrà forse dire, ch'è cosa maggiore il convertire trenta mila peccato-

cato-

catori, che il creare tutti i Cieli, e tutta l'ampiezza della Terra: ò veramente, che il convertire trenta mila peccatori è una stessa cosa, anzi maggiore, che il far risorgere a vita trenta mila cadaveri nudi, e spolpati: dirà per avventura, che il convertire trenta mila peccatori è la stessa cosa, ò anche maggiore, che il comandar' a' venti, e sedarli; che il dire al Mare, fin quì verrai, e fermarlo a quel termine; che parlare alle creature insensate, e inanimate, e fare, che odano, e che ubbidiscano. Con queste difinizioni l'Oratore darebbe all'azione dell'aver convertiti i peccatori nome di virtù creativa, e miracolosa; e gli converrebbe sostenere la difinizione con i luoghi dello stato difinitivo, facendo vedere l'identità, che v'è tra'l creare i Cieli, e la Terra; e 'l convertire i peccatori: l'identità, che v'è tra'l fare risorgere i cadaveri; e 'l convertire i peccatori: tra'l comandare alle creature insensate, e inanimate; e 'l convertire i peccatori: e, dal sostenere l'indentità, l'azione dell'avere convertiti i peccatori, riceverebbe quel nome, che si controverteva dagli Uditori, e che sembrava singolare, e mirabile; e ciò tanto più seguirebbe, quando facesse vedere, che all'azione del convertire i peccatori conviene un nome anche più eccelso di quello, che sia il creare i Cieli, il far risorgere i morti, e il comandare agli elementi.

II. Introducendo la costituzione difinitiva, non solamente si possono difinire le azioni con quelle difinizioni, l'eccesso delle quali serba una qualche proporzione tra la difinizione, e l'azione difinita; ma con difinizioni violente, in cui non apparisce proporzione alcuna; anzi una cosa affatto contraria alla natura dell'azione. Per esempio: se un' Oratore narra, che S. Antonio di Padova ha convertiti, predicando la parola di Dio, trenta mila peccatori; e poi difinisce, che cosa sia il convertire un numero sì grande di peccatori, e dice: il convertire tanti peccatori non è stabilire il Mondo; ma è un distruggerlo: non è portare la pace; ma un' accendere guerra. Queste difinizioni sono violente, dalle cui pruove vengono gli Uditori a intendere quel mirabile, che contengono, e a ricevere diletto; perchè a primo aspetto pare, che la difinizione tolga all'azione difinita, e lodata tutto il pregio; e poi con le pruove della difinizione apparisce sempre più mirabile l'azione difinita del convertire i peccatori, per esser'ella non edificazione, ma distruzione del Mondo; non azione, che porti la pace, ma che accenda la guerra. Figuriamoci, che l'Oratore voglia provare la prima difinizione, cioè, che il convertire i peccatori non è stabilire il Mondo, ma un distruggerlo, potrà provarla con i luoghi dello stato difinitivo; perchè il Mondo *quantus quantus est*, dice il Vangelo, *positus est in maligno*: onde che il convertire i peccatori è

to-

togliere la rapacita da' tribunali', la discordia dalle famiglie, l'usura da' trafficanti, l'incontinenza da' lascivi, la vendetta da' nemici, le insidie da' traditori, l'adulazione da' cortigiani, ch'è quanto dire, la conversione de' peccatori, con cui si toglie la malignità dal Mondo, viene a essere la sua distruzione. Nello stesso modo può provarsi la seconda difinizione; perchè i peccatori hanno fatta pace con le passioni loro: quieto riposa l'Avaro ne' suoi denari: quieto il Giudice negl'ingiusti dati giudizj: quieto il Vendicativo nell'amarezza de' suoi odj &c.: quindi la conversione de' peccatori, con cui gli Avari, se hanno tolto due, restituiscono quattro: con cui i Giudici, ò ritrattano, ò riparano le inique sentenze: con cui i Vendicativi perdonano dall'intimo del cuore loro, non è altra cosa, che una perpetua guerra contro i propj rubelli appetiti. Con i luoghi dello stato difinitivo potrà ogni Oratore provare qualsivoglia difinizione violenta introdotta nel discorso: e l'artifizio di difinire, con difinizioni violente i fatti narrati, dà vaghezza al discorso, e porta ammirazione, ch'è l'unica cosa desiderata ne' discorsi dimostrativi; e con le pruove d'una violenta difinizione, la cosa difinita apparisce grande; il che è propio del discorso dimostrativo, in cui non si controverte altro, che la grandezza del fatto narrato.

§. III.

Dell' artifizio d' introdurre lo stato di traslazione nelle orazioni del genere dimostrativo.

SOMMARIO.

I. Con qual' artifizio possa introdursi lo stato di traslazione nel Panegirico, per lodare un' azione.

II. Come giovi l' artifizio d' introdurre lo stato traslativo ne' Panegirici.

I. Lo stato traslativo suole costituirsi da una controversia, che precede il giudizio della causa: ed è quello, in cui quegli, che si difende, e che risponde, ò dice di non essere in modo alcuno obbligato a rispondere in giudizio, ò almeno di non essere obbligato in quelle circostanze, come sarebbe, dinanzi a quel Giudice, in quel luogo, in quel tempo, a quegli Accusatori &c. Ora ne' discorsi del genere dimostrativo si può introdurre una spezie di traslazione, con cui l'Oratore, dopo narrato un fatto, non cerchi, nè il

giu-

giudizio degli Uditori, nè l'ammirazione sopra tutto il fatto; ma solamente sopra qualche circostanza. Per esempio: Un'Oratore nel Panegirico del B. Giovan-francesco de Regis della Compagnia di Gesù narrò le singolari, e ammirabili penitenze del Beato nelle Missioni, ch'egli faceva sopra Montagne alpestri a gente incolta, indisciplinata, ignorante, ma soprattutto miserabile, e povera; e fissò gli Uditori a giudicare, e ad ammirare la circostanza della Compagnia, con cui il Beato faceva la strana sua penitenza, e disse, non con le stesse parole, ma in sustanza così. Dava Giovan-francesco de Regis esempio di penitenza, a quali persone? A quelle, che già avevano dalla condizione della nascita, e dalla usata sofferenza della propia miseria, se non la virtù, almeno l'essercizio de' penitenti: quindi, che far doveva per dar'esempio di vita austera a gente lacera, miserabile, disfatta, e smonta? andare scalzo, e insanguinare il piede, calcando sassi, e sterpi? ma già ognuno di que' meschini aveva ereditata la nudità, e quella era minore, che appariva solamente ne' piedi. Digiunare, mangiando duro pane, e bevendo acqua? ma non altro era il vitto cotidiano di quel popolo, e non altra la bevanda: e pure a questa sorta di gente giugneva il Beato a dar' esempio d'austerità, e di rigore. Quì si vede, che l'Oratore non vuole, che gli Uditori diano giudizio della penitenza del Beato, se non precisamente col rispetto alla circostanza della Compagnia, cui egli serviva d'esempio in una virtù, nella quale ognuno era esercitato per necessità, e per costume: e questo artifizio è frequentissimo ne' discorsi esornativi; perchè gli Oratori, dopo narrati i fatti, molte volte non affissano gli Uditori a considerare tutta la sustanza delle azioni; ma solamente qualche circostanza, nella quale hanno stabilito, che apparisca la grandezza. S. Nicolò, per esempio, provvede la dote a tre povere fanciulle nubili, le quali erano dal Genitore destinate a vendere la pudicizia loro per cagione della povertà: questo fatto può farsi apparire grande dalle circostanze delle persone dotate, dalle circostanze del motivo, e da tutte le altre, che vi concorrono; ma può l'Oratore volere, che gli Uditori giudichino della grandezza dell'azione; non per la carità secondo se stessa; non per i conseguenti seguiti; ma precisamente per cagione *del modo*, con cui furono sovvenute quelle fanciulle; in quanto che il Santo portò loro soccorso di notte tempo, senza voler' essere conosciuto, e senza che le medesime potessono rendere grazie alla mano liberale del Benefattore: può dire, che l'atto in tutte le altre circostanze è comune a molti Santi; ma che *nel modo* è particolare: che questa è la circostanza singolare, e ammirabile: che in questa egli pretende, che il giudizio non debba darsi di tutto l'atto; e che l'am-

l'ammirazione non debba cadere sopra tutta la sustanza dell'azione; ma precisamente sopra 'l modo. Questa fissazione a una circostanza, e non all'altra, fa, che la controversia sia fondata in una spezie di traslazione, la quale in questo caso non sarebbe legittima; perchè non caderebbe sopra le parole d'alcuna legge; ma giuridiziale, perchè si fonderebbe sopra la circostanza dell'azione.

II. Ne' Panegirici adunque, e in tutte le orazioni laudative, l'artifizio di narrare i fatti, e dopo la narrazione, di fissarsi in una circostanza, e non nell'altra, è frequentissimo; perchè in questa maniera si espone anche la grandezza dell'azione, e il fatto si apprende come cosa singolare, e mirabile. Non ha l'Oratore in questo genere, secondo la dottrina d'Aristotele (1), e di Cicerone (2), altro fine, che di recare diletto all'Uditore, e cagionar' ammirazione sopra le azioni, che va narrando nel discorso, e amplificando; quindi è, che, dopo narrata un'azione, potendo una circostanza giovare più dell'altra, per farla apparire mirabile; e, dipendendo più volte ciò dal solo giudizio dell'Oratore, segue, che questo artifizio di trasferire il giudizio di tutta l'azione al giudizio d'una sola circostanza della stessa azione, serva più volte al fine delle orazioni dimostrative.

§. IV.

Dell' artifizio d' introdurre lo stato negoziale, ò sia, pragmatico nelle orazioni del genere dimostrativo.

SOMMARIO.

I. *Come possa tutta la materia del genere dimostrativo passare finalmente in materia del genere deliberativo.*

II. *Con quale artifizio possa introdursi lo stato negoziale nel discorso, per lodare un' azione.*

III. *In qual maniera la controversia negoziale, che precede, possa far' apparire la grandezza dell' azione lodata.*

I. Benchè la controversia, da cui nasce lo stato pragmatico, sia di cosa futura, come già abbiamo insegnato nella Disputazione dello stato di qualità nel §. 1. del Cap. 3.; e dall'altra parte

(1) *Arist. lib. 1. Rhet. c. 15.*

(2) *In his causis omnis ratio ferè ad voluptatem Auditoris, & delectationem refertur.* Cicero in partit.

te non si lodino le azioni, che sono per essere, ma quelle, che sono presenti; e sembri cosa difficile il poter' introdurre lo stato negoziale nelle orazioni del genere dimostrativo; a ogni modo, poichè, secondo la dottrina d'Aristotele (1), tutto il genere deliberativo può servire al genere dimostrativo, e tutto il genere dimostrativo al genere deliberativo, segue, che possa introdursi nelle orazioni dimostrative la controversia negoziale.

II. L'artifizio d'introdurre lo stato negoziale nel discorso dimostrativo è questo: proporre l'azione lodata, non come cosa fatta, ma da farsi, e consigliarla, ò per motivo di utile, ò di gloria, ò di giustizia, ò d'altra virtù: dipoi esporre le risposte degli Uomini consigliati; e se rispondessono, che quell'utile, che quella gloria non sarà per succedere; dovrà confutarsi la risposta loro con i luoghi dello stato conghietturale, e dimostrare le verisimilitudini, che vi sono, per le quali si può argomentare, che succederanno: e se rispondessono, ch'è difficile; concedere loro la difficoltà, ma far vedere, che l'utile è tanto grande, la gloria è cotanto singolare, i conseguenti sono così gravi, che si dee superare ogni difficoltà, e venire all'azione. Poscia cercare, quale deliberazione sarebbono per prendere gli Uomini consigliati: e quì immaginarsi altre scuse, con cui si esimessono dall'azione; e poi finalmente replicare l'azione lodata, la quale senza dubbio apparirà grande, e mirabile per cagione delle difficoltà mosse, e delle scuse portate, quando fu consigliata. Per esempio: Maddalena entra in casa del superbo Fariseo, si porta nella Sala d'un pubblico convito, e quivi senza temere le dicerie di Gerosolima, confusa, e pentita si gitta a' piè di Gesu Cristo, e bagna que' sacrosanti piedi delle sue lagrime, gli asciuga con i suoi capelli, gli riscalda con i suoi sospiri, infinattantochè ottiene dalla bocca del misericordioso Signore l'assoluzione delle sue colpe, e la pace. Dopo la narrazione di questo fatto, l'Oratore può far' apparire grande tutta l'azione, dalle circostanze della casa, dove Maddalena entrò, dalla superbia del Fariseo, dal luogo del convito, dalla presenza de' convitati, dal rispetto umano superato, dalla vittoria di sua confusione, dal bacio de' piedi, dal pianto &c.: in dimostrando, quanta fortezza d'animo, quanto coraggio si richiegga, per superare un semplice rispetto umano, tal volta leggero, tal volta mal fondato: che gravi motivi aveva Maddalena dall'astenersi da un' atto così pubblico; poteva ella pensare al disonore, che sarebbe ridondato nella sua casa; all'ignominia, ch' avrebbono patito

(1) Arist. lib. 1. Rhet. c. 33.

tita il suo Fratello, e la sua Sorella; perchè ognuno avrebbe detto: ecco il Fratello, ecco la Sorella di colei, che si è confessata per donna pubblica, e malvagia: quanto coraggio ci voleva, per sofferire lo sguardo di coloro, che sedevano al convito, i quali avrebbono potuto dire: adesso non v' è più dubbio, che costei sia peccatrice; perchè ha fatta quella confessione, che maggiore non poteva farsi da qualsivoglia donna prostituta: prima credevamo, che fusse vanità, che fusse leggerezza femminile, ò l' ornato superfluo, e indecente, ò la maniera libera del conversare; ma adesso siamo assicurati della vita sua infame: e così da ogni circostanza del fatto può l' Oratore conghietturare la grandezza del fatto medesimo. Ma supponghiamo, che voglia introdurre lo stato negoziale; allora dopo la narrazione, ò anche prima della narrazione del fatto di Maddalena, può egli proporre a' peccatori, che corrano a' piè de' Confessori, che piangano le colpe loro, che non temano le dicerie del Mondo; perchè otterranno da Gesu Cristo l' assoluzione, e la pace. Quì conviene far' apparire, che gran bene sia l' essere assoluti da' peccati; e che gran bene sia l' interna pace; la quale grandezza può argomentarsi da' quattro fonti della comparazione; perchè questi sono i due motivi, per i quali i peccatori debbono muoversi all' azione del piagnere le propie colpe; e poi addurre le risposte degli stessi peccatori, i quali dicono, che adesso si truovano nel fiore degli anni, e nell' età più adatta a godere: che sono troppo freschi i giuramenti di non abbandonare le compagnie amate: ch' è troppo difficile il dover' in un tratto far guerra a tutte le inclinazioni piacevoli, a tutti i desiderj, e a tutte le brame: che darebbono a credere troppo gran male, se si dessero a una così subita, e seria penitenza. Dopo addotte le difficoltà portate da' peccatori, per le quali non ricevono il consiglio di piagnere subito le colpe, e di convertirsi a Dio; può l' Oratore entrare nell' Encomio di Maddalena, in dicendo: e pure Maddalena corse a' piè di Gesu Cristo, e pianse pubblicamente le sue colpe. La lode apparirà grande con la comparazione tra Maddalena, e i peccatori consigliati: dunque, potrà dire l' Oratore, i peccatori consigliati a piagnere le colpe non abbracciano il consiglio, per cagione dell' età giovanile, in cui si truovano; e Maddalena nell' età sua fresca, nel bollore del sangue, nel vigore di sua gioventù si convertì: quelli dicono di non poter piagnere per cagione d' una compagnia amabile: e Maddalena rinunziò a tante conversazioni, e a tanti piaceri, quanti le ne dava l' intera Città di Gerosolima: quelli pensano, che un' ampio giuramento fatto a una creatura sia bastevole per fare, che non l' abbandonino: e Maddalena abbandonò tutti gli aman-

amanti, a' quali aveva giurata perpetua, e indissolubile fede: quelli temono una vana diceria, e non si convertono; e Maddalena esposta alle punture de' moti mordaci, e della maldicenza d'un Popolo, esposta alla presenza d'un Fariseo superbo, e de' convitati, vincendo se, vincendo i rispetti umani, vincendo la stessa sua confusione, si è pentita. Potrei io condannarvi per vili, e codardi, o peccatori, se questo fusse il tempo di biasimare voi; ma, avendo io intrapreso di lodare Maddalena, mi basta sopra le rovine della virtù vostra, avere stabilita la sua. Voi non dovete comparire in mezzo a un Fariseo con gli occhi piagnenti, e con volto sottomesso, e confuso. Voi non dovete fare confessione pubblica d'una vita enorme; ma la vostra conversione ha da essere in Chiesa, dove tutti hanno l'obbligazione di comparire umili, e composti; in un luogo, dove tutti sogliono piagnere a piè de' Sacerdoti; e dove la confusione suol'essere affatto segreta; e intanto pare a voi così difficile la mutazione, che nelle più miti, e piacevoli circostanze eleggete di restarvene inimici di Dio, e di non ricevere il rescritto favorevole della sua pace. Chi ora potrà a bastanza lodare la virtù di Maddalena, che in un convito pubblico si fece vedere umiliata, confusa, e piagnente; e quivi, dove non come in un Tempio si esercitano gli atti delle virtù; ma dove suol'essere in dispregio ogni apparenza di austerità, si gittò a' piè di Gesu Cristo, e pianse così amaramente, e così pubblicamente i suoi peccati?

III. Senza dubbio quella virtù, che, consigliata, si rende difficile a praticarsi; e in un consiglio, dove si proponesse, s'incontrerebbono molte difficoltà, e molte scuse, per non eleggerne l'atto; se poi si espone già praticata da un'Eroe, viene l'Eroe ad acquistare molta lode; e la controversia negoziale preceduta ha forza di far comparire più grande, cioè, più singolare, più mirabile la virtù, che poscia è lodata; perchè la circostanza della difficoltà superata, in qualunque modo si proponga, fa apparire grande l'azione: onde, se la difficoltà si propone dalle persone consigliate a intraprendere un'azione; ogni qual volta poi si narra il fatto già seguito, apparisce subito grande; perchè non è potuto seguire senza superare quelle difficoltà, che già si erano mosse da coloro, ch'erano consigliati a intraprendere l'azione. Ma, se si proponesse un'azione in un consiglio per molti motivi, e dell'utile, e dell'onesto, e dell'onorevole; indi si narrasse, che la persona lodata ha già fatta l'azione per motivo precisamente d'onore; questa circostanza farebbe maggiormente apparire la grandezza dell'azione; perchè, dove a persuadere un popolo all'azione vi volessero più motivi, si vedrebbe, che ha bastato un solo motivo all'Eroe lodato, affinchè operasse. Insomma quel proporre una cosa da farsi,

e muo-

e muovere le difficoltà, per le quali non così facilmente si muoverebbono le persone a intraprendere l'azione; e poi entrar' a esporre, come l'Eroe lodato abbia già così operato, mosso, non da motivo utile, ma onesto, ma glorioso, fa, che gli risulti una lode maggiore. Per questo motivo un'orazione di Cicerone fatta in genere deliberativo potrebbe ridursi in Panegirico; e un Panegirico ridursi in un' orazione del genere deliberativo, col mutare il tempo futuro nel presente; consigliando ciò, che si loda; e lodando ciò, che si consiglia. Se uno consiglia, il discorso è nel genere deliberativo: se loda, è nel genere dimostrativo; quindi, se una cosa, che si consiglierebbe a farsi, è già fatta; la materia della deliberazione futura passa in materia di lode presente: e se una cosa, che si loda come fatta, si consigliasse a farsi; la materia della lode presente passerebbe in materia di deliberazione futura; e così è manifesto, che dal genere deliberativo facilmente si passa al dimostrativo: e dal dimostrativo al deliberativo; e che per questa ragione nelle orazioni del genere dimostrativo possono introdursi le controversie dello stato negoziale.

§. V.

Dell' artifizio d' introdurre la costituzione giuridiziale, e legittima nelle orazioni del genere Dimostrativo.

SOMMARIO.

I. *Si dichiara, come la controversia giuridiziale ne' discorsi dimostrativi, in cui si agita la sola grandezza della cosa, dipenda dalla controversia conghietturale, in cui si argomenta la stessa grandezza.*

II. *Si dimostra, come possa introdursi nel discorso laudativo anche la costituzione legittima.*

I. LA costituzione giuridiziale è quella, che nasce dalla controversia fondata nelle parti del diritto, come già abbiamo insegnato (1). Ora, se in un Panegirico può lodarsi la giustizia, con cui è seguita un'azione (supposto già, che la controversia nel genere dimostrativo non sia della sustanza dell'azione, ma della grandezza) si può dimostrare, quanto giusta sia stata l'azione, quanto conformevole alla legge, alla consuetudine, alla ragione, e alle altre parti

(1) *Disp. dello Stato di Qualità cap. 4.*

parti del giusto. La grandezza poi non può argomentarsi con altra maniera, che con i luoghi dello stato conghietturale. Per esempio: si loda Simone Macabeo, che volle morire in guerra, resistendo a un nemico forte, per far'azione gloriosa alla nazione, e per imitare le opere de' suoi Maggiori, che avevano eletto di morire in guerra, prima che assicurarsi con vilissima fuga la vita. Quì possono amplificarsi due virtù: l'una della fortezza, ò sia, del valore: l'altra della giustizia. Supponghiamo, che l'Oratore voglia lodare la giustizia, e far vedere, che Simone non poteva non eleggere simile morte, se voleva aver la gloria d'esser giusto, perchè, altramente facendo, non avrebbe imitato il costume de' suoi Maggiori, non fatta conoscere la stima dovuta alle Patrie leggi; conviene, che l'Oratore conghietturi la grandezza di questo atto di giustizia; perchè gli Uditori non negano, che l'atto narrato non sia giusto; ma forse controvertono, che non sia singolare, che non sia ammirabile: e questa grandezza è quella cosa, che sempre si controverte in ogni azione, che si narra, come suggetto di lode. Conviene pertanto, ch'egli conghietturi la grandezza di questa azione di giustizia dalle circostanze personali di Simone Macabeo, dalle circostanze della cagione, per cui si mosse, e dalle circostanze del fatto stesso. Senza dubbio *à circunstantia personæ*, dall'età, dalla nobiltà, dalla generosità, dalla fortezza, dalla magnanimità, dagli studj, dalle affezioni di Simone Macabeo si può conghietturare, ch'egli fusse portato a operare con giustizia: *à circunstantia causæ*, dalle patrie leggi, dall'amore della Patria, dalla gloria della nazione, dal benefizio de' popoli, che sono tutti motivi grandi fondati nelle parti del giusto, delle quali abbiamo trattato (2), si può conghietturare la grandezza dell'azione giusta: *à circunstantia facti*, dal luogo, dal tempo del combattimento, dal modo di combattere sempre più può apparire la grandezza dell'azione giusta; insomma nel genere dimostrativo si loda la qualità *de summo genere*, cioè, la grandezza delle azioni; e perciò la controversia è di qualità; ma la grandezza controversa sempre si raccoglie per via delle conghietture; e per questa ragione noi rimettiamo il Leggitore a tutti gli artifizj insegnati nello stato conghietturale, con i quali saprà fare, che un'azione verisimilmente apparisca grande, singolare, mirabile; e saprà come rendere verisimile ogni circostanza, e verisimile qualunque pruova.

II. Si possono anche introdurre ne' discorsi dimostrativi le controversie legittime; perchè dallo scioglimento d'una controversia legitti-

(2) *Disp. 6. dello stato di Qualità c. 4. §. 1.*

legittima può dipendere, che quindi prenda un'azione la sua grandezza. S. Barbara, per esempio, in niun modo volle ubbidire a suo Padre, e sacrificare agl'idoli. Si potrebbe introdurre una controversia legittima sopra la legge d'ubbidire a' Genitori, e di onorare i comandamenti loro; e poi dalla intelligenza di questa legge dimostrare, quanto grande sia stata la fede di S. Barbara, con cui ha interpetrata la giusta mente di Dio: e in questa guisa s'introducono anche le costituzioni legittime ne' discorsi dimostrativi.

§. VI.

Con quale artifizio possano introdursi nel genere dimostrativo gli stati Assuntivi.

SOMMARIO.

I. *Si espongono molti esempj, ne' quali si vede, come possano introdursi le accuse ne' discorsi laudativi; e come s'introducano gli stati Assuntivi per disciorle, e per trarre da essi argomento di lode maggiore.*

II. *Si espone, che l'artifizio di portare ne' Panegirici le opposizioni sopra le azioni lodevoli è quello dell'introdurre gli stati Assuntivi, per disciorle; e quindi per inferire una lode maggiore.*

I. SI possono introdurre anche gli stati Assuntivi nelle orazioni laudative, quando si porta qualche opposizione al fatto lodato. Per esempio: si loda la invitta pazienza di Giobbe. Se, per far'apparire anche maggiore la sua virtù, si opponesse, che fu ripreso da Dio, il quale gli disse, *quis est iste involvens sententias sermonibus imperitis?* per togliere l'opposizione, si può ricorrere agli stati Assuntivi, e vedere, con quale di essi possa Giobbe scusare l'errore, di cui è ripreso, cioè, ò per via di compensazione, ò di rimozione, ò di recriminazione, ò di concessione, la quale si divide in confessione, e purgazione. Giobbe non può scusarsi con la recriminazione, incolpando Dio; ma bensì può scusarsi con la recriminazione, incolpando gli amici, che gli furono gravi; e per cosusione de' quali egli s'indusse a sostenere la sua giustificazione con sentenze superiori alla capacità umana. Può scusarsi con la compensazione, dimostrando, che, s'egli ha parlato di cose superiori alla sua propia capacità, ne ha fatta aspra penitenza: *idcirco*, disse, *ipse me reprehendo, & ago pœnitentiam in favilla, & cinere.* Può scusarsi con la con-

concessione, confessando l'errore della lingua; ma dimostrando, che l'animo fu illibato; per lo qual motivo Iddio, che giudicò le parole di Giobbe secondo l'animo, con cui furono dette, preferì la rettitudine sua a quella degli amici, da cui era accusato, e ripreso; e disse loro, *non estis loquuti coram me rectum, sicut servus meus Job*. Può scusarsi con la purgazione, attribuendo l'errore delle imperite sentenze, non all'empietà, non all'ignoranza; ma alla insipienza, cioè, all'avere parlato di cose precisamente superiori alla sua scienza, delle quali non era obbligato a discorrere, come in fatti confessò a Dio in dicendo, *insipienter loquutus sum, & quæ ultra modum excederent vires meas:* e di quì l'Oratore può prendere nuovo motivo di lodare la pazienza di Giobbe; il quale, essendo innondato dalle afflizioni, e sommerso in un mare di dolore, non lasciò fuggirsi di bocca una voce, che potess'essergli imputata a colpa; ma precisamente a insipienza: e non da altra persona, che da Dio; il quale per una parte riprese l'errore delle imperite sentenze, *quis est iste involvens sententias sermonibus imperitis?* ma dall'altra lodò la rettitudine dell'anima, con cui furono pronunziate: e condannò i coreggittori di Giobbe, contro a' quali si adirò, *quoniam non estis loquuti coram me rectum, sicut servus meus Job*. Si loda Pietro Appostolo, e s' introduce un' accusa, con cui gli si oppone, che ha tradito Gesù Cristo; ma con lo stato Assuntivo di compensazione, per mezzo del quale si porta il suo pianto, e la sua penitenza, l'accusa perde il suo valore: e poi con la stessa qualità compensativa, l' Oratore prende motivo d'accrescere la lode: dimostrando, quanto grande, quanto profonda, quanto perpetua, quanto esemplare fusse la penitenza, e l'amarezza di Pietro. Si loda Gesù Cristo, che fusse tanto misericordioso, e indulgente, che ricevesse benignamente la Maddalena, e cercasse con tanta ansietà la Samaritana; e poi si potrebbe dire, che trattò duramente Maria sua Madre, quando nelle nozze di Cana Galilea, avendo ella detto, che mancava il vino, *vinum non habent;* Giesu Cristo le rispose, *quid mihi, & tibi mulier? nondum venit hora mea*. Con lo stato Assuntivo di rimozione si toglie l'accusa, attribuendo la cagione di quella risposta alla circostanza del tempo; perchè Gesu Cristo, che in quella circostanza di tempo dovea operar' un miracolo di convertire l'acqua in vino, ch' era cosa propia di lui, in qualità di figliuolo di Dio, attendeva la circostanza della Croce, in cui doveva consumare la sua passione, ch' era propia di lui in qualità di figliuolo di Maria; onde parlò con la maggiore benignità, e con la maggiore piacevolezza, che fusse possibile, a Maria sua Madre; perchè le disse, che in altra circostanza di tempo avrebbe fatto conoscere, ch' era sua figliuolo: e non vol-

le

le dirle, che una tale circostanza era quella della sua croce, per non darle un sommo preventivo dolore. Dopo la rimozione può l'Oratore prendere un nuovo maggiore motivo di esaltare la misericordia, e la benignità di Gesu Cristo, che non volesse addolorare Maria, con parlarle in quel momento della sua morte. Si loda Gesu Cristo, che facesse miracoli; ma si oppone, che non onorasse la Patria di qualche segno della sua onnipotenza: questa opposizione si può togliere con lo stato Assuntivo di recriminazione, dicendo, che quivi non fece alcun miracolo; perchè la Patria gli era ingrata, e infedele.

II. Nella lode di qualunque Eroe, se l'Oratore, per far quindi poscia maggiormente apparire la grandezza, e la singolarità di qualche azione, porta un' accusa: come sarebbe, che l' azione dell'Eroe sia stata dannosa al popolo, che sia seguita, senza riflettere al modo megliore; e dimostra, in qual'altra maniera sarebbe riuscita più utile; ha un campo aperto di toglierla, ò con la recriminazione, ò con la compensazione, ò con la rimozione, ò con la concessione; e poi gli si apre dallo scioglimento un nuovo campo di far' apparire anche maggiore l'azione lodata; perchè, se Gesu Cristo, per esempio, discaccia dal corpo d'una creatura i Demonj, e permette a' Demonj stessi, ch'entrino ne' Porci; e questi si precipitano in Mare con grave danno del pubblico; l'Oratore può far vedere, introducendo lo stato di compensazione, quanto infinitamente fusse maggiore il bene dell'energumena liberata, che non il danno de' Porci perduti: introducendo lo stato di purgazione, può far vedere, quanto santo, quanto giusto, quanto ragionevole fusse il fine di Gesu Cristo, con cui permise a' Demonj d'entrare ne' Porci; e quì nuovamente, con lo stato di compensazione, far vedere i conseguenti utili, che sarebbono provenuti da quella permissione, cioè, che i popoli avrebbono conosciuto, quanto grande sia la bontà di Dio, il quale impedisce in ogni momento la rovina, che potrebbono far' i Demonj; mentre a una semplice sua permissione fecero tutto il danno temporale, ch'era loro permesso: che giovamento avrebbono ricevute le anime da questo fatto; che lume della potenza, della provvidenza, e della misericordia divina; che cognizione della malignità, e dell' odio de' Demonj. In questa guisa con gli stati Assuntivi si toglie l'accusa; e l' Oratore truova l'artifizio di fare, che la stessa opposizione serva di nuovo motivo, per far' apparire più grande l'azione dell' Eroe lodato.

§. VII.

Con quale artifizio si lodino, ò si biasimino le cose inanimate.

SOMMARIO.

I. *Si dimostra, con quale rispetto precisamente, ò si lodino, ò si biasimino le cose inanimate.*
II. *Come si lodi un Fonte, ch'è cosa inanimata, riflettendo alle sole azioni dell'Uomo, e non alla naturale azione dello stesso Fonte.*
III. *Come si lodi il Fonte col rispetto all'azione sua naturale.*
IV. *Si dichiarano i due significati, che, secondo la dottrina di Quintiliano, può avere la qualità* de summo genere.

I. LE cose inanimate, ò si lodano, ò si biasimano col rispetto precisamente, che dicono all'Uomo; e, per lodarle, conviene riflettere, ò a quelle relazioni, che dicono all'Uomo, senza ch'esse abbiano azione alcuna; ò a quelle relazioni, che dicono all'Uomo, perchè hanno qualche azione propia naturale. *Il Fonte*, per esempio, dice relazione al primo, che il discoprì: al miracolo, da cui è pullulato: a' Santi: agli Oratori: a' Poeti: a' Principi, che abbiano quivi, ò lodato Dio, ò composte prose, e rime, ò fatta qualche altra azione gloriosa: all' Accademie quivi addunate: al luogo alto, ò basso, facile, ò difficile, ascoso, ed aperto; e a tutte queste cose, alle quali il Fonte si riferisce, non ha azione alcuna. Dice poi ancora relazione a quelle cose, a cui ha qualche azione, come al mondare, al risanare, all'arricchire, al fecondare la terra.

II. Se adunque il Fonte si loda per le relazioni, che dice all'Uomo, senza avere azione alcuna; l'artifizio dipenderà da' luoghi dello stato conghietturale, e si argomenterà la grandezza della lode data al Fonte dalle circostanze delle persone, delle cagioni, e de' fatti; perchè la qualità, che si controverte, s'inferisce con le conghietture, *qualitas conjecturis colligitur*: la qual cosa fa, che ogni stato di controversia sembri conghietturale; e in fatti potrebbe ogni controversia dirsi conghietturale in questo senso, che la cosa dubbiosa, e oscura non può inferirsi giammai con altro artifizio, che con le conghietture. Il fatto però è questo, che dalla qualità, che si pruova, lo stato si dice di qualità; avvegnachè la stessa qualità si pruovi conghietturando. Se adunque si loda un Fonte per le relazioni, che di-

ce

ce all' Uomo, senza ch' esso vi abbia azione alcuna, l'artifizio consiste nell' argomentare la grandezza della lode dovuta da' luoghi dello stato conghietturale, *à circumstantia personæ, causæ, & facti*. Se il primo, che il discoprì, fu, ò Santo, od Oratore, ò altra persona eminente; dalla grandezza personale del Ritrovatore si conghiettura la grandezza lodevole del Fonte ritrovato. Se quivi è sorto per miracolo; e il miracolo seguì alla presenza di molti; da queste circostanze del fatto si conghiettura la singolarità mirabile del Fonte. Dalle circostanze de' conseguenti avvenuti per cagione di quel miracolo, si conghiettura similmente la grandezza della lode dovuta al Fonte. Se Oratori, se Poeti, se Personaggi grandi, se Principi si sono partiti da lontani paesi, per bevere delle sue acque; le circostanze delle persone mosse a portarsi al Fonte fanno apparire la singolarità sua mirabile. Se quivi sono state fatte salmodie, ò veramente composizioni, ò in prosa, ò in rima; dalla Santità delle preghiere; dal tempo, che hanno durato; dalla qualità delle composizioni si manifesta la grandezza della lode data al Fonte. Così il Fonte viene lodato da quelle cose, alle quali dice relazione; e a cui non ha alcuna azione.

III. Vi sono poi altre cose, alle quali il Fonte dice relazione; perchè vi ha qualche azione naturale: come sarebbe, dall' essere le acque sue salubri, e sanative delle infermità: dall' invigorire i corpi, dal fecondare i terreni; dal fare, che spuntino erbe salutifere, fiori vaghi, e belli; e, poichè in un discorso laudativo non si controverte la sustanza del fatto, come sarebbe, che le acque del Fonte sieno salubri; ma la sola grandezza, la singolarità, e la preferenza ad altri fonti, e ad altre acque; così l' artifizio dee tutto consistere nel conghietturare la grandezza di quell' azione, la quale, se non può conghietturarsi con tutte le circostanze, dee l' Oratore servirsi di quelle, che potranno far' a proposito, per inferirla, e per manifestarla. Se per esempio il *Fonte* fusse in luogo alto, e difficile a' passaggieri; da questa circostanza argomentare la singolarità dell' azione di risanare, come se la salute fusse costituita dal Fonte in premio di coloro, che fussono risoluti, e animosi, e superassono le difficoltà della fatica. Se fusse in luogo piano, e facile a' passaggieri: da questa circostanza argomentare la grandezza dell' azione di risanare, e attribuire al Fonte la propietà della beneficenza, per cui si comunica facilmente a tutti. Se le persone risanate fussono distinte, ò per nobiltà, ò per dignità, ò per ricchezza; da queste circostanze argomentare la grandezza del risanare del Fonte; al quale ricorrono, come bisognosi, e mendici per ajuto, e nobili, e ricchi, e titolati. Poi dalle cir-

costanze *del modo*, dalla facilità, dalla prestezza, dalla piacevolezza del risanare, anche apparirà la grandezza dell'azione, con cui il Fonte risana. Soprattutto con le circostanze *de' conseguenti* maggiormente apparirà la grandezza dell'azione risanativa del Fonte; considerando il male, da cui erano i popoli tormentati, prima che si discoprisse quel Fonte: i beni, che presentemente godono per cagione di quelle acque: e tutto il bene della salute sperata per l'avvenire; perchè, siccome le azioni umane si manifestano grandi con tutte le circostanze, e massimamente con le circostanze del modo, e de' conseguenti; così le azioni naturali delle cose inanimate appajono grandi dalle circostanze, e principalmente da quelle *del modo*, e *de' conseguenti*. Inoltre, siccome, per lodare, ò per biasimare le azioni umane, si considerano le circostanze della persona, della cagione, e del fatto stesso; e poi, per far sempre più apparire grandi le stesse azioni, si dividono, e si suddividono le circostanze, come abbiamo insegnato nel primo Paragrafo; così, per manifestare la grandezza delle azioni naturali delle cose inanimate, si può anche dividere, e suddividere ogni circostanza, da cui si conghiettura la grandezza, e la singolarità della stessa azione; perchè con gli stessi artifizj di conghietturare la grandezza delle azioni umane, si conghiettura la grandezza delle azioni naturali, le quali intanto si lodano, ò si biasimano, in quanto che al buono, ò cattivo effetto, che producono, si attribuisce per metafora implicitamente la volontà, e l'elezione; quasi che dal Fonte, per esempio, lodato, per cagione del risanare, derivasse l'elezione del conferire la salute. Le cose adunque inanimate, ò si lodano, ò si biasimano a proporzione quasi con gli stessi artifizj, con cui si lodano, ò si biasimano gli Uomini; perchè non si lodano, ò non si biasimano, se non col rispetto, ò al diletto, ò alla tristezza, ò all'utile, ò al danno, che portano all'Uomo: e la grandezza della lode dipende affatto da' luoghi dello stato conghietturale, da' quali si argomenta la grandezza d'ogni azione; quindi, se un Fonte, per esempio, si loda col solo rispetto, che dice all'Uomo: siccome, per lodare un'Uomo, la controversia non è della sustanza dell'azione lodevole, ma della sola grandezza, cioè, quanto mirabile, quanto singolare, quanto lodevole, quanto desiderabile sia l'azione; così, istituendo un discorso, per lodare una cosa inanimata, come sarebbe, *un Fonte*; la controversia sarà similmente della sola grandezza della lode dovuta al *Fonte*: e in quel modo appunto che si conghiettura la grandezza dell'azione umana ne' discorsi dimostrativi; così ancora si conghiettura la grandezza delle azioni naturali ne' discorsi dello stesso genere. La gran-

dezza

dezza insomma è quella, che si pruova nel genere dimostrativo, *qualitas de summo genere*, ò sia, *quantitas probatur;* ma la stessa grandezza si argomenta per via di congnietture, *sed qualitas conjecturis colligitur.*

IV. Si noti quì di passaggio, che la qualità *de summo genere*, di cui abbiamo più volte fatta menzione, non è una sola, ma si divide in due: l'una da Quintiliano si dice qualità *de summo genere* (1), e non è altra cosa, che qualità generica, da cui si costituisce la proposizione universale: e questa sorta di qualità rade volte viene in giudizio, *qualitas de summo genere rarò in judicium venit*. L'altra qualità *de summo genere*, si estende alla quantità, e a tutte le cose, che si controvertono fuori della sustanza, e fuori del nome: e questa qualità (2) è quella, che può controvertersi in ogni genere di causa. Passiamo all'artifizio di lodare, ò di biasimare gli animali.

§. VIII.

Con quale artifizio si lodino gli animali.

SOMMARIO.

I. *Si espone l'artifizio di lodare un' animale.*

II. *Si espone l'artifizio di lodare un Cane, riflettendo alle sole azioni dell' Uomo, senza considerare le azioni propie naturali, e gl' istinti dello stesso Cane.*

III. *Si espone l'artifizio di lodare un Cane, per le azioni sue propie naturali, alle quali è portato dal propio istinto.*

I. L'Artifizio di lodare, ò di biasimare un'animale, consiste parimente nel saper conghietturare la grandezza, cioè, quanto singolare, e quanto ammirabile sia la lode, che gli si attribuisce; e poichè, secondo la dottrina d' Aristotele (1), non v'è altra cosa, ò lodevole, ò biasimevole, che l'azione; e l'Uomo stesso non è lodevole, nè per i beni di natura, nè per i beni di fortuna, ma per le azioni; così anche un' animale, ò si loda, ò si biasima per que' fatti, che si riferiscono alle azioni: ò non sue propie, ma dell' Uomo: ò a quelle, a cui esso animale ha qualche naturale animalesco muovimento.

II. Se

(1) *Quintilianus lib. 3. inst. orat. c. 6.*

(2) *Est autem qualitas alia de summo genere, atque ea quidem non simplex. Nam & qualis sit, cuiusque rei natura, & qua forma quaritur.* Idem lib. 7. c. 4.

(1) *Arist. lib. 1. Rhet. c. 32. tex. 391.*

II. Se un Cane si loda per le azioni dell'Uomo, come sarebbe: ò che dall'Uomo siasi dato nome di Cane anche a una Stella: ò che, secondo le favole, da Vulcano siasi dato un Cane in dono a Giove: che la sepoltura più nobile giudicata dagl'Ircani sia quella del ventre de' Cani; dalla grandezza dell'azione umana circa il Cane deriva anche la grandezza della sua lode. Dalla sagacità, per esempio, dall'ingegno, dalla potenza di Vulcano, che donò il Cane: e dalla sublimità, dalla maestà, e dall'autorità di Giove, cui fu donato, risulta una grandezza di lode nel Cane, che servì d'oggetto a sì gran dono. Dall'amore dimostrato, e dall'onore fatto a' Cani; in esaltando la condizione, e la circostanza della persona amante, e onorante, viene a esporsi la grandezza della lode attribuita a' Cani amati, e onorati. Se qualche nazione prende per segno di nobiltà, d'onore, di gloria, l'alimentare, e l'accarezzare i Cani; dalle circostanze della nazione, ò benefica, ò liberale, ò magnanima, ò guerriera, ò dotta &c. risulta una lode maggiore al Cane lodato.

III. Se poi il Cane si loda per le azioni sue propie, alle quali è portato per via d'istinto, ò sia, d'un muovimento naturale, convenevole alla natura sua sensitiva, per far comparire grandi, e degne d'una lode singolare quelle proprietà; l'artifizio consiste nel conghietturare la grandezza dalle circostanze. Può lodarsi il Cane dal latrare, dal mordere, dal cimentarsi con altri animali feroci, dall'assalire talvolta Lioni, ed Elefanti, dal seguitare il suo Padrone; ma questi fatti, ò sia, queste proprietà hanno da lodarsi, col riferirle metaforicamente agli abiti delle virtù, e farle apparire, come se derivassono dalla fortezza, dalla generosità, dalla magnanimità, dalla fedeltà, ò da altra virtù morale: e ciò non basta; ma conviene argomentare per via di conghiettura la grandezza, cioè, quanto sieno ammirabili, quanto singolari, e quanto preferibili le azioni del Cane alle azioni d'altri animali &c. e la grandezza d'ogni azione del Cane ha da conghietturarsi con proporzione metaforica, *à circumstantia personæ*, *à circumstantia causæ*, e *à circumstantia facti*, come si conghiettura la grandezza dell'azione umana. Il Cane, per esempio, appena udito picciolo rumore, latra, e corre al luogo dello strepito: quest'azione dee concepirsi per metafora, come derivante da un'abito di somma fedeltà, e di sommo valore; perchè, senza riflettere a qualunque persona possa essere quella, che quindi passa; se sia a lui benefica; se ne riceva donativi; se gli faccia festa, e giuoco; se sia quella, da cui suol'essere accarezzato; avvisa subito il Padrone, e rinunzia in quel punto a tutte le offerte, che gli potessono essere fatte, e a tutti gli accarezzamenti, affine di mantenere al Padrone

esatta

esatta fede: e non solamente partecipa l'insidia possibile, latrando; ma generosamente subito egli solo accorre al luogo, senza temere, che quivi molti si ritruovino, che sieno armati, e di poter perdere la vita. Qui, *à circumstantia personæ*, *à circumstantia causæ*, e *à circumstantia facti*, apparisce, quanto grande sia l'azione del latrare, quanto lodevole, e quanto faccia più desiderabile il Cane degli altri animali; perchè (parlando sempre in senso metaforico) si è dimostrata l'azione del latrare, dagli abiti della fedeltà, e del valore, che sono circostanze della persona. Si è dimostrato *à circumstantia causæ*, il motivo di latrare, e d'accorrere al luogo del rumore, che non è per altro, che per amore del Padrone; e che la fede stessa è il motivo di quelle azioni. *A circumstantia facti*, si è considerato il modo, ch'è di latrare subito, ch'è di muoversi senza dilazione, solo, e senza compagnia. Ma perchè la circostanza del fatto può rendere più sensibile la grandezza dell'azione; e in questa circostanza si comprende la considerazione del luogo, del tempo, del modo, degli ajuti, de' conseguenti, e delle comparazioni; perciò apparirà grande l'azione del latrare *dalla circostanza de' conseguenti*, con riflettere *a' conseguenti passati*, *a' conseguenti presenti*, *e a' conseguenti futuri*: quanti sono stati spogliati, e assassinati nelle case, i quali ora viverebbono felicemente, se avessono avuti Cani, i quali, latrando, avessono dato avviso de' ladri, e degli assassini: quanti adesso godono gli ori, gli argenti, e le sustanze loro, che gemerebbono, se non fusse stata la custodia de' Cani, che, latrando, e correndo al rumore, non avessono fatti fuggire gl' insidiatori: quante Città attribuiscono la libertà loro, e'l non essere cadute nella schiavitù de' nemici, per cagione de' Cani, che hanno avvisato, latrando, i Soldati delle guardie: quanta sicurezza si può uno promettere dall'avviso fedelissimo del latrare de' Cani. La stessa azione del latrare apparirà grande dalla circostanza del tempo, in quanto che di notte, di giorno, in ogni ora, a ogni picciolo rumore il Cane è vigilante: similmente dalle circostanze del modo, degli ajuti, e massimamente dalle comparazioni apparirà grande l'azione del latrare; perchè quest' azione può compararsi con quelle degli altri animali, i quali, per quanto servano all' Uomo, non però in circostanze così pericolose, in tempo, in cui si truova disarmato, sprovveduto, e inetto; anzi può farsi la comparazione tra i servigi, che un' Uomo presta a un'altr' Uomo; e cercare, qual' Uomo sia così fedele, così vigilante, così generoso, così forte, che, ò per un Padrone, ò per un'amico, metta in rischio la vita, affine di assicurare la vita del Padrone, e dell'amico, come fa il Cane, affine di assicurare, latrando, e accorrendo al rumore, quella del Padrone.

Certa-

Certamente, quando si loda un'animale: ò per l'azione dell' Uomo, da cui talvolta è amato, accarezzato, desiderato, e onorato: ò per l'azione propia convenevole all'attività di sua natura; l'artifizio sommo oratorio non consiste nel narrare le virtù; e le propietà dell' animale lodato; potendo anche uno Storico narrare simili virtù, e proprietà; ma l'artifizio oratorio consiste nel far'apparire grandi i fatti lodati; perchè la controversia ne' discorsi del genere dimostrativo, in cui si lodano, ò si biasimano i fatti, ò degli Uomini, ò degli animali, ò delle cose inanimate nel senso dichiarato, non è della sustanza de'fatti, *an sint*, ma della grandezza, *quanta sint*; e l'artifizio in questo genere consiste nel sostenere la parte della quantità controversa, cioè, della grandezza della cosa, ò lodata, ò biasimata con i luoghi dello stato conghietturale.

§. IX.

Dell' artifizio di lodare le scienze, e d' introdurre gli stati nel discorso laudativo.

SOMMARIO.

I. *Qual cosa debba considerarsi, per lodare, tanto le scienze speculative, quanto le scienze pratiche.*

II. *In qual significato si sia detto negli stati legittimi, che debba annullarsi la legge cavalleresca: e in quale possa la scienza della cavalleria essere lodata.*

III. *Si dichiara l'artifizio d' introdurre lo stato difinitivo per lodare la scienza cavalleresca.*

IV. *Si dichiara l'artifizio d' introdurre lo stato pragmatico, per lodare la scienza cavalleresca.*

V. *Si dichiara l'artifizio di lodare la scienza cavalleresca con introdurre lo stato giuridiziale.*

VI. *Si dimostra, come ogni costituzione introdotta, per lodare la scienza cavalleresca, possa costituirsi per via di comparazione.*

VII. *Si dichiara l' artifizio dello sciorre le opposizioni, che potessono farsi contro la scienza cavalleresca, con l' introduzione degli stati Assuntivi, e legittimi.*

VIII. *Si dichiara, come tutte le soddisfazioni si riferiscano alle costituzioni già dichiarate: e come tutte le scuse in ogni materia si fondino, ò nell' uno, ò nell' altro degli quattro stati Assuntivi.*

IX. Si

IX. *Si dimostra l'artifizio di lodare la medesima scienza cavalleresca con l'introduzione delle quistioni congbietturali.*

I. Le scienze, ò speculative, ò pratiche, si lodano dagli oggetti, e da' principj loro; e, secondo la preferenza degli oggetti, e de' principj, una scienza è preferita all'altra. Chi vuole sapere, se la giureprudenza sia preferibile alle altre scienze, ha da considerare, se la giustizia, ch' è il suo oggetto, sia preferita a tutte le altre virtù, e se è preferita, anche la giureprudenza. Nella scienza speculativa si può considerare la dignità dell' oggetto secondo se stesso, l'utilità, il bene, che quindi può dirivare, l' universalità, l' indipendenza, ò la particolarità, e la subordinazione de' principj. Nella scienza pratica si considera, oltre la dignità dell' oggetto, e la fermezza de' principj, anche la direzione della virtù, per cui la volontà è diretta all' azione, che si riferisce al propio oggetto. Per esempio, se un' Oratore vuole lodare la Matematica, ch' è una scienza speculativa, dee riflettere all' oggetto, ch' è la quantità, alla certezza de' principj, come sarebbe, che il tutto è maggiore della parte: che, se da due cose eguali si tolgono due parti eguali, quelle, che restano, sono eguali: alla universalità, come da questa sieno dipendenti le scienze degli Astri, de' numeri, de' suoni, delle misure, delle fortificazioni, e tutte insieme le arti, senza escluderne alcuna: e quindi finalmente alla utilità &c. nè più oltre ha da stendersi a considerare le direzioni della volontà; perchè di questa potenza ella non ha direzione alcuna. Se, per lo contrario, un' Oratore vuole lodare la scienza cavalleresca, ch' è scienza pratica, non solamente dee riflettere all' onore, ch' è il suo oggetto; a' principj, che sono quegli stessi della civile, e della morale; e all' utile, cioè, al benefizio universale di tutte le Città, di tutti i Popoli, e di tutto il Mondo, da cui, tolto l'onore, nulla più è bastevole per la conservazione della perfetta società umana; ma si ha da stendere ancora alla direzione della volontà; in quanto che questa scienza la dirige per via di giustizia, e di valore alle azioni convenevoli all' oggetto suo, ch' è l' onore. Di quì noi giudichiamo, che l' esempio, per lodare una scienza pratica, come sarebbe, la cavalleresca, possa servire, per saper lodare tutte le scienze, e tutte le arti; e di questa tratteremo ne' numeri seguenti.

II. Abbiamo, esemplificando, detto nello stato legittimo delle contrarie leggi, che la legge cavalleresca debba annullarsi in confronto alla legge di Gesù Cristo; ma nel senso, in cui ne ha trattato il Marchese Maffei, cioè, quando fusse cosa conceduta da'

Cavalieri, che la legge cavallerefca prefcriveffe la vendetta, e quelle cofe, che fono contrarie alla legge Evangelica, la quale comanda il perdonare all'inimico, l'amarlo, e il fargli benefizio. Ora in Bologna v'è un'Adunanza Accademica di Cavalieri, i quali, non folamente non concedono, che fia azione nobile il vendicarfi, ò il rifentirfi indebitamente, ò l'odiare, ò il non perdonare; ma foftengono, che il Cavaliero degeneri dalla fua condizione, ogni qual volta tenga, che fia lecito, ò 'l vendicarfi, ò 'l rifentirfi indebitamente, ò il portar' odio, ò il non perdonare: e queſto principio vogliono, che fia certo, indubitato, non mai controverfo, cioè, che ogni azione contraria alla legge di Dio, al precetto del Vangelo, e all'autorità de' Principi, e de' Magiſtrati fia biafimevole, e degna d'ogni riprenfione: nel qual fentimento fanno vedere, che fieno gli Autori claffici commendati, che trattano della materia cavallerefca. In queſto fenfo adunque, che tenghiamo per certo, e per legittimo, dimoſtreremo, come debba lodarfi una tale fcienza: e come fi poffano introdurre le coſtituzioni nel difcorfo laudativo di effa.

III. Supponghiamo, che un' Oratore prendeffe per Affunto il dimoſtrare queſta propofizione: *quanto fia commendabile la fcienza cavallerefca*, potrebbe introdurre lo ſtato difinitivo, e l'artifizio farebbe queſto: *primieramente* efporre la difinizione propia della fcienza cavallerefca; e poi inventare un'altra difinizione, per cui la fcienza nominata apparifca grande, fingolare, e quafi più celeſte, che umana; perchè la difinizione propia non ha da far'altro, che dare motivo all'Oratore di formarne un'altra, nella quale non fi confideri la fuſtanza della cofa lodata, ma la grandezza, e la quantità di effa. Nel modo appunto che, fe fi lodaffe l'Uomo, e fi difinifse, ch'è animale ragionevole; queſta difinizione all'Uomo appropiata darebbe motivo all'Oratore d'inventarne un'altra, in cui fi efaltaffe la natura umana; così ancora, lodando la fcienza cavallerefca, fi dee far precedere la difinizione propia della fcienza, la quale dia motivo d'inventarne un'altra, in cui vieppiù reſti la medefima fcienza efaltata. Che cofa è adunque propiamente la fcienza della cavalleria? *E' parte della civile, e della morale* (1) *facoltà, la quale infegna cuſtodire con gelofia l'onore, fecondo le direzioni della giuſtizia, e del valore:* queſta è la difinizione propia della fcienza cavallerefca: e l'Oratore dee quindi prendere motivo d'inventarne un'altra, nella quale vieppiù reſti efaltata la ſteffa fcienza: come farebbe, che, fe que-

(1.) *Conte Canonico Giofeffo Antonio Caſtiglione. Concluſione prima, e feconda.*

questa è la scienza de' Cavalieri: se questa è la legge del vero onore: se questi i principj della vera nobiltà; la scienza cavalleresca non sarà altra cosa, che un' insegnamento di custodire l' onore nella maniera più adatta alla legge di grazia, e alla imitazione di Gesu Cristo: che un Cavaliero con la stessa obbligazione cingerà la Spada (2), e abbraccerà la Croce: e che tanto sarà l' operare con i principj d' onore; quanto l' ubbidire a Dio, a' Principi, alla legge, e a' dettami di tutte le virtù morali. La difficoltà, dice Quintiliano (3), non consiste nel difinire; ma nel confermare la difinizione: onde, per confermare la difinizione inventata, si dee ricorrere a' luoghi dello stato difinitivo, e dimostrare *ab effectibus*, *à contrariis*, *à consequentibus*, *à repugnantibus*, *à simili &c.*, ò che segue l' identità tra la difinizione inventata, e la difinizione propia, ò che segue la differenza. Quì l' Oratore ha da provare l' identità, e ha da far vedere, che seguono gli stessi effetti, gli stessi conseguenti, gli stessi ripugnanti, gli stessi simili, gli stessi contrarj, dal custodire l' onore, secondo le direzioni della giustizia, e del valore; e dal custodirlo nella maniera più adatta alla legge di grazia, e all' imitazione di Gesu Cristo; perchè appunto, operando secondo i precetti dell' Evangelo, e, imitando le azioni di Gesu Cristo, seguirà mai sempre la conservazione dell' onore secondo le direzioni della giustizia, e del valore. Comanda per ventura la legge Evangelica, che si ami l' inimico? lo amerà senza dubbio chi opera secondo le direzioni della giustizia. Comanda, che gli si perdoni? gli perdonerà chi opera secondo le direzioni del valore. Che cosa ha fatta Gesu Cristo spettante alla dilezione de' nemici, che il tutto non si comprenda sotto 'l carattere di giusto, e di valoroso? Nella circostanza di tacere ha taciuto, *coram tondente se obmutuit, & non aperuit os suum*, dice Isaia; ma nella circostanza di parlare ha caricati gl' ingiuriatori a rendergli conto delle ingiurie. Quando tacque, senza caricare gl' ingiuriatori, fu in tale circostanza di luogo, e di tempo, in cui l' onor suo non si perdeva, tacendo: quando parlò, caricando gli oltraggiatori a rendergli ragione degli oltraggi, fu in tale circostanza di luogo, e di tempo, in cui sosteneva l' onore suo, parlando: e questa è appunto la scienza cavalleresca, il far conoscere le circostanze, nelle quali vile cosa non sia l' azione del tacere, e del non caricare l' inimico: e quando cosa giusta sia il parlare, e caricarlo a rendere ragione dell' ingiuria. Qual consi-

Mmmm 2 glio,

(2) *Gessi nella Spada d' onore.*
(3) *Quintil. lib. 7. inst. orat. cap. 3.*

glio, e qual'esempio ha dato Gesù Cristo intorno agl'inimici, che non sia stato eseguito con giustizia, e con valore? ha egli consigliato, che colui, il quale riceve uno schiaffo, esponga l'altra guancia al secondo; e poi ha fatto conoscere con l'esempio, che si poteva caricare il Percuotitore a rendere conto della percossa; perchè, avendo egli ricevuto uno schiaffo, dimandò ragione dell'oltraggio, *cur me cædis?* quindi può darsi una tale circostanza, in cui l'ingiuriato, esponendo l'altra guancia al secondo schiaffo, operi giustamente, e valorosamente; e può darsi un'altra circostanza, in cui il caricare l'ingiuriatore a rendere conto dello schiaffo, sia atto di giustizia, e di valore: anzi l'esempio dato dallo stesso Legislatore ha da far conoscere, che può da una parte in una circostanza praticarsi il consiglio, e che nella stessa circostanza si può provvedere all'onore, cercando la ragione dall'Avversario dell'insulto, affinchè sia manifesto, che l'ingiuria è patita, non meritata. Figuriamoci, che Gesù Cristo, quando ricevette lo schiaffo, non avesse caricato l'ingiuriatore a rendergliene conto, e non avesse detto, *cur me cædis?* quale differenza vi sarebbe tra la santa sua morale; e la morale superba di Seneca? Rispetto a questa seconda morale, Catone, che non si risentì d'uno schiaffo ricevuto, operò da superbo, col qual'abito diabolico, *majori animo non agnovit*, dice Seneca, *quàm ignovisset*; ma secondo la morale del suo Vangelo, egli, che si risentì, e disse, *cur me cædis?* operò da giusto. Qual'esercizio di virtù Cristiana è incompatibile con l'atto dello sgravare se stesso dal merito d'un'ingiuria? *non quello dell'umiltà*, per la quale un'Uomo non ha da voler comparire, ò come un'Angelo, ò come un Beato impenetrabile a'colpi, a cui soggiace la misera umanità; ma, caricando l'Avversario, ha da far vedere, ch'è sensibile all'ingiuria, e che la riceve: *non quello della mansuetudine*, la quale allontana l'anima dalla vendetta, dall'ira, dall'odio, dalla maldicenza; ma non dal negare l'imputazione, se uno ingiustamente, e falsamente è imputato; non talvolta dal recriminare, quando uno è accusato; non dal purgare l'azione, quando, potendo avere più motivi, per l'uno può essere colpevole, per l'altro giusta; non dal rimuovere da se la colpa, se ad altra cosa può essere attribuita. Infatti Gesù Cristo è stato il più umile, e il più mansueto della terra, da cui abbiamo comandamento di prendere esempio, *discite à me, quia mitis sum, & humilis corde;* e pure, s'è stato imputato d'aver'in ajuto il Demonio, egli ha negata l'imputazione, con dire, *ego Dæmonium non habeo, sed glorifico Patrem meum, qui in Cœlis est*: se i suoi nemici hanno minacciato di lapidarlo, gli ha recriminati, e ha detto, ch'erano ingrati, *multa opera bona ostendi vobis, propter quod horum*
me

me lapidatis? se ha ricevuto uno schiaffo, si è risentito, e ha caricato il Percuotitore a rendergliene la ragione, *cur me cædis?* e se ha perdonato a tutti gl' ingiuriatori suoi, ha fatto, che il perdono derivasse dalla purgazione attribuita alla ignoranza loro, *Pater ignosce illis, quia nesciunt quid faciunt*. Che se Gesu Cristo ha dato esempio di umiltà, e di mansuetudine, e ha sgravato se stesso dal merito delle ingiurie, che gli fecero i suoi Avversarj; quale altra virtù cristiana sarà incompatibile con quanto si prescrive dalla scienza cavalleresca per conservazione dell' onore? mentre nulla più si desidera con le direzioni di questa scienza, se non che l' Uomo non odii, non si vendichi, non infurii, non si trasporti; ma conservi l' onore, sgravandosi nella circostanza, in cui faccia mestiere, dal merito dell' ingiuria. Se l'umiltà, se la mansuetudine non le ripugnano, e non le sono contrarie; qual'altra virtù le potrà essere ripugnante, e contraria? Per questo si dee conchiudere, che sia una cosa stessa l' operare secondo la legge di Dio, e l' imitazione di Gesu Cristo, come l' operare secondo le leggi cavalleresche regolate dalla giustizia, e dal valore; perchè con le regole della giustizia si prescrive, che l'azione, secondo la sustanza dell'atto, sia onesta: e con le regole del valore, che sia anche, secondo il modo, decente, cioè, che nè per una parte si operi con viltà, nè per l'altra con temerità, con ambizione, e con vendetta in quel senso contrario alle leggi, che comunemente si prende.

IV. Si è fin quì lodata la scienza cavalleresca con la costituzione difinitiva; ora si potrà lodare, introducendo lo stato pragmatico, ò sia, negoziale, dimostrando: quanto sia utile al governo, alla Città, e alla società umana la gelosia di non perdere l' onore, cioè, di non diminuire nella buona opinione, ò sia, nella presonzione, che ha la legge di ogni Uomo, che sia dabbene: *quilibet enim præsumitur bonus*: quindi che, coltivandosi la scienza cavalleresca, la quale insegna a custodire l' onore con giustizia, e con valore, in quella maniera, che una tale onorata custodia è comandata da Dio, e ne ha Gesu Cristo lasciato l' esempio; saranno diretti i Cittadini a non perdere giammai quella presonzione di bontà, che debb' essere inseparabile dall' Uomo onesto. Vero è, che la natura stessa porta l' Uomo a sostenere l' onor suo in ogni circostanza; a ogni modo sono utili, sante, e giuste le leggi, che servono di lume alla sua ragione, e di freno a' suoi appetiti; affinchè, ò non erri nella cognizione dell' onore, ò non devii nell' elezione de' mezzi, con cui si conserva. Molti hanno creduto (4), che l' onore altra cosa non fusse, che ostentazione di gloria, che onorificenza, che dignità, che comando, che autorità, che trion-

(4) *D. Augustinus lib. 19. de civitate Dei, & Aulus Gellius lib. 7. c. 3.*

trionfo, che riverenza popolare; e questo fu l'errore quasi comune degli antichi, i quali, non avendo avuto il vero concetto dell'onore, nè meno hanno saputo i mezzi propj dell'Uomo valoroso, per conservarlo; onde v'è chi precipitò a darsi la morte, ò per non avere conseguita una degnità, ò per esserne stato privato, ò per non aver'ottenuta la gloria del trionfo, ò per non vedere superiore a se l'inimico, ò nell'autorità del comando, ò nella gloria di dargli il perdono. Tanto è lontano, che questo sia l'onore, sopra cui si fissa la scienza della cavalleria cristiana, che anzi condanna per superbi, per ambiziosi, e battologi coloro, ch' eleggono mezzi strani, e disdicevoli, ò per ottenere, ò per non perdere quella esteriore apparenza di gloria non vera, che tutta dipende dall'arbitrio altrui. Se altro bene non provvenisse dalla scienza cavalleresca, se non il far conoscere, che l'onore propio, e inseparabile, debb'essere quello di non perdere la opinione, ò sia, la presonzione della legge, che ogni Uomo sia onesto, e dabbene, per lo quale motivo ella giudica sempre in favore del Reo, infinattantochè l'Accusatore non ha giustificata con le pruove l'accusa: se nulla più derivasse dalla scienza cavalleresca, che la sicurezza di non poter'essere Uomo onorato, senza essere onesto; se l'unico giovamento della scienza cavalleresca non fusse altro, che il far vedere tutto l'ampio concetto dell'onore, il quale si dirama, e dentro dell'anima, e fuori dell'anima, profondamente radicato nella virtù; sarebb'ella cagione di questo gran bene, che, volendo chiunque far'azione d'onore, disperasse di potervi riuscire, senza i mezzi leciti permessi dalle leggi, conceduti da' Principi, e praticati dalla morale. Ma v'è questo anche di più, che la scienza cavalleresca ha per suo fine principale la soddisfazione, e la pacificazione, per cui sia restituito alla sua luce il buon concetto, che si offusca, e si oscura per cagione delle ingiurie. Qui è, dove ha grandemente errato l'antichità, la quale ha pensato, che l'ingiuria dovesse ripararsi con l'ingiuria, l'odio con l'odio, il trasporto col trasporto. Per l'opposito la legge cavalleresca cristiana ha discoperto l'errore; perchè ella non ammette giammai, che l'ingiuriato debba sostener l'onor suo con simile turpe riparazione: distingue la parte dell'ingiuriare dalla parte del difendersi; e dà alla pura, e semplice difesa nome di valore, togliendolo all'ingiuria, come a quella, che non è fondata sopra le leggi della giustizia: della qual regola abbiamo l'esempio in Gesù Cristo, il quale, tutte quelle volte, in cui fu obbligato a recriminare gl'ingiuriatori, distinse dalla maniera di difendersi quella dell'ingiuriare. Poteva già rispondere a coloro, i quali temerariamente gli dissero, ch'era posseduto dal Demonio: voi ve ne mentite;

te; ma si contenne in altri termini, e rispose; *ego Dæmonium non habeo*. Vero è, che il negare l'accusa è una stessa cosa indirettamente, che il dare una mentita; a ogni modo il dare una mentita ha ragione d'ingiuria; perchè dice qualche cosa di più, che non appartiene alla difesa, cioè, l'animo dell'accusatore: e il negare l'accusa non è ingiuria; perchè ha solamente ragione di difesa; ed egli volle difendersi, ma non ingiuriare. Poteva già dire a coloro, che volevano lapidarlo: ingrati, e sconoscenti, lapidate il vostro Benefattore; ma si contenne in altri termini, e disse: *multa opera bona ostendi vobis, propter quod horum me lapidatis?* Senza dubbio è la stessa cosa indirettamente il dire, tu lapidi colui, dal quale hai ricevuto benefizio, come dirgli: ingrato, lapidi il tuo benefattore; ma il narrare i benefizj ha ragione di difesa, e il tacciare d'ingratitudine ha ragione d'ingiuria; ed egli volle difendersi con la prima, non con la seconda. Ora, se la scienza cavalleresca non prescrive altra cosa giammai, che il sostenere l'onore, non con l'ingiuria, ma con la difesa: e se questo è il mezzo più adatto, e più ragionevole, per accommodare le differenze, affinchè una piaga non si medichi con aprirne un'altra; ma col mettervi sopra il balsamo, e col ripararne, ò la dilatazione, ò'l malignamento; convien'apprezzare, e coltivare quella scienza, per lo cui mezzo ci deriva una maniera onestissima, e giustissima di ritrovare le soddisfazioni opportune, con cui rinovare la concordia, e stabilire le pacificazioni. Vi è poi ancora quest'altro benefizio dalla scienza cavalleresca, ed è, che la plebe ignorante resta disingannata sopra le azioni d'onore; perchè, se non vi fussono Cavalieri, che promuovessono il senso legittimo, in cui s'intende, che un'azione sia nobile, onorata, giusta, e valorosa; e che, producendo gli Autori celebri, i quali hanno scritto di cavalleria, non illuminassero le persone idiote del vulgo; chi potrebbe togliere loro di mente, che l'azione nobile da Cavaliero non fusse il vendicare un'affronto, l'assalir l'inimico, l'ucciderlo, e l'infamarlo? mentre odono, che gli antichi Greci, e Romani andarono gloriosi di simili azioni, le quali più volte sono anche praticate da' Nobili Cristiani; e che in questa materia si scrivono libri, ne' quali, essendo citati gli Autori più classici di cavalleria, conchiudono, che la scienza cavalleresca altra cosa finalmente non c'insegni, che vendicare le ingiurie, che sottilizzare, e scrupolizzare sopra le soddisfazioni, e le paci; e in cui perniziose sieno le massime, pretendendo, che non si truovino in essa sentimenti di pietà, se non passeggieri, nella quale scienza dicono, che le massime cristiane, sono quivi, o come a pigione, ò come per modo di parentesi divote? Se non vi fussono adunque Cavalieri di grande intendimento, e di profonda

fonda erudizione, e dottrina, i quali non reclamassero contro coloro, che sinistramente giudicano in materia d'onore: i quali non assicurassono, che la dottrina legittima degli Autori di cavalleria non è contraria alla legge civile, alla morale, e alla religione: i quali non istabilissono dottissime conchiusioni, e non risolvessono con chiarissime, e ordinate distinzioni i dubbj, che possono insorgere sopra simile materia: se tutta la più colta, e la più generosa nobiltà d'Italia, il giudizio di cui non è inferiore a quello di tutte le altre nazioni, non professasse, che azione da Cavaliero non sia il vendicarsi, l'ingiuriare, il non perdonare, il risentirsi indebitamente vi sarebbe; questo pregiudizio dannosissimo, che il vulgo, e il popolaccio insano, penserebbe d'aver fatta un'azione gloriosa, e nobile, ogni qual volta giugnesse a vendicar'un'ingiuria, a risentirsi di essa indebitamente, e fuori di tempo, e a chiedere soddisfazioni improporzionate; cose, che da' Cavalieri sono abbominate, e detestate, come turpi, e derivanti, non dall' indirizzo della virtù, che professano, ma dall'empito d'un'animo ferale, che biasimano. Diasi pure, che ogni Uomo abbia una discretiva naturale, per la quale possa distinguere la luce dalle tenebre, cioè l'azione lodevole dall'azione biasimevole: diasi, che il giudizio d'ogni plebeo sia tanto purgato, e aggiustato, che intenda perfettamente, quando sia, che resti pregiudicato l'onore suo con le parole, quando con i fatti; e che sappia l'ingiuriatore per una parte, qual cosa gli convenga, per soddisfare all'ingiuria; e all'ingiuriato per l'altra, qual cosa debba attendere per condonarla: diasi, che ognuno concepisca la circostanza, in cui gli è lecito il risentimento propio, e la circostanza, in cui il risentimento debba farsi dinanzi a' Principi, a' Magistrati, e a' Tribunali di giustizia: diasi, che le dottrine di tutti i Cavalieri, che hanno con laude faticato, per lasciarci le regole di sostener l'onore, senza partirci dalle leggi umane, e divine, sieno tutte raggruppate ne' principj naturali; e che un' Uomo incolto, e rozzo abbia subito un lume discretivo perfetto, per sapersi regolare ne' fatti, in cui, ò egli dee soddisfare, come ingiuriatore, ò essere soddisfatto, come ingiuriato; sarà però sempre vero, che, se il vulgo penserà, che la massima de' Cavalieri, ò giusta, ò ingiusta, ò lodevole, ò biasimevole, od onesta, ò turpe, sia il vendicare le ingiurie, egli crederà d'aver fatta azione da Cavaliero, se giugnerà a vendicarle: onde, se potesse la naturale discretiva, senz'altra cultura di scienza, penetrare tutte le cose spettanti alla materia d'onore; sarebbe a ogni modo utile, e necessaria la scienza cavalleresca, per togliere dalla bocca di gente più volte impetuosa, e trasportata il vanto d'aver' operato nobilmente sopra la falsa opinione,

che

che Cavaliero sia colui, che rende ingiuria per ingiuria, e che non lascia oltraggio invendicato. Tanto utile, e tanto necessaria fu giudicata da Ludovico quartodecimo la scienza cavalleresca, che, per estirpare dalla Francia l'uso abbominevole de' duelli, e delle disfide, eresse il Tribunale di cavalleria, in cui presiedessono i Marescialli, e decidessono sopra le soddisfazioni dovute alle ingiurie, e provvedessono a quell' onore, senza del quale infelice, e gravosa parrebbe a ogni Uomo la vita. Quì noi cerchiamo: per qual cagione un Ludovico quartodecimo Re di somma prudenza non pensò, che la naturale discretiva d'ognuno bastasse, per provvedere alla reintegrazione dell' onore? perchè stabilì, che vi fussono Giudici, che accomodassono le parti? è possibile, che i Marescialli decidano le cause, senza cognizione della vera scienza d'onore? è possibile, che non abbiano riflessione alle leggi, e alla religione? è possibile, che ogni altro Tribunale della terra si regoli con certi principj, con certe massime, che tenga per sue propie alcune conchiusioni; e che poi il solo Tribunale eretto sopra la materia d'onore non debba aver' i suoi principj, le sue massime, e le sue conchiusioni, e conseguentemente, che non sia diretto da alcuna scienza? forza è dunque il concedere, che, per avere un concetto vero dell' onore; che, per provvedere alle giuste soddisfazioni, e pacificazioni; che, per togliere l'errore dal popolo sopra le azioni da Cavaliero; e per istruirlo, che il vendicarsi, e 'l risarcire l'ingiuria con l'ingiuria non sia cosa da Uomo nobile, e onorato, è necessaria la scienza della cavalleria; alle cui massime (le quali altra cosa non sono, che conchiusioni della civile, della morale, e della religione) si appoggiano i Tribunali eretti per decidere le cause spettanti alla materia d'onore.

V. Si è veduta fin quì la lode convenevole alla scienza cavalleresca, con avere introdotta la costituzione pragmatica, e negoziale; ora loderemo la stessa scienza con l'introduzione dello stato giuridiziale, dimostrando, quanto sia giusta; imperciocchè i suoi principj sono tutte quelle conchiusioni, che s'inferiscono dalla legge civile, dalla morale, e dalla religione in materia spettante all' onore. Quanto giusto sia l'ubbidire a Dio, e imitare le azioni gloriose de' Maggiori: il non discostarsi giammai da' principj della ragione: l'umiliarsi all' autorità Pontificia, agli Statuti de' Principi, a' Giudici, a' Magistrati, e alle leggi divine, e umane: la qual cosa è talmente fondata ne' principj della scienza cavalleresca, che nessuno è tenuto per Cavaliero d'onore, se prima di tutte le cose l'azione sua non è fondata in tutta l'esecuzione della giustizia: anzi, operando secondo le regole di questa scienza, non solamente l'azione ha da essere giusta,

quanto alla sustanza dell'atto; ma quanto alla convenevolezza del modo, cioè, giusta, e valorosa, non perchè queste sieno due cose distinte; ma perchè la seconda è un modo della prima. Di quì segue, che la scienza cavalleresca non mai insegni di preferire il propio onore, ò a Dio, ò alla Patria, ò al Principe, ò alle leggi; ma di fare, che l'Uomo proccuri di sostenere quel concetto d'onore, con cui non egli solo, ma Iddio, ma la Patria, ma il Principe, ma le leggi possono essere glorificate; parendo, che dal merito della persona dirivi una gloria all'autorità, cui è suggetta. Similmente segue, che la stessa scienza non insegni giammai, che non sia azione gloriosissima il condonare le ingiurie; ma che si debba distinguere il condonare le ingiurie dal sofferirle, concedendo sempre il condonarle, non sempre il sofferirle; perchè l'Uomo, che condona, è valoroso, anzi magnanimo senza equivoco; laddove colui, che soffre, può soffrire, ò per viltà, ò per ambizione, ò per virtù: così, per mettere in salvo l'onore, fa mestiere, che sia conosciuta la direzione della sofferenza per mezzo del valore; e per valore intende ogni azione, con cui onestamente, senza derogare all'autorità divina, e umana, l'Uomo proccura di non perdere quella presonzione, che ha la legge di ognuno, che sia dabbene, e onesto. Se v'è chi ne' suoi Palaggi conservi scolpite, ò in marmo, ò in bronzo, ò dipinte con vivi colori le immagini gloriosissime de' suoi Antenati, nessuno tra Cavalieri sarà, che lodi gli Eroi di sua Casa, ò perchè, mettendo sotto piè la religione, e le leggi, vendicassono le ingiurie, ò perchè menassono le mani, ò perchè si facessono vedere attorniati da Satelliti, ò perchè fussono assassini; ma loderà precisamente quelle azioni, che, esaminate in un consiglio, sarebbono oggetti delle laudi de' più prudenti, e de' più saggi; e che, ventilate da' più giusti, sarebbono commendate per valorose in que' limiti, ne' quali, secondo la giustizia, e la religione, resta compreso il valore: onde sempre più apparisce, quanto sia giusta la scienza della cavalleria, la quale prescrive a tutti, e principalmente a' Cavalieri l'ubbidienza a Dio, e a tutte le Dominazioni terrene; la quale insegna, che la suggezione alle leggi divine, e umane sia la prima, e fondamentale massima dell'onore suo; che insomma l'Uomo sostenga con valore, cioè, con virtù, quell'onore, senza del quale egli diverrebbe una parte infetta, e gravosa alla Repubblica.

VI. Si può lodare la scienza cavalleresca con lo stato di qualità comparata, e questa controversia serve in ogni costituzione; perchè si può cercare nello stato negoziale, se l'azione sia utile, se più utile, se utilissima: nello stato giuridiziale, se giusta, se più giusta, se giustissima: e l'artifizio di comparare si prenderà da' luoghi già dichiarati

rati (5), *à numero, à vi, à specie, & ab affectione ad res alias*: cercando di preferire l'oggetto della scienza cavalleresca, ch'è l'onore, agli oggetti delle altre scienze; *in numero*, equiparandolo a tutti gli altri beni; *in vi*, dimostrando, come dall'onore derivino tutte le altre cose, che possono servire alla felicità; *in specie*, quanto l'onore sopra tutte le cose sia desiderabile; *in affectione ad res alias*, quale sia l'opinione, in quale la stima sia appresso tutte le nazioni anche barbare l'onore.

VII. La stessa scienza può lodarsi, con introdurre nel discorso laudativo gli stati Assuntivi, e legittimi. Gli stati Assuntivi servono per confutare le risposte degli Avversarj, ed eziandio per dichiarare i sensi legittimi delle conchiusioni cavalleresche, onde s'introducono secondo la qualità delle risposte. Ponghiamo, per esempio, che si faccia opposizione, che gli Autori classici della scienza cavalleresca affissino la mente del Cavaliero a sostenere con gelosia l'onore estrinseco, che da Dio, da' Padri Santi è chiamato onore vano, falso, passaggiero, e fallace; con lo stato Assuntivo di concessione si concederà, che la scienza cavalleresca insegna ad avere una grande gelosia dell'onore estrinseco; ma precisamente quando, ò egli è una consecuzione dell' onore intrinseco fondato nella presonzione della bontà, e dell'onestà, che ha la legge d'ogni Uomo; ò un'effetto necessariamente connesso con l'intrinseca ragione dell'onestà, che non può trascurarsi senza offesa di Dio, e delle leggi. Che se talvolta gli Autori di cavalleria hanno parlato del primo onore, senza far menzione del secondo, basta, che da tutto il complesso de' libri loro si ricavi la mente legittima, con cui hanno scritto; e che apparisca non aver' eglino inteso giammai di parlare dell'onore falso, ma dell'onore vero; la verità del quale non sussisterà giammai, senza che l'onore estrinseco si fondi sopra l'intrinseca ragione di quella presonzione, che ha la legge d'ogni Uomo, che sia dabbene, e onesto. Per questa ragione i Superiori delle Religioni, che professano umiltà profondissima, e debbono in questa servire d'esempio a' Sudditi, benchè nulla curino gli onori estrinseci; a ogni modo vogliono giustamente quegli onori estrinseci, senza de' quali non si avrebbe d'esso loro opinione di bontà, e d'onestà; si risentono, quando loro sono negati; perchè allora pensano con giustizia, che sia la stessa cosa il volere l'estrinseca onorificenza, come il conservare il nome dell'onestà, e l'autorità del governo. Se poi si accusassono gli Autori di cavalleria, come quegli

(5) *Disp. dello stato di qualità cap. 7. §. 1. e 2.*

gli, che insegnano la vendetta, e'l risentimento, che sono cose contrarie a' comandamenti del Vangelo; con lo stato Assuntivo di purgazione, col quale si dimostra l'animo, il fine, la volontà, con cui uno ha operato, si dee togliere la censura, dimostrando l'animo retto, che hanno avuto; perchè col nome di vendetta non hanno inteso giammai, ò l'odiare, ò 'l punire, ò 'l gastigare l'inimico, cosa, che, essendo contraria alla giustizia, non può in conto alcuno essere stata così intesa da quegli Autori medesimi, i quali vogliono, che l'azione da Cavaliero non debba giammai discostarsi da' meriti della giustizia; hanno adunque per vendetta inteso il solo risentimento lecito permesso da Dio, e dalle leggi, col quale scaricarsi dell'ingiuria, ò per dir meglio, dell'offesa; perchè all'ingiuria massimamente conosciuta non è prescritto dalla scienza cavalleresca in tutte le circostanze il risentimento legittimo; ma bensì all'offesa; quindi gli Autori cavallereschi condannano la vendetta, e appruovano quel solo risentimento, con cui l'ingiuriato fa conoscere di patire a torto l'offesa, sempre col fine di sostenere il buon concetto d'essere dabbene, e onesto, senza del quale non sarebbe parte utile della Repubblica. Se si oppone, che gli Autoti della scienza cavalleresca hanno infatti insegnate conchiusioni, che sono state condannate dall'autorità Pontificia; con lo stato primieramente Assuntivo di rimozione si dee togliere l'opposizione, attribuendo l'errore alla circostanza de' tempi, in cui scrissero; e poi con lo stato Assuntivo di purgazione, attribuendo l'errore, non alla volontà di conchiudere falso, ma alla limitazione dell'intelletto, che non ha preveduti tutti i conseguenti della materia dedotta; il che fa, che una conchiusione inferita da' principj certi, infallibili, e scientifici più volte si condanni come falsa, non perchè sieno falsi i principj, ma perchè la conchiusione è mal dedotta: come appunto segue nelle materie Morali, e Teologiche, in cui molti Autori celebri, ò per la circostanza de' tempi, in cui scrissero, ò per la particolare loro opinione della materia, sopra cui scrivevano, hanno più volte dedotte conchiusioni false, erronee, temerarie, scandalose; non perchè i principj della morale, e della religione, da cui si deducono, sieno falsi; ma perchè la mente umana, che non prevede tutti i conseguenti, che non penetra tutte le difficoltà, inferì una conchiusione falsa da un principio vero: onde resta abbracciato il principio, e condannata la conchiusione, nel modo appunto, come, se uno dicesse, *homo est animal: ergo est irrationalis*; per lo quale motivo ogni Autore Cattolico sottomette le sue conchiusioni al giudizio della Chiesa; onde, se alcune conchiusioni si truovano negli Autori cavallereschi, le quali sieno dannate, ciò dee imputarsi, ò

alle

alle circostanze de' tempi, in cui si scrissero; ò alla limitazione dell' intendimento umano, che, non prevedendo tutte le cose, può errare nelle particolari sue conchiusioni; e non alla volontà degli Scrittori, il fine de' quali è d' umiliare ogni sentenza loro all' autorità suprema del Sommo Pontefice. Nè per questo i principj della scienza cavalleresca non saranno sempre stabili, e sussistenti, quantunque non sempre stabili, e sussistenti sieno le conchiusioni, che da essi gli Autori della cavalleria deducono; perchè, se per esempio è giudicata cosa abbominevolissima il duello, che non è comandato dal Principe, ò per sostenere l'autorità pubblica, ò per esimere l'Esercito dalla battaglia, ò per altro fine suo onesto, e giusto voluto; anzi s'è cosa vergognosa, e giustamente dannata, che sia lecito l'inseguire l'inimico, che fugge, e l'ucciderlo; sarà però sempre vero, che un Cavaliero, il quale in simili cimenti, e in simili circostanze ubbidirà alla legge di Dio, all'autorità del Sommo Pontefice, al comando del proprio Principe, al giudizio de' Magistrati, farà azione giusta, e valorosa: giusta, perchè è giusto, che *omnis creatura, quæ potestatibus superioribus subjecta est*, operi secondo la condizione di quel debito, che ha l'inferiore al suo superiore: valorosa; perchè conserverà l'onore suo nel modo convenevole permesso dalla legge. Ora gli Autori cavallereschi, i quali hanno insegnate alcune conchiusioni, che poi furono dannate; nella stessa falsità allora non conosciuta delle conchiusioni insegnate, hanno voluto, che vi fusse questa verità, cioè, che non mai l'azione dovesse dirsi da Cavaliero, quando non fusse giusta: e che non mai dovesse dirsi giusta, quando per essa l'Agente si discosta dalla legge di Dio, dal comando del Principe, e dalla suggezione dovuta alle leggi divine, e umane. Se si oppone, che il risentimento, per lo quale milita tutta la scienza della cavalleria, non è comandato da Dio; anzi che la volontà divina, ò sia ciò consiglio, ò sia precetto, è, che tutta la causa dell'ingiuria si rimetta nelle sue mani, *mihi vindicta, & ego retribuam;* e che non solamente l'ingiuriato non si risenta, ma che, percosso in una guancia, offerisca l'altra (6), si dee togliere la censura con lo stato legittimo di raziocinamento, nel quale stato si procede come nel diffinitivo. Conviene adunque negare, che il risentimento, secondo la qualità delle persone, non sia permesso da Dio; e, benchè, concedendo la proposizione, non segua, che, se il risentimento non è comandato da Dio, sia perciò proibito; a ogni modo si debbe togliere la censura, con negare la proposizione, come universalmente vera, senza distinzione di per-

(6) *D. Matthæus c. 5. n. 39.*

persone. Dipoi difinire, che cosa propiamente sia la vendetta; e che differenza passi tra la vendetta, e 'l risentimento legittimo, e dimostrare, che Iddio, il quale ha riserbata a se la vendetta, non ha proibito quel risentimento, che può condurre gli Uomini alla osservanza maggiore della sua legge: che il consiglio d'offerire l'altra guancia al secondo schiaffo può praticarsi, e insieme unirsi il risentimento debito in difesa dell'onore. Certamente v'è il precetto di Dio d'onorare i Parenti; e se il Padre, e la Madre fussono ingiuriati, e offesi, onde perdessero per cagione dell'offesa il concetto d'essere dabbene, e onesti, come d'ogni Uomo presume la legge; sarebbe il figliuolo tenuto a risentirsi dell'ingiuria fatta a' Parenti, precisamente dimostrando, che a torto sono stati offesi; perchè, se per la legge di amare i Parenti è tenuto un figliuolo a sostentare la vita loro; per la legge d'onorarli è tenuto a difendere l'onore loro, non essendo meno pregevole l'onore della vita. Ora per lo stesso comandamento è obbligato un figliuolo a difendere debitamente l'onore suo; allora quando massimamente non potesse perdere la fama, e 'l concetto d'essere dabbene, e onesto, senza che ciò ridondasse in disonore de' Parenti; imperciocchè, siccome i Genitori servono di corona d'onore a' figliuoli; così i figliuoli servono di corona d'onore a' parenti: onde, se quantunque vi sia una provvidenza per conservare la vita anche agli animali de' Boschi, e per vestire i gigli della Valle; a ogni modo Iddio vuole, che un figliuolo per debito d'amare i Genitori gli assista, e provvegga in caso di bisogno alla vita loro, si dovrà dire, che per debito d'onorarli; quantunque vi sia una provvidenza destinata alla vendetta delle ingiurie, Iddio vuole, che un figliuolo sostenti, nel modo permesso dalla legge, l'onore degli stessi Genitori. Di quì segue, che, se un figliuolo è disonorato, almeno per onore de' suoi Genitori debba risentirsi dell'offesa, cioè, far vedere, ch'egli a torto è offeso, e nulla più. Non è adunque universalmente vera la proposizione, che sia cosa contraria al comandamento di Dio lo scaricarsi delle ingiurie, se si ha riguardo a molte condizioni di persone. Se un Giudice non si risentirà, e non farà vedere, che ingiustamente è infamato d'essere venale; qual credito avrà egli nelle sue sentenze? chi si fiderà del suo tribunale? che scandalo non sorgerà per cagione della sua autorità, e del suo uffizio? chi dirà pertanto, che un Giudice non sia obbligato a risentirsi d'un'offesa, la quale pregiudichi al suo buon nome, alla buona fama, e che gli tolga il concetto, che ha la legge d'ognuno, che sia dabbene, e onesto? E' possibile, che vi sia una legge, la quale prescriva di non accettare in giudizio gli accusatori infami; e che per la stessa legge il

Giu-

Giudice, che vuole amministrare la giustizia, non sia tenuto allo sgravarsi dall'offesa, che pregiudica all'ordinato corso della giustizia? Se uno Superiore di Religione non si risentirà d'un'ingiuria, la quale pregiudichi al suo buon nome; qual credito, qual'autorità, qual dominio potrà egli senza confusione, e disturbo esercitare sopra i suoi sudditi? Se uno, che vive nel Mondo, e ch'è astretto a praticare più persone, a ritrovarsi in molte compagnie, a frequentare il foro, non si risentirà d'un'offesa, che gli pregiudichi nel concetto d'essere dabbene, e onesto, e che perciò lo renda indegno d'ogni onorificenza, come potrà vivere nel Mondo, se non si risente, cioè, se non fa costare, che a torto è offeso, e che ingiusta è l'ingiuria? Con le stesse leggi adunque, con cui Iddio vuole, che nel Mondo vi sia il Giudice, il governo, e la società umana, permette ancora quel giusto, e legittimo risentimento, che precisamente è indirizzato a difendere se stesso per puro, e semplice discarico di non avere meritata l'offesa. Con simile risarcimento non vi ha da essere, nè odio, nè vendetta, nè amarezza, nè livore, nè ingiuria dell'inimico: a tale risentimento ha da unirsi ogni atto d'amore, di dilezione, e di carità, da congiugnersi ogni atto di mansuetudine, e l'esercizio d'ogni altra virtù; perchè nulla più vuol dire il risentirsi in senso di cavalleria, che sincerare se stesso, che dimostrare il torto dell'offesa, che insomma fare professione d'essere Uomo dabbene, e onesto. Che se Uomini santi si sono ritrovati di così eminente umiltà, che in conto alcuno non si risentirono delle ingiurie, ciò sarà provvenuto, ò perchè dalla vita precedente, ò dalla vita susseguente, ò da un perpetuo stabile, e non interrotto modo di vivere onesto, sarà rimaso chiaro, e manifesto, che l'ingiuria non era giustamente patita, e che fu loro fatta l'offesa: ò sarà provvenuto dalla qualità della professione; ò in niun modo avrà ciò pregiudicato, ò al giudizio, ò al governo, ò alla società umana: ò insomma sarà provvenuto, per fare un'atto eroico d'amore di Dio, per cui si saranno voluti mettere in una tale umiliazione, che ogni ingiuria paresse loro picciola a paragone di quella, che avrebbono voluto patire; ma questo non fa, che, se il non risentirsi con simili sentimenti d'umiliazione è virtù somma, e degna d'immortale, eterna lode, non sia talvolta giusto massimamente a certe qualità di persone il risentirsi con questa limitazione di non voler'offendere l'Avversario, ma precisamente difendere se stessi, e dimostrare, che a torto viene loro fatta ingiuria; perchè non ogni bene è sempre in ogni circostanza buono: la contemplazione è la ottima parte, che può toccare in sorte a un'anima: e pure, se un Giudice si desse a lunghe meditazioni, per le quali non

so-

soddisfacesse all'uffizio suo; le meditazioni secondo se stesse ottime, in quella circostanza non sarebbono buone; così l'atto del non risentirsi secondo se stesso è ottimo, e in esso consiste la massima perfezione del precetto d'amare l'inimico; ma non a ogni sorta di persone, e non in ogni circostanza è buono. Un Generale d'Armata, per esempio, è tenuto, per ben servire al suo Principe, a custodire l'onore suo, di far conoscere d'essere Uomo onesto, e d'onore. Un' Ambasciatore, un Giudice, un Governatore, e ognuno, che non può non trattare molti, non praticare molti, e non ritrovarsi, e nel foro, e nelle compagnie, e ne' luoghi più frequentati, può risentirsi d'un' ingiuria, precisamente dimostrando, che a torto gli viene fatta, e ch'egli non l'ha meritata. In questo modo la vendetta resta nelle mani di Dio; perchè non è la stessa cosa la vendetta, e il risentimento: la vendetta è quella, per cui l'ingiuriato vuole, e ha l'animo, che l'ingiuriatore sia punito, e gastigato; ma il risentimento è quello, per cui nulla più dall'ingiuriato s'intende, che la sua difesa, e lo scaricarsi dal merito d'averla patita; quindi il risentimento legittimo, e regolato dalla giustizia non è vendetta, ch'è un'effetto dell' iniquità.

VIII. Gli stati Assuntivi servono principalmente per le soddisfazioni dovute alle ingiurie, che sono le cose principali, a cui la scienza cavalleresca è diretta; ma non è, che non servano ancora tutti gli altri stati. Serve lo stato conghietturale, quando uno per esempio negasse d'aver detta una parola ingiuriosa, di cui un'altro fusse caricato: serve lo stato difinitivo, quando, conceduta la parola detta, si dichiara il significato, in cui fu detta, e si toglie l'equivocazione. Serve lo stato giuridiziale, quando, conceduta la stessa parola, si dimostra, che non è ingiuriosa, ma che anzi è giusta. Serve lo stato pragmatico, quando si dimostra, che la parola ingiuriosa fu detta, perchè seguissero alcune cose utili, e gloriose alla persona, che si è creduta caricata. Servono finalmente gli stati Assuntivi, i quali, secondo la dottrina di Cicerone, e d'Ermogene, come già abbiamo insegnato nella Disputazione dello stato di qualità al Capo degli stati Assuntivi: l'uno è di comparazione: l'altro di rimozione: il terzo di relazione: il quarto di concessione, che si suddivide nella purgazione, e nella deprecazione: e da tutti questi possono ricavarsi le soddisfazioni propie per lo stabilimento delle paci, e lo ristabilimento delle amicizie; e quantunque frequentissime sieno le soddisfazioni per via di purgazione, massimamente quelle, in cui si dichiara, quale sia stato l'animo, il fine, e la volontà dell' ingiuriatore; a ogni modo anche per via di recriminazione possono seguire le soddisfazioni; anche

che per via di rimozione, anche per via di compensazione: onde le dichiarazioni, le scuse, e le disdette non si riferiscono, come dice il Conte Castiglione (7), alla sola concessione, ma a tutti e quattro gli stati Assuntivi, anzi a tutti gli stati, come sarà cosa agevole a ognuno il vedere subito la verità di questa dottrina, col ridurla alla prassi; non essendovi cosa, che renda più manifesta la verità, quanto il venire all'esperimento. Così senza dubbio si vedrà, che moltissime soddisfazioni saranno succedute con la negazione, ò del detto, ò del fatto, come sarebbe: nego d'aver detta, e fatta la tale cosa contro di voi, e appartengono alla prima costituzione, che si dice *inficiale*, *à negando factum*, come già abbiamo insegnato (8). Molte, *con la dichiarazione della voce equivoca*; e appartengono *allo stato difinitivo*. Molte, col sostenere *la giustizia dell'azione*, come sarebbe, confesso d'aver detta, e fatta la tale cosa contro di voi, ma sostengo d'aver potuto dirla, e farla giustamente; e appartengono *allo stato giuridiziale assoluto*. Molte, *con la rimozione*, come sarebbe: confesso d'aver detta, e fatta la tale cosa ingiuriosa a voi, ma altri n'è stata la cagione. Molte, *con la recriminazione*, come sarebbe: confesso d'aver detta, e fatta la tale cosa contro di voi, ma voi altresì me ne avete data la cagione; e io similmente ho cagione di dolermi di voi: onde, siccome io rimetto a voi l'ingiuria, così voi potete rimettere la mia. Molte, *con la compensazione*, come sarebbe: ho detta, e fatta la tale cosa contro voi; ma avete già ricevuto per mia cagione tal'onore, e tal'utile, che ho compensato. Molte, *con la concessione*, la quale ha due parti, l'una si dice *purgazione*: l'altra *deprecazione*: la prima ha tre parti, cioè, imprudenza, caso, e necessità: così con la prima parte della concessione l'ingiuriatore soddisfa, con attribuire l'ingiuria, ò all'imprudenza, ò all'accidente, ò alla necessità: con la seconda parte della concessione soddisfa, con dimandare perdono. Si vede adunque, che, dopo la soddisfazione, quale può farsi con i luoghi dello stato giuridiziale assoluto (dimostrando d'aver detta, e fatta la cosa presa per ingiuria, non ingiuriosamente, non ingiustamente; ma con giustizia) vi sono quattro stati Assuntivi: l'uno di rimozione: l'altro di recriminazione: il terzo di compensazione; e il quarto di concessione, che si divide in purgazione, e deprecazione: quindi è, che, quantunque dopo la prima costituzione inficiale, in cui dal Reo si nega il fatto, tutte le altre possano dirsi *concessione*, inquanto che in tutte le altre costituzioni il

(7) *Conclusione x. dubbio* 4. *pag.* 400.
(8) *Nella prima Disp. c.* 6. *n.* 11. *e nella Disp.* 4. *c.* 3. *n.* 1.

Reo concede il fatto, e soddisfa con la concessione; a ogni modo, secondo la dottrina di Cicerone, dopo la negazione del fatto, la prima controversia, che sorge, non si dice di *concessione*, ma di difinizione: e dopo la controversia di difinizione, la controversia, che sorge, non si dice di concessione, ma di qualità generale: e questa si divide nella negoziale, e nella giuridiziale. La soddisfazione, che si dà dell' ingiuria, per mezzo della costituzione negoziale, è quella, in cui si tratta della compensazione, per via, ò d' onore, di gloria, ò d' utile per cagione dell' ingiuria: per lo quale motivo l' ingiuriatore si esibisce di compensare all' ingiuria. La costituzione giuridiziale si divide nell' assoluta, e nell' assuntiva. L' Assuntiva si divide in quattro spezie, delle quali l' ultima si dice *concessione*, come sopra abbiamo già dimostrato: e questa è la dottrina di Cicerone, non solamente nel primo libro *de inventione*, ma nel secondo: onde pensiamo, che le soddisfazioni possano ricavarsi da tutti gli stati, ò sia, da tutte le costituzioni: che le dichiarazioni soddisfattorie possano anche farsi con la costituzione difinitiva: e che finalmente tutte le dichiarazioni, tutte le scuse, e tutte le disdette si riducano alli quattro stati Assuntivi: de' quali, quando la ingiuria non è volontaria, la soddisfazione frequentissima sia per via di purgazione, attribuendosi, ò all' imprudenza, ò alla necessità, ò all' accidente; ma che possa anche seguire per via di compensazione, di rimozione, e di recriminazione: quando poi l' ingiuria è volontaria, e conceduta per ingiuria, la soddisfazione frequentissima sia per via di deprecazione, in cui il Reo dimanda perdono. Insomma giudichiamo, che tutte le scuse si fondino, non nella sola concessione, ch' è la quarta spezie degli stati Assuntivi, ma in tutti e quattro i medesimi stati.

IX. Può anche lodarsi la medesima scienza cavalleresca, con gli artifizj d' introdurre le quattro quistioni conghietturali, delle quali abbiamo già diffusamente trattato (9); e poichè, secondo la dottrina di Cicerone, non in ogni discorso entrano tutte le costituzioni; così l' Oratore dovrà riflettere a quella, che può entrarvi. Le quistioni conghietturali sono: 1. *An res sit*: 2. *Unde oriatur*: 3. *Quæ causa id effecerit*: 4. *An res possit in aliam mutari*. Ne' discorsi laudativi la controversia, *an sit*, non può essere della sustanza della cosa, e dell' azione; perchè queste si suppongono, come già abbiamo insegnato; non potendosi lodare una cosa, se prima non è conceduta la sua esistenza; ma si può introdurre la prima controversia, *an sit*, per conghietturare la grandezza; perchè in questi discorsi gli Uditori non nega-

(9) *Nella Disp. 4. dello Stato Conghietturale al cap. 10.*

negano, che la cosa mostrata sia, *an sit*; ma che sia tanta, cioè, tanto singolare, tanto ammirabile, tanto utile, tanto gloriosa &c. *quanta sit*: e l'artifizio è lo stesso di quello già insegnato nella Disputazione dello stato congHietturale al Capo decimo, numero secondo, e terzo. Le altre due quistioni, cioè, *unde res oriatur*, *& quæ causa id effecerit*, sono talmente connesse, secondo che insegna Quintiliano, che possono dirsi una quistione sola, e ne' discorsi laudativi conviene congHietturare la cagione, dando verisimilitudine a quella, che l'Oratore si sarà prefisso; perchè ciò serve per esporre la grandezza della cosa: del quale artifizio abbiamo trattato diffusamente nella sopracitata quistione al numero quarto, e al numero quinto. L'ultima quistione congHietturale, *an res possit in aliam mutari*, serve ne' discorsi esornativi, per lodare la mutazione difficile, ò di male in bene, ò di bene in meglio: ò per congHietturare la fermezza, l'immutabilità, l'immortalità, l'eternità della cosa: del quale artifizio abbiamo similmente nella stessa quistione trattato al numero sesto, settimo, ottavo, e nono, dove rimettiamo il Leggittore. Se adunque un'Oratore volesse lodare la scienza cavalleresca, coll'introdurre le quistioni congHietturali: con la prima, *an sit*, si dee servire degli stessi artifizj, con cui si congHiettura un fatto, *à persona*, *à causa*, *à facto*: onde, siccome per congHietturare un fatto, si cercano le verisimilitudini *ex parte personæ*, *ex parte causæ*, *& ex parte ipsius facti*; così per congHietturare la grandezza d'una cosa, debbono cercarsi le congHietture, ò sia, le verisimilitudini *ex parte personæ*, *causæ*, *& ipsius rei*: quindi si può congHietturare la grandezza della scienza cavalleresca *ex parte personæ*, dall'essere una scienza necessaria a ogni Uomo, che faccia professione di voler' essere dabbene, e onesto, ch'è quanto dire, che abbia gelosia dell'onore suo, cioè della stima, della buona fama, del buon concetto, che non può perdersi, se non per azione viziosa, e vituperosa: dall'essere una scienza, che prende la sua denominazione dalla più scelta, dalla più colta, e dalla più eccelsa condizione degli Uomini: *ex parte causæ*, si può congHietturare, quanto sublime sia la scienza cavalleresca, la quale vuole, che i Professori di essa si muovano a operare, non per vilissimo interesse, non per ostentazione, non per ambizione, non per vano, e falso onore; ma per motivo d'onore vero, di fama vera, e per sostenere quel buon concetto, senza del quale l'Uomo non è parte giovevole della Repubblica: *ex parte facti*, si può congHietturare la sublimità della medesima scienza dalle circostanze del luogo, del tempo, del modo, degli ajuti, e degli aggiunti, che sono tutte circostanze del fatto, come già abbiamo insegnato.

to: conghietturare adunque la somma dignità di questa scienza, *à circunstantia loci*; poichè, trovandosi noi in questo Mondo, che per gli Uomini giusti è pellegrinaggio, per i peccatori è un'esiglio, ci addita la via d'onore, affinchè non degeneriamo da quella condizione, che tanto si apprezzerebbe, se fussimo, non pellegrini nel Mondo, non esuli, ma Cittadini: *à circunstantia temporis*, poichè, essendo noi suggetti a sì ree inclinazioni, avendo interna la ribellione de' propj appetiti, portando fin dall'utero materno il peso del peccato originale, che ci piega al male, ella ci fa vedere l'oggetto vero di quell'onore, la stima del quale può fare, che ci contenghiamo in certi limiti onesti, e conserviamo la riputazione: *à circunstantia modi*; perchè non altro modo si prescrive dalla scienza cavalleresca, con cui sostenere la fama vera, e l'onore vero, se non giustizia, e valore; giustizia, per far, che l'azione sia lodevole quanto alla sua sustanza; e valore, acciocchè sia decente quanto al modo: onde ci fa vedere, che il modo valoroso decente hà da essere legittimo, giusto, e in niun modo contrario alle leggi, ò divine, ò umane: *à circunstantia auxilii*; perchè gli strumenti, con cui questa scienza insegna a sostenere l'onore, non sono, ò tradimenti, ò assassinj, ò uccisioni, ò bravure audaci, e temerarie, ò ingiurie: e non consistono nell'assalire, nell'affrontare, nell'infuriare contro l'inimico; ma ne' più strani accidenti ella ci vuole ragionevoli, giusti, e valerosi, insegnandoci, che il valore non si pruova nel mettere, temerariamente assalendo, in rischio la propia vita, per vendicare un' ingiuria privata; ma che consiste nel metterla in servizio del Principe, della Patria, e della Religione; e che però basta al valore d'un' Uomo il far conoscere con maniera giusta, e legittima di non avere meritata l'ingiuria, per aver sostenuto decentemente l'onore: *à circunstantia adjunctorum*, poichè, comparando coloro, che operano senza i principj di questa scienza, più volte sono fieri, crudeli, feroci, inumani, e simili agli animali indomiti, e irragionevoli; laddove con i principj di essa le azioni sono civili, ragionevoli, umane, in cui non ritrovandosi da una parte la viltà; nè meno per l'altra v'è l'ambizione, la superbia, e la temerità &c. Con questo artifizio possono stendersi le altre quistioni conghietturali, dalle quali avrà sempre l'Oratore un campo grandissimo di discorrere nelle cause, non solamente di questo genere, ma di tutti gli altri.

CAP.

CAP. IV.

In cui si dichiara il genere Deliberativo: e l'artifizio d'introdurre gli stati nelle orazioni di questo genere.

SOMMARIO.

I. *Si dichiara, come l'utile sia il motivo principale, che muove alle deliberazioni: e si espone la divisione dell'utile, secondo la mente di Cicerone, nella sicurezza, e nella potenza.*

II. *Si dimostra, che, riflettendo alla potenza, la quale serve per provvedere i mezzi opportuni all'elezione, si dee considerare similmente la facilità, e la difficoltà dell'impresa: e quale sia l'artifizio di trattare della cosa facile, quale della difficile.*

III. *Si espongono le due cose, che si attribuiscono a' motivi inducenti alla deliberazione.*

IV. *Si espongono i luoghi, in cui già si è trattato degli artifizj da tenersi nelle cause deliberative, che hanno stato negoziale.*

I. La causa deliberativa è quella, in cui si propone una cosa, ò da eleggersi, ò da fuggirsi. I motivi, per indurre a eleggere una cosa, sono l'utile, l'onesto, e il giusto; ma principalmente l'utile. I motivi, per indurre a fuggirla, sono il danno, il turpe, l'ingiusto; ma principalmente il danno: non perchè l'utile, e il danno sieno di natura loro motivi principali, per indurre, ò a eleggere, ò a fuggire una cosa; anzi i motivi di natura loro tali, altri non sono, che le cose oneste, e turpi, cioè, le virtù, e i vizj; ma perchè sono que' motivi, a cui si appigliano più universalmente le persone popolari: di quì adiviene, dice Aristotele, che apertamente gli Uomini dimostrano di muoversi per cagione dell'onesto; ma internamente sogliono muoversi per cagione dell'utile. Noi già abbiamo trattato de' motivi onesti, cioè, delle virtù nel Capo precedente; ora tratteremo brevemente degli utili. Diciamo adunque, con la dottrina di Cicerone (1), che l'utile ha due parti, cioè, la sicurezza, e la potenza: *utilitatis duæ partes videntur esse, incolumitas,*

(1) *Cicero lib. 2. de invent.*

mitas, & potentia: la ficurezza è una perfetta, e interna confervazione della falute: la potenza è una facoltà di confervare il bene propio, e di acquiftare l' altrui: cioè, la ficurezza è quella, con cui uno gode, e poffiede que' beni, per i quali egli può dirfi felice, come farebbe, la virtù, l'amicizia, la ricchezza, la potenza, la numerofa prole, la profperità, la falute del corpo, l' onore, la gloria, ch' è quanto dire, tutt' i beni del corpo, di fortuna, e d'animo, che fi defiderano, per effere felici. La potenza è quella, che provvede i mezzi, ò d'aquiftare, ò diconfervare, ò di accrefcere la felicità.

II. Quando fi efamina *la potenza*, conviene anche riflettere *alla facilità, e alla difficoltà*; perchè, quanto maggiore è la potenza, cioè, quanto maggiori abbondano le ricchezze, gli amici, gli ajuti &c. e quanto maggiori fono le virtù, la prudenza, la fortezza &c. e quanto maggiori fono le perfezioni del corpo, la falute, la profperità, la robuftezza &c. e quanto maggiore è l' autorità, il grado, l'uffizio &c. fembra, che fia più facile, ò d'acquiftare qualche parte di felicità, ò di confervarla, ò di accrefcerla: e quanto minore è la potenza, che tanto la cofa fia più difficile. Ma, fe la cofa da eleggerfi fuffe di tale condizione, che con poche forze, con poca induftria, con poco danno, con poco ajuto poteffe confeguirfi, allora s' intende di natura fua facile: quando poi doveffero concorrere molte cofe di quefte, s' intenderebbe di natura fua difficile. Che fe fi richiedeffono forze grandiffime, amici moltiffimi, ajuti poderoffimi, per confeguire un bene; allora, quantunque con fimile grandiffima potenza fuffe la cofa atta a confeguirfi; a ogni modo, per la tanta difficoltà da fuperare, fi riporrebbe, dice M. Tullio altrove citato, tra le cofe impoffibili. Quale poi fia l'artifizio di perfuadere, quando la cofa è facile: e quale, quando è difficile, ne abbiamo trattato diffufamente nella Difput. dello ftato di qualità al Capo 3. §. 4.

III. Due altre cofe, dice M. Tullio (2), fi debbono confiderare, per indurre gli Uditori, ò a eleggere, ò a fuggire una propofizione: la prima è la neceffità: la feconda è l'affezione. La neceffità è di due fpezie: l'una è affoluta, e quefta non cade fotto 'l configlio, come farebbe, la neceffità di morire: l'altra è condizionata, e quefta puote, ò eleggerfi, ò fuggirfi; perchè fi può eleggere, ò la cofa configliata, ò la condizione, come farebbe: dee uno cibarfi, fe non vuole morire di fame; potrebbe eleggere il morire di fame; così il doverfi cibare può configliarfi. Quefta forta di neceffità fi riferifce, à all'

(2) *Cicero lib. 2. de invent.*

all' onestà, come sarebbe, è necessario, che si astenga dalle lascivie chi vuole vivere onestamente: *ò alla sicurezza*, come sarebbe, è necessario, che coltivi gli amici chi vuole vivere sicuramente: *ò alla comodità*, come sarebbe, è necessario, che attenda agl' interessi di casa sua chi vuole vivere comodamente. Questa necessità può esporsi con forza in un consiglio; perchè gli Uditori possono eleggere, ò la cosa consigliata, ò la condizione; ma, per fare, che eleggano la proposizione consigliata, conviene, che l' Oratore esponga la condizione, quanto più sia possibile, grave, aspra, crudele &c.; perchè il terrore della condizione può fare, che più tosto si elegga la cosa, che la condizione, come già abbiamo dimostrato nella Disput. sesta, Capo terzo, Paragrafo primo, al nu. quarto, e quinto, dove rimettiamo il Leggittore. *L' affezione* non vuol dir' altro, se non che una considerazione sopra le circostanze della cosa, e delle persone, non secondo la natura delle cose stesse; mà appunto secondo le attuali circostanze, ò di luogo, ò di tempo, ò di modo, ò di ajuti, come sarebbe: il passare al partito de' nemici è cosa turpe; ma turpe non è, secondo quell' animo, e quel consiglio, con cui Ulisse vi passò.

IV. Già si è diffusamente trattato dello stato negoziale, che serve nelle orazioni del genere deliberativo nella Disputazione sesta, al Capo terzo: nel qual Capo si è insegnato, come si adatti a' discorsi morali: come si debbano esporre i motivi inducenti alla deliberazione; e come conghietturarsi l' esito. Quivi al Paragrafo quarto si è dimostrato, con quale artifizio debba l' Oratore consigliare tanto le cose facili, quanto le difficili: con quale conghietturare l' esito. Al Paragrafo quinto si è veduto, con quale artifizio debbano esporsi le qualità, e quivi rimettiamo il Leggitore. Ora brevemente tratteremo degli artifizj d' introdurre nel discorso deliberativo le costituzioni.

§. I.

Si dichiara l' artifizio d' introdurre la costituzione conghietturale ne' discorsi del genere Deliberativo.

SOMMARIO.

I. *Si dimostra, come la costituzione conghietturale sia quella, che principalmente debbe introdursi nelle orazioni del genere deliberativo.*

II. Si

II. Si dichiara l'artifizio di congbietturare nelle cause deliberative con un' esempio in materia morale.

III. Si dimostra, come ne' discorsi morali, che ordinariamente sono nel genere deliberativo, vi s' introduca mai sempre qualche proposizione oscura, la quale si rende poi chiara, e verisimile con le congbietture.

IV. A quali congbietture debbano principalmente riflettere gli Oratori sacri, per rendere vieppiù verisimili le loro.

V. Si dimostra, con un' esempio preso del Padre Segneri, come nel discorso, che ha stato negoziale, s'introduca lo stato congbietturale.

I. La costituzione conghietturale è la principale, che serve in ogni discorso, il quale prestamente terminerebbe, quando non vi fusse mai sempre qualche proposizione oscura, la quale non dovesse rendersi chiara, e verisimile con le conghietture. Nel genere adunque deliberativo l'Oratore debb'essere, dice Aristotele (1), perfettamente informato de' mezzi, con cui si può conseguire il fine: come sarebbe, se propone la guerra, debb'essere informato delle provvisioni, del denaro, della gente, degli atrecci militari, del luogo, del tempo, del modo, con cui può farsi; informato de' nemici, delle forze loro, del valore &c.; perchè invano si proporrebbe una cosa da eleggersi, quando non si sapessono i mezzi, con cui ottenere il fine. Saputi i mezzi, l'artifizio consiste nel renderli verisimili; perchè, se un' Oratore, per esempio, vuole persuadere all'Imperadore d'Occidente la guerra dell'Asia, non basta ch'egli sappia, che l'Imperadore ha l'errario opulento, che ha gente valorosa, che ha Capitani pratici, che ha Generali di somma sapienza, e di somma felicità militare; e che per lo contrario gli Asiani non sono in istato di resistere; che non hanno gente animosa, non pratica, non esercitata &c., ma conviene, che renda verisimile, che da simili mezzi si conseguirà la vittoria, ch'è il fine della guerra: la ragione è questa; perchè, quantunque sia verisimile, che un' Imperadore, il quale abbia denari, e gente valorosa, e ufficiali pratici, otterrà vittoria de' nemici, i quali non sieno provveduti di denaro, e di gente così esercitata; a ogni modo il verisimile de' mezzi non è tale, e tanto, che quasi violenti i Giudici a deliberare la guerra. Egli è senza dubbio verisimile, che con que' mezzi si ottenga la vittoria; ma l'esito è anche incerto; perchè vi potrebbono essere circostanze van-

(1) *Arist. lib. 1. Rhet. c. 29.*

vantaggiose per parte degli Asiani: potrebbono essere più numerosi: potrebbono situarsi in luoghi difficili da essere assaliti &c. e per questo motivo l'esempio, dice Aristotele, è quello, che rende vieppiù verisimile ogni mezzo, e per cagione del quale più facilmente i Giudici si muovono a deliberare. Ritrovato adunque l'esempio, ò de' Greci, ò de' Latini, come d'Alessandro Magno, che con pochissimo numero di Soldati, ma valorosi, ma sperimentati, vinse l'Esercito de' Persiani costituito di gran numero di gente inetta, e inesperta, ò di Epaminonda, ò di Alcibiade, ò di Luccullo, si rendono verisimili i mezzi ritrovati per dimostrare, che si conseguirà la vittoria contro gli Asiani; perchè, se l'Oratore può dimostrare, che i Capitani, i quali furono vittoriosi, non erano più pratici di questi, non più fortunati, non più consapevoli delle cose militari; che i Soldati non erano, nè più robusti, nè più generosi; che i popoli da assalire non sono più forti di quelli, che già furono superati, e abbattuti; senza dubbio l'esempio renderà verisimili i mezzi, e indurrà alla deliberazione. L'artifizio adunque principale principalissimo nel genere deliberativo non è solamente quello del ritrovare i mezzi opportuni alla consecuzione del fine; ma del renderli verisimili con l'esempio. Quindi, ritrovato l'esempio, dee l'Oratore conghietturare *à circunstantia personæ, à circunstantia causæ, e à circunstantia facti*, che l'effetto succederà; perchè le persone, che concorrono, sono, ò di quella, ò di maggiore attività delle persone, che si ritrovarono per l'effetto, ò simile, ò maggiore già seguito: che si mossero, ò per gli stessi motivi, ò per motivi non così urgenti, non così gloriosi, non così utili, come sono i motivi, per i quali debbono queste persone muoversi: che la cosa da seguire, ò sia, quanto al luogo, ò quanto al tempo, ò quanto al modo, ò quanto agli ajuti, non è più difficile del fatto già seguito nelle simili circostanze, ò in circostanze meno vantaggiose. Così con le circostanze dell'esempio si conghiettura la verisimilitudine della validità de' mezzi, e la verisimilitudine dell' esito felice: il che è atto a muovere i Giudici a deliberare la cosa proposta. In qual maniera, e con quale artifizio poi si possa stendere l'esempio, ne abbiamo trattato diffusamente nell' Arte Oratoria nella Disputazione dell' Esempio, dove rimettiamo il Leggitore. Si noti, che nella considerazione delle circostanze dell'esempio si dee riflettere grandemente *all' affezione*, cioè, se non vi sia mutazione alcuna, ò per parte delle persone, ò per parte della cosa; perchè può succedere, che quella Nazione, la quale in altri tempi era timida, oggi sia audace; che in altri tempi era poco esperta, oggi sia esercitata; che in altri tempi era debole, oggi sia forte. Inoltre,

nel considerare le circostanze dell'esempio, riflettere *alla necessità condizionata*, cioè, se avevano tanta necessità di combattere i Greci di que' tempi, come oggi l'Imperadore: se quelli vivevano con maggiore pericolo di perdere la libertà, il comodo, e la vita, di quello che presentemente vivano i Popoli vicini agli Asiatici: quale necessità si preffiggessono quelli per combattere: e quale necessità abbiano questi.

II. Una tal dottrina serve generalmente in tutte le materie, in cui si propone qualche cosa, ò da eleggersi, ò da fuggirsi; perchè la consecuzione del fine necessariamente dipende da' mezzi; i mezzi si abbracciano precisamente, quando si giudicano verisimili; e la verisimilitudine si tragge dalle conghietture: onde tutto il gran giro oratorio dipende principalmente dal conghietturare. Prendiamo una materia morale, per esempio, questa, *che gran temerità sia il peccare, e ridere*: il fine dell'Oratore sacro in questa proposizione non è altro, se non che il muovere gli Uditori a eleggere di non peccare; e non può senza dubbio ritrarli dal peccato, senza che gli Uditori sieno già persuasi, che i peccati gravi sono puniti col fuoco eterno, la quale è verità creduta, e tenuta per infallibile; quindi è, che, se i peccatori peccano, e ridono; il ridere nasce dalla speranza d'aver tempo di pentirsi: e questa è la proposizione, che va debilitata, e confutata con le conghietture contrarie più verisimili. E' verisimile, per esempio, che i peccatori abbiano tempo di pentirsi, perchè sono giovani, d'età fresca, di natura robusta: onde *à circumstantia personæ* è verisimile, che avranno tempo di far penitenza. E' anche verisimile *à circumstantia causæ*; perchè Iddio è misericordioso, buono, lento all'ira; e perciò verisimilmente darà tempo di far penitenza. E' verisimile altresì *à circumstantia facti*; perchè non in ogni luogo, che si pecca, cadono fulmini dal Cielo: non in ogni tempo addivengono morti improvvise: non a tutti, non a molti succedono gravi disgrazie: e per questo motivo i peccatori peccano, e ridono; perchè hanno conghietture verisimili, con cui si promettono tempo di ristabilirsi in grazia. Se l'Oratore non intende, e non penetra le verisimili conghietture, in cui si fondano gli Avversarj, non gli riuscirà di stabilire le sue. Conviene pertanto, che nella proposizione esposta conghietturi, quanto sia più verisimile, che non abbiano tempo di far penitenza; perchè *à circumstantia personæ*, sono suggetti a troppo gran numero di mali. Chi si può veramente promettere un giorno di vita? chi può essere sicuro da' colpi di Apoplesia? chi può prevedere tutt' i pericoli, tutti gl'incontri, tutte le disgrazie? il corpo non è di bronzo, non è di diamante, ma di carne facile a ricevere ogni maligna

gna impressione, a mutarsi, a disfarsi; e così *à circunstantia personæ*, è verisimile, che non abbiano tempo di far penitenza. Molto più è verisimile, che non l'abbiano *à circunstantia causæ*; perchè la misericordia di Dio ha per oggetto il peccatore pentito, no 'l peccatore ostinato, no 'l peccatore, che pecca, e ride; anzi questa sorta di peccatori è oggetto dell' odio, e dell' ira di Dio: quanto perciò è verisimile, che Iddio irato si vendichi, che colpisca i suoi nemici nelle spalle, che li prenda improvvisamente al laccio, che li faccia morire, e che li condanni a un' eterno supplizio. E' poi similmente verisimile *à circunstantia facti*, che non abbiano tempo di far penitenza (questa circostanza comprende il luogo, il tempo, il modo, gli ajuti, gli aggiunti) perchè il peccato stesso è apportatore, e sollecitatore della morte: la terra stessa è insofferente di reggere i nemici di Dio; ma soprattutto il modo di peccare, l' audacia, la temerità di ridere in tempo, che si offende un Dio onnipotente, è quello, che rende più verisimile la conghiettura, che non avrà il peccatore tempo di pentirsi. Tutte queste conghietture, per quanto fussono invigorite da' testimonj divini, e per quanto sieno secondo se stesse verisimili; a ogni modo riescono languide, quando la verisimilitudine non acquista vigore dall' esempio. L' esempio di persone giovani, robuste improvvisamente morte, e cadute nelle mani de' Demonj: l' esempio dell' ira di Dio contro Città dissolute, e contro peccatori ostinati: l' esempio della terra altrove aperta, per seppellire bestemmiatori: insomma l' esempio è quello, che nelle cause deliberative dà verisimilitudine maggiore alle circostanze. L' artifizio adunque dee consistere nel ritrovare le circostanze, *à persona*, *à causa*, e *à facto*, e nel dare loro tutta la verisimilitudine possibile, secondo 'l modo gia insegnato nella Disput. dello stato conghietturale, al Capo x. e poi, oltre la verisimilitudine, che le circostanze possono avere secondo se stesse, si dee aggiugnere l' esempio, il quale sempre più le rende verisimili, e sempre più atte a muovere gli Uditori a deliberare. Ritrovato l' esempio adatto, per rendere verisimili sempre più le circostanze de' mezzi, l' artifizio dell' Oratore dee consistere nel riflettere alle circostanze dello stesso esempio, e alle circostanze della sua proposizione; e nel considerare, quali sieno le circostanze minori, ò dell' esempio, ò della proposizione, quali le maggiori, quali le simili, quali le contrarie; perchè, secondo che sono le circostanze dell' esempio, quelle della proposizione si rendono vieppiù verisimili: e questo artifizio è stato già da noi chiaramente, e diffusamente spiegato nell' Arte Oratoria nella Disputazione dell' Esempio, dove rimettiamo il Leggitore.

III. In tutte le proposizioni morali l'Oratore sacro si prefigge di voler muovere gli Uditori, ò ad eleggere l'esercizio di qualche virtù, ò a fuggire i vizj: e l'utile è certo, indubitato, per ordine a' beni eterni; ma per ordine a' beni creati l'utile dipende dalle conghietture. In qualunque modo però sia esposto il motivo dell'elezione, v'è sempre qualche proposizione, che dipende dalle conghietture. Per esempio: se un' Oratore vuole consigliare gli Uditori a metterti nelle mani della divina provvidenza, e si affissa a voler dimostrare, che l'Uomo, il quale confida nella provvidenza di Dio, non è mai derelitto; questa proposizione di fede potrà provarsi con la sola sposizione delle divine Scritture; ma perchè gli afflitti possono fare molte opposizioni, e dichiararsi derelitti da Dio, si dee conghietturare *à circumstantia personæ*, *à circumstantia causæ*, *e à circumstantia facti*, che non saranno derelitti, purchè confidino in lui. *Nella circostanza della persona* si può considerare Dio da una parte, e l'Uomo, che confida in lui, dall'altra: e tanto dalla parte di Dio, quanto dalla parte dell'Uomo confidente si ritroveranno circostanze verisimili, per le quali si potrà conchiudere, che l'Uomo confidente in Dio non sarà derelitto. *Nella circostanza della cagione* si può considerare, per quale motivo Iddio assista infallibilmente colui, che confida nella sua provvidenza: e per quale motivo l'Uomo confidi nella stessa provvidenza; e si troverranno da' motivi, per i quali, tanto Iddio si muove al soccorrere, quanto l'Uomo a confidare, le conghietture verisimili, con cui inferire, che non sarà derelitto. Nella circostanza del fatto, la quale abbraccia luogo, tempo, modo, ajuti, aggiunti &c. si può considerare, per qual motivo Iddio voglia infallibilmente soccorrere quello, che confida in lui, in questo luogo, in questo tempo, con questo amore, con questa speranza: e per qual motivo l'Uomo in questo luogo, in questo tempo, con questa rassegnazione &c. debba confidare in Dio: e si troveranno dalle circostanze del luogo, del tempo, del modo, degli ajuti &c. le conghietture verisimili, per inferire, che l'Uomo, il quale confida in Dio, non sarà derelitto. Tutto questo raziocinamento può farsi, prima di esporre l'esempio; e dopo fatto questo raziocinamento, se l'Oratore vi aggiugne l'esempio; allora l'esempio invigorisce tutte le verisimilitudini, e le rende evidentissime: onde, se con l'esempio si truova, che infatti Iddio ha sovvenuto coloro, che hanno confidato in lui; che, pregato con umiltà, con rassegnazione, con isperanza di ottenere, con fede, abbia condesceso alle dimande: e che quelle volte stesse, in cui è paruto, che abbandonasse i suoi amatori, e negasse loro le grazie; allora succederono effetti di maggiore importan-

za, di maggiore utilità, di gloria maggiore; con l'esempio tutte le circostanze si renderanno più verisimili, e l'illazione, che l'Uomo confidente in Dio non sia mai derelitto, diverrà evidentissima.

IV. L'Oratore sacro, che propone, ò l'esercizio di qualche virtù, ò la fuga da qualche vizio, ha da riflettere sempre alle conghietture, sopra cui si fondano i peccatori, ò per non esercitare la virtù proposta, come sarebbe di confidar' in Dio, d'udire la sua parola, di orare, di perdonare &c., ò per non fuggire il vizio; perchè senza dubbio nessun' Uomo ricuserà l'esercizio della virtù, se non per qualche motivo; e non si ostinerà nel vizio, se non per un'altro motivo: ed essi avranno le conghietture loro, con cui sostenere que' motivi come stabili, e sussistenti; e conseguentemente l'Oratore ha da essere pronto, e ben' istruito degli artifizj di conghietturare, affine di togliere la verisimilitudine alla sussistenza de' motivi addotti, e di dare verisimilitudine a' suoi motivi. Ponghiamo, per esempio, che un peccatore risponda di non poter' abbandonare una malvagia creatura, per cagione che in essa truova la maniera di rallegrarsi, s'è tristo; di consolarsi, s'è afflitto; e, per dir breve, tutte quelle felicità, che altrove egli non può ottenere: che per lo contrario non può indursi alla predicata continenza, alla conversione, e al pentimento; perchè in simili stati di vita altro non v'è, che una spezie di perpetua malinconia, e tristezza. Potrà eziandio rendere verisimili queste circostanze di fatto con l'esempio; perchè così appunto appajono le persone allontanate dalle conversazioni, dalle compagnie, e da' piaceri del Mondo, pallide, triste, languide, e smonte. In questo caso tutto il motivo di non abbracciar la virtù, e di non fuggire il vizio, consisterebbe nella difficoltà della intrapresa: e tutte le conghietture si riferirebbono a rendere verisimile la sussistenza della difficoltà; perchè quì il peccatore non nega, che il peccato grave non porti all'Inferno; non nega, che la penitenza conduca al Paradiso; eziandio non nega, che non sia possibile il cadere finalmente nel primo con l'eterna esclusione del secondo; ma il motivo del non ridursi consiste nella difficoltà; e la difficoltà sussiste per via delle conghietture, e dell'esempio, che la rendono sempre più verisimile. Questa cosa è quella, che necessariamente debbe intendersi dall'Oratore, cioè, debb'egli sapere i motivi, che distolgono i peccatori dall'abbracciare la virtù consigliata, e dal fuggire il vizio disuaso: e con quali conghietture essi rendano verisimili, stabili, e sussistenti que' motivi; perchè, avuta questa notizia, gli sarà cosa agevole il ritrovare conghietture più verisimili, ed esempj più evidenti, con cui togliere la verisimilitudine alla sussistenza de' motivi portati da' peccatori. Per esempio: se

se portano per motivo la difficoltà, rendere le conghietture della difficoltà inverisimili con altre conghietture contrarie, e con esempj, che le rendano veementi. Se portano per motivo l'impotenza, rendere le conghietture dell'impotenza inverisimili con le conghietture contrarie, cioè, con quelle, con cui si argomenta la potenza, della quale abbiamo già trattato (1). Se portano per motivo l'animo, la volontà, il fine, rendere le conghietture dell'animo inverisimili con le contrarie; perchè, se dicono, che non è mancanza dell'animo loro, ch' essi vorrebbono convertirsi, che anzi amano Dio, che precisamente considerano il piacere propio, ma non per offendere Dio medesimo; si dee dimostrare, che hanno l'animo d'offenderlo, e conghietturarlo con le circostanze, con cui si argomenta l'animo, delle quali abbiamo similmente quivi trattato al n. 4. Insomma rade volte sarà, che un peccatore neghi, che, ò ubbidendo a Dio, ò frequentando i Sagramenti, ò udendo la Predica, ò facendo qualche altro atto di virtù, non vi sia per essere il premio; ma porterà qualche scusa, e renderà verisimile quella scusa con le circostanze verisimili: e qui è, dove l' Oratore ha da opporre altre conghietture, e da saper l'arte di renderle veementi; perchè, quanto più le conghietture si rendono verisimili per una parte, altrettanto diventano inverisimili per l'altra. Se l' Oratore, per esempio, renderà verisimile, che un peccatore, il quale si converta a Dio, proverà interne consolazioni, e una tale quietitudine d' animo, che prevalerà a tutti i piaceri della terra: se renderà verisimile con gli esempj, che gli piacerà molto più l' astenersi da' conviti, e dalle lautezze de' cibi, di quello che ora gli piacciano simili dilicatezze; e che più goderà delle sue penitenze, che ora non gode de' suoi trastulli; si renderà inverisimile la difficoltà portata. *A' circunstantia personæ*, chi è Iddio, che avrà per amico? non saprà egli far, che truovi ristoro nel fuoco stesso, se già nel fuoco ristorò i Babilonesi fanciulli? non saprà consolarlo in un mare d' afflizione, se già nel Mare rosso assicurò la felicità degl' Israeliti? *A' circunstantia causæ*, è possibile, che un' Uomo in peccato possa dire di godere, di rallegrarsi, di trastullarsi; e che in grazia poi non abbia da avere un godimento, un' allegrezza, e un diletto maggiore? è possibile, che il vizio, il quale di natura sua tragge l' Uomo alla rovina, possa avere tanto allettamento, quanto ne ha la virtù, che di natura sua rende felici i suoi possessori? &c. *A' circunstantia facti*, che ha che fare una faccia pallida, e smonta con l' animo pieno di rimorsi, di timori, e di pericoli di dannazione? quanto sarà più felice in questa vita, chi può

(1) *Disputazione 4. Capo 9. num. 8.*

può bene sperare dell'altra, di quel che sia uno, il quale va cumulando peccati, e non alimenta, se non che temerarle presonzioni? &c. Gli esempj, che l'Oratore aggiugnerà a queste conghietture, le renderà vieppiù verisimili; e quanto queste saranno più verisimili, altrettanto si renderà inverisimile la difficoltà portata per motivo di non convertirsi a Dio: e così discorriamo di tutte le conghietture: quanto più una parte si rende verisimile, tanto più si rende inverisimile l'altra.

V. Tutta la Predica ventesima prima del Padre Segneri, in cui vuole persuadere gli Uditori a far conto delle cose picciole, che senza dubbio ha stato negoziale; perchè persuade a far qualche cosa; è condotta, distesa, e ultimata con l'introduzione dello stato conghietturale, con cui cerca: *primieramente* de' grandi conseguenti, che adivengono nell'ordine della natura, quali sieno i principj; e fa vedere, che derivano da cose picciole: un gran fiume da picciola sorgente: un grand'incendio da picciola favilla &c. e di quì conghiettura, che a proporzione, rimotamente parlando, così segue nell'ordine della grazia. Porta adunque i grandi conseguenti delle conversioni de' Santi; le grandi loro astinenze; le grandi opere; le grandi Religioni da esso loro istituite, e fa vedere, che rimotamente hanno avuta origine da piccioli principj: è dunque verisimile, che, se i grandi conseguenti derivati dalla Santità d'Antonio; che, se i grandi conseguenti provvenuti dalla Santità d'Ignazio hanno avuta origine da cose picciole; che ancora la conversione, e la santità de' peccatori possa dipendere da cose picciole, da piccioli principj. Così tutta la Predica è fondata sopra la circostanza de' fatti seguiti, dalla quale argomenta, che verisimilmente lo stesso ancora seguirà a quelli, che vorranno convertirsi. Dipoi si va servendo dell' artifizio di conghietturare con le divisioni d' Ermogene, conghietturando ciò, che probabilmente sarebbe seguito, se que' gran Santi non avessono stimata l' ispirazione, che li portava a fare, ò quella limosina, ò quel digiuno, ò a leggere quel libro spirituale, ò a ritirarsi da quello spettacolo, ò ad allontanarsi da quel festino, da quel ballo, da quel Teatro. Se S. Ignazio non avesse lette le virtù de' Santi quella notte, chi sa, che sarebbe ora di lui? avrebbe per avventura atteso alla milizia, avrebbe seguito a servire il suo Re, sarebbe forse morto, ò sotto qualche Assedio, ò in qualche Battaglia: chi sa, in quale disposizione si sarebbe allora ritrovato? e ora non vi sarebbe la insigne, celebre, e dottissima Compagnia da lui istituita; ora mancherebbe un gran numero di Missionarj zelantissimi, un gran numero di Predicatori celebri, un grandissimo numero d' Opere mirabili, e singo-

singolari in ogni materia d'Autori classici: ora non avrebbe la Chiesa di Dio quel gran bene, e quel gran lustro, che le viene da Uomini veramente insigni, Santi, e desiderosi della salute de' prossimi &c. Con questo artifizio si conghiettura l'origine picciola, che sogliono avere i conseguenti grandi; e poi, che altri conseguenti sarebbono succeduti, se i Santi non avessono abbracciata quella picciola occasione. Che cosa sarebbe ora del grande Patriarca S. Francesco d'Assisi, se non fusse corso a sovvenire quel povero? &c. Tutta la citata Predica adunque consiste nel conghietturare da' fatti seguiti la verisimilitudine delle cose, che saranno per succedere: e questo certamente è il massimo artifizio dell'Oratore; perchè la conghiettura dipende affatto dalla sua invenzione: e nel genere deliberativo l'esempio è quello, che apre il campo alle conghietture, e rende vieppiù verisimili le circostanze, con cui un' Oratore inserisce la sua proposizione d'Assunto.

§. II.

Si dichiara l'artifizio d'introdurre la costituzione difinitiva ne' discorsi del genere deliberativo.

SOMMARIO.

I. *Si dichiara la circostanza, in cui possa introdursi ne' discorsi del genere deliberativo la costituzione difinitiva.*

II. *Si espongono tre sorti di beni utili, secondo la dottrina d'Aristotele, cioè, i beni utili confessati, i beni controversi, e i beni comparati.*

III. *Si dichiara l'artifizio di difinire una cosa, in modo ch'ella si giudichi, non un bene controverso, ma un bene confessato.*

I. L'Artifizio d'introdurre la costituzione difinitiva ne' discorsi del genere deliberativo debb'essere nella circostanza, in cui gli Uditori non ben comprendessono la qualità della cosa da eleggersi. Per esempio: se gli Uditori non ben sapessono, che bene sia l'udire la parola di Dio: che bene sia il confidare nella divina provvidenza, che sono le cose, le quali si propongono come suggetti delle deliberazioni; allora può l'Oratore difinire con quello stesso artifizio, che abbiamo già dichiarato nel Capo precedente, §. II.

II. Per avere una cognizione esatta, se una cosa sia bene; e che qua-

qualità di bene ella sia: e come sia, ò preferibile, ò non preferibile agli altri beni, Aristotele assegna la distinzione de' beni confessati, controversi, e comparati. 1. *I Beni confessati* si dicono quelli, che, *ò sono degni d' essere di natura loro eletti*, come la virtù, l' amicizia, la felicità, la vita immortale: *ò ragioni, per cui altre cose si eleggono*, come la felicità, e la gloria, per cui si eleggono anche le fatiche, e le pene: *ò tali per comune parere*, come soccorrere la Patria, gli amici, i vicini: *ò atti a produrre, ò la felicità, ò parte di essa*, come gli amici, le ricchezze, gli onori, la gloria, l' ingegno, la memoria, le scienze, le arti, e, per dir breve, le virtù del corpo, e dell' animo, le quali sono atte a fare, che ci adivenga qualche bene: *ò sono beni, non perchè in se stessi sieno sempre tali; ma perchè gli effetti, che seguono, sono beni*; come la fatica dello studiare si dice un bene, perchè a essa segue la scienza: e in questo senso la liberazione da' mali è un bene; la scienza dell' arte militare è un bene: i presidj de' Soldati sono beni; perchè a simili cose sogliono seguire i veri beni. 2. *I Beni controversi* si dicono quelli, che sono tali non sempre, ma nella circostanza; come sarebbe, la guerra è un bene, non sempre, ma nella circostanza di ricuperare gli stati perduti: ciò, che nuoce a' nemici, è un bene, non sempre, ma nella circostanza, che non sia a noi anche nocivo: come se nocesse a' nemici un fiume, quel fiume sarebbe un bene; purchè similmente non fusse a noi nocivo: ciò, che da molti si desidera, è un bene; ma nella circostanza, che sieno saggi, e prudenti: ciò, che si loda da' nemici medesimi, e dagli empj, è un bene; purchè nella medesima opinione sieno gli amici, e i buoni; essendo allora segno, che la cosa sia tanto buona, che tutti sieno sforzati anche contro la voglia loro a lodarla: ciò, che si elegge da coloro, che sono da noi ammirati, è un bene; come lo studio delle leggi. 3. *I Beni comparati* si dicono quelli, che in confronto ad altri beni sono, ò maggiori, ò minori, ò simili, ò contrarj: de' quali abbiamo già col metodo di Cicerone discorso nella Disputesta al Capo della qualità comparata, dove si è fatta riflessione, che Marco Tullio ha ridotte tutte le proposizioni de' beni utili comparati, insegnate da Aristotele, alla divisione generica della comparazione, cioè, che la comparazione de' beni si fa, ò *in numero*, ò *in vi*, ò *in specie*, ò *in affectione ad res alias*, e sotto questa divisione si comprendono tutte le comparazioni, che possono farsi de' beni.

III. L' artifizio adunque di ritrovare una difinizione opportuna, e propia, consiste nel difinire in modo la cosa proposta, ch' ella apparisca un bene confessato. Per esempio: un' Oratore sacro vuole far concepire, che bene sia l' udire la divina parola, e difinisce così:

l'udire la divina parola è la stessa cosa, che l'assicurare l'eterna propia salute: la sicurezza dell'eterna salute non è bene controverso, ma è bene confessato, ed è bene preferibile a tutti gli altri *in numero*, *vi*, *specie*, *& affectione ad res alias*. Ella è bene confessato; perchè è *degna d'essere di natura sua eletta*; perchè *è cagione*, *per cui si eleggono i digiuni*, *le penitenze*, *le fatiche &c.* perchè *non v'è Uomo di nazione così barbara*, *e incolta*: *non v'è persona così ignorante*, *e selvagia*, *la quale non dica*, *che questo non sia un gran bene*: non è come i beni, ò d'amicizia, ò di ricchezza, ò d'onore, che sono tali nelle circostanze; ma è bene in ogni circostanza: onde, quando l'Oratore, che propone una cosa da eleggersi, conosce la natura della medesima, se vuole farla comprendere dagli Uditori, dee difinirla, ò in modo, ch'ella apparisca un bene confessato da tutti: ò un bene, che nella circostanza, di cui discorre, sia simile a' beni confessati, e abbia molte condizioni, con cui possa essere nella circostanza preferito agli altri beni. L'artifizio poi di confermare la difinizione è stato diffusamente spiegato nella Disputazione dello stato difinitivo Capo 4. num. 2. 3. e 4. e nel Capo precedente, Paragrafo 2. dove rimettiamo il Leggitore.

§. III.

Si dichiara l'artifizio d'introdurre le costituzioni, giuridiziale, assoluta, assuntiva, e legittima ne' discorsi del genere deliberativo.

SOMMARIO.

I. *Quale artifizio debba tenersi dall'Oratore, che propone il giusto per motivo della deliberazione.*

II. *In quale maniera s'introducano nelle cause del genere deliberativo gli stati Assuntivi.*

III. *Si dimostra, come nel genere deliberativo entrino ancora le costituzioni legittime: e si replica la ragione, per cui sia sopra tutte le costituzioni necessaria la cognizione dello stato congbietturale.*

I. L'Utile è quello, che propiamente muove alla deliberazione: ma il giusto è anche motivo, per fare, che gli Uomini forti, valorosi, onorati, e saggi vengano alle deliberazioni. Quando l'Oratore propone per motivo il giusto, allora ha da far vedere,

dere, che, ò segua l'esito felice, ò sinistro, e dannoso, debb'eleggersi l'azione (1): e quì dee ben'esporre quella parte di giustizia, per cui gli Uditori vengano all'elezione, come sarebbe, se perchè così porti, ò la religione, ò la pietà, ò la gratitudine, ò il costume della Patria, e de' Maggiori: e poi, amplificata quella parte, e renduta sensibile con gli artifizj già insegnati nella Disputazione dello stato di qualità al Capo 4. §. 3. 4. 5. s'è giusto per atto di religione, far vedere, che gran cosa sia operare per questo motivo, che gloria, che onore ne segua &c. s'è giusto per atto di gratitudine, amplificare questo motivo, e così degli altri; ma soprattutto ha da tenere salda questa proposizione, che, ò segua l'esito felice, ò dannoso; una elezione per motivo così giusto non debbe trascurarsi: e poi si potrà conghietturare, che l'esito sarà fortunato, cioè, portare tutte le conghietture verisimili, per conchiudere la felicità dell'esito; perchè gli Uditori, i quali già sono persuasi, che, ò seguir' utile, ò seguir danno, la deliberazione per motivo di giustizia dee farsi; tanto più si muovono a deliberare, quando odono le conghietture, che seguirà l'esito fortunato: della qual cosa abbiamo già trattato nella Disputazione sesta al §. quinto dove rimettiamo il Leggitore.

II. Gli stati Assuntivi s'introducono ne' discorsi del genere deliberativo, secondo le risposte, che possono darsi dagli Uditori consigliati. Per esempio: se l'Oratore consiglia la dilezione de' nemici; e gli Uditori rispondono, che dal vendicare l'ingiuria dipende la conservazione dell'onore; egli può confutare la risposta, con introdurre lo stato di recriminazione, dimostrando, che coloro, i quali così rispondono, sono persone vili, trasportate, imprudenti; imperciocchè i Cavalieri del sangue più illustre, e più nobile di tutta l'Europa sono di sentimento, che non solamente sia biasimevole, e cosa disonorata la vendetta; ma che la somma, e ultima vergogna d'un Cavaliero sia quella del ricordarsi d'avere ricevuta una percossa. Così, se gli Uditori danno qualche altra risposta, si potrà, secondo la risposta loro, introdurre, ò la comparazione, ò la rimozione, ò la purgazione. Se un'Oratore sacro consiglia a restituire la robba acquistata con usura; e gli Uditori rispondono, che, restituendo, i figliuoli diverranno poveri, può introdurre lo stato di compensazione, ò sia, di comparazione; e dimostrare, che lascia molto maggior bene a' figliuoli chi li provvede d'una buona coscienza, del timor di Dio, e da loro esempio di virtù; che non colui, il quale gli arricchisce di sustanze, che non

Qqqq 2

(1) *Veggasi il Capo 3. della Disp. 6. §. 5. n. 4.*

non possono ritenere senza dannazione delle anime loro: ch'è meglio lasciar poveri i figliuoli, che dannar l'anima propia eternamente. Per dir breve, ogni proposizione, che si consiglia, può avere qualche opposizione; e con gli stati Assuntivi si può togliere, e giustificare l'utilità, e la giustizia della cosa consigliata. Che se gli Uditori potessono essere d'opinione, che l'Oratore consigliasse, ò per onore suo propio, ò per propio utile, e non per l'interesse, e 'l vantaggio loro, potrebbe introdurre lo stato di purgazione, e dimostrare l'animo, il fine, e la volontà sua: e l'animo può rendersi verisimile, e sensibile con le conghietture, secondo che abbiamo insegnato nella Disputazione dello stato conghietturale al Capo nono, numero sesto.

III. Se alla cosa consigliata vi fusse qualche legge contraria, potrebbe introdursi lo stato legittimo dello scritto, e della sentenza, e interpetrare la mente del Legislatore; e se vi fusse qualche legge in favore, potrebbe l'Oratore servirsi degli artifizj insegnati, per sostenere lo scritto della legge. Insomma, senza riflettere alle costituzioni, che possono entrare nel discorso, difficilmente, e forse in niun modo potrà farsi un' orazione perfetta; perchè l'Oratore ha da essere perspicace, penetrativo, sottile, dotto, ed erudito, come insegna Cicerone nel primo libro *de Oratore*; altrimenti non è eloquente: e tutte queste perfezioni di perspicacia, di penetrazione, di sottigliezza, di dottrina, e di erudizione possono acquistarsi con la intelligenza delle costituzioni, con le quali l'Oratore fa la proposizione precisa, che fa mestiere cercare, affinchè il discorso riesca compito. Quella cosa poi, che non ci stanchiamo di replicare, è questa, che l'artifizio delle conghietture si renda famigliare; perchè non è quasi possibile l'andare innanzi nel discorso, senza che qualche proposizione non sia oscura, e dubbiosa, e per conseguenza, che non debba rendersi chiara, e manifesta con i luoghi dello stato conghietturale: e questa è la costituzione propia dell'Oratore; perchè, in conghietturando, egli macchina, inventa, inferisce tutte quelle cose, che dipendono affatto dall'arte sua, dal suo ingegno, dalla sua mente. Si legga il Padre Segneri, e qualunque altro veramente Oratore, ò sacro, ò profano; e si vedrà, che fin dall'esordio d'un discorso comincia a esservi qualche necessità di conghietturare; perchè sempre un qualche fatto narrato si prende dagli Uditori, come cosa dubbiosa, e oscura. Per esempio: è giusto, dice M. Tullio, che un' insidiatore si uccida, questo è Assunto, che ha stato giuridiziale assoluto. Si seguiti. Milone è insidiatore: questa è subito proposizione, che ha stato conghietturale: e così l'artifizio di conghietturare ha da essere propio, e famigliare dell'Oratore.

CAP.

CAP. V.

In cui si dichiara il genere giudiziale, e l'artifizio d'introdurre le costituzioni ne' discorsi di questo genere.

SOMMARIO.

I. *Si dimostra, come l'Assunto nel genere giudiziale possa avere stato, ò conghietturale, ò difinitivo, ò qualitativo.*

II. *Si espongono i luoghi, in cui già si è trattato della materia spettante al genere giudiziale.*

III. *Si espongono i luoghi già dichiarati, per provare una proposizione del genere giudiziale, che abbia stato conghietturale.*

IV. *Si espongono i luoghi dichiarati, con cui provarsi una proposizione, che abbia stato giuridiziale.*

I. IL genere giudiziale è quello, in cui si considera il giusto, e l'ingiurioso: onde in questo genere il discorso può avere stato conghietturale, difinitivo, e qualitativo, secondo la difesa, da cui lo stato della controversia si determina, come abbiamo insegnato nella prima Disput. Cap. 9. num. 3., e 4. Se uno, per esempio, accusato d'aver rubato in Chiesa, risponde, non ho rubato; lo stato, che nasce, è di conghiettura: se confessa d'aver rubato; ma dice, che il suo rubamento ha da nominarsi furto, non sacrilegio, lo stato di controversia è difinitivo: se confessa d'aver rubato; ma che il furto nella circostanza, in cui egli si è ritrovato, è lecito, e giusto; lo stato di controversia è giuridiziale: se insomma confessa il furto, e lo scusa con qualche risposta presa da' luoghi degli stati Assuntivi; lo stato sarà di quella spezie assuntiva, in cui si fonderà la risposta: come sarebbe, ho rubato, ma sforzato del comando altrui, cui io non poteva non ubbidire, senza perdere la vita, lo stato è assuntivo di rimozione: delle quali cose abbiamo già trattato diffusamente, e chiaramente nello stato di Qualità al Capo degli stati Assuntivi.

II. Tutta la materia spettante al giusto è stata dichiarata nella Disput. 6. Capo 4. §. 1., dove abbiamo spiegate le sei parti del giusto, e le divisioni loro. Delle ingiurie abbiamo diffusamente trattato nella Disp. 4. al Capo dodicesimo, cioè, quivi al numero sesto, e setti-

settimo, abbiamo esposte le qualità delle persone, che sogliono fare ingiuria: al numero ottavo le qualità delle persone, che sono suggette alle ingiurie: al numero nono le qualità delle cose, che soggiacciono alle ingiurie: e ne' numeri seguenti undecimo, dodicesimo si seguita a dichiarare la stessa materia, come riducibile a' luoghi di conghietturare, insegnati da Cicerone. Della comparazione delle ingiurie abbiamo discorso nella Disput. 6. Cap. 7. numero ottavo, nono, decimo, undecimo, e dodicesimo.

III. Nel genere adunque giudiziale, un Reo accusato d'avere fatta ingiuria, può rispondere: ò negando il fatto: ò confessandolo; ma sostenendo, che sia giusto. Se nega il fatto, sorge lo stato conghietturale. Gli artifizj di conghietturare, ò sostenendo, che il fatto *sit*, come Accusatore: ò che *non sit*, come Difensore, sono spiegati nella Disput. 4. dal Capo settimo fino al decimo; perchè, se l'Accusatore vuole rendere verisimili le conghietture, non ha altra maniera, che quella di ricorrere alle circostanze della persona, della cagione, e del fatto: se il Difensore vuole rendere inverisimili le conghietture del fatto, ha similmente da ricorrere alle circostanze della persona, della cagione, e del fatto stesso. Noi nel Capo settimo, e ne' Paragrafi seguenti abbiamo spiegate tutte le circostanze personali, e come da esse si traggano le conghietture verisimili. Nel Capo sesto abbiamo dichiarate tutte le circostanze della cagione: e nel Capo ottavo tutte le circostanze del fatto. Nel Capo nono si è dimostrato, come rendere verisimili tutte le circostanze, affinchè le conghietture si rendano veementi, cioè, che le circostanze della persona, e del fatto debbono sempre congiugnersi alle circostanze della cagione, senza la quale niuna conghiettura si rende verisimile: che nelle circostanze personali si dee massimamente considerare l'animo; e come si conghietturi l'animo, ò sia, la volontà, si vede quivi al numero quinto, e sesto: di poi, in mancanza delle circostanze reali, conghietturare l'opinione del Reo; e, come si conghietturi l'opinione, si vede al numero undecimo, e dodicesimo. Si espongono poscia al numero quartodecimo nove luoghi da considerarsi necessariamente, per rendere verisimili tutte le conghietture: e nel numero dodicesimo si apre l'artifizio di rendere verisimili le conghietture con la finzione. In tutti i numeri seguenti s'insegna con esempj presi dalle Prediche del Padre Segneri l'artifizio di conghietturare; ma, rimanendo nel genere giudiziale, se il Reo nega il fatto; l'Accusatore, che per necessità ha da fondare l'accusa in qualche fatto certo, il quale sia indizio dell'oscuro, ha da proccurare di rendere verisimile quel fatto certo, in modo che da quel fatto certo s'inferisca con veemente conghiet-

tura

tura il fatto dubbioso: e questo artifizio si truova diffusamente dilucidato nel sopracitato Capo nono della Disputazione sesta, dove rimettiamo il Leggitore; confidando grandemente nel Signore, che sia quivi per ritrovare quegli artifizj, senza la notizia de' quali non è possibile, che uno possa essere Oratore.

IV. Se poi il Reo non nega il fatto; ma risponde, che il fatto è giusto, sorge lo stato giuridiziale. Con quali artifizj possa provarsi una proposizione, che ha stato giuridiziale, ne abbiamo trattato diffusate nella Disputazione sesta, al Capo quarto §. 2. 3. 4., e 5., dove il Leggitore troverà gli esempj, con cui resta chiarificata tutta questa materia.

§. I.

Come possano introdursi le altre costituzioni ne' discorsi del genere giudiziale, che hanno per Assunto una proposizione, la quale ha stato conghietturale.

NE' discorsi del genere giudiziale, che hanno stato conghietturale, si possono introdurre le costituzioni traslative, giuridiziali, assolute, assuntive, e legittime: per lo quale artifizio servono i luoghi insegnati da Ermogene, di cui abbiamo trattato nella Disputazione quarta, Cap. 11. §. 2. Può introdursi dal Reo la costituzione traslativa, dando eccezione, prima di rispondere all' accusa: come si è quivi dimostrato al numero 2., e al numero 13. Quando poi è costituita la causa, e si controverte il fatto, *an sit;* allora può introdursi lo stato giuridiziale tanto assoluto, quanto assuntivo sopra 'l segno portato dall' Accusatore in giudizio, come segno del fatto: della qual cosa trattiamo diffusamente nello stesso Capo 11., al numero nono, decimo, e principalmente all' undecimo, in cui sciogliamo le difficoltà mosse ne' numeri precedenti: quindi ancora sopra tal segno possono muoversi le controversie legittime; perchè, se si adducesse qualche legge, la quale proibisse quel fatto, che serve di segno, e d' indizio del malefizio; allora si potrebbe controvertere, se debba darsi giudizio, secondo lo scritto di quella legge, ò secondo la mente del Legislatore: si potrebbe addurre qualche legge contraria, e s' introdurrebbe lo stato legittimo delle contrarie leggi: si potrebbe dimostrare, che qualche voce della legge portata dall' Accusatore è equivoca; e sorgerebbe lo stato legittimo dell' equivoco. Insomma, quando un Reo nega il fatto, le costituzioni giuridiziali, e legittime, che s' introducono, e che molto possono

sono servire nella causa, sono sopra 'l segno del fatto, come abbiamo dimostrato nel sopracitato Capo al numero undecimo.

§. II.

Come possano introdursi le altre costituzioni ne' discorsi del genere giudiziale, che hanno per Assunto una proposizione, che ha stato giuridiziale assoluto.

SOMMARIO.

I. *Si espongono i luoghi dichiarati, per provare una proposizione con le sei parti del giusto.*

II. *Si dimostra, in qual modo s' introducano molte costituzioni nel discorso, che ha stato giuridiziale.*

III. *Si dimostra, come un' Assunto, che ha stato giuridiziale, non possa perfettamente provarsi, senza l' introduzione di molte controversie: e si promette il terzo Tomo degli Affetti, e della Elocuzione.*

I. QUando una proposizione ha stato giuridiziale assoluto, non può provarsi, se non con le parti del giusto, come abbiamo dimostrato nella Disputazione VI., al Capo IV., §. 2., dove si veggono gli artifizj di provare un' Assunto con tutte le suddette sei parti. Nel Paragrafo terzo vi sono gli artifizj diffusamente spiegati, per provare *ab intrinseco* un' Assunto, che ha stato giuridiziale: e nel Paragrafo quarto quelli, per provare lo stesso Assunto *ab extrinseco*: e tanto nell' uno, quanto nell' altro Paragrafo si dichiara la maniera di esporre ogni parte del giusto. Nel Paragrafo quinto si tratta degli artifizj di costituire gli Assunti della controversia giuridiziale doppia: di modo che nulla più rimane, se non che dimostrare, come possano introdursi nel discorso di qualità giuridiziale anche le altre costituzioni.

II. Poichè lo stato d' ogni controversia si determina dalla risposta, conseguentemente in un discorso, che ha stato giuridiziale, occorrendo molte risposte, potranno anche introdursi molti stati. Per esempio: sia questo l' Assunto del discorso, *licuit Miloni occidere insidiatorem*: senza dubbio lo stato della proposizione è giuridiziale; perchè, se una parte sostiene, *licuit*, l' altra ha da sostenere, *non licuit*: e la controversia sopra la cosa, ò lecita, ò non lecita, è di giustizia, e per conseguenza lo stato è giuridiziale. Nel discorso

v' en-

v'entrerà quest'altra proposizione: *sed Clodius fuit insidiator*: la qual proposizione non è più fondata nella qualità di giustizia, ma nel fatto: onde lo stato è conghietturale; perchè una parte sostiene questo fatto: *Clodius fuit insidiator*: e l'altra la negazione del fatto, cioè, *Clodius non fuit insidiator*: così dalla controversia sopra 'l fatto nasce lo stato conghietturale: e in un lungo discorso non è quasi possibile, che non v'entri qualche proposizione di fatto dubbioso; e quindi, che non nasca dalla controversia sopra 'l fatto la costituzione conghietturale. Può nello stesso discorso il Difensore di Clodio purgarlo dall'accusa d'insidiatore, e dire, che per accidente si truovò in quel luogo, con quella gente armata: ch' egli non ebbe alcun fine di attendere quivi Milone: ò in qualche altra maniera scusando il fatto, che serve d'indizio, per conghietturare l'insidia: e in un tal caso s'introducono gli stati Assuntivi. Quando in un discorso s'introduce alcuno degli stati Assuntivi, subito possono entrarvi tutte le altre costituzioni, come abbiamo insegnato nella stessa Disputazione VI., al Capo V. §. 1. 2. 3. 4. e 5.

III. Questa massima ha da tenersi in ogni discorso di non perdere giammai di vista la proposizione d'Assunto; perchè la conchiusione di tutto il discorso non ha da essere altra cosa, che l'Assunto medesimo. Infatti la proposizione d'Assunto è una conchiusione, la quale può provarsi con molti mezzi termini; e ordinariamente succede, che si esaminino molte controversie, per istabilire un mezzo termine, il quale, quando è stabilito, serve poi per inferire la prima conchiusione. Tutta adunque la introduzione degli stati è diretta, per istabilire quel mezzo termine, che serve per provare l'Assunto. Per esempio: *Jure insidiator occidi potest: sed Clodius fuit insidiator, ergo jure occidi poterat*. Se si controverte la prima proposizione, tutta la controversia è fondata nelle parti del giusto: *quo jure*, per esempio, *occidi possit insidiator, an jure privato, an jure publico, an ex lege scripta, an ex consuetudine, an ex lege naturali, an ex re judicata*: così la prima proposizione si controverte con le parti del giusto: ma l'Oratore non ha ancora conchiusa cos'alcuna; perchè si può controvertere la seconda proposizione, *an Clodius fuerit insidiator*; e quì si può negare il fatto, che serve d'indizio all'Accusatore, per provare l'insidia: e poi, conceduto il fatto, che serve all'Accusatore d'indizio, per provare l'insidia; il Difensore può controvertere, che quel fatto era lecito: che, per esempio, era lecito a Clodio l'andare con gente armata, gli era lecito passare per quella strada: se poi non vuol dire, che il fatto, il quale serve d'indizio all'insidia, fusse lecito, può scusarlo, ò per via di comparazione, ò di rimozione,

 ò di

ò di compensazione, ò di purgazione: onde conviene, che sieno terminate molte controversie sopra la seconda proposizione: prima, che si conchiuda l'Assunto: *ergo jure Clodius occidi poterat.* Vero è, che questa conchiusione, ò sia, questo Assunto ha stato giuridiziale; ma le premesse, che servono per provarla, cioè la maggiore proposizione si controverte con le parti del giusto; la minore per via di conghiettura; e poi, per istabilire perfettamente tanto la maggiore proposizione, quanto la minore, possono entrare molte controversie spettanti agli stati Assuntivi; onde quello sarà veramente Oratore, che intenderà la materia delle propsizioni, che servono di premesse, per provare il suo Assunto, e che saprà, quale stato di controversia sia il maggiore, sopra cui fermarsi, affinchè l'Assunto sia interamente, e perfettamente persuaso. Nell'esempio addotto, *jure insidiator occidi potest: Clodius fuit insidiator: ergo jure occidi potest*, certamente la conchiusione, ò sia, l'Assunto ha stato giuridiziale: ma l'Oratore dovrà fermarsi grandemente nella minore proposizione, che ha stato conghietturale, cioè, *sed Clodius fuit insidiator*; perchè dalla conchiusione di questa minore proposizione tutto il discorso rimane chiaro, e manifesto, e facilmente si conchiude, *ergo jure occidi poterat*; perchè la prima proposizione, *jure insidiator occidi potest*, non patisce tanta difficoltà, quanto la seconda, *sed Clodius fuit insidiator.* Con questa notizia gli Oratori sacri, quando propongono gli Assunti loro, e le divisioni degli Assunti, se li proveranno con Sillogismi interi, conosceranno, quale sia la proposizione del Sillogismo, in cui maggiormente debbono fermarsi; che stato abbia; e con qual' artifizio quella controversia debba trattarsi; perchè dall'intendere lo stato d'ogni proposizione, e l'artifizio, con cui provare quella parte di controversia, che si prende per Assunto, dipende il sommo principale fondamento dell'Oratore. Non neghiamo, che il muovere gli affetti, e che la elocuzione non sieno quelle parti dell'orazione, con cui l'Oratore trionfa degli Uditori, e si mostra eloquente; ma chi sa ben trattare la controversia conghietturale, e sa ben'esporre le qualità nel modo, che abbiamo già insegnato nelle propie Disputazioni, egli ha l'arte appunto di muovere gli Affetti: ma di questi, siccome della Elocuzione, sarà, a Dio piacendo, l'altro Tomo, che promettiamo, se l'ubbidienza dovuta a' nostri Superiori non ci porterà ad altro studio, ò ad altra fatica.

I L F I N E.

INDICE

INDICE
DELLE COSE NOTABILI.

A



B

C

Giu-

Mez-

N

O

P

Pro-

Scrit-

IL FINE.



ERRORI	CORREZIONI
Sinescon	*Sinecon*
Chrinomenon	*Crinomenon*
Sacerdos in montibus	*in mortibus*
addatta	adatta
rimoſſione	rimozione
che la voce lin. 1. Pag. *661.*	che ſerve



BENIGNO LETTORE.

QUeſti errori medeſimi vedrai, che non ſono corſi in tutt'i fogli, ne' quali è convenuto replicare le ſteſſe parole: e così, ſe ne troverai altri, conoſcerai ancora, che ſono caſualmente ſucceduti.

